



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei

Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

XXXV ciclo

Tesi di Dottorato

**La desistenza dall'accusa nei processi criminali di età
imperiale: *tergiversatio* e *abolitio criminum***

Relatore

Prof. Massimo Miglietta

Dottorando

Matteo Cristinelli

Anno accademico 2022/2023



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dottorato in Studi Giuridici

Comparati ed Europei

Candidato: **Matteo Cristinelli**

**La desistenza dall'accusa nei processi
criminali di età imperiale: *tergiversatio* e
*abolitio criminum***

Relatore: **Prof. Massimo Miglietta**

Anno accademico: 2022/2023

Indirizzo specialistico in **Storia del diritto romano e del pensiero giuridico moderno**

XXXV ciclo

Esame finale: **13/10/2023**

Commissione esaminatrice:

Prof.ssa **Paola Biavaschi**, Università degli Studi dell'Insubria

Prof.ssa **Laura D'Amati**, Università degli Studi di Foggia

Prof. **Federico Procchi**, Università degli Studi di Pisa

Indice

Introduzione	XI
I L'amministrazione della giustizia criminale tra Repubblica e Principato	1
I.1 La repressione criminale dalla <i>lex Acilia repetundarum</i> al principato di Claudio	1
I.1.1 Il procedimento criminale davanti alle <i>quaestiones perpetuae</i> alla fine della Repubblica	6
I.1.2 L'età del Principato e la nascita dell' <i>ordo iudiciorum publicorum</i>	13
I.1.3 La nascita della repressione criminale <i>extra ordinem</i>	15
I.2 L'accusa nel sistema delle <i>quaestiones</i>	21
I.2.1 Il principio della pubblica accusa	21
I.2.2 La <i>lex Iulia iudiciorum publicorum</i>	27
I.3 L'abuso del <i>ius accusandi</i> tra Repubblica e Principato	32
I.3.1 La repressione degli abusi dell'accusa prima del Turpilliano	35
I.3.2 La <i>calumnia</i>	36
I.3.3 La <i>praevaricatio</i>	39
I.4 La desistenza dall'accusa fino al principato di Claudio	46
I.5 Il principato di Claudio e i primi interventi di lotta alla desistenza dall'accusa	51
I.5.1 Il contrasto della desistenza nei processi criminali svolti avanti alle <i>cognitiones</i>	54
I.5.2 Il papiro BGU 611 e i processi delle <i>quaestiones</i>	60
I.6 La <i>lex Remmia de calumniatoribus</i>	68
I.6.1 La data della <i>lex</i>	69
I.6.2 La pena prevista dalla <i>lex Remmia</i>	72
I.6.2.1 La marchiatura a fuoco	73
I.6.2.2 La pena pecuniaria	78
I.6.2.3 Il principio del taglione e l'«elastische Spiegelung»	79
I.6.2.4 L' <i>infamia</i> e la perdita del <i>ius accusandi</i>	92

II	Il senatoconsulto Turpilliano	99
II.1	La datazione e la denominazione del senatoconsulto	100
II.1.1	Datazione: il 61 d.C. e la vicenda di Valerio Pontico	100
II.1.2	Il console Petronio Turpilliano e la denominazione del senatoconsulto	110
II.2	La configurazione della <i>tergiversatio</i> nel senatoconsulto Turpilliano	112
II.2.1	L'ambito di applicazione originario del senatoconsulto	114
II.2.2	Il <i>crimen tergiversationis</i>	118
II.2.2.1	La <i>vocatio in iudicium</i> dell'accusatore	136
II.2.2.2	Le <i>excusationes</i>	150
II.2.3	La pena prevista dal senatoconsulto per il <i>crimen tergiversationis</i>	155
II.3	L' <i>abolitio</i>	174
II.3.1	L' <i>abolitio privata</i>	176
II.3.1.1	Le <i>iustae causae abolitionis</i>	179
II.3.1.2	Gli effetti dell' <i>abolitio</i>	188
II.3.1.3	L'introduzione dell' <i>abolitio privata</i> a mezzo del senatoconsulto Turpilliano	190
II.3.2	L' <i>abolitio publica</i>	194
II.3.2.1	Provvedimenti senatori e costituzioni imperiali	196
II.3.2.2	Le ragioni alla base dell' <i>abolitio publica</i>	202
II.3.2.3	Gli effetti dell' <i>abolitio publica</i>	204
II.3.3	L' <i>abolitio ex lege</i>	211
III	L'evoluzione della disciplina della <i>tergiversatio</i> e dell'<i>abolitio</i> fino all'età severiana	217
III.1	L'estensione del campo di applicazione del senatoconsulto Turpilliano	218
III.1.1	Il Turpilliano e i <i>iudicia publica</i> davanti ai nuovi tribunali straordinari	218
III.1.2	La desistenza nei processi relativi ai <i>crimina extraordinaria</i>	225
III.1.3	Desistenza e appello	232
III.2	L'ampliamento del concetto di <i>tergiversatio</i>	235
III.2.1	I comportamenti concludenti	235
III.2.1.1	D. 48.16.6 pr. e il <i>loquere de compositione criminis</i>	241
III.2.2	Il mancato rispetto del termine massimo di durata dei processi	244
III.2.3	<i>Tergiversatio</i> e istigazione ad accusare	255
III.3	La natura del procedimento contro il <i>tergiversator</i>	258
III.4	La concorrenza tra sanzione ordinaria ed <i>extra ordinem</i>	261
III.5	Gli sviluppi della disciplina dell' <i>abolitio privata</i>	264

III.5.1	Pluralità di accuse e pluralità di <i>abolitiones</i>	265
III.5.2	Il consenso dell'accusato all' <i>abolitio</i>	267
III.5.2.1	Il patto tra accusatore e accusato in tema di <i>abolitio</i>	270
III.5.3	L'intervento del <i>princeps</i> nel procedimento di <i>abolitio</i>	273
III.6	<i>Personae exceptae</i>	274
III.6.1	L'accusa per la morte di un parente	276
III.6.1.1	C. 9.46.2 pr.: <i>accusatio mortis</i> della madre per l'omicidio del figlio	276
III.6.1.2	D. 48.1.14: <i>accusatio mortis</i> del padre per l'omicidio del figlio	277
III.6.1.3	C. 9.46.4: <i>accusatio mortis</i> dei figli per l'omicidio del genitore	279
III.6.2	L'accusa privilegiata in tema di adulterio	280
III.6.2.1	Un altro caso di <i>accusatio ex suspicione</i> : l' <i>heres extraneus</i> e l' <i>accusatio</i> per la morte del <i>de cuius</i>	284
III.6.3	L'accusa mossa dal tutore per conto del pupillo	286
III.6.4	Donne e impuberi	289
Osservazioni finali		293
Indice delle fonti		299
Bibliografia		333

Introduzione

Nel 1933, Ernst Levy apriva il suo fondamentale contributo dedicato ai reati degli accusatori (Anklägervergehen) nei processi criminali romani comparso sulla *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*¹ affermando che, nonostante l'interesse suscitato in dottrina² a partire dalla loro trattazione effettuata da Theodor Mommsen nel suo monumentale *Römisches Strafrecht*³, «mancherei Rätsel bestehen noch». La soluzione dei numerosi interrogativi ancora aperti al riguardo, nell'idea di Levy - allora professore ordinario (ancora per pochi anni) presso la Juristische Fakultät della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg⁴ - non

¹Cfr. E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, in *ZSS* 53 (1933), ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln, 1963, cit., pp. 381 e ss.

²Lavori menzionati in LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 381, nt. 2. Tra questi, per importanza, si deve segnalare il lavoro di Miroslav Boháček, allievo di Salvatore Riccobono. L'articolo, inizialmente comparso in lingua ceca nel 1931, venne successivamente tradotto in italiano, ampliato e inserito nella collettanea di studi dedicati proprio al maestro palermitano in onore del suo quarantesimo anno di insegnamento: cfr. M. BOHÁČEK, *Un esempio dell'insegnamento di Berito ai compilatori*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, 1, Palermo, 1936, (rist. Aalen, 1974), pp. 335 e ss. Una trattazione complessiva dei reati degli accusatori si rinviene anche in L. MER, *L'accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire romain. Thèse pour le doctorat*, Rennes, 1953, lavoro generalmente trascurato dai più che venne portato all'attenzione degli studiosi italiani grazie soprattutto alla recensione di Giuliano Crifò contenuta in *Index*: cfr. G. CRIFÒ, *Procedimento accusatorio criminale nel Basso Impero (rec. a MER, L'accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire Romain)*, in *Index* 2 (1971), pp. 389 e ss. Tra i lavori più recenti, si deve segnalare L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma, 1988, nel quale l'autrice compie un tentativo di palinogenesi del Turpilliano. Per una valutazione di quest'opera, cfr. C. VENTURINI, *rec. a FANIZZA, Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, in *Iura* 39 (1988), ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 2, Padova, 2015, pp. 1013 e ss., e M. TALAMANCA, *rec. a FANIZZA, Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, in *BIDR* 92-93 (1989-1990), pp. 696 e ss. Su quest'opera si ritiene di dover concordare con il giudizio espresso da Mario Talamanca, secondo il quale «nel capitolo secondo, sul *sc.um Turpillianum*, il quale rappresenta in effetti, il fulcro del lavoro, si affrontano - piuttosto descrittivamente e riferendo prevalentemente il contenuto dei passi relativi - una serie di argomenti, senza che appaia particolarmente approfondita la discussione con la precedente letteratura. D'altro lato, il modo di esporre eccessivamente ellittico ed allusivo rende difficile, spesso, di cogliere la portata delle interpretazioni che l'a. avrà pure avute presenti. (...) A parte, però, l'affermazione della - esplicita, a quanto sembra - previsione del *senatusconsultum* stesso del *delator* accanto all'*accusator*, la F. si affida, se non vado errato, alla forza argomentativa dei testi in sé considerati, e quindi più all'intuizione da parte del lettore che ad un'argomentazione al proposito». Tuttavia, non si devono ignorare i risvolti positivi dell'opera: «lo stimolo positivo offerto dalla breve monografia ad ulteriori ricerche sul tema rappresenta un obiettivo pregio dell'indagine, dedicata ad una materia vasta e complessa, mai finora organicamente raccolta ed esaminata dopo lo studio, obsoleto e poco noto, di L. Mer» (cfr. VENTURINI, *rec. a FANIZZA, Delatori e accusatori*, cit., p. 1025).

³Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, (rist. Darmstadt, 1961), cit., pp. 490 e ss.

⁴Cfr. W. KUNKEL, *Ernst Levy zum Gedächtnis*, in *ZSS* 86 (1969), pp. XIII e ss. Levy era approdato alla cattedra di diritto romano e civile («ordinarius für römisches und deutsches bürgerliches Recht») nella prestigiosa sede universitaria nel 1928. Nel 1935 fu costretto ad abbandonare l'incarico a seguito della politica razziale nazista: a tal riguardo, cfr. anche D. MUSSGNUG, *Die Juristische Fakultät, in Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus*, a cura di W.U. ECKART, V. SELIN e E. WOLGAST, Heidelberg, 2006, pp. 261 e ss. Pur essendo di origine ebraica, infatti, Levy ricadeva infatti in una delle categorie esentate dalle disposizioni contenute all'interno della deprecabile e famigerata *Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums* (emanata il 7 aprile del 1933): in quanto veterano della Prima Guerra Mondiale, infatti, egli avrebbe potuto continuare a ricoprire l'incarico accademico, ma - come accadde spesso in questi

appariva inesorabilmente “persa nell’oscurità del passato”⁵, pertanto gli apparve opportuno riprendere l’argomento, offrendo la propria interpretazione dell’evoluzione storico-giuridica subita dalle fattispecie criminose della *calumnia*, della *tergiversatio* e della *praevaricatio* dal loro ingresso all’interno del panorama giuridico romano sino alla compilazione giustiniana.

L’importanza delle ricerche di Levy in materia criminalistica è stata giustamente sottolineata dalla dottrina. Già Wolfgang Kunkel, allievo di Levy, nel necrologio del maestro comparso sulla *Savigny* nel 1969, rilevava l’importanza rivestita dal suo *Römische Kapitalstrafe*⁶ come imprescindibile punto di avvio del processo di revisione delle concezioni preesistenti in dottrina sul diritto criminale romano, fondate sull’impostazione fortemente dogmatica del lavoro di Theodor Mommsen. Se l’opera sulla pena capitale costituiva il fulcro della nuova concezione proposta da Levy, gli altri lavori di quegli anni in tema di diritto criminale - *Zur Infamie im römischen Strafrecht* del 1932⁷, *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht* del 1938⁸ e, ovviamente, l’articolo sui reati degli accusatori del 1933 - costituivano, nel giudizio di Kunkel, i “germogli laterali” (die Seitentriebe) di questo nuovo punto di vista sulla materia, che - pur non essendo rilevanti come il lavoro sulla pena capitale - andavano a formare i “mattoni” (die Bausteine) del nuovo edificio del diritto criminale romano che andava erigendosi⁹.

Concentrando l’attenzione sulle problematiche oggetto di questa ricerca, il lavoro di Ernst Levy costituisce il punto di partenza imprescindibile per ogni tipo di indagine che miri ad affrontare l’affascinante e complessa problematica dei reati degli accusatori romani.

Il romanista tedesco ha aperto una strada che, nel corso degli anni, è rimasta tuttavia inspiegabilmente poco battuta: a seguire rispetto al lavoro di Levy, infatti, non si segnalano più contributi precipuamente dedicati a questa tematica, eccezion fatta per l’attenzione riservata dalla dottrina al *crimen calumniae*. A onor del vero, la *praevaricatio* e la *tergiversatio* compaiono spesso sullo sfondo di altre indagini in tema di processo criminale, ma la loro trattazione è spesso condotta senza alcun tipo di approfondimento testuale, limitandosi a richiamare le conclusioni alle quali era pervenuta la dottrina precedente.

Alla luce di questo fatto, una rimeditazione sistematica di tutti i reati degli accusatori appare sicuramente auspicabile, soprattutto alla luce delle recenti risultanze delle ricerche riguardo le forme processuali che

casi - le sue lezioni vennero boicottate e non gli fu più offerta la possibilità di pubblicare alcun lavoro in Germania. L’anno successivo, Levy emigrò negli Stati Uniti d’America, ove morirà nel 1968. Sulla vicenda dei giuristi tedeschi costretti a fuggire negli Stati Uniti a seguito dell’avvento del nazismo, cfr. E.C. STIEFEL e F. MECKLENBURG, *Deutsche Juristen im amerikanischen Exil (1933-1950)*, Tübingen, 1991, *passim*.

⁵Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 381: «Rätsel, die man um so weniger hinnehmen möchte, als jene Tatbestände sich ja keineswegs in das Dunkel der Vorzeit verlieren».

⁶Cfr. E. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, Heidelberg, 1931, ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln, 1963, pp. 325 e ss.

⁷Cfr. E. LEVY, *Zur Infamie im römischen Strafrecht*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, 2, Palermo, 1932, ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln, 1963, pp. 509 e ss.

⁸Cfr. E. LEVY, *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht. Erster teil. Die Strafzumessung*, in *BIDR* 45 (1938), ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln, 1963, pp. 433 e ss.

⁹Cfr. KUNKEL, *Ernst Levy*, p. XXV: «Wie die ‚Kapitalstrafe‘ sind die als Seitentriebe aus ihr entstandenen Arbeiten (...) wichtige Bausteine für den noch immer erst zu errichtenden Neubau einer Geschichte des römischen Strafrechts».

caratterizzarono la repressione criminale durante il periodo del Principato. Al fine di poter approfondire meglio alcuni profili centrali per l'intera materia, ragioni di opportunità hanno fatto propendere per la selezione di un perimetro di indagine più ristretto rispetto a quello scelto da Levy, sia a livello di materia, giacché l'attenzione si concentrerà prevalentemente sul solo *crimen tergiversationis*, sia a livello temporale, concludendo la ricerca al finire dell'età classica.

In questo lavoro si esaminerà pertanto il *crimen tergiversationis* - nonché il collegato istituto dell'*abolitio criminum* (in special modo quella *privata*) - dalla sua comparsa all'interno del panorama giuridico romano, avvenuta con l'approvazione del senatoconsulto Turpilliano nel 61 d.C., sino al termine dell'età considerata.

A livello temporale, la scelta di terminare l'indagine a questo punto, discende innanzitutto dal fatto che, nella relativa *sedes materiae* del Digesto dedicata all'analisi dei reati degli accusatori (D. 48.16)¹⁰, tutti i brani in essa contenuti - eccezion fatta per uno - appartengono proprio a giuristi che operarono sotto i Severi.

In secondo luogo, la più recente dottrina ha correttamente posto in luce il particolare interesse riservato dai giuristi severiani alla materia criminalistica. Collocandosi in un momento particolare all'interno della storia della repressione criminale nell'esperienza giuridica romana, ossia nella fase della definitiva caduta in desuetudine dei *iudicia publica* tenutisi avanti alle *quaestiones* e alla contestuale affermazione della repressione straordinaria anche in relazione ai vecchi *crimina* previsti dalle *leges iudiciorum publicorum*, i *iuris periti* di quest'epoca sono chiamati a riflettere diffusamente sulle problematiche che il nuovo assetto assunto dalla repressione criminale presentava loro¹¹. Una di queste, sicuramente quella principale, è costituita dal nodo problematico relativo all'applicabilità ai *iudicia publica* affidati alla *cognitio* del funzionario (anche) delle vecchie regole procedurali che regolavano la repressione di quel *crimen* davanti alla relativa *quaestio*. Questo procedimento ovviamente influenzò anche la *tergiversatio*. Originariamente questa tipologia di *crimen* poteva essere configurata unicamente in un procedimento tenutosi davanti alle corti permanenti, ma, successivamente, esso venne esteso alla nuova tipologia di *iudicium publicum* e - in maniera surrettizia - anche ai procedimenti relativi ai *crimina extraordinaria*.

¹⁰Già nell'ottica dei giuristi severiani, la disciplina dei reati degli accusatori trova la sua collocazione ideale all'interno della trattazione del *senatus consultum Turpillianum*, come testimoniato dalla trattazione di Marciano nel suo lungo frammento trådito in D. 48.16.1 pr.-14, nel quale il giurista affronta anche alcuni aspetti della disciplina della *calumnia* e della *praevaricatio*, prescindendo dunque dalla circostanza che questi due delitti non furono previsti per la prima volta dal provvedimento senatorio del 61 d.C. Il Turpilliano sembra non aver affatto affrontato la disciplina del *crimen calumniae*, limitandosi - come sembra - ad effettuare richiami a quest'ultima al fine di sostanziare *per relationem* profili specifici della nuova disciplina della *tergiversatio*. Basti pensare a quanto avvenne a livello sanzionatorio, con la sottoposizione del *tergiversator* alle medesime pene subite dal *calumniator*, o all'individuazione del perimetro di operatività delle esenzioni alla pena del Turpilliano, individuato attraverso il riferimento ai soggetti «*de quorum calumnia agi non permittitur*» (come affermato da Macro in D. 48.16.15.2). Il provvedimento senatorio, pertanto, agli occhi dei giuristi costituì il punto di riferimento sistematico, il contenitore, all'interno del quale poter svolgere ogni analisi in tema di «Anklägergehen».

¹¹Cfr. F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis" e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, pp. 281 e ss.

Obiettivi della ricerca e metodologia

Seguendo l'impostazione generale proposta da Levy nel suo articolo, si tenterà di indagare in maniera più approfondita i profili evolutivi che caratterizzarono la *tergiversatio* dalle sue origini sino al termine dell'epoca classica. Si cercherà pertanto di offrire una visione sistematica della materia della desistenza dall'accusa nei processi criminali dell'età del Principato, svolta attraverso l'analisi esegetica delle testimonianze giunte fino a noi, inquadrata nel loro ambito storico e dogmatico.

Per quanto possibile, pertanto, si cercherà di fornire una visione diacronica dell'istituto, delineando le varie tappe evolutive a partire dall'individuazione del probabile contenuto del provvedimento senatorio, per giungere poi alle aggiunte successive operate dal lavoro della giurisprudenza e dalle costituzioni imperiali intervenute sul punto. Questa impostazione si riflette sulla stessa struttura che si è deciso di dare al presente lavoro, che ruota principalmente attorno al secondo e al terzo capitolo: essi sono dedicati, rispettivamente, alla ricostruzione dei contenuti del provvedimento senatorio e all'illustrazione delle trasformazioni successive subite dalla disciplina sino al raggiungimento del quadro che si rinviene all'interno delle fonti di età severiana¹².

Il fatto che la quasi totalità delle fonti giuridiche in nostro possesso relative a *tergiversatio* e *abolitio* sia ascrivibile alla fase tardoclassica della giurisprudenza romana rende ovviamente difficile condurre un'indagine che tenti di penetrare lo "schermo" costituito da queste fonti al fine di ricostruire i contenuti della delibera senatoria di età neroniana, spesso frammischiati alle aggiunte successive o irrimediabilmente sepolti sotto queste ultime.

In assenza di ulteriori elementi mediante i quali condurre questa operazione di cernita, ci si dovrebbe basare unicamente sulle risultanze testuali, limitandosi a rilevare i luoghi nei quali gli stessi giuristi - o la cancelleria imperiale - attribuiscono espressamente al testo originario del Turpilliano determinate disposizioni. La successiva estensione delle misure di quest'ultimo al processo fiscale, determinata dalle evidenti similitudini strutturali intercorrenti tra quest'ultimo e il processo criminale, avvenuta nella seconda metà del I sec. d.C. a

¹²Un ruolo non meno importante è riservato, all'interno del primo capitolo, all'individuazione del contesto storico-giuridico sul quale si inserì il senatoconsulto Turpilliano, nel quale si affronteranno - brevemente - le tematiche della struttura del procedimento delle *quaestiones perpetuae* sino all'avvento del principato di Claudio, la disciplina dell'*accusatio* e le problematiche circa il suo abuso nell'età a cavallo tra la fine della Repubblica e i primi anni del Principato alle quali i vari provvedimenti di Claudio e Nerone tentarono di porre un freno: una discussione sul sostrato culturale e sociale costituisce una «impostazione senz'altro giustificata nei confronti di un provvedimento della natura e della portata del *sc.um Turpillianum*, che può essere inteso - dal punto di vista della politica legislativa e dell'eventuale "strumentalizzazione" delle tecniche interpretative - soltanto tenendo conto del contesto storico in cui si inserisce» (cfr. TALAMANCA, *rec. a* FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 696-697). Questi elementi sono necessari al fine di comprendere appieno la portata innovativa rivestita dal Turpilliano, costituita dalla prima grande limitazione introdotta al principio della libertà dell'accusa riconosciuta all'accusatore sino ad allora: questo aspetto è correttamente posto in luce da BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 361, opinione seguita anche da G. PURPURA, *Il papiro BGU 611 e la genesi del SC Turpilliano*, in *AUPA* 36 (1976), p. 219, il quale - forse in maniera eccessiva - qualifica il Turpilliano come «un passo significativo verso il mutamento dei principi di base del processo accusatorio». Nel corso del primo capitolo - peraltro - si affronteranno anche questioni fondamentali per la corretta comprensione del fenomeno della *tergiversatio*, come l'analisi dei contenuti del papiro BGU 611 e l'indagine circa la sanzione prevista dalla *lex Remmia* per il *crimen calumniae*.

mezzo di un altro senatoconsulto, permette altresì di ricercare, all'interno dei brani dedicati dai giuristi alla desistenza del *delator* fiscale, tracce della disciplina originaria del deliberato senatorio.

Fortunatamente, nel caso della desistenza dall'accusa, siamo altresì in possesso di un preziosissimo papiro - il BGU 611 - nel quale viene riportato il testo di un' *oratio principis in senatu habita*, pronunciata da Claudio, nel quale il predecessore di Nerone detta una serie di disposizioni volte ad introdurre, per la prima volta nella storia giuridica di Roma, una normativa volta a sanzionare la desistenza degli accusatori nei processi criminali dell' *ordo*. Le misure tradite in questo papiro vennero successivamente riprese e precisate qualche anno dopo dal Turpilliano: ciò consente di utilizzare questo ritrovamento papiraceo come "setaccio", attraverso il quale vagliare i passi del Digesto e delle costituzioni imperiali per separare le aggiunte successive dai probabili contenuti originali del provvedimento senatorio.

Le numerose fonti letterarie che narrano di procedimenti criminali nei quali trovò applicazione il meccanismo sanzionatorio della desistenza predisposto dal Turpilliano ricopriranno un ruolo non meno importante all'interno della ricerca. Queste testimonianze, pur collocandosi al di fuori dello spettro delle fonti giuridiche propriamente dette, svolgeranno la funzione essenziale di elemento di paragone delle ipotesi ricostruttive formulate a partire da queste ultime¹³. Un ruolo preminente al loro interno è rivestito da Tacito, soprattutto per via della narrazione del falso testamentario perpetrato da Valerio Fabiano e della collegata vicenda di Valerio Pontico, che costituì il caso che spinse il Senato ad approvare il Turpilliano, e, soprattutto, dall'epistolario di Plinio il Giovane: la narrazione di vicende processuali contenute in alcune delle sue *epistulae*, infatti, consente di trarre importanti conclusioni circa la conformazione che la *tergiversatio* assunse nel corso dell'età antonina.

Nel trattare della disciplina sul finire dell'età classica, si presterà altresì particolare attenzione all'utilizzo di costituzioni appartenenti alla prima età tardoantica e all'età diocleziana attinenti a questi argomenti: pur richiamando spesso al loro interno principi validi anche per l'età classica, non si deve accettare acriticamente l'idea che in esse non si possa registrare un'evoluzione della disciplina.

Questi costituiscono gli obiettivi immediati dell'indagine, ma ve ne sono altri, mediati.

Al principio, nel mio progetto di ricerca mi proponevo di gettare uno sguardo complessivo sulla repressione criminale nell'ottica delle opere dei giuristi di età severiana, con particolare riferimento alle *cognitiones extra ordinem*. L'eccessiva ampiezza ha reso necessario modificare in senso restrittivo il proponimento originario, al fine di individuare un tema meno esteso che, da un lato, permettesse di trattare in maniera più approfondita l'argomento selezionato e, dall'altro lato, consentisse comunque di affrontare il maggior numero possibile degli interrogativi di ricerca che intendevo già trattare *ab origine*.

La scelta di vagliare in maniera sistematica la fattispecie criminosa della *tergiversatio* e l'istituto

¹³Tenendo sempre conto del *caveat* metodologico circa il cieco affidamento alle informazioni provenienti da questa tipologia di fonti atecniche su questioni giuridiche: cfr. per tutti A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*, 2^a ed., Napoli, 2002, pp. 208 e ss.

dell'*abolitio* consente di pervenire a conclusioni che possono essere valide non solo con riferimento al particolare argomento di ricerca prescelto, ma permetterà altresì di svolgere alcune considerazioni anche in relazione ai nuovi indirizzi che la dottrina romanistica ha assunto in campo processual-criminalistico.

Il presente tema, infatti, si colloca a cavallo tra il diritto processuale ed il diritto sostanziale criminale e consente di toccare anche altri argomenti di più ampio respiro, come le problematiche connesse al sistema accusatorio proprio delle *quaestiones perpetuae*, il rapporto tra *iudicia publica* e *cognitiones*, la questione della permanenza del carattere accusatorio del procedimento nei giudizi svolti avanti a queste ultime e la “cristallizzazione” dell’impianto accusatorio attraverso la formulazione di un capo di imputazione, all’interno della più generale discussione sulle modifiche alle formalità di presentazione dell’accusa che si affermarono nel corso del Principato.



Chi mi conosce sa che i ringraziamenti non sono mai stati il mio punto forte, pertanto non si stupirà se mi limiterò a scrivere solo poche righe. Come disse un famoso capo nativo americano, «it does not require many words to speak the truth»¹⁴.

In primo luogo, vorrei ringraziare il mio tutor, il Prof. Massimo Miglietta, per il prezioso ruolo di guida che ha ininterrottamente svolto nel corso di questi anni a partire dalla mia tesi di laurea e per avermi permesso di raggiungere questo piccolo - ma per me molto significativo - traguardo, e il Prof. Tommaso Beggio, senza il quale questa tesi probabilmente non avrebbe mai visto la luce, per essere stato un costante punto di appoggio e per i consigli che mi ha fornito nel corso della sua scrittura. Il tutto peraltro sopportando pazientemente la mia proverbiale testardaggine.

Vorrei altresì esprimere la mia gratitudine al Dott. Filippo Bonin, al Dott. Tommaso Bianchi, alla Dott.ssa Alessia Carrera, al Dott. Michele Napoli e al Dott. Benjamín Musso Arratia per avermi supportato (e sopportato) nel corso di questo cammino, sotto il profilo scientifico e (soprattutto) umano.

Un ringraziamento speciale va ai miei genitori, i quali mi hanno permesso di intraprendere questa strada con i loro sacrifici e che hanno sempre appoggiato ogni mia scelta, condivisa o meno che fosse.

Infine, ringrazio tutti i miei amici e i miei parenti che, pur essendo spesso fisicamente lontani, mi sono tuttavia sempre stati vicini.

¹⁴Cfr. YOUNG JOSEPH, W. H. HARE, *An Indian's Views of Indian Affairs*, in *The North American Review* 129 (1879), p. 415.

I. L'amministrazione della giustizia criminale tra Repubblica e Principato

I.1. La repressione criminale dalla *lex Acilia repetundarum* al principato di Claudio

Gli studiosi, ad oggi, sono concordi nel rilevare come fattispecie criminose come quella della *tergiversatio* o della *praevaricatio* potessero essere unicamente pensate all'interno di un sistema processuale di repressione dei *crimina* che necessitasse della spinta propulsiva dell'*accusatio* del singolo cittadino al fine di attivare l'intervento repressivo statale. Stante la centralità che l'istituto dell'*accusatio* del *quivis e populo* rivestiva nel sistema delle *quaestiones perpetuae* sorto in età repubblicana, appare evidente come la problematica dei comportamenti sleali degli accusatori - che si sviluppa in parallelo con la nascita e l'affermazione del sistema delle corti permanenti a partire dalla metà del II sec. a.C. - andasse a minare direttamente il perno centrale attorno al quale si reggeva tutto il sistema di repressione criminale ordinario.

Come si avrà modo di vedere, il senatoconsulto Turpilliano, pur limitando la portata del principio della libertà della pubblica accusa, non toccò affatto gli altri aspetti del sistema dei *iudicia publica*¹ della tarda età repubblicana e della prima età imperiale. Pertanto - al fine di comprendere meglio le ragioni che determinarono la sua approvazione ed il retroterra sul quale tale provvedimento andò ad inserirsi - pare opportuno tratteggiare preliminarmente la storia dei processi svolti avanti alle *quaestiones perpetuae*.

Prima di poter discorrere delle caratteristiche tipiche assunte dal procedimento criminale che si svolgeva davanti alle *quaestiones perpetuae*², appare pertanto necessario fornire in via preliminare un breve quadro

¹Cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 360-361; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 219-220. Su questo profilo, cfr. più diffusamente *infra*, § II.2.

²Il termine *quaestio* (insieme alla forma verbale *quaerere*) indicava originariamente l'attività svolta dal magistrato *cum imperio* incaricato di presiedere quelle commissioni che, a partire dal II sec. a.C., vennero istituite caso per caso - attraverso un provvedimento senatorio o a mezzo di un atto delle assemblee del popolo - al fine di indagare e giudicare di crimini di particolare gravità avvenuti a Roma o in Italia, dette *quaestiones extraordinariae*. Sulle *quaestiones extraordinariae*, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 151 e ss.; J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, 1, Oxford, 1912, pp. 225 e ss.; W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, pp. 57 e ss.; W. KUNKEL, v. «*Quaestio*», in *PWRE* XIV (1963), ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, pp. 46 e ss.; A.H.M. JONES, *The Criminal Courts of the*

dell'evoluzione storica che ha caratterizzato l'evoluzione del sistema di repressione criminale in Roma dalla nascita della prima corte giudicante permanente sino all'avvento di Claudio al soglio imperiale (41 d.C.).

La creazione della prima *quaestio perpetua*³ ebbe luogo per giudicare in materia di *repetundae*, ossia le illecite appropriazioni ed estorsioni poste in essere da magistrati romani nei confronti di popolazioni soggette o alleate di Roma⁴, che - secondo la dottrina ormai maggioritaria - avvenne nel 149 a.C. a mezzo di una *lex Calpurnia*⁵. Fu necessario tuttavia attendere l'approvazione della successiva *lex Acilia de pecuniis repetundis* (o *lex Acilia repetundarum*) nel 123-122 a.C.⁶ per avere un provvedimento legislativo che per la

Roman Republic and Principate, Oxford, 1972, pp. 27 e ss.; C. VENTURINI, "Quaestio extra ordinem", in *SDHI* 53 (1987), pp. 74 e ss.; D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova, 1989, pp. 1 e ss.; V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, 4ª ed., Napoli, 1997, pp. 49 e ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano, 1998, pp. 97-102.

Nella ricostruzione proposta da G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW* II.14, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1982, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, 2, Napoli, 1985, p. 655, nt. 5, sulla base di quanto osservato in MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 187 e ss. il termine *quaestio* aveva inizialmente il significato di "indagare", mentre *quaesitor* indicava il magistrato incaricato di presiedere queste *quaestiones extraordinariae* (in questo senso, cfr. anche J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, 2, Oxford, 1912, p. 44 e M. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano, 1964, pp. 56-57). Successivamente, dopo l'affermazione del modello di repressione criminale delle *quaestiones perpetuae*, il termine *quaestio* sarebbe passato ad indicare l'attività del magistrato - come risulta anche dal testo della *lex Acilia repetundarum* (CIL I² n. 583 = FIRA I² n. 7; A. LINTOTT, *Judicial reform and land reform in the Roman Republic*, Cambridge, 1992, pp. 88 e ss.; M.H. CRAWFORD (a cura di), *Roman Statutes*, 1, London, 1996, pp. 65 e ss.), alle ll. 4 e 6, sulle quali cfr. anche C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano, 1979, pp. 172 e ss. - che presiedeva la *quaestio perpetua*, nonostante egli non avesse più il compito di indagare. Da lì passò poi ad indicare generalmente il procedimento davanti alla corte permanente e - soprattutto - la stessa corte ritenuta competente a giudicare di quel *crimen* (PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 657, nt. 8). Nel medesimo solco si pone anche C. VENTURINI, *Il processo accusatorio romano tra punti fermi e problematiche aperte*, in *Scritti in onore di Antonio Cristiani*, a cura di G. DE FRANCESCO, Torino, 2001, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015, p. 357.

³Sulla repressione criminale nella Roma repubblicana prima della creazione della *quaestio de repetundis*, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 142 e ss.; KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., pp. 18 e ss.; JONES, *Criminal Courts*, cit., pp. 1 e ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 2, 2ª ed., Napoli, 1973, pp. 433 e ss.; MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 1 e ss.; B. SANTALUCIA, v. «Processo penale (dir. rom.)» In *ED* 36 (1987), pp. 318 e ss.; B. SANTALUCIA, *La repressione penale e le garanzie del cittadino [in età repubblicana]*, in *Storia di Roma. II. L'impero mediterraneo. 1. La repubblica imperiale*, a cura di A. MOMIGLIANO e A. SCHIAVONE, Torino, 1990, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, pp. 35 e ss.; R.A. BAUMAN, *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London, 1996, pp. 9 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 31 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 69 e ss.

⁴Cfr. F. SERRAO, v. «*Repetundae*», in *NNDI* 15 (1968), pp. 454 e ss.; VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., pp. 314 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 104.

⁵L'approvazione di tale legge è ascrivibile all'operato del tribuno della plebe Lucio Calpurnio Pisone Frugi, come attestato in *Cic. Brut.* 106, in *Cic. off.* 2.75 e in *Verr.* I.51 e II.1.26. La *lex Calpurnia* viene altresì menzionata nel testo della *lex Acilia repetundarum*, alle ll. 23 e 74(81). Sulla *lex Calpurnia de repetundis*: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 190 e p. 708; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 5; G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912, (rist. Hildesheim 1962), p. 292; E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, 1921, p. 49; KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., pp. 95 e ss.; J.S. RICHARDSON, *The purpose of the lex Calpurnia de repetundis*, in *Journal of Roman Studies* 77 (1987), pp. 1 e ss.; MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 182 e ss.; SANTALUCIA, *La repressione penale*, cit., p. 45; LINTOTT, *Judicial reform*, cit., pp. 14 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 50 e ss.; C. VENTURINI, 'Quaestiones perpetuae constitutae' (per una riconsiderazione della 'lex Calpurnia repetundarum'), in *Iura* 47 (1997), ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015, pp. 273 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 108.

⁶La *lex Acilia* sarebbe stata proposta da Manio Acilio Glabrione, tribuno della plebe collega di Gaio Gracco, per MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 708-709, STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 6, ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 312-313 e SANTALUCIA, *La repressione penale*, cit., pp. 46-47. *Contra*, cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 4 e nt. 4, nonché C. VENTURINI, *Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, per i quali il provvedimento contenuto nelle *tabulae Bembinae* sarebbe in realtà

prima volta sancì un procedimento ed una sanzione di natura non meramente recuperatoria in relazione alle ipotesi criminose previste nella legge istitutiva della *quaestio*⁷.

La disciplina dettata nella *lex repetundarum* venne successivamente adottata come modello per le ulteriori *leges* che - a partire dall'età dei Gracchi - istituirono nuove *quaestiones perpetuae*⁸. Nel giro di meno di quarant'anni, sul finire dell'età sillana, si potrà ormai parlare della definitiva affermazione del modello della *quaestio perpetua* bilaterale rispetto alle altre modalità di repressione dei *crimina* presenti a Roma tra II e I secolo a.C.⁹. Al momento della morte di Silla, nel 78 a.C., il sistema ordinario di repressione

identificabile nella *lex Sempronia iudiciaria*.

Sulla *lex repetundarum* epigrafica, si veda inoltre il fondamentale lavoro di VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, nonché MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 708-709; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 3 e ss.; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Date of the Lex Repetundarum and its Consequences*, in *Journal of Roman Studies* 62 (1972); DE MARTINO, *Storia*, 2, cit., pp. 516-520; LINTOTT, *Judicial reform*; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., pp. 39 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 111.

Per una sintesi delle diverse opinioni sorte in dottrina circa l'identificazione del provvedimento contenuto nelle *Tabulae Bembinae* con la *lex Acilia repetundarum*, ora accolta dalla dottrina maggioritaria, cfr. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., pp. 6 e ss.; LINTOTT, *Judicial reform*, cit., pp. 166 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 112-113.

⁷Parte della dottrina ritiene che la *lex Calpurnia* abbia introdotto un procedimento di natura privata volto principalmente ad ottenere la restituzione del maltolto ai danneggiati e non l'irrogazione di una pena di natura pubblicistica nei confronti di soggetti ritenuti responsabili della commissione di un *crimen*, per la quale sarà necessario attendere la successiva *lex repetundarum* di età gracciana: cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 17; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 51-52; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 6 (nonostante identifichi la *lex repetundarum* epigrafica con la *lex Sempronia iudiciaria*); MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 182 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 109. Questo aspetto era stato già sottolineato da Mommsen, il quale - tuttavia - identificava erroneamente la *lex Calpurnia de repetundis* con la *lex Calpurnia de condicione*: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 708-709 (contro l'identificazione tra queste due *leges*, si vedano le condivisibili osservazioni di STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 5-6). Questa ricostruzione è stata criticata da Venturini, per il quale la *lex Calpurnia*, pur prevedendo un giudizio di tipo recuperatorio e l'utilizzo della forma della *legis actio sacramento*, avrebbe comunque costituito il vero modello per le successive *quaestiones perpetuae*, ancora più della *lex repetundarum* epigrafica: C. VENTURINI, *La repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla 'lex Calpurnia' del 149 a.C.*, in *BIDR* 72 (1969), ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015, pp. 263 e ss. e VENTURINI, «*Quaestiones perpetuae constitutae*», cit., pp. 300 e ss.

Circa il dibattito circa la natura privata o pubblica del giudizio instaurato dalla *lex Calpurnia* e dalla successiva *lex Acilia*, tuttavia, si deve osservare come l'applicazione della dicotomia pubblico-privato - così come qualsiasi altra categoria concettuale sorta solo in età moderna - all'esperienza giuridica romana costituisca un anacronismo che spesso impedisce la piena e corretta comprensione del fenomeno giuridico romano. Su questo dibattito, a titolo esemplificativo, si veda quanto scritto in G. PUGLIESE, *Figure processuali ai confini tra «iudicia privata» e «iudicia publica»*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1948, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, 1, Napoli, 1985, pp. 56 e ss. e G. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, in *Rivista di diritto processuale* 3 (1948), ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, 1, Napoli, 1985, pp. 3 e ss.

⁸Cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 20 e ss.; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 7 e pp. 26 e ss.; MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 203 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., p. 55; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 126 e ss. Cic. *Cluent.* 1: «(...) *venefici criminum, qua de re lege est haec quaestio constituta (...)*». Cluentio era stato accusato di aver avvelenato il patrigno, Stazio Oppianico, e - conseguentemente - era stato chiamato a rispondere di tale fatto innanzi alla *quaestio de veneficis*. Per un'analisi delle problematiche giuridiche sottese alla *pro Cluentio* ciceroniana, cfr. G. PUGLIESE, *Aspetti giuridici della «pro Cluentio» di Cicerone*, in *Iura* 21 (1970), ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, 2, Napoli, 1985, *passim*; V. GIUFFRÈ, *Imputati, avvocati e giudici nella Pro Cluentio ciceroniana*, Napoli, 1993, *passim*, nonché la recensione di quest'ultimo volume in G. PUGLIESE, *Un nuovo esame della ciceroniana «pro Cluentio»*, in *Labeo* 40 (1994), pp. 248 e ss.; V. GIUFFRÈ, «*Nominis delatio*» e «*nominis receptio*», in *Labeo* 40 (1994), pp. 359 e ss.; M.C. ALEXANDER, *The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era*, Ann Arbor, 2002, pp. 173 e ss.; M. VARVARO, «*Certissima indicia*». *Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, in *AUPA* 52 (2008), pp. 419. La *lex* istitutiva, in questo caso, poteva essere un atto normativo votato dai *comitia centuriata* o *tributa*, oppure poteva assumere la forma di un plebiscito: cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 656.

⁹La dottrina tradizionale attribuiva generalmente l'adozione definitiva del modello delle *quaestiones perpetuae* all'azione riformatrice di Silla. Questo assunto è stato efficacemente confutato da Mantovani, il quale ha dimostrato come l'affermazione del modello della

dei *crimina* a Roma era pertanto imperniato attorno ad una pluralità di corti giudicanti, costituite per legge e in via permanente al fine di assicurare la punizione in relazione alle singole ipotesi di reato previste nel provvedimento istitutivo: *de repetundis*, *de sicariis et veneficis*, *de maiestate*, *de ambitu*, *de falsis (testamentaria nummaria)* e *de peculatu*¹⁰.

Le singole *leges iudiciorum publicorum*, infatti, non contenevano solo la descrizione degli elementi fattuali che definivano la fattispecie criminosa la cui repressione sarebbe stata affidata all'instauranda *quaestio*, ma prevedevano altresì la sanzione (fissa) che sarebbe stata irrogata a coloro che fossero stati riconosciuti come colpevoli e le relative norme procedurali che avrebbero regolato lo svolgimento dei processi: tra gli studiosi è oramai diffusa l'idea che non vi fosse un'unica procedura applicata uniformemente a tutte le *quaestiones*, ma è altresì molto probabile che il modello processuale adottato dalle varie *leges* per i processi davanti alle diverse *quaestiones* - al netto di alcune particolarità proprie della singola corte giudicante - fosse piuttosto simile¹¹.

In via generale, dall'analisi delle fonti giuridiche e letterarie a noi pervenute, la dottrina ha ricavato alcune caratteristiche comuni che con molta probabilità dovevano essere presenti in tutte queste *leges* istitutive e che possono essere così specificate¹²: descrizione della condotta che costituiva il *crimen* e delle regole concernenti la procedura per lo svolgimento del relativo *iudicium*; istituzione di una corte giudicante permanente, presieduta da un magistrato (solitamente un pretore)¹³, i cui membri venivano scelti da una lista contenente il nome di tutti i potenziali giurati ed alla quale era affidata in via esclusiva la repressione del

quaestio davanti ad una giuria deliberante, con struttura bilaterale e ad accusa pubblica, a discapito delle vecchie *quaestiones* unilaterali fosse già avvenuta a cavallo tra fine II ed inizio I sec. a.C.: cfr. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 203 e ss.

¹⁰Non è questa la sede per discorrere delle modifiche introdotte da Silla. Per una trattazione esauriente degli interventi sillani in relazione ad ogni singola *quaestio*, cfr. KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 56 e ss.; JONES, *Criminal Courts*, cit., pp. 56-57; DE MARTINO, *Storia*, 2, cit., pp. 104 e ss.; SANTALUCIA, *La repressione penale*, cit., pp. 51 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 137 e ss.; O.F. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London, 2007, p. 32.

¹¹Vi è una parte della dottrina, in ultimo SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 115 e nt. 36, pp. 133-134 il quale ritiene che - accanto alle singole *leges* istitutive delle *quaestiones* - vi fossero altresì *leges iudicariae* dirette alle corti in generale, riguardanti tanto i processi criminali pubblici, quanto per i processi privati, volte a dettare i criteri per la composizione delle giurie in tali procedimenti. In questo senso, si veda anche STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 75 e ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, 7^a ed., Napoli, 1957, (rist. Napoli, 1984), pp. 174-175; DE MARTINO, *Storia*, 2, cit., pp. 520 e ss. Contro l'esistenza di *leges iudicariae* generali, quantomeno nella prima fase di vita delle *quaestiones*, cfr. per tutti P. FRACCARO, *Sulle «leges iudicariae» romane*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere* 52 (1919), ora in *Opuscula*, 2, Pavia, 1957, pp. 255 e ss.: «crediamo che le leggi giudiziarie si riferissero esclusivamente agli *iudicia publica*, e inoltre che solo assai tardi, probabilmente con Silla, si promulgarono leggi giudiziarie generali, quali sono concepite dai moderni quando parlano di qualunque legge giudiziaria, anche delle più antiche» (p. 258).

¹²Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 173 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 655-656; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., pp. 21 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 55 e ss.

¹³Egli era normalmente chiamato *quaesitor*, sebbene il suo compito fosse nella sostanza limitato alla presidenza della corte giudicante e a garantire il corretto svolgimento del processo: cfr. L. BOVE, v. «*Inquisitio*», in *NNDI* 8 (1962), p. 716; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 33; S. LIVA, *Sulle funzioni del quaesitor. Testi e ipotesi*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, pp. 115 e ss. Sembra che, laddove il numero di pretori non fosse sufficiente a coprire tutti i posti di presidenza delle varie *quaestiones*, tale ruolo potesse essere conferito anche ad ex-edili: cfr. JONES, *Criminal Courts*, cit., pp. 58-59.

crimen così configurato; esercizio del diritto di accusa garantito a ciascun membro della comunità cittadina; previsione di una pena fissa da irrogare al condannato.

Il procedimento così instaurato, spesso qualificato dalla dottrina moderna come informato al “principio accusatorio”¹⁴, si contraddistingueva pertanto per la presenza di due parti processuali, il *nominis delator* (accusatore) e il *reus* (accusato), alle quali spettava il compito di raccogliere ed allegare mezzi di prova e svolgere le relative argomentazioni davanti alla *quaestio*. Il procedimento criminale si apriva al momento della volontaria proposizione dell'accusa da parte di un privato cittadino, al quale spettava altresì l'onere di fornire impulso al processo sino al suo naturale sbocco, costituito da una pronuncia sul merito, assolutoria o di condanna, circa gli addebiti mossi al *reus*.

Dal punto di vista della competenza territoriale, il sistema delle *quaestiones perpetuae* trovava applicazione, secondo la dottrina maggioritaria, qualora il *crimen* fosse stato commesso nell'Urbe o entro mille passi dalla stessa¹⁵.

¹⁴Sul dibattito circa l'applicazione delle categorie di processo accusatorio e inquisitorio al processo criminale romano, si vedano - in via preliminare - le considerazioni svolte in F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei pubblica iudicia*, Cagliari, 1996, p. 18, nt. 2: «lo studio del processo criminale di età imperiale e, maggiormente, dei criteri che vi regolavano il potere di iniziativa è, ancora oggi, fortemente condizionato da equivoche formulazioni di principio operate dalla dottrina che, a partire dal diritto intermedio e fino all'età delle codificazioni, ha utilizzato in maniera per lo più strumentale ed ideologica le fonti della compilazione». Cfr. altresì S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa nella "cognitio" criminale: normative e prassi da Augusto a Diocleziano*, 2^a ed., Torino, 2009, pp. 3-4: «si tratta di una questione (...) relativa all'uso di concetti moderni per esporre problematiche antiche, uso che, peraltro, comporta il rischio di confondere realtà tra loro diverse». Nel corso della presente ricerca, pertanto, si utilizzeranno i concetti di modello accusatorio e inquisitorio tenendo per questioni di comodità terminologica, nel senso esposto in V. MAROTTA, *L'elogium nel processo criminale (secoli III e IV d.C.)*, in *Crimina e delicta nel tardo antico*, a cura di F. LUCREZI e G. MANCINI, Milano, 2003, p. 75, nt. 16: «le nozioni di sistema accusatorio e inquisitorio sono semplici modelli interpretativi - weberianamente potremmo definirli tipi ideali. Si tratta dunque di costruzioni ipotetiche che, ottenute mediante la connessione di una quantità di particolari in un quadro unitario, costituiscono uno strumento indispensabile per intendere l'agire reale. I modelli interpretativi (...) sono come piccole navi, le quali, una volta costruite, devono percorrere il mare dei fatti, per verificare se, messe alla prova, riescono a “galleggiare”, ossia a connettere tra loro avvenimenti e fenomeni apparentemente scollegati e distanti, e di conseguenza - stabilendo tra loro nessi a prima vista non percepibili - a permettere di osservarli in una prospettiva nuova». Cfr. altresì F. BOTTA, *L'iniziativa processuale criminale delle personae publicae nelle fonti giuridiche di età giustiniana*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del convegno (Modena, 21-22 maggio 1998)*, a cura di S. PULIATTI e A. SANGUINETTI, Milano, 2000, p. 297 e nt. 43.

¹⁵Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 226; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 183, in base a quanto affermato in *Coll. 1.3.1 (Ulpianus libro VII de officio proconsulis sub titulo de sicariis et veneficis: Capite primo legis Corneliae de sicariis cavetur, ut is praetor iudex quaestionis, cui sorte obvenit quaestio de sicariis eius quod in urbe Roma propiusve mille passus factum sit [...])*. *Contra* la posizione espressa da Mommsen, a favore dunque di una sorta di competenza territoriale “illimitata”, eccezione fatta per il suolo italico, delle *quaestiones*, cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 142-152, il quale afferma che «every one of the three authorities whose jurisdiction I have named as competing with that of the *quaestiones*, the provincial governors, the magistrates of the free states, and the mayors of municipal towns, will always be bound to act, when a Roman citizens are accused, in the same way - that is to say, they will send or refer defendants on capital charges to Rome, and there they will always find courts competent to deal with their offences» (pp. 151-152).

I.1.1. Il procedimento criminale davanti alle *quaestiones perpetuae* alla fine della Repubblica

Al momento della morte di Silla è dunque possibile parlare di piena maturità del sistema delle *quaestiones perpetuae*, ormai divenute la modalità di repressione abituale dei *crimina* in Roma alla fine della Repubblica¹⁶. I processi criminali si svolgevano così sulla base di norme procedurali che rinvenivano il proprio archetipo originario all'interno del procedimento previsto nella *lex Acilia*.

Come già accennato nel paragrafo precedente, a partire dalle fonti, tra le quali spiccano - per importanza e completezza di informazioni - le opere di Cicerone, la dottrina ha tentato di elaborare un modello processuale unitario seguito dalle varie corti giudicanti, tralasciando eventuali particolarità procedurali proprie delle singole *quaestiones*, nonostante in questo periodo - e, quantomeno, fino alla *lex Iulia iudiciorum publicorum* - sia ancora preferibile parlare di un «fascio di procedure parallele», più che di un singolo modello processuale applicato indistintamente a tutte le *quaestiones*¹⁷.

La presentazione dell'accusa da parte del cittadino costituiva il presupposto necessario e sufficiente per incardinare un procedimento criminale davanti alla *quaestio* ritenuta competente¹⁸. Nel concreto, il primo passo che il *quivis e populo* avrebbe dovuto intraprendere in questo senso era la *postulatio*¹⁹. Il cittadino si rivolgeva al magistrato che presiedeva la *quaestio* ritenuta competente, presentando a quest'ultimo un'istanza orale nella quale chiedeva di essere autorizzato a perseguire il soggetto indicato come autore del *crimen*²⁰, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti da parte del soggetto richiedente (sesso, età, cittadinanza, onorabilità) e del riconoscimento - a quest'ultimo - del ruolo di accusatore. La *postulatio* era sì un atto unilaterale proveniente dal potenziale accusatore, ma essa doveva comunque essere accettata - quantomeno in via provvisoria - dal magistrato interpellato, al fine di poter permettere l'apertura della fase

¹⁶In questa sede, per esigenze di sinteticità si dovrà necessariamente prescindere dalla discussione ampiamente dibattuta circa il fatto se le *quaestiones* fossero competenti per tutti i crimini commessi a Roma oppure se sussistesse ancora spazio per una «giustizia affidata ad iniziative di intrinseco carattere repressivo e discrezionale, condotte in chiave di tutela dell'ordine pubblico»: cfr. per tutti C. VENTURINI, *Nota introduttiva: la giurisdizione criminale in Italia e nelle province nel primo secolo*, in *Il processo contro Gesù*, a cura di F. AMARELLI e F. LUCREZI, Napoli, 1999, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015, pp. 170 e ss.

¹⁷Così U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, p. 22, espressione poi ripresa anche in SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 139-140. Cfr. altresì VENTURINI, *Nota introduttiva*, cit., p. 168.

¹⁸Cic. *dom.* 88. Cfr. E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, Bologna, 1927, p. 134.

¹⁹Cic. *div. in Caec.* 63-64; *ad fam.* 8.6.1 e 8.8.3; *Lig.* 17. Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 166; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 20. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 20-21, evidenzia in particolare come, nel testo della *lex repetundarum* epigrafica, si rinveniva l'uso delle coppie sinonimo/verbo *delatio/deferre* e *petitio/petere*, mentre non si riscontra mai l'utilizzo del sostantivo *postulatio*, ma solo la relativa forma verbale *postulare*. Ad avviso dell'autrice, «di per sé il verbo, più generico, si riferisce meglio all'azione, all'attività del soggetto, mentre il sostantivo, per sua natura più specifico, si riferisce all'atto in sé», sicché - nel testo delle *tabulae Bembinae* - il termine *postulare* non corrisponderebbe ancora ad un'attività specifica, ma sarebbe riferito genericamente all'attività posta in essere dall'accusatore, che ricomprenderebbe tanto la *delatio*, quanto la *petitio*. Il sostantivo *postulatio* comparirà ed assumerà il significato tecnico di richiesta presentata al magistrato solo in età ciceroniana.

²⁰Ovviamente, la *postulatio* doveva essere accompagnata da una descrizione sommaria dei fatti asseritamente commessi dal preteso accusato: cfr. M. WLASSAK, *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien, 1917, p. 7, nt. 3, ove fonti.

preliminare del procedimento criminale²¹.

In presenza di una pluralità di *postulationes* e - dunque - di più potenziali accusatori nei confronti di un medesimo soggetto per lo stesso fatto criminoso, era necessario procedere ad una scelta al fine di individuare tra loro quello che fosse apparso maggiormente idoneo ad assumersi l'onere di promuovere l'accusa: ciò avveniva a mezzo di un procedimento che viene indicato dalle fonti con il termine di *divinatio*²², il cui fine ultimo era quello di conferire ad uno dei candidati la *deferendi potestas* nei confronti del preteso reo²³.

Una volta individuato l'accusatore, quest'ultimo intimava al presunto colpevole di comparire in giudizio davanti al magistrato presidente della *quaestio (in ius eductio)*²⁴. Una volta condotto il preteso reus di fronte

²¹Cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 7 e p. 8, nt. 6. La natura transitoria di questa accettazione della *postulatio* da parte del magistrato discendeva dallo scopo per cui essa era compiuta, ossia quello di permettere il compimento degli atti preparatori del processo vero e proprio, tra i quali rientra anche l'eventuale *divinatio* tra i diversi potenziali accusatori, come testimoniato ancora in alcuni passi del Digesto (D. 48.5.30[29].8, Ulp. 4 *de adult.* = Pal. 1972, e D. 48.5.36[35], Mod. 8 *reg.* = Pal. 242), nonché nel *Codex* (C. 9.1.1, Imp. Sev. et. Ant. AA. Silvano, a. 195). Nelle more, al magistrato non era pertanto preclusa la facoltà di procedere già alla verifica della presenza di tutti i requisiti processuali, potendo già a questo punto pronunciarsi circa un'eventuale inammissibilità della *postulatio* già presentata: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 9, nt. 7; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 33; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 166. Sulle possibili cause di esclusione del soggetto dall'esercizio del *ius accusandi*, cfr. *infra*, § 1.2.1.

Secondo B. SANTALUCIA, *Le formalità introduttive del processo per quaestiones tardo-repubblicane*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, p. 96 - che afferma ciò sulla base delle ll. 11-15 (*relinquunt eos in albos pendentes*) della col. II dell'orazione dell'imperatore Claudio contenuta nel papiro BGU 611 - una volta effettuata la *postulatio*, il magistrato avrebbe dovuto disporre l'iscrizione del nome del soggetto indicato come responsabile del *crimen* in un albo, al fine di permettere ad altri soggetti di venire a conoscenza dell'intenzione del postulante di formulare l'accusa e consentire così a chi avesse voluto accusare a sua volta il medesimo soggetto di contendere al postulante il ruolo di accusatore all'interno di una *divinatio*.

²²Cic. *div. in Caec.* 10; Quint. *inst.* 3.10.3 e 7.4.33; Ps. Ascon. p. 186, ll. 4-8. Si veda, in particolare, la definizione contenuta in Gell. 2.4.1: *Cum de constituendo accusatore quaeritur iudiciumque super ea re redditur cuinam potissimum ex duobus pluribusque accusatio subscriptive in reum permittatur, ea res atque iudicium cognitio "divinatio" appellatur.* (...) Gellio prosegue discorrendo circa la definizione di *divinatio* fornita dal grammatico Gavio Basso e da altri, ma riferisce altresì come tale procedimento - che, utilizzando un termine proprio della processualistica moderna, potremmo definire come "incidentale" - fosse diretto non solo ad individuare la persona dell'accusatore, ma anche per ammettere eventuali *subscriptores*. Cfr. H.F. HITZIG, v. «*Divinatio*», in *PWRE* V.1 (1905), coll. 1234-1236; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 136 e p. 136, nt. 3; MER, *L'accusation*, cit., pp. 111 e ss.; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 34 e ss.; VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 421, nt. 54; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 166-167 e p. 167, nt. 204; SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., pp. 96 e ss.

²³Cic. *div. in Caec.* 63: *Itaque neque L. Philoni in C. Servilium nominis deferendi potestas est data, neque M. Aurelio Scauro in L. Flaccum, neque Cn. Pompeio in T. Albuicium.* A partire da inizio I sec. a.C., si inizia a riscontrare la presenza di un catalogo delle ragioni che potevano giustificare la presentazione dell'accusa imperniata su due grandi macrocategorie, quella delle motivazioni personali all'accusa e quella delle finalità perseguite dall'accusatore: cfr. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 102 e ss., nonché - in parziale difformità con le conclusioni a cui perviene Mantovani in tema di valutazione delle *rationes accusandi* - BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 124 e ss. Sulle varie categorie che la retorica forense aveva elaborato a tale scopo, cfr. altresì BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 35 e ss.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 34 e ss. L'opera dei retori si è rivelata essenziale non solo in questo ristretto ambito, ma più in generale al fine dello sviluppo teorico del diritto criminale nel periodo a cavallo tra la fine della Repubblica e il Principato ed ebbe inoltre un notevole impatto anche sull'operato della giurisprudenza, quando quest'ultima iniziò ad approcciarsi alle problematiche di diritto criminale nel corso del II sec. d.C.: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 115 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 138 e ss.

In base a quanto affermato in *Rhet. ad Her.* 1.12.22, sembra che all'accusato fosse comunque garantita - a prescindere dal fatto che vi fosse stata o meno *divinatio* - la possibilità di aprire un *iudicium de accusatore*, al fine di vagliare «*utrum illi liceat accusare necne*»: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 372, nt. 2; VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 135, nt. 17; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 354, nt. 246; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 166, nt. 203; B. SANTALUCIA, *Fausto Silla e il iudicium de accusatore*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, 1, a cura di M.P. BACCARI e C. CASCIONE, Napoli, 2006, pp. 761 e ss.; SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., pp. 98 e ss.

²⁴*Lex Acilia*, l. 19 (LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 92; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 67); Cic. *Verr.* II.2.90 (sebbene il passo citato sia riferito al processo di Stenio, che si tenne in *provincia* davanti al tribunale del governatore); II.3.112. Cfr. VENTURINI,

al magistrato, l'accusatore esponeva i capi d'accusa (c.d. *nominis delatio*)²⁵ e procedeva contestualmente ad

Studi sul «crimen repetundarum», cit., pp. 136 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 167, nt. 205. Dal punto di vista terminologico, BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 9-10, sottolinea la corrispondenza tra l'espressione usata nelle *tabulae Bembinae* («*in ious educito*») e quella usata nel processo privato. Secondo la studiosa, tale circostanza «testimonia l'origine recente del procedimento che, mancando di una sua propria terminologia, oltre che di una autonoma struttura, utilizza e assorbe termini, formule e principi del contemporaneo, più evoluto e meglio organizzato, processo privato». Con particolare riguardo al processo di Stenio, svoltosi in provincia, cfr. L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992, pp. 43 e ss.: trattandosi di un governatore provinciale, quest'ultimo non era certamente vincolato al rispetto delle procedure previste per i giudizi davanti alle *quaestiones* a Roma. Secondo Fanizza, nel caso di Stenio, Verre avrebbe effettuato la *receptio nominis* arbitrariamente, non avendo dato a Stenio la possibilità di prendere posizione sugli addebiti a lui mossi, ma nonostante ciò tale atto sarebbe comunque rientrato pienamente nelle facoltà riconosciute al magistrato provinciale. Sul processo a Stenio, cfr. altresì *infra*, § I.4.

²⁵Ps. Ascon. p. 207, ll. 11-12. *Nomen deferre/nominis delatio* sono le espressioni tecniche che viene utilizzata per indicare l'azione dell'accusatore: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 382 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., pp. 104 e ss.; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 74; MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., p. 195; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 167 e p. 167, nt. 206. Sul punto, cfr. con quanto affermato in WLISSAK, *Anklage*, cit., p. 8, nt. 6. La netta distinzione tra il momento della *nominis delatio*, intesa in senso stretto, e quello della *postulatio* emerge chiaramente nei procedimenti criminali caratterizzati dalla presenza della *divinatio*, come testimoniato da Cicerone: Cic. *div. in Caec.* 64 (*L. Piso delationem nominis postularet*) e Cic. *fam.* 8.6.1 (*inter postulationem et nominis delationem uxor a Dolabella discessit*): cfr. KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 76. Cicerone distingue chiaramente tra *nominis delatio* e *deferendi potestas*, la prima intesa come atto riservato all'accusatore, contrapposto alla facoltà - spettante a qualsiasi cittadino - di presentare un'accusa. Sotto questo profilo, dunque, la *delatio* si pone come l'obiettivo a cui mira la *postulatio*: Cic. *div. in Caec.* 10 (*ego sic intellego, iudices: cum de pecuniis repetundis nomen cuiuspiam deferatur, si certamen inter aliquos sit cui potissimum delatio detur*) e 63 (*Itaque neque L. Philoni in C. Servilium nominis deferendi potestas est data*).

KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., p. 14 e p. 62, ritiene che la *nominis delatio* non fosse una novità introdotta per la prima volta nella *lex Acilia*, bensì avrebbe costituito l'atto di apertura del procedimento criminale già di fronte alle *quaestiones extraordinariae*, istituto che sarebbe stato poi successivamente ripreso e riadattato alla luce delle nuove forme processuali dal legislatore delle *tabulae Bembinae*. L'autore adduce a comprova di ciò un passo di una commedia plautina (Plaut. *Aul.* 415: *Quia ad trisviro iam ego deferam nomen tuom*) e un frammento di una satira di Lucilio (Lucil. 840-841, ed. Krenkel = Lucil. 920-921, ed. Marx: *quapropter certum est facere contra, ac persequi et nomen deferre hominis*). Venturini sviluppa ulteriormente questa tesi, affermando come la *delatio* sarebbe giunta ad indicare l'accusa in senso tecnico solo grazie ad un'evoluzione di significato avvenuta nella prassi forense grazie all'avvento della grande stagione dell'oratoria criminale romana sul finire del II sec. a.C. In un primo tempo, nei procedimenti davanti alle *quaestiones extraordinariae*, il *delator* si sarebbe limitato a portare a conoscenza del magistrato inquirente informazioni rilevanti per le indagini. Successivamente, con la comparsa della figura dell'*orator*, quest'ultimo non solo si sarebbe fatto carico di denunciare situazioni e promuovere - in relazione alle stesse - l'istituzione di una apposita *quaestio* per la loro repressione, ma si sarebbe altresì impegnato a reperire elementi di prova a sostegno della *delatio* e a sostenere quest'ultima nel contraddittorio con i difensori delle parti. La *delatio* venne adattata in senso accusatorio per i procedimenti davanti alle *quaestiones perpetuae* solo a mezzo di provvedimenti legislativi, i quali determinarono la sua trasformazione nell'*accusatio* vera e propria. Tale evoluzione giustificerebbe infine anche la sovrapposizione di significato che si riscontra ancora in età imperiale tra *delator* e *accusator*: cfr. VENTURINI, *Il processo accusatorio romano*, cit., pp. 366 e ss. Per Bianchini, la *delatio* avrebbe fatto la sua comparsa per la prima volta nella testo della *lex repetundarum* epigrafica, integrando la «comunicazione del nome dell'accusato» effettuata - in forma verbale - davanti al magistrato competente: cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 9. Secondo l'autrice, infatti, la *delatio* che compare nelle *tabulae Bembinae* sarebbe stata integrata da una dichiarazione formale verbale effettuata davanti al magistrato, avente ad oggetto il nome del soggetto che si intendeva accusare, mentre solo in età ciceroniana - a seguito di un processo di astrazione - «la formula, conosciuta per esprimere adeguatamente la materiale azione di «accusare», è passata ad indicare, comprensivamente, l'attività dell'accusatore» (BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 42).

Lo stesso Wlassak, tuttavia, mette in guardia circa i tentativi di generalizzare eccessivamente il significato dei termini *postulatio/criminis postulare* e *nomen/reum deferre* che Cicerone accoglie nelle proprie opere. Della medesima idea è anche SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 94, il quale avverte come - nella maggioranza dei testi (cfr. p. 108, nt. 60) - il verbo *postulare* viene utilizzato come sinonimo di *nomen deferre*. Gli unici casi in cui nelle fonti il termine verrebbe utilizzato secondo il significato qui esposto, sarebbero pertanto quelli elencati in SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 94, nt. 8. L'autore rinviene la ragione di tale uso promiscuo del termine nel fatto che le fonti attribuiscono massima importanza al solo atto finale del procedimento introduttivo dell'accusa, quello in grado di rendere l'accusato *reus*; conseguentemente, «l'istanza di apertura, che aveva rilievo esclusivamente sotto il profilo giuridico, era ai loro occhi scarsamente meritevole di considerazione».

Espressioni equivalenti, da questo punto di vista, sono *nomen deferre*, *crimen deferre*, *reum facere*, *reum postulare* o *accusare apud praetorem*: cfr. SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 104, nt. 51, ove fonti. I giuristi classici avranno ben chiara l'equivalenza

un primo interrogatorio dell'accusato²⁶. Qualora presente, il soggetto incriminato poteva già in quella sede avanzare difese, chiedere la modifica degli addebiti mossi o - addirittura - richiedere al pretore la chiusura del procedimento²⁷.

In caso di assenza del preteso reo - laddove non risultasse irreperibile *rei publicae causae*²⁸ - il magistrato iscriveva comunque l'assente nell'elenco degli accusati, per poi intimare a quest'ultimo, mediante editto, di comparire in giudizio ad una certa data per la trattazione della causa²⁹.

Il capo di imputazione così formulato veniva formalizzato all'interno di un processo verbale, in calce al quale l'accusatore apponeva la propria *subscriptio*³⁰. L'accusa veniva così formalmente accettata dal

di significato tra *accusare* e *nomen deferre*, come testimoniato ad esempio da Terenzio Clemente in D. 37.14.10 (Clem. 9 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 22) - *qui nomen detulit, accusasse intellegendus est, nisi abolitionem petit* - e da Ulpiano in D. 38.2.14.8 (Ulp. 45 *ad ed.* = Pal. 1172): *Accusasse autem eum dicimus, qui crimina obiecit et causam perorari usque ad sententiam effecit*. Il soggetto che effettua tale azione viene spesso indicato con una perifrasi («*is qui nomen detulerit*» o simili, come si rinviene, ad esempio, alla l. 9 della *lex Acilia repetundarum*), come *accusator* o - più tecnicamente - come *nominis delator*: cfr. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., p. 238. Cfr. altresì WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 25.

²⁶Cfr. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 134-135; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 167-168. Sulle modalità e scopi di questo interrogatorio - definito dalla dottrina come *interrogatio legibus* - nonché sulla possibilità di provocare, in quella sede, la confessione dell'interrogato, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 387-388; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 43-45; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 20; SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 104, nt. 53 e pp. 104 e ss.

²⁷Cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 7, nt. 5. Sulla possibilità di modificare l'accusa, si veda quando affermato da Modestino in D. 48.5.36(35) (Mod. 8 *reg.* = Pal. 242).

²⁸In Val. Max. 3.7.9 tale prescrizione viene ascritta ad una *lex Memmia* di data ignota. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 22 e p. 22, nt. 36, colloca questa *lex Memmia* nel 111 a.C., le cui disposizioni sarebbero prima state prima trasposte nel *caput 7* della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, come esplicitamente testimoniato da Ulpiano in D. 48.5.16(15).1 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1949) e, successivamente, l'esenzione concessa ai *rei publicae causae absentes* sarebbe stata altresì estesa a tutti i processi dell'*ordo* dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, sulla scorta di quanto affermato in D. 48.2.12 pr. (Ven. 2 *de iudic. publ.* = Pal. 35). Ciò, peraltro, dimostrerebbe come non fosse necessaria la collaborazione dell'accusato per l'instaurazione del procedimento criminale, sicché non si poteva parlare di *indefensio* nei procedimenti avanti alle *quaestiones*: cfr. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., p. 16. Sotto quest'ultimo profilo, cfr. altresì WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 25 e ss., ove lo studioso austriaco dimostra, sulla base della lettura di una serie di fonti, letterarie e giuridiche, come sin dall'età repubblicana e per tutto il Principato non fosse necessaria la collaborazione tra accusato ed accusatore per l'instaurazione del procedimento, sicché il *reum facere* rimase per tutta l'età classica una facoltà attribuita esclusivamente all'accusatore. Così anche MER, *L'accusation*, cit., pp. 390 e ss. Dal canto suo, KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 78 ritiene preferibile la tesi che vuole che le disposizioni della *lex Memmia* non fossero dirette a vietare la *receptio nominis* dell'assente, bensì avrebbero impedito l'emissione del decreto del magistrato mediante il quale questi poteva disporre la citazione dell'accusato assente («*die öffentliche Ladung des Beschuldigten*»). Contro questa opinione, cfr. M. RAVIZZA, *Sulla pretesa «lex Memmia de absentibus»*, in *Labeo* 47 (2001), pp. 185 e ss., per la quale la *lex Memmia* non avrebbe sancito il divieto generale di effettuare la *receptio nominis* per gli *absentes rei publicae causae*, ma avrebbe da un lato disposto l'istituzione di una *quaestio de incestu* e, dall'altro, avrebbe limitato l'ambito di operatività del divieto solo ai processi tenutisi innanzi alla *quaestio* così costituita.

²⁹Cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 53 e ss.; FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 42 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 167, nt. 205; M. RAVIZZA, *Nominis receptio in absentia rei*, in *Iura* 51 (2000), pp. 77 e ss.; SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 111, nt. 70. Contro la possibilità di perseguire il *reus* assente, cfr. KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 78; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 38. U. BRASIELLO, *Sull'assenza dal giudizio nel processo penale romano*, in *Studi urbinati* 7 (1933), pp. 1 e ss., ritiene che sul finire dell'epoca classica non fosse possibile ottenere la condanna dell'accusato assente all'interno dei processi dell'*ordo*, regola già vigente in età repubblicana, ma solo nella procedura straordinaria, ove l'accusato sarebbe stato dichiarato - a mezzo di *denuntiationes* ed *edicta - contumax*. Su queste questioni, cfr. *infra*, § II.2.2.1.

³⁰Cic. *ad Q. fr.* 3.3.2; Cic. *div. in Caec.* 50-51; Ps. *Ascon.* p. 201, ll. 7-14. Oltre all'accusatore, al cennato atto potevano essere apposte le firme di altri soggetti, detti per l'appunto *subscriptores*. Il loro scopo era quello, da un lato, di garantire il corretto espletamento dell'*officium* da parte dell'accusatore principale, al fine di scongiurare, da parte di quest'ultimo, comportamenti di tipo prevaricatorio (tanto è vero che doveva apparire quantomeno inusuale che un accusatore non fosse affiancato da qualche *subscriptor*), nonché, dall'altro, di fornire assistenza all'*accusator* principale: cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 136 e ss.; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp.

presidente della *quaestio* attraverso un atto, denominato *nominis receptio* (o *nominis accipere*)³¹, che si concretizzava nell'iscrizione a ruolo della causa, seguita dalla fissazione della data di comparizione davanti alla *quaestio* per il dibattimento della causa.

A partire dalla *nominis receptio*, il soggetto incriminato acquisiva formalmente lo *status* di accusato (*reus*)³²: adottando una categoria propria del diritto processuale moderno, si può affermare che - con l'ufficializzazione della qualifica di *reus* - avveniva anche la fissazione del capo di imputazione³³.

49 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 168 e nt. 209. Anche l'*accusator* apponeva la propria *subscriptio*, ma essa non aveva il medesimo scopo di quella apposta dai *subscriptores*, in quanto essa era necessaria ai fini della proposizione dell'accusa: cfr. SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 111. Contro la tesi mommseniana (MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 384 e ss.) che identificava *inscriptio* e *subscriptio*, cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 48-49.

³¹Sulla natura della *receptio* quale atto riservato al magistrato, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 382-383; WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 10, nt. 11; MER, *L'accusation*, cit., pp. 169 e ss.; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 75; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 169. Cfr. altresì BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 25, per la quale - quantomeno nel procedimento in materia di *repetundae* introdotto nel 123-122 a.C. - si sarebbe trattato di un atto dovuto del pretore, una volta verificato che l'accusatore avesse rispettato tutte le formalità richieste: presentazione dell'istanza di accusa, richiesta di restituzione del maltolto e compimento del *iusiurandum calumniae*; solo in seguito - grazie all'opera di Silla - sarebbe stato concesso al presidente della *quaestio* la facoltà di sindacare circa l'ammissibilità della *postulatio* (BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 33 e ss.). Già WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 5 e ss., parlava di «Vorverfahren» e «Verfahren», due distinte fasi separate dal momento della *receptio nominis*, la prima affidata esclusivamente al magistrato, la seconda alla *quaestio* presieduta da quest'ultimo: «dans la première phase, le magistrat (*praetor*) intervendra seul; dans la seconde, celle du judgement, il se contentera de présider le jury que sera maître de la sentence». Questo atto del magistrato viene già definito in questo modo nel testo della *lex repetundarum* epigrafica, secondo la ricostruzione della parte finale della l. 19 generalmente accolta dalla dottrina e fondata sulla lettura di Val. Max. 3.7.9: cfr. TH. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften. I. Abteilung: Juristische Schriften. 1. Band*, Berlin, 1905, pp. 52-53; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 22; LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 92; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 77 e p. 100.

³²Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 189-190; WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 8-9; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 133-134; M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio. Ordo - cognitio extra ordinem - cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *Atti della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli* 56 (1934), ora in M. LAURIA, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, p. 298; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 47; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 169; v. «*reus*» in P.G.W. GLARE (a cura di), *Oxford Latin Dictionary*, Oxford, 1982, p. 1650. Tale espressione verrà adottata anche dai giuristi classici: cfr. *VIR*, 5, coll. 212-213. L'essere posto in stato d'accusa è indicato spesso con l'espressione «*reum facere*», tanto nelle fonti letterarie - come in Cic. *Cluent.* 114; *Vatin.* 41; *Verr.* II.4.41 (in relazione ai processi in *provincia*); *fam.* 8.8.1; *Nep. Alc.* 4.3; *Val. Max.* 5.3.2a - quanto nei passi del Digesto, come risulta in D. 48.1.5 pr. (*Ulp.* 8 *disp.* = Pal. 151); D. 48.2.14 (*Paul.* 2 *de off. procons.* = Pal. 1063); D. 48.2.19.1 (*Call.* 5 *de cogn.* = Pal. 29); D. 48.5.2.7 (*Ulp.* 8 *disp.* = Pal. 155); D. 48.5.30(29).8 (*Ulp.* 4 *de adult.* = Pal. 1927); D. 48.5.32(31) (*Paul.* 2 *de adult.* = Pal. 10); D. 48.16.17 (*Mod.* 17 *resp.* = Pal. 343); D. 49.15.7.2 (*Proc.* 8 *epist.* = Pal. 30). La locuzione viene utilizzata in questo senso anche in alcune costituzioni imperiali: C. 4.21.2 (*Imp. Alex. A. Maniliano, a. 223*); C. 9.1.5 (*Imp. Alex. A. Marcellinae, a. 222*); C. 9.16.5 (*Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Agotio, a. 294*) e C. 9.43.1 (*Imp. Ant. A. Rutiliano consulari Lyciae, a. 215*). Anch'esso, spesso, era indicato con una perifrasi equivalente, come «*is quouis nomen delatum erit*» (*Lex Acilia*, l. 30: cfr. LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 96; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 68).

Il nome dell'accusatore e dell'accusato, come attestato in Cic., *Cluent.* 86, sarebbero poi comparsi in *tabulae publicae*: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 118; MER, *L'accusation*, cit., pp. 179 e ss. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 23, ricollegandosi al riferimento contenuto alle ll. 26-27 della *lex repetundarum* epigrafica, ritiene che - dopo la nomina dei giudici della *quaestio* - l'iscrizione «*in taboleis popliceis*» avrebbe contenuto il nome dell'accusato, i nomi dei giudici e di eventuali patroni, nonché l'accusa formulata.

³³Cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 9. L'insigne studioso austriaco paragonava l'accusa dopo la *receptio* nel processo criminale alla formula oggetto di litiscontestazione nel processo privato, rilevandone l'identità della funzione ricoperta all'interno del momento processuale («Anderseits kommt nun der amtlich bekräftigten Anklage ebenso die Bedeutung einer Vorschrift zu, die in bindender Weise den Prozeßgegenstand feststellt wie im Privatprozeß der kontestierten Formel»), sulla scorta di quanto affermato in Cic., *inv.* 2.58. Contro questa opinione si è espresso, tra gli altri, Fabio Botta, il quale ha affermato che «per quanti sforzi si facciano, la sequenza pre-procedimentale *nominis delatio* - *nominis receptio* non possiede la medesima efficacia estintiva/preclusiva della *litis contestatio* (e non è dubbio che su questa differenza tecnica si gioca più d'un aspetto di discordanza tra accusa pubblica e azioni popolari); piuttosto, similmente a quanto s'è visto per la *causae cognitio* nelle azioni popolari, è da attribuire alla *divinatio*, più che (od oltre che) la funzione di «Prävarikation unschädlich gemacht werde», il valore di presupposto giuridico per l'estensione a tutti i terzi degli effetti della cosa giudicata criminale»: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 211, nt. 380. Sulla questione dell'operatività di fronte alle *quaestiones* di una

Il momento del *nomen recipere* costituiva altresì il termine ultimo entro il quale l'accusato poteva sollevare eventuali eccezioni (*praescriptiones*)³⁴ e - determinando la pendenza del processo - comportava anche l'impossibilità per un soggetto terzo di sollevare la medesima accusa nei confronti del *reus* per tutta la durata dello stesso³⁵.

Generalmente, entro dieci giorni dalla *receptio*³⁶ si provvedeva alla nomina dei membri del collegio giudicante: ad una prima scrematura tra tutti i nominativi presenti nell'*album iudicum* effettuata mediante *sortitio*, seguiva la fase in cui accusatore ed accusato effettuavano a turno la *relectio* dei nominativi sorteggiati, fino a raggiungere il numero di giudici previsto per la *quaestio*³⁷.

Alla prima udienza dovevano comparire davanti alla *quaestio* l'accusatore, il *reus* e l'eventuale difensore di quest'ultimo, a meno che l'assenza dell'accusatore non determinasse la perenzione dell'*accusatio* e la

sorta di principio del giudicato penale, cfr. più diffusamente *infra*, §§ I.3.3 e II.1.1.

³⁴In base a quanto affermato in D. 48.5.16(15).7 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1953), in D. 48.16.7 pr. (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 159) e in D. 47.15.3.1 (Macer 1 *publ. iud.* = Pal. 19), Wlassak afferma che le *praescriptiones* erano finalizzate unicamente a prevenire lo svolgimento del procedimento criminale: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 7, nt. 4, pp. 13-14 e p. 14, nt. 26. Cfr. anche MER, *L'accusation*, cit., p. 114; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 80; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 354, nt. 246.

³⁵La *delatio* validamente proposta impediva che un terzo potesse accusare il *reus* nelle more del processo pendente. Tale misura è già attestata all'interno del testo della *lex Acilia* (l. 5, cfr. LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 88; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 65) e della *lex agraria* del 111 a.C. (l. 38: cfr. LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 188; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 117): cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 399 e p. 399, nt. 32. Secondo Wlassak (WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 35-36), la litispendenza avrebbe impedito la proposizione di una nuova *delatio* sino alla pronuncia della sentenza o sino alla cancellazione del nome del *reus* dalla relativa lista: nel primo caso, la litispendenza sarebbe stata così sostituita dalla regola del giudicato, mentre nel secondo nulla avrebbe impedito la riproposizione dell'accusa da parte di un terzo o - in presenza di determinate circostanze - persino da parte dell'ex *accusatore*. Lo studioso austriaco perviene a tali conclusioni sulla scorta della regola menzionata alla l. 5 della *lex Acilia repetundarum*, la quale riporta la disciplina che rimarrà vigente anche dopo la fine dell'età classica, come risulta da Macro, D. 48.2.11.2 (Macer 2 *publ. iud.* = Pal. 34) e - più tardi ancora - in una costituzione di Diocleziano tradita in C. 9.2.9 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. Honorato, a. 289).

Un esempio di eccezione a questo principio della litispendenza è contenuto in D. 48.5.4.2 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 155).

³⁶Cic. *ad Q. fr.* 2.12(11).2 (*Cognosce nunc Idus; decimus erat Caelio dies; Domitius ad numerum iudices non habuit*); Ascon. in *Corn.* pp. 48-49, l. 26 e l. 1 (*Et cum P. Cassius praetor decimo die, ut mos est*). Il termine poteva essere discrezionalmente ridotto dal pretore presidente della *quaestio*, anche se una decisione in tal senso era generalmente malvista: Plu. *Cic.* 9. Parimenti, sembra che - anche in *provincia* - il governatore, nei casi trattati davanti al suo tribunale, fosse solito concedere un lasso temporale sufficiente per garantire alle parti di individuare i mezzi di prova (principalmente testimoni) da addurre a sostegno della propria tesi e di preparare le relative argomentazioni da esporre in udienza. Allo stesso modo dei procedimenti tenuti a Roma, al governatore spettava altresì la facoltà di ridurre tale termine a propria discrezione, come emerge dalla narrazione ciceroniana del primo processo intentato contro Stenio su istigazione di Verre (Cic. *Verr.* II.2.91: *iste homo omnium aequissimus atque a cupiditate remotissimus se cognitum esse confirmat; paratum ad causam dicendam venire hora nona iubet. Non erat obscurum quid homo improbus ac nefarius cogitaret [...]. Intellectum est id istum agere ut, cum Sthenium sine ullo argumento ac sine teste damnasset*).

³⁷La procedura per la scelta del collegio giudicante non rimase invariata nel tempo. Sulle modalità specifiche con cui si procedeva ad individuare i membri del *consilium* nel sistema "maturo" postsillano delle *quaestiones*, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 213 e ss.; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 137 e ss.; PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., pp. 16-17; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 170 e ss. La *lex Cornelia iudiciaria*, infatti, oltre ad escludere nuovamente gli *equites* dalle giurie, introdusse un nuovo procedimento per la scelta dei giurati rispetto a quello ricordato nella *lex Acilia*: cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 99 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 138-139. La scelta dei nominativi che sarebbero dovuti confluire nell'*album iudicum*, dal quale poi sarebbero stati tratti i membri dei collegi giudicanti delle varie *quaestiones*, costituì uno dei terreni di scontro principale tra ceto senatorio ed equestre sul finire della Repubblica, periodo costellato da tentativi di esautorare gli appartenenti all'uno o all'altro *ordo* dal ruolo di *iudices* nei procedimenti criminali. Per un quadro complessivo dell'evoluzione diacronica subita dalla composizione delle giurie in questo periodo, cfr. KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 67 e ss.; JONES, *Criminal Courts*, cit., pp. 66 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., p. 54; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 133 e ss. e pp. 162 e ss. Sul rapporto tra giustizia criminale e lotta politica sino a Silla, cfr. anche E.S. GRUEN, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Cambridge, 1968, *passim*.

conseguente cancellazione del nome dell'accusato dall'elenco dei rei³⁸. D'altro canto, l'assenza dell'accusato poteva determinare un rinvio del processo a nuova data, laddove fosse stata validamente giustificata; diversamente, il procedimento sarebbe andato avanti pur in assenza del *reus*³⁹.

Una volta terminata la fase di trattazione e di assunzione delle prove⁴⁰, i membri della giuria erano chiamati ad esprimere il proprio giudizio⁴¹. La decisione era assunta a maggioranza assoluta, ma il singolo *iudex* poteva anche decidere di astenersi: qualora l'alto numero di astensioni avesse impedito di raggiungere la maggioranza richiesta in favore dell'assoluzione o della condanna, sarebbe stata disposta l'*ampliatio* del dibattimento⁴². La pena - in quanto fissa - conseguiva automaticamente alla sentenza di condanna⁴³, pertanto la giuria non poteva, in sede di emissione della sentenza, parametrare l'entità della sanzione prevista nella *lex* ad eventuali circostanze aggravanti o attenuanti la responsabilità del *reus*⁴⁴.

³⁸Cic. *Verr.* II.2.99 e *Ascon. in Corn.* p. 49, ll. 6-8. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 397-398; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 141; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 172-173. Sulle conseguenze dell'assenza dell'accusatore il giorno fissato per la trattazione della causa, v. più diffusamente *infra*, § I.4.

³⁹Cfr. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 141 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 172 e ss.

⁴⁰Sulle modalità di svolgimento di questa parte del giudizio, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 421 e ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 113 e ss.; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 142 e ss.; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 80 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 173 e ss.

⁴¹Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 435 e ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 128-131; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 148-149; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 86-87; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 175-176.

⁴²*Rhet. ad Her.*, 4.36.48; Cic. *Caecin.* 10.29. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 423 e ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 114; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 149; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 85; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 175 e ss.

⁴³La sentenza infatti aveva unicamente una formulazione del tipo *fecisse o non fecisse videtur*, senza che vi fosse alcuna declaratoria esplicita in punto sanzionatorio: cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 44; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 152; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 177.

⁴⁴Cic. *Sull.* 63; *inv.* 2.59. Quest'ultimo brano del *De inventione* di Cicerone ha sollevato numerosi dubbi in dottrina, in particolare per quanto riguarda la portata dell'espressione *extra ordinem* (*cum veneficium cuiusdam nomen esset delatum et, quia parricidii causa subscripta esset, extra ordinem esset acceptum*), anche alla luce dell'utilizzo di formulazioni ad essa apparentabili che compaiono in altre opere dell'Arpinate: Cic. *Mil.* 14 (*Decernebat enim, ut veteribus legibus, tantum modo extra ordinem, quaereretur*) e Cic. *fam.* 8.8.1 (*M. Tuccium, accusatorem suum, post ludos Romanos reum lege Plotia de vi fecit hoc consilio, quod videbat, si extraordinarius reus nemo accessisset, sibi hoc anno causam esse dicendam*). La dottrina maggioritaria ritiene che Cicerone, con le espressioni *extra ordinem* ed *extraordinarius reus*, avesse semplicemente voluto indicare una priorità di trattazione cronologica di alcuni procedimenti criminali rispetto al ruolo ordinario. Questi studiosi ricostruiscono dunque la vicenda narrata in Cic. *inv.* 2.59 come segue. I procedimenti per *parricidium* avevano la massima priorità nella trattazione avanti alla *quaestio de sicariis*: nonostante in sede di *nominis delatio* avesse incolpato l'accusato di *veneficium*, l'accusatore - paventando solo in sede di *subscriptio* che si trattasse invece di una accusa di parricidio - si sarebbe potuto così avvantaggiare della "corsia preferenziale" nell'ordine di svolgimento dei processi garantita ai procedimenti per la repressione di tale *crimen* davanti a quella *quaestio*. Cicerone dimostra quindi come, avvalendosi dello strumento retorico della *translatio*, il difensore avrebbe potuto ottenere il proscioglimento del proprio assistito, facendo leva sulla diversità tra la fattispecie criminosa addotta dall'accusatore al momento della *nominis delatio* e quella poi enunciata nella *subscriptio*. Nello stesso modo andrebbero dunque interpretati anche Cic. *fam.* 8.8.1 e Cic. *Mil.* 14: in entrambi i casi, la pericolosità sociale del reato di *vis* avrebbe giustificato l'iscrizione del *nomen rei* prima di tutti gli altri, senza che però vi fossero ulteriori deroghe alle norme processuali rispetto alle altre cause "ordinarie". Sulla base di tali risultanze delle fonti, Mommsen ha ritenuto che la trattazione *extra ordinem* con deroga all'ordine cronologico potesse avvenire o in ragione della particolare connessione tra processi, come in Cic. *Cluent.* 56, o in virtù di disposizioni particolari contenute all'interno del provvedimento istitutivo della *quaestio* che imponevano l'anticipazione della trattazione di determinate cause, come in Cic. *inv.* 2.58: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 196, nt. 2 e pp. 398-399. In questo senso, cfr. anche B. SANTALUCIA, *Processi "fuori turno" e quaestiones extra ordinem: spunti critici*, in *Collatio iuris romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e Anniversaire*, 2, a cura di R. FEENSTRA et al., Amsterdam, 1995, pp. 437 e ss.; B. SANTALUCIA, *Cicerone e la «nominis delatio»*, in *Labeo* 43 (1997), pp. 414 e ss.; M. MIGLIETTA, «*Servus dolo occisus*». Contributo allo studio del concorso tra 'actio legis Aquiliae' e

I.1.2. L'età del Principato e la nascita dell'*ordo iudiciorum publicorum*

La situazione non mutò significativamente fino all'avvento del Principato. In questo lasso temporale, i vari interventi che si susseguirono furono votati più a modificare le *quaestiones* già esistenti che a crearne di nuove⁴⁵.

⁴⁵*iudicium ex lege Cornelia de sicariis*, Napoli, 2001, p. 151, nt. 11; SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., pp. 112-113.

Si riscontrano tuttavia anche orientamenti parzialmente diversi. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 277, nt. 2, parla di «singole leggi che vengono derogate»: stante il riferimento è alle *leges* istitutive delle *quaestiones* e pur nella brevità della sua affermazione, lo studioso sembra alludere a differenze di tipo procedurale che avrebbero caratterizzato questa tipologia di procedimenti rispetto a quelli ordinari. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 54 e ss., precisa che la locuzione *extra ordinem* «non sta ad indicare un sistema o un procedimento nettamente contrapposto a quello dell'*ordo*», come accadrà nel corso del Principato, ma «durante la repubblica esso viene invece usato per indicare lo svolgimento di giudizi particolari od eccezionali, senza l'osservanza delle regole generali, delle norme consuetudinarie». Nel *de inventione*, dunque, Cicerone starebbe parlando di una *quaestio extraordinaria* «data la natura del crimine che ne è oggetto» (p. 57, nt. 49), nella quale avrebbe trovato «applicazione la terminologia propria delle *quaestiones perpetuae*» e che sarebbe stata «imperiata su un procedimento ordinario per veneficio»: l'autrice ritiene infatti che il *crimen parricidii* non rientrasse in quel momento nella competenza della *quaestio de sicariis et veneficis* e che il primo tribunale permanente competente a giudicare tale fattispecie criminosa sarebbe stato creato solo da Pompeo Magno nel 55 o 52 a.C. Conseguentemente, «il nome del *reus* viene accettato in via non ordinaria, con una traslazione della causa ad una *quaestio extraordinaria*, che già altre volte, in precedenza, era stata istituita per delitti dello stesso genere» (p. 58). Venturini ritiene invece che originariamente l'espressione *extra ordinem* indicasse unicamente la mera trattazione prioritaria di una causa senza alcuna deroga procedimentale rispetto agli altri giudizi, locuzione poi passata ad indicare quei procedimenti che si collocavano al di fuori dell'*ordo* anche per divergenze di rito, in quanto fondati sull'iniziativa del magistrato inquirente sollecitata dal Senato attraverso un suo provvedimento. In particolare, il menzionato passo della *pro Milone* testimonierebbe l'affermazione - sul finire dell'età repubblicana - di una prassi orientata «ad interpretare la legge istitutiva della *quaestio perpetua* quale preventivo provvedimento autorizzatorio di *quaestiones* che, su sollecitazione del senato, il pretore di essa titolare poteva autonomamente promuovere» (cfr. VENTURINI, *Nota introduttiva*, cit., p. 171). La locuzione *extra ordinem* indicherebbe sì il fatto che tali procedimenti dovevano essere trattati in via prioritaria, ma - stante particolari ragioni di urgenza che giustificavano la loro collocazione «al di fuori dell'ordine» usuale di trattazione delle cause - esse avrebbero comportato altresì che l'avvio del procedimento non potesse essere lasciato all'iniziativa del privato, né tantomeno era possibile attendere che accusatore e accusato concorressero alla formazione della giuria. In questi casi, si sarebbe quindi instaurata una *quaestio extraordinaria*, nella quale al pretore era attribuito tanto il potere di dare avvio al procedimento, su autorizzazione del Senato, quanto quello di condurre le indagini e di giudicare al riguardo: «la locuzione si traduceva, sotto questo aspetto, in un malizioso eufemismo, diretto a nascondere la divergenza del rito». Questa prassi - ad avviso dell'autore - avrebbe costituito la reazione del cossesso senatorio ai tentativi graccani di porre un freno alle vecchie corti straordinarie create *ad hoc*, giungendo così ad interpretare la legge istitutiva della corte permanente come formale adempimento ai requisiti fissati dalla *lex de capite civis* voluta da Gaio Gracco, in modo da «consentire il silenzioso perpetuarsi di quelle *quaestiones* promosse dal senato che la *lex Sempronia de capite civis* aveva inteso precludere in via generale» (p. 107): cfr. VENTURINI, «*Quaestio extra ordinem*», cit., pp. 74 e ss. In conclusione, anche per Venturini il senso dell'espressione *extra ordinem* contenuta nel passo del *De inventione* andrebbe inteso nel senso originario di mera deroga cronologica al «ruolo» delle cause senza alcuna deroga alle norme processuali, a differenza dell'uso che viene fatto nella *pro Milone*. In questa sede, pare opportuno segnalare anche la particolare posizione assunta al riguardo in V. GIUFFRÈ, *Una singolare coerenza di Cicerone tra il De inventione e la Pro Cluentio oratio*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, pp. 251 e ss. Giuffrè ricostruisce come segue il passo tratto dall'opera retorica ciceroniana: «in un atto di accusa (scritto) per l'uccisione con il veleno di più persone, da sottoporre alla *quaestio de veneficis*, si indica tra le vittime anche il *pater* dello scellerato; la causa viene iscritta a ruolo non quale processo per veneficio (...) ma «irritualmente» per parricidio; in dibattimento la parte accusatrice suffraga con *testes ad argumenta* la commissione dell'avvelenamento delle altre vittime, mentre della procurata morte del padre fa soltanto cenno». In questo caso, secondo Giuffrè, il difensore avrebbe dovuto insistere sul fatto che la pena da irrogare per il parricidio, cioè per il *crimen* per il quale è avvenuta l'*inscriptio inter reos* dell'accusato, è la *poena cullei*, la quale però non poteva essere applicata ai casi di veneficio; al contempo, però, l'accusatore non è stato in grado di provare la commissione del parricidio e, dato che la *quaestio de veneficis* non poteva che irrogare la pena prevista per il *crimen* ascritto o assolvere l'imputato, l'eventuale irrogazione della pena del sacco come sanzione per i venefici (questi sì provati) sarebbe stata vista come impropria ed iniqua, pertanto «*totam infirmabit accusationem*».

Per quanto di interesse in questa sede, dunque, appare sufficiente rilevare in via generale la bontà della teoria maggioritaria, salvo però tenere ben presenti le considerazioni formulate al riguardo da Venturini e valevoli per il tumultuoso periodo finale della storia repubblicana di Roma.

⁴⁵Cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 662 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 153 e ss.

Nel 17 a.C., Augusto fece votare la *lex Iulia iudiciorum publicorum*⁴⁶, mediante la quale vennero unificate alcune delle formalità dei processi avanti alle corti permanenti, rendendo dunque il procedimento avanti alle *quaestiones perpetuae* il processo criminale ordinario per la repressione dei crimini a Roma (*ordo iudiciorum publicorum*). Con tale provvedimento, Augusto dettò disposizioni comuni per tutti i processi che si svolgevano avanti alle *quaestiones*, determinando così l'organica sistemazione (e stabilizzazione) del nuovo processo criminale dell'*ordo*⁴⁷. Tale riforma ebbe, quindi, quale scopo precipuo, quello di fissare regole comuni a tutti i processi avanti alle *quaestiones*, più che di innovare la procedura seguita davanti agli stessi⁴⁸.

Accanto a questa attività riorganizzatrice, Augusto sancì altresì la creazione di ulteriori due *quaestiones*, quella *de adulteriis*, per la repressione del reato di *incestum*, *stuprum* e *lenocinium*⁴⁹, e quella *de annonae*, volta a sanzionare quei comportamenti in grado di mettere a rischio l'approvvigionamento alimentare dell'Urbe⁵⁰.

Nel corso della prima età imperiale, peraltro, il progressivo venir meno della *lex* quale fonte di produzione normativa ebbe notevoli ricadute anche sul piano del diritto criminale. La progressiva regressione dell'attività normativa delle assemblee del popolo, che cessò definitivamente in età tiberiana, lasciò uno spazio vuoto che venne inizialmente colmato dal Senato attraverso una serie di suoi provvedimenti. Questi *senatus consulta* - definiti dalla dottrina "ampliativi" - adottarono un approccio sul piano della tecnica legislativa diverso rispetto a quello delle vecchie leggi: essi, infatti, non disposero la creazione di alcuna *quaestio*, né la procedura o la pena relativa, ma si limitarono - analogicamente - ad affidare la cognizione di questi nuovi fatti a *quaestiones* già esistenti, determinando così lo sviluppo di un utilizzo particolare dello strumento del senatoconsulto al fine di estendere la portata originaria delle ipotesi criminose previste nelle varie *leges iudiciorum publicorum*. L'esigenza di assicurare la repressione di fattispecie nuove non previste all'interno del dettato delle *leges* istitutive di *iudicia publica*, il livello ancora "embrionale" e ancillare ricoperto dalla nuova repressione straordinaria e la speculare presenza del sistema ordinario imperniato su una serie di corti permanenti spinse dunque il Senato a ergersi quale nuovo legislatore in materia penale.⁵¹ Nel concreto, questi senatoconsulti

⁴⁶Sulla portata generale di tale *lex*, cfr. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 448 e ss.; B. BIONDI, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario dalla nascita*, a cura di R. PARIBENI, Milano, 1939, ora in B. BIONDI, *Scritti giuridici*, 2, Milano, 1965, p. 174; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 663, nt. 17; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 190-191.

⁴⁷Cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 663, nt. 18; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., p. 59; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 189-190; B. SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Princeps' e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 5-8 giugno 1996*, a cura di F. MILAZZO, Napoli, 1999, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, p. 280; VENTURINI, *Nota introduttiva*, pp. 173 e ss. Biondi definì le due *leges Iuliae iudiciorum* come i «due primi codici di procedura, civile l'uno, penale l'altro»: cfr. BIONDI, *La legislazione di Augusto*, cit., pp. 170-171.

⁴⁸Cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 11-12.

⁴⁹Sulla quale, cfr. in generale G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, 1997, *passim*, nonché SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 201, nt. 50, ove bibliografia.

⁵⁰Cfr. COSTA, *Crimini e pene*, cit., pp. 74 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 677 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 97 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 201 e ss.

⁵¹Sui senatoconsulti ampliativi, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 191; LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, cit., p. 369; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., pp. 39-40; LEVY, *Gesetz und Richter*, cit., p. 486; G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, Pavia, 1941, ora in G.G. ARCHI, *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, p. 1494, nt. 20; U. BRASIELLO, *Sulle linee e i fattori dello sviluppo del diritto penale romano*, in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della casa editrice Jovene*, a cura

ampliativi si limitarono ad attribuire formalmente alle nuove ipotesi la pena prevista per un reato sanzionato in una *lex*, ma è ovvio che - come rilevato dalla dottrina - tale *modus operandi* influì anche sul piano sostanziale, andando ad ampliare il campo d'azione delle *quaestiones*⁵².

I.1.3. La nascita della repressione criminale *extra ordinem*

Fu proprio nel momento dell'apparente affermazione definitiva del processo per *quaestiones* quale processo criminale ordinario che, già sotto Augusto⁵³, vennero gettate le basi di un nuovo sistema di repressione criminale. Esso - sviluppatosi attorno alla figura del *princeps* - andò inizialmente ad affiancarsi al sistema dell'*ordo*, erodendo mano a mano le competenze attribuite alle *quaestiones*, e infine determinò la loro definitiva caduta in desuetudine sul finire del II sec. d.C.

I limiti tecnico-giuridici congeniti al sistema delle corti permanenti⁵⁴ e la necessità - da parte del nuovo

di A. GUARINO, Napoli, 1954, p. 463 e nt. 62; R.A. BAUMAN, *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in ANRW II.13, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1980, pp. 126 e ss. e pp. 145 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 677 e ss.; O.F. ROBINSON, *The Role of the Senate in Roman Criminal Law during the Principate*, in *The Journal of Legal History* 17 (1996), pp. 130 e ss.; S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996, p. 19; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 205 e ss.; F. BOTTA, *Profili essenziali di storia del diritto e del processo penale romano*, Cagliari, 2016, pp. 67 e ss. Una chiara testimonianza dell'operatività di tale meccanismo è data, per esempio, da una serie di senatoconsulti di età tiberiana - il SC. *Libonianum* del 16 d.C., il SC. *Messalianum* del 20 d.C., il SC. *Licinianum* del 27 d.C. ed il SC. *Geminianum* del 29 d.C. - che estesero la pena prevista dalla *lex Cornelia testamentaria nummaria* per il falso testamentario alle nuove ipotesi criminose in essi contenute.

⁵²Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 205-206: «L'attrazione di nuovi casi ai termini delle vecchie leggi fu realizzata sul piano formale (...) ma non vi è dubbio che attraverso il criterio esteriore della pena si sia venuto implicitamente ad operare sul terreno sostanziale».

⁵³Svet. *Aug.* 33.1-2 sembra testimoniare casi di procedimenti criminali in presenza del *princeps* svoltisi senza il rispetto o in deroga alle norme procedurali previste per i processi dell'*ordo*. Lo storico, quantomeno nel primo caso narrato, relativo ad una accusa di parricidio, non è certo delle informazioni che riporta, stante l'utilizzo del verbo «*fertur*», come correttamente rilevato in PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 667, nt. 26. Sul medesimo episodio, cfr. altresì SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, cit., pp. 280-281; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010, pp. 108 e ss. Altri casi di *cognitio* in campo criminale in età augustea si rinvengono sempre in Svet. *Aug.* 51.1-3, nonché in Ov. *trist.* 2.128-138, sui quali cfr. rispettivamente SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 116-117 e pp. 93 e ss. nonché K. TUORI, *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, 2016, pp. 68 e ss. Nonostante il mantenimento delle prerogative delle vecchie *quaestiones* - formalizzato in tale *lex* - sembra dunque che più di una volta Augusto avesse tentato di influenzare concretamente gli esiti di alcuni procedimenti svolti davanti alle *quaestiones*: cfr. SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, cit., pp. 281-282, ove l'autore sostiene che Augusto - pur potendo avocare a sé la trattazione di procedimenti di competenza di una *quaestio* - fu sempre attento a non eccedere in tal senso, mostrando in questo modo di rispettare, almeno formalmente, il sistema di repressione criminale ereditato dall'età repubblicana.

⁵⁴Basti pensare all'impossibilità di accusare per un fatto nuovo - ancorché fosse sentito come meritevole di repressione criminale dal sentire sociale del momento - laddove esso non fosse stato previsto in una delle *leges publicae* istitutive di corti permanenti o da uno dei senatoconsulti ampliativi emanati nel primo Principato. Altri profili problematici del sistema di repressione criminale ordinario riguardavano l'impossibilità di giudicare in un medesimo procedimento ipotesi di concorso di reati o di persone, nonché l'impossibilità di parametrare la *poena legis* in base alla maggiore o minore gravità del fatto commesso. Le fonti letterarie inoltre attestano come il livello di preparazione dei giudici chiamati a comporre la giuria fosse piuttosto basso: Quint. *inst.* 4.2.45 (*Quare vitanda est etiam illa Sallustiana, quamquam in ipso virtutis optinet locum, brevitatis et abruptum sermonis genus, quod otiosum fortasse lectorem minus fallat, audientem transvolat nec dum repetatur exspectat, cum praesertim lector non fere sit nisi eruditus, iudicem rura plerumque in decurias mittant de eo pronuntiatum quod intellexerit, ut fortasse ubicunque, in narratione tamen praecipue, media haec tenenda sit via dicendi quantum opus est et quantum satis est*) e 12.10.53 (*Cum vero iudex detur aut populus aut ex populo, laturique sententiam indocti saepius atque interim rustici, omnia quae ad obtinendum, quod intendimus, prodesse credemus adhibenda sunt; eaque et cum dicimus promenda et cum scribimus ostendenda sunt, si modo ideo scribimus, ut doceamus quo modo dici oporteat*), poiché gli esponenti più importanti (e, dunque, più preparati) della società romana tendevano ad eludere - laddove possibile - l'onere di servire nelle decurie giudiziarie,

regime - di controllare in maniera più pregnante il sistema di amministrazione della giustizia criminale⁵⁵

in quanto poco appetibile rispetto alle prospettive di avanzamento politico che altre posizioni garantivano. Su queste questioni, cfr. U. BRASIELLO, *Sulla desuetudine dei «iudicia publica»*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, 4, Milano, 1962, pp. 556 e ss.; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., pp. 50 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 99-101; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 213-214.

⁵⁵Il modello della *quaestio perpetua*, infatti, pur essendo stato riconosciuto come lo strumento principale di repressione criminale a Roma proprio da Augusto, non appariva affatto in sintonia con il nuovo “assetto costituzionale” dello Stato romano, dato che i successori di Augusto avvertirono la necessità - dettata anche dalla progressiva nascita del corpo burocratico facente capo al *princeps* - di un sistema di amministrazione della giustizia in campo criminale maggiormente in linea con le esigenze del nuovo corso imposto dal Principato alla storia giuridica di Roma. Santalucia attribuisce addirittura un’importanza preminente all’incompatibilità tra *quaestiones* e Principato come motivazione alla base della nascita delle varie *cognitiones*, quantomeno per quelle aventi ad oggetto reati specificamente politici, rispetto alle ragioni “tecniche” esposte alla nota precedente: «il processo di Mario Primo e quello di Cepione e Murena gli avevano fatto capire [ad Augusto] che era indispensabile affidare le cause che coinvolgevano il potere e la dignità imperiale in mani più sicure di quelle di un incontrollabile collegio di *iudices*. Che poi la nuova forma di persecuzione, una volta attivata, abbia avuto rilevanti riflessi anche sotto il profilo giuridico (...) non può certo essere negato. Ma ciò fu una conseguenza, non una causa dell’introduzione del nuovo regime processuale» (cfr. SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, cit., p. 294). Augusto avrebbe maturato tale decisione anche in seguito al tentativo - fallito - di migliorare l’amministrazione della giustizia criminale delle corti permanenti con la creazione di una classe di giudici di alto livello: cfr. SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, cit., pp. 283 e ss.

Le testimonianze dei due processi ricordati da Santalucia attestano queste difficoltà nel controllare il funzionamento delle giurie delle *quaestiones* al fine di assicurare che l’esito delle pronunce fosse gradito al *princeps*. In merito ai procedimenti *de maiestate* contro Marco Primo, Fannio Cepione e Lucio Licinio Varrone Murena del 23/22 a.C., ricordati in Dio Cass. 54.3.2-6, cfr. R.A. BAUMAN, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1967, p. 183, nt. 51; FANIZZA, *L’assenza*, cit., pp. 70-71; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 213, nt. 93; SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, cit., pp. 292-293. Nel caso di Marco Primo non vi è dubbio che si trattasse di un processo davanti alla relativa *quaestio*, come si può desumere dalla menzione del *δικαστήριον*, traducibile come «corte di giustizia» (cfr. F. PASSOW, *Handwörterbuch der griechischen Sprache*, I.1, Darmstadt, 1983, p. 689: «Gerichtsort, Gerichtsplatz, Gerichtshof»; ESTIENNE, v. *Δικαστήριον*, in *TGL*, III, p. 1484: «*Judiciale forum, Iudicium consessus, tribunal*»), ma soprattutto dall’uso del termine *στρατηγός* per indicare il soggetto che chiese ad Augusto se egli avesse o meno autorizzato le operazioni militari condotte dall’ex governatore della provincia *Macedonia* nei confronti degli Odrisi. Nelle fonti greche di età romana, infatti, il termine *stratégos/strategía*, laddove riferiti a figure magistratuali romane, indicano - rispettivamente - la figura del pretore e la pretura (in relazione a *στρατηγία*, cfr. ESTIENNE, v. *Στρατηγία*, in *TGL*, VIII, p. 840; PASSOW, *Handwörterbuch der griechischen Sprache*, vol. II.2, p. 1563): cfr., ad esempio, Plut. *Cat. Min.* 39 e *Sull.* 5. Non vi possono, dunque, essere dubbi che l’episodio concernente il processo a Marco Primo si fosse svolto innanzi ad una *quaestio*. Dione continua affermando che - nonostante Augusto si fosse espressamente schierato contro la tesi difensiva presentata da Licinio Murena, avvocato di Primo - molti dei giurati votarono a favore dell’assoluzione dell’ex governatore. La vicenda prosegue (54.3.4) con la narrazione della congiura di Fannio Cepione contro Augusto e del relativo processo contro i cospiratori, tra i quali vi sarebbe stato lo stesso Murena, anche se lo storico afferma di non sapere se ciò corrispondesse alla realtà o se si fosse trattato solo di un’accusa calunniosa. Scoperta la congiura grazie ad un tale Castricio (Svet. *Aug.* 56.4), il ruolo di accusatore davanti alla relativa *quaestio* fu assunto da Tiberio (Svet. *Tib.* 8.1). I cospiratori, pur chiamati in giudizio, si diedero alla fuga e furono condannati in contumacia: poco dopo, Murena e Fannio Cepione furono uccisi. Nonostante si trattasse di una congiura diretta ad assassinare Augusto (testimonia ciò Vell. *Pat.* 2.91.2), alcuni giurati votarono comunque per l’assoluzione degli accusati. Sui procedimenti in questione e sulla loro (probabile) datazione al 22 a.C., cfr. BAUMAN, *The Crimen Maiestatis*, cit., pp. 183 e ss. Esempi di renitenza alla volontà imperiale da parte dei membri delle giurie delle *quaestiones* sono attestati anche sotto Tiberio, basti pensare al caso del processo in materia di adulterio nei confronti di Antistio Vetere, un notevole della Macedonia, ricordato in Tac. *ann.* 3.38. Egli era stato formalmente accusato in forza delle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis* davanti all’omonima *quaestio*, ma - dalla narrazione che Tacito fa della vicenda - appare evidente che l’*accusatio adulterii* fosse solo il mezzo pretestuoso adottato per eliminare un personaggio scomodo: Antistio Vetere, infatti, aveva avuto stretti rapporti con Rhescuporis II, ex sovrano del regno cliente tracio e al centro di una torbida vicenda dinastica. Alla morte di Rometalce I, nel 12 d.C., Augusto aveva stabilito che il regno di Tracia fosse diviso in due, assegnando la parte più selvaggia del paese al fratello Rhescuporis II e la parte più civilizzata al figlio del defunto sovrano, Coti (Tac. *ann.* 2.64). Rhescuporis mirava segretamente a conquistare la parte di Coti, ma non mise in atto il suo piano prima della morte di Augusto, poiché era stato lui ad aver disposto la spartizione della Tracia: poco dopo la morte del *princeps*, Rhescuporis incarcerò a tradimento Coti - il quale morì successivamente in prigione - e si impossessò così dell’intera Tracia. Il successivo intervento romano depose Rhescuporis II (il quale venne anche processato davanti al Senato e condannato per l’uccisione del nipote: cfr. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 131 e ss.) e ripristinò lo *status quo ante*, dividendo il regno tra il figlio del sovrano depresso e il figlio di Coti. In tutta questa vicenda, Antistio Vetere, nelle parole di Tacito, si sarebbe macchiato di connivenza con Rhescuporis. Nonostante l’intenzione di Tiberio di punire Antistio Vetere fosse piuttosto chiara, i giudici della *quaestio*

portarono dunque alla progressiva - sebbene lenta - affermazione di un nuovo “modello” processuale. In relazione a questo tipo di procedimenti, dette *cognitiones*⁵⁶, i giuristi romani tendono ad utilizzare la locuzione *extra ordinem*, mediante la quale essi intendono descrivere procedimenti che si svolgevano al di fuori delle regole processuali tipiche dell’*ordo*, del quale, dunque, non potevano fare parte⁵⁷.

Sebbene le fonti letterarie testimonino come già in età augustea alcuni processi fossero stati affidati alla *cognitio* dello stesso *princeps*, la vera e propria affermazione del tribunale imperiale si ebbe a partire dal principato di Claudio in avanti. Oltre a farsi carico direttamente del compito di amministrare la giustizia, la figura del *princeps* - e, in particolar modo, l’*auctoritas* a lui riconosciuta⁵⁸ - risultò altresì decisiva ai fini dello sviluppo degli altri tribunali che si fecero carico di attuare la repressione straordinaria dei crimini nel corso della prima età imperiale insieme alla *cognitio principis*, cioè quello senatorio e quelli affidati ai titolari delle nuove prefetture di creazione imperiale⁵⁹.

Le fonti letterarie testimoniano lo svolgimento di processi criminali avanti al Senato⁶⁰ già sotto Augusto,

de adulteriis prescelti mandarono assolto l'imputato: il *princeps*, tuttavia, dopo aver ripreso duramente i giudici per tale scelta, fece richiamare Antistio Vetere e lo fece processare per *maiestas* (*increpitis iudicibus ad dicendam maiestatis causam retraxit*): questa volta Antistio Vetere fu «*aqua et igni interdictum*», costretto su un'isola «*neque Macedoniae neque Thraeciae opportuna*». Sul processo ad Antistio Vetere, cfr. anche SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 143 e ss. Strachan-Davidson indica questo episodio come l'esempio lampante dell'incapacità di imporre il controllo totale del *princeps* sul sistema di amministrazione della giustizia ordinario. L'intervento imperiale in punto formazione dell'*album iudicum* non era infatti di per sé sufficiente ad assicurare che le sentenze fossero in linea con la volontà del nuovo apparato governativo: «this did not suffice to secure the ideal of a despotism, that is to say, wise and consistent verdicts in all of ordinary causes and complete subservience when any affairs of State were in question» (STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 156). Lo studioso scozzese, peraltro, sottolinea come Tiberio fosse stato costretto a giudicare Antistio Vetere in base ad un'altra ipotesi criminosa, non potendo intervenire sulla sentenza di assoluzione per adulterio (STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 157).

⁵⁶Sull'assenza, a Roma, di una *cognitio extra ordinem* intesa come concetto unitario, cfr. R. ORESTANO, *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, in *SDHI* 46 (1980), pp. 236 e ss.

⁵⁷D. 47.15.1.1 (Ulp. 6 *ad ed.* = Pal. 281); D. 47.15.6 (Paul. *l. s. de iud. publ.* = Pal. 1265); D. 47.17.1 (Ulp. 8 *de off. procons.* = Pal. 2222); D. 47.19.1 (Marcian. 3 *inst.* = Pal. 84); D. 47.20.3.2 (Ulp. 8 *de off. procons.* = Pal. 2224); D. 48.1.8 (Paul. *l. s. de iudic. publ.* = Pal. 1264); D. 48.2.12.4 (Ven. 2 *de iudic. publ.* = Pal. 35); D. 48.7.1.2 (Marcian. 14 *inst.* = Pal. 168); D. 48.11.7.3 (Macer. 1 *iudic. publ.* = Pal. 27); D. 48.13.4.2 (Marcian. 14 *inst.* = Pal. 178); D. 48.16.3 (Paul. 1 *sent.* = Pal. 1940); D. 48.16.15.1 (Macer 2 *publ. iud.* = Pal. 36); D. 48.19.1.3 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 153); D. 48.19.13 (Ulp. 1 *de appellat.* = Pal. 9); D. 48.19.37 (Paul. 1 *sent.* = Pal. 1943). La locuzione *extra ordinem* ha chiaramente un significato processuale, indicando «il giudicare senza l'osservanza delle regole legislative o pretorie tradizionali e con un procedimento da esse non previsto»: cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 670, nt. 33. In questo senso si era espresso anche LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 279, per il quale «in un solo caso la categoria dell’*extra ordinem* si riferisce al diritto sostanziale: i *crimina extraordinaria* non sono previsti da una *lex*, e perciò sono *extraordinaria*». Pugliese, peraltro, nella medesima sede rileva come l'espressione *cognitio extra ordinem*, utilizzata per indicare un sistema di repressione criminale alternativo all’*ordo*, non emerga mai dalle fonti. Sull'origine dell'espressione, cfr. altresì SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 214-215.

⁵⁸Cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 671 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 216 e ss.

⁵⁹La figura del *princeps* ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di tutte le forme di repressione *extra ordinem*. Se, da un lato, tale importanza appare lampante in relazione alla *cognitio* affidata ai funzionari ed ai prefetti di nomina imperiale, lo stesso non può dirsi *prima facie* per quanto riguarda la competenza criminale acquisita dal Senato già sotto Augusto: cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 672-673.

⁶⁰Sulla *cognitio* criminale del Senato, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 251 e ss.; A.H.M. JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in *Historia* 3 (1955), pp. 478 e ss.; ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 253-254; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957, pp. 20 e ss.; J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung der Prozessrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962, pp. 17 e ss.; W. KUNKEL, *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, München, 1969, ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, pp. 267 e ss.; P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970, pp. 17 e ss.; JONES, *Criminal Courts*, cit., pp. 110 e ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 4.1, 2ª ed., Napoli, 1974, cit., pp. 567 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit.,

nei quali il consesso senatorio riveste la funzione di corte giudicante⁶¹. Generalizzando, si può affermare che la *cognitio* del Senato riguardasse prevalentemente casi di lesa maestà o di *repetundae*, ma non sembra che vi sia stata una attribuzione specifica della repressione di tali *crimina* all'assemblea senatoria, giacché le *quaestiones de repetundis* e *de maiestate* continuarono ad essere lo strumento di repressione ordinario di tali reati. In realtà, le testimonianze attestano lo svolgimento di cognizioni senatorie anche in relazione a crimini "ordinari"⁶², laddove i soggetti accusati fossero stati di rango senatorio o - comunque - appartenessero alle classi più elevate, oppure nel caso in cui il reato avesse particolarmente colpito l'opinione pubblica⁶³. La *cognitio senatus* scomparve definitivamente in età severiana, ormai completamente soppiantata dal tribunale imperiale.

A *latere* del tribunale dell'imperatore e della *cognitio* senatoria, venne a svilupparsi la competenza giurisdizionale delle prefetture di nuova creazione (*urbi, praetorio, annonae, vigilum*), ai cui titolari furono inizialmente affidate mansioni prettamente amministrative, militari o di polizia, alle quali andò progressivamente affiancandosi anche la competenza a giudicare in materia criminale, in generale o relativa a specifici *crimina*⁶⁴.

pp. 668 e ss.; R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, pp. 460 e ss.; F. ARCARIA, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale*, Milano, 1992, pp. 15 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 233 e ss. F. DE MARINI AVONZO, «*Cognitio senatus*». *Origini, competenze, forme processuali*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano: atti del Convegno Internazionale di Diritto Romano e del III Premio Romanistico "G. Boulvert": Copanello 5 - 8 giugno 1996*, a cura di F. MILAZZO, Napoli, 1999, pp. 369 e ss. J.P. CORIAT, *I tribunali dell'Impero tra I e III secolo: status quaestionis e prospettive*, in *I tribunali dell'Impero: relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 7-10 giugno 2006*, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2015, pp. 22 e ss.

⁶¹Ovidio - in *tris.*, 2.131 - si lamenta di come egli fosse stato condannato «*nec mea decreto damnasti facta senatus*», ossia senza un decreto del Senato: posto che i *Tristia* sono stati scritti dopo la condanna alla *relegatio* avvenuta nell'8 d.C., si deve allora concludere come già in quel periodo era riscontrabile la competenza in materia criminale del consesso senatorio. Sulla vicenda di Ovidio, cfr. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 98 e ss.; TUORI, *The Emperor of Law*, cit., pp. 68 e ss. Negli ultimi anni del regno di Augusto - come testimoniato dai processi che riguardarono Cassio Severo (*Tac. ann.* 1.72 e 4.21 e *Svet. Cal.* 16.2) e Valerio Messalla Voleso (*Tac. ann.* 3.68; *Sen. dial.* 4.2.5) - è possibile dunque affermare che «la giurisdizione criminale dell'assemblea senatoria fosse già in buona misura stabilizzata»: cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 235, nonché JONES, *Criminal Courts*, cit., pp. 91-92; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 668-669; O.F. ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore, 1995, pp. 7 e ss.; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., pp. 52 e ss.; VENTURINI, *Nota introduttiva*, cit., pp. 175-176.

⁶²Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 236, nt. 169 e nt. 179, ove vengono indicati i passi delle fonti relativi a processi tenuti innanzi al Senato in tema di lesa maestà o di *repetundae* (nt. 169) e in relazione ad altre ipotesi criminose, come l'omicidio, l'adulterio, la *vis*, il falso e la calunnia (nt. 170). In particolare, sulla repressione senatoria del *crimen de repetundis* alla luce delle previsioni introdotte con il *SC Calvisianum*, cfr. altresì VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., pp. 225 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 669.

⁶³Sul procedimento seguito nei processi criminali affidati alla *cognitio senatus*, cfr. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., pp. 79 e ss.; TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., pp. 480 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 238 e ss. F. ARCARIA, *Dal senatus consultum ultimum alla cognitio senatus. Forme, contenuti e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra Repubblica e Principato*, Napoli, 2016, pp. 84 e ss.

⁶⁴Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 269 e ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 158; F.M. DE ROBERTIS, *La repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe. Il praefectus urbi e le autorità concorrenti*, Bari, 1937, ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti vari di diritto romano*, 3, Bari, 1987, pp. 37 e ss.; BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, cit., pp. 116 e ss.; JONES, *Criminal Courts*, cit., pp. 97 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 671-672; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., pp. 100 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 221 e ss.; VENTURINI, *Nota introduttiva*, cit., pp. 176-177; CORIAT, *I tribunali dell'Impero*, cit., pp. 10 e ss. Un esempio di *cognitio* affidata a questi prefetti è costituito dalla competenza in materia criminale riconosciuta al *praefectus urbi*. In ordine di tempo, il primo caso ricordato dalle fonti romane di giudizio criminale affidato a quest'ultimo è la vicenda di falso testamentario occorsa nel 61 d.C. ai danni di Domizio Balbo che ha visto la partecipazione - tra i numerosi complici

La progressiva affermazione delle *cognitiones* a scapito del modello delle *quaestiones* avvenne senza che queste ultime fossero formalmente esautorate dal loro ruolo di organo di repressione criminale all'interno dell'*ordo iudiciorum publicorum*⁶⁵. Lentamente, la competenza delle corti permanenti venne erosa da queste forme di repressione *extra ordinem*: emblematico, in questo senso, è lo sviluppo della *cognitio* del *praefectus urbi*, al cui tribunale - nel corso del Principato - venne gradualmente attribuita la competenza, inizialmente in concorrenza con quella ordinaria delle *quaestiones*, a conoscere di numerose ipotesi dei vecchi *crimina* originariamente trattati nelle forme del procedimento avanti alla relativa corte permanente, nonché - *ex novo* - la facoltà di giudicare in merito ai nuovi *crimina extraordinaria*.

La definitiva desuetudine delle *quaestiones* sembra essere avvenuta solo in età severiana, probabilmente a seguito di una *epistula* inviata da Settimio Severo e Caracalla al *praefectus urbi* Fabio Cilone⁶⁶, i cui contenuti sono riferiti all'interno di un passo di Ulpiano:

D. 1.12.1 pr. (Ulp. *l.s. de off. praef. urb.* = Pal. 2079): *Omnia omnino crimina praefectura urbis sibi vindicavit, nec tantum ea, quae intra urbem admittuntur, verum ea quoque, quae extra urbem intra Italiam, epistula divi Severi ad Fabium Cilonem praefectum urbi missa declaratur.*

La portata della costituzione ricordata dal maestro severiano è chiara: l'imperatore attribuisce al tribunale della *praefectura urbis* la competenza a trattare di tutte le cause relative a *crimina* commessi tanto all'interno dei confini cittadini, quanto quelli commessi in Italia entro il limite delle cento miglia dal pomerio⁶⁷.

- di Valerio Pontico, testimoniata in Tac. *ann.* 14.40-41 e sulla quale si ritornerà *infra*, § II.1.1.

⁶⁵Questo argomento è stato ampiamente esaminato dagli studiosi: cfr. BRASIELLO, *Sulla desuetudine*, cit., pp. 553 e ss.; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 99 e ss.; JONES, *Criminal Courts*, cit., pp. 96 e ss.; DE MARTINO, *Storia*, 4.1, cit., pp. 509-510; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 676; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 213 e ss.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 75-77; F. BOTTA, *Ordo/extra ordinem. Sistemi giurisdizionali e ordinamenti penali durante il Principato*, in *Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele*, a cura di A. GUIDARA, Torino, 2021, pp. 3 e ss.

⁶⁶Cfr. D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus urbi attraverso il liber singularis di Ulpiano*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. BURDESE, Padova, 1988, pp. 177 e ss.; V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, Napoli, 2004, pp. 165-166; BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., p. 293, nt. 38. Alcuni autori, invece, non attribuiscono all'*epistula* in questione una portata innovativa, ritenendola invece la semplice certificazione dello svuotamento di competenze subito dalle *quaestiones* e del contestuale attribuzione esclusiva delle stesse al tribunale del *praefectus urbi*: cfr. G. VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale (sec. I-III)*, Roma, 1956, pp. 61 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 223, nt. 126; S. RUCIŃSKI, *Praefectus urbi. Le Gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznań, 2009, pp. 62 e ss. In questo senso si è parzialmente espresso anche BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., pp. 105-106. Lo stesso Mommsen collocava la scomparsa dei processi per *quaestiones* alla fine del II sec. d.C., nei primi anni di regno di Settimio Severo: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 219-220. DE ROBERTIS, *La repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe*, cit., pp. 59-60 ritiene che la menzionata costituzione imperiale fosse destinata a disciplinare definitivamente i conflitti di attribuzione dei procedimenti criminali tra prefettura urbana e prefettura del pretorio «introducendo un unico criterio discriminante: quello del territorio». Per una sintesi del dibattito al riguardo, cfr. in ultimo K. WOJCIECH, *Die Stadtpräfektur im Prinzipat*, Bonn, 2010, pp. 123 e ss.

⁶⁷Dio Cass. 52.21.1-2. Cfr. L. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1998, p. 155; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 222-223. Fatta salva la residuale sopravvivenza della *quaestio de adulteriis*, ancora attiva ai tempi dell'*epistula divi Severi ad Fabium Cilonem* e ancora presieduta da un pretore e - forse - di altre *quaestiones* relative a crimini non capitali: cfr. KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 99 e ss.; P. GARNSEY, *Adultery Trials and the Survival of the Quaestiones in the Severan Age*, in *JRS* 57 (1967), pp. 56 e ss. L. FANIZZA, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli, 1982, p. 94, nt. 217; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 676; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 24-25; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 25; V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 1, Napoli, 2000, pp. 175, nt. 35; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 75 e ss. Dal canto suo, BRASIELLO, *Sulla desuetudine*, cit., pp. 556 e ss., afferma la sopravvivenza del modello delle *quaestiones* sino all'età diocleziana.

L'attribuzione della competenza generale in materia criminale al *praefectus urbi* per tutti i reati commessi a Roma e nelle immediate vicinanze non comportò il venir meno dei tribunali presieduti dagli altri prefetti. In età severiana, ad esempio, è ancora attestata la competenza del prefetto dei vigili di conoscere di quelle fattispecie criminose a lui affidate in virtù della loro connessione alla sua posizione amministrativa di funzionario preposto alla sorveglianza notturna della città e alla prevenzione degli incendi, ma - in presenza di *famosae personae* o per la particolare gravità del fatto commesso - egli sarebbe stato costretto ad affidare i colpevoli alla *cognitio* del *praefectus urbi*⁶⁸.

Accanto allo sviluppo della competenza criminale esclusiva del prefetto della città, sotto Marco Aurelio, ma forse già a partire dal principato di Adriano⁶⁹, si stabilizzò altresì l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia criminale da parte del prefetto del pretorio, dichiarato competente a conoscere dei *crimina* commessi in Italia oltre le cento miglia dall'Urbe e ad esercitare la funzione di giudice d'appello su delega del *princeps* e in luogo di quest'ultimo (*vice sacra*)⁷⁰.

Nel corso del Principato, dunque, il sistema repressivo ordinario incentrato sulle *quaestiones perpetuae* venne progressivamente soppiantato dalle nuove *cognitiones*, le quali non si limitarono a giudicare unicamente circa i *crimina extraordinaria*, cioè di quelle fattispecie criminose non previste nelle leggi istitutive delle *quaestiones*, ma via via che il sistema di corti permanenti cadeva a poco a poco in desuetudine, le *cognitiones* vennero investite anche dei *crimina* che originariamente erano previsti nelle varie *leges iudiciorum publicorum*⁷¹.

Questa fase di concorrenza tra giurisdizione criminale ordinaria e straordinaria può considerarsi definitivamente chiusa in età severiana, quando i giuristi dell'ultima età classica possono dichiarare espressamente come il sistema di repressione imperniato sulla presenza delle corti permanenti - ma non la relativa procedura adottata - costituisse ormai un mero ricordo storico:

D. 48.16.15.1 (Macer 2 *de iudic. publ.* = Pal. 36): *An ad eos, qui hodie de iudiciis publicis extra ordinem cognoscunt, senatus consultum pertineat, quaeritur: sed iam hoc iure ex sacris constitutionibus utimur, ut pertineat ita ex singulis causis singulae poenae irrogentur.*⁷²

Questo è ribadito anche da Paolo, con riguardo però per i soli giudizi capitali⁷³:

⁶⁸D. 1.15.3.1 (Paul. *l. s. de off. praef. vig.* = Pal. 1055): *Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur. Et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigationem remittit.*

⁶⁹Dio Cass. 69.18.3-4

⁷⁰Cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 672; MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, cit., pp. 191-192; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 155; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 225; CORIAT, *I tribunali dell'Impero*, cit., p. 15.

⁷¹Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 37 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 113 e ss.; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., pp. 30 e ss.; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 19, nt. 41.

⁷²Su questo passo, cfr. *infra*, §§ II.2.1, III.1.1.

⁷³Non tutti i *iudicia publica* erano qualificati come giudizi capitali dai giuristi, come testimoniato ancora sul finire dell'età classica

D. 48.1.8 (Paul. *l.s. de iudic. publ.* = Pal. 1264): *Ordo exercendorum publicorum capitalium in usu esse desiit, durante tamen poena legum, cum extra ordinem crimina probantur*⁷⁴.

Le formalità procedurali adottate davanti alle *quaestiones* per la repressione dei *crimina* dell'*ordo*, tuttavia, sopravvissero alla fine delle corti permanenti: queste disposizioni procedurali, infatti, vennero osservate - eccezion fatta per quelle che non potevano più trovare applicazione per via della scomparsa delle *quaestiones* e della loro incompatibilità con la nuova procedura cognitoria⁷⁵ - anche nei nuovi *iudicia publica* trattati davanti agli organi di repressione criminale straordinaria.

I.2. L'accusa nel sistema delle *quaestiones*

Tratteggiata così l'evoluzione delle *quaestiones perpetuae* sino al principato di Claudio, appare ora possibile focalizzare l'indagine sull'istituto dell'*accusatio*, per poi passare ad esaminare - nel concreto - la disciplina che regolava le modalità di esercizio del diritto d'accusa riconosciuto a ciascun cittadino sul finire dell'età repubblicana e nel corso della prima fase del Principato, al fine di delineare gli sviluppi subiti da questo istituto che risulta essere centrale ai fini della presente ricerca.

I.2.1. Il principio della pubblica accusa

Il sistema delle *quaestiones*, al fine dell'apertura di un procedimento criminale avanti ad una corte permanente, presupponeva dunque l'intervento di un privato cittadino che volontariamente decidesse di agire nell'interesse e in rappresentanza del popolo nei confronti di un soggetto per ottenere la repressione del reato asseritamente commesso da quest'ultimo⁷⁶. Come è stato giustamente posto in luce da parte della dottrina moderna, si

da Paolo in D. 48.1.2 (Paul. 15 *ad ed. praetoris* = Pal. 260): *Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio: per has enim poenas eximitur caput de civitate. nam cetera non exilia, sed relegationes proprie dicuntur: tunc enim civitas retinetur. Non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus aliqua coercitio poena est.* Sullo sviluppo del concetto di giudizio (e pena) capitale nell'età del Principato, cfr. diffusamente T. BEGGIO, *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Bari, 2020, cit., pp. 120 e ss., ove bibliografia sul tema. In particolare, lo studioso puntualizza come «affinché un *iudicium* possa dirsi capitale, infatti, l'aspetto di maggior rilievo non concerne il tipo di processo con il quale si dovrà svolgere, bensì l'incidenza della sentenza di condanna sullo *status* del condannato: qualora questo subisca una *permutatio* allora il *iudicium* sarà capitale» (p. 126). Pertanto, i «tre possibili livelli di degradazione dello *status* del condannato» - perdita della vita, della libertà o della cittadinanza - non dipendevano propriamente dalla tipologia di *crimen* contestato, bensì dalle conseguenze derivante dalla pena irrogata con la sentenza di condanna. Sugli sviluppi del concetto di pena capitale in età repubblicana, vd. ancora BEGGIO, *Contributo allo studio*, cit., pp. 145 e ss.

⁷⁴Cfr. più diffusamente *infra*, § I.6.2.3.

⁷⁵Ad esempio, risultano ora inapplicabili quelle relative alla composizione dell'organo giudicante o quelle relative alle modalità di votazione dei *iudices*. La *poena legis* sopravvive in astratto, ma ora il giudice della *cognitio* può irrogare pene più lievi o più severe, come attesta Ulpiano in D. 48.19.13 (Ulp. 1 *de appellat.*): vd. LEVY, *Gesetz und Richter*, cit., pp. 446 e ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Sull'efficacia normativa delle costituzioni imperiali*, Bari, 1941, ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti varii di diritto romano*, 3, Bari, 1987, pp. 109 e ss. Cfr. altresì *infra*, § I.6.2.3.

⁷⁶Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 366-367; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978, p. 38; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 165. L'*accusatio* costituiva uno degli *officia civilia vel publica* - come indicato già in Cic., *Cluent.* 121 - e poteva essere portato

trattava di una «pubblicità dal basso, non dall'alto»: il termine «pubblicità» non deve quindi essere inteso nel senso attuale del termine, ma esprime l'idea che l'esercizio dell'accusa non era - e non poteva esserlo, stante l'assenza di un apparato amministrativo a ciò preposto - riservato ad un organo dello Stato, ma era attribuito ad ogni appartenente alla *civitas romana*⁷⁷.

Prima dell'avvento della *lex Acilia*, il modello di repressione mediante *quaestiones extraordinariae* prevedeva un tipo di processo fondato sull'iniziativa riservata al magistrato incaricato, al quale spettava il doppio ruolo di dare avvio e impulso al procedimento, insieme alla raccolta delle prove, e di pronunciarsi sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'accusato. Il passaggio fondamentale è costituito dal riconoscimento del potere di promuovere l'intervento repressivo dell'apparato statale al singolo *civis*, con conseguente separazione del compito di presentazione dell'accusa da quello di giudicare sulla stessa⁷⁸. Si noti, peraltro, che per tutta l'età repubblicana e per i primi secoli del Principato, sotto il profilo temporale non sussistevano impedimenti all'esercizio del diritto di accusa: non è dunque possibile parlare di prescrizione dell'accusa, «nel senso lato di possibilità di perseguire in giudizio il reato stesso»⁷⁹.

avanti anche dalla persona offesa dal *crimen*, tuttavia - anche in quel caso e a patto che si giungesse ad una sentenza di merito al riguardo - egli avrebbe sì ottenuto la punizione del soggetto attivo del reato, ma al contempo avrebbe comunque attuato la pretesa punitiva dello Stato di reprimere i comportamenti criminosi commessi dai consociati, impedendo dunque che un *quivis e populo* potesse nuovamente accusare il *reus*. Anche perseguendo un'offesa propria, dunque, l'accusatore avrebbe comunque assunto la tutela degli interessi della collettività: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 260-261.

⁷⁷Cfr. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., p. 17.

⁷⁸L'opinione classica colloca l'introduzione della legittimazione attiva all'accusa riconosciuta al singolo cittadino negli ultimi due decenni del II sec. a.C. Fino ad allora, la *lex Acilia repetundarum* avrebbe riservato la legittimazione attiva a proporre l'accusa innanzi alla *quaestio de repetundis* ai soli danneggiati, eccezion fatta per la possibilità - riconosciuta a questi ultimi - di avvalersi di un rappresentante per muovere l'accusa (c.d. *accusatio alieno nomine*). L'abuso di quest'ultimo istituto nei decenni successivi all'approvazione della *lex Acilia* avrebbe infine determinato il trasferimento della legittimazione attiva ad accusare in tema di *repetundae* dai soli danneggiati e loro rappresentanti al singolo cittadino: cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 132; VENTURINI, *Il crimen repetundarum*, cit., pp. 324-325. Venturini, in particolare, ricollega la diffusione del modello delle corti permanenti all'introduzione del principio della pubblica accusa avvenuto a mezzo della *lex Acilia repetundarum*, da lui datata al 111 a.C., giacché - a suo avviso - solo il superamento della legittimazione ristretta ai soli danneggiati ed ai loro rappresentanti avrebbe permesso al nuovo modello processuale di travalicare l'ambito di applicazione originario e di essere così esteso ad altre ipotesi di reato. Il meccanismo processuale dell'accusa pubblica - secondo l'autore - sarebbe dunque venuto a formarsi gradualmente tra il 123 a.C. ed il 106 a.C., grazie al concorso di due fattori principali: l'evoluzione interna dell'*accusatio alieno nomine* e il rimodellamento delle pratiche delatorie, avvenuto a seguito dello sviluppo dell'attività forense degli oratori. La successiva *lex Servilia Caepionis* del 106 a.C. avrebbe concluso tale fase di assestamento, attraverso il perfezionamento del procedimento di *divinatio*: cfr. VENTURINI, *Il processo accusatorio romano*, cit., pp. 362 e ss. Una tesi simile è sostenuta anche da Bauman, per il quale originariamente la *nominis delatio* davanti alla *quaestio de repetundis* poteva essere effettuata unicamente dai membri delle comunità danneggiate o da soggetti in loro rappresentanza, mentre «by 103 at the latest» la diffusione del modello delle *quaestiones* aveva determinato la nascita del principio della pubblica accusa: cfr. BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., p. 23.

Al contrario, Mantovani sostiene che il regime processuale della legittimazione dettato dalla *lex repetundarum* contenuta nelle *tabulae Bembinae*, da lui datata al 123/122 a.C., per i processi avanti alla *quaestio de repetundis* riconoscesse già la facoltà di accusare a ciascun cittadino, sicché - sin dall'origine del sistema delle *quaestiones perpetuae* - la titolarità del diritto lesivo risulterebbe già separata dal profilo della legittimazione attiva all'accusa: cfr. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 55 e ss., il quale peraltro dubita della stessa esistenza, all'interno del testo epigrafico in questione, della *accusatio alieno nomine*. La medesima opinione pare essere accolta anche in BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 10. La tesi in questione viene criticata espressamente in C. VENTURINI, «*Quaestiones*» e *accusa popolare*, in *Labeo* 39 (1993), ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 2, Padova, 2015, pp. 1059 e ss.

⁷⁹Cfr. M. AMELOTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, p. 160, nonché M. AMELOTI, v. «*Prescrizione (dir. rom.)*» in *ED* 25 (1986), pp. 40 e ss. Laddove le fonti giuridiche contengono traccia di una prescrizione di termini entro i quali poter

Sul finire della Repubblica, il diritto di accusare davanti alle *quaestiones perpetuae* era riservato al cittadino romano, maschio e pubere, pur dovendo ammettere che le notizie riguardanti ulteriori limitazioni concernenti la capacità di esercitare il *ius accusandi* ed i criteri adottati dal magistrato per ammettere o meno i potenziali accusatori sono scarse⁸⁰. Tra le poche notizie certe al riguardo, vi è l'esclusione dalla facoltà di accusare per i soggetti reputati *infames*⁸¹, tra i quali ricadono coloro che sono stati condannati per *calumnia* in

esperire l'accusa in relazione a particolari fattispecie criminose, come in D. 29.5.13, D. 48.13.9 e nel lungo frammento del *de adulteriis* ulpiano trådito in D. 48.5.30(29) pr.-9, «si mette in chiaro trattarsi di eccezioni contrastanti la regola» (p. 162). Secondo l'autore, la previsione generale di una prescrizione ventennale dell'accusa contenuta in C. 9.22.12 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Primo, a. 293) costituirebbe il frutto di una interpolazione dei compilatori. Ben prima di Amelotti, la tesi dell'inesistenza della prescrizione all'interno del diritto criminale romano di età classica era già stata esposta in E. VOLTERRA, *Intorno alla prescrizione dei reati in diritto romano*, in *BIDR* 37 (1929), ora in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, 7, Napoli, 1999, pp. 1 e ss. nonché in MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 487. *Contra*, cfr. J.A.C. THOMAS, *Prescription of Crimes in Roman Law*, in *RIDA* 3^e serie, 9 (1962), pp. 424 e ss. il quale ritiene - pur con numerosi dubbi al riguardo - che l'introduzione di un limite ventennale per l'esperimento dell'accusa relativa ad un *crimen* debba essere ascritta agli imperatori della dinastia dei Severi: «I would, therefore, hazard the probability of a Severine origin for the vicennial criminal prescription referred to in C. 9.22.12» (p. 425). W. REIN, *Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, (rist. Aalen, 1962), pp. 276 e ss., ritiene che in età repubblicana non vi fosse alcun limite temporale all'accusa, ma che - a partire dall'età del Principato e precisamente dalla *lex Iulia de adulteriis* - la repressione di alcuni *crimina* venne progressivamente delimitata nel tempo.

⁸⁰Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 368 e ss.; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 300; PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., p. 17; M. LAURIA, v. «*Accusatio*», in *Novissimo Digesto Italiano* 1 (1957), p. 188; BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 234-235; O.F. ROBINSON, *Roman Law: Reality and Context. The Role of Delators*, in *Festschrift für Herbert Hausmaninger zum 70. Geburtstag*, a cura di R. GAMAUF, Wien, 2006, p. 256; SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 95; F. BOTTA, *Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica*, in *Donne e diritto. Un dibattito*, a cura di M. MASIA e M.V. SANNA, Cagliari, 2019, p. 80. La penuria di informazioni, tuttavia, non deve far ritenere che tale procedimento fosse completamente lasciato all'arbitrio del magistrato, giacché Cicerone, in *Cluent.* 120, attesta l'esistenza di disposizioni legislative che contemplavano al loro interno cause di esclusione dall'accusa.

Donne e minori rientrano, insieme ad altre categorie, all'interno del novero dei soggetti che non potevano accusare ricordato da Macro in D. 48.2.8 (2 *de publ. iudic.* = Pal. 28). Santalucia ritiene che dal brano in questione non sia possibile trarre informazioni certe per quanto riguarda il regime di limitazione all'esercizio dell'accusa vigente sul finire dell'età repubblicana: l'unica cosa che l'autore ritiene possibile affermare con certezza per questo periodo è costituita dal fatto che al presidente della *quaestio* non fosse riconosciuto affatto un arbitrio assoluto in materia.

Tuttavia, come ha dimostrato in maniera convincente Botta, in età repubblicana l'aver raggiunto la *pubertas* costituiva un requisito necessario per poter sollevare un'accusa: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 234, nt. 3 e pp. 236-237. L'autore ha provato come l'interesse personale all'accusa, che nei procedimenti per omicidio si sostanziava nella volontà di vendicare (*ultio*) la morte di un familiare, nonostante fosse una delle *rationes accusandi* più rilevanti ai fini della scelta dell'accusatore in sede di *divinatio*, non garantisse affatto alcuna riserva esclusiva di legittimazione all'accusa al suo titolare, anche se maschio, pubere e di condizione onorevole. Conseguentemente, quantomeno nella tarda età repubblicana, la presenza dell'*ultio* o - più in generale - di un interesse personale all'accusa non avrebbe comunque permesso di travalicare le regole dettate in tema di legittimazione attiva, ad esempio attribuendo ad un impubere o ad una donna la *deferendi potestas*: in relazione ai pupilli, cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 132 e ss. mentre per quanto riguarda le donne, cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 237-238. Come ha avuto modo di puntualizzare MER, *L'accusation*, cit., p. 70, infatti, «l'accusation constituait un office, l'exercice d'une véritable fonction publique nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure pénale et que ne pouvait être confiée qu'à un citoyen romain pubère».

⁸¹Cic. *div. in Caec.* 34. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 370-371; BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 234-235; SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 95, nt. 15. Tale notizia viene ricavata dalla lettura di Cic. *Cluent.* 119-121, nel quale l'Arpinate traccia una netta differenza tra le conseguenze connesse all'*ignominia* derivante da una nota censoria negativa e l'*infamia* conseguente ad una decisione giudiziale. Cicerone rammenta come non vi fossero disposizioni legislative che ricollegassero alla nota censoria particolari limitazioni alla vita pubblica di un cittadino da essa colpito, come la possibilità di gestire una magistratura, ricoprire l'incarico di giudice o - infine - il ruolo di accusatore. *A contrario*, dunque, parrebbe potersi ricavare che l'esercizio del diritto di accusa fosse normalmente impedito agli *infames*. Critiche a queste ricostruzioni sono state svolte da PUGLIESE, *Aspetti giuridici della «pro Cluentio» di Cicerone*, cit., pp. 170 e ss. il quale ritiene che l'affermazione secondo la quale le *notae censoriae* non avessero natura e valore di una sentenza debba essere unicamente ascritta alla volontà di Cicerone di sminuire le pronunce censorie nei confronti di Cluenzio e di alcuni dei *iudices* del *iudicium Iunianum*, i quali erano stati sanzionati dai censori in base proprio alla corruzione dei

un *iudicium publicum* in virtù delle disposizioni della *Lex Remmia*⁸², mentre sembra che il ricoprire una carica magistratuale al momento del compimento della *nominis delatio* non costituisse un impedimento formale all'esercizio del *ius accusandi*⁸³.

giudici da parte di Cluenzio al fine di assicurarsi la condanna del patrigno Oppianico: «Cicerone non può contestare che il fondamento delle *notae censoriae* era costituito dalla corruzione ai danni di Oppianico; e allora nega che esse fossero sentenze» (pp. 170-171). Su questa linea di pensiero si inserisce anche A.H.J. GREENIDGE, *Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law*, Oxford, 1894, pp. 51 e ss. Circa le problematiche connesse al concetto di *infamia*, cfr. più diffusamente *infra*, § I.6.2.4.

⁸²Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 371, nt. 1; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 300-301; SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., p. 94, sulla scorta di Cic., *S. Rosc. 57*. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 235-236 non ritiene di poter ricavare con sicurezza dal cennato passo della *pro Roscio Amerino* la prova che l'esclusione dalla possibilità di accusare discendesse, quale pena accessoria, alla condanna per calunnia prevista dalla *lex Remmia*, ma ritiene plausibile che i *calumniatores* fossero comunque considerati infami e quindi, in virtù dell'informazione riportata nel predetto passo ciceroniano, non avrebbero comunque potuto accusare nuovamente.

⁸³Cic. *Cluent. 94*, ove l'oratore ricorda il caso nel quale ad un tribuno della plebe venne impedito di rivestire il ruolo di accusatore nei confronti di Fausto Silla poiché i giudici ritennero che, in virtù della carica ricoperta dal potenziale accusatore, non vi sarebbe potuto essere un processo equo nei confronti dell'accusato (*accusante tribuno plebis condicione aequa disceptari posse non putaverunt*): cfr. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 135; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 34. In questo caso, tuttavia, più che di un divieto generalizzato, pare ci si trovi davanti ad una valutazione d'opportunità compiuta dai *iudices* chiamati a giudicare sull'accusa mossa dal tribuno e valida solo per quel caso, come parrebbe desumersi dall'uso del verbo «*putaverunt*». A supporto di tale conclusione vengono spesso richiamati anche Cic. *Mur. 59 e 67*, passi nei quali l'Arpinate mette in guardia i giudici della *quaestio* dal rischio derivante da accusatori troppo prestigiosi, i quali rischiano di determinare la condanna dell'accusato solo in virtù della loro grandissima influenza. Il riferimento è a Marco Porcio Catone, il futuro Uticense, il quale, insieme a Servio Sulpicio Rufo, il celebre giureconsulto e accusatore principale, all'omonimo figlio di quest'ultimo - sul quale, cfr. F. MÜNZER, v. «*Sulpicius (n. 95)*», in *PWRE IV A.1 (1932)*, coll. 860 e ss. - e ad un tale Gaio Postumio, aveva assunto l'onere di accusare di brogli elettorali Lucio Licinio Murena, console designato per il 62 a.C., davanti alla *quaestio de ambitu*. Per un quadro generale su Servio Sulpicio Rufo, cfr. B. KÜBLER, v. «*Sulpicius (n. 94)*», in *PWRE IV A.1 (1932)*, col. 852, mentre con precipuo riguardo al suo metodo e alla sua scuola, si veda per tutti M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana*, Trento, 2010, *passim*. Tuttavia, tali passi della *pro Murena* non possono affatto essere affiancati al riferimento effettuato da Cicerone nella *pro Cluentio*, giacché nessuno dei soggetti che rivestiva la posizione di accusatore principale o di *subscriber* nei confronti di Murena ricopriva in quel momento una carica magistratuale. Catone, infatti, era stato eletto al tribunato della plebe per l'anno successivo (Cicerone parla infatti di «*expectatio tribunatus*»), ma, al momento del processo intentato nei confronti di Murena (15-30 novembre del 63 a.C.), tutti erano privati cittadini, non essendo ancora entrati in carica. Di conseguenza, i rilievi effettuati da Bianchini non paiono cogliere nel segno e quanto detto da Cicerone circa l'*auctoritas* o la *potentiam* dell'accusatore deve essere riferito non tanto alla magistratura ricoperta, ma unicamente al prestigio di cui - in quel momento - Catone godeva all'interno della vita pubblica romana. Appare allora chiaro il senso della preghiera che Cicerone rivolge ai *iudices* riportato in *Mur. 58*: *in quo ego accusatore, iudices, primum illud deprecabor ne quid L. Murenae dignitas illius, ne quid expectatio tribunatus, ne quid totius vitae splendor et gravitas noceat, denique ne ea soli huic obsint bona M. Catonis quae ille adeptus est ut multis prodesse possit*. L'oratore chiede ai giudici di non tenere conto della *dignitas*, né del futuro incarico di tribuno che Catone si accingeva a gestire («*expectatio tribunatus*»), né tantomeno del suo prestigio e della sua austerità («*splendor*» e «*gravitas*») per la decisione, ma di guardare ai fatti senza dare rilevanza alla statura morale dell'accusatore. Tale conclusione parrebbe corroborata dagli esempi che Cicerone adduce a sostegno: da un lato, l'accusa di *repetundae* mossa da Scipione Emiliano nei confronti di Lucio Aurelio Cotta nel 138 a.C., dall'altro quella mossa da Catone il Censore nel 149 a.C. nei confronti di Servio Sulpicio Galba per i soprusi subiti dai Lusitani. In merito al primo procedimento (Val. Max., 8.1 abs. 11), infatti, nonostante E. KLEBS, v. «*Aurelius (n. 98)*», in *PWRE II.2 (1896)*, col. 2485 collochi lo svolgimento del processo in un lasso temporale che va dal 132 (anno nel quale l'Emiliano ricoprì la pretura: cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, 1, New York, 1951, p. 498) al 129 a.C. (anno della morte dell'Emiliano), la dottrina pare concorde nel datarlo al 138 a.C., anno nel quale Scipione Emiliano non ricoprì alcuna carica: cfr. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, 1, cit., pp. 483-484; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 110. Peraltro, riferendo del procedimento intentato dall'Africano in altra sede (Cic. *div. in Caec. 69*), Cicerone - dopo aver elencato le sue qualità - ricorda come egli in passato avesse ricoperto le cariche più importanti dello Stato romano (*P. Africanus, homo virtute, fortuna, gloria, rebus gestis amplissimus, posteaquam bis consul et censor fuerat, L. Cottam in iudicium vocabat*) utilizzando il verbo *sum* all'indicativo piuchepperfetto per indicare anteriorità rispetto al momento in cui Cotta era stato chiamato in giudizio, a testimonianza di come - in quel momento - l'Africano non ricoprì alcuna magistratura. Il secondo procedimento, quello intentato dall'omonimo bisnonno di Catone contro Servio Sulpicio Galba, è avvenuto nell'anno 149 a.C.: Val. Max. 8.1 abs. 2; Cic. *de orat.* 1.227-228; Cic. *Brut.* 89-90; Liv. 39.40.12; cfr. altresì BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, 1, cit., pp. 458-459; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 105. Anche in quel caso, Catone non rivestiva alcuna qualifica ufficiale e - in

Il profilo della legittimazione diffusa alla proposizione dell'accusa comportò la denominazione - valida quantomeno per l'età ciceroniana - di *iudicia publica* per i giudizi svolti innanzi alle *quaestiones*⁸⁴.

Sull'accusatore gravava inoltre l'onere di fornire impulso costante al processo instaurato, al fine di giungere ad una sentenza di merito, come testimoniato chiaramente da Cicerone⁸⁵:

Cic. dom. 88: *Ac si me populus Romanus, incitatus iracundia aut invidia, e civitate eiecisset idemque postea mea in rem publicam beneficia recordatus se conlegisset, temeritatem atque iniuriam suam restitutione mea reprehendisset, tamen profecto nemo tam esset amens qui mihi tale tale populi iudicium non dignitati potius quam dedecori putaret esse oportere. Nunc vero cum me in iudicium populi nemo omnium vocarit, condemnari non potuerim qui accusatus non sim, denique ne pulsus quidem ita sim ut, si contenderem, superare non possem, contraque a populo Romano semper sim defensus, amplificatus, ornatus, quid est qua re quisquam mihi se ipsa populari ratione anteponat?*

effetti - Cicerone lo definisce unicamente come «*fortissimo atque florentissimo viro*». Appare dunque chiaro come il ragionamento di Cicerone non verta attorno al fatto che Catone l'Uticense rivestisse o meno una carica magistratuale, ma sia riferito unicamente alla sua preminente posizione nella vita politica e sociale di Roma di quel momento. In conclusione, dalle fonti esaminate non pare emergere la vigenza di un divieto generalizzato al riguardo per i magistrati in carica, ma sembra che la valutazione circa l'esercizio del *ius accusandi* fosse effettuata caso per caso; tuttavia, ciò non esclude che vi potesse essere una prassi inveterata per cui - generalmente - la *postulatio* effettuata da un magistrato in carica non aveva seguito, per il potenziale squilibrio che l'ufficio ricoperto dall'accusatore avrebbe potuto cagionare. Tale conclusione pare corroborata altresì da quanto riportato in Cic. *ad Q. fr.* 3.1.15, laddove l'Arpinate riferisce di Gaio Memmio, tribuno della plebe nel 54 a.C., uno degli accusatori di Aulo Gabinio. Questo episodio, in una con quelli esposti in precedenza, pare quindi dimostrare l'assenza di una norma che espressamente vietasse ai magistrati di rivestire il ruolo di accusatori, lungi dal dimostrare che si trattasse di una norma esistente, ma non applicata, come sostiene MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 371, nt. 4: «in republikanischer Zeit wird zwar der fungierende Magistrat nach Ermessen des Gerichts als Ankläger abgewiesen, aber allgemein gilt diese Regel nicht». A sostegno della tesi qui esposta, cfr. ora SANTALUCIA, *Fausto Silla*, cit., pp. 761 e ss.

⁸⁴*Rhet. Her.* 4.35.47: *Accusatoris officium est inferre crimina*. Cfr. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 76-77; KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., pp. 51 e ss.; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 37 e ss.; G. PUGLIESE, v. «*Iudicium*», in *NNDI* 9 (1963), pp. 335 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 658, nt. 10; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., pp. 30-35; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 165. Con riferimento all'uso del termine *iudicium* in campo criminale, già nelle *tabulae Bembinae* compare il termine *iudicium* per indicare il procedimento davanti alla *quaestio* istituita dalla medesima legge. Ben presto, i procedimenti avanti alle corti permanenti iniziarono ad essere definiti con la locuzione *iudicium publicum*, denominazione che ottenne il crisma ufficiale con la *lex Iulia iudiciorum publicorum*: cfr. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., pp. 14-15; PUGLIESE, v. «*Iudicium*», cit., p. 336. In particolare, Pugliese evidenzia come, nonostante il nome di *iudicium publicum*, esso mantenesse comunque al proprio interno una vena "privatistica", testimoniata - ad esempio - dalla possibilità, per l'accusatore, di disporre del rapporto processuale desistendo dall'accusa, pur mantenendo una netta differenza rispetto ai processi privati: «non meno della nozione di *iudicium privatum*, anche quella di *iudicium publicum* aveva un valore relativo; essa assumeva un significato non tanto in sè quanto in rapporto al *iudicium privatum*» (PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., p. 19). In VENTURINI, *Nota introduttiva*, cit., pp. 173-174, si sottolinea come la giurisprudenza successiva interpretò la nozione di *iudicium publicum*, ripresa dal legislatore augusteo dall'età repubblicana, nel senso di rinvenire in essa tanto un riferimento al fatto che le relative figure criminose erano previste all'interno di *leges publicae*, quanto al profilo della pubblicità dell'accusa. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 17-18, sostiene che nel tardo Principato la definizione di *iudicium publicum* fosse riferibile ai soli procedimenti che si svolgevano davanti ad una *quaestio* permanente e promovibili da ciascun cittadino. La sopravvivenza della locuzione, nonostante la progressiva caduta in desuetudine delle *quaestiones*, viene spiegata con il fatto che ora essa indica «quel procedimento cognitorio teso a perseguire quella stessa fattispecie criminosa sulla quale, un tempo, giudicava una corte permanente» (PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 26). GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 42, ritiene che l'espressione *iudicium publicum* venisse utilizzata dai giuristi di età tardo-classica per indicare tutti i procedimenti che riguardavano i *crimina* previsti dalle *leges publicae*, anche se non aperti all'accusa di qualunque cittadino. Sull'evoluzione di significato subita da questa espressione a seguito dello sviluppo delle *cognitiones*, cfr. *infra*, § III.1.1.

Per la critica della tesi mommseniana di *iudicium publicum* quale giudizio privato "rafforzato" («geschärfte Zivilprozess»), come espresso in MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 180 e ss., cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 221 e ss.; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 39 e ss.; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 15-16; MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 118 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 121-122; VENTURINI, *Il processo accusatorio romano*, cit., pp. 352 e ss.

⁸⁵Cfr. COSTA, *Crimini e pene*, cit., pp. 42-43; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 134; PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., pp. 17-18.

L'Arpinate, di ritorno dall'esilio al quale era stato assoggettato a seguito delle *rogationes* volute dal tribuno Publio Clodio Pulcro⁸⁶, pronunciò tale orazione innanzi al collegio pontificale al fine di ottenere la revoca della *consecratio* della propria casa disposta dal tribuno⁸⁷. Nel passo sopra riportato, l'Arpinate contesta la legittimità dello strumento legislativo impiegato per irrogare l'*aqua et igni interdictio* e rileva come tale misura fosse stata adottata senza che nessuno lo avesse trascinato davanti ad un *iudicium populi*⁸⁸: nel precisare tale affermazione, l'oratore ricorda come - non essendo stato formalmente accusato - non lo si sarebbe nemmeno potuto condannare («*condemnari non potuerim qui accusatus non sim*»), evidenziando chiaramente come l'accusa costituisse un prerequisito necessario per poter giungere ad una pronuncia di condanna nei confronti di un cittadino romano⁸⁹.

All'accusatore era richiesto inoltre di attivarsi non solo nel momento "genetico" del procedimento criminale per suscitare l'intervento dell'apparato repressivo statale, ma doveva costantemente compiere attività affinché il giudizio potesse giungere al suo sbocco naturale. Il *nominis delator*, dunque, doveva farsi carico di quello che oggi potremmo chiamare "onere di impulso processuale", in forza del quale era suo compito anche quello di svolgere le indagini necessarie al fine di reperire elementi di prova a sostegno dell'accusa⁹⁰ e di allegarli nel corso del giudizio, facendosi pertanto carico dell'onere probatorio di dimostrare

⁸⁶La *lex Clodia de capite civis romani*, fatta votare da Clodio attorno al 20 marzo del 58 a.C., sancì l'*aqua et igni interdictio* nei confronti di chi avesse ucciso un cittadino romano senza prima averlo sottoposto a regolare processo: Vell. 2.45.1. Velleio Patercolo sottolinea come il bersaglio del provvedimento voluto da Clodio, sebbene mai esplicitamente menzionato nel testo del plebiscito, fosse proprio Cicerone, colpevole - nel corso della repressione della congiura di Catilina avvenuta durante il suo consolato del 65 a.C. - di aver ordinato l'uccisione dei sodali di quest'ultimo che non erano riusciti a seguire Catilina nella sua fuga dall'Urbe, impedendo quindi loro di esercitare il diritto di *provocare ad populum*: su questo plebiscito, cfr. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 394-395; E. NARDUCCI, *Cicerone. La parola e la politica*, Roma, 2009, pp. 212 e ss. Rotondi, inoltre, ritiene che tale plebiscito fosse stato seguito a stretto giro (l'autore colloca la votazione della proposta attorno al 24 aprile del 58 a.C.) da un altro provvedimento delle assemblee della plebe - sempre suscitato da Clodio e definito, quindi, come *lex Clodia de exilio Ciceronis* - nel quale Cicerone sarebbe stato espressamente accusato di aver ucciso cittadini romani in base ad un senatoconsulto da lui falsificato (Cic. *dom.* 50). In forza di questo secondo plebiscito, i beni dell'Arpinate furono confiscati, la sua casa venne demolita e furono minacciati di sanzione tutti coloro che lo avessero ospitato. A Cicerone inoltre venne imposto inizialmente il rispetto di una distanza minima di quattrocento miglia da Roma, limite successivamente elevato e - infine - venne imposto al Senato e ai tribuni di non poter avanzare proposte di provvedimenti legislativi in favore dell'oratore: cfr. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 395-396; NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 213-214. In generale, sulla vicenda dell'esilio che ha visto protagonista Cicerone, cfr. P. MOREAU, *La lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 75 (1987), pp. 465 e ss.; R. PESARESI, *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica*, Napoli, 2005, pp. 156-159; NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 209-217; S. PIACENTIN, *Financial Penalties in the Roman Republic. A Study of Confiscations of Individual Property, Public Sales, and Fines (509-58 BC)*, Leiden-Boston, 2022, pp. 153 e ss.

⁸⁷L'orazione è stata pronunciata il 30 settembre del 57 a.C.: cfr. P. MACKENDRICK, *The Speeches of Cicero. Context, Law, Rethoric*, London, 1995, p. 145.

⁸⁸Non è questa la sede per trattare l'annosa questione, dibattuta in dottrina, circa il riconoscimento all'*aqua et igni interdictio* quale pena autonoma già in età sillana o se tale sviluppo debba essere ricondotto al periodo a cavallo tra la fine della Repubblica e l'avvento di Augusto: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 72-73; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 51 e ss.; LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, cit., pp. 327 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 181 e ss.; PESARESI, *Studi sul processo penale*, cit., pp. 128 e ss.; BEGGIO, *Contributo allo studio*, cit., pp. 160 e ss.

⁸⁹La lettura del passo in congiunzione con il precedente Cic. *dom.* 77 (*Esto, non fuit in me poena ulla peccati; at fuit iudici. Cuius? Quis me unquam ulla lege interrogavit? Quis postulavit? Quis diem dixit? Potest igitur damnati poenam sustinere indemnatu(s)?*) consente di chiarificare meglio la portata della lamentela ciceroniana. L'Arpinate afferma infatti come avrebbe tollerato di essere esiliato, laddove fosse stato soggetto ad un *iudicium*, ma nel suo caso egli era stato allontanato in base ad un provvedimento legislativo, quindi in assenza di condanna: cfr. S. SCIORTINO, *Sull'assenza dell'imputato nel processo criminale romano*, in *AUPA* 60 (2017), pp. 214 e ss.

⁹⁰L'accusatore poteva ottenere un differimento della data nella quale sarebbe stata trattata la causa, qualora egli dovesse svolgere

la veridicità degli addebiti mossi al *reus*⁹¹.

I.2.2. La *lex Iulia iudiciorum publicorum*

Il sistema delle *quaestiones* trovò pertanto la propria definitiva sistemazione con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C. Nonostante non si ignori l'impatto complessivo di questo provvedimento nella storia del processo criminale a Roma, in questa sede si tratterà unicamente di quelle disposizioni che - direttamente o indirettamente - intervennero in materia di pubblica accusa, tralasciando di discutere circa le altre misure che vengono attribuite dalla dottrina moderna al testo del provvedimento augusteo⁹².

In primo luogo, la *lex Iulia iudiciorum publicorum* sarebbe intervenuta in tema di formalità di introduzione dell'accusa, sancendo l'adozione della forma scritta del *libellus inscriptionis* in luogo di quella orale per l'atto d'avvio del procedimento criminale⁹³, come testimoniato da Paolo in D. 48.2.3 pr.:

D. 48.2.3 pr. (Paul. 3 *de adult.* = Pal. 15): *Libellorum inscriptionis conceptio talis est. "Consul et dies. Apud illum praetorem vel proconsulem Lucius Titius professus est se Maeviam lege Iulia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse". Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis: hoc enim lege Iulia publicorum cavetur et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt: neque autem diem neque horam invitus comprehendet.*

La dottrina romanistica è giunta a tale conclusione facendo leva sull'avverbio «*generaliter*»: in questo modo, una disposizione dettata originariamente per i soli procedimenti in materia di adulterio retti dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, sarebbe stata poi estesa dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* a tutti i casi in cui «*reum aliquem deferunt*»⁹⁴. Il *libellus*, redatto e sottoscritto dall'accusatore secondo le indicazioni riportate

indagini (*inquirere*) volte ad ottenere elementi probatori a sostegno dell'accusa formulata. Ad esempio, in occasione del processo contro Verre, a Cicerone furono concessi centodieci giorni, affinché egli potesse recarsi in Sicilia e ivi ricercare documenti e testimoni per corroborare l'accusa contro Verre: Cic. *Verr.* I.6 e II.1.30; cfr. altresì COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 140 e p. 140, nt. 4; PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., p. 18; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 78-79; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 169-170. Ancora in età imperiale, tale richiesta era effettuata dall'accusatore dopo aver ottenuto l'incarico di accusare: Tac. *ann.* 13.43. Cicerone attesta inoltre come l'ordine di trattazione delle diverse cause davanti alla medesima *quaestio* fosse influenzato anche dall'entità del periodo richiesto dall'accusatore per svolgere l'*inquisitio*, come si avrà modo di vedere *infra*.

⁹¹Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 393; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 7; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 74 e ss.; MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 193 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 241 e ss.

⁹²Sulla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, in generale, cfr. M. WLASSAK, *Römische Prozessgesetze*, 1, Leipzig, 1888, pp. 173 e ss.; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 128 e ss.; ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 448 e ss.; P.F. GIRARD, *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in *ZSS* 34 (1913), pp. 295 e ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La legislazione*, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, 1938, ora in V. ARANGIO-RUIZ, *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1977, pp. 105 e ss.; BIONDI, *La legislazione di Augusto*, cit., pp. 170 e ss.; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 37 e ss., pp. 90 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 662 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 189 e ss.; SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, cit., pp. 280 e ss.; J. GILTAI, *The problem of the content of the lex Iulia iudiciorum publicorum*, in *RHD* 81 (2013), pp. 507 e ss.

⁹³Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 284 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., pp. 117 e ss.; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 151, nt. 109; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 190 e ss.

⁹⁴Cfr. KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 97 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 190. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 11 e ss. dal canto suo, non ritiene che la *lex Iulia* in questione avesse introdotto alcuna novità, essendosi limitata - a suo dire - a

nel frammento paolino, veniva quindi presentato al magistrato presidente della corte giudicante, il quale - una volta verificatane la regolarità - provvedeva all'*inscriptio inter reos* del soggetto accusato. Al netto di questa modifica circa le modalità di presentazione dell'accusa, il procedimento sarebbe poi continuato secondo le modalità previste dalla singola *lex* istitutiva.

La *lex Iulia* avrebbe altresì disposto che, laddove il magistrato avesse accolto il libello non redatto secondo le modalità esposte, ciò avrebbe comportato la nullità del procedimento criminale incardinato in base ad esso, come testimoniato ancora dallo stesso Paolo⁹⁵:

D. 48.2.3.1 (Paul. 3 *de adult.* = Pal. 15): *Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur et ex integro repetendi reum potestas fiet.*

Al medesimo provvedimento viene ascritta anche l'introduzione di una serie di misure in tema di legittimazione attiva all'accusa.

Botta ha dimostrato in maniera convincente come la *lex Iulia iudiciorum publicorum* avesse semplicemente ribadito i principi generali già vigenti al riguardo in età repubblicana; riaffermando dunque il divieto generale di accusare per le donne e gli imuberi. In quella sede, tuttavia, a questi ultimi sarebbe stato riconosciuta per la prima volta una deroga a questo divieto, nell'ipotesi in cui l'incapace all'accusa intendesse vendicare la

precisare i contenuti che il *libellus* doveva avere affinché il magistrato preposto alla presidenza della *quaestio* potesse poi procedere alla *receptio*, posto che «nichts aber deutet hin auf eine durch Augustus in wesentlichen Punkten bewirkte Änderung der Prozeßeinleitung, wie sie zur Zeit Ciceros im Gebrauche war». Secondo BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 81 e ss., la *lex Iulia iudiciorum publicorum* si sarebbe limitata a sancire l'obbligo, per chiunque avesse voluto accusare in forza delle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, di fornire tutti gli elementi necessari per determinare lo svolgimento dei fatti ed i potenziali colpevoli («*locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis*»): Bianchini dunque riferisce l'«*hoc*» del testo paolino non tanto alla forma del libello, quanto all'obbligo di indicare tutti questi elementi da parte dell'accusatore, disposizione successivamente estesa a tutti coloro che avessero voluto *reum deferre*. Sulla scorta di tali rilievi, Bianchini legge C. 9.2.8 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. exempl. sacr. litt., a. ignoto) come una prova del fatto che - ancora al termine del III sec. d.C. - permanesse una situazione di coesistenza tra la *delatio* orale ed il *libellus* redatto per iscritto, avente lo scopo di riassumere le dichiarazioni effettuate in sede di *delatio*. Questa coesistenza tra atto orale e scritto sarebbe durata per tutta l'età classica, sicché la definitiva sostituzione dell'atto introduttivo orale con quello scritto sarebbe avvenuta solo nel corso del tardoantico. Cfr. altresì MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 384 e ss.; WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 17, nt. 32; MER, *L'accusation*, cit., pp. 117 e ss.; G. ZANON, *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel Principato*, Padova, 1998, pp. 29 e ss. SANTALUCIA, *Le formalità introduttive*, cit., pp. 108 e ss., desume a partire dall'utilizzo in D. 48.2.3 pr. del verbo «*professum est*» come la semplificazione augustea delle formalità introduttive dell'accusa avrebbe eliminato l'*interrogatio legibus* e la susseguente *postulatio*, mentre il processo verbale redatto nel corso dell'*interrogatio* sarebbe divenuto il nuovo *libellus inscriptionis*, mantenendo forma e contenuti quasi immutati, come testimoniato dall'uso della terza persona singolare in luogo della prima persona. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 19 e ss. e pp. 191 e ss. - seguendo quanto affermato da Mer - ritiene che l'avverbio «*generaliter*» costituisca una interpolazione giustiniana che estese la disciplina fissata dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* per i *iudicia publica* avanti alle *quaestiones* anche alle *cognitiones*, posto che C. 9.2.8 testimonierebbe, ancora in età diocleziana, come il *libellus* potesse essere utilizzato - in alternativa alla *querella apud acta* - quale atto introduttivo di una *cognitio* criminale.

⁹⁵Qualora il libello fosse privo dei requisiti richiesti elencati nel cennato passo paolino, infatti, il magistrato avrebbe rifiutato l'*inscriptio* e l'atto introduttivo dell'*accusatio* doveva essere ripresentato: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 12, nt. 15; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 94 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 190 e p. 190, nt. 10. Tuttavia, in D. 48.5.36(35) (Mod. 8 *reg.* = Pal. 242) viene attestata la possibilità per l'accusatore - in caso di mera irregolarità dell'atto scritto introduttivo - di intervenire al fine di ottenere la modifica del *libellus*, senza doverlo ripresentare, forse a seguito di una sollecitazione in tal senso del magistrato: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 7, nt. 5; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 95-96. Erroneamente REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 275, riconduce questo caso ad una *abolitio publica*, per via della presenza dell'espressione «*rei nomen aboletur*».

morte di un congiunto davanti alla sola *quaestio de sicariis*. Le fonti giuridiche testimoniano come alle donne la facoltà di *postulare* in quest'ultima ipotesi venne riconosciuta prima dell'approvazione del senatoconsulto Turpilliano (61 d.C.), mentre tale estensione agli impuberi sarebbe avvenuta non oltre il regno di Vespasiano: in assenza di indicazioni più precise, lo studioso italiano propende per l'attribuzione di tali misure al testo della *lex Iulia iudiciorum publicorum*⁹⁶.

Grazie ai contenuti di un frammento di Venuleio Saturnino, è possibile altresì affermare con sicurezza che la *lex Iulia iudiciorum publicorum* sancì il divieto di accusare nuovamente a chi rivestisse già il ruolo di accusatore in un altro procedimento:

D. 48.2.12.2 (Ven. 2 de iudic. publ. = Pal. 35): *Lege Iulia iudiciorum publicorum cavetur, ne eodem tempore de duobus reis quis quereretur nisi suarum iniuriarum causa.*

Anche in questo caso, la legge augustea avrebbe sancito una deroga a questo divieto, laddove il soggetto che avesse già accusato lo avesse fatto per ottenere la punizione *suarum iniuriarum causa*⁹⁷.

Il medesimo giurista ricorda come nella *lex Iulia* fosse altresì contenuta una disposizione che escludeva dall'accusa il *praevaricator*⁹⁸:

D. 47.15.5 (Ven. 2 publ. iud. = Pal. 34): *Accusator in praevaricatione convictus postea ex lege non accusat.*

⁹⁶Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 289 e ss. Grazie all'esegesi di alcuni frammenti di giuristi e di costituzioni di età severiana - tra le più importanti, D. 48.2.2 pr.-1 (Pap. 1 de adult. = Pal. 5) e C. 9.46.2 pr. (Imp. Alex. A. Apolloniae, a. 224) - l'autore ritiene che «in mancanza, perciò, di altre più esplicite fonti, quelle giurisprudenziali ed imperiali del terzo secolo sembrano segnalarci, in maniera, mi pare, sufficientemente univoca, la risalenza alla *lex Iulia iudiciorum publicorum* del nuovo regime degli esclusi dalla pubblica accusa». Le conclusioni di Botta collimano parzialmente con quelle di Lauria (LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 306, nt. 233), per il quale l'estensione generale alle donne della possibilità di accusare ebbe luogo posteriormente all'approvazione della *lex Iulia*, come testimoniato dal fatto che - anche dopo la *lex Iulia* - si trova ancora traccia di singoli provvedimenti nei quali venne concesso il diritto d'accusa anche alle donne in relazione determinate e specifiche ipotesi criminose, come avvenne a mezzo del senatoconsulto ricordato in D. 48.2.2 pr. nel caso di *accusatio falsi*: è ovvio che l'approvazione di un'esenzione al divieto generale d'accusa in favore delle donne comporti necessariamente che quest'ultimo sia ancora formalmente in vigore. Sulle tempistiche della progressiva estensione della legittimazione straordinaria ad agire agli impuberi, invece, Lauria non dice nulla in relazione all'*accusatio mortis* concessa a loro favore dalla *lex Iulia*, ma si limita a rilevare come, sotto Vespasiano, essi furono ammessi all'*accusatio falsi* in relazione al testamento paterno, mentre solo in età severiana avrebbero potuto sollevare l'*accusatio suspecti tutoris*. Cfr. altresì MER, *L'accusation*, cit., pp. 99 e ss., il quale tuttavia non affronta il problema sotto il profilo diacronico.

⁹⁷Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 371; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 308-309; MER, *L'accusation*, cit., pp. 86 e ss.; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 297, nt. 124 e p. 355.

⁹⁸Cfr. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 300, nt. 198, per il quale il *praevaricator* sarebbe stato colpito dalla perdita del *ius accusandi* solo dopo l'approvazione della *lex Iulia* in questione. Secondo Lauria, infatti, le fonti in tema di *praevaricatio* testimonierebbero, da un lato, come essa non fosse soggetta alla medesima disciplina prevista per il reato di *calumnia* dalla *lex Remmia*, dall'altro come - generalmente - i giuristi facessero unicamente riferimento alla *lex Iulia iudiciorum publicorum* nel trattare la disciplina della *praevaricatio*. Di conseguenza, Lauria afferma che la *praevaricatio* non sarebbe stata considerata un *crimen* sino alla fine dell'età repubblicana: il *praevaricator* sarebbe stato considerato infame, ma non sarebbe stato privato del *ius accusandi*. L'equiparazione al *calumniator* sarebbe stata infine operata dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum*: cfr. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 310. Contro questa opinione si è espresso Levy, il quale riteneva che il *praevaricator* fosse privo del *ius accusandi* già da molto tempo prima della *lex Iulia*, ipotizzando addirittura che tale misura fosse stata prevista nella *lex Remmia*: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 408 e ss. Anche FANIZZA, *Giuristi*, cit., pp. 45 e ss. attribuisce la misura in questione al testo della *lex Iulia iudiciorum publicorum*. Ai fini della presente indagine, è sufficiente rilevare come la dottrina sia sostanzialmente concorde nel rilevare come il *praevaricator* non potesse più accusare dalla *lex Iulia* in avanti.

Uno dei *capita* della *lex Iulia* avrebbe infatti previsto anche l'enumerazione dei soggetti esclusi dalla pubblica accusa. Nonostante gli studiosi non siano in possesso del testo della *lex*, secondo la dottrina recente un passo ulpiano, riportato in D. 48.2.4, conterrebbe una parziale trasposizione dell'elenco di questi soggetti privi del *ius accusandi* (e relative eccezioni):

D. 48.2.4 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1951): *Is, qui iudicio publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi liberorum <vel parentium>⁹⁹ vel patronorum suorum mortem eo iudicio vel rem suam exequatur. Sed [et calumnia notatis]¹⁰⁰ ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt, quive artem ludicram vel lenocinium fecerint, quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatum erit, quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit.*

Ulpiano - in questo brano della sua opera dedicata precipuamente al commento della *lex Iulia de adulteriis* - procede ad elencare una serie di soggetti che erano considerati infami e che, in virtù di tale circostanza, non potevano accusare, a meno che non intendessero vendicare la morte di soggetti a loro vincolati da legami familiari (*liberi e parentes*), o riconosciuti come particolarmente rilevanti sul piano sociale (*patroni*), oppure laddove mirassero ad ottenere la punizione di un *crimen* che li avesse visti quali persone offese (*rem suam*)¹⁰¹. In tale categoria rientravano anche i condannati in un *publicum iudicium*¹⁰², coloro che esercitavano professioni considerate infamanti - i soggetti che *cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt*¹⁰³, gli attori e i lenoni - coloro che avessero commesso *praevaricatio*¹⁰⁴ o *calumnia* in un *iudicium publicum*¹⁰⁵, nonché coloro che avessero ricevuto del denaro *ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse*.

Il frammento ulpiano in questione, se letto insieme a D. 48.2.2 pr.-1 (Pap. 1 *de adult.* = Pal. 5), tratto anch'esso dall'opera papiniana di commento alle disposizioni della legislazione augustea in tema di adulterio, dimostrerebbe come «nella trattatistica sull'adulterio di età severiana, all'analisi delle peculiarità introdotte dalla legge *de adulteriis* (o delle deroghe eccezionali alle normali incapacità) fosse premessa quella della generale casistica indicata nella legge ordinatrice di tutti i *iudicia publica*»¹⁰⁶.

⁹⁹L'inciso è considerato un'interpolazione da Mommsen: cfr. anche BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 246, nt. 39.

¹⁰⁰Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 384, nt. 48, seguito anche da MER, *L'accusation*, cit., pp. 83 e ss., giacché poco dopo si parla di «*quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatum erit*». Contro tale opinione, cfr. M. KASER, *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS* 73 (1956), p. 258, nt. 180.

¹⁰¹Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 246 e ss.

¹⁰²In merito a questo riferimento, Rizzelli sembra limitarsi a sostenere che l'esclusione dall'esercizio del *ius accusandi* rientri nella disciplina sanzionatoria fissata dalla *lex Iulia de adulteriis* in caso di condanna, senza prendere posizione circa la possibile estensione di tale divieto a tutti i casi di condanne in un *iudicium publicum*: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 272.

¹⁰³Cfr. C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino*, Milano, 2006, pp. 84 e ss.

¹⁰⁴Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 402; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 308-309.

¹⁰⁵Cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 82 e ss.; J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1984, pp. 104-105; D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli, 1999, p. 99; A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia. Aspetti di "deontologia" processuale in Roma antica*, Torino, 2003, pp. 82 e ss.;

¹⁰⁶Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 303.

L'elenco più completo di cause di esclusione dell'accusa - anch'esso riconducibile alle disposizioni della *lex Iulia iudiciorum publicorum*¹⁰⁷ - sarebbe però quello tramandato in D. 48.2.8:

D. 48.2.8 (Macer 2 de publ. iudic. = Pal 28): *Qui accusare possunt, intellegemus, si scierimus, qui non possunt. Itaque prohibentur accusare alii propter sexum vel aetatem, ut mulier, ut pupillus: alii propter sacramentum, ut qui stipendium merent: alii propter magistratum potestatemve, in qua agentes sine fraude in ius evocari non possunt: alii propter delictum proprium, ut infames: alii propter turpem quaestum, ut qui duo iudicia adversus duos reos subscripta habent nummosve ob accusandum vel non accusandum acceperint: alii propter condicionem suam, ut libertini contra patronos.*

In particolare, Botta fa seguire a questo frammento - dal punto di vista palinogenetico - D. 48.2.11 pr.:

D. 48.2.11 pr. (Macer 2 de publ. iudic. = Pal 34): *Hi tamen omnes, si suam iniuriam exequantur mortemve propinquorum defendent, ab accusatione non excluduntur.*

Anche questi due frammenti costituirebbero una «formula di legittimazione», a mezzo della quale il giurista di età severiana tenta di sintetizzare le disposizioni legislative relative all'ammissione straordinaria all'accusa degli incapaci¹⁰⁸. A tutti questi soggetti viene riconosciuta una deroga, imperniata sulla presenza del requisito della *sua iniuria* o della *mors propinquorum*.

Riassumendo, sotto questo profilo la *lex Iulia iudiciorum publicorum* non avrebbe aperto in via generalizzata la strada dell'accusa alle donne, impuberi o altri membri delle categorie enucleate da Ulpiano e Macro. Essa sarebbe intervenuta - da un lato - per alleviare la rigidità del sistema di repressione criminale delle *quaestiones* ereditato dall'età repubblicana, il quale escludeva dall'accusa una serie di soggetti sui quali tuttavia gravava un'aspettativa sociale di attivarsi per reprimere comportamenti criminosi che avessero colpito soggetti a loro legati da vincoli familiari o sociali¹⁰⁹; dall'altro, avrebbe aperto alla possibilità - per i soggetti passivi del *crimen* - di attivarsi al fine di ottenere la punizione dell'autore del reato, laddove quest'ultimo avesse leso un interesse personale della vittima e quest'ultima fosse incapace di accusare¹¹⁰. La *lex Iulia iudiciorum publicorum*, pertanto, costituisce unicamente il punto di avvio del processo di progressiva apertura all'*accusatio* degli incapaci, che si realizzerà compiutamente - come si è visto - solo ad opera della riflessione dei giuristi di età severiana.

¹⁰⁷Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 346.

¹⁰⁸Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 270 e ss. Il passo di Macro costituisce non solo un tentativo di sintetizzare le disposizioni della legge augustea, ma anche di risolvere le problematiche che - al riguardo - erano emerse a seguito della riflessione giurisprudenziale dei giuristi che lo avevano preceduto e dei suoi contemporanei. Cfr. altresì RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 52, nt. 163.

¹⁰⁹Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 277 e ss. In particolare, lo studioso italiano afferma che la facoltà di esercitare l'*accusatio mortis* per le donne e gli impuberi venne loro concessa, rispettivamente, in un momento antecedente all'approvazione del Turpilliano e durante il regno di Vespasiano. Sulla base dell'analisi della collocazione palinogenetica di D. 48.2.2 pr.-1 e 4, Botta ipotizza che - plausibilmente - la *lex Iulia iudiciorum publicorum* contenesse al proprio interno un elenco con indicate le categorie escluse dall'accusa e, contestualmente, l'eccezione in favore degli incapaci che decidessero di accusare *ex lege Cornelia de sicariis* per vendicare la morte di un parente: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 296 e ss.

¹¹⁰Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 329 e ss.

I.3. L'abuso del *ius accusandi* tra Repubblica e Principato

Le caratteristiche proprie dell'*accusatio* - così come delineate nei paragrafi precedenti - prestavano tuttavia il fianco ad una serie di potenziali abusi.

Secondo il principio della libera proposizione dell'accusa, a qualunque cittadino era riconosciuta la facoltà di accusare un soggetto di aver commesso un crimine. La scelta di effettuare la *nominis delatio* poteva essere il frutto di una pluralità di motivazioni e obiettivi perseguiti dall'accusatore, i quali a loro volta potevano essere tanto meritevoli di approvazione, quanto di biasimo, nel sentire sociale e morale dell'epoca. A ciò si aggiunga che - molto spesso - le *leges* istitutive di *quaestiones* riconoscevano dei premi di varia natura all'accusatore in caso di vittorioso esperimento dell'accusa, al fine di incentivare il cittadino ad accusare, posto che in capo ad esso non vi era alcun obbligo di *deferre*, laddove egli fosse venuto a conoscenza della commissione di un *crimen*¹¹¹.

Questa sezione sarà dedicata all'analisi della problematica dell'abuso del diritto d'accusa inteso in senso tecnico-giuridico, che dovrà necessariamente tralasciare l'indagine delle *rationes accusandi* che potevano essere fatte valere in sede di *divinatio* dell'accusatore¹¹².

Dal punto di vista processuale, si è visto come l'accusatore - nel ricoprire tale ufficio - rappresentasse

¹¹¹L'attribuzione di premi all'accusatore vittorioso è riscontrabile già all'interno del testo della *lex Acilia* e si manterrà per tutta l'età repubblicana: cfr. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., pp. 31 e ss.; G. LURASCHI, *Il «praemium» nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, 4, Milano, 1983, pp. 270 e ss.; P. CERAMI, «*Accusatores populares*», «*delatores*», «*indices*». *Tipologia dei «collaboratori di giustizia» nell'antica Roma*, in *Index* 26 (1998), pp. 120 e ss.; GIOMARO, *Per lo studio della calunnia*, cit., pp. 28-29. Del resto, come è stato osservato, la libertà di esercizio del diritto d'accusa costituiva il «presupposto processuale, tecnicamente necessario» affinché potesse sussistere il *crimen calumniae*, mentre l'aspetto premiale costituiva un «evidente incentivo ad accusare non solo per ottenere una sentenza di condanna dell'imputato, ma, principalmente, per poter conseguire vantaggi personali»: cfr. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 12. Il discorso non riguarda solo la calunnia, ma può essere esteso a tutti i reati degli accusatori: cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 38. Secondo ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 35, è proprio l'aspetto premiale la causa principale della presenza di degenerazioni dello strumento dell'accusa: «it was with the rewards that moral doubts developed».

¹¹²Sulle *rationes accusandi*, cfr. *supra*, § I.1. In età repubblicana, l'esercizio (e, spesso, l'abuso) del diritto d'accusa poteva essere utilizzato come strumento per favorire la propria ascesa politica da parte di giovani ambiziosi, laddove l'accusato fosse una persona particolarmente in vista sul panorama politico, senza tralasciare l'accusa proposta che - lungi dal trovare la propria ragion d'essere nel (solo) interesse pubblico - scaturiva dall'inimicizia personale o dal contrasto politico tra accusatore e accusato, ipotesi tutt'altro che peregrina: cfr. G. HUMBERT, v. «*Calumnia*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 1.2, a cura di CH. DAREMBERG e EDM. SAGLIO, Paris, 1887, (rist. Graz, 1969), p. 853; O. LICANDRO, *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*, in *Index* 25 (1997), pp. 454 e ss.; D.A. CENTOLA, *L'accusa nel sistema processuale delle quaestiones perpetuae tra funzione civica, dimensione premiale e disciplina sanzionatoria*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, a cura di L. SOLIDORO, Torino, 2016, pp. 16 e ss. Sotto questo profilo, ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 35, rileva correttamente come «Personal enmity or desire for revenge were considered good moral grounds for prosecuting, whether the prosecutor was the victim of a crime, or connected with him (or her). This was because the Romans held that a degree of self-help was normal and proper in a citizen's life, although the interests of society might demand the involvement of the authorities». L'attività forense (in senso lato) era riconosciuta come uno dei mezzi a disposizione mediante il quale mettersi in mostra al principio della propria carriera politica, come ebbe modo di sottolineare lo stesso Cicerone: *Sed cum sint plura causarum genera, quae eloquentiam desiderent, multique in nostra re publica adulescentes et apud iudices et apud populum et apud senatum dicendo laudem assecuti sint, maxima est admiratio in iudiciis. Quorum ratio duplex est. Nam ex accusatione et ex defensione constat; quarum etsi laudabilior est defensio, tamen etiam accusatio probata persaepe est* (Cic. *off.* 2.49). Su questo passo, cfr. anche ROBINSON, *The Role of Delators*, cit., pp. 260-261.

sempre gli interessi della collettività: non deve pertanto stupire che inizialmente la loro attività, in quanto fondamentale per la repressione dei crimini, venisse valutata generalmente in modo positivo nel sentire sociale dell'ultimo secolo di vita della Repubblica. Sotto questo profilo, emblematica appare ancora la testimonianza di Cicerone, il quale ancora reputava opportuna la presenza di una moltitudine di accusatori, per scoraggiare la commissione dei reati attraverso il rischio che chiunque - innocente o colpevole - potesse essere accusato¹¹³. Già sul finire dell'età repubblicana, tuttavia, tale accezione positiva iniziò ben presto a scomparire, per lasciare rapidamente il posto ad un generale disprezzo nei confronti della figura dell'accusatore, soprattutto per coloro che gerivano tale *officium* alla stregua di una professione, come attestato - per l'età imperiale - da Tacito, ove lo storico non esita a definire gli accusatori come una «categoria di uomini inventata per la pubblica rovina» (*hominum publico exitio repertum*)¹¹⁴.

Posto che chiunque poteva essere accusato da un altro consociato, il sistema delle *quaestiones* presentava dunque tutte le caratteristiche necessarie affinché potesse sorgere il fenomeno della *calumnia* e degli altri reati propri degli accusatori: «tale tipo di processo riconosceva la libertà del singolo di accusare, lo premiava in caso di vittoria e permetteva, qualora non si fosse prospettato un esito favorevole, di abbandonare il procedimento già instaurato»¹¹⁵.

Il fenomeno della proposizione di accuse per ragioni che andavano oltre al mero interesse pubblico alla repressione del fenomeno criminoso, che spesso coincideva con la proposizione di accuse scarsamente fondate o - addirittura - completamente false, non scemò con il tempo, ma andò addirittura intensificandosi al momento del passaggio dalla Repubblica al Principato. In particolare, gli storici della prima età imperiale ricordano - spesso con disprezzo - tutta una serie di personaggi che, mettendosi a disposizione dei vari

¹¹³Cic. *S. Rosc.* 55-56: *Accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia (...) Innocens est quispiam, verum tamen, quamquam abest a culpa, suspicione tamen non caret.* Sul passo ciceroniano, cfr. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 76 e ss.; G. PROVERA, *La vindictio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, p. 16, nt. 10; Y. RIVIÈRE, *Les délateurs sous l'Empire romain*, Roma, 2002, pp. 65 e ss.; ROBINSON, *The Role of Delators*, cit., p. 260; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 34 e ss. Già Mommsen aveva rilevato come la parola *accusator* - a differenza di *delator*, che può essere considerato un suo sinonimo - non contenesse alcuna accezione negativa: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 189. Cfr. anche LURASCHI, *Il "praemium"*, cit., p. 271, nt. 115: «solo più tardi, e non sempre, l'espressione *delator* assumerà una connotazione negativa». Sulla stessa linea di pensiero, cfr. CERAMI, «*Accusatores populares*», cit., pp. 124 e ss. «la definitiva surrogazione di *accusator* a *delator* (...) favorì, nel corso dell'età imperiale, l'attribuzione di una valenza marcatamente negativa all'uso residuale di *delator*, al quale si continuò a fare ricorso (...) per designare o l'accusatore di mestiere (...) o l'accusatore spregiudicato, identificato talvolta, soprattutto in età tardo-imperiale, con il *calumniator*». Sulla sostanziale sinonimia tra *accusator* e *delator*, cfr. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984, pp. 26 e ss.; RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., pp. 23 e ss.; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 51 e ss.; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 15 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 242, nt. 193.

¹¹⁴Tac. *ann.* 4.30: *Dictis dein sententiis ut Serenus more maiorum puniretur, quo molliret invidiam, intercessit. Gallus Asinius cum Gyaro aut Donusa claudendum censeret, id quoque aspernatus est, egenam aquae utramque insulam referens dandosque vitae usus cui vita concederetur. Ita Serenus Amorgum reportatur. Et quia Cornutus sua manu ceciderat, actum de praemiis accusatorum abolendis, si quis maiestatis postulatus ante perfectum iudicium se ipse vita privavisset. Ibatunque in eam sententiam ni durius contraque morem suum palam pro accusatoribus Caesar iritas leges, rem publicam in praecipiti conquestus esset: subverterent potius iura quam custodes eorum amoverent. Sic delatores, genus hominum publico exitio repertum et ne, poenis quidem umquam satis coercitum, per praemia eliciebatur.* Il tenore del passo consente di affermare con certezza che Tacito intendesse per *delatores* (anche) gli accusatori nei giudizi criminali e non (solo) i delatori fiscali: cfr. RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., pp. 61 e ss.

¹¹⁵Cfr. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 29, nt. 29.

principes, vennero usati dagli imperatori come strumenti per colpire con accuse - vere o false - i propri avversari politici e che in cambio ricevevano spesso la possibilità di compiere una rapidissima ascesa politica accompagnata dall'accumulo di ingenti ricchezze, salvo spesso poi altrettanto repentinamente cadere in disgrazia¹¹⁶. L'attività delatoria nel corso del Principato non comportava unicamente vantaggi personali (in termini economici o politici¹¹⁷) per colui che si fosse messo a disposizione come accusatore "di regime" (sia in campo criminale, che fiscale), ma i *delatores* apportavano - con la loro azione - un significativo incremento delle entrate dello Stato romano, dato che le casse pubbliche provvedevano ad incamerare i beni dei condannati¹¹⁸. Il disprezzo diffuso nei confronti dell'attività svolta dagli accusatori e dai delatori fiscali costrinse i vari imperatori, in particolare quelli dell'età giulio-claudia, in una posizione scomoda: se, da un lato, essi non potevano fare a meno di avvalersi dei loro servigi, stante l'indubbio vantaggio economico che la loro attività apportava allo Stato romano e il loro ruolo centrale nel mantenimento del nuovo sistema di potere e nella repressione del dissenso¹¹⁹, dall'altro lato i *principes* non potevano permettersi di non osteggiare -

¹¹⁶Si pensi, ad esempio, a Cepione Crispino, il cui ritratto si rinviene in Tac. *ann.* 1.74. Il campo di elezione prediletto di questi soggetti era ovviamente quello della *maiestas*: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 16 e ss. Nelle parole della studiosa, nel corso della prima età imperiale «si va affemando (...) l'idea che, in alcuni casi, collaborare all'applicazione della giustizia può essere fonte di profitto: sulle disposizioni delle leggi sociali e criminali augustee, si compone una rete di rapporti giudiziari a carattere prevalentemente lucrativo» (p. 25). A onor del vero, questo fenomeno è già riscontrabile in età repubblicana, laddove - alla possibilità di carriera politica - la presentazione dell'accusa permette all'accusatore di ottenere una parte dei beni dell'accusato in caso di vittoria: cfr. HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 853; VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., pp. 31 e ss.; LURASCHI, *Il «praemium»*, cit., pp. 270 e ss.; CERAMI, «*Accusatores populares*», cit., pp. 120 e ss.; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 227; G. CAMODECA, *Delatores, praemia e processo senatorio de maiestate in una inedita tabula Herculanensis di età neroniana*, in *SDHI* 75 (2009), pp. 396 e ss.

¹¹⁷In età imperiale, l'appoggio del *princeps* era decisivo anche per coloro che avessero voluto gestire le vecchie magistrature del *cursus honorum* e non solo per quelli che aspiravano alle nuove posizioni venutesi a creare all'interno dell'apparato burocratico imperiale. Il gradimento imperiale era necessario per poter rivestire qualsiasi magistratura ed esso non operava solo ad un livello "informale", ma anche a livello formale, con il riconoscimento al *princeps* della facoltà di *commendatio*, cioè del potere di procedere alla nomina diretta di un certo numero di candidati alle posizioni magistratuali. Quest'ultima era diversa dalla *suffragatio*, la quale si trattava di una «raccomandazione agli elettori a favore di un candidato da parte di personalità autorevoli della politica», attestata anch'essa nel corso della prima età imperiale: su entrambe, cfr. S. BRASSLOFF, v. «*Commendatio*», in *PWRE* IV.1 (1901), coll. 722 e ss.; ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 228 e ss.; DE MARTINO, *Storia*, 4.1, cit., pp. 607 e ss.; B.M. LEVICK, *Imperial Control of the Elections under the Early Principate: Commendatio, Suffragatio, and Nominatio*, in *Historia* 16 (1967), pp. 207 e ss.; V. HOLLARD, *Le rituel du vote. Les assemblées du peuple romain*, Paris, 2010, pp. 177 e ss. Oltre ad ammettere o allontanare i membri del Senato attraverso le *lectiones* (cfr. DE MARTINO, *Storia*, 4.1, cit., pp. 549 e ss.; TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., pp. 9 e ss.), l'imperatore poteva inoltre decidere di conferire a semplici cittadini il titolo onorifico di ex-magistrati (*adlectio*), con la conseguenza che essi avrebbero ricevuto un seggio in Senato. Allo stesso modo, senatori potevano essere iscritti in un rango della gerarchia interna del consesso senatorio diverso da quello di appartenenza (ad es., *adlectio inter quaestorius*), pur non avendo ricoperto la relativa magistratura: cfr. J. SCHMIDT, v. «*Adlectio*», in *PWRE* I.1 (1894), coll. 366 e ss.; ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 229-230; TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., pp. 15 e ss.; A. CHASTAGNOL, *Le Sénat romain à l'époque impériale*, 2^a ed., Paris, 2004, pp. 97 e ss.; CAMODECA, *Delatores, praemia e processo senatorio*, cit., pp. 398 e ss.

¹¹⁸Cfr. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., pp. 112 e ss.; W. WALDSTEIN, v. «*Bona damnatorum*», in *PWRE* S X (1965), coll. 107 e ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 4.2, 2^a ed., Napoli, 1975, pp. 904 e ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda perniciis*, cit., p. 168, nt. 14; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 25 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 182, nt. 255; T. SPAGNUOLO VIGORITA, v. «*Konfiskation*», in *RAC* 21 (2006), coll. 357 e ss. Per la nascita e l'evoluzione dell'istituto della *publicatio bonorum* in età repubblicana, cfr. F. SALERNO, *Dalla «consecratio» alla «publicatio bonorum»*, Napoli, 1990, pp. 91 e ss.

¹¹⁹Cfr. RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., p. 97; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 227 e ss. L'importanza degli accusatori di "regime" che agivano su indicazione espressa o tacita dell'imperatore è testimoniata dal fatto che i loro nominativi e la loro identità era conservata all'interno dei *commentarii* che un *princeps* tramandava al suo successore. Traccia di ciò si rinviene, ad esempio, nella vicenda di Publio Suillio narrata in Tac. *ann.* 13.43. Protégé di Claudio, alla morte di quest'ultimo venne accusato di *repetundae*

almeno pubblicamente - delatori fiscali e accusatori senza correre il rischio di essere visti come i mandanti delle loro attività¹²⁰.

Per concludere, tornando all'età repubblicana, non deve quindi stupire che la disapprovazione nei confronti degli abusi del meccanismo dell'accusa pubblica non rimase limitata al campo della mera condanna morale da parte dei contemporanei, ma determinò l'introduzione di una serie di disposizioni sul piano giuridico volte a tentare di porre un freno all'uso scorretto dell'accusa nei procedimenti criminali: sul finire della Repubblica, infatti, si riscontra già la presenza di un sistema abbastanza evoluto di misure rivolte alla repressione del *crimen calumniae* e della *praevaricatio* davanti alle *quaestiones*.

I.3.1. La repressione degli abusi dell'accusa prima del Turpilliano

La problematica degli abusi nella presentazione dell'accusa pubblica da parte del *quivis e populo* è - in definitiva - pensabile solo all'interno del sistema delineato dalle *quaestiones*, laddove l'*accusatio* costituiva il requisito necessario e sufficiente per poter dare avvio all'attività della *quaestio* adita. Come è stato correttamente osservato al riguardo in dottrina, «anderseits aber mußte gerade ein Verfahren, das wie der Geschworenenprozeß die ganze Verwirklichung des Strafrechts von privater Initiative abhängig machte, mit deren Intaktheit stehen und fallen; es konnte gar nicht peinlich genug darüber wachen, daß die Initiative unbelastet blieb von Machenschaften, die dem Interesse der staatlichen Gemeinschaft bewußt entgegenarbeiteten»¹²¹.

Già nel corso del III-II sec. a.C. è dunque possibile riscontrare, all'interno della società romana, un forte biasimo nei confronti di coloro che formulavano accuse o comunque svolgevano attività di tipo delatorio per

e di una serie di altri reati. Chiamato a difendersi da queste accuse, Suillio affermò di aver fatto ciò di cui era stato accusato non spontaneamente, bensì su incarico di Claudio (*principi paruisse*). Nerone controbatté immediatamente a tale affermazione, sostenendo di non aver trovato traccia del conferimento di tale incarico nei *commentarii* di Claudio (*compertum sibi referens ex commentariis patris sui nullam cuiusquam accusationem ab eo coactam*). Altro episodio è quello che vide protagonista Giunio Maurico (Tac. *hist.* 4.40.3) che - sotto Vespasiano, in un clima di forte avversione nei confronti degli accusatori (*signo ultionis in accusatores dato*) - rivolse una richiesta al futuro imperatore Domiziano di permettere al senato di visionare i *commentarii* (*ut commentariorum principum potestatem senatui faceret*) imperiali. La sensibilità dei contenuti di quei documenti testimonia, da una parte, la volontà dei senatori di visionarli, dall'altra la risposta di Domiziano, che l'evasione di una richiesta del genere spettava unicamente al *princeps* (*consulendum tali super re principem respondit*). Ciò testimonia come l'intervento dei delatori e degli accusatori fosse spesso provocato dallo stesso *princeps*, ma non è detto che fosse sempre così, dato che vi potevano essere soggetti che spontaneamente decidessero di farsi carico di iniziative non sgradite all'imperatore, al fine di ottenere i vantaggi economici e politici che da ciò sarebbero potuti derivare: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 25 e ss. Cfr. altresì RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., pp. 385 e ss.

In questo senso, dunque, si comprende anche la forza del gesto compiuto da Caligola che, appena asceso al soglio imperiale, decise di bruciare i *commentarii* di Tiberio relativi ai procedimenti che riguardavano sua madre e i suoi fratelli, affinché i *delatores* e i testimoni non temessero per il futuro, essendo venute meno le prove della loro implicazione: Svet. *Cal.* 15.4 e 30.1, nonché Dio Cass. 59.4.3. Si può dunque spiegare il perché Svetonio affianchi l'atto di bruciare i *commentarii* con altri provvedimenti tipici adottati dai vari imperatori per ingraziarsi i sudditi al momento dell'ascesa al potere, come la concessione della grazia e *restitutiones in integrum*, nonché - spesso - la punizione dei *delatores* e dei maggiorenti del vecchio regime: cfr. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 190, nt. 789. Tuttavia, essi hanno unicamente «i caratteri di un atto rituale a cui non si riconosceva di fatto alcun valore programmatico», non avendo altro che «efficacia retroattiva in quanto si riferivano tutti a situazioni pregresse: non offrivano perciò alcuna garanzia per il futuro» (FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 28).

¹²⁰Per una panoramica delle iniziative assunte dai vari imperatori al riguardo, cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 11 e ss.; RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., pp. 27 e ss.

¹²¹Cfr. LEVY, *Anklägersverfahren*, cit., p. 401.

ottenere un mero tornaconto personale: da questo punto di vista, emblematiche sono alcune affermazioni contenute all'interno delle commedie di Plauto e Terenzio con riferimento alle attività svolte dai sicofanti, dai parassiti, dai *quadruplatores* e dagli avvocati. In tali opere letterarie, come ha correttamente rilevato Levy, mancava ancora qualsivoglia riferimento - anche terminologico - alle successive fattispecie criminose della *calumnia* e della *praevaricatio*, giacché nel momento in cui vennero composte tali opere non era ancora sorta la prima *quaestio perpetua*¹²².

Il progressivo affermarsi del sistema delle corti permanenti fu evidentemente accompagnato dalla costante problematica della presentazione di accuse false o defatigatorie, nonché della potenziale collusione tra accusato e accusatore, se già nel testo della *lex Acilia repetundarum* del 123-122 a.C. si ritrovano disposizioni volte a porre un freno alla proposizione di accuse calunniose e a limitare le conseguenze della *praevaricatio*. La diffusione di queste ipotesi è testimoniata dal fatto che di *calumnia* e di *praevaricatio* si discorrerà ampiamente nella letteratura retorica del I sec. a.C., come testimoniato ad esempio nella *Rhetorica ad Herennium* e nelle opere di Cicerone¹²³.

I.3.2. La *calumnia*

La repressione criminale della *calumnia* formò l'oggetto di una disciplina *ad hoc* a partire dalla *lex Remmia de calumniatoribus* in avanti, ma il fenomeno della presentazione di un'accusa falsa era già stato preso in considerazione all'interno del testo della antecedente *lex Acilia*¹²⁴.

¹²²Cfr. LEVY, *Anklägergehen*, cit., pp. 379-380, con riferimenti ai relativi passi delle commedie di Plauto e Terenzio. In particolare, sulla figura dei *quadruplatores* menzionati in Plaut. *Pers.* 62 e ss., cfr. F. DE MARTINO, *I «quadruplatores» nel «Persa» di Plauto*, in *Labeo* 1 (1955), ora in *Diritto e società nel mondo romano*, 2, Napoli, 1996, pp. 99 e ss.; G. WESENER, v. «*Quadruplator* (n. 1)», in *PWRE* XXIV (1963), coll. 710-711; LURASCHI, *Il «praemium»*, cit., pp. 275 e ss. e p. 275, nt. 146; ROBINSON, *The Role of Delators*, cit., p. 255; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 35.

¹²³Cfr. LEVY, *Anklägergehen*, cit., p. 380; RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., pp. 19 e ss.

¹²⁴Sul contenuto della *lex Remmia* e sulla relazione tra quest'ultima *lex* e le misure adottate per reprimere la *tergiversatio*, si veda *infra*, § I.6.2. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 28. ritiene che in questo caso non si sia di fronte alla prima manifestazione del *crimen calumniae*, bensì che il *iusiurandum* fosse stato introdotto unicamente allo scopo di permettere alle vittime del *crimen repetundarum* di promuovere l'azione personalmente. Nelle parole dell'autrice: «un conto è promuovere una falsa accusa (...) altro è il giurare di non intentare fraudolentemente l'azione. Nel primo caso la *calumnia* viene ad assumere un aspetto sostanziale, che le manca nel secondo. Nel primo caso la *ratio* dell'addebito del fatto risiede nella necessità di scongiurare il pericolo che si proceda a carico di una persona per un reato che non ha commesso (...). Al contrario, nel secondo la *calumnia* riveste una valenza esclusivamente rituale» (p. 30), sicché essa non rileva alcuna differenza tra il *deiurare de calumnia* rispetto, ad esempio, al giuramento della donna di essere in stato di gravidanza, del proprietario che teme un danno e che chiede la *cautio damni infecti*, poiché in questo caso la calunnia avrebbe esclusivamente ripercussioni sul piano processuale e «serve a sventare iniziative giurisdizionali varie di palese inutilità». L'opinione dell'autrice non convince appieno. In primo luogo, bisogna tenere in considerazione che appare difficile ammettere che, nei processi regolati dalla *lex Acilia*, non fossero previste conseguenze negative connesse al caso di spergiuro, pur non avendo alcuna indicazione delle fonti al riguardo: non possiamo quindi affermare con sicurezza che il *iusiurandum calumniae* avesse una «valenza esclusivamente rituale». Ciò alla luce anche del fatto che non si sta scorrendo di un «vizio» di un atto processuale di secondaria importanza, ma di un aspetto patologico che riguarda l'atto principale che suscita l'intervento repressivo statale. Inoltre, già la presentazione di un'accusa era di per sé idonea - anche laddove si ritenga che, quantomeno *ab origine*, non vi fossero conseguenze negative sul piano strettamente giuridico nei confronti del soggetto accusato e non ancora condannato - a cagionare detrimento al *reus* sul piano sociale e della carriera politica, senza contare il fatto che quest'ultimo avrebbe corso il rischio di essere condannato alla pena prevista per il *crimen* di cui risultava essere ingiustamente accusato, che - laddove non si trattasse di una sanzione pecuniaria - era la condanna a morte (cfr. SANTALUCIA, *Diritto e*

La dottrina ha dibattuto a lungo con riguardo alla configurazione del *crimen calumniae* in età repubblicana ed imperiale, discussione i cui termini non possono essere qui ripresi¹²⁵.

La linea 19 della *lex repetundarum* epigrafica dispone infatti l'obbligo per l'accusatore di giurare di non accusare calunniosamente - «*deuraverit calumniae causa non postulare*» - ponendolo come condizione per la corretta proposizione dell'accusa e, di conseguenza, per la valida instaurazione del procedimento *de repetundis*. Il *ius iurandum calumniae* era effettuato nelle forme di una dichiarazione orale in forma solenne, molto probabilmente effettuata alla presenza del magistrato in un momento imprecisato all'interno della fase introduttiva preprocessuale, dopo la *postulatio* e prima della *nominis receptio*¹²⁶.

processo penale, cit., p. 181).

¹²⁵In generale, sulla configurazione del *crimen calumniae* e sul dibattito dottrinale al riguardo, cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 807 e ss.; A.W. ZUMPT, *Der Criminalprocess der römischen Republik*, Leipzig, 1871, pp. 374 e ss.; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 491 e ss.; H.F. HITZIG, v. «*Calumnia*», in *PWRE* III.1 (1899), coll. 1414-1419; HUMBERT, v. «*Calumnia*»; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 137 e ss.; WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 87 e ss.; COSTA, *Crimini e pene*, cit., pp. 61 e ss.; M. LAURIA, *Calumnia*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, a cura di E. ALBERTARIO, Milano, 1933, ora in M. LAURIA, *Studi e ricordi*, Napoli, 1983, pp. 255 e ss.; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 380 e ss.; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 349 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., pp. 412 e ss.; M. LEMOSSE, *Accusation calomnieuse et action d'injures à propos d'une inscription récente*, in *RHD* 31 (1953), pp. 430 e ss.; U. BRASIELLO, v. «*Calumnia (dir. rom.)*» In *ED* 5 (1959), pp. 814-816; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 90; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 7 e ss.; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 57, nt. 132; J.G. CAMIÑAS, *Le crimen calumniae dans la lex Remmia de calumniatoribus*, in *RIDA* 3^e série, 37 (1990), pp. 117 e ss.; ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, cit., pp. 99 e ss.; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 68 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 180, nt. 253; M. MIGLIETTA, *rec. a* CENTOLA, *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, in *Iura* 50 (1999), pp. 202 e ss.; D.A. CENTOLA, *Alcune osservazioni in tema di calumnia nel processo privato romano dalla Repubblica al Principato*, in *SDHI* 66 (2000), pp. 165 e ss.; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 17 e ss.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 36 e pp. 89-90; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 184 e ss. In questa sede, si accoglierà la definizione fatta propria da Levy di *calumnia* come proposizione di un'accusa nei confronti di un soggetto, nonostante l'accusatore sia consapevole della falsità degli addebiti mossi: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 380.

¹²⁶*Lex Acilia*, l. 19 (LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 92 = CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 67). Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 386, per il quale il «*Calumnieneid*» si sarebbe collocato al momento dell'*inscriptio* della causa nel «*Gerichtsprtokoll*», che doveva essere effettuata a cura dell'attore stesso. Cfr. altresì BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 21 e ss. Nella *lex Acilia*, infatti, si afferma che la dichiarazione doveva essere effettuata dopo la scelta della composizione della giuria e dopo aver condotto l'accusato davanti al pretore. Una volta effettuato il giuramento, il pretore procedeva alla *nominis receptio*. Il *iusiurandum calumniae* viene in seguito menzionato espressamente solo da Cicerone (*ad fam.* 8.8.3) e da Tito Livio (33.47.5). Di questi passi, solo l'epistola indirizzata a Cicerone dice qualcosa in più rispetto alla collocazione del *iusiurandum* all'interno della fase introduttiva del procedimento criminale, posto che il passo liviano conferma anch'esso come tale giuramento dovesse essere prestato prima della *nominis delatio* (Liv. 33.47.5: *nisi velut accusatores calumniam in eum iurarent ac nomen deferrent*). Celio scrive all'amico Cicerone per tenerlo informato circa alcuni degli avvenimenti più significativi occorsi nella vita pubblica romana. Uno di questi è il processo per *repetundae* che aveva visto, quale accusato, Marco Servilio. Celio ricorda come il giuramento di non accusare calunniosamente venne effettuato prima della procedura di *divinatio* e, quindi, della *nominis delatio*, dato che Appio - pur avendo prestato il *iusiurandum* - decise di non contendere il diritto d'accusa con Pilio, il quale procedette poi ad accusare (in questo caso, viene utilizzato il termine *postulare*) Servilio *de pecuniis repetundis*: «*Nam de divinatione Appius, cum calumniam iurasset, contendere ausus non est Pilioque cessit et ipse de pecuniis repetundis a Serviliis est postulatus*». Questa discrasia tra quanto affermato da Cicerone e le risultanze che emergono dalla lettura del testo della *lex Acilia* viene giustificata da Bianchini alla luce della diversa struttura che - a suo avviso - viene ad assumere il procedimento preliminare nel momento in cui Celio scrive rispetto a quello dell'approvazione della *lex Acilia*. Secondo l'autrice, tale discrepanza può essere spiegata con il fatto che «all'epoca della *lex Sempronia* non esisteva un accertamento, da parte del magistrato, relativo all'esistenza di determinati presupposti o, meglio, di alcuni requisiti nella persona dell'accusatore; una volta che viene introdotto tale accertamento e, con esso, la eventuale *divinatio*, appare chiaro come il giuramento, anziché costituire una condizione per l'accoglimento dell'accusa, trovi la sua ragion d'essere nell'esistenza e nella necessità di una valutazione circa l'opportunità e l'ammissibilità dell'accusa e possa anzi avere un certo peso ai fini di una decisione favorevole», costituendo quindi una prova di come il procedimento criminale davanti alle *quaestiones* stesse passando dalla fase iniziale a quella più matura di definitiva affermazione di quel modello di repressione criminale (BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 40-41). CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 13 e ss. - pur dando atto della diversità

Sebbene il testo della *lex* pervenutoci non riporti alcuna sanzione per il caso di spergiuro¹²⁷, pur in assenza di ulteriori indizi, appare comunque difficile immaginare che in quest'ultima ipotesi l'accusatore andasse esente da qualsivoglia conseguenza negativa derivante dal suo comportamento: il sistema processuale delle *quaestiones* poggiava interamente sull'iniziativa del privato, pertanto la correttezza (o meno) dell'accusatore nell'esplicare il proprio ruolo aveva un'influenza decisiva sul corretto esercizio dell'azione repressiva da parte dello Stato. Come ha osservato Levy, infatti, «das allgemeine Rechtsgefühl verlangt ungleich dringender nach einem Schutz gegen die strafprozessuale Schikane» rispetto al caso di calunnia posta in essere all'interno di un processo privato¹²⁸.

di vedute tra le fonti in tema di collocazione del *iusiurandum* e sulla scorta di quanto affermato in HITZIG, v. «*Calumnia*», cit., col. 1415 - non afferma nulla di preciso al riguardo, limitandosi ad osservare come, in entrambe le ricostruzioni, il giuramento si ponesse come condizione necessaria affinché il pretore potesse procedere alla *receptio nominis* e che il *iusiurandum* potesse essere imposto d'ufficio dal magistrato al *nominis delator*. Tuttavia, l'assenza di informazioni all'interno delle fonti in nostro possesso non consente di affermare che al *praetor* spettasse questa facoltà, come correttamente osservato in MIGLIETTA, *rec. a* CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 203, nt. 11. Anche Jones pare alludere all'obbligo del pretore di imporre il giuramento all'accusatore, quantomeno nel giudizio introdotto dalla *lex Acilia*: «the first stage in an action was *nominis delatio* before the praetor, who forthwith exacted an oath against *calumnia*» (JONES, *Criminal Courts*, cit., p. 63), così come VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 134, nt. 15. Cfr. altresì GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 31, nt. 24; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 166, nt. 202, nonché J.G. CAMIÑAS, *Régimen jurídico del iusiurandum calumniae*, in *SDHI* 60 (1994), pp. 457 e ss. il quale peraltro sostiene che tale giuramento sia sorto prima nei processi pubblici e solo in un secondo momento sarebbe stato esteso ai procedimenti privati.

¹²⁷Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 383-384. LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 119 afferma che «it's not clear whether the *lex Remmia* (...) about *calumnia* was already in existence»: come si avrà modo di dimostrare (cfr. *infra*, § I.6.1), la *lex Remmia* è sicuramente successiva alla *lex repetundarum* epigrafica. Centola ipotizza che «il comportamento dell'accusatore che non avesse rispettato il *iusiurandum*, oltre a porre quest'ultimo in contrasto con la divinità, doveva essere considerato riprovevole sul piano morale e sociale», giustificando, dunque, che al *calumniator* potessero essere irrogati divieti e limitazioni. In questo senso, esso avrebbe «posto le basi per poter configurare quel particolare *status* disonorevole, al quale, solamente alcuni anni dopo, forse grazie anche ad altri interventi normativi (si pensi ad esempio alla *lex Remmia*), furono connesse una serie di limitazioni» e che, a seguito della riflessione dei giuristi, verrà poi ricondotto nel novero dell'*infamia*: cfr. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 57 e ss. Humbert afferma che «celui qui prêtait ce serment se soumettait à supporter la peine des calominateurs», senza tuttavia precisare quale sia la natura di questa pena irrogata ai calunniatori: cfr. HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 853. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 30 e ss. parlando di «ripercuSSIONE tutta processuale, tutta rituale», sembra propendere per l'assenza di sanzioni per lo spergiuro.

¹²⁸Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 380, il quale ritiene che il concetto di *calumnia* sia sorto per primo in seno al processo criminale rispetto a quello privato, pur non escludendo - stante l'assenza di prove al riguardo - che possa essere avvenuto il contrario, come sostenuto in MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 491-492. In linea con la tesi di Levy si colloca anche LEMOSSE, *Accusation calomnieuse*, cit., p. 434, mentre con Mommsen si schierano, ad esempio, GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 212 e ss.

L'ipotesi avanzata da Levy sembra preferibile a quella mommseniana. In primo luogo, infatti, la *calumnia* come entità a sé stante inizia a comparire in letteratura solo a partire dall'epoca di Cicerone, dopo la definitiva affermazione del modello della corte permanente quale modalità ordinaria di trattazione dei procedimenti criminali. Prima della *lex Acilia* e della diffusione del modello "maturo" di *quaestio* - infatti - non si rinviene traccia della *calumnia*, come si è visto, ad esempio, in relazione alle commedie di Plauto e Terenzio, anche se - per essere prese in considerazione dal testo della *lex* - le linee essenziali del concetto di *calumnia* (e anche di *praevericatio*) dovevano già essere state elaborate. Inoltre, le potenziali conseguenze negative in capo alla vittima di *calumnia* avevano decisamente un'importanza diversa a seconda che essa fosse posta in essere in un processo privato o in uno pubblico, cosa di cui gli stessi Romani si erano resi conto, come emerge dal particolare interesse che nel processo criminale viene riservato all'indagine della figura dell'accusatore. Posto infatti che l'esercizio della potestà repressiva da parte della collettività trovava attuazione solo per mezzo della volontaria assunzione dell'onere di accusare da parte di un privato, apparve essenziale ideare meccanismi attraverso i quali vagliare le motivazioni dell'accusatore, al fine di escludere tutti coloro che non avessero gerito l'incarico in modo serio, come nel caso del *calumniator* o del *praevericator*. Tale valutazione sulla persona del *nominis delator*, tuttavia, non sempre poteva essere compiuta - ad esempio, poiché non si era in presenza di una pluralità di potenziali accusatori o perché il *reus* non aveva richiesto l'esperimento del *iudicium de accusatore* - oppure poteva non raggiungere il proprio scopo, come nel caso in cui non fosse emerso l'intento calunnioso o prevaricatorio del soggetto prescelto: in tutte queste ipotesi deve essere riconosciuta una forma di tutela più incisiva nei confronti del *reus*, la quale passa necessariamente attraverso lo

Il *iusiurandum calumniae*, pur non venendo mai formalmente abrogato, cadrà successivamente in desuetudine, tanto che di esso non si troverà più traccia a partire dalla prima età imperiale¹²⁹.

I.3.3. La *praevaricatio*

Come si è già avuto modo di rilevare nelle pagine precedenti, il modello processuale delle *quaestiones*, fondandosi sull'accusa di un privato cittadino, riservava particolari attenzioni all'indagine delle motivazioni poste alla base di quest'ultima. In presenza di una pluralità di accusatori, il luogo preposto per condurre tale vaglio era il procedimento incidentale della *divinatio*: in quella sede, infatti, è indubbio che si dovesse altresì verificare l'assenza di qualsivoglia intento prevaricatorio in capo al candidato prescelto per portare avanti l'accusa¹³⁰. Non in tutti i procedimenti criminali, tuttavia, poteva esservi *divinatio*, il *iudicium de accusatore* sembra fosse attivabile solo su istanza dell'accusato (il quale - in caso di collusione - non avrebbe avuto certamente alcun interesse ad adoperarsi in tale senso), il *praevaricator* poteva superare questo vaglio preliminare o - ancora - l'accordo di tipo corruttivo tra accusatore e accusato poteva essere raggiunto dopo la *nominis receptio*. Da questo punto di vista, dunque, emerge chiaramente l'inadeguatezza dei vari procedimenti

sviluppo e la repressione - attuata nel concreto in varie forme - dei reati degli accusatori.

¹²⁹Mommsen ritiene che esso cadde in disuso al venir meno dell'obbligatorietà dell'*inscriptio* a cura dell'accusatore, momento che coincide - nella sua ricostruzione dello sviluppo del procedimento criminale romano - con il passaggio dal sistema dell'*accusatio* a quello della *cognitio* inquisitoria che, ad avviso dello studioso, avvenne nel corso del Principato: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 386. Humbert ritiene che il *iusiurandum calumniae* cadde in disuso al momento dell'introduzione della *subscriptio in crimen*: cfr. HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 853. Come si è visto, GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 30 e ss. parla del *iusiurandum* come di un istituto che ha ricadute meramente processuali e non anche sul piano sostanziale, «ma il *iusiurandum calumniae* non dice ancora, a mio sommo avviso, che si sia in presenza della *calumnia* intesa come *crimen*», ascrivendo quest'ultimo risultato alla *lex Remmia*. L'autrice non esprime una propria opinione circa il momento della scomparsa del *iusiurandum*, ma - sviluppando tale concetto - sembra sottintendere che la nuova disciplina della *calumnia* contenuta nella *lex Remmia* abbia, quantomeno nella sostanza, svuotato di senso l'obbligo/facoltà di prestazione del *iusiurandum*. L'ultimo riferimento si ritrova in Liv., 33.47.5, sebbene lo storico lo stia riferendo ad un episodio della guerra annibalica: cfr. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 58 e ss. Secondo quest'ultimo autore, inoltre, il *iusiurandum* sarebbe scomparso durante il Principato, pur in assenza di un provvedimento diretto alla sua abrogazione formale.

¹³⁰Il rischio di collusione tra accusato e accusatore in favore del primo - infatti - è uno degli argomenti principali che Cicerone adduce nella *divinatio in Caecilium* a sostegno della propria designazione come accusatore principale nel successivo processo contro l'ex governatore della Sicilia. Il diretto concorrente dell'Arpinate per ricoprire tale ruolo, Quinto Cecilio Nigro, era stato questore in Sicilia durante la propretura di Verre e ora - in combutta con quest'ultimo - mirava ad ottenere la *deferendi potestas* per permettergli di sfuggire alla condanna. Cicerone afferma senza mezzi termini che in Cecilio - il quale aveva addotto presunte offese subite dall'ex pretore a sostegno della propria candidatura come accusatore principale, all'evidente scopo di occultare le proprie reali intenzioni - si possono riscontrare tutti gli elementi propri del falso accusatore (Cic. *div. in Caec.* 29: *Sunt et haec et alia in te falsi accusatoris signa permulta*). L'oratore continua, affermando che, anche nell'ipotesi in cui Cecilio intendesse veramente accusare Verre, egli non sarebbe comunque in grado di rivestire l'ufficio in modo corretto, essendo egli implicato in buona parte delle malefatte di cui Verre era accusato (*div. in Caec.* 31: *Audebis ita accusare alterum ut quo minus tute condemnere recusare non possis?*). Si veda inoltre anche quanto si afferma circa la "riconciliazione" tra Verre e Cecilio, testimoniata dagli stretti rapporti che i due mantennero anche dopo le supposte offese subite, al cui riguardo l'oratore parla espressamente di collusione o - quantomeno - di slealtà (per aver falsamente paventato davanti ai giudici di avere ancora motivi di rancore nei confronti dell'ex governatore) di Cecilio che, in entrambi i casi, lo renderebbero comunque inidoneo a portare avanti l'accusa: *Si tu cum illo postea in gratiam redisti, si domi illius aliquotiens fuisti, si ille apud te postea cenavit, utrum te perfidiosum an praevaricatorem existimari mavis?* (*div. in Caec.* 58). Cfr. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 117, nt. 1; ALEXANDER, *The Case for the Prosecution*, cit., pp. 46 e ss.; A. LINTOTT, *Cicero as Evidence. A Historian's Companion*, Oxford, 2008, pp. 84 e ss.

incidentali nel prevenire la *praevaricatio*¹³¹. Inoltre, sebbene un ruolo di controllo fosse riconosciuto anche ai *subscriptores*, che quasi sempre affiancavano l'accusatore principale e che avevano la doppia funzione, da un lato, di coadiuvarlo nella sua attività, ma, dall'altro, di garantire che avrebbe ricoperto con rettitudine l'*officium*, evidentemente anch'essi non costituirono mai un argine adeguato a porre un freno a potenziali fenomeni collusivi.

Conseguentemente, l'ordinamento giuridico romano tentò sin da subito di approntare misure più incisive per limitare le conseguenze più grave derivante dalla *praevaricatio* nei nuovi procedimenti davanti alle corti giudicanti, *praevaricatio* che può essere definita - quantomeno in via preliminare - come come la collusione tra accusatore ed accusato. La *praevaricatio* acquisterà ulteriori significati nel corso del tempo, fino a divenire un termine generale che andrà a ricomprendere in sé ipotesi parzialmente differenti tra loro, accomunate unicamente dalla volontà di favorire l'accusato.

Già la legge epigrafica contenuta nelle *tabulae Bembinae* - infatti - prese in considerazione anche il caso in cui si fosse pervenuti ad una sentenza assolutoria o di condanna a seguito di *praevaricatio*. In tema di limiti oggettivi del giudicato nei processi per *repetundae* retti dalla *lex Acilia*, infatti, è attestato quanto segue:

l. Acilia repet.: [54] (...) de r/leo ap[soluendo. ^{vac} quouis ex h(ace) l(ege) nomen delatum erit - - - nisei de eo sententiae ibei plurumae erunt, condemno.] [55] [qu]od praeuaricationis causa factum non erit, is ex hace lege eius rei apsolutus esto. ^{vac} De reo condemnan[do. ^{vac} sei de eo reo] senten[tia]e ibei plurumae erunt, condemno, pr(aetor), qu[ei] ex h(ace) l(ege) quaeret, eum reum pronontiato fecisse uideri - - - sei is ex h(ace) l(ege) condemnatus] [56] [a]ut apsolutus erit, quom eo h(ace) l(ege), nisei quod postea fecerit aut nisei quod praeuaricationis caussa factum erit, au[t nisei de leitibus] aestumandis aut nisei de sanctioni houisce legis, actio nei es[to - - - vac]¹³².

In questo frammento viene riportata la regola secondo la quale la pronuncia della sentenza all'esito del procedimento impediva la riproposizione della medesima accusa («*actio nei est<o>*»)¹³³ e la conseguente

¹³¹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 407: «was das Divinationsverfahren verhüten sollte, das mußte, war es geschehen, als Prävarikation unschädlich gemacht werden».

¹³²Questa è la ricostruzione proposta in CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., pp. 70-71. Cfr. altresì LINTOTT, *Judicial reform*, cit., pp. 100-102.

¹³³In questo caso - come correttamente rilevato da WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 32 - l'utilizzo dell'*agere* nella rubrica apposta da Mommsen alla l. 56 della *lex* deve essere inteso in senso lato, non in senso stretto dell'*agere* nel processo privato: parimenti, la menzione dell'*actio* nel testo deve essere intesa non come un riferimento all'*actio* di diritto privato, ma all'intera disposizione deve essere attribuito il significato di impedire l'apertura di un secondo processo concernente i medesimi fatti («*actio nei esto*, so will das Gesetz damit zweifelsohne einen zweiten ‚Prozeß‘, diesen als Ganzes gedacht, für unstatthaft erklären»). In questo senso, cfr. anche VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 141, nt. 33. L'uso di *actio* in ambito criminale si riscontra peraltro anche nel periodo classico, come attestato in D. 48.16.15.3 (Macer 2 *publ.* = Pal. 36), ove - per esprimere il concetto che il procedimento criminale sarebbe proseguito nei confronti degli eredi in caso di *crimen maiestatis* e *repetundae* - il giurista utilizza la locuzione «*cuius actio et adversus heredes durat*», nonché in D. 47.20.1 (Pap. 1 *resp.* = Pal. 407): cfr. A. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana*, 2^a ed., Milano, 1978, pp. 116-117; R. QUADRATO, *Sulle tracce dell'annullabilità. Quasi nullius nella giurisprudenza romana*, Napoli, 1983, p. 69; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 140.

La sentenza non avrebbe potuto essere toccata nemmeno da una successiva deliberazione del popolo, giacché quest'ultimo - quantomeno secondo Costa - «colla legge costitutiva della *quaestio* s'intende aver delegato ai giudici chiamati a comporla la facoltà di pronunziarsi inappellabilmente»: cfr. COSTA, *Crimini e pene*, cit., pp. 47-48.

ripetizione di un processo retto dalle disposizioni della stessa *lex* («*quei ex h. l. condemnatus aut absolutus erit*»), eccezione fatta per il caso in cui si ricadesse in una delle quattro ipotesi specifiche ivi espressamente previste¹³⁴.

Una delle deroghe al principio per cui la sentenza di merito impediva la riproposizione del processo è proprio quella della collusione tra accusatore ed accusato¹³⁵. L'accertamento della *praevaricatio*, dunque,

¹³⁴Cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 450-451. Secondo Wlassak, *Anklage*, cit., p. 32, il mancato utilizzo della locuzione *eadem res* costringe il legislatore all'elencazione delle singole eccezioni al principio che, tranne quella della *praevaricatio*, avrebbero potuto essere omesse qualora fosse stato utilizzato il termine *eadem res*. Cfr. altresì VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 214, secondo il quale tali disposizioni avrebbero sancito «il carattere definitivo della sentenza e, conseguentemente, l'improponibilità di ulteriori accuse dinanzi alla medesima *quaestio* in assenza di fatti posteriori o di talune circostanze, previste come impeditive della consumazione dell'azione». La generale irretrattabilità della *res iudicata* è avvertita da Cicerone come indicatore di una società in buono stato: si veda Cic. *Verr.* II.5.12-13; *Phil.* 11.11-12 e in particolare Cic. *leg. agr.* 2.10, ove l'Arpinate afferma come le «*iudiciorum perturbationes*» (i turbamenti arrecati al normale svolgimento dell'attività giudiziaria), le «*rerum iudicatarum infirmationes*» (il venir meno della forza di giudicato delle pronunce) e la «*restitutio damnatorum*» (cioè le *restitutiones in integrum* concesse a favore dei soggetti già condannati), costituissero tutti il preludio della totale rovina della *civitas* interessata da tali fenomeni, i quali sono soliti apparire laddove lo stato degli affari civili della stessa versi già in una situazione irreparabile: cfr. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 156. Era altresì possibile, per un condannato, ottenere la *restitutio in integrum*. Tale possibilità, normalmente disposta a mezzo di leggi o senatoconsulti, riposava - secondo Costa - sulla presenza di vizi nel procedimento, come attestato in Cic., *Phil.* 2.56: cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 265 e ss.; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 478 e ss.; F. KLINGMÜLLER, v. «*Restitutio*», in *PWRE* I A,1 (1920), col. 685; COSTA, *Crimini e pene*, cit., p. 48; COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., pp. 157-158; M. SARGENTI, *Studi sulla «restitutio in integrum»*, in *BIDR* 69 (1966), pp. 284 e ss.; G. CERVENCA, v. «*Restitutio in integrum*», in *NNDI* 15 (1968), pp. 743-744; U. ZILLETI, *Note sulla restitutio in integrum damnatorum*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 2, Torino, 1969, pp. 39 e ss.; A. MCCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, pp. 99 e ss.; BEGGIO, *Contributo allo studio*, cit., pp. 252 e ss. Sul passo ciceroniano in questione, si veda anche quanto osservato in Wlassak, *Anklage*, cit., pp. 55 e ss.; FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 68 e ss.

Contro la generalizzazione a tutti i processi delle *quaestiones* di queste misure della *lex Acilia* in tema di validità del giudicato, così come sostenuto dalla teoria ancora maggioritaria, si vedano ora le osservazioni di Botta, il quale rimarca come non vi sia certezza in relazione all'esistenza di una norma generalizzata in tema di preclusività della sentenza, pertanto il passo qui riportato potrebbe «non testimoniare altro che una peculiare tutela della posizione del *reus* di *repetundae*, ed essere perciò del tutto tipica del solo processo in cui si giudicava quel *crimen*» (BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 207-208), sicché «la reiterazione da parte del medesimo soggetto di un'accusa non calunniosa, non doveva apparire impossibile nell'ordinamento repubblicano dei *iudicia publica*» (p. 211, nt. 380), sulla scorta anche del paragone con l'episodio del processo a Sopater di Halyciae narrato in Cic. *Verr.* II.2.68, laddove - tra le numerose critiche che l'Arpinate muove all'ex propretore - non compare l'addebito di aver permesso la riproposizione di un'accusa in materia capitale contro il *reus* già assolto, dopo una valutazione condotta da Verre circa la novità delle prove addotte in seconda battuta. Pur con la problematicità di trarre notizie valide per i processi delle *quaestiones* dalla prassi dei governatori, si deve comunque notare come vi fossero «evidenti similitudini con il processo delle *quaestiones* che il costume, più che il diritto, imponeva al promagistrato nell'esercizio della sua *animadversio*» (p. 212, nt. 380).

¹³⁵LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 398, ritiene che già in età repubblicana fosse considerata *praevaricatio* anche il caso di collusione tra il difensore - in senso lato - dell'accusato (*advocatus, patronus, cognitor* e *procurator*) e l'accusatore, come sarà attestato per l'età classica da numerosi passi del Digesto (ivi riportati), sulla scorta di quanto affermato in Cic. *Cluent.* 58. Nella narrazione del processo intentato da Cluenzio nei confronti di Gaio Fabrizio, tuttavia, Cicerone non sembra utilizzare il termine *praevaricari* in senso tecnico, giacché esso si inserisce in un contesto nel quale l'Arpinate intende sottolineare come l'operato di Cepasio, difensore di Fabrizio, fosse risultato addirittura controproducente per il proprio assistito per via dell'*impudentia defensionis* (*gaudebat ipse Fabricius; non intellegebat animos iudicum non illius eloquentia sed defensionis impudentia commoveri.*), tanto da far sembrare che l'avvocato si fosse accordato con Oppianico per far condannare Fabrizio (*Postea quam de re coepit dicere, ad ea quae erant in causa addebat etiam ipse nova quaedam volnera ut, quamquam sedulo faciebat, tamen interdum non defendere sed praevaricari videretur*). Cicerone, infatti, prosegue e racconta come Cepasio - sovrastimando evidentemente le proprie capacità oratorie (*Itaque cum callidissime se dicere putaret et cum illa verba gravissima ex intimo artificio deprompsisset*) - nel proprio discorso continuasse ad invitare i giudici a «guardare» (*Respicite, iudices, hominum fortunas, respicite dubios variosque casus, respicite C. Fabrici senectutem*), finché - voltatosi per guardare a sua volta il proprio assistito - si accorse che il proprio assistito era fuggito di soppiatto dal luogo nel quale si stava tenendo il processo, suscitando l'ilarità generale nei giudici e la rabbia del *patronus* (*Hic iudices ridere, stomachari atque acerbe ferre patronus causam sibi eripi*). Il tenore della narrazione dell'episodio e l'evidente intento retorico perseguito dall'Arpinate, infatti, dimostrano come - in

comportava una caducazione della sentenza pronunciata a seguito dell'accordo tra *accusator* e *reus*, con la conseguente possibilità di rinnovare l'accusa ed il processo contro quest'ultimo¹³⁶. Una misura simile a quella ricordata nella *lex Acilia* è testimoniata anche all'interno del *caput* 123 della *lex coloniae Genetivae Iuliae*¹³⁷.

quell'occasione - Cicerone stesse utilizzando il termine *praevaricari* in un contesto parzialmente atecnico, per indicare come il difensore - con la propria sbadatezza - avesse causato un detrimento al proprio assistito, come se si fosse accordato con la controparte a discapito del proprio cliente. Di conseguenza, non sembra possibile desumere con certezza dal cennato passo ciceroniano che in età repubblicana la collusione tra avvocato difensore e accusatore fosse punita come *praevaricatio*: lo stesso Levy, peraltro, rileva come «Cicero redet mit der soeben erwähnten Ausnahme überall, wo er überhaupt technisch spricht, immer nur von der Anklägerprävarikation», quella posta in essere dall'accusatore a favore dell'accusato.

La collusione tra accusatore e accusato a favore di quest'ultimo è considerata, sullo scorcio dell'età repubblicana, l'unica ipotesi di *praevaricatio* giuridicamente rilevante. A partire dal Principato, si assisterà ad un'evoluzione nel concetto di *praevaricatio*: sebbene non nel senso proprio con cui il termine veniva usato in età repubblicana, anche il patrocinatore che si accordi con l'altra parte, come testimoniato da Ulpiano in D. 47.15.1.1, sarà considerato alla stregua del *praevaricator*. Levy - a tale riguardo - parla di «uneigentliche Prävarikator» (LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 399), ma sottolinea come i casi di prevaricazione impropria dovevano avere da tempo ampiamente superato quelli propri, sicché - come in molti altri casi - il giurista severiano offre una definizione che rispecchia più la tradizione classica che ciò che si riscontrava concretamente in età severiana. Inoltre - sembra già da Labeone, come riportato da Ulpiano in D. 3.2.4.4 e D. 47.15.1 pr. - si assiste ad un progressivo processo di separazione del concetto di *praevaricatio* dalla figura del solo accusatore. Da una fattispecie criminosa nella quale il soggetto attivo poteva essere solo quest'ultimo, infatti, si passa ad una concezione di essa quale reato generale di parte, commesso dunque da chiunque sostenga la parte avversa, tradendo la propria: *Praevaricator est quasi varicator, qui diversam partem adiuvat prodita causa sua. Quod nomen Labeo a varia certatione tractum ait: nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit, quin immo ex altera* (Ulp. 6 ad ed. in D. 47.15.1 pr. = Pal. 281). LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 310, afferma invece che «la *praevaricatio* (collusione col reo) non è considerata sotto la repubblica come *crimen*; il *praevaricator* in giudizio pubblico è infame, ma non sappiamo se fosse poi escluso dall'accusa». Nella sua ricostruzione, Lauria ritiene infatti che in età repubblicana non esistesse l'autonoma figura criminosa della *praevaricatio*, dato che tale comportamento sarebbe stato sanzionato in forza delle disposizioni della *lex Iulia repetundarum*, la quale - tra le varie ipotesi previste - colpiva gli appartenenti all'ordine senatorio «*neve quis pecuniam accipiat ob accusandum vel non accusandum*». Il *crimen praevaricationis* - sempre secondo l'autore - nacque ufficialmente solo a seguito dell'approvazione della *lex Iulia iudiciorum publicorum*.

¹³⁶Questo per quanto riguarda le conseguenze che toccavano l'accusato più da vicino. Per quanto riguarda la punizione del *praevaricator*, cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 408-409, per il quale - stando a quanto affermato in Ascon. *tog. cand.* p. 68, ll. 3-4 e in *in Corn.* p. 49, ll. 6-9 - già ai tempi di Cicerone il *praevaricator* sarebbe stato considerato *infamis*, sicché egli sarebbe stato privato del *ius accusandi* da ben prima della disposizione della *lex Iulia iudiciorum publicorum* ricordata in D. 47.15.5 (Ven. 2 *publ. iud.* = Pal. 34) e D. 48.2.4 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1951). Contro questa ricostruzione si è schierato parzialmente B. SANTALUCIA (a cura di), *Asconio. Commento alle orazioni di Cicerone*, Venezia, 2022, p. 253, il quale traduce l'inciso finale di Ascon. *in Corn.* p. 49, ll. 6-9 (*Cominii autem magna infamia flagraverunt vendidisse silentium magna pecunia*) come «sui Cominii corse la voce gravemente infamante che avessero venduto il loro silenzio per una grossa somma di denaro». Allo stesso modo, Santalucia traduce «*Cominius, ut infamiam acceptae pecuniae tolleret, ac repetiit Cornelium lege maiestatis*» come «Cominio riprese animo e, per togliersi di dosso l'onta di aver percepito del denaro, accusò di nuovo Cornelio in base alla legge sulla lesa maestà» (SANTALUCIA, *Asconio*, cit., p. 255): quantomeno con riguardo al caso di *desistere* dei Cominii, l'autore non fa riferimento ad alcuna forma "tecnica" di *infamia*, ma allude esclusivamente al disvalore sociale espresso nei confronti dei Cominii legato al sospetto di aver percepito denaro dal soggetto accusato. Il caso dei Cominii, peraltro, non costituisce un caso di *praevaricatio*, ma di *tergiversatio*, fattispecie che - in età repubblicana - non era affatto sanzionata. Altre conseguenze in cui incorreva il *praevaricator* alla fine dell'età repubblicana erano la limitazione della capacità di *postulare* e la perdita dell'elettorato passivo. Anche BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 359 ritiene molto probabile che, prima del Turpilliano, alla *praevaricatio* conseguisse - oltre alla possibilità di rinnovare il processo criminale - anche l'*infamia* del *praevaricator*. Cfr. altresì PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 76; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 83. Al contrario, Pietrini sostiene che la *lex Iulia* avrebbe previsto solo la perdita del *ius accusandi* per calunniatori e prevaricatori, mentre questi ultimi sarebbero stati colpiti dall'*infamia* solo in forza di una disposizione introdotta dal senatoconsulto Turpilliano: cfr. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 93.

¹³⁷[CXXIII] qui accusabitur ab his iudicibus eo iudicio absoluti i iubeto. Qui ita absolutus erit, quod iudicium [pr]aeuari- l cation(is) causa <fac>tum non sit, is eo iudicio h(ac) l(ege) absolutus esto (Ed. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 413. Cfr. anche A. D'ORS, *Epígrafa jurídica de la España romana*, Madrid, 1953, pp. 256-257, nonché CIL II² 594 = FIRA I², n. 21).

Sulla *lex coloniae Genetivae Iuliae*, cfr. altresì MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, I.1, cit., pp. 194 e ss.; D'ORS, *Epígrafa jurídica*, cit., pp. 167 e ss.; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., pp. 393 e ss.; C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, v. «*Lex Coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*», in *The Encyclopedia of Ancient History* 7 (2013), pp. 4037-4039.

La motivazione posta alla base della caducazione della sentenza pronunciata a seguito di *praevaricatio* è chiara: in assenza di una previsione del genere, infatti, la pronuncia della sentenza avrebbe determinato la consumazione del diritto d'accusa (o - comunque - d'azione) nei confronti del reo¹³⁸. Essa, dunque, permetteva di accusare nuovamente quest'ultimo, una volta che fosse stata dimostrata la *praevaricatio* del primo accusatore¹³⁹.

¹³⁸Levy non ritiene che la pronuncia della sentenza fosse un elemento costitutivo della fattispecie già in età repubblicana: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 399. Secondo l'opinione dell'insigne studioso, infatti, quello dell'assoluzione in forza della *praevaricatio* rappresenterebbe il caso estremo e più emblematico, ma ai fini dell'integrazione della fattispecie non è necessario che il procedimento giunga a sentenza: «aber Tatbestandsmerkmal ist der Erfolg nie gewesen». Sotto questo profilo, le conclusioni di Levy paiono solo parzialmente applicabile allo svolgimento dei procedimenti criminali davanti alle *quaestiones* in età repubblicana. Come si è visto, la pendenza del procedimento proteggeva l'accusato dalla proposizione della medesima accusa da parte di un soggetto terzo, ma - sul finire della Repubblica - ciò era in grado di garantire all'accusato uno schermo temporaneo, poiché solo a seguito della pronuncia della sentenza quest'ultimo avrebbe potuto validamente giovare di una *praescriptio* che impedisse ai terzi di accusarlo nuovamente in relazione alla medesima questione. Qualora non si fosse giunti ad una pronuncia sulla colpevolezza del *reus* - ad esempio, nel caso in cui il *praevaricator* non avesse portato avanti il procedimento - si sarebbe assistito alla cancellazione del nome dell'accusato dalla relativa lista, il che avrebbe permesso la proposizione di una nuova accusa nei confronti di quest'ultimo: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 35-36. Per essere considerati *praevaricatores*, dunque, non era necessario che si giungesse alla pronuncia dei giudici sulla colpevolezza o meno dell'accusato, ma è altresì vero che la sentenza di assoluzione costituiva l'obiettivo finale dell'azione del *praevaricator*, posto che essa rappresentava l'unico modo in cui il *reus* poteva ottenere una protezione definitiva contro la ripetizione del processo: cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 447 e ss. Tutto questo cambierà dall'avvento di Augusto, giacché - a partire dall'età del Principato - l'abbandono del processo da parte dell'accusatore non porterà più alla cancellazione del nome del *reus*, come si vedrà in seguito, sicché la semplice pendenza del procedimento avrebbe allora potuto garantire all'accusato una protezione potenzialmente illimitata nel tempo contro il rischio della proposizione di una seconda accusa.

Levy avvalorava questa sua ricostruzione della *praevaricatio* in età repubblicana attraverso una lettura particolare di Cic. *Cluent.* 86-87: (...) *Haerebat in tabulis publicis reus et accusator; condemnati erant Fabricii; nec elabi alio accusatore poterat Albius nec sine ignominia calumniae relinquere accusationem Cluentius [87] An ut praevaricaretur? Nam id quoque ad corrumpendum iudicium pertinet*. Secondo Levy, infatti, «das Abstehen von der weiteren Strafverfolgung (*desistere*) ist also farblos: es kann Erscheinungsform der Prävarikation sein und wird dann als solche behandelt, es kann auch umgekehrt als Indiz für kalumniöse Betätigung des Anklägers wirken». La supposizione di Levy appare corretta per quanto riguarda il profilo della desistenza del *calumniator*: prima degli interventi imperiali in materia, la desistenza dell'accusatore poteva essere sintomo di *calumnia*. Se, nel corso del giudizio, l'accusatore si fosse reso conto del fatto che stesse emergendo la palese infondatezza dell'accusa presentata, egli avrebbe potuto tentare di mettersi al riparo dalla possibile condanna per *calumnia* desistendo dall'accusa e lasciando così cadere il processo. Meno persuasivo appare quanto affermato con riguardo al *praevaricator*, laddove lo studioso ipotizza che - già in età repubblicana - si potesse commettere *praevaricatio* attraverso l'abbandono dell'accusa: se, da un lato, non è difficile pensare alla presentazione dell'accusa per permettere all'accusato di guadagnare tempo, dall'altro è anche vero che una forma di protezione quasi completa contro la riproposizione dell'accusa nei confronti del *reus* si poteva ottenere solo con una sentenza di assoluzione, pertanto il *praevaricator* avrebbe dovuto portare il processo sino alla pronuncia della sentenza. L'autore ritiene che nel passo menzionato si affianchino proprio queste due ipotesi di *relinquere accusationem*: quella che Levy definisce come *reusfeindlich* (*nec elabi alio accusatore poterat Albius nec sine ignominia calumniae relinquere accusationem Cluentius*), cioè posta in essere a discapito dell'accusato e in favore di colui che ha presentato l'accusa calunniosa, evidentemente allo scopo di evitare la condanna per *calumnia*, e quella *reusfreundlich* («*An ut praevaricaretur?*», sottintendendo - quale azione principale che regge la finale in questione - sempre il *relinquere accusationem* da parte di Cluenzio). La lettura di questo passo proposta da Levy, tuttavia, pare stridere con il tenore del prosieguito della narrazione ciceroniana. L'oratore continua infatti parlando della possibilità (o meglio, dell'impossibilità) che la consegna della somma di denaro a Staieno per l'assoluzione di Oppianico fosse finalizzata alla conclusione di un accordo collusivo tra accusatore ed accusato, dato che appariva poco plausibile che compiere un'operazione del genere venisse utilizzato quale tramite un soggetto estraneo alle parti in causa e non un soggetto legato ad entrambe (*Sed quid opus erat ad eam rem iudice sequestre? Et omnino quam ob rem tota ista res per Staienum potius, hominem ab utroque alienissimum, sordidissimum, turpissimum, quam per bonum aliquem virum ageretur et amicum necessariumque communem?*). Scartata questa possibilità, Cicerone afferma che il denaro venne utilizzato da Staieno per corrompere i giudici ed acquistare così l'assoluzione di Oppianico (*Sedecim dico iudices ut Oppianicus absolveretur corrumpendos fuisse*). L'obiettivo chiaro che Cicerone poneva nelle intenzioni di Oppianico era quello di addivenire ad una sentenza di assoluzione, tramite l'accordo collusivo con l'accusatore o mediante la corruzione dei giudici, non certo quello di procacciare la semplice desistenza dell'accusatore.

¹³⁹In un contesto processuale improntato al principio accusatorio, infatti, la punizione della fattispecie criminosa della *praevaricatio*

Secondo la dottrina prevalente, la disciplina prospettata dalla *lex Acilia* venne successivamente estesa a tutti i procedimenti avanti alle *quaestiones*¹⁴⁰. Essa venne applicata non solo al di fuori dell'ambito strettamente criminalistico, sicché è possibile ritrovare una disposizione simile anche all'interno del procedimento previsto dalla *lex agraria* epigrafica per il recupero di somme di denaro da parte dei *publicani*¹⁴¹, ma trovò applicazione anche al di fuori di Roma, come testimoniato dal testo della già menzionata *lex coloniae Genetivae Iuliae*.

Sul finire dell'età repubblicana la retorica forense aveva ormai elaborato una nozione tecnico-giuridica sufficientemente precisa di *praevaricatio*. Non era dunque possibile parlare di *praevaricatio* in ogni caso in cui l'accusato avesse tentato di influire sulle sorti del procedimento che lo riguardava, ad esempio subornando i *iudices*, poiché tale fattispecie concerneva la sola ipotesi di collusione tra accusatore e accusato¹⁴².

appariva come un'esigenza ancora più incombente rispetto alla repressione della *calumnia*: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 396. Sul punto, si osservi altresì quanto riportato in BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 359-360 e in PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 76. Sulle modalità di accertamento della *praevaricatio*, cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 407-408.

¹⁴⁰Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 490-491 e p. 491, nt. 1, per il quale la disciplina fissata dalla *lex Acilia* sulla perdita della forza di giudicato in presenza di una comprovata *praevaricatio* sarebbe stata estesa ai successivi procedimenti criminali davanti alle *quaestiones* mediante la sua riproposizione all'interno delle singole leggi istitutive, piuttosto che in forza di un provvedimento di portata generale. Così anche REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 801. Contro questa opinione, cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 208 e ss. il quale ascrive l'estensione a tutte le *quaestiones* della sola disposizione in tema di *praevaricatio* alla *lex Iulia iudiciorum publicorum*.

¹⁴¹*Lex agraria*, l. 38 (LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 188; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 117; *CIL* I², n. 585 = FIRA, I², n. 8, nonché ora O. SACCHI, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico*, Napoli, 2006, p. 538).

¹⁴²Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 396-397. L'individuazione dei confini precisi della *praevaricatio* è anch'essa oggetto di considerazione da parte della retorica forense dell'età repubblicana e di quella immediatamente successiva. In particolare, Cicerone in *part.* 124-127 - al fine di discorrere circa la *definitio* - si avvale dell'esempio di un procedimento volto ad accertare la *praevaricatio* di un giudizio precedente, all'esito del quale il *reus* era stato assolto. L'accusatore mirava ad ottenere la caducazione della prima pronuncia, sostenendo che si trattasse di un caso di *praevaricatio* dell'accusato, integrata dalla corruzione dell'intero collegio giudicante (*si in reo pecunia absoluto rursusque revocato praevaricationem accusator esse definit omni iudici corruptelam ab reo*). Dall'altro lato, il *defensor* opponeva a tale interpretazione "estensiva" del termine quella fatta propria dal linguaggio forense del momento (*etiam si propius accedat ad consuetudinem mentemque sermonis*) e quella derivante dall'etimologia stessa della parola (*et ex nomine ipso, quod significat eum qui in contrariis causis quasi varie positus esse videatur*), cioè che di *praevaricatio* si potesse parlare nel solo caso in cui l'accusato avesse corrotto l'accusatore (*defensor autem non omnem, sed tantum modo accusatoris corruptelam ab reo*). Sebbene entrambe le parti potessero addurre ragioni di equità e precedenti giudiziari a sostegno delle rispettive opinioni (*Sed huic tamen ipsi confugiendum est ad aequitatis locos, ad rerum iudicatarum auctoritatem*), l'accusato si sarebbe trovato in una posizione di vantaggio, poiché - oltre a poter far valere in proprio favore il generale principio di equità - avrebbe potuto altresì affermare come la controparte avesse fondato la propria tesi non sui fatti, bensì sull'uso distorto delle parole, lontano dall'uso proprio (*non re sed depravatione verbi sese urgeri queratur*), mentre l'accusatore avrebbe potuto unicamente sostenere che, a fronte della confessione da parte dell'accusato, sarebbe stato ingiusto che quest'ultimo potesse trovare riparo dietro la definizione di *praevaricatio* (*minime esse concedendum, ut is qui de re confiteatur verbi se interpretatione defendat*).

La medesima concezione di *praevaricatio* si ritrova anche nella *pro Cluentio*. In Cic. *Cluent.* 83-87: dopo aver trattato della corruzione dei giudici da parte di Oppianico, esposta ai §§ 83 e ss., al § 87 Cicerone parla di *praevaricatio*, intendendola chiaramente come ipotesi distinta da quella della corruzione dei giudici, seppur fattispecie anch'essa idonea a perturbare l'esito di un procedimento (*An ut praevaricaretur? Nam id quoque ad corrumpendum iudicium pertinet*). Deve peraltro rilevarsi come, parlando della corruzione dei membri del collegio giudicante, Cicerone non utilizzi mai il termine *praevaricatio* o suoi derivati, mentre utilizza il termine solo dopo aver parlato - al § 86 - dell'impossibilità di una riconciliazione spontanea tra l'accusato Stazio Albio Oppianico e l'accusatore Cluentio, per indicare evidentemente il tentativo del primo di corrompere il secondo al fine di ottenere l'assoluzione. Il medesimo termine è usato nello stesso senso anche in Cic. *Cluent.* 58.

L'esclusione della corruzione dei giudici dall'alveo della *praevaricatio* è peraltro testimoniata anche al termine del I sec. d.C. da Quintiliano, in *inst.* 7.1.31-32: [31] *Solebam id, quod fieri et ex argumentis dixi, ex tota facere materia, ut propositis extra quae nihil esset omnibus, deinde ceteris remotis, solum id superesset quod credi volebam*, [32] *ut ex praevaricationum criminibus: Vt absolvatur reus, aut innocentia ipsius fit aut interveniente aliqua potestate aut vi aut corrupto iudicio aut difficultate probationis aut praevaricatione*.

L'intenzione dell'accusatore di favorire l'accusato, spesso motivata dalla corruzione del primo da parte del secondo, mirava dunque ad ottenere una pronuncia di tipo assolutorio all'esito del procedimento criminale davanti alla *quaestio*: a tale scopo, il *praevaricator* puntava in primo luogo a proteggere temporaneamente il *reus* dalla possibilità che l'ufficio di accusatore venisse ricoperto da un soggetto diverso, che intendesse portare avanti l'accusa in modo corretto, avvalendosi del divieto di riproposizione della stessa da parte di un altro consociato che conseguiva alla litispendenza del procedimento criminale.

La menzionata norma dettata dalla *lex Acilia* venne successivamente estesa a tutti i processi criminali dell'*ordo* dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, come attestato in D. 47.15.3.1¹⁴³:

D. 47.15.3.1 (Macer 1 *publ. iudic.* = Pal. 19): *Nam si reus accusatori publico iudicio ideo praescribat, quod dicat se eodem crimine ab alio accusatum et absolutum, cavetur lege Iulia publicorum, ut non prius accusetur, quam de prioris accusatoris praevaricatione constiterit et pronuntiatum fuerit. Huius ergo praevaricationis pronuntiatio publici iudicii intellegitur.*

Macro afferma infatti chiaramente come la *lex Iulia publicorum* prevedesse che (*cavetur*) qualora il soggetto accusato avesse opposto all'accusatore la *praescriptio* di essere già stato soggetto ad un procedimento criminale relativo alla medesima accusa (*eodem crimine ab alio accusatum et absolutum*), egli non avrebbe potuto essere nuovamente accusato a meno che non fosse stata accertata e dichiarata la *praevaricatio* del primo accusatore¹⁴⁴.

nocentem fuisse confiteris, nulla potestas obstitit, nulla vis, corruptum iudicium non quereris, nulla probandi difficultas fuit: quid superest, nisi ut praevaricatio fuerit?. Dal punto di vista concettuale, infatti, Quintiliano distingue il caso di *corruptum iudicium* da quello di *praevaricatio*: molto probabilmente, anche alla luce degli sviluppi della repressione dei reati degli accusatori occorsi nella prima età imperiale, il *corruptum iudicium* riguarderà i soli casi di indebita influenza sui membri del collegio giudicante, mentre il termine *praevaricatio* verrà riservato per indicare unicamente l'illecito accordo tra accusatore e accusato. Sulla corruzione giudiziaria e sui rapporti tra quest'ultima e il *crimen repetundarum*, cfr. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., pp. 363 e ss.

¹⁴³Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 490-491 e p. 491, nt. 1, per il quale la disciplina fissata dalla *lex Acilia* sulla perdita della forza di giudicato in presenza di una comprovata *praevaricatio* sarebbe stata anche ripresa dalle singole leggi istituttrici delle *quaestiones*; cfr. inoltre REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 801; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 407; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 358-359; MER, *L'accusation*, cit., p. 451; FANIZZA, *Giuristi*, cit., pp. 46 e ss.; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 82-83; BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 208 e ss. Secondo PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 31, nt. 41, la *lex Iulia iudiciorum publicorum* avrebbe disciplinato accuratamente il delitto di *praevaricatio*, prevedendo - in questi casi - la sanzione della perdita del *ius accusandi*. Il *praevaricator*, tuttavia, non sarebbe stato ritenuto *infamis* fino al Turpilliano, il quale avrebbe sancito l'estensione della *poena legis Remmiae* nei suoi confronti (PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 93). Ad avviso di PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 711, nt. 147, invece, già la *lex Iulia* avrebbe irrogato l'*infamia* ai *praevaricatores*.

¹⁴⁴Questa regola è ribadita anche in D. 48.2.7.2 (Ulp. 7 *de off. proc.* = Pal. 2184), testo nel quale il giurista severiano - richiamando un rescritto di Antonino Pio - ricorda come il *praeses* non dovesse tollerare che il soggetto già assolto subisse un nuovo processo in relazione ai medesimi fatti, salvo che il nuovo accusatore non avesse prima dimostrato l'esistenza di circostanze particolari in grado di giustificare una nuova accusa: nello specifico, la volontà di quest'ultimo di perseguire un reato in quanto soggetto passivo del reato e il fatto che egli ignorasse l'avvenuta proposizione dell'accusa da parte di un terzo soggetto (cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 33). Della medesima idea sono anche FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 44, e V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, pp. 276 e ss. Secondo Botta, «la riflessione ulpiana è a margine di un rescritto di Antonino Pio dal cui contenuto pare differenziarsi "evolutiveamente". Nella pronuncia imperiale, infatti, si impone al *praeses* l'assoluta impreteribilità del giudicato criminale, secondo un principio che l'opinione ulpiana non sembra aver scalfito», come attestato anche in C. 9.2.9 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. Honorato, a. 289) e C. 9.2.11 (Imp. Diocl. et Maxim. AA., a. 292): cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 225. Sulle modalità con le quali operava in concreto l'eccezione e con le quali veniva accertata la *praevaricatio*, cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 407-408.

I.4. La desistenza dall'accusa fino al principato di Claudio

Dopo aver brevemente esposto le formalità necessarie per presentare l'*accusatio* sino alla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, nonché i tentativi dell'ordinamento romano di porre un freno alle situazioni patologiche ad essa strettamente connesse, cioè la proposizione di accuse calunniose o a seguito di collusione tra accusatore ed accusato, si deve ora trattare del fenomeno della desistenza dall'accusa nel sistema delle *quaestiones* prima del senatoconsulto Turpilliano.

Come si è visto, la mera presentazione dell'accusa non era sufficiente a far sì che il procedimento criminale instaurato davanti ad una *quaestio* giungesse alla sua naturale conclusione: in condizioni normali, infatti, sull'accusatore principale - e, in via gradatamente subordinata, sugli eventuali *subscriptores* - gravava l'onere di raccogliere gli elementi probatori e, più in generale, di compiere tutti gli atti necessari affinché i membri del collegio giudicante potessero poi esprimersi sulla fondatezza degli addebiti mossi all'accusato. Tuttavia, esso non costituiva un vero e proprio obbligo giuridico presidiato da apposite sanzioni: dalla nascita della prima *quaestio* sino alla prima età imperiale, infatti, trovò piena applicazione il principio della libertà dell'accusa, sicché non sussisteva in capo ad alcun soggetto un vero e proprio dovere giuridico di presentazione dell'accusa, né all'*accusator* veniva imposto di condurre il processo fino alla sentenza¹⁴⁵.

All'accusatore veniva dunque richiesto di tenere un comportamento attivo per tutto il corso del processo. Qualora egli non avesse mantenuto tale contegno, ciò avrebbe di conseguenza determinato l'interruzione del processo criminale: è il caso della desistenza dall'accusatore dopo la *nominis delatio* e la relativa *receptio* del magistrato, che solo in età imperiale assumerà i connotati di autonoma fattispecie criminosa e alla quale la dottrina attribuisce generalmente il nome di *tergiversatio*.

Il punto di partenza per la riflessione circa le conseguenze giuridiche della desistenza dell'accusatore in età repubblicana è costituito da un passo tratto dalle Verrine:

Cic. Verr. II.2.99: *Si praesens Sthenius reus esset factus, si manifesto in maleficio teneretur; tamen, cum accusator non adesset, Sthenium condemnari non oportet. Etenim si posset reus absente accusatore damnari, non ego a Vibone Veliam parvulo navigio inter fugitivorum ac praedonorum ac tua tela venissem, quo tempore omnis illa mea festinatio fuit cum periculo capitis, ob eam causam ne tu ex reis eximerere si*

¹⁴⁵Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 454; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 311. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 98, parla della possibilità di abbandono dell'accusa da parte dell'accusatore come di una «imperfezione». In realtà, si trattava semplicemente di uno dei tanti corollari del principio della libertà di accusa e nell'accusa che caratterizzava il sistema delle *quaestiones*, corollari che - nella nostra concezione moderna che affida l'esercizio dell'azione penale ad organi statali - possono apparire a prima vista assurdi: basti pensare che in questo periodo vengono ritenuti ammissibili gli accordi tra il colpevole e il potenziale futuro accusatore volti ad escludere la presentazione dell'accusa, oppure per ottenere l'abbandono dell'accusa già presentata, sulla base del fatto che tali pattuizioni non compromettevano la facoltà di un terzo soggetto di formulare un'*accusatio* in relazione ai medesimi fatti. In queste ipotesi, nonostante questo tipo di pattuizioni sembrassero andare contro l'interesse dell'ordinamento alla repressione dei crimini commessi dai propri consociati, per l'ordinamento giuridico romano esse non ledevano affatto l'aspettativa della comunità ad ottenere la punizione del colpevole, poiché non determinavano la consumazione del diritto di accusa: cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 358 e ss., nonché *infra*, § III.5.2.1.

ego ad diem non adfuissem. Quod igitur tibi erat in tuo iudicio optatissimum, me cum citatus essem non adesse, cur Sthenio non putasti prodesse oportere, cum eius accusator non adfuisset? Itaque fecit ut exitus principio simillimus reperiretur: quem absentem reum fecerat, eum absente accusatore condemnat.

Nel brano ciceroniano sopra riportato, l'Arpinate traccia un parallelismo tra quanto accaduto nel processo intentato nei confronti di Stenio in provincia davanti a Verre e la sua vicenda personale nel corso del procedimento *de repetundis* che - a Roma - lo contrapponeva, in qualità di accusatore, proprio all'ex governatore della Sicilia¹⁴⁶. Non soddisfatto di aver già ordito un primo processo ai danni di Stenio, di aver pronunciato, nei confronti di quest'ultimo, una prima sentenza di condanna al pagamento di una ingente somma di denaro¹⁴⁷, Verre aveva nuovamente ordinato a Stenio, cittadino particolarmente in vista di *Thermae* (l'odierna Termini Imerese) di comparire innanzi al tribunale da lui presieduto, questa volta per subire un procedimento in materia capitale instaurato a seguito dell'accusa calunniosa - la cui proposizione era stata ancora una volta suscitata dallo stesso Verre¹⁴⁸ - intentata da un certo Pacilio¹⁴⁹. Nel giorno fissato per

¹⁴⁶I soprusi di Verre nei confronti di Stenio di *Thermae* (Cic. *Verr.* II.2.83-116), uomo una volta conosciuto per la sua nobiltà e per la sua virtù (*antea multis propter summam virtutem summamque nobilitatem*) ed ora tristemente noto per l'ingiustizia subita da parte dell'ex governatore della Sicilia (*nunc propter suam calamitatem atque istius insignem iniuriam omnibus notus* - Cic. *Verr.* II.2.83) costituiscono uno degli esempi emblematici che Cicerone aveva selezionato per dimostrare ai giudici della *quaestio* le ruberie commesse da Verre nel corso del suo governatorato nella provincia insulare (*Iam vero in rerum capitalium quaestionibus quid ego unam quamque rem colligam et causam? Ex multis similibus ea sumam quae maxime improbitate excellere videbuntur* - Cic. *Verr.* II.2.68).

¹⁴⁷La vicenda di Stenio si inserisce all'interno della narrazione di uno degli episodi più celebri di spoliazioni subite del territorio siciliano che Cicerone imputa a Verre. La città di *Thermae* era stata costruita nei pressi del sito della vecchia *Himera*, saccheggiata e distrutta nel 409 a.C. dai Cartaginesi nel corso del conflitto che li contrapponeva ai Sicelioti. Dopo la terza guerra punica e la distruzione di Cartagine, Scipione Emiliano restituì alla città numerose statue bronzee che i Cartaginesi avevano depredata da *Himera* (Cic. *Verr.* II.2.86). Verre - nel corso del mandato di governatore dell'isola - si trovò spesso a soggiornare a Terme, ospite dello stesso Stenio e, in quelle occasioni, rimase particolarmente colpito dalle statue in questione, tentando di convincere Stenio - in qualità di membro dell'aristocrazia cittadina - ad adoperarsi in suo favore affinché egli potesse impossessarsene (Cic. *Verr.* II.2.85). Stenio non solo rifiutò in quell'occasione, ma il suo intervento si rivelò altresì decisivo nello spingere il senato cittadino a rigettare la richiesta formale di consegna dei bronzi nuovamente avanzata da Verre (Cic. *Verr.* II.2.88). Quest'ultimo - adirato nei confronti di Stenio - decise di vendicarsi, avvalendosi dell'aiuto di Agatino e del genero di questi, Doroteo, anch'essi membri dell'aristocrazia cittadina e avversari di Stenio: dopo averli convinti a presentare un'accusa falsa, assicurando loro che Stenio sarebbe stato comunque condannato, essi denunciarono quest'ultimo per falso in atto pubblico (Cic. *Verr.* II.2.90: *Tum iste iis aperte ostendit et confirmavit eos in Sthenium quicquid vellent, simul atque ad se detulissent, probaturos*). L'accusato tentò inutilmente di opporsi allo svolgimento del procedimento davanti al tribunale del promagistrato, adducendo una serie di motivazioni: da un lato, Roma aveva permesso alla città di mantenere proprie leggi, pertanto il processo si sarebbe dovuto svolgere secondo queste ultime; dall'altro, Stenio ricordò come nella *lex provinciae* voluta da Rupilio, agli abitanti della *provinciae* era stato assicurato che laddove le parti di un procedimento fossero state entrambe siciliane, quei processi sarebbero stati condotti sulla base delle leggi dei Siciliani (*ut cives inter sese legibus suis agerent, idemque hoc haberet Verres ipse in edicto*) e che tale disposizione era stata peraltro ribadita nell'editto emanato dallo stesso Verre al momento dell'entrata in carica. Verre rigettò queste eccezioni e dispose la trattazione della causa avanti al tribunale da lui presieduto, ordinando la comparizione di Stenio, il quale decise di non presentarsi: al fine di sfuggire ad un processo già deciso in partenza, quest'ultimo abbandonò *Thermae* e la Sicilia per rifugiarsi a Roma. Stenio venne condannato pur in assenza di prove (Cic. *Verr.* II.2.93) e Verre dispose altresì che egli avrebbe dovuto versare cinquecentomila sesterzi al tempio di Venere Ercina.

¹⁴⁸In particolare, il governatore aveva formalmente dichiarato che non si sarebbe opposto a chiunque avesse voluto accusare Stenio di delitto capitale pur in assenza di quest'ultimo (Cic. *Verr.* II.2.94: *si quis absentem Sthenium rei capitalis reum facere vellet, sese eius nomen recepturum*), per poi subito invitare Agatino a provvedere in tal senso, il quale tuttavia rifiutò.

¹⁴⁹Dal testo sembra evidente che Pacilio fosse ben conscio della falsità dell'accusa che stava accingendosi a presentare. Cicerone lo definisce «uomo miserabile e infido» (Cic. *Verr.* II.2.94: *homo egens et levis*): i termini utilizzati dall'Arpinate trasmettono chiaramente il disvalore sociale che già allora poteva accompagnare la figura di colui che accusasse non solo in maniera calunniosa, ma anche al fine di ottenere un tornaconto personale.

la trattazione del procedimento criminale così instaurato, Stenio venne condannato da Verre nonostante l'assenza dell'accusatore Pacilio¹⁵⁰, il che permise a Cicerone di commentare come Verre non avrebbe potuto condannare Stenio per via dell'assenza del suo accusatore all'udienza per la trattazione della causa (*cum accusator non adesset, Sthenium condemnari non oporteret*).

La generale applicabilità di questa regola anche ai processi avanti alle *quaestiones* si ricava dal parallelismo che Cicerone traccia tra la propria esperienza personale e la vicenda di Stenio. L'Arpinate, infatti, era stato costretto ad affrettare il pericoloso viaggio di rientro a Roma dalla Sicilia, ove si era recato per raccogliere le prove necessarie per istruire il processo contro Verre (*mea festinatio fuit cum periculo capitis*)¹⁵¹: qualora non fosse stato presente in tribunale all'udienza fissata alla scadenza del termine concessogli per l'*inquirere*, infatti, il nome dell'ex propretore sarebbe stato cancellato dall'albo degli accusati (*ne tu reis eximerere si*

¹⁵⁰Cic. *Verr.* II.2.98: *Citat reum; non respondit; citat accusatorem (...); citatus accusator, Marcus Pacilius, nescio quo casu non respondit, non adfuit*.

¹⁵¹A Cicerone erano stati concessi centodieci giorni dalla *quaestio* per istruire la causa: Cic. *Verr.* I.6 e II.1.30. Il lasso temporale richiesto dall'accusatore sembra aver avuto altresì importanza per la determinazione dell'ordine di trattazione delle cause, quantomeno per la *quaestio de repetundis*: Cicerone narra, infatti, di come Verre avesse tentato di intralciare lo svolgimento del processo anche avvalendosi della disposizione - probabilmente sorta in via consuetudinaria - in forza della quale la successione delle cause davanti alla corte permanente veniva stabilita (anche) con riguardo al termine richiesto dal singolo accusatore per istruire la causa e la precedenza veniva così data a quei procedimenti nei quali l'accusatore avesse chiesto meno tempo per *inquirere*. Verre, infatti, si accordò con un terzo affinché questi accusasse in relazione ad un presunto caso di malversazioni ai danni dei provinciali in *Achaia*, il quale - pochi giorni dopo il conferimento della *deferendi potestas* a Cicerone - chiese ed ottenne centotto giorni (due in meno di quelli concessi a Cicerone) per svolgere le proprie indagini in *provincia*, ottenendo al contempo che il relativo processo venisse trattato in via anticipata rispetto a quello che vedeva coinvolto Verre. Cicerone non nasconde di essere pienamente convinto che l'azione di questo secondo accusatore fosse stata suscitata dall'ex governatore allo scopo di dilatare le tempistiche processuali, al fine di sottrarre tre mesi a Cicerone per la trattazione della causa e cercare così di far giungere il processo all'anno successivo; tale circostanza avrebbe comportato la decadenza del magistrato presidente e dei giurati, obbligando Cicerone a dover ripartire da capo di fronte ad un nuovo pretore e ad una nuova giuria. L'Arpinate, in *Verr.* II.1.30, torna sull'argomento, lamentandosi espressamente con i *iudices* di tale circostanza, manifestando tutto il proprio disappunto per la scelta effettuata dai membri del collegio, i quali avevano deciso di anteporre il processo relativo all'*Achaia* rispetto al suo, nonostante l'intento meramente defatigatorio dello stesso. Centotto giorni, infatti, dovevano apparire come un lasso temporale del tutto inadeguato per svolgere l'attività di indagine in Grecia e Cicerone non manca di sottolineare ciò: *etenim ille Achaicus inquisitor ne Brundisium quidem pervenit, ego Siciliam totam quinquaginta diebus sic obii (...); ut perspicuum cuius esse posset hominem ab isto quaesitum esse, non qui reum suum adduceret, sed qui meum tempus obsideret* (Cic. *Verr.* I.6). Cfr. anche Ascon. *Scaur.*, p. 23, ll. 1-2. (*Qui inquisitionis in Sardiniam itemque in Corsicam insulas dies tricenas acceperunt*), sul quale cfr. ALEXANDER, *The Case for the Prosecution*, cit., pp. 104 e ss.

La determinazione dell'ordine di trattazione dei procedimenti davanti alla *quaestio de repetundis* - in assenza di dati certi al riguardo, non è dato sapere se tale misura trovasse applicazione anche davanti alle altre corti permanenti - in base al tempo concesso per l'*inquirere* pare una misura sorta nella prassi e non contenuta all'interno della *lex* istitutiva della *quaestio*, né tantomeno ad una legge successiva: Cicerone parla di «*vestra iniuria*» (*Verr.* II.1.29), imputando così ai giurati della corte la scelta di aver deliberatamente posticipato la trattazione del processo di Verre. Un'affermazione del genere non avrebbe senso, qualora l'ordine di esame dei processi dovesse essere stabilito in ossequio ad una disposizione legislativa: di conseguenza, dalle parole di Cicerone pare potersi desumere che dovesse rientrare all'interno delle facoltà attribuite ai giurati della *quaestio*, forse anche del presidente, quello adottare un criterio diverso rispetto della trattazione secondo l'ordine cronologico di iscrizione della causa a ruolo. Un altro esempio dell'applicazione di questa disciplina si ritrova anche in Ascon. *Scaur.* p. 24, ll. 16-20: *Q. Servilius Caepio Scaurum ob legationis Asiaticae invidiam et adversus leges pecuniarum captarum reum fecit repetundarum lege quam tulit Servilius Glaucia. Scaurus tanta fuit continentia animi et magnitudine ut Caepionem contra reum detulerit et brevior die inquisitionis accepta effecerit ut ille prior causam diceret*. Scauro, accusato di *repetundae* da parte di Cepione, procede ad accusare a sua volta il suo accusatore del medesimo *crimen*. Asconio ci informa che il processo *de repetundis* intentato contro Cepione venne trattato prima rispetto a quello che vedeva Scauro come imputato proprio perché «*breviore die inquisitionis accepta effecerit*»: cfr. anche JONES, *Criminal Courts*, cit., p. 62.

ego ad diem non adfuissem)¹⁵². Cicerone conclude con un'osservazione ironica, rilevando come il desiderio principale di Verre fosse quello di vedere applicata la disposizione procedurale che sanciva la cancellazione del nome dell'accusato in assenza dell'accusatore nel giorno fissato per la comparizione di quest'ultimo davanti alla *quaestio*, proprio quella norma che Verre aveva così irrispettosamente disatteso nel corso del processo criminale a Stenio.

Il passo delle Verrine testimonia - quantomeno con riguardo alla *quaestio de repetundis* - come venisse disposta la cancellazione del nome del *reus* in caso di assenza dell'accusatore, con conseguente chiusura del procedimento criminale a suo carico. Tuttavia, grazie ad ulteriori testimonianze, è possibile ipotizzare che la medesima misura fosse prevista in tutti i procedimenti criminali svolti nella forma del processo per *quaestiones*.

A tal riguardo, appare significativo un passo di un frammento del commentario di Quinto Asconio Pediano all'orazione di Cicerone - purtroppo non pervenutaci - pronunciata in difesa dell'ex tribuno Gaio Cornelio nel processo *de maiestate* che lo vedeva coinvolto¹⁵³:

Ascon. in Corn. p. 49, ll. 6-8: *Postero die, cum P. | Cassius adsedisset et citati accusatores non adessent, exemptum nomen est de reis | Cornelii.*

Il testo narra della primo procedimento in materia di *crimen maiestatis* subito da Cornelio nel corso dell'anno successivo (66 a.C.) a quello in cui rivestì il tribunato della plebe (67 a.C.). La *nominis delatio* venne effettuata da Publio Cominio, mentre il fratello di quest'ultimo - Gaio - comparve come *subscriber*. Grazie al passo di Asconio è dunque possibile constatare la piena operatività della regola che stabiliva la cancellazione del nome dell'accusato in caso di assenza dell'accusatore anche di fronte alla *quaestio de maiestate*. Conseguentemente, non appare affatto improbabile ipotizzare che tale misura trovasse applicazione anche nei processi svolti davanti a tutte le altre *quaestiones* sul finire dell'età repubblicana¹⁵⁴.

Il grammatico continua nel suo commento attorno alla vicenda di Cornelio, affermando come:

¹⁵²Cicerone sembra alludere persino al fatto che Verre avesse assolto dei sicari (*tua tela*) al fine di assicurarsi che l'oratore non sarebbe comparso nel giorno prestabilito.

¹⁵³Sulla vicenda di Gaio Cornelio, cfr. F. MÜNZER, v. «*Cornelius (n. 18)*», in *PWRE* IV.1 (1901), coll. 1252 e ss.; BAUMAN, *The Crimen Maiestatis*, cit., pp. 71 e ss.; M. GRIFFIN, *The Tribune C. Cornelius*, in *JRS* 63 (1973), pp. 196 e ss.; LINTOTT, *Cicero as Evidence*, cit., pp. 112 e ss.

¹⁵⁴Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 498, per il quale il *reus* avrebbe potuto chiedere la prosecuzione del procedimento nonostante la desistenza dell'accusatore al fine di giungere alla sentenza di assoluzione, prerequisito necessario per poter poi instaurare il successivo procedimento volto ad accertare la *calumnia* dell'accusatore. Cfr. altresì GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 174, ove l'autore sostiene la tesi di Mommsen secondo la quale - sino all'approvazione del Turpilliano - l'accusato avrebbe avuto la facoltà di chiedere la continuazione del processo, sulla scorta di quanto affermato in Tac. *ann.* 4.28-29 e Plin. *epist.* 6.31.7-12. Tuttavia, come peraltro rilevato dallo stesso Giglio, «tale opportunità è testimoniata in relazione alle *cognitiones* da Tacito e Plinio». Dall'epistola di Plinio, poiché riferita ad una *cognitio* svoltasi davanti a Traiano, non è possibile trarre notizie valide anche per i procedimenti svolti davanti alle *quaestiones* in età repubblicana. Alle medesime conclusioni si deve peraltro addivenire anche per quanto detto da Tacito circa la *cognitio* senatoria del 24 d.C. relativa alla vicenda di Vibio Sereno padre, accusato dall'omonimo figlio di aver ordito un piano per assassinare Tiberio. In questo caso, sebbene la vicenda narrata dallo storico sia anteriore al Turpilliano, il brano non specifica affatto le ragioni in forza delle quali Vibio Sereno figlio venne ricondotto a Roma dopo il tentativo di fuga a Ravenna e venne costretto a portare avanti l'accusa presentata (*exequi accusationem adigitur*), né Tacito riferisce di una richiesta del padre accusato in questo senso.

Ascon. in Corn. p. 49, ll. 8-9: *Cominii autem magna infamia flagrauerunt vendidisse silentium magna pecunia.*

Nonostante l'utilizzo del termine *infamia*, non si deve pensare che - alla luce di questa testimonianza di Asconio - essa costituisca la sanzione prevista dall'ordinamento per l'abbandono dell'accusa sul finire della Repubblica. In quell'epoca, infatti, l'*infamia* non era ancora entrata propriamente all'interno del lessico giuridico, né tantomeno ad essa venivano ricondotti precisi effetti negativi in capo al soggetto reputato "infame"¹⁵⁵. Un ulteriore indizio che depone a favore di questa tesi è costituita dall'utilizzo dell'espressione idiomatica *flagro* unita all'ablativo¹⁵⁶, che viene tradotta da Santalucia come «[Sui Cominii] corse la voce gravemente infamante»¹⁵⁷. Di conseguenza, anche Asconio conferma la piena operatività del principio di libertà di abbandono dell'accusa per l'età repubblicana.

Nonostante l'assenza di conseguenze giuridiche negative connesse alla desistenza dall'*accusatio*, ciò non significa che tale comportamento fosse percepito come esente da connotazioni negative: sul finire della Repubblica, infatti, la desistenza dell'accusatore iniziò ad essere vista quantomeno con sospetto¹⁵⁸.

I termini della questione appaiono tuttavia parzialmente diversi qualche decennio dopo, sotto il principato di Augusto. Gli accusatori mantennero la facoltà di abbandonare liberamente l'accusa¹⁵⁹, ma fu introdotta una significativa innovazione che incise significativamente sugli sviluppi successivi della problematica della desistenza processuale. Svetonio infatti scrive quanto segue:

Svet. Aug. 32.2: (...) *diuturnorum reorum et ex quorum sordibus nihil aliud quam voluptas inimicis quaereretur nomina abolevit condicione proposita, ut si quem quis repetere vellet, par periculum poenae subiret* (...) ¹⁶⁰

¹⁵⁵D'altro canto, l'uso tecnico dell'espressione - come si vedrà *infra*, § I.6.2.4 - non compare nelle fonti giuridiche quantomeno fino all'età antonina, quando inizia il grande percorso di elaborazione di un concetto unitario di *infamia*. Anche in questo caso, dunque, si tratta di un utilizzo atecnico del termine, per indicare il disvalore morale privo di conseguenze negative sul piano giuridico che la società dell'epoca attribuiva ad un determinato comportamento.

¹⁵⁶La costruzione con l'ablativo *infamiā* si rinviene anche in Cic. *Verr.* I.43 e Cic. *Att.* 4.17.2. Cfr. v. «*flagro*» in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, p. 709, in particolare il significato *sub* 5: «(w. abl) To be intensely subjected (to hatred, infamy)». Si veda anche Hor. *sat.* 1.4.124-126, nonché Svet. *Aug.* 27.3, *Galba* 16.1 e Gell. 6.3.52.

¹⁵⁷Cfr. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., p. 253. Su questa linea di pensiero sembra inserirsi anche M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto, 1990, *sub* 203, p. 102: «mob violence against the Cominii forced them to drop case, giving rise to suspicions that they had been bribed to do so».

¹⁵⁸Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 498; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 225-226; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 172; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 173.

¹⁵⁹Svet. *Aug.* 56.4: *Unum omnino e reorum numero ac ne eum quidem nisi precibus eripuit, exorato coram iudicibus accusatore, Castricum, per quem de coniuratione Murenae cognoverat.* L'abbandono dell'accusa mossa nei confronti di Castricio avvenne a seguito della preghiera che Augusto rivolse all'accusatore di quest'ultimo. Dalle parole utilizzate dallo storico, sembra plausibile ipotizzare che la rinuncia all'accusa da parte del *nominis delator* fosse avvenuta in forma espressa e *in iure*, giacché Svetonio precisa come il tutto si svolse *coram iudicibus*, cioè davanti alla *quaestio* riunita in sessione.

¹⁶⁰La dottrina romanistica si è interrogata a lungo circa l'effettiva portata del *par periculum poenae* menzionato da Svetonio, principalmente in relazione alla questione della esistenza - o meno - di un principio del taglione o, comunque, di una ritorsione della pena nei confronti dell'accusatore all'interno della disciplina classica della repressione criminale della *calumnia* e, successivamente, degli altri reati degli accusatori: cfr. più diffusamente *infra*, § I.6.2.3.

Il passo testimonia come - in quel periodo - la perenzione dei processi criminali conseguente alla cancellazione del nome dell'accusato non venisse più disposta così facilmente, determinando così il netto aumento delle cause criminali pendenti avanti alle giurie permanenti¹⁶¹. In caso di abbandono dell'accusa, dunque, tra il 70 a.C. - l'anno in cui Cicerone presumibilmente scrisse le Verrine - e l'età augustea, vi fu un cambiamento nella prassi giudiziaria: sembra dunque che in quel lasso temporale i tribunali permanenti - anziché disporre l'*exemptio* dal novero degli accusati - si limitassero semplicemente a sancire un mero rinvio del processo. La situazione che andò a crearsi a seguito della diffusione di questa nuova prassi consentì così agli accusatori di tenere gli accusati - a prescindere dalla fondatezza dell'accusa proposta fosse vera o calunniosa - in una situazione di costante timore per la ripresa del processo, assicurandosi al contempo che il *reus* rimanesse assoggettato a tutta la serie di conseguenze negative connesse al suo *status* di accusato.

Svetonio allude unicamente al caso in cui la pendenza del procedimento criminale andasse a sfavore dell'accusato, non prendendo in considerazione l'ipotesi che ciò avvenisse al fine di proteggere l'accusato - ad esempio, in virtù di un accordo fraudolento tra accusatore desistente e quest'ultimo - sfruttando la pendenza per evitare, da un lato, che quest'ultimo potesse essere nelle more accusato da un accusatore leale e assicurando - al contempo - che il processo pendente permanesse in condizione di stasi, non potendo giungere a sentenza in assenza di una volontà del *delator* in tal senso¹⁶².

Quanto narrato da Svetonio costituisce la testimonianza di un momento decisivo per la nascita del *crimen tergiversationis*, dato che la mancata chiusura dei processi consentì di prolungare indefinitamente la durata del processo. Dal momento in cui alla desistenza dell'accusatore non conseguì più automaticamente la cancellazione del nome del *reus* dal ruolo degli accusati, dovette pertanto iniziare ad emergere il fenomeno, fino ad allora residuale, del netto aumento delle cause pendenti in stato quiescente per volontà dell'accusatore¹⁶³.

I.5. Il principato di Claudio e i primi interventi di lotta alla desistenza dall'accusa

Il periodo che va dalla fine della Repubblica al principato di Claudio - sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia criminale - si caratterizzò, quindi, per il costante aumento del carico di processi per le singole

¹⁶¹Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 227; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 24; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 94-95; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 65; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 174.

¹⁶²Cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 115-116.

¹⁶³L'aumento delle cause pendenti si inserisce all'interno del più generale incremento del numero complessivo di procedimenti criminali affidati alle *quaestiones* che caratterizzò la prima età imperiale. Sicuramente l'aspetto premiale connesso al vittorioso esperimento dell'accusa - che era comunque presente già in età repubblicana - continuò ad alimentare l'instaurazione di nuovi procedimenti criminali. Parimenti, il ruolo di accusatore permetteva a colui che lo avesse rivestito un certo livello di visibilità - parametrato, ovviamente, alla rilevanza della causa trattata - e, cosa ben più importante, di assicurarsi l'appoggio del *princeps* ai fini della propria ascesa politica, come si è visto *supra*, § I.3.

quaestiones, al quale tuttavia non corrispose l'adozione di misure idonee volte a limitare gli effetti negativi connessi a questo fenomeno.

Con l'avvento del Principato, aumentarono nettamente le prospettive di carriera politica connesse all'instaurazione di procedimenti criminali (e fiscali): emblematiche di tale fenomeno sono le vicende connesse alla nuova configurazione del *crimen maiestatis*. Si è già visto come al mero guadagno economico si accompagnasse ora la prospettiva di compiere una rapidissima ascesa politica¹⁶⁴, giacché l'accusa di *maiestas* costituiva uno degli strumenti più utilizzati dai primi imperatori per eliminare - spesso anche fisicamente - dal panorama politico le personalità invise al neonato regime¹⁶⁵. Gli imperatori iniziarono ad avvalersi della collaborazione di personaggi che, agendo su mandato del *princeps*, colpivano veri o presunti oppositori politici o, più in generale, personaggi a lui scomodi, garantendo in cambio il sostegno alla loro carriera politica e permettendo così avanzamenti velocissimi nel *cursus honorum*. Accanto a questi *delatores* "ufficiali", si riscontrano contemporaneamente casi di soggetti che - senza alcun conferimento di incarico da parte dell'imperatore - assumevano di loro spontanea iniziativa l'onere di accusare gli avversari (o presunti tali) del *princeps* al solo fine di entrare nelle grazie di quest'ultimo e beneficiare così del nuovo rapporto di *amicitia* con l'imperatore¹⁶⁶.

Il rapporto ambiguo che venne a crearsi tra i *delatores* e il nuovo corso imperiale è testimoniato chiaramente da Tacito:

Tac. ann. 4.30: *Et quia Cornutus sua manu ceciderat, actum de praemiis accusatorum abolendis, si*

¹⁶⁴Basti menzionare il caso degli accusatori di Marco Scribonio Libone Druso (la cui vicenda è narrata in Tac. *ann.* 2.27 e ss.), i quali - dopo il suicidio di quest'ultimo - vennero ricompensati non solo con l'assegnazione dei beni del defunto, ma anche con l'attribuzione della dignità pretoria in via straordinaria per coloro di essi che sedevano già in Senato: *Et praeturae extra ordinem datae iis qui senatorii ordinis erant* (Tac. *ann.* 2.32). Cfr. R. SYME, *Tacitus*, I, Oxford, 1958, pp. 399 e ss.; R. SEAGER, *Tiberius*, London, 1972, pp. 89 e ss.; R.A. BAUMAN, *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, München, 1974, pp. 60 e ss.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 63, nt. 47; SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 119 e ss.

¹⁶⁵Cfr. RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., p. 69: «retenons que l'analyse de la continuité d'un thème littéraire, de la République à l'Empire, permet aussi de déceler les modifications suscitées par l'instauration d'un nouveau système politique dans le domaine de l'exercice de la justice. Aux chiens du Capitole nourris pour veiller sur le temple [qui l'autore fa riferimento alla metafora ciceroniana degli accusatori come cani da guardia contenuta in Cic. *S. Rosc.* 55-57], se sont substitués les gardiens du Palatin, gratifiés pour garantir la sécurité de l'empereur. Il faudrait ajouter néanmoins, pour ne pas forcer le trait, que cette opposition vaut surtout pour la répression liée au crime de lèse-majesté et que la *res publica* défendue par l'empereur ne se réduit pas à la défense de son propre pouvoir lorsqu'il s'agit, par exemple, de la poursuite des magistrats concussionnaires».

¹⁶⁶Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 26-27. La studiosa sottolinea lo stretto legame che intercorreva tra l'attività dei "delatori" e il nuovo regime, evidenziando come, laddove l'accusatore non si fosse fatto «spontaneamente carico di iniziative che sapeva non sgradite al principe», fosse lo stesso *princeps* ad avvalersi di soggetti che svolgevano abitualmente tale attività, al fine di mettere fuori gioco personaggi politici a lui avversi. In questo senso, dunque, deve intendersi l'affermazione dell'autrice che ravvisa in essi «uno strumento di lotta quanto un'efficace misura di organizzazione del consenso». CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 102 e ss. parla di «giustizia lucrativa» per riferirsi agli abusi del *ius accusandi* tipici della prima età imperiale, ma in generale l'uso della repressione criminale come mezzo di lotta politica è attestato già nel periodo tardo-repubblicano, che si caratterizzò proprio dall'inasprimento del conflitto tra le diverse parti politiche. Un esempio di questo abuso dello strumento repressivo è costituito dal caso che interessò il celebre giurista e *pontifex* Quinto Mucio Scevola, uno dei personaggi più autorevoli all'interno del panorama politico dell'epoca, ricordato in Cic. *S. Rosc.* 33: Gaio Flavio Fimbria, fervente parteggiatore di Gaio Mario, aveva tentato di assassinare Scevola durante il funerale di Mario (86 a.C.). Una volta saputo che Quinto Mucio era sopravvissuto, sebbene fosse rimasto ferito, Fimbria tentò nuovamente di eliminarlo - questa volta non fisicamente - attraverso la presentazione di un'accusa pretestuosa.

*quis maiestatis postulatus ante perfectum iudicium se ipse vita privavisset. Ibatunque in eam sententiam ni durius contraque morem suum palam pro accusatoribus Caesar inritas leges, rem publicam in praecipiti conquestus esset: subverterent potius iura quam custodes eorum amoverent. Sic delatores, genus hominum publico exitio repertum et ne poenis quidem umquam satis coercitum, per praemia eliciebantur*¹⁶⁷.

Lo storico usa toni durissimi nei confronti degli accusatori, che contrasta nettamente con l'opinione attribuita a Tiberio circa l'operato degli stessi, ai quali il *princeps* riconosce il ruolo di *custodes* delle leggi e - più in generale - di garanti del nuovo ordine costituzionale. A fronte della richiesta del Senato di tentare di introdurre limitazioni ai premi concessi agli accusatori nel caso in cui il *reus* si fosse suicidato prima della sentenza, Tiberio replicò sottolineando come l'adozione di misure volte a porre un freno all'attività degli accusatori non solo avrebbe vanificato la corretta applicazione delle leggi, ma avrebbe addirittura rischiato di portare lo Stato sull'orlo della rovina (*inritas leges, rem publicam in praecipiti*). Tacito conclude quindi osservando come non solo non si fece nulla per frenare l'attività dei *delatores*, ma anzi essa venne accentuata dalla promessa di ricompense (*per praemia eliciebantur*)¹⁶⁸.

Il tono fortemente critico utilizzato negli *Annales* è molto lontano da quello utilizzato da Cicerone, quando l'oratore, nella *pro Sexto Roscio Amerino*¹⁶⁹, riteneva che la presenza di un gran numero di accusatori fosse salutare per lo Stato, giacché da un lato essi si facevano carico dell'interesse statale alla repressione dei crimini, mentre - dall'altro - la loro mera esistenza riduceva il numero di delitti commessi, poiché maggiore era il loro numero, maggiore era anche la possibilità che qualcuno di essi venisse a conoscenza di potenziali fatti criminosi e si attivasse pertanto per la loro repressione.

Nel corso del principato di Claudio (41-54 d.C.), tuttavia, il livello di carico dei tribunali criminali ordinari dovette aver raggiunto livelli critici, tali da giustificare la serie di provvedimenti imperiali volti ad affrontare la situazione intollerabile che era andata creandosi nel corso dei primi anni di vita dell'Impero. Il suo regno costituì uno spartiacque significativo nella storia giuridica della repressione dei comportamenti scorretti degli accusatori: alle misure *una tantum* e agli sporadici provvedimenti adottati dai suoi predecessori per alleviare il carico di processi pendenti e per colpire gli accusatori infedeli, Claudio preferì intervenire sullo statuto processuale dei processi criminali ordinari e straordinari per introdurre disposizioni che - nella sua idea - avrebbero dovuto ridurre il numero di accuse temerarie e, più in generale, ogni forma di comportamento scorretto da parte degli accusatori¹⁷⁰.

¹⁶⁷Sulla vicenda di Vibio Sereno, cfr. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 153 e ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma, 2012, pp. 35-36. Sul passo tacitano, cfr. LURASCHI, *Il "praemium"*, cit., pp. 274 e ss.

¹⁶⁸Per una rapida panoramica dell'attività dei delatori in età tiberiana all'interno delle opere di Tacito, cfr. W.W. FLINT, *The Delatores in the Reign of Tiberius, as Described by Tacitus*, in *CJ* 8 (1912), pp. 37 e ss.; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 16 e ss. Cfr. altresì CERAMI, «*Accusatores populares*», cit., pp. 122.

¹⁶⁹Cic. *S. Rosc.* 55-56.

¹⁷⁰Secondo LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 311, gli interventi imperiali in materia di desistenza dell'accusa e di *praevaricatio* testimonierebbero un disfavore palese nei confronti dell'istituto dell'accusa pubblica. Tale opinione pare tuttavia doversi rigettare, giacché - più che di avversione nei confronti dell'*accusatio* - l'introduzione delle misure di contrasto *praevaricatio* e della *tergiversatio* può

I.5.1. Il contrasto della desistenza nei processi criminali svolti avanti alle *cognitiones*

Il primo provvedimento di Claudio adottato a tale scopo di cui si abbia testimonianza è costituito da un editto del 46 d.C., ricordato da Dione Cassio e da Svetonio:

Dio Cass. 60.28.6: ὁ δ' οὖν Κλαύδιος ταῦτά τε οὕτως ἔπραττε, καὶ ἐπειδὴ πλῆθος τε δικῶν ἀμύθητον ἦν καὶ οὐκ ἀπῆντων ἐπ' αὐτάς 1 οἷ τι 2 προσδοκῶντες ἐλαττωθήσεσθαι, προεῖπε διὰ προγράμματος ὅτι καὶ κατὰ ἀπόντων αὐτῶν ἐντὸς ῥητῆς τινος ἡμέρας δικάσει, καὶ ἐνεπέδωσε τοῦτο

Svet. Claud. 15.2: *Absentibus secundum praesentes facillime dabat, nullo delectu culpane quis an aliqua necessitate cessasset.*

La misura riportata, che - secondo la dottrina - era limitata ai soli procedimenti svolti avanti alle *cognitiones*¹⁷¹, era diretta contro coloro che, per timore di perdere il processo, avessero deciso di non presentarsi nel giorno fissato per la trattazione della causa: qualora fossero stati assenti, il giudice avrebbe dovuto decidere in favore della parte presente, a prescindere dall'indagine circa l'eventuale sussistenza di profili di colpa o di cause di giustificazione in capo all'assente¹⁷².

Un secondo provvedimento - sempre ascrivibile a Claudio - viene ricordato all'interno della copia di un editto (*exemplum edicti*) - denominato «*de praefinitione temporum circa appellationes*»¹⁷³ o «*de temporibus accusationum*»¹⁷⁴ - che gli studiosi hanno generalmente attribuito a Nerone¹⁷⁵ e che è attualmente conservato

tranquillamente essere giustificata con l'esigenza di colpire quei comportamenti che andavano a minacciare la corretta amministrazione della giustizia criminale, la quale - per tutta l'età classica - ruoterà comunque attorno all'istituto dell'accusa da parte del *quibus et populo*: cfr. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 95-96.

¹⁷¹Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 230; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 67, nt. 14; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 175; P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio, 41-54 d.C.*, Napoli, 2010, p. 212.

¹⁷²Secondo PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 228, nt. 32, un'ulteriore testimonianza di questo provvedimento si potrebbe rinvenire all'interno dell'*Apocolocyntosis*. Seneca avrebbe infatti fatto riferimento in svariati punti della sua opera - con ovvi intenti satirici - a questo editto di Claudio, in particolare in *apocol.* 10 (*Dic mihi, dive Claudii, quare quemquam ex his, quos quasque occidisti, antequam de causa cognosceres, antequam audires, damnasti? Hoc ubi fieri solet?*), 12 (*Deflete virum, quo non alius potuit citius discere causas, una tantum parte audita, saepe ne utra.*) e 14 (*Aeacus, homo iustissimus, vetat, et illum altera tantum parte audita condemnat et ait: ἄλκε πάθοι τά τ' ἔρεξε, δίκη κ' ἰθεῖα γένοιτο. Ingens silentium factum est. Stupebant omnes novitate rei attoniti, negabant hoc unquam factum. Claudio magis iniquum videbatur quam novum*). Concorda con la tesi di Purpura anche CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 68. Dal canto suo, Ferrini riteneva che «non parmi che si possano mettere in relazione con tale editto gli accenni che si trovano nel *Ludus* di Seneca»: cfr. C. FERRINI, *Sulla condanna degli imputati assenti nel diritto penale romano*, in *Filangeri* 24 (1899), ora in V. ARANGIO-RUIZ (a cura di), *Opere di Contardo Ferrini*, 5, Milano, 1930, p. 185, nt. 2. Secondo l'insigne studioso italiano, infatti, i passi di Seneca poc'anzi citati andrebbero riferiti non all'editto di Claudio - che, come si è visto, concerneva le *causae provocatae vel remissae* dalle province - ma a casi di condanne sommarie, forse irregolari, irrogate dal defunto *princeps* durante il suo regno nei confronti di alcuni personaggi di spicco. Da ultimo, B. SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, in *Lura* 64 (2016), pp. 273 e ss. ritiene - alla luce della nuova lettura del papiro proposta dall'autore - che Seneca stesse facendo riferimento proprio alla misura ricordata in BGU 628 r e, stante la feroce critica alle misure adottate da Claudio espressa dal filosofo, pare possibile affermare «che sia stato proprio Seneca, nel periodo in cui teneva le redini dello stato, a spingere Nerone ad emanare l'editto in parola».

¹⁷³Così in *FIRA I*², n. 91

¹⁷⁴Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., p. 267.

¹⁷⁵Circa l'attribuzione dell'editto al successore di Claudio, cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 57, nt. 13; BRASIELLO, *Sull'assenza*, cit., p. 17, nt. 38; FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 109-110 e, da ultimi, BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 213, nt. 392; SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., p. 268 e A.M. MANDAS, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una*

nel *recto* del papiro BGU II, 628¹⁷⁶. Il testo del papiro è il seguente¹⁷⁷:

lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27-28.31), Napoli, 2017, pp. 276 e ss. Prima ancora, cfr. R. DARESTE, *Nouveaux textes de droit romain*, in *NRH* 3^e série, 22 (1898), pp. 689 e ss.; E. CUQ, *Trois nouveaux documents sur les cognitiones caesarianae*, in *NRH* 3^e série, 23 (1899), pp. 111 e ss. e FERRINI, *Sulla condanna*, cit., pp. 183-184, nonché L. MITTEIS, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde. Juristischer Teil. Hälfte 1: Grundzüge*, Leipzig, 1912, (rist. Hildesheim, 1963), pp. 280-281 e L. MITTEIS, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde. Juristischer Teil. Hälfte 2: Chrestomathie*, Leipzig, 1912, (rist. Hildesheim, 1963), p. 417. Cfr. anche con L. MITTEIS, *Zur Berliner Papyruspublication II*, in *Hermes* 32 (1897), pp. 630 e ss. ove inizialmente aveva proposto l'attribuzione del primo papiro ad Augusto e del secondo a Tiberio. Circa la probabile datazione al I sec. d.C. - e non al III sec. d.C., come proposto originariamente dal Mommsen (cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 469, nt. 1 e p. 472, nt. 5; A.N. SHERWIN-WHITE, *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford, 1963, pp. 114 e ss.; A.A. SCHILLER, *The First Edict of BGU II 628 Recto*, in *An American Experience in Roman Law*, Göttingen, 1971, pp. 179 e ss. e A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa, 2006, p. 223) - e, in particolare, al principato di Nerone, si vedano le persuasive osservazioni che Purpura ha svolto al riguardo: cfr. G. PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, a cura di G. PURPURA, Torino, 2012, p. 524. In primo luogo, la menzione dei numerosi interventi in tema di amministrazione della giustizia posti in essere dall'immediato predecessore, al quale quest'ultimo era legato anche da un rapporto di parentela (*divus parens*), sorto a seguito dell'adozione dell'autore dell'editto da parte del precedente *princeps*, consente di restringere il novero dei potenziali imperatori ad Augusto e Claudio: cfr. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., p. 267. Si propende per identificare il progenitore in Claudio - e, conseguentemente, il successore in Nerone - tenendo principalmente conto del fatto che il principato di Claudio si caratterizzò per la particolare attenzione dedicata alle questioni connesse all'organizzazione dell'apparato burocratico imperiale e per l'interesse particolare che riservò per il buon svolgimento dell'attività giudiziaria, tanto davanti alle corti permanenti, quanto al nuovo tribunale imperiale, come testimoniato dall'importantissima *oratio* contenuta nel *recto* del papiro BGU 611 e - più in generale - dagli altri provvedimenti a lui attribuiti in materia. In generale, per una panoramica sulla politica amministrativa e giudiziaria di Claudio, cfr. A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1960, pp. 136-147; E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, pp. 13 e ss. nonché - ora - con ampia bibliografia al riguardo, P. BUONGIORNO, *Claudio il principe inatteso*, Palermo, 2017, pp. 107 e ss. Sull'attività normativa di Claudio, in generale, cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA e V. MAROTTA, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in *Storia di Roma. 2. L'impero mediterraneo. III. La cultura e l'impero*, a cura di E. GABBA e A. SCHIAVONE, Torino, 1992, pp. 85 e ss. e, con particolare riferimento all'attività normativa del Senato sotto Claudio, BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., *passim*. Tornando alla questione della datazione, in seconda battuta, si deve rilevare come il problema della massa di procedimenti pendenti, in special modo di natura criminale, testimoniato da Svetonio in *Aug.* 32.2, fosse un tema ricorrente della prima età imperiale, più che della fine del II e inizi del III sec. a.C., giacché allora la disciplina dei reati degli accusatori non aveva ancora trovato la piena e definitiva stabilizzazione che avverrà in età neroniana con il Turpilliano. Infine, nel *verso* è conservato un editto di Ottaviano relativo alla concessione di privilegi ai veterani databile alla seconda metà del I sec. d.C., pertanto «difficilmente avrebbe potuto essere ancora una volta riportato, proprio sul *verso* di tale presunta antica menzione del I sec. d.C., un testo plurisecolare coevo e relativo ai privilegi di una categoria particolare, i veterani del tempo di Ottaviano»; conseguentemente, appare plausibile pensare che «l'intero papiro, vista la congruità cronologica con il testo del *recto*, si dati alla seconda metà del I sec. d.C. e il testo del *verso* (col. II) sia relativo ad una utilizzazione quasi coeva come precedente giudiziario da parte di un veterano»: cfr. G. PURPURA, *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, a cura di G. PURPURA, Torino, 2012, p. 384. Circa le possibili ragioni del perché i due provvedimenti del *verso* e del *recto* furono scritti sul medesimo documento, Purpura sposa la ricostruzione proposta da SCHILLER, *BGU II 628*, cit., pp. 195 e ss. il quale ipotizza che si possa essere trattato di un caso relativo ad un veterano o un parente di un veterano relativo ad una decisione non tempestivamente impugnata circa la revoca di una carica onorifica o dei benefici menzionati nel *verso*. Nel *recto* del papiro, infatti, si afferma anche che le *appellationes quae ad magistratus et sacerdotia et alios honores* sono esclusi dalla disciplina ivi dettata in quanto *habeant formam temporis sui* (col. II, l. 16): cfr. PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., p. 527.

¹⁷⁶Il papiro è stato pubblicato per la prima volta a cura di Gradenwitz nel 1898 nei *Berliner Griechische Urkunden (BGU II)*, pp. 289 e ss.), ove si rinvennero anche le proposte di integrazione e le annotazioni di Mommsen. Ulteriori edizioni si sono susseguite nel corso degli anni: quella contenuta in MITTEIS, *Chrestomathie*, cit., n. 371, pp. 417-418, il quale si è avvalso della revisione del testo compiuta da Naber: cfr. J.C. NABER, *Zum Text der Berliner lateinischen Papyri BGU 611 und 628*, in *Berichte über die Verhandlungen der Königl.-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse* 63 (1911), pp. 129 e ss. Successive integrazioni e revisioni si ritrovano in G. BRUNS (a cura di), *Fontes iuris romani antiqui*, 7^a ed., Tübingen, 1909, pp. 251 e ss. nonché in FIRA I², n. 91, dove viene riproposta l'edizione di Mitteis contenuta nella *Chrestomathie* con integrazioni. L'ultima revisione, in ordine di tempo, è quella contenuta in PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., pp. 530-531.

¹⁷⁷Si riporta qui l'edizione proposta da Gianfranco Purpura nel suo volume di revisione ai *FIRA*.

BGU II, 628 r

Col. I

[E]xemplum edicti¹⁷⁸

[I]n multis [be]ne factis consult[is]que divi [pa]rent[is] mei id quoque
 [i]ure nobis praedicandum pu[t]o, [q]uod causas que a[d] principalem
 notionem [vel] provocatae vel [rem]issae fuis[sent im]posita qua-
 (5) dam nec[ess]itate de[c]idenda[s es]se pers[p]exit, ne [aut] prob[i ho]mines
 [c]onfli'c' tar[e]ntur di[ut]ina mor[a a]ut call[id]iores fructum [ca]pere
 [ali]quem p[rot]rahend[a li]te au[c]uparen[tur]; quo[d c]um an[im]adve[r]-
 [ti]sset iam p[er] multo[s] annos ev[en]ire, ed[i]xit salub[ri]ter praefini-
 [tis] temp[oribus], intra que, c[um ex pr]ovinciis [a]d a[gen]dum veni-
 (10) [sse]nt, utrae[que] [p]arte[s] nec disce[de]rent priusqu[am] ad disceptan-
 [du]m i[n]troduc[t]i f[uis]se[nt, aut] scire[nt] fore u[t al]tera parte audi-
 ta ser[v]aret[ur] sententia aut [sec]undum praese[n]te[m] pronunti[a]-
 retur; sin vero neut[er] litiga[n]tium adfuisset, ex[cid]ere tum ea[s]
 ... lites ex or]dine cognitionu[m] officii nostri. E[t ...]rcules iam
 (15) [dudum] id o[bt]ine'n'dum fuit [cu]m a [p]res'cr'ipto eius edi[c]ti satis super-
 q[ue tempor]is quasi conive[n]tibus nobis tra[ns]cocurrerint
 e[t ... iu]dex in pr[esentia] ed[ictum]inte[r]posito tem-
 [pore]io [.....]ation[.....] conti[.....]

aliquot versus desunt

[.....]s in Italia q[ui] edi[ctum]

20 [.....]t sex menses t[ran]salpinis¹⁷⁹

[autem]m annum: qui nis[i] adfuerint vel

[defensi fuerint cum cont]roversiae eorum noscantur,

Col. II

sciant fore et stetur sentent[is]ae et acc[us]atores
 ad petendam poenam ire¹⁸¹ [c]ogantur. Sed quoniam
 capitale[s c]ausae aliqui[d au]x[il]ium conctationis ad-
 mittun[t, et] accusatoribu[s et r]ei[s] in I[tali]a qu[i]dem
 (5) novem [men]ses dabuntur, t[ran]salpinis au((d))em¹⁸² et trans-
 marin'i's annus et sex menses: intra quos nisi
 adfuer[un]t, fore iam nu[n]c sciant ut cu[m] prosecu-
 toribus [v]eneant: quod [ne]que grave n[e]que durum
 videri [p]ote[st] si <i>is tam prol[un]gum tempus i[n]d[u]lserim.
 (10) Et opin[or] qui aliqua di[gn]itate cense[ri p]ossunt

¹⁷⁸Si tratta, dunque, della copia di un editto: cfr. SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., pp. 265-266.

¹⁷⁹MITTEIS, *Chrestomatie*, cit., p. 418, nt. 21 propone la seguente ricostruzione delle ll. 19-20: [sex menses] in Italia [quidem] edi, [trans]marinis annum e[st] sex menses, t[ran]salpinis [autem] integru[m] annum.

¹⁸⁰Purpura segnala come oggi manchi il frammento integrato da Naber all'inizio della linea: cfr. PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., p. 531, nt. 21

¹⁸¹«in re» in FIRA I², n. 91, p. 453, nt. 7, mentre MITTEIS, *Chrestomatie*, cit., p. 418, nt. 2 propone «iure».

¹⁸²Trattasi di errore dello scrivente, il quale intendeva *autem*: cfr. PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., p. 531, nt. 23.

tanto.... i debe[nt] so[lli]citi [esse, u]t iis quae pr[ae]cepta
sunt ma[t]urato obsequantur, cu[m] praesentem repu-
tent in[t]eresse hones[t]atis suae, ut quam primum
molestia careant. Ap<p>ella[ti]ones [vero quae] ad magis-
(15)tratus et sacerdotia et alios honores pertinebunt
habe[ant fo]rmam tem[po]ris sui. Set ea [qu]aequae sunt
er..... rump..... umqu..... [a]d no[tionem]

aliquot versus desunt

..... copr..... f
bo

Dalla lettura del provvedimento neroniano - datato attorno al 60 d.C.¹⁸³ - si può desumere che anche esso fosse riferito alle sole *cognitiones*¹⁸⁴.

Il provvedimento ricordato sul *recto* - si tratta infatti di un solo editto, non di due, come invece ipotizzato da alcuni studiosi¹⁸⁵ - può essere suddiviso in due parti, connesse tra loro dalla tematica comune costituita dalla limitazione della durata dei procedimenti e della repressione della desistenza nei processi: una prima parte (col. I, ll. 1-14) relativa alle cause civili e criminali affidate alla *cognitio* del tribunale imperiale ed una seconda parte (col. I, ll. 15 e ss. - col. II) per le sole cause criminali¹⁸⁶.

Nel papiro, l'imperatore innanzitutto ricorda le misure normative adottate in materia dal proprio predecessore Claudio (*divi parentis mei*), in forza delle quali venne imposto alle parti di un giudizio affidato alla *cognitio principis* un termine (non precisato) entro il quale presentarsi davanti al tribunale imperiale e l'obbligo di presenza in giudizio, presidiato dal divieto di allontanamento dall'Urbe prima della trattazione della causa (col. I, ll. 8-11). Qualora una delle parti non fosse stata presente al momento del dibattimento della causa, la sentenza sarebbe stata pronunciata dopo aver sentito solo la parte presente (*altera parte audita*)

¹⁸³Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 229, il quale ricorda come in quell'anno fu approvata un'ulteriore misura - ricordata in Tac. *ann.* 14.28 - con la quale venne disposto che, in tutte le cause civili giudicate in appello dal Senato, fosse necessario provvedere al versamento di un deposito, similmente a quanto già avveniva per gli appelli davanti al tribunale imperiale. Purpura ritiene non «inverosimile supporre che nella parte finale, non pervenutaci, di questo editto, dopo aver discusso in generale sugli appelli, fosse contenuta la disposizione menzionata da Tacito. In ogni caso, l'editto contenuto in BGU 628 potrebbe appartenere al medesimo periodo». Concorda con Purpura anche GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 176. Diversamente, in E. VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», in *NNDI* 16 (1969), ora ripubblicata in P. BUONGIORNO, A. GALLO e S. MARINO, *Edoardo Volterra, Senatus Consulta*, Stuttgart, 2017, pp. 79-185. p. 1070, il provvedimento di Nerone menzionato negli *Annales* viene datato al 62 d.C. (cfr. anche E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del 2° Congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, 1967, a cura di B. PARADISI, Firenze, 1971, pp. 908-909).

¹⁸⁴Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 230; FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 109-110; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 212.

¹⁸⁵Cfr. SCHILLER, *BGU II 628*, cit., pp. 294 e ss. Schiller ritiene che il *recto* del papiro BGU 628 contenga due editti tra loro distinti: un primo, dedicato esclusivamente alle cause civili, ed un secondo (da col. I, ll. 17 e ss.), che avrebbe preso in considerazione «diverse cases, the time periods within which civil, criminal (capital and noncapital), and administrative decisions might be appealed» (p. 302). Sul punto, tuttavia, pare condivisibile quanto osservato al riguardo da Purpura: «il testo del *recto* sviluppa un discorso unitario sulla limitazione dei tempi nelle controversie e sulla desistenza processuale» (cfr. PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., p. 523).

¹⁸⁶Cfr. PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., p. 523.

o, addirittura, decisa direttamente a favore di quest'ultima (*secundum praesentem pronuntiaretur*)¹⁸⁷. Nel caso in cui entrambe non fossero comparse in giudizio, il tribunale imperiale avrebbe provveduto a espungere la causa *ex ordine cognitionum officii nostri*¹⁸⁸.

Il provvedimento di Claudio era espressamente riferito ai soli processi la cui trattazione era affidata al tribunale imperiale, come risulta laddove si parla di «*causas que ad principalem notionem vel provocatae vel remissae fuissent*» (col. I, ll. 3-4), cioè di cause trattate dal *princeps* in via d'appello (*provocatae*)¹⁸⁹ o in primo grado, laddove fossero state rimesse dai governatori alla sua trattazione (*remissae*), nel solo caso in cui le parti di tali procedimenti provenissero entrambe dal territorio provinciale¹⁹⁰. Nonostante vi sia stato chi ha ritenuto di limitare la portata delle misure ascrivibili a Claudio alle sole cause civili¹⁹¹, la dottrina maggioritaria propende per ritenere che il provvedimento adottato dal predecessore di Nerone riguardasse anche le cause criminali¹⁹².

In dottrina si è discusso circa la possibile identificazione tra il provvedimento di Claudio ricordata da Nerone e l'editto del 46 d.C. menzionato da Svetonio e Dione Cassio: tuttavia, anche se ci si trovasse di fronte a due atti diversi, appare comunque evidente che le conseguenze riconoscesse all'assenza di una delle parti nel provvedimento di Claudio ricordato nel papiro sono le stesse rispetto a quelle ricordate per l'editto del 46 d.C., giacché - anche in questo caso - è del tutto irrilevante che la mancata presenza della parte sia

¹⁸⁷Cfr. PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., pp. 524-525; SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., pp. 265; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 280. Secondo FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 112-113, l'importanza del documento deriva dal fatto che «esso afferma, nella repressione criminale, la possibilità della conferma di una condanna preesistente o della pronuncia di una nuova condanna nei confronti di un assente, secondo i principi operanti nelle liti tra privati». In caso di appello in materia criminale, infatti, potevano presentarsi i seguenti scenari, laddove una delle parti dovesse mancare. Qualora fosse stata appellata la sentenza di condanna dall'accusato, in caso di assenza dell'accusato appellante si sarebbe avuta la conferma della pronuncia di prime cure *inaudita altera parte*, mentre ove non fosse stato presente l'accusatore appellato, si sarebbero aperte le porte ad una nuova pronuncia in materia. Il medesimo principio trovava applicazione nell'ipotesi opposta, qualora cioè la sentenza rimessa all'imperatore avesse sancito l'assoluzione del *reus*: in questo caso, infatti, si sarebbe assistito alla conferma dell'assoluzione in assenza dell'accusatore, mentre - qualora l'accusato fosse stato assente - il tribunale imperiale avrebbe potuto riesaminare la questione e pronunciare un'altra sentenza.

¹⁸⁸Cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 111-112; PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., p. 524; SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., p. 266.

¹⁸⁹Su questo punto, cfr. SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., pp. 268 e ss. per il quale non si starebbe affatto parlando di *appellatio* nel senso tecnico di impugnazione di una sentenza, istituto che si svilupperà compiutamente solo tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C., bensì della possibilità «che la cognizione di una causa già decisa con sentenza da un funzionario imperiale (p. es. da un governatore provinciale) venisse devoluta al principe per un nuovo giudizio».

¹⁹⁰Cfr. R. TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig, 1916, pp. 104-105; PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., pp. 524-525. Diversamente, BRASIELLO, *Sull'assenza*, cit., p. 17, nt. 38, ritiene che tale editto fosse limitato alle sole cause d'appello all'imperatore.

¹⁹¹Cfr. SCHILLER, *BGU II 628*, cit., pp. 186 e ss. Sulla scorta di un'analisi del significato di alcune espressioni utilizzate, l'A. giunge alla conclusione che «in balance, there are some expressions, such as *protrahenda lite aucuparetur*, and *neuter litigantium*, which point unequivocally to the hearing of civil cases, while there are other phrases which admit of reference to either civil or criminal matters, or both. There are no words or phrases which are limited exclusively to criminal accusations». Schiller afferma inoltre che «no instance is known where *lis* clearly refers to a controversy of criminal nature», nonostante le osservazioni di Wlassak al riguardo (WLISSAK, *Anklage*, cit., p. 49, nt. 23), né tiene conto dell'uso del termine *litem* in un contesto sicuramente criminalistico in D. 48.16.18 pr. (Papur. 1 *de const.* = Pal. 7).

¹⁹²Cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 110-111; PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum*, cit., pp. 524-525.

dovuta a cause a quest'ultima imputabili o meno¹⁹³.

La severità sottesa alla misura voluta da Claudio, tuttavia, comportò la mancata attuazione del provvedimento nella sua interezza, anche per volontà dello stesso Nerone (*satis superque temporis quasi coniventibus nobis transcocurrerint* - col. I, ll. 15-16). Terminata la descrizione delle disposizioni volute da Claudio, Nerone passa ad esporre le modifiche che intende apportare a queste ultime, al fine di attenuarne il rigore.

Nerone interviene al fine di mitigare la portata di alcune delle misure del predecessore, prendendo ora in considerazione anche i procedimenti affidati alla *cognitio principis* provenienti dal suolo italico. A differenza di quanto disposto da Claudio, l'imperatore si occupa delle sole *causae capitales* (col. II, l. 3)¹⁹⁴, concedendo agli accusatori e agli imputati provenienti dall'Italia un lasso temporale pari a nove mesi, un anno e mezzo per le cause provenienti dalle *provinciae (transalpinis e transmarinis)*, per presentarsi a Roma per la trattazione della causa¹⁹⁵: la ragione di ciò viene espressamente individuata dal *princeps* nel fatto che la prospettiva dell'irrogazione di una sanzione capitale consentiva di lasciare alle parti un periodo di ponderazione (*Sed quoniam capitales causae aliquid auxilium cunctationis admittunt* - col. II, ll. 2-4). Purtroppo, lo stato frammentario della parte finale della prima colonna del papiro non consente di affermare con sicurezza il contenuto delle ll. 17-22, quindi non è dato sapere se in quella parte del papiro fossero conservate ulteriori

¹⁹³La dottrina, sul punto, è divisa. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 68, e GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 175, ad esempio, si limitano a richiamare la discussione al riguardo, senza prendere posizione.

CUQ, *Trois nouveaux documents sur les cognitiones caesarianae*, cit., pp. 114 e ss.; FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 109, nt. 160 propendono invece per l'identificazione tra la misura ricordata in Dio Cass. 60.28.6 e Svet. *Claud.* 15.2 con quella contenuta in BGU II, 628, così come BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 212, nt. 392; SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., p. 270, e MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., pp. 276 e ss. *Contra*, cfr. J. STROUX, *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius*, München, 1929, p. 52, nt. 1; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 230, il quale tuttavia segnala come «si deve senz'altro ammettere che le conseguenze dell'assenza nei due provvedimenti appaiono identiche e che in entrambi non si distingue se l'assenza sia prodotta da colpa o da qualche necessità».

¹⁹⁴In FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 111, si ribadisce - sulla scorta delle osservazioni espresse in FERRINI, *Sulla condanna*, cit., p. 185, nt. 2 - che l'editto di Nerone fosse riferito alle sole *causae* giudicate dall'imperatore in grado d'appello.

¹⁹⁵Il termine «*prosecutoribus*» (col. II, ll. 7-8) viene tradotto da Purpura come «accompagnatori». Esso si rinviene una sola volta nel Digesto, in D. 48.3.7 (Macer 2 *de off. praesid.* = Pal. 56): *Solent praesides provinciarum, in quibus [delictum est], scribere ad collegas suos, ubi factores agere dicuntur, et desiderare, ut cum prosecutoribus ad se remittantur: et id quoque quibusdam rescriptis declaratur*. I *prosecutores* - tuttavia - non erano semplici soggetti privati che «accompagnavano» le parti in giudizio, ma erano la scorta disposta dal *praeses* alla quale veniva assegnato l'incarico di sorvegliare il *reus* nel corso del viaggio di trasferimento di quest'ultimo verso Roma, per la trattazione del procedimento davanti al tribunale imperiale (nel caso prospettato dal papiro), o verso il tribunale del governatore della *provincia* presso la quale egli è solito abitare, diversa rispetto a quella ove era stato commesso il *crimen* (nell'ipotesi prospettata da Macro). Su D. 48.3.7 e sull'istituto della *remissio*, cfr. M. MIGLIETTA, *L'invio al tetrarca di Galilea e Perea*, in *Il processo contro Gesù*, a cura di F. AMARELLI e F. LUCREZI, Napoli, 1999, ora in M. MIGLIETTA, *I.N.R.I.: studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, 2^a ed., Napoli, 2021, pp. 66 e ss. Cfr. altresì SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., pp. 271 e ss.

Le linee 7 e 8 della seconda colonna del papiro costituiscono peraltro il fulcro attorno al quale ruota la nuova proposta interpretativa avanzata da Santalucia circa i contenuti del provvedimento neroniano. A suo avviso, infatti, «il regolamento processuale stabilito da Nerone è ben diverso da quello di Claudio», giacché l'imperatore non si sarebbe limitato a sancire un lasso temporale più lungo per la comparizione delle parti, ma avrebbe altresì disposto «che chi di loro non si fosse presentato alla data stabilita avrebbe dovuto essere condotto a Roma sotto scorta e costretto a dar seguito alla causa ingiustificatamente abbandonata». Di conseguenza, se Claudio - mediante il proprio editto - aveva sancito la pronuncia della condanna *inaudita altera parte*, Nerone avrebbe così imposto «la diversa regola della partecipazione obbligatoria (e se necessario coatta) delle parti in giudizio». Il provvedimento neroniano «introduce per la prima volta l'uso della scorta per garantire la comparizione dei contendenti di fronte al tribunale imperiale, e far sì che la sentenza sia emessa sentita sia l'una che l'altra parte»: cfr. SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., pp. 271-272.

misure volute da Claudio nel proprio editto o se vi fossero contenute le nuove disposizioni neroniane relative alla trattazione delle cause non capitali: si possono solo leggere riferimenti al suolo italico (col. I, l. 19) e ai territori transalpini (col. I, l. 20), nonché l'allusione - rispettivamente - ad un periodo di sei mesi e a quello di un anno (col. I, ll. 20-21), ma non molto di più¹⁹⁶.

Tanto la linea rigorosa prescelta da Claudio, quanto gli interventi di allentamento ascrivibili a Nerone testimoniati dal papiro BGU II, 628 sono entrambi espressione di quella politica perseguita dai successori di Augusto volta a impedire che, con le parole di Nerone, «*ne aut probi homines conflictarentur diutina aut callidiores fructum capere aliquem protrahenda lite aucuparentur*» (col. I, ll. 5-7): da un lato, quindi, volta a ridurre in generale la durata dei processi («*ne aut probi homines conflictarentur diutina*»), ma diretta anche a evitare che i *callidiores homines* potessero trarre vantaggio dal protrarsi della lite davanti alle nuove *cognitiones* sorte in età imperiale.

I.5.2. Il papiro BGU 611 e i processi delle *quaestiones*

Le misure adottate da Claudio per tentare di porre un freno alla mancata comparizione delle parti nei procedimenti criminali, tuttavia, non furono limitate ai soli processi criminali svolti *extra ordinem*: a riprova dell'impegno profuso dal predecessore di Nerone nella riorganizzazione dell'apparato amministrativo imperiale e, più nello specifico, del suo interesse per le problematiche connesse al buon andamento dell'attività giudiziaria, un'ulteriore e importantissima fonte papiracea testimonia il testo del terzo (o secondo, se si accetta la tesi dell'identità tra il provvedimento contenuto in BGU 628 e l'editto del 46 d.C. ricordato da Svetonio e Dione Cassio) intervento di Claudio in materia, questa volta rivolto ai processi criminali che si svolgevano davanti alle corti permanenti.

Il papiro BGU 611¹⁹⁷ - il quale, secondo un'autorevole e condivisibile dottrina, rappresenta «il più diretto precedente pervenutoci dell'argomento trattato dal SC Turpilliano»¹⁹⁸, perché è il primo caso in cui viene

¹⁹⁶Si potrebbe ipotizzare che Nerone avesse disposto di concedere ad accusatori e accusati in cause criminali non capitali, similmente a quanto sancito in seguito per quelle capitali, un periodo di sei mesi entro il quale potersi presentare a Roma per i procedimenti provenienti dall'Italia e un anno per quelle provenienti dal territorio provinciale, ma in assenza di elementi ulteriori ciò rimane nel novero delle congetture non supportate da sufficienti elementi concreti. Mandas riferisce la menzione dei «*sex menses*» alla col. I, l. 20 all'editto di Claudio, ritenendo dunque che quest'ultimo avesse concesso un termine di sei mesi per la comparizione delle parti provenienti dall'Italia: cfr. MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 281.

¹⁹⁷Il papiro è stato pubblicato per la prima volta nel 1898 (BGU II, pp. 254 e ss.), a cura di Gradenwitz e Krebs. Cfr. altresì MITTEIS, *Chrestomatie*, cit., n. 370, pp. 414-417, il quale propone una nuova edizione del testo basata sulla revisione completa del papiro effettuata da Naber, nonché BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*, cit., pp. 198 e ss.; DARESTE, *Nouveaux textes de droit romain*, cit., pp. 687-688 e FIRA I², n. 44. L'edizione unanimemente accettata è quella contenuta in STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., pp. 8 e ss. sulla quale si è basato anche PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 231 e ss. per proporre alcune modifiche. Da ultimo, cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 204-205, il quale ha proposto una nuova edizione che presenta una serie di modifiche frutto dell'indagine autoptica del papiro condotta dall'autore sulla base della documentazione fotografica - riportata in P. BUONGIORNO, *Das „verleumderische“ negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, in *JJP* 40 (2010), p. 115 - fornitagli dall'Ägyptisches Museum und Papyrussammlung di Berlino.

¹⁹⁸Così PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 234. Concordano con Purpura anche FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 24-25; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 66 e BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 212. Parimenti,

presa in considerazione la desistenza dell'accusatore all'interno dei processi dell'*ordo* e - inoltre - il suo ambito di applicazione coinciderà con quello del successivo senatoconsulto Turpilliano. Il papiro contiene un'*oratio principis in senatu habita* attribuita all'imperatore Claudio¹⁹⁹, la cui datazione, incerta, oscilla tra il 42-43 e il 47 d.C.²⁰⁰. Di seguito, si riporta il testo del papiro, nell'edizione più recente a cura di Buongiorno²⁰¹:

BGU 611 r

PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 67, sottolinea le similitudini che intercorrono nel corso della prima età imperiale tra la disciplina della desistenza del delatore fiscale e quella dell'accusatore nei processi criminali, nonché nella struttura dei relativi processi: in entrambi i casi, infatti, gli imperatori si trovarono di fronte all'esigenza di «conciliare il principio della disponibilità dell'azione da parte tanto del *delator* quanto dell'*accusator* con l'obbligo ad essi, privati cittadini, imposto di condurre lealmente a termine un processo preordinato alla tutela di interessi la cui natura pubblicistica era, ovviamente, fuori discussione». Ad avviso dello studioso, infatti, ai delatori verrà successivamente estesa la disciplina sanzionatoria prevista per *calumniatores* e *tergiversatores* nei processi dell'*ordo*: cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 72-73.

¹⁹⁹L'orazione è generalmente conosciuta anche come *oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis* (FIRA I² n. 44, pp. 285-287): cfr. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 63. In BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*, cit., n. 53 è riportata con il titolo di *orationes Claudii de decuriis iudicum et de accusatoribus coercendis*. Fanizza parla di *oratio Claudii de accusatoribus coercendis*: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 58. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 175 e ss. la indica erroneamente come *oratio Claudii de iure honorum Gallis danda*. Buongiorno ritiene che «Claudio avesse preso la parola (...) come console in carica (e che pertanto l'*oratio* sin qui esaminata altro non sia che la *relatio* pronunciata da Claudio in qualità di console), o, meno probabilmente, come *consul designatus*, dopo la *relatio* pronunciata dai consoli (e che quella tramandata dal papiro altro non sia che una *sententia*)»: cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 207.

In tema di datazione del provvedimento, Wlassak ha correttamente osservato come si tratti di «einen Satz aus der Senatsrede eines Kaisers, deren Stil auf Claudius weist und die jedenfalls der Zeit zwischen den J. 37 u. 61 p. C. angehört»: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 47-48. L'avvento al potere di Caligola costituisce sicuramente il termine *post quem*, dato che alla col. I, l. 1 sono menzionate le cinque decurie di giudici: la creazione della quinta decuria - come attestato in Svet. *Cal.* 16.2 - avvenne proprio ad opera del predecessore di Claudio. Il termine *ante quem*, invece, è costituito dall'anno in cui venne approvato il senatoconsulto Turpilliano.

La paternità dell'*oratio* è ora generalmente attribuita dalla dottrina a Claudio: cfr. DARESTE, *Nouveaux textes de droit romain*, cit., pp. 685; STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., pp. 82 e ss.; F. von WOESS, *Die oratio des Claudius über Richteralter, Prozeßverschleppung und Ankläger tyrannie (BGU. 611)*, in ZSS 51 (1931), pp. 336 e ss.; A. FLINIAUX, *Une réforme judiciaire de l'empereur Claude (BGU 611). A propos de travaux récents*, in NRH 4^e série, 10 (1931), pp. 518 e ss.; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 257; LEVY, *Anklägergehen*, cit., pp. 418 e ss.; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 361, nt. 88; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 98; PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 66-67; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 230 e ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31; FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 82; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 89; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 61 e ss.; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 174 e ss.; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 206 e ss.; BUONGIORNO, *Das „verleumderische“ negotium*, cit., p. 112, nt. 2; SANTALUCIA, *Osservazioni su BGU II 628 r*, cit., pp. 270-271; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 283.

²⁰⁰Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 234. Vi è stato chi non si è spinto oltre rispetto alla generica attribuzione del provvedimento agli anni del principato di Claudio: così FLINIAUX, *Une réforme judiciaire*, cit., p. 519; VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», cit., pp. 1068-1069; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 63, nt. 6. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 213 e ss. propende per il gennaio-febbraio del 42, del 43 o del 51 d.C., in quanto ritiene che l'orazione riportata nel papiro sia «una *relatio* pronunciata da Claudio in qualità di console». Quelli sono infatti gli anni nei quali Claudio ricoprì da *princeps* - rispettivamente - i primi due consolati ed il terzo. Il 51 d.C., anno del quarto consolato di Claudio, viene escluso dallo studioso dal novero delle potenziali date sulla base del fatto che Tacito non menziona mai la riforma in questione nei suoi *Annales* relativi a quell'annata e appare difficile pensare che lo storico abbia ommesso di ricordare una misura di tale portata nella sua narrazione. Al contrario, gli *Annales* per gli anni 42-43 e 47 risultano essere mancanti o incompleti. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 23-24, predilige il 47 d.C., ritenendo che l'*oratio* di Claudio fosse stata pronunciata in conseguenza della vicenda giudiziaria del cavaliere Samio, ricordata da Tacito in *ann.* 11.5, che aveva colpito particolarmente l'opinione pubblica nel corso di quell'anno. Samio, dopo essere stato accusato, si era suicidato una volta scoperta la *praevaricatio* tra l'accusatore ed il proprio difensore, Sullio Rufo. Lo scalpore suscitato dalla vicenda, secondo Fanizza, avrebbe spinto l'imperatore ad adottare misure atte a limitare le macchinazioni degli accusatori alle quali il sistema delle *quaestiones*, fondato sulla pubblica accusa, si prestava particolarmente.

²⁰¹Cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 204-205.

Col. I

[- - -]

[*gr*]ave videtur quinque decuriis iniungi.
 [*Illu*]d certe faci[*t*] ut caveatis, ne quis
 [*qui est qu*]attuor et viginti annorum reciperator
 [*detur*]: neque enim [*i*]nicum²⁰² est, ut puto, hos
 (5) [*caussas*] servitutis [*I*]iber[*t*]atisque iudicare,
 [*qui ad*] res suas agendas nihil legis Laetoriae
 [*utantur au*]xilio.
 [... *p*]uto, p(*atres*) c(*onscripti*), saepe quidem et alias sed hoc
 [*maxime tem*]pore ani[*m*]a advertisse me mirificas
 (10) [*agenti*]um artes, q[*u*]i subscripto iudicio cum
 - - -]m. iudicem
 - - -]et. nec
 - - -]s inter
 - - -]stet
 - - -]on profi
 - - -]cite
 - - -]giunt
 - - -]orem est
 - - -]antur
 - - -]ae
 - - -]ore. ne²⁰³

Col. II

(1) tenuisse caussam petitori expediat.
 Hae ne pro cedant artes male agentibus, si
 vobis videtur, p(*atres*) c(*onscripti*), decernamus ut etiam
 prolatis rebus iis iudicibus necessitas iudicandi
 (5) imponatur, qui intra rerum agendarum dies
 incohata iud[*i*]cia non peregint. Nec
 defuturas ignoro fraudes monstrose agentibus
 multas adversus quas excogitabimus, sp[*e*]ro,
 remedia. Interim hanc praeclusisse
 (10) nimium volgatam omnibus malas lites
 habentibus satis est. Nam quidem accu-
 satorum regnum ferre nullo modo possum,
 qui, cum apud curiosum consilium inimicos suos
 reos fecerunt, relinunt eos in albo pendentem
 (15) et ipsi tanquam nihil egerint peregrinantur,
 cum rerum magis natura quam leges ta[*m*]
 accusatorem quam reum [*co*]pulatam constr[*ic*]-
 tumque h[*a*]beat. Adiuvan[*t*] quidem hoc

²⁰²Purpura propone la correzione in *iniquum*: cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 231, nt. 41.

²⁰³Lacunae di undici linee, delle quali rimane solo la parte finale: cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 231.

[*inicum?*]²⁰⁴ pro[*po*]situm accusa[*to*]rum et reorum
 (20) del[*i*]ciae, q[*uo*] min[*u*]s invidio[*s*]um sit eorum
 tale factum, qui iam sq[*ua*]lorem sumere
 barbamque et capillum [s]ummittere,

Col. III

(1) sua caussa quo magis miserab[*i*]lis [videatur],
 fastidiunt. Sed [v]ide[*a*]nt [ipsi quid haec] sibi a [natura]
 data inst[*r*]umenta mis[erationis prosint].
 Acc[*u*]sato[r]ib[*u*]s quide[*m* nos ita adim]am[*u*s]
 (5) hanc regni impote[*ntiam, ut pot*]est[*atem*]
 faciam[*u*s] praetori pr[*aeteriti*]s inquisition[*is*]
 di[*e*]bus c[*i*]tandi acc[*usatore*], et si neq[*ue a*]-
 der[*unt*] neque excusa[*buntur pron*]untiet c[*al(umniae)*]²⁰⁵
 caussa negotium r[*eis fec*]isse videri [eos?]²⁰⁶
 (10) Haec, p[atres] c[onscripti], si vobis placen[*t st*]a[*t*]im signi[*ficat*]
 simpl[*i*]citer et ex anim[*i vestri*] senten[*tia: sin*]
 displicent alia reper[*it*]e sed hic in[*tra*]
 templum remedia au[*t si a*]d cogitandum
 vultis sumere tempus [fortass]e laxsius, [sumite],
 (15) dum quoc[*u*]mque loci [vocati] fueritis [propriam]
 mem[*ine*]ritis nobis di[*cedam*] esse sen[*tentiam*].
 Mini[*m*]e enim dec[*o*]r[*um*] est, p[atres] c[onscripti], ma[*iestati*]
 huius or[*di*]nis hic un[*um ta*]ntummodo
 consule[*m*] designatum [de]scriptam ex
 (20) relatio[n]e consulum a[*d ver*]bum dicere
 senten[*tia*]m, ceteris unum verbum dic[*ere*]:
 «adsentior», deinde c[*um e*]xierint «di[*ximus*】».

‘αρν²⁰⁷

²⁰⁴Le sei lettere mancanti potrebbero essere le seguenti: *inicum*: cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 232, nt. 44. Più cauto, pur ammettendo la suggestività della proposta di Purpura, BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 205, nt. 362.

²⁰⁵Sul punto, deve registrarsi come non tutti gli autori accolgano questa integrazione: cfr. LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 257, nt. 72.

²⁰⁶Purpura propone la seguente integrazione: «f[*raude fec*]isse videri [eum?】» (cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 19, tesi già sposata in LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 257), seguito ancora da MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 274. Buongiorno, diversamente, ha inizialmente letto nel papiro, in luogo della “f”, una “s”, pertanto ha ritenuto inizialmente preferibile integrare il testo papiraceo con «*suum gessisse*» o «*suum egisse*». L'autore ha optato per la prima delle due, in quanto tale espressione «è tradizionalmente operata nel senso di ‘agire nel proprio interesse’», secondo una formulazione che appare tanto in Cicerone, quanto in fonti coeve all’età di Claudio: cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 211, nt. 389. In seguito, tuttavia, il medesimo studioso ha riportato una interessante proposta di integrazione avanzata da Andrea Jördens, papirologa presso l’Università di Heidelberg, la quale ritiene che la lettera in questione possa essere una “r”, sicché la frase potrebbe avere avuto il seguente tenore: *pronuntiet calumniae caussa negotium reo intulisse videri eum?*. Il termine *negotium*, secondo la papirologa, non andrebbe ovviamente inteso nel senso di “interesse”, bensì di “processo”: cfr. BUONGIORNO, *Das „verleumderische“ negotium*, cit., pp. 130 e ss. Sposando parzialmente la tesi avanzata da Jördens, lo studioso ha quindi formulato una nuova proposta, che è quella qui riportata: cfr. BUONGIORNO, *Das „verleumderische“ negotium*, cit., pp. 132 e ss. Per una ricostruzione delle varie proposte di integrazione di queste linee che la dottrina ha avanzato nel corso del tempo, cfr. BUONGIORNO, *Das „verleumderische“ negotium*, cit., pp. 119 e ss.

²⁰⁷1150, ossia il numero dell’atto: cfr. BGU II, p. 256; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 233, nt. 47; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 205, nt. 363.

Il testo dell'*oratio* può essere diviso in tre parti: una prima parte (col. I, ll. 1-7) relativa a disposizioni circa l'età minima dei giudici²⁰⁸; la seconda (col. I, l. 8 - II, l. 11) nella quale il *princeps* affronta la questione della repressione delle macchinazioni processuali poste in essere al solo fine di prolungare artificiosamente la durata dei processi²⁰⁹; una terza parte (col. II, l. 11 - III, l. 19), nella quale l'imperatore si scaglia direttamente contro l'«*accusatorum regnum*», la tirannia degli accusatori, nei processi criminali avanti alle *quaestiones*²¹⁰.

Si ritiene generalmente che l'orazione sia pervenuta completa, ad eccezione delle undici righe mancanti (col. I, ll. 11 e ss.) e della parte introduttiva²¹¹.

L'intero provvedimento claudiano è di grandissimo interesse al fine dello studio delle problematiche connesse all'amministrazione della giustizia nella prima età imperiale. In particolare, ai fini di questa indagine appare significativa l'analisi dei contenuti della seconda e della terza colonna del papiro.

In esse, l'imperatore auspica l'adozione di misure volte a porre un argine contro gli abusi del *ius accusandi*, con particolare riguardo al caso di coloro che, una volta accusati i propri avversari, «*relinquunt eos in albos pendentes et ipsi tanquam nihil egerint peregrinantur*» (col. II, ll. 13-15)²¹². A tal fine, l'imperatore attribuisce la facoltà «*praetori praeteritis inquisitionis diebus citandi accusatorem, et si neque aderit neque excusabitur pronuntiet calumniae causa reis fecisse videri eos*» (col. III, 5-9). Dunque, nel caso in cui l'accusatore fosse risultato assente nel giorno indicato dal magistrato per la trattazione della causa senza essere in grado di addurre una motivazione valida, vi sarebbero state due conseguenze: da un lato, il procedimento si sarebbe chiuso senza passare al vaglio della fondatezza delle condotte criminose ascritte al *reus*; dall'altro, sarebbe stata pronunciata la *calumnia* dell'accusatore²¹³.

²⁰⁸Cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 208-209: «stando al testo dell'orazione, Claudio, ritenendo *iniquum* che i giudici di età inferiore ai venticinque anni - e pertanto sottoposti al regime della *lex Laetoria* - fossero chiamati a dirimere gravi e delicate questioni quali le *causae liberales*, propose di escluderli dalle liste dei *recuperatores* chiamati a giudicare sulle *adsertiones 'a libertate in servitute' e 'a servitute in libertatem'*».

²⁰⁹In questa parte dell'*oratio*, Claudio avrebbe sancito l'obbligo di prosecuzione anche durante le ferie giudiziarie dei *iudicia* già avviati: cfr. WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., p. 361; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 209-210.

²¹⁰Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 233 e ss.; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 210 e ss.; R. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio im klassischen römischen Recht*, in *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike. Beiträge zum 1. Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte 27.-28.10.2008*, a cura di K. HARTER-UIBOPUU e F. MITTHOF, Wien, 2013, pp. 301 e ss.

²¹¹Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 234-235; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 63, nt. 6 e BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 206-207, sulla scorta di quanto osservato in STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., pp. 80 e ss. e in LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 491, nt. 9. Dal canto loro, VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», cit., pp. 1068-1069, e TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., pp. 499-500 - e, prima di loro, già MITTEIS, *Grundzüge*, cit., p. 279 - ritengono si sia di fronte a due orazioni attribuibili a Claudio, pronunciate in momenti diversi: una prima, denominata «*de decuriis iudicum*», parzialmente conservata, occuperebbe la prima parte del papiro, mentre la restante parte del documento papiraceo conterrebbe una seconda *oratio* - detta «*de accusatoribus coercendis*» - anch'essa incompleta.

²¹²Cfr. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., pp. 301-302: «Dieses versetzte böswillige Zeitgenossen sogar in die Lage, Anklagen aus persönlicher Feindschaft zu erheben (*inimicos suos reos fecerunt*) und derartige Verfahren zu Lasten ihrer Opfer unerledigt in der Schwebe zu halten» e «Claudius rügte in dieser oratio den Stillstand der Strafrechtspflege, welcher daraus resultierte, dass Ankläger ohne Rücksichtnahme auf anhängige Anklagen (*tanquam nihil egerint*) ihren Geschäften außerhalb Roms nachgingen».

²¹³Cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 66-67; FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 82-83; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 64-65; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 175; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 302.

Il papiro BGU 611 contiene, quindi, la prima misura rivolta a colpire specificamente quel comportamento dell'accusatore che - solo a seguito del successivo senatoconsulto Turpilliano - verrà poi identificato con il termine *tergiversatio*²¹⁴. L'imperatore, tuttavia, prende in considerazione solo l'ipotesi della desistenza dell'accusatore posta in essere ai danni dell'accusato, non affrontando così l'ipotesi - successivamente sanzionata nel Turpilliano a titolo di *praevaricatio* - della desistenza conseguente ad un illecito accordo collusivo tra accusatore ed accusato, finalizzato a proteggere quest'ultimo dalla proposizione di accuse da parte di accusatori leali attraverso la pendenza del processo²¹⁵.

Il riferimento alla figura del pretore (col. III, l. 6), evidentemente nel suo ruolo di presidente di una *quaestio*, consente di delimitare l'ambito di applicazione delle auspiccate misure di Claudio ai soli procedimenti dell'*ordo* affidati alle corti giudicanti permanenti²¹⁶. Nel testo dell'orazione, peraltro, spicca la presenza del verbo *peragere* (col. II, l. 6), il quale assumerà un preciso significato giuridico a partire dal Turpilliano, giacché con esso verrà indicato il comportamento al quale l'accusatore avrebbe dovuto conformarsi una volta presentata l'accusa in un *iudicium publicum*²¹⁷.

La romanistica che nel corso degli anni si è trovata ad affrontare il papiro BGU 611 si è interrogata circa l'effettiva portata della misura voluta da Claudio.

GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 37-38, sulla base del paragone con la formulazione dell'editto *de calumniatoribus* riportato in D. 3.6.1 pr. (Ulp. 10 *ad ed.*), rileva come nel papiro BGU 611 manchi qualsiasi riferimento al *pecuniam accipere*, «che si potrebbe pensare essere andato perduto nella frammentazione dell'*oratio Claudii*, a meno che non si voglia ritenere che la disposizione imperiale intendesse reprimere ancora più duramente la desistenza, a prescindere, cioè, dalla presenza del lucro», ma tale suggestione non sembra convincente, dovendosi propendere per una punizione a tutto campo della desistenza.

²¹⁴Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31, il quale attribuisce a Claudio la paternità della prima regolamentazione della procedura per la citazione dell'accusatore, permettendo così di individuare - *a contrario* - la desistenza dell'accusatore. Queste misure sarebbero poi state riprese e riorganizzate con l'approvazione del Turpilliano, come risulterebbe dalla lettura di D. 48.1.10, sul quale cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 419-420 e p. 420, nt. 17; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 311. Contro questa ricostruzione si è espresso GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 156, nt. 86, secondo il quale la *tergiversatio* - prima del Turpilliano - non sarebbe stata sanzionata, a differenza invece della *calumnia* e della *praevaricatio*. A mio avviso, la differenza sta tutta nel significato da attribuire alla locuzione *tergiversatio*. In senso tecnico, tale termine deve essere utilizzato per indicare unicamente la disciplina del *crimen tergiversationis* e della *privata abolitio* contenuta nel Turpilliano ed è quindi impossibile parlare di repressione della *tergiversatio* prima del 61 d.C.: CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 67, e GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 37, ritengono correttamente che la *tergiversatio* venne configurata come fattispecie criminosa autonoma solo con il Turpilliano. Ciò tuttavia non equivale a dire che il *desistere* dell'accusatore in un *iudicium publicum* - prima del senatoconsulto in questione - andasse esente da conseguenze negative, come risulta dalla lettura delle disposizioni dell'orazione in commento: cfr. MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 284, nt. 88.

²¹⁵Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 236; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 182. Il tenore dell'orazione e, in particolare, il riferimento alla tirannia degli accusatori che «*inimicos suos reos fecerunt, relincunt eos in albo pendentes*» paiono testimoniare chiaramente come l'obiettivo dell'intervento imperiale fosse la desistenza «*reusfeindlich*» e non quella «*reusfreundlich*». In realtà, questo tipo di desistenza non presuppone necessariamente nell'accusatore la volontà di danneggiare l'accusato - sebbene, nel concreto, ciò accada - poiché si può anche ipotizzare il caso di un accusatore in buona fede che, accortosi di aver proposto l'accusa in maniera avventata, opta per l'abbandono del processo, evidentemente al fine di sottrarsi ad una possibile imputazione per *calumnia*: cfr. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 302.

²¹⁶Così come dalla menzione del *curiosum consilium* alla col. II, l. 13, che STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 87, traduce correttamente come «*bei dem Untersuchungs-Beirat des Prätors*».

²¹⁷Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 58. Cfr. altresì BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 211: «*cifra per la valutazione della desistenza dell'accusatore era l'absentia e per questo motivo con la proposta di Claudio venne regolamentata, per la prima volta, la citazione dell'accusatore, al fine di accertare, in caso di mancata comparizione, la desistenza dall'accusa*».

Da un lato, infatti, vi è stato chi ha ritenuto che il pretore non fosse obbligato a pronunciare in ogni caso la *calumnia* dell'accusatore desistente, ma che l'imperatore si fosse limitato unicamente a «richiamare l'attenzione del presidente della *quaestio* sulla possibilità di una tale dichiarazione, ove se ne ravvisino gli estremi»²¹⁸. Conseguentemente, l'assenza dell'accusatore sarebbe stata valutata diversamente a seconda che il procedimento criminale fosse stato incardinato davanti ad una *quaestio* o fosse stato celebrato *extra ordinem*: in questo secondo caso, anche alla luce della mancanza di particolari vincoli nelle forme di esercizio della *cognitio* e stante il tenore delle rigorose misure volute da Claudio in materia di assenza di una delle parti davanti al tribunale imperiale viste in precedenza, sarebbe stato dunque possibile prescindere dall'indagine circa la presenza di eventuali profili di giustificazione dell'assenza della parte in giudizio, mentre in un processo svolto davanti alla competente *quaestio* non si sarebbe potuto pretermettere il vaglio delle ragioni sottese alla mancata comparizione dell'accusatore²¹⁹.

A questa prima tesi si affianca invece un'altra corrente dottrinale, secondo la quale il *princeps* - nonostante l'utilizzo della espressione «*potestatem faciamus*» (letteralmente traducibile come “concediamo la facoltà”) - avrebbe in realtà previsto, in capo al pretore, l'obbligo di pronunciare la *calumnia* dell'accusatore, con conseguente irrogazione della relativa pena²²⁰.

Non essendo pervenuto il testo del senatoconsulto adottato in seguito alla pronuncia dell'*oratio*, non è dato sapere se vennero apportate modifiche - e, in questa eventualità, quali - rispetto agli interventi prospettati da Claudio: come è stato giustamente rilevato, infatti, nel testo dell'*oratio* l'imperatore «non solo formula cautamente una serie di inviti ed esortazioni, ma espressamente sollecita un dibattito ed un approfondimento dei temi trattati e anche un eventuale radicale cambiamento delle proposte presentate»²²¹.

²¹⁸Così WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., pp. 357 e ss.; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 257 e p. 257, nt. 73. Concordano con tale opinione anche PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 235-236; FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 82; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 66; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 211-212; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 275, nt. 63. In particolare, Lauria sostiene la propria ricostruzione facendo proprie le osservazioni di von Woess, il quale aveva sostenuto che fosse una tendenza dell'epoca, riscontrabile in altri senatoconsulti coevi a quello contenuto nel papiro, quella di non imporre direttive vincolanti ai magistrati, limitandosi ad individuare criteri che questi ultimi avrebbero poi dovuto seguire, posto che lo strumento delle *praesumptiones* sarebbe stato raramente utilizzato in età classica.

²¹⁹Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 237.

²²⁰Cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 66-67: «risulta così attribuita al *praetor*, presidente della *quaestio*, la facoltà di ordinare la comparizione in giudizio dell'*accusator*, che avesse lasciato inutilmente decorrere il termine fissatogli per l'espletamento dell'accusa. Se il predetto non ubbidiva all'intimazione, il processo si sarebbe dovuto concludere obbligatoriamente con una pronuncia che dichiarava *calumniator* l'accusatore». In FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 24 (nonché in FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 114-115), non è ben chiaro il senso della locuzione utilizzata dall'autrice, ma l'«invito» rivolto al *praetor* pare assumere i contorni di un obbligo. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 36, afferma che, laddove l'accusatore avesse omesso di portare avanti l'accusa, il *praetor* avrebbe fissato un termine entro il quale l'accusatore si sarebbe dovuto presentare e - laddove quest'ultimo fosse stato assente senza alcuna giustificazione valida - sarebbe stato dichiarato *calumniator*.

LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 418-419, accoglie la tesi che reputo corretta: in caso di assenza di giustificazioni, non vi sarebbe potuto essere altro esito che la pronuncia di *calumnia*, pertanto in questo caso si può parlare di obbligo, mentre nel caso in cui l'accusatore avesse tentato di scusare la propria mancata comparsa, sarebbe stata facoltà del tribunale valutare se il comportamento dell'accusatore potesse essere scusato o meno, sicché in questo caso la *pronuntiatio calumniae* costituiva l'esito di un processo valutativo affidato esclusivamente al giudizio del *praetor*.

²²¹Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 236 e ss. Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, cit., p. 264, il quale afferma che le proposte imperiali furono «certo convertite in SC.», ma sottolinea altresì il «riguardo col quale il principe si rivolge

Infine, dalle parole utilizzate dall'imperatore (col. II, ll. 6-11), una parte della dottrina ha ipotizzato che esse esprimessero la volontà futura di realizzare una riforma organica della materia, la quale - tuttavia - non sembra essersi concretizzata, quantomeno sotto il regno di Claudio²²².

La successiva approvazione del senatoconsulto Turpilliano sotto Nerone, tuttavia, testimonia come tali provvedimenti non avessero raggiunto i risultati sperati da Claudio. La persistenza delle problematiche evidenziate nelle pagine che precedono costrinse dunque il suo successore a intervenire nuovamente in materia²²³.

al Senato». Con particolare riferimento alle ll. 10 e ss. della col. III del papiro, Buongiorno afferma che «ciò che Claudio denuncia, non senza una certa ironia, è infatti la prassi, sempre più invalsa con l'avanzare del principato, di *adsentiri* incondizionatamente alla *sententia* del *consul designatus*, a sua volta ricalcata sulla *relatio* dei consoli (soprattutto quando uno di essi fosse stato il *princeps*)»: cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 55-56. L'orazione avrebbe così determinato l'approvazione di un senatoconsulto *per saturam* (che l'autore chiama «*SC de iudiciis publicis et privatis*»), nel quale confluirono una serie di proposte diverse tra loro: cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 212. Sul funzionamento del Senato in età di Claudio, cfr. inoltre BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 38 e ss. In generale, la problematica del rapporto tra *oratio principis in senatu habita* e il relativo senatoconsulto approvato sulla base di essa nel corso del Principato è ampia e complessa. Se inizialmente era ammissibile che il senatoconsulto si discostasse - anche significativamente - dalla proposta imperiale, «rafforzandosi sempre di più il potere dell'imperatore, divenne assai raro - e finì, forse, col cessare del tutto - che l'assemblea senatoria apportasse delle modifiche alla proposta di deliberazione così fatta». La dottrina maggioritaria sostiene quindi che «almeno verso la fine del II secolo d.C. l'*oratio principis* valesse di per se stessa, e che la presentazione in senato fungesse soltanto come una sorta di pubblicità o di pubblicazione del provvedimento legislativo». Di conseguenza, «in quest'ottica è ovvio che una deliberazione del senato sull'*oratio* sarebbe dovuta apparire priva di senso»: cfr. M. TALAMANCA, *I senatusconsulta nell'età del principato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. TALAMANCA, 2ª ed., Milano, 1989, pp. 398-399. Sul punto, si è altresì rilevato in dottrina come «la prevalenza dell'*oratio* sul *senatusconsultum*, delineatasi (...) nell'età di Marco Aurelio e Commodo, risulta come vedremo ancora più accentuata fino al completo "svuotamento" del *senatusconsultum*, dall'esame delle fonti attestanti *senatusconsulta* emanati negli anni successivi a questi due principi»: cfr. D.A. MUSCA, *Da Traiano a Settimio Severo: «senatusconsultum» o «oratio principis»?», in *Labeo* 31 (1985), p. 35. L'autrice afferma inoltre come «sin dagli inizi del principato augusteo l'*oratio* fu, nella pratica, vincolante, ma l'esame delle fonti ci ha fatto intendere come i segni "esteriori" di questa sua forza si fossero andati evidenziando gradualmente nel tempo» (cfr. MUSCA, *Da Traiano a Settimio Severo*, cit., p. 46). Cfr. anche J.P. CORIAT, *Le prince législateur*, Roma, 1997, pp. 101 e ss., il quale tuttavia sostiene, a mio avviso erroneamente, come «au I^{er} siècle, certains textes font apparaître une opposition des sénateurs au projet initial tels que l'*oratio* de Claude sur l'âge des récupérateurs» (p. 101, nt. 118). F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino, 2003, pp. 151 e ss., tuttavia, critica l'eccessiva generalizzazione della tesi maggioritaria: «mi sembra verosimile ritenere che non poche disposizioni dell'*oratio Marci* dovettero probabilmente essere trasfuse nel *senatusconsultum* di approvazione dopo aver subito opportuni aggiustamenti e miglioramenti in seguito al dibattito assembleare» (p. 157).*

²²²Circa questa volontà di riformare completamente la materia dei comportamenti scorretti degli accusatori, Purpura evidenzia come l'editto emanato nel 46 d.C. - e, anche qualora si accetti la tesi che il provvedimento emanato da Claudio ricordato da Nerone in BGU II, 628 siano due atti diversi - avesse un campo di applicazione diverso, essendo riferito ai soli processi criminali affidati alla *cognitio* del *princeps*, rispetto a quello dell'*oratio* in BGU 611, mentre nulla di certo relativo alla datazione, all'autore o ai suoi contenuti può essere attribuito alla *lex Petronia* menzionata in C. 9.9.16.1-2. Purpura, dunque, partendo dall'idea di riforma prospettata da Claudio in BGU 611, unita all'esistenza di questa *lex Petronia* - la cui paternità viene dall'autore attribuita al padre di Publio Petronio Turpilliano, console suffetto nel 19 d.C. - ipotizza che l'omonimo console del 61 d.C., in pieno accordo con Nerone, assunse come pretesto l'*affaire* del falso testamentario di Domizio Balbo e il torbido risvolto giudiziario con al centro la figura di Valerio Pontico, per proporre «una riforma iniziata sotto Claudio dal padre o un progetto da costui elaborato e non condotto completamente a termine»: cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 250-251. Questa teoria di Purpura viene espressamente criticata in BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 214, sulla base del rilievo che «resta insoluto l'insormontabile problema di collocare, nei *Fasti* di Claudio, l'ipotetico consolato *iterum* di P. Petronius (già *suff.* 19 d.C.) nel corso del quale egli avrebbe rogato la *lex* che porta il suo nome». Ad una tesi simile a quella di Purpura aderisce da ultimo anche GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 306: «Das nicht alle Regelungen des *SC Turpillianum* in unmittelbarer Beziehung zur das Einschreiten des Senates auslösenden *praevaricatio* des Valerius Ponticus standen, deutet die Intention des Senates an, anlässlich dieses Falles eine umfassende Regelung der seit Jahrzehnten als unbefriedigend empfundenen Situation zu versuchen» Sulla *lex Petronia*, cfr. più diffusamente *infra*, § II.2.3.

²²³Cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 114; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 68.

I.6. La *lex Remmia de calumniatoribus*

Si è già avuto modo di sottolineare come la particolare rilevanza attribuita dalla romanistica al papiro BGU 611 per lo studio dell'evoluzione del processo criminale romano derivi principalmente dal fatto che - per la prima volta nella storia giuridica romana - in esso iniziarono a delinarsi i contorni della successiva disciplina della *tergiversatio*. L'ulteriore dato significativo che può ricavarsi dell'*oratio Claudii* è l'estensione all'ipotesi di mancata comparizione dell'accusatore delle sanzioni previste per la *calumnia*, misura che Nerone decise di riprendere integralmente anche all'interno del Turpilliano: in questo senso, dunque, emerge la necessità di indagare - nel concreto - quali fossero le sanzioni connesse alla fattispecie criminosa della *calumnia* nel corso del I sec. d.C.

Si è già visto come la fattispecie della presentazione di un'accusa criminale calunniosa davanti ad una *quaestio* - in particolare, a quella competente in tema di *repetundae* - fosse già stata presa in considerazione dalla *lex Acilia repetundarum* attraverso l'imposizione all'accusatore del *iusiurandum calumniae*²²⁴.

L'assenza di ulteriori elementi riscontrabili nelle fonti oltre alla semplice menzione del *iusiurandum* non consente di sapere (se e) quale tipo di conseguenze negative subisse il calunniatore che avesse prestato tale giuramento neppure in relazione ai primi processi per *repetundae* regolati dalla *lex Acilia*. A maggior ragione, risulta impossibile addivenire sul punto a conclusioni generalmente valide per quanto riguarda la globalità dei processi per *quaestiones* introdotti e disciplinati da *leges publicae* nel periodo a cavallo tra la fine del II e l'inizio I sec. a.C.

Tuttavia, le fonti di età romana - giuridiche e non - testimoniano l'esistenza di una *lex* di età repubblicana successiva alla *lex Acilia repetundarum* e avente ad oggetto la disciplina della *calumnia*: la *lex Remmia de calumniatoribus*²²⁵, il cui testo purtroppo non è a noi pervenuto. Le misure sancite da questa *lex* repubblicana rimasero nella sostanza vigenti ed inalterate anche ben dopo l'avvento del Principato: in età severiana, infatti, i giuristi continueranno a fare riferimento alla *lex Remmia* per trattare la materia della *calumnia*, testimoniando

²²⁴Cfr. Cfr. *supra*, § I.3.2..

²²⁵La grafia *Remmia* è generalmente adottata nelle edizioni moderne del Digesto e di Cicerone: Cic. *S. Rosc.* 55, D. 22.5.13 (Pap. 1 *de adult.*) e D. 48.16.1.2 (Marcian. *l. s. ad sc Turpill.*). Sei diverse denominazioni sono state attribuite alla *lex* nel corso del tempo, a seconda delle diverse edizioni dei manoscritti delle opere sopra ricordate: oltre a *Remmia* (dizione sposata anche da Cuiacio), infatti, si possono rinvenire anche quella di *Rhemmia*, *Remia*, *Rhemnia*, *Rhemia* e *Memmia*. La romanistica moderna, tuttavia, ha sposato generalmente la dizione *lex Remmia*: per un quadro generale della questione filologica, cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 2-3, ntt. 7, 9 e 10. Nonostante l'assenza di certezza circa l'effettiva denominazione del provvedimento in questione - come ha correttamente rilevato Camiñas - «las diferencias nominales no han impedido, sin embargo, el acuerdo casi unánime en la doctrina sobre el hecho de que se trata de la misma y única ley» (pp. 2-3). GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 32, parla di *lex Remmia*. In Val. Max. 3.7.9, tuttavia, si parla di un *beneficio legis Memmiae*, in relazione alla vicenda di Marco Antonio Oratore, il quale - dopo essere stato eletto come questore e inviato presso la *provincia Asiae* - venne accusato di incesto, ricevendo la notizia a Brindisi. Lo storico ci informa che Marco Antonio decise di non avvalersi di questo beneficio, il quale «vetabat recipi nomina» nei confronti di coloro «qui rei publicae causa absentibus». Secondo la dottrina più recente, dunque, in questo caso si sarebbe di fronte ad una legge diversa, la *lex Memmia de absentibus*, che nulla ha a che vedere con la *lex Remmia de calumniatoribus*: cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 25; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 16 e ss.; MIGLIETTA, *rec. a CENTOLA, Il crimen calumniae*, cit., p. 205.

così - da un lato - la vigenza delle disposizioni dettate dalla *lex* per tutta l'età imperiale, dall'altro l'inesistenza di significative alterazioni della normativa in tema di repressione della calunnia, eccezion fatta per il profilo sanzionatorio²²⁶.

In primo luogo, infatti, lo studio dell'evoluzione della *calumnia* - e, più in generale, della materia dei reati degli accusatori - appare necessario al fine di avere un quadro completo del retroterra storico-giuridico sul quale si andrà ad inserire il senatoconsulto Turpilliano e le norme in materia di desistenza dall'accusa. Dall'altro, molto più concretamente, la disciplina dettata dalla *lex Remmia* - in special modo, quella relativa agli aspetti sanzionatori - svolse il ruolo di modello al quale imperatori e giuristi si ispirarono una volta chiamati ad affrontare la tematica della repressione della *tergiversatio*²²⁷. Si è infatti già osservato come il papiro BGU 611 statui che l'accusatore assente dovesse essere colpito dalla *pronuntiatio de calumnia*; anche nel Turpilliano venne adottato lo stesso metodo e la disciplina sanzionatoria della *calumnia* venne estesa anche al *tergiversator*, come attestato dal celebre frammento papiniano trådito in D. 50.2.6.3²²⁸. Conseguentemente, l'esame delle modalità sanzionatorie previste da questo provvedimento legislativo consente di individuare *per relationem* il trattamento punitivo previsto originariamente dal Turpilliano per i casi di *tergiversatio*.

Questo lavoro, non riguardando precipuamente il *crimen calumniae*, dovrà necessariamente tralasciare gran parte del dibattito che ha circondato e che circonda ancora il contenuto di questa *lex*, e - più in generale - la repressione del fenomeno calunnioso in campo criminale, per concentrarsi solo su quei punti che riguarderanno anche la disciplina della *tergiversatio* dettata dal Turpilliano, ovverosia la datazione della *lex Remmia* e la sanzione che quest'ultimo provvedimento sanciva per il *calumniator*.

I.6.1. La data della *lex*

La dottrina romanistica - in assenza di dati certi - ha formulato nel corso degli anni, con alterne fortune, svariate proposte circa la datazione ed il presunto autore della *lex Remmia*. La collocazione temporale del provvedimento qui esaminato, infatti, consente di contestualizzare correttamente lo sviluppo della disciplina sanzionatoria della *calumnia*.

²²⁶Cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 1 e ss. Neppure l'approvazione del senatoconsulto Turpilliano, che pure si proponeva di riorganizzare l'intera materia dei reati degli accusatori, fu in grado di soppiantare la disciplina dettata dalla *lex Remmia* per il contrasto della calunnia processuale: «estas dos normas, siendo la segunda [il senatoconsulto Turpilliano] un desarrollo de la primera [la *lex Remmia*], constituían las dos piedras miliarias que delimitaban conceptualmente la *calumnia*». Vi è stato chi, tuttavia, non ha ritenuto di escludere l'ipotesi che la *lex Iulia iudiciorum publicorum* potesse essersi occupata della disciplina della *calumnia*, *ex novo* o riprendendo le disposizioni della *lex Remmia*, sebbene non vi fosse alcun riferimento nelle fonti a tale possibilità e nonostante i giuristi guardino sempre alla *lex Remmia* e non alla *lex Iulia* parlando della calunnia: cfr. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 35; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 186. Cfr. altresì CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 82 e ss. La *lex Remmia*, dunque, era ormai vista unicamente «als historischer Anknüpfungspunkt»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 387.

²²⁷Cfr. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 72; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 212.

²²⁸Pap. 1 resp. (= Pal. 392): *Qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati*. Su questo passo, cfr. più diffusamente *infra*, §§ II.1.1, II.2.3 e II.3.

L'unico dato certo al riguardo è costituito dal fatto che sicuramente la sua approvazione si colloca in età repubblicana, e, più precisamente, nel periodo che va dalla creazione della prima *quaestio* ad opera della *lex Calpurnia* del 149 a.C.²²⁹ alla data della *pro Sexto Roscio Amerino*, dato che l'orazione ciceroniana costituisce il momento temporale più risalente nel quale viene fatta menzione della *lex Remmia*²³⁰. La dottrina maggioritaria - sulla scorta degli elementi ricavabili dalla lettura di un passaggio di Gellio²³¹, di un riferimento che nel *De officiis* lo stesso Cicerone fa alla propria orazione pronunciata in gioventù «*contra L. Sullae dominantis opes pro Sex. Roscio Amerino*»²³² e di quanto affermato da Quintiliano²³³ - ha ritenuto di collocare la pronuncia dell'orazione nell'80 a.C.²³⁴

C'è stato anche chi, in dottrina, ha ritenuto di poter precisare ulteriormente l'anno di approvazione della legge: una prima teoria vuole che ciò sia avvenuto nel 91 a.C.²³⁵, mentre altri propendono per la sua

²²⁹La *lex Remmia*, infatti, si propone come obiettivo proprio quello di porre un freno alla presentazione di accuse caluniose all'interno del sistema delle *quaestiones*, pertanto non può risalire ad un momento anteriore a quello della creazione della prima corte permanente: cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 140; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 4.

²³⁰Cic. *S. Rosc.* 55.

²³¹Gell. 15.28.3: *Dinumeratis quippe annis a Q. Caepione et Q. Serrano, quibus consulibus ante diem tertium Nonas Ianuar. M. Cicero natus est, ad M. Tullium et Cn. Dolabellam, quibus consulibus causam privatam pro Quinctio apud Aquilium Gallum iudicem dixit, sex et viginti anni reperiuntur. Neque dubium est, quin post annum, quam pro Quinctio dixerat, Sex. Roscium reum parricidii defenderit annos iam septem atque viginti natus L. Sulla Felice II Q. Metello Pio consulibus.*

²³²Cic. *off.* 2.51: *Maxime autem et gloria paritur et gratia defensionibus, eoque maior, si quando accidit, ut ei subveniatur, qui potentis alicuius opibus circumveniri urguerique videatur, ut nos et saepe alias et adulescentes contra L. Sullae dominantis opes pro Sex. Roscio Amerino fecimus, quae, ut scis, exstat oratio.*

²³³Quint. *inst. or.* 12.6.4: *ut totus ille Ciceronis pro Sexto Roscio locus: quid enim tam commune quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? quae cum sex et viginti natus annos summis audientium clamoribus dixerit, defervisse tempore et annis liquata iam senior idem fatetur (...).*

²³⁴Cfr. G. BELLARDI (a cura di), *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, 1, Torino, 1978, pp. 22 e ss.; A.R. DYCK (a cura di), *Pro Sexto Roscio*, Cambridge, 2010, p. 4.

²³⁵Cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 4-5, il quale fa propria la tesi già prospettata in L. LANGE, *Geschichte der römischen Alterthümer*, 3, Leipzig, 1876, p. 101. Egli giustifica tale conclusione sulla scorta di una serie di ragioni. In via preliminare, la maggiore prossimità della data proposta dall'autore al termine *ante quem* (la data dell'orazione in favore di Roscio Amerino) rispetto a quello *post quem* è giustificata dal fatto che «tenemos que suponer un espacio de tempo, entre las primeras leyes de *quaestiones* y la *lex Remmia*, en el cual surgirían los abusos en el ejercicio del derecho a la acusación». Camiñas ipotizza dunque l'esistenza di un tale Remmio che, collega di Livio Druso prima nell'edilità e poi nel tribunato del 91 a.C., avrebbe fatto votare l'omonimo plebiscito dai *concilia plebis*. Tale datazione sarebbe corroborata anche dal particolare interesse che Druso avrebbe manifestato per la repressione di condotte scorrette durante i processi, ascrivendo al suo tribunato la creazione di una *quaestio si quis ob rem iudicatam pecuniam cepisset*, sanzionando così «un supuesto analogo al contemplado en el edicto pretorio como *calumnia*». Anche ROBINSON, *The Role of Delators*, cit., p. 259, e GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 186, ritengono probabile che si possa trattare di un provvedimento legislativo approvato nel 91 a.C.

L'ipotesi di Camiñas, tuttavia, non sembra poggiare su basi solide. Se, infatti, come rilevato dallo studioso spagnolo, la colleganza tra Druso e un certo Remmio parrebbe trovare l'unico riscontro a livello di fonti nel *De viris illustribus Urbis Romae* (*Vir. ill.* 66.1-2), un'opera storiografica di età tardoantica, probabilmente del IV sec. d.C. (cfr. P.M. MARTIN (a cura di), *Les hommes illustres de la ville de Rome*, Paris, 2016, pp. IX-X), già da Niccolini sono stati manifestati dubbi assai circostanziati (peraltro ricordati anche dallo stesso Camiñas) circa la veridicità di quanto affermato nel *De viris illustribus* con riferimento al tribunato e all'edilità ricoperte da Druso. Nell'*elogium* di Druso (*CIL* I², 1, *elog.* n. 30, p. 199), infatti, entrambe queste ultime due cariche non vengono menzionate: cfr. G. NICCOLINI, *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano, 1934, p. 222. Conseguentemente, pare doversi accogliere l'affermazione di quest'ultimo, per il quale «l'ipotesi (...) che Remmio fosse collega di Druso anche nel tribunato e la sua legge servisse di risposta alla *lex iudiciaria* Livia, se può essere suggestiva, è parimenti eccessiva» (p. 434). Le criticità di fondo di tale tesi sono state rilevate anche in B. MARSHALL, *The Career Pattern of M. Livius Drusus*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica* 115 (1987), pp. 317 e ss., il quale afferma come «the possibility that Drusus held a quaestorship and an aedileship, followed by a tribunate for special reasons, allows for an attractive career pattern, but at best the judgement on the contradiction between the statement in the *De viris*

collocazione in età sillana, poco prima, dunque, della pronuncia dell'orazione in difesa di Sesto Roscio Amerino²³⁶. Altri, come Rivière, hanno reputato più convincente fissare la data della sua approvazione al 94 a.C.²³⁷ Tutti i tentativi di cercare di individuare l'anno esatto di approvazione della suddetta *lex* all'interno del lasso temporale così individuato costituiscono, tuttavia, al più ipotesi verosimili, alla luce dell'assenza di ulteriori elementi idonei a restringere ulteriormente la cennata finestra temporale²³⁸.

A mio avviso, però, forse è possibile ricavare qualcosa in più a partire dai contenuti della *lex Acilia repetundarum* del 123/122 a.C. Come si è detto, essa costituisce la prima *lex* che introdusse quello che, col tempo, sarebbe diventato il modello "maturo" di *quaestio perpetua*, nonché - secondo parte della dottrina - lo stesso principio della pubblica accusa²³⁹. Lo stretto legame che collega la disciplina della *lex Remmia* e il principio della pubblica accusa comporta che la prima non possa necessariamente collocarsi temporalmente in una fase anteriore rispetto a quella dell'introduzione dell'*accusatio* del *quivis e populo* nel sistema delle *quaestiones perpetuae*, pertanto mi sentirei di restringere ulteriormente il possibile lasso temporale entro il quale sarebbe intervenuta l'approvazione della *lex Remmia de calumniatoribus*, portando così il termine *post quem* (almeno) al 123/122 a.C.²⁴⁰

illustribus and the evidence of the *elogium* has to be *non liquet*, and on the balance one would have to conclude that there are too many objections to Drusus having held the two offices» (p. 324). A ulteriore conferma di ciò, si veda quanto osservato da Broughton, il quale originariamente definiva semplicemente *Remmius* come «author of a law, in force in 80, which imposed penalties for unfounded prosecutions» (T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, 2, New York, 1952, p. 473). In un altro luogo della sua opera (T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic. Supplementum*, Atlanta, 1986, p. 181) - pur riconoscendo che Remmio ricoprì l'edilità - egli continua a dubitare dell'ipotesi che Druso figlio e Remmio fossero colleghi, ipotesi avanzata da F. MÜNZER, v. «*Remmius* (nn. 1-2)», in *PWRE* I A.1 (1914), col. 595, ritenendo che non si possa escludere *a priori* che questo Remmio sia stato in realtà collega nell'edilità con Druso padre, tribuno della plebe nel 122 a.C. Cfr. anche BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, 1, cit., p. 517, ove l'autore sostiene che, nel *De viris illustribus*, «this Drusus and his son have been confused». MÜNZER, v. «*Remmius* (nn. 1-2)», pur sostenendo che un *Remmius* fu collega di Druso figlio nell'edilità, si limita a rilevare che risulta impossibile identificare con certezza l'autore della *lex Remmia* (n. 2) con il *Remmius* collega nell'edilità di Livio Druso figlio (n. 1).

²³⁶Cfr. COSTA, *Crimini e pene*, cit., p. 61. Cfr. altresì CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 22 e ss., sulla base del rilievo che è solo nel periodo della dittatura di Silla che si assiste alla definitiva diffusione del modello delle *quaestiones*, da un lato regolamentando più esaustivamente i tribunali permanenti già esistenti e, dall'altro, creando nuove fattispecie criminose e le relative corti giudicanti. Secondo Centola, il fatto che nelle *Tabulae Bembinae* vi sia la menzione del *iusiurandum* testimonia come la problematica delle accuse calunniose fosse già presente in età graccana, ma la diffusione del sistema di corti permanenti avrebbe generato la necessità di una previsione legislativa generale per approntare misure di contrasto più incisive al fenomeno calunnioso. Sul *iusiurandum calumniae*, cfr. *supra*, § I.3.2.

²³⁷Cfr. RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., p. 35.

²³⁸Tanto che, ad esempio, Humbert dà per scontato solo che si tratti di una legge di età repubblicana e che - sicuramente - essa non rimonderebbe al V sec. a.C.: cfr. HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 853. Nemmeno in GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 33-35, viene assunta una posizione chiara al riguardo.

²³⁹Cfr. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., p. 117: «l'ingresso dell'accusa popolare nel processo criminale, con la *Lex repetundarum* graccana, segna una trasformazione radicale: la novità non è solo nella popolarità in sé stessa, ma in ciò che essa implica, cioè un processo che si fa bilaterale, da unilaterale che era nel regime puro delle *quaestiones*».

²⁴⁰Laddove invece si accogliesse la tesi di Venturini, secondo la quale il principio della pubblica accusa sarebbe andato formandosi progressivamente tra il 123 a.C. e il 106 a.C., anno della *lex Servilia Caepionis*, che - ad avviso dello studioso - avrebbe posto l'ultima pietra del nuovo edificio della pubblicità dell'accusa, attraverso la definizione della procedura di *divinatio*, non parrebbe così peregrino ipotizzare che un provvedimento volto a intervenire generalmente su una specifica patologia dell'accusa pubblica potesse essere pensato solo in seguito alla definizione di quest'ultima, restringendo dunque ulteriormente il periodo considerato e portando così il termine *post quem* al 106 a.C. Ad un'opinione simile accede anche Bauman, per il quale solo a partire al più tardi dal 103 a.C. sarebbe sorto il principio della pubblica accusa: cfr. BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., p. 23. Sul punto, LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 119, rimane vago, affermando che non è chiaro se la *lex Remmia* fosse già stata approvata al tempo della *lex repetundarum* epigrafica.

I.6.2. La pena prevista dalla *lex Remmia*

La questione della pena irrogata originariamente dalla *lex Remmia* ha suscitato, nel corso degli anni, numerosi dibattiti in dottrina. Pare opportuno riprendere le varie posizioni assunte dagli studiosi, giacché - come si vedrà - il punto di contatto tra la disciplina di età repubblicana della *calumnia* e quella della *tergiversatio* prevista dal Turpilliano è costituito proprio dal profilo sanzionatorio: il *tergiversator*, come attestato nelle fonti, viene infatti reputato «*veluti calumniae causa iudicio publico damnatus*», con conseguente irrogazione della sanzione prevista dalla *lex Remmia* anche nei suoi confronti²⁴¹.

La *lex Remmia* restò formalmente in vigore per tutta l'età imperiale. Elio Marciano, giurista di età severiana vissuto tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C.²⁴², scrive come ancora ai suoi tempi:

D. 48.16.1.2-4 (Marcian. *l. s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): [2] *Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur.* [3] *Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari videtur: nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem reppererit, absolvit eum, si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat.* [4] *Quorum alterutrum ipsis verbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronuntiaverit "non probasti", pepercit ei: sin autem pronuntiavit "calumniatus es", condemnavit eum. Et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur: nam, ut Papinianus respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis, poenae vero persecutio non eius voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur.*

Il giurista severiano afferma che ai calunniatori veniva ancora applicata la pena prevista dalla *lex Remmia* (§ 2). Nel § 3, Marciano sottolinea come non si fosse di fronte ad un *calumniator* in tutti i casi in cui l'accusatore «*non probat quod intendit*», ma, solo nel caso in cui il giudicante avesse ritenuto di essere di fronte ad un caso di *calumnia*, nei confronti del calunniatore sarebbe stata irrogata la «*legitimam poenam*». Infine, nel § 4, si rimarca come - anche se nei confronti del calunniatore «*nihil de poena subiecerit*» - nei suoi confronti si sarebbe comunque esplicitata tutta la forza della «*legis potestas*», evidentemente facendo riferimento in maniera implicita alle disposizioni della *lex* che introdusse il *crimen calumniae*.

In tutte le fonti giuridiche a noi pervenute manca però una enunciazione chiara di quale fosse la pena irrogata ai calunniatori dalla *lex Remmia*. Un primo dubbio sul quale gli studiosi si sono interrogati riguarda proprio il silenzio delle testimonianze dei giuristi su questo punto, interrogativo al quale non è stata fornita una risposta univoca dalla dottrina. Vi è stato chi ha ritenuto che Marciano abbia ommesso di indicare quale fosse questa *poena legitima*, perché la *lex Remmia* avrebbe contenuto una lunga descrizione della pena irrogata,

²⁴¹ L'equiparazione tra *tergiversator* e *calumniator*, però, si limita al solo profilo sanzionatorio e non anche alla fattispecie criminosa della quale l'accusatore viene ritenuto responsabile: cfr. LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 258, nt. 80. Cfr. altresì LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 385; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 43 e ss.; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 212.

²⁴² Sulla biografia di Marciano, cfr. W. KUNKEL, *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*, 2^a ed., Graz-Wien-Köln, 1967, (rist. Köln, 2001), pp. 258-259; D. LIEBS, v. «*Aelius Marcianus (§ 428.1)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 201 e ss.; D. DURSI, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma, 2019, pp. 3 e ss., ove altra bibliografia.

che il giurista avrebbe riassunto in quella locuzione per ragioni di semplicità espositiva²⁴³. Altri invece, come Camiñas²⁴⁴ e Mer²⁴⁵, ritengono più persuasivamente che la mancata spiegazione discenda dal fatto che si dovesse trattare di una pena così nota da non richiedere ulteriori precisazioni oltre alla stessa locuzione «*poena legis Remmia*».

Ciò non ha potuto che alimentare il dibattito dottrinale su quale fosse, nel concreto, la pena prevista dalla *lex*²⁴⁶.

In particolare, lo studio della questione ha portato a limitare il novero delle potenziali tipologie di pena - principali o accessorie - previste della legge in questione: marchiatura a fuoco, una pena pecuniaria, l'*infamia*, la perdita del *ius accusandi*, la ritorsione della pena o taglione. Peraltro, non sempre gli autori parlano di un'unica pena prevista dalla *lex Remmia*, giacché alcuni ipotizzano anche una modificazione della stessa con il passare del tempo, mentre altri presuppongono la contemporanea vigenza di alcune di esse.

I.6.2.1. La marchiatura a fuoco

Una prima ipotesi ritiene che per i *calumniatores* la *lex Remmia* prevedesse la marchiatura a fuoco della lettera "K" sulla loro fronte.

Sotto questo profilo, la riflessione degli studiosi ha generalmente riservato una particolare attenzione a un passaggio della *pro Roscio Amerino* di Cicerone²⁴⁷:

Cic. S. Rosc. 55-57: [55] *Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vident omnes qua de causa huc inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse. Quid ergo est? Ita tamen quaestus te cupidum esse oportebat, ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere oportere. Accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia; verum tamen hoc ita est utile, ut ne plane illudamur ab accusatoribus. Innocens est quispiam, verum tamen, quamquam abest a culpa, suspicione tamen non caret; tametsi miserum est, tamen ei, qui hunc accuset, possim aliquo modo ignoscere. Cum enim aliquid habeat quod possit criminose ac suspiciose dicere, aperte ludificari et calumniari sciens non videatur.* [56] *Quare facile omnes patimur esse quam plurimos accusatores, quod innocens, si accusatus sit, absolvi potest, nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest; utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere. Anseribus cibaria publice locantur et canes aluntur in Capitolio ut significant si fures venerint. At fures internoscere non possunt, significant tamen si qui noctu in Capitolium venerint, et quia id est suspiciosum, tametsi bestiae sunt, tamen in eam partem potius peccant quae est cautior. Quodsi luce quoque canes latrent, cum deos salutatum aliqui venerint, opinor, iis crura suffringantur, quod acres sint etiam tum cum suspicio nulla sit.*

²⁴³Su questa linea pare porsi anche Centola, laddove egli rigetta l'ipotesi che la *poena legis Remmiae* dovesse essere molto nota, giacché il sistema sanzionatorio del fenomeno calunnioso in età repubblicana e nel corso del Principato si caratterizzerebbe per essere un sistema molto variegato nel quale sarebbe possibile rinvenire diversi tipi di pena: cfr. CENTOLA, *Il crimine calumniae*, cit., p. 80.

²⁴⁴Cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 99.

²⁴⁵Cfr. MER, *L'accusation*, cit., p. 431.

²⁴⁶L'assenza di elementi certi al riguardo ha spinto addirittura alcuni studiosi ad assumere una posizione di *non liquet* al riguardo. Cfr., ad esempio, M. LAURIA, v. «*Calumnia*», in *Novissimo Digesto Italiano* 2 (1958), p. 678 («una legge Remmia irroga loro una pena che le fonti non specificano ulteriormente») e - così - anche HITZIG, v. «*Calumnia*», cit., col. 1416.

²⁴⁷Per un quadro generale del caso sotteso a questa orazione, cfr. ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 40 e ss.

[57] *Simillima est accusatorum ratio. Alii vestrum anseres sunt, qui tantum modo clamant, nocere non possunt, alii canes, qui et latrare et mordere possunt. Cibaria vobis praeberi videmus; vos autem maxime debetis in eos impetum facere qui merentur. Hoc populo gratissimum est. Deinde, si voletis, etiam tum cum veri simile erit aliquem commisisse, in suspicione latratote; id quoque concedi potest. Sin autem sic agetis, ut arguatis aliquem patrem occidisse neque dicere possitis aut quare aut quo modo, ac tantum modo sine suspicione latrabitis, crura quidem vobis nemo suffringet, sed, si ego hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal. omnis oderitis, ita vehementer ad caput adfigent, ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis.*

In questo brano, l'oratore si rivolge direttamente a uno degli accusatori di Sesto Roscio, un tale Erucio, imputandogli di essere stato spinto ad accusare (calunniosamente) non per semplice inimicizia nei confronti di Sesto Roscio, circostanza che forse sarebbe stata anche tollerata, bensì unicamente dietro promessa di denaro. Cicerone, tuttavia, sottolinea come Erucio, pur bramoso di guadagno, avrebbe dovuto tenere in considerazione non solo l'opinione che i giudici avrebbero avuto di lui (*horum existimationem*), ma anche le disposizioni della *lex Remmia*; il senso di questa affermazione si comprende appieno ricordando che Cicerone aveva appena accusato Erucio non solo di abusare dello strumento dell'accusa per ragioni di mero guadagno pecuniario mediante la presentazione di accuse infondate, ma anche di non essersi sforzato nemmeno di provare a dare loro una parvenza di fondatezza²⁴⁸. L'oratore prosegue poi compiendo una digressione circa l'importanza dell'attività svolta dagli accusatori all'interno della *civitas* (*Accusatores multos esse in civitate utile est [...]*, § 55): si sopporta di buon grado (*facile [...] patimur*, § 56) un gran numero di accusatori, giacché l'innocente - anche se accusato ingiustamente - può essere assolto, ma il colpevole non può essere chiamato a rispondere delle proprie malefatte se non v'è un accusatore pronto ad attivare la risposta repressiva dello Stato²⁴⁹.

La romanistica si è concentrata soprattutto sull'analisi del testo che, a partire da «*Anseribus cibaria*» (§ 56), giunge sino in chiusura del § 57.

Dopo aver lodato gli accusatori - pur non omettendo di evidenziare come il sistema delle *quaestiones* non fosse del tutto esente da rischi, nella forma dell'accusa di un innocente - Cicerone introduce una lunga metafora nella quale procede a paragonare la loro attività con quella di guardia compiuta dai cani e dalle oche posti sul Campidoglio allo scopo di scongiurare i furti notturni²⁵⁰. Il compito di questi animali era quello di segnalare la presenza di persone che - di notte - si fossero aggirate nei pressi del Campidoglio,

²⁴⁸Cic. *S. Rosc.* 54: (...) *Quid est aliud iudicio ac legibus ac maiestate vestra abuti ad quaestum atque ad libidinem, nisi hoc modo accusare atque id obicere, quod planum facere non modo non possis, verum ne coneris quidem?*

²⁴⁹Nella narrazione ciceroniana, gli accusatori non presiedono unicamente all'attuazione della pretesa punitiva della collettività nei confronti degli autori dei reati, ma essi hanno anche una funzione general-preventiva. La mera presenza di un alto numero di accusatori, infatti, avrebbe impedito - o, comunque, fortemente scoraggiato - la commissione di reati da parte dei potenziali criminali, in quanto sarebbe stato molto difficile per questi ultimi sfuggire alla punizione per i fatti commessi.

²⁵⁰L'idea che i Romani avevano dell'oca - animale sacro a Giunone - come essere predisposto per inclinazione naturale alla vigilanza è testimoniata dal celebre episodio delle oche del Campidoglio durante il sacco di Roma ad opera dei Galli di Brenno: Liv. 5.47.3; Plin. *nat.* 10.51.

circostanza che, agli occhi del romano dell'epoca, doveva apparire già di per sé alquanto equivoca (*et quia id est suspiciosum*, § 56). Poco importa infatti che il soggetto fosse effettivamente un ladro o un semplice passante: non essendo l'animale in grado di discernere tra i due, la sua funzione era unicamente quella di avvertire della presenza di un soggetto sospetto; nel caso in cui non si fosse trattato di un malintenzionato, ciò avrebbe costituito un mero eccesso di cautela e il comportamento dell'animale non avrebbe dovuto essere oggetto di biasimo (*tamen in eam partem potius peccant quae est cautior*, § 56). Tuttavia, qualora i cani avessero iniziato ad abbaiare anche di giorno in presenza delle persone che si recavano continuamente sulle colle per omaggiare gli dèi, ad essi si sarebbero dovute rompere le gambe per essersi dimostrati feroci senza alcun valido motivo (*quod acres sint etiam tum cum suspicio nulla sit*, § 56)²⁵¹. Cicerone ritiene che l'attività e il ruolo degli accusatori nella società debba configurarsi allo stesso modo, paragonandoli - in particolare - alla figura del cane (*Simillima est accusatorum ratio*). Se, infatti, ci sono alcuni soggetti che - come le oche - si limitano unicamente a starnazzare, senza spingersi oltre²⁵², altri, come i cani, possono abbaiare e mordere. Questi ultimi sono gli accusatori²⁵³: come alle oche del Campidoglio, anche a loro si dava vitto e alloggio²⁵⁴ - alludendo evidentemente ai premi riconosciuti a coloro che avessero vittoriosamente portato a compimento l'accusa presentata - ma il loro operato doveva essere diretto innanzitutto contro coloro che appaiano palesemente colpevoli (*vos autem maxime debetis in eos impetum facere qui merentur*, § 57). Solo in seguito la loro azione poteva rivolgersi nei confronti di coloro che erano solo sospettati - ovviamente, a ragione - di aver commesso un crimine (*Deinde, si voletis, tum cum veri simile erit aliquem commississe, in suspicione latratote*, § 57). Ad ogni modo, comunque, non si sarebbe dovuto permettere loro di accusare qualcuno senza alcun sospetto (*ac tantum modo sine suspicione latrabitis*, § 57) - il riferimento evidente è al caso dell'accusatore Erucio - altrimenti, non essendo possibile rompere loro le gambe come ai cani (*crura quidem vobis nemo suffringet*, § 57), a loro sarebbe dovuto «*ita vehementer ad caput adfigent*» la lettera “K”, abbreviazione di *kalumnia*²⁵⁵. La lettera K, conclude Cicerone, era infatti talmente odiata dai calunniatori

²⁵¹Cicerone allude alla pratica annuale di crocifiggere un cane ad una forca di sambuco, ricordata in Plin. *nat.* 29.57, la cui ragione si rinviene sempre in relazione all'episodio delle oche del Campidoglio. I cani, infatti, erano stati ritenuti colpevoli di *proditio* (*per id tempus canum silentio proditis rebus*) per non aver avvertito i Romani del tentativo di colpo di mano dei Galli: Plin. *nat.* 10.51.

²⁵²Cicerone - parlando delle “oche” - sembra riferirsi qui all'attività di coloro che portano a conoscenza di altri (ai “cani”, che invece possono «*latrare et mordere*») la commissione di reati, oppure - più in generale - alle malelingue popolari. Sugli informatori nella tarda età repubblicana, nonché sulla terminologia utilizzata per indicare tali figure, cfr. CERAMI, «*Accusatores populares*», cit., pp. 124 e ss.

²⁵³Sotto questo profilo, dunque, non sembra che l'osservazione di Camiñas colga nel segno, laddove egli afferma che in questa sede Cicerone «trata de establecer un paralelismo (...) entre los buenos acusadores, que actuarían como lo hicieron los gansos (...), acusando a quienes hubieran delinquiero (...), y los falsos acusadores, que actuarían como lo hacían entonces los perros, acusando cuando no había ninguna razón para ello»: cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 107. Anche Quintiliano (*inst.* 12.9.9) parla di *canina eloquentia*: cfr. RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., p. 64.

²⁵⁴Ai tempi di Cicerone il mantenimento delle oche era dunque oggetto di un appalto pubblico (*publice locantur*). Secondo Plinio il Vecchio, inoltre, quello per il mantenimento delle oche sacre costituiva sempre il primo degli appalti che i censori avrebbero dovuto effettuare: Plin., *nat.* 10.51.

²⁵⁵*Kalumnia*, *Kalendae* erano tra le pochissime parole che - al tempo di Cicerone - presentavano ancora come lettera iniziale la “K”: CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 46 e ss., con l'indicazione dei relativi passi dei grammatici latini che attestano ciò. Nello scolio al passo ciceroniano in questione, riportato in *schol. Gronov.* D, p. 309, ll. 22 e ss., il suo autore offre un'altra interpretazione, giacché ad avviso dello scoliasta la K sarebbe stata utilizzata dai giudici per indicare il proprio voto a favore della condanna del *reus* (mentre la A

che questi giungevano ad odiare persino i giorni delle calende solo per via del fatto che anche il termine per indicare la prima giornata di ciascun mese iniziava con la stessa lettera²⁵⁶.

La dottrina si è dunque posta il dubbio se la frase ciceroniana «*litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal. omnis oderitis, ita vehementer ad caput adfigent*» debba essere interpretata in senso metaforico o meno. A comprova della difficoltà del campo entro il quale la romanistica è stata costretta a muoversi, derivante principalmente dall'assenza di fonti chiare o dati certi al riguardo, molti studiosi non hanno ritenuto di essere in possesso di elementi sufficienti per prendere posizione circa l'esistenza o meno della marchiatura a fuoco per i calunniatori²⁵⁷.

Altri esponenti della corrente maggioritaria, invece, hanno ritenuto che l'accusatore riconosciuto come *calumniator* venisse sottoposto - in forza di una previsione della *lex Remmia* - alla pena della marchiatura a fuoco della lettera "K" sulla fronte²⁵⁸.

Dall'altra - a partire dalle osservazioni svolte da Strachan-Davidson²⁵⁹ - vi sono stati autori, tra i quali spicca per importanza Levy²⁶⁰, i quali sostengono che Cicerone stesse semplicemente proseguendo nella

avrebbe espresso un voto a favore dell'assoluzione). Tale interpretazione, tuttavia, è il frutto di un errore dello scoliasta e deve pertanto essere rigettata, giacché per tale scopo era utilizzata la lettera C, abbreviazione di *condemno*: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 382, nt. 33.

²⁵⁶L'iperbole utilizzata da Cicerone potrebbe avere anch'essa una pluralità di significati, oltre al mero effetto retorico. L'allusione alle *Kalendae* - giorno di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, sicché la lettera "K" non era amata nemmeno dai debitori - unita al riferimento alla brama di Erucio, potrebbe far pensare che Cicerone ancora stia rimarcando, questa volta in maniera velata, il fatto che Erucio si sia dato alla professione di accusatore prezzolato, magari per sollevarsi da una situazione economica non particolarmente florida. Ciò, tuttavia, resta un'ipotesi indimostrata, giacché si sa pochissimo circa la figura di Erucio: cfr. F. MÜNZER, v. «*Erucius (n. 2)*», in *PWRE* VI.1 (1907), col. 552.

²⁵⁷Cfr. LAURIA, *Calumnia*, cit., pp. 273 e ss.; LAURIA, v. «*Calumnia*», cit., p. 678; BRASIELLO, v. «*Calumnia*», cit., p. 815.

²⁵⁸Questa posizione è solo apparentemente unitaria, giacché si riscontrano significative differenze tra i diversi autori e, in particolare, tra coloro che ritengono che essa fosse la sanzione principale o semplicemente una sanzione accessoria conseguente alla condanna per *calumnia*. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 494 e ss., sostiene che alla condanna per *calumnia* conseguisse «der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte», dalla quale sarebbero discese tutta una serie di ulteriori incapacità, oltre alla marchiatura a fuoco e - infine - «eine Geldstrafe (...) ist nicht unwahrscheinlich». GREENIDGE, *Infamia*, cit., p. 122, nt. 2, afferma che «the punishment enjoined by the *lex Remmia* - the branding with the letter K - became antiquated, perhaps as early as the time of Trajan» e alla condanna in virtù delle disposizioni della *lex Remmia* sarebbe altresì conseguita l'impossibilità di *postulare pro aliis*. HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 853, ritiene che - alla marchiatura - conseguisse l'infamia del calunniatore, in una all'«incapacité de former une autre accusation». COSTA, *Crimini e pene*, cit., p. 61, ritiene che la *lex Remmia* prevedesse - come pena principale - la perdita della «civica onorabilità», accompagnata dalla sanzione accessoria della marchiatura a fuoco. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 91 e ss., interpreta in senso letterale l'affermazione ciceroniana. Egli giunge alla conclusione che la *lex Remmia* avrebbe previsto quale pena principale la «retorsión de la pena», cioè che «las distintas penas de los *crimina publica* se convertirían (...) en sanciones para la *calumnia*» (p. 99): questa sarebbe ancora la *legitimam poenam* a cui Marciano farebbe riferimento in D. 48.16.1.2-4. L'andamento apparentemente irrazionale nell'evoluzione delle sanzioni per la *calumnia* che emerge dai testi viene spiegato da Camiñas con il fatto che queste ulteriori sanzioni (marchiatura a fuoco, privazione del *ius accusandi*, *infamia*) «se explicarían como el efecto de aplicar una única sanción: la "retorsión de la pena"» (p. 104). RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., pp. 35 e ss., sostiene che la lettera K venisse tatuata sulla fronte e non impressa a fuoco. Cfr. altresì REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 809 e ss.; HITZIG, v. «*Calumnia*», cit., coll. 1415 e ss.; HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., pp. 853-854; ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 363-364, nonché - più recentemente - MIGLIETTA, *rec. a CENTOLA, Il crimen calumniae*, cit., pp. 213 e ss.

²⁵⁹Cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 140 e ss. Lo studioso scozzese afferma infatti che «I do not believe that the generation which passed the *lex Porcia* and forbade a Roman to be flogged can have provided this servile treatment and allowed it to be inflicted on the sentence of a jury, and without the possibility of appeal to the People» (p. 142).

²⁶⁰Levy, in particolare, contesta con forza l'opinione maggioritaria, rilevando l'irrazionalità di fondo ad essa sottesa. Secondo questa tesi, infatti, la prima sanzione per la *calumnia* sarebbe stata costituita dalla marchiatura a fuoco. Con il passare del tempo, tale pena

propria metafora, senza pensare realmente alla marchiatura a fuoco dei *calumniatores*, confutando - a mio avviso, in maniera convincente - la tesi maggioritaria, sulla base di una serie di considerazioni.²⁶¹ In primo luogo, la brutalità di una misura del genere sembra mal conciliarsi con lo “Zeitgeist” in materia di sanzioni criminali.²⁶² In seconda battuta, gli stessi sostenitori dell’esistenza della marchiatura a fuoco hanno dovuto constatare come le fonti di età repubblicana non documentino alcun caso di marchiatura a fuoco del calunniatore.²⁶³ Infine, pare possibile interpretare diversamente il passo ove l’Arpinate afferma che sia compito dei *iudices* della giuria quello di *adfigere ad caput litteram illam*: nel sistema delle *quaestiones*, infatti, non spettava ai giurati il compito di eseguire la sentenza, giacché essi si limitavano a riconoscere il *reus* come colpevole o innocente. Rimanendo nell’ottica della metafora, quanto affermato dall’oratore può essere dunque letto sotto una nuova luce: i *iudices* avrebbero potuto riconoscere l’accusatore come *calumniator* e - in questo senso - “imprimergli” in maniera simbolica per sempre lo stigma del disonore.²⁶⁴

L’interpretazione in senso metaforico del passo in commento sembra trovare conferma anche dal confronto con quanto affermato sempre dallo stesso oratore nella sua *divinatio in Caecilium*, di dieci anni successiva alla sua difesa di Sesto Roscio Amerino. In *div. in Caec.* 71, infatti, Cicerone contrappone la posizione dell’accusatore a quella dell’accusato: l’accusatore, nell’assumere tale ufficio, doveva temere «*non minus de laude, de honore, de fama sua quam illos qui accusantur de capite ac fortunis suis pertimescere*». L’Arpinate continua affermando come i migliori accusatori siano quelli che «*se ipsos in discrimen existimationis venire*

sarebbe venuta meno e i *calumniatores* sarebbero stati sottoposti solo all’*infamia* ed alle sue conseguenze negative. In età imperiale si sarebbe poi assistito ad una punizione *extra ordinem* del fenomeno calunnioso, ove la pena era stabilita in modo arbitrario, caso per caso, dal giudice, per poi passare infine alla rigidità della pena del taglione. Levy sottolinea come nessuno sia stato in grado di spiegare tale «Zickzackkurs» dell’evoluzione della pena per la *calumnia*, così come la mancanza di riferimenti ai vari mutamenti nella pena per tutto il periodo che va dalla prima menzione di Cicerone all’età di Caracalla: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 380.

²⁶¹Con riguardo alla questione della marchiatura a fuoco della fronte dei calunniatori, Levy afferma recisamente come «die Strafe der Brandmarkung ist eine Fabel» (cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 381). Con lo studioso tedesco concorda anche Centola (CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 48 e ss.), nonché ROBINSON, *The Role of Delators*, cit., p. 259; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 180, nt. 253, e SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 162, nt. 578.

²⁶²Lo studioso tedesco adduce a sostegno della propria tesi anche il fatto che ancora in età costantiniana - in una fase della storia della repressione criminale in cui certamente i Romani si facevano meno scrupoli in relazione al rispetto dell’integrità fisica del soggetto nel momento sanzionatorio - viene ribadita la regola che «*minime in eius facie scribatur*» (C. 9.47.17, Imp. Const. A. Eumelio, a. 315 = C.Th. 9.40.2); pertanto, se ciò era impensabile in un periodo caratterizzato dalla particolare efferatezza nell’irrogazione di sanzioni corporali, a maggior ragione ciò lo sarebbe stato per «die hochzivilisierte Periode der ausgehenden Republik»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 381. Su C. 9.47.17, cfr. F. SALERNO, «*Minime in ... facie scribantur*»: Costantino ed i «*dammati ad metalla*», in *Aspetti della ‘marginalità’ sul finire di un mondo*, Napoli, 2009, pp. 21 e ss., nonché BEGGIO, *Contributo allo studio*, cit., p. 72, nt. 123. Nei medesimi termini si esprime anche SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 180, nt. 253. A ciò, Levy aggiunge inoltre la notevole differenza di trattamento tra il soggetto riconosciuto come calunniatore in un procedimento privato, al quale veniva irrogata semplicemente una sanzione pecuniaria (Gai. 4.174-175), rispetto a quello in un giudizio criminale, sfregiato in perpetuo.

²⁶³Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 495; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 140, nonché COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 116. Per il Principato - pur alla luce della formale vigenza della *lex Remmia* per tutta l’età classica - si ricordano casi di calunniatori colpiti dall’esilio o dalla fustigazione (cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 495, nt. 4 e sui quali si veda più diffusamente *infra*, § I.6.2.3), ma mai la marchiatura a fuoco. Su questi casi, cfr. ancora MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 495, laddove Mommsen osserva come la marchiatura a fuoco «oder analoge Körperstrafen der Delatoren berichtet wird, charakterisiert sich vielmehr als ausserordentliche Repression der souveränen Monarchie und darf kaum der regelmässigen Rechtspflege zugerechnet werden», nonché LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 387-388.

²⁶⁴Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 382.

arbitrati sunt»: nel passaggio non si fa mai menzione di un rischio “fisico” per il *caput* dell’accusatore, il quale - in caso di condanna per *calumnia* - avrebbe quindi visto intaccato il solo «bürgerliche Ehre»²⁶⁵. Conseguentemente, sembra preferibile interpretare il passo ciceroniano della *pro Roscio Amerino* in senso metaforico.

Alla luce di queste osservazioni, sembra preferibile aderire alla tesi che esclude che la marchiatura a fuoco costituisse tanto la pena principale, quanto quella accessoria, per l’accusatore condannato per *calumnia* ai sensi delle disposizioni della *lex Remmia de calumniatoribus*.

I.6.2.2. La pena pecuniaria

Mommsen²⁶⁶ ha altresì avanzato l’idea che la *lex Remmia* prevedesse, quale sanzione accessoria, una pena pecuniaria, sulla scorta di quanto affermato nel seguente frammento tratto dal *de iudiciis publicis* di Macro²⁶⁷:

D. 47.15.3.3 (Macer 1 *publ. iudic.* = Pal. 19): *Si ideo quis accusetur, quod dicatur crimen iudicii publici destituisse, iudicium publicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est, neque per senatus consultum, quo poena [quinque auri librarum] in desistentem statuitur, publica accusatio inducta est.*

Lo stesso autore tedesco, tuttavia, aveva già evidenziato come ciò non potesse essere affermato con certezza, ma che - a suo avviso - l’irrogazione della pena pecuniaria per la calunnia apparisse non inverosimile («ist nicht unwahrscheinlich»)²⁶⁸. Già Lenel aveva ritenuto l’inciso [*quinque auri librarum*] come un’aggiunta

²⁶⁵Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 382. Nel periodo che va dal II al IV secolo d.C., peraltro, numerose altre fonti letterarie (Plin. *paneg.* 35.3; Julian. *Mis.* 360) e anche gli stessi giuristi (si veda, per l’età classica, quanto affermato in D. 22.5.13 [Pap. 1 *de adult.* = Pal. 8]) riprenderanno ancora la metafora ciceroniana dell’*infamia* come lettera impressa al *caput*, in un’epoca in cui ormai la disciplina sanzionatoria ordinaria della *calumnia* non trovava più applicazione. Si veda, in proposito, quanto affermato in LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 383.

²⁶⁶Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 495 e ss. Con riferimento al *tergiversator*, Mommsen ribadisce come - a suo avviso - quest’ultimo fosse colpito sia dall’*infamia*, sia dalla pena pecuniaria, previste dunque come pene ordinarie, mentre - laddove si fosse di fronte ad una *cognitio* - il giudicante avrebbe avuto la facoltà di irrogare pene più gravi: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500.

²⁶⁷Questo passo viene preso in considerazione in questa sede solo per quanto riguarda la questione della *poena legis Remmiae*, ma è stato altresì analizzato dalla dottrina - in special modo, da Botta - al fine di tentare di definire il concetto ed i criteri di qualificazione di *iudicium publicum* adottato da Macro in D. 48.1.1 (Macer 1 *de publ. iudic.* = Pal. 15): cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 53 e ss.; BOTTA, *Opere giurisprudenziali “de publicis iudiciis”*, cit., pp. 299 e ss. Sintetizzando le conclusioni alle quali perviene l’autore all’esito dell’esegesi del passo, emerge che «la stessa nozione di *leges iudiciorum publicorum*, dalle quali soltanto derivano i giudizi criminali qualificabili *publica*, si restringa a quelle leggi poste anticamente a fondamento di *quaestiones perpetuae* che sole prevedevano la legittimazione diffusa all’azione criminale»: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 63-64. A tal riguardo, cfr. anche LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 426 e ss.; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 98 e ss.; PIETRINI, *Sull’iniziativa*, cit., pp. 17 e ss.; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 42, nt. 161. Su questo passo e sul mancato riconoscimento della natura di *iudicium publicum* al giudizio contro il *tergiversator*, cfr. più diffusamente *infra*, § III.3.

²⁶⁸Boháček ha invece ritenuto che la *poena quinque auri librarum* fosse prevista dal senatoconsulto Turpilliano: cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 363. Anche E. VOLTERRA, *D. 48.16.15.1 e il Senatoconsulto Turpilliano nel diritto giustiniano*, in *Studi Cagliari* 17 (1928), ora in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, 1, Napoli, 1991, p. 280, pensa che la pena prevista dal Turpilliano fosse dalla multa in questione e dall’impossibilità per l’accusatore di rinnovare il giudizio. Ankum, pur non dubitando dell’esistenza di una pena pecuniaria per i *tergiversatores* in età classica, ritiene impossibile che le cinque libbre d’oro costituissero l’entità originaria della sanzione pecuniaria prevista dal senatoconsulto: cfr. H. ANKUM, *La captiva adultera. Problèmes concernant l’accusatio adulterii en droit romain classique*,

ascrivibile a Triboniano e ai suoi collaboratori²⁶⁹. Questa tesi è stata altresì ribadita e precisata da Levy, il quale critica l'assunto mommseniano sulla base del fatto che tanto l'unità di misura adottata, cioè la libbra, quanto l'entità stessa della pena pecuniaria irrogata, fossero del tutto anacronistiche se riferite al regime della *calumnia* vigente per tutta l'età classica²⁷⁰.

Alla luce delle persuasive critiche di Levy alla tesi mommseniana, pare possibile escludere che la *lex Remmia* - o, più in generale, la disciplina repressiva del fenomeno calunnioso in ambito criminale in età classica - avesse sancito una pena pecuniaria da irrogare nei confronti del *calumniator*.

I.6.2.3. Il principio del taglione e l'«elastische Spiegelung»

Un'altra ipotesi presa in considerazione dalla dottrina è quella che la *lex Remmia* avesse disposto la «Spiegelung» della pena - o, in alternativa, il taglione - nei confronti dell'accusatore riconosciuto come calunniatore: quest'ultimo sarebbe stato punito con la medesima sanzione che sarebbe stata applicata al *reus* laddove l'accusa fosse stata vittoriosamente esperita²⁷¹.

in *RIDA* 3^e série, 32 (1985), pp. 181-182. Fanizza ritiene che la pena pecuniaria si applicasse solo nei confronti del *tergiversator* e non del *praevaricator*: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 89. In questo senso, paiono esprimersi anche SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 265, e ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 14, nt. 26.

²⁶⁹Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, 1, Leipzig, 1889, (rist. Graz, 1960), cit., col. 556, nt. 1.

²⁷⁰Discorrendo della pena inflitta al *tergiversator* dal Turpilliano, Levy da un lato rileva come cinque libbre d'oro, in età neroniana, corrispondessero a circa 22.500 sesterzi, una pena dunque spropositata. Inoltre, la presenza di una sanzione pecuniaria di entità fissa in caso di *tergiversatio* stonerebbe con il regime sanzionatorio previsto per gli altri reati degli accusatori, giacché il *calumniator* e il *praevaricator* non erano affatto sottoposti a conseguenze negative ulteriori rispetto all'*infamia*. Infine, l'utilizzo della *libra* come unità di misura della sanzione pecuniaria appare solo nel Dominato, posto che - secondo Levy - il primo caso attestato di un siffatto utilizzo della *libra* è contenuto in una costituzione di Costantino tradata in C.Th. 8.1.1. Di conseguenza, egli ritiene che la ragione di questo glossema possa essere ascrivita ad un tentativo di sunteggiare il contenuto sanzionatorio delle sentenze che venivano pronunciate in relazione a fattispecie di desistenza in sede cognitoria al tempo del suo autore, oppure che quest'ultimo abbia tratto ispirazione per il suo intervento dalla multa pari alla *quarta bonorum omnium parte* ricordata in C.Th. 9.36.1 = C. 9.44.1 (Impp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Desiderio vic., a. 385): cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 427-428. Cfr. altresì MER, *L'accusation*, cit., p. 473; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 180; A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin, 2009, p. 122, nt. 552.

²⁷¹Camiñas sostiene la tesi che la sanzione principale prevista dalla *lex Remmia* fosse quella della «retorsión de la pena», accompagnata da una serie di sanzioni accessorie. Lo studioso spagnolo ritiene che - aderendo a questa tesi - sia allora possibile controbattere all'obiezione mossa da Levy alla teoria allora maggioritaria di irrazionalità nel percorso storico-evolutivo seguito dal profilo sanzionatorio della *calumnia*: «considerando así, que la “retorsión de la pena” constituía la *poena legitima calumniae*, prevista por la *lex Remmia* como sanción principal de la *calumnia accusatoris*, se puede comprender perfectamente esa evolución en zigzag que se observa en las penas que eran aplicadas a los *calumniatores*, y de la cual, dijo Levy que “nadie aún la ha sabido explicar”. Las distintas penas, que los textos señalan como aplicadas a los calumniatores, se explicarían como el efecto de aplicar una única sanción: la “retorsión de la pena”» (CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 104). La *lex Remmia*, dunque, avrebbe disposto che - in relazione ai crimini previsti dalle *leges iudiciorum publicorum*, per i quali era sancita una pena fissa - «las distintas penas de los *crimina publica* se convertirían (...) en sanciones para la *calumnia*»; nel corso del Principato, poi, tale principio sarebbe stato esteso anche alla repressione *extra ordinem*, nella quale si rendeva però necessario che «las partes conocerían antes de la sentencia la pena en que se iba a resolver el proceso»: cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 99-100. Camiñas, inoltre, distingue chiaramente tra ritorsione della pena e taglione, giacché quest'ultimo consisterebbe nell'«hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó», mentre nella ritorsione viene a stabilirsi un'equivalenza tra la sanzione irrogata al calunniatore e la pena che sarebbe dovuta essere inflitta al soggetto accusato calunniosamente: cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 100. Questa tesi è sostenuta anche in ROBINSON, *The Role of Delators*, cit., p. 260, la quale rileva come «the Romans believed generally in tit for tat: the successful prosecutor in cases of *ambitus* seems to have taken the rank - but not the actual office - of one he accused, just as the peregrine or Latin accuser under the *tabula Bembina* received citizenship in the tribe of the one he had successfully charged». Tuttavia, come rileva la stessa autrice, «these were the *spolia* of successful prosecution», pertanto non sembra opportuno

I sostenitori di questa ipotesi rinvergono prove dell'introduzione della ritorsione della pena o del taglione da parte della *lex Remmia* sulla base della lettura di alcune testimonianze letterarie²⁷² e di alcuni passi del

confondere il profilo sanzionatorio irrogato nei confronti del condannato con l'aspetto premiale riconosciuto all'accusatore vittorioso. Deve altresì rilevarsi come spesso non vi sia tra gli autori un'unitarietà di vedute nemmeno sotto il profilo terminologico. Quella che Camiñas chiama «retorsión de la pena», sanzione applicabile ai calunniatori nei processi criminali ordinari e corrispondente alla *poena legis* fissata dal provvedimento legislativo per quel *crimen*, differenziandola come tale dal taglione, corrisponde al «Talionsprinzip» di Levy, il quale - pur rigettando l'idea che tale principio vigesse tanto nei procedimenti criminali dell'*ordo* (e, a maggior ragione, in quelli *extra ordinem*) - rileva proprio come la predeterminazione della pena fissa contenuta nella *lex* incriminatrice avrebbe costituito il prerequisito in astratto necessario affinché tale meccanismo potesse trovare attuazione (cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 391). Dal canto suo, Mommsen parla di «Princip der Talion» per indicare quella che Levy chiamerà invece «elastische Spiegelung»: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 496. Similmente, anche GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 181 e ss. quando parla di taglione, non intende tale principio come Camiñas, poiché non presuppone che - prima dell'avvio del processo criminale - vi sia già una pena predeterminata *ex ante*, ma che vi fosse un'applicazione «del principio della riflessione della pena, altrimenti noto come legge del taglione».

²⁷²Nella commedia plautina *Persa* - sicuramente di età anteriore alla *lex Remmia* - viene testimoniato il disprezzo per i delatori di professione, i *quadruplicatores*, attraverso le parole del parassita Saturione, che afferma come non gli andrebbe a genio di «*sine meo periculo ire aliena ereptum bona*» (Plaut. *Persa* 63); pertanto, Saturione si augura che venga approvata una legge che disponga come «*ubi quadruplicator quempiam iniecit manum, tantidem ille illi rursus iniciat manum, ut aequa parti prodeant ad triviro*» (Plaut. *Persa* 70-72), al fine di eliminare dalla circolazione «*qui hic albo rete aliena oppugnant bona*» (Plaut. *Persa* 74). Secondo Camiñas, Plauto si farebbe latore del desiderio - proprio della società romana del suo tempo - «de que los calumniadores sean sancionados con la misma pena a la que habían arriesgado a sus reos inocentes», desiderio successivamente venuto a compimento con l'approvazione della *lex Remmia*: cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 101. *Contra*, cfr. DE MARTINO, *I «quadruplicatores» nel «Persa» di Plauto*, cit., pp. 36 e ss., per il quale «un solo punto è certo; la riforma vagheggiata da Plauto nella parte relativa alla *manus iniectio* reciproca non venne attuata né allora, né in seguito». In età sicuramente posteriore rispetto all'approvazione della *lex Remmia*, nel 56 a.C. - cfr. G. BELLARDI (a cura di), *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, 3, Torino, 1975, pp. 19 e ss.; A.R. DYCK (a cura di), *Pro Marco Caelio*, Cambridge, 2013, p. 4 - Cicerone interviene in difesa di Marco Celio Rufo. Celio era stato accusato in forza delle disposizioni della *lex Plautia de vi* di aver partecipato al primo attentato (fallito) contro il filosofo Dione, capo della delegazione inviata dagli alessandrini al Senato romano dopo la fuga di Tolomeo XII Aulete dall'Egitto a Roma, di aver percosso gli stessi ambasciatori, di aver chiesto in prestito e successivamente sottratto dei gioielli a Clodia, la sorella del celebre Publio Clodio Pulcro ed ex amante dello stesso Celio, al fine di finanziare l'attentato contro Dione e - successivamente - di aver tentato di assassinare Clodia al fine di coprire le proprie tracce: cfr. BELLARDI, *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, 3, cit., pp. 19-20; DYCK, *Pro Marco Caelio*, cit., pp. 2 e ss. L'attenzione della dottrina si è concentrata su un particolare passaggio dell'orazione ciceroniana, cioè Cic. *Cael.* 47: *An hic, si sese isti vitae dedisset, consularem hominem admodum adulescens in iudicium vocasset? Hic, si laborem fugeret, si obstrictus voluptatibus teneretur, in hac acie cotidie versaretur, appeteret inimicitias, in iudicium vocaret, subiret periculum capitis, ipse inspectante populo Romano tot iam mensis aut de salute aut de gloria dimicaret?* (...). Secondo l'interpretazione qui discussa, il cennato frammento della *pro Caelio* conterrebbe un riferimento alla ritorsione della pena nei confronti dell'accusatore calunnioso, ritenendo come «*subiret periculum capitis*» costituisca una conseguenza connessa all'«*in iudicium vocaret*»: conseguentemente, nei giudizi capitali, l'accusatore si sarebbe esposto al rischio di essere a sua volta soggetto alla pena capitale, laddove l'accusa mossa venisse successivamente riconosciuta come calunniosa. Camiñas parla di «esta situación de igualdad en que concurrían al proceso el acusador y el acusado»: cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 101. Tuttavia, l'inciso relativo al «*periculum capitis*» difficilmente può riferirsi alla frase immediatamente antecedente, ma qui - con maggiore probabilità - l'Arpinate si sta ricollegando al procedimento in corso, nel quale Marco Celio era stato accusato e, di conseguenza, si trovava in una situazione nella quale il suo *caput* era posto a rischio dall'accusa mossagli (Celio era inoltre noto anche per la sua attività di oratore: Cic. *Cael.* 76). Altre prove al riguardo vengono rinvenute all'interno di ulteriori opere letterarie, tra le quali le già menzionate Cic. *div. in Caec.* 71 e Svet. *Aug.* 32.2. (cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 101). La situazione di uguaglianza tra la posizione dell'accusatore e dell'accusato ricordata dall'autore con riferimento al passo della *pro Caelio* si rinverrebbe anche nella *divinatio in Caecilium*, poiché Camiñas afferma che «Ciceron resalta cómo nunca está más segura la república que cuando los que acusan a otros se ven obligados a cuidar de su propio bien, con tanta solicitud como los acusados lo hacen de sus vidas y haciendas»: cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 101-102, nonché HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 854. In merito al passo di Svetonio, Camiñas afferma che Augusto si sarebbe limitato ad estendere - nei confronti di coloro che avessero voluto nuovamente accusare in relazione ai processi soggetti all'*abolitio* voluta dall'imperatore - la sanzione prevista dalla *lex Remmia* per i calunniatori. Come si vedrà nel prosieguo di questa ricerca, questo brano dello storico testimonia invece un particolare caso di *abolitio publica* avvenuto agli albori del Principato e nulla ha a che vedere con la *calumnia*. Ancora, ad avviso di Camiñas, la ritorsione della pena sarebbe comprovata anche da un epigramma di Marziale (Mart. *epigr.* 4) facente parte dell'incompleto *liber de spectaculis* - datato all'80 d.C., cfr. G. NORCIO (a cura di), *Epigrammi di Marco Valerio Marziale*, Torino, 1980, pp. 20 e ss. - e dedicato espressamente alla piaga dei delatori. Marziale afferma come l'imperatore Tito avrebbe esiliato da Roma

Digesto.

Il principio della ritorsione della pena ha sicuramente trovato attuazione nei confronti dei *calumniatores* nel corso dell'età classica, ma non esattamente nei termini di pregnanza generale poc' anzi prospettati. Esso, infatti, nacque e trovò attuazione solo nei processi svolti *extra ordinem*, senza intaccare in tal modo la disciplina sanzionatoria della *calumnia* dettata in età repubblicana dalla *lex Remmia*.

Come ha correttamente puntualizzato la dottrina²⁷³, a partire dalla prima età imperiale ci si rese conto

(*Ausonia*) i delatori: in questo modo, essi vengono colpiti dall'esilio, che erano soliti invece infliggere agli altri attraverso la propria attività (*et delator habet quod dabit exilium*). Questo epigramma testimonierebbe come, già in età flavia, i delatori sarebbero stati colpiti dalla medesima pena che avrebbero cercato di infliggere agli accusati innocenti: cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 102. Marziale, peraltro, sottolinea l'importanza dell'attività delatoria per le finanze dell'apparato statale romano, rimarcando come tale provvedimento imperiale potesse essere iscritto a buon diritto tra le spese sostenute dal *princeps*, giacché la loro espulsione comportava mancate entrate per la cassa imperiale e per l'erario (*haec licet inpensis principis adnumeres*). Parimenti, anche Plinio il Giovane testimonierebbe la vigenza di questa ritorsione della pena in un passaggio del panegirico dedicato a Traiano (Plin. *paneg.* 35.3). Plinio ricorda come a Traiano andrebbe attribuito il merito di aver posto in essere una serie di misure per contrastare la piaga dei delatori, ponendosi in linea con altri provvedimenti - ricordate nel successivo § 4 - già adottate da alcuni suoi predecessori, quali Tito e Nerva. Secondo quanto narrato, sotto Traiano i *delatores* - laddove avessero tentato di impadronirsi delle sostanze altrui - avrebbero perso a loro volta le proprie, mentre qualora avessero tentato di cacciare qualcuno dalla propria casa - evidentemente, si tratta di un'allusione a condanne alla *deportatio* o alla *relegatio* - sarebbero stati a loro volta cacciati (*expellere penatibus gestiunt: suis exturbentur*): per una bibliografia delle opere in tema di deportazione e relegazione, cfr. T. BEGGIO, *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in *AUPA* 60 (2017), cit., p. 23, nt. 8, nonché ora BEGGIO, *Contributo allo studio*, cit., pp. 62 e ss. Secondo Humbert, Plinio qui starebbe discorrendo della pena del taglione (cfr. HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 854), mentre per Camiñas le misure adottate dall'imperatore nei confronti dei delatori sarebbero in continuità con il principio della "ritorsione della pena", giacché essi «*asumieran el riesgo de un daño igual al premio*» (CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 102). Tuttavia, tale interpretazione del passo del Panegirico deve essere rigettata. Secondo quanto osservato Levy, il testo in questione dimostrerebbe come in età traiana la punizione - evidentemente *extra ordinem* - che colpiva i calunniatori potesse essere commisurata in due modi diversi, tenendo conto del premio che intendevano ottenere, oppure guardando alla pena che i calunniatori auspicavano per l'accusato: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 391. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 73 e ss., puntualizza come i *delatores* menzionati nel passo ai quali Plinio faceva riferimento fossero unicamente i delatori fiscali, non anche gli accusatori nei processi criminali. Così anche SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 199 e ss. Alla ritorsione della pena, infine, alluderebbe anche il proemio posto in apertura di una delle *declamationes maiores* pseudo-quintiliane (Ps. Quint., *decl.* 11, *th.*). Questa *declamatio*, tuttavia, è generalmente datata alla fine II-inizio III sec. d.C.: cfr. B. SANTORELLI (a cura di), *[Quintiliano], Il ricco accusato di tradimento: (Declamazioni maggiori, 11); Gli amici garanti: (Declamazioni maggiori, 16)*, Cassino, 2014, pp. 38 e ss. Tale opera vide dunque la luce in un momento in cui, come si vedrà, stava iniziando a diffondersi l'idea che la punizione dei calunniatori dovesse essere commisurata alla pena che avrebbe rischiato di subire il soggetto falsamente accusato: «*Quanto alla poena talionis che il thema prescrive per il calunniatore, si è osservato come tale sanzione sarebbe stata ufficialmente fissata soltanto da Costantino; già in precedenza, tuttavia, essa si presentava episodicamente nella pratica romana, greca e orientale, e a questa consuetudine poteva facilmente ispirarsi l'immaginario del declamatore*»: cfr. SANTORELLI, *[Quintiliano], Il ricco accusato di tradimento*, cit., p. 32. Sulle questioni metodologiche sottese all'utilizzo delle *declamationes* per indagini relative all'esperienza giuridica romana, cfr. D. MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. MANTOVANI e A. SCHIAVONE, Pavia, 2007, pp. 323 e ss.; M. BETTINAZZI, *La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento nell'esperienza giuridica romana*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. FERRARY, Pavia, 2012, pp. 517 e ss. In particolare, si deve «*tenere ben presente lo statuto letterario delle controversiae (...) che partecipa sì dell'orazione forense, ma è anche testo destinato all'intrattenimento (almeno quando avesse raggiunto la forma compiuta, come le declamationes maiores) e dunque si distacca sotto vari profili dalla realtà giudiziaria. Queste considerazioni - che sono state troppo a lungo neglette, portando ora a una acritica utilizzazione delle declamazioni come documenti diritti della realtà giuridica romana, altre volte, e più spesso, alla loro pregiudiziale svalutazione - debbono indurre a affrontare le declamazioni non estrapolando soltanto il contenuto normativo (del quale poi si cerca la corrispondenza nell'ordinamento), ma considerandole nella loro interezza, specialmente nella loro parte argomentativa*» (cfr. BETTINAZZI, *La lex Roscia e la declamazione 302*, cit., p. 518).

²⁷³Cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 73: «*dai testi letterari apprediamo infatti che gli imperatori furono più volte costretti ad intervenire contro i delatori disonesti; ed il loro intervento ebbe sicuramente carattere straordinario, diretto com'era ad irrogare ai predetti, con piena discrezionalità, le pene più gravi, tali da soppiantare verosimilmente quella, divenuta nei loro confronti risibile,*

dell'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio ordinario approntato per la repressione della *calumnia* da parte dei delatori e degli accusatori, sicché gli imperatori - pur non potendo fare a meno della loro attività - si trovarono costretti, per accontentare l'odio diffuso nei loro confronti, ad adottare una serie di misure di natura diversa nei confronti di questi ultimi. Le fonti in questione testimoniano una congerie di provvedimenti di natura diversa, disposizioni normative generali o particolari, sentenze o atti ad esse apparentabili, ascrivibili direttamente o indirettamente agli imperatori, accomunati dall'unico intento di colpire l'attività svolta dai *delatores* e dai calunniatori, senza tuttavia modificare la disciplina ordinaria della repressione del fenomeno calunnioso in sede processuale, ancora formalmente regolata dalle disposizioni della *lex Remmia*²⁷⁴.

Le fonti letterarie, da questo punto di vista, risultano spesso deficitarie nella loro narrazione, rendendo impossibile individuare la natura e la portata effettiva dei provvedimenti contro i *delatores* ricordati dai vari autori. Da un lato, l'annosa questione terminologica circa la polisemia del termine *delator* implica che non sia sempre possibile capire se i passi siano riferibili solo a coloro che denunciavano al fisco, agli accusatori calunniosi nei processi criminali o a entrambi²⁷⁵. Dall'altro lato, soprattutto con riguardo a quegli episodi che narrano di sanzioni inflitte ai *delatores* in quanto categoria "politica", cioè a prescindere dallo svolgimento della loro attività in procedimenti giudiziari pendenti, sembra di trovarsi di fronte a una serie di provvedimenti adottati *una tantum*, come tali espressione di quella politica ambivalente che gli imperatori furono costretti ad adottare, e pertanto non a misure predisposte per intervenire propriamente sulle cause strutturali e sulla disciplina della repressione del fenomeno delatorio e calunnioso in sede processuale²⁷⁶. Infine, laddove è

dell'*infamia*. Il discorso, sebbene riferito originariamente ai soli *delatores* fiscali, può essere tranquillamente esteso anche al caso degli accusatori di età imperiale, quando alla *poena legis Remmiae* si affiancherà l'irrogazione di una sanzione straordinaria ai *calumniatores* decisa di volta in volta dal giudice. Cfr. altresì LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 387 e ss.; nonché SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 183 e ss.

²⁷⁴Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 495, nt. 4.

²⁷⁵Ad esempio, Svet., *Tit.* 8.5, sembra essere riferito ai delatori fiscali, stante il prosieguo del passo: *Utque etiam similia quandoque ausuros perpetuo coereret, vetuit inter cetera de eadem re pluribus legibus agi, quaerive de cuiusquam defunctorum statu ultra certos annos*. La menzione del divieto di controvertere circa lo *status* di un defunto dopo un certo numero di anni, infatti, consente di desumere che le misure adottate da Tito fossero riferite quantomeno anche alla delazione fiscale: cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 33, nt. 18. Provera, invece, ritiene che Svetonio stesse facendo riferimento tanto ai delatori fiscali, quanto agli accusatori nei processi criminali: cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 74. Secondo ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 64, peraltro, i *delatores* sarebbero stati esentati dalle disposizioni della *lex Iulia de vi*.

²⁷⁶Oltre al caso ricordato da Marziale in *epig.* 4 e 4b, le fonti storiche di età imperiale ricordano altri avvenimenti simili. Ad esempio, secondo Dione Cassio, Nerva avrebbe «πολλοὶ δὲ καὶ τῶν συκοφαντησάντων θάνατον κατεδικάσθησαν» (Dio Cass. 68.1.2); mentre sotto Tito, per ordine dello stesso *princeps*, *delatores mandatoresque* vennero prima fustigati, poi esposti al pubblico scherno nell'arena e infine alcuni di essi furono messi in vendita, mentre altri furono confinati «*in asperrima insularum*», come ricordato da Svetonio (Svet. *Tit.* 8.5). In questi casi, infatti, sembra che si sia di fronte più a cicliche epurazioni di matrice politica atte a colpire la categoria generale dei *delatores*, che a interventi sulla struttura del processo criminale per limitare la loro attività: cfr. anche SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 263-264, il quale però ritiene che lo storico stesse facendo genericamente riferimento ai casi di condanna per *calumnia* nei processi svolti davanti al tribunale imperiale. Come Svetonio farà dire a Domiziano, «*princeps qui delatores non castigat, irritat*» (*Dom.* 9.3, sebbene - in quell'occasione - la frase fosse riferita a casi di *fiscales calumnias*): cfr. altresì MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 879 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., p. 434; SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., p. 199 e nt. 38. Spesso queste misure venivano adottate in occasione dell'ascesa al trono imperiale di un nuovo *princeps*, al fine di guadagnare il supporto della "opinione pubblica" dell'epoca, che vedeva di cattivo occhio i *delatores* e che spingeva affinché questi fossero puniti per l'attività svolta. Secondo Rivière, tuttavia, i passi poc'anzi menzionati sarebbero riferibili unicamente ai *delatores* nei processi fiscali: «les mesures répressives engagées à plusieurs reprises par Titus et Domitien, puis Nerva et Trajan, contre des *delateurs* ne visent que les

possibile riferire le vicende narrate alle statuzioni emesse all'interno di procedimenti criminali, esse provano semplicemente il fatto che nelle nuove *cognitiones* fosse possibile distaccarsi dalla sanzione ordinaria prevista dalla *lex Remmia* per la *calumnia*, ma nulla più²⁷⁷.

Coloro che sostengono la tesi della ritorsione della pena quale *poena legis Remmiae* ritengono di rinvenire traccia di ciò non solo nelle fonti letterarie, ma anche all'interno di alcuni passi del Digesto, in particolare nei frammenti traditi in D. 47.15.6 e D. 38.2.14.6:

D. 47.15.6 (Paul. *l.s. de iud. publ.* = Pal. 1265): *Ab imperatore nostro et patre eius rescriptum est, ut in criminibus, quae extra ordinem obiciuntur, praevaricatores eadem poena adficiantur, qua tenerentur, si ipsi in legem commississent, qua reus per praevaricationem absolutus est.*

D. 38.2.14.6 (Ulp. 45 *ad ed.* = Pal. 1172): *Si libertus maiestatis patroni filium accusavit et patroni filius calumniae eum capitis puniri desideravit, non debet repelli hoc edicto. Idem puto et si ab eo petitus retorsit in eum crimina: ignoscendum enim est ei, si voluit se ulcisci provocatus.*

délateurs du fisc». Questo tipo di «répression féroce» dell'intera categoria deve essere distinto dalla punizione del delatore nel processo criminale - «la sanction d'un délateur de la procédure criminelle est presque toujours individuelle, elle intervient à la suite d'un proces ou d'un événement politique (la chute de Séjan par exemple)»: cfr. RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., p. 37. L'autore francese non sembra quindi escludere la possibilità di punizioni straordinarie (anche collettive, come nel caso del circolo di soggetti vicini a Seiano) per i delatori anche in campo criminale, come peraltro risulta dalla lettura delle fonti riportate alla nota successiva.

Il nuovo *princeps*, tuttavia, poteva decidere di mantenere un atteggiamento più accomodante nei confronti dei *delatores* che erano stati politici e maggiore sotto il predecessore, i quali sarebbero potuto essere oggetto della sete di vendetta di coloro che avevano subito gli effetti negativi delle loro azioni, come testimoniato in Tac. *hist.* 4.41.1. L'ascesa di Vespasiano e la normalizzazione della situazione politica dopo le vicende dell'anno dei quattro imperatori coincise infatti con il tentativo dei senatori di perseguire i delatori di rango senatorio che erano stati vicini a Nerone. Una volta fallito il tentativo di accedere ai *commentarii* imperiali per prendere visione di chi avesse accusato su mandato di Nerone (Tac. *hist.* 4.40.3), i senatori tentarono di forzare comunque la mano dell'imperatore, costringendo tutti i membri del consenso a giurare «*nihil ope sua factum quo cuiusquam salus laederetur, neque se praemium aut honorem ex calamitate civium cepisse*», ovviamente durante il principato di Nerone. I senatori accusati di essersi prestati al disegno politico neroniano, nonostante le minacce ricevute, non furono perseguitati infine per espressa decisione imperiale - trasmessa all'assemblea senatoria dal futuro imperatore Domiziano, chiamato a presiederla in assenza del padre e del fratello Tito - con la quale i senatori vennero invitati «*de abolendo dolore iraque et priorum temporum necessitatibus*»: Tac. *hist.* 4.44.1. L'operazione condotta da Vespasiano era finalizzata al «recupero di quei gruppi al cui consenso si aspirava e con il salvataggio di collaboratori spregiudicati che sarebbero altrimenti stati travolti dalla furia vendicatrice dei senatori che chiedevano conto delle loro azioni», attraverso un'*abolitio publica* rivolta in special modo ai procedimenti relativi a crimini politici: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 31 e ss.

²⁷⁷Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 388: «Gerade darum aber läßt sich der Eindruck, der sich aus den nur an derartigen Prozessen interessierten Historikern aufdrängt, nicht auf das normale Strafrecht ausdehnen». In Tac. *ann.* 6.10, Tiberio ordina di mettere a morte Giulio Marino e Vesulario Flacco, condanne accolte con felicità nel vedere che «*quo laetius acceptum sua exempla in consultores recidisse*». Sempre sotto Tiberio, si registra un caso di esilio irrogato nei confronti del senatore Firmio Cato (Tac. *ann.* 4.31), il quale venne *amotus in insula* per aver calunniosamente accusato la propria sorella di lesa maestà (*falsis maiestatis criminibus sororem petivisset*), al quale tuttavia il senatore riuscì a sottrarsi in virtù del ruolo rivestito nella vicenda di Marco Scribonio Libone Druso (Tac. *ann.* 2.27-32), il quale si uccise dopo essere stato falsamente accusato di aver attentato al nuovo ordine imperiale (*moliri res novas*). Firmio Cato sfuggì all'*exilium* per intercessione di Tiberio, ma l'imperatore non impedì la sua cacciata dal Senato: cfr. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 161 e ss. Ulteriori casi sono ricordati in Tac. *ann.* 3.37 (Considio Equo e Celio Cursore condannati «*auctore principe ac decreto senatus puniti*» poiché «*fictis maiestatis criminibus Magium Caecilianum praetorem petivissent*»), 12.42 (Giunio Lupo «*aqua atque igni interdiceret*»), 13.23 (un tale Peto condannato all'esilio per aver accusato Pallante e Burro di aver tentato di innalzare Cornelio Silla alla porpora imperiale), 13.33 (gli accusatori di Eprio Marcello sono condannati all'esilio): su questi passi, cfr. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 231 e ss. Altre testimonianze in Dio Cass. 66.19.3 e 68.1.2, sulle quali cfr. - rispettivamente - SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 263 e p. 275.

Il primo testo, tratto dal *liber singularis de publicis iudiciis* di Paolo²⁷⁸, opera che può essere datata al principato di Caracalla proprio grazie al richiamo operato dal giurista al rescritto imperiale la cui paternità viene attribuita «*ab imperatore nostro et patre eius*»²⁷⁹, riferisce della repressione della *praevaricatio* laddove commessa «*in criminibus, quae extra ordinem obiciuntur*». I *crimina* (e - dunque - i relativi procedimenti) a cui Paolo sta facendo riferimento sono quelli originariamente previsti nelle *leges iudiciorum publicorum*. In tale rescritto, dunque, Settimio Severo e Caracalla sancirono che, laddove si conoscesse *extra ordinem* di *crimina* dell'*ordo*, all'accusatore riconosciuto come *praevaricator* sarebbe stata inflitta la medesima pena prevista dalla vecchia *lex* istitutiva connessa alla fattispecie criminosa per la quale era stata sollevata l'accusa, applicando dunque il principio del taglione²⁸⁰.

Il secondo frammento citato, estratto dai compilatori dal quarantacinquesimo libro del commentario ulpiano all'editto (*De bonorum possessionibus: si tabulae testamenti extabunt*) viene posto da Lenel nella sottosezione del libro dedicata al commento della clausola § 153 dell'editto perpetuo, denominata «*Quibus bonorum possessio liberti non datur*»²⁸¹. Nel lungo passo tratto dall'*ad edictum* ulpiano, il giurista si

²⁷⁸Per una panoramica del dibattito dottrinale sorto circa la riconducibilità o meno a Paolo dei numerosissimi *libri singulares* a lui attribuiti, cfr. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968, (= SCHULZ, F., *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961, traduzione italiana a cura di G. NOCERA), pp. 457 e ss.; D. LIEBS, v. «*Julius Paulus (§ 423)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 150 e ss.; A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustiniane*, in *Studi urbinati* 67 (2016), pp. 48 e ss.; G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, pp. 15 e ss. e G. COSSA, *Julius Paulus. Libri singulares I*, Roma-Bristol, 2022, pp. 3 e ss.

²⁷⁹Cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., col. 1180, nt. 2; LIEBS, v. «*Julius Paulus (§ 423)*», cit., p. 170; BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., p. 313. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 89, la quale, proprio con riferimento al passo in questione, parla però di «opera pseudopaolina».

²⁸⁰Come ha correttamente rilevato BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 313-314: «non si può essere riconosciuti *praevaricatores* se non a seguito dell'introduzione di un'*accusatio publica* e in conseguenza della richiesta d'accertamento di un terzo interessato a riproporre la medesima accusa contro il medesimo reo per il medesimo fatto di reato»; di conseguenza, per l'autore, «sembra indubbio che i *crimina quae extra ordinem obiciuntur* (...) non possono che essere gli illeciti già previsti nelle *leges iudiciorum publicorum* e che la procedura seguita per la loro repressione (almeno relativamente a introduzione, conduzione dell'accusa e onere probatorio) sia tendenzialmente ancora la stessa in precedenza utilizzata davanti agli organi di giurisdizione ordinaria». Tale conclusione appare corroborata da una serie di ulteriori elementi. In primo luogo, l'opera paolina da cui è tratto il frammento è dedicata ai *iudicia publica*, dei quali - in età severiana - si poteva conoscere solo in via straordinaria. In seconda battuta, come già rilevato da Wlassak, «*ferner mußte das Talionsystem überall versagen, wo es dem Richter anheimgegeben war, - wie häufig im crimen extraordinarium - eine unbestimmte Strafdrohung auszuführen*» (cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 84, nt. 6), pertanto il principio del taglione poteva operare solo laddove vi fosse una pena fissa, come accadeva nel sistema di crimini rientranti nell'*ordo*. In questo senso, cfr. anche MER, *L'accusation*, cit., pp. 437 e ss.; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 103. Su quest'ultimo punto, però, l'opinione di Levy differisce da quella poc'anzi esposta, poiché egli ritiene che il brano paolino testimoni la prima introduzione non del principio del taglione, bensì di quello che lui chiama «*elastische Spiegelung*», in forza della quale il giudicante avrebbe dovuto compiere una valutazione discrezionale circa la pena che avrebbe irrogato all'accusato, qualora fosse stato riconosciuto colpevole, per poi punire allo stesso modo il *praevaricator*, e che tale principio trovasse applicazione solo nel caso dei delitti capitali, alla luce di quanto affermato in D. 48.1.8 (Paul., *l.s. de iudic. publ.* = Pal. 1264): in questo frammento, che Lenel colloca in apertura del *liber singularis* paolino, si afferma infatti che «*ordo exercendorum publicorum capitalium in usu esse desit*»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 389 e ss. e pp. 415-416.

²⁸¹Sul processo di ricostruzione di queste rubriche da parte di Lenel, successivamente trasposte nella sua *Palingenesia*, cfr. O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*, 3ª ed., Leipzig, 1927, (rist. Amsterdam, 2010), cit., pp. 342 e ss. Nella ricostruzione del testo dell'editto perpetuo, la clausola in questione rientra nel titolo XXV, *de bonorum possessionibus*, in particolare nella sottosezione intitolata «*si tabulae testamenti extabunt non minus quam septem testium signis segnatae*». Lenel ritiene che il testo della clausola editale § 153 sia quello riportato da Ulpiano in D. 38.2.14 pr. e in D. 38.2.16.5 (cfr. LENEL, *Edictum perpetuum*, cit., pp. 353-354). Con riferimento al primo dei due frammenti menzionati, inoltre, nella sua ricostruzione palingenetica dell'*ad edictum* ulpiano Lenel decide di separare il

interroga sulle conseguenze dell'*accusatio capitis* sollevata da un soggetto nei confronti del proprio liberto o di un liberto del padre in tema di pretese successorie nei confronti dei beni del liberto²⁸². In via generale, il patrono che avesse sollevato un'accusa capitale nei confronti del proprio liberto avrebbe perso il diritto di succedere a quest'ultimo, tanto nell'ipotesi in cui il *patronus* fosse stato indicato espressamente come erede nel testamento, quanto nel caso in cui avesse richiesto successivamente la *bonorum possessio sine contra tabulas*²⁸³. Questa disciplina venne successivamente estesa - grazie ad una disposizione dell'editto del pretore - anche al caso in cui l'accusa fosse stata presentata dal figlio del patrono, come testimoniato sempre da Ulpiano in D. 38.2.14 pr.²⁸⁴. Dopo aver riferito una parte del testo dell'editto nel *principium*, seguendo la

principium (Pal. 1171) dal resto del frammento (D. 38.2.14.1-8 = Pal. 1172), ritenendo che Pal 1172 costituisca il commento del giurista alla relativa disposizione edittole contenuta nel *principium*.

²⁸²Una delle conseguenze della manomissione e della conseguente instaurazione del rapporto di patronato era costituita dall'attribuzione al *patronus* e ai *sui heredes* di quest'ultimo di pretese successorie in relazione ai beni del liberto. La successione *ab intestato* del patrono nei confronti del liberto era già regolata nelle XII Tavole e trovò successivamente spazio anche nell'editto del pretore, con l'inserimento del patrono e dei suoi figli nella seconda categoria di successibili, i *legitimi*, ai quali poteva essere concessa la *bonorum possessio sine tabulas*, subito dopo quella dei *liberi*, che ricomprendeva i figli del liberto (ma non i figli *cognati*): cfr. P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, 1, 2^a ed., Milano, 1967, pp. 331 e ss.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, 2, 2^a ed., Milano, 1963, pp. 25 e ss. In presenza di un testamento del liberto, laddove quest'ultimo non avesse figli di sangue o li avesse diseredati o essi avessero rinunciato all'eredità, al patrono (o ai suoi figli, qualora egli fosse deceduto prima dell'apertura della successione del liberto) spettava la metà del patrimonio. Laddove il testatore non avesse disposto in questo senso nell'atto di ultima volontà, il patrono o i figli di quest'ultimo avrebbero potuto ottenere la *bonorum possessio contra tabulas* e la rescissione parziale del testamento fino al limite della porzione di asse ereditario dovuta: cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, 1, cit., p. 335.

²⁸³Cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, 1, cit., p. 342; C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, p. 405. Per la *bonorum possessio contra tabulas*, riferisce ciò D. 37.14.10 (Clem. 9 ad leg. Iul. et Pap. = Pal. 22): *Eum patronum, qui capitis libertum accusasset, excludi a bonorum possessione contra tabulas placuit. Labeo existimabat capitis accusationem eam esse, cuius poena mors aut exilium esset. Qui nomen detulit, accusasse intellegendus est, nisi abolitionem petit: idque etiam Proculo placuisse Servilius refert*. La medesima disposizione è ricordata anche per la successione *ab intestato*, come attesta D. 37.14.11 (Ulp. 10 ad leg. Iul. et Pap. = Pal. 2022): *Is autem nec ad legitimam hereditatem, quae ex lege duodecim tabularum defertur, admittitur*. Queste disposizioni sono state generalmente ricondotte dalla dottrina alla *lex Papia Poppaea*: cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, 1, cit., p. 341; R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, 4^a ed., Padova, 1996, pp. 223-224; MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., p. 176. L'ordine di Giustiniano di non tenere conto delle disposizioni della *lex Papia* in sede di compilazione (cost. *Tanta*, § 6b) ha fatto sì che «la menzione della legge è caduta, e sono conservati in gran parte testi relativi alla *hpc* [*bonorum possessio contra tabulas*]. Di qui il problema dei rapporti tra legge e l'editto»: cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, 1, cit., p. 341.

Sulla *lex Papia* e - più in generale - sulla legislazione matrimoniale augustea, oltre ai lavori già citati in questa nota, cfr. anche ARANGIO-RUIZ, *La legislazione*, cit., pp. 259 e ss.; BIONDI, *La legislazione di Augusto*, cit., pp. 128 e ss.; P. JÖRS, *Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Die Ehegesetze des Augustus - Über das Verhältnis der Lex Iulia de maritandis ordinibus zur Lex Papia Poppaea*, Napoli, 1985, (con una nota di lettura di TULLIO SPAGNUOLO VIGORITA), pp. VI e ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, 3^a ed., Napoli, 2010, pp. 10 e ss.; nonché, da ultimo, i recentissimi lavori di Bonin, ove ampia rassegna bibliografica sul punto: cfr. F. BONIN, *Evoluzione normativa e ratio legum. Qualche osservazione sulla legislazione matrimoniale augustea*, in *BIDR* 111 (2017), pp. 273 e ss.; F. BONIN, *Vanissimas Papias leges exclusit. Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*, in *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto* 8 (2018), pp. 175 e ss.; F. BONIN, *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 12 (2019), pp. 1 e ss.; F. BONIN, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari, 2020, pp. 122 e ss. e pp. 165 e ss.

²⁸⁴Ulp. 45 ad ed. = Pal. 1171: *Qui, cum maior natu esset quam viginti quinque annis, libertum <paternum> capitis accusaverit aut in servitute petierit, removetur a contra tabulas bonorum possessione*. L'integrazione <paternum>, proposta già dal Mommsen nella sua edizione del Digesto (cfr. *ad l.*), è stata successivamente accolta anche in LENEL, *Edictum perpetuum*, cit., p. 353. L'espunzione sarebbe avvenuta in sede di redazione del Digesto «per generalizzare la norma edittole, e riportare completamente ad essa, caduta la *lex Papia*, la sanzione di decadenza» (cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, 1, cit., p. 342). Conseguentemente, la dottrina più recente ritiene che in D. 37.14.9.1 (Mod. 9 reg. = Pal. 261: *Ut in bonis liberti locum quidam non haberent, lege excipiuntur: rei capitalis damnatus, si restitutus non est: si index cuius flagitii sit fueritve vel maior annis viginti quinque cum esset, capitis accusaverit libertum paternum*), il

ricostruzione proposta da Lenel, ai §§ 1-8 Ulpiano avrebbe quindi riportato il commento relativo alla stessa, che autorevole dottrina ha definito come «vera e propria *sedes materiae* dell'*accusatio capitis*» proposta dal figlio del patrono, dalla cui lettura emergerebbe che «il corposo commento di Ulpiano (...) sembra teso a tutelare per quanto possibile i diritti patronali, cercando di giustificare con argomenti di diverso tipo, in base alle diverse situazioni prospettate, il comportamento del *filius patroni* (...), configurando, quindi, solo in rari casi ipotesi di reale *accusatio capitis*»²⁸⁵.

Nel § 6 si fa riferimento a due fattispecie particolari. Nella prima, il liberto accusa il figlio del patrono di *crimen maiestatis*; quest'ultimo - ritenendo di essere stato accusato ingiustamente - «*calumniae eum [il liberto] capitis puniri*²⁸⁶ *desideravit*». Nella seconda, il figlio del patrono (o il patrono stesso) - in luogo di chiedere la condanna per *calumnia* - accusa invece il liberto del medesimo *crimen*. In entrambi i casi, il giurista si chiede quale sia la sorte delle pretese ereditarie del figlio del patrono nei confronti dei beni del liberto. L'opinione espressa dal giurista in entrambe queste situazioni è la medesima (*idem puto*), cioè che «*non debet repelli hoc edicto*», sicché al figlio del patrono non verrà preclusa la possibilità di ottenere la *bonorum possessio*: la *ratio* di tale decisione viene individuata nel fatto che egli è stato *provocatus* dall'accusa di lesa maestà mossagli dal liberto, pertanto dovrà essere scusato (*ignoscendum enim est ei*) laddove egli tenti di «vendicarsi» nei confronti dell'accusatore.

Secondo Camiñas, tuttavia, il primo dei due passi in questione (D. 47.15.6) attesterebbe «la existencia de un hilo conductor entre las formas ordinaria y extraordinaria», integrato dall'estensione alla repressione *extra ordinem* della *praevaricatio* della sanzione ordinaria della ritorsione della pena prevista originariamente per i calunniatori²⁸⁷. Il secondo testo (D. 38.2.14.6), invece, costituirebbe la prova principale dell'operatività in età

termine *paternum* sia stato erroneamente inserito da Mommsen al fine di uniformare quanto affermato da Modestino con quanto riferito da Ulpiano in D. 38.2.14 pr. Nel successivo D. 37.14.10, tratto dall'*ad legem Iuliam et Papiam* di Terenzio Clemente, infatti, il giurista fa riferimento unicamente al *patronum* e non al figlio: cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, 1, cit., p. 342 e nt. 54; ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., pp. 223-224; MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., p. 420.

²⁸⁵Così MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., p. 406.

²⁸⁶La richiesta di punizione della *calumnia*, di per sé, non costituisce un caso di *capitis accusare*, ma lo diventa in quanto «so war solch Begehren zwar gemäß dem sog. Talionsprinzip ebenso sehr eine *causa capitalis* wie die *causa maiestatis* selbst»: cfr. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, cit., p. 360. Come si vedrà, l'applicazione della c.d. «elastische Spiegelung» nel corso dell'età classica avverrà unicamente laddove il nuovo giudicante conosca in via straordinaria di un *crimen* previsto da una delle *leges iudiciorum publicorum* e punito con la pena capitale, come nel caso in esame. Il testo in questione, peraltro, costituirebbe l'unico luogo all'interno del Digesto nel quale viene affermato il principio della riflessione della pena: cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 440-441.

²⁸⁷Cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 103, per il quale il taglione avrebbe costituito la pena principale prevista dalla *lex Remmia*. Altri studiosi hanno ritenuto di collocare la risaleza dell'applicazione del principio del taglione nei confronti dei calunniatori quantomeno all'età del Principato: cfr. HITZIG, v. «*Calumnia*», cit., col. 1417; WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 84; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 372-373; MER, *L'accusation*, cit., pp. 437 e ss.; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 186 e ss. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 265 e nt. 306, ritiene - ad esempio - che la *lex Iulia iudiciorum publicorum* avesse configurato per la prima volta la *praevaricatio* come fattispecie criminosa autonoma e avesse sancito che al *praevaricator* fosse applicata la pena prevista dalla legge per l'accusa sollevata. Anche CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 91 e ss., afferma che si possa parlare di taglione già in età imperiale per i *calumniatores*, anche se ricava ciò dalla lettura di D. 48.16.3 (Paul. 1 *sent.* = Pal. 1940), limitando l'operatività del principio del taglione esposto in D. 47.15.6 ai soli casi di *praevaricatio*. MER, *L'accusation*, cit., p. 438, nt. 3, ritiene che l'applicazione del taglione ai calunniatori sia sorta inizialmente nella prassi giudiziaria dei tribunali *extra ordinem*, i quali avrebbero aggiunto alla pena ordinaria dell'*infamia* la pena straordinaria del taglione («dans l'*ordo*, la seule peine est l'*infamie*: c'est *extra ordinem* qu'une peine supplémentaire est infligée»), mentre la consacrazione formale di tale consuetudine sarebbe avvenuta solo nel IV sec. d.C. sotto il

classica di questa ritorsione, posto che, laddove un'accusa in materia di un *crimen* sanzionato con la pena capitale fosse stata riconosciuta come calunniosa, il *calumniator* sarebbe stato punito proprio con la pena capitale che sarebbe stata irrogata nel caso in cui l'accusa proposta fosse andata a buon fine²⁸⁸.

Questi frammenti, tuttavia, devono essere letti alla luce della dicotomia *ordo/extra ordinem* e dell'influenza che essa ha avuto circa lo sviluppo storico della procedura criminale romana. La concorrenza tra le due giurisdizioni criminali, quella ordinaria e quella straordinaria, infatti, spiega la possibile convivenza tra la pena prevista dalla *lex Remmia* e le varie testimonianze di repressione *extra ordinem* del fenomeno calunnioso.

Nel corso del Principato, infatti, è comprovato che ai *calumniatores* venisse generalmente irrogata una sanzione in via straordinaria dal giudicante, la cui entità veniva commisurata alla gravità del fatto commesso:

Paul. Sent. 1.5.2: *Et in privatis et in publicis iudiciis omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur.*

D. 48.16.3 (Paul. 1 sent. = Pal. 1940): *Et in privatis et in extraordinariis criminibus omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur.*

La dottrina si è ovviamente interrogata su quale dei due frammenti riporti la versione classica del testo paolino²⁸⁹ o, comunque, sia più vicino al tenore della disciplina vigente in età classica.

Si confrontino i due frammenti anche con la versione giunta attraverso la *Consultatio veteris cuiusdam iureconsulti*²⁹⁰:

Cons. 6.21: *Idem lib. V tit. de privatis et publicis iudiciis: Omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectendi sunt.*

regno di Costantino, attraverso la costituzione trädita in C. 9.12.7 pr.-1 (Imp. Const. A. ad Bassum pu., a. 319). Sullo sviluppo della *poena reciproci* in età costantiniana, cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 393 e ss.; D.A. CENTOLA, *La poena reciproci, in Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. DE GIOVANNI, Napoli, 2012, pp. 105 e ss.; A. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Torino, 2013, pp. 62 e ss.

²⁸⁸Cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 103 e ss. L'autore - in particolare - ritiene che la seconda parte del frammento contenga una generalizzazione operata dal giurista in relazione al principio della ritorsione della pena: «el hijo del patrono no deba ser excluido dal edictum de bonis libertorum, cuando el proceso de calumnia entablado per él contra el liberto (si ab eo petitus retorsit in eum crimina), deriva no ya de una acusación de majestad, sino de haber sido acusado por el liberto de cualquier otro crimen».

²⁸⁹Sull'effettiva attribuibilità a Paolo delle *Pauli Sententiae*, cfr. M. LAURIA, *Ricerche su «Pauli sententiarum libri»*, in *Annali della Regia Università di Macerata* 6 (1930), ora in M. LAURIA, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, pp. 150 e ss.; E. VOLTERRA, *Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustinianeii*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma, XVII-XXVII aprile, MCMXXXIII)*, Pavia, 1934, ora in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, 4, Napoli, 1993, pp. 141 e ss.; E. LEVY, *Vulgarization of Roman law in the early Middle Ages as illustrated by successive versions of Pauli Sententiae*, in *BIDR Suppl.* 55-56 (1951), ora in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln, 1963, pp. 220 e ss.; SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 311 e ss.; D. LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen. Versuch einer neuen Palingenesie*, in *ZSS* 112 (1995), pp. 151 e ss.; D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Africa. Mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, 2^a ed., Berlin, 2005, pp. 41 e ss. Una sintesi esaustiva del dibattito sorto in dottrina è ora contenuta in I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017, pp. 20 e ss.

²⁹⁰Sulla quale cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 576 e ss.; G. ZANON (a cura di), *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, Napoli, 2006, pp. 11 e ss. Secondo Levy, il testo delle *Sententiae* deve aver subito una serie di modifiche in età pregiustiniana, nonostante riporti ancora - nel concreto - la disciplina vigente in età classica: cfr. E. LEVY, *Pauli Sententiae: a Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca, 1945, p. 108.

Nonostante vi sia chi, anche recentemente, ha sostenuto la classicità del testo riportato nel Digesto²⁹¹, la maggior parte degli studiosi ritiene che quello trådito nella compilazione giustiniana sia stato rimaneggiato dai commissari²⁹².

Le ragioni sottese alla tesi maggioritaria paiono più convincenti. La formulazione contenuta nelle *Sententiae*, infatti, sembra più aderente alla realtà della repressione della *calumnia* sul finire dell'età classica²⁹³. All'interno dei processi dell'*ordo* - tanto privati, quanto in materia criminale - non vi era dubbio su quali fossero le conseguenze della calunnia: nel primo caso, quelle fissate in Gai. 4.171-183 e in D. 3.6.1 pr. (Ulp. 10 *ad ed.* = Pal. 363), mentre - nella seconda delle due ipotesi prospettate - il *calumniator* sarebbe andato incontro alla *poena legis Remmiae*, come ricordato ancora in D. 48.16.1.2 (Marcian. *l. s. ad sc Turpill.* = Pal. 287). Il problema che si poneva all'attenzione dei giuristi, alla luce della progressiva desuetudine del sistema di repressione ordinario imperniato sulle corti permanenti, era quello della presentazione dell'accusa calunniosa relativa a un *crimen* previsto da una delle vecchie *leges publicae* del quale ora era possibile conoscere solo in via straordinaria: il giurista delle *Pauli Sententiae* afferma allora come tanto nei processi privati, quanto nei *iudicia publica* ora giudicati *extra ordinem*, non avrebbero più trovato applicazione le norme

²⁹¹Primo fra tutti, MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 10, nt. 4 e p. 497, nt. 2. Segue la linea suggerita dall'insigne studioso tedesco anche CAMINAS, *lex Remmia*, cit., pp. 88 e ss. (in particolare, la nt. 242), il quale ritiene che «debe preferirse la versión del Digesto, porque mientras esté justificado hablar de *iudicia publica*, la *calumnia* cometida en estos procesos sería sancionada en un proceso ordinario y no *extra ordinem*, como habría que admitir si se adopta la versión de las *Sententiae*». Secondo l'autore spagnolo, infatti, non è pensabile che - nel diritto di età tardoclassica - la calunnia commessa in un *iudicium publicum* venisse sanzionata *extra ordinem*. Dal canto suo, PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 35, nt. 47, al fine di superare le obiezioni testuali circa la classicità dell'espressione «*crimen privatum*» mosse dall'Albertario, ritiene di limitare l'intervento compilatorio alla sola sostituzione del termine «*iudicibus*» con «*crimibus*». CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 85 e ss., sembra propendere per la maggiore plausibilità della versione contenuta nel Digesto: «a questo proposito, mi sembra di poter affermare che D. 48.16.3 - anche se non abbiamo ragioni decisive per attribuirlo a Paolo - attiene, comunque, alla disciplina (*extra ordinem*) della *calumnia* che, pur consolidatasi in modo evidente nel Dominato, ha, con molta probabilità, manifestato i primi sintomi già durante il tardo principato».

²⁹²Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 816, nt. **; WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 89, nt. 15; E. ALBERTARIO, *Delictum e crimen nel diritto romano-classico e nella legislazione giustiniana*, Milano, 1924, ora in *Studi di diritto romano*, 3, Milano, 1936, pp. 179 e ss.; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 392, nt. 103; LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., pp. 107 e ss.; G. LONGO, *Delictum e crimen*, Milano, 1976, pp. 131-132; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 107, nt. 82; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 56, nt. 25; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 265, nt. 304; COSSA, *Iulius Paulus*, cit., p. 132, nt. 415. MER, *L'accusation*, cit., pp. 435-436, non esplicita il suo pensiero sul punto, ma attribuisce il testo riportato nelle *Sententiae* allo stesso Paolo, propendendo quindi implicitamente per la genuinità di quest'ultimo. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 711, nt. 149, sostiene che il passo delle *Sententiae* abbia un tono più classico, ma evidenzia come nel testo della *Consultatio* «le parole *privatis et publicis iudiciis* facevano parte della rubrica del titolo, in cui originariamente il nostro passo era compreso, e non invece del tenore dello stesso passo. Potrebbe quindi supporre che Paolo si occupasse in questo punto solo dei delitti privati e della punizione *extra ordinem* delle loro forme aggravate, richiamando invece in un altro punto le disposizioni della *lex Iulia iudiciorum publicorum* relativamente alla *calumnia* commessa con il promuovere un *publicum iudicium*». Anche GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 36, nt. 137, sembra concordare con Pugliese.

Non assumono una posizione chiara STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 138, anche se l'autore afferma che «in the next century Paulus says 'in privatis et in publicis iudiciis omnes calumniiosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur'», pur facendo riferimento in nota sia alle *Pauli Sententiae*, sia al Digesto; HITZIG, v. «*Calumnia*», cit., col. 1418; BRASIELLO, v. «*Calumnia*», cit., p. 815 e S. GIGLIO, *Aspetti della procedura penale nel tardo impero romano*, Torino, 2017, pp. 28-29, il quale però parla di pseudo Paolo nel riferirsi a D. 48.16.3

²⁹³Levy ha ritenuto di attribuire il testo contenuto in *Paul. Sent.* 1.5.2 all'autore tardoantico delle *Sententiae*, il quale avrebbe nella sostanza richiamato la disciplina vigente in età severiana, collocando dunque la redazione non più tardi del regno di Diocleziano, sulla base dell'uso del termine tecnico *iudicium publicum*: LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, cit., pp. 372 e ss.

previste dai rispettivi *ordines*, ma il giudice avrebbe potuto sanzionare il *calumniator* discrezionalmente, tenendo conto della gravità della *calumnia* commessa (*pro qualitate admissi*)²⁹⁴.

La menzione dei *iudicia publica* non doveva avere infatti più senso agli occhi dei giustinianeï²⁹⁵. Posto che in campo criminale era scomparsa ogni antitesi tra *ordo* ed *extra ordinem*, i compilatori intervennero sul testo al fine di adattarlo alla mutata situazione di fatto, limitandolo alla semplice constatazione che in tutte le questioni “penali”, cioè *delicta* privata e *crimina* pubblici²⁹⁶, i calunniatori dovevano essere puniti «*pro qualitate admissi*».

Similmente, il principio enucleato in D. 47.15.6 e D. 38.2.14.6²⁹⁷ non faceva dunque riferimento alla sanzioni previste dall’*ordo* rispettivamente per *praevaricatores* e *calumniatores*, ma solo alla pena che poteva essere irrogata - in una a quest’ultima - in via straordinaria a discrezione del giudicante.

I frammenti menzionati, in particolare, costituiscono prova dell’esistenza di quel principio che Levy chiama «*elasitsche Spiegelung*»²⁹⁸. In base ad esso, il giudice - nel pieno esercizio della sua discrezionalità - poteva irrogare nei confronti del *calumniator* (D. 38.2.14.6) o del *praevaricator* (D. 47.15.6) la pena che avrebbe inflitto al *reus* laddove quest’ultimo fosse stato reputato colpevole dei fatti a lui ascritti nell’accusa²⁹⁹.

²⁹⁴Cfr. LEVY, *Gesetz und Richter*, cit., pp. 455 e ss. «die Neue ist, daß die Strafe nun weithin auch da *extra ordinem* bemessen wird, wo bisher das ordentliche Verfahren eine feste oder sicher errechenbare Strafe vorgesehen hatte». In questi casi, a volte i giuristi riportano nei loro testi le pene che si era soliti irrogare, ma più spesso si limitano ad affermare che il colpevole deve essere punito *severe, severissime* o *levius*. In altri casi, in maniera più conforme al modo di operare delle *cognitiones*, il giurista indica gli elementi che dovevano essere presi in considerazione dal giudicante al momento della decisione della pena con la quale sanzionare il *reus*, come accade in *Paul. Sent.* 1.5.2. Una generalizzazione di questi principi si può ritrovare in D. 48.19.13 (Ulp. 1 *de appellat.* = Pal. 4): *Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre, vel graviolem vel leviolem, [ita tamen ut in utroque moderationem non excedat]* (l’ultima frase è ritenuta interpolata da Levy); nonché in *Paul. Sent.* 5.16.13 (*In convictum reum, suive torqueri possit sive non possit, pro modo admissi sceleris statuendum est*) ove l’autore della *sententia* ha ripreso quanto espresso originariamente da Paolo. La dottrina interpolazionista, tuttavia, riteneva - in maniera eccessivamente formalista - che D. 48.19.13 fosse interamente ascrivibile ai giustinianeï: cfr. E. ALBERTARIO, *Hodie (contributo alla dottrina delle interpolazioni)*, Pavia, 1911, ora in *Studi di diritto romano*, 6, Milano, 1953, p. 136, ma è oggi correttamente ritenuto genuino. Nel caso particolare dei *calumniatores*, dunque, la sanzione *extra ordinem* sarebbe andata ad aggiungersi e non a sostituirsi alla vecchia *poena legis*: «aber auch die neueren arbiträr Strafen waren, wie gerade das Papinianzitat in D. 48.16.1.4 = D. 50.1.15 pr. ersehen läßt, nur zu ihr hinzu und nicht an ihre Stelle getreten» (cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 391 e ss.).

²⁹⁵Cfr. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, cit., pp. 372 e ss. Il problema di comprensione del testo originario determinato dal superamento della dicotomia *ordo/extra ordinem* è altresì testimoniato anche dall’autore della relativa *interpretatio* della *sententia* pseudopaolina: cfr. LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., pp. 108 e ss.

²⁹⁶L’espressione *crimina publica* non è ritenuta classica da ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, cit., pp. 176 e ss., in quanto presupporrebbe l’esistenza di un *crimen privatum*, mentre per lo studioso italiano il termine *crimen* in età classica indicherebbe «l’atto illecito punito con una pena pubblica e nient’altro che questo». Nel medesimo senso, cfr. altresì anche LONGO, *Delictum e crimen*, cit., pp. 131-132. A favore della classicità della locuzione, invece, si era espresso Mommsen: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 10, nt. 4.

²⁹⁷Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 391, nt. 96. Il figlio del patrono potrà infatti auspicare di ottenere una condanna capitale nei confronti del liberto proprio in forza di questo principio operante in caso di *calumnia*, giacché il liberto - avendolo accusato di *crimen maiestatis*, per il quale era prevista una pena capitale - laddove fosse stato riconosciuto come *calumniator*, si sarebbe visto infliggere la pena che - in virtù di questa «*Spiegelung*» - il giudice avrebbe inflitto al *patroni filium* in caso di fondatezza dell’accusa.

²⁹⁸La quale può operare solo sul piano della repressione straordinaria: «Weit entfernt, mit dem arbiträren Strafmaß in Widerstreit zu geraten, setzt diese Spiegelung es geradezu voraus»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 391.

²⁹⁹Rispetto alla teoria della ritorsione della pena - così come dall’autore declinato, prima all’interno del sistema dell’*ordo* e poi *extra ordinem* - formulata da Camiñas, manca la predeterminazione a monte della pena, dovuta alla *lex* che disciplinava il *crimen*: «eine a priori unbekante Strafe, die erst durch den Richter Farbe bekam» (LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 390). Anche Strachan-Davidson sembra alludere a qualcosa di simile al principio esposto da Levy: «in such inflictions [cioè nel caso della punizione in via *extra ordinem*

Tale principio - trovando applicazione solo davanti alle *cognitiones*, e peraltro nemmeno in tutti i casi di repressione straordinaria dei *crimina*³⁰⁰ - non modificò o derogò in alcun modo alla *poena legis* prevista

dei calunniatori] it was not unnatural that there should be an inclination to measure the deserts of the calumniator by the evil which he tried to compass for his innocent victim» (STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 138). Sotto questo profilo, nonostante rigetti formalmente la posizione di Levy, alla fine anche GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 182 e ss., non giunge a conclusioni tanto dissimili da quelle criticate, quando afferma che una condanna per *calumnia* «alla metà del I secolo d.C. comportava l'*infamia*, ma che ai tempi di Settimio Severo (...) comportava l'applicazione del principio della riflessione della pena, altrimenti noto come legge del taglione». La differenza è che Giglio non ritiene che *infamia* e riflessione della pena *extra ordinem* abbiano convissuto, dovendo quindi ammettere che la legge del taglione iniziò ad essere applicata a metà II sec. d.C., senza tuttavia poter addurre prove al riguardo. Centola - nonostante anch'egli condivida la medesima idea di Giglio circa la tesi di Levy - ammette la coesistenza tra la disciplina sanzionatoria repubblicana della *calumnia* e la punizione *extra ordinem*, ma anch'egli sposa una nozione di taglione che, alla fine, non si differenzia molto dall'«elastische Spiegelung» proposta da Levy: in merito a D. 48.16.3, infatti, egli afferma come «con la frase *pro qualitate admitti* si farebbe riferimento alla necessità di determinare la pena del *calumniator* in base alla gravità del reato oggetto dell'accusa calunniosa», mentre il principio del taglione troverà consacrazione formale solo con Costantino. Tracce di questa «Spiegelung», ad avviso di Spagnuolo Vigorita, si riscontrerebbero anche all'interno del processo fiscale: cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 35, nt. 28.

Curiosamente, nel noto passo delle *Noctes Atticae* (Gell. 20.1.14-19) relativo alla pena del *talio* in caso di *membrum ruptum* prevista nelle XII Tavole, il filosofo Favorino affronta proprio la problematica dell'esatta individuazione della pena da ritorcere contro il danneggiante e afferma sin da subito l'impossibilità di realizzare perfettamente l'equilibrio tra danno arrecato e successivamente subito dal danneggiante: *Praeter enim ulciscendi acerbitatem ne procedere quoque executio iustae talionis potest*. Cfr. ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 181; M.F. CURSI, *Gli illeciti privati, in XII Tabulae: testo e commento*, 2, a cura di M.F. CURSI, Napoli, 2018, pp. 561 e ss.; BEGGIO, *Contributo allo studio*, cit., p. 151.

³⁰⁰Il principio trovava applicazione solo nei *iudicia publica* dei quali si conosceva *extra ordinem*, pertanto non operava all'interno dei procedimenti criminali relativi ai *crimina extraordinaria*, ove mancava per definizione una pena predeterminata a monte. Ciò lo si può comprendere sia dal titolo dell'opera da cui è stato estratto il frammento, il *liber singularis de iudiciis publicis*, nonché dal riferimento nel testo alla *lex (si ipsi in legem commississent)*. Inoltre, quanto affermato da Paolo non valeva per tutti i *crimina* previsti dalle *leges iudiciorum publicorum* ora giudicati *extra ordinem*, ma solo per quelli relativi ai *crimina* più gravi, cioè quelli che una volta appartenevano all'*ordo exercendorum publicorum capitalium*, poiché - come ricordato in D. 48.1.8 (Paul. *l.s. de iudic. publ.*) - esso «*in usu esse desiit*»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 390. Sul punto, cfr. anche MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 1, cit., pp. 175 e ss., laddove l'autore dimostra come la descrizione dei compiti del *praefectus urbi* - tra i quali rientrava la competenza a conoscere in tema di processi capitali - effettuata da Dione Cassio (Dio Cass. 52.21.1-2) e quanto affermato dalle fonti giurisprudenziali di età severiana collimino tra loro: parlando del significato di quanto affermato da Ulpiano in D. 48.19.1.3 (8 *disp.* = Pal. 153), Marotta sostiene infatti che esso «può soltanto significare che al tempo di Ulpiano erano venute meno alcune delle *quaestiones* non capitali (*de ambitu, de annona*), ma non dimostra, in alcun modo, che fossero scomparse tutte» (p. 176, nt. 35).

Seguendo il ragionamento di Levy, dunque, la repressione della *calumnia* nel Principato sarebbe stata strutturata nel seguente modo: se commessa in un *iudicium publicum* davanti ad una *quaestio*, cioè nel rispetto delle disposizioni dell'*ordo iudiciorum publicorum*, l'unica sanzione che poteva essere imposta al calunniatore era la *poena legis Remmiae*; se commessa in un procedimento criminale fondato sulla *cognitio* del funzionario, ma relativo ad un vecchio *crimen publicum* (c.d. *iudicium publicum* nella nuova accezione), la sanzione ordinaria poteva essere accompagnata anche (o esclusivamente) da una sanzione *extra ordinem* a discrezione del giudicante. Laddove invece il funzionario conoscesse *extra ordinem* di *crimina extraordinaria*, non si doveva porre il problema di conciliare le vecchie regole procedurali fissate dalle *leges iudiciorum publicorum* con la nuova repressione *extra ordinem*, pertanto in quel caso il giudicante sarebbe stato libero di irrogare la sanzione reputata congrua, anche se non sembra del tutto irrealistico ipotizzare che - in ossequio alla sanzione fissata dall'*ordo* per la *calumnia* - anche in questo caso la sanzione di matrice straordinaria si accompagnasse con quella dell'*infamia*. Infine, in età severiana si afferma il principio della «elastische Spiegelung», ma solo per le fattispecie criminose più gravi, quelle che una volta appartenevano all'*ordo exercendorum publicorum capitalium*, di cui ora era possibile conoscere solo *extra ordinem*, stante la desuetudine delle corti permanenti: cfr. anche MER, *L'accusation*, cit., p. 437, nt. 1, il quale afferma come «Il est toutefois un domaine dans lequel le système de la réflexion élastique pouvait fonctionner, dès l'époque classique: c'est celui où le délit poursuivi était réprimé par une *lex iudiciorum publicorum* et où le proces se déroulait *extra ordinem*, ce qui se produisait à l'époque de Paul pour tous les *iudicia publica* capitaux». Sul punto, pertanto, si deve rilevare l'errore di Camiñas, laddove egli afferma che, secondo Levy, si distingueva «entre aquellos procesos extraordinarios en que se juzgaban crímenes ordinarios (*crimina publica*) - en donde la *calumnia* se sancionaba aplicando el principio rígido del talión - y aquellas otros procesos también extraordinarios en que se juzgaban crímenes, a su vez, extraordinarios - en donde la *calumnia* sería sancionada aplicando el principio del reflejo elástico» (CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 97), posto che Levy evidenzia chiaramente come il giudicante nel processo cognitorio non fosse affatto vincolato alla legge nell'individuazione della pena da irrogare, ma infliggesse una sanzione arbitraria *pro qualitate admitti*, tanto è vero

dalla *lex Remmia* per la *calumnia*, la quale rimase vigente per tutta l'età classica ed alla quale si farà riferimento nella compilazione con il termine *infamia*³⁰¹. Il principio del taglione in senso proprio troverà un riconoscimento formale sul piano legislativo e applicazione generalizzata nei confronti dei condannati per *calumnia* solo a partire da Costantino³⁰², mentre ancora in età severiana «der kaiserliche Hinweis auf die Spiegelung der Strafe (D. 47.15.6) mehr Empfehlung als bindende Norm war und, ganz dem Zeitgeist entsprechend, die Freiheit des richterlichen Befindens nicht anzutasten strebte - weder im Hinblick auf das Wieviel noch auch nur auf das Ob einer zusätzlichen Bestrafung»³⁰³.

Fino al III sec. d.C., dunque, accanto alla (eventuale) irrogazione della sanzione *extra ordinem* nei confronti dei calunniatori, la cui natura ed entità erano oggetto di libera valutazione da parte del giudice, continuò a perdurare la pena fissa ordinariamente prevista dalla *lex Remmia*, ciò anche laddove il giudicante si fosse limitato a rilevare l'avvenuta *calumnia* da parte dell'accusatore, senza prevedere una sanzione ulteriore di natura straordinaria³⁰⁴.

che egli afferma come «Selbst auf Mord oder Hochverrat stand nicht starr der Tod» (LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 391). La posizione espressa da Levy circa la facoltà del giudice, per tutta l'età classica, di graduare le pene previste all'interno delle costituzioni imperiali a seconda delle circostanze di fatto che avevano caratterizzato la realizzazione della condotta criminosa (cfr. LEVY, *Gesetz und Richter*, cit., pp. 459 e ss.) è stata tuttavia contestata in F.M. DE ROBERTIS, *Arbitrium iudicantis e statuizioni imperiali. Pena discrezionale e pena fissa nella cognitio extra ordinem*, in *ZSS* 59 (1939), pp. 219 e ss. Secondo lo studioso italiano, infatti, sin dall'età degli Antonini il funzionario non avrebbero potuto in alcun modo discostarsi dalle pene previste all'interno delle costituzioni imperiali. La tesi di Levy è tuttavia ritenuta più persuasiva e ha trovato generale accoglimento in dottrina: cfr., per tutti SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 248-249.

³⁰¹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 392; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 86; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 91 e ss.; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 87; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 175. Anche in questo caso si rileva un parallelismo tra la disciplina del procedimento criminale e quella del procedimento fiscale: anche in quest'ultimo, infatti, dalla pronuncia di *calumnia* (o di *praevaricatio* o *tergiversatio*) del *delator* fiscale scaturivano unicamente quella serie di conseguenze negative che confluirono poi nella disciplina dell'*infamia*, mentre le altre misure ricordate dalle fonti costituivano pene straordinarie, occasionalmente ordinate dall'uno o dall'altro imperatore che intendeva reprimere la delazione fiscale: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 879 e ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 132; RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., pp. 37 e ss. Sul punto, PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 73, segnala come, dalla lettura delle fonti letterarie riguardo tali interventi, «il quadro che ne risulta è sufficiente a dimostrare che la repressione degli illeciti dei delatori fu interamente affidata alla discrezionalità del principe: il che spiega, per un verso, come non si sia formata, su questo punto, una regola tassativa e, per altro verso, come la severità usata da alcuni imperatori abbia finito per svuotare di ogni contenuto pratico la *poena legitima* dell'*infamia*».

³⁰²C.Th. 9.10.3 = C. 9.12.7 pr.-1 (Imp. Const. A. ad Bassum p.u., a. 319). Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 496 e ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 139; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 263.

³⁰³Così LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 393.

³⁰⁴Tale affermazione appare ancora valida per l'età severiana, come dimostrato da quanto affermato da Marciano in D. 48.16.1.4 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287) e da Papiniano in D. 50.1.15 pr. (Pap. *1 resp.* = Pal. 389). Il passo tratto dal *liber singularis* attribuito a Marciano, nel quale viene riportato il contenuto di un responso di Papiniano che si ritrova poi in D. 50.1.15 pr., infatti, riporta che - laddove il giudicante avesse emesso una semplice sentenza di accertamento dell'avvenuta calunnia (*calumniatus es*), senza aggiungere alcuna statuizione di condanna - il calunniatore sarebbe sfuggito alla sanzione *extra ordinem* (*et quamvis nihil de poena subiecerit*), ma sarebbe stato comunque assoggettato alla *potestas legis*, cioè, alle disposizioni della *lex Remmia*, e pertanto sarebbe stato colpito dalla pena ordinaria (*tamen legis potestas adversus eum exercebitur*): cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 392. Secondo Levy, stante lo stretto rapporto sussistente tra il § 3 ed il § 4, la prima parte del frammento marciano, «*Quorum alterutrum ipsis verbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronuntiauerit "non probasti", pepercit ei: sin autem pronuntiauit "calumniatus es", condemnavit eum*» costituirebbe «ein schulmeisterliches Glossem» di questo lavoro: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 386, nt. 65. Parimenti, anche l'inciso «*poenae vero persecutio non eius voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur*» non sarebbe attribuibile a Papiniano. Pur non potendo accantonare completamente l'ipotesi che possa essersi trattato di un errore o di un'interpretazione del *responsum* papiniano proposta da Marciano, la soluzione più probabile è che esso non sia di matrice classica, giacché - laddove riferisce come al giudice fosse sottratta la questione relativa alla decisione della pena da irrogare, in quanto riservata alla *auctoritas legis* (si

I.6.2.4. L'infamia e la perdita del *ius accusandi*

Alcuni autori hanno genericamente identificato tale *poena legis* con l'*infamia*³⁰⁵. Questa affermazione, tuttavia, deve essere ulteriormente sviluppata, giacché - come hanno posto in luce i più recenti lavori a tal riguardo³⁰⁶ - un concetto unitario di *infamia*, al quale vengano ricollegate specifiche conseguenze operanti sul piano giuridico, si affermerà all'interno del panorama giuridico romano solo in età tardoantica, sotto il Dominato o - secondo altri - in età giustiniana³⁰⁷.

Appare pertanto chiaro come una legge di età repubblicana dovesse sancire espressamente una o più

sta dunque discorrendo di una pena fissa) - viene riportato un principio che trovò applicazione solo a partire dal Dominato in avanti. Levy, pertanto, propone di sostituire la frase finale di D. 48.16.1.4 con «*legis vero auctoritas non est*». In questo modo, la citazione del responso di Papiniano collima con quanto affermato in D. 50.1.15 pr., laddove la *persecutio poenae* appare essere ancora affidata alla discrezionalità del giudicante, come testimoniato dalla menzione di pene la cui entità è variabile («*durioribus poenis*» e «*minoribus vero, quam leges permittunt*»): cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 387.

³⁰⁵ Anche in questo caso, vi è molta differenza tra le posizioni adottate al riguardo dagli studiosi, sicché essa viene riconosciuta come sanzione - principale o accessoria - prevista dalla *lex* oppure come conseguenza della condanna per *calumnia*: cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 809; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 494 e ss.; HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 853; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., pp. 137 e ss.; HITZIG, v. «*Calumnia*», cit., col. 1416; COSTA, *Crimini e pene*, cit., p. 61; WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., p. 358; G.F. FALCHI, *Diritto penale romano*, 2, Padova, 1932, p. 198; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 310; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 365; MER, *L'accusation*, cit., pp. 428 e ss.; BRASIELLO, v. «*Calumnia*», cit., p. 815; PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 72 e ss.; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 244; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 132; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 111-112; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 91; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 180, nt. 253; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 122.

³⁰⁶ Per un quadro generale sulle problematiche riconnesse all'*infamia*, cfr. GREENIDGE, *Infamia*, cit., pp. 1 e ss.; G. HUMBERT, v. «*Infamia*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 3.1, a cura di CH. DAREMBERG e EDM. SAGLIO, Paris, 1900, (rist. Graz, 1969), pp. 483 e ss.; I. PFAFF, v. «*Infamia*», in *PWRE IX 2* (1916), coll. 1537 e ss.; LEVY, *Zur Infamie*, cit., pp. 509 e ss.; L. POMMERAY, *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937, pp. 9 e ss.; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., pp. 152 e ss.; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 270 e ss.; U. BRASIELLO, v. «*Infamia (dir. rom.)*» In *NNDI 8* (1962), cit., pp. 641 e ss.; A. MAZZACANE, v. «*Infamia (storia)*», in *ED 21* (1971), pp. 382 e ss.; F. CAMACHO DE LOS RÍOS, *La infamia en el Derecho Romano*, Alicante, 1997, pp. 23 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 181, nt. 255 e p. 253, nt. 233; J.G. WOLF, *Lo stigma dell'ignominia*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana (dall'epoca di Plauto a Ulpiano)*, a cura di A. CORBINO, M. HUMBERT e G. NEGRI, Pavia, 2010, pp. 491 e ss.

³⁰⁷ BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., pp. 152 e ss. e pp. 477 e ss. (cfr. anche BRASIELLO, v. «*Infamia (dir. rom.)*» cit., pp. 641 e ss.), ascrive la creazione del concetto generale di *infamia* al lavoro dei compilatori, i quali intervennero sulla rubrica dell'editto relativo al «*postulare pro aliis*» creando così *ex novo* quella «*de his, qui notantur infamia*». KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 272 e ss., pur affermando che «*Daß Justinian mit seiner Rubrik De his qui notantur infamia (D. 3.2) mit gefälschten Anfang von D. 3.2.1 und den parallelen Interpolationen einen einheitlichen Infamiebegriff schaffen wollte, ist seit alters bekannt*», evidenzia come «*die Ansätze zu dieser Vereinheitlichung gehen schon bis in die spätclassische Zeit zurück*» (p. 273). In maniera non particolarmente dissimile da Kaser, MAZZACANE, v. «*Infamia (storia)*», cit., p. 384, attribuisce i «*tentativi di sistemare con una definizione unitaria l'infamia*» alla giurisprudenza tardoclassica, operazione poi giunta a compimento solo nella compilazione giustiniana. WOLF, *Lo stigma dell'ignominia*, cit., pp. 531 e ss., ritiene di poter individuare tre stadi diversi nella storia dell'evoluzione del concetto di *infamia*: la situazione di partenza, nella quale l'editto del pretore e le singole leggi prevedevano che «*a determinate fattispecie esse riconducevano determinate conseguenze sul piano giuridico: nient'altro*» (p. 531), senza che venisse fatta menzione alcuna dell'*infamia*; una seconda fase, nella quale, a partire dal pensiero gaiano che estrapola un concetto di *infamia* dalle limitazioni pretorie della rappresentanza processuale, i giuristi della tarda età classica iniziarono ad estendere tale riflessione «*anche ai casi di limitazioni dei diritti della persona ordinate dalle leggi*»; una terza ed ultima fase, giunta a compimento grazie a una serie di interventi di Triboniano, ma che prese avvio agli inizi del III sec. d.C., nella quale «*l'attribuzione dell'infamia viene per così dire trapiantata nelle leggi e nell'editto (...): sono loro adesso a prevedere, così come le limitazioni dei diritti della persona, anche l'infamia*» (p. 532). Per quanto riguarda l'*infamia* nel campo del diritto criminale, Wolf ritiene che sia merito della giurisprudenza tardoclassica quello di aver messo «*in relazione tra loro questi provvedimenti [cioè l'editto pretorio e i vari provvedimenti legislativi] e a creare un contesto esteriormente coeso, collegando cioè ad essi l'infamia quale unica comune conseguenza di tutte le limitazioni*» (p. 520).

sanzioni per la *calumnia*³⁰⁸, non potendo avvalersi ancora del concetto generale di *infamia*³⁰⁹: la legge doveva quindi contenere tanto la descrizione della fattispecie criminosa, quanto quella delle relative conseguenze negative ad essa connessa³¹⁰.

La soluzione che appare più convincente è quella che la *lex Remmia de calumniatoribus* prevedesse la pena della perdita del *ius accusandi* per coloro che fossero stati riconosciuti come *calumniatores* in un *iudicium publicum*. La perdita del *ius accusandi* costituisce, infatti, il contrappasso naturale dell'abuso del diritto di libera accusa riconosciuto ad ogni cittadino nei confronti degli altri consociati, al fine di scongiurare che il *calumniator* potesse tenere il medesimo comportamento in un'altra occasione³¹¹.

In questo senso, ancora una volta, la testimonianza più importante è di Cicerone. Nel già menzionato passo in *S. Rosc. 57*, infatti, l'Arpinate conclude che, dopo aver ricevuto la "K", gli accusatori non avrebbero

³⁰⁸Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 385, per il quale il fatto che Papiniano in D. 22.5.13 (1 *de adult.* = Pal. 8) si interroghi se «*an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium iudicio publico perhibere possunt*» potrebbe testimoniare l'esistenza di un novero più ampio di sanzioni ricollegate alla *calumnia* dalla *lex Remmia*.

³⁰⁹Ciò appare valido anche dal punto di vista terminologico, giacché in dottrina è stato dimostrato come l'espressione tecnica *infamia/infamis* inizi ad affermarsi nel lessico giuridico solo in età tardoclassica. Inizialmente, era infatti preferito l'utilizzo della locuzione *ignominia*: cfr. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 162; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 227 e ss.; WOLF, *Lo stigma dell'ignominia*, cit., pp. 493 e ss. Kaser attribuisce a Salvio Giuliano il primo utilizzo del termine *infamia* in ambito prettamente giuridico (in D. 37.15.2 pr. [14 *dig.* = Pal. 239]): cfr. KASER, *Infamia und ignominia*, cit., p. 232.

³¹⁰Cfr. KASER, *Infamia und ignominia*, cit., p. 245: «(...) nehmen wir uns die einzelnen Regelungen vor, die Infamiefolgen für bestimmte Tatbestände anordnen». Anche Levy aveva rilevato questa circostanza, sottolineando come «Indessen gleichviel welche unter den Rechtsfolgen, die die Theorie als Infamie zusammenfaßt, schon buchstäblich in dem Gesetze standen» (cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 385), così come BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 156 («troviamo un complesso di limitazioni, di esclusioni, di privazioni che possono comprendersi sotto un concetto generico di infamia, ma una determinazione positiva riesce impossibile»). L'uso dell'espressione *ignominia calumniae* in Cic. *Cluent.* 86, con riferimento all'ipotesi dell'abbandono dell'accusa nei confronti di Oppianico da parte di Cluenzio, non sembra innanzitutto potersi connettere con la *tergiversatio*, giacché, per tutta l'età repubblicana - come si è avuto modo di dimostrare *supra*, § I.2.1 - risulta essere stato vigente il principio della libertà nella dismissione dell'accusa presentata da parte del *nominis delator*. Alla luce di ciò e viste le conclusioni alle quali sono pervenuti gli studiosi circa lo sviluppo della «juristischen Bescholtenheit» (cfr. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., pp. 160 e ss.; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 227 e ss.; WOLF, *Lo stigma dell'ignominia*, cit., pp. 491 e ss.), si può allora sostenere che in questo caso l'Arpinate non stesse facendo riferimento ad una vera e propria condanna per *calumnia* in senso tecnico-giuridico, ma allo stigma di disvalore sociale che Cluenzio avrebbe potuto subire, qualora avesse deciso di abbandonare l'accusa intentata. In alternativa, come già rilevato da Mommsen, l'oratore potrebbe invece alludere alla possibilità che Oppianico, nel chiedere la prosecuzione del procedimento, mirasse ad ottenere l'assoluzione al fine di chiedere successivamente la declaratoria di *calumnia* dell'accusatore: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 498. La necessità di ottenere una previa sentenza di assoluzione prima di poter chiedere la condanna per *calumnia* dell'accusatore è stata correttamente posta in luce dalla dottrina. Per tutti, cfr. quanto osservato in MIGLIETTA, *rec. a CENTOLA, Il crimen calumniae*, cit., pp. 210 e ss.: «il profilo dogmatico della fattispecie implica la necessità di una decisione formale e precedente sulla prima imputazione per poter aprire un giudizio per *calumnia*, dal momento che il fondamento giuridico del secondo non può che risiedere nella accertata e dichiarata insussistenza della commissione del *crimen* - diremo così - principale» (p. 213).

³¹¹Ciò ha fatto sì che molti degli autori citati nelle note precedenti, i quali sposano una tesi diversa da quella qui proposta, riconoscano la perdita del *ius accusandi* come una delle sanzioni previste per i *calumniatores* dalla *lex Remmia*. Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 809-810 («sie [la *lex Remmia*] verhängte die Strafe der Brandmarkung über den Calumnianten [...]. Mit dieser Strafe blieb natürlich infamia verbunden, welche sich auch darin äusserte, dass der condemnirte Calumniator nicht wieder als Ankläger auftreten durfte»); HUMBERT, v. «*Calumnia*», cit., p. 853 («elle [la *lex Remmia*] en indiquait la peine consistant à imprimer la lettre K au moyen d'un fer rouge sur le front du condamné, ce qui entraînait naturellement l'infamie, et de plus l'incapacité de former une autre accusation»); CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 104 («pero la *lex Remmia* preveería además otras sanciones para los *calumniatores*, y, entre ellas, ninguna más segura que la prohibición de volver a acusar»); MIGLIETTA, *rec. a CENTOLA, Il crimen calumniae*, cit., p. 213 («sostanzialmente accettabili le riflessioni e le precisazioni svolte dall'autore circa la privazione del *ius accusandi* e della comminazione dell'*infamia*»).

potuto «*accusare*» nient'altro che la propria mala sorte (*ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis*, § 57), rimarcando - in questo modo - come ad essi fosse precluso di esercitare nuovamente il *ius accusandi*³¹². La menzione esplicita della *lex Remmia* contenuta nel § 55 consentirebbe di ricondurre il divieto di accusare nuovamente al testo originario del provvedimento³¹³. La perdita del *ius accusandi* per i *calumniatores* si conserverà per tutta l'età del Principato, se ancora in età severiana si afferma che ad essi «*ius accusandi ademptum est*» (così in D. 48.2.4 [Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1951]).

Tuttavia, la sanzione prevista dalla *lex Remmia* non esauriva le norme che definiscono lo “statuto” del calunniatore sul finire dell'età repubblicana³¹⁴.

Accanto alla perdita del *ius accusandi* prevista dalla legge repubblicana, infatti, le fonti attestano una serie di ulteriori limitazioni imposte al *calumniator* che - in linea con le conclusioni alle quali sono pervenuti Levy, Brasiello e Kaser nelle loro indagini circa l'origine e lo sviluppo del concetto di *infamia* - erano state originariamente previste nelle disposizioni delle singole *leges iudiciorum publicorum* o nell'editto del pretore.

Una clausola della *Tabula Heracleensis*³¹⁵ sancisce infatti il divieto di accesso al decurionato e al senato

³¹²Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 382; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 53.

³¹³La relativa disposizione della *lex Remmia* sarebbe poi stata trasposta da Augusto nel testo della *lex Iulia iudiciorum publicorum*. Secondo Levy, inoltre, alla *lex Remmia* andrebbe ascritta anche la previsione dell'eccezione a questo divieto nel caso in cui «*suam iniuriam exequantur mortemve propinquorum defendent*» (D. 48.2.11 pr. [Macer 2 *de publ. iudic.* = Pal. 34]). Circa quest'ultimo punto, Levy traccia infatti un parallelo tra quanto affermato dall'editto pretorio in tema di *calumnia* in un processo privato - sulla scorta della ricostruzione leneliana del § 16 (*qui nisi pro certis personis ne postulent*) del titolo VI (*de postulando*) dell'editto, cfr. LENEL, *Edictum perpetuum*, cit., pp. 77-78 - e la legge in questione. Ad avviso dell'autore, si potrebbe individuare un profilo di corrispondenza temporale tra l'introduzione dell'eccezione al divieto di *ius accusandi* prevista dalla *lex Remmia* e l'esclusione parziale di «*qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatu erit*» dal *postulare* «*nisi pro certis personis*»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 384, nonché STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 137, e, più recentemente, CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 105. Contro l'opinione di Levy si schiera BOTTA, il quale afferma come «dal passo non si ricava con immediatezza che i *calumniatores* perdevano il diritto di accusare, che è invece quanto risulta da fonti più tarde»: secondo lo studioso, quindi, non è affatto possibile distinguere se l'esclusione dal diritto di accusare nuovamente possa essere ascritta allo statuto originario della *lex Remmia*, quale pena accessoria, o alla successiva legislazione augustea: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 235 e ss. Nonostante ciò, BOTTA ritiene «presumibile» che, come riferito da Cicerone, essendo reputati *infames*, ai calunniatori doveva comunque essere impedito loro di presentare nuovamente un'accusa. Centola - pur ritenendo plausibile l'ipotesi che tale divieto fosse contenuto nel testo della *lex Remmia* - sostiene che non sia possibile determinare con sicurezza tale provenienza: cfr. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 54 e ss. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 93, afferma che la privazione del *ius accusandi* fosse irrogata al *calumniator* e al *praevaricator* in forza delle disposizioni della *lex Iulia iudiciorum publicorum*.

³¹⁴In dottrina è stato rilevato come «quando i testi dei primi decenni del III secolo parlano, p. es. di *infamia* del *calumniator* (*praevaricator* etc.) in un processo penale (*iudicio publico calumniae ... causa damnatus* [...]), hanno in mente alcune precise incapacità che varie fonti - leggi, editti, senatoconsulti, costituzioni, giuristi, - avevano collegato alla condanna per *calumnia* in un processo penale»: cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 136. Nella medesima linea di pensiero pare collocarsi anche CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 56 e ss. «per indicare la particolare condizione nella quale veniva a trovarsi colui che era stato condannato per *calumnia* in età repubblicana, bisogna accontentarsi di fare riferimento ad un concetto di *infamia* in senso lato, che ho indicato fino ad adesso con l'espressione 'condizione disonorevole', cui si collegavano una serie di impedimenti». Concorde con Centola anche GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 181.

³¹⁵FIRA I², n. 13 = CIL I², n. 593; C. NICOLET, *Table d'Héraclée dite parfois lex Iulia municipalis (80-43 av. J.C.)*, in *Les lois des Romains*, 2, a cura di V. GIUFFRÈ, pp. 148 e ss., n. 13; CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., pp. 355 e ss. Sui contenuti del testo epigrafico e sul dibattito circa la sua identificazione con la *lex Iulia municipalis*, cfr. H. LEGRAS, *La table latine d'Héraclée (La prétendue lex Iulia municipalis)*, Paris, 1907, pp. 1 e ss.; ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 423 e ss.; F. DE MARTINO, *Nota sulla lex Iulia municipalis*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze, 1955, ora in *Diritto e società nel mondo romano*, 2, Napoli, 1996, pp. 117 e ss.; E. LO CASCIO, *Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana*, in *Athenaeum* 78 (1990), pp. 287 e ss.; A. GIOVANNINI, *Die Tabula Heracleensis: Neue Interpretationen und Perspektiven. Teil I: Die frumentationes*, in

cittadino per *calumniatores* e *praevaricatores*³¹⁶:

Tab. Heracl., ll. 108-110 e ll. 119-120: [108] *quae municipia colonia<e> praefectura<e> fora conciliabula c(iuium) R(omanorum) sunt erunt, nei quis in eorum quo municipio [109] colonia praefectura <foro> conciliabulo <in> senatu decurionibus conscreiptisque esto, neue quo<i> ibi in eo ordine [110] sententiam deicere ferre liceto (...)* [119] (...); *quemue [120] k(alumniae) praeuaricationis caussa accussasse fecisseue qu<i>d iudicatum est erit (...)*³¹⁷.

La disposizione in questione è sicuramente di età repubblicana³¹⁸. La riflessione dei giuristi generalizzò poi tale divieto, inserendolo tra le conseguenze derivanti dal nuovo concetto giuridico di *infamia* che si stava formando nel corso della tarda età classica. Infatti, come testimoniato da Papiniano in D. 50.2.6.3, coloro che avessero abbandonato l'accusa in un *iudicium publicum* «*decurionum honore decorari non possunt*», in virtù del fatto che il senatoconsulto Turpilliano aveva disposto che i *tergiversatores* fossero considerati «*veluti calumniae causa iudicio publico damnati*» e quindi che - come questi ultimi - fossero colpiti dall'*ignominia* (*cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia*)³¹⁹.

Altra conseguenza esplicitamente ricordata dalle fonti, questa volta purtroppo non riconducibile con sicurezza all'età repubblicana, anche se ciò appare plausibile³²⁰, è quella dell'incapacità a *postulare pro*

Chiron 34 (2004), pp. 187 e ss.; A. GIOVANNINI, *Die Tabula Heracleensis: Neue Interpretationen und Perspektiven. Teil II: Die lex Iulia municipalis*, in *Chiron* 38 (2008), pp. 47 e ss.; C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, v. «*Tabula Heracleensis*», in *The Encyclopedia of Ancient History* 11 (2013), pp. 6506-6507.

³¹⁶Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 495; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 137; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 168; MER, *L'accusation*, cit., p. 432; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 235 e ss.; RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., p. 35; WOLF, *Lo stigma dell'ignominia*, cit., pp. 506 e ss.

³¹⁷Cfr. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 367.

³¹⁸Per tutti, cfr. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., pp. 360 e ss. La tradizionale datazione al 45 a.C., in piena età cesariana, è rigettata ad esempio da Giovanni, ad avviso del quale l'emanazione del provvedimento contenuto all'interno della *Tabula* dovrebbe collocarsi tra il 90 ed il 62 a.C.: «Somit bin ich zum Schluss gekommen, dass die TH nicht auf die Zeit Caesars zurückgeht, sondern zu der Zeit abgefasst wurde, als Herakleia als Munizipium in den römischen Staat integriert wurde: Terminus post quem ist dielex Iulia des Jahres 90, die den treu gebliebenen Verbündeten das römische Bürgerrecht erteilte, wobei die Herakleoten zunächst die Eingliederung in den römischen Staat ablehnten (Cic. Balb. 21); Terminus ante quem ist die Rede Ciceros für den Dichter Archias aus dem Jahre 62, in der der Redner die Stadt Herakleia ausdrücklich als römisches Munizipium bezeichnet (Arch. 4,8)» (cfr. GIOVANNINI, *Die Tabula Heracleensis: Neue Interpretationen und Perspektiven. Teil II: Die lex Iulia municipalis*, cit., p. 47). Dal canto suo, S. DI SALVO, *Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e II secolo a.C.*, Napoli, 1979, pp. 200 e ss., ritiene, da un lato, che «la lista che figura nel nostro testo [di soggetti ai quali era fatto divieto di rivestire il decurionato] rappresenti la rielaborazione di elenchi contenuti in più antichi statuti municipali», mentre dall'altro che «essa raggruppi incapacità già stabilite per l'accesso al senato, forse alle magistrature, di Roma». Conseguentemente, lo studioso ritiene di poter far risalire il provvedimento in questione a prima del 66 a.C., in base all'osservazione contenuta in Cic., *Cluent.* 119 che i «*ceteri turpi iudicio damnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur*».

³¹⁹Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 494-495; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 137; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 385 e ss.; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 365-366; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 162; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 235 e ss.; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 111; CENTOLA, *Il crimine calumniae*, cit., p. 57; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 89-90; WOLF, *Lo stigma dell'ignominia*, cit., pp. 506 e ss.

³²⁰La romanistica moderna - infatti - si è concentrata quasi esclusivamente sui tentativi di ricostruzione dell'editto del pretore nella sua formulazione successiva all'intervento di "codificazione" da parte di Salvio Giuliano, grazie ai numerosi frammenti delle opere giurisprudenziali *ad edictum* contenuti nel Digesto, dedicando meno attenzione all'indagine sulla storia dell'editto in età pre-adrianea: per tutti, cfr. LENEL, *Edictum perpetuum*, cit., *passim*. Come ha osservato lucidamente Feliciano Serrao, i tentativi di guardare diacronicamente alla formazione dell'editto del pretore si scontrano con una serie di ostacoli difficilmente superabili: «mancano, infatti, per la maggior parte dei casi, sia notizie che permettano di datare con sicurezza la creazione di nuovi istituti e la regolamentazione di nuove esigenze e quindi di identificare i pretori a cui essi debbono essere attribuiti, sia notizie che permettano di datare e attribuire le

*aliis*³²¹, a meno che ciò non avvenga nei confronti di alcune categorie di soggetti determinati (*pro certis*

modifiche che le originarie previsioni subirono nel passare dall'Editto di un pretore a quelli dei suoi successori. Forse tale mancanza di notizie, oltre che dalla normale obliterazione di dati, per di più non necessari ai fini dell'applicazione pratica, prodotta dal tempo, è dovuta anche, in parte, a due altre circostanze. La prima: il passaggio dall'Editto di un pretore a quello del suo successore (...) veniva formalmente presentato dal pretore più recente come proprio, cancellandosi il ricordo dell'autore originario di ciascuna creazione. La seconda: il riordinamento o, se si preferisce, la "codificazione" o consolidazione, dell'Editto operato da Salvio Giuliano, che finì con il costituire il testo base per i grandi commentari redatti dai giuristi a lui contemporanei o di poco successivi (valgano i nomi di Gaio, Paolo e Ulpiano), che svolsero il loro commento sul testo giuliano e molto raramente si preoccuparono di fare la storia delle varie clausole e di indagare sugli autori originari, sul tempo e le occasioni dei vari editti (particolari) e delle loro modificazioni»: cfr. F. SERRAO, *Dalle XII Tavole all'editto del pretore*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno Pavia 26-27 aprile 1985*, a cura di M. SARGENTI e G. LURASCHI, Pavia, 1987, pp. 77-78. Nonostante queste difficoltà, lo stesso Serrao e altri studiosi hanno effettuato tentativi in questo senso: cfr. C. FERRINI, *Intorno all'ordinamento dell'Editto pretorio prima di Salvio Giuliano*, in *Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere* 24 (1891), ora in E. ALBERTARIO (a cura di), *Opere di Contardo Ferrini*, 2, Milano, 1929, pp. 163 e ss.; A. WATSON, *Law Making in the Later Roman Republic*, Oxford, 1974, pp. 31 e ss.; A. GUARINO, *La formazione dell'editto perpetuo*, in *ANRW II.13*, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1980, pp. 68 e ss.; C. GIACHI, *Storia dell'editto e struttura del processo in età pre-adrianea. Un'ipotesi di lavoro*, in *Atti del Convegno Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica nel mondo antico in memoria di Arnaldo Biscardi. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001*, Milano, 2011, pp. 113 e ss.

³²¹Cfr. F. LEIFER, v. «*Postulatio*», in *PWRE XXII.1* (1953), coll. 874 e ss.; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, 2, Milano, 1963, pp. 304 e ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, pp. 344-345; E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano, 2001, pp. 102 e ss.; V. CARRO, *Et ius et aequum postulas. Studio sull'evoluzione del significato di postulare*, Napoli, 2006, pp. 53 e ss.; C. GIACHI, *Il commento di Ulpiano all'editto de postulando*, in *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, a cura di E. STOLFI, Napoli, 2011, pp. 215 e ss.; S. DI SALVO, *In tema di infamia e di postulatio*, in *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno. Atti del XXXIII Convegno internazionale G.I.R.E.A dedicati alla memoria di Francesco Salerno*, a cura di F. REDUZZI, Roma, 2012, pp. 393 e ss.; F. FASOLINO, *Postulare iudicem*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, 2, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2012, pp. 243 e ss.; G. GRECO, *Brevi osservazioni sui rapporti tra onorabilità dei litiganti e processo privato*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 11 (2018), pp. 1 e ss.

Con precipuo riguardo alla formazione progressiva dei passaggi dell'editto del pretore dedicati al divieto totale o parziale di postulare, in dottrina non manca chi ha cercato di datare con maggiore precisione la loro introduzione all'interno dell'editto del pretore. La prima considerazione circa la possibile risalenza all'età repubblicana di questa disposizione volta a colpire i *calumniatores* è costituita dal fatto che già Cicerone testimoniava la presenza di elenchi (seppur incompleti) di persone ritenute *infames* sotto determinati profili, come risulta dalla lettura di *Cic. nat. deor.* 3.74; *off.* 3.61 e *Catil.* 2.4.7, nei quali - tuttavia - non viene mai menzionato il caso dei condannati per *calumnia*: cfr. DI SALVO, *Lex Laetoria*, cit., pp. 202 e ss. Ulteriori elenchi di soggetti ai quali erano imposte limitazioni particolari erano contenuti poi in numerose leggi: cfr. KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 254 e ss. In particolare, la *lex Iulia iudiciorum publicorum* - probabilmente riprendendo la sanzione prevista dalla *lex Remmia* - aveva incluso i *calumniatores* tra coloro ai quali era fatto divieto di esercitare nuovamente il *ius accusandi* (come risulta da D. 48.2.4): cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 384; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 258 e ss.; BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 296 e ss. (il quale però nega che la *lex Iulia* avesse operato un richiamo diretto alle disposizioni dell'editto *de postulando nisi pro certis* per delineare il nuovo regime dell'accusa straordinaria riconosciuta ai soggetti normalmente esclusi da essa). In merito agli editti relativi al *postulare*, al *cognitor* e al *procurator*, Di Salvo ha ipotizzato che essi possano essere stati introdotti attorno agli ultimi decenni del II sec. a.C., posto che «è questa l'epoca in cui il processo formulare sembra raggiungere un primo assestamento - con ogni probabilità suggellato almeno in parte dalla *lex Aebutia* - nel cui ambito il pretore può essersi determinato a fissare con minuziosa precisione le ipotesi in cui negava il diritto di *postulare* avanti a sé, di nominare un *cognitor* o di essere presentato come tale»: cfr. DI SALVO, *Lex Laetoria*, cit., p. 208 (per una sintesi del dibattito dottrinale circa la *lex Aebutia*, cfr. ora T. BEGGIO, *Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones: alcune considerazioni sull'evoluzione dei iudicia legitima a partire dalla lex Aebutia*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, 3, 2015, pp. 83 e ss.). Infine, l'accostamento all'interno dell'editto *de postulando* di fattispecie così diverse tra loro «presuppone già, alle spalle del pretore, un'elaborazione capace di una costruzione unificante di notevole difficoltà», che Di Salvo ritiene sia avvenuto in seguito ad una serie di fattori nel corso della seconda metà del II sec. a.C.: la diffusione della retorica a Roma, l'appropriazione degli strumenti retorici da parte dei giuristi e - infine - lo sviluppo dell'interesse di questi ultimi nei confronti dell'editto del pretore (cfr. DI SALVO, *Lex Laetoria*, cit., pp. 209-210). La definitiva affermazione del metodo dialettico tra i giuristi, tuttavia, avverrà qualche decennio dopo, grazie all'opera del giurista Servio Sulpicio Rufo: cfr. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., pp. 38 e ss. e M. MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della «regula iuris»*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 25 (2012), pp. 187 e ss. Dal canto suo, LEIFER, v. «*Postulatio*», cit., col. 874, si limita a parlare «der sicher alte praetorische Ediktstitel ‚de postulando‘».

personis)³²², che veniva comminata dall'editto pretorio ai *calumniatores* (e *praevaricatores*)³²³. Lenel, in particolare, ricostruisce l'elenco dei soggetti previsti in tale clausola edittale³²⁴ principalmente sulla scorta delle informazioni che si trovano in D. 3.1.1.6 e in D. 3.2.1³²⁵:

D. 3.1.1.6 (Ulp. 6 *ad ed.* = Pal. 276): *Removet autem a postulando pro aliis (...). Item senatus consulto*³²⁶ *etiam apud iudices pedaneos*³²⁷ *postulare prohibetur calumniae publici iudicii damnatus (...).*

D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*)³²⁸: *Praetoris verba dicunt: "infamia notatur (...): qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit (...).*

Una delle poche certezze che si hanno - in negativo - relativamente ai contenuti della *lex Remmia* è costituita dal fatto che essa sicuramente non irrogava l'incapacità di rendere testimonianza in un *iudicium publicum* ai calunniatori³²⁹, come attestato espressamente da Papiniano:

senza ulteriori precisazioni. CARRO, *Et ius et aequom postulas*, cit., p. 88, nt. 118, ritiene che le innegabili similitudini tra i soggetti ricordati nella *tabula Heracleensis* e l'editto *de postulando* nella sua formulazione giuliana consentano di affermare che «alcune delle disposizioni concernenti il diritto di *postulare* fossero già in vigore in età repubblicana».

³²²L'elenco di tali persone è contenuto in D. 3.1.1.11 (Ulp. 6 *ad ed.* = Pal. 290): *Deinde adicit praetor: "pro alio ne postulent praeterquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae": de quibus personis sub titulo de in ius vocando plenius diximus. Item adicit: "liberisve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa".* I compilatori fanno seguire immediatamente - come continuazione diretta dell'elenco ulpiano - un frammento (Gai. 1 *ad ed. provinc.* in D. 3.1.2 = Pal. 70) tratto dal commentario all'editto provinciale di Gaio: *"fatuo fatua": cum istis quoque personis curator detur*. Nella sua ricostruzione dell'editto perpetuo, Lenel tuttavia non inserisce quest'ultima categoria di soggetti, sulla base del rilievo che «daß einesteils Ulpian sie nicht hat, andernteils Gaius oder Tribonian ihre Einschlebung besonders motiviert: cum istis quoque personis curator detur»: cfr. LENEL, *Edictum perpetuum*, cit., p. 78, nt. 18.

³²³Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 495; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 365; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 161; MER, *L'accusation*, cit., p. 430; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 235 e ss.; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 57; RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., p. 35; WOLF, *Lo stigma dell'ignominia*, cit., pp. 501 e ss.

³²⁴Cfr. LENEL, *Edictum perpetuum*, cit., pp. 77-80. Per il confronto tra l'elenco di *infames* contenuti nella *tabula Heracleensis* e quello contenuto nel c.d. terzo *edictum de postulando*, cfr. KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 235 e ss.

³²⁵Il frammento giuliano si ritrova in apertura del titolo secondo del terzo libro del Digesto, rubricato «*De his qui notantur infamia*». Tuttavia, come ha sostenuto Lenel, «aus dem Verzeichnis der von der Postulation ausgeschlossenen Personen, soweit es noch praktisch war, machten sie fr. 1 de his qui notantur inf. (3.2), indem sie jenem Verzeichnis die Worte „infamia notatur“ und dem Ganzen die unmögliche Inschrift „Julianus libro primo ad edictum“ vorsetzten»: cfr. LENEL, *Edictum perpetuum*, cit., p. 77. La tesi è stata successivamente ripresa anche da Kaser (cfr. KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 245 e ss.), per il quale il titolo 3.2 del Digesto è stato creato *ex novo* dai compilatori del Digesto «um dort seinen einheitlichen Infamiebegriff fest zu verankern».

³²⁶Si tratterebbe - secondo Kaser - di un provvedimento senatorio espressione di quella tendenza all'«Übertragung» delle categorie tradizionali di *infames* previste dall'editto del pretore relativamente al *postulare pro aliis* nel nuovo processo cognitorio: cfr. KASER, *Infamia und ignominia*, cit., p. 268. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., pp. 442-443, sembra identificare il senatoconsulto in questione proprio con il Turpilliano, ma tale ipotesi deve essere rigettata, alla luce delle considerazioni svolte in S. LIVA, *Ricerche sul iudex pedaneus. Organizzazione giudiziaria e processo*, in *SDHI* 73 (2007), p. 163, nt. 19. Lo studioso italiano rileva in primo luogo la difformità tra la ricostruzione leneliana dell'editto perpetuo, nella quale i *calumniatores* vengono ricompresi nel § 6 tra coloro che possono *postulare nisi pro certis personis*, e quanto affermato da Ulpiano nel suo commentario all'editto, giacché il giurista li include nel novero di coloro ai quali è fatto divieto di *postulare pro aliis tout court*, quantomeno di fronte a questa categoria di *iudices*. Secondo Liva, dunque, «tale discrepanza, frutto di un'annotazione compiuta da Ulpiano nel commentare lemmaticamente l'editto, potrebbe spiegarsi con la volontà di colpire più duramente i calunniatori: in tal caso tuttavia occorrerebbe pensare ad un senatoconsulto posteriore alla codificazione dell'editto perpetuo».

³²⁷In generale, sulla figura del *iudex pedaneus*, cfr. S. BARBATI, *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardoromano*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche* 1 (2007), pp. 67 e ss.; LIVA, *Ricerche sul iudex pedaneus*, cit., pp. 159 e ss.

³²⁸Per una sintesi del dibattito sorto in dottrina circa l'esistenza o meno di un'opera *ad edictum* di Giuliano, menzionata unicamente nell'*inscriptio* di questo frammento, cfr. E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002, p. 538, nt. 33.

³²⁹Come rilevato da STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 137, nt. 7, il fatto che MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p.

D. 22.5.13 (Pap. 1 *de adult.* = Pal. 8): *Quaesitum scio, an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium iudicio publico perhibere possunt. Sed neque lege Remmia prohibentur et Iulia lex de vi et repetundarum et peculatus eos homines testimonium dicere non vetuerunt. Verumtamen quod legibus omissum est, non omittetur religione iudicantium ad quorum officium pertinet eius quoque testimonii fidem, quod integrae frontis homo dixerit, perpendere.*

Il passo papiniano testimonia come tanto la legge sui calunniatori, quanto la *lex Iulia de vi*, quella *repetundarum* e quella sul peculato non prevedevano alcun divieto espresso alla testimonianza del calunniatore in un *iudicium publicum*. Ciò non significa che la testimonianza di un soggetto condannato per *calumnia* fosse identica a quella resa da un *homo integrae frontis*³³⁰: come afferma il giurista, infatti, al giudice spettava il compito - da svolgersi in maniera scrupolosa (*religione iudicantium*) - di soppesare attentamente (*perpendere*) anche la credibilità e le affermazioni di un uomo la cui *existimatio* non fosse messa in discussione. Papiniano evidentemente presuppone che, a maggior ragione, ciò debba avvenire qualora il testimone sia stato riconosciuto in passato come *calumniator*, con la conseguenza che il giudice non deve prestare facilmente fede alle affermazioni di un soggetto macchiatosi (e “marchiato”) dall’infamia³³¹.

Tutte queste considerazioni - e, in particolare, la presenza dei *calumniatores* nel novero dei soggetti indicati dalla *tabula Heracleensis*, nonché nella lista di “*infames*” contenuta nella *lex Iulia iudiciorum publicorum*, unita al comprovato interesse dei retori e dei giuristi dell’ultimo secolo della Repubblica nella definizione di liste di “infami” - possono a mio avviso permettere di supporre che i *calumniatores* fossero già ricompresi tra coloro ai quali il pretore negava di poter *postulare se non pro certis personis* già sul finire dell’età repubblicana.

Vi è stato infine chi ha ipotizzato che la *lex Remmia* potesse prevedere una serie di ulteriori sanzioni accessorie per i *calumniatores*, come la privazione dell’elettorato attivo e passivo o la capacità di essere nominato giudice³³². Allo stato attuale delle nostre conoscenze, stante il silenzio delle fonti al riguardo, non vi sono però elementi sufficienti per poter confermare tali ipotesi.

403, nt. 5, ricomprenda i calunniatori tra coloro ai quali era fatto divieto di testimoniare costituisce una svista nella lettura di D. 22.5.13 da parte dello studioso tedesco.

³³⁰Su tale metafora, cfr. *supra*, § I.6.2.1.

³³¹Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 810; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 141, nt. 1; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 385; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., pp. 261-262; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 105; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 50-51; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 88 e ss.

³³²Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 385, partendo proprio dalla lettura di D. 22.5.13 (Pap. 1 *de adult.* = Pal. 8). Ciononostante, lo stesso studioso tedesco mette in guardia dal tentativo di ricondurre alle disposizioni della *lex Remmia* alcune delle misure ricordate da Cicerone in *Cluent.* 120: *quapropter in omnibus legibus quibus exceptum est de quibus causis aut magistratum capere non liceat aut iudicem legi aut alterum accusare, haec ignominiae causa praetermissa est*. Sulla medesima linea di pensiero si sono espressi anche MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 495 (secondo il quale il calunniatore era privato «bei der Aemterbewerbung, bei der Stimmabgabe, bei der Aushebung, bei der gerichtlichen Vertretung»), e STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 137, per il quale il calunniatore «was likewise probably incapable of voting or of service in the army», sulla base anche di quanto affermato in GREENIDGE, *Infamia*, cit., pp. 154 e ss.

II. Il senatoconsulto Turpilliano

Come anticipato nel capitolo precedente, gli studiosi sono generalmente concordi nel ritenere che quanto contenuto nel papiro BGU 611 abbia costituito la base per la disciplina della *tergiversatio* successivamente dettata dal *senatusconsultum Turpillianum*¹. Levy ha tentato di precisare ulteriormente queste affermazioni generali della dottrina, affermando come, a suo avviso, «auch die Struktur der Regelung [cioè, il Turpilliano] zeigt die bisherigen Elemente: das Liegenlassen des Verfahrens als Tatbestand, die Exkulpationslast des Anklägers, die Bemessung der Strafe nach der des Calumniators. Aber alle diese Punkte sind verallgemeinert und verfestigt, neue Sachverhalte hinzugetreten»².

Questi tre elementi costituiscono dunque il nucleo trattativo che venne trasfuso dall'*oratio Claudii* nel senatoconsulto Turpilliano nel momento in cui si rese necessario disciplinare il nuovo *crimen tergiversationis*³.

¹Si deve dunque concordare con WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., p. 359, il quale sostiene che «wollen wir daher das Verhältnis unserer oratio zum Sctum Turpillianum richtig erfassen, so können wir nur sagen, daß die oratio im Keim schon die Ansätze zu der Regelung in sich barg, die in eingehender Differenzierung später der Turpillianische Senatsbeschluß getroffen hat», ritenendo dunque che lo scopo dell'approvazione del Turpilliano fosse stato quello di procedere ad una ulteriore precisazione e formalizzazione delle disposizioni dettate da Claudio («Er [cioè Claudio] begnügte sich damit, einen besonders krassen Fall herauszugreifen, alles übrige aber der Praxis der Magistrate zu überlassen, während der Turpillianische Senatsbeschluß die verschiedenen Möglichkeiten auseinanderhielt und danach differenzierte»).

L'*oratio* pronunciata da Claudio, molto probabilmente, sfociò nell'approvazione di un senatoconsulto, del quale - come è noto - non è pervenuta alcuna testimonianza diretta circa il suo effettivo contenuto. Questa delibera senatoria e il Turpilliano ricadono anch'essi all'interno di quel fenomeno costituito dall'utilizzo dello strumento del senatoconsulto in ambito criminale nel corso del Principato. Con precipuo riguardo alla *tergiversatio*, infatti, il senatoconsulto approvato a seguito dell'*oratio* contenuta in BGU 611 e il Turpilliano estesero la portata della *poena legis Remmiae* anche alla nuova fattispecie criminosa della desistenza dell'accusatore. Vi sono ovviamente differenze rispetto agli altri senatoconsulti ampliativi, giacché essi non attribuirono la cognizione di tali fatti ad una particolare corte giudicante e fissarono anche *ex novo* alcune norme procedurali che sarebbero dovute essere seguite per reprimere la nuova fattispecie criminosa. Tali differenze, tuttavia, non appaiono sufficienti ad escludere i cennati provvedimenti dal novero dei senatoconsulti ampliativi elaborato dalla dottrina moderna, giacché sono il frutto delle particolarità della fattispecie criminosa affrontata. Come la *lex Remmia*, infatti, questi deliberati senatorii trovavano applicazione davanti a ogni processo dell'*ordo iudiciorum publicorum*: concernendo fatti criminosi avvenuti in seno ad un procedimento già pendente, la repressione di questi ultimi venne naturalmente affidata alla *quaestio* davanti alla quale essi erano avvenuti, giacché essa appariva come l'organo maggiormente idoneo a valutare la portata del comportamento tenuto dall'accusatore nel corso del processo. Sui senatoconsulti ampliativi, cfr. *supra*, § I.1.2, ove bibliografia.

²Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 419.

³Si è già rilevato in precedenza come non sia corretto parlare di repressione della *tergiversatio* prima del senatoconsulto Turpilliano: cfr. *supra*, § I.4.

Nei paragrafi che seguono, si cercherà dunque di delineare i contenuti del provvedimento senatorio votato nel 61 d.C. evidenziando, laddove possibile, i punti di contatto e le differenze rispetto alla disciplina della desistenza dall'accusa dettata con l'*oratio Claudii*.

II.1. La datazione e la denominazione del senatoconsulto

Gli interventi di Claudio e Nerone richiamati sul finale del capitolo precedente non furono evidentemente in grado di porre un limite in maniera adeguata alle patologie dell'istituto dell'*accusatio*, giacché poco dopo questa serie di interventi venne approvato il senatoconsulto Turpilliano, un provvedimento di portata generale nel quale la materia dei comportamenti scorretti degli accusatori venne riorganizzata e incardinata definitivamente attorno alle tre fattispecie della *calumnia*, della *tergiversatio* e della *praevaricatio*.

II.1.1. Datazione: il 61 d.C. e la vicenda di Valerio Pontico

La dottrina è concorde nel collocare l'approvazione del senatoconsulto Turpilliano nel 61 d.C., sotto il regno di Nerone⁴. In quell'anno, infatti, ricoprì il consolato un certo *Publius Petronius Turpilianus*, al quale viene generalmente ascritta la paternità dell'omonimo senatoconsulto, sulla cui figura poco si sa e sulla quale si ritornerà anche nel paragrafo successivo.

In particolare, il senatoconsulto Turpilliano può essere sicuramente collocato nel 61 d.C. grazie alle informazioni che possono essere ricavate da Tac. *ann.* 14.29 e ss., in particolare 14.40 e 41:

Tac. ann. 14.29: *Caesennio Paeto et Petronio Turpiliano consulibus gravis clades in Britannia accepta (...). Sed tum Paulinus Suetonius obtinebat Britannos (...).*

Tacito apre la trattazione delle vicende dell'anno 61 d.C. con la narrazione della rivolta di Budicca, regina degli Icenii (Tac. *ann.* 14.29-39), che sconvolse la relativamente giovane *provincia Britannia* nel 61 d.C.⁵

⁴Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499, nt. 1; STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 52; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 409; W. WALDSTEIN, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio - indulgentia - venia*, Innsbruck, 1964, p. 111; VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», cit., p. 1070; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 239; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 113; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 9-10; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 93-94; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 264; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 69; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 90 e ss.; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 178.

⁵Oltre agli *Annales*, le vicende della ribellione di Budicca vengono narrate anche nell'*Agricola* (Tac. *Agr.* 5.2 e 15-16.2), nonché in Dio Cass. 52.1-12. Sulla rivolta, cfr. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, cit., pp. 186 e ss.; P. SALWAY, *Roman Britain*, Oxford, 1981, pp. 113 e ss.; G.I. LUZZATTO, *Roma e le province*, 1, Bologna, 1985, p. 370; J. WACHER, *Britain 43 B.C. to A.D. 69*, in *The Cambridge Ancient History. X. The Augustan Empire 43 B.C.-A.D. 69*, a cura di A.K. BOWMAN, E. CHAMPLIN e A. LINTOTT, Cambridge, 1996, pp. 508-509. Peraltro, fu proprio Publio Petronio Turpiliano a sostituire Svetonio Paolino nel ruolo di *procurator* della *provincia* al termine del suo consolato (Tac. *ann.* 14.39; *Agr.* 16.3).

Gli storici hanno a lungo dibattuto circa l'effettiva datazione al 61 d.C. della sollevazione della regina degli Icenii, principalmente sulla base della difficoltà di collocare nel medesimo anno lo scoppio della rivolta durante il consolato dello stesso Turpiliano e l'arrivo dell'ex console in *Britannia* quale sostituto del vincitore di Budicca: cfr. ad esempio R. SYME, *Tacitus*, 2, Oxford, 1958, pp. 765-766, per il quale «it is clear that Tacitus has been guilty of an inadvertence in dating. The revolt must have begun in 60». SALWAY, *Roman*

Una volta terminato il racconto della ribellione nell'isola britannica, Tacito riporta il suo sguardo su alcuni avvenimenti occorsi nell'Urbe sempre nel corso del consolato di Petronio Turpiliano e Cesennio Peto. In particolare, Tacito prosegue narrando di due episodi di "cronaca nera", definiti proprio dallo stesso storico come «*insigna scelera*», che avevano evidentemente avuto un notevole impatto sull'opinione pubblica dell'epoca. Si tratta infatti della vicenda della falsificazione del testamento del *praetorius* Domizio Balbo (Tac. *ann.* 14.40-41) e dell'assassinio del *praefectus urbi* Pedanio Secondo da parte di uno dei propri schiavi (Tac. *ann.* 14.42-45)⁶.

L'episodio di maggior interesse ai fini della presente ricerca, sul quale si dovrà necessariamente concentrare l'attenzione, è quello del falso testamentario perpetrato ai danni dell'ex pretore Domizio Balbo da parte di una vera e propria consorteria criminale facente capo a Valerio Fabiano:

Tac. ann. 14.40-41: [40] *Eodem anno Romae insignia scelera, alterum senatoris, servilii alterum audacia, admissa sunt. Domitius Balbus erat praetorius, simul longa senecta, simul orbitate et pecunia insidiis obnoxius. Ei propinquus Valerius Fabianus, capessendis honoribus destinatus, subdidit testamentum ascitis Vin<i>cio Rufino et Terentio Lentino equitibus Romanis. Illi Antonium Primum et Asinium Marcellum sociaverant. Antonius audacia promptu<s>, Marcellus Asinio Pollione proavo clarus neque morum spernendus habebatur, nisi quod paupertatem praecipuum malorum credebat. Igitur Fabianus tabulas <adsci>tis quos memoravi et aliis minus illustribus obisgnat. Quod apud patres convictum, et Fabianus Antoniusque cum Rufino et Terentio lege Cornelia damnantur. Marcellum memoria maiorum et preces Caesaris poenae magis quam infamiae exemere. [41] Perculit is dies Pompeium quoque Aelianum, iuvenem quaestorium, tamquam flagitiorum Fabiani gnarum, eique Italia et Hispania, in qua ortus erat, interdictum est. Pari ignominia Valerius Ponticus adficitur, quod reos, ne apud praefectum urbis arguerentur, ad praetorem detulisset, interim specie legum, mox praevaricando ultionem elusurus. Additur senatus consulto, qui talem operam emptitasset vendidissetve, perinde poena teneretur ac publico iudicio calumniae condemnatus.*

Britain, cit., p. 116-117, non prende una posizione netta al riguardo, limitandosi a rilevare come - al tempo in cui scriveva - gli storici propendessero per la bontà dell'informazione riportata da Tacito. Dal canto suo, A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'impero romano*, Roma, 1952, p. 17, pur indicando Turpiliano e Cesennio Peto come i consoli del 61 d.C., suggerisce come nominativi di possibili consoli suffetti quelli di *Cn. Pedanius Salinator* e *L. Velleius Paterculus*, nonché quelli di un tale *Cn. Pompeius* e di *Lonijs Cordus*. P.A. GALLIVAN, *Some Comments on the Fasti for the Reign of Nero*, in *The Classical Quarterly* 24 (1974), p. 302, è sicuro della presenza dei due *suffecti* in questione nel 61 d.C. Pare dunque ammissibile ipotizzare che Petronio Turpiliano non ricoprì il consolato per l'intero anno, come sembra desumersi anche dalla frase «[Suetonius] *tamquam durante bello tradere exercitum Petronio Turpiliano, qui iam consulatu abierat, iubetur*» (Tac. *ann.* 14.39): sul significato di «*abire*» come "lasciare una carica", cfr. v. «*abeo*» in *Oxford Latin Dictionary*, sub n. 14. A favore di questa ipotesi depono anche l'affermazione contenuta in Svet. *Ner.* 15.2: *Consulatum in senos plerumque menses dedit*. Ad una tesi simile accede anche K.K. CARROL, *The Date of Boudicca's Revolt*, in *Britannia* 10 (1979), pp. 197 e ss., il quale concorda in generale con la datazione proposta da Tacito, con la precisazione che «it is understood that 61 is the year of Petronius's appointment as governor and not the year of his arrival in Britain» (p. 202), collocando dunque l'arrivo dell'ex console in provincia non prima del 62 d.C. Anche Buongiorno sembra propendere per il fatto che Petronio Turpiliano e Cesennio Peto ricoprirono la carica per il primo semestre del 61 d.C., restringendo dunque l'approvazione dell'omonimo senatoconsulto alla prima metà di quell'anno: cfr. P. BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, in *Prolegomena per una palinogenesi dei libri 'ad Vitellium' di Paolo. Atti dell'incontro di studi italo-tedesco (Bologna - Ponte Ronca, 26-29 maggio 2016)*, a cura di C. BALDUS, G. LUCHETTI e M. MIGLIETTA, Alessandria, 2020, ora in P. BUONGIORNO, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Napoli, 2020, p. 122 e nt. 65. In ogni caso, non viene mai messo in discussione il fatto che nel 61 d.C. Petronio Turpiliano e Cesennio Peto ricoprirono il consolato.

⁶Sul quale cfr. per tutti SCHILLING, *Poenae extraordinaria*, cit., pp. 241 e ss.

Valerio Fabiano, un parente (*propinquus*) del *de cuius* Domizio Balbo, era riuscito a fabbricare un falso testamento a nome di quest'ultimo, avvalendosi della collaborazione di due cavalieri romani, Vinicio Rufino e Terenzio Lentino, i quali - a loro volta - coinvolsero nella realizzazione di questo disegno criminoso anche Antonio Primo e Asinio Marcello, quest'ultimo discendente del celebre Gaio Asinio Pollione. Fabiano sigillò dunque le *tabulae* testamentarie contraffatte, mentre i personaggi poc'anzi menzionati apposero le proprie firme in qualità di testimoni⁷. Trascinati di fronte al tribunale senatorio (*Quod apud patres convictum*)⁸, Fabiano, Antonio, Rufino e Terenzio furono ritenuti colpevoli della falsificazione del testamento di Balbo e condannati in forza delle disposizioni della *lex Cornelia de falsis*⁹: l'unico che riuscì a scampare alla pena fu

⁷Laddove si aderisse alla tesi, sposata da parte della dottrina, che a Roma esistessero in età classica due tipologie principali di testamento (quello per *aes et libram* valido per il *ius civile* e quello c.d. pretorio fondato sulla *bonorum possessio secundum tabulas*), non sarebbe chiaro se si sia o meno di fronte ad un caso di falsificazione di un *testamentum per aes et libram* oppure di un testamento pretorio. In entrambi i casi, infatti, era possibile rinvenire la presenza di tavolette cerate sigillate mediante l'apposizione di *signa* dei testimoni: per quanto riguarda il testamento *aes et libram*, ovviamente, solo laddove la *nuncupatio* fosse stata calata all'interno di tavolette cerate a fini probatori, mentre nel caso del testamento pretorio fondato sulla concessione della *bonorum possessio secundum tabulas*, era necessario esibire *in iure* delle tavolette cerate che presentassero i *signa* di almeno sette testimoni. In dottrina la tesi dell'esistenza dell'istituto del testamento pretorio a partire dalla metà del I sec. a.C. è stata sostenuta in particolare da B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, 2^a ed., Milano, 1955, pp. 45 e ss., VOCI, *Diritto ereditario*, 2, cit., pp. 73 e ss., e TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., pp. 722-723. Contro questa tesi si sono espressi invece Mario Amelotti e Gaetano Scherillo, per i quali in età classica sarebbe esistito unicamente una tipologia di testamento, quello *per aes et libram*: cfr. M. AMELOTI, *Le forme classiche di testamento*, 2, Torino, 1967, cit., pp. 1 e ss.; G. SCHERILLO, *Corso di diritto romano. Il testamento*, 2^a ed., Bologna, 1995, pp. 263 e ss.

⁸Come si è già visto *supra*, § I.1.3, l'attività giurisdizionale in materia criminale del tribunale senatorio pare risalire già ai tempi di Augusto. Sulla procedura adottata nel corso dei procedimenti criminali svolti nelle forme della *cognitio senatus*, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 251 e ss.; DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., pp. 79 e ss.; U. VINCENTI, *Aspetti procedurali della cognitio senatus*, in *BIDR* 85 (1982), pp. 101 e ss.; W. ECK, A. CABALLOS e F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München, 1996, pp. 123 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 238 e ss.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 64 e ss.; ARCARIA, *Dal senatus consultum ultimum*, cit., pp. 84 e ss.

⁹Sulla *lex Cornelia de falsis* e sulla repressione del *crimen falsi* nel corso della tarda età repubblicana ed imperiale, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 669 e ss.; ARCHI, *Problemi*, cit., pp. 5 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 687 e ss.; M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991, pp. 93 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 149 e ss., pp. 206-207, pp. 263-264; F. BOTTA, 'Crimen subreptorum instrumentorum' e 'crimen falsi'. *Contributo allo studio della sistematica giuscriminale nella giurisprudenza severiana*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, 1, Napoli, 2001, pp. 283 e ss.; S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, Milano, 2007, pp. 117 e ss.; M. RIZZI, *Poenam legis Corneliae... statuit. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma, 2020, pp. 11 e ss. Il nucleo originale della *lex Cornelia* - con riguardo alla sola disciplina del falso testamentario e documentale - colpiva «tanto comportamenti diretti alla creazione e all'utilizzo di un testamento (*testamentum falsum scribere, signare, recitare*), quanto azioni volte, invece, alla falsificazione di un testamento di per sé autentico (*testamentum amovere, celare, eripere, delere, resignare*)»: cfr. SCHIAVO, *Il falso documentale*, cit., p. 121. In seguito, la disciplina di questo provvedimento venne estesa anche ai casi in cui tali azioni riguardassero anche documenti diversi dal testamento.

Sempre a Nerone viene attribuito da Svetonio (Svet. *Ner.* 17) un provvedimento - nella specie, un senatoconsulto detto, per l'appunto, Neroniano - adottato «*adversos falsarios*» nel quale venivano disposte una serie di precauzioni volte a rendere più difficile la falsificazione di un testamento. Innanzitutto, venne disposto che un triplice filo di lino dovesse passare attraverso appositi buchi realizzati nelle tavolette e che i sigilli dei testimoni venissero apposti con la cera sopra tali fili (secondo VOCI, *Diritto ereditario*, 2, cit., p. 105 questa disposizione sarebbe riferibile solo agli atti *inter vivos*, sulla scorta di quanto affermato in *Paul. Sent.* 5.25.6); poi, che sulle prime due tavolette - che erano mostrate ai testimoni affinché potessero apporre il proprio sigillo - fosse presente unicamente il nome del testatore, al fine di evitare che il testamento presentato ai testimoni fosse attribuibile ad un soggetto diverso da quest'ultimo; infine, che chiunque avesse redatto un testamento per conto di un terzo soggetto non potesse essere al contempo destinatario di legati contenuti all'interno dello stesso. Secondo parte della dottrina, il senatoconsulto Neroniano sarebbe proprio del 61 d.C., sulla scorta del fatto che le tavolette cerate di Pompei rinvenute nella casa di *Caecilius Iucundus* anteriori a quell'anno non seguono le disposizioni del provvedimento neroniano, mentre quelle successive si conformano: cfr. VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», cit., p. 1070. In questo senso, cfr. anche BIONDI, *Successione testamentaria*, cit., p. 61, nt. 4; VOCI, *Diritto ereditario*, 2, cit., pp. 105-106; M. AMELOTI, *Le forme classiche*

Asinio Marcello, il quale si salvò unicamente per l'intercessione del *princeps* e per i suoi celebri ascendenti.

In seguito, Tacito ci informa che lo stesso giorno (*is dies*) vennero condannati anche Pompeo Eliano, un giovane ex questore, ritenuto anch'esso complice di Fabiano e per tale motivo colpito con l'*interdictio* dall'Italia e dalla Spagna e, infine, Valerio Pontico¹⁰.

Particolarmente significativa è la vicenda che coinvolse quest'ultimo. Una volta che il piano di Fabiano venne scoperto, secondo quanto riportato da Tacito, Pontico, al fine di sottrarre alcuni (forse tutti) dei partecipanti alla falsificazione del testamento di Domizio Balbo dalla *cognitio* del *praefectus urbi*¹¹, li accusò di fronte alla *quaestio de falsis* presieduta ovviamente da un pretore (*ad praetorem detulisset*)¹², affinché questi ultimi sfuggissero alla condanna ed alla conseguente irrogazione della pena (*mox praevaricando*

di testamento, 1, Torino, 1966, p. 233, e - più recentemente - RIZZI, *Poenam legis Corneliae*, cit., p. 61, nt. 16. Per una sintesi delle varie opinioni circa la datazione di questo provvedimento, cfr. SCHIAVO, *Il falso documentale*, cit., p. 9, nt. 33. Laddove fosse corretta la datazione al 61 d.C., non sarebbe affatto inverosimile ipotizzare che Nerone avesse deciso di far approvare il senatoconsulto Neroniano proprio alla luce della vicenda del testamento di Domizio Balbo.

¹⁰Cfr. BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., p. 119 e nt. 56, il quale suppone che Valerio Pontico potesse essere un liberto di Valerio Fabiano.

¹¹La ricostruzione generalmente accolta in dottrina ritiene che la vicenda di Valerio Pontico sia un sviluppo sul piano processuale del *crimen falsi* commesso da Fabiano e sodali. *Contra*, LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 409, nt. 119, per il quale l'episodio di Pontico sarebbe scollegato dalla vicenda di Fabiano. Secondo lo studioso tedesco, infatti, non si potrebbe trattare di Fabiano e dei suoi compagni, dato che questi ultimi erano stati accusati «*apud patres*», cioè davanti al tribunale senatorio. Dal canto suo, K. NIPPERDEY (a cura di), *P. Cornelius Tacitus. Annalen. Ab excessu divi Augusti XI-XVI*, 6^a ed., (rist. Berlin 1978), Berlin, 1908, p. 204, *sub «reos»*, ritiene che fossero stati accusati davanti alla *quaestio* «*die, welche nicht aus dem Senatorenstand waren*». Anche E. KOESTERMANN (a cura di), *Annalen. Band IV. Buch 14-16*, Heidelberg, 1968, pp. 102 e ss., reputa che la condanna di Pontico fosse stata emessa in relazione alla vicenda testamentaria di Domizio Balbo, ma - a differenza di Nipperdey - non specifica se tutti o solo alcuni dei partecipanti furono accusati davanti alla *quaestio de falsis*. Garnsey ritiene che «*the defendants were treated as one group for the purpose of the trial*», pertanto «*there is no sign that only alii minus illustres were destined for the praefect's court and then diverted to the praetor; or that those of higher status were, from the first, set apart for trial by the Senate. Reversion to the Senate came only when the dubious designs of the prosecution had been exposed, and then it seems that all the defendants were sent before the senate*»: cfr. GARNSEY, *Social Status*, cit., p. 28. Sotto questo profilo, appare dunque preferibile accogliere la tesi maggioritaria, anche (e soprattutto) alla luce del tenore della stessa narrazione tacitiana. Lo storico, infatti, apre la narrazione di questi episodi di "politica interna" affermando come «*eodem anno Romae insignia scelera, alterum senatoris, servili alterum audacia, admissa sunt*» (Tac. *ann.* 14.40). In particolare, *alterum ... alterum* deve essere tradotto come "l'uno ... l'altro", dunque lo storico si accinge a narrare di due episodi, quello della vicenda del testamento di Balbo e quella dell'assassinio del *praefectus urbi* Pedanio Secondo da parte dei suoi schiavi. Non si comprenderebbe pertanto l'inserimento incidentale di due episodi - le condanne di Pompeo Eliano e Valerio Pontico - laddove essi fossero del tutto scollegati a questi due avvenimenti: cfr. GARNSEY, *Social Status*, cit., p. 27, nt. 2; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 239, nt. 65; MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, cit., p. 176, nt. 17.

Levy, inoltre, ritiene che la condanna di Pontico sia stata pronunciata non dal Senato, bensì «*von dem ordentlichen Quästionengericht*», ma anche tale ricostruzione deve essere rigettata, in considerazione del fatto che la *relegatio* costituisce una tipica pena *extra ordinem*, che non poteva quindi essere pronunciata dal tribunale permanente, vincolato ancora alla pena prevista dalla *lex Cornelia testamentaria nummaria*: cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 766; C. VENTURINI, «*Accusatio adulterii*» e *politica costantiniana* (per un riesame di C.Th. 9.7.2), in *SDHI* 54 (1988), p. 88, nt. 61; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 252. Contro l'ipotesi di Levy, cfr. in particolare PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 241, nt. 71.

¹²Dalla narrazione sembrano emergere elementi che permettono di sostenere l'ipotesi che Pontico fosse un soggetto avvezzo a presentare accuse dietro compenso, ma non si hanno dati certi riguardo all'abitudine di tale attività. A prescindere dal fatto che Pontico fosse o meno solito muovere accuse dietro compenso, come correttamente posto in luce da Purpura, egli aveva presentato l'accusa «*praevaricando*» dietro corresponsione di una somma: come ricorda Tacito, infatti, la delibera senatoria era diretta contro coloro «*qui talem operam emptitasset vendidisset*». Inoltre, laddove Pontico fosse stato mosso da altre ragioni rispetto al guadagno economico, come vincoli di amicizia o semplice solidarietà di classe, Tacito probabilmente non avrebbe ommesso di menzionare questo tipo di particolari motivazioni, come lo storico fa con riferimento alle figure di Antonio Primo e di Asinio Marcello: cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 240, nt. 66. Questa ipotesi è accolta anche in RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, cit., p. 119.

ultionem elusurus), che sicuramente sarebbe giunta senza particolari lungaggini¹³, qualora essi fossero comparsi davanti al tribunale del *praefectus urbi*. Valerio Pontico, dunque, mirava a proteggere gli accusati dalla *cognitio* prefettizia¹⁴ avvalendosi della pendenza del procedimento criminale davanti alla relativa

¹³Secondo Mommsen, la scelta di Pontico sarebbe stata dettata dalla volontà di accusare «bei einem minder strengen Gericht (cioè, la *quaestio*), um sie dem schärferen Verfahren (cioè, quello davanti al *praefectus urbi*) zu entziehen», al fine di ottenere o l'assoluzione degli accusati o - comunque - una pena minore rispetto a quella che si sarebbero potuti aspettare all'esito della *cognitio* prefettizia: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 501, nt. 5. Questa conclusione viene espressamente criticata da Levy, per il quale la scelta di Pontico non sarebbe dipesa dalla volontà di accusare davanti ad un tribunale che avrebbe emesso una pena più mite rispetto a quello del prefetto, ma semplicemente dal fatto che la *cognitio* del *praefectus urbi* appariva agli occhi dell'accusatore come meno influenzabile rispetto al processo davanti alla corte permanente («weniger beeinflussbare Kognitionsverfahren»): cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 409. In termini simili si è espresso pure MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, cit., p. 175.

¹⁴Appare opportuno spendere qualche parola sulla problematica dell'estensione della competenza criminale del *praefectus urbi* e del rapporto tra quest'ultima e la giurisdizione criminale riconosciuta alle corti giudicanti permanenti nella prima età imperiale. Il punto di partenza è costituito - anche in questo caso - dalla teoria mommseniana, secondo la quale, sin dal momento della sua istituzione da parte di Augusto, il *praefectus urbi* avrebbe ricoperto il ruolo di giudice penale ordinario in concorrenza con le *quaestiones*; gli eventuali conflitti sarebbero stati risolti seguendo il criterio temporale della prevenzione, sicché sarebbe stato ritenuto competente a giudicare della fattispecie concreta il tribunale avanti al quale per primo il processo sarebbe stato incardinato: cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, 2.2, Leipzig, 1887, (rist. Basel, 1952), p. 1065; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 271 e ss. Anche Strachan-Davidson, in relazione all'episodio di Pontico, parlava del tribunale del prefetto della città come di «an established alternative to that of the praetor and his jury», in termini generali e non solo riferiti alla repressione del falso testamentario: cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, 2, cit., p. 158. In questo senso, cfr. anche LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 409. Su posizioni non tanto differenti si attesta anche SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 223, per il quale l'episodio della condanna di Pontico testimonierebbe come, nel 61 d.C., «il processo dinanzi a una corte giurata era ancora legalmente ammissibile, tuttavia era normale che il caso fosse rimesso alla cognizione del prefetto». In termini simili, si sono espressi anche KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., p. 322 («das Gericht des Präfecten hatte sich in diesem Zeitpunkt [...] bereits als normaler Ort für Kriminalprozesse auch gegen Senatoren und Ritter [...] durchgesetzt») e PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 740, per il quale il tribunale presieduto dal prefetto cittadino, nel 61 d.C., sarebbe stato normalmente adito per la repressione dei reati comuni, ma l'autore rimarca giustamente come «non si può desumere da questa testimonianza che, riguardo ai delitti in questione, la competenza del *praefectus urbi* fosse esclusiva o prevalente», posto che a Pontico non venne imputato «di aver alterato la ripartizione regolare tra i processi dei vari organi giudicanti, ma di aver compiuto una *praevaricatio*» (p. 740, nt. 38), criticando - a mio avviso correttamente - l'interpretazione del passo tacitano fornita, tra gli altri, da DE ROBERTIS, *La repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe*, cit., p. 39, nt. 1, per il quale «è infatti punito come un abuso di giustizia il tentativo di sottrarre alla cognizione del prefetto della città un reato di avvelenamento (*sic*) portandone l'accusa davanti al tribunale del pretore». Da questo punto di vista, dunque, De Robertis sposa *in toto* la ricostruzione mommseniana e la conduce agli estremi, arrivando ad individuare in capo al funzionario una competenza esclusiva: «l'esercizio della repressione criminale come normale attribuzione del *praefectus urbi* ci è documentato fin dal tempo di Nerone ed è molto probabile che risalga ad epoca ancora più antica. È certo però che ben per tempo questo magistrato divenne tra gli organi della giustizia criminale concorrenti nello stesso ambito territoriale di gran lunga il più importante» (p. 39). Anche VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi*, cit., p. 66, aderisce a questa teoria, ritenendo che «già intorno alla metà del I secolo erano state determinate per il *praefectus urbi* alcune competenze specifiche per materia», tra le quali rientrerebbe la competenza a conoscere del *crimen falsi*.

La tesi classica - anche alla luce delle recenti indagini circa l'importanza dell'epistola a Fabio Cilone di Settimio Severo e Caracalla quale momento di formalizzazione/attribuzione della generale competenza criminale in capo al *praefectus urbi* - sembra tuttavia retrodatere di troppo la situazione che andò affermandosi in età severiana. In questo senso, dunque, pare maggiormente persuasiva la teoria fatta propria da altri autori, i quali hanno ravvisato nel racconto tacitano non tanto la prova della competenza generalizzata in materia criminale del prefetto, ma la prova della sola risalenza della sua competenza a conoscere del reato di falso testamentario e della relativa concorrenza tra la cognizione del *praefectus urbi* e la *quaestio de falsis*. Garnsey ritiene che «the court of the prefect was apparently the regular court for *falsum*. That is to say, if no special approach was made either to the praetor in charge of the *quaestio de falsis*, or to the consul who presided over the Senate, a case of *falsum* would be brought up in the prefect's court»: cfr. GARNSEY, *Social Status*, cit., p. 28. Dal canto suo, Mantovani pone l'attenzione sul fatto che la vicenda di Pontico riguardasse un caso di falso testamentario, «per mettere in guardia dal voler generalizzare una concorrenza fra prefetto e giurie che, in quest'episodio, sarebbe comunque da riferire ad una determinata materia, ma soprattutto per rimarcare come la competenza del *praefectus urbi* in materia di falso testamentario sia la più frequentemente attestata nelle fonti»; conseguentemente, egli conclude affermando come «credo che la *cognitio* nei casi di falso testamentario debba essere assunta come caratteristica della sfera di repressione penale esercitata dal *praefectus urbi* nel principato» (pp. 176-177), competenza che non era né unica, né tantomeno esclusiva, come presuppone anche PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp.

quaestio, probabilmente al fine di addivenire ad una sentenza assolutoria davanti alla stessa.

Mi sembra pertanto preferibile propendere per questo tipo di soluzione, piuttosto che ipotizzare che Valerio Pontico intendesse semplicemente proteggere gli accusati con la mera pendenza del relativo procedimento davanti alla *quaestio de falsis*. A mio avviso, ciò risulta chiaro se si osserva la questione sotto con riferimento alla validità o meno della regola del *ne bis in idem* nei procedimenti criminali ordinari e straordinari della prima età imperiale, la cui esistenza è dimostrata dalla presenza della disciplina che autorizzava la riproposizione dell'accusa laddove il primo accusatore fosse stato riconosciuto come *praevaricator*, la quale non avrebbe avuto senso di esistere laddove fosse stato liberamente possibile accusare nuovamente qualcuno pur in presenza di una precedente statuizione¹⁵.

239-240. Bauman afferma che «the date of his [del *praefectus urbi*] first exercise of jurisdiction proper is not known, but Nero's reign looks likely, and testamentary fraud looks like the first crime to which it was applied», sicché «the two courts had concurrent jurisdiction at the time» (cfr. BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., p. 100). Su queste teorie, cfr. anche quanto osservato in RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, cit., pp. 118 e ss.

¹⁵Il collegamento è chiaramente posto in essere da Venturini, il quale rilevava come «la *p.[raevaricatio]* (...) si identificava, almeno nel linguaggio tecnico, in una sorta di *corruptela accusatoris ab reo* (Cic. *Part. Or.* 36,124), ovvero nel comportamento doloso dell'accusatore, il quale favorisse l'imputato permettendogli di consentire un'assoluzione idonea a tutelarla da successivi processi per l'efficacia della *res iudicata*» (cfr. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 214, nt. 210). Pur non prendendo posizione sul punto, MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., p. 82 - discorrendo della portata della l. 56 della *lex Acilia* - afferma che «l'espressione *nisei quod post fecerit* introduce viceversa un criterio cronologico: dopo la condanna o l'assoluzione non si potrà più sottoporre a processo il medesimo imputato se non per fatti successivi alla pronuncia della sentenza (salvi gli altri motivi eccezionali elencati di seguito, che attengono a irregolarità verificatesi nel processo già celebrato o all'ipotesi del tutto indipendente della violazione delle disposizioni autoprotettive della legge», presumendo dunque che una qualche idea di giudicato criminale sussistesse già in età repubblicana.

La questione è stata ampiamente dibattuta in dottrina, soprattutto con riferimento alla presenza, all'interno del testo delle *leges iudiciorum publicorum*, di una norma apparentabile a quella contenuta alla l. 56 della *lex Acilia repetundarum*. Sul punto, MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 450-451, riteneva che «der Unabänderlichkeit des Richterspruchs ist in republikanischer Zeit wie unter dem Principat unbedingt festgehalten worden». Mommsen sostiene inoltre che la *lex Iulia iudiciorum publicorum* avrebbe ripreso le misure per la repressione della *praevaricatio* - le quali presuppongono, evidentemente, la presenza di un qualche valore di giudicato attribuito alla pronuncia del giudicante - previste in origine dalla *lex Acilia repetundarum* e successivamente riprese da ogni successiva legge istitutiva di *quaestiones*: «bei erwiesener Prävarication das Judicat die Rechtskraft verliert» (p. 491, nt. 1). Wlassak sosteneva l'esistenza di una «Aufzehrung» in campo criminale, consumazione del potere d'accusa che andava ricollegata non alla mera pendenza del procedimento, ma solo alla pronuncia della sentenza, la quale - dal punto di vista dei mezzi processuali messi a disposizione dell'accusato - sostituisce la «Einrede der Rechtshängigkeit» con la «Präskriptio der entschiedenen Sache» (Wlassak, *Anklage*, cit., pp. 35-36). Anche secondo lo studioso austriaco, la *lex Iulia iudiciorum publicorum* avrebbe sostanzialmente ripreso i contenuti della l. 56 del testo della *lex Acilia*, estendendola a tutti i *iudicia publica*. L'idea dell'esistenza generalizzata di un concetto di *res iudicata* in campo criminale in età ciceroniana è accolta anche in COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 156. Dal canto suo, Levy accoglie la tesi mommseniana, secondo la quale la ricordata disposizione della *lex Acilia* sarebbe stata probabilmente ripresa dalle altre leggi istitutive di corti permanenti di età repubblicana («der Hinweis auf die prozessuale Gegenwirkung der Prävarikation wird zum festen Bestand der den öffentlichen Prozeß betreffenden republikanischen Ordnungen»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 407) e poi dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, la quale avrebbe racchiuso in sé anche la norma ricordata da Macro in D. 47.15.3.1 (1 *publ. iudic.* = Pal. 19), secondo la quale «während des Prozesses oder nach gefälligem Freispruch kann der Reus sich gegen eine weitere Anklage in gleicher Sache durch prozeßhindernde Einrede (*praescribat* Macer) zur wehr setzen» (pp. 407-408). Più recentemente, tale tesi è stata sostenuta anche da M.C. ALEXANDER, *Repetition of Prosecution, and the Scope of Prosecutions, in the Standing Criminal Courts of the Late Republic*, in *Classical Antiquity* 1.2 (1982), pp. 141 e ss., il quale conclude che «though there is no direct evidence of any such clause in laws that dealt with crimes other than extortion, it is quite possible that such a clause, or some other type of clause limiting retrials, did exist in other laws. Two types of evidence will be brought to bear to support the hypothesis that many criminal laws contained a provision similar to that contained in line 56 of the *lex Acilia*: (1) historical evidence relating to the lack of pairs of trials of the same defendant under the same law; and (2) legal evidence indicating that the prosecutor was not limited to specific charges» (pp. 149-150). Contro questa opinione si è espresso in un noto articolo Liebs, per il quale non sarebbe esistita una regola generale contro la riproposizione dell'accusa fino all'età ciceroniana, anche se - nel concreto - i pretori che presiedevano le corti giudicanti difficilmente

avrebbero ammesso una seconda accusa sulla medesima questione, mentre solo la *lex Iulia iudiciorum publicorum* avrebbe introdotto una «eine generelle Regelung» *ut non prius accusetur, quam de prioris accusatoris praevaricatione constiterit et pronuntiatum fuerit*: cfr. D. LIEBS, *Die Herkunft der „Regel“ bis de eadem re ne sit actio*, in ZSS 84 (1967), pp. 126-127. Cfr. anche H.D. MEYER, *Die Straflagekonsumption beim Repetundendelikt und die Rechtsregel „bis de eadem re ne sit actio“*, in ZSS 95 (1978), pp. 138 e ss. Più equilibrato invece Fabio Botta, per il quale la disciplina della *lex epigrafica* «potrebbe, infatti, non testimoniare altro che una peculiare tutela della posizione del *reus* di *repetundae*», ma anch'egli riconosce che l'estensione della disciplina della *praevaricatio* a tutti i *iudicia publica* sia avvenuta con la *lex Iulia*: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 208. L'autore ritiene tuttavia che «le testimonianze della *lex epigrafica* e della *pro Caelio* [Cic. *Cael.* 80] ben potrebbero convivere, purché però si ipotizzi una preclusività del giudicato criminale esclusivamente rivolta ai terzi (col limite della *praevaricatio*), ma inoperante nei confronti del primo accusatore» (p. 210, nt. 380).

La dottrina, dunque, è concorde quantomeno sulla presenza di una regola come quella riportata nella *lex Acilia repetundarum* nella *lex Iulia iudiciorum publicorum*. I problemi sorgono qualora si passi ad analizzare la questione dell'esistenza di una disciplina simile per le *cognitiones*, problematica scarsamente presa in considerazione in dottrina. Secondo Mommsen, per quanto riguarda le sentenze assolutorie pronunciate all'esito di procedimenti svoltisi *extra ordinem*, non si sarebbe potuto parlare dell'esistenza di una vera e propria chiusura del procedimento, ma di una «Entlassung des Anschuldigten», nel senso di una mera sospensione del procedimento («blosse Einstellung des Verfahrens»), che - stante l'assenza di forme, una delle caratteristiche principali che l'illustre studioso tedesco attribuiva ai processi *extra ordinem* - avrebbe comportato l'assenza di strumenti processuali appositamente diretti ad impedire la riapertura del procedimento («und wie keine feste Fassung giebt es dafür auch keine Rechtsform, durch welche die Wiederaufnahme der Untersuchung definitiv abgeschnitten werden könnte»). Anche Liebs sostiene che il divieto augusteo di accusare nuovamente per la medesima questione salvo *praevaricatio* nei *iudicia publica* non avrebbe trovato applicazione davanti alle *cognitiones* criminali, restando pertanto sempre possibile accusare nuovamente una persona già assolta. Tale disciplina sarebbe rimasta immutata fino al rescritto di Antonino Pio ricordato da Ulpiano in D. 48.2.7.2 (7 *de off. procons.* = Pal. 2184), mediante il quale l'imperatore avrebbe tentato di estendere anche alle *cognitiones* la regola per la quale chi fosse stato assolto non potesse essere nuovamente accusato: «für die *cognitio extra ordinem* galten zunächst keine festen Regeln; doch beginnt unter den Adoptivkaisern - feststellbar seit Pius - die allmähliche Angleichung an die Regelung im *iudicium publicum*, wenn der Richter hier auch - vor allem gegenüber dem Konkurrenzverbot - mehr Spielraum behielt als im *iudicium publicum*», vd. LIEBS, *Die Herkunft der „Regel“ bis de eadem re ne sit actio*, cit., p. 131. Liebs adduce a supporto della propria tesi alcuni brani contenuti in fonti letterarie, nelle quali si menzionano casi di soggetti nuovamente accusati per i medesimi fatti dopo essere stati assolti in procedimenti criminali *extra ordinem*. Il primo caso, riportato in Dio Cass. 58.14.2, riguarda la punizione dei complici di Seiano da parte di Tiberio, ove lo storico ricorda come molti di coloro che erano stati accusati e assolti per intercessione dell'ex prefetto del pretorio furono nuovamente accusati e condannati, sulla base del fatto che la loro primigenia assoluzione era stata ottenuta come favore da parte di Seiano. Secondo Liebs, in questo caso vi sarebbe stato o un provvedimento speciale di rescissione delle pregresse statuizioni assolutorie, oppure le disposizioni procedurali sarebbero state disattese per esigenze politiche finalizzate ad eliminare le personalità vicine a Seiano: cfr. LIEBS, *Die Herkunft der „Regel“ bis de eadem re ne sit actio*, cit., p. 129. La questione era stata infatti affidata alla *cognitio senatus*, come ricorda lo stesso storico (Dio Cass. 58.16.3: καὶ τὰς ἐσαγγελίας πάσας ἐς τὴν γερουσίαν ἐστῆγεν) e - stante la particolare gravità e urgenza imposta dall'imperatore nella repressione della pretesa congiura di Seiano - non deve stupire che il rispetto della correttezza procedurale non fosse uno dei primi pensieri del consesso senatorio, tant'è che lo stesso storico ricorda come alcuni di essi furono puniti per il solo fatto di essere stati vicini a Seiano, laddove non fu possibile trovare ulteriori addebiti. Il secondo episodio menzionato da Liebs è quello narrato da Svetonio, il quale racconta di una serie di processi che sotto il regno di Domiziano avevano visto come protagoniste alcune vergini Vestali. In Svet. *Dom.* 8.4 si racconta del caso della *maximam virginem* Cornelia, la quale era stata inizialmente accusata di *incestum* e assolta in un precedente processo, ma poi *dein longo intervallo repetitam atque convictam*, fu condannata ad essere seppellita viva. Liebs afferma come «im Inzestfall hatte Domitian den zweiten Prozeß anscheinend selbst geleitet (jedenfalls sprach er das Urteil)» (cfr. LIEBS, *Die Herkunft der „Regel“ bis de eadem re ne sit actio*, cit., p. 129). Anche da questo caso, tuttavia, non è possibile trarre elementi idonei a giustificare la tesi di Liebs sull'assenza del giudicato nelle *cognitiones* criminali. Il processo alla vestale massima, infatti, non costituisce un processo *extra ordinem* "ordinario", giacché esso è sicuramente un procedimento speciale che l'imperatore tratta in qualità di pontefice massimo: lo svolgimento del procedimento è infatti riportato con dovizia di particolari anche da Plinio il giovane (*epist.* 4.11.6), il quale afferma che l'imperatore - agendo «*pontificis maximi iure, seu potius immanitate tyranni licentia domini*» - convocò irrispettamente gli altri pontefici *non in Regiam sed in Albanam villam* per la trattazione della causa. Il processo e la relativa condanna si svolsero *more veteri*, modalità che non avevano nulla a che vedere con i processi criminali, ma che attenevano più alla sfera sacrale-religiosa: cfr. M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali nella Roma repubblicana*, Milano, 2020, pp. 147 e ss. Successivamente, infatti, si sviluppò una forma "laica" di repressione dell'*incestum* commesso dalle Vestali, nella forma della creazione di una apposita *quaestio extra ordinem* per giudicare le accusate: cfr. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., pp. 193 e ss. Dato che - sino a Domiziano - erano trascorsi quasi due secoli senza che fossero stati instaurati procedimenti per *incestum* contro una vestale (cfr. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., p. 227), sembra probabile ipotizzare che la prima assoluzione di Cornelia sia avvenuta nel processo che - qualche anno prima - aveva visto la condanna delle vestali sorelle Oculatae e di Varronilla: in

questo senso, cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966, p. 282; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., p. 93. Risulta difficile pensare che Domiziano abbia disposto la creazione di una *quaestio extra ordinem* - in ossequio alle formalità seguite nel corso degli ultimi processi contro vestali - per la trattazione della causa: pur non avendo dati certi al riguardo - Svetonio parla di «*priora capitali supplicio* [circa il caso delle sorelle Oculatae e Varronilla], *posteriora more veteri* [con riferimento all'episodio di Cornelia]». Appare preferibile pensare alla trattazione della prima vicenda davanti al "tribunale" del *princeps* nella sua qualifica di pontefice massimo, piuttosto che all'utilizzo di forma di repressione ormai caduta in desuetudine da lungo tempo. In questo senso, cfr. BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., p. 96: «Domitian, sitting not as Pontifex Maximus but either with a *consilium* in a secular capacity or at a trial by the senate - the former is more likely - was not subject to any restrictions on his punitive discretion». Il terzo e ultimo episodio è quello narrato in Plin. *epist.* 7.6.7-13: una madre che aveva perso il proprio figlio aveva accusato davanti all'imperatore Traiano (*reos detulerat ad principem*) alcuni liberti - co-eredi dell'asse ereditario insieme a lei - di aver avvelenato il figlio e di aver falsificato il testamento di quest'ultimo. Nel procedimento criminale così instaurato, i liberti del figlio - difesi da Plinio - vennero assolti, ma la madre si rivolse nuovamente al *princeps* sostenendo di aver rinvenuto nuove prove della loro colpevolezza. L'imperatore diede incarico a Sesto Attio Suburano di trattare nuovamente la causa, a patto che la donna prima esponesse queste novità sul piano probatorio (*praeceptum est Suburano, ut vacaret finitam causam retractanti, si quid novi adferret*). Il caso riportato da Plinio è evidentemente un caso di *cognitio* criminale del *princeps*, il quale - in entrambi i casi - aveva delegato un funzionario per la trattazione della causa. Sherwin-White ritiene che «the question before Servianus was still procedural, because ultimately the case is heard by the *quaestio*». La ragione dell'intervento preliminare di Serviano andrebbe rinvenuta nel fatto che era stata una donna ad aver manifestato la volontà di accusare - secondo l'autore «the exceptions to the rule were evidently developed gradually, as here, by the action of Princeps or Senate» - e che ciò le fosse stato garantito come privilegio. Inoltre, sempre secondo lo storico inglese, «the woman was seeking a dispensation from an old and recently reaffirmed principle of the criminal law», quello che impediva più accuse multiple *nisi suarum iniuriarum causa*, nonché quello che impediva una pluralità di accuse diverse relative ai medesimi fatti ricordato in Svet. *Tit.* 8.5: cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 409-410. Tuttavia, l'interpretazione più corretta sembra essere quella che vede i due procedimenti come attuazione della *cognitio principis*. Infatti, dopo aver accusato (si noti l'uso dell'espressione tecnica «*reos detulerat*») davanti a Traiano, la donna ottenne che Giulio Serviano (*iudicemque impetraverat Iulium Servianum*) trattasse l'intera causa su delega dell'imperatore, mentre Attio Suburano venne chiamato a decidere sull'eventuale revocazione della precedente sentenza pronunciata da Serviano in presenza di *novae probationes*: LIEBS, *Die Herkunft der „Regel“ bis de eadem re ne sit actio*, cit., p. 129; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 213, nt. 380; TUORI, *The Emperor of Law*, cit., p. 187. Cfr. inoltre E. CHAMPLIN, *Miscellanea Testamentaria*, in *ZPE* 62 (1986), pp. 248-249, secondo il quale non vi sarebbe stata alcuna scelta di Serviano e Suburano come giudicanti, giacché essi avrebbero ricoperto, rispettivamente nel 102 e nel 104 d.C., la carica di *praefectus urbi*, pertanto «the simple explanation for his choice of judges is not that these men were specially selected for what was an ordinary if sensational case; it is that they were in succession prefects of the city of Rome, and that such a case was within their normal jurisdiction», trattandosi dunque non di *cognitio principis* delegata, ma di giurisdizione del prefetto dell'Urbe.

In conclusione, dal primo e dal terzo episodio addotti da Liebs, pare potersi desumere che - nell'ambito delle *cognitiones* - inizialmente non vi fossero particolari limiti alla riproposizione della medesima accusa nei confronti di soggetti già assolti in un procedimento straordinario, anche se in Plinio sembra già aleggiare una qualche forma di irretrattabilità in via generale della *res iudicata*, posto che la cassazione della sentenza pronunciata da Serviano era comunque subordinata alla presenza e rilevanza di nuove istanze probatorie (vd. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 231). Alla luce di tutto ciò, sembra dunque plausibile poter ipotizzare che - quantomeno per tutta l'età giulio-claudia - le sentenze pronunciate all'esito di *cognitiones* criminali, diversamente da quelle davanti alle *quaestiones*, non impedissero ad un altro accusatore di rimettere in discussione la statuizione assolutoria. Si può allora comprendere come mai Valerio Pontico accusò davanti alla *quaestio de falsis* e perché il suo obiettivo fosse quello di giungere ad una sentenza assolutoria. Una causa criminale pendente davanti al *praefectus urbi* non solo non avrebbe potuto essere prolungata artificiosamente, stante la maggior celerità del procedimento cognitorio e i numerosi provvedimenti imperiali volti a colpire il fenomeno dilatorio davanti alle *cognitiones* adottati da Claudio, ma un'eventuale sentenza assolutoria da parte del *praefectus urbi* non avrebbe impedito lo svolgimento di un nuovo processo. Dall'altro lato, il procedimento ordinario garantiva che - durante la sua pendenza - nessuno potesse essere accusato davanti alla medesima *quaestio*, né tantomeno - pare potersi desumere - davanti al *praefectus urbi*. Pontico non poteva limitarsi a dilazionare la decisione non presentandosi alla trattazione della causa: l'accusa doveva comunque essere portata a sentenza, stante il rischio della *pronuntiatio calumniae* nel quale Pontico sarebbe incorso in caso di desistenza a seguito dei contenuti dell'*oratio Claudii*. L'abbandono dell'accusa avrebbe infatti permesso ad un altro accusatore di presentare nuovamente l'accusa nei confronti degli stessi soggetti davanti alla medesima *quaestio* o - peggio - davanti al prefetto. Una sentenza di tipo assolutorio li avrebbe invece messi al sicuro dalla prima e dalla seconda ipotesi: nel primo caso, in forza della già menzionata disposizione della *lex Iulia* sulla *res iudicata*, mentre nel secondo caso le fonti sembrano attestare un generale rispetto da parte degli imperatori delle pronunce delle *quaestiones*, sicché è altamente improbabile che l'eventuale sentenza assolutoria venisse rimessa in discussione innanzi al tribunale prefettizio. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 303, ritiene che Pontico fosse già riuscito ad ottenere la sentenza di assoluzione davanti alla *quaestio*,

Il Senato non si limitò ad irrogare nei confronti di Pontico l'*interdictio*¹⁶ nei medesimi termini della condanna subita da Pompeo Eliano, ma decise di approvare misure ulteriori, volte a reprimere anche *pro futuro* il comportamento di chi «*talem operam emptitasset vendidissetve*», il quale sarebbe stato così sanzionato «*perinde (...) ac publico iudicio calumniae condemnatus*», cioè con la medesima pena prevista dalla *lex Remmia* per i calunniatori¹⁷.

La dottrina interessatasi alla questione si è soffermata in particolare sulla locuzione «*additur senatus consulto*», dividendosi tra coloro i quali ritengono che il termine “*senatus consulto*” debba essere tradotto al dativo, quindi “si aggiunge al senatoconsulto”, sicché il Senato, in occasione della vicenda di Pontico, avrebbe aggiunto un’appendice al Turpilliano¹⁸, e chi invece la traduce con un ablativo di mezzo o strumento, cioè “si aggiunge con senatoconsulto”¹⁹.

ma in quel caso si sarebbe comunque potuta aprire l’indagine per appurare la sua *praevaricatio* e non si spiegherebbe pertanto l’urgenza dell’intervento del Senato. Erroneamente GIGLIO, *Il problema dell’iniziativa*, cit., pp. 178-179, riconduce la scelta di Eliano al fatto che «la *privata abolitio* non era ottenibile, oppure lo era assai più difficilmente, di fronte al tribunale del prefetto urbano» rispetto alla relativa *quaestio*. Tale ragionamento, tuttavia, non convince, posto che lo scopo che si era prefissato Pontico era quello di far sì che gli accusati sfuggissero alla condanna: se avesse ottenuto la *privata abolitio*, i loro nomi sarebbero stati cancellati dalla lista dei rei e sarebbero potuti essere nuovamente messi sotto accusa, questa volta magari innanzi alla *cognitio* del *praefectus urbi*. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 241, afferma che si trattava «di sbloccare una scandalosa situazione, che, per l’assenza dell’accusatore e l’inerzia del pretore, si presentava senza alcuna via d’uscita». Alla luce di quanto esposto in precedenza, credo che non sia corretto parlare di “assenza” dell’accusatore nel caso di Pontico, ma di un tentativo di addivenire ad un’assoluzione degli imputati e così anche di “inerzia” del pretore. L’avocazione del caso da parte del Senato, infatti, si rese necessaria per impedire che Pontico portasse a compimento il proprio disegno criminoso, posto che al pretore non era attribuito altro potere che quello di colpire con la *pronuntiatio calumniae* l’accusatore assente, mentre il *praevaricator* non sarebbe potuto essere accusato di tale *crimen* prima dell’emanazione della sentenza di assoluzione frutto dell’accordo collusivo tra accusatore e accusato.

¹⁶Così R. HANSLIK, v. «*Valerius Ponticus (n. 295)*», in *PWRE VIII A.1* (1955), col. 176; VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi*, cit., p. 64; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 50; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., p. 100; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 91. Secondo CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 70, invece, sarebbe stato colpito dall’*ignominia*.

¹⁷Cfr. *supra*, § I.6.2.

¹⁸Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 59: «*einem Urteil kann eine Rechtsnorm nicht „beigefügt“ werden*». Così anche SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 24 e ss.. Nonostante le diverse posizioni circa l’interpretazione della locuzione, questi autori non mettono in dubbio che il senatoconsulto menzionato da Tacito sia il Turpilliano: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 409. VENTURINI, *rec. a FANIZZA, Delatori e accusatori*, cit., pp. 1023-1024, ritiene che Tac. *ann.* 14.41 e D. 50.2.6.3 affrontino «ipotesi diverse, la seconda delle quali risulta contemplata dal Turpilliano, mentre la prima formò l’oggetto, con ogni verosimiglianza, di un *senatus consultum* successivo che l’assimilò all’altra sul piano sanzionatorio».

¹⁹Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 241 e nt. 70; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 50-51. Secondo questi autori, si sarebbe trattata di una prassi invalsa quella di far seguire alla sentenza emessa dal consesso senatorio un provvedimento contenente ulteriori disposizioni, sulla scorta del confronto tra il passo degli *Annales* e quanto riferito in Tac. *hist.* 4.45.1. Nelle *Historiae* si narra infatti della vicenda che vide coinvolto il senatore Manlio Patruito, il quale si era lamentato di essere stato dileggiato pubblicamente mentre si trovava nella colonia di Siena da parte di una folla di persone, a suo dire sobillate dai magistrati cittadini, nonché di aver ricevuto insulti che avrebbero al contempo offeso altresì l’intera assemblea senatoria. Il Senato - dopo aver istruito la causa (*in senatu cognitio secundum veterem morem*) - condannò i responsabili e, contestualmente, emanò un senatoconsulto nel quale veniva ingiunto alla cittadinanza della colonia di comportarsi con moderazione (*vocati qui arguebantur, et cognita causa in convictos vindicatum, additumque senatus consultum quo Seniensium plebes modestiae admoneretur*). Anche in questo caso, dunque, si sarebbe ripetuto lo schema già visto in occasione della vicenda di Pontico: prima la sentenza, poi l’approvazione di un senatoconsulto. La stessa pronuncia emanata dal consesso senatorio per il caso concreto poteva altresì contenere disposizioni diverse, non ultime disposizioni valide *pro futuro* ed elementi accessori della condanna, come sostenuto da DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., pp. 137-138. Più in generale, gli storici della prima età del Principato testimoniano come molto spesso l’approvazione di *senatus consulta* contenenti norme generali ed astratte trovasse la propria ragion d’essere in un caso concreto, non necessariamente una pronuncia giudiziale. *Ex multis*, si pensi al caso del senatoconsulto ricordato in Tac. *ann.* 11.5-7, emanato a seguito del suicidio del cavaliere Samio, con il quale venne fissato il limite di diecimila sesterzi per gli onorari degli avvocati, legittimando dunque l’onerosità della professione forense. Oltre tale soglia, si sarebbe

La conferma dell'identità tra il senatoconsulto menzionato in Tac. *ann.* 14.41 e il senatoconsulto Turpilliano viene generalmente desunta dal confronto tra l'espressione utilizzata da Tacito per indicare la sanzione irrogata a Pontico - «*poena teneretur ac publico iudicio calumniae condemnatus*» - e quanto riferito da Papiniano in D. 50.2.6.3:

D. 50.2.6.3 (Pap. 1 *resp.* = Pal. 392): *Qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati.*

In questo frammento, Papiniano sta discorrendo di una particolare conseguenza della desistenza *citra abolitionem* nel corso di un *iudicium publicum*: alla più generale *ignominia* sancita dal senatoconsulto Turpilliano nei confronti dei *tergiversatores*, i quali venivano trattati come se fossero stati condannati per *calumnia* all'interno di un *iudicium publicum*, sarebbe conseguita anche l'impossibilità di accedere al decurionato²⁰.

Ai fini della corretta datazione e identificazione del provvedimento senatorio menzionato da Tacito, appare dirimente la quasi sovrapposibilità tra il costruito tacitano «*ac publico iudicio calumniae condemnatus*» e il «*veluti calumniae causa iudicio publico damnati*» papiniano, disposizione sanzionatoria espressamente

incorsi nelle pene previste dalla *lex Iulia repetundarum* (cfr. VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», cit., p. 1067, n. 94; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 219 e ss.); al senatoconsulto del 17 d.C. (Svet. *Tib.* 35.1) mediante il quale Tiberio avrebbe disposto il rinvio al giudizio domestico per le *matronas prostratae pudicitiae*, in assenza di un'*accusatio* di fronte alla *quaestio de adulteriis* o al tribunale senatorio, probabilmente suscitato a seguito dello scandalo che aveva coinvolto Appuleia Varilla (cfr. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 127 e ss.; P. BUONGIORNO, *Arcaismo continuismo desuetudine nelle deliberazioni senatorie di età giulio-claudia*, in *Iura* 61 (2013), p. 243, nt. 65); al provvedimento senatorio del 19 d.C., votato in conseguenza della vicenda di Vistilia (Tac. *ann.* 2.85 e Svet. *Tib.* 35.2), nel quale venne disposta l'estensione dell'imputabilità per *adulterium* anche alle donne che avessero dichiarato di praticare il meretricio per sottrarsi alle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis* (cfr. VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», cit., p. 1065, n. 79; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 158, nt. 130; SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 130); oppure al caso del senatoconsulto Macedoniano - approvato in una data imprecisata durante il regno di Vespasiano - mediante il quale venne stabilito che il mutuo di denaro concesso ad un *filiusfamilias* non avrebbe avuto effetto (più precisamente, il creditore mutuante si sarebbe visto privare di ogni tutela processuale con riguardo al contratto di mutuo così concluso), che, secondo quanto riferito in *Par. Inst.* 4.7.7, venne votato in seguito all'omicidio del padre da parte di un tale Macedone (cfr. VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», cit., p. 1071, n. 125; F. LUCREZI, *Senatusconsultum Macedonianum*, Napoli, 1992, pp. 11 e ss.; S. LONGO, *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino, 2012, pp. 49 e ss.). Sul punto, cfr. altresì quanto affermato in ARCARIA, *Senatus censuit*, cit., pp. 226 e ss., il quale parla di «normativizzazione» di sentenze emanate dal Senato: «alcuni dei senatoconsulti di età imperiale (siano stati [...] qualificati come "normativi" dalla dottrina che se n'è occupata), abbiano avuto in realtà un'origine giudiziaria, e che tale natura di atti processuali abbiano in seguito perduto ad opera di un successivo intervento dello stesso Senato, che li faceva divenire dei provvedimenti aventi efficacia generale ed astratta». Ciò sarebbe accaduto anche nel caso del Turpilliano: vd. ARCARIA, *Senatus censuit*, cit., p. 227, nt. 180; BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., p. 113, nt. 39. Contro le opinioni degli autori citati in questa nota e in quella precedente, cfr. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 234, per il quale l'inciso «*additur senatus consulto*» sarebbe riferibile non tanto al Turpilliano, quanto al provvedimento di condanna emesso nei confronti di Pontico, nonché WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 111, nt. 23, per il quale «das *additur senatus consulto* bezieht sich ohne Zweifel auf das den Fall des Valerius Ponticus erledigende SC, dem die allgemeine Regel die *praevaricatio* betreffend angehängt wurde». Secondo Waldstein, dunque, l'inciso «*senatus consulto*» è un ablativo, con la conseguenza che alla statuizione di condanna di Pontico venne allegata anche la disposizione volta a colpire in generale tutti coloro «*qui talem operam emptitasset vendidisset*».

²⁰Su questo frammento, cfr. più diffusamente *infra*, §§ II.2.3 e II.3.

riferita dal giurista severiano al senatoconsulto Turpilliano²¹. Alla luce di ciò, è dunque possibile identificare con certezza il senatoconsulto del 61 d.C. menzionato in Tac. *ann.* 14.41 con il senatoconsulto Turpilliano²².

II.1.2. Il console Petronio Turpiliano e la denominazione del senatoconsulto

Come si è già ricordato in apertura del capitolo, nel 61 d.C. le fonti testimoniano la presenza della coppia consolare composta da *Publius*²³ *Petronius Turpilianus* e *Lucius Caesennius Paetus*²⁴. Al console del 61 d.C., esponente del ramo della *gens Petronia* che vedeva come proprio capostipite Publio (o Gaio) Petronio, *praefectus Aegypti* sotto Augusto dal 25/24 a.C.²⁵, viene dunque generalmente ascritta la proposizione in Senato dell'omonimo provvedimento che prenderà il suo nome²⁶.

²¹Secondo FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 51-52 e p. 51, nt. 119 Tacito avrebbe parafrasato una disposizione del Turpilliano con le parole «*qui talem operam emptitasset vendidissetve*», ma è probabile che tale espressione non fosse contenuta - almeno in questa forma - nel testo del provvedimento senatorio, stante il fatto che i verbi *vendo* e *emo* sono raramente riferiti dalle fonti giurisprudenziali ad attività morali, mentre i giuristi sarebbero rimasti fedeli alla lettera del senatoconsulto.

²²Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499, nt. 1; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 409; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 365; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 243; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 24; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 51; MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, cit., p. 176, nt. 17; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 264-265; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 69. Tacito sembra aver attinto direttamente agli *acta senatus* per la narrazione dell'episodio del falso testamentario di Fabiano e dell'omicidio del *praefectus urbi* Secondo. Sul punto si veda BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., p. 119 e nt. 54.

²³Cfr. E. GROAG, v. «*P. Petronius Turpilianus (n. 75)*», in *PWRE XIX* (1938), col. 1228-1229; *PIR*², P 315. Cfr. inoltre PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 220, nt. 5, il quale rileva come i dubbi sorti in dottrina circa il reale *praenomen* del console debbano essere unicamente ascritti ad una svista commessa in ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 468, il quale - nell'attribuire una *lex Petronia (de adulteri iudicio)* al medesimo console del 61 d.C. - lo indica come *Quintus Petronius Turpilianus*. Anche Volterra indica erroneamente il nome del console come *Petronius Sabinus Turpilianus*: cfr. VOLTERRA, v. «*Senatus consulta*», cit., p. 1070. La conferma definitiva della bontà della tesi sostenuta da Purpura proviene dalla lettura delle stesse fonti storiche di età romana. Tacito menziona il console svariate volte (*Tac. ann.* 14.29 e 39, 15.72; *Agric.* 16.3; *Hist.* 1.6.1, 1.37.2) sempre come Petronio Turpiliano, mentre in Dio 63.27.1^a = Zonar. 11.13 ci si riferisce al consolare con il solo *praenomen* Πετρώνιον; infine, Plutarco - in *Galba* 15.2 e 17.4 - lo menziona, rispettivamente, come Πετρώνιος Τουρπιλιανός e Τουρπιλιανός.

²⁴Cfr. DEGRASSI, *I fasti consolari*, cit., p. 17. Si è avuto già modo di rilevare poc' anzi come molto probabilmente Turpiliano e Cesennio Peto non rimasero in carica l'intero anno, ma vennero sostituiti da due *consuli suffecti* e Turpiliano venne destinato al governatorato della *Britannia*.

²⁵Cfr. L. CANTARELLI, *La serie dei prefetti di Egitto*, 1, Roma, 1906, (rist. Roma, 1968), pp. 13-14; A. STEIN, v. «*C. Petronius (n. 21)*», in *PWRE XIX* (1938), coll. 1197 e ss.; *PIR*², P 270.

²⁶Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 221 e ss. e pp. 250-251, ove l'autore propone una suggestiva teoria, secondo la quale il padre (o nonno) del console del 61 d.C., anch'egli chiamato Publio Petronio - cfr. *PIR*², P 269; R. HANSLIK, v. «*P. Petronius (n. 24)*», in *PWRE XIX* (1938), coll. 1199 e ss. - console suffecto nel 19 d.C., e lo stesso Petronio Turpilliano sarebbero stati accomunati dalla «propensione per le questioni giuridiche». Secondo Purpura, infatti, al primo dei due andrebbero ascritte due *leges Petroniae*, la *lex Iunia Petronia de liberalibus causis* e la *lex Petronia de servis*. Parimenti, l'interesse per il diritto da parte di Publio Petronio sarebbe testimoniato altresì dalla sua menzione come difensore (*Advocatum non invenit. Tandem procedit P. Petronius*) dell'imperatore Claudio in Sen. *apocol.* 14.2 davanti alla «*quaestio de sicariis*» (*is lege Cornelia quae de sicariis lata est quaeribat*, § 1) istruita di fronte al tribunale di Eaco. Petronio avrebbe chiesto una dilazione del procedimento (*et postulat advocacionem*), istanza poi rigettata dal giudice. Si apre così il «processo» infernale di Claudio. Inizialmente prende la parola Peto Pompeo, l'accusatore, al quale tenta di ribattere Petronio, ma Eaco - definito *homo iustissimus* - impedisce a quest'ultimo di prendere la parola per difendere l'imperatore defunto e «*illum, altera tantum parte audita, condemnat et ait ἄλλε πάθους τά τ' ἔρεζας δίχη τ' εὐθεῖα γένοιτο*». Secondo Purpura, «l'attività di Petronius, che consiste tutta quanta nel chiedere un rinvio che gli viene rifiutato, può essere accostata al contenuto di un'altra legge Petronia, menzionata insieme al SC Turpilliano in C.I. 9.9.16.1 e 2» (pp. 223-224), ritenendo dunque che il filosofo stesse ironizzando sulla figura di Petronio, il quale sarebbe stato l'autore di questa *lex* avente ad oggetto la «desistenza dell'accusatore o che reprimeva in generale ogni indugio processuale» (p. 224). Peraltro, il fatto che Eaco decida «*altera tantum parte audita*», cioè senza aver ascoltato la difesa in favore di Claudio, insieme alla menzione del frammento di Esiodo - cfr. R. MERKELBACH e M.L. WEST

Pur non mettendo in discussione la datazione del senatoconsulto, vi è stato chi - in dottrina - ha messo in dubbio la sua attribuzione a Publio Petronio Turpilliano²⁷, facendo leva sul fatto che, nelle fonti giuridiche in nostro possesso, il senatoconsulto appare sempre menzionato con la doppia “I”²⁸. Questa tesi è stata confutata da Gianfranco Purpura, sulla base dell’assunto che «nel ramo gentilizio dei Petronii Turpilliani non manca chi viene menzionato sia con una che con due “I”»²⁹. Pur condividendo la critica alla tesi di Waldstein, ad una lettura più attenta anche la soluzione proposta da Purpura non sembra convincere³⁰, dovendosi propendere - in assenza di ulteriori elementi - per una affermazione tarda, probabilmente consolidatasi infine solo presso i giuristi di età severiana, della versione “Turpilliano” con la doppia “I” per indicare il senatoconsulto in questione.

(a cura di), *Fragmenta Hesiodica*, Oxford, 1967, p. 147, frg. 286, l. 2 - nel quale il poeta greco sostiene che fare le stesse cose ad un soggetto che quest’ultimo ha fatto ad altri è giustizia, è apparso allo studioso come un evidente richiamo ai provvedimenti di Claudio ricordati in Dio Cass. 60.28.6 e Svet. *Claud.* 15.2, sebbene nel racconto di Seneca non si possa parlare propriamente di “assenza” dell’accusato. Ad avviso di Purpura, dunque, questa *lex* dovrebbe collocarsi in data anteriore rispetto al Turpilliano e avrebbe disposto «per l’accusatore l’impossibilità di rinnovare l’accusa deserta» (p. 224, nt. 21). Cfr. però quanto osservato in BUONGIORNO, *Claudio il principe inatteso*, cit., pp. 112-113, per il quale il rinvio richiesto da Turpilliano andrebbe riferito non tanto alla *lex Petronia* relativa alla desistenza dell’accusatore, quanto alla riforma delle ferie giudiziarie promossa nel papiro BGU 611 - e, forse, ricordata anche in Svet. *Claud.* 23.1 - con la quale l’imperatore sancì l’obbligo di prosecuzione dei processi pendenti anche nel periodo di interruzione degli affari giudiziari intercorrente tra i mesi estivi e quelli invernali. Più in generale, alla luce del fatto che buona parte dei senatoconsulti “normativi” della prima età imperiale sembra trovare la ragion d’essere della propria approvazione non tanto in attuazione di particolari indirizzi di politica legislativa decisi *ex ante*, ma *ex post* come “reazione” a casi concreti sottoposti all’attenzione del consesso senatorio, l’ipotesi del progetto legislativo portato avanti dalla famiglia dei Petroni Turpilliani pare difficilmente condivisibile: cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 213 e ss. Sulle varie *leges Petroniae* ricordate nelle fonti, cfr. *infra*, § II.2.3.

²⁷Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 111, nt. 23: «ob das *SC Turpillianum* mit dem Konsul P. Petronius Turpilianus (...) und damit zur *lex Petronia* in Zusammenhang gebracht werden kann, scheint mir fraglich».

²⁸C. 9.45 (*Ad senatus consultum Turpillianum*); D. 48.16 (*Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum*). Nei frammenti traditi nel Digesto, il senatoconsulto è menzionato espressamente tredici volte, sempre come Turpilliano: D. 34.9.22 (Tryph. 5 *disp.* = Pal. 15); D. 38.2.14.2 (Ulp. 45 *ad ed.* = Pal. 1172); D. 48.16.1.10 e 12 (Marcian. *l.s. ad ad SC Turp.* = Pal. 287); D. 48.16.4 pr. (Pap. 15 *resp.* = Pal. 730); D. 48.16.5 (Paul. 2 *resp.* = Pal. 1452, citato due volte nel medesimo passo); D. 48.16.7.1 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 159); D. 48.16.11 (Pap. *l.s. de adult.* = Pal. 21); D. 48.16.12 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1957); D. 48.16.15 pr. (Macer 2 *publ.* = Pal. 36); D. 48.16.17 (Mod. 17 *resp.* = Pal. 343); D. 48.19.5.1 (Ulp. 7 *de off. procons.* = Pal. 2189) e infine D. 50.2.6.3 (Pap. 1 *resp.* = Pal. 392). Nel *Codex*, l’unica citazione esplicita è contenuta in C. 9.45.5 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Matronae, a. 294).

²⁹Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 221.

³⁰Secondo lo studioso, infatti, «in alcune monete di Publius Petronius Turpilianus, *IIIvir monetalis* sotto Augusto, nonno del console del 61 d.C., si ha Turpillianus» (cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 221, nt. 8), sulla scorta di quanto osservato in S.W. STEVENSON, C.R. SMITH e F.W. MADDEN, *A Dictionary of Roman Coins*, London, 1889, (rist. Hildesheim, 1969), pp. 621-622. Sull’omonimo *tresvir*, cfr. anche *PIR*², P 314; E. GROAG, v. «P. Petronius Turpilianus (n. 74)», in *PWRE* XIX (1938), coll. 1227-1228, ove però compare sempre con una “I”. La tesi di Purpura - a mio avviso - si fonda su alcuni errori che sono contenuti nel *Dictionary of Roman Coins*. Alla voce «*Petronia*», infatti, si legge come «its only surname on coins is *Turpilianus*» (con una “I”), salvo poco dopo trascrivere la legenda contenuta sul dritto di una moneta: «FERON. TVRPILLIANVS IIIVIR» (cfr. STEVENSON, SMITH e MADDEN, *A Dictionary of Roman Coins*, cit., p. 622). Tuttavia, leggendo la voce «*Feronia*», la legenda della moneta viene trascritta come «FERO. or FERON. TVRPILIANVS III.VIR» e vi è anche una riproduzione del dritto e del rovescio della moneta in questione, ove è possibile leggere chiaramente che il cognome del magistrato monetario viene riprodotto con una sola “I”: cfr. STEVENSON, SMITH e MADDEN, *A Dictionary of Roman Coins*, cit., p. 384. Vi è un ulteriore elemento a supporto di questa tesi, dato che - dalla lettura del *Roman Imperial Coinage* - tutte le monete nelle quali appare il nome del *triumvir monetalis* non riportano mai il suo nome come Petronio Turpilliano, bensì solo come Petronio Turpiliano: cfr. C.H.V. SUTHERLAND (a cura di), *Roman Imperial Coinage*, 1, London, 1984, pp. 61 e ss.

II.2. La configurazione della *tergiversatio* nel senatoconsulto Turpilliano

Se la datazione del senatoconsulto al 61 d.C. del provvedimento risulta certa, più difficile risulta essere il tentativo di individuare la portata originaria delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato dal Senato. Come ha avuto modo di rimarcare Purpura, infatti, «poco può essere attribuito con relativa sicurezza al testo approvato nel 61. Il problema della desistenza dell'accusatore (...) era infatti atto a suscitare gli interessi della giurisprudenza e della legislazione imperiale», pertanto non è sempre possibile individuare con facilità quanto fosse presente *ab origine* nel senatoconsulto e quante delle disposizioni ricordate principalmente (ma non esclusivamente) nella relativa *sedes materiae*, costituita dal titolo sedicesimo del quarantottesimo libro del Digesto (*Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum*)³¹ e dal titolo quarantacinquesimo del nono libro del Codice (*Ad senatus consultum Turpillianum*)³², siano invece il frutto delle riflessioni compiute dai giuristi o agli interventi della cancelleria imperiale³³.

Il perdurante interesse dei giuristi alla repressione delle patologie dell'*accusatio* è testimoniato anche dal fatto che - dei diciotto frammenti che vanno a comporre il titolo nel Digesto (D. 48.16), solo uno di essi non è attribuibile ad un giurista dell'età severiana. Andando ad osservare da vicino la composizione quantitativa del titolo di cui si sta discorrendo, infatti, si può osservare che il numero maggiore di frammenti ivi riportati appartiene a Paolo, per un numero pari a cinque³⁴. Seguono poi Papiniano, con quattro estratti dalle sue

³¹Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 103 e ss. La mancanza di una rubrica *ad senatus consultum Turpillianum* all'interno del Codice Teodosiano e delle *Pauli Sententiae* viene spiegata dalla studiosa a partire dalla progressiva crisi che investì l'applicazione del provvedimento: «un'omissione, dunque, forse consapevole, per i dubbi circa l'utilizzabilità del Turpilliano e la sua integrazione con i nuovi interventi imperiali; certamente tale è quella presente nel Teodosiano, che pure non menziona mai il senatoconsulto considerando però di fatto superata la sua disciplina da quanto hanno stabilito, in particolare, le costituzioni conservate nel titolo *de abolitionibus*». I compilatori, invece, presero una strada diversa. Una volta recuperate le disposizioni ancora attuali, insieme alle innovazioni derivanti dall'interpretazione giurisprudenziale e ai numerosi interventi imperiali, essi crearono un titolo *ad hoc*, la cui denominazione - probabilmente - costituì il frutto dell'unione del titolo della monografia marceana dedicata al *Turpillianum*, che occupò il ruolo centrale nella costruzione del titolo 48.16 da parte dei commissari giustiniani, e del titolo 9.37 del Teodosiano (*De abolitionibus*). Così anche GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 40.

³²L'assenza di una rubrica dedicata al *Turpillianum* all'interno del Teodosiano non deve stupire, posto che in essa l'unica rubrica espressamente dedicata alla raccolta di costituzioni riguardanti un provvedimento senatorio è costituita da C.Th. 4.12 e concerne il *senatus consultum Claudianum*. Fanizza suppone pertanto che la relativa rubrica nel *Codex repetitae praelectionis* venne ripresa da quella presente nel Gregoriano: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 104 e ss. Dal canto suo, GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 40, ritiene che la presenza di un solo titolo nel *Codex* giustiniano, a fronte di una pluralità di titoli dedicati alle *abolitiones*, «parla per la comprensibilità in quest'ultimo più vasto tema delle disposizioni *ex senatus consulto*, cui solo il prestigio dei commentari che aveva ispirato e dei loro autori può conferire la dignità di una previsione legislativa separata: quando questo prestigio venga ignorato (com'è nel caso del Teodosiano) il legislatore preferisce trattare della materia unitariamente sotto la voce dell'*abolitio*».

³³Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 243-244; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 24 e ss.; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 71. La problematica è accentuata anche dal fatto che, come si vedrà, in molti frammenti, pur discorrendo della disciplina fissata dal senatoconsulto Turpilliano, i giuristi e la cancelleria non menzionano mai espressamente il provvedimento.

³⁴Un frammento tratto dal *liber singularis de poenis omnium legum* pseudopaolino, D. 48.16.2 (Paul. *l. s. de poen. omnium legum* = Pal. 1254); due tratti dal primo libro *sententiarum*, D. 48.16.3 (Pal. 1940) e D. 48.16.6 pr.-4 (Pal. 1941); uno dai *responsa*, D. 48.16.5 (Paul. *2 resp.* = Pal. 1452); uno dal *de adulteriis libri III*, D. 48.16.13 pr.-1 (Paul. *3 de adult.* = Pal. 16) e uno dal *liber singularis de*

opere³⁵; Ulpiano, con tre³⁶; Macro, con due³⁷; Modestino e Marciano con uno³⁸. Il rimanente frammento appartiene a Papirio Giusto³⁹, giurista operante sotto il regno dei *divi fratres* e, successivamente, del solo Marco Aurelio⁴⁰.

Oltre agli interventi imperiali ricordati dai giuristi nei frammenti tràditi nel Digesto, per quanto riguarda il *Codex*, nel titolo dedicato al senatoconsulto Turpilliano la maggior parte delle costituzioni sono attribuite a imperatori della prima età tardoantica⁴¹.

Il Turpilliano non si limitò a prevedere la nuova fattispecie criminosa della *tergiversatio* e il connesso istituto dell'*abolitio*, ma - come è possibile desumere dal brano tacitano - il senatoconsulto intervenne anche sulla disciplina della *praevaricatio*, già considerata un *crimen* autonomo, allargando quest'ultima fattispecie sino a ricomprendere in essa anche l'ipotesi di coloro che «*qui talem operam emptitasset vendidisset*». Come è stato correttamente rilevato da una parte della dottrina, il Turpilliano non intervenne in alcun modo, invece, sulla disciplina della *calumnia* dettata dalla *lex Remmia*⁴².

adulteriis, D. 48.16.16 (Pal. 22).

³⁵Uno dal quindicesimo libro dei suoi *responsa*, D. 48.16.4 pr.-1 (Pal. 730-731); due dal secondo libro della sua opera *de adulteriis*, D. 48.16.8 e D. 48.16.10 pr.-2 (entrambi *sub* Pal. 16) e uno dal *liber singularis de adulteriis*, D. 48.16.11 (Pal. 21).

³⁶Uno tratto dall'ottavo libro delle *disputationes*, D. 48.16.7 pr.-1 (Pal. 159); uno dal secondo libro del suo *de adulteriis*, D. 48.16.12 (Pal. 1957) e infine uno preso dal settimo libro del suo *de officio proconsulis*, D. 48.16.14 (Pal. 2185).

³⁷Due frammenti, entrambi tratti dal secondo libro del *de iudiciis publicis*, D. 48.16.9 e D. 48.16.15 pr.-6 (rispettivamente, Pal. 35 e 36).

³⁸Per Modestino, si tratta di un brano dei suoi *responsa*, D. 48.16.17 (Mod. 17 *resp.* = Pal. 343), mentre per quanto riguarda Marciano si tratta del lungo brano tratto dal *liber singularis ad senatus consultum Turpillianum*, D. 48.16.1 pr.-14 (Pal. 287), a lui attribuito e posto in apertura del titolo del Digesto.

³⁹D. 48.16.18 pr.-2 (Papir. 1 *de const.* = Pal. 7).

⁴⁰Cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., coll. 947-948.

⁴¹C. 9.45.1 è stata attribuita da P. KRÜGER (a cura di), *Codex Iustinianus*, 9^a ed., Berlin, 1915, (rist. Berlin, 1967), p. 490 e p. 490, nt. 4 a Caracalla; C. 9.45.2 è del 239 d.C., C. 9.45.3 e 4 - entrambe attribuite a Valeriano e Gallieno, sono rispettivamente del 258 e del 260 d.C., mentre le ultime due sono di Massimiano e Diocleziano: la prima, C. 9.45.5, è del 294 d.C., mentre la seconda - C. 9.45.6 - è di data incerta. Krüger propone tre diverse date in proposito: il 299, il 303 o il 304 d.C.

Anche allargando l'indagine agli altri due titoli del Codice che trattano dell'*abolitio*, istituto previsto per la prima volta all'interno del Turpilliano, lo scenario non cambia di molto. In C. 9.42 (*De abolitionibus*), delle tre costituzioni ivi presenti, la prima (C. 9.42.1) è anche la più recente, datata al 287 d.C.; la seconda - C. 9.42.2 - è di età costantiniana (319 d.C.), mentre la terza (C. 9.42.3) è attribuita a Valentiniano I, Valente e Graziano ed è stata collocata nel 369 d.C. Passando a C. 9.43 (*De generali abolitione*), C. 9.43.1 è del 215 d.C., sotto il regno di Caracalla; C. 9.43.2 è del 286 d.C. e C. 9.43.3 è del 371 d.C.

⁴²Così FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 43: «alla *calumnia* faceva riferimento solo per stabilire una connessione tra gli effetti prodotti dalla *pronuntiatio calumniae* in un *iudicium publicum* e dalla condanna per desistenza. Bisogna perciò considerare non attinenti al dettato del Turpilliano profili diversi dalla *calumnia* rispetto a quello sopra esaminato». La studiosa segue una tesi già esposta a suo tempo da LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 385 («Nichts daran geändert hat das SC. Turpillianum (61 n. Chr.), das das Calumnienrecht weniger regelt als auf ihm weiterbaut»). Di diverso avviso è CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 72 e ss., per il quale il Turpilliano avrebbe innovato anche in punto *crimen calumniae*, ricomprendendo sotto tale ipotesi anche quella di colui che avesse istigato altri a presentare un'accusa calunniosa. In quest'ultimo senso, cfr. anche SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 29; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 114 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 264

II.2.1. L'ambito di applicazione originario del senatoconsulto

La dottrina è concorde nel ritenere che il senatoconsulto Turpilliano trovasse originariamente applicazione solo laddove la desistenza fosse avvenuta all'interno di *iudicia publica*⁴³, i quali - al momento dell'approvazione del provvedimento senatorio in questione - corrispondevano ancora ai soli processi criminali svolti avanti alle *quaestiones* e retti dalla procedura prevista nelle *leges iudiciorum publicorum*:

D. 48.16.15.1 (Macer 2 *publ.* = Pal. 36): *An ad eos, qui hodie de iudiciis publicis extra ordinem cognoscunt, senatus consultum pertineat, quaeritur: sed iam hoc iure ex sacris constitutionibus utimur, ut pertineat ita ex singulis causis singulae poenae irrogentur.*

In questo passo⁴⁴, tratto dal suo secondo libro sui *iudicia publica*, il giurista si interroga circa l'applicabilità delle disposizioni del senatoconsulto - in particolare, stante il tenore del prosieguo del frammento, con riferimento agli aspetti sanzionatori ivi previsti - anche ai *crimina* previsti da *leges iudiciorum publicorum* che, nel momento in cui Macro scrive (*hodie*), erano giudicati in via straordinaria per via della desuetudine del sistema di repressione criminale imperniato sulla presenza delle corti permanenti, fornendo una risposta affermativa al quesito. Il venir meno delle *quaestiones perpetuae* e la relativa attribuzione delle loro competenze ai nuovi tribunari straordinari fece pertanto sorgere il dubbio poi risolto da Macro nel passo in esame. In questa sede si deve temporaneamente prescindere dalle questioni ulteriori che solleva questo frammento, limitandosi a rilevare che da esso è possibile desumere come le disposizioni del Turpilliano trovassero originariamente applicazione solo all'interno dei processi tenuti nelle forme dell'*ordo*.

Altre fonti confermano come l'ambito originario del Turpilliano fosse solo quello dei *iudicia publica*. Alcune di queste sono già state prese in considerazione nei paragrafi che precedono.

Una di queste è costituita dal passo dei *responsa* papiniani trádito in D. 50.2.6.3⁴⁵, fondamentale per la datazione al 61 d.C. del senatoconsulto, nel quale il giurista afferma che coloro che avessero abbandonato l'accusa in un *iudicium publicum* senza prima aver chiesto l'*abolitio* (*qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt*) sarebbero incorsi nell'*ignominia* prevista dalle disposizioni del senatoconsulto

⁴³Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 804; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 500-501; WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 152, nt. 29; VOLTERRA, *D. 48.16.15.1*, cit., p. 280; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 419; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 311; R. TAUBENSCHLAG, v. «*Tergiversatio*», in *PWRE V A.1* (1934), coll. 723-724; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 364; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 241 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 711; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 115; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 74; FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 85; GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., p. 68; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 157; BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 310-311; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 172; B. SANTALUCIA, *Praeses provideat. Il governatore provinciale fra iudicia publica e cognitio extra ordinem*, in *I tribunali dell'Impero: relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 7-10 giugno 2006*, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2015, p. 204; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 289.

⁴⁴Si tornerà ampiamente su questo frammento quando si parlerà dell'estensione della disciplina del Turpilliano ai *crimina extraordinaria* di nuova creazione e ai *iudicia publica* decisi davanti alle *cognitiones*: cfr. *infra*, § III.1.1 e 2.

⁴⁵*Qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati*, sul quale cfr. anche *infra*, § II.3.

Turpilliano (*cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati*) e, conseguentemente, non avrebbero potuto rivestire il decurionato.

Inoltre, nel § 3 del frammento di Macro riportato in D. 47.15.3⁴⁶, il giurista afferma che il *iudicium* contro chi fosse stato accusato di aver abbandonato l'accusa in un *iudicium publicum* (*quod dicatur crimen iudicii publici destituisse*) non costituiva a sua volta un *iudicium publicum*: l'intero passo in questione (D. 47.15.3 pr.-3) verte proprio attorno all'interrogativo se dovesse o meno attribuirsi la qualifica di *iudicium publicum* al procedimento contro il *praevaricator*. In chiusura, al § 3, Macro effettua un parallelismo con il relativo *iudicium* nei confronti del *tergiversator*. Il *senatus consultum* menzionato è stato generalmente identificato dalla dottrina nel senatoconsulto Turpilliano⁴⁷.

Infine, si può addurre a comprova di ciò anche una costituzione attribuita all'imperatore Caracalla⁴⁸, nonostante la datazione di quest'ultima sia sconosciuta:

C. 9.45.1 (Imp. Ant. A. Anniano, anno ignoto): *Is demum in senatus consultum incidisse videtur, qui crimen publici iudicii detulit et causa ordinata, id est inscriptionibus depositis et fideiussore de exercenda lite praestito eoque qui accusatur sub custodia officii facto, non impetrata abolitione ab exsecutione criminis destitit.*

Il fatto che l'imperatore stia discorrendo del Turpilliano è fuori discussione⁴⁹. Oltre ai riferimenti alla necessità di ottenere l'*abolitio* per poter *desistere* senza incorrere nelle sanzioni previste dal senatoconsulto, che - come si vedrà - costituisce uno degli elementi già presenti nel testo approvato nel 61 d.C. dal Senato⁵⁰, la costituzione è stata posta in apertura del titolo quarantacinquesimo (*Ad senatus consultum Turpillianum*) del nono libro del *Codex*⁵¹.

In questa sede, pare altresì opportuno indagare la correttezza della tesi - sostenuta da una parte decisamente minoritaria della dottrina⁵² - secondo la quale il senatoconsulto Turpilliano avrebbe riguardato *ab origine* anche i processi fiscali⁵³. Secondo questa ricostruzione, le disposizioni del senatoconsulto sarebbero state sin

⁴⁶ *Si ideo quis accusetur, quod dicatur crimen iudicii publici destituisse, iudicium publicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est, neque per senatus consultum, quo poena quinque auri librarum in desistentem statuitur, publica accusatio inducta est.* Sulla questione circa la natura del procedimento contro il *tergiversator*, cfr. *infra*, § III.3.

⁴⁷ Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499, nt. 1; FALCHI, *Diritto penale romano*, 2, cit., pp. 200-201; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 426; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 363; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 75; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 20; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 42, nt. 161; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 265, nt. 307.

⁴⁸ Cfr., per tutti, NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 82 e nt. 368.

⁴⁹ A fugare ogni dubbio, basti osservare lo scolio I ad Bas. 60.66.1 (Heimb., V p. 910 = Schelt. B IX, p. 3946): (...) Εἰ γὰρ ἀποστῆ, τῶ Τουρπιλιανείῳ ὑπόκειται δόγματι (...).

⁵⁰ Cfr. *infra*, § II.3.

⁵¹ Su questa costituzione si tornerà nel capitolo successivo: cfr. *infra*, § III.1.1.

⁵² Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 44 e ss.

⁵³ Sulla nascita del *fiscus* e sulle vicende riguardanti l'*aerarium* nel corso dell'età imperiale, cfr. S. GALEOTTI, *Il fiscus Caesaris nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 10 (2017), p. 1, nt. 1, ove bibliografia, nonché S. GALEOTTI, *Ex fisco principis nostri: l'amministrazione finanziaria del principato da Augusto a Tiberio (note sul Sc. de Cn. Pisone patre)*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 10 (2017), pp. 1 e ss. In particolare, sul processo fiscale, cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 107 e ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 51 e ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda*

dall'inizio applicabili tanto all'accusatore, quanto al delatore nei processi relativi alla *vindicatio caducorum*⁵⁴, come testimoniato - per l'età severiana - da Giunio Mauriciano⁵⁵ e Callistrato⁵⁶:

D. 49.14.2.3 (Call. 2 *de iure fisci* = Pal. 84): *Senatus censuit, ut, si neque delator neque possessor tribus edictis evocati adfuerint, delatoris quidem fideiussores teneantur et ei postea publicam causam deferendi ius adimatur, possessoris autem ius idem esset, quod si delatus omnino non esset.*

D. 49.14.15 pr.-1 (Mauric. 3 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 3): [**pr.**] *Senatus censuit, si delator abolitionem petat, quod errasse se dicat, ut idem iudex cognoscat, an iusta causa abolitionis sit, et si errasse videbitur, det imprudentiae veniam, si autem calumniae, hoc ipsum iudicet eaque causa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset [et prodidisset]⁵⁷. [1] Si quis delatorem subiecerit, tantum in aerarium deferat, quantum praemii nomine delator consecutus fuisset, si vicisset.*

Secondo Fanizza, le menzioni di Callistrato e Mauriciano delle diverse misure contenute in provvedimenti senatori (*senatus censuit*) farebbero in realtà tutte riferimento al medesimo senatoconsulto, identificato dalla studiosa proprio nel Turpilliano⁵⁸. Per quanto riguarda D. 49.14.2.3, infatti, quest'ultima sostiene che la sanzione del divieto di esercitare nuovamente il *ius deferendilius accusandi* e il meccanismo della mancata comparizione del *delator*/accusatore in seguito alla triplice *vocatio in ius* (*tribus edictis evocati*) fossero stati previsti già nel Turpilliano⁵⁹, sulla scorta del paragone con la parallela misura ricordata da Papiniano in D. 48.1.10⁶⁰. Parimenti, con riguardo al citato passo di Mauriciano, Fanizza ritiene che il giurista abbia

perniciēs, cit., pp. 3 e ss. e *passim*; S. PULIATTI, *Il «de iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, pp. 143 e ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano: atti del Convegno Internazionale di Diritto Romano e del III Premio Romanistico "G. Boulvert": Copanello 5 - 8 giugno 1996*, a cura di F. MILAZZO, Napoli, 1999, ora in F. GRELLI (a cura di), *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013, pp. 303 e ss.

⁵⁴La *vindicatio* dei *bona caduca* e *vacantia* venne introdotta nell'ordinamento romano in seguito all'approvazione della *lex Iulia de maritandis ordinibus* e della *lex Papia Poppaea*, ricadendo dunque all'interno del più ampio progetto di riforma matrimoniale voluta da Augusto. Anche in questo caso, come nei procedimenti criminali dell'*ordo*, la legittimazione attiva era riservata al *quivis de populo*, al quale - in caso di esperimento vittorioso della *vindicatio* - spettava a titolo premiale una parte dei beni rivendicati al fisco. Le disposizioni regolanti il procedimento della *vindicatio caducorum* furono poi estese, già in età classica, anche ad altri ipotesi, enumerate in D. 49.14.1 pr. (Call. 1 *de iure fisci*): cfr. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., pp. 291 e ss.; S. PULIATTI, *Callistratus: opera*, Roma-Bristol, 2020, pp. 331 e ss.

⁵⁵Otto Lenel lo colloca «sub Antonino Pio» sulla base della frase «*divus Hadrianus (...) et proxime imperator Antoninus*» contenuta in D. 31.57 (Pal. 1): cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., coll. 689-690; KUNKEL, *Die römischen Juristen*, cit., pp. 176-177. Cfr. anche W. KROLL, v. «*Iunius (n. 93)*», in *PWRE* X.1 (1918), coll. 1050-1051, per il quale però parla di *Iunius Mauricius* e non *Mauricianus*. Il suo commentario *ad legem Iuliam et Papiam* è uno dei più risalenti nel tempo: cfr. D. LIEBS, v. «*Iunius Mauricianus (§ 421.3)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 142-143. Sempre secondo Liebs, il giurista sarebbe stato di estrazione senatoria, provenendo dalla famiglia dei *Iunii Maurici* e *Rustici*, di cui si ha traccia nel corso del I e II sec. d.C.

⁵⁶Per un quadro generale su Callistrato e le sue opere, si veda ora per tutti il volume degli *Scriptores iuris Romani* a lui dedicato: cfr. PULIATTI, *Callistratus*, cit., pp. 3 e ss.

⁵⁷Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 417, nt. 3.

⁵⁸La studiosa ritiene che, sotto il profilo della disciplina della desistenza e della *praevaricatio*, nella quale sarebbe stata ricompresa la nuova fattispecie di «*qui subiecissent accusatores*», «la responsabilità del delatore non era considerata diversa da quella dell'accusatore; il Turpilliano le regolava perciò secondo gli stessi principi» (cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 43-44).

⁵⁹Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 73-74: «dopo la terza citazione l'*absentia* del *delator* era sanzionabile con la perdita del *ius deferendi* secondo quanto prescriveva il senatoconsulto ricordato da Callistrato che può identificarsi con il Turpilliano per l'affinità dei temi trattati e la coincidenza della sanzione prevista».

⁶⁰D. 48.1.10 (Pap. 2 *def.* = Pal. 58): *Inter accusatorem et reum cognitione suscepta excusatio pro absente iustis rationibus admittitur: nec per triduum per singulos dies ter citatus reus damnetur vel de accusatoris absentis praesente reo calumnia pronuntietur.*

riprodotto «due disposizioni del senatoconsulto», sia con riferimento alla fattispecie riportata nel *principium* - ossia la necessità, per il *delator*, qualora avesse voluto desistere, di richiedere l'*abolitio* adducendo una giusta causa o un errore - sia nel § 1, riguardante l'ipotesi del soggetto che *subiecerit accusatorem* o *delatorem*, cioè che istigasse l'azione di questi ultimi⁶¹.

Questa ipotesi è generalmente rigettata dalla dottrina maggioritaria⁶².

Le testimonianze di Tacito e delle fonti giuridiche che sono state esaminate poc'anzi al fine di determinare il campo di applicazione originario delle misure votate dal Senato nel 61 d.C. consente di poter affermare con sicurezza che il dettato della delibera senatoria fosse circoscritto ai soli processi criminali ordinari svolti avanti alle *quaestiones perpetuae*, senza che venga fatta menzione alcuna delle cause riguardanti la *vindicatio* dei *caduca*.

È stato giustamente osservato come la figura dell'accusatore e quella del delatore fiscale fossero molto simili tra loro sotto il profilo della funzione svolta all'interno delle relative tipologie processuali. Esse erano accomunate da una problematica comune, costituita dalla necessità di «conciliare il principio della disponibilità dell'azione da parte tanto del *delator* quanto dell'*accusator* con l'obbligo ad essi, privati cittadini, imposto di condurre lealmente a termine un processo preordinato alla tutela di interessi la cui natura pubblicistica era, ovviamente, fuori discussione»⁶³. Ben presto dovette emergere l'esigenza di contemperare l'interesse statale di assicurarsi le entrate derivanti dalle delazioni fiscali⁶⁴ con quella del governo imperiale di non alienarsi il supporto della "opinione pubblica" attraverso la lotta - quantomeno formale - al fenomeno delatorio⁶⁵, particolarmente invisibile ai più. Per fare fronte a questa situazione, stante le similitudini intercorrenti anche a livello strutturale tra procedimenti fiscali e criminali⁶⁶, non limitata

⁶¹Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 52 e ss. Misura testimoniata, con riferimento all'accusatore, in D. 48.16.15 pr. (Macer 2 *public.* = Pal. 36): *In senatus consultum Turpillianum incidunt, qui subiecissent accusatores, aut subiecti postulassent nec peregissent reos, aut aliter quam abolitione facta destitissent: quique chirographum ob accusandum dedissent pactionemve aliquam interposuissent. hoc autem verbum "nec peregissent" ad universos supra scriptos pertinere dicendum est.*

⁶²Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 417, nt. 3; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 317-318; PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 67 e ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 30 e ss.; VENTURINI, *rec. a FANIZZA, Delatori e accusatori*, cit., pp. 1021-1022; PULIATTI, *Il «de iure fisci»*, cit., p. 302; ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 295; PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 338.

⁶³Cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 67.

⁶⁴Nella ricostruzione di Astolfi, l'intento di accrescere le entrate statali sarebbe entrato all'interno della legislazione matrimoniale augustea solo con l'approvazione della *lex Papia Poppaea*, dato che nella precedente «*lex Iulia* questo scopo è del tutto marginale e di assai scarso rilievo pratico». La particolare importanza riservata all'aspetto fiscale nella *lex* del 9 d.C. sarebbe una conseguenza del «peggioramento della situazione finanziaria dello Stato» caratterizzante gli ultimi anni del principato augusteo, dopo il periodo di crescita economica dei primi anni, sospinto anche dalle copiose entrate derivanti dalla conquista dell'Egitto: cfr. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., pp. 337-338. Nonostante ciò, non si deve credere che lo scopo fiscale giunse a sopravanzare quello etico-sociale già sotto Augusto: SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 121 e ss.; ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., pp. 339-340. Così anche ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 63, la quale parla dell'aumento del numero dei delatori come «an unintended result of Augustus' laws supporting marriage and the family».

⁶⁵Per una panoramica dei vari interventi straordinari di repressione nei confronti dei delatori fiscali nel corso della prima età imperiale, vd. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., pp. 183 e ss.; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 11 e ss.; RIVIÈRE, *Les délateurs*, cit., pp. 29 e ss.

⁶⁶Cfr. PULIATTI, *Callistratus*, cit., pp. 332 e ss. Sussistevano anche alcune differenze tra la *vindicatio caducorum* e il processo criminale davanti alle *quaestiones* tali da giustificare le divergenze tra i due testimoniati dalle fonti. Come ha avuto modo di sottolineare

solo alla comune funzione di attuazione di un interesse pubblico svolta tanto dai *delatores* quanto dagli *accusatores*⁶⁷, nonché la recente approvazione di un “pacchetto” di misure volte a limitare l’abuso dello strumento processuale in campo criminale⁶⁸, non stupisce allora che la soluzione più immediata fosse stata individuata dal Senato nell’estensione del Turpilliano anche ai processi fiscali⁶⁹, così come ipotizzato dalla maggior parte degli studiosi, che avvenne molto probabilmente nei decenni immediatamente successivi all’approvazione del provvedimento senatorio.

II.2.2. Il *crimen tergiversationis*

Uno degli elementi che, per ovvie ragioni, deve aver sicuramente trovato posto nel novero delle disposizioni originariamente contenute nel senatoconsulto in questione è la descrizione della fattispecie criminosa della *tergiversatio*⁷⁰.

Provera, infatti, «*vindicatio caducorum* e processo delle *quaestiones* avevano struttura analoga, ma non identica: entrambi miravano alla tutela di un interesse pubblico; ma, nel primo caso, a differenza che nel secondo, questo interesse aveva carattere puramente patrimoniale»: cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 106.

⁶⁷ Appare allora significativo, sotto il profilo che qui rileva, il passo del Panegirico nel quale Plinio ricorda come - prima dell’avvento di Nerva e Traiano - «*locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges, quam maiestatis singulare et unicum crimen, eorum qui crimine vacarent*» (Plin. *paneg.* 42.1). All’erario e al fisco andavano dunque i *bona vacantia* e *caduca*, ma anche - e in maggior quantità, sembra rimarcare Plinio - i beni dei condannati per *maiestas*. Questo testimonia l’importanza dell’attività svolta da delatori fiscali e accusatori per le finanze dell’apparato statale romano: cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione fiscale*, cit., pp. 311 e ss.

⁶⁸ Anche in questo caso, come si è visto, l’atteggiamento del governo imperiale era quantomeno ambiguo: cfr. *supra*, § I.3 e I.4.

⁶⁹ Non vi sono pertanto scostamenti relativi ai principi generali che reggono il processo fiscale. Come giustamente è stato osservato in dottrina, gli interventi correttivi volti a colpire gli accusatori e i delatori desistenti non seguono la via più semplice per evitare la paralisi del procedimento, prevedendo l’intervento sostitutivo del magistrato o - in maniera ancora più invasiva - l’attivazione del procedimento fiscale *ex officio*, ma adottano un approccio indiretto, sanzionando la desistenza dell’accusatore/delatore, costringendolo a portare avanti il procedimento sino alla fine dietro la minaccia dell’irrogazione di pene, ordinarie prima e straordinarie poi: cfr. PULIATTI, *Il «de iure fisci»*, cit., pp. 296-297. Parimenti, non sarebbe stato possibile - in caso di inerzia del delatore - che ad esso si sostituisse un rappresentante dell’*aerarium* o del *fiscus*, in quanto la legittimazione all’esercizio del *ius deferendi* spettava in via esclusiva al *quavis de populo*: cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 28 e ss. L’estensione delle disposizioni del Turpilliano ai processi fiscali *extra ordinem* riguardò anche le disposizioni in tema di *praevaricatio*, seppur con alcune differenze: cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 75 e ss.

⁷⁰ *Tergiversor*, *tergiversatio* e *tergiversator* non entrano nel lessico già dotati di un significato tecnico-giuridico. La radice comune è data dall’unione di *tergum*, *terga* + *vertere*, che esprime l’atto del voltare le spalle, della ricerca di una scusa o di una via di fuga: cfr. v. «*tergum*» in A. WALDE e J.B. HOFMANN (a cura di), *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, 3^a ed., Heidelberg, 1954, p. 670. Il verbo *tergiversor*, nelle fonti letterarie, assume il significato atecnico di «to turn one’s back upon a task or challenge, show reluctance (esp. by evasion or equivocation), hang back, fight shy» o di «volgere le spalle; cercare sotterfugi, una scappatoia, scuse; temporeggiare, indugiare, schermirsi»: cfr. rispettivamente v. «*tergiuersor*» in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, cit., p. 1925 e in K. GEORGES e F. CALONGHI (a cura di), *Dizionario enciclopedico della lingua latina*, 4^a ed., Torino, 2002, p. 1474. Cfr. anche MER, *L’accusation*, cit., p. 461, nt. 2. L’utilizzo del verbo *tergiversor* compare in letteratura con Lucio Cornelio Sisenna (*Mil.* 4) e Cicerone: Cic. *Q. Rosc.* 37 (*Fannium invitum et huc atque illuc tergiversantem testimonium contra se cogo dicere*) e in *Planc.* 48 (*quid taces, quid dissimulas, quid tergiversaris? etiam atque etiam insto atque urgeo, insector, posco atque adeo flagito crimen.*). Nel corpus ciceroniano il verbo compare anche in *Tusc.* 3.41, *off.* 3.118 e in *Att.* 16.5.3. Esso si riscontra anche in Tito Livio (*Liv.* 4.14.4, 30.31.8 e 34.46.5), Seneca (*ben.* 3.24.1), Columella (12.3.7), Floro (*epit.* 2.13) e Svetonio (*Nero* 47). L’uso del sostantivo *tergiversatio* si riscontra per la prima volta in letteratura in Cicerone: Cic. *Mil.* 54 e *Att.* 10.7.1. In seguito, si ritroverà anche in *Bell. Afr.* 8.4, in Seneca (*dial.* 7.8.6 e *epist.* 66.16) e in Frontino (*strat.* 1.1.10 e *aq.* 5). Per quanto riguarda *tergiversator*, l’unico uso in letteratura si rinviene in Gell. 11.7.9.

Passando all’analisi quantitativa del loro utilizzo in campo giuridico, i giuristi di età classica fanno un uso limitato di *tergiversatio*, in D. 26.4.1.3 (Ulp. 14 *ad Sab.* = Pal. 2529) e D. 4.6.24 (Paul. 12 *ad ed.* = Pal. 233), e *tergiversor* - in D. 5.1.70 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 161) e D. 48.16.1. pr. e 1 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287) - mentre non utilizzano mai il sostantivo *tergiversator*: cfr. *VIR*, 5, col. 1015.

Sotto il profilo terminologico, il gruppo semantico *tergiversatio/tergiversator/tergiversor* non sembra essere stato particolarmente utilizzato dai giuristi e dalla cancelleria imperiale per indicare la fattispecie della desistenza dall'accusa prevista dal Turpilliano⁷¹. Nei passi dei *ius periti* e nel testo delle costituzioni imperiali, tale comportamento viene indicato con una costruzione lessicale che ruota, nella maggior parte dei casi, attorno al verbo *desistere*⁷², nonché - in misura minore - al verbo *deserere*⁷³ e *destituere*⁷⁴. *Non peragere* aveva il medesimo significato, posto che attraverso il termine *peragere* venne ad essere indicato l'obbligo facente capo all'accusatore di portare il procedimento instaurato sino alla sentenza, assolutoria o di condanna⁷⁵.

⁷¹ Circa queste questioni terminologiche, è bene tenere presente quanto affermato da GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 305: «Zu bedenken ist dabei, dass die römische Rechtssprache in anderen Zusammenhängen zahlreiche Beispiele bietet, dass zur Bezeichnung für etablierte Rechtsinstitute über ausgedehnte Zeiträume nur Verben in Gebrauch waren und Substantive bisweilen verhältnismäßig spät (gelegentlich erst im Zuge der Rezeption) aufkamen». Nulla infatti esclude che l'utilizzo del termine *tergiversatio* in senso tecnico per indicare la fattispecie criminosa introdotta dal Turpilliano costituisca - per l'appunto - una conquista avvenuta nel corso del tardoantico o, addirittura, in età giustiniana. Ciò anche alla luce del fatto che sui due paragrafi del frammento nei quali compare il verbo *tergiversor* all'interno della *sedes materiae* del Digesto pendono forti sospetti di rimaneggiamenti successivi, cfr. *infra*, § III.3.1.1.

⁷² Così in D. 47.15.3.3 (Macer 1 *publ. iudic.* = Pal. 19); D. 48.2.11.2 (Macer 2 *publ. iudic.* = Pal. 34); D. 48.5.2.1 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 155); D. 48.5.12(11).3 (Pap. *l.s. de adult.* = Pal. 20); D. 48.5.41(40).1 (Paul. 19 *resp.* = Pal. 1594); D. 49.14.2.3 (Call. 2 *de iure fisci* = Pal. 84); D. 49.14.23 (Call. 2 *de iure fisci* = Pal. 85); D. 50.4.6.2 (Ulp. 4 *de off. procons.* = Pal. 2163). All'interno di D. 48.16, *desistere* e modi verbali derivati si trovano in D. 48.16.1.1, 7, 10-11 e 13-14 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287); D. 48.16.2 (Paul. *l.s. de poen. omnium legum* = Pal. 1254); D. 48.16.4 pr. (Pap. 15 *resp.* = Pal. 730); D. 48.16.6 pr.-2 (Paul. 1 *sent.* = Pal. 1940); D. 48.16.7.1 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 159); D. 48.16.12 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1957); D. 48.16.13 pr.-1 (Paul. 3 *de adult.* = Pal. 16); D. 48.16.15 pr. e 2-4 (Macer 2 *publ.* = Pal. 36). Nel Codice, al di fuori del titolo dedicato al Turpilliano, l'uso del termine o derivati di esso si riscontra in C. 9.9.16.1 (Impp. Valer. et Gallien. AA. et Valer. C. Arcesilao, a. 256) e 9.44.2 pr. (Impp. Honor. et Theodos. AA. Caeciliano pp., a. 409). Nel titolo del *Codex* precipuamente dedicato, invece, viene utilizzato in quasi tutte e sei le costituzioni ivi contenute: C. 9.45.1 (Imp. Ant. A. Anniano, anno ignoto); 2 (Imp. Gord. A. Appio, a. 239); 3 (Impp. Valer. et Gallien. AA. Arcadio, a. 258); 5 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Matronae, a. 294) e 6 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Luciliano, anno ignoto). Cfr. *VIR*, II, coll. 193-194 e FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 57, nt. 133 e 134.

⁷³ L'uso di *deserere* con riferimento alla disciplina dell'abbandono dell'accusa nei passi del Digesto si rinviene unicamente in D. 38.2.14.2 (Ulp. 45 *ad ed.* = Pal. 1172) e in D. 50.2.6.3 (Pap. 1 *resp.* = Pal. 392). Nel titolo C. 9.45 del *Codex* si ritrova in C. 9.45.4 (Impp. Valer. et Gallien. AA. Patrophilo, a. 260) e 6 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Luciliano, anno ignoto). Si registra il suo uso "fuori sede" in C. 3.26.3 (Imp. Ant. A. Heliodoro, a. 215) e in C. 9.6.3 (Imp. Ant. A. Proculo, a. 216). Cfr. *VIR*, II, col. 186 e FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 58, nt. 136.

⁷⁴ L'unico utilizzo all'interno della compilazione si trova in D. 47.15.3.3 (Macer 1 *publ. iudic.* = Pal. 19). Cfr. *VIR*, II, col. 196 e FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 58, nt. 136.

⁷⁵ Sul significato atecnico del verbo *peragere*, cfr. v. «perago» in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, cit., p. 1328. Si vedano, in particolare, i possibili significati ivi riportati sub 4 - «to carry out, perform, execute (an action, operation, etc.). b (a course, journey, etc.) c (orders, etc.)» - nonché sub 5: «to bring (a task, activity, etc.) to completion, finish (often with the implication of success). b to complete the tenure of (an office). c to fulfil (hopes, promises, etc.)». Cfr. anche v. «perago» in GEORGES e CALONGHI, *Dizionario enciclopedico della lingua latina*, cit., p. 1080, sub B: «muovere, condurre sino al termine (...). d Compiere, ultimare, terminare, finire un lavoro o una data attività».

Anche in letteratura, tuttavia, si riscontra l'utilizzo del verbo in questione nel senso tecnico di «perseguire un'accusa, un processo sino alla sentenza (alla condanna); incalzare un accusato sino alla sentenza, sino alla condanna» (v. «perago» in GEORGES e CALONGHI, *Dizionario enciclopedico della lingua latina*, cit., p. 1080) o di «to carry through legal proceedings against»: Liv. 4.42.6 (*vos autem, si reum perago, quid acturi estis?*); Ov. *trist.* 1.1.24 (*et peragar populi publicus ore reus*); Ov., *Pont.* 4.6.27-30 (*lenem te miseris genuit natura, nec ulli \ mitius ingenium, quam tibi, Brute, dedit: \ ut qui quid valeas ignoret Marte forensi, \ posse tuo peragi vix putet ore reos*); Val. Max. 6.2.4 (*ita eodem iudicio duos sustinuit reos, accusatione Manilium, libertate Pompeium, et eorum alterum lege peregit, alterum professione, qua solum poterat*) e Val. Max. 5.4.4 (*Hanc pietatem aemulatus M. Cotta eo ipso die, quo togam virilem sumpsit, protinus ut a Capitolio descendit, Cn. Carbonem, a quo pater eius damnatus fuerat, postulavit, peractumque reum iudicio adflixit, et ingenium et adulescentiam praeclaro opere auspicatus*); Sen., *contr.* 10.1.2 (*In ius vocavit: 'reum' inquit 'me perage, perora'*); Tac. *ann.* 4.21 (*ceterorum, quae multa cumulabantur, receptus est reus neque peractus ob mortem opportunam*); Plin. *epist.* 3.9.4 (*sed Marium*

Non essendo pervenutoci il testo del senatoconsulto, risulta ovviamente difficile il tentativo di ricostruire l'esatta formulazione originaria delle sue disposizioni, anche con riferimento a quei contenuti che - logicamente o sulla base di attestazioni nelle fonti - sicuramente trovavano posto all'interno del provvedimento.

Nelle pagine che seguono, si cercherà di dimostrare che la formulazione iniziale del *Turpillianum* prevedeva unicamente la sanzionabilità come *tergiversator* dell'accusatore che avesse ommesso di comparire in giudizio alla trattazione della causa. Successivamente, la giurisprudenza iniziò ad individuare una serie di comportamenti stragiudiziali dell'accusatore diversi dalla semplice *absentia* che - dimostrando inequivocabilmente il venir meno della volontà di proseguire nell'accusa presentata - furono parificati al *desistere* avvenuto in giudizio, anticipandone gli effetti. Sul finire dell'età classica, inoltre, dai passi dei giuristi e dalle costituzioni imperiali si può ricavare che anche l'ipotesi della mancata conclusione del procedimento nel termine massimo di durata fissato per i procedimenti criminali venne sussunta sotto la *tergiversatio*.

Tornando al Turpilliano, la dottrina restringe generalmente il novero delle possibili locuzioni adoperate nel testo del provvedimento senatorio a due: *peragere (reum)* e *desistere*, i quali - come è stato correttamente rilevato da Levy - costituiscono l'uno il «Gegenstück» dell'altro⁷⁶. Il primo termine, infatti, ha un'accezione positiva, indicando tutte le attività necessarie che dovevano essere effettuate dall'accusatore nel corso del procedimento per poter addivenire ad una sentenza di merito (auspicabilmente di condanna), mentre il secondo guarda alla medesima situazione sotto il profilo negativo, denotando così il comportamento di colui che - non avendo compiuto tali azioni - avesse impedito la chiusura del procedimento attraverso la pronuncia sul merito degli addebiti mossi. Una breve analisi relativa al loro utilizzo tecnico al di fuori delle fonti giuridiche anteriori all'approvazione del Turpilliano non sembra condurre ad alcuna conclusione definitiva circa l'utilizzo dell'uno o dell'altro vocabolo all'interno del testo del provvedimento senatorio: l'unico dato che sembra possibile ricavare è che - al di fuori delle opere dei giuristi - il termine *peragere* era decisamente più diffuso rispetto a *desistere*, configurando così una situazione del tutto opposta a quella che si è potuta riscontrare per le opere della giurisprudenza romana di età classica⁷⁷.

una civitas publice multique privati reum peregerunt), 3.9.30 (*est lege cautum ut reus ante peragatur, tunc de praevaricatore quaeratur, videlicet quia optime ex accusatione ipsa accusatoris fides aestimatur*), 3.9.35 (*indicavimus senatui ex Norbano didicisse nos publicam causam, rursusque debere ex integro discere, si ille praevaricator probaretur, atque ita, dum ille peragitur reus, sedimus*) e 6.31.6 (*admonitus ut perageret accusationem, peregit invitus*).

Nel Digesto, l'uso di *peragere* nel senso di portare (o meno) a compimento l'accusa intentata, si ritrova in D. 48.1.13 pr. (Pap. 15 resp. = Pal. 721); D. 48.5.2 pr. (Ulp. 8 disp. = Pal. 155); D. 48.5.5 (Iul. 86 dig. = 832); D. 48.5.32(31) (Paul. 2 de adult. = Pal. 10); D. 48.16.6.2 (Paul. 1 sent. = Pal. 1941) e D. 48.16.15 pr. (Macer 2 publ. = Pal. 36). Nel *Codex*, in C. 9.9.8 (Imp. Alex. A. Domnae, a. 224) e in C. 9.9.16.2 (Imp. Valer. et Gallien. AA. et Valer. C. Arcesilao, a. 256).

⁷⁶Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420.

⁷⁷Entrambi i vocaboli, infatti, risultano essere stati utilizzati nel senso poc'anzi esposto dalla letteratura non giuridica ben prima dell'approvazione del Turpilliano. *Desistere* si rinviene in Ascon. in Corn., p. 51, ll. 7-9: *hoc exemplum affert hoc loco, quod vult probare desistere eum debere ab accusatione (quamvis neque accusatus sit neque fecerit pactionem): nam Q. Metellus et postulaverat Curionem et destiterat*. Secondo la dottrina moderna, Asconio (c.a. 9 a.C. - c.a. 76 d.C.) avrebbe composto i suoi commentari alle orazioni ciceroniane attorno alla metà del I sec. d.C. La dottrina, tuttavia, ha rilevato come «ein schwaches Indiz deutet auf ihre Entstehung in den Jahren 54-57»: cfr. M. FUHRMANN, *Geschichte der römischen Literatur*, Stuttgart, 1999, p. 303. Cfr. anche A.C. CLARK (a cura di), *Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis quinque enarratio*, Oxford, 1907, pp. V e ss.

In assenza di ulteriori elementi, sarebbe probabilmente impossibile giungere ad una conclusione anche solo plausibile circa la formulazione adottata nel senatoconsulto.

Fortunatamente, la scoperta del papiro BGU 611 e dell'*oratio Claudii* ivi contenuta relativa alla (proposta di) disciplina della desistenza degli accusatori dei processi davanti alle corti permanenti consente di poter paragonare la situazione *ante quem* con la successiva disciplina testimoniata dai giuristi di età severiana⁷⁸ e, dal loro confronto, sembra possibile cogliere, all'interno dei testi delle opere di questi ultimi, echi della regolamentazione primigenia della *tergiversatio* contenuta nel Turpilliano.

Pur non essendo pervenuto il testo del senatoconsulto approvato a seguito della pronuncia dell'*oratio Claudii* e nell'impossibilità di sapere se vennero o meno apportate modifiche al progetto imperiale, il tenore generale di quest'ultimo può comunque fornire elementi interessanti al fine della presente indagine sulla configurazione iniziale assunta dal *crimen tergiversationis*:

BGU 611, col. II, ll. 2-6: Hae ne pro cedant artes male agentibus, si l vobis videtur, p(atres) c(onscripti), decernamus ut etiam l prolatis rebus iis iudicibus necessitas iudicandi l imponatur, qui intra rerum agendarum dies l inchoata iud[i]cia non peregint. (...)

Nel passo in questione, il *princeps* si sta occupando della questione della riforma delle *feriae iudicariae*⁷⁹. La frammentarietà dell'ultima parte della prima colonna non consente di ricostruire interamente la proposta di Claudio al riguardo, ma rimane comunque l'ultima parte, nella quale l'imperatore - affinché i raggiri (*artes*) di coloro che avessero agito in malafede (*male agentibus*) al fine di prolungare artificiosamente i processi non giungessero a compimento - propone di imporre l'obbligo di trattare le cause (*necessitas iudicandi*) anche durante le *feriae* (*prolatis rebus*) in capo ai giudici che non avranno condotto a termine (*peregint*) i giudizi pendenti (*inchoata iudicia*) nei giorni fissati per la trattazione delle cause (*rerum agendarum dies*)⁸⁰.

L'uso tecnico di *peragere* si ritrova già in Tito Livio. Grazie ai libri il cui testo è giunto sino a noi, alle *Periochae* e ai frammenti dei libri che non sono pervenuti a noi, è stato possibile ricostruire i contenuti dei centoquarantadue libri che componevano la monumentale opera dello storico patavino, i quali si concludono con la narrazione della morte di Druso (9 d.C.), molto probabilmente per la morte dell'autore, avvenuta nel 17 d.C.: cfr. FUHRMANN, *Geschichte der römischen Literatur*, cit., p. 244. Il primo libro è stato composto tra il 27 e il 25 a.C. Il termine *ante quem* si ricava dalla menzione solo della prima chiusura delle porte del tempio di Giano disposta da Augusto dopo la battaglia di Azio, ma non della seconda, avvenuta nel 25 a.C. (Dio Cass. 53.27.1); quello *post quem* dal fatto che Livio utilizza il titolo di *Augustus*, che venne conferito ad Ottaviano dal Senato nel gennaio del 27 a.C. La scrittura del quarto libro, dunque, non deve essere avvenuta molto tempo dopo. Per quanto riguarda le opere di Ovidio, il primo libro dei *Tristia* è stato composto nell'inverno dell'8-9 d.C.: cfr. A.L. WHEELER (a cura di), *Ovid with an English translation. Tristia - Ex Ponto*, Cambridge, 1924, (rist. Cambridge, 1965), pp. XXXIII-XXXIV. Il quarto libro delle *epistulae ex Ponto* di Ovidio, pubblicato postumo dopo la morte del poeta, avvenuta nel 17 o 18 d.C.: cfr. FUHRMANN, *Geschichte der römischen Literatur*, cit., p. 240. Sembra possibile datare con certezza *Pont.* 4.6 all'autunno del 14 d.C., dopo la morte di Augusto: cfr. WHEELER, *Ovid with an English translation. Tristia - Ex Ponto*, cit., p. 442, nt. 2. Nello stesso senso, viene utilizzato anche nei *Facta et dicta memorabilia* di Valerio Massimo, opera completata sotto il regno di Tiberio (al quale è dedicata) poco dopo la caduta di Seiano, avvenuta nel 31 d.C.: cfr. FUHRMANN, *Geschichte der römischen Literatur*, cit., pp. 297.

⁷⁸Anche con riferimento alla repressione della desistenza del *delator* all'interno dei processi fiscali che, come si è visto, è stata disciplinata originariamente mediante l'estensione delle disposizioni dettate dal Turpilliano per il caso del *desistere*: cfr. *infra*, § II.2.2.1.

⁷⁹Cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 209-210.

⁸⁰L'imperatore - pur non riferendosi in questo punto ai procedimenti criminali - utilizza l'espressione *inchoata iudicia non peregint* per indicare il mancato disbrigo dei procedimenti incardinati. L'uso del verbo *peragere* all'interno dell'*oratio* nel senso successivamente inteso dai giuristi potrebbe deporre a favore dell'ipotesi della formulazione originaria del *crimen tergiversationis* imperniata attorno ad

Nella parte dell'orazione precipuamente dedicata alla lotta del fenomeno della desistenza degli accusatori, l'imperatore si esprime in questi termini:

BGU 611, col. III, ll. 4-9: Acc[*u*]sato[r]ib[*u*]s quide[*m* nos ita adim]am[*us*] | hanc regni impote[*ntiam*,
ut pot]est[atem] | faciam[*u*]s praetori pr[*aeteriti*]s inquisition[*is*] | di[*e*]bus c[*i*]tandi acc[*usatore*], et si
neq[ue a]l[*der*]unt] neque excusa[*buntur pron*]untiet c[*al(umniae)*] | caussa negotium r[*eis fec*]isse videri
[*eos?*]

Grazie a questo passaggio, siamo in grado di comprendere la portata innovativa dell'intervento voluto dal *princeps*.

Come è noto, nel sistema delle *quaestiones*, dopo la *nominis receptio* veniva concessa una breve dilazione - solitamente pari a dieci giorni - prima della fissazione dell'udienza di trattazione della causa, per permettere lo svolgimento delle formalità connesse alla scelta dei membri del collegio giudicante e per garantire alle parti un lasso di tempo sufficiente a scegliere i mezzi di prova da addurre e per preparare le varie argomentazioni da spendere in sede processuale. L'accusatore, tuttavia, poteva chiedere che tale termine - ove non gli fosse parso sufficiente - venisse prolungato, al fine di consentirgli di procedere all'*inquirere*, cioè alla raccolta degli elementi di prova che successivamente sarebbero stati presentati davanti alla corte giudicante⁸¹.

Quantomeno a partire dall'età augustea, ma forse già prima⁸², l'assenza dell'accusatore davanti alla *quaestio* a questa udienza avrebbe comportato unicamente il rinvio della stessa a nuova data e non più, come accadeva in età repubblicana, la semplice perenzione del giudizio disposta attraverso la cancellazione del nome dell'accusato dal ruolo dei procedimenti pendenti. Diversamente, nella proposta imperiale per combattere tale fenomeno contenuta nell'*oratio* si stabilì che - una volta trascorso il periodo riconosciuto all'accusatore per procedere all'*inquisitio (praeteritis inquisitionis diebus)*⁸³ - quest'ultimo sarebbe dovuto comparire, come di consuetudine, davanti alla *quaestio*. Qualora ciò non fosse avvenuto, il pretore avrebbe dovuto procedere alla citazione dell'accusatore in giudizio e, solo nel caso in cui quest'ultimo non si fosse presentato e non avesse al contempo addotto valide ragioni atte a scusare la propria assenza a questa successiva udienza, il pretore avrebbe pronunciato la *calumnia* dell'accusatore.

esso. A differenza della disciplina della desistenza fissata dal Turpilliano, tuttavia, l'obbligo di *peragere* è inteso dall'imperatore come diretto solamente nei confronti dei giudici chiamati a decidere la causa e non è rivolto alle parti processuali. Di conseguenza, l'utilizzo di questo verbo in questa sede non apporta alcunché alla discussione circa la conformazione originaria assunta dalla fattispecie criminosa in esame nel provvedimento claudiano.

⁸¹Cfr. *supra*, § I.1.1. Come si è visto, il lasso temporale richiesto dall'accusatore, quantomeno con riferimento alla *quaestio de repetundis*, influiva anche sull'ordine di trattazione delle cause davanti alla stessa.

⁸²Cfr. *supra*, § I.4.

⁸³Cfr. KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., p. 98; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 16-17 e nt. 31. *Inquirere* e i suoi derivati, come efficacemente dimostrato da Fabio Botta, non vengano mai utilizzati, nemmeno nel periodo tardoantico, per indicare l'iniziativa processuale riservata al giudice, ma unicamente per indicare l'istruttoria giudiziale, secondo una terminologia il cui impiego non era limitato al solo processo criminale: cfr. F. BOTTA, *Funzione inquirente e poteri istruttori nel processo tardoantico: inquirere/inquisitio nel lessico del Codex Theodosianus*, in *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del Convegno (Parma, 18-19 giugno 2009)*, a cura di S. PULIATTI e U. AGNATI, Parma, 2010, pp. 37 e ss.

La dottrina ha correttamente posto in luce come «cifra per la valutazione della desistenza dell'accusatore era l'*absentia* e per questo motivo con la proposta di Claudio venne regolamentata, per la prima volta, la citazione dell'accusatore, al fine di accertare, in caso di mancata comparizione, la desistenza dell'accusa»⁸⁴. Una conferma del fatto che il *princeps* intendesse la desistenza dell'accusatore unicamente come assenza nel giudizio si rinviene chiaramente da un altro passaggio dell'orazione in commento:

BGU 611, col. II, ll. 11 - col. III, l. 2: (...) Nam quidem accusatorum regnum ferre nullo modo possum, | qui, cum apud curiosum consilium inimicos suos | reos fecerunt, relinunt eos in albo pendentes | et ipsi tanquam nihil egerint peregrinantur, | cum rerum magis natura quam leges ta[m] | accusatorem quam reum [co]pulatam constr[ic]tumque h[a]beat. Adiuvan[t] quidem hoc | [inicum?] pro[po]situm accusa[to]rum et reorum | del[i]ciae, q[uo] min[u]s invidio[s]um sit eorum | tale factum, qui iam sq[ua]lorem sumere | barbamque et capillum [s]ummittere, | [col. III] sua causa quo magis miserab[i]lis [videatur], | fastidiunt. (...)

In questo punto, l'imperatore - dopo essersi scagliato contro il *regnum accusatorum* - afferma che non poteva essere più tollerato che gli accusatori lasciassero perennemente in stato d'accusa i propri avversari, mentre loro potevano tranquillamente viaggiare fuori Roma per sbrigare i propri affari. Claudio sembra dunque sottolineare lo stretto rapporto intercorrente tra la mancata presentazione in giudizio - non essendo l'accusatore in città - e il fatto che gli accusati rimanessero *in albo pendentes*: anche questo caso - a mio avviso - costituisce un ulteriore elemento a sostegno dell'idea qui esposta che l'imperatore intendesse l'abbandono dell'accusa intesa unicamente come mancata presentazione dell'accusatore all'udienza⁸⁵.

Il medesimo spirito permea peraltro le misure ricordate in BGU 628 r: anche in quel caso, l'imperatore non mirava affatto ad ottenere un comportamento attivo (e leale) da parte dell'accusatore, limitandosi a stabilire che - in caso di assenza di una delle parti in giudizio - la causa sarebbe stata decisa in favore della parte presente o comunque sentita solo la parte presente⁸⁶.

⁸⁴Cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 211. In questo senso, cfr. STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., pp. 51-52; WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., p. 361; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 419 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., p. 463; PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 66-67; WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 111; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., pp. 121-122; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 303.

⁸⁵Claudio afferma inoltre che è la natura, ancor più che le leggi, ad aver sancito il legame indissolubile tra accusatore ed accusato (*cum rerum magis natura quam leges tam accusatorem quam reum copulatam constrictumque habeat*): forse - in questo caso - il *princeps* sta alludendo proprio alla mancanza nelle *leges iudiciorum publicorum* di misure volte ad assicurare la presenza in giudizio dell'accusatore.

L'imperatore, in questa sede, non risparmia critiche nemmeno agli accusati, i quali rendevano più facile sopportare tali comportamenti degli accusatori non mostrandosi in pubblico vestiti a lutto, con barba e capelli lunghi (*squalorem sumere barbamque et capillum summittere*). Si veda, ad esempio, nel caso del processo per *maiestas* intentato da Vibio Sereno nei confronti del suo omonimo padre, il contrasto a livello di immagine tra il figlio accusatore - descritto da Tacito come «*adulescens multis munditiis, alacri vultu*» - e il *reus*, «*ab exilio retractus inluvieque ac squalore obsitus et tum catena victus*» (Tac. *ann.* 4.28). In questo modo, l'accusato avrebbe potuto suscitare un moto di compassione nell'accusatore, spingendolo così a concludere il processo, che in una maniera o nell'altra avrebbe determinato la cessazione della situazione di incertezza nella quale versava il *reus*.

⁸⁶Cfr. *supra*, § I.5.1.

Non deve dunque stupire che anche il Turpilliano si sia mosso nel solco di tale linea di pensiero tracciata dai provvedimenti claudiani, sicché la definizione di *non peragere* dovette essere intesa inizialmente in senso materiale, come assenza dell'accusato all'udienza fissata dal pretore:

D. 48.16.6.2 (Paul. 1 *sent.* = Pal. 1941) = **Paul. Sent. 1.6b.1c**⁸⁷: *Destitisse videtur, qui intra praefinitum accusationis a [praeside] <praetore>*⁸⁸ *tempus reum suum non peregit.*

Il frammento, inserito all'interno del titolo del Digesto dedicato al Turpilliano, è stato prelevato dal titolo 6b del primo libro delle *Sententiae*, rubricato «*de reis institutis*»⁸⁹: i cinque paragrafi che costituiscono D. 48.16.6 pr.-4 corrispondono integralmente alle prime cinque *sententiae* del titolo in questione dell'opera pseudopaolina.

Il *desistere* del passo - quantomeno nel senso originario previsto dal Turpilliano - può essere interpretato anche come la mancata comparizione dell'accusatore all'udienza fissata da quest'ultimo e non solo come il generico abbandono dell'accusa mossa nei confronti del *reus* nel termine impostogli dal pretore. In dottrina, infatti, è stato puntualizzato come «*erschien er, ohne den Beweis zu führen oder überhaupt Erklärungen abzugeben, so war das nichtsdestoweniger ein peragere, weil es den Abschluß des Verfahrens, wenn auch durch Freispruch, ermöglichte; für das SC. blieb also gar kein Raum*»⁹⁰. L'onere del pretore di fissare *intra praefinitum accusationis tempus* a cui si fa riferimento nella *sententia* potrebbe dunque alludere anche al *citandi accusatorem*: dal tenore delle fonti, è possibile ricavare che questo termine entro il quale *peragere reum* non era originariamente fisso, ma - per tutta l'età classica - la sua determinazione era lasciata alla discrezionalità del giudicante. Paolo, molto probabilmente, aveva davanti agli occhi la nuova configurazione del *crimen tergiversationis* come mancata conclusione del procedimento entro il tempo massimo fissato, ma

⁸⁷Cfr. D. LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen II. Versuch einer neuen Palingenesie, Ausführung*, in ZSS 113 (1996), p. 140, ove l'autore tedesco propone una sua ricostruzione palingenetica dell'opera. Vd. altresì RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, cit., pp. 130 e ss.

⁸⁸La formulazione originaria vedeva *praetore* in luogo di *praeside*: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 419, nt. 15; LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., pp. 121-122. Come ha correttamente rilevato Liebs, l'autore delle *Sententiae*, con molta probabilità, non operò a Roma, né tantomeno in Italia, stanti i numerosi riferimenti alla *praeses provinciae* nel suo ruolo di supremo giudice al di fuori del territorio italico: cfr. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Africa*, cit., pp. 44-45.

⁸⁹Questa denominazione del titolo delle *Sententiae* è presa dalla *lex Romana Visigothorum* ed ha sollevato dubbi in dottrina. Come ha rilevato Levy, posto che in nessun altro luogo delle fonti si rinviene l'espressione «*reum instituere*», «it is more probable that a mistake was made in writing *institutis* for *constitutis*»: cfr. LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., p. 119.

⁹⁰Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420. Così anche NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 121: «Auf *absentia* des Anklägers im Prozess war das SC Turpillianum also ausdrücklich eingegangen, stellte sie doch einen der Hauptfälle von Fristversäumnis dar, die *tergiversatio* schließen ließen». MER, *L'accusation*, cit., p. 462, invece, ritiene che nell'orazione di Claudio la *tergiversatio* fosse integrata dal mero difetto di comparizione dell'accusatore alla scadenza del termine concessogli per le indagini volte a raccogliere le prove, ma ritiene altresì che nel Turpilliano il *tempus* presente nel passo indichi il termine ultimo entro il quale il procedimento sarebbe dovuto giungere a sentenza.

Contro questa ipotesi si è espresso Wlassak, il quale propende per una definizione di *peragere* contenuta nel senatoconsulto come «*die Durchführung des Prozesses bis zum Urteil*»: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 200. Di diverso avviso è anche GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 179, il quale ritiene che già il Turpilliano avesse previsto, oltre al caso di mancata comparizione, l'ipotesi in cui l'accusatore non avesse compiuto tutti gli atti necessari per giungere a sentenza.

dalla formulazione del passo sembra trasparire anche la vecchia configurazione del *desistere* inteso come mancata comparizione in giudizio dell'accusatore⁹¹.

A supporto della tesi qui esposta si può addurre anche un passo tratto dal *De officio proconsulis* ulpiano⁹²:

⁹¹Levy ha sostenuto la classicità, quantomeno a livello di contenuti, della *sententia* sopra citata, collocando la sua composizione in una data anteriore al 320 d.C. A quell'anno, infatti, risale la misura riportata in una costituzione di Costantino trädita in C.Th. 9.19.2.2 (*Ultimum autem finem strepitus criminalis, quem litigantem disceptantemque fas non sit excedere, anni spatio limitamus, cuius exordium testatae apud iudicem competentem actionis nascetur auspicio: capitali post probationem supplicio, si id exigat magnitudo commissi, vel deportatione ei qui falsum commiserit imminente*), nella quale l'imperatore fissa il tempo massimo per portare a termine l'accusa in un anno, superando quindi la disciplina ricordata nel passo delle *Pauli Sententiae*: cfr. LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., p. 122. Così anche MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 292, nt. 101.

⁹²Sul *De officio proconsulis* di Ulpiano, la cui attribuzione a quest'ultimo è generalmente accettata dalla dottrina, cfr. in generale A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, pp. 117 e ss.; SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 439 e ss.; D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis'*, in *BIDR* 96-97 (1993-1994), pp. 203 e ss.; D. LIEBS, v. «*Domitius Ulpianus* (§ 424)», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 181-182; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., pp. 11 e ss. La sua composizione viene generalmente datata sotto il regno di Caracalla, tra il 212 e il 217 d.C. (cfr. DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 119; G. CRIFÒ, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW* II.15, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1976, p. 754, nt. 304; MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano*, cit., pp. 263 e ss.; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., p. 11, nt. 1 e NOGRADY, *Römische Strafrecht nach Ulpian*, cit., pp. 20-21), anche se vi è stato qualcuno - in primis, Honoré (cfr. T. HONORÉ, *Ulpian: Pioneer of Human Rights*, 2^a ed., Oxford, 2002, pp. 181 e ss.), seguito anche da Liebs (cfr. LIEBS, v. «*Domitius Ulpianus* (§ 424)», cit., p. 181) - che ha ritenuto di poterlo datare più precisamente al 213 d.C. Essa costituisce l'opera *de officio* della quale ci è pervenuto il maggior numero di frammenti: settantasette nel Digesto, tredici nella *Collatio legum mosaicarum et romanarum* e una citazione contenuta nelle *divinae Institutiones* di Lattanzio: cfr. DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., pp. 117 e ss. La maggior parte dei brani provengono dal settimo, ottavo e nono libro, circostanza dalla quale sembra possibile desumere che l'interesse dei compilatori per l'opera ulpiana fosse prevalentemente circoscritto alla materia criminalistica, come già rilevato in DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 119. La dottrina ha altresì evidenziato come «se i grandi commenti privatistici di Ulpiano sono fondati sul recupero e l'organizzazione del pensiero di generazioni di giuristi, i mattoni del *De officio proconsulis* sono norme positive, *leges, senatusconsulta* e, soprattutto, (...) *constitutiones principum*» (cfr. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano*, cit., pp. 246-247). Le opere dei *prudentes*, invece, sono confinate ad un ruolo del tutto marginale: cfr. DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 121. Ulpiano non si limita ad esporre acriticamente le *constitutiones principum* nella sua opera, ma compie un uso ragionato delle stesse, giacché «i libri ulpiani (né disordinato coacervo di costituzioni imperiali e neppure, come i più tardi codici Gregoriano ed Ermogeniano e i coevi *semenstria*, esposizione acritica dei *rescripta principum*) privilegiano il sistema nel loro discorso normativo. Potrebbe dirsi, parafrasando il Nörr, che Ulpiano - come altri giuristi suoi contemporanei - ha supplito all'assenza del concetto di sistema nella legislazione imperiale» (cfr. MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., p. 253). Circa l'utilizzo delle varie tipologie di costituzioni all'interno della «sistemica» dell'opera ulpiana, cfr. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., pp. 189 e ss. Il *fil rouge* dell'opera è costituito - in generale - dall'esame delle competenze del governatore organizzate cronologicamente dal suo arrivo in *provincia* alla sua partenza: cfr. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., p. 196. Tutto ciò non deve stupire, giacché - come ebbe modo di rimarcare Giuliano Crifò - «Ulpiano è stato un uomo politico, che ha ricoperto cariche importanti nell'amministrazione dello stato romano ed ha vissuto al centro del potere, orientandone in concreto la politica (...) ma, soprattutto, teorizzando la legittimazione, la struttura e la funzione stessa del potere» (cfr. CRIFÒ, *Ulpiano*, cit., p. 713).

La romanistica ha ampiamente discusso quale fosse l'effettiva portata dell'opera ulpiana, posto che il riferimento al *proconsul* ha spinto qualcuno a limitare l'argomento trattato dal giurista alla sola figura del governatore di province senatorie, come fa ad esempio Schulz: cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 440-441. Per una sintesi del dibattito dottrinale sul punto, cfr. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano*, cit., pp. 217 e ss. In particolare, Mantovani ha ritenuto di attribuire ad Ulpiano una «apertura ragionata ad una visione omnicomprensiva dell'amministrazione provinciale» (p. 235), giungendo ad affermare la genuità dell'uso tanto di *praeses*, quanto di *proconsul*. L'analisi circa l'utilizzo dei termini consente di poter affermare che «la loro distribuzione è (...), entro certi limiti, omogenea nell'ambito di singole parti dell'opera, il che sembra rimandare, più che a ritocchi occasionali, ad una ragione strutturale»: nel primo e nell'ultimo libro compare solo il *proconsul*, in quanto essi sono relativi alle formalità di assunzione e abbandono del potere proprie dei soli proconsoli (differenti, dunque, rispetto a quelle dei governatori di nomina imperiale, cfr. DE MARTINO, *Storia*, 4.2, cit., pp. 805 e ss.; V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino, 1991, pp. 131 e ss.). A partire dal secondo libro - relativo alla disciplina dell'udienza del proconsole - compare il termine *praeses*, in D. 1.16.9.6 (*Quae etiam omnium praesidum communia sunt et debent et ab his observari*), attraverso il quale il giurista sancisce l'equiparazione delle disposizioni poc'anzi esposte a tutti i governatori provinciali. Dal settimo al decimo libro, dedicati alla disciplina della giurisdizione criminale del governatore, viene adoperato quasi esclusivamente *praeses*, giacché «all'epoca di Ulpiano si era ormai realizzata (...) l'attribuzione di pari poteri repressivi ai capi di tutte le province» (MANTOVANI,

D. 48.19.5.1 (Ulp. 7 *de off. procons.* = Pal. 2189): *In accusatorem autem absentem nonnumquam gravius statuendum, quam Turpilliani senatus consulti poena irrogatur*⁹³, *dicendum est.*

Il passo è stato estratto dal settimo libro dell'opera ulpiana che - insieme ai restanti tre libri (VIII, IX e X) - vanno a completare l'esposizione delle competenze criminali facenti capo al governatore provinciale⁹⁴ e posto dai compilatori all'interno del titolo diciannovesimo (*De poenis*) del libro XLVIII del Digesto. All'interno della (incerta) ricostruzione paligenetica leneliana del libro⁹⁵, D. 48.19.5 pr.-1 costituisce l'unico passo posto sotto la rubrica «*De absentibus*»⁹⁶.

Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano, cit., p. 234). I problemi maggiori - irrisolvibili, secondo l'autore - si riscontrano laddove si cerchi di trovare una ragione dell'alternanza nell'uso dei termini nei libri dal secondo al sesto, nei quali si tratta della giurisdizione civile e dei rapporti tra governatore e *civitates*: a fronte delle inspiegabili ragioni sottese all'uso dei due termini nei brani appartenenti a questi libri, «forse, la riduzione gravissima cui è stata sottoposta l'opera ha fatto smarrire le didascalie che, più o meno esplicitamente, segnalavano nel contesto originale l'estensione dei vari enunciati ai diversi tipi di governatore» (p. 234). La scelta di intitolare l'opera con riferimento al *proconsul*, dunque, «non può che avere il sapore di tempi perduti» (p. 231): come Venuleio Saturnino prima, e come in seguito farà Paolo, anche Ulpiano decide di «proporre (...) come modello di governatore di provincia la figura più prestigiosa». Anche LIEBS, v. «*Domitius Ulpianus* (§ 424)», cit., pp. 181-182, si muove all'interno di questa corrente di pensiero, ritenendo come «Ulpian wandte sich gleichermaßen an die Statthalter der mittlerweile 35 kaiserlichen Provinzen, indem er meist allgemein von *praeses* sprach».

⁹³Mommsen. *ad h. l.* propone «*irrogata*».

⁹⁴La fortuna successiva del *De officio proconsulis* si deve rinvenire proprio nella trattazione degli aspetti criminalistici dell'amministrazione provinciale: in materia criminale, a differenza del diritto privato, «la letteratura giuridica aveva, al riguardo, meno da offrire; d'altra parte, le differenze fra l'amministrazione della giustizia criminale in provincia, che faceva capo ad un unico organo, e in Roma, dove convivevano sistemi repressivi differenti, imponevano una esposizione integrata. Non a caso, proprio la capacità di fondere in un unico quadro la materia dei *iudicia publica* e quella dei crimini straordinari valse all'opera di Ulpiano gran parte del successo di cui godette, come testimonia la più larga misura nella quale l'antichità ha preservato, in proporzione, gli ultimi quattro libri» (MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano*, cit., p. 248). Con riguardo alla giurisdizione in campo civilistico, il *De officio proconsulis* costituiva invece un «guscio vuoto», giacché - in quel campo - «i contenuti dovevano essere attinti dalla tradizionale letteratura privatistica» (pp. 248-249).

⁹⁵Lo stesso Lenel, in apertura del libro VII, scrive «*Incertissimus est et in hoc et in sequentibus libris rerum ordo*». L'insigne studioso tedesco ipotizza quindi che Ulpiano avesse aperto il settimo volume dell'opera trattando «*De disciplina publica*», cioè delle direttive di governo che il proconsole avrebbe dovuto seguire, trattazione alla quale sarebbe seguita l'esposizione della materia dei fuggitivi e dei *furiosi*, per poi «*ad crimina publica et extraordinaria transisse*»: cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, 2, Leipzig, 1889, (rist. Graz, 1960), col. 973, nt. 3. Sui numerosi problemi circa la sua ricostruzione paligenetica, cfr. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., pp. 198 e ss. In particolare, Marotta ritiene che il punto più difficoltoso sia costituito dal rapporto intercorrente tra «i titoli, che convenzionalmente potremmo definire *de disciplina publica* e le sezioni concernenti l'instaurazione dell'accusa - regolate almeno in parte, dobbiamo presumere, dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* - con quelle dedicate al commento delle *leges* istitutive delle *questiones*» (pp. 198-199). Pur non convincendolo completamente, Marotta ritiene che la ricostruzione leneliana sia ancora quella più ragionevole rispetto alle alternative avanzate dalla dottrina.

⁹⁶D. 48.19.5 pr.: *Absentem in criminibus damnari non debere divus Traianus Iulio Frontoni rescripsit. Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Traianus Adsidio Severo rescripsit: satius enim esse in punitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. Adversus contumaces vero, qui neque denuntiationibus neque edictis praesidium obtemperassent, etiam absentes pronuntiarum oportet secundum morem privatorum iudiciorum. Potest quis defendere haec non esse contraria. Quid igitur est? Melius statuetur in absentes pecuniarias quidem poenas vel eas, quae existimationem contingunt, si saepius admoniti per contumaciam desint, statui posse et usque ad relegationem procedi: verum si quid gravius irrogandum fuisset, puta in metallum vel capitis poenam, non esse absentibus irrogandam. Il principium e il § 1 non sono stati sciolti da Lenel per l'evidente similitudine delle tematiche trattate dal giurista. Nel principium, infatti, Ulpiano discorre dell'assenza dell'accusato in giudizio, sviluppando la tematica a partire da due rescritti imperiali di Traiano e giungendo ad affermare che contro gli assenti fosse possibile irrogare solo pene pecuniarie o lesive dell'*existimatio*, mentre non sarebbero potute essere comminate le pene più gravi, come il *metallum* o la *poena capitis*. Laddove la contumacia si fosse protratta, infatti, l'accusato sarebbe stato colpito dalla *relegatio*: sulle numerose questioni sollevate dal principium, cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 58, nt. 14; BRASIELLO, *Sull'assenza*, cit., pp. 1 e ss.; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., pp. 562 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., pp. 393 e ss.; DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., pp. 150 e ss.; MAROTTA, *Mandata principum*, cit., p. 167, nt. 102; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., pp. 144 e ss.; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., pp. 112 e ss. Cfr. altresì FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp.*

In esso, il giurista affronta il problema del rapporto tra le nuove pene e la vecchia *poena legis* in relazione al caso dell'assenza dell'accusatore, affermando come - talvolta (*nonnumquam*) - a quest'ultimo potesse essere irrogata una sanzione più severa (*gravius statuendum*) rispetto a quella prevista dal senatoconsulto Turpilliano. Ulpiano, dunque, riconosce la facoltà in capo al governatore provinciale di irrogare una pena di natura straordinaria in luogo di quella ordinaria prevista dal Turpilliano⁹⁷.

Il passo è stato generalmente ritenuto genuino dagli studiosi che si sono trovati ad analizzarlo⁹⁸. Tralasciando, per il momento, la questione della concorrenza tra pena ordinaria e straordinaria, appare opportuno concentrarsi esclusivamente sulla prima delle due. Come è stato infatti puntualizzato in dottrina, il passo in questione acquista senso solo se il caso dell'*accusatorem absentem* fosse già stato presente nel testo del provvedimento del 61 d.C.⁹⁹, nel solco già tracciato in BGU 611¹⁰⁰: in questo caso, Ulpiano attribuisce al funzionario il potere di disporre l'applicazione di una punizione che sia più grave rispetto a quella ordinaria della perdita del *ius accusandi*, poi ricondotta nel novero generale dell'*infamia*¹⁰¹.

Sempre da Ulpiano - questa volta, dal suo commentario all'editto perpetuo¹⁰² - proviene un altro testo che pare corroborare la tesi qui esposta:

D. 38.2.14.2 (Ulp. 45 *ad ed.* = Pal. 1172): *Sed si minor quidem instituerit accusationem, maior autem factus sententiam acceperit, benigne erit dicendum ignosci ei debere, quia minor coepit. Neque enim*

55 e ss. Il § 2 (*Refert et in maioribus delictis, consulto aliquid admittatur, an casu. et sane in omnibus criminibus distinctio haec poenam aut iustam elicere debet aut temperamentum admittere*), invece, è stato posto *sub* Pal. 2197 (sotto la rubrica «[Ad legem Corneliam] de sicariis et veneficis») e unito a D. 48.8.4.1 (*Cum quidam per lasciviam causam mortis praeuisset, comprobatum est factum Ignatii Taurini proconsulis Baeticae a divo Hadriano, quod eum in quinquennium relegasset*), giacché entrambi i passi fanno parte del medesimo rescritto inviato da Adriano a Taurino Egnazio, *proconsulis Baeticae*, riportato in Coll. 1.11 pr.-4. La versione della *Collatio* contiene qualche variazione rispetto al testo che si rinviene al § 2: [§ 3] *Verba rescripti: "poenam mari Euaristi recte, Taurine, moderatus es ad modum culpae: refert enim et in maioribus delictis, consulto aliquid admittatur an casu. [§ 4] Et sane in omnibus criminibus distinctio haec poenam aut iustam provocare debet aut temperamentum admittere*. Su questo rescritto, cfr. F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1959, (rist. Göttingen, 1975), pp. 391-392; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 692; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., pp. 173 e ss.; R.M. FRAKES, *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity*, Oxford, 2011, p. 250.

⁹⁷Sotto questo profilo, non vi è molta differenza con il regime della repressione dell'assenza dell'accusatore nelle *cognitiones* chiamate a giudicare dei reati dell'*ordo*, come si è visto *supra*, § I.6.2.3, ove si è vista la possibilità di affiancare all'*infamia* anche una pena straordinaria.

⁹⁸Solo LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 428 e nt. 87, ha ritenuto che l'inciso [*quam Turpilliani senatus consulti poena irrogatur, dicendum*] costituisca un glossema evidente, ma esso comunque non inficerebbe il contenuto espresso dal frammento. Cfr. altresì E. LEVY e E. RABEL (a cura di), *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, 3, Weimar, 1935, cit., col. 544.

⁹⁹Anche Nogrady ritiene che l'assenza dell'accusatore venisse valutata dal Turpilliano con riferimento al mancato rispetto dei termini fissati dal magistrato per la raccolta delle prove («die Sammlung der Beweise») o per la comparsa in giudizio («das Erscheinen im Prozess»): cfr. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., pp. 121-122.

¹⁰⁰Cfr. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 122, nt. 551: «Dies geht i. ü. schon aus D. 48.19.5 § 1 hervor, der nicht auf das SC *Turpillianum* verweisen würde, wenn nicht überhaupt die abwesenden Ankläger ursprünglich von dessen Strafdrohung erfasst gewesen waren». Anche altri autori si sono espressi in questo senso: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 428 e MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 286, nt. 91 (la quale, però, non ritiene di limitare la configurazione originaria della *tergiversatio* prevista dal senatoconsulto al solo caso di *absentia*). FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 73, afferma che «dalle sue disposizioni [del Turpilliano] doveva evincersi, tra l'altro, che all'assenza non scusabile si applicava la disciplina della desistenza».

¹⁰¹Dal passo in questione non è possibile delineare né quali fossero le pene generalmente irrogate *extra ordinem* ai *tergiversatores*, né tantomeno le particolarità del caso concreto che avrebbero potuto legittimare il superamento della sola pena ordinaria.

¹⁰²Sui libri *ad edictum* di Ulpiano, cfr. LENEL, *Palingenesia*, 2, cit., col. 421; WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 231 e ss.; SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 351; LIEBS, v. «*Domitius Ulpianus* (§ 424)», cit., pp. 177-178 (ove ampia rassegna bibliografica).

imputare ei possumus, cur non deseruit accusationem vel cur abolitionem non petierit, cum, alterum si fecisset, in Turpillianum incideret, alterum non facile impetretur. Certe si abolitione publice data repetit iamiam maior, dicendum est hunc esse removendum: maior enim factus potuit sine timore deserere abolitam accusationem.

Il paragrafo 2 fa parte di un lungo brano (D. 38.2.14 pr.-11) tratto dal XLV libro dell'opera ulpiana, nella parte dedicata al commento della clausola editale «*Quibus bonorum possessio liberti non datur*»¹⁰³, successivamente collocato dai compilatori all'interno del titolo del Digesto denominato «*De bonis libertorum*»¹⁰⁴.

L'intero passo è dedicato alla trattazione dei profili successori connessi all'esercizio dell'*accusatio* nei confronti del liberto da parte del figlio del patrono, che normalmente conduceva all'esclusione di quest'ultimo dalla *bonorum possessio* in relazione ai beni dell'ex schiavo¹⁰⁵. Nel § 2, il giurista si occupa di un caso particolare, quello di una *accusatio* proposta dal *minor XXV annis* che, al momento della sentenza, avesse già raggiunto la maggiore età. Il problema era costituito dal fatto che, in forza della regola ricordata nel § 1¹⁰⁶, il *minor* che avesse accusato non veniva normalmente escluso dalla *bonorum possessio*. Il giurista ritiene di parificare la situazione del § 2 al § 1, in quanto - «*benigne*» - il soggetto era ancora nella minore età quando aveva presentato l'accusa e incardinato il procedimento: anche in questo caso, pertanto, il figlio del patrono avrebbe potuto ottenere comunque la *bonorum possessio* dei beni del liberto accusato¹⁰⁷.

Il passo è stato fatto oggetto di attenzioni da parte della critica interpolazionistica¹⁰⁸, in particolare il passaggio che interessa in questa sede, costituito dalla seconda frase del paragrafo «*Neque enim imputare ei possumus, cur non deseruit accusationem vel cur abolitionem non petierit, cum, alterum si fecisset, in Turpillianum incideret, alterum non facile impetretur*». La frase ha presentato numerose problematiche agli studiosi che l'hanno trattata, in particolare per quanto riguarda l'apparente contraddittorietà del testo. Ad una prima lettura, infatti, potrebbe sembrare che l'inciso «*alterum si fecisset, in Turpillianum incideret*» vada riferito al «*non deseruit accusationem*», giungendo così al paradosso che le sanzioni del Turpilliano per la desistenza dall'accusa avrebbero colpito il figlio del *patronus* laddove questi non avesse abbandonato l'accusa presentata¹⁰⁹. La dottrina più recente è tuttavia riuscita a proporre un'interpretazione del passo che, da un

¹⁰³Cfr. LENEL, *Edictum perpetuum*, cit., pp. 353-354, sub § 153.

¹⁰⁴Cfr. *supra*, § I.6.2.3.

¹⁰⁵Per l'inquadramento generale di questa questione, cfr. VOGLI, *Diritto ereditario*, 1, cit., pp. 340 e ss.

¹⁰⁶D. 38.2.14.1: *Si vero accusaverit minor, dicendum est hunc non excludi, sive ipse sive tutor eius vel curator accusaverit.*

¹⁰⁷Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 80 e ss.; MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., pp. 420 e ss.

¹⁰⁸Cfr. LEVY e RABEL, *Index interpolationum*, 3, cit., col. 58. Beseler ritiene addirittura di espungere interamente il tratto che da *benigne* porta sino alla fine del passo, ritenendolo redatto con un «Paraphrasentone» non ascrivibile a Ulpiano: cfr. G. von BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 3, Leipzig, 1913, p. 121. Queste conclusioni di Beseler sono state validamente criticate in WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 113, nt. 35, e in MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., pp. 422 e ss.

¹⁰⁹Un esempio è contenuto in REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 806, nt. **. Lo studioso, infatti, ritiene che il passo fosse originariamente formulato come «*in Turpillianum <non> incideret, alterum [non] facile impetretur*» e che lo spostamento del *non* sia stato il frutto di un errore di trascrizione del passo ulpiano. In questo caso, tuttavia, sorgerebbe un'ulteriore contraddizione - a mio avviso - giacché il ragionamento posto alla base del trattamento di favore riservato da Ulpiano al figlio del patrono divenuto maggiorenne

lato, non presuppone la presenza di interventi testuali successivi e, dall'altro, assicura la coerenza logica del ragionamento del giurista. Ulpiano infatti afferma che non può essere ritenuto imputabile al figlio del patrono di *non deseruit accusationem* o di *abolitionem non petierit* poiché, nel primo caso, se lo avesse fatto - cioè se avesse abbandonato l'accusa - sarebbe stato colpito dalle sanzioni del *Turpillianum*¹¹⁰, mentre - nel secondo caso - pur in presenza di una richiesta di *abolitio privata*, quest'ultima sarebbe stata difficilmente concessa¹¹¹.

Il caso sotteso al § 2 presuppone che il procedimento sia giunto a sentenza (*sententiam acceperit*), giacché la mera presentazione dell'accusa non era di per sé sufficiente ad escludere la *bonorum possessio contra tabulas* dei *bona libertorum*¹¹². Anche in questo caso, il giurista sembra alludere all'ipotesi prevista originariamente dal testo del Turpilliano, ove il termine *deserere/desistere* indicava unicamente la mancata comparizione dell'accusato, più che le estensioni successive del concetto operate dalla giurisprudenza¹¹³. In questo senso, infatti, può essere anche addotto un passo dei *libri responsorum*¹¹⁴ di Papiniano, successivamente annotato da Ulpiano, che pur non essendo riferibile ad un procedimento criminale - il frammento è tratto da un lungo brano relativo alla *actio negotiorum gestorum* - corrobora l'utilizzo del verbo *deserere* nell'accezione sopraindicata ancora in età severiana:

D. 3.5.30(31).2 (Pap. 2 resp. = Pal. 414): *Litem in iudicium deductam et a reo desertam frustratoris amicus ultro egit, causas absentiae eius allegans iudici: culpam contraxisse non videbitur, quod sententia contra absentem dicta ipse non provocavit. Ulpianus notat: hoc verum est, quia frustrator condemnatus est: ceterum si amicus, cum absentem defenderet condemnatus, negotiorum gestorum aget, poterit ei imputari, si cum posset non appellasset.*

In questa sede preme evidenziare come - similmente a quanto visto in relazione ai passi visti in precedenza relativi all'ambito criminale - il *litem deserere*¹¹⁵ del convenuto era integrato dalla sua assenza nella fase *apud*

è sorretto interamente sul fatto che l'accusatore si trovasse in una situazione nella quale era costretto a portare il processo a sentenza: da un lato, infatti, egli non avrebbe potuto abbandonare l'accusa senza rischiare di incorrere nelle disposizioni del senatoconsulto Turpilliano, mentre dall'altro lato gli sarebbe stato difficile ottenere l'*abolitio privata* da parte del giudicante, in quanto essa era difficile da ottenere (*non facile impetretur*). All'accusatore, pertanto, non rimaneva praticamente altra scelta che quella di *peragere*, in quanto la situazione concreta impediva al *delator* di comportarsi diversamente. Se si sposasse la ricostruzione di Rein, invece, non si comprenderebbe la logica di riconoscere in questo caso comunque all'accusatore la *bonorum possessio contra tabulas*, posto che quest'ultimo - se l'*abolitio* fosse stata veramente concessa *facile* - avrebbe potuto chiedere al giudice di essere esentato dall'onere di portare avanti l'accusa presentata quando era ancora un *minor XXV annis*, determinando così la chiusura del procedimento.

¹¹⁰Cfr. MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., pp. 422-423.

¹¹¹Cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 367; MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., pp. 423-424.

¹¹²D. 38.2.14.8 (Ulp. 45 ad ed. = Pal. 1172): *Accusasse autem eum dicimus, qui crimina obiecit et causam perorari usque ad sententiam effecit: ceterum si ante quievit, non accusavit: et hoc iure utimur (...)*. Cfr. MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., pp. 415 e ss.

¹¹³In questo senso, mi pare deponga anche D. 5.1.10 (Ulp. 10 ad ed. = Pal. 362): *Destitisse videtur non qui distulit, sed qui liti renuntiavit in totum: desistere enim est de negotio abstinere, quod calumniandi animo instituerat (...)*. Cfr. GIOMARO, *Per lo studio della calunnia*, cit., p. 164.

¹¹⁴Sui quali, cfr. *infra*, § II.2.2.2.

¹¹⁵Si vedano anche - in questo senso - D. 42.1.54.1 (Paul. 1 sent. = Paul. Sent. 1.13a.1f = Pal. 1935: *Is, qui ad maius auditorium vocatus est, si litem inchoatam deseruit, contumax non videtur*) e D. 46.7.11 (Paul. 74 ad ed. = Pal. 809: *Si servus, qui in rem actione petebatur, lite contestata decesserit, deinde possessor litem deseruerit, quidam fideiussores eius pro lite datos non teneri putant, quia mortuo homine nulla iam res sit: quod falsum est, quoniam expedit de evictione actionis conservandae causa, item fructuum nomine rem iudicari.*)

iudicem di un processo già incardinato¹¹⁶, tanto è vero che l'intervento spontaneo dell'amico del *reus*, definito come *frustrator*, è finalizzato proprio all'esposizione di cause volte a giustificare la mancata comparizione di quest'ultimo¹¹⁷.

Queste conclusioni sembrano ulteriormente confermate anche dalla lettura della celebre *epistola* di Plinio, nella quale è contenuta la testimonianza della sessione del tribunale imperiale di Traiano che, poco dopo il ritorno del *princeps* dalla campagna dacica¹¹⁸, si svolse nel 107 d.C. presso la villa imperiale di *Centum Cellae* - l'odierna Civitavecchia - alla quale egli prese parte come membro del *consilium* del *princeps*¹¹⁹:

Plin. epist. 6.31.4-6: [4] *Sequenti die audita est Gallitta adulterii rea. Nupta haec tribuno militum honores petiuro, et suam et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat. Maritus legato consulari, ille Caesari scripserat.* [5] *Caesar excussis probationibus centurionem exauctoravit atque etiam relegavit. Supererat crimini, quod nisi duorum esse non poterat, reliqua pars ultionis; sed maritum non sine aliqua reprehensione patientiae amor uxoris retardabat, quam quidem etiam post delatum adulterium domi habuerat quasi contentus aemulum removisse.* [6] *Admonitus ut perageret accusationem, peregit invitus. Sed illam damnari etiam invito accusatore necesse erat: damnata et Iuliae legis poenis relicta est. Caesar et nomen centurionis et commemorationem disciplinae militaris sententiae adiecit, ne omnis eius modi causas revocare ad se videretur.*

Gallitta, moglie di un tribuno militare, aveva avuto una relazione amorosa con un centurione¹²⁰. Il marito della donna si era rivolto al *legatus consularis*¹²¹, il quale ritenne opportuno rivolgersi all'imperatore, affinché

¹¹⁶Sul concetto di *lis inchoata*, cfr. L. D'AMATI, *L'inattività del convenuto nel processo formulare: 'indefensio', 'absentia' e 'latitatio'*, Napoli, 2016, p. 144, nt. 13. Un significato simile deve essere attribuito alla locuzione *causa deserere*, come emerge da D. 2.8.16 (Paul. 6 ad ed. = Pal. 150): *Qui iurato promisit iudicio sisti, non videtur peierasse, si ex concessa causa hoc deseruerit.*

¹¹⁷In merito a questo passo, cfr. G. FINAZZI, *Ricerche in tema di negotiorum gestio. II.2. Obbligazioni gravanti sul gestore e sul gerito e responsabilità*, Cassino, 2006, pp. 29 e ss.; D'AMATI, *L'inattività del convenuto*, cit., pp. 142 e ss. Con particolare riguardo alla nota di Ulpiano, cfr. B. SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpianee alle «Quaestiones» ed ai «Responsa» di Papiniano*, in *BIDR* 68 (1965), pp. 104 e ss.

¹¹⁸Cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 391; SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 285, nt. 1558

¹¹⁹Plin. *epist.* 6.31.1: *Evocatus in consilium a Caesare nostro ad Centum Cellas (...)*. La testimonianza di Plinio il giovane è particolarmente significativa, in quanto egli non fu solo un funzionario imperiale, ma esercitò altresì la professione forense, svolgendo il ruolo di difensore in numerosi casi di *repetundae* tenuti avanti al tribunale senatorio. Sulla vita, sulla formazione e sulla carriera forense di Plinio, cfr. F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa, 2012, pp. 17 e ss.

¹²⁰Per altra bibliografia sulla vicenda, cfr. F. ARCARIA, «*Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam*». *Princeps, giudici e iustitia in Plinio il Giovane*, Napoli, 2019, p. 102, nt. 211.

¹²¹La menzione del legato consolare consente di poter desumere che il *crimen adulterii* venne commesso in *provincia*: cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 393; TUORI, *The Emperor of Law*, cit., p. 183. Al momento della redazione dell'epistola di Plinio, le *provinciae* governate da un legato imperiale di rango consolare erano cinque: *Cappadocia-Galatia; Dacia; Moesia Inferior; Pannonia Superior* e *Syria*. Escludendo la *Dacia*, dalla quale Traiano era appena rientrato a seguito del termine della campagna di conquista del regno di Decebal, rimangono le altre quattro. Bauman ipotizza che si potesse trattare della *Pannonia*: cfr. R.A. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and the emperors from Augustus to Hadrian*, München, 1989, p. 209, nt. 112. Nelle *provinciae* imperiali ove era presente una sola legione, il *legatus legionis/legatus Augusti* di rango consolare ricopriva anche il ruolo di governatore provinciale: cfr. L. KEPPIE, *The Army and the Navy*, in *The Cambridge Ancient History. X. The Augustan Empire 43 B.C.-A.D. 69*, a cura di A.K. BOWMAN, E. CHAMPLIN e A. LINTOTT, Cambridge, 1996, p. 372; U. LAFFI, *Governatori e personale amministrativo nelle province imperiali*, in *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, a cura di C. LETTA e S. SEGENTI, Roma, 2015, pp. 41-42. Il governatore provinciale era il supremo giudice in *provincia*, competente a conoscere tutte le cause, civili o criminali che fossero: cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 227 e ss.; G.D. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del medio Eufrate*, Napoli, 2012, pp. 45 e ss.; C. MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, in *I tribunali dell'Impero: relazioni del Convegno internazionale di diritto*

quest'ultimo punisse il militare per l'*adulterium* commesso¹²². A seguito del procedimento così instaurato, il centurione era stato ritenuto colpevole e colpito dall'*exauctoratio*¹²³ e dalla *relegatio*. Soddisfatto della punizione del centurione, il marito indugiava nel perseguire anche la moglie per l'*adulterio* commesso, come dimostrato anche dal fatto che non aveva allontanato la donna dalla casa familiare pur avendo formulato l'*accusatio adulterii* (*post delatum adulterium domi habuerat*). L'imperatore impose dunque al marito di *peragere* anche nell'accusa di *adulterio* mossa nei confronti della donna (*admonitus ut perageret accusationem*), cosa che l'uomo fece, seppur contro voglia (*invitus*), giungendo così alla condanna di Gallitta, alla quale venne irrogata la sanzione prevista dalla *lex Iulia de adulteriis*.

Generalmente si ritiene che - nel caso di Gallitta - l'*accusatio adulterii* fosse stata mossa inizialmente nei confronti del solo centurione e non anche della donna, sulla base del fatto che - ad avviso della dottrina più risalente - il *repudium* della moglie da parte del marito rappresentava il prerequisite necessario per poter intentare qualsiasi tipo di accusa di *adulterio*¹²⁴. Le più recenti ricostruzioni, tuttavia, hanno smentito la

romano, Copanello, 7-10 giugno 2006, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2015, pp. 166 e ss. Nel caso prospettato da Plinio, dunque, il *legatus* è - per così dire - "doppiamente" competente a conoscere dell'*adulterio* del centurione: in quanto governatore della provincia ove è stato commesso il crimine e in quanto comandante militare dell'unità di cui - molto probabilmente - il centurione faceva parte.

¹²²Cfr. VENTURINI, "*Accusatio adulterii*", cit., p. 62, per il quale non vi sarebbe stata un'accusa vera e propria, ma la semplice comunicazione di una notizia di reato al legato consolare. A tal riguardo, si vedano le condivisibili critiche mosse a questa impostazione in RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 95, nt. 88. L'utilizzo del verbo *peragere*, sebbene riferito all'accusa nei confronti di Gallitta, «sembra presupporre una precedente accusa contro il correo».

¹²³Una panoramica delle forme di congedo dei militari, tra le quali si rinviene anche la definizione di *exauctoratio*, è contenuta in D. 3.2.2.2 (Ulp. 6 *ad ed.* = Pal. 278), laddove il giurista discorre dell'*infamia* come conseguenza delle varie forme di congedo disonorevole nelle quali poteva incorrere il soldato: "*Ignominiae causa missum*": *hoc ideo adiectum est, quoniam multa genera sunt missionum. est honesta, quae emeritis stipendiis vel ante ab imperatore indulgetur: est causaria, quae propter valetudinem laboribus militiae solvit: est ignominiosa. Ignominiosa autem missio totiens est, quotiens is qui mittit addidit nominatim ignominiae causa se mittere: semper enim debet addere, cur miles mittatur. Sed et si eum exauctoraverit, id est insignia militaria detraxerit, inter infames efficit, licet non addidisset ignominiae causa se eum exauctorasse. Est et quartum genus missionis, si quis evitandorum munerum causa militiam subisset: haec autem missio existimationem non laedit, ut est saepissime rescriptum*. La frase da «*Sed et si eum exauctoraverit*» a «*causa se eum exauctorasse*», tuttavia, è stata ritenuta una «maldestra interpolazione» e ricondotta ad un compilatore di età tardoantica o giustiniano non particolarmente capace da Vincenzo Giuffrè, stante l'incoerenza di fondo con il principio sancito per l'*ignominiosa missio*: cfr. V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche sulla "res militaris"*, 2, Napoli, 1996, cit., pp. 529 e ss. Cfr. altresì O. FIEBIGER, v. «*Exauctorare*», in *PWRE VI.2* (1909), col. 1553 e O. DILIBERTO, *Ricerche sull'«auctoramentum» e sulla condizione degli «auctorati»*, Milano, 1981, p. 90, nt. 8.

Il riferimento al congedo disonorevole del militare porta Rizzelli ad affermare che - in questo caso - l'*adulterium* del centurione venne trattato come un reato militare: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 93.

¹²⁴Cfr. A.M. DE DOMINICIS, *Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare 'constante matrimonio' la moglie adultera*, in *SDHI* 16 (1950), pp. 221 e ss., il quale - esaminando in particolare D. 48.5.27(26) pr. (Ulp. 3 *disp.* = Pal. 66) - ritiene che l'inciso «*qui extra maritum ad accusationem admittuntur*» costituisca una manipolazione del testo da parte dei compilatori di età giustiniana per adeguare la disciplina classica dell'*adulterium* alla nuova prassi, sorta in età costantiniana, di permettere l'accusa anche dell'*uxor in matrimonio*: «solo in una nuova concezione del matrimonio, quale la cristiana, in cui questo è dichiarato per eccellenza indissolubile, si comprende come l'*accusatio adulterii* sia completamente scardinata dal presupposto classico del *divortium*, inteso quale scioglimento del matrimonio; giacché recisamente negato dal diritto interno della Chiesa» (p. 252). Il divieto, secondo lo studioso, sarebbe direttamente testimoniato in C. 9.9.11 (Imp. Alex. A. Norbano, a. 226), nonché - indirettamente - da numerosi passi delle opere dedicate al commento della *lex Iulia de adulteriis* nei quali l'esercizio dell'*accusatio adulterii* sembra essere subordinato all'avvenuto divorzio con l'*uxor* fedifraga, come in D. 48.5.15(14).2 (Scaev. 4 *reg.* = Pal. 206), D. 48.5.30(29).5 (Ulp. 4 *de adult.* = Pal. 1972). Infine, vi sarebbero altri passi che testimonierebbero il divieto assoluto, sia da parte del marito/padre, sia da parte di terzi, di accusare la donna in costanza di matrimonio: D. 48.5.12(11).10 (Pap. *l.s. de adult.* = Pal. 20) e D. 48.5.20(19).3 (Ulp. 2 *ad leg. Iuliam de adult.* = Pal. 1956). Considerano esistente tale divieto di accusa in presenza del vincolo matrimoniale anche E. VOLTERRA, *Per la storia dell'«accusatio adulterii iure mariti vel patris*, in *Studi Cagliari* 17 (1928), ora in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, 1, Napoli, 1991, p. 259

necessità del previo scioglimento del matrimonio per poter procedere all'accusa del marito nei confronti della moglie¹²⁵, salvo il caso in cui intendesse avvalersi del regime di accusa privilegiata *iure viri*¹²⁶.

Alla luce di queste considerazioni, pare possibile interpretare diversamente il passo tratto dall'epistolario

e p. 272; SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 393-394; ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 163 e VENTURINI, "Accusatio adulterii", cit., pp. 35-36.

¹²⁵Nel suo imprescindibile lavoro sulla *lex Iulia de adulteriis*, infatti, Rizzelli ha dimostrato l'infondatezza della lettura tradizionale dei passi citati alla nota precedente. Circa C. 9.9.11 (*Crimen adulterii maritum retenta in matrimonio uxor inferre non posse nemini dubium est* - cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 81 e ss.) - che, apparentemente, sembra affermare inconfutabilmente il divieto di cui si discute - l'autore ha osservato come, generalmente, la costruzione lessicale *uxorem retinere* venga riferita all'ipotesi in cui il marito, colta la moglie in adulterio flagrante, non effettuasse il *repudium*, continuando dunque a tenerla presso di sé in violazione delle prescrizioni della legislazione augustea in materia. In secondo luogo, la connessione tra la costituzione poc'anzi ricordata e la fattispecie del *crimen lenocinii* pare essere rafforzata dal fatto che le due costituzioni imperiali che la precedono riguardano anch'esse il lenocinio: C. 9.9.9 (Imp. Alex. A. Proculo, a. 224) attiene all'ipotesi in cui un soggetto sposi *ex novo* o riprenda come moglie l'*adulterii damnata*, mentre C. 9.9.10 (Imp. Alex. A. Demetrio, a. 225) afferma che l'ipotesi di *lenocinium* si debba ritenere integrata nel caso di chi *pretium pro comperto stupro accepit*, come il *praevaricator* o colui che - in generale - ostacoli la ricerca della verità (*refugientis veritatis inquisitionem est*). La costituzione imperiale in questione, dunque, era stata voluta dalla cancelleria al fine di risolvere la questione, allora dibattuta - come testimoniato plasticamente da D. 48.5.2.5 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 155) - circa il riconoscimento al marito condannato per *lenocinium* della facoltà di accusare la moglie adultera, alla quale l'imperatore fornisce una risposta negativa (p. 83, nt. 53). Questa interpretazione, peraltro, ha anche il vantaggio di spiegare il motivo per cui tale costituzione non venne espunta dal titolo del Codice dedicato alla *lex Iulia de adulteriis*, giacché - in uno scolio ai Basilici (5 ad Bas. 28.4.16 [Schelt. B V, p. 1821 = 3 ad h. l., Heimb. III, p. 172]) - l'innovazione dell'accusa *constante matrimonio* è attribuita alla Nov. 117. Diversamente, si dovrebbe infatti ascrivere la permanenza della costituzione in questione ad un «desiderio di classicismo meramente teorico, del tutto alieno alla prassi corrente nel IV secolo» (così F. GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino, 1975, p. 92, nt. 11), che - preoccupati di assicurare la facoltà al marito di accusare nelle more dell'unione coniugale - avrebbero mantenuto all'interno del *Codex* una costituzione di senso diametralmente opposto. Rigettate le accuse di manipolazione ad opera dei giustiniani, Rizzelli ritiene che l'espressione *extra maritum* in D. 48.5.27(26) pr. serva proprio ad indicare come solo al marito fosse concessa eccezionalmente la legittimazione ad accusare la moglie in costanza di matrimonio: cfr. GORIA, *Studi sul matrimonio*, cit., p. 92; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 69 e ss. D. 48.5.12(11).10 (cfr. anche RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 290 e ss.) attiene invece all'ipotesi di accusa del terzo *constante matrimonio*, e ivi si ribadisce il divieto per il terzo di sollevare l'*accusatio adulterii* in costanza di matrimonio, tanto nei confronti della donna, quanto dell'amante. Infine, in D. 48.5.20(19).3 il termine *nupta* indica la donna che - sospettata di aver commesso adulterio - fosse convolata a nuove nozze. Essa, pertanto, poteva essere nuovamente accusata solo laddove anche questo nuovo matrimonio fosse venuto meno: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 85, nt. 59 e pp. 89-90. La concessione della possibilità di accusare al marito anche prima dello scioglimento del matrimonio, inoltre, avrebbe senso anche sotto il profilo logico, inserendosi «nel complesso sistema d'incentivi e di divieti costruito dalla *lex Iulia* e dalla giurisprudenza attorno al marito, per cui si presenterebbe quasi come una compensazione nei confronti di quest'ultimo, obbligato, a pena di *lenocinium*, a ripudiare la donna sorpresa in flagrante adulterio, ed in fondo come la possibilità per lo stesso di compiere un estremo tentativo di salvare l'unione coniugale, attendendo l'esito del processo per inoltrare il ripudio, invece di essere costretto a divorziare per essere legittimato a promuovere l'accertamento giudiziale della responsabilità della propria moglie»: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 92. Cfr. anche VENTURINI, "Accusatio adulterii", cit., pp. 43 e ss.

¹²⁶La necessità di sciogliere preventivamente il vincolo matrimoniale per potersi avvalere dell'accusa privilegiata emerge da una serie di passi: D. 48.5.15(14).2 (Scaev. 4 *reg.* = Pal. 206); D. 48.5.30(29).5 (Ulp. 4 *de adult.* = Pal. 1972) e D. 48.5.31(30).1 (Paul. 1 *de adult.* = Pal. 6). Come ha giustamente rilevato Rizzelli, è molto probabile che il provvedimento augusteo nulla disponesse circa la possibilità di accusare o meno in costanza di matrimonio nel caso di *accusatio iure extranei* e che quindi i giuristi non avessero trovato alcun ostacolo nel dettato normativo della legge nell'ammettere la possibilità di accusare la donna senza aver in precedenza divorziato: «la *lex Iulia* non avrà posto alcun esplicito divieto per il marito di accusare *constante matrimonio* la propria moglie - così come non avrà neppure preso in considerazione, per escluderla, l'eventualità che sia l'estraneo ad attivarsi indipendentemente dall'avvenuto divorzio - limitandosi a disciplinare l'accusa privilegiata e quella dei terzi» (cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 121). Sull'accusa privilegiata in generale, cfr. anche VOLTERRA, *Per la storia dell'accusatio adulterii*, cit., pp. 225 e ss.; ANKUM, *La captiva adultera*, cit., pp. 170 e ss. Essa prevedeva la legittimazione esclusiva in capo al padre o al marito di presentare l'accusa entro sessanta giorni dal divorzio, proponibile anche laddove essi fossero già accusatori in altri due processi criminali pendenti, forse una semplificazione delle formalità di presentazione dell'accusa e la possibilità di ottenere la tortura *in caput domini* degli schiavi appartenenti agli imputati o a loro diretti ascendenti. Infine, l'*accusatio iure mariti vel patris* - in alcuni casi - pone al riparo il suo autore dalla responsabilità per *calumnia* dalle misure volute dal Turpilliano (su questa questione, cfr. *infra*, § III.6.2): «a tutto questo un'eventuale accusa *constante matrimonio* dovrà dunque rinunciare» (cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 91).

pliniano, che - quindi - sembra ricalcare la disciplina “ordinaria” dettata in tema di *crimen adulterii* per i processi davanti alla relativa *quaestio*, pur trattandosi di un caso di *cognitio principis*¹²⁷.

Diversamente da quanto prospettato dalla dottrina maggioritaria¹²⁸, mi sembra si possa affermare che il marito di Gallitta avesse accusato *iure extranei* entrambi i colpevoli di adulterio, come si può desumere dal fatto che l'imperatore impose al marito di *peragere* anche nei confronti dell'accusa mossa alla donna: l'espressione tecnica, infatti, indica il portare a compimento un'accusa già intentata e non certo il proporre una *ex novo*¹²⁹.

L'unico scostamento rispetto alla disciplina della repressione dell'adulterio all'interno del sistema dell'*ordo* pare dunque essere stato integrato dalla presentazione in contemporanea dell'accusa nei confronti della donna e del militare¹³⁰. In ogni caso, essa ha comunque dato origine a due procedimenti separati,

¹²⁷ Senza dunque essere costretti, come fa Venturini, ad ammettere una «obliterazione, almeno parziale, delle norme della *lex Iulia* nella repressione *extra ordinem*» con riferimento al fatto che il marito - pur avendo accusato il centurione di adulterio - non avesse effettuato il *repudium* della moglie: cfr. VENTURINI, “*Accusatio adulterii*”, cit., p. 62.

¹²⁸ RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 93, nt. 82, afferma che «l'impiego della locuzione *peragere accusationem*, qui utilizzata ad indicare il condurre sino in fondo la propria accusa, nel senso però - diverso da quello illustrato da Ulpiano in D. 48.5.2 pr. - di perseguire, sulla base di criteri di giustizia sostanziale, anche l'altro colpevole dell'adulterio, ancora non accusato». Alcuni autori parlano addirittura di *cognitio ex officio* dell'imperatore, escludendo *in toto* la necessità di un'*accusatio* nei confronti di Gallitta: cfr. GORIA, *Studi sul matrimonio*, cit., p. 63, nt. 64, il quale parla di come «di fronte ad una imputazione di adulterio, il magistrato avrà d'ufficio promosso, attraverso una *cognitio*, il procedimento contro il compartecipe non accusato», nonché VENTURINI, “*Accusatio adulterii*”, cit., p. 62. In senso contrario all'opinione maggioritaria e, quindi, seguendo quanto prospettato in questa sede sembrano esprimersi SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 394; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 703, nt. 119; BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., p. 209, e ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 16, nt. 27, laddove quest'ultima parla di un caso «nel quale l'accusatore, che si dimostrava esitante a proseguire l'azione, venne costretto, sotto minaccia di una non precisata sanzione, a perseverare nell'accusa». Anche SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 285, afferma che «doch Trajan forderte ihn auf, die Anklage zu Ende zu führen».

¹²⁹ Peraltro, l'obbligo di sollevare un'accusa nei confronti della moglie da parte del marito mal si concilia con il principio, ancora valido in età imperiale, della libertà dell'esercizio dell'accusa criminale, il quale può sostanziarsi anche nella decisione di non *deferre reum*. In realtà, si potrebbe anche ipotizzare il caso in cui il marito avesse formalmente divorziato dalla donna al fine di esercitare l'*accusatio iure viri*, il quale, nonostante ciò, avesse continuato a tenerla presso di sé, anche se appare più difficile da sostenere un'ipotesi del genere, posto che l'obbligo di divorzio in caso di esercizio dell'accusa privilegiata era imposto dalla stessa *lex Iulia de adulteriis coercendis*: in questo caso, dunque, il comportamento tenuto dal tribuno non sarebbe stato censurabile unicamente sul piano morale e sociale, ma sarebbe stato altresì in contrasto con il dettato normativo, cosa che l'imperatore - e, di conseguenza, Plinio - non avrebbero sicuramente ommesso di sottolineare: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 133-134.

¹³⁰ Cfr. ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 164; VENTURINI, “*Accusatio adulterii*”, cit., p. 37. Valeva infatti il principio affermato in D. 48.5.16(15).9 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1954): *Si quis et adulterum et adulteram simul detulit, nihil agit poteritque, quasi neutrum detulerit, rursus a quo velit initium facere, quia nihil agit prima delatione* (sul quale, vd. anche BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 95). Si vedano anche D. 48.5.18(17).6 (Ulp. 2 *ad leg. Iuliam de adult.* = Pal. 1956); D. 48.5.32(31) (Paul. 2 *de adult.* = Pal. 10); D. 48.5.33(32).1 (Macer 1 *de publ. iudic.* = Pal. 22); D. 48.5.40(39).6 (Pap. 15 *resp.* = Pal. 723). La prassi dell'accusa simultanea nei confronti della moglie e dell'adulterio in violazione delle disposizioni fissate dalla *lex Iulia* non doveva essere così rara, se ancora Alessandro Severo fu costretto a ribadire il principio della separazione delle accuse all'interno della costituzione tradata in C. 9.9.8 (Imp. Alex. A. Domnae, a. 224): *Reos adulterii duos simul marem et feminam ex eadem causa fieri lex Iulia de pudicitia vetat: sed ordine peragi utrosque licet*. Si veda anche quanto affermato da Ulpiano in D. 48.5.40(39).6: *Duos quidem adulterii, marem et feminam, propter commune crimen simul non iure nec a viro postulari convenit. Cum tamen duobus denuntiatum fuisset ab eo, qui postea desistere volebat, abolitionem esse necessariam in utriusque personam respondi*. Dopo aver ribadito il divieto generalizzato di *deferre* entrambi i colpevoli di adulterio in un singolo procedimento, nella seconda parte del frammento il giurista prende evidentemente in considerazione proprio l'ipotesi in cui *marem et feminam* fossero stati accusati *simul* nel medesimo procedimento, stabilendo che - in questo caso - l'accusatore che avesse voluto desistere dall'accusa avrebbe dovuto chiedere un'*abolitio in utriusque personam*. La conclusione di Ulpiano costituirebbe un'inutile ripetizione della disciplina dell'*abolitio privata*, laddove *simul* dovesse essere inteso come una mera contemporaneità della presentazione dell'accusa in due processi separati.

trattati entrambi in via straordinaria¹³¹. Questo, però, pare potersi agevolmente spiegare la specialità del caso sottoposto all'attenzione di Traiano, costituito dall'adulterio commesso da un militare in servizio ai danni della moglie di un ufficiale (il marito era un *tribunus militum*¹³²) e - dunque - attribuito al tribunale dell'imperatore nella sua qualità di comandante in capo delle forze armate¹³³.

Dopo aver narrato della *cognitio* del centurione, avvenuta - evidentemente - in data anteriore allo svolgimento del processo contro Gallitta¹³⁴, al § 6 Plinio narra dello svolgimento e della chiusura di

¹³¹ Anche laddove si ammettesse la possibilità di accusare due soggetti in contemporanea e la conseguente instaurazione di un unico procedimento nei loro confronti - tanto nel sistema delle *quaestiones*, quanto in quello delle *cognitiones* - sarebbe molto difficile immaginare che, nel corso del medesimo processo, una richiesta di *peragere* potesse seguire la condanna già avvenuta del centurione, immaginando dunque una sorta di "doppio binario" interno del quale non vi è traccia nelle fonti.

¹³² L'organigramma di ciascuna legione prevedeva la presenza di sei tribuni militari posti alla dipendenza del *legatus legionis*: uno, detto *tribunus laticlavius*, era solitamente un giovane di rango senatorio di circa vent'anni senza alcuna esperienza militare; gli altri cinque, detti *tribuni angusticlavii*, erano di rango equestre, solitamente più vecchi del loro collega senatorio, giacché probabilmente avevano già prestato servizio quali comandanti di coorti ausiliarie o come magistrati municipali. Sia il tribuno laticlavio, sia gli angusticlavii svolgevano così il servizio militare prima di intraprendere - rispettivamente - la carriera politica senatoria o equestre. Il *tribunus laticlavius* era altresì il secondo in comando dopo il *legatus legionis*: cfr. J. LENGLE, v. «*Tribunus* (n. 9)», in *PWRE* VI A.2 (1937), coll. 2439 e ss.; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma, 1992, (= LE BOHEC, Y., *L'armée romaine sous le Haut-Empire*, Paris, 1989, traduzione italiana a cura di SAMPAOLO, M.), pp. 52-53; KEPPIE, *The Army and the Navy*, cit., p. 378; G. WEBSTER, *The Roman Imperial Army of First and Second Centuries A.D.*, London, 1996, pp. 117-118; K. GILLIVER, *The Augustan Reform and the Structure of the Imperial Army*, in *A Companion to the Roman Army*, a cura di P. ERDKAMP, Oxford, 2011, p. 190. Come ha osservato TUORI, *The Emperor of Law*, cit., p. 185, probabilmente la causa giunse all'attenzione dell'imperatore non solo in quanto si stava discorrendo di reato militare (come ritiene anche D.A. CENTOLA, *Contra constitutiones iudicare. Alle origini di una dialettica nell'età dei Severi*, Napoli, 2017, pp. 63 e ss.), ma anche «probably because the husband and wife were of senatorial rank». In questo senso si esprimono anche MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., p. 227, nt. 58, e ARCARIA, «*Cognoscere, iudicare, promere*», cit., p. 104. Secondo questa tesi, dunque, il marito avrebbe ricoperto l'incarico di tribuno laticlavio: cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 393.

¹³³ Uno - se non il principale - motivo per cui Ottaviano riuscì ad imporsi come unico reggitore dello Stato romano è costituito dal controllo esclusivo sulle legioni che egli si ritrovò ad esercitare dopo la sconfitta di Marco Antonio e nella sua capacità di assicurare la lealtà delle stesse alla propria figura: cfr. J.A. CROOK, *Augustus: Power, Authority, Achievement*, in *The Cambridge Ancient History. X. The Augustan Empire 43 B.C.-A.D. 69*, a cura di A.K. BOWMAN, E. CHAMPLIN e A. LINTOTT, Cambridge, 1996, cit., p. 114; GILLIVER, *The Augustan Reform*, cit., p. 187. Lo stesso prenome di *Imperator* assunto da Ottaviano una volta divenuto erede di Cesare alludeva alla sua posizione di comandante supremo e vittorioso: cfr. DE MARTINO, *Storia*, 4.1, cit., pp. 212 e ss. Dietro l'episodio, narrato da Cassio Dione in 57.24.5, di Tiberio che mostra ai senatori le esercitazioni dei pretoriani, c'è anche la volontà di ricordare ai membri del Senato dove risiedesse - nella sostanza - il potere imperiale. L'imperatore, inoltre, era considerato il trionfatore di ogni battaglia, anche laddove non fosse stato fisicamente presente a comandare le truppe, in quanto supremo comandante militare sotto i cui *auspicia* combattevano tutti i suoi sottoposti: cfr. DE MARTINO, *Storia*, 4.1, cit., p. 484; LE BOHEC, *L'esercito romano*, cit., pp. 50-51. L'esercito giurava fedeltà all'imperatore, *sacramentum* che ben presto venne ripetuto di anno in anno (Svet. *Galba* 16.5 e *Tac. hist.* 1.55.1). L'*imperium* riconosciuto ad Augusto e ai suoi successori garantiva loro un'amplissima serie di facoltà: «i poteri della leva, della nomina degli ufficiali e della determinazione della gerarchia, quello di conferire decorazioni e di congedare i soldati, nonché tutti quelli connessi con l'esercizio dell'*imperium* ed in primo luogo gli *auspicia*» (cfr. DE MARTINO, *Storia*, 4.1, cit., p. 471). Per il comando delle truppe nelle *provinciae* imperiali, l'imperatore si avvaleva di soggetti ai quali delegava il proprio *imperium*, i *legati Augusti pro praetore*, i quali - al contempo - rivestivano anche il ruolo di governatori provinciali: «essi erano però magistrati con un proprio *imperium* (...), ma erano ad un tempo mandatari dell'imperatore e quindi dipendenti dalla sua volontà, sia per la nomina che per la revoca dell'ufficio, come anche per l'esercizio dello stesso», come già notava DE MARTINO, *Storia*, 4.2, cit., pp. 805 e ss. Su queste questioni, vd. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index* 18 (1990), ora in F. GRELLE (a cura di), *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013, cit., pp. 137 e ss. Laddove vi fosse più di una legione in *provincia*, i vari *legati legionis* erano sottoposti all'*imperium* del *legatus Augusti pro praetore*. Nelle province senatorie che - quantomeno fino a Caligola - ebbero al proprio interno delle legioni, il medesimo effetto di controllo delle forze militari ivi presenti era assicurato dal fatto che l'*imperium* riconosciuto al *princeps* era *maius* rispetto a quello attribuito al *proconsul*: cfr. DE MARTINO, *Storia*, 4.1, cit., pp. 179 e ss.

¹³⁴ Come si desume dall'inciso «*quam quidem etiam post delatum adulterium domi habuerat quasi contentus aemulum removisse*», il che presuppone il decorso di un certo lasso di tempo tra la condanna del centurione e la data dell'episodio narrata da Plinio: cfr.

quest'ultimo, nel quale trova piena applicazione la disciplina dettata dal senatoconsulto Turpilliano in tema di *tergiversatio*.

L'*admonitio* di portare avanti l'accusa, infatti, ricalca le formalità di citazione in giudizio del *nominis delator* che il presidente della *quaestio* doveva seguire nel caso in cui l'accusatore non fosse comparso *in iure* per portare a compimento il processo. L'accusatore non aveva dato segno di voler persistere nella persecuzione dell'adulterio della moglie, pago di aver visto condannare l'amante¹³⁵, ma la disciplina del Turpilliano imponeva all'accusatore di *peragere* o di richiedere l'*abolitio*: non è difficile pensare, dunque, che l'imperatore - in maniera simile a quanto imposto al presidente della *quaestio* dal provvedimento senatorio - avesse ordinato all'accusatore di presentarsi fisicamente insieme alla moglie all'udienza imperiale tenutasi presso la villa di *Centum Cellae*, dietro la minaccia di essere considerato un *tergiversator* e punito di conseguenza¹³⁶.

Dal passo, peraltro, pare trasparire ancora la portata originaria delle disposizioni del senatoconsulto Turpilliano: in questo caso, infatti, non vi è stata alcuna valutazione da parte del tribunale imperiale circa l'eventuale conclusione del comportamento dell'accusatore¹³⁷ dopo l'instaurazione del processo criminale contro la moglie, né - una volta *admonitus* - il *peragere* richiesto all'accusatore sembra essere inteso dalla fonte come un comportamento "solerte"; esso si concretizzò nella semplice presenza fisica dell'accusatore,

SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 393, per il quale «this part of the affair has been concluded before the present trial, and it would seem that the Princeps dealt with the centurion without referring the case to his *consilium*».

¹³⁵Il tribuno non poteva essere ritenuto responsabile di *lenocinium*, perché evidentemente non aveva colto sul fatto i due amanti: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 126 e ss. Prima dell'*admonitio* imperiale, l'unica conseguenza negativa in capo al tribuno accusatore era costituita unicamente dal biasimo sociale derivante dalla compiacenza dimostrata nei confronti della moglie e dal fatto di non avere intenzione di punirla per l'adulterio commesso (*non sine aliqua reprehensione patientiae amor uxoris retardabat*).

¹³⁶Cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 77, nt. 70. Non appare dunque condivisibile l'osservazione di Rizzelli, secondo la quale il mancato *peragere* «sarà valutato - si può presumere - meritevole di repressione in quanto addebitabile ad un ufficiale, per di più "honores petiturus"»: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 95. Diversamente, BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., p. 210, ritiene che, nel caso di specie, Traiano avesse paventato nei confronti del marito una possibile condanna per *lenocinium*, scagliandosi dunque contro la tendenza di escludere tale condanna laddove il marito avesse tollerato il comportamento adulterino della moglie *ob quandam patientiam*, secondo una regola successivamente sintetizzata da Ulpiano in D. 48.5.30(29).4 (Ulp. 4 *de adult.* = Pal. 1971); Bauman ritiene che Nerazio Prisco avesse partecipato come membro del *consilium* insieme a Plinio e che la posizione assunta da Traiano costituisca «Neratius' brain-child», in quanto «as a staunch conservative (...) he will have opposed any relaxation of the sanction against family immorality». Per quanto quest'ultima teoria sia alquanto suggestiva, si è visto come - in questo caso - il tribuno non potesse essere accusato di *lenocinium*. Anche ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 164, nt. 59, afferma che «Trajan ne tolère pas, dans un procès de 107 après J.-C., que la femme adultère Gallitta reste chez son mari, bien que celui-ci n'ait pas envie de la repudier», implicando dunque che il tribuno potesse aver tenuto un comportamento sussumibile sotto la fattispecie di *lenocinium* prevista dalla *lex Iulia*. T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, New York, 1998, pp. 237-238, ritiene che il marito potesse essere condannato per *tergiversatio*, ma probabilmente anche di *lenocinium*.

La minaccia di essere sottoposto alle pene previste dal Turpilliano costituisce l'ennesima riprova del fatto che l'accusa nei confronti della donna non venne mossa *iure mariti*, giacché - in quel caso - il tribuno sarebbe andato esente da potenziali profili di responsabilità per *calumnia* o *tergiversatio*. Non è dato sapere se la punizione paventata dall'imperatore fosse la *poena* "ordinaria" fissata dal Turpilliano o una misura irrogata in via straordinaria, in linea con la tendenza ricordata dalle fonti di età severiana: il fatto che il tribuno fosse *honores petituro*, infatti, rendeva l'*infamia* connessa alla sanzione della desistenza dall'accusa un deterrente più che sufficiente, in quanto la mancanza dell'onorabilità gli avrebbe impedito di proseguire la propria carriera politica.

¹³⁷Il fatto che egli indugiasse nel riprendere il processo contro la moglie unito al fatto di non averla allontanata dalla casa familiare, nonostante l'amante fosse stato riconosciuto colpevole e condannato, infatti, esprimeva sicuramente *per facta concludentia* come l'accusatore avesse desistito dal proprio proponimento di vedere la donna punita.

idonea di per sé sola a permettere al procedimento di giungere a sentenza¹³⁸.

L'episodio di Gallitta, dunque, non solo attesta la generale importanza rivestita dall'istituto dell'*accusatio* all'interno della *cognitio principis*¹³⁹, ma è altresì utile in quanto - nel narrare dell'applicazione del meccanismo previsto dal Turpilliano ad un processo straordinario relativo però ad un *crimen* dell'*ordo* - riporta informazioni che collimano con quanto è possibile ricavare dalle fonti giuridiche circa la configurazione della desistenza nel senatoconsulto Turpilliano¹⁴⁰.

II.2.2.1. La *vocatio in iudicium* dell'accusatore

La formulazione originaria del senatoconsulto intendeva quindi il *desistere ab accusatione* come l'assenza ingiustificata dell'accusatore, una volta che questi non fosse comparso alla prima udienza fissata dopo i giorni concessi per procedere all'*inquisitio* e che il magistrato presidente della corte giudicante avesse fissato, all'uopo, una nuova udienza.

Sotto questo profilo, sembra che il papiro BGU 611 e il Turpilliano intervennero in qualche modo anche sulle formalità della *vocatio in iudicium*¹⁴¹ mediante le quali il pretore poteva disporre la convocazione in giudizio dell'accusatore assente¹⁴², individuando al contempo - *a contrario* e in maniera incontrovertibile -

¹³⁸Non si deve ritenere tuttavia che sussistesse un meccanismo di condanna automatica del correo, come ipotizzato ad esempio da Venturini, per il quale «l'illecito, già accertato a carico del complice, *nisi duorum esse non poterat* e si configurava, quindi, come flagrante nei confronti della donna»: cfr. VENTURINI, «*Accusatio adulterii*», cit., pp. 62-63. La testimonianza di Plinio esclude qualsiasi profilo di automatismo sul punto, giacché è comunque richiesta la presenza di un accusatore che permettesse al procedimento di giungere alla sentenza di merito, ma in questo caso la previa condanna del centurione rendeva praticamente certa la commissione dell'adulterio da parte di Gallitta, tant'è che la presenza del marito, accusatore contro voglia, fu di per sé sufficiente per addvenire alla condanna della donna: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 94, nt. 86. Come ha rilevato GORIA, *Studi sul matrimonio*, cit., p. 61, nt. 64, sul finire dell'età classica dovette tuttavia svilupparsi una prassi in tal senso, altrimenti non si comprenderebbe il senso di un provvedimento come quello ricordato in C. 9.9.13(12) (Imp. Gord. A. Basso, a. 240), volto proprio a ribadire il principio generale contro queste consuetudini dei tribunali *contra legem*: *Etsi crimine adulterii damnatus restitutus non esset, ut proponis, si tamen soror tua, cum qua adulterium commissum dicebatur, non est accusata, nec poenae nec infamiae subici potuit, et multo magis, cum et accusatorem vita esse functum proponas*.

¹³⁹Cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 702, nt. 119.

¹⁴⁰Più in generale, ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 66, afferma che «there is no need to doubt that extraordinary procedure before the Senate or emperor commonly mirrored the norms of the *ordo*». Su queste questioni si tornerà più diffusamente nel capitolo successivo, laddove si parlerà dell'estensione del Turpilliano ai processi tenuti davanti alle nuove *cognitiones*: cfr. *infra*, § III.1.1.

¹⁴¹L'espressione *vocatio in iudicium* - mutuata dalla procedura penale contemporanea - sembra preferibile rispetto a *vocatio in ius*, al fine di non ingenerare confusione. Quest'ultima indica generalmente l'«intimazione rivolta - senza formalità particolari e senza indicazione del motivo - da chi intendeva agire in giudizio all'avversario affinché questi si presentasse immediatamente, con lui, davanti al magistrato» nel processo privato (I. BUTI, *Il «praetor» e le formalità introduttive del processo formulare*, Napoli, 1984, cit., p. 226). Oltre al fatto che la *vocatio* del processo privato - tanto nel processo per *legis actiones*, quanto in quello formulare - costituiva un atto di parte, l'ulteriore differenza tra la *potestas citandi accusatorem* dell'*oratio Claudii* e la *vocatio in ius* del processo privato è inoltre integrata dal fatto che quest'ultima era un atto funzionale all'apertura del procedimento *in iure* davanti al pretore, mentre la facoltà attribuita al pretore da Claudio veniva esercitata all'interno di un procedimento criminale già incardinato. Sulla *vocatio in ius* la letteratura è sconfinata: per tutti, bastino le osservazioni contenute in PUGLIESE, *Il processo civile romano*, 2, cit., pp. 370 e ss.; G. PROVERA, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970, pp. 11 e ss.; BUTI, *Il «praetor»*, cit., pp. 223 e ss.; TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., pp. 296 e ss.; M. KASER e K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 2ª ed., München, 1996, pp. 64 e ss. e p. 221.

¹⁴²Il pretore, in quanto magistrato munito di *imperium*, aveva di conseguenza anche il *ius vocandi*, cioè il potere di chiamare alla propria presenza privati cittadini e - sembrerebbe - anche magistrati, come testimoniato chiaramente da Aulo Gellio nelle sue *Noctes*

l'avvenuta desistenza dall'accusa da parte del *nominis delator*, sebbene tra gli studiosi manchi un consenso unanime sul punto.

L'introduzione di formalità relative alla verifica della presenza *in iure* dell'accusatore, tuttavia, non deve essere ascritta per la prima volta ai provvedimenti di Claudio e di Nerone. Già sul finire dell'età repubblicana, infatti, era stata avvertita la necessità di individuare una procedura volta ad accertare la mancata comparizione in udienza dell'accusatore, al fine di disporre la chiusura del processo e l'*exemptio* del nominativo del *reus* dalla lista degli accusati¹⁴³. Non si deve comunque che tali formalità fossero specificamente volte

Atticae (13.12.1-9). In particolare, al § 6 Gellio riporta un passo tratto dalle *Antiquitates rerum humanarum et divinarum*, opera purtroppo andata perduta di Marco Terenzio Varrone, nel quale quest'ultimo aveva esposto la distinzione tra magistrati forniti del potere di *vocatio* e quelli forniti della sola facoltà di disporre la *prensio*: "*In magistratu,*" inquit, "*habent alii vocationem, alii prensionem, alii neutrum: vocationem, ut consules et ceteri, qui habent imperium; prensionem, tribuni plebis et alii, qui habent viatorem; neque vocationem neque prensionem, ut quaestores et ceteri, qui neque lictorem habent neque viatorem. Qui vocationem habent, idem prendere, tenere, abducere possunt, et haec omnia, sive adsunt, quos vocant, sive acciri iusserunt. Tribuni plebis vocationem habent nullam, neque minus multi imperiū, proinde atque haberent, ea sunt usi; nam quidam non modo privatim, sed etiam consulem in rostra vocari iusserunt (...)*". Come ha correttamente rilevato Buti, «è probabile che questo *ius* si esplicasse soprattutto in sede di esercizio di funzioni magistratuali diverse dalla giurisdizione in materia civile (e cioè soprattutto di funzioni *lato sensu* amministrative e di giurisdizione in materia penale), ma ciò non esclude che esso inerisce anche all'esercizio della *iurisdictio* privata»: cfr. BUTI, *Il «praetor»*, cit., p. 228. Quest'ultimo aspetto è ulteriormente precisato dallo studioso - che parla, dunque, di «riflesso pubblicistico della *vocatio*» - nel senso che, all'interno del processo privato, «il riconoscimento al pretore del potere di citare (*ius vocandi*), pur non implicando certo che questi prendesse iniziative dirette alla convocazione del chiamato in giudizio (o che, per così dire, ufficializzasse l'iniziativa presa dall'attore, come avverrà poi nella *cognitio extra ordinem*) poneva in evidenza il suo potere di ottenere la comparizione della persona citata da chi intendeva agire in giudizio», sicché il *vocatus* «era tenuto a presentarsi davanti al pretore proprio in considerazione della sua "auctoritas" e del suo potere ed indipendentemente dalla "legittimità" dell'invito a comparire» (pp. 230-231). In campo processualcriminalistico, tuttavia, l'esercizio di questa facoltà ebbe, quantomeno per tutta l'età repubblicana, un'importanza secondaria, essendo il suo utilizzo limitato a specifiche ipotesi: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 324-325 e pp. 386-387; O. BEHREND, *Der Zwölftafelprozess*, Göttingen, 1975, p. 13. Questa compenetrazione di elementi pubblicistici e privatistici nel processo privato è stata magistralmente sintetizzata da Pugliese: «qualsiasi processo, che meriti questo nome, non può non essere espressione di un'autorità superiore alle parti; e ciò spiega perché anche i *iudicia privata* constassero di elementi pubblicistici» (cfr. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., p. 12).

Sul passo di Gellio, cfr. anche M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, 2^a ed., Napoli, 1982, pp. 130 e ss.; A. CENDERELLI, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano, 1973, pp. 127 e ss.; C. CASCIONE, *Appunti su prensio e vocatio nei rapporti tra potestates romane*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Włodkiewicz*, 1, a cura di M. ZABLOCKA, Warszawa, 2000, ora in *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli, 2008, pp. 110 e ss.

¹⁴³Ps. Ascon. p. 225, ll. 19-20 (*Respondet. Recte dictum est respondet: nam apud veteres et iudices et rei et accusatores et defensores citabantur a praecone praetorio*); Ascon. in Corn. p. 49, ll. 6-8 (*Postero die, cum P. Cassius adsedisset et citati accusatores non adessent, exemptum nomen est de reis Cornelii*) e Cic. Verr. II.2.99 (*Quod igitur tibi erat in tuo iudicio optatissimum, me cum citatus essem non adesse*). Già STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 51, aveva correttamente rilevato come il potere di citare l'accusatore non costituisse una novità introdotta per la prima volta da Claudio, ma fosse già presente all'interno del processo criminale delle *quaestiones perpetuae*: «Aber was das Gegenmittel des Kaisers angeht, so kann die *potestas citandi accusatorem* nicht eine neue Befugnis sein, da der *praetor* sie im *Quästionprozeß* ohnedies handhabt». Cfr. anche MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 332-333; MER, *L'accusation*, cit., p. 311; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 172; nonché v. «cito» in *ThLL*, vol. 3, Leipzig 1906-1912, coll. 1199 e ss. Lo Pseudo-Asconio menziona la figura del *praeco*, cioè l'araldo: cfr. K. SCHNEIDER, v. «*Praeco*», in *PWRE* XXII.1 (1953), coll. 1193 e ss.; F. HINARD, *Remarques sur les "praecones" et le "praeconium" dans la Rome de la fin de la République*, in *Latomus* 35 (1976), pp. 730 e ss.; W. KUNKEL e R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. Zweiter Abschnitt: die Magistratur*, München, 1995, pp. 125-126. In età repubblicana, gli araldi alle dipendenze del magistrato «riefen die Parteien, ihre Anwälte und die Zeugen auf» (KUNKEL e WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis*, 2, cit., p. 125) nel corso del procedimento criminale - oltre al compito di attribuire la facoltà di parola alle parti, di proclamare solennemente la conclusione dell'udienza di trattazione e il congedo del collegio giudicante - come testimoniato ancora in Quint. *inst.* 11.3.156: *Ergo cum iudex in privatis aut praeco in publicis dicere de causa iusserit, leniter est consurgendum: tum in componenda toga vel, si necesse erit, etiam ex integro inicienda dumtaxat in iudiciis (apud principem enim et magistratus et tribunalia non licebit) paulum est commorandum, ut et amictus sit decentior et protinus aliquid spatii ad cogitandum*. Con riferimento alle cause criminali in età repubblicana, sembra dunque che il *praeco* ricoprisse prevalentemente il ruolo di ausiliario del magistrato della *quaestio* preposto a garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza, più che di soggetto incaricato

ad assicurare la partecipazione dell'accusatore al procedimento. Prima dell'*oratio Claudii*, infatti, ciò non avrebbe avuto senso, posto che - in caso di assenza dell'accusatore nella data fissata per la discussione - l'accusato avrebbe visto chiudersi il procedimento aperto nei suoi confronti, l'accusatore non avrebbe subito alcuna conseguenza negativa connessa al *desistere* e la pretesa statale alla repressione del fatto criminale ascritto al *reus* non sarebbe venuta meno, in quanto un terzo avrebbe potuto riproporre l'accusa abbandonata dal primo *nominis delator*. L'*absentia* dell'accusatore rientrava pienamente all'interno delle facoltà che l'ordinamento romano riconosceva a quest'ultimo¹⁴⁴.

della ricerca e convocazione della parte assente. Alla luce dei passi poc'anzi menzionati, dunque, non sembra peregrino ipotizzare che - nel regime repubblicano ove l'abbandono dell'accusa senza conseguenze trovava ancora piena applicazione - l'assenza dell'accusatore fosse acclarata nel momento in cui il banditore lo avesse materialmente invitato a prendere posto innanzi alla *quaestio*, senza ottenere risposta: cfr. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., p. 239, nt. 316. Un ruolo maggiormente attivo nella fase della *vocatio in ius* sembra invece essere stato ricoperto dai *viatores*, ossia i messaggeri posti alle dipendenze del magistrato: cfr. U. COLI, v. «*Apparitores*», in *NNDI* 1 (1957), p. 720; KUNKEL e WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis*, 2, cit., pp. 123 e ss. nonché Fest., p. 509-510L. Nel già ricordato passo delle *Noctes Atticae* (13.12.6), sembra che - secondo Varrone - un ruolo nella procedura di citazione venisse svolto anche dai *lictiores*, ma - come è stato correttamente rilevato in KUNKEL e WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis*, 2, cit., pp. 123 e ss. - «die Liktoren passen zum Ladungsrecht nur insofern, als sie Symbole des Imperiums waren, auf dessen Träger die vocatio wohl in der Tat beschränkt war. Für die konkrete Durchführung einer Ladung kamen dagegen gerade nicht die Liktoren, die grundsätzlich bei dem Magistrat verharren mußten, sondern vielmehr die Viatoren in Betracht». Nonostante ciò, non sembra che vi fosse una competenza esclusiva dei *viatores* in tema di *evocatio*, come attestato in Svet. *Tib.* 11.3: *Unum hoc modo neque praeterea quicquam notatum est, in quo exeruisse ius tribuniciae potestatis visus sit: cum circa scholas et auditoria professorum assiduus esset, moto inter antisophistas graviore iurgio, non defuit qui eum intervenientem et quasi studiosiorem partis alterius convicio incesseret. Sensim itaque regressus domum repente cum apparitoribus prodiit citatumque pro tribunali voce praeconis conviciatorem rapi iussit in carcerem*. Sembra dunque che, in questo caso, il *praeco* avesse proceduto direttamente alla *vocatio in ius* "per pubblici proclami" del *conviciator* di fronte al tribunale del principe. Non pare sussista alcun dubbio che si trattasse di un procedimento in materia criminale, stante il fatto che l'autore delle ingiurie proferite nei confronti di Tiberio «*rapi iussit in carcerem*».

I *praeco*nes e i *viatores* costituivano una sottocategoria degli *apparitores*, termine utilizzato per indicare il personale amministrativo - che comprendeva anche scribi e littori - posto alle dirette dipendenze di un magistrato: cfr. P. HABEL, v. «*Apparitores*», in *PWRE* II.1 (1895), coll. 191 e ss.; COLI, v. «*Apparitores*», cit., pp. 719 e ss.; N. PURCELL, *The Apparitores: A Study in Social Mobility*, in *Papers of the British School at Rome* 51 (1983), pp. 127 e ss.; KUNKEL e WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis*, 2, cit., pp. 110 e ss.; C. LEHNE-GSTREINTHALER, *Jurists in the Shadows: The Everyday Business of the Jurists of Cicero's Time*, in *Cicero's Law. Rethinking Roman Law of the Late Republic*, a cura di P. du PLESSIS, Edinburgh, 2016, pp. 90 e ss.

¹⁴⁴La fase introduttiva del processo criminale di età repubblicana e classica non si poteva aprire in assenza dell'accusatore, pertanto l'unico caso possibile di *absentia* di quest'ultimo era integrato dalla mancata presentazione all'udienza. Diversa era la questione per il *reus*, ove è necessario distinguere tra assenza "originaria" e sopravvenuta: nel primo caso, l'assenza poteva non essere volontaria, bensì cagionata dalla mancata conoscenza del procedimento a suo carico, pertanto vennero approntate formalità di citazione al fine di rendere il soggetto accusato edotto della presentazione dell'accusa nei suoi confronti: cfr. D. MANTOVANI, *Gaio Gracco e i δικάστοι di Plut. C. Gr. 3.7*, in *Athenaeum* 82 (1994), cit., pp. 22 e ss.; SCIORTINO, *Sull'assenza*, cit., pp. 211 e ss. Nessun problema del genere si riscontrava invece nel secondo dei casi prospettati, ove pertanto era pienamente ammessa la condanna dell'assente: cfr. WLAŠAK, *Anklage*, cit., pp. 53 e ss.; PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., p. 16; KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 76 e ss.; FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 41 e ss.; MANTOVANI, *Gaio Gracco e i δικάστοι*, cit., p. 25, nt. 55; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 167, nt. 205. Per l'evoluzione della disciplina dell'assenza originaria dell'accusato, cfr. SCIORTINO, *Sull'assenza*, cit., pp. 185 e ss. Durante la prima età imperiale, l'imputato assente sarebbe potuto essere condannato anche in assenza, a meno che non si avvallesse del *ius exilii* o fosse assente *rei publicae causa*, principio che trovò accoglimento anche all'interno delle prime *cognitiones* in materia criminale: cfr. SCIORTINO, *Sull'assenza*, cit., pp. 216-217. Traiano sancì il divieto di condanna degli assenti, stabilendo altresì l'obbligo di iscrivere l'*absens* come *requirendus*, il che avrebbe comportato dopo un anno l'acquisto di tutti i suoi beni allo Stato. Sul finire dell'età classica, la disciplina vigente era quella esposta da Ulpiano in D. 48.19.5 pr. (Ulp. *7 de off. procons.* = Pal. 2189): l'assente poteva essere condannato solo in un processo straordinario relativo a *crimina leviora* (ossia con una pena inferiore alla *relegatio*), mentre - laddove fosse stato accusato di *crimina graviora* o davanti ad una *quaestio* - trovava ancora applicazione il procedimento voluto da Traiano. Sul punto, vd. WLAŠAK, *Anklage*, cit., pp. 56 e ss.; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 291-292; SCIORTINO, *Sull'assenza*, cit., pp. 216 e ss.

La mancata comparizione all'udienza di discussione davanti alla *quaestio* dell'accusato non avrebbe comunque impedito la prosecuzione

Sotto questo profilo, dunque, la proposta imperiale di Claudio sembra aver introdotto delle innovazioni sul punto¹⁴⁵, anche se la romanistica non è concorde circa il meccanismo che - nel concreto - venne adottato nei processi criminali davanti alle *quaestiones* nel periodo tra la pronuncia dell'*oratio Claudii* e l'approvazione del senatoconsulto Turpilliano¹⁴⁶.

Il punto di partenza, ovviamente, è costituito dal testo del papiro BGU 611, in particolare le ll. 5-9 della col. III, nelle quali l'imperatore attribuisce al pretore il potere di *citandi accusatorem* una volta trascorsi i giorni concessi per effettuare l'*inquisitio*. Si è già avuto modo di rilevare come le fonti letterarie parlino di *citare* davanti alle corti giudicanti di età repubblicana, tanto con riferimento all'accusatore, quanto all'accusato. Come ha correttamente puntualizzato Stroux, il verbo *citare* viene solitamente utilizzato per

del giudizio, a meno che essa non fosse giustificata da valide motivazioni: cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 172-173. Ciò risulta in particolare dalla narrazione delle distinte condanne *in absentia* di Milone per *ambitus*, per *crimen sodaliciorum* (cioè l'appartenenza ad «associazioni aventi lo scopo di procacciare voti ai candidati mediante illeciti maneggi o indebite pressioni sugli elettori», ipotesi introdotta dalla *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C.: cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 155 e nt. 160) e per *vi* ricevute nei giorni immediatamente successivi alla condanna per l'omicidio di Clodio: Ascon. *Mil.* p. 45, ll. 17-25; cfr. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic*, cit., sub 310, 311 e 312, pp. 152-154. Parimenti, la mancata presenza di Gaio Manilio Crispo (Ascon. *in Corn.* p. 49, l. 13) nel giorno fissato per la trattazione del processo di concussione che lo vedeva imputato non impedì la sua condanna: cfr. SANTALUCIA, *Asconio*, cit., p. 253, nt. 341, ove si legge come «Manilio, evidentemente temendo che nonostante la difesa di Cicerone sarebbe stato condannato, tentò di mandare a monte il processo suscitando dei disordini (...). Quando la causa fu ripresa sotto la sorveglianza dei consoli, incaricati dal senato di impedire nuovi tumulti, Manilio si rese conto che non c'era più nulla da fare, e neppure si presentò all'udienza». L'utilizzo dell'espressione «*non respondissent*» in Ascon. *in Corn.* p. 49, l. 13 - tradotta da SANTALUCIA, *Asconio*, cit., p. 253, come «non rispose alla chiamata del banditore» - fa correttamente presumere che la modalità di accertamento della mancata comparizione davanti alla *quaestio* fosse la medesima per tutte le parti in causa, essendo integrata dalla mancata risposta alla chiamata del *praeco*. Allo stesso modo deve tradursi il «*citati non respondissent*» che si rinviene in Ascon. *in Mil.* p. 46, l. 17: *Multi praeterea et praesentes et cum citati non respondissent damnati sunt*. La costruzione della frase adottata da Asconio dimostra come il *citati non respondissent* costituisse, agli occhi del grammatico, il contrario di *praesentes*. Più in generale, si deve ritenere che «in contesti tecnici, *non respondere* allude (...) alla mancata risposta ad un appello nominativo ufficiale, un'evenienza non infrequente nel rapporto tra privati e autorità (dotate di *ius vocationis*). Uno dei casi tipici è appunto rappresentato dalla chiamata dell'imputato compiuta dal *praeco* nel giorno fissato per l'udienza»; in questo senso - dunque - *non respondere* può essere considerato come un sinonimo di *non adesse*: vd. MANTOVANI, *Gaio Gracco e i δικαστάι*, cit., pp. 23 e ss.

¹⁴⁵Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 419; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 211.

¹⁴⁶PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 237, ad esempio, ritiene che il Turpilliano avesse introdotto un termine specifico per il *peragere* dell'accusatore, cosicché la sua fissazione non sarebbe stata più affidata alla discrezionalità del pretore presidente della *quaestio*. Dal canto suo, MER, *L'accusation*, cit., pp. 462-463, reputa che l'*oratio Claudii* «exigeait seulement la comparution de l'accusateur au jour fixé», la cui assenza sarebbe stata appurata attraverso la mancata risposta dell'accusatore al *praeco*, mentre il senatoconsulto Turpilliano avrebbe comportato un deciso cambio di rotta sotto questo profilo, attribuendo all'accusatore l'onere «de mener jusqu'au bout l'accusation - c'est-à-dire jusqu'au jugement - dans le délai impartì», seguendo - sotto questo aspetto - la tesi già esposta da Wlassak, secondo la quale «das Senatuskonsult vom Ankläger das *peragere reum* verlangt (D. 48.16.15 pr.), d. h. die Durchführung des Prozesses bis zum Urteil»: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 200. Infine, una corrente di pensiero sostiene che il *Turpillianum* fosse intervenuto anche sotto questo aspetto, precisando ulteriormente le formalità di citazione dell'accusatore previste da BGU 611: cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 66-67; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 212; PULIATTI, *Callistratus*, cit., pp. 358-359. Già LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 419-420, aveva rilevato come «insoweit bringt der Senatsbeschluß kaum ein Reform, höchstens die, daß für die Zitierung des Anklägers die prozessualen Einzelheiten nun genauer fixiert zu sein scheinen», sulla scia di quanto pochi anni prima rilevato da WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., p. 359, secondo il quale «gerade eine Anordnung von so unklarer Fassung wie die unserer oratio mußte zu einer Differenzierung der Praxis führen, und der Senatsbeschluß, der dann später erging, der Turpillianische, hat vermutlich nichts anderes getan, als diese Praxis fester gefaßt und sie kodifiziert», e da STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 51, nt. 2. Anche FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 73, parla di perfezionamento del meccanismo previsto dall'*oratio* attraverso le disposizioni del Turpilliano. Come si può vedere, dunque, le posizioni della dottrina - pur partendo quasi tutte dall'assunto di fondo che il Turpilliano costituisse un'evoluzione della disciplina contenuta in BGU 611 - non pervengono affatto alle medesime conclusioni.

indicare l'«aufrufen (durch den *praeco*) zu Beginn oder während der Verhandlung (...), dem entspricht das *non respondere* des nicht erschienenen Aufgerufenen», ma si riscontra anche un utilizzo dello stesso termine per indicare «den magistratischen Befehl am Termine zu erscheinen (das *adesse iubere*) bezeichnen»¹⁴⁷. Il contesto all'interno del quale si muove la proposta imperiale è evidentemente quello di un procedimento criminale già incardinato, nel quale veniva riconosciuto al pretore la facoltà - una volta appurata la mancata presenza dell'accusatore *in iure* - di ordinare la comparsa di quest'ultimo al fine di procedere alla trattazione della causa, dietro minaccia della *pronuntiatio calumniae*. Si potrebbe anche ipotizzare che l'imperatore Claudio non avesse affatto innovato rispetto al sistema precedente di accertamento dell'assenza dell'accusatore, essendosi limitato unicamente a prevedere l'irrogazione della *calumnia* nei confronti del *nominis delator* laddove quest'ultimo non avesse risposto - senza addurre valide giustificazioni - alla chiamata del *praeco* alla prima (e unica) udienza prevista per la discussione della causa. In quest'ottica, dunque, l'*ut potestatem faciamus* del testo dell'*oratio* andrebbe riferito all'*excusabuntur* - nel senso di avere introdotto la possibilità di tenere conto delle *excusationes* al fine di disporre un rinvio della trattazione - e al *pronuntiet calumniae causa negotium reis fecisse videri*, mentre non costituirebbe affatto una novità il *citandi accusatorem*, rientrando già nei poteri che erano riconosciuti al presidente della corte giudicante e che questi esercitava attraverso la chiamata delle parti attraverso il *praeco*, così come riferito dallo Pseudo Asconio¹⁴⁸. Seguendo invece la tesi qui accolta, la portata "innovativa" dell'*ut potestatem faciamus* andrebbe riferita a tutti quanti i profili menzionati successivamente nel testo dell'*oratio*: essa avrebbe dunque previsto - oltre agli aspetti già visti - una modalità nuova di procedere al *citandi accusatorem* rispetto al semplice invito dell'araldo alle parti a *respondere* a udienza già avviata, più vicina ad una sorta di *vocatio in iudicium* vera e propria come quella che verrà introdotta dal senatoconsulto Turpilliano.

L'assenza di ulteriori testimonianze non consente, dunque, di rinvenire elementi sufficienti al fine di poter identificare in maniera precisa il contenuto della *citatio* dell'accusatore nella regolamentazione proposta dall'imperatore Claudio in BGU 611.

Sembra invece possibile giungere a qualche conclusione circa il regime della *vocatio in iudicium* disposto dal senatoconsulto Turpilliano.

Il punto di partenza di quest'indagine è un brano delle *definitiones* papiniane¹⁴⁹:

¹⁴⁷Cfr. STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 50, nt. 1. Esempi dell'impiego di *citare* in questo senso si rinvengono ancora in età imperiale, con particolare riferimento alla fattispecie del processo fiscale: si vedano D. 49.14.15.2 e 4 (Mauric. 3 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 3). Su questo passo di Mauriciano, cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 70 e pp. 86-87; BONIN, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'*, cit., p. 360, nt. 1004.

¹⁴⁸Ps. Ascon. p. 225, ll. 19-20

¹⁴⁹I *libri duo definitionum* - o *definition βιβλία δύο*, come compaiono nell'*Index Florentinus* - attribuiti ad Emilio Papiniano hanno attratto l'attenzione della dottrina, suscitando anche accesi dibattiti al riguardo, per tutta una serie di ragioni, non da ultimo il fatto che essi costituiscano un *hapax legomenon*, non essendovi traccia di ulteriori *libri definitionum* attribuiti a giuristi dell'età preclassica e classica. Esiste anche un *liber singularis ὄρων* di Quinto Mucio Scevola; il termine ὄρος corrisponde al latino *finis*, sicchè la dottrina aggiunge generalmente al titolo dell'opera del giurista e pontefice l'inciso «*sive definitionum*»: cfr. B. ALBANESE, «*Definitio periculosa*». *Un singolare caso di duplex interpretatio*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, 3, a cura di S.O. CASCIO, Padova, 1970, ora in

D. 48.1.10 (Pap. 2 def. = Pal. 58): *Inter accusatorem et reum cognitione suscepta excusatio pro absente*

M. MARRONE (a cura di), *Scritti giuridici*, 1, Palermo, 1991, pp. 369 e ss. e M.A. MESSANA, *Sui libri definitionum di Emilio Papiniano. Definitio e definire nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA* 45.2 (1998), pp. 91 e ss. Ciò ha spinto numerosi autori a dubitare della classicità dell'opera (cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 310-311; C.A. CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea: I. La giurisprudenza romana e il passaggio dall'antichità al medioevo*, 2^a ed., Torino, 1976, pp. 61-62. Anche R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, pp. 258-259, sembra ritenere che la sua composizione sia avvenuta nel periodo tardoantico, a partire da materiali papiniani), mentre altri non assumono una posizione netta al riguardo, ritenendo che l'opera sia stata originariamente redatta da Papiniano e sia stata poi rimaneggiata in età tardoantica, come afferma WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 373 e ss., oppure che un editore abbia successivamente aggiunto - accanto ad un corpus originario di *definitiones* di Papiniano - altri passi papiniani, più o meno alterati, di natura differente (cfr. ALBANESE, «*Definitio periculosa*», cit., p. 773). Propendono invece per la sostanziale genuità dei libri *definitionum* V. GIUFFRÈ, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in *ANRW* II.15, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1976, pp. 654-655, D. LIEBS, v. «*Aemilius Papinianus (§ 416)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 119-120, giacché tratta i *definitionum libri II* a fianco delle altre opere attribuite indubbiamente al giurista severiano, A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, 11^a ed., Napoli, 1996, cit., p. 490, nonché - da ultimo - MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 267. Pur in presenza rimaneggiamenti stilistici dei libri *definitionum*, sembra comunque preferibile propendere per la loro attribuibilità - quantomeno a livello contenutistico - alla penna di Papiniano.

I libri erano a loro volta suddivisi in rubriche: cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., col. 809, nt. 1, sulla scorta di Coll. 2.3. Giuffrè attribuisce l'articolazione insolita in rubriche dell'opera all'originalità di Papiniano rispetto agli altri giuristi (o - comunque - a quella dell'editore tardoantico: cfr. GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 654). Tale ipotesi, tuttavia, non convince. Come ha giustamente osservato Talamanca, essa non costituisce un fenomeno isolato al solo giurista severiano o alla sola opera in commento, giacché «al di fuori della compilazione, la rubricazione è tipica»; «la derubricazione» - pertanto - è stata «una costante dell'opera dei compilatori, i quali hanno mantenuto uno schema formale di citazione basato esclusivamente sulla numerazione dei libri»: cfr. M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR* 80 (1977), p. 210, nt. 21.

L'ulteriore terreno sul quale si è sviluppato il dibattito scientifico tra i vari autori è stato anche quello dell'individuazione della nozione di *definitio* accolta dall'autore dell'opera in commento. Schulz riteneva infatti che *regulae* e *definitiones* fossero sinonimi e servissero ad indicare «astratte statuizioni di diritto, principi giuridici, in antitesi al diritto casistico» (cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 307, ma si veda anche LIEBS, v. «*Aemilius Papinianus (§ 416)*», cit., p. 120, per il quale il contenuto dell'opera era costituito da «*Rechtssätze ohne alle Diskussion, wie die Regulae-Werke*»), idea rigettata - ad esempio - da MARTINI, *Le definizioni*, cit., pp. 70 e ss., per il quale «se non vi sono certo delle difficoltà ad ammettere che sul piano terminologico i giuristi romani abbiano potuto parlare di *definitio* così come avrebbero potuto parlare di *regula* o di *sententia* nel senso generico di "massima" - col che si spiega anche come opere di carattere elementare aventi lo stesso contenuto fossero indifferentemente intitolate *Definitiones*, *Regulae* o *Sententiae* - più difficile è credere che essi non abbiano saputo distinguere sul piano concettuale fra *definitio* in senso logico e *regula*», nel senso individuato dal famoso passo del *Brutus* di Cicerone nel quale l'oratore espone il metodo adottato dal celebre giureconsulto Servio Sulpicio Rufo (Cic. *Brut.* 152, sul quale cfr. ora MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana*, cit., pp. 220 e ss.). Con precipuo riguardo ai libri *definitionum* papiniani, gli studiosi paiono concordi nel rilevare la natura eterogenea del materiale in essi contenuto. Già Costa aveva rimarcato la «singolarità delle *definitiones* papiniane, di fronte alle raccolte di *regulae*», nelle quali il giurista «sarebbe venuto illustrando, come meglio presentavaglisi il destro, o con norme espote in forma generale, dogmaticamente, o con la risoluzione casuistica di punti singolari, in forma di *quaestiones* e fin di *responsa*: forse anche, ci parrebbe, inserendovi, dalle sue raccolte delle *quaestiones* e dei *responsa*, quei testi che, intorno al punto a cui riferivansi, avessero a riuscirvi opportuni»: cfr. E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, 1, Bologna, 1894, (rist. Roma, 1964), pp. 231-232. Dal canto suo, Albanese ipotizza che originariamente Papiniano avesse composto un'opera formata da *definitiones* intese come esposizione dell'«operazione mentale di distinguere il preciso ambito di applicazione di un fenomeno giuridico tra due (o più) categorie affini; e anche di distinguere, nell'ambito di uno stesso fenomeno giuridico, due o più categorie, due o più articolazioni schematiche» (vd. ALBANESE, «*Definitio periculosa*», cit., p. 322). Successivamente, in sede di rielaborazione durante il tardoantico, al nucleo originale di *definitiones* sarebbero stati affiancati frammenti papiniani provenienti da altre opere e aventi altra natura: cfr. ALBANESE, «*Definitio periculosa*», cit., pp. 772-773. Questa eterogeneità è stata rilevata anche in MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 133, secondo la quale ci si trova «in presenza di enunciati di differente struttura, non riconducibili ad una medesima tipologia. Si alternano infatti (...) brani anche piuttosto articolati e strutturati sulla base di una determinata fattispecie e passi più stringati e sintetici, mancati di alcun presupposto casistico (...) che enunciano direttamente una data formulazione giuridica». Secondo l'autrice, in essi non si rinverrebbe la tipologia di *definitio* di carattere logico-retorico, cioè di descrizione del significato di parole ed espressioni, eccezion fatta per D. 1.3.1 e D. 1.1.7, posti da Lenel in apertura - rispettivamente - del primo e del secondo libro. In conclusione, «l'impressione che se ne trae è piuttosto quella di una attività interpretativa diretta non già alla costruzione di un sistema attraverso l'enucleazione di astratte definizioni dogmatico-asseverative, quanto alla scomposizione dinamica di una fattispecie, sullo spunto di una vicenda casistica più o meno espressa, al fine di delinearne i limiti operativi e le connessioni intercorrenni con sfere giuridiche affini» (p. 269). Cfr. anche MARTINI, *Le definizioni*, cit., p. 258, il quale afferma che nell'opera non si

iustis rationibus admittitur: nec per triduum per singulos dies ter citatus reus <praesente accusatore>¹⁵⁰ damnetur vel de accusatoris absentis praesente reo calumnia pronuntietur.

Il passo è stato collocato dai compilatori all'interno del titolo d'apertura del libro XLVIII del Digesto, rubricato «*De publicis iudiciis*».

Dal punto di vista palinogenetico, D. 48.1.10 viene avvicinato da Lenel a D. 48.19.41 (Pal. 59), l'unico altro frammento dedicato precipuamente al diritto criminale, materia che peraltro sembra essere stata trattata in via esclusiva nel secondo libro dell'opera¹⁵¹.

rinvengono definizioni in senso logico e neppure la mera esposizione di principi, ma di proposizioni nelle quali si propone la soluzione di un caso concreto o ipotetico senza dilungarsi in discussioni e senza citare le opinioni di altri giuristi.

Infine, non vi è uniformità in dottrina nemmeno con riguardo al fine perseguito dall'autore con questi due libri. Guarino - ma prima di lui già P. JÖRS e P. von ROHDEN, v. «*Aemilius (n. 105)*», in *PWRE* I.1 (1893), col. 574 - aveva collocato implicitamente i *libri definitionum* di Papiniano nel novero della letteratura "manualistica", giacché riteneva che essi contenessero una «esposizione in *apicibus* del diritto vigente, condotta secondo l'ordine sistematico dei *digesta*» (cfr. GUARINO, *Storia*, cit., p. 490), conclusione fortemente criticata in TALAMANCA, *Per la storia*, cit., p. 209, nt. 21, che a sua volta suscitò la replica del primo contenuta in A. GUARINO, *I «libri definitionum» di Papiniano*, in *Labeo* 24 (1978), ora in *Pagine di diritto romano*, 5, Napoli, 1994, pp. 427-428. Talamanca, in particolare, aderisce alla linea di pensiero espressa da Remo Martini contro l'idea che l'opera papiniana in questione fosse diretta ad illustrare unicamente il diritto vigente in maniera schematica, giacché essa sarebbe composta da «proposizioni in cui per lo più si enuncia e si risolve il problema nascente da un caso concreto o ipotetico, senza soffermarsi in discussioni e senza citare l'opinione di altri giuristi» (cfr. MARTINI, *Le definizioni*, cit., p. 258). Tali conclusioni sono in linea di massima accolte anche da Messina: l'autrice è ancora più chiara nel suo commento all'analisi dei passi che compongono il primo libro delle *definitiones*, ove afferma come «la prospettiva finora emersa non è tanto quella di una mera esposizione del diritto vigente, quasi alla stregua di un manuale di tipo istituzionale, quanto quella di un discorso problematico, non privo talvolta di interne, sia pur stringate giustificazioni, condotto da parte di un giurista cui interessa individuare e segnalare in termini concreti, quasi a voler dissipare ogni incertezza in proposito, la precisa configurazione di una data fattispecie» (MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 193). Pertanto, pur a fronte del fatto che l'operazione definitoria compiuta dal giurista «si inserisca talvolta su un modello di tipo istituzionale, precisamente su elaborazioni tratte dal manuale gaiano», esso tuttavia «non viene *tout court* recepito dal nostro giurista, ma costituisce piuttosto (...) lo spunto per l'elaborazione costruttiva di una *definitio*» (MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 269). L'individuazione della precisa natura dei *libri definitionum* appare dunque «piuttosto ardua e controversa da affrontare» (MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 267), sicché appare preferibile evidenziare la loro originalità rispetto alle altre tipologie di opere della giurisprudenza romana.

¹⁵⁰Cfr. STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 52, nt. 2, così come, nel caso di assenza dell'accusatore, si parla di *praesente reo*.

¹⁵¹Dei frammenti dei due libri tramandati nel Digesto, diciassette appartengono al primo libro e sedici al secondo. A questi ultimi, si deve aggiungere anche un passo ricordato nella *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (Coll. 2.3: *Papinianus libro definitionum secundo sub titulo de iudicatis: Per hominem liberum noxae deditum si tantum acquisitum sit, quantum damni dedit, manumittere cogendus est a praetore qui noxae deditum accepit: sed fiduciae iudicio non tenetur*): vd. LENEL, *Palinogenesia*, 1, cit., coll. 809-813. Lenel fa seguire a D. 48.19.41 tre altri frammenti, ovverosia, nell'ordine, D. 49.17.17 (Pal. 60), D. 50.17.83 (Pal. 61) e infine Coll. 2.3 (Pal. 62), quest'ultimo collocato sotto la rubrica *De iudicatis*. Nel secondo libro delle *definitiones*, a differenza del primo, Lenel distribuisce i frammenti seguendo rigorosamente la collocazione con la quale essi compaiono nel Digesto, partendo da D. 1.1.7 (Pal. 41) fino ad arrivare a D. 50.17.83 (Pal. 61). Non deve stupire allora la scelta dello studioso di sistemare Coll. 2.3, in quanto passo «*extra ordinem*» non proveniente dalla compilazione, in chiusura del secondo volume dell'opera. Su Coll. 2.3, cfr. FRAKES, *Compiling the Collatio*, cit., pp. 252-253.

La dottrina ha tentato di ricostruire il possibile criterio interno seguito da Papiniano nella redazione dei suoi *libri definitionum*. Vi è stato chi ha ipotizzato che i brani fossero ordinati per materia, seguendo la scansione proposta dall'editto (cfr. COSTA, *Papiniano*, 1, cit., pp. 233-234) o dei *digesta* (GUARINO, *Storia*, cit., p. 490). Talamanca si è espresso contro queste impostazioni, affermando come, dalla lettura dei frammenti pervenuti a noi, sia del tutto impossibile rinvenire un criterio logico adottato dal giurista: ad esempio, non solo le definizioni di *lex* e *ius* si trovano - rispettivamente - nel primo e nel secondo libro, ma vi sono anche materie, come i legati e la *stipulatio*, trattate in brani provenienti da entrambi i libri. Talamanca conclude infine affermando come «lo schema dei *Digesta* stessi, infatti, si può dire ricomprendesse tutti gli aspetti dell'ordinamento romano; e siccome nelle *Definitiones* papiniane, allo stato delle nostre conoscenze, si è ben lungi dal riscontrare una siffatta completezza, il rilevare che la materia ivi trattata rientra tutta in quella dei *Digesta* si risolve, a ben vedere, nella constatazione dell'impossibilità di precisare un criterio qualsiasi per quanto concerne questo aspetto»: cfr. TALAMANCA, *Per la storia*, cit., p. 209, nt. 21, seguendo quanto già osservava COSTA, *Papiniano*, 1, cit., p. 233. Sulle critiche di

La *definitio* espone inizialmente la regola generale, secondo la quale, nei processi criminali già correttamente incardinati¹⁵², era ammessa la presentazione di un'*excusatio* sorretta da una giusta causa (*iustis rationibus*) in favore della parte assente (*pro absente*)¹⁵³. La presentazione di una valida giustificazione - continua il giurista - avrebbe impedito la pronuncia della sentenza di condanna nei confronti del *reus* o, nell'ipotesi in cui l'assente fosse stato l'accusatore, che nei confronti di quest'ultimo «*calumnia pronuntietur*», anche laddove fossero state espletate le formalità di *vocatio in iudicium* della parte assente¹⁵⁴.

Visto che i *libri definitionum duo* di Papiniano - in linea con quanto espresso da Remo Martini e Mario Talamanca - propongono in generale la soluzione di un caso, ipotetico o concreto, ai fini di una migliore comprensione del testo può essere utile anche indagare quale fosse il caso sotteso a D. 48.1.10 e lo scopo per cui il giurista severiano ha ritenuto di dover inserirlo all'interno della propria opera. Dovendosi escludere che si tratti di una semplice esposizione del diritto vigente, sembra dunque preferibile ritenere che l'intento definitorio perseguito da Papiniano fosse quello di delimitare gli effetti della presenza in giudizio del terzo, incaricato dalla parte assente, alla sola presentazione delle *excusationes* per l'assenza di quest'ultima, senza che la sua presenza *in iure* determinasse la prosecuzione del procedimento¹⁵⁵.

Talamanca a questa tesi, si veda anche la replica contenuta in GUARINO, *I «libri definitionum» di Papiniano*, cit., pp. 428-429. Più recentemente, si deve segnalare la suggestiva ipotesi proposta di ricostruzione palinogenetica svolta in MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., pp. 258 e ss. La studiosa - partendo dalla definizione dell'opera papiniana che viene data nella costituzione *Omnem* (§ 4) come di «*gemino volumine definitionum*» - ipotizza dunque che l'ordine di trattazione degli argomenti adottato nel primo rispecchiasse quello del secondo. La ragione di questa scelta, ad avviso della studiosa, sarebbe costituita dallo scarto temporale tra la redazione del primo e del secondo libro - quest'ultimo sarebbe stato completato dall'inserimento di un'appendice relativa al diritto criminale e della parte *de iudicatis* - che avrebbe spinto il giurista a riproporre per comodità lo schema già adottato in precedenza. Nella sua proposta ricostruttiva del secondo libro, infatti, i frammenti *sub Pal.* 58 e 59 sono collocati in chiusura dello stesso.

¹⁵²L'espressione «*cognitione suscepta*» deve essere interpretato in questo modo, sulla scorta delle osservazioni svolte in WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 111, nt. 30, ove lo studioso richiama anche il contenuto di D. 27.2.3.4 (Ulp. 1 *de omn. trib.* = Pal. 2260): *Sed si non constat, quis modus facultatum sit, inter tutorem et eum, qui alimenta decerni desiderat, suscipere debet cognitionem nec temere alimenta decernere, ne in alterutram partem delinquat* (...). Cfr. anche STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 52, nt. 2, e MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 236. Si veda peraltro anche Bas. 60.33.10 (Heimb. V, p. 674 = Schelt. A VIII, p. 2942), nel quale non si parla più di *cognitione suscepta*, bensì di *προκάταρξις*, cioè l'espressione greca utilizzata per indicare la *litis contestatio*: cfr. P. BONETTI, *La «litis contestatio» in uno scolio dei Basilici*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano, 1965, pp. 467 e ss.; A. BISCARDI, *Le papyrus de la προκάταρξις*, in *SDHI* 33 (1967), p. 329. Questo termine compare in maniera estensiva nei Basilici, giacché i bizantini - nel portare a compimento l'indirizzo di "politica legislativa" giustiniana volto all'inserimento dell'istituto della *litis contestatio* anche nel processo criminale, come testimoniato dai rimaneggiamenti del testo riscontrabili in D. 48.2.20 (Mod. 2 *de poen.* = Pal. 156) ed a D. 48.16.15.5 (Macer 2 *publ.* = Pal. 36) - tradussero con il termine *προκάταρξις* espressioni come *reum facere*, *recipere inter reos*, *crimen inchoatum* e *cognitio suscepta*: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 17, nt. 30.

¹⁵³Sulle *excusationes*, cfr. *infra*, § II.2.2.2.

¹⁵⁴Il *nec* del testo, infatti, deve essere riferito sia a *damnetur*, sia a *pronuntietur*, giacché il *vel* esprime l'identità tra la disciplina dettata per il *reus* e quella per l'*accusator*: cfr. STROUX, *Eine Gerichtsreform*, pp. 51-52, nt. 2. La particolarità del passo è costituita proprio dal fatto che non distingue affatto tra la posizione del *reus* e quella dell'*accusator*: questo aspetto costituirebbe l'unico profilo di difformità tra la *definitio* papiniana, da un lato, e la disciplina dettata dall'*oratio Claudii* e dal Turpilliano, giacché questi avrebbero regolamentato unicamente il caso dell'*absentia* dell'accusatore. Il resto - possibilità di tenere conto delle *excusationes* e il potere di *citare* ai fini dell'accertamento dell'assenza - era già stato preso in considerazione dai due provvedimenti ricordati poc'anzi: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 73; FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 83; MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 233.

¹⁵⁵Già MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 397, afferma «bei dieser Entschuldigung wird die sonst im Strafprozess ausgeschlossene Vertretung zugelassen», pur a fronte di un divieto generale di rappresentanza nel processo criminale: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 374 e ss. Questo aspetto è stato ulteriormente sviluppato da FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 51, la quale ha osservato come «chi interviene per presentare le scuse non si costituisce in giudizio in quanto *procurator*, ma si limita a svolgere

Il testo non è rimasto indenne da rimaneggiamenti, come già rilevato dalla dottrina¹⁵⁶. In particolare, sembra essere caduta una porzione che fungeva da raccordo tra la prima e la seconda parte del brano, giacché, come Stroux osserva, il tentativo di fissare una disciplina comune per *reus* e *accusator* era possibile solo con riguardo agli effetti dell'*excusatio* dell'assente, non anche sotto il profilo delle conseguenze dell'assenza ingiustificata¹⁵⁷.

Tuttavia alcuni elementi emergono con chiarezza dal frammento. Per quanto di interesse in questa sede, preme sottolineare come il presupposto per la *calumniae pronuntiatio* anche per Papiniano fosse costituito dal *citare* (ovviamente l'accusatore)¹⁵⁸ e che quest'ultima attività fosse materialmente effettuata - così come nel caso del *reus* - «*per triduum per singulos dies ter citatus*»¹⁵⁹.

È interessante infine notare i parallelismi tra D. 48.1.10 e l'*oratio Claudii*. Il testo papiniano ribadisce come, in assenza di valide *excusationes*, il presupposto per la declaratoria di calunnia dell'accusatore fosse costituito dall'accertamento dell'*absentia* ingiustificata dell'accusatore, situazione che poteva essere incontestabilmente appurata solo attraverso l'espletamento delle formalità del *citare accusatorem*, allo stesso modo di quanto previsto alle ll. 6-9 della col. III del papiro BGU 611¹⁶⁰.

una funzione puntuale»: anche se il discorso dell'autrice è riferito al solo accusato, il tenore del passo papiniano sembra giustificare la sua estensione anche alla figura dell'accusatore, in quanto la presentazione di una valida *excusatio* da parte di quest'ultimo per mezzo di un terzo soggetto da un lato avrebbe escluso l'applicazione delle disposizioni del Turpilliano, dall'altro avrebbe determinato il rinvio della trattazione della causa. Sullo scopo del passo si è espressa anche Messana, secondo la quale il giurista avrebbe avuto l'intenzione di «indagare (...) la prospettiva segnata dall'ammissione dell'*excusatio pro absente*, questione che si interseca con quella connessa ed altrettanto spinosa circa l'intervento di un terzo nel giudizio criminale, nel caso di assenza della parte», concludendo che «l'enunciato papiniano sembra porsi nella precisa direzione di puntualizzare l'operatività della *excusatio* presentata in giudizio, limitandola agli effetti processuali espressamente previsto nel testo, e cioè impedire l'immediata condanna sia dell'imputato contumace che dell'accusatore (...). La stessa *excusatio* non può invece essere diretta ad ottenere l'assoluzione od a proseguire in qualche altro modo il processo attraverso l'intervento del rappresentante»: cfr. MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., pp. 234-235.

Il giurista sembra aver colto l'occasione anche per rimarcare il principio generale che costituiva il presupposto per l'operatività della *vocatio in iudicium* così come impostata dal senatoconsulto Turpilliano, cioè che l'accusatore assente non sarebbe stato punito prima dell'espletamento delle relative formalità previste: cfr. WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., p. 359, per il quale «sonst würde nicht Papinian (D. 48.1.10) davor warnen, bei Ausbleiben des Anklägers gleich auf calumnia zu erkennen», in linea con quanto già espresso in MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 493, nt. 5.

¹⁵⁶Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420, nt. 17, ma prima di lui la presenza di interventi sul testo era già stata accennata da MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 333, nt. 1, WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 58, nt. 14, e STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 51, nt. 2. Cfr. anche SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 73. Dal canto suo, Messana propone di sostituire al *nec* il *ne*, giacché - a suo avviso - il *nec* mal si concilia sotto il profilo formale e logico, per via della presenza dei due successivi verbi al congiuntivo. Per il resto, ritiene di riscontrare una «genuinità sostanziale del resto della testimonianza»: cfr. MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 235. Vd. anche LEVY e RABEL, *Index interpolationum*, 3, cit., col. 525.

¹⁵⁷Cfr. STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 51, nt. 2: «Papinian hat wie der erste Satz deutlich macht, sowohl für den *accusator* wie für den *reus* in derselben *definitio* das Recht fixieren wollen. Für die *excusatio* war das ohne Scheidung möglich, für die Folgen nicht exkursierter Absenz aber nicht. Zweifellos hat er selbst hier klar getrennt, aber sein Text ist zusammengestrichen». Nel caso dell'*accusator* non presente, infatti, avrebbe trovato applicazione la disciplina del Turpilliano, cosa che non sarebbe accaduta laddove fosse stato il *reus* a non comparire.

¹⁵⁸Cfr. STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 51, nt. 2: «aber es hat ohne Zweifel das *citare* als Voraussetzung der *calumniae pronuntiatio* genau bestimmt».

¹⁵⁹Cfr. STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 51, nt. 2: «umgekehrt muß natürlich das *non ter citatus per triduum per singulos dies* gemeinsame Bedingung sein, hier also zu *accusatoris absentis* entsprechend ergänzt werden»; FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 83 e ss.; MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 233. Il senatoconsulto Turpilliano non doveva contenere alcuna disposizione in tema di *absentia* del *reus*: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 73.

¹⁶⁰(...) [*ut pot[est]at[em]*] | *faciam[u]s* praetori pr[ae]teriti]s inquisition[is] | di[e]bus c[i]tandi acc[usatore]m, et si neq[ue a]l[ia]der[unt]

Per concludere questa prima analisi di D. 48.1.10, sul quale si tornerà quando si parlerà delle *excusationes*, sembra dunque potersi ipotizzare che una triplice *vocatio in iudicium* fosse quantomeno contenuta anche nel testo originario del senatoconsulto Turpilliano. Non pare possibile, allo stato delle fonti, individuare con certezza se questa previsione fosse già stata presente nel senatoconsulto approvato a seguito della pronuncia dell'*oratio Claudii* o se essa comparve per la prima volta solo con il senatoconsulto Turpilliano¹⁶¹.

Ulteriore elemento a supporto della presenza della triplice vocazione in giudizio nel testo del Turpilliano si può ricavare dalla lettura di un brano tratto dal *De iure fisci* di Callistrato¹⁶²:

D. 49.14.2.3 (Call. 2 *de iure fisci* = Pal. 84): *Senatus censuit, ut, si neque delator neque possessor tribus edictis evocati adfuerint, delatoris quidem fideiussores teneantur et ei postea publicam causam deferendi ius adimatur, possessoris autem ius idem esset, quod si delatus omnino non esset.*

Esso è stato collocato dai compilatori nel quattordicesimo titolo del libro XLIX, rubricato «*De iure fisci*». D. 49.14.2.3 fa parte di un lungo brano proveniente dal secondo libro dall'opera di Callistrato (D. 49.14.2 pr.-7)¹⁶³, nel quale il giurista severiano - dopo aver affrontato la questione dell'oggetto del processo fiscale e delle tempistiche per effettuare la *nuntiatio ad fiscum* - affronta la questione della delazione e del comportamento in sede processuale del delatore fiscale¹⁶⁴.

neque excusa[buntur pron]untiet c[al(umniae)] | caussa negotium r[eis fec]isse videri [eos?]. In relazione all'assenza nei giudizi ordinari, BRASIELLO, *Sull'assenza*, cit., p. 18, afferma come in essi «si bada al fatto obiettivo dell'assenza dal giudizio», a prescindere dalle motivazioni che avessero determinato tale circostanza. L'autore sta discorrendo unicamente dell'assenza dell'accusato, ma tale ragionamento pare corroborare come il fulcro del concetto di *deserere* fosse integrato dall'assenza in *iudicium* anche dell'accusatore.

¹⁶¹Propende ad esempio per questa seconda ipotesi STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 52, nt. 2, seguito anche da LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420, SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31, FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 85.

¹⁶²Sul *De iure fisci* di Callistrato, cfr. PULIATTI, *Il «de iure fisci»*, cit., pp. 77 e ss.; D. LIEBS, v. «*Callistratus (§ 430.1)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 211-212; PULIATTI, *Callistratus*, cit., pp. 155 e ss. Liebs sottolinea come la realizzazione di un'opera monografica dedicata esclusivamente al diritto fiscale costituì una «Pionierleistung», giacché fino ad allora i giuristi si erano occupati della materia in maniera frammentaria, concentrandosi prevalentemente sul commento alle leggi matrimoniali augustee che per prime introdussero la *vindicatio caducorum*. La composizione dell'opera è stata originariamente collocata sotto il principato del solo Settimio Severo (cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., col. 97, nt. 3), ma - più recentemente - Liebs ha ritenuto di non escludere che essa possa essere stata scritta nel corso della coregenza di Settimio Severo con il figlio e futuro imperatore Caracalla (dal 198 al 211). Puliatti propende decisamente per una datazione attorno al 211 d.C.: l'autore ritiene che Callistrato si sia dedicato inizialmente alla redazione delle *Quaestiones*, opera di tipo casistico, per poi passare ad esposizioni sistematiche, come il *De cognitionibus* e il *De iure fisci*. Lo studioso reputa infatti che «solo dopo aver acquisito approfondita esperienza sul processo con la sistemazione organica dei problemi della *cognitio extra ordinem* nell'economia del *De cognitionibus* Callistrato era nella condizione di trattare con la dovuta competenza, entro l'economia circoscritta ma più specifica del *De iure fisci*, il processo fiscale, un argomento che si incentrava appunto sulla *cognitio extra ordinem*»: cfr. PULIATTI, *Il «de iure fisci»*, cit., p. 92. Il *De iure fisci* si differenzia inoltre rispetto all'analisi del diritto fiscale operata da altri giuristi di età severiana, poiché esso costituisce un «saggio di inquadramento o, se così si vuole, di sintesi del *ius singulare* del fisco non tanto sotto il profilo sostanziale, quanto piuttosto sotto angolazione strettamente processuale. Del *ius fisci* Callistrato non ricostruisce la dottrina né segue l'evoluzione storico-legislativa, bensì analizza lo strumento che consente di realizzare i fini e le pretese della cassa pubblica in materia» (cfr. PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 158).

¹⁶³Nel Digesto sono pervenuti solo due frammenti appartenenti a questo secondo libro: il già menzionato D. 49.14.2 pr.-7 e D. 49.14.23. Nella sua ricostruzione palinogenetica, Lenel separa D. 49.14.2 pr.-5 (Pal. 84) e D. 49.14.2.6-7 (Pal. 86), interponendo ad essi D. 49.14.23 (Pal. 85), ponendoli tutti sotto il titolo «*De delatoribus*»: cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., coll. 98-99.

¹⁶⁴Cfr. PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 157. Il processo fiscale serviva ad attuare la pretesa imperiale all'avocazione dei beni dovuti alle casse pubbliche, l'*aerarium* prima e il *fiscus* poi. Come nel caso del processo criminale, anche la struttura della *vindicatio* dei *bona caduca* e *vacantia* così come prevista all'interno della legislazione matrimoniale augustea presupponeva la presenza di un soggetto

Il testo si occupa di un caso di assenza di entrambe le parti - *delator* e *possessor* - nel giorno fissato per la trattazione del procedimento: essa veniva appurata una volta che, «*tribus edictis evocati*», queste non fossero comunque comparse in giudizio¹⁶⁵. In questo caso, un senatoconsulto aveva disposto la perenzione del giudizio, sicché il *possessor* si sarebbe ritrovato nella medesima situazione nella quale si trovava prima della delazione (*possessoris autem ius idem esset, quod si delatus omnino non esset*). Il medesimo provvedimento senatorio, tuttavia, disponeva altresì che in questo caso all'attore fosse tolto il diritto di esercitare nuovamente la delazione fiscale (*ei postea publicam causam deferendi ius adimatur*) e, al contempo, stabiliva che al convenuto venisse attribuita la facoltà di agire contro i fideiussori del *delator* in forza della *stipulatio* mediante la quale il *delator* si doveva impegnare a garantire il corretto svolgimento della controversia (*delatoris quidem fideiussores teneantur*)¹⁶⁶. L'espressione «*senatus censuit*» indica chiaramente come - in questo caso - il giurista stesse facendo espresso riferimento al testo di un non espressamente identificato provvedimento senatorio.

Dalla lettura del frammento emergono chiaramente le strettissime analogie tra la disciplina dettata dal senatoconsulto ricordato da Callistrato e quella fissata dal Turpilliano per il caso dell'*accusator*, in particolare quella ricordata da Papiniano in D. 48.1.10. In entrambi i casi, il giurista si occupa dell'*absentia* di una (o di entrambe) le parti del giudizio, le modalità per assicurare la *vocatio in iudicium* ricordate sono le medesime, viene ammessa la facoltà di presentare *excusationes* e, infine, le conseguenze negative dell'assenza sono sostanzialmente le medesime sia per l'*accusator* che per il *delator*, cioè l'incapacità - rispettivamente - di esercitare nuovamente il diritto di accusa e quello di delazione fiscale¹⁶⁷.

Il senatoconsulto ricordato da Callistrato non è il senatoconsulto Turpilliano, nonostante una parte della dottrina abbia sostenuto questa ipotesi, bensì il già menzionato senatoconsulto - approvato nella seconda metà del I sec. d.C., comunque dopo il 61 d.C. - mediante il quale vennero estese al processo fiscale e al *delator* le misure disposte dal senatoconsulto Turpilliano per reprimere la *tergiversatio* dell'accusatore nei processi criminali dell'*ordo*¹⁶⁸.

Nel concreto, dunque, le formalità ricordate da Papiniano e Callistrato per l'accertamento della mancata comparizione dell'accusatore ruotavano attorno al triplice ordine di comparizione editale disposto dal

che agisse in giudizio per far valere un interesse della collettività, nel caso specifico l'interesse fiscale all'attribuzione di determinate categorie di beni alle casse pubbliche. La struttura di fondo della *vindicatio caducorum*, nella quale la legittimazione attiva era attribuita in via esclusiva al privato cittadino che si attivava *nomine populi* per assicurare l'attuazione delle pretese fiscali, venne mantenuta per tutta l'età del Principato, senza che gli organi dell'amministrazione finanziaria romana potessero sostituirsi al *delator* per assicurare il regolare svolgimento del processo: cfr. PULIATTI, *Callistratus*, cit., pp. 332-333.

¹⁶⁵Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 31 e ss.; FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 84 e ss.; PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 358.

¹⁶⁶Cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 55 e ss.; PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 359.

¹⁶⁷Che il *delator* venisse successivamente considerato *infamis* è dimostrato chiaramente da D. 49.14.15 pr. (Mauric. 3 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal 3): *Senatus censuit, si delator abolitionem petat, quod errasse se dicat, ut idem iudex cognoscat, an iusta causa abolitionis sit, et si errasse videbitur, det inprudenciae veniam, si autem calumniae, hoc ipsum iudicet eaque causa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset et prodidisset.*

¹⁶⁸Cfr. *supra*, § II.2.1.

magistrato: questo tipo di formalità, peraltro, non si riscontra unicamente nel processo fiscale o in quello criminale *post* Turpilliano, ma anche - e soprattutto - nel processo civile davanti alle nuove *cognitiones*¹⁶⁹. Come è stato sottolineato in dottrina, «nonostante la frammentarietà delle *cognitiones* del primo periodo» si possono riconoscere «dei tratti tendenzialmente comuni nei modi a disposizione dell'attore per ottenere la comparizione della controparte in giudizio»¹⁷⁰.

L'*edictum peremptorium* del magistrato era lo strumento che veniva generalmente utilizzato per aprire la procedura contumaciale nelle *cognitiones* civili sul finire dell'età classica. Esso veniva emesso al termine di una procedura articolata¹⁷¹, dopo che la triplice citazione del convenuto effettuata attraverso una delle

¹⁶⁹Nelle prime *cognitiones* in campo civile vennero inizialmente recepite numerose norme vigenti nei processi dell'*ordo*, tra le quali il principio del «*dare litem secundum praesentem*» (sul quale cfr. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., pp. 340 e ss.; A. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, Milano, 1998, p. 54, nt. 6). Tale principio, pur ribadito in via generale, iniziò ad essere intaccato a partire dal regno di Antonino Pio, come testimoniato da D. 4.1.7 pr. (Marcell. 3 dig. = Pal. 21): *Divus Antoninus Marcio Avito praetori de succurrendo ei, qui absens rem amiserat, in hanc sententiam rescripsit: "etsi nihil facile mutandum est ex sollemnibus, tamen ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est. Itaque si citatus non respondit et ob hoc more pronuntiatum est, confestim autem pro tribunali te sedente adiit: existimari potest non sua culpa sed parum exaudita voce praeconis defuisse, ideoque restitui potest"*. Nel corso del II sec. d.C. si iniziò dunque ad ammettere la possibilità che un procedimento potesse svolgersi in presenza di una sola delle parti - si veda, ad esempio, l'epistola, sempre di Antonino Pio, tradata in C. 7.43.1 (Imp. T. Ael. Ant. Publicio, a. ignoto.) - fino a giungere, in età severiana, al superamento definitivo del principio dell'*indefensio*, come dimostrato in D. 5.1.73 pr.-1 (Ulp. 4 de omn. trib. = Pal. 2275): [pr.] *Et post edictum peremptorium impetratum, cum dies eius supervenerit, tunc absens citari debet: et sive responderit sive non responderit, agetur causa et pronuntiabitur, non utique secundum praesentem, sed interdum vel absens, si bonam causam habuit, vincet. [§ 1] Quod si is qui edictum peremptorium impetravit absit die cognitionis, is vero adversus quem impetratum est adsit, tum circumducendum erit edictum peremptorium neque causa cognoscetur nec secundum praesentem pronuntiabitur*. A partire da Antonino Pio, dunque, si sviluppa all'interno del processo privato il concetto di *contumacia* e - successivamente - la riflessione giuridica di età severiana ne venne fortemente influenzata, portando quindi al recepimento del concetto anche all'interno dei processi criminali: cfr. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., pp. 58 e ss.; SCIORTINO, *Sull'assenza*, cit., pp. 226 e ss.

¹⁷⁰Cfr. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., p. 70. Sebbene l'affermazione fosse riferita ai soli processi straordinari in campo civile, nel prosieguo si vedrà come - quantomeno con riguardo a questo profilo - vi siano numerosi punti di contatto anche con il processo fiscale e criminale. Solo in epoca tarda si potrà parlare di una forma unitaria di processo. Come ha rilevato I. BUTI, *La cognitio extra ordinem: da Augusto a Diocleziano*, in ANRW II.14, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1982, p. 31, nt. 7, Callistrato - in D. 50.13.5 - parla ancora di *genera cognitionum*, anche se il medesimo autore ammette la presenza di aspetti e tratti distintivi comuni di questo intreccio di *cognitiones*. Già BRASIELLO, *Sull'assenza*, cit., p. 16 e nt. 17, aveva sottolineato la somiglianza tra il processo straordinario di diritto privato e quello criminale in relazione alle modalità per ottenere l'intervento della parte nel giudizio. L'autore, tuttavia, ritiene che *denuntiationes*, *edicta* e *citationes* trovassero applicazione solo nei procedimenti criminali *extra ordinem*, gli unici nei quali potesse trovare applicazione la procedura contumaciale. Nei processi dell'*ordo*, invece, non sarebbe stato possibile condannare l'imputato assente.

¹⁷¹Cfr. MER, *L'accusation*, cit., p. 408, nt. 1; PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 53 e ss.; BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., pp. 78 e ss., dove si analizzano i notissimi passi di Ulpiano che espongono il funzionamento del meccanismo dell'*edictum peremptorium*: D. 5.1.68 (Ulp. 8 disp. = Pal. 161): *Ad peremptorium edictum hoc ordine venit, ut primo quis petat post absentiam adversarii edictum primum, mox alterum*; D. 5.1.69 (Ulp. 4 de omn. trib. = Pal. 2273): *per intervallum non minus decem dierum*; D. 5.1.70 (Ulp. 8 disp. = Pal. 161) *et tertium: quibus propositis tunc peremptorium impetret. Quod inde hoc nomen sumpsit, quod peremeret disceptionem, hoc est ultra non pateretur adversarium tergiversari*; D. 5.1.73 pr.-1 (Ulp. 4 de omn. trib. = Pal. 2275): [pr.] *Et post edictum peremptorium impetratum, cum dies eius supervenerit, tunc absens citari debet: et sive responderit sive non responderit, agetur causa et pronuntiabitur, non utique secundum praesentem, sed interdum vel absens, si bonam causam habuit, vincet. [§ 1] Quod si is qui edictum peremptorium impetravit absit die cognitionis, is vero adversus quem impetratum est adsit, tum circumducendum erit edictum peremptorium neque causa cognoscetur nec secundum praesentem pronuntiabitur*.

modalità ammesse - *edicta, denuntiationes e litterae*¹⁷² - non fosse andata a buon fine¹⁷³, con conseguente assenza della controparte nel giorno fissato per la trattazione della causa¹⁷⁴. In quell'occasione, l'attore avrebbe dovuto richiedere al giudicante l'emanazione - con conseguente affissione in un luogo pubblico - di un primo *edictum*, seguito da un secondo e da un terzo, tra loro intervallati almeno da una decina di giorni. Dopo il terzo editto, l'attore avrebbe potuto richiedere l'emanazione dell'*edictum peremptorium* che - nelle parole del giurista - venne chiamato così in quanto precludeva qualsiasi ulteriore discussione (*peremeret disceptationem*), impedendo così all'avversario di indugiare ulteriormente (*ultra non pateretur adversarium tergiversari*). L'ulteriore inattività del convenuto avrebbe dunque permesso «di valutare la semplice “assenza” come “contumacia”» e, di conseguenza, ciò avrebbe legittimato la «trattazione e decisione unilaterale della causa»¹⁷⁵. L'assenza dell'attore, invece, nel sistema delle *cognitiones* civili di età classica, avrebbe determinato unicamente la chiusura del procedimento senza che si giungesse ad una pronuncia nel merito, sicché l'attore avrebbe potuto ripresentare nuovamente la medesima domanda¹⁷⁶.

Le fonti che testimoniano il funzionamento dell'*ordo edictorum* fanno tutte riferimento ad una fase “matura” di sviluppo del processo cognitorio, nella quale era ormai venuto meno il principio dell'*indefensio*, tipico del processo formulare, in favore dello svolgimento del processo contumaciale, processo che - come

¹⁷²Come risulta dalla lettura delle disposizioni del senatoconsulto Giuvenziano del 129 d.C., tradite in D. 5.3.20.6d (Ulp. 15 *ad ed.* = Pal. 518): “*Petitum autem fisco hereditatem ex eo tempore existimandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id est cum primum aut denuntiatum esset ei aut litteris vel edicto evocatus esset. censuerunt*”. *Aptanda est igitur nobis singulis verbis senatus consulti congruens interpretatio*. Queste forme di citazione in giudizio vedevano tutte la (com)partecipazione dell'autorità pubblica e trovano la propria origine non tanto in una evoluzione della *vocatio in ius* del processo formulare, quanto nel *ius vocandi* che spettava a tutti i detentori dell'*imperium*: nella *cognitio* il giudice non era più un soggetto privato, bensì era ora un organo pubblico, che - in quanto espressione dell'autorità del *princeps* - pretendeva che le parti obbedissero all'intimazione di comparire: cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 47 e ss.; BUTI, *La cognitio extra ordinem*, cit., pp. 44-45; BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., p. 56.

¹⁷³In D. 5.1.72 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 161), Ulpiano tuttavia ricorda come al giudice fosse riconosciuta ampia discrezionalità nell'utilizzo dello strumento dell'editto perentorio, riconoscendogli la facoltà di ridurre il numero di editti o - addirittura - di emanare immediatamente l'editto perentorio omettendo ogni altra formalità, se le circostanze concrete (*pro condicione causae vel personae vel temporis*) avessero convinto il giudice (*hoc autem aestimare oportet eum qui ius dixit*) dell'opportunità di «*ordinem edictorum vel compendium moderari*»: cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 55; BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., pp. 81-82.

¹⁷⁴Cfr. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., pp. 83-84.

¹⁷⁵Cfr. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., p. 83. Come ha puntualizzato Sciortino, per processo contumaciale in campo civile si deve intendere lo svolgimento alla presenza solo di una parte, nel corso del quale il giudice è tenuto a tenere conto anche delle ragioni della parte assente, potendo dunque statuire anche in favore di quest'ultima, ove se ne fossero ravvisati gli estremi: cfr. SCIORTINO, *Sull'assenza*, cit., pp. 226 e ss.

All'interno del processo fiscale, l'emanazione dell'*edictum peremptorium* non determinava automaticamente la pronuncia di merito in favore del *possessor* e, a seguito al senatoconsulto ricordato in D. 49.14.2.3, l'irrogazione al *delator* della sanzione della perdita del *ius deferendi*, ma doveva essere effettuata un'ultima chiamata attraverso il *praeco* nel corso del *dies peremptorii*: vd. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 54-55.

¹⁷⁶D. 5.1.73.1-2 (Ulp. 4 *de omn. trib.* = Pal. 2275): [§ 1] *Quod si is qui edictum peremptorium impetravit absit die cognitionis, si vero adversus quem impetratum est adsit, tum circumducendum erit edictum peremptorium neque causa cognoscetur nec secundum praesentem pronuntiabitur*. [§ 2] *Circumducto edicto videamus an amplius reus conveniri possit, an vero salva quidem lis est, verum instantia tantum edicti perit: et magis est ut instantia tantum perierit, ex integro autem litigari possit*. Cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 60 e ss.; BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., pp. 148 e ss.

visto - prese avvio nel II sec. d.C.¹⁷⁷: appare pertanto difficile ipotizzare che la disciplina ricordata dal giurista severiano trovasse applicazione anche innanzi alle *cognitiones* della prima età imperiale¹⁷⁸.

Le similitudini con il regime ricordato da Papiniano per i processi criminali¹⁷⁹ e da Callistrato per quelli fiscali sono tuttavia innegabili¹⁸⁰: l'*absentia* nel giorno della trattazione della causa quale presupposto per l'attivazione della procedura volta ad appurare la mancata partecipazione di un soggetto al processo, la necessità di effettuare una triplice *vocatio in iudicium* della parte assente e - laddove quest'ultima non avesse ottemperato all'ordine del giudice - la valutazione negativa del suo comportamento che si traduceva, in concreto, nella previsione di conseguenze sfavorevoli. Non si deve tuttavia pensare ad un'unica disciplina valida per tutti i tipi di processo, giacché i diversi interessi che trovavano attuazione nel momento processuale determinavano al contempo notevoli differenze, principalmente con riguardo alle conseguenze dell'assenza del soggetto che agisce: il *delator* e l'*accusator* - a differenza dell'attore - sarebbero stati colpiti dalle disposizioni del Turpilliano in caso di *absentia* ingiustificata¹⁸¹.

Pur in mancanza di elementi certi, tutto quanto sopra esposto mi sembra possa far propendere quantomeno per la presenza nel testo del Turpilliano del requisito del «*per triduum per singulos dies ter citatus*» ricordato in D. 48.1.10¹⁸² per accertare l'assenza dell'accusatore, se non anche già della previsione che la citazione dell'accusatore avvenisse mediante la ripetizione di tre *edicta*¹⁸³, seguendo dunque modalità simili a quelle

¹⁷⁷Non si deve credere, tuttavia, che il sistema della chiamata editale esposto da Ulpiano in D. 5.1.68-73 fosse universalmente applicato senza alcuna distinzione: cfr. G. FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. II. L'introduzione del giudizio*, I, Milano, 1979, cit., pp. 53 e ss.

¹⁷⁸Un passo di Giuliano (D. 5.1.75, [36] <46> dig. = Pal. 633) testimonia la presenza di un *ordo edictorum* in età antonina, ma non fa alcun riferimento all'*edictum peremptorium*: cfr. FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo*, II.1, p. 54.

¹⁷⁹Queste analogie erano già state colte da MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 332-333, laddove egli afferma che «unter dem Principat, als die Substituierung der edictalen Ladung anstatt der persönlichen in das Civilrecht eingeführt ward, ist die dafür aukommende Form der regelmässigen dreimaligen Ladung auch auf den Strafprozessen angewandt worden».

¹⁸⁰Nel processo fiscale straordinario - secondo quanto ricordato in D. 49.14.2.3 e in Paul. Sent. 5.5a.5b (*Qui apud fiscum causam defendere saepius conventi neglexerint, rebus iudicatis subiciendi sunt. Quod eo apparet, si saepe conventi praesentiam suam facere noluerint*) - l'*evocatio edictis* poteva essere utilizzata come prima e unica forma di citazione, senza dover preventivamente aver tentato di chiamare in giudizio la parte: cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 55 e ss.

¹⁸¹La ragione di tale diversità deve rinvenirsi nella «necessità per un verso di contemperare le opposte esigenze di tutela della libera iniziativa privata e per l'altro di corretto perseguimento dell'interesse pubblico; o in altri termini di mantenere salvo il principio della disponibilità dell'azione e al tempo stesso svuotarlo dall'interno per garantire il raggiungimento del fine istituzionale dell'azione»: cfr. PULIATTI, *Il «de iure fisci»*, cit., p. 298. Nella medesima linea di pensiero si inserisce anche BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., pp. 165-166.

¹⁸²Cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 83, secondo la quale «una disposizione di tal genere non può non dipendere da un provvedimento legislativo», identificato dall'autrice proprio nel senatoconsulto Turpilliano

¹⁸³Le fonti, a tal riguardo, non forniscono un quadro unitario. Ad esempio, nella costituzione di Eliogabalo trädita in C. 9.1.3 pr.-1 (Imp. Alex. A. Rufo, a. 222), si afferma che - nel caso in cui l'accusatore non fosse stato presente al momento della trattazione della causa dopo aver prestato la *fideiussio de exercenda lite* - il giudice avrebbe dovuto emanare un *edictum* al fine di intimare all'accusatore di presentarsi e portare a termine il processo, sotto la minaccia di una punizione di matrice criminalistica applicata *extra ordinem* e dell'obbligo di pagamento delle spese processuali e di viaggio sostenute dalla controparte: [pr.] *Qui crimen publicum instituire properant, non aliter ad hoc admittantur, nisi prius inscriptionum pagina processerit et fideiussor de exercenda lite adhibitus fuerit. [§ 1] Sin vero post satisfactionem praesentes non fuerint, edicto admonendi sunt, ut veniant ad causam agendam, et si non adfuerint, non solum extra ordinem puniendi sunt, sed etiam sumptus, quos in eam rem et circa ipsum iter ad litem vocati fecerunt, dependere cogentur*. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 332 e nt. 2; MER, *L'accusation*, cit., p. 474; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 113; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 39. In merito al § 1, peraltro, già WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 86, nt. 13, aveva rilevato come

ricordate per i processi civili dell'età degli Antonini da Salvio Giuliano (D. 5.1.75 [Iul. 36] <46>¹⁸⁴ *dig.* = Pal. 633]: *Si praetor iusserit eum a quo debitum petebatur adesse et ordine edictorum peracto pronuntiaverit absentem debere [...]* e, con riguardo ai processi fiscali sotto Antonino Pio, da Giunio Mauriciano (D. 49.14.15.4 [3 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 3]: *Quod si tribus edictis a praefecto aerario adesse delator iussus venire noluerit, secundum possessorem sit pronuntiandum [...]*).

L'affinità strutturale tra *delatio* fiscale e accusa deve avere dunque determinato l'estensione della disciplina del Turpilliano anche ai processi fiscali non molto tempo dopo la sua approvazione, a mezzo di un *senatus consultum* approvato probabilmente non oltre la fine del I sec. d.C. Nel *De iure fisci* l'attenzione del giureconsulto è concentrata prevalentemente sulle norme provenienti dalla legislazione imperiale¹⁸⁵ e l'unica menzione di un provvedimento del Senato all'interno dell'opera di Callistrato è proprio quella contenuta in D. 49.14.2.3. Questo senatoconsulto, peraltro, dovrebbe corrispondere a quello ricordato da Mauriciano in D. 49.14.15 pr., nel quale veniva stabilito l'obbligo per il *delator* di richiedere l'*abolitio* laddove avesse avuto intenzione di abbandonare l'azione intrapresa e la conseguente equiparazione al *calumniator* laddove non avesse ottenuto l'*abolitio*: anche in questo caso, le analogie con il Turpilliano - come si vedrà - sono evidenti¹⁸⁶.

Di conseguenza, la lettura dei passi di Mauriciano e Callistrato consente di ricostruire - quantomeno a grandi linee - la disciplina per la *vocatio in iudicium* disposta dal senatoconsulto Turpilliano per i processi dell'*ordo* svolti davanti alle *quaestiones*. Pertanto, se all'udienza di trattazione della causa l'accusatore fosse stato assente, il pretore avrebbe dovuto fissare una nuova udienza e disporre la triplice *vocatio in iudicium* dell'accusatore. Laddove egli non si fosse presentato e non avesse addotto delle valide *excusationes* in quella sede, egli sarebbe stato così colpito dalla pena prevista per i *calumniatores* dal Turpilliano¹⁸⁷.

II.2.2.2. Le *excusationes*

La già citata *definitio* papiniana trädita in D. 48.1.10 menziona altresì la possibilità - per la parte assente - di addurre una *excusatio* volta a giustificare l'assenza nel giorno fissato per la trattazione della causa, con la conseguente concessione di un rinvio della stessa finalizzato a permettere alla parte temporaneamente impossibilitata di partecipare così al procedimento.

L'operatività di tale principio è pienamente attestata già all'interno dei processi criminali di età repubblicana, pertanto il riconoscimento della facoltà alla parte assente di presentare queste *excusationes* non deve

«was § 1 der c. 3 cit. über die *admonitio* der Ankläger verordnet, das lesen wir auch in der Kaiserrede BGU 611 col. III Z. 7».

¹⁸⁴L'*inscriptio* del brano all'interno del Digesto indica erroneamente che il passo è tratto dal trentaseiesimo libro dei *Digesta* di Giuliano, mentre in realtà esso era inserito all'interno del quarantaseiesimo libro: cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., col. 441, nt. 3.

¹⁸⁵Cfr. PULIATTI, *Il «de iure fisci»*, cit., pp. 94 e ss.

¹⁸⁶Cfr. *infra*, § II.2.3.

¹⁸⁷Si deve tuttavia segnalare come l'introduzione di una serie di formalità da rispettare prima di poter dichiarare la *calumnia* dell'accusatore paradossalmente svolgesse anche una funzione di garanzia nei confronti di quest'ultimo, giacché egli non sarebbe potuto essere considerato come *tergiversator* prima dell'espletamento del triplice tentativo di *vocatio*.

ritenersi una novità ascrivibile all'intervento dell'imperatore Claudio contenuto in BGU 611, col. III, ll. 6-9¹⁸⁸.

Questa disciplina venne successivamente ripresa - con riguardo, però, alla sola figura dell'accusatore - anche dal testo del senatoconsulto Turpilliano¹⁸⁹.

Ciò può essere ricavato da una serie di testimonianze - alcune di esse sono già state incontrate in precedenza - dalle quali sembra potersi desumere che il provvedimento del 61 d.C. contenesse anche una disposizione che, se non proprio letteralmente, richiamava comunque i contenuti di quella contenuta nel papiro BGU 611:

D. 48.1.10 (Pap. 2 def. = Pal. 58): *Inter accusatorem et reum cognitione suscepta excusatio pro absente iustis rationibus admittitur (...).*

Si è visto che la dottrina ha avuto modo di puntualizzare come la presente *definitio* costituisse il frutto di un lavoro di sintesi compiuto dal giurista, attraverso l'equiparazione tra la disciplina del *reus* e quella dell'*accusator* operante laddove uno di essi non si fosse presentato per la trattazione del giudizio criminale.

¹⁸⁸Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 172-173. Diversamente, COSTA, *Cicerone giureconsulto*, 2, cit., p. 141, ritiene che la mancata comparsa dell'accusatore e dei *subscriptores* non potesse essere mai giustificata, determinando in ogni caso la perenzione dell'accusa. Si veda la parte iniziale della costituzione di Diocleziano riportata in C. 9.9.19 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. ad Pompeianum, a. 287), ove - con riguardo al *crimen adulterii*, ma secondo un principio la cui portata può essere generalizzata a tutti quei procedimenti criminali avviati su istanza di parte - si afferma ancora come «*Quamvis indubitati iuris sit, quotiens adulterii crimen intenditur, praesentiam accusatoris procedere oportere (...)*».

Per quanto riguarda le *excusationes* presentate dal *reus*, un esempio di esse è riportato in Ascon. *Mil.* p. 35, ll. 25-29: *Divinatio de ambitu accusatorum facta est quaesitore A. Torquato, atque \ ambo quaesitores, Torquatus et Domitius, prid. Non. April. reum adesse iusserunt. \ Quo die Milo ad Domiti tribunal venit, ad Torquati amicos misit; ibi postulante \ pro eo M. Marcello obtinuit ne prius causam de ambitu diceret quam de vi iudicium \ erat perfectum.* Milone, citato a comparire innanzi a due tribunali nel corso della medesima giornata, si presentò davanti alla *quaestio de vi* presieduta da Lucio Domizio Enobarbo e al contempo inviò Marco Claudio Marcello davanti alla *quaestio de ambitu* presieduta da Aulo Manlio Torquato, al fine di ottenere che il processo relativo all'accusa di brogli elettorali non venisse celebrato prima della conclusione di quello *de vi*: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 397, nt. 4; MER, *L'accusation*, cit., p. 311-312; SANTALUCIA, *Asconio*, cit., pp. 185-186. Formalità simili sono ricordate anche in occasione della narrazione liviana del processo davanti ai comizi centuriati per *perduellio* di M. Postumio Pirgense: *Postumius vadibus datis non adfuit. Tribuni plebem rogaverunt plebesque ita scivit, si M. Postumius ante kal. Maias non prodisset citatusque eo die non respondisset neque excusatus esset, videri eum in exilio esse bonaque eius venire, ipsi aqua et igni placere interdici* (Liv. 25.4.9). Per le numerose questioni sollevate dal passo in questione, in particolare con riguardo alla problematica del superamento del principio della condanna automatica dell'imputato assente e dell'irrogazione dell'esilio nei confronti di quest'ultimo, cfr. SCIORTINO, *Sull'assenza*, cit., pp. 203 e ss. Sul testo, vd. anche FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 41 e ss. Mommsen ritiene che anche la malattia costituisse una valida *excusatio*, sulla base di Cic. *Verr.* II.1.20: *Cum in eo vestra dignitas fructum diligentiae mihi referret, id sum adsecutus, ut una hora qua coepi dicere reo audaci, pecunioso, profuso, perditio spem iudici corrumpendi praeciderem; ut primo die testium tanto numero citato populus Romanus iudicaret isto absoluto rem publicam stare non posse; ut alter dies amicis istius ac defensoribus non modo spem victoriae sed etiam voluntatem defensionis auferret, ut tertius dies sic hominem prosterneret ut morbo simulato non quid responderet, sed quem ad modum non responderet, deliberaret.* In realtà, Verre si finse malato nel corso del terzo giorno, ma il processo non venne affatto interrotto e Cicerone poté così continuare l'escussione dei testimoni: N. MARINONE (a cura di), *Cicerone. Il processo a Verre*, 10^a ed., Milano, 2019, pp. 55 e ss. Mommsen richiama inoltre l'«Anomalia» contenuta nella *lex Tullia de ambitu*, la quale avrebbe permesso di presentare una *excusatio morbi* dietro il pagamento di una sanzione pecuniaria: Cic. *Mur.* 47. Un'altra testimonianza importante è contenuta in Liv. 38.52.3, ove lo storico patavino narra del processo contro Publio Cornelio Scipione Africano: *Ubi dies venit citarique absens est coeptus, L. Scipio morbum causae esse, cur abesset, excusabat.* La giustificazione, poi rigettata dai tribuni, venne presentata per conto del fratello da Lucio Cornelio Scipione Asiatico: cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 41-42.

¹⁸⁹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 419; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 211-212. Meno sicuro sul punto è PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 246.

L'intento unificatore del giurista traspare anche dalla lettura della prima parte del frammento, ove l'interesse di Papiniano è rivolto alla problematica delle *excusationes*. Il giureconsulto severiano afferma infatti che - una volta incardinato il procedimento criminale tra accusatore e reo - era ammessa la presentazione di una *excusatio* in favore dell'assente, laddove quest'ultima fosse sorretta da apprezzabili ragioni (*iustus rationibus*). Si è già osservato come lo scopo perseguito dal giurista attraverso questa *definitio* fosse quello di escludere generalmente l'operatività dei meccanismi di rappresentanza processuale all'interno del processo criminale, limitando l'attività del terzo incaricato alla sola presentazione di giustificazioni per conto della parte assente¹⁹⁰.

L'operatività delle *excusationes* è ulteriormente precisata da un passo tratto dai *responsorum libri XIX*, sempre di Papiniano¹⁹¹:

¹⁹⁰Cfr. *supra*, § II.2.2.2.

¹⁹¹I *libri responsorum* sono generalmente inseriti dalla dottrina nel novero della c.d. letteratura problematica: su di essi, in generale, cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 401 e ss.; P. FREZZA, *'Responsa' e 'quaestiones'*. *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI* 43 (1977), pp. 203 e ss.; D. LIEBS, *Römische Rechtsgutachten und „Responsorum libri“*, in *Strukturen der Mündlichkeit in der römischen Literatur*, a cura di G. VOGT-SPIRA, Tübingen, 1990, pp. 83 e ss. Costa ipotizza che i libri successivi all'ottavo siano stati pubblicati in un secondo momento, dopo la morte del giurista: cfr. COSTA, *Papiniano*, 1, cit., pp. 203 e ss. Anche Lenel sostiene che la redazione dei *libri responsorum* di Papiniano sia avvenuta in due momenti: una prima parte, formata dai libri I-XII, sarebbe stata composta durante il regno di Settimio Severo e Caracalla, mentre la seconda parte - libri XII-XIX - avrebbe visto la luce durante il regno del solo Caracalla. Questa divisione si riflette anche sulle materie trattate: la prima parte dell'opera avrebbe riguardato le materie editali, mentre la seconda sarebbe stata dedicata a *responsa* riguardanti leggi, senatoconsulti e decisioni imperiali: vd. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., col. 881, nt. 6. Pure Liebs ipotizza una pubblicazione del lavoro in due o più momenti successivi: cfr. LIEBS, v. «*Aemilius Papinianus (§ 416)*», cit., p. 121. Meno sicuro, sul punto, è invece Wieacker, il quale afferma che «ob es überhaupt noch zu einer Erstveröffentlichung Papinians gekommen ist, ist zweifelhaft»: ad avviso del romanista tedesco, l'unica certezza è che i libri dal quindicesimo al diciannovesimo devono essere stati scritti tra la morte di Settimio Severo, avvenuta nel febbraio del 211, e la morte di Papiniano (inizio 212): cfr. WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 340-341. Giuffrè, dal canto suo, ritiene che la stesura dell'opera sia avvenuta durante la prefettura del pretorio di Papiniano (205-212) e che sia stata pubblicata in sezioni: vd. GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 650, nt. 75. In maniera simile a Giuffrè si esprime anche Frezza, per il quale «Papiniano ha collocato nei *libri responsorum* il risultato della sua attività di *praefectus praetorio*, e nei *libri quaestionum* la sua attività di maestro», questi ultimi dunque di datazione anteriore rispetto ai primi: cfr. FREZZA, *'Responsa' e 'quaestiones'*, cit., p. 220. I *responsa* papiniani vennero poi rimaneggiati in età tardoantica, ad opera del medesimo revisore delle *Quaestiones* o di un soggetto che tentò di imitare lo stile di quest'ultimo: cfr. S. SOLAZZI, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *Arch. giur.* 133 (1946), ora in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, 4, Napoli, 1963, pp. 521-522; SCHULZ, *Storia*, cit., p. 426. WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 340 e ss., sostiene che l'opera subì già due riedizioni nel corso del periodo tardoclassico. Paolo e Ulpiano scrissero delle *notae* al testo papiniano e solo in seguito queste annotazioni furono unite al *corpus* principale del testo: cfr. WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 341; GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 659.

Sotto il profilo contenutistico, l'opera è composta principalmente da *responsa* del maestro severiano, ma anche da discussioni generali, riscritti di giuristi anteriori o provvedimenti di prefetti e imperatori: cfr. GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 659; LIEBS, v. «*Aemilius Papinianus (§ 416)*», cit., p. 121. Con riguardo alla forma dei *responsa* a noi pervenuti, già Emilio Costa parla di «deviazioni dalla struttura normale del responso» all'interno della raccolta papiniana: cfr. COSTA, *Papiniano*, 1, cit., pp. 196 e ss. Schulz - in linea con quanto espresso da Costa - rileva come «i casi sono ridotti al loro minimo giuridico, i fatti, il quesito e il responso sono non sono quasi più tenuti separati» e che «problema e risposta sono formulati con grande, forse eccessiva, eleganza e con estrema concisione. A volte, la brevità di espressione rasenta il barocco»: cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 424. Un giudizio simile è espresso anche in LIEBS, v. «*Aemilius Papinianus (§ 416)*», cit., p. 121. Vincenzo Giuffrè parla dell'«incipiente esigenza (...) di ridurre all'essenziale la *iuris doctrina*, di convertire i risultati dei sin troppo elaborati discorsi scientifici in paradigmi di tipo legislativo, in proposizioni suscettibili immediatamente di applicazione nella pratica dei tribunali». Solo in minor parte questa stringatezza dei *responsa* papiniani può essere ascritta al tempo limitato da poter dedicare all'opera o al fatto di doversi avvalere di allievi per la materiale redazione del testo: cfr. GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 650. Una critica alle conclusioni alle quali perviene Giuffrè, in particolare alla particolarità dello stile papiniano e - più nello specifico - dei suoi *libri responsorum* rispetto a quelli di altri giuristi, è contenuta in TALAMANCA, *Per la storia*, cit., pp. 210 e ss. Sotto quest'ultimo profilo, Talamanca afferma che l'assenza di dibattito dottrinale non costituisce affatto una prerogativa esclusiva dei *responsa* papiniani, bensì una caratteristica comune a tutte le opere appartenenti a questo genere letterario: cfr.

D. 48.1.13.1 (Pap. 15 *resp.* = Pal. 721): *Ad crimen iudicii publici persequendum frustra procurator intervenit, multoque magis ad defendendum: sed excusationes absentium ex senatus consulto iudicibus allegantur et, si iustam rationem habeant, sententia differtur.*

Il testo, come nel caso del passo delle *definitiones* visto in precedenza, è stato anch'esso collocato dai compilatori all'interno del primo titolo del libro XLVIII (*de publicis iudiciis*), a testimonianza della generale applicabilità - ai loro occhi - della regola esposta all'interno del responso papiniano¹⁹². Nella sua proposta di ricostruzione palinogenetica, Lenel colloca il frammento sotto la rubrica «*De iudiciis publicis*», posta in apertura del quindicesimo libro dell'opera¹⁹³.

In questo passo, così come in D. 48.1.10, si affronta il tema delle *excusationes* presentate dalla parte assente, ma in questo caso il giurista precisa le modalità concrete mediante le quali queste cause di giustificazione dovevano essere presentate nel corso del giudizio. Il § 1 si apre con l'affermazione generale che, all'interno dei *iudicia publica*, un *procurator*¹⁹⁴ non avrebbe potuto sostituirsi all'accusatore assente al fine

TALAMANCA, *Per la storia*, cit., p. 219.

¹⁹²La genuinità del passo non viene generalmente messa in dubbio dalla dottrina più recente. In passato, G. von BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 5, Leipzig, 1931, p. 84, aveva ritenuto di dover eliminare tutta la porzione di brano che da *multoque magis* sino alla fine del testo, mentre G. DONATUTI, *Iustus, iuste, iustitia nel linguaggio dei giuristi classici*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Perugia* 33 (1921), ora in R. REGGI (a cura di), *Studi di diritto romano*, 1, Milano, 1976, pp. 60-61, espungeva solo l'inciso [*et, si iustam rationem habeant, sententia differtur*], sulla base del rilievo che «la questione trattata da Papiniano nel fr. 13 è “in quali casi sia ammessa la rappresentanza nei giudizi pubblici” non “in quali *sententia differtur*”».

¹⁹³Cfr. LENEL, *Palinogenesia*, 1, cit., col. 941, nt. 5: «Fr. 719-722 etiam ad speciales qui sequuntur titulos referri possunt». Nei titoli successivi del XV libro, interamente dedicato a problematiche di diritto criminale, vengono raccolti i *responsa* relativi a singole *leges publicae* e ai vari senatoconsulti. L'ordine delle rubriche proposto dal Lenel è il seguente: *de iudiciis publicis; ad legem Iuliam de adulteriis*, la quale costituisce, peraltro, l'unica rubrica di sicura attribuzione, grazie alla testimonianza di Coll. 4.5 (*Papinianus libro XV responsorum sub titulo ad legem Iuliam de adulteris*); *ad legem Corneliam de falsis et SC Libonianum*; *ad legem Iuliam repetundarum* e infine *ad SC Turpillianum*.

¹⁹⁴Il giurista sta evidentemente tracciando un parallelismo con la disciplina della rappresentanza processuale all'interno del processo privato, imperniata sulle due figure del *cognitor* e del *procurator ad litem*: cfr. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, 2, cit., pp. 318 e ss.; TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., pp. 342 e ss. A partire dal processo formulare, attore e convenuto potevano anche non essere personalmente presenti - tanto nella fase *in iure*, quanto in quella *apud iudicem* - laddove avessero provveduto alla nomina di un rappresentante processuale. Nel caso dei *procuratores ad litem* (per una rassegna bibliografica al riguardo, cfr. M. MICELI, *Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano*, 1, Milano, 2008, p. 220, nt. 9), i loro poteri trovavano fondamento nel *iussum* o *mandatum* del soggetto rappresentato - detto, perciò, *dominus litis* - mentre la nomina avveniva, come ricordato in Gai. 4.84, senza l'adozione di particolari forme e senza la partecipazione della controparte (*Procurator vero nullis certis verbis in litem substituitur, sed ex solo mandato et absente et ignorante adversario constituitur*): cfr. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, 2, cit., pp. 331 e ss.; TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 343. La *litis contestatio* effettuata da parte del *procurator* dell'attore originariamente non consumava l'azione, pertanto egli era tenuto a prestare una *cautio rem ratam dominum habiturum*, nella quale il rappresentante prometteva di risarcire il danno al convenuto laddove il *dominus litis* avesse riproposto l'azione. Dall'altro lato, il *procurator* del convenuto doveva prestare a sua volta la *satisfactio iudicatum solvi* per essere considerato validamente come rappresentante processuale. In difetto, il convenuto sarebbe andato incontro all'*indefensio*: cfr. PROVERA, *Il principio del contraddittorio*, cit., pp. 114 e ss. In età tardo-classica, tuttavia, laddove la nomina del rappresentante fosse avvenuta in presenza della controparte o mediante l'inserimento della stessa nel verbale processuale, l'esercizio dell'azione da parte del procuratore avrebbe consumato l'azione. Sembra che, inoltre, fosse stata ammessa la possibilità di costituirsi come *procurator* anche in assenza di mandato, previa prestazione delle relative *satisfactiones*: cfr. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, 2, cit., pp. 337 e ss.; TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 343.

La classicità della figura del *procurator ad litem* era stata posta in dubbio dalla dottrina meno recente: a titolo esemplificativo, si veda F. SERRAO, *Il procurator*, Milano, 1947, pp. 41 e ss. Queste posizioni sono state superate e - allo stato attuale - la romanistica è sostanzialmente unanime nel riconoscere la classicità del *procurator ad litem*: cfr. MICELI, *Studi sulla «rappresentanza»*, 1, cit., pp. 219 e ss.

di permettere la naturale prosecuzione del procedimento sino alla pronuncia della sentenza. Il medesimo principio - secondo le parole utilizzate dal giurista severiano - sarebbe stato ancora più valido (*multoque magis*), laddove la parte assente fosse stata il *reus*¹⁹⁵. Il giurista tuttavia prosegue e rileva come, pur non essendo possibile pensare - all'interno dei *iudicia publica* - a meccanismi di rappresentanza processuale simili a quelli del giudizio privato¹⁹⁶, in base alle disposizioni di un non meglio precisato provvedimento del Senato venne disposto che le *excusationes absentium* potessero essere presentate alla corte giudicante (identificata dal

¹⁹⁵Il divieto di stare in giudizio per mezzo di un rappresentante è generalizzato e ribadito anche in *Paul. Sent.* 5.16.11: *Neque accusator per alium accusare neque reus per alium defendi potest, nisi ingratum libertum patronus accuset aut rei absentia defendatur* (sul quale, cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 61-62). Tale principio sembra aver trovato attuazione anche all'interno della *vindicatio caducorum*: cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 26 e ss. Tuttavia, all'interno di un lungo passo del *de appellationibus* ulpiano (Ulp. 4 *appellat.* in D. 49.9.1 = Pal. 15), questo divieto non sembra così generalizzato come potrebbe apparire dalla lettura del frammento tratto dalle *Pauli Sententiae*: *Quaeri solet, an per alium causae appellationis reddi possunt: quae res in rebus pecuniariis et in criminibus agitari consuevit. Et in rebus pecuniariis sunt rescripta posse agi. verba rescripti ita se habent: "Divi fratres Longino. Si tibi qui appellavit mandavit, ut eum de appellatione, quam Pollia ad eum fecit, defenderes, et res pecuniaria est: nihil prohibet nomine eius te respondere. Sin autem non sit pecuniaria causa, sed capitalis, per procuratorem agi non licet. Sed et si ea causa sit, ex qua sequi solet poena usque ad relegationem, non oportet per alium causas agi, sed ipsum adesse auditorio debere sciendum est". Plane si pecuniaria causa est, ex qua ignominia sequitur, potest et per procuratorem hoc agi. Idque erit probandum et in ipso accusatore, si appellaverit vel si adversus eum sit appellatum. Et generaliter quae causa per alium agi non potest, eius nec appellationem per alium agi oportet.* Il giurista si sta occupando della possibilità di presentare cause a sostegno della richiesta di appello per *alium* e il passo solleva numerosissime questioni: per quanto di interesse in questo lavoro, preme rilevare come Ulpiano riaffermi il divieto (per l'accusatore, ovviamente) di agire mediante un *procurator* tanto all'interno di cause capitali, quanto con riferimento ai procedimenti che prevedevano solitamente una pena fino alla *relegatio*. La presenza di un *procurator* era dunque ammessa solo per le cause pecuniarie, anche in quelle che avrebbero potuto portare all'*infamia* del condannato. Altre fonti, tuttavia, attestano disposizioni che apparentemente paiono in contrasto con il divieto inizialmente ricordato. Una costituzione di Alessandro Severo attesta una deroga al principio in questione per i *reos capitalium criminum absentes*: *Reos capitalium criminum absentes etiam per procuratorem defendi leges publicorum iudiciorum permittunt* (C. 9.2.3, Imp. Alexander A. Stephanidi, a. 223 = Bas. 60.33.16 [Heimb. V, p. 675 = Schelt. A VIII, p. 2943]). All'interno dei *Basilicorum libri* la costituzione pare assumere una portata generale e non sembra più fare riferimento ai *crimina capitalia*. Uno scolio di Teodoro (1 ad Bas. 60.33.16 [Heimb. V, p. 675 = Schelt. B IX, p. 3630]), tuttavia, rammenta la portata originaria della costituzione. Anche Ulpiano - inoltre - prospetta la possibilità dell'intervento di un terzo soggetto a difesa dell'accusato assente all'interno dei giudizi capitali: *Publice utile est absentes a quibuscumque defendi: nam et in capitalibus iudiciis defensio datur. Ubicumque itaque absens quis damnari potest, ibi quemvis verba pro eo facientem et innocentiam excusantem audiri aequum est et ordinarium admittere: quod et ex rescripto imperatoris nostri apparet* (Ulp. 9 *ad ed.* in D. 3.3.33.2 = Pal. 329).

La dottrina si è interrogata circa le possibili spiegazioni di questa incongruenza tra le fonti. BRASIELLO, *Sull'assenza*, cit., pp. 36 e ss., pensa di ricomporre la discrasia ancora sul profilo della distinzione tra procedura di repressione ordinaria e straordinaria. Egli ritiene che i passi che contestano l'intervento del *procurator* sarebbero riferibili unicamente alla procedura straordinaria, in quanto - a suo avviso - in essa sarebbe mancata un'*accusatio* formale: di conseguenza, un terzo sarebbe potuto intervenire solo per scusare l'assenza. Per quanto riguarda i crimini repressi nelle forme dell'*ordo*, invece, ciò sarebbe stato ammesso. Secondo Fanizza, invece, pur partendo dal presupposto necessario che - all'interno dei giudizi criminali di età imperiale - il *reus* dovesse essere presente personalmente e non potesse avvalersi di un *procurator*, la lettura di C. 9.2.3 dimostrerebbe come le *leges iudiciorum publicorum* prevedessero la possibilità per un terzo di intervenire spontaneamente a difesa dell'accusato assente. Un rescritto di Caracalla (*ex rescripto imperatoris nostri*) statui - in relazione ad un caso concreto - la possibilità che chiunque intervenisse a favore dell'imputato, nell'imminenza di una condanna capitale. Infine, Alessandro Severo riconobbe in via generalizzata la possibilità che il *reus absens* potesse essere difeso *per procuratorem*, ma solo in caso di crimini puniti con la pena capitale: cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 50 e ss.

¹⁹⁶Ciò in virtù dell'applicazione del principio della personalità della responsabilità criminale, che avrebbe impedito al *procurator* di stare in giudizio in luogo dell'accusato. Chi fosse intervenuto per addurre *excusationes*, dunque, non sarebbe stato considerato come *procurator*: cfr. FANIZZA, *L'assenza*, cit., p. 51; BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., p. 67, nt. 32. DONATUTI, *Iustus, iuste, iustitia*, cit., pp. 60-61, elimina anche [*iustus rationibus*] da D. 48.1.10 sulla base della medesima (erronea) ragione, cioè che «il giusto motivo è condizione perché non si proceda contro l'assente, e può essere provato solo da chi sia stato ammesso a produrre le scuse». Ad avviso di Donatuti, e diversamente dalle conclusioni alle quali è pervenuta la dottrina più recente, non sarebbe stato possibile per il terzo scusare l'assenza di una delle parti.

termine *iudicibus*) ad opera di un soggetto diverso dalle parti processuali¹⁹⁷. Qualora le *excusationes* fossero apparse sorrette da una giustificazione valida (*si iustam rationem habeant*)¹⁹⁸, esse avrebbero impedito la prosecuzione del giudizio in assenza della parte e la conseguente condanna della parte assente, qui identificato con la sineddoche «*sententia differtur*». Anche quest'ultima questione è affrontata dal giurista trattando congiuntamente la posizione dell'accusatore e dell'accusato, giacché egli parla di *excusationes absentium* senza distinguere a seconda della provenienza dall'una o dall'altra parte del giudizio¹⁹⁹.

Il *senatus consultum* menzionato da Papiniano è stato identificato da parte della dottrina - si ritiene correttamente - nel Turpilliano²⁰⁰.

Come nel precedente passo dei *libri definitionum* del medesimo giurista, anche in questo egli generalizza e sintetizza in un unico dettato discipline di diversa provenienza, giacché è difficile pensare che nel senatoconsulto Turpilliano - interamente dedicato alla problematica dei reati degli accusatori - venisse inserita una disposizione relativa all'operatività delle *excusationes* proposte dai *rei absentes*²⁰¹.

II.2.3. La pena prevista dal senatoconsulto per il *crimen tergiversationis*

Sul finire del primo capitolo si è avuto modo di evidenziare come il papiro BGU 611 prima ed il senatoconsulto Turpilliano poi avessero operato un richiamo diretto alla pena prevista per i *calumniatores* dalla *lex Remmia*

¹⁹⁷Si veda - per quanto concerne il *reus* - D. 3.3.71 (Paul. 1 *sent.* = Pal. 1919 = Paul. *Sent.* 1.3.10): *Absens reus causas absentiae per procuratorem reddere potest*. Secondo Donatuti, tale passo testimonierebbe come la rappresentanza in un *iudicium publicum* fosse ammessa solo nei confronti del *reus*: cfr. DONATUTI, *Iustus, iuste, iustitia*, cit., p. 60.

¹⁹⁸In 4 ad Bas. 60.33.13 (Schelt. B IX, p. 3629 = 5 *ad h. l.*, Heimb. V, p. 675) si ricorda ancora che l'assenza poteva essere considerata giustificata laddove il soggetto fosse *δημοσίᾳ ἀπόδημοῦσιν* - espressione che equivale alla locuzione latina *rei publicae causa* - o, comunque, laddove la mancata presenza non fosse stata deliberatamente posta in essere (*ἐξεπιτήδεεζ*) dall'assente al fine di impedire la prosecuzione del procedimento.

¹⁹⁹Cfr. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., p. 168; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 286, nt. 91.

²⁰⁰Principalmente sulla scorta di quanto osservato in FANIZZA, *L'assenza*, cit., pp. 83 e ss.: «come sanziona l'assenza dell'accusatore in quanto desistenza, è assai verosimile che il Turpilliano abbia previsto le condizioni e formulato anche correlativamente i principi della scusabilità dell'assenza dell'accusato». Cfr. altresì FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 73 e ss. e BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, cit., p. 168. Una posizione più cauta è assunta - al riguardo - in PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 246, e MESSANA, *Sui libri definitionum*, cit., p. 235, mentre BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 47, non tenta nemmeno di identificare il provvedimento senatorio.

²⁰¹Questa operazione di sintesi compiuta dai giuristi concorre a spiegare il perché la materia delle *excusationes* dell'accusatore non trovi spazio all'interno della *sedes materiae* del Digesto relativa al Turpilliano. È ben vero che in D. 48.16.1.6 (Marcian. *l. s. ad sc Turpill.*) vengono menzionate le *rei excusationes*, ma esse non possono essere apparenate all'uso che viene fatto in D. 48.1.10 e 13: il giurista discorre infatti del *praevicator* come di colui che «*falsas vero rei excusationes admitteret*», pertanto in questo caso si sta facendo un riferimento generico a colui che non si oppone alle difese falsamente addotte dall'accusato in sede processuale. Innanzitutto, si è già constatato come la facoltà del giudicante di vagliare le cause di giustificazione dell'assenza di una delle parti in causa non costituì affatto una innovazione introdotta dal Turpilliano, ma si riscontrava già nei processi criminali di età medio e tardo-repubblicana. Il Turpilliano, quindi, non costituiva né l'unico, né tantomeno il naturale appiglio normativo in tema di cause di giustificazione dell'assenza dell'accusatore. Queste ultime, inoltre, erano difficilmente passibili di una elencazione tassativa, pertanto la loro qualificazione come *iustam rationem* era generalmente affidata alla prudenza del giudicante. In secondo luogo, la propensione dei giuristi per la generalizzazione del problema delle *excusationes* degli assenti e per l'individuazione di una disciplina comune probabilmente portò gli stessi ad affrontare la questione come una problematica comune a tutti i procedimenti criminali, pertanto non deve stupire che - anche agli occhi dei compilatori - il luogo più idoneo per la loro collocazione fosse, ad esempio, il titolo I del libro XLVIII del Digesto, relativo ai *iudicia publica*, oppure il titolo II del libro IX del Codice (*De accusationibus et inscriptionibus*).

nel delineare i profili sanzionatori della nuova fattispecie della *tergiversatio*²⁰².

Il soggetto che avesse desistito dall'accusa, dunque, ai sensi delle disposizioni del Turpilliano, sarebbe stato colpito dalla medesima sanzione prevista dalla *lex Remmia*, costituita dalla perdita del *ius accusandi*²⁰³. Altre limitazioni sarebbero conseguite alla luce delle ulteriori disposizioni, edittali e legislative, che sancivano conseguenze negative in capo al *calumniator*, al quale era equiparato il *tergiversator*, come l'incapacità di accedere al decurionato o l'incapacità a *postulare pro aliis se non pro certis*²⁰⁴.

Una conferma della piena operatività della pena prevista per i calunniatori nei confronti dei *tergiversatores* è data dal già ricordato responso papiniano contenuto in D. 50.2.6.3²⁰⁵, il quale combacia peraltro con quanto si è già visto in merito a D. 48.1.10²⁰⁶:

D. 50.2.6.3 (Pap. 1 *resp.* = Pal. 392): *Qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati.*

Il passo è stato inserito all'interno del titolo II del cinquantesimo libro del Digesto che si occupa proprio «*de decurionibus et filiis eorum*»²⁰⁷. All'interno della ricostruzione leneliana dei *libri responsorum* di

²⁰²Una parte della dottrina, a partire dalle osservazioni di STROUX, *Eine Gerichtsreform*, cit., p. 52, sostiene che il Turpilliano avesse disciplinato in maniera meno severa la materia della desistenza dell'accusatore rispetto all'*oratio Claudii* contenuta in BGU 611: «Zugleich zeigt der Vergleich, daß Claudius zunächst strenger ins Zeug geht, als das S.C., das gerade die *tergiversatio* gegenüber der *calumnia* abgrenzt und sie prozessual wie im Strafmaß milder behandelt». Contro questa teoria, si sono espressi WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., pp. 357 e ss.; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 257 e nt. 73 e - più recentemente - PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 235. La ragione di questo contrasto deve essere rinvenuta non tanto nella diversità "qualitativa" delle sanzioni irrogate, quanto nella diversità di opinioni tra questi autori circa la presenza (o meno), all'interno di BGU 611, dell'obbligo del magistrato presidente della *quaestio* di pronunciare la *calumnia* dell'accusatore desistente. Von Woess, ad esempio, legge il già considerato D. 48.1.10 (Pap. 2 *def.* = Pal. 58) come un avvertimento contro qualsiasi forma di automatismo "assenza = condanna immediata" che, nonostante il Turpilliano, doveva ancora accadere: «noch später, als das Turpillianische Senatskonsult schon längst in Kraft stand, fühlten sich die Magistrate zu ähnlichem Vorgehen versucht, sonst würde nicht Papinian (D. 48.1.10) davor warnen, bei Ausbleiben des Anklägers gleich auf *calumnia* zu erkennen» (cfr. WOESS, *Die oratio des Claudius*, cit., p. 359). Vd. altresì BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 212, il quale sostiene - sulla base di D. 48.19.5.1 (Ulp. 7 *de off. procons.* = Pal. 2189) - che il Turpilliano avesse sanzionato con pene maggiori rispetto al senatoconsulto emanato in seguito all'orazione di Claudio la fattispecie della desistenza dell'accusatore. In questa sezione, si cercherà di dimostrare che non vi furono affatto scostamenti tra il trattamento sanzionatorio riservato all'accusatore desistente dal Turpilliano e la *poena legis Remmiae* per i calunniatori: così già LEVY, *Anklägergehen*, cit., p. 419; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 258, nt. 80; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 86; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 72; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 66; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 182.

²⁰³Cfr. *supra*, § I.6.2.4.

²⁰⁴Le previsioni dell'editto relativamente al divieto di *postulare se non* con riguardo a specifici soggetti avrebbero infatti trovato applicazione anche nei confronti del *tergiversator* per via della parificazione di quest'ultimo al *publico iudicio calumniae condemnatus*: cfr. LEVY, *Anklägergehen*, cit., p. 425, il quale riprende le conclusioni alle quali era già pervenuto al riguardo BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 365-366.

²⁰⁵Cfr. *supra*, § II.1.1 e *infra*, § II.3.

²⁰⁶Nella parte in cui si afferma «*nec (...) de accusatoris absentis praesente reo calumnia pronuntietur*». In questo caso, infatti, Papiniano sta richiamando la disciplina dettata dal senatoconsulto Turpilliano in tema di assenza ingiustificata dell'accusatore.

²⁰⁷Sui decurioni e sull'*ordo decurionum* in generale, cfr. B. KÜBLER, v. «*Decurio (n. 1)*», in *PWRE* IV 2 (1901), coll. 2391 e ss.; F. DE MARTINO, *Nota storica sui decurioni*, in *Rivista del diritto della navigazione* 29 (1963), ora in *Diritto e società nel mondo romano*, 2, Napoli, 1996, pp. 147 e ss.; GARNSEY, *Social Status*, cit., pp. 242 e ss.; P. GARNSEY, *Aspects of the Decline of the Urban Aristocracy in the Empire*, in *ANRW* II.1, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1974, pp. 229 e ss.; DE MARTINO, *Storia*, 4.2, cit., pp. 720 e ss.; W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der magistratus municipales und der decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)*, Wiesbaden, 1973, pp. 188 e ss.

Papiniano²⁰⁸, il brano da cui è tratto questo paragrafo²⁰⁹ viene posto sotto la rubrica «*ad municipalem*» posta in apertura del primo libro dell'opera, nel quale peraltro il giurista sembra non limitarsi alla trattazione di problematiche connesse all'*ordo decurionum* e ai *munera*²¹⁰, ma anche di questioni connesse alla figura del *curator rei publicae*²¹¹ e - più in generale - all'amministrazione delle comunità cittadine²¹². Il passo è generalmente ritenuto genuino dalla dottrina²¹³.

Il testo in questione, si è visto, non è importante solo in quanto consente di identificare il provvedimento senatorio ricordato in Tac. *ann.* 14.41 con il senatoconsulto Turpilliano, ma anche perché testimonia come i *tergiversatores* in un *iudicium publicum* fossero ancora equiparati ai *calumniatores* e - in quanto tali - colpiti anch'essi dall'*ignominia*²¹⁴. Di conseguenza, sussisteva una preclusione all'accesso all'*ordo decurionum* nei confronti di coloro che avessero desistito dall'accusa presentata *contra abolitionem*, non in virtù di una espressa disposizione contenuta nel senatoconsulto, ma in quanto essi sarebbero stati reputati infami²¹⁵.

²⁰⁸Sui *Responsa* di Papiniano, cfr. *supra*, § II.2.2.2.

²⁰⁹D. 50.2.6 pr.-5, in linea con la natura dei frammenti che andarono a costituire l'opera papiniana nella quale è inserito, si occupa di questioni di varia natura tra loro connesse unicamente dal fatto di attenersi alla materia del decurionato. Nel *principium* il giurista fornisce risposta affermativa all'interrogativo se figli illegittimi o nati da incesto potessero divenire decurioni. Il § 1 affronta il caso del *minor XXV annis* nominato decurione: pur ricevendo la *sportula decurionum*, infatti, egli non avrebbe ancora potuto votare insieme ai colleghi. Il § 2 fissa il divieto per i decurioni di esercitare l'attività di riscossione del *vectigal* in relazione alla città nella quale sono stati nominati. Il § 4 afferma che - nel caso in cui il padre del *decurio* avesse proposto appello contro la nomina del figlio - anche nel caso in cui avesse visto il proprio appello respinto per mancato rispetto dei termini (*etsi praescriptione temporis exclusus fuerit*), non sarebbe stato tenuto ad adempiere ai *munera civilia* in luogo del figlio, in quanto l'appello esprimeva la disapprovazione del padre per la cennata nomina. Infine, il § 5 si occupa dell'ordine di votazione tra i *decuriones*, stabilendo che - in assenza di *privilegia* - i primi a votare sarebbero stati generalmente coloro che avessero ricevuto più voti *eodem tempore*. Tuttavia, colui che tra i *decuriones* avesse avuto più figli maschi, avrebbe votato comunque per primo all'interno del suo *collegium* e avrebbe comunque sopravanzato gli altri in materia di rango (*ceterosque honoris ordine praecellit*).

²¹⁰Ai quali sono dedicati i passi da Pal. 389 a 394.

²¹¹Ad esempio, i frammenti collocati *sub* Pal. 395-397, rispettivamente: D. 1.22.6, D. 50.8.4 e D. 50.8.5. Sulla figura del *curator rei publicae*, cfr. E. KORNEMANN, v. «*Curatores*», in *PWRE* IV.2 (1901), coll. 1806 e ss.; G. CAMODECA, *Ricerche sui curatores rei publicae*, in *ANRW* II.13, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1980, pp. 453 e ss.

²¹²Salvo forse il passo collocato da Lenel in apertura del libro, D. 1.18.20 (Pal. 387): *Legatus Caesaris, [id est praeses vel corrector provinciae], abdicando se non amittit imperium*.

²¹³Salvo da Beseler, il quale ritiene l'inciso «*contra veniam abolitionis*» un'aggiunta successiva, qualificandolo però come «pedantischer Zusatz»: cfr. G. von BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 2, Leipzig, 1911, p. 49.

²¹⁴Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 805; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500 e ntt. 6 e 9; LEVY, *Anklägeregehen*, cit., p. 422 e nt. 36; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 258, nt. 80; TAUBENSCHLAG, v. «*Tergiversatio*», cit., col. 724; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 365-366; MER, *L'accusation*, cit., pp. 471-472; KASER, *Infamia und ignominia*, cit., p. 264, nt. 213; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 30 e nt. 45; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 83; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 51-52 e p. 86; CENTOLA, *Il crimine calumniae*, cit., pp. 84-85; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 89-90; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 122; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 175 e nt. 408; R. MENTXAKA, *Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los escritos de los juristas clásicos*, in *Veleia* 28 (2011), pp. 15 e ss.

²¹⁵Sul requisito dell'onorabilità necessario al fine di poter rivestire la carica di decurione, cfr. MENTXAKA, *Los requisitos para acceder*, cit., pp. 14 e ss. La fattispecie trattata da Papiniano si ricollega anche al caso riportato nel rescritto di Settimio Severo e Caracalla (*imperator noster cum divo patre suo*) ricordato da Ulpiano in D. 50.4.6.2 (Ulp. 4 de off. procons. = Pal. 2163): *Si quis accusatorem non habeat, non debet honoribus prohiberi, quemadmodum non debet is, cuius accusator destiterit. ita enim imperator noster cum divo patre suo rescripsit*. Su questo passo ulpiano, tuttavia, Mentxaka afferma come il *reus* non fosse stato colpito dall'*infamia* in quanto «si un denunciante abandonaba la acusación, el juicio continuaba y se iba a producir la absolución del demandado» (MENTXAKA, *Los requisitos para acceder*, cit., p. 17). In realtà, come si vedrà nel prosieguo, l'abbandono dell'accusa avrebbe determinato unicamente la perenzione del procedimento e la conseguente cancellazione del *nomen rei* dalla lista degli accusati, come attestato chiaramente in D. 48.2.11.2 (Macer 2 de publ. iudic. = Pal. 34): *Ab alio delatum alius deferre non potest: sed eum, qui abolitione publica vel*

In questa sede, peraltro, Papiniano evidenzia chiaramente come la disposizione che irrogava tale misura nei confronti di coloro che avessero abbandonato l'accusa presentata in un *iudicium publicum* trovasse la propria collocazione originaria all'interno del testo del Turpilliano (*cum ex Turpilliano senatus consulto notentur*).

Una testimonianza concorde si rinviene altresì nel *liber singularis de adulteriis* attribuito a Papiniano²¹⁶:

D. 48.16.11 (Pap., l.s. *de adult.* = Pal. 21): *Quaerebatur, an hi, qui ab accusatione tempore exclusi essent, in senatus consultum Turpillianum inciderunt. Respondit non oportere dubitari calumnia non puniri eos, qui praescriptione temporis exclusi causam adulterii perferre non potuerunt.*

Posto all'interno del titolo del Digesto dedicato specificamente al Turpilliano, il passo riporta sicuramente la disciplina della *tergiversatio* vigente in età classica²¹⁷ con riferimento ad un caso specifico concernente

privata interveniente aut desistente accusatore de reis exemptus est, alius deferre non prohibetur. In questo senso, cfr. anche WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 102, nt. 6; LEVY, *Anklägendergehen*, cit., p. 421; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 91.

²¹⁶Cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., coll. 807-809, Pal. 19-27. Dell'opera sono pervenuti a noi nove frammenti, tre attraverso il Digesto (D. 22.5.14; D. 48.5.12[11] pr.-13 e proprio D. 48.16.11) e quattro per mezzo della *Collatio* (Coll. 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11 e 6.6). I testi si caratterizzano per essere quasi tutti imperniati sullo schema *quaeritur-respondit/respondit*.

L'attribuibilità a Papiniano di quest'opera è da sempre stata messa in dubbio, anche alla luce del fatto che al medesimo maestro severiano sono attribuiti anche due libri dedicati al commento delle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis*, i quali sono generalmente ritenuti genuini. Nel corso del tempo, si sono registrate diverse posizioni assunte dalla dottrina al riguardo. Una prima posizione vede il *liber singularis* come un sunto dei due libri *de adulteriis* composto in età tardoantica, giacché la monografia non sembra aggiungere nulla di più rispetto a questi ultimi: S. SOLAZZI, *Infirmis aetatis e infirmis sexus*, in *Arch. giur.* 104 (1930), ora in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1960, p. 371, nt. 42. Questa teoria è stata tuttavia validamente confutata, sulla base del rilievo - peraltro già svolto da Emilio Costa - che «nei libri 2 *de adulter.* totali trattazioni, in forma di *quaestio*, di quesiti sopra l'adulterio in generale, si offrono in numero scarso, e solo eccezionalmente, di contro alle trattazioni di singole disposizioni della legge o delle costituzioni relative, esse predominano invece assolutamente nel *liber singularis*, e ne costituiscono l'essenziale carattere» (cfr. COSTA, *Papiniano*, 1, cit., p. 236). Di conseguenza, «se il *lib. sing.* fosse un'epitome dell'opera in due libri, non dovremmo, evidentemente, rilevare tale fondamentale differenza»: cfr. anche G. SCHERILLO, *Note critiche su opere della giurisprudenza romana*, in *Iura* 1 (1950), p. 204. Concordano sul punto anche WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 420 e ss., e GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., p. 656. Scherillo ha ipotizzato che si potesse trattare di un estratto del libro XXXVI delle *Quaestiones* papiniane, nel quale è presente una rubrica dedicata alla *lex Iulia de adulteriis*. A ciò si potrebbe aggiungere anche un rilievo formale, costituito dal fatto che la struttura dei passi del *liber singularis* coincide con quella delle *quaestiones*. L'opera sarebbe pertanto databile al III sec. d.C. e riporterebbe in maniera fedele la disciplina classica dell'adulterio e il pensiero papiniano: vd. SCHERILLO, *Note critiche*, cit., pp. 204 e ss. In maniera simile si è espresso anche SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 335-336, il quale afferma che «se una tale opera esistette mai, è giunta sino a noi in forma alterata», rilevando come essa sia costituita da una raccolta di *quaestiones*. La tesi della derivazione dell'opera dai *libri quaestionum* è stata confutata da Wieacker, il quale parla di «eine selbstständige nachklassische Veröffentlichung» composta dopo il 326 d.C., data di C. 9.9.29 = C.Th. 9.7.2, il cui principio viene ripreso in un passo del *liber singularis* (Coll. 4.7): cfr. WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 420 e ss. Contro queste conclusioni dell'autore tedesco si è espresso tuttavia Cervenca, il quale - pur condividendo la critica alla posizione espressa da Scherillo circa la derivazione dalle *quaestiones* - ha rilevato come il dettato di C.Th. 9.7.2 contrasti con il contenuto di altri passi del *liber singularis*: per lo studioso italiano, dunque, l'opera sarebbe sicuramente di età precostantiniana e nulla esclude che essa possa essere stata scritta dallo stesso Papiniano o, comunque, a partire da materiale originale papiniano, successivamente fatta oggetto di alterazioni in età tardoantica, nel corso della quale ebbe ampia diffusione: cfr. G. CERVENCA, *Appunti sui 'libri singulares de adulteriis' di Papiniano e Paolo*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, 3, Milano, 1971, pp. 401 e ss. La tesi di Cervenca è sostanzialmente ripresa anche da GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., pp. 657 e ss. Infine, Liebs ritiene che il *liber singularis* sia attribuibile originariamente a Papiniano - contro, quindi, le conclusioni di Wieacker - giacché «denn in der Tat begegnen auf Schritt und Tritt typisch papinianische Ausdrücke und Argumentationsweisen». L'opera, ad avviso di Liebs, sarebbe dunque stata elaborata dal giurista prima della redazione dei *libri quaestionum*, sul finire del II sec. d.C.: cfr. LIEBS, v. «*Aemilius Papinianus* (§ 416)», cit., p. 119.

²¹⁷La dottrina ha avanzato sospetti di rimaneggiamenti, ma essi riguardano prevalentemente l'aspetto formale e non contenutistico del frammento: cfr. SOLAZZI, *Infirmis aetatis e infirmis sexus*, cit., p. 371, nt. 42; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 72, nt. 17.

l'*accusatio adulterii*. Come ha correttamente rilevato Levy, anche in questo caso l'*incidere in senatus consultum Turpillianum* contenuto nella prima frase deve essere riferito al *calumnia puniri* della seconda frase²¹⁸. Il caso sotteso al testo in esame riguarda l'incidenza delle disposizioni del senatoconsulto Turpilliano nei confronti dell'accusatore che, una volta ravvedutosi del decorso del termine massimo entro il quale era possibile accusare la donna o l'adultero²¹⁹, avesse deciso di abbandonare l'accusa senza richiedere l'*abolitio* al giudice²²⁰.

L'*ignominia* irrogata nei confronti di coloro che avessero abbandonato un processo criminale già avviato è infine ancora ricordata in un rescritto imperiale di Gordiano III:

C. 9.45.2 (Imp. Gord. A. Appio, a. 239): *Si pro eo, qui in crimen subscripsit, fidem tuam adstrinxisti isque destitit et commissa stipulatio est, non ultra quantitatem quam spondisti obligatus es: eo qui destitit infamia nihilo minus notando et extra ordinem secundum iudicalem motum puniendo.*

Il testo, posto sotto la rubrica del *Codex* intitolata «*ad senatus consultum Turpillianum*», testimonia come, per tutta la durata del periodo classico e oltre, l'accusatore desistente venisse comunque colpito dall'*infamia* (*eo qui destitit infamia nihilo minus notando*), anche quando alla pena ordinaria si fosse affiancata una delle nuove sanzioni irrogate *extra ordinem* a discrezione del giudice (*et extra ordinem secundum iudicalem motum puniendo*)²²¹.

Inoltre, tali conclusioni paiono essere confermate anche da risultanze provenienti dalle fonti letterarie, come si ricava dalla lettura del resoconto compiuto da Plinio in *epist.* 6.31 di una delle *cognitiones principis* che si svolsero davanti a Traiano:

²¹⁸Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425.

²¹⁹Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 278-279; ANKUM, *La captiva adultera*, cit., pp. 169 e ss.; VENTURINI, «*Accusatio adulterii*», cit., p. 36 e nt. 17; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 50, nt. 156. I termini erano, rispettivamente, sei mesi dal giorno del divorzio per l'accusa nei confronti della donna e cinque anni dalla commissione dell'adulterio per l'adultero. Sul termine semestrale, si veda D. 48.16.1.10 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287: *Accusationem is intulit, qui praescriptione summoveri poterat, ut quilibet adulterii masculino post quinque annos continuos ex die commissi adulterii vel feminae post sex menses utiles ex die divortii: an, si destiterit, hoc senatus consulto plecti debet, belle dubitatur [...]*), mentre per il quinquennio, si veda - oltre al cennato frammento marciano - anche D. 48.5.32(31) (Paul. 2 *de adult.* = Pal. 10). Una costituzione di Diocleziano del 295 d.C. abolì il termine semestrale, lasciando solo quello quinquennale (C. 9.9.27, Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Concordio praes. Numidiae, a. 295). Trascorso il quinquennio, la donna non era più perseguibile nemmeno laddove avesse divorziato da meno di sei mesi: D. 48.5.30(29).5 (Ulp. 4 *de adult.* = Pal. 1972). Su queste tematiche, cfr. anche AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., pp. 164 e ss.

²²⁰Cfr. ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 178. Sul punto, cfr. anche FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 68, la quale sostiene che dal passo in questione si evincerebbe «che l'*abolitio* non andava richiesta in quanto la desistenza non era configurabile nel caso in cui, come nell'ipotesi di adulterio, si facesse valere nei confronti del possibile accusatore la prescrizione per il decorso del tempo utile alla presentazione dell'accusa». In questo senso, si è espressa anche BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 72, nt. 17. L'interpretazione qui proposta, tuttavia, non può trovare accoglimento, giacché se il termine *praescriptio* fosse inteso nel senso prospettato da Ulpiano in D. 48.5.16(15).7 (2 *de adult.* = Pal. 1953: *Praescriptiones, quae obici solent accusantibus adulterii, ante solent tractari, quam quis inter reos recipiatur: ceterum posteaquam semel receptus est, non potest praescriptionem obicere.*), non si sarebbe nemmeno potuto parlare di un'*accusatio adulterii* validamente proposta, posto che la valida opposizione di una *praescriptio* al *nominis delator* avrebbe impedito la *nominis receptio* e - di conseguenza - l'apertura del procedimento criminale vero e proprio. In questo caso, dunque, il termine *praescriptio* deve essere inteso con il riferimento al termine quinquennale decorso il quale era impossibile proporre l'accusa d'adulterio.

²²¹Su questa costituzione di Gordiano si ritornerà in seguito, quando si discorrerà della comparsa di sanzioni *extra ordinem* a fianco della pena ordinaria prevista dal Turpilliano nei confronti del *tergiversator*: cfr. *infra*, § III.4.

Plin., epist. 6.31.7-12: [7] *Tertio die inducta cognitio est multis sermonibus et vario rumore iactata, Iuli Tironis codicilli, quos ex parte veros esse constabat, ex parte falsi dicebantur.* [8] *Substituebantur crimini Sempronius Senecio, eques Romanus, et Eurythmus, Caesaris libertus et procurator. Heredes, cum Caesar esset in Dacia, communiter epistula scripta petierant, ut susciperet cognitionem.* [9] *Susceperat; reversus diem dederat, et cum ex heredibus quidam quasi reverentia Eurythmi ommitterent accusationem, pulcherrime dixerat: 'Nec ille Polyclitus est nec ego Nero'. Indulserat tamen petentibus dilationem, cuius tempore exacto conserat auditurus.* [10] *A parte heredum intraverunt duo omnino; postulaverunt, omnes heredes agere cogentur, cum detulissent omnes, aut sibi quoque desistere permetteretur.* [11] *Locutus est Caesar summa gravitate, summa moderatione, cumque advocatus Senecionis et Eurythmi dixisset suspicionibus relinqui reos, nisi audirentur, 'Non curo', inquit, 'an isti suspicionibus relinquuntur, ego relinquo'.* [12] *Dein conversus ad nos: "Ἐπιστήσοιτε quid facere debeamus; isti enim queri volunt, quod sibi licuerit non accusari". Tum ex consilii sententia iussit denuntiari heredibus omnibus, aut agerent aut singuli approbarent causas non agendi; alioqui se vel de calumnia pronuntiaturum.*

Nel terzo giorno della sessione del tribunale imperiale venne dunque trattata una questione in tema di *crimen falsi*²²². Gli eredi del senatore Gaio Giulio Tirone Getulico²²³ avevano infatti accusato il cavaliere Sempronio Senecio e il liberto imperiale (nonché *procurator*) Euritmo di aver parzialmente falsificato le disposizioni contenute nei codicilli del *de cuius*²²⁴. La *cognitio* del *princeps* sulla questione - a differenza del procedimento nei confronti di Gallitta, nella quale invece era stato il *legatus* a rimettere la causa a Traiano - venne direttamente suscitata dagli eredi del defunto senatore a mezzo di un' *epistula* redatta in modo congiunto da tutti loro, non potendo rivolgersi di persona all'imperatore in quanto allora si trovava ancora in Dacia²²⁵. Traiano, dopo aver accettato di trattare la questione direttamente avanti a sé²²⁶, fissò una data per lo

²²²Gli studiosi sono generalmente concordi nel ritenere che si trattasse di un procedimento in materia criminale: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 29; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 256, nt. 66; MER, *L'accusation*, cit., p. 472; SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 394; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 177 e ss.; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 552, nt. 122; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 187; SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 320; TUORI, *The Emperor of Law*, cit., pp. 186-187. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 493, nt. 4, parla invece di un «Privatprozess».

²²³Cfr. A. STEIN, v. «*Julius (n. 510)*», in *PWRE X.1* (1918), col. 842, e E. HOHL, v. «*Julius (n. 511)*», in *PWRE X.1* (1918), col. 842, i quali reputano che il Giulio Tirone menzionato da Plinio non corrispondesse al Gaio Giulio Tirone Getulico, menzionato quale dedicatario di un'iscrizione in un piedistallo marmoreo rinvenuto ad *Ebusus*, l'odierna Ibiza (*CIL II 3661*): C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) Gal(eria) / Tironi / Gaetulico / qu[a]est(ori) urb(is) / tr(ibuno) pl(ebis) praetori / amico optimo / L(ucius) Sempronius L(uci) f(ilius) Quir(ina) [S]enecio. In questa iscrizione compare come soggetto dedicante l'epigrafe all'*optimo amico* proprio un tale Lucio Sempronio Senecio. Non stupisce pertanto che, pur a fronte di incertezze iniziali (cfr. A. STEIN, v. «*Sempronius (n. 84)*», in *PWRE II A.2* (1923), cit., col. 437, il quale non menziona affatto l'epigrafe in questione), i protagonisti della vicenda pliniana siano stati in seguito identificati da Eck proprio con i personaggi menzionati nel piedistallo proveniente da Ibiza: cfr. W. ECK, v. «*Sempronius (n. 84)*», in *PWRE S XV* (1978), cit., coll. 566-567. Curiosamente, Lucio Sempronio Senecio ebbe un figlio, al quale impose il proprio *praenomen* e *nomen*, ma ebbe come *cognomen* «*Tiro*»: sempre secondo lo storico ed epigrafista tedesco, la scelta di questo *cognomen* non fu casuale, ma venne compiuta da Senecio proprio per onorare l'amico di rango senatorio Tirone Getulico.

²²⁴Sull'inclusione della falsificazione e manipolazione dei codicilli all'interno delle fattispecie del *crimen falsi* e - più in generale - ad ogni ipotesi di scrittura falsa, cfr. ARCHI, *Problemi*, cit., pp. 1516 e ss.; PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., pp. 159 e ss.; BOTTA, «*Crimen subreptorum instrumentorum*», cit., pp. 283 e ss.; SCHIAVO, *Il falso documentale*, cit., pp. 117 e ss.; D. DURSI, *Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale*, Napoli, 2020, cit., pp. 21 e ss.

²²⁵Cfr. TUORI, *The Emperor of Law*, cit., p. 186: «First of all is the very fact that one could write to the emperor while he is out on campaign or in the provinces, and that the emperor would actually answer and follow through with the promise he made. That would imply that there was an imperial legal structure that actually worked».

²²⁶Le cause concernenti liberti e procuratori imperiali erano reputate di competenza del tribunale imperiale, come risulta dalla lettura di Tac. *dial. 7.1*: *Equidem, ut de me ipso fatear, non eum diem laetiorem egi, quo mihi latus clavus oblatus est, vel quo homo*

svolgimento della fase preliminare e per la formalizzazione dell'accusa al rientro dalla neonata *provincia* danubiana, nel corso della quale, come riportato da Plinio, venne trattata una prima questione incidentale, costituita dal fatto che non tutti gli eredi che avevano presentato l'*accusatio falsi* sembravano intenzionati - si dice per «*quasi reverentia*» nei confronti dell'imperatore - ad accusare il liberto imperiale Euritmo. Dopo aver convinto, con un motto di spirito (*Nec ille Polyclitus est nec ego Nero*), gli eredi a presentare l'accusa anche nei confronti di quest'ultimo, l'accusa si poté considerare validamente presentata e l'imperatore concesse così un lasso di tempo al termine del quale si sarebbe svolta l'udienza di trattazione della causa nel corso della sessione del tribunale imperiale (*Indulserat tamen petentibus dilationem, cuius tempore exacto conederat auditurus*). Terminato così il riassunto degli eventi antecedenti, Plinio inizia dunque a narrare i fatti occorsi durante l'udienza alla quale egli ebbe modo di presenziare.

Presso la villa di Traiano a Civitavecchia, tuttavia, non si presentarono tutti gli accusatori, bensì solo due di essi (*a parte heredum intraverunt duo omnino*). Gli accusatori presenti chiesero formalmente (*postulaverunt*) all'imperatore che anche i loro colleghi assenti fossero obbligati a partecipare al procedimento, dato che l'accusa era stata presentata da tutti congiuntamente (*cum detulissent omnes*), oppure che anche i presenti fossero autorizzati a *desistere* dall'accusa intentata²²⁷. L'*advocatus* degli accusati chiese di proseguire

*novus et in civitate minime favorabili natus quaesturam aut tribunatum aut praeturam accepi, quam eos, quibus mihi pro mediocritate huius quantulaecumque in dicendo facultatis aut reum prospere defendere aut apud centumviros causam aliquam feliciter orare aut apud principem ipsos illos libertos et procuratores principum tueri et defendere datur. Cfr. altresì TUORI, The Emperor of Law, cit., p. 186, il quale interpreta la risposta traiana alla richiesta dell'avvocato degli accusatori (Non curo [...] an isti suspicionibus relinquuntur, ego relinquo) come «an apparent reference to the fact that influential imperial functionaries were involved in the case», facendo tuttavia riferimento al solo Euritmo e non anche a Senecio, così come GIOMARO, Per lo studio della calunnia, cit., p. 178. Anche SHERWIN-WHITE, The Letters of Pliny, cit., p. 304, rileva come «Senecio, however, does not seem to be in the service». Eck tuttavia evidenzia come Lucio Sempronio Senecio non fu un semplice cavaliere, ma ricoprì altresì svariati incarichi all'interno dell'amministrazione imperiale centrale e periferica nel corso della sua carriera, che si dipanò sotto il regno di Traiano e poi sotto quello di Adriano, che lo vide ricoprire gli incarichi di *praefectus fabrum*, *procurator Augusti a censibus provinciarum Thraciae et Aquitaniae*, *procurator* monetale a Roma e infine di governatore della Giudea: cfr. ECK, v. «Sempronius (n. 84)», cit., col. 566. Pertanto, se non è certo che al momento della presentazione dell'accusa nei suoi confronti fosse “in servizio”, è pur vero che egli fu un esponente importante dell'amministrazione imperiale, tanto che raggiunse il ruolo di governatore di una *provincia*. Si comprende allora come la causa venne assunta dall'imperatore non solo sulla base del rilievo formale che essa riguardava un liberto e *procurator* della casa imperiale, ma anche sulla base di valutazione politica, dettata dalla necessità di risolvere rapidamente una “cause célèbre” che - potenzialmente - poteva avere risvolti negativi in termini di “immagine pubblica” per lo stesso *princeps*: il defunto era un senatore, gli accusati erano un liberto imperiale e un cavaliere funzionario dell'apparato burocratico posto direttamente alle dipendenze del *princeps*. Non deve pertanto stupire che una vicenda come questa - che «*multis sermonibus et vario rumore iactata*» - non venisse trattata davanti al tribunale del *praefectus urbi* o alla relativa *quaestio*, bensì *apud principem*. Alla luce di tutto ciò, si deve concordare con Tuori ove afferma che, con riguardo ai soggetti accusati e al loro rapporto con Traiano, «a claim like this held a double conundrum, one which no doubt both the accusers and Trajan were aware of. The first is the historical memory of mighty imperial freedmen and their abuses, which Trajan himself refers to while mentioning Nero and his notorious freedman Polyclitus. The second is the challenge that the accusers present to Trajan's power, implying that the all-powerful emperor would be unable or unwilling to protect them from his own freedman. This double conundrum may be the reason why he chose to take the case under his personal review»: cfr. TUORI, The Emperor of Law, cit., p. 187. Cfr. altresì GIOMARO, Per lo studio della calunnia, cit., p. 179.*

²²⁷Mediante l'*abolitio privata* concessa dal principe in qualità di giudice del processo in corso. Non è chiaro se gli accusatori assenti avessero addotto *excusationes* a giustificazione della mancata comparsa, ma - alla luce della successiva intimazione di Traiano di «*aut agerent aut singuli approbarent causas non agendi*» - sembra plausibile presumere ipotizzare che essi non avessero addotto alcuna scusante e che semplicemente non si fossero presentati alla data fissata per la trattazione del procedimento. Cfr. F. TRISOGLIO (a cura di), *Opere di Plinio Cecilio Secondo*, 1, Torino, 1973, p. 670, nt. 453, ove il curatore efficacemente sintetizza le possibili sfaccettature di questo comportamento degli assenti: «Invidia per gli altri che stanno al coperto dal rischio o smarrimento di animali sbrancati che

comunque nella trattazione del procedimento, giustificando tale richiesta con il rischio che - in difetto - i propri assistiti sarebbero rimasti nella condizione socialmente e giuridicamente sfavorevole di *rei* ancora più a lungo²²⁸. Traiano si rivolse infine al *consilium*²²⁹ al fine di prendere posizione sulla richiesta degli accusati e - «*ex consilii sententia*» - rigettò la richiesta dell'avvocato degli accusati, ponendo gli eredi di fronte all'alternativa di proseguire il procedimento intentato (*aut agerent*) o di presentare singolarmente motivazioni idonee a giustificare la mancata prosecuzione dello stesso (*aut singuli approbarent causas non agendi*), sotto minaccia della *pronuntiatio de calumnia* per coloro che non avessero ottemperato all'intimazione imperiale (*alioqui se vel de calumnia pronuntiatum*)²³⁰.

La narrazione della vicenda a questo punto si interrompe, ma - pur non riferendo alcunché circa l'esito del processo - da essa è comunque possibile ricavare una serie di considerazioni importanti per la presente indagine. In generale, anche in questo episodio - così come quello dell'adulterio di Gallitta, narrato nella medesima *epistula* - viene testimoniata l'operatività del procedimento accusatorio anche di fronte alla *cognitio principis*, dato che Traiano obbliga gli accusatori a *peragere*, a meno che questi non avessero addotto ragioni valide atte a giustificare la mancata prosecuzione. Più nello specifico, Traiano sembra applicare il meccanismo previsto dal Turpilliano al caso in questione, pur al di fuori del dettato originale del provvedimento senatorio²³¹: l'imperatore - a fronte dell'assenza ingiustificata di alcuni degli accusatori - dispone innanzitutto un rinvio della causa ad una nuova udienza²³². Entro quest'ultima, tutti gli accusatori avrebbero dovuto scegliere tra l'alternativa di presentarsi e *peragere reos*²³³ oppure addurre giustificazioni idonee a sostenere una richiesta

hanno bisogno del gregge per rincuorarsi?». Sherwin-White puntualizza correttamente come «they already fear the countercharge of frivolous accusation, *calumnia*, with which Trajan presently threatens the absentees» (cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., pp. 394-395). Che gli accusatori presenti potessero temere di essere accusati a loro volta di *crimen calumniae* una volta assolti gli imputati è un'ipotesi sicuramente valida, giacché l'impianto accusatorio imbastito contro Senecione e Euritmo stava già mostrando segni di cedimento ancora prima della discussione circa il merito dell'accusa mossa.

²²⁸La richiesta dell'avvocato di Senecione e Euritmo era astrattamente legittima dal punto di vista formale, dato che la presenza di almeno un accusatore avrebbe permesso la prosecuzione del procedimento, come emerge anche dalla soluzione della questione proposta da Traiano in § 12. Oltre a queste considerazioni di carattere procedurale, la mancata comparizione di alcuni accusatori e la richiesta che gli assenti fossero costretti a presentarsi per *peragere* o, in alternativa, che ai presenti fosse garantita l'*abolitio* aveva sicuramente indebolito di molto la posizione dell'accusa: l'istanza di proseguire nella trattazione della causa, dunque, era finalizzata a giungere al più presto alla sentenza che - alla luce della confusione che emergeva dal campo avversario - sarebbe stata sicuramente favorevole agli accusati.

²²⁹Sul ruolo del *consilium* dell'imperatore all'interno dei processi criminali, cfr. W. KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Straffjustiz und im Kaisergericht*, II, in ZSS 85 (1968), ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, pp. 178 e ss.

²³⁰Cfr. KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums*, II, cit., p. 240: «*Ex consilii sententia* verkündete Trajan nach Plinius auch eine Entscheidung, durch die er unter Androhung eines Kalumnienverfahrens mehrere Kapitalankläger aufforderte, entweder das Verfahren durchzuführen oder überzeugende Gründe darzulegen, derenthalben sie von der Anklage zurückträten». Cfr. altresì LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 26.

²³¹Così già REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 806, nt. *. Sull'estensione della disciplina del Turpilliano anche ai *crimina* dell'*ordo* decisi avanti alle nuove *cognitiones*, cfr. *infra*, § III.1.1.

²³²Cfr. DURSI, *Studi sui codicilli*, cit., p. 31. Non si condivide pertanto l'opinione di Sherwin-White, secondo la quale «there is no trace of this adjournment in Pliny's three accounts, and the implication here is that opinions were taken and sentence given straightway in the presence of the parties». Nei primi due procedimenti narrati da Plinio, infatti, l'autore dà contezza dell'emissione di una sentenza (§ 3: «*itaque absolutus vindicatusque est*»; § 6: «*damnata et Iuliae legis poenis relicta est*»), mentre in questo caso la narrazione termina con l'emissione dell'ordine di intimazione a comparire nei confronti degli accusatori assenti.

²³³Così KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums*, II, cit., p. 240, nt. 142, ove parla di come Traiano «werde bei nochmaligen

di *abolitio privata*²³⁴. In difetto, sarebbero stati colpiti dalla *pronuntiatio de calumnia*, in ottemperanza alle disposizioni del Turpilliano. Le similitudini con il meccanismo per la repressione della *tergiversatio* disposto all'interno del provvedimento senatorio del 61 d.C. sono evidenti: l'*absentia* dell'accusatore (o degli accusatori, come in questo caso) come presupposto, il rinvio della trattazione a nuova udienza, l'intimazione agli accusatori di *peragere*, la necessità di una *iusta causa per deserere accusationem* e, infine, il trattamento sanzionatorio equiparato a quello dei *calumniatores*.

Ritornando alle fonti giuridiche analizzate, l'utilizzo di un'espressione apparentemente generica come *ignominia* o *infamia* da parte di Papiniano e nelle varie costituzioni imperiali ricordate non deve stupire, giacché - come si è visto nel primo capitolo - agli inizi del III sec. d.C. la giurisprudenza iniziò ad elaborare progressivamente un concetto unitario di *infamia* come *status* giuridico sfavorevole al quale vennero riconnesse una serie di limitazioni e divieti che, prima di questa operazione, erano previsti all'interno dell'editto o di singoli provvedimenti legislativi²³⁵. Da ciò si può desumere che, così come nel caso della *lex Remmia*, è impossibile che la sanzione prevista all'interno di un provvedimento emanato poco oltre la metà del I sec. d.C. fosse genericamente quella dell'*infamia*, mentre invece doveva essere prevista una misura ben specifica, che si ritiene potesse essere - proprio come per i *calumniatores*²³⁶ - la perdita del *ius accusandi*.

La perdita del diritto di accusare nuovamente per il *tergiversator* non è solo desumibile alla luce dall'equiparazione tra il trattamento sanzionatorio di quest'ultimo e quello riservato al *calumniae publici iudicii damnatus*, ma fortunatamente ciò pare essere altresì testimoniato all'interno di alcuni brani del Digesto:

D. 48.16.2 (Paul. *l.s. de poen. omnium legum* = Pal. 1254): *Qui destiterit, agere amplius et accusare prohibetur.*

Il frammento faceva parte del *liber singularis de poenis omnium legum* pseudopaolino²³⁷, del quale sono

Nichterscheinen der Ankläger unter Umständen einen Kalumnienspruch erlassen».

²³⁴Erroneamente, a mio avviso, DURSI, *Studi sui codicilli*, cit., pp. 30-31, afferma che «si trattava, cioè, di stabilire se le ragioni che gli eredi ponevano alla base della mancata costituzione in giudizio fossero valide o se, diversamente, dovesse muoversi contro gli stessi l'accusa di calunnia».

²³⁵Come osservato in precedenza, questo processo "unificatore" giungerà a completamento solo all'interno della compilazione giustiniana, con la creazione del titolo D. 3.2 (*De his qui notantur infamia*) e le relative interpolazioni dei commissari: cfr. *supra*, § I.6.2.4.

²³⁶Si vedano D. 48.2.4 (Ulp. *2 de adult.* = Pal. 1951) e D. 48.2.8 (Macer *2 de publ. iudic.* = Pal. 28): cfr. ampiamente *supra*, § I.6.2.4.

²³⁷La tesi dell'attribuibilità della monografia al giurista Paolo - sostenuta ad esempio in A. BERGER, v. «*Iulius (n. 382)*», in *PWRE* X.1 (1918), col. 721 - è ora nettamente minoritaria: cfr. COSSA, *Iulius Paulus*, cit., p. 8, nt. 33.

LIEBS, v. «*Iulius Paulus (§ 423)*», cit., p. 174, rileva come il *liber singularis* abbia il medesimo oggetto del *liber singularis de publicis iudiciis* paolino, ma che «der Titel jedoch verläßt die Fachtradition, wirbt (*omnium legum*) und betont einseitig die Rechtsfolge». Dei tre passi dell'opera, uno (D. 48.9.10) costituisce una «Kurzfassung» del passo di Venuleio Saturnino tradito in D. 29.5.13, mentre i due restanti «sind sachlich nicht korrekt». Tale impostazione appare corroborata dalla tendenza dell'autore della *Collatio* di avvalersi di opere paraclassiche, il che porta Liebs a concludere che si tratti di un'opera apocrifa e non di una nuova edizione del *l.s. de publicis iudiciis* avvenuta in età tardoantica. FRANKES, *Compiling the Collatio*, cit., p. 70, dal canto suo, propende per una datazione dell'opera sul finire del III o inizio IV sec. d.C., probabilmente derivata da un'opera originale di Paolo. Anche GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo*, cit., p. 45, nt. 62, sostiene la non classicità dell'opera: alla luce della scarsità di frammenti riportati nel Digesto provenienti dai tre libri monografici *de poenis (militum, paganorum e omnium legum)*, l'autrice non crede «che una particolare ampiezza di trattazione

rimasti solo tre frammenti, due conservati nel Digesto e uno nella *Collatio*²³⁸. D. 48.16.2 formerebbe altresì l'unico frammento sopravvissuto nella compilazione giustiniana del presunto titolo *ad senatus consultum Turpillianum* contenuto all'interno della monografia²³⁹.

Nel passo in questione, sul quale - peraltro - non sono mai stati sollevati dubbi circa la sua genuinità, quantomeno a livello contenutistico, si afferma dunque in via generale che al soggetto che avesse desistito dall'accusa intentata era fatto divieto non solo di *agere amplius*²⁴⁰, ma anche di esercitare nuovamente il *ius*

potesse avere in Paolo il tema delle pene, tanto da giustificare tre opere distinte». Con riferimento particolare a questo "trittico" di opere dedicate alle pene, l'autrice propende per l'ipotesi che le vede tutte derivanti da un'unica opera o sezione di opera paolina. Sul punto, cfr. ora anche COSSA, *Iulius Paulus*, cit., pp. 8-9. Circa il *liber singularis* in esame, Cossa afferma che non vi sono elementi sufficienti per poterne provare la paternità paolina: anzi, ad avviso dello studioso italiano, esso non sarebbe attribuibile a Paolo in virtù di una serie di considerazioni. In primo luogo, essa costituisce un *hapax* all'interno della letteratura giurisprudenziale. Inoltre, il titolo della monografia in questione consente di poter affermare che l'argomento era quello della trattazione di tutte le sanzioni irrogate dalle *quaestiones perpetuae*, ma un'espressione come *de poenis omnium legum* non pare idonea a indicare con precisione il solo campo dei *iudicia publica*, ma dovrebbe ricomprendere anche quelle relative a tutti gli altri tipi di reati, *extraordinaria* e quelli commessi dai militari. Infine, i testi presenterebbero «sembianze non solo estremamente sintetiche, ma talora proprio incongrue». Erroneamente SCHULZ, *Storia*, cit., p. 463, afferma che l'unica menzione del *liber singularis* in questione si rinviene unicamente nell'*Index*.

²³⁸L'altro passo contenuto nel Digesto è D. 48.9.10 (Pal. 1253), inserito da Lenel sotto la rubrica *ad senatus consultum Silanianum*, che - come si è visto - costituirebbe un sunto di D. 29.5.13. Il passo trådito nella *Collatio legum* è invece Coll. 8.2 (Pal. 1255), che va a comporre la rubrica *ad legem Iuliam de adulteriis*.

²³⁹Cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., col. 1178, sebbene lo stesso Lenel non sia certo dell'effettiva esistenza di tale titolo all'interno dell'opera *de poenis omnium legum*.

²⁴⁰L'interpretazione di questo inciso ha creato non pochi problemi alla dottrina. In un primo senso, *agere amplius* potrebbe essere letto come l'impossibilità di rinnovare l'accusa nei confronti del *reus* una volta abbandonata. Se, a primo acchito, l'utilizzo del termine *agere* in ambito criminalistico potrebbe far sorgere il sospetto di rimaneggiamenti, questo tipo di impiego è testimoniato in un passo di Ulpiano, D. 47.2.93(92) (Ulp. 38 *ad ed.* = Pal. 1060): *Meminisse oportebit nunc furti plerumque criminaliter agi et eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit iudicium, sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversioe coercendam. non ideo tamen minus, si qui velit, poterit civiliter agere*. Il passo viene ritenuto genuino da WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 87, nt. 14 («Das Gesagte zeigt, daß ich fr. 93 für echt halte, obwohl es ein Wort ['criminaliter'] aufweist, das, später oft verwendet, in den klassischen Schriften nur dieses eine Mal vorkommt») e da LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 388, nt. 80 («Im übrigen ist fr. 93 weder sprachlich noch sachlich zu beanstanden», con l'esclusione del [*criminaliter*] e dell'ultima frase). Si veda altresì, BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., pp. 516-517, il quale - come Levy - sostituisce al *criminaliter* un *<extra ordinem>* e ritiene un'aggiunta successiva l'ultima frase. L'opinione di Brasiello e Levy è seguita anche in M. BALZARINI, *In tema di repressione "extra ordinem" del furto nel diritto classico*, in *BIDR* 72 (1969), pp. 268 e ss., nonché in B. SANTALUCIA, *Crimen furti. La repressione straordinaria del furto nell'età del Principato*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al prof. J.L. Murga Gener*, a cura di J. PARICIO, Madrid, 1994, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, p. 403, nt. 40, ove si afferma che il testo può ritenersi «sostanzialmente genuino, naturalmente con l'avvertenza che Ulpiano non distingue fra azione tendente al risarcimento del danno (*civiliter agere*) e azione volta all'irrogazione di una pena criminale (*criminaliter agere*), bensì tra azione privata tendente alla condanna a una pena pecuniaria e persecuzione pubblica *extra ordinem*». Cfr. altresì PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 714, nt. 157, che lo reputa «intrinsecamente poco attendibile» e ritiene interpolata l'ultima frase, relativa al potere di scelta tra azione privata e processo criminale nella repressione del furto. Passando alla seconda possibilità, BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366, rileva come l'*agere amplius prohibetur* testimonierebbe la perdita assoluta della capacità di *postulare* civilisticamente per il *tergiversator*. Tuttavia, come giustamente fa notare lo studioso ceco, in questo caso cadrebbe il presupposto dell'equiparazione sotto il profilo sanzionatorio tra *calumniator* e *tergiversator*, giacché al primo sarebbe comunque riconosciuta la facoltà di *postulare pro aliis pro certis*: di conseguenza, conclude, «il fr. 2 contiene perciò più probabilmente un'osservazione mutilata di Paolo, il cui contesto originario oggi non è più precisabile» (opinione seguita anche in FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 88). La dottrina maggioritaria, pertanto, pur ammettendo che il *criminaliter* possa costituire un'interpolazione, non mette affatto in discussione l'utilizzo del verbo *agi* per indicare l'esercizio dell'accusa criminale. Questa discrasia tra la disciplina sanzionatoria della *calumnia* e della *tergiversatio*, dunque, rende poco probabile che si stesse discorrendo delle limitazioni alla capacità di *postulare* del *tergiversator*, figura non richiamata all'interno delle disposizioni edittali in tema di *postulatio solo pro certis personis*, in quanto soggetto interamente parificato sotto questo profilo al *calumniator*. Pertanto, partendo dall'assunto che - ad avviso di chi scrive - il *liber singularis* da cui è tratto il testo sia stato redatto da una mano diversa da quella di Paolo, probabilmente a partire da materiale classico (D. 48.9.10 costituirebbe un sunto di un passo di Venuleio Saturnino), nonché che la sostanza del passo richiami proprio la disciplina classica della perdita del *ius accusandi* irrogata dal senatoconsulto Turpilliano in caso di

*accusandi (accusare prohibetur)*²⁴¹.

La perdita della facoltà di esercizio del diritto di accusa si rinviene in un altro testo, questa volta di Emilio Macro, sempre inserito dai compilatori nel titolo XVI del libro XLVIII del Digesto:

D. 48.16.15.4 (Macer, 2 publ. = Pal. 36): [*Ceterum si, postea quam accusator destitit, reus decesserit, non ideo magis delictum accusatoris relevatur.*] *Nam eum qui semel destitit, si postea accusare paratus sit, non esse audiendum Severus et Antoninus statuerunt.*

Il § 4 fa parte di un lungo frammento tratto dal secondo libro²⁴² del *De iudiciis publicis*²⁴³, che, nella ricostruzione palinogenetica di Lenel, viene collocato - insieme al brevissimo frammento D. 48.16.9 (Pal.

tergiversatio, sembra allora plausibile ipotizzare che questo *agere amplius* possa essere inteso nel primo senso esposto, quindi come impossibilità di rinnovare la medesima accusa abbandonata, conseguenza che, come si osserverà *infra*, conseguiva anche al *desistere* dietro concessione dell'*abolitio*. Già BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366, peraltro, distingueva tra «la esclusione generale dal diritto di accusa, che colpiva colui che *qui citra abolitionem destitit* come una conseguenza della sua infamia, dalle conseguenze avverantisi in ogni caso di deserzione dell'accusa». Ad avviso dello studioso, tale principio sarebbe stato per la prima volta previsto all'interno della *lex Petronia* citata in C. 9.9.16.2, di data anteriore al Turpilliano, e successivamente ribadito all'interno di quest'ultimo ed esteso anche al caso di *abolitio*. Si potrebbe dunque ipotizzare che, nell'opera originaria dal quale è stato successivamente elaborato D. 48.16.2, si stesse discorrendo - più o meno ampiamente - delle conseguenze generali dell'abbandono dell'accusa, come ad esempio fa Macro in D. 48.2.11.2 (ove si parla di «*eum, qui abolitione publica vel privata interveniente aut desistente accusatore de reis exemptus est*»), e che il lavoro di rielaborazione e sintesi (anche eccessiva) compiuto dall'autore dell'opera pseudopaulina abbia portato infine alla succinta formulazione del passo così come pervenuto a noi.

²⁴¹Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500, nt. 9 (il quale però parla genericamente di *infamia*); LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425 e nt. 62; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 244, nt. 78; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 88; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 85. Una disposizione animata dal medesimo principio dettato dal Turpilliano per l'accusatore desistente viene rilevata da VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 143, nt. 38, all'interno del testo della *lex Ursonensis* (caput 95, ll. 30-35 - cfr. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 407), ove si rinviene «la decadenza del potere di iniziativa processuale del privato promotore del giudizio in ragione della sua ingiustificata assenza nel giorno stabilito dal magistrato per lo svolgimento, dopo la formazione definitiva del collegio giudicante», similmente a quanto D. 48.16.2 ricorda per i procedimenti criminali.

Alcune interessanti considerazioni possono essere tratte dalla lettura di Bas. 60.1.11 (Heimb. V, p. 241 = Schelt. A VIII, p. 2740): ὁ ἀπόσταξ οὐ δύναται περαιτέρω κατηγορεῖν τινας. In particolare, nella versione greca cade la doppia costruzione *agere amplius et accusare*. Gli scolii a questo passo, inoltre, forniscono alcune ulteriori precisazioni. In 1 ad Bas. 60.1.11 (Heimb. V, p. 241 = Schelt. B VIII, p. 3062) viene ancora rammentata la regola classica secondo la quale l'impossibilità completa di accusare nuovamente conseguisse alla sola desistenza avvenuta senza autorizzazione, giacché - nel caso in cui fosse stata ottenuta l'*abolitio* - l'unico divieto posto in capo all'accusatore desistente avrebbe riguardato solo la riproponibilità della medesima *accusatio* nei confronti dell'*ex reus*, come testimoniato - ad esempio - in D. 48.2.11.2 (Macer 2 de publ. iudic. = Pal. 34) o in D. 48.5.41(40).1 (Paul. 19 resp. = Pal. 1594, relativo ad un caso di adulterio) o ancora, per la prima età tardoantica, dalla costituzione riportata in C. 9.9.16.2 (Impp. Valer. et Gallien. AA. et Valer. C. Arcesilao, a. 256). Anche in 3* ad Bas. 60.1.11 (Schelt. B VIII, pp. 3062-3063 = Heimb. V, p. 241) si ricorda ancora come, sotto il profilo sanzionatorio, il *tergiversator* fosse considerato ὡς συκοφάντης, come un calunniatore.

²⁴²Cfr. LENEL, *Palinnesia*, I, cit., coll. 567-570, Pal. 28-44. Il secondo libro dell'opera è espressamente dedicato «alla trattazione delle problematiche processuali e penitenziarie connesse alla repressione ordinaria»: cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali «de publicis iudiciis»*, cit., p. 302. In generale, Botta mantiene la ricostruzione leneliana delle rubriche del libro in questione, ma propone alcuni condivisibili aggiustamenti. Innanzitutto, in accoglimento della tesi esposta in C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano, 1899, cit., p. 17, anche Botta ritiene che la rubrica «*De furiosis*» debba essere eliminata e che l'unico frammento che è ivi collocato (D. 1.18.14 = Pal. 44) vada spostato sotto la rubrica «*De poenis*»: cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali «de publicis iudiciis»*, cit., p. 302, nt. 53. Inoltre, D. 48.2.8 (Pal. 28) andrebbe riavvicinato a D. 48.2.11 (Pal. 34) e i cinque frammenti (Pal. 29-33) che Lenel colloca tra i due andrebbero invece inseriti sempre sotto la rubrica «*De poenis*», giacché questi brani trattano tutti della materia dell'infamia: cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali «de publicis iudiciis»*, cit., pp. 304 e ss.

²⁴³Sul genere letterario *de iudiciis publicis*, che iniziò a diffondersi a partire dall'età degli imperatori adottivi, cfr. in generale R.A. BAUMAN, *I libri «de iudiciis publicis»*, in *Index 5* (1974), pp. 39 e ss.; FANIZZA, *Giuristi*, cit., pp. 22 e ss.; BOTTA, *Opere giurisprudenziali «de publicis iudiciis»*, cit., pp. 281 e ss. Sui *publicorum iudiciorum libri II* di Emilio Macro, che - secondo la condivisibile opinione di Fabio Botta - costituirono «l'opera capofila dello spoglio della "massa entro la massa", in quanto esempio più maturo del genere» per i compilatori giustiniane, cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 44 e ss.; D. LIEBS, v. «(M.?) Aemilius

35)²⁴⁴ - all'interno del titolo (omonimo a quello che successivamente verrà inserito nel Digesto) «*Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum*».

Il giurista riprende il discorso iniziato nel precedente § 3, nel quale aveva iniziato ad affrontare la questione del rapporto tra la disciplina del senatoconsulto Turpilliano e quella dettata in tema di *mors rei*²⁴⁵. Nel § 4, Macro considera l'ipotesi nella quale l'accusatore avesse abbandonato l'accusa e, successivamente, il *reus* fosse deceduto²⁴⁶. In questo caso, diversamente da quanto prospettato dal giurista severiano al paragrafo precedente, l'accusatore sarebbe stato comunque colpito dalle sanzioni del Turpilliano per la desistenza, giacché - in questo caso - il decesso dell'accusato e la conseguente chiusura del procedimento nei suoi confronti non avrebbero comunque influito sulla perseguibilità del *delictum accusatoris*²⁴⁷. Nella seconda

Macer (§ 430.3)», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 214-215; BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 298 e ss.; S. ALESSANDRI, *Aemilius Macer: De officio praesidis, Ad legem XX hereditivum, De re militari, De appellationibus*, Roma-Bristol, 2020, p. 10, nt. 61. Secondo la dottrina maggioritaria, l'opera sarebbe stata scritta dopo il 210 d.C.: cfr. A. D'ORS, *Divus-Imperator. Problemas de cronología y transmisión de las obras de los jurisconsultos romanos*, in *Anuario de historia del derecho español* (1943), p. 40; LIEBS, v. «(M.?) Aemilius Macer (§ 430.3)», cit., p. 215; ALESSANDRI, *Aemilius Macer*, cit., p. 10, nt. 61.

²⁴⁴ «*vel ob rem prospere gestam*». Il riferimento è ovviamente all'*abolitio publica*: cfr. *infra*, § II.3.2.

²⁴⁵In particolare, nel § 3 il giurista afferma la regola generale che, l'accusatore non potesse essere punito laddove non avesse potuto portare avanti l'accusa per via della sopravvenuta morte dell'accusato (*propter mortem rei*), principio ribadito anche in una costituzione imperiale di Caracalla (C. 9.6.3, Imp. Ant. A. Proculo, a. 216: *Si is, quem homicidii seu cuiusvis criminis postulasti reum, vita functus est, frustra ob poenam desertae accusationis conveniris, cum morte eius crimen cum poena eius sit extinctum ac per hoc tibi adempta est necessitas accusationis*). La morte dell'accusato infatti determinava normalmente la chiusura del procedimento criminale instaurato nei confronti del reo (*morte rei iudicium solvitur*) e la automatica perenzione dell'accusa presentata, a meno che l'*accusatio* non riguardasse il *crimen maiestatis* o *repetundarum*: nel qual caso, trattandosi di fattispecie criminose nelle quali l'azione intrapresa poteva continuare nei confronti degli eredi (*cuius actio et adversus heredes durat*), il processo sarebbe proseguito (cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 69). La disciplina generale è imperniata su due frammenti, D. 48.4.11 (Ulp. 8 disp. = Pal. 152: *Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur*) e D. 48.2.20 (Mod. 2 de poen. = Pal. 156: *Ex iudiciorum publicorum admissis non alias transeunt adversus heredes poenae honorum ademptionis, quam si lis contestata et condemnatio fuerit secuta, excepto repetundarum et maiestatis iudicio, quae etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur: adeo ut divus Severus et Antoninus rescipserunt, ex quo quis aliquod ex his causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut manumittere eum posse. Ex ceteris vero delictis poena incipere ab herede ita demum potest, si vivo reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio secuta.*). In generale, sull'estinzione del crimine a seguito della morte del reo e sulle varie eccezioni a questo principio, E. VOLTERRA, *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *RIDA 3^e série*, 3 (1949), pp. 485 e ss.; U. BRASIELLO, *Sulla persecuzione degli eredi del colpevole nel campo criminale*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, 4, Milano, 1971, pp. 325 e ss.; L. FANIZZA, *Il crimine e la morte del reo*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité* 96 (1984), pp. 671 e ss.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 86; A. MANNI, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo penale romano*, 2^a ed., Napoli, 2013, *passim*. Con particolare riguardo alla questione della devoluzione dei beni dei condannati prima all'*aerarium* e poi al *fiscum*, cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 142 e ss.; WALDSTEIN, v. «*Bona damnatorum*», cit., coll. 109-110; BAUMAN, *Impietas in principem*, cit., pp. 53 e ss.; PULIATTI, *Il «de iure fisci»*, cit., pp. 180 e ss.; PULIATTI, *Callistratus*, cit., pp. 308 e ss.

²⁴⁶Il presupposto, evidentemente, è che sussista la possibilità del decorso di un lasso temporale tra il *desistere* dell'accusatore e l'accertamento di questa desistenza. Come si vedrà, il lavoro dei giuristi a partire dal testo del provvedimento senatorio ha esteso il perimetro della *tergiversatio* fino a ricomprendere ulteriori comportamenti che - per usare una terminologia moderna - hanno fatto perdere al *crimen* la sua conformazione esclusiva di "reato istantaneo", sicché la desistenza poteva essere integrata anche da comportamenti stragiudiziali (come il riprendere presso di sé la moglie accusata di adulterio) o meramente omissivi (ad esempio, con il mancato *peragere* nel tempo massimo di un anno): cfr. *infra*, § III.2.1.

²⁴⁷L'uso del termine *delictum* è ritenuto sempre frutto di interpolazione da ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, cit., pp. 150 e ss., quando utilizzato come sinonimo di *crimen*, come in questo caso. Levy rigetta tale interpretazione, giacché il termine gli appare inserito all'interno di una frase «*der stilistisch und sachlich vollkommen in Ordnung ist*»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 413, nt. 150.

parte del frammento, quella che interessa maggiormente in questa sede, Macro riporta il contenuto di una costituzione imperiale - probabilmente un *rescriptum* - di Settimio Severo²⁴⁸ e Caracalla, nella quale si affermava che non dovesse essere ascoltato colui che avesse desistito dall'accusa, anche laddove in seguito ai fosse dichiarato pronto a portarla avanti (*si postea accusare paratus sit*)²⁴⁹.

Il testo è stato in passato sospettato di essere stato oggetto di rimaneggiamenti nel corso dell'età tardoantica²⁵⁰, soprattutto con riguardo alla prima parte, anche se la dottrina più recente sembra aver accolto la tesi della sua sostanziale genuinità²⁵¹. La seconda parte del passo, ove viene menzionata la costituzione di Severo e Caracalla, invece, è ritenuta autentica. I sospetti sulla prima parte del § 4, tuttavia, permangono.

Già Albertario aveva proposto la sua eliminazione in quanto frutto dell'intervento compilatorio, sulla base del rilievo, del tutto condivisibile, che il paragone con il precedente § 3²⁵² renderebbe del tutto superfluo l'inserimento della prima frase del paragrafo successivo²⁵³. Questa conclusione dello studioso italiano sembra ulteriormente corroborata dalla circostanza che il caso sotteso al *rescriptum* imperiale i cui contenuti sono sunteggiati nella parte finale non corrisponde a quello enunciato in quella precedente. Non avrebbe infatti senso affermare, in relazione ad un'ipotesi di morte dell'accusato, che l'accusatore desistente potesse ritornare sui propri passi e dichiararsi pronto a riprendere l'accusa abbandonata una volta che il *reus* fosse deceduto, giacché la morte di quest'ultimo avrebbe determinato la chiusura del procedimento criminale incardinato. La costituzione menzionata riguardava forse un caso nel quale l'accusatore avesse inizialmente tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di portare avanti l'accusa e che, in un secondo tempo, avesse invece manifestato la disponibilità a continuare nell'accusa intrapresa nei confronti dell'accusato (vivente): il *rescriptum* imperiale, in questo caso, avrebbe ribadito il principio fissato nel Turpilliano, secondo il quale non era possibile intentare nuovamente la medesima accusa che era già stata abbandonata. L'avvicinamento di

In linea con lo studioso tedesco si colloca anche LONGO, *Delictum e crimen*, cit., pp. 8-9: «il testo è puro e *delictum* appare usato scambievolmente con *crimen*».

²⁴⁸Anche D'Ors ritiene generalmete che i *libri publicorum iudiciorum* siano stati scritti dopo la morte di Settimio Severo (in D. 47.10.40, infatti, appare come *divus*). L'autore spagnolo spiega il fatto che Settimio Severo compaia in altri passi dell'opera come vivente con l'intervento di un glossatore di età tardoantica sul testo dell'opera di Macro, il quale «al enfrentarse con un texto que contenía una frase introductiva con *diuus* y una cita textual en cuyo título se leía *imperator*, podían, al resumir, suplir introducción y título por una introducción abreviada en la que prevalecía el *imperator* del título sobre el *diuus* de la frase introductiva del autor, pero también podían, a veces, conservar en su introducción el *diuus* del autor y dejar caer el *imperator* del texto citado» (D'ORS, *Divus-Imperator*, cit., p. 40). Su D. 48.16.15.4, cfr. D'ORS, *Divus-Imperator*, cit., pp. 52-53

²⁴⁹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 62; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 69.

²⁵⁰Cfr. D'ORS, *Divus-Imperator*, cit., pp. 52-53, ritiene che la mancanza dell'aggettivo *divus* con riferimento a Settimio Severo costituisca l'indicatore di un glossema pregiustiniano, che ha interessato tutto o - comunque - buona parte del passo, corroborando tale ipotesi la tesi di Albertario esposta alla nota precedente, secondo la quale la prima frase [*Ceterum - relevatur*] sarebbe da espungere dal passo.

²⁵¹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 413, nt. 150; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 68-69.

²⁵²*Si propter mortem rei accusator destiterit, non potest hoc senatus consulto teneri, quia morte rei iudicium solvitur, nisi tale crimen fuit, cuius actio et adversus heredes durat, veluti maiestatis. idem in accusatione repetundarum est, quia haec quoque morte non solvitur.*

²⁵³Cfr. ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, cit., p. 160: «Se non è colpito dal senatoconsulto Turpilliano soltanto l'accusatore che abbandonò l'accusa *propter mortem rei*, va da sé che debba essere colpito chi abbandonò l'accusa indipendentemente da questo evento, anche se poi casualmente è seguita la morte del reo».

questo provvedimento imperiale al caso della morte del reo, pertanto, appare decisamente forzato.

Infine, a comprova di quanto affermato poc' anzi, soccorre ancora una volta il paragone tra la disciplina della desistenza dell'*accusator* e quella del *delator*. L'acclarata estensione della disciplina del senatoconsulto del 61 d.C. al processo fiscale interessò anche gli aspetti sanzionatori:

D. 49.14.2.3 (Call. 2 *de iure fisci* = Pal. 84): *Senatus censuit, ut, si neque delator neque possessor tribus edictis evocati adfuerint, delatoris quidem fideiussores teneantur et ei postea publicam causam deferendi ius adimatur, possessoris autem ius idem esset, quod si delatus omnino non esset.*

All'interno del già considerato passo del *De iure fisci* di Callistrato, il giurista ricorda come al *delator* che non fosse comunque comparso dopo la triplice *vocatio in iudicium* disposta dal magistrato «*postea publicam causam deferendi ius adimatur*», ossia sarebbe stato privato della possibilità di esercitare nuovamente il *ius deferendi*²⁵⁴. Questa disposizione ricalcava evidentemente la relativa misura contenuta nel senatoconsulto Turpilliano, laddove all'accusatore che non si fosse presentato in giudizio una volta *citatus* a tal scopo dal presidente della corte giudicante sarebbe stato privato del *ius accusandi*²⁵⁵.

Non vi sono testimonianze precise circa le modalità mediante le quali poteva essere fatta valere la perdita del *ius accusandi* davanti alla *quaestio* competente. Tuttavia, in un passo di Ulpiano - il quale scrive in un'epoca nella quale sopravviveva forse la sola *quaestio de adulteriis* - riguardante proprio l'*accusatio adulterii iure mariti* si menziona una *praescriptio*²⁵⁶ opponibile al marito che avesse abbandonato l'accusa nei confronti della moglie. Per il primo periodo tardoantico, un rescritto di Valeriano e Gallieno attesta in via generale l'opponibilità all'accusatore della *praescriptio rei destitutae*²⁵⁷ per far valere la perdita del *ius accusandi*.

In chiusura di questa parte relativa alla pena prevista in via generale dal Turpilliano per la *tergiversatio*, pare opportuno esaminare il particolare regime sanzionatorio dettato per la desistenza in caso di *accusatio adulterii iure mariti* ricordato in una costituzione del 256 d.C. di Valeriano e Gallieno:

C. 9.9.16 pr-2 (Impp. Valer. et Gallien. AA. et Valer. C. Arcesilao, a. 256): **[pr.]** *Abolitionem adulterii criminis postulans praesidem in cuius officio accusatio fuerit instituta adire debes. [1] Ceterum erras tu marite existimans, etiam si simpliciter, id est sine abolitione, destitisses, senatus consulto in persona tua futurum locum non fuisse: diversum enim divi principes saepe sanxerunt. [2] Quin hoc amplius scias nullam fuisse tibi ulterius potestatem instituendae huiusmodi accusationis, quia et decreto patrum et lege Petronia ei, qui iure viri delatum adulterium non peregit, numquam postea id crimen deferre permittitur.*

²⁵⁴Cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 28 e pp. 55-56; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 136; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 73; PULIATTI, *Il «de iure fisci»*, cit., p. 295; PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 359

²⁵⁵Cfr. *supra*, § II.2.2.1.

²⁵⁶D. 48.5.2.1 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 155): *Marito iure mariti accusanti illa praescriptio obicitur, si legem prodidisse dicatur ob hoc, quod adgressus accusationem adulterii destitit*. Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 62; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 87-88.

²⁵⁷C. 9.45.4 (Impp. Valer. et Gallien. AA. Patrophilo, a. 260): *Si is, de quo supplicas, contra parentes vestros desertam, ut dicis, accusationem coeperit persequi, praescriptio illi in iudicio praesidis destitutae rei poterit opponi*. Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 62; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 244, nt. 78.

La costituzione in questione concerne un caso nel quale un certo Arcesilao, destinatario del rescritto (nel § 1 si afferma «*erras tu marite*»), aveva accusato di adulterio la propria moglie, avvalendosi del regime privilegiato dell'accusa *iure viri* previsto dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis*. Nel *principium*, gli imperatori ricordano la regola generale, secondo la quale la competenza a pronunciarsi sull'istanza di *abolitio* spettava al funzionario/magistrato davanti al quale era stata compiuta la *nominis delatio* e che aveva provveduto alla *receptio inter reos* del nome dell'accusato. La lettura congiunta dei §§ 1 e 2 consente invece di comprendere qualcosa di più rispetto alle circostanze di fatto e alle questioni di diritto sottoposte all'attenzione della cancelleria. Nel § 1, infatti, si afferma che già in passato i *divi principes* avevano spesso statuito e ribadito mediante numerose costituzioni che anche il marito che avesse accusato *iure viri* di adulterio sarebbe comunque stato tenuto a richiedere l'*abolitio* laddove avesse avuto intenzione di *deserere accusationem*²⁵⁸. Il richiedente aveva pertanto errato nel ritenere di poter ritirarsi dal processo intentato *simpliciter*, cioè *sine abolitione*. Arcesilao, dunque, doveva essere colpito dalle disposizioni del Turpilliano previste per i *tergiversatores* (*senatus consulto in persona tua futurum locum non fuisse*): l'uso dei tempi del passato (*destitisses*, congiuntivo imperfetto e *fuisse*, infinito perfetto) collocano questo *desistere* nel passato rispetto alla controversia per la quale Arcesilao aveva richiesto l'intervento imperiale.

Una conferma di tale ipotesi viene dall'ulteriore precisazione contenuta nel § 2. Infatti, Arcesilao non solo aveva ignorato, nel corso del primo procedimento, la necessità di richiedere l'*abolitio* per poter desistere dall'accusa senza incorrere nella sanzione prevista dal Turpilliano, ma nel procedimento in corso egli era altresì all'oscuro del fatto che - in virtù delle disposizioni dello stesso senatoconsulto del 61 d.C. (*decreto patrum*)²⁵⁹ e di una *lex Petronia* - chiunque avesse accusato *iure viri* senza portare a compimento l'accusa sarebbe stato colpito dal divieto di riproporre in futuro qualsiasi ulteriore *accusatio adulterii*; pertanto, Arcesilao non avrebbe nemmeno potuto proporre questa seconda accusa di adulterio (*nullam fuisse tibi ulterius potestatem instituendae huiusmodi accusationis*).

Alla luce di tutto ciò, sembra che la situazione concreta descritta nel libello del privato richiedente fosse la seguente. Arcesilao inizialmente propose un'accusa *iure viri* dalla quale si ritirò senza prima aver richiesto l'*abolitio* e - in seguito - presentò una nuova accusa di adulterio, incardinando così un nuovo procedimento - non è dato sapersi se il *reus* fosse lo stesso del primo - dal quale tentò di districarsi nuovamente, questa volta però previa autorizzazione del giudicante. La seconda accusa, probabilmente, era stata presentata *iure extranei*²⁶⁰.

²⁵⁸Sulla questione delle *personae exceptae* dalle pene in caso di desistenza *citra abolitionem*, cfr. *infra*, § III.6.

²⁵⁹Cfr. però anche quanto osservato in BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 214, nt. 397, secondo il quale questo provvedimento del Senato non sarebbe il Turpilliano, ma uno dei *gravia senatus decreta* adottati a seguito dell'episodio di Vistilia (Tac. *ann.* 2.85).

²⁶⁰Il *principium* della costituzione sembra infatti presupporre o una richiesta di *abolitio* avanzata direttamente all'imperatore o, comunque, una questione concernente l'individuazione dell'organo competente a ricevere la richiesta di *abolitio privata*. Dato che dal rescritto sembra potersi desumere come Arcesilao ignorasse che in caso di accusa *iure viri* fosse comunque necessario richiedere l'*abolitio*, sembra dunque logico ipotizzare che questa seconda accusa fosse stata presentata *iure extranei*, altrimenti - forte delle proprie

L'attenzione della dottrina si è soffermata in particolare sul § 2, con gli studiosi che hanno cercato di enucleare la datazione ed i possibili contenuti di questa *lex Petronia*, nonché i suoi rapporti con la disciplina generale in tema di desistenza fissata dal senatoconsulto Turpilliano.

Gli scarsi dati che sono pervenuti su questa *lex Petronia*²⁶¹ hanno spinto alcuni studiosi, tra i quali spicca Theodor Mommsen²⁶², ad assumere una posizione di laconico *non liquet*, ritenendo impossibile - allo stato delle fonti - ricavare alcunchè di certo al riguardo oltre a quanto non risulti dalla mera lettura del § 2²⁶³.

Tuttavia, la dottrina più recente ha superato queste posizioni e ha tentato di addivenire a qualche conclusione - perlomeno plausibile - circa la datazione di questa misteriosa *lex Petronia* e, di conseguenza, i suoi rapporti con il senatoconsulto Turpilliano.

Una corrente di pensiero più risalente, stante il profilo di comunanza di argomenti trattati, ha ritenuto di attribuire la legge comiziale alla medesima persona, ossia il console del 61 d.C., Publio Petronio Turpilliano²⁶⁴.

convinzioni circa l'assenza di qualsivoglia obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'abbandono dell'accusa *iure viri* - egli non avrebbe affatto menzionato alcunché con riferimento all'*abolitio*.

²⁶¹All'interno della compilazione giustiniana si possono rinvenire solo altre due citazioni di *leges Petroniae*. In D. 40.1.24 pr. (Hermog. 1 *iuris epit.* = Pal. 9) viene menzionata una *lex Iunia Petronia de liberalibus causis*, la quale avrebbe stabilito che, nei processi di libertà, in caso di parità tra le opinioni dei *iudices*, si sarebbe dovuto adottare il principio del *favor libertatis* e propendere per il riconoscimento dello *status libertatis*: cfr. W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1908, (rist. Holmes Beach, 1994), p. 664-665; ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 464; R. LEONHARD, v. «*Lex Iunia Petronia*», in *PWRE* XII.2 (1925), col. 2393. Una seconda *lex Petronia*, detta *de servis*, è ricordata in D. 48.8.11.2 (Mod. 6 *reg.* = Pal. 230). Essa - insieme ad una serie di senatoconsulti successivi - stabilì per i padroni il divieto di condanna dei propri schiavi al combattimento con le fiere, a meno che prima il proprietario del servo non fosse stato in grado di dimostrare al magistrato che la misura adottata fosse *iusta*: cfr. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, cit., p. 36; ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 468; R. LEONHARD, v. «*Lex Petronia (n. 1)*», in *PWRE* XII.2 (1925), col. 2401. L'opinione della dottrina più recente ritiene che le due *leges*, in realtà, costituissero un unico provvedimento legislativo: J.-L. FERRARY, *Princeps legis et adscriptores. La collegialité des magistrats romains*, in *Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes* 70 (1996), ora in J.L. FERRARY, *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia, 2012, p. 364; P. BUONGIORNO, v. «*Lex (Iunia?) Petronia de servis*», in *Handwörterbuch der antiken Sklaverei*, 2, Stuttgart, 2017, pp. 1763-1764. Alcuni reperti epigrafici ricordano anche una *lex Petronia* relativa alla regolamentazione dei *praefecti iure dicundo*: cfr. GRELLE F. e M. SILVESTRINI, *I praefecti di Venusia e la lex Petronia*, in *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C. Atti della "XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain" (Campobasso, 24-26 settembre 2015)*, a cura di S. EVANGELISTI e C. RICCI, Bari, 2017, pp. 61 e ss.

²⁶²Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499, nt. 1 e p. 500, nt. 7. Così anche BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 98, nt. 65, la quale parla di «una *lex Petronia* e (...) un *decretum patrum* non meglio identificati».

²⁶³Cfr. E. WEISS, v. «*lex Petronia (n. 2)*», in *PWRE* XII (1924), coll. 2401-2402: «Näheres ist über das Gesetz nicht bekannt». Oltre alla menzione del cennato rescritto, Weiss non si spinge nemmeno a fornire una possibile datazione del provvedimento. Lo stesso LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 62, non assume una posizione chiara, dato che - con riguardo alle misure ricordate in C. 9.9.16.2 - afferma che «ob das in dem Senatsbeschluf selbst oder in der ebenfalls auf den Konsul von 61 Q. [sic] Petronius Turpillianus zurückgehenden, nur in C. cit. erwähnten Lex Petronia oder in beiden verordnet war, ist unbekannt und hier von geringerem Belang». Cfr. anche BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 98, nt. 65.

²⁶⁴Cfr. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 468, il quale segue la teoria esposta già in REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 276, nt. ** e M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, 2, Leipzig, 1899, p. 162, nt. 15 e p. 167, nt. 31, per il quale la *lex Petronia* sarebbe stata una successiva integrazione ai contenuti del senatoconsulto Turpilliano votata nel medesimo anno (61 d.C.) di quest'ultimo. In quello stesso anno, peraltro, il console avrebbe fatto votare anche la *lex Petronia de servis*. ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 183, propende anch'egli per l'attribuzione della *lex* al console del 61 d.C., una legge comiziale fatta votare da quest'ultimo per precisare come «l'*accusator iure mariti vel patris* qui avait abandonné l'*accusatio* sans *abolitio* du jury n'avait plus le droit d'intenter contre personne une *accusatio adulterii* basée sur la *lex Iulia de adult. coerc.*»; dato che - ad avviso dell'autore - il principio del *ne bis in idem* non avrebbe trovato applicazione, anche dopo la *lex Iulia iudiciorum publicorum*, per i casi di sentenze di assoluzione (citando a sostegno di questa tesi - a mio avviso erroneamente - LIEBS, *Die Herkunft der „Regel“ bis de eadem re ne sit actio*, cit., p. 130-131, cfr. *supra*, § II.1.1), la *lex Petronia* si rese necessaria al fine di attribuire una protezione speciale dal rinnovamento dell'accusa ai soli

Una parte della dottrina, tuttavia, si era già espressa in passato contro questa tesi, sostenendo l'antiorità della *lex Petronia* rispetto al senatoconsulto Turpilliano²⁶⁵. Studi più recenti fanno propendere per una datazione della *lex* in questione ai primi anni del regno di Tiberio, più precisamente al 19 d.C.²⁶⁶, anno nel quale rivestì il consolato come *suffectus* Publio Petronio²⁶⁷, padre (o nonno) del console del 61 d.C.

Un primo elemento a supporto di quest'ultima tesi è offerto dalla circostanza che la legislazione comiziale andò via via diradandosi a partire dall'avvento di Tiberio al soglio imperiale, per poi esaurirsi definitivamente con la partenza del *princeps* per Capri²⁶⁸. È pertanto impossibile che nel 61 d.C. venisse utilizzato ancora lo strumento della *lex*, tanto più per intervenire su una materia regolata con un senatoconsulto pochi mesi prima²⁶⁹.

Un secondo elemento che pare confermare la datazione della *lex* in questione al 19 d.C. è costituito dal fatto che, nell'anno del consolato di Publio Petronio, si tenne anche il processo contro la matrona Vistilia narrato da Tacito²⁷⁰. Per limitare *pro futuro* che episodi del genere si ripetessero, il Senato adottò «*gravibus*

accusati e accusate di adulterio. La tesi di Ankum è seguita anche da altri studiosi, come FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 58, nt. 138, RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 42, nt. 131, ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 79, nt. 72. Anche VENTURINI, «*Accusatio adulterii*», cit., p. 91, nt. 74, propende tiepidamente per una datazione al 61 d.C., così come FERRARY, *Princeps legis et adscriptores*, cit., pp. 364-365.

²⁶⁵Cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 366-367 e p. 366, nt. 109, il quale critica la tesi di Rotondi sulla congetturata natura integrativa della legge rispetto al senatoconsulto, ritenendo inutile una misura del genere relativa ad un solo *crimen*, alla luce del fatto che il principio generale ivi stabilito dell'impossibilità di rinnovare l'accusa abbandonata era stato accolto e generalizzato per tutti i processi avanti alle *quaestiones* dal senatoconsulto Turpilliano. Il profilo di novità del senatoconsulto, secondo lo studioso ceco, consisterebbe nel fatto di aver tolto il *ius accusandi* all'accusatore in ogni caso di *desistere*, come conseguenza dell'*infamia* irrogata dal provvedimento senatorio; di conseguenza, la legge - riguardando un'ipotesi specifica - deve essere stata di data antecedente alla statuizione senatoria.

²⁶⁶Cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 214.

²⁶⁷Cfr. DEGRASSI, *I fasti consolari*, cit., p. 8. Su Publio Petronio, cfr. PIR², P 269 e HANSLIK, v. «*P. Petronius (n. 24)*», cit., coll. 1199 e ss., il quale attribuisce al console suffetto del 18 d.C. sia la *lex Iunia Petroniana*, sia la *lex de servis*, ma afferma che «andere *leges Petroniae* dagegen stammen nicht von ihm».

²⁶⁸Per la critica alla tesi della sopravvivenza - seppur ridotta - della legislazione comiziale sino al principato di Nerva sostenuta in ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 108 e ss., cfr. J.-L. FERRARY, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. FERRARY, Pavia, 2012, pp. 569 e ss.; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 63 e ss.

²⁶⁹Cfr. FERRARY, *Princeps legis et adscriptores*, cit., p. 364: «On admet généralement que ces deux mesures [la *lex Petronia* e il senatoconsulto Turpilliano] furent proposées la même année par le même consul, mais il faut bien admettre que cela ne va pas sans difficultés: il est surprenant qu'en ce cas le texte privilégié comme source de la loi soit le sénatus-consulte (objet d'un titre dans le Digeste et dans le Code), et qu'on n'ait éventuellement eu recours à une loi comitiale que pour modifier sur un point précis un sénatus-consulte adopté quelques mois auparavant».

²⁷⁰ann. 2.85: *Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita cautumque ne quaestum corpore faceret cui avus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset. nam Vistilia praetoria familia licentiam stupri apud aedilis vulgaverat, more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. exactum et a Titidio Labeone Vistiliae marito cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset. atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeterisse, satis visum de Vistilia statuere; eaque in insulam Seriphon abdita est (...). Vistilia, esponente di una famiglia di rango pretorio, tentò di sottrarsi alle previsioni della *lex Iulia de adulteriis* avvalendosi di una delle esenzioni previste espressamente nel testo della legge augustea, dichiarando davanti agli edili di praticare l'attività di meretricio. Sull'esenzione dalla disciplina della legge sull'adulterio riconosciuta alle prostitute, cfr. T.A.J. MCGINN, *The SC from Larinum and the Repression of Adultery at Rome*, in *ZPE* 93 (1992), pp. 281 e ss.; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 158, nt. 130 e MCGINN, *Prostitution*, cit., pp. 194 e ss. Il Senato, investito della questione, prima indagò le motivazioni dietro alla mancata presentazione dell'accusa da parte del marito della donna, Titidio Labeone, in vista di una potenziale accusa di *lenocinium*. Labeone si difese adducendo il fatto che i sessanta giorni per decidere se presentare l'accusa nei confronti della moglie non erano ancora trascorsi, pertanto il Senato si esprime solo in relazione all'*adulterium* commesso dalla donna, che venne così esiliata sull'isola di Serifo: vd. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 130.*

senatus decretis», in uno dei quali venne previsto il divieto per le donne di estrazione equestre - e, *a fortiori*, senatoria - di praticare la prostituzione. Vista l'affinità tematica, non pare peregrino ipotizzare che, nell'ambito del "pacchetto" di misure in materia di *crimen adulterii* voluto dal Senato, fosse stata approvata anche la *lex Petronia*, la cui votazione può essere stata indirettamente suscitata dal comportamento negligente di Titidio Labeone²⁷¹.

Premesso che anche la tesi che ritiene che la *lex Petronia* sia stata approvata dopo il Turpilliano per mitigare la portata del provvedimento senatorio nei confronti del marito e del padre dell'adultera non è affatto irragionevole sul piano logico, tenendo conto della particolare *ratio* sottesa all'accusa privilegiata di adulterio loro riconosciuta²⁷², le considerazioni svolte in precedenza fanno tuttavia necessariamente propendere per una collocazione della *lex* in data anteriore a quella del Turpilliano e - più precisamente - al 19 d.C.

In quell'anno, dunque, al fine di limitare o punire gli abusi dell'*accusatio iure mariti*, venne introdotta la misura ricordata in C. 9.9.16.2, colpendo il marito desistente con una perdita parziale del *ius accusandi*, ossia il divieto di avanzare una nuova accusa di adulterio²⁷³. Il provvedimento del 61 d.C. riprese probabilmente lo schema sanzionatorio di questa *lex Petronia* e lo generalizzò, sancendo la perdita totale del *ius accusandi* nei confronti dell'accusatore desistente. Come emerge da C. 9.9.16.1, anche il marito che avesse accusato *iure viri* era tenuto a richiedere l'*abolitio*, come statuito da numerose costituzioni: ciò significa che non vi era alcuna

²⁷¹Cfr. MCGINN, *The SC from Larinum*, cit., p. 292, nt. 94; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 214, nt. 397. Si tenga presente però quanto osservato da FERRARY, *Princeps legis et adscriptores*, cit., p. 364: «est peut-être une piste intéressante, mais le rapprochement n'est pas immédiat: Titidius n'avait pas abandonné une accusation contre sa femme; il avait scandaleusement tardé à introduire une accusation, même s'il avait pu se réfugier derrière la lettre de la loi».

²⁷²La giustificazione sottesa al riconoscimento di questa legittimazione speciale all'accusa è strettamente collegata alla circostanza che - prima della *lex Iulia* - la repressione dell'adulterio avveniva generalmente a livello domestico per iniziativa dei familiari del colpevole: cfr. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 232 e ss. Come correttamente posto in luce, tuttavia, questa *accusatio adulterii* privilegiata costituì la sintesi di istanze diverse: da un lato, permettere al padre e al marito della donna di «dare soddisfazione al proprio *dolor*, senza correre il rischio di essere preceduti da terzi nel promuovere il processo, e, al contempo, di perseguire l'interesse generale alla repressione del crimine» (cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 37). Decorso il termine per la presentazione dell'*accusatio iure mariti vel patris*, l'accusa sarebbe stata aperta a qualunque *civis*, compresi il padre e il marito della pretesa adultera, i quali tuttavia non si sarebbero più potuti avvalere del regime privilegiato: cfr. altresì BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 201 e ss.

L'idea di una *lex Petronia* introdotta al fine di mitigare gli effetti del Turpilliano in caso di *accusatio adulterii* privilegiata potrebbe spiegarsi con la considerazione che il marito e il padre - in quanto soggetti che subiscono personalmente un *dolor* in caso di adulterio - potessero decidere di accusare spinti unicamente dall'emotività del momento, senza verificare se effettivamente la donna avesse effettivamente commesso adulterio: cfr. GIOMARO, *Per lo studio della calunnia*, cit., p. 65. Non è così improbabile ipotizzare che, in una società nella quale l'onore di un soggetto rivestiva ancora un ruolo importantissimo, in presenza di dicerie e voci circa presunte relazioni extraconiugali della donna, il marito o il padre tentassero di preservare il proprio onore accusando imprudentemente la donna senza prima appurare la fondatezza di tali maldicenze: esemplificativa di questo atteggiamento è la ragione del divorzio di Cesare da Pompea tramandata dalla tradizione (Svet. *Iul.* 74.2: (...) *interrogatusque, cur igitur repudiasset uxorem: 'quoniam,' inquit, 'meos tam suspicione quam crimine iudico carere oportere'*, nonché Plut. *Caes.* 10.6: (...) 'ἴδι, ἔφη, 'τὴν ἐμὴν ἡξίουσιν μηδὲ ὑπονοηθῆναι'). Riconoscendo dunque una sorta di "attenuante" al padre e al marito derivante dal fatto di aver agito sconsideratamente a difesa del proprio onore, la *lex Petronia* avrebbe mitigato la portata della sanzione prevista dal Turpilliano, sancendo una perdita solo parziale del *ius accusandi*, limitata alla sola riproposizione di una nuova accusa in materia di adulterio nel caso in cui il marito o il padre si fossero avveduti dell'infondatezza degli addebiti mossi e non fossero stati in grado di ottenere un'*abolitio privata*.

²⁷³Si sarebbe dunque davanti alla prima limitazione del principio della liberà facoltà di abbandono dell'accusa, secondo un modello che venne ripreso e generalizzato dal papiro BGU 611 e dal senatoconsulto Turpilliano.

previsione espressa nel testo del senatoconsulto, se dovettero intervenire numerosi *principes* per ribadire questo principio. Tuttavia, con riguardo agli aspetti sanzionatori della desistenza da un'accusa privilegiata, il Turpilliano probabilmente riprese il principio fissato dalla *lex Petronia*, sancendo così la sopravvivenza di questo regime punitivo speciale rispetto alla disciplina generale valida per tutti i casi di desistenza degli accusatori in un *iudicium publicum*²⁷⁴.

L'inciso «*et decreto patrum et lege Petronia*» testimonierebbe pertanto come, in caso di desistenza del marito dall'accusa privilegiata, si fosse di fronte ad una disciplina frutto di un "combinato disposto" tra le disposizioni del senatoconsulto del 61 ed il provvedimento legislativo di età tiberiana. Il marito era infatti soggetto alle disposizioni contenute nel Turpilliano in tema di desistenza e *abolitio*, come testimoniato dal § 1. In caso di abbandono dell'accusa *iure viri*, tuttavia, non sarebbe stata applicata la disciplina sanzionatoria generale prevista dal provvedimento senatorio, ma unicamente quella speciale prevista all'interno della *lex Petronia*, sicché gli imperatori sarebbero stati costretti a ricordare entrambi i provvedimenti per indicare come questa particolare fattispecie di *crimen tergiversationis* trovasse la propria origine in provvedimenti differenti²⁷⁵.

²⁷⁴Cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366 e nt. 109.

²⁷⁵La medesima misura sembra essere ricordata in D. 48.5.2.1 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 155: *Marito iure mariti accusanti illa praescriptio obicitur, si legem prodidisse dicatur ob hoc, quod adgressus accusationem adulterii destitit*) e in D. 48.5.41(40).1 (Paul. 19 *resp.* = Pal. 1594: *Item quaeritur, an idem maritus destituisse videatur [vel lenocinium commisisse], qui eandem reduxit uxorem. Paulus respondit eum, qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit, destituisse videri et ideo ex eadem lege postea accusandi ei ius non superesse*).

Il testo tratto dai *libri disputationum* di Ulpiano ricorda come al marito che avesse accusato *iure viri* potesse essere opposta una *praescriptio* dall'accusato nel caso in cui egli avesse agito contro lo spirito della legge - il *legem prodidisse* deve essere riferito alla *lex Iulia*, non alla *lex Petronia* - presentando un'accusa privilegiata e poi successivamente abbandonandola in un procedimento anteriore rispetto a quello nel quale viene fatta valere la *praescriptio*: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 62; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366; ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 178. Non vi sono motivi per dubitare dell'attribuibilità a Ulpiano delle *disputationes*. Anche se i testi furono rimaneggiati in età tardoantica, non sembra comunque che l'opera abbia subito una revisione generale: cfr. WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 385 e ss.; SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 433; LIEBS, v. «*Domitius Ulpianus (§ 424)*», cit., p. 185. La genuinità del § 2 in questione non viene tuttavia messa in discussione nemmeno dalla critica interpolazionistica: cfr. LEVY e RABEL, *Index interpolationum*, 3, cit., col. 529. Per un quadro generale dell'opera ulpiana in questione, cfr. diffusamente A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, *passim*.

Il caso sotteso al *responsum* paolino è quello di un marito che, dopo aver accusato la moglie, avesse ripreso presso di sé quest'ultima. La domanda che viene rivolta al giurista è se tale comportamento potesse integrare un caso di desistenza extraprocessuale per *facta concludentia* o - addirittura - il reato di lenocinio (ma questo inciso è realisticamente interpolato: cfr. *infra*, § III.2.1). Il giurista risponde in maniera affermativa con riferimento all'ipotesi della desistenza, ritenendo che - in base alla stessa legge - non avrebbe avuto più la facoltà di accusare la donna di adulterio. Il frammento è ritenuto fortemente rimaneggiato da G. von BESELER, *Et (atque) ideo, et (atque) idcirco, ideoque, idcircoque*, in *ZSS* 45 (1925), p. 487: in particolare, Beseler espunge il riferimento al *crimen lenocinii* e l'ultima frase [*et ideo ex eadem lege postea accusandi ei ius non superesse*]. La possibile imputazione per *lenocinium* non viene presa in considerazione dal giurista nel suo responso, pertanto non sembra errato reputare - come fa Beseler - che il «*vel lenocinium commisisse*» costituisca un'aggiunta successiva. A differenza dello studioso tedesco, tuttavia, non ritengo che l'ultima frase debba essere espunta, in quanto essa richiama esattamente la disciplina sanzionatoria speciale prevista dalla *lex Petronia* per il caso di desistenza dall'accusa di adulterio intentata nei confronti della moglie. L'*eadem lege* non indica probabilmente la *lex Petronia*, ma la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, sebbene la disciplina sanzionatoria sia quella ricordata dalla legge del 19 d.C. La spiegazione della mancata menzione della *lex Petronia* può essere rinvenuta nel fatto che il giurista la considerasse un tutt'uno con la legge augustea, trattandosi non di un provvedimento autonomo, ma di un'integrazione alla disciplina di quest'ultima e pertanto ricompresa all'interno del più ampio perimetro della disciplina facente capo alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*. Laddove invece si considerasse l'*eadem lege* come un riferimento al provvedimento voluto da Publio Petronio, si dovrebbe ipotizzare che i compilatori abbiano rimosso un responso paolino antecedente a

II.3. L'abolitio

Il profilo di novità più significativo del senatoconsulto Turpilliano rispetto alla disciplina che si rinviene all'interno dell'*oratio Claudii* contenuta nel papiro BGU 611 riguarda l'introduzione e la regolamentazione di un nuovo istituto - quello dell'*abolitio*²⁷⁶, in particolare quella *privata*²⁷⁷ - attraverso il quale l'accusatore poteva *deserere accusationem* senza correre il rischio di subire le pene previste dal provvedimento senatorio²⁷⁸.

Chiarissimo, sul punto, è ancora Papiniano:

D. 50.2.6.3 (Pap. 1 resp. = Pal. 392): *Qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati.*

Il giurista severiano, il quale scrive in un momento in cui la categoria dell'*abolitio* è considerata in modo unitario dai giuristi²⁷⁹, afferma chiaramente che coloro che «*quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt*» sarebbero stati colpiti dalla pena prevista dal senatoconsulto Turpilliano²⁸⁰.

Come nel caso del termine *tergiversatio*, anche il gruppo semantico *abolitio/abolere* non costituisce appannaggio esclusivo del lessico giuridico²⁸¹ e anche in quest'ultimo ambito, comunque, mantiene una

quello ricordato in D. 48.5.41(40).1, nel quale veniva menzionata espressamente la *lex Petronia*.

²⁷⁶Nel *Codex repetitae praelectionis*, la trattazione della materia dell'*abolitio* viene scissa da quella del Turpilliano e trova la sua collocazione in due titoli, C. 9.42 (*De abolitionibus*) e 9.43 (*De generali abolitione*). La ragione di questa duplicazione si rinviene nel fatto che, sebbene il titolo C. 9.43 sembri richiamare l'*abolitio publica* di età classica, nel corso dell'età tardoantica questo istituto perse progressivamente le sue caratteristiche tipiche per assumere una conformazione più simile a quella della moderna amnistia, definita dalle fonti come *abolitio* o *indulgentia generalis*: cfr. *infra*, § II.3.2. Il titolo del *Codex repetitae praelectionis*, dunque, corrisponde a C.Th. 9.38, *de indulgentiis criminum*, mentre le costituzioni riguardanti le forme di *abolitio* sorte in età classica vennero generalmente ricomprese in C. 9.42: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 198-199 e pp. 215-216. Nel Digesto, invece, l'*abolitio* viene trattata congiuntamente al Turpilliano nel titolo D. 48.16: in questo caso, la rubrica è probabilmente nata dall'unione del titolo della monografia marceana dedicata al Turpilliano con quello del titolo C.Th. 9.37 (*De abolitionibus*).

²⁷⁷«Wenn die *abolitio* damals schon als Mittel zur Beseitigung einer anhängigen Anklage und damit als Weg zum straffreien Rücktritt des Anklägers bekannt gewesen wäre, hätte Claudius sie hier anführen müssen»: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 111.

²⁷⁸Come ha correttamente osservato GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 300, le varie *abolitiones* di diritto classico non sono affatto apparentabili a quegli istituti presenti negli ordinamenti giuridici moderni - nel nostro, in particolare, il riferimento è alla grazia, all'indulto e all'amnistia - giacché oggi manca il «Privatanklagegrundsatz» tipico del processo criminale romano di età classica: «die Situation heute ist durch die Existenz von an das Legalitätsprinzip gebundenen Behörden zur Verbrechensaufklärung und Verfolgung geprägt» (cfr. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 300).

²⁷⁹Si vedrà, infatti, come al Turpilliano vada ascritta l'introduzione *ex novo* della sola *abolitio privata*, mentre quelle che verranno definite come *abolitio ex lege* e *publica* esistevano già prima del 61 d.C.: cfr. *infra*, § II.3.

²⁸⁰Contro l'idea che il Turpilliano avesse introdotto anche l'*abolitio privata* si è espresso in particolare Waldstein. Il passo in questione, secondo lo studioso austriaco, non riporterebbe affatto la disciplina del Turpilliano: «Es ist durchaus denkbar, daß mit dem *SC Turpillianum* als weiterer Schritt nach der *oratio Claudii* zunächst das *desistere ab accusatione* allgemein mit Strafe bedroht wurde, und daß erst in der weiteren Entwicklung die *abolitio* als *venia* zur Ermöglichung eines straffreien *desistere* aufgekommen ist» (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 112). Su questa questione, cfr. *infra*, § II.3.1.3.

²⁸¹Cfr. v. «*abolitio*» in *ThLL*, vol. 1, Leipzig 1900, coll. 119-120. Il *Thesaurus* evidenzia infatti come il termine potesse essere utilizzato in senso materiale, per indicare «*deletio, destructio, interfectio*». Allo stesso modo, cfr. anche v. «*abolitio*» in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, cit., p. 8, *sub* 1 («to destroy, efface, obliterate»). Per il verbo, cfr. v. «*aboleo*» in *ThLL*, vol. 1, Leipzig 1900, coll. 116-119, in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, cit., p. 8, *sub* 1, e in GEORGES e CALONGHI, *Dizionario enciclopedico della lingua latina*, cit., p. 5, *sub* a. Cfr. anche WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 78 e ss.

pluralità di significati²⁸².

È difficile fornire una definizione generale di *abolitio*, dato che a questa categoria i giuristi ricondussero fattispecie tra loro molto diverse, sorte in epoche differenti, fondate su presupposti e con effetti (parzialmente) difforni. Le tre fattispecie riconosciute come tali dalla giurisprudenza severiana sono ricondotte ad unità nel “trittico” di passi che si ritrova in D. 48.16.8-10:

D. 48.16.8 (Pap. 2 *de adult.* = Pal. 16): *Abolitio aut publice fit ob diem insignem aut publicam gratulationem*

D. 48.16.9 (Macer 2 *publ.* = Pal. 35): *vel ob rem prospere gestam*

D. 48.16.10 pr. (Pap. 2 *de adult.* = Pal. 16): *aut privatim actore postulante. Tertio genere fit ex lege abolitio accusatore mortuo vel ex iusta causa impedito, quo minus accusare possit.*

Pur nella loro brevità, questi testi forniscono già un chiaro spaccato dell'eterogeneità delle diverse fattispecie sussunte nella categoria generale dell'*abolitio criminum*. Da essi emerge infatti come l'*abolitio publica* fosse integrata da un provvedimento generale dall'autorità, nello specifico il Senato o il *princeps*, riguardante dunque una pluralità di procedimenti criminali, mentre quella *privata* era concessa dal giudicante

In questa sede, peraltro, pare opportuno richiamare la tesi di Mommsen, secondo il quale «immer bleibt es bezeichnend für die relative Stabilität der römischen Rechtsordnung, dass nicht bloss Acte dieser Kategorie nur in geringer Zahl in den Annalen verzeichnet sind, sondern mehr noch, dass den römischen Ordnungen dafür eine feste Benennung mangelt. Die ἀμνηστία oder ἄδεια sind griechische Rechtsbegriffe, den Römern fehlt die Sache nicht ganz, aber völlig das technische Wort» (cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 456). Tale opinione è stata efficacemente confutata da WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., *passim*, la cui posizione è sostanzialmente accolta anche in GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., pp. 299.

²⁸²Cfr. v. «*aboleo*» in *ThLL*, vol. 1, coll. 188, in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, cit., p. 8, *sub* 4 e in GEORGES e CALONGHI, *Dizionario enciclopedico della lingua latina*, cit., p. 5, *sub* b. Cfr. altresì WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 109 e ss.

Il gruppo lessicale *abolitio/abolere* compare infatti svariate volte nel Digesto: cfr. vv. «*aboleo*» e «*abolitio*» in *VIR*, 1, coll. 62-63. Nel senso tecnico qui inteso, cioè con riferimento esplicito o implicito ad una *accusatio* o *delatio*: D. 23.2.34.1 (Pap. 4 *resp.* = Pal. 495); D. 37.14.10 (Clem. 9 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 22); D. 38.2.14.2 (Ulp. 45 *ad ed.* = Pal. 1172); D. 48.2.3.4 (Paul. 3 *de adult.* = Pal. 15); D. 48.2.11.2 (Macer 2 *de publ. iudic.* = Pal. 34); D. 48.2.12.1 (Ven. 2 *de iudic. publ.* = Pal. 35); D. 48.3.2.1 (Pap. 1 *de adult.* = Pal. 7); D. 48.5.40(39).6 (Pap. 15 *resp.* = Pal. 723 *resp.* = Pal. 392); D. 49.14.15 pr. (Mauric. 3 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 3) e D. 50.2.6.3 (Pap. 1 *resp.* = Pal. 392). Un utilizzo del termine in maniera atecnica o - comunque - non nel senso qui prospettato si trova in D. 23.2.43.4 (Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 1979); D. 41.3.38 (Gai. 2 *rer. cott.* = Pal. 493); D. 47.10.11.1 (Ulp. 57 *ad ed.* = Pal. 1342); D. 47.10.17.6 (Ulp. 57 *ad ed.* = Pal. 1360); D. 48.2.3.1 (Paul. 3 *de adult.* = Pal. 15); D. 48.5.14(13).9 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1947); D. 48.5.36(35) (Mod. 8 *reg.* = Pal. 242); D. 48.10.26 (Marcell. 30 *dig.* = Pal. 265); D. 48.19.33 (Pap. 2 *quaest.* = Pal. 75). All'interno della *sedes materiae* del Digesto, si rinviene solo un uso tecnico, a partire dalla rubrica dello stesso titolo XVI: D. 48.16.1.7, 8, 9 e 10 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 36); D. 48.16.4.1 (Pap. 15 *resp.* = Pal. 731); D. 48.16.7 pr. (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 159); D. 48.16.8 (Pap. 2 *de adult.* = Pal. 16); D. 48.16.10 pr.-1 (Pap. 2 *de adult.* = Pal. 16); D. 48.16.12 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1957); D. 48.16.15 pr. e 6 (Macer 2 *publ.* = Pal. 36); D. 48.16.16 (Paul. *l.s. de adult.* = Pal. 22); D. 48.16.17 (Mod. 17 *resp.* = Pal. 343); D. 48.16.18 pr.-2 (Papir. 1 *de const.* = Pal. 7).

Per quanto riguarda le costituzioni del *Codex*, si riportano di seguito quelle nelle quali i termini sono utilizzati nel senso qui inteso che non sono contenute nei titoli appositamente dedicati alla materia del *Turpillianum* e delle *abolitiones*: C. 9.6.2 (Imp. Ant. A. Eutychiano, *a. 215*); C. 9.9.16 pr.-1 (Imp. Valer. et Gallien. AA. et Valer. C. Arcesilao, *a. 256*); C. 9.9.29.1 (Imp. Const. A. ad Evagrium, *a. 326*); C. 9.46.9 (Imp. Grat., Valentin. et Theodos. AAA. Floro pp., *a. 382*). Sotto il titolo XLII (*De abolitione*) del Codice, si rinviene - oltre che nella rubrica - in C. 9.42.1 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. Paternae, *a. 287*); C. 9.42.2 pr.-2 (Imp. Const. A. ad Ianuarinum pu, *a. 319*); C. 9.42.3 pr.-1 e 3-4 (Imp. Valentin., Valens et Grat. AAA. ad Probum pp., *a. 369*); mentre sotto il titolo XLIII (*De generali abolitione*) in C. 9.43.1 (Imp. Ant. A. Rutiliano consulari Lyciae, *a. 215*); C. 9.43.2 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. Paulino, *a. 286*); C. 9.44.2 pr. (Imp. Honor. et Theodos. AA. Caeciliano pp., *a. 409*). Sotto il titolo XLV (*Ad senatus consultum Turpillianum*), si vedano C. 9.45.1 (Imp. Ant. A. Anniano, *anno ignoto*) e C. 9.45.3 (Imp. Valer. et Gallien. AA. Arcadio, *a. 258*).

su richiesta dello stesso accusatore e riguardava unicamente uno specifico processo. Infine, l'*abolitio ex lege* operava nel caso in cui l'accusatore fosse morto o - comunque - in condizioni tali da rendergli impossibile o particolarmente difficile la prosecuzione del procedimento²⁸³. L'unica cosa comune a tutte queste variegate ipotesi era costituita - ma solo in parte - dagli effetti che conseguivano ad esse: tutte loro, infatti, determinavano la cancellazione del *nomen rei* dalla lista degli accusati e la conseguente chiusura del procedimento eventualmente incardinato²⁸⁴. Ciò significa che tutte le ipotesi di *abolitiones* che verranno prese in considerazione potevano interessare unicamente cause criminali pendenti²⁸⁵.

Per avere un quadro completo della materia, la ricerca non si limiterà alla sola fattispecie di *abolitio* introdotta dal Turpilliano, cioè l'*abolitio privata*, ma essa tratterà anche delle altre due ipotesi, sebbene esse non siano state - o solo in via marginale - toccate dal provvedimento senatorio del 61 d.C.²⁸⁶

II.3.1. *L'abolitio privata*

L'*abolitio privata* può essere definita come una richiesta da parte dell'accusatore privato al giudicante volta ad ottenere la «Niederschlagung der Anklage»²⁸⁷ che, di conseguenza, avrebbe portato «ein anhängiges Strafverfahren rechtswirksam wieder aus der Welt zu schaffen»²⁸⁸.

L'*abolitio privata* - come dice lo stesso nome - assumeva nel concreto la forma di un'istanza rivolta dall'accusatore al *praetor* presidente della *quaestio* nei processi avanti alle *quaestiones* o, con il progressivo

²⁸³ Su questi passi si ritornerà quando si parlerà delle singole ipotesi di *abolitiones*: cfr. *infra*.

²⁸⁴ Cfr. *infra*, § II.3.1.2. La comunanza degli effetti tra le varie fattispecie di *abolitiones* è sottolineata particolarmente da REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 273, il quale definisce l'*abolitio* in via generale come «die Niederschlagung einer bevorstehenden oder bereits begonnenen Untersuchung, wodurch nicht das Verbrechen, sondern nur der Prozess aufgehoben wird, so dass eine neue Anklage wegen desselben Verbrechens wieder erhoben werden kann».

Che per i Romani le varie fattispecie siano state unificate nella categoria dell'*abolitio* solo in seguito, quantomeno a partire dall'età tardo-classica, è ormai dato sufficientemente per assodato. Waldstein - nella sua opera dedicata allo studio delle varie conformazioni assunte dal «Begnadigungsrecht» nel corso dell'esperienza giuridica romana tra le quali si collocano anche le *abolitiones* - ha correttamente dimostrato «daß die *abolitio* auch in diesem Berich keineswegs eine Erscheinung ist, die sich ohne weiteres auf einen Nenner bringen läßt». Come si vedrà, infatti, tracce di quella che verrà chiamata successivamente *abolitio publica* sono retrodatibili ai primi anni del Principato, mentre l'*abolitio privata* - a differenza, in questo caso, di quanto sostenuto dallo studioso austriaco - troverà per la prima volta disciplina all'interno del Turpilliano. L'*abolitio ex lege*, infine, è stata probabilmente ricondotta nel novero delle *abolitiones* solo sul finire dell'età classica (e non, come vorrebbe Waldstein, in età tardoantica), a seguito della riflessione di Papiniano sul tema, ma la chiusura del procedimento in caso di morte dell'accusato era già prevista all'interno dei processi criminali davanti alle *quaestiones* in età repubblicana: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 212.

²⁸⁵ Non essendoci stata una sentenza di merito, la pretesa punitiva dello Stato rimaneva invariata, sicché era possibile che un terzo riproponesse la medesima accusa e ottenesse così una sentenza di condanna: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500. Cfr. altresì GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., pp. 63 e ss.: «il processo deve avere sempre una sua "rituale" conclusione, quale che essa sia, salvo il caso in cui sia intervenuta un'*abolitio*. L'omissione degli atti e delle solennità procedurali da parte dell'accusatore potrà dunque essere consentita nei casi di *abolitio*, poiché nell'*abolitio* stessa trova la sua giustificazione».

²⁸⁶ All'interno del Turpilliano era presente la previsione - testimoniata in C. 9.46.2 pr. - che la madre che avesse presentato un'accusa al fine di vendicare l'omicidio del figlio avrebbe potuto desistere senza richiedere l'*abolitio* e senza incappare nelle sanzioni previste per la desistenza. Per ragioni di comodità espositiva, la questione delle *personae exceptae*, nelle quali ricade anche il caso in questione, verrà affrontata nel corso del terzo capitolo: cfr. *infra*, § III.6.

²⁸⁷ Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421.

²⁸⁸ Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 213.

venir meno di queste ultime, al funzionario/magistrato incaricato di giudicare in via straordinaria dei *crimina* previsti dalle *leges iudiciorum publicorum*, davanti al quale era stata presentata l'accusa²⁸⁹:

D. 48.16.8 e 10 pr. (Pap. 2 *de adult.* = Pal. 16): [8] *Abolitio aut publice fit ob diem insignem aut publicam gratulationem* [10] *aut privatim actore postulante (...).*

D. 48.16.1.8 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): *Abolitio privatim a praesidibus postulari ac impetrari solet, item pro tribunali, non de plano: nec praesens hanc cognitionem alteri demandare potest.*

Nei già citati passi del *De adulteriis* di Papiniano²⁹⁰ si afferma che uno dei modi per ottenere l'*abolitio* è «*privatim actore postulante*», cioè su petizione dell'accusatore²⁹¹. Il brano del *liber singularis* marciano consente di precisare ulteriormente le modalità mediante le quali doveva essere presentata la richiesta di abbandonare il procedimento²⁹². Tale istanza doveva essere in primo luogo presentata all'organo giudicante al quale era stata presentata l'accusa²⁹³ che - stante la progressiva caduta in desuetudine delle *quaestiones* - a Roma doveva essere costituito, al momento in cui Marciano scriveva, dal funzionario imperiale al quale era affidata la trattazione in via straordinaria del *iudicium publicum*. Al momento dell'approvazione del senatoconsulto Turpilliano, l'istanza doveva essere ancora diretta al pretore chiamato a presiedere la relativa *quaestio perpetua*²⁹⁴. Inoltre, il giurista specifica come la richiesta dovesse essere presentata *pro tribunali*²⁹⁵, cioè al soggetto incaricato del giudizio mentre sedeva in udienza nell'esercizio delle sue funzioni

²⁸⁹Come testimoniato ancora per il primo periodo tardoantico da C. 9.9.16 pr. (Imp. Valer. et Gallien. AA. et Valer. C. Arcesilao, a. 256): *Abolitionem adulterii criminis postulans praesidem in cuius officio accusatio fuerit instituta adire debes.* Cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 79.

²⁹⁰I *De adulteriis libri II* di Papiniano, come gli omonimi tre libri di Paolo e i cinque libri *ad legem Iuliam de adulteriis* di Ulpiano, appartengono al genere letterario di commento delle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis coercendis*: cfr. COSTA, *Papiniano*, 1, cit., p. 236; SCHERILLO, *Note critiche*, cit., p. 204; WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 420; SCHULZ, *Storia*, cit., p. 335; GIUFFRÈ, *Papiniano*, cit., pp. 655-656; LIEBS, v. «*Aemilius Papinianus (§ 416)*», cit., p. 119. Contro la teoria maggioritaria si è espresso J.A.C.J. van de WOUW, *Papinians libri duo de adulteriis*, in *TJR* 41 (1973), pp. 311 e ss. La sua ipotesi che l'opera in questione sia stata composta in età tardoantica a partire da materiale papiniano proveniente dal XV libro dei *responsa papiniani* è seguita anche in BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 299, nt. 129. Nell'opera di Papiniano non si analizzano unicamente le singole norme contenute nel testo del provvedimento augusteo, ma anche successive costituzioni imperiali ad esse attinenti: cfr. COSTA, *Papiniano*, 1, cit., p. 236.

²⁹¹A prescindere dall'evidente frammentazione del passo originale operata dai compilatori, i quali lo hanno inframezzato con un brano del secondo libro del *De publicis iudiciis* di Macro, non viene generalmente posta in discussione la genuinità di D. 48.16.8 e della prima parte di D. 48.16.10 pr.: cfr. LEVY e RABEL, *Index interpolationum*, 3, cit., col. 542.

²⁹²Anch'esso è ritenuto generalmente autentico: cfr. LEVY e RABEL, *Index interpolationum*, 3, cit., col. 541.

²⁹³Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 429; WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 123, nt. 86. La menzione del *praeses* come figura destinataria della domanda di abbandono dell'accusa fa propendere Liebs per l'ipotesi che tale opera sia stata scritta in provincia: cfr. LIEBS, v. «*Aelius Marcianus (§ 428.1)*», cit., p. 203. Ciò, in particolare, collimerebbe con la tesi - proposta sempre da Detlef Liebs - dell'origine provinciale del giurista, proveniente dalla parte orientale dell'impero: cfr. ora anche D. LIEBS, *Älius Marcian. Ein Mittler des römischen Rechts in die hellenistische Welt*, in *ZSS* 128 (2011), cit., pp. 39 e ss. In generale, per lo stato della dottrina sulla ricostruzione della biografia del giurista e - in particolare - su quest'ultima questione, cfr. DURSI, *Aelius Marcianus*, cit., pp. 3 e ss., ove bibliografia.

²⁹⁴Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 62.

²⁹⁵Cfr. anche BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 367; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 62; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 83-84; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 312.

Inizialmente, l'espressione *tribunal* indicava il luogo sopraelevato, solitamente un palco, sul quale veniva posta la *sella curulis* del magistrato munito di *imperium* mentre questi esercitava le sue funzioni: cfr. V. CHAPOT, v. «*Tribunal*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 5, a cura di CH. DAREMBERG e EDM. SAGLIO, Paris, 1892, (rist. Graz, 1969), pp. 417-418; E. WEISS, v.

giurisdizionali, e non *de plano*, ossia mentre il tribunale non era in sessione²⁹⁶. L'importanza dell'atto di

«*Tribunal (n. 1)*», in *PWRE VI A.2* (1937), coll. 2428 e ss. Ancora Tac. *ann.* 1.75 ricorda come Tiberio partecipasse ai giudizi a lato del tribunale (*in cornu tribunalis*), affinché il pretore non fosse costretto a cedere la propria *sella curulis* al *princeps*. Con il passare del tempo, giunse ad indicare in generale «den Ort, von wo der Beamte ordnungsmäßig seine Amstätigkeit ausübt»: cfr. WEISS, v. «*Tribunal (n. 1)*», cit., col. 2428. In *Svet. Tib.* 33.1 si narra di come Tiberio si offrì come consigliere ai magistrati in sede giudicante (*magistratibus pro tribunali cognoscentibus plerumque se offerebat consiliarium*). Con riferimento al processo a Gesù, ad esempio, nella *Vulgata* l'espressione *pro tribunali* compare in due luoghi differenti: in Gv. 19.13 (*Pilatus ergo, cum audisset hos sermones, adduxit foras Iesum et sedit pro tribunali in locum, qui dicitur Lithostrotos, Hebraice autem Gabbatha*) e in Mt. 27.19 (*Sedente autem illo pro tribunali, misit ad illum uxor eius dicens: "Nihil tibi et iusto illi. Multa enim passa sum hodie per visum propter eum"*). In entrambi i casi, l'espressione viene adottata per indicare l'esercizio dell'amministrazione della giustizia da parte di Poncio Pilato nell'emissione della sentenza di condanna contro Gesù: cfr. M. MIGLIETTA, *Riflessioni intorno al processo a Gesù*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche* 41 (1994), ora in M. MIGLIETTA, *I.N.R.I.: studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, 2ª ed., Napoli, 2021, p. 49 e nt. 137 e M. MIGLIETTA, «*Pilatus dimisit illis Barabbam*», in *Poncio Pilato o del giusto giudice. Profili di simbolica politico-giuridica*, a cura di C. BONVECCHIO e D. COCCOPALMERIO, Padova, 1998, ora in M. MIGLIETTA, *I.N.R.I.: studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, 2ª ed., Napoli, 2021, cit., p. 166. La locuzione compare nel medesimo senso anche nella narrazione contenuta negli Atti degli Apostoli del processo subito da Paolo di Tarso davanti al *procurator Iudeae* Porcio Festo (*Act. Ap.* 25.6: «*Demoratus autem inter eos dies non amplius quam octo aut decem, descendit Caesaream; et altera die sedit pro tribunali et iussit Paulum adduci*»), per indicare lo svolgimento della fase dibattimentale di un'udienza ufficiale innanzi al governatore: cfr. MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 197 e nt. 176. L'espressione *pro tribunali*, in questo caso, indicava dunque come l'accusatore fosse tenuto a presentare l'istanza di *abolitio* privata alla presenza del magistrato in udienza nel corso dell'esercizio della sua attività giudicante.

²⁹⁶*Suet. Tib.* 33.1 - dopo aver descritto l'attività di consigliere svolta *pro tribunali* dal *princeps* - riporta che Tiberio «*si quem reorum elabi gratia rumor esset, subitus aderat iudicesque aut e plano aut e quaesitoris tribunali legum et religionis et noxae, de qua cognoscerent, admonebat*». In questo caso, all'ammonizione effettuata e *tribunali quaesitoris* si affianca quella e *plano*, cioè effettuata dall'imperatore non dal banco dei giurati. La differenza spaziale testimonia anche una diversità di funzioni: il richiamo dell'imperatore pronunciato dal banco del *quaesitor*, cioè del presidente della *quaestio*, si inserisce pienamente all'interno dell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte della *quaestio* adita, mentre quando viene effettuato e *plano*, l'imperatore si esprime sul punto - quantomeno a livello formale - come un semplice astante "estraneo" al procedimento. In alcuni passi del Digesto è attestato l'esercizio della giurisdizione civile e criminale anche *de plano*, come in D. 1.16.9.3 e 48.2.6 (Ulp. 2 *de off. procons.* = Pal. 2151): «*De plano autem proconsul potest expedire haec: ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronorum exhiberi iubeat: comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui non ut oportet conversari dicatur, poterit de plano: similiter et libertum non obsequentem emendare aut verbis aut fustium castigatione*» e «*Levia crimina audire et discutere de plano proconsulem oportet et vel liberare eos, quibus obiciuntur, vel fustibus castigare vel flagellis servos verberare*», vd. altresì DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., pp. 129-130. R. DÜLL, *Über die Bedeutung des Verfahrens de piano im Römischen Zivilprozeß*, in *ZSS* 65 (1932), pp. 172 e ss., legge il *privatim* di D. 48.16.1.8 come riferito non tanto al fatto che l'istanza di *abolitio* dovesse provenire personalmente dall'accusatore, quanto al fatto che essa potesse essere presentata al giudicante anche privatamente. A partire da questa considerazione, Düll individua tre gradi di formalità distinti delle decisioni assunte dal giudicante: *pro tribunali*, *de plano* e *privatim*. La differenza tra queste ultime viene individuata dallo studioso nel fatto che «daß ein Verfahren 'de plano' jedenfalls mit der amtlichen Wirkungsstätte zusammenhängt, denn 'de plano' steht in Gegensatz zu 'privatim'» (p. 172), pertanto «das Verfahren 'de piano' ist stets an öffentlicher Stätte und steht nicht nur in Gegensatz zum Verfahren 'pro tribunali', sondern auch zur anderweitigen persönlichen Inanspruchnahme des Imperienträgers selbst, die 'privatim' oder 'in transitu' beispielsweise erfolgen konnte» (p. 194). Anche L. WENGER, *Zu drei Fragen aus dem römischen Zivilprozeßrecht*, in *ZSS* 59 (1939), pp. 379-380, sostiene questa tesi interpretativa di D. 48.16.1.8. Per quanto suggestiva, si ritiene tuttavia di dover aderire alla teoria maggioritaria, secondo la quale ciascuna decisione che venisse assunta non *pro tribunali* fosse categorizzabile come presa *de plano*, posto che il *privatim* di D. 48.16.1.8 deve essere inteso come «*actore postulante*», se letto in congiunzione con D. 48.16.10 pr. Peraltro, ciò non collima nemmeno sul piano logico, giacché quanto affermato sembra difficile da conciliare con la prosecuzione del passo di Marciano, nel quale si afferma che «*item pro tribunali, non de plano*»: il giurista sta chiaramente scorrendo delle modalità di presentazione della domanda di *abolitio*, la quale deve essere necessariamente trattata dal giudicante nella forma solenne *pro tribunali* e la cui decisione non può essere delegata ad un altro soggetto. Tutto ciò mal si concilia ovviamente con la supposta possibilità che l'istanza di *abolitio* potesse essere indirizzata privatamente, cioè in un luogo non pubblico (giacché - per l'autore - la procedura *de plano* si sarebbe comunque svolta in un luogo pubblico), al giudicante. A ciò si aggiunga che, come si è visto, l'esistenza di un processo criminale era indissolubilmente legata all'accusa e alla volontà dell'accusatore, pertanto sembra difficile ipotizzare che anche solo la presentazione di un'istanza che avrebbe potuto determinare la potenziale chiusura del procedimento venisse effettuata in un luogo diverso dal tribunale e senza la presenza della parte accusata. Tale principio viene peraltro ribadito anche in D. 48.16.1.11 e 12 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): [11] *Suspecti tutoris accusatio pro tribunali tantum examinari potest, et nullus alius de huiusmodi quaestione quam praeses pronuntiare potest: et tamen qui ab ea destitit, senatus consulto non tenetur.* [12] *Item si dicat aliquis in senatus consultum incidisse Turpillianum,*

abolitio è sottolineata anche dal fatto che, quando la disciplina del Turpilliano iniziò ad essere applicata anche ai processi tenutisi in provincia, essa andò a costituire uno di quegli atti la cui *cognitio* non poteva essere delegata dal governatore ad altri soggetti²⁹⁷.

II.3.1.1. Le *iustae causae abolitionis*

L'istanza volta ad ottenere l'*abolitio privata* non dovette mai costituire una mera formalità, se ancora Ulpiano²⁹⁸ ricorda come l'*abolitio* «*non facile impetretur*»²⁹⁹. La concessione dell'autorizzazione era infatti subordinata alla presentazione di valide motivazioni atte a giustificare la richiesta di ritiro dell'accusa. Ciò in particolare si ricava dalle seguenti testimonianze tratte dall'epistolario pliniano:

Plin. epist. 6.31.12: (...) *Tum ex consilii sententia iussit denuntiari heredibus omnibus, aut agerent aut singuli approbarent causas non agendi; alioqui se vel de calumnia pronuntiaturum.*

Plin., epist. 7.6.6: (...) *Tum legatus Polyaeus causas abolitae accusationis exposuit postulavitque, ne cognitioni Caesaris praeiudicium fieret (...).*

Si è già avuto modo di osservare come quanto riportato da Plinio con riguardo alla *cognitio principis* nei confronti di Sempronio Senecio ed Euritmo concordi con le evidenze in nostro possesso circa le modalità di repressione della desistenza degli accusatori introdotte dal senatoconsulto Turpilliano per i *iudicia publica*, pur riferendosi ad un processo di falso testamentario svoltosi in via straordinaria davanti a Traiano³⁰⁰. Con riguardo ai profili qui in esame, Plinio testimonia chiaramente come l'eventuale autorizzazione all'abbandono dell'accusa dovesse essere supportato da adeguate *causas non agendi*, altrimenti non sarebbe stata concessa e gli accusatori sarebbero stati così costretti a portare avanti il giudizio, sotto minaccia delle sanzioni previste per i *tergiversatores* dal Turpilliano.

praesidis est super ea re notio: et tamen contra desertorem senatus consulti non intervenit coercitio: qui autem dicit quem in hoc senatus consulto incidisse, accusator non est. In C. 9.42.2 pr. (Imp. Const. A. ad Ianuarinum pu., a. 319) si ricorda ancora come «*abolitio praesentibus partibus causa cognita non a principe, sed a competenti iudice postulari debet*».

²⁹⁷Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 123 e nt. 83: «die Bedeutung des Aktes wird dadurch besonders unterstrichen, daß der *praeses*, wenn er selbst anwesend war, diese *cognitio* einem anderen nicht übertragen durfte». Nella sua edizione del Digesto, Bonfante restituisce in questo modo la frase finale del frammento: «*nec [praesens] <praeses> hanc cognitionem alteri demandare potest*»: vd. P. BONFANTE et al. (a cura di), *Digesta Iustiniani Augusti*, 2, Milano, 1931, *ad h.l.* Come ha correttamente puntualizzato Waldstein, tanto la formulazione contenuta nell'edizione Mommsen-Krüger (riportata sopra), quanto quella di Bonfante costituiscono ipotesi plausibili. Waldstein propende per la ricostruzione di Mommsen e Krüger, giacché «halte ich es für unwahrscheinlich, daß der *praeses* auch für die Zeit seiner Abwesenheit keinen anderen mit dieser *cognitio* beauftragen hätte können. Es bedurfte wohl eher der Betonung, daß der anwesende *praeses* dies nicht konnte». Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 276; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 367; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 62.

Più in generale, sulla delega della giurisdizione da parte del governatore, cfr. DE MARTINO, *Storia*, 4.2, cit., pp. 824 e ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, cit., pp. 137 e ss.; L. FANIZZA, *L'amministrazione della giustizia nel Principato. Aspetti, problemi*. Roma, 1999, pp. 63 e ss.; MEROLA, *Per la storia del processo provinciale*, cit., pp. 56 e ss.

²⁹⁸D. 38.2.14.2 (Ulp. 45 *ad ed.* = Pal. 1172). Sul passo, cfr. *supra*, § II.2.2.

²⁹⁹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 367; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 37, nt. 45; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 311.

³⁰⁰Cfr. *supra*, § II.2.3.

In un altro passaggio dell'epistolario pliniano, più precisamente in *epist.* 7.6.6, si parla esplicitamente di «*causas abolitae accusationis*». Questa missiva - insieme a *epist.* 5.20, 6.5, 6.13 e 7.10 - narra del procedimento senatorio per *repetundae* intentato nei confronti di Vareno Rufo³⁰¹ avvenuto tra la fine del 106 e l'inizio del 107 d.C.³⁰².

Seguendo la scansione degli eventi proposta da Plinio - il quale rivestì peraltro l'incarico di avvocato dell'accusato su investitura del Senato³⁰³ - la vicenda può essere così riassunta per sommi capi. Vareno Rufo, ex proconsole della provincia di Bitinia e Ponto che, curiosamente, era stato scelto proprio dai Bitini come loro avvocato nel processo *de repetundis* che aveva visto imputato l'ex governatore Giulio Basso³⁰⁴, venne anch'esso accusato del medesimo *crimen* dall'assemblea provinciale dei Bitini³⁰⁵. I membri della

³⁰¹Sulla figura di Vareno Rufo e sull'accusa di *repetundae* mossa nei suoi confronti dai Bitini, cfr. R. HANSLIK, v. «*Vareno* (n. 7)», in *PWRE* VIII A.1 (1955), coll. 375-376; DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., pp. 160 e ss.; BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, cit., pp. 165-166; WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 93-94; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 94 e ss. Il processo a Vareno Rufo è peraltro stato oggetto della relazione «*Accusationem ut temere inchoatam omittere. Cognitione senatus, strategia difensiva e voluntas provinciae nel processo di Vareno Rufo*» tenuta dal Prof. Federico Procchi nel corso del convegno intitolato «*La repressione criminale tra Roma e le province*» svoltosi a Trento il 17-18 novembre 2022.

³⁰²Per la datazione, cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 351, secondo il quale la menzione dell'ex pretore del 105 esclude la possibilità che il procedimento si sia svolto prima del 106, ma si veda anche TRISOGLIO, *Opere di Plinio Cecilio Secondo*, 1, cit., p. 580, nt. 448, e HANSLIK, v. «*Vareno* (n. 7)», cit., col. 376; quest'ultimo, in particolare, colloca l'avvio del processo tra il 1° gennaio e il 1° marzo del 107

³⁰³Plin. *epist.* 7.6.2: *advocatus a senatu datus*. Cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 408.

³⁰⁴Sulla vicenda di Basso, cfr. PROCCHI, *Plinio il Giovane*, cit., *passim* e ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 91 e ss.

³⁰⁵Pur a fronte dell'unicità della *provincia Bithyniae et Pontus*, erano presenti due *κοινά*, uno bitinico e uno pontico, con a capo - rispettivamente - il bitinarca e il pontarca, cariche spesso ricoperte dal medesimo individuo: cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 407; B.F. HARRIS, *Bithynia: Roman Sovereignty and the Survival of Hellenism*, in *ANRW* II.7.2, Berlin-New York, 1980, pp. 875-876; F. BATTISTONI, *Ponto e Bitinia*, in *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, a cura di C. LETTA e S. SEGENNI, Roma, 2015, pp. 195-196. In generale, sul *concilium provinciae* - ο *κοινόν*, in greco - cfr. E. KORNEMANN, v. «*Concilium*», in *PWRE* IV.1 (1900), coll. 801 e ss.; DE MARTINO, *Storia*, 4.2, cit., pp. 832 e ss. Secondo De Martino, la competenza principale del *concilium* era quella di attendere al culto imperiale in provincia, ma aveva altre incombenze secondarie: «i delegati coglievano l'occasione per esprimere i loro apprezzamenti sull'amministrazione romana, decretavano onori e riconoscimenti al governatore della provincia, ovvero movevano lamenti e reclami contro di lui od altri funzionari, spingendosi fino ad inviare legazioni a Roma. Discutevano anche di oneri fiscali, che erano pur sempre la parte più dolente del dominio romano, e della loro ripartizione fra le varie città» (pp. 833-834). De Martino, tuttavia, non sembra attribuire all'assemblea provinciale un potere diretto di presentare un'*accusatio* nei confronti degli ex governatori, ma semplicemente il potere di muovere rimostranze su un piano - per così dire - politico. Di diverso avviso è KORNEMANN, v. «*Concilium*», cit., col. 816, per il quale «*aber auch vom Recht, gegen Statthalter zu klagen, scheint nicht wenig Gebrauch gemacht worden zu sein*». Si vedano ora le persuasive considerazioni svolte in V. MAROTTA, *Conflitti politici e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, a cura di F. AMARELLI, Roma, 2005, pp. 194 e ss. Le parole di Trasea Peto pronunciate durante il processo a Claudio Trimarco (*Tac. ann.* 15.21.1-2) riconoscono ai provinciali la possibilità di esercitare l'accusa attraverso il *κοινόν*: «la questione sollevata da Trasea non era all'ordine del giorno, per cui i consoli, nonostante l'ampio consenso sulla sua *sententia* - lasciare ai provinciali, riuniti nei loro *concilia*, la facoltà di accusare, privandoli, però, della possibilità di esprimere rendimenti di grazie ai loro governatori - aveva riscosso, non poterono far formulare e votare un corrispondente senatoconsulto» (MAROTTA, *Conflitti politici*, cit., p. 196, nt. 227). Maggiori informazioni circa questo profilo si ricavano ancora da Plinio il giovane: *epist.* 3.4.2 (*legati provinciae Baeticae questuri de proconsulatu Caecilii Classicii advocatum me a senatu petierunt*); 4.9.3 (*Egit contra eum Pomponius Rufus, vir paratus et vehemens; Rufo successit Theophanes, unus ex legatis, fax accusationis et origo*); 5.20.1-2 ([1] *Iterum Bithyni: breve tempus a Iulio Basso, et Rufum Varenum proconsulem detulerunt* [...] [2] *Inducti in senatum inquisitionem postulerunt*); 7.6.1 (*Bithyni accusationem eius ut temere inchoatam omisisse narrantur*); 9.2.4-5 ([4] *sed Marium una civitas publice multique privati reum pegerunt, in Classicum tota provincia incubuit*. [5] *Ille accusationem vel fortuita vel voluntaria morte praevertit* [...]). Nella vicenda di Cecilio Classico, narrata in *epist.* 3.9, si afferma come «*sed Marium una civitas publice multique privati reum pegerunt, in Classicum tota provincia incubuit. Ille accusationem vel fortuita vel voluntaria morte praevertit*» (§§ 4-5). L'accusa è chiaramente posta nelle mani della *tota provincia* laddove Plinio rammenta come «*nihilo minus Baetica etiam in defuncti accusatione perstabat*»: non potendo continuare nell'accusa intentata contro Classico, a causa della sua morte, l'azione dei provinciali - per mezzo dei propri *legati* (§ 21:

legazione inviata dal *χοιρόν* domandarono al consesso senatorio l'apertura del procedimento nei confronti di Vareno. La fase preliminare del relativo processo si dipanò lungo diverse sessioni del Senato. Nel corso della prima³⁰⁶, gli accusatori formalizzarono la richiesta di perseguire in giudizio Vareno Rufo³⁰⁷. Quest'ultimo - dal canto suo - replicò, chiedendo di essere autorizzato a poter citare in giudizio testimoni a propria difesa: il Senato si trovò pertanto costretto a prendere posizione su questa inusuale richiesta preliminare, giacché - come è stato rilevato in dottrina - la *potestas testibus denuntiandi* era regolamente prevista solo per gli accusatori³⁰⁸. Il giorno successivo il consesso senatorio, dopo ampio dibattito sul punto, approvò la proposta del console Cornelio Prisco³⁰⁹, con la quale i membri della legazione bitina vennero autorizzati ad avviare il procedimento nei confronti di Rufo e a quest'ultimo venne concessa la facoltà di *evocare testis*³¹⁰. Nel corso di due sedute successive, si registrarono tentativi fallimentari di ritornare sulla decisione assunta nel corso della prima, dapprima da parte del senatore Licinio Nepote³¹¹ e in seguito ad opera degli stessi membri della

Nam modo legatos interrogabam - si dicesse contro i complici dell'ex governatore defunto (§ 6). Più avanti, Norbano Liciniano viene indicato come «*legatum et inquisitorem*» (§ 29), *electus* da parte della provincia *ad inquirendum* nei confronti di Classico in quanto nemico di quest'ultimo (§ 31). Infine, Plinio ricorda come Salvio Liberale «*reliquos legatos graviter increpuit, tamquam non omnes, quos mandasset provincia, reos peregissent*» (§ 35). Sulla vicenda di Cecilio Classico, cfr. ROBINSON, *Penal Practice*, cit., pp. 86 e ss.; F. PROCCHI, «*Dispositio in re praesente constituta*»: «ordine nestorico» e strategia argomentativa nelle arringhe di accusa alla luce di Plin., *ep. 3.9.19-21*, in *Rivista di diritto romano* 20 (2020), pp. 236 e ss. Le testimonianze sopra riportate, dunque, paiono deporre a favore dell'esistenza della facoltà diretta della provincia di esercitare il diritto d'accusa, specialmente in relazione al *crimen repetundarum*, volontà espressa attraverso una deliberazione dell'assemblea provinciale e attuata per mezzo di legati inviati a Roma a tale scopo (Plin. *epist.* 7.6.1): cfr. P.A. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, in *Historia* 10 (1961), p. 212-213; SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 353. Tale conclusione pare corroborata altresì dall'iscrizione rinvenuta a Thorigny e ora riportata in *CIL* XIII n. 3162, col. III, ll. 14 e ss., nella quale sembra essere riportata la testimonianza della discussione in seno al *concilium* circa la decisione di presentare o meno un'accusa: *His accedit quod cum Cl(audio) Paulin[o] decessori meo in concilio Galliarum instinctu quodund[am], qui ab eo propter merita sua laes[i] videbantur, quasi ex consensu provin[c(iae)] accusationem instituere tentar[ent]*. Sul marmo di Thorigny, si vedano in generale le osservazioni svolte in MAROTTA, *Conflitti politici*, cit., pp. 197 e ss. Lo studioso italiano, tuttavia, nota condivisibilmente come «occorre molta cautela, perché nulla ci consente di presumere l'esistenza di una disciplina unitaria, comune a tutti i *koina* e i *concilia*. È altrettanto azzardato, in ogni caso, accogliere l'ipotesi contraria ed escludere la possibilità di coincidenze tra i regolamenti procedurali delle assemblee di ogni provincia» (MAROTTA, *Conflitti politici*, cit., p. 199, nt. 236). Dal canto suo, ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 94, afferma che «the leading Bithynian prosecutor was the voluble Fonteius Magnus; it is noteworthy that the precedent set by Theophanes, of provincial commissioner having rights of audience before the Senate, seems to have become accepted, just as the provincials' power to organize the *inquisitio* had been accepted earlier». Sulla necessità della presenza di *patroni romani* nella procedura *de repetundis*, cfr. PROCCHI, *Plinio il Giovane*, cit., p. 81 e nt. 41, ove bibliografia.

³⁰⁶Plin. *epist.* 5.20

³⁰⁷Cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 352; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 94.

³⁰⁸Cfr. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., p. 486: «Varenius Rufus broke entirely new ground when he sought this privilege in 107, and it is no surprise that his application proved such a bone of contention». Brunt ritiene che tale concessione venne garantita non tanto per spirito di equità, come sostenuto dallo stesso Plinio, ma per esprit de corps, determinato dalla volontà di favorire l'esponente accusato della classe senatoriale: cfr. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration*, cit., p. 219.

³⁰⁹La proposta del *consularis*, sicuramente più equilibrata, venne preferita a quella del *consul designatus* Lucio Acilio Rufo, il quale aveva proposto unicamente che «*inquisitiones Bithynis dandam*», rigettando dunque la richiesta del *reus*, come rilevato dallo stesso Plinio: *epist.* 5.20.6.

³¹⁰Cfr. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., pp. 105 e ss.; BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, cit., p. 165, i quali rilevano come, con l'approvazione della proposta di Cornelio Prisco, si chiuse la fase della *postulatio*, nonché U. VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*». *Contributo allo studio dell'appellabilità delle sentenze interlocutorie nel processo romano*, Padova, 1986, cit., p. 6.

³¹¹Plin. *epist.* 6.5. Il senatore, nel corso della successiva adunanza, tentò di riaprire il dibattito sul provvedimento mediante il quale il Senato aveva riconosciuto a Vareno Rufo la *potestas testibus denuntiandi*. Oltre a rimettere in discussione lo stesso provvedimento - Plinio parla proprio di «*fnitam causam retractavit*» (§ 1) - Nepote avanzò la proposta di invitare i consoli a proporre al Senato una

legazione bitina³¹². Si giunse così alla sessione del Senato narrata in *epist.* 7.6. Nel corso di questa successiva riunione del consesso senatorio³¹³, accadde qualcosa che lo stesso Plinio definisce «*rara et notabilis res*»: era infatti giunta a Roma una nuova legazione del *κοινόν* bitinico³¹⁴, recante con sé un nuovo *decretum* dell'assemblea provinciale dal quale risultava la volontà del *concilium provinciae* di ritirare l'accusa in quanto

modifica alla *lex Iulia repetundarum* che, prendendo a modello quella *de ambitu*, introducesse la facoltà anche per gli accusati di *inquirendi testibusque denuntiandi*, cioè di condurre le proprie indagini difensive e di citare in giudizio testimoni a loro discarico: cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 130, nt. 2 e p. 410, nt. 6; SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 360; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 95. La sua proposta suscitò la dura replica del pretore Giuvenzio Celso, il celeberrimo giurista, dando così avvio ad un feroce dibattito, nel corso del quale i due non mancarono l'occasione di insultarsi vicendevolmente. Anche in questo caso, come nel caso del Turpilliano, la proposta di modifica alla legislazione criminale vigente non costituì il frutto di un disegno teorico maturato *ex ante*, ma trovò la propria ragion d'essere nella risposta fornita ad un caso concreto.

³¹²Plin. *epist.* 6.13. I *legati*, nel tentativo di ottenere una revisione della decisione senatoria assunta nel corso della prima sessione (*carpere ac labefactare senatus consultum*, § 2), si rivolsero prima ai consoli e poi a Traiano, il quale tuttavia non si trovava in quel momento a Roma: cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 369; VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., p. 6; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 95. Il *princeps*, tuttavia, si limitò a restituire nuovamente la questione al consesso senatorio, suscitando un'accesa discussione tra i *patres* che si concluse con il completo rigetto delle istanze della legazione, giacché sulla questione il Senato si era già espresso e non era dunque più possibile riaprire il dibattito al riguardo (*singulos enim integra re dissentire fas esse, peracta, quod pluribus placuisset, cunctis tuendum*, § 4). Cfr. altresì TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., p. 476, ove si rileva come generalmente il Senato continuò a giudicare in materia di *repetundae* senza eccessivi interventi imperiali anche sotto Traiano: l'imperatore inizialmente «refused to be drawn into a conflict between prosecution and defense over summoning witnesses prior to the trial of Varenus Rufus, proconsul of Bithynia. He would only intervene eventually when a further dispute arose among the Bithynian delegates over whether or not the prosecution should be abandoned», similmente a quanto osservato già in SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 369. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., p. 161, in questo primo tentativo dei Bitini di ottenere l'intervento del *princeps* rinviene un caso di appello dei Bitini al principe, volto ad ottenere la revisione della delibera senatoria. Nel medesimo senso si è espresso anche VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., p. 7, il quale afferma altresì che non è importante il fatto che «Traiano, investito della questione, non si sia espressamente pronunciato in merito ad essa: il rimettere impregiudicata la questione medesima al tribunale senatorio implica di per sé una decisione dell'organo superiore, tanto è vero che i *patres* sono costretti a votare un nuovo senatoconsulto, pur se conforme al precedente, che era stato impugnato dagli accusatori e sostanzialmente annullato dal principe». Contro questa opinione, cfr. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, cit., p. 102, nt. 4, secondo il quale - in particolare - «die kaiserliche *remissio* war also nicht die Ablehnung einer Appellation und der Rückverweis dieser auf die erste Instanz zu erneuter Prüfung, sondern die Erklärung der Nichtzuständigkeit durch den Kaiser».

³¹³Plinio non specifica se si trattasse di quella nel corso della quale si sarebbe dovuta trattare la causa di Varenus Rufus, se la questione fosse stata sollevata incidentalmente al di fuori dell'ordine del giorno nel corso di un'altra sessione oppure se si fosse trattata di una riunione del Senato convocata all'uopo per affrontare la nuova questione sopraggiunta nel mentre. La chiusura di *epist.* 6.13, nella quale Plinio utilizza una metafora mediante la quale sembra ritenere conclusa la fase "introduttiva" del giudizio e prossima la fase di trattazione del processo di Rufus, equiparandole - usando una terminologia militaresca - rispettivamente alle schermaglie preliminari e alla battaglia vera e propria (*Tu tamen aestima, quantum nos in ipsa pugna certaminis maneat, cuius quasi praelusio atque praecursio has contentiones excitavit*) potrebbe far propendere per il primo caso. La presenza in assemblea dei membri della prima delegazione bitinica, la richiesta avanzata da Fonteio Magno - uno dei membri di quest'ultima - ai consoli per obbligare l'accusato a esibire i propri registri e, infine, lo stupore manifestato sempre da Magno per la scoperta della presenza dei membri della nuova legazione bitina e del nuovo *decretum* pare confermare questo assunto.

³¹⁴Le ragioni di questo improvviso mutamento da parte dell'assemblea provinciale dei Bitini sono sconosciute. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration*, cit., p. 213, ipotizza che la ragione principale possa essere individuata, innanzitutto, in un'assemblea provinciale profondamente divisa al momento della decisione se presentare o meno l'accusa nei confronti di Varenus Rufus e nella facoltà, riconosciuta a quest'ultimo, della possibilità di chiamare in giudizio testimoni in sua difesa: «It was probably hardly worth while for a council to proceed if it were strongly divided. In 106 the *koinon* of Bithynia sought to prosecute Varenus; he secured the right to summon witnesses from the province in his defence, and the *koinon* then officially abandoned the charges, though its chief representative at Rome tried to persist, and the true will of the province remained in doubt. It is a fair inference that Varenus had his friends in Bithynia, and that though the majority of the *koinon* was adverse, it despaired of success, once it knew that he could count on laudations from provincials». Secondo ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 95, invece, il cambio di rotta venne determinato dal fatto che i principali avversari di Varenus Rufus si trovassero a Roma come membri della prima legazione, permettendo dunque al concilio provinciale di ritornare sui propri passi. Dal canto suo, MAROTTA, *Conflitti politici*, cit., p. 196, nt. 227, ravvisa le motivazioni di questo nuovo atteggiamento assunto dal *concilium* anche nel prevalere, all'interno dell'assemblea provinciale, del partito legato a Dione di Prusa, amico dell'ex governatore.

proposta sconsideratamente (*temere inchoatam*)³¹⁵. Le copie del *decretum* vennero inviate non al consesso senatorio, davanti al quale era stata presentata l'accusa nei confronti di Vareno Rufo, ma vennero trasmesse all'imperatore, a vari personaggi illustri e agli avvocati di Vareno, tra i quali lo stesso Plinio³¹⁶. Dopo che Fonteio Magno, membro della prima legazione, ebbe terminato di presentare la propria istanza ai consoli³¹⁷, volta ad ottenere l'esibizione dei registri contabili di Vareno Rufo, Plinio - che fino ad allora era rimasto in silenzio, in quanto in possesso del testo del nuovo decreto del *κοινόν*³¹⁸ - presentò quelli che, a suo avviso, erano i *veros legatos provinciae*. Uno di questi, Polieno, si incaricò di esporre al Senato le *causas abolitae accusationis* dell'accusa mossa nei confronti di Vareno Rufo, chiedendo contestualmente che la questione dell'*abolitio* venisse affidata alla *cognitio* di Traiano e che il Senato non assumesse alcuna decisione al riguardo, in modo da non influenzare il successivo giudizio imperiale (*postulavitque, ne cognitioni Caesaris praeiudicium fieret*, § 6)³¹⁹. Dopo un dibattito tra accusa e difesa, in accoglimento della richiesta del nuovo legato, i consoli rinviarono la decisione della questione al principe (*consules, ut Polyaeus postulabat, omnia integra principi servaverunt*, § 14)³²⁰. Davanti all'imperatore non si discusse tanto del merito delle accuse mosse a Vareno, quanto della concessione o meno dell'*abolitio* richiesta da Polieno³²¹. Traiano, tuttavia, optò per una terza soluzione: alla luce di una mancanza di chiarezza su quale fosse l'effettiva volontà dei

³¹⁵Cfr. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., p. 162: «il decreto del concilio provinciale conteneva una richiesta di *abolitio*, e cioè di abbandonare l'accusa criminale senza esporsi alle pene stabilite nel S.C. *Turpillianum* del 61 per gli accusatori *tergiversatores*». Cfr. altresì WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 93; VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., p. 8, nt. 7; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 96.

³¹⁶Cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 407, secondo il quale il fatto che al Senato non fosse stata indirizzata alcuna copia testimoniarebbe «the increasing tendency of the local authorities in public provinces to by-pass the Senate», tendenza che emergerebbe da altri passi del carteggio pliniano, come *epist.* 4.22.

³¹⁷I consoli presiedevano le sedute del Senato riunito in sede giudicante: cfr. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., pp. 70 e ss.; TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., pp. 480 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 238-239.

³¹⁸La strategia difensiva di Plinio è pienamente comprensibile: la presenza della nuova delegazione e del *decretum* nel quale il *κοινόν* bitinico chiedeva l'autorizzazione al ritiro dell'accusa presentata nei confronti di Vareno Rufo in quanto presentata in maniera avventata indeboliva significativamente la posizione dell'accusa. In primo luogo, non è possibile condannare un soggetto laddove a monte fosse mancata - o fosse stata quantomeno dubbia - la stessa volontà dell'accusatore e, di conseguenza, un'*accusatio* vera e propria, come Plinio ha modo di precisare in *epist.* 7.10.3: *etenim dubium est, an merito accusetur, qui an ominino accusetur incertum est*. Cfr. inoltre ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 96, ove si rileva come «Pliny largely refrained from speaking, and certainly from making any form of speech, since it was important to stress that Varenus was not on trial». In seconda battuta, l'arrivo di questa legazione con un *decretum* nel quale si chiedeva l'*abolitio* per l'accusa in quanto presentata temerariamente poco dopo che la difesa di Rufo ebbe ottenuto la facoltà di *inquirere*, anche in provincia, e di citare testimoni, fece verosimilmente sorgere il dubbio che l'impianto accusatorio prospettato nei confronti dell'ex governatore non fosse particolarmente solido, se la sola notizia che il Senato aveva concesso a Rufo la possibilità di svolgere indagini difensive volte a ottenere elementi a proprio scarico spinse il *κοινόν* a ritornare improvvisamente sui propri passi. Infine, il silenzio circa la richiesta di Magno può essere letto anche come un tentativo di delegittimare agli occhi del Senato la prima legazione bitinica, al fine di dare maggior risalto ai *veros legatos provinciae*.

³¹⁹Cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 408: «if the Senate allowed the case to go forward the decision of the emperor would be forestalled». Cfr. altresì ROBINSON, *Penal Practice*, cit., p. 96, secondo la quale Polieno, dopo aver esposto le motivazioni a sostegno della propria richiesta, «asked that no sort of decision be taken before the emperor had held an inquiry into possible *tergiversatio*».

³²⁰Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 253, nt. 2; DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., p. 162; BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, cit., p. 166 e nt. 5; VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., p. 8, nt. 7.

³²¹Cfr. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 408: «the case is referred to the emperor to decide not the issue of extortion, but the question of procedure, as to whether the provincial council could withdraw its charge».

provinciali bitini, statuì che il procedimento criminale non dovesse proseguire prima di aver chiarito questo punto³²².

La vicenda di Vareno Rufo presenta sicuramente delle particolarità³²³, trattandosi non di un giudizio ordinario, ma di una *cognitio senatus* inframezzata da schermaglie procedurali e da interventi imperiali, ma testimonia in maniera lampante come il procedimento senatorio, in quanto imperniato anch'esso sulla presenza di accusatori privati, fosse generalmente informato alla disciplina dei giudizi svolgentisi davanti alle *quaestiones* e che anche in esso trovasse applicazione la disciplina dettata dal Turpilliano sulla desistenza dall'accusa. Con riferimento a quest'ultima, anche questi passi delle *epistulae* di Plinio presi in considerazione testimoniano - da un lato - come la richiesta di *abolitio* dovesse essere sorretta da valide *causas non agendi*, similmente a quanto riportato per la *cognitio principis* nei confronti di Senecio ed Euritmo, e dall'altro lato come la concessione dell'autorizzazione a *deserere* non fosse facilmente garantita, se - della questione - venne

³²²Plin. *epist.* 7.10.3: (...) "*Neutra*" inquit "*pars de mora queretur; erit mihi curae explorare provinciae voluntatem*" (...). Il *decretum* del *κοινόν* conteneva una richiesta di *abolitio* e le relative motivazioni ritenute idonee a giustificare tale misura. La decisione imperiale, volta all'indagine di quale fosse l'effettiva volontà della provincia, sembra invece diretta ad accertare se, nel momento "genetico" del procedimento fosse o meno presente la volontà della provincia di accusare. Nel caso di accertamento negativo, a mio avviso, il processo non si sarebbe chiuso per via della concessione dell'*abolitio*, ma per via della mancanza a monte di una valida *accusatio*, come sembra potersi desumere ancora dalle considerazioni svolte da Plinio al riguardo, cioè che è assai dubbio che un soggetto sia stato giustamente accusato, quando non si è certi nemmeno se sia stato effettivamente accusato (*etenim quam dubium est, an merito accusetur, qui an omnino accusetur, incertum est!*). Diversamente, SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 413, ritiene che l'imperatore affrontò la questione dell'*abolitio*. VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., p. 8, nt. 7, afferma che la *cognitio* di Traiano fosse diretta ad «accertare la genuinità del testo del decreto provinciale consegnato da Polieno, non apparendo improbabile l'ipotesi di una sua alterazione, come attesterebbe una successiva costituzione di Costantino (C.Th. 1.16.2) che dispose, per evitare possibili manomissioni, la revisione e sottoscrizione del testo dei *decreta provincialium* da parte degli intervenuti all'assemblea». WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 93-94, sostiene che in questo caso «der Fall paßt daher nicht unter das Schema der *abolitio privata*. Sofern man hier von einer *abolitio* sprechen will, wird mit dem Terminus der Akt des Fallenlassens der Anklage oder der Rücktritt von der Anklage bezeichnet». Secondo lo studioso, non si discorrerebbe affatto dell'abbandono giustificato o ingiustificato dell'accusa, ma il termine sarebbe dunque da intendersi come riferito al mero evento dell'abbandono o ritiro dall'accusa. Tale conclusione, a suo avviso, viene corroborata dal fatto che Traiano non affrontò la questione, ma si limitò a sancire un'indagine volta ad appurare quale fosse l'effettiva volontà della provincia. A mio avviso, queste conclusioni non sono del tutto condivisibili. È vero che l'imperatore non affrontò nemmeno la questione delle ragioni poste alla base della richiesta di *abolitio*, ma è anche vero che il *κοινόν* era sicuramente informato del fatto che il Senato aveva acconsentito all'*inquisitio* nei confronti di Vareno Rufo e che - pertanto - l'accusa era stata accolta e il procedimento era dunque validamente incardinato. Il successivo decreto del *κοινόν*, dunque, non si limitò a certificare semplicemente il ritiro dell'accusa presentata, poiché l'unico modo per impedire la prosecuzione del procedimento era quello di ottenere un'*abolitio privata* - sebbene richiesta da una assemblea provinciale - la quale doveva essere dunque validamente sorretta da giusta causa. La decisione dell'imperatore di verificare se la *provincia* avesse manifestato o meno validamente l'intenzione di accusare Vareno Rufo - e, cioè, se l'accusa fosse stata presentata o meno - non implica affatto che la delegazione di Polieno si fosse presentata a tale scopo e non semplicemente per richiedere l'*abolitio privata* nel procedimento senatorio contro Vareno Rufo.

³²³Sull'intervento del *princeps*, cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 94, nt. 15; TUORI, *The Emperor of Law*, cit., p. 187 e - in particolare - DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., pp. 162-163: «Non si trattava quindi di vero appello, in quanto Traiano era chiamato a decidere solo sull'opportunità di continuare il processo intrapreso contro Vareno; ma poiché sappiamo che il giudizio sulla desistenza dall'accusa spettava normalmente allo stesso giudice investito del processo, l'assunzione imperiale di un caso già ripetutamente dibattuto davanti al senato prova che Traiano interveniva nella deliberazione senatoria con maggior libertà e indipendenza dei precedenti imperatori». VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., p. 9, nt. 7, ritiene invece che si possa parlare di una «nozione lata di appello» relativamente a questo episodio, il quale peraltro testimoniarebbe altresì la diffusione in età traiana della prassi in virtù della quale fosse possibile ricorrere al tribunale imperiale per la soluzione di incidenti processuali, a prescindere dalla presenza di una previa deliberazione del Senato sul punto. Diversamente, TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, cit., pp. 476 e ss., ritiene che generalmente anche Traiano rispettò l'autonomia decisionale del Senato nei casi di *repetundae* ad esso affidati e che, quindi, l'intervento imperiale circa la questione della *voluntas provinciae* dovette rivestire carattere eccezionale, determinato dalle particolarità del caso.

investito addirittura il *princeps*.

Quanto narrato da Plinio per la *cognitio senatus* concorda con quanto ricordato da Mauriciano in tema di *vindicatio caducorum*:

D. 49.14.15 pr. (Mauric. 3 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 3): *Senatus censuit, si delator abolitionem petat, quod errasse se dicat, ut idem iudex cognoscat, an iusta causa abolitionis sit, et si errasse videbitur, det imprudentiae veniam, si autem calumniae, hoc ipsum iudicet eaque causa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset [et prodidisset]*³²⁴.

Questo testo costituisce l'unico frammento tratto dal terzo libro dell'opera *ad legem Iuliam et Papiam* di Giunio Mauriciano³²⁵ che - di conseguenza - è stato da Lenel intitolato «*De delatoribus*». Il passo in questione non è andato peraltro esente da sospetti di rimaneggiamenti³²⁶.

Il giurista ricorda che era stato disposto con senatoconsulto - il quale, come si è visto, dovrebbe corrispondere alla delibera senatoria che, nel corso della seconda metà del I sec. d.C., estese le misure del Turpilliano anche ai delatori fiscali³²⁷ - che laddove il delatore fiscale avesse voluto ritirare la propria *delatio*, in quanto presentata erroneamente (*quod errasse se dicat*), la richiesta di *abolitio* sarebbe dovuta essere presentata allo stesso giudice davanti al quale era stata presentata la *delatio*. Il *iudex* avrebbe dovuto quindi verificare la presenza di una *iusta causa* al fine di concedere l'*abolitio privata* richiesta³²⁸. Laddove il giudice - in questo caso, il *praefectus aerarii*³²⁹ - avesse ravvisato nel comportamento del delatore un errore scusabile (*et si errasse videbitur, det imprudentiae veniam*), avrebbe concesso dunque l'autorizzazione a ritirare la delazione. La parte finale del frammento solleva alcuni dubbi: oltre ai rilievi formali, il mancato accoglimento della richiesta di *abolitio* non avrebbe comportato immediatamente l'assoluzione del denunciato e la condanna per *calumnia* del delatore fiscale, quantomeno ai sensi della disciplina del Turpilliano³³⁰. Il passo, tuttavia,

³²⁴Cfr. LEVY, *Anklägerverfahren*, cit., p. 417, nt. 3.

³²⁵Sui commentari alla legislazione matrimoniale augustea, cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 334-335. Su Mauriciano e la sua opera, cfr. KUNDEL, *Die römischen Juristen*, cit., pp. 176-177; LIEBS, v. «Junius Mauricianus (§ 421.3)», cit., pp. 142-143.

³²⁶Oltre al [et prodidisset] finale, Levy ritiene che «die Stelle ist, wie das in der Luft hängende *calumniae* zeigt, nicht intakt überliefert»: cfr. LEVY, *Anklägerverfahren*, cit., p. 417, nt. 3. Vd. anche SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31 e nt. 3, e PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 68. Spagnuolo Vigorita puntualizza come, al netto dei profili di critica testuale, il contenuto del passo sia chiaro: «se il delatore desiste *citra abolitionem*, il giudice deve considerarlo alla pari di chi avesse condotto a termine un processo calunnioso». FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 86, propone di sostituire il *si autem calumniae* con *si autem calumniari (videtur)*.

³²⁷Cfr. *supra*, § II.2.1.

³²⁸Cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 68; WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 94, nt. 14; PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 359.

³²⁹Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 132: «non v'è motivo di dubitare che lo stesso valesse per ogni giudice fiscale: l'espressione del testo - *idem iudex* - è generica».

³³⁰Così ancora PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 68, afferma che «se (...) la prova fosse fallita [quella della presenza di un errore scusabile], l'*abolitio* avrebbe dovuto essere rifiutata, nel qual caso la causa si sarebbe conclusa con l'assoluzione del *possessor* e con la punizione del *delator* quale calunniatore». Dal canto suo, GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der Abolitio*, cit., p. 312, ritiene che «Stellte sich bei Prüfung des Abolutionsantrags jedoch heraus, dass der Ankläger diese dolos versucht hatte, wurde er wie nach einem Prozessverlust wegen *calumnia* verurteilt». Si potrebbe dunque ipotizzare che la condanna per *calumnia* in caso di domanda di *abolitio* presentata dolosamente possa essere il frutto di una disposizione particolare del senatoconsulto estensivo o - più probabilmente - dell'interpretazione giurisprudenziale. Così come questa individuò comportamenti concludenti per anticipare il momento di accertamento

conferma sia che la richiesta di *abolitio* doveva essere presentata al magistrato o funzionario che aveva ricevuto la *delatio/accusatio*, sia che essa doveva essere sorretta da ragioni idonee che potevano essere riconosciute come tali solo dal giudice davanti al quale si stava svolgendo il procedimento³³¹.

La disciplina classica dell'*abolitio privata* è ancora tramandata all'interno di una costituzione di Costantino:

C. 9.42.2 pr. (Imp. Const. A. ad Ianuarinum pu., a. 319): *Abolitio praesentibus partibus causa cognita non a principe, sed a competenti iudice postulari debet, id est si per errorem seu temeritatem seu calorem ad accusationem prosiluerit: hoc enim accusator explanans abolitioni locum faciet.*

La costituzione è stata inserita dai compilatori nel titolo «*De abolitione*» del *Codex*³³². Questo provvedimento è importante perché attesta la sopravvivenza della disciplina dell'*abolitio privata* anche ben oltre la fine dell'età classica. In essa, si afferma come l'istanza di *abolitio* dovesse essere richiesta in presenza di entrambe le parti non al principe, bensì al giudice competente, che corrisponde all'*idem iudex* del passo di Mauriciano.

Vi è poi contenuta un'elencazione, evidentemente non tassativa, delle possibili ragioni idonee a garantire la concessione dell'*abolitio* (*id est si per errorem seu temeritatem seu calorem ad accusationem prosiluerit*)³³³:

del *desistere*, infatti, sembra possibile ipotizzare che - in virtù di un principio simile - l'accertamento del dolo dell'accusatore in sede di vaglio delle ragioni di *abolitio* abbia spinto i giuristi ad ammettere la possibilità della condanna immediata per *calumnia*, senza dover attendere la pronuncia della sentenza.

³³¹Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 123. Peraltro, come correttamente rilevato da quest'ultimo autore, «die *abolitio* ist also offensichtlich der *contrarius actus* zur *nominis delatio*», pertanto deve vedere necessariamente la partecipazione dello stesso magistrato o funzionario che aveva in primo luogo ricevuto la *nominis delatio* e aveva provveduto successivamente all'iscrizione del *reus* nell'apposito elenco. Cfr. anche GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitionis*, cit., p. 311.

³³²Il § 1 corrisponde parzialmente a C.Th. 9.37.1, mentre il *principium* non ha alcun riscontro con la costituzione trådita nel Teodosiano: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 177, nt. 14. Si è posto pertanto il problema dell'attribuibilità del *principium* all'originale costituzione costantiniana o all'opera di riscrittura della stessa operata dai compilatori: per una sintesi del dibattito al riguardo, cfr. R. BONINI, *Ricerche di diritto giustiniano*, 2ª ed., Milano, 1990, cit., pp. 144 e ss. Si veda anche WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 94, nt. 14, il quale non esclude, accanto all'ipotesi che questa parte sia interamente di matrice giustiniana, che essa sia stata redatta in questo modo basandosi su una versione del *Theodosianus* a noi non pervenuta. La questione non può essere affrontata in questa sede, ma entrambe le soluzioni comunque non inficiano le conclusioni qui esposte, ma si vedano le considerazioni alla nota successiva per quanto riguarda il concetto di *temeritas*.

³³³Un richiamo classico alla *temeritas* come *iusta causa abolitionis* sembra rinvenirsi in Plin. *epist.* 7.6.1: *Bithyni accusationem eius ut temere inchoatam omisisse narrantur*. Come si può desumere dal fatto che Polieno espone al Senato le *causas abolitae accusationis* (*epist.* 7.6.6), la *temeritas* pliniana costituisce una categoria generale sotto la quale sussumere le circostanze concrete che sarebbero dovute essere poi esposte al giudicante al fine di ottenere l'*abolitio*. Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 276; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 26; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 263, nt. 109; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 89, nt. 120; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 15, nt. 27; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 62; BANFI, *Acerrima indago*, cit., cit., p. 53. Sul punto, si possono svolgere alcune considerazioni al riguardo. Al sostantivo *temeritas* vengono generalmente ricondotti tre significati diversi nel lessico comune (v. «*temeritas*» in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, cit., p. 1912): «1- Recklessness, thoughtlessness, impetuosity. 2- the fact of being ill-considered, baselessness (of thoughts, beliefs). (...) 2- Readiness to take risks, boldness, venturesomeness. (...) 3- Absence of design, accident, randomness». Il gruppo semantico *temeritas/temere* (e dell'omonimo avverbio) viene spesso utilizzato anche nelle fonti giuridiche nel senso comune sopra visto, per indicare avventatezza, imprudenza o assenza di ragione. In questo gruppo di testi, tuttavia, si devono segnalare alcuni passi, nei quali essi vengono riferiti al comportamento di una parte processuale e nei quali i termini sembrano acquistare un significato tecnico: D. 5.1.79 pr. (Ulp. 5 *de off. procons.* = Pal. 2175); D. 40.12.39.1 (Paul. 5 *sent.* = Pal. 2029); D. 47.2.93(92) (Ulp. 38 *ad ed.* = Pal. 1060); D. 48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.* = Pal. 144); D. 48.10.29 (Mod. *l.s. de enucl. cas.* = Pal. 52); D. 48.16.1 pr., 5 e 10 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287); D. 48.18.1.27 (Ulp. 8 *de off. procons.* = Pal. 2212).

è tuttavia plausibile ipotizzare che il senatoconsulto Turpilliano non disciplinasse espressamente i casi di concessione dell'*abolitio privata*, ma che si limitasse - nella sostanza - a rimettere la loro valutazione al prudente apprezzamento del *iudex*, il quale era sicuramente nella posizione migliore per poter valutare la

Per quanto riguarda le costituzioni conservate nel *Codex Theodosianus* e in quello giustiniano, si devono segnalare - per importanza - C.Th. 9.1.5 (Imp. Const. A. ad Maximum pu, a. 320/326), C. 2.7.1 (Imp. Ant. A. Doloni, a. 213) e proprio la stessa C. 9.42.2 pr. In esse, il campo semantico *temere/temeritas* viene in alcuni casi utilizzato per indicare un comportamento ingenuamente avventato e pertanto scusabile; in altre indica invece la condotta di colui che agisce in una determinata maniera pur sapendo di essere nel torto, in modo sfrontato. Ad una più attenta analisi dei passi indicati, tuttavia, emerge come la stragrande maggioranza di essi deponga nel secondo dei significati sopra prospettati, mentre, dei testi ricordati *supra*, solo in D. 48.16.1.5 e C. 9.42.2 si parla della *temeritas* come scusante. Su questi brani, tuttavia, pendono forti sospetti circa la loro originalità. In D. 48.16.1.5 Marciano si chiede se, a fronte di una pronuncia del tipo «*Lucius Titius temere accusasse videtur*», l'accusatore dovesse essere considerato come *calumniator*. Marciano riporta pertanto l'opinione di Papiniano, secondo la quale l'aver agito in base ad un *inconsultum calor* esclude la presenza della calunnia (*inconsultum calorem calumniae vitio carere*), giacché l'aver agito impulsivamente contiene già in sé le ragioni in grado di escludere validamente una declaratoria di *calunnia* nei confronti dell'accusatore (*temeritatem facilitatis veniam continere*), al quale pertanto non dovrà essere irrogata alcuna sanzione (*et ob id hunc nullam poenam subire oportere*). Il passo in questione ha sollevato numerosi dubbi in dottrina circa la sua genuinità, alla luce anche del paragone con il *principium* del medesimo frammento, nel quale si afferma che «*Accusatorum temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subicitur: aut enim calumniantur aut praevaricantur aut tergiversantur*»: in esso, infatti, la *temeritas* costituisce il fondamento comune a tutte e tre le tipologie di reati degli accusatori e non certo una scusante degli stessi. Se vi è stato chi, come CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 34 e ss., o CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 113 e ss., ha ritenuto di poter ricomporre questa divergenza tra i due testi affermando che «es necesario dar por válido que el jurista cuando se refiere a la *temeritas* en D. 48, 16, 1 pr., lo hace en un sentido general y distinto de aquél con que, en D. 48, 16, 1, 5 utiliza *temeritas* en relación con un tipo de acusación en concreto, y para distinguirla de la acusación calumniosa» (cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 36). Più correttamente, infatti, è stato osservato come «la ragione dello strano andamento di D. 48.16.1 va individuata per altre strade. Di queste la più probabile è l'accettazione del fatto che il *liber singularis* marciano abbia sofferto di rimaneggiamenti consistenti»: cfr. MIGLIETTA, *rec. a* CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 207. Il § 5 era già stato ritenuto modificato in S. SOLAZZI, *Ancora sull'edictum de postulando*, in *BIDR* 37 (1929), ora in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1960, p. 297, nt. 18, per via del riferimento alla *facilitas*, mentre LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 386, nt. 61, proponeva di eliminare come glossema la frase finale da *et ob* sino alla fine. Sul punto mi sembra che debba essere accolta la proposta formulata in MIGLIETTA, *rec. a* CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 207, nt. 26: «è probabile che Marciano (...) menzionasse il pensiero del collega facendovi seguire una discussione più o meno ampia - stile consueto tra i giuristi - e che di tutta la *dissensio* sia sopravvissuta solamente la prima parte (divenuta così incongruente rispetto al *principium*)». Appare dunque probabile che Marciano anche in D. 48.16.1.5 aderisse all'idea "classica" di *temeritas*. Ciò non toglie che sia al contempo fortemente dubbio che il *principium* del passo marciano si presentasse originariamente in questa formulazione, a differenza di quanto sostenuto da LAURIA, *Calunnia*, cit., p. 259, nt. 90. Come ha correttamente rilevato LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 418, nt. 7, la prima parte è «unmarcianisch. Der Senatsbeschluß unterwirft die drei Typen illoyaler Ankläger nicht *tribus poenis*, sondern bringt sie umgekehrt auf den Nenner des Calumniators». Alla medesima conclusione era pervenuto anche G. von BESELER, *Romanistische Studien II*, in *ZSS* 50 (1930), p. 28, ma unicamente sulla base di criteri formali. Nonostante ciò, nel *principium* si registra un utilizzo del termine *temeritas* nel senso classico dello stesso, come sfrontatezza pur nella consapevolezza di essere in torto: non a caso, CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 36, nt. 94, ritiene che «por nuestra parte, consideramos que bien pudiera tratarse de una introducción que los compiladores colocasen, a modo de presentación de la materia, dentro de la obra de Marciano». Per quanto riguarda la menzione della *temeritas* in C. 9.42.2 pr., invece, alle problematiche già esposte alla nota precedente si aggiunge anche il confronto con C.Th. 9.1.5, altra costituzione di Costantino, nella quale l'imperatore ribadisce la necessità di rispettare le ordinarie formalità di presentazione dell'accusa, al fine di porre un freno alla *licentia* e alla *temeritas* delle accuse proposte senza essere state adeguatamente ponderate ([...] *Ideoque volumus, ut, remota professionis licentia ac temeritate, ad subscriptionis morem ordinemque criminatio referatur, ut iure veteri in criminibus deferendis omnes utantur, id est ut, sopita ira et per haec spatia mentis tranquillitate recepta, ad supremam actionem cum ratione veniant atque consilio*): cfr. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 152-153; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 61, nt. 30. Qui l'imperatore sembra porsi nel solco già tracciato da Ulpiano in D. 47.2.93(92) (38 *ad ed.* = Pal. 1060), ove il giurista ricorda come lo scopo della *subscriptio* fosse quello di porre un argine alla *temeritas agentium* (*eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit iudicium, sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coercendam*). In conclusione, in C.Th. 9.1.5 Costantino adotta un concetto di *temeritas* più simile a quello fatto proprio dai giuristi dell'età classica, che non a quello esposto in C. 9.42.2 pr. Alla luce di questa indagine preliminare, pertanto, sembra potersi affermare che la *temeritas* - quantomeno per l'età classica e per il periodo immediatamente successivo - fosse tecnicamente intesa nel senso "negativo" del termine e mai come scusante dai giuristi. Conseguentemente, l'utilizzo del termine *temeritas* da parte di Plinio sembra doversi collocare sul piano del significato comune e atecnico dello stesso.

fondatezza delle ragioni addotte dall'accusatore. L'elenco di *iustae causae* contenuto in C. 9.42.2 pr., dunque, non costituisce un richiamo al testo del Turpilliano, ma dovrebbe trattarsi di un tentativo della cancelleria imperiale di riassumere le ragioni che generalmente venivano addotte a sostegno di richieste di *abolitio privata*³³⁴.

II.3.1.2. Gli effetti dell'*abolitio*

La concessione dell'*abolitio* avrebbe così determinato la chiusura del procedimento criminale senza che si fosse addivenuti ad una sentenza di merito sugli addebiti mossi al *reus*, materialmente effettuata attraverso la cancellazione del nome di quest'ultimo dal ruolo degli accusati (*exemptio*)³³⁵, secondo una terminologia che si riscontra già all'interno della *lex repetundarum* epigrafica del 122 a.C. e che rimase tale per tutta la restante parte dell'età repubblicana e nel corso del Principato³³⁶:

D. 48.16.12 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1957): *Si interveniente publica abolitione ex senatus consulto, ut fieri adsolet, vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex aliqua causa, ex qua senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies praestitutos reum repetierit: dicendum est cessare Turpillianum senatus consultum. Nec enim videtur desistere, qui exemptum reum non defert: eximitur autem reorum abolitione interveniente.*

Il passo dell'opera ulpiana di commento alla *lex Iulia de adulteriis*³³⁷ - secondo alcuni studiosi - presenterebbe segni di rimaneggiamenti successivi³³⁸. Ulpiano parla di *exemptum reum* per riferirsi all'(oramai ex) accusato il cui nominativo era stato cancellato dalla relativa lista a seguito del provvedimento senatorio mediante il quale era stata disposta l'*abolitio publica* (*eximitur autem reorum abolitione interveniente*): la terminologia adottata dal giurista, tuttavia, può essere estesa anche al caso dell'*abolitio privata*, come si vedrà nel prosieguo della ricerca³³⁹.

Una riflessione generalizzata sotto il profilo degli effetti viene effettuata da Macro, in un passo che è stato ritenuto genuino dalla dottrina:

D. 48.2.11.2 (Macer 2 *de publ. iudic.* = Pal. 34): *Ab alio delatum alius deferre non potest: sed eum, qui abolitione publica vel privata interveniente aut desistente accusatore de reis exemptus est, alius deferre non prohibetur.*

³³⁴Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 248-249.

³³⁵Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 124: «wie aber das *nomen recipere* durch den „Beamten“ seinen sichtbaren Ausdruck fand in der Aufnahme des Namens des Angeklagten in das Anklagenverzeichnis, so drückte sich auch die *abolitio* sichtbar aus in der Tilgung seines Namens aus diesem Verzeichnis».

³³⁶*Lex Acilia*, l. 5 (LINTOTT, *Judicial reform*, cit., p. 89 = CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, cit., p. 65): *quei postea contra h.l. fecisse deicetur quam ea res ioud]icata erit, auto quoius nomen praevaricationis causa delatum erit, aut quoius nomen ex h.l. ex reis exemptum erit, sei quis eius nomen a[d praetorem, quei ex h.l. quaeret, detolerit, pr(aetoris) quaestio esto, ioudicium ioudicatio leitisque aestimatio, quei quomque]*. Cfr. altresì WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 35; WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 124, nt. 95; VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 206 e nt. 186.

³³⁷Cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 336; LIEBS, v. «*Domitius Ulpianus* (§ 424)», cit., p. 180

³³⁸Cfr. *infra*, § II.3.2.3.

³³⁹Anche laddove - come G. von BESELER, *Textkritische Studien I*, in ZSS 53 (1933), p. 3 - l'ultima frase dovesse essere ritenuta un glossema o un intervento compilatorio, il suo autore deve avere comunque tratto ispirazione dalla disciplina classica dell'*abolitio*.

Il frammento di cui fa parte questo paragrafo è collocato da Lenel in chiusura della rubrica «*Qui accusare possint*». Nella sua ricostruzione palinogenetica del secondo libro dell'opera di Macro, a tale rubrica segue immediatamente quella «*Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum*». Il § 2 di D. 48.2.11 costituisce il raccordo ideale tra le due parti dell'opera, giacché il giurista chiude la trattazione dell'indagine su chi potesse accusare ribadendo la regola generale secondo la quale non era ammesso accusare un soggetto che si trovasse già in stato di accusa (*ab alio delatum alius deferre non potest*), ma afferma anche che tale norma non avrebbe trovato applicazione laddove l'accusato *de reis exemptum est*, quando l'accusatore avesse desistito dal procedimento intrapreso, sia a seguito di *abolitio publica* o *privata*³⁴⁰, sia che abbia semplicemente desistito senza di essa (e - quindi - sia stato sottoposto alla pena del Turpilliano per i *tergiversatores*)³⁴¹: la pretesa punitiva statale non si era infatti esaurita, giacché il procedimento non era giunto ad una sentenza sul merito, quindi era possibile che un terzo soggetto riproponesse la medesima accusa nei confronti dello stesso *reus*³⁴².

Quest'ultima precisazione è importante, giacché l'unica conseguenza negativa dell'*abolitio privata* per l'accusatore che l'avesse ottenuta era costituita dall'impossibilità di rinnovare l'accusa abbandonata a seguito di *abolitio*:

D. 48.16.4.1 (Pap. 15 *resp.* = Pal. 731): *Post abolitionem idem crimen ab eodem in eundem instaurari non potest.*

C. 9.1.6 (Imp. Alex. A. Probo, a. 224): *Accusationem, a qua discedere te professus es, repetere non debes.*

Nel conciso *responsum* di Papiniano³⁴³, si afferma proprio questo principio³⁴⁴, la cui portata non sembra essere limitata dal giurista ai soli casi di *abolitio privata*, dato che il medesimo principio operava anche con

³⁴⁰Secondo WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 118, questo passo di Macro conterrebbe «der erste sichere Beleg für die terminologische Gegenüberstellung der *abolitio publica* vel *privata*».

³⁴¹Cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366 e nt. 111; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 244, nt. 78; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 91; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 285.

³⁴²Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 276; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 454; MER, *L'accusation*, cit., p. 177, nt. 1. Il medesimo principio è ricordato anche in *Paul. Sent.* 1.6b.3: *Crimen, in quo alius destitit vel victus discessit, alius obicere non prohibetur*. Il discorso è classico per quanto riguarda il caso dell'*alium destitit*, mentre non rispecchierebbe il pensiero classico per quanto riguarda l'ipotesi di colui che *victus discessit*: cfr. LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., pp. 128-129, seguito anche da MER, *L'accusation*, cit., p. 176, nt. 2. *Contra*, cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 13, nt. 24, il quale ritiene che «indes ist eine so überaus geschickte Einschaltung in hohem Grad unwahrscheinlich». In luogo di un'interpolazione, lo studioso austriaco ritiene che «der Epitomator einen der Sentenz folgenden und sie einschränkenden Satz getilgt hat».

È peraltro stato fatto notare in dottrina come «der Verlust des Anklagerechts des ersten Anklägers meist zur Strafflosigkeit des Angeklagten geführt haben», giacché «in aller Regel hat wohl derjenige die Anklage erhoben, der an der Verfolgung der Tat am meisten interessiert war»: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 126. Sulla medesima linea di pensiero si assesta anche GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 312. Risulta pertanto difficile pensare che - fattosi da parte l'accusatore originario, generalmente colui il quale aveva maggior interesse alla condanna del *reus* - un terzo riproponesse la medesima accusa, pur avendone la facoltà.

³⁴³Nella *Palinogenesia*, Lenel separa il § 1 dal *principium*: quest'ultimo, infatti, viene collocato *sub* Pal. 730 e unito al responso di Papiniano che viene ricordato da Marciano in D. 48.16.1.10.

³⁴⁴Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 28; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366; WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 125; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 244, nt. 78; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 58-59; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 90.

riguardo a quella *publica*³⁴⁵. Il dettato del passo papiniano corrisponde esattamente a quello del rescritto di Alessandro Severo sopra riportato. La costituzione in esame era destinata ad un potenziale accusatore di nome Probo, il quale, dopo essersi avvalso di un'abolitio, si era rivolto alla cancelleria imperiale per sapere se fosse possibile rinnovare l'accusa abbandonata, ottenendo una risposta perfettamente in linea con quanto affermato da Papiniano³⁴⁶.

Pur in assenza di riferimenti espliciti circa l'operatività del sistema delle *iustae causae abolitionis* all'interno dei *iudicia publica* ancora tenuti davanti alle corti giudicanti - Plinio (*ep.* 6.31) sta parlando di una *cognitio principis*, Mauriciano (D. 49.14.15 pr.) della *vindicatio caducorum*, mentre la citata costituzione di Costantino (C. 9.42.2 pr.) appartiene in un periodo in cui le *quaestiones* sono oramai solo un ricordo storico - dai testi sopra riportati pare possibile trarre conclusioni quantomeno plausibili. Anche di fronte alle *quaestiones*, pertanto, laddove le ragioni sottese alla richiesta di *abolitio privata* non fossero state giudicate sufficientemente valide, l'accusatore si sarebbe così trovato davanti a due possibili alternative: portare avanti il processo sino alla sentenza³⁴⁷ oppure desistere senza aver ottenuto l'abolitio e subire le pene previste dal Turpilliano.

II.3.1.3. L'introduzione dell'abolitio privata a mezzo del senatoconsulto Turpilliano

Generalmente, la dottrina è concorde nel ritenere che l'abolitio privata venne per la prima volta introdotta e disciplinata all'interno del senatoconsulto Turpilliano, eccezion fatta per l'autorevole voce di Wolfgang Waldstein, il quale ritiene che essa «wurde sie von den klassischen Juristen - wohl unter dem Einfluß der *abolitio iudicii* der Deklamationen - entwickelt»³⁴⁸. Waldstein ritiene infatti che l'introduzione dell'abolitio privata debba essere ascritta all'operato dei *prudentes* del II sec. d.C.³⁴⁹, i quali avrebbero elaborato l'istituto

³⁴⁵In questo caso, la regola di diritto esposta dal giurista severiano avrebbe trovato piena applicazione solo dopo il decorso del lasso temporale concesso all'accusatore per riprendere l'accusa: cfr. *infra*, § II.3.2.3, nonché 4 e 6 ad Bas. 60.1.13 (Schelt. B VIII, pp. 3063-3064 = 3 ad h. l., Heimb. V, p. 242).

³⁴⁶Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 28; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 366 e nt. 111; PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 68 e nt. 84; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 244, nt. 78; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 60; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 90, nt. 121.

³⁴⁷Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421: «das Verfahren mit gesteigerter Energie fortzusetzen sich bemühen». La richiesta di essere autorizzato ad abbandonare l'accusa avrebbe reso molto più difficile addivenire ad una sentenza di condanna, giacché agli occhi dei *iudices* della *quaestio* o del funzionario nella *cognitio extra ordinem* il comportamento di un accusatore che avesse tentato di sottrarsi al proprio *officium* sarebbe potuto sembrare un'implicita ammissione della debolezza della tesi dell'accusa, anche laddove l'accusatore si fosse determinato in tal senso per ragioni diverse dalla mera insufficienza di elementi a sostegno di quest'ultima. Ove invece egli fosse pervenuto ad una sentenza assolutoria suo malgrado, rischiava di essere a sua volta accusato di *calumnia*, mentre laddove avesse volontariamente perseguito l'assoluzione del *reus* poteva essere accusato di *praevaricatio* da un nuovo accusatore.

³⁴⁸Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 213.

³⁴⁹Secondo Waldstein, la testimonianza diretta più antica dell'utilizzo del termine *abolere* - sebbene in senso atecnico - da parte di un giurista è contenuta in D. 48.10.26 (Marcell., 30 dig. = Pal. 266): *Si quis patris sui testamentum aboleverit et, quasi intestatus decessisset, pro herede gesserit atque ita diem suum obierit: iustissime tota hereditas paterna heredi eius eripietur*; quella indiretta, invece, è costituita da D. 48.16.16 (Paul., *l.s. de adult.* = Pal. 22), frammento all'interno del quale viene riportato un editto emesso da Domiziano: *Domitianus rescripsit, quod de feriis et abolendis reis dicitur, non pertinere ad servos, qui accusati in vinculis esse iubentur, ne iudicium finiatur*. Tale editto sarebbe lo stesso menzionato da Papiniano in D. 48.3.2.1 (Pap., 1 *de adult.* = Pal. 7): *Solet itaque tractari, an postea domino permittendum sit oblata satisfactione servum suum vinculis liberare. Dubitationem auget edictum Domitiani*,

a partire dal concetto di *abolitio iudicii*³⁵⁰ che si può rinvenire all'interno delle opere dei retori, in particolare all'interno delle *Declamationes minores* pseudoquintiliane³⁵¹. Questa tesi, per quanto suggestiva, non convince appieno. L'argomento principale che lo studioso austriaco adduce a sostegno della propria ipotesi è costituito dal fatto che le prime menzioni dell'*abolitio privata* siano rinvenibili unicamente all'interno di frammenti di giuristi operanti in età antonina: secondo lui, il concetto di *abolitio privata* si affermò definitivamente all'interno della riflessione dei giureconsulti a partire dalla metà del II sec. d.C.³⁵², ma solo

quo cautum est abolitiones ex senatus consulto factas ad huiusmodi servos non pertinere (...).

³⁵⁰Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 89 e ss., il quale correttamente rileva come nei luoghi in cui essa compare all'interno delle *declamationes* pseudoquintiliane - in particolare, in *decl.* 249, 287, 371 e 375 - essa non corrisponda propriamente al concetto di *abolitio* in senso tecnico adottato dai giuristi. È ben vero che essa comporta una «Niederschlagung eines anhängigen Strafverfahrens», ma essa viene concessa come una sorta di “premio” all'imputato, integrando così una «Begnädigung im Einzelfall während des schwebenden Verfahrens, die den Angeklagten vor weiterer Verfolgung sichert». Pur condividendo con il concetto di *abolitio privata* l'idea di perenzione di un giudizio pendente, l'*abolitio iudicii* delle *declamationes* se ne distacca sotto altri profili. Innanzitutto, essa viene intesa come una sorta di grazia richiesta e concessa all'accusato (o - comunque - nel suo interesse) sulla base di particolari meriti personali e non viene affatto richiesta dall'accusatore: ad esempio, nel *thema* di *decl.* 249 si legge «*Coepit agere maritus cum eo quem adulterum esse dicebat. Bellum incidit. Inter moras iudicii fortiter pugnavit is qui accusabatur. Petit praemii nomine iudicii abolitionem: impetravit (...)*», oppure - come nel *thema* di *decl.* 287 - «*Proditionis reus citatus est qui duos filios habebat, ex quibus alter fortiter fecit, alter deseruit. Petit pater a filio ut abolitionem iudicii peteret. Ille fratris vitam petit et adfuit patri (...)*». Cfr. anche F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, Milano, 1938, pp. 519-520. In secondo luogo, l'*abolitio iudicii* sembra attribuire a colui che avesse beneficiato di questa sorta di provvedimento di grazia anche la protezione dalla riproposizione successiva della medesima accusa da parte di un terzo, a differenza di quanto visto per l'*abolitio privata*, nella sostanza rendendo impossibile perseguire il reato ascrittogli. Come ha puntualizzato lo stesso Waldstein con riferimento all' *abolitio iudicii* «wie weit sie der Rechtswirklichkeit entspricht, läßt sich nicht sagen. In der übrigen Überlieferung hat sie keine unmittelbaren Spuren hinterlassen» (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 213). Le recenti ricerche circa l'utilizzo delle *declamationes* per lo studio del diritto romano hanno infatti puntualizzato come sia errato, da un lato, accettare acriticamente quanto affermato in esse come diritto vigente all'epoca della loro redazione, mentre - dall'altro - deve essere al contempo rigettata l'idea che esse non siano in grado di apportare alcunché di rilevante a tale scopo: cfr. MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api*, cit., pp. 323 e ss.; BETTINAZZI, *La lex Roscia e la declamazione 302*, cit., pp. 517 e ss. In particolare, Mantovani mette in guardia contro il rischio di vedere una corrispondenza assoluta tra il “diritto” esposto nelle *declamationes* e quello allora vigente nel concreto: si deve infatti evidenziare come «la rilevanza sotto questo profilo [per le ricerche di diritto romano] delle *declamationes* è condizionata (...) dall'essere prodotti di invenzione, condizione che implica una vera e propria trasformazione della materia, in ottemperanza alle regole di composizione retorico-letteraria che presidono al genere. Ciò vale innanzitutto per la tendenza (...) a porre al centro delle declamazioni situazioni estreme e perciò improbabili, se non implausibili». Questa implausibilità colpisce anche le norme di diritto ivi esposte: «se questa tendenza vale sicuramente per gli accadimenti (personaggi, situazioni) oggetto delle controversie scolastiche, anche le norme (non solo i fatti) subiscono un parallelo fenomeno di ridefinizione, poiché sono anch'esse parte integrante, anzi essenziale del meccanismo letterario. Infatti le norme, da un lato, devono essere tali da giustificare l'esistenza di un conflitto; dall'altro lato, delimitano il perimetro entro cui le posizioni in contesa hanno un senso. (...) Quanto all'effetto ricercato, spesso la norma è costruita in modo tale da provocare, a contatto con i fatti, risultati paradossali» (MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api*, cit., pp. 326-327).

³⁵¹Secondo Winterbottom, la composizione delle *Declamationes minores* può essere collocata sul finire del I sec. d.C., probabilmente dopo la redazione dell'*Institutio oratoria* (avvenuta attorno al 90 d.C.) da parte di Quintiliano, anche se l'analisi linguistica sembrerebbe far propendere l'autore per una datazione al II sec. d.C.: cfr. M. WINTERBOTTOM (a cura di), *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York, 1984, pp. XIV e ss. Cfr. altresì L. PASETTI, *Introduzione*, in *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano I (244-292)*, a cura di L. PASETTI et al., Bologna, 2019, pp. XXXIV-XXXV. La redazione dell'opera, laddove non venga attribuita allo stesso Quintiliano, è comunque ascritta ad uno dei suoi allievi da LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, cit., pp. 18 e ss., ove si richiamano le opinioni dottrinali più risalenti al riguardo. È tuttavia molto probabile che le *declamationes* siano riconducibili ad una pluralità di autori differenti. Questo rilievo è molto importante e deve essere tenuto in conto nell'esame circa la corrispondenza tra i contenuti delle *declamationes* e il diritto romano: la risposta a tale domanda non può infatti aver valenza generale, giacché la varietà dei modelli, che discende dalla pluralità di autori dei vari testi, impone «risposte differenziate per ciascuna *declamatio*» (vd. MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api*, cit., p. 327).

³⁵²Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 116. In particolare, Waldstein sostiene ciò sulla base di D. 48.2.12.1 (Ven. 2 *de iudic. publ.* = Pal. 35): *Hoc beneficio etiam in reos recepti uti possunt, si abolitione interveniente repeti se non debere contendant, secundum epistulam divi Hadriani ad Glabronem consullem scriptam*. Venuleio Saturnino probabilmente scrive in un momento non troppo distante

dopo che la generazione immediatamente antecedente di *iuris periti* traslò il relativo concetto maturato all'interno della retorica sul piano giuridico. Tale ipotesi ricostruttiva, per quanto affascinante, non sembra essere fondata e deve pertanto essere rigettata.

In primo luogo, non deve stupire che le prime tracce dell'*abolitio privata* siano rinvenibili unicamente a partire dall'età degli Antonini. Come ha correttamente osservato Botta, «il ritardato avvicinamento della giurisprudenza al diritto e al processo criminale è dovuto al monopolio dei retori sul processo penale e dell'*ars rhetorica* sull'elaborazione concettuale delle sue forme e delle sue ragioni», pertanto «non è affatto paradossale (...) il considerare che la maturità del genere si sia raggiunta tra secondo e terzo secolo d.C., proprio il periodo, cioè, nel quale la giurisprudenza si riappropria del diritto e del processo criminale come necessario oggetto di riflessione»³⁵³. Di conseguenza, non sorprende il fatto di non trovare menzionata alcuna forma di *abolitio* prima della metà del II sec. d.C., posto che sino ad allora era mancata una trattazione d'insieme del processo criminale ordinario e delle *leges iudiciorum publicorum*³⁵⁴; né tantomeno che la trattazione di un istituto come quello dell'*abolitio privata*, comune a tutti i procedimenti dell'*ordo*, non venisse affrontata - se non incidentalmente - nel commento alle singole *leges iudiciorum publicorum*, emergendo solo dal momento in cui iniziò a svilupparsi il genere letterario *de iudiciis publicis*. La netta predominanza delle opere *de iudiciis publicis* di età severiana agli occhi dei compilatori - e, in particolare, il ruolo centrale rivestito dall'opera di Macro - li spinse inoltre a prediligere frammenti provenienti da queste ultime in sede di composizione del Digesto, mentre ai brani delle opere di Venuleio Saturnino e Volusio Meciano venne affidato un ruolo ancillare nell'ambito della trattazione e del commento delle singole *leges*³⁵⁵: in via generale i compilatori attribuirono un ruolo estremamente ridotto, ai fini della compilazione dei libri XLVII e XLVIII, ai frammenti tratti da opere antecedenti all'età degli Antonini (sempre che tali opere fossero loro pervenute). Inoltre, ove si guardi alla composizione quantitativa del relativo titolo del Digesto (D. 48.16), nella quale vennero collocati i passi relativi alla disciplina dell'*abolitio*, i testi sono principalmente tratti da opere attribuite a giuristi di età severiana, pertanto permangono pochissime informazioni sulla trattazione dell'*abolitio* in

dal principato di Adriano: la sua opera *De publicis iudiciis*, dal quale è tratto il frammento, «può farsi verosimilmente risalire ad un periodo compreso fra gli ultimi anni del regno di Antonino Pio e quelli dell'avvento del principato di Marco Aurelio», come ha osservato sul punto S. PIETRINI, *I libri de publicis iudiciis di Venuleio Saturnino. Aspetti metodologici e problemi di autenticità*, in *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III sec. d.C.*, a cura di E. STOLFI, Napoli, 2011, p. 47, nt. 1. Cfr. altresì FANIZZA, *Giuristi*, cit., p. 13, la quale assume una posizione più cauta circa la datazione dell'opera, limitandosi ad affermare che la menzione dell'*epistula divi Hadriani* nel brano in questione consente di individuare nel principato adrianeo il termine *post quem* di pubblicazione dell'opera. Conseguentemente, non sembra eccessivo presumere che nel testo dell'epistola imperiale fosse contenuto proprio il termine *abolitio*.

³⁵³Cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 284-285.

³⁵⁴Cfr. FANIZZA, *Giuristi*, cit., pp. 8 e ss.: «ancora nella prima metà del secondo secolo l'attenzione dei giuristi si sofferma spesso sulle singole *leges iudiciorum publicorum* senza tentare una rilettura unitaria dei procedimenti nel loro complesso, e ne ripropone le disposizioni accanto a quelle di altre *leges* e di *senatusconsulta*, nelle trattazioni d'insieme». Successivamente, «tra l'età di Adriano e quella di Commodo le *leges iudiciorum publicorum* diventano oggetto autonomo di commento: Volusio Meciano e Venuleio Saturnino le ripropongono nei libri *de iudiciis publicis* secondo una nuova considerazione, in quanto raccolgono intorno a esse l'esposizione dei principi che regolano la repressione criminale ordinaria».

³⁵⁵Cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., p. 322.

opere anteriori. In definitiva, affermare che l'*abolitio privata* comparve nelle opere giurisprudenziali solo a partire dal II sec. d.C., poiché creata dalla riflessione giurisprudenziale in quel momento (o - comunque - pochi decenni prima), non pare certamente persuasivo.

Inoltre, alcuni dei passi già esaminati sembrano testimoniare la presenza dell'*abolitio privata* già nel testo del Turpilliano. Oltre a D. 50.2.6.3³⁵⁶, dove Papiniano sembra parafrasare il testo della delibera senatoria del 61 d.C., si può ricordare anche il passo di Mauriciano tradito in D. 49.14.15 pr.³⁵⁷. Il brano in questione richiama infatti il senatoconsulto che qualche anno dopo estese la disciplina dettata dal Turpilliano per i *iudicia publica* anche alla *vindicatio caducorum*. A questi frammenti si deve aggiungere anche:

D. 37.14.10 (Clem. 9 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 22): *Eum patronum, qui capitis libertum accusasset, excludi a bonorum possessione contra tabulas placuit. Labeo existimabat capitis accusationem eam esse, cuius poena mors aut exilium esset. Qui nomen detulit, accusasse intellegendus est, nisi abolitionem petit: idque etiam Proculo placuisse Servilius refert.*

Nel suo commentario alla *lex Iulia de maritandis ordinibus* e alla *lex Papia Poppaea*, Terenzio Clemente riporta l'opinione del giurista Proculo³⁵⁸, a sua volta ripresa da un certo Servilio, per il quale «*qui nomen detulit, accusasse intellegendus est, nisi abolitionem petit*»³⁵⁹. Waldstein non ritiene che la menzione dell'*abolitio* nel frammento in questione vada a supporto della tesi da lui contestata: Proculo avrebbe operato nel corso della prima metà del I sec. d.C., mentre il *terminus post quem* circa l'introduzione dell'*abolitio privata* è costituito dall'*oratio Claudii* conservata in BGU 611³⁶⁰. Tuttavia, i tentativi di ricostruzione della biografia di Proculo hanno portato, se non ad una sua identificazione con qualche personaggio a noi già noto³⁶¹, quantomeno ad una sua più precisa collocazione all'interno del I secolo d.C., fissando la data della

³⁵⁶ *Qui iudicii publici quaestionem citra veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico damnati.* WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 112, ritiene invece che «ob nun die Worte *citra veniam abolitionis* späterer Zusatz sind oder nicht - die Stelle läßt keinesfalls mit Sicherheit entnehmen, daß diese Worte schon Inhalt des *SC Turpillianum* waren».

³⁵⁷ *Senatus censuit, si delator abolitionem petit, quod errasse se dicat, ut idem iudex cognoscat, an iusta causa abolitionis sit, et si errasse videbitur, det imprudentiae veniam, si autem calumniae, hoc ipsum iudicet eaque causa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset [et prodidisset].*

³⁵⁸ Il passo non ha generalmente sollevato sospetti di rimaneggiamenti nemmeno da parte della critica interpolazionistica, eccezion fatta forse per la soppressione di opinioni di altri giureconsulti rispetto a quella poi riportata di Labeone: cfr. G. von BESELER, *Romanistische Studien I*, in *ZSS* 54 (1934), p. 19.

³⁵⁹ Cfr. MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., p. 413, nt. 425, secondo la quale l'inciso finale «allarga ancora il campo di chi fosse considerato *accusator capitis*, comprendendo coloro che avessero effettuato la *nominis delatio*». In questo caso, tuttavia, Clemente - più che dalla volontà di estendere la nozione di *accusatio capitis* - sembra spinto dalla volontà di puntualizzare il momento dal quale si sarebbe dovuta applicare l'esclusione dell'accusatore dalla *bonorum possessio contra tabulas*, costituito dalla mera *nominis delatio*. Sulla definizione di *accusatio capitis*, si veda anche D. 38.2.14.3 (Ulp. 45 *ad ed.* = Pal. 1172): *Is demum videtur capitis accusasse, qui tali iudicio appetit, cuius poena aut supplicium habuit aut exilium, quod sit vice deportationis, ubi civitas amittitur.*

³⁶⁰ Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 111: «Das *idque etiam Proculo placuisse Servilius refert* kann somit kaum einen früheren Nachweis für das Vorkommen des *Terminus abolitio* liefern». Come giustamente rilevato dallo stesso studioso, infatti, «wenn die *abolitio* damals schon als Mittel zur Beseitigung einer anhängigen Anklage und damit als Weg zum straffreien Rücktritt des Anklägers bekannt gewesen wäre, hätte Claudius sie hier anführen müssen».

³⁶¹ Cfr. KUNKEL, *Die römischen Juristen*, cit., pp. 123 e ss. Kunkel, a fronte di un ventaglio di possibili candidati, ritiene che il Proculo giurista possa corrispondere al console del 37 d.C., Gneo Acerronio Proculo. Anche Wieacker sembra propendere per questa

sua possibile morte tra il 50 e il 70 d.C.³⁶². Risulta pertanto possibile che Proculo fosse ancora vivo al momento dell'approvazione del senatoconsulto Turpilliano e che fosse stato interrogato su una questione interpretativa relativa alle disposizioni del provvedimento senatorio, nel quale era già presente l'istituto dell'*abolitio*, e che la sua opinione - attraverso l'operato di Servilio - giunse così a Terenzio Clemente³⁶³.

Infine, sul piano metodologico, Gamauf ha evidenziato la pericolosità dell'utilizzo dell'argomento *e silentio* e - più in generale - di qualsiasi indagine avente ad oggetto la ricostruzione di un istituto giuridico fondata unicamente su considerazioni di carattere terminologico³⁶⁴.

In conclusione, tutti questi elementi fanno propendere per la presenza della disciplina dell'*abolitio privata* all'interno del testo del Turpilliano, più che ad una sua introduzione successiva per via giurisprudenziale.

II.3.2. *L'abolitio publica*

La seconda categoria di *abolitio* ricordata da Papiniano è quella che viene definita dalle fonti come *abolitio publica*. Come si avrà modo di vedere, essa - a differenza dell'*abolitio privata* - non comparve all'interno del panorama giuridico romano per la prima volta grazie al Turpilliano³⁶⁵, ma provvedimenti inerenti

ipotesi, pur affermando come non sia possibile avere alcuna certezza al riguardo: cfr. F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte II. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike*, a cura di J.G. WOLF, München, 2006, p. 55. Contro la possibile identificazione con il console del 37 d.C. si è espresso invece T. HONORÉ, *Proculus*, in *TJR* 30 (1962), pp. 480 e ss. Sulla questione, cfr. anche D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York, 1976, pp. 209 e ss.; BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 83 e ss.

³⁶²Cfr. KUNKEL, *Die römischen Juristen*, cit., p. 126: «wie unscharf nun auch alle diese Ansätze sind [cioè i tentativi di identificare Proculo con uno degli omonimi soggetti a noi noti], sie ergeben jedenfalls das eine mit ziemlicher Gewißheit, daß die Lebenszeit unseres Juristen im wesentlichen die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. ausfüllt, und daß sie diesen Zeitraum nach oben um zwei, nach unten vielleicht um drei Jahrzehnte überschreiten könnte». Concorda su questa forbice di datazione anche T. MAYER-MALY, v. «*Proculus* (n. 9a)», in *PWRE* XXIII.1 (1957), col. 1236. Cfr. altresì HONORÉ, *Proculus*, cit., pp. 485 e ss., il quale - ipotizzando un'età media di trentacinque anni per la successione alla guida della *secta* che da lui prese il nome - conclude «provisionally» che «Proculus was not born after 2 B.C. but was born substantially after 12 B.C. If he attained the consulship he did so between about 35 and 40 A.D. He died about 66 A.D. or later».

Queste informazioni concordano con quanto riferito da Pomponio in D. I.2.2.52 (Pomp. *l.s. enchirid.* = Pal. 178), secondo il quale «(...) *Nervae successit Proculus. Fuit eodem tempore et Nerva filius* (...)». Secondo P. JÖRS, v. «*Cocceius* (n. 15)», in *PWRE* IV.1 (1900), col. 132, Nerva figlio sarebbe stato console suffetto nell'anno 40 d.C.; dal canto suo, KUNKEL, *Die römischen Juristen*, cit., p. 130, non concorda su questo punto, ma ritiene comunque che Nerva rivestì il consolato insieme a Gaio Vibio Rufino all'inizio degli anni Quaranta del I sec. d.C. A partire dall'età augustea, l'età minima per addivenire al consolato era di trentatré anni (cfr. DE MARTINO, *Storia*, 4.2, cit., p. 618), pertanto Nerva figlio nacque sicuramente prima del 10 d.C. per poter ricoprire il consolato attorno al 40 d.C., nello stesso periodo in cui Proculo probabilmente tenne a sua volta la magistratura maggiore.

³⁶³Sul passo, cfr. anche GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 177; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 306.

³⁶⁴Cfr. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 305: «Derartige terminologische Überlegungen haben für die Rekonstruktion der Geschichte eines Rechtsinstituts allerdings nur beschränkten Wert. Zu bedenken ist dabei, dass die römische Rechtssprache in anderen Zusammenhängen zahlreiche Beispiele bietet, dass zur Bezeichnung für etablierte Rechtsinstitute über ausgedehnte Zeiträume nur Verben in Gebrauch waren und Substantive bisweilen verhältnismäßig spät (gelegentlich erst im Zuge der Rezeption) aufkamen. Für das vorliegende Problem sind *e silentio*-Schlüsse außerdem insofern fragwürdig, als die thematisch einschlägigen spätclassischen Juristentexte in der Digesten-Überlieferung kaum Hinweise auf ältere Meinungen oder Kontroversen bieten und darum die Literaturschichten zur *abolitio* vor der Spätclassik kaum fassbar sind. Das *argumentum e silentio* sollte darum weniger ernst genommen werden als das älteste Textzeugnis für eine *abolitio*»

³⁶⁵Anzi, al contrario è molto probabile che il Turpilliano non trattasse affatto della disciplina dell'*abolitio publica*, oppure - qualora lo avesse fatto - che essa fosse stata affrontata solo marginalmente. Secondo FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 63, invece, il Turpilliano avrebbe riesaminato i profili sia dell'*abolitio publica*, che di quella *ex lege*. Dal canto suo, CENTOLA, *Il crimen calumniae*,

ad *abolitiones* di questo tipo si riscontrano già in età augustea³⁶⁶ e solo successivamente la riflessione giurisprudenziale elaborò questo nuovo istituto e lo collocò nel novero delle *abolitiones*. L'operato dei giuristi - sia nello svolgimento della propria attività, sia quali membri della cancelleria imperiale - fu pertanto fondamentale per la creazione della categoria generale dell'*abolitio publica*: attraverso un procedimento di astrazione degli elementi comuni ai singoli provvedimenti adottati, la giurisprudenza lentamente giunse al regime classico dell'*abolitio publica* testimoniato ancora all'interno dei passi del Digesto e in qualche sporadico passaggio del *Codex giustiniano*.

Questa tipologia di provvedimenti successivamente conosciuti come *abolitiones publicae* si differenziava significativamente dall'*abolitio privata* sotto numerosi profili, con l'unico minimo comune denominatore costituito dagli effetti finali conseguenti all'intervenuta *abolitio*.

Le particolarità di questa forma di *abolitio* discendono principalmente dalla *ratio* sottesa al presente istituto, costituita dalla volontà di chiudere i processi criminali pendenti in determinate circostanze mediante un atto generale, adottato solitamente in occasione di festività o altre celebrazioni pubbliche, ma - come si vedrà - non solo in questi casi³⁶⁷. Nell'*abolitio publica*, infatti, si assiste ad un tentativo di bilanciare una serie di interessi tra loro apparentemente inconciliabili. L'esigenza primaria dello Stato romano di attuare la repressione criminale, che in età classica riposava ancora sull'iniziativa dei privati cittadini, entrava

cit., p. 84, ritiene che il Turpilliano avesse sottoposto ad una più esaustiva regolamentazione tutta la disciplina della desistenza, compresa anche l'*abolitio publica*.

³⁶⁶Non sembra esservi traccia di *abolitiones publicae* in età repubblicana, come già rilevato a suo tempo da MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 455 (*contra*, tuttavia, REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 273-274). SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 172, nt. 228, ricorda come già in età repubblicana la cancellazione del nome del reo potesse avvenire a seguito di un'amnistia decretata dal Senato. Tra le fonti indicate dallo studioso italiano, Sall. *Catil.* 30.6 e App. *bell. civ.* 4.94 non sembrano aver determinato la chiusura di procedimenti pendenti, ma sancirono rispettivamente l'impunità e premi per coloro, liberi o schiavi, che avessero fornito informazioni sulla congiura di Catilina e l'amnistia disposta il 18 marzo del 44 a.C. nei confronti dei cesaricidi. In quest'ultimo caso, il Senato deliberò non solo un'amnistia generale, ma specificò anche che non vi sarebbero stati processi per la morte di Cesare: cfr. D. MAGNINO (a cura di), *Appiani bellorum civilium liber quartus*, Como, 1998, cit., pp. 239-240. È quindi difficile pensare che nei quattro giorni che separarono la morte di Cesare dalla seduta senatoria fossero stati incardinati procedimenti davanti ad una corte permanente nei confronti dei cesaricidi. Diverso è il discorso per Dio Cass. 49.43.5: (...) ὑπὸ δὲ τὰς αὐτὰς ἡμέρας δόγμα ἐγένετο μηδένα τῶν ἐς τὴν γερούσιαν τελούντων ἐπὶ ληστεία κρίνεσθαι, καὶ οὕτως οἱ τε τότε ἐν τοιαύτῃ τινὶ αἰτίᾳ ὄντες ἀφεύθησαν, καὶ ἐς τὸ ἔπειτα ἄδειά τισι κακούργειν βέβόδη. Su tale passo, cfr. diffusamente U. LAFFI, *Senatori prosciolti: a proposito di un provvedimento poco noto del 33 a.C. (Cassio Dione XLIX, 43,5)*, in *Athenaeum* 82 (1994), cit., pp. 41 e ss. Seguendo la ricostruzione proposta da Laffi, il passo riferisce infatti di un provvedimento senatorio, definito come δόγμα, attraverso il quale venne disposto che nessun senatore potesse essere incriminato per brigantaggio e pirateria (ληστεία), il cui equivalente latino è *latrocinium*. L'episodio viene connesso alla conclusione della guerra contro Sesto Pompeo, presso il quale si erano rifugiati senatori e cavalieri. Secondo Laffi, il senatoconsulto non sancì l'esenzione generale dalla responsabilità per *latrocinium* per i membri della classe senatoria, ma dovette trattarsi di «un atto che estingueva la punibilità di questo reato limitatamente a fatti commessi prima di una certa data». Un effetto di questo atto fu la «cancellazione delle accuse pendenti ed il proscioglimento degli imputati» (pp. 48-49). Il «proscioglimento» forse non fu decretato mediante una sentenza di merito, ma fu una conseguenza che si realizzò nei fatti: la concessione dell'amnistia avrebbe infatti impedito la riproposizione dell'accusa per *latrocinium* nei confronti dei soggetti che ne avessero beneficiato. L'intervento senatorio ricordato da Cassio Dione non corrisponde perfettamente alla disciplina tipica delle *abolitiones publicae* nel corso del Principato, ma costituisce forse una forma embrionale delle stesse.

³⁶⁷Ai fini della presente indagine è sufficiente ricordare solo lo scopo immediatamente perseguito da questi provvedimenti, senza affrontare la funzione «mediata» perseguita attraverso essi, che presupporrebbe - peraltro - un'attenta indagine della politica criminale e della funzione della pena in età imperiale.

in conflitto con altri interessi rilevanti: da un lato, la nuova volontà statale di concedere la chiusura dei procedimenti criminali pendenti in alcune situazioni e di rinunciare quindi temporaneamente alla repressione delle relative fattispecie criminose; dall'altro, l'interesse dei privati accusatori ad ottenere la punizione del soggetto accusato³⁶⁸.

Alla luce di queste osservazioni preliminari, si può passare ora alla trattazione della disciplina di questa forma di *abolitio* alla luce delle informazioni provenienti dalle fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche.

II.3.2.1. Provvedimenti senatori e costituzioni imperiali

Come si è detto, nel caso dell'*abolitio publica* non si è di fronte ad una richiesta di abbandono dell'accusa proveniente dal *nominis delator* valida solo per il procedimento all'interno del quale viene richiesta, ma la chiusura temporanea del procedimento avveniva a fronte di un provvedimento generale - solitamente un senatoconsulto, ma poteva trattarsi anche di una costituzione imperiale³⁶⁹ - che investiva la maggior parte dei processi criminali pendenti al momento della sua emissione³⁷⁰:

³⁶⁸Laddove a Roma fosse stato presente un sistema di funzionari statali preposti all'esercizio dell'azione penale come nei moderni ordinamenti giuridici, infatti, vi sarebbero stati sicuramente meno problemi ad attribuire sin da subito all'*abolitio publica* di età classica quelle caratteristiche che furono proprie solo dell'*abolitio generalis* di età postdiocleziana, nella quale la volontà dell'accusatore non rilevava affatto ai fini della stabilizzazione degli effetti dell'*abolitio*: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 194 e pp. 214 e ss. Sull'*indulgentia* nel corso dell'età tardoantica, cfr. altresì REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 274; F. FASOLINO, *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica*, Napoli, 2016, pp. 151 e ss. Waldstein osserva infatti come «die *abolitio generalis* des CJ 9, 43 ist nicht mehr die *abolitio publica* der klassischen Zeit, sondern als Ergebnis der klassischen Entwicklung eine Massenbegnadigung im Sinne der modernen Amnestie» (pp. 215-216). Come ha osservato lo studioso austriaco, infatti, delle tre costituzioni che vanno a costituire il titolo XLIII del libro IX del *Codex*, la prima - C. 9.43.1 (Imp. Ant. A. Rutiliano consulari Lyciae, a. 215) - è riferibile sicuramente ad un caso di *abolitio publica* in senso classico. Secondo Waldstein, anche la seconda costituzione ivi conservata, promulgata da Diocleziano nel 286 d.C., potrebbe riguardare ancora l'*abolitio publica* di età classica (C. 9.43.2, Imppp. Diocl. et Maxim. AA. Paulino, a. 286: *Cum eo tempore, quo indulgentia nostra crimina extinxit, accusatio a te instituta non fuerit, publicae abolitionis praescriptio cessat*). Il problema sta tutto nell'individuazione del significato di *crimina extinxit*. Se, infatti, tale locuzione dovesse essere intesa in senso processuale, e quindi tradotta come "cancellazione dell'accusa", la costituzione diocleziana sarebbe dunque riferita ai processi criminali pendenti e si starebbe dunque discorrendo di un'*abolitio publica*. Laddove invece l'espressione concernesse sia l'aspetto sostanziale, sia quello processuale, essa dovrebbe essere tradotta come "estinzione del reato" e farebbe riferimento alla nuova *abolitio generalis* sorta in età tardoantica (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 172 e p. 216, nt. 61; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., pp. 315-316), istituto che presenta una struttura simile a quella della moderna amnistia, ossia un «provvedimento di clemenza generale e astratto con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena per determinati reati»: cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 11^a ed., Milano, 2020, pp. 888 e ss.; R. DELL' ANDRO, v. «Amnistia (dir. pen.)» In *ED 2* (1958), pp. 306 e ss. L'ultima costituzione, C. 9.43.3 (Imppp. Valentin., Valens et Grat. AAA. ad senatum, a. 371), invece, escluderebbe definitivamente la sopravvivenza dell'*abolitio publica* oltre il periodo diocleziano e lascerebbe intravedere l'affermazione della nuova *abolitio generalis*: «Dennoch zeigt die Kombination mit der von Valentinian I. und Gratian stammenden c. 3 eod. (§ 42.3), daß an eine Wiedereinführung der *abolitio publica* nicht gedacht sein konnte. Die Aufnahme der klassischen Überlieferung zu danken ist» (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 217, nt. 61).

³⁶⁹Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 455-456; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 60; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 307. Contro la tesi maggioritaria si è invece espresso REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 274, il quale ritiene che l'*abolitio* fosse di competenza esclusiva del Senato, mentre l'*indulgentia* fosse prerogativa degli imperatori.

³⁷⁰Come testimoniato in D. 48.3.2.1 e in D. 48.16.16, già sotto Domiziano le *abolitiones publicae* non trovavano un'applicazione generalizzata. Ne erano esclusi, ad esempio, i procedimenti capitali nei confronti di servi che si fossero trovati ai *vincula*: cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 274; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 456, nt. 1; R. RILINGER, *Humiliores-honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1988, cit., p. 88-89; ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, cit., p. 99; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 309. Non è pertanto completamente da rigettare l'idea che già nel corso della prima età imperiale alcuni processi relativi a particolari *crimina* potessero essere esclusi dall'ambito di

D. 48.16.12 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1957): *Si interveniente publica abolitione ex senatus consulto, ut feri adsolet, vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex aliqua causa, ex qua senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies praestitutos reum repetierit: dicendum est cessare Turpillianum senatus consultum. Nec enim videtur desistere, qui exemptum reum non defert: eximitur autem reorum abolitione interveniente.*

applicazione dell'istituto attraverso l'inserimento di un'espressa previsione a ciò diretta all'interno del provvedimento che sanciva l'*abolitio publica* o alla luce di disposizioni generali come quella attribuita a Domiziano. Questi casi vennero riassunti e generalizzati nel corso del tardoantico da alcune costituzioni imperiali, come C.Th. 9.37.2, trådita con modifiche in C. 9.42.3 (Imppp. Valentin., Valens et Grat. AAA. ad Probum pp., a. 369) e conservata anche in Brev. 9.27.2: sulle vicende della trasmissione del testo della costituzione, cfr. L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus»*. Il libro IX, Milano, 2013, pp. 176 e ss., mentre - più in generale - sui rapporti tra *Codex Theodosianus* e *Breviarium Alaricianum*, cfr. P. BIAVASCHI, *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel Breviarium Alaricianum: il titolo De accusationibus et inscriptionibus, in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, 2, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI e P. BIAVASCHI, Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 111 e ss. La costituzione tratta dei casi in cui l'*abolitio* - in questo caso *privata* - non poteva essere concessa. La richiesta di *abolitio* non poteva trovare accoglimento, se non previo consenso dell'accusato (indicato come *inscriptus*), laddove quest'ultimo avesse subito delle *iniuriae* a seguito della presentazione dell'accusa, per tali intendendosi «*si vel carcerem sustinuerit vel tormenta vel verbera vel catenas*». Su questi profili della costituzione in questione, cfr. A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, pp. 191-192; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 130 e nt. 185.

In C. 9.42.3.4, così come in C.Th. 9.37.2, si rinviene un elenco di fattispecie criminose nelle quali non poteva mai essere concessa l'*abolitio*, nemmeno in presenza del consenso dell'accusato (*in violata maiestate aut patria oppugnata vel prodita aut peculatus admissio aut sacramentis desertis, omniaque quae iuri veteri continentur*): cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 368; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 65, nt. 159; LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 192; GIOMARO, *Per lo studio della calunnia*, cit., p. 62; DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum»*, cit., p. 177. Non è affatto improbabile pensare che, per la particolare gravità del reato contestato e per l'importanza rivestita nella repressione del dissenso contro la casa imperiale, i casi di *maiestas* potessero essere esclusi già in età giulio-claudia dai saltuari provvedimenti generali di *abolitio*, ma in assenza di elementi di prova ciò non può che rimanere un'ipotesi allo stato non suffragabile. L'espressione «*omniaque quae iuri veteri continentur*» richiama inoltre tutte quelle limitazioni alla possibilità di avvantaggiarsi dell'*abolitio* introdotte sino al termine dell'età classica: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 177, nt. 20. Una parte della dottrina ha ritenuto di individuare una di queste eccezioni nell'accusa di *crimen falsi*, sulla scorta di quanto osservato in D. 48.16.17 (Mod. 17 *resp.* = Pal. 343): *Lucius Titius Seium reum falsi fecit et priusquam persequeretur, indulgentia reorum crimina abolita sunt. Quaero, si postea eum iterato reum non fecerit, an in Turpillianum senatus consultum incidere. Herennius Modestinus respondit abolitionem reorum, quae publice indulgetur, ad hoc genus criminis non pertinere*. Al giurista severiano venne posto il quesito se l'*abolitio publica* (indicata - in questo caso - dalla locuzione «*indulgentia reorum*») dovesse trovare applicazione anche nel caso di procedimenti relativi al *crimen falsi* e, pertanto, se la mancata ripresa dell'accusa nei confronti dell'accusato costituisse o meno *crimen tergiversationis*. Modestino risponde affermando che l'*abolitio publica* non attecchiva *ad hoc genus criminis*. Secondo FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 61 e nt. 148, questo inciso andrebbe «riferito logicamente ai comportamenti disciplinati dal Turpilliano», nonostante il fatto che la soluzione proposta dal giurista fosse «non del tutto chiara stilisticamente», come peraltro già rilevato in G. von BESELER, *Unklassische Wörter*, in ZSS 56 (1936), p. 84, il quale ritiene di dover espungere l'ultima frase da *abolitionem reorum* sino alla fine del passo e sostituirla con un semplice «*non incidisse*», per indicare la non applicabilità della disciplina del Turpilliano. Altra parte della dottrina, segnatamente Waldstein, ha ritenuto di non accogliere la proposta di Beseler, ritenendo l'ultima frase genuina: «Beseler's "non incidisse" (...) geht an diesem Sinn völlig vorbei und verändert das ganze Problem der Anfrage» (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 120). Quest'ultimo ritiene dunque che l'inciso *ad hoc genus criminis* vada invece riferito proprio al *crimen falsi*, nel senso che in questi procedimenti non trovava applicazione l'*abolitio publica* e l'accusatore sarebbe stato così tenuto a ripresentare l'accusa e continuare così il processo (con lui concorda anche GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der Abolitio*, cit., p. 310). Lo studioso austriaco rinviene traccia di ciò anche in C. 9.23.3 (Imp. Alex. A. Martiali, a. 223: *Senatus consulto et edicto divi Claudii prohibitum est eos, qui ad scribenda testamenta adhibentur, quamvis dictante testatore aliquid emolumentum ipsis futurum scribere, et poena legis Corneliae facienti inrogata est: cuius veniam deprecantibus ob ignorantiam et profitentibus a relicto discedere raro amplissimus ordo vel divi principes veniam dederunt*). In questo caso, l'imperatore ricorda come il comportamento di coloro che - incaricati di redigere un testamento - avessero inserito nell'atto disposizioni a sé favorevoli ricadesse all'interno del *crimen falsi* in base ad un senatoconsulto e ad un editto di Claudio. Alessandro Severo ricorda inoltre come - in questi casi - il Senato (*amplissimus ordo*) o i suoi predecessori (*divi principes*) raramente *veniam dederunt*: Waldstein ritiene pertanto che l'imperatore stesse alludendo al fatto che i provvedimenti senatori o imperiali di *abolitio publica* raramente interessassero anche i processi in tema di falso testamentario. A ulteriore conferma, l'autore adduce anche C. 1.4.3 (Imppp. Grat., Valentin., Theodos. et Arcad. AAAA. Neoterio pp., a. 385), in particolare il § 3, laddove si afferma che - tra i molti soggetti che non devono *veniam sperare* si trova anche l'*adulterator violatorque monetae*: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 120, nt. 72.

Come si vedrà, la dottrina più risalente riteneva che il passo del *de adulteriis* di Ulpiano fosse stato fortemente modificato³⁷¹, ma anche adottando la ricostruzione del brano operata dalla critica interpolazionistica, l'inciso «*senatus censuit abolitionem reorum fieri*» non viene fatto generalmente oggetto di critiche e deve pertanto essere ritenuto genuino.

Un'altra testimonianza di *abolitio* disposta a mezzo di senatoconsulto proviene da un altro passo del *de adulteriis* di Papiniano:

D. 48.3.2.1 (Pap. 1 *de adult.* = Pal. 7): *Solet itaque tractari, an postea domino permittendum sit oblata satisfactione servum suum vinculis liberare. Dubitationem auget edictum Domitiani, quo cautum est abolitiones ex senatus consulto factas ad huiusmodi servos non pertinere. Nam et lex ipsa prohibet eum absolvi, priusquam de eo iudicetur. Sed haec interpretatio perdura, pernimum severa est in eo, cuius dominus absens fuit vel quod per inopiam illo momento temporis satisfactionem implere non potuit: neque enim pro indefenso derelictus recte dici potest, qui dominum praesentem non habuit vel habuit paratum defendere, pauperem tamen. quod utique facilius admitti poterit, si non post longum temporis spatium hoc desideretur.*

Il passo in questione è stato inserito nel titolo del Digesto dedicato alla disciplina dei soggetti trattenuti in stato di custodia preventiva (*De custodia et exhibitione reorum*). Dal *principium*³⁷² si desume che il caso preso in considerazione da Papiniano riguardava uno schiavo accusato di aver commesso un *crimen* punito con la pena capitale. Nel caso in cui il cui padrone (o un terzo)³⁷³ non avesse prestato la *satisfatio*, facoltà prevista probabilmente dalle disposizioni della *lex Iulia iudiciorum publicorum*³⁷⁴ al fine di garantire la comparsa del padrone in difesa dello schiavo, quest'ultimo sarebbe stato assoggettato ai *vincula publica*. Il dubbio sul quale molti giuristi si erano interrogati riguardava la facoltà del padrone di prestare la garanzia in un momento successivo rispetto a quello dell'incardinamento del processo criminale, ottenendo così la liberazione dello schiavo. Le perplessità dei giuristi al riguardo erano state alimentate da un editto di Domiziano³⁷⁵, attraverso il quale l'imperatore aveva stabilito che le *abolitiones ex senatus consulto factas* non dovessero trovare applicazione nei confronti degli schiavi ai *vincula publica*³⁷⁶. L'inciso *ex senatus consulto* - in questo caso -

³⁷¹Cfr. *infra*, § II.3.2.3.

³⁷²D. 48.3.2 pr.: *Si servus capitali crimine postuletur, lege publicorum cavetur, ut sistendum vel a domino vel ab extero satisfato promittatur: quod si non defendatur, in vincula publica coici iubetur, ut ex vinculis causam dicat.* Cfr. T. MAYER-MALY, v. «*Vincula*», in *PWRE* VIII A.2 (1958), cit., col. 2203: in D. 48.3.2 pr., infatti, i *vincula* non costituivano una forma di esecuzione della pena, ma di «*Sicherung der Wahrheitsermittlung und Minderung der Fluchtgefahr*».

³⁷³Cfr. BRASIELLO, *Sull'assenza*, cit., p. 43, riteneva che l'intervento dell'estraneo ivi menzionato potesse essere il frutto di un'interpolazione compilatoria, mentre nella disciplina classica era ammesso l'intervento solo del *dominus* o di un suo *procurator*.

³⁷⁴Cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 16, nt. 17.

³⁷⁵Il contenuto di questo provvedimento imperiale viene riportato in D. 48.16.16 (Paul. *l.s. de adult.* = Pal. 22): *Domitianus rescripsit, quod de feriis et abolendis reis dicitur, non pertinere ad servos, qui accusati in vinculis esse iubentur, ne iudicium finiatur.* Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 126: «*Da Pap. D. 48, 3, 2, 1 das Edikt indirekt zitiert, dürfte die Wiedergabe bei Paulus wörtlicher sein*». A differenza di D. 48.3.2.1, in questo caso non si parla di un *edictum*, ma di un rescritto. Non doveva tuttavia accadere di rado che gli imperatori intervenissero con una pluralità di atti in relazione al medesimo argomento: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 64; LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 18, nt. 20.

³⁷⁶Papiniano opta per una soluzione più mite rispetto all'intransigenza della portata originaria della disposizione contenuta all'interno della *lex Iulia*, la cui severità sembrerebbe corroborata dal cennato provvedimento di Domiziano. Il giurista severiano - nel ribadire

non costituisce un riferimento al Turpilliano, bensì ai vari provvedimenti senatori che disponevano le varie *abolitiones publicae*.

Passando agli esempi di *abolitio publica* disposta mediante provvedimento imperiale³⁷⁷, in essi potrebbe ricadere quella disposta da Augusto poco dopo la sua vittoria nella guerra civile contro Antonio³⁷⁸:

Svet. Aug. 32.2: (...) *diuturnorum reorum et ex quorum sordibus nihil aliud quam voluptas inimicis quaereretur nomina abolevit condicione proposita, ut si quem quis repetere vellet, par periculum poenae subiret* (...)

Non vi è la sicurezza che il provvedimento di *abolitio nominis* fosse stato disposto mediante un atto proprio del *princeps* e non fosse invece stato recepito mediante senatoconsulto dal Senato. In ogni caso, il provvedimento augusteo - del quale si è già avuto modo di discorrere in altra sede³⁷⁹ - si differenzia dalla disciplina classica dell'*abolitio* perché, a differenza di quest'ultima, gli accusatori che avessero avuto l'intenzione di esercitare il *ius repetendi* avrebbero dovuto altresì accettare il rischio di subire la medesima pena che sarebbe stata irrogata al *reus*, ovviamente qualora quest'ultimo fosse andato assolto (*par periculum poenae subiret*)³⁸⁰. Inoltre, esso non fissa alcun limite temporale - altro elemento tipico presente nella disciplina dell'*abolitio publica* sul finire dell'età classica - entro il quale poter *repetere*³⁸¹.

Un provvedimento molto simile a quello di Augusto viene attribuito sempre da Svetonio anche a Domiziano:

Svet. Dom. 9.2: (...) *Reos, qui ante quinquennium proximum apud aerarium pependissent, universos discrimine liberavit nec repeti nisi intra annum eaque condicione permisit, ut accusatori qui causam non teneret exsilium poena esset.*

In questo caso, il *princeps* adottò un provvedimento diretto ai soli procedimenti fiscali, pertanto sembrano doversi escludere dal suo campo di applicazione i processi criminali. L'imperatore stabilì un termine di un

il divieto generale di liberare il soggetto sottoposto a custodia cautelare prima dello svolgimento del giudizio - afferma tuttavia che una misura del genere appare eccessivamente severa, laddove il padrone dello schiavo non avesse avuto l'intenzione di abbandonare quest'ultimo a sé stesso, come nel caso in cui - nel momento della formulazione dell'accusa - si fosse trovato lontano oppure ove non avesse avuto temporaneamente i mezzi per prestare la *satisdatio*. Di conseguenza, Papiniano ammette la possibilità di presentare la garanzia in un momento successivo e di ottenere la liberazione del servo, ma tale facoltà non è illimitata. In primo luogo, la mancata presentazione immediata della *satisdatio* doveva essere giustificata da valide motivazioni (esemplificate nell'assenza del padrone o nella sua indigenza). In seconda battuta, la richiesta di *satisdatio* tardiva era comunque soggetta all'approvazione dell'organo giudicante, come si evince dall'ultima frase del § 2, nella quale il giurista afferma che l'istanza del padrone *facilius admitti poterit* laddove venga presentata non troppo tempo dopo rispetto al momento in cui sarebbe dovuta essere presentata: cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 18.

³⁷⁷Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 455-456; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 60, nt. 143. I giuristi di età classica non ricordano alcun caso di *abolitio publica* disposta mediante provvedimento imperiale, ma solo attraverso senatoconsulti: cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 215, nt. 53.

³⁷⁸L'incertezza circa il mezzo impiegato per disporre l'*abolitio* discende dal carattere dell'opera di Svetonio, il quale pone la figura dell'imperatore al centro di tutta la narrazione: cfr. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, cit., p. 31; WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 215, nt. 53. Non si può completamente escludere quindi che - pur essendo state volute dal *princeps* in carica - la maggior parte di queste *abolitiones* attribuite ai vari imperatori da Svetonio fossero state poi formalmente ricomprese in un provvedimento del Senato.

³⁷⁹Cfr. *supra*, § I.4.

³⁸⁰Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 95, nt. 23.

³⁸¹Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 95-96.

anno - a differenza del regime classico dell'*abolitio publica*, che normalmente prevedeva un lasso temporale di soli trenta giorni - per *repetere*, cioè riprendere la causa a seguito dell'*abolitio*. Un ulteriore punto di divergenza rispetto alla disciplina "modello" dell'*abolitio publica* è costituita dai rischi ai quali era sottoposto il *delator* che avesse manifestato l'intenzione di proseguire il procedimento fiscale incardinato: in questo caso, infatti, egli sarebbe stato soggetto alla sanzione dell'esilio laddove non fosse risultato vittorioso al termine del processo³⁸².

I provvedimenti in questione³⁸³ si distaccano quindi dalle testimonianze tramandate dai giuristi classici in tema di *abolitio publica*.

Un'*abolitio* sicuramente disposta mediante una costituzione imperiale - nella specie, un editto - fu quella adottata in occasione dei *ludi saeculares*³⁸⁴ celebrati durante il regno di Settimio Severo.

Nel 1890 e nel 1930, nella zona del Campo Marzio detta *Tarentum* o *Terentum*³⁸⁵, vennero scoperti i frammenti di un cippo marmoreo contenente gli *acta*³⁸⁶ dei *ludi saeculares* del 204 d.C.³⁸⁷. Questi *commentarii* epigrafici servivano non solo a tener traccia dei vari rituali compiuti, delle preghiere e dei sacrifici offerti, nonché dei soggetti che avessero preso parte alla celebrazione, ma riportavano altresì le discussioni avvenute in Senato e i relativi provvedimenti adottati dal consesso senatorio, dai quindicemviri *sacris faciundis* e dagli imperatori, in preparazione della festività³⁸⁸. In più parti della narrazione si possono rinvenire riferimenti all'*abolitio* dei *nomina reorum* e della relativa disciplina:

³⁸²Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 96, nt. 24. Anche in questo caso, evidentemente, la similitudine strutturale tra processi criminali ordinari e processi fiscali rese possibile l'adozione di *abolitiones* anche con riguardo a questi ultimi.

³⁸³Non credo che quanto disposto da Caligola e ricordato ancora in Svet. *Cal.* 15.4 (*crimimum, si quae residua ex priore tempore manebant, omnium gratiam fecit*) possa essere propriamente considerato un caso di *abolitio publica*. Sebbene in questo caso il provvedimento mirasse a chiudere i procedimenti criminali pendenti, ma non ancora discussi, a differenza delle misure volute da Augusto e Domiziano non sembra fosse stata lasciata la facoltà agli accusatori di poter riprendere il procedimento: si è di fronte pertanto ad un caso differente, nel quale il *princeps* dispose automaticamente la chiusura di questi procedimenti, secondo il modello di quelle che verranno chiamate *abolitiones generales* nel corso del periodo tardoantico, nelle quali la volontà dell'accusatore non costituì più un elemento rilevante ai fini della chiusura del procedimento (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 215).

³⁸⁴I *ludi saeculares* erano una celebrazione religiosa che si teneva per celebrare la fine di un *saeculum* (*naturale*), cioè un periodo equivalente alla possibile massima durata della vita umana (Zos. 2.1.1; Cens. 17.1), pari a cento o centodieci anni: cfr. M.P. NILSSON, v. «*Saeculares ludi*», in *PWRE* I A.2 (1920), coll. 1696 e ss. Circa l'origine dei *ludi saeculares*, la loro datazione e le modalità di celebrazione, cfr. inoltre F. COARELLI, *Note sui ludi Saeculares*, in *Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique: actes de la table ronde organisée par l'Equipe de recherches étrusco-italiques de l'UMR 126 (CNRS, Paris) et l'Ecole française de Rome: Rome, 3-4 mai 1991*, Roma, 1993, pp. 211 e ss.; F. BERNSTEIN, *Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom*, Stuttgart, 1998, pp. 129 e ss., nonché A. TERRINONI, *Ludi, lucar, memoria: un contributo allo studio dei senatus consulta nei commentari augustei dei ludi saeculares*, in *Die senatus consulta in den epigraphischen Quellen*, a cura di P. BUONGIORNO e G. CAMODECA, Stuttgart, 2021, p. 344, nt. 5, ove bibliografia. Dopo la loro reintroduzione ad opera di Augusto, anche Claudio ordinò la celebrazione di questi *ludi* non per commemorare la fine di *saeculum*, ma in occasione dell'ottocentesimo anno dalla fondazione di Roma: Tac. *ann.* 11.11.

³⁸⁵Nel medesimo punto, peraltro, sono stati rinvenuti anche gli *acta* dei *ludi saeculares* voluti da Augusto nel 17 a.C.: cfr. *CIL* VI 32323; F. COARELLI, *Il Campo Marzio: dalle origini alla fine della repubblica*, Roma, 1997, pp. 74 e ss.; B. SCHNEGG, *Die Inschriften zu den Ludi saeculares. Acta ludorum saecularium*, Berlin-Boston, 2020, pp. 1 e ss.

³⁸⁶La denominazione ufficiale del documento riprodotto era di *commentarium ludorum saecularium*, come si evince da *CIL* VI 32326, l. 1 = SCHNEGG, *Die Inschriften zu den Ludi saeculares*, cit., p. 288, l. 1.

³⁸⁷*CIL* VI 32326-32336, ma si veda ora la nuova edizione del *commentarium* contenuta in SCHNEGG, *Die Inschriften zu den Ludi saeculares*, cit., pp. 287 e ss.

³⁸⁸Cfr. SCHNEGG, *Die Inschriften zu den Ludi saeculares*, cit., pp. 38 e ss. e pp. 338 e ss.

Schnegg, Acta Severiana, I. 30: [nomina quoque · 12 · reorum] ABOLEANTVR LVCTUS[que femin]ARVM [· 24 · felicitati] OSIT, MEMORIAE TANTAE RELIGIONIS CON[tinuo triduo · 30 · ma]RMOR

CIL VI 32326, I. 30: [nomina quoque reo]ru[m] aboleantur luctus[que] feminarum [item fi]at quo [minus populi felicitati] opsit, memoria tantae religionis con[tinuo t]ridu[o 22 ma]rmor

Schnegg, Acta Severiana, I. 45-46: [d]IEBVS, QVIBUS TAM SOL[emni · 123 ·]A OCCVPAVERIT, ACCVS[at]ori-] | BVS REPETENDI REOS SV[os · 124 ·] *vacat(18)* [· 3 ·]

CIL VI 32326, II. 45-46: iis] diebus quibus tam sol[lemni 110]a occupaverit, accus[at]o | ri]bus repetendi reos su[os 120] *vac., l. 15*

In questo punto, il *commentarium* riproduce i contenuti del *manuarium*, un vero e proprio compendio sull'organizzazione dei *ludi*³⁸⁹, la cui lettura venne effettuata da un certo Calpurnio Massimo, senatore e membro dei quindecemviri, cioè del collegio sacerdotale preposto all'organizzazione dei *ludi*³⁹⁰.

Le ll. 71-79 di questo resoconto - in particolare - riprodurrebbero il contenuto di un editto emanato il 25 maggio 204 d.C. da Settimio Severo, congiuntamente ai suoi figli Caracalla e Geta e ai *quindecemviri sacris faciundis* relativo allo svolgimento dei *ludi*, al cui interno - tra le varie disposizioni adottate (di cui non abbiamo traccia, stante una lacuna del testo) - si rinviene anche l'*abolitio publica* disposta per l'occasione³⁹¹:

Schnegg, Acta Severiana, II. 76-77: QVO LAETITIAE PVBLICAE FRVCTVS A[d un]IVERSOS [cives perveniat, · 11 · l]VDIS SAE-CVLARIBVS, QVOS EDITVRI SVMVVS, PLACERE [· 84 · reorum] | NOMINA ABOLENTA ITA, VTI POS[t d]IEM TRICENSIM[um, accusatoribus · 6 · eo]S RE[p]ETENDI IVS SIT, EDICENDVM EXISTIMA[vimus · 84 ·]

CIL VI 32327, II. 19-20: Quo laetitiae publicae fructus a[d un]iversos [cives perveniat, l]udis saecularibus, quos edituri sumus, placere [90 reorum] | nomina abolenda ita uti pos[t d]iem tricensimu[m accusatoribus eo]s re[p]etendi ius sit, edicendum existima[vimus 85]

L'utilizzo degli *edicta* quale tipologia di costituzione usuale mediante la quale gli imperatori erano soliti disporre provvedimenti di *abolitio publica* è corroborata altresì da una costituzione imperiale di Caracalla del 215³⁹²:

C. 9.43.1 (Imp. Ant. A. Rutiliano consulari Lyciae, a. 215): *Qui potentatus et vis aliorumque criminum reum fecit, si post abolitionem ex forma solita reorum factam et edicta proposita intra diem statutum repetere supersederit, persequi crimina volens non est audiendus.*

³⁸⁹Cfr. SCHNEGG, *Die Inschriften zu den Ludi saeculares*, cit., p. 369.

³⁹⁰Cfr. *PIR*², C 277; E. GROAG, v. «Calpurnius (n. 55)», in *PWRE* III.1 (1897), col. 1374. Il fatto che in esso venga menzionata anche la misura della cancellazione del nome degli accusati può far propendere per la regolare adozione di provvedimenti simili anche in occasione delle precedenti edizioni della festività.

³⁹¹Cfr. SCHNEGG, *Die Inschriften zu den Ludi saeculares*, cit., pp. 372-373. Sui contenuti di queste ultime linee, cfr. più diffusamente *infra*.

³⁹²Cfr. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 307, nt. 43.

In questa costituzione destinata ad un certo Rutiliano, governatore della *provincia Lycia*, l'imperatore afferma in via generale (*aliorumque criminum reum fecit*) - pertanto non solo nel caso dei *crimina* espressamente indicati - che, una volta decorso il periodo di tempo indicato nel provvedimento, all'accusatore che abbia manifestato la volontà di *repetere reum* dovrà essere impedita la ripresentazione dell'accusa. Caracalla parla di un'*abolitio publica* disposta *ex forma solita*, quella dell'*edictum*, all'interno del quale doveva essere altresì individuato il lasso temporale entro il quale l'accusatore poteva nuovamente accusare il *reus*³⁹³.

II.3.2.2. Le ragioni alla base dell'*abolitio publica*

Dopo queste considerazioni circa il "contenitore formale" di questa tipologia di *abolitiones*, si può passare ora all'indagine sulle motivazioni e sulle circostanze che potevano determinare l'approvazione di questi provvedimenti.

L'*abolitio publica* veniva dunque generalmente inserita in un provvedimento del Senato o una costituzione imperiale, per una serie di possibili ragioni che sono elencate da Ulpiano all'interno di D. 48.16.12 (*ob laetitiam, honorem domus divinae* o per qualsiasi altra causa reputata idonea dal consesso senatorio o dall'imperatore)³⁹⁴.

³⁹³Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 121; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 308.

³⁹⁴Ovviamente, in questa sede ci si occuperà solo delle ragioni "immediate" che potevano determinare l'adozione di un'*abolitio publica*, così come risultanti dalle fonti. Considerazioni circa le motivazioni più profonde - radicate all'interno della struttura del processo criminale di età imperiale - sono svolte in WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 214-215, e in GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., pp. 316-317. Secondo Waldstein, l'iniziativa criminale affidata a privati - comportando deficienze ed eccessi, connaturati alla «Schwächen der menschlichen Natur» - fece sorgere, come reazione, l'interesse statale al controllo di questi fenomeni di distorsione dell'accusa. L'*abolitio publica* - ad avviso dello studioso - trovava la sua *ratio* nell'esigenza di bilanciare il principale interesse dello Stato romano, quello all'effettività della repressione dei comportamenti criminali, con una serie di ulteriori esigenze presenti su più livelli. A livello "statale", da un lato, sussisteva la necessità di limitare il perimetro della libertà riconosciuta all'accusa del privato in modo da prevenirne gli abusi; dall'altro, tuttavia, vi era la consapevolezza di non poter limitare eccessivamente la libertà degli accusatori, per non correre il rischio di compromettere definitivamente l'attività di amministrazione della giustizia criminale. Infine, non era possibile nemmeno ignorare l'interesse dell'accusatore "onesto" alla prosecuzione del giudizio. Dal canto suo, Gamauf si inserisce nella medesima linea di pensiero di Waldstein, affermando che l'introduzione dell'istituto in questione sia la diretta conseguenza, da un lato, dell'assenza di un sistema di funzionari pubblici obbligati all'esercizio dell'azione penale e, dall'altro, dalla mancanza dell'equivalente di una forza di polizia giudiziaria posta alle dipendenze di questi funzionari. Per sopperire a ciò e consentire dunque l'attuazione dell'interesse statale alla repressione dei crimini, i Romani permisero che ciascun cittadino potesse essere accusato, ma tale circostanza determinò una serie di conseguenze negative: «Die Aporie im römischen Strafprozessrecht war, dass es im Sinne einer umfassenden Verbrechensbekämpfung gelegentlich sogar zu übereilten Privatanklagen einlud, aber keine wirkungsvollen Instrumente entwickelte, um die nachhaltige Fortführung von Prozessen sicherzustellen». Se è vero quanto affermato da Cassio Dione, cioè che al principio del suo consolato vi erano circa tremila casi di adulterio pendenti (Dio Cass. 76.16.4, cfr. anche KUNKEL, v. «*Quaestio*», cit., pp. 101-102, nonché MCGINN, *Prostitution*, cit., p. 247), è evidente che anche le misure contenute nel Turpilliano e le successive integrazioni ed estensioni della sua disciplina derivanti dall'interpretazione giurisprudenziale e dalla cancelleria imperiale non erano state in grado di porre un freno all'aumento delle cause pendenti. La soluzione migliore e più efficiente per ridurre il peso gravante sul sistema dell'amministrazione criminale dovette dunque sembrare l'*abolitio publica*: «Bei ernsthaftem Interesse des Anklägers bedeutete eine abolitio publica nicht mehr als eine zeitweilige Unterbrechung der Strafverfolgung. In der Mehrzahl der unter abolitiones gefallenen Verfahren werden Ankläger wie Angeklagte aber gerne bereit gewesen sein, deren Beendigung ohne förmliches Urteil in Kauf zu nehmen». Le periodiche *abolitiones* avrebbero dunque permesso di "depurare" il sistema di amministrazione della giustizia criminale da tutte quelle cause nelle quali mancava la seria volontà dell'accusatore di giungere a sentenza, lasciando in vita solo quelle nelle quali vi era un reale interesse del *delator* a portare a compimento l'accusa intentata.

Questa testimonianza collima con quanto affermato da Papiniano e Macro³⁹⁵:

D. 48.16.8 (Pap. 2 *de adult.* = Pal. 16): *Abolitio aut publice fit ob diem insignem aut publicam gratulationem*

D. 48.16.9 (Macer 2 *publ.* = Pal. 35): *vel ob rem prospere gestam*

Il provvedimento di *abolitio* - agli occhi dei giuristi di età severiana - trovava nel complesso la propria ragion d'essere nella presenza di un motivo particolare di celebrazione, il quale poteva essere tale in relazione a fatti che interessassero l'intera comunità romana - come nel caso di festeggiamenti collettivi per la positiva conclusione di qualche evento particolare o in occasione di momenti di ringraziamento pubblico - oppure per accadimenti che riguardassero nello specifico la famiglia imperiale³⁹⁶. Un esempio concreto di questa tipologia di eventi è dato dalla celebrazione dei *ludi saeculares* del 204 d.C.³⁹⁷.

Tuttavia, queste finalità di celebrazione collettiva non sembrano rinvenirsi in ogni caso di *abolitio publica* ricordato dalle fonti. Lo stesso Ulpiano rammentava come l'*abolitio publica* potesse essere disposta «*ex aliqua causa, ex qua senatus censuit abolitionem reorum fieri*»³⁹⁸. Le *abolitiones* disposte da Augusto e da Domiziano, infatti, non sembrano essere collegate ad alcuna evento lieto o celebrazione particolare, ma lo stesso Svetonio attribuisce loro uno scopo differente rispetto alle possibili ragioni elencate da Papiniano e Macro in D. 48.16.8-9³⁹⁹.

Con precipuo riguardo all'*abolitio* disposta in età augustea, lo storico la inserisce in un lungo elenco di provvedimenti di varia natura adottati da Augusto accomunati dalla comune volontà di giungere ad una normalizzazione di vari aspetti della vita collettiva di Roma a seguito del tumultuoso periodo delle guerre civili. Dopo aver menzionato una prima serie di misure che potrebbero essere definite *lato sensu* di ordine pubblico⁴⁰⁰, Svetonio passa all'enumerazione degli interventi assunti dal nuovo *princeps* in tema

³⁹⁵Secondo FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 60, Ulpiano in D. 48.16.12 avrebbe compendiato questi passi di Papiniano e Macro.

³⁹⁶Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 274; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 455; MER, *L'accusation*, cit., p. 177, nt. 1; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 173; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., pp. 306-307. Negli scolii ad Bas. 60.1.17 (Schelt. B VIII, p. 3067 = Heimb. V, p. 245) si ricordano, a mero titolo esemplificativo, le *abolitiones* disposte in occasione della Pasqua e in caso di vittoria contro il nemico.

³⁹⁷Si vedano in particolare SCHNEGG, *Die Inschriften zu den Ludi saeculares*, cit., ll. 76-77 (= *CIL VI 32327*, ll. 19-20), nella quale l'*abolitio* fa parte di quelle misure volute affinché gli effetti di quel momento di gioia pubblica arrivassero a tutti quanti i cittadini (*Quo laetitiae publicae fructus ad universos cives perveniat*). Cfr. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 307.

³⁹⁸Cfr. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 307.

³⁹⁹Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 214: «Darüber hinaus kann unter Umständen ein Interesse daran bestehen, sei es aus Anlaß einer Neuordnung, sei es aus freudigen oder sonstigen Anlässen, auch anhängige Strafverfahren niederzuschlagen, Angeklagte begnadigen zu können».

⁴⁰⁰Svet. Aug. 32.1: *Pleraque pessimi exempli in perniciem publicam aut ex consuetudine licentiaque bellorum civilium duraverant aut per pacem etiam exstiterant. Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant succincti ferro, quasi tuendi sui causa, et rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ergastulis possessorum supprimebantur, et plurimae factiones titulo collegi novi ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur grassaturas dispositis per opportuna loca stationibus inhiuit, ergastula recognovit, collegia praeter antiqua et legitima dissolvit.*

di amministrazione della giustizia⁴⁰¹, tra i quali si rinviene proprio l'*abolitio* in esame. In un momento imprecisato tra la fine della Repubblica e l'avvento del Principato iniziò a registrarsi un netto aumento delle cause criminali, determinato anche dalla nuova prassi di non chiudere più il procedimento in caso di assenza dell'accusatore⁴⁰². Alla luce anche di quanto affermato da Svetonio, cioè che alcuni di questi *pessimi exempli* ai quali Augusto tentò di porre un freno sussistevano da ben prima del periodo delle guerre civili, si può forse desumere come - con questa sorta di "colpo di spugna" - il *princeps* tentò di alleviare con una misura adottata *una tantum* il carico di cause criminali delle *quaestiones*⁴⁰³. Per quanto riguarda invece quella voluta da Domiziano, Svetonio l'attribuisce alla generosità manifestata dal *princeps* nel corso dei suoi primi anni di regno⁴⁰⁴.

II.3.2.3. Gli effetti dell'*abolitio publica*

Un ulteriore profilo di specialità dell'*abolitio publica* rispetto a quella dell'*abolitio privata* è costituito soprattutto dalle diverse conseguenze immediatamente discendenti dal provvedimento contenente l'*abolitio publica*.

Se nel caso dell'accoglimento dell'istanza di *abolitio privata*, infatti, l'effetto dell'improponibilità della medesima accusa per la quale si è richiesta l'autorizzazione si determinava immediatamente in capo all'accusatore, ciò non accadeva subito nelle ipotesi di *abolitio publica*.

In questo caso, infatti, il provvedimento mediante il quale veniva disposta l'*abolitio* e la relativa cancellazione dei *nomina reorum* dei procedimenti criminali pendenti prevedeva espressamente la facoltà dell'accusatore di *repetere reum* entro un determinato lasso temporale, solitamente trenta giorni, decorso il quale - laddove non fosse stato esercitato il *ius repetendi* - l'*accusator* non avrebbe più potuto riaprire alcun procedimento criminale nei confronti dello stesso accusato sulla base della medesima accusa:

D. 48.16.12 (Ulp. 2 de adult. = Pal. 1957): *Si interveniente publica abolitione ex senatus consulto, ut fieri adsolet, vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex aliqua causa, ex qua senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies praestitutos reum repetierit: dicendum est cessare Turpillianum*

⁴⁰¹Svet. Aug. 32.2: *Tabulas veterum aerari debitorum, vel praecipuam calumniandi materiam, exussit; loca in urbe publica iuris ambigui possessoribus adiudicavit; diurnorum reorum et ex quorum sordibus nihil aliud quam voluptas inimicis quaereretur nomina abolevit condicione proposita, ut si quem quis repetere vellet, par periculum poenae subiret. Ne quod autem maleficium negotiumve in punitate vel mora elaberetur, triginta amplius dies, qui honoraris ludis occupabantur, actui rerum accommodavit. Ad tris iudicum decurias quartam addidit ex inferiore censu, quae ducentariorum vocaretur iudicaretque de levioribus summis. Iudices a tricenisimo aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam solebant. Ac plerisque iudicandi munus detractantibus vix concessit, ut singulis decuriis per vices annua vacatio esset et ut solitae agi Novembri ac Decembri mense res omitterentur.*

⁴⁰²Cfr. *supra*, § I.4.

⁴⁰³Waldstein rintraccia la *ratio* di tale misura nella volontà di Augusto di normalizzare la situazione al termine delle guerre civili anche in sede di amministrazione della giustizia criminale, strumento spesso abusato nel corso del turbolento periodo che si concluse con la vittoria di Ottaviano ad Azio: «Augustus war offenbar bemüht, nach den Wirren der Bürgerkriege einen Strich unter die Vergangenheit und ‚reinen Tisch‘ zu machen» (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 95 e p. 214, nt. 51).

⁴⁰⁴Svet. Dom. 9.2: *Cupiditatis quoque atque avaritiae vix suspicionem ullam aut privatus umquam aut princeps aliquamdiu dedit, immo e diverso magna saepe non abstinentiae modo sed etiam liberalitatis experimenta.*

senatus consultum. Nec enim videtur desistere, qui exemptum reum non defert: eximitur autem reorum abolitione interveniente.

D. 48.16.10.1-2 (Pap. 2 de adult. = Pal. 16): [1] *Abolitione autem publice facta non retractabitur in iudicio repetendo de mariti iure.* [2] *Triginta dies repetendi rei divus Traianus utiles esse interpretatus est, ex die scilicet, quo feriae finitae sunt. Et senatus censuit eas dies cedere, quibus quisque reum suum repetere possit. Hoc autem repetendi rei tempus non aliter cedit, quam si accusator quoque potuit adire.*

D. 48.16.15.6 (Macer 2 publ. = Pal. 36): *Quamquam prius reum quis detulerat, et si post abolitionem, antequam reus repeteretur, alia abolitio supervenerit: non ex superiore, sed ex secunda abolitione dies triginta computantur.*

Il passo estratto dal secondo libro dei *Ad legem Iuliam de adulteriis libri V* di Ulpiano⁴⁰⁵ è ritenuto rimaneggiato dalla dottrina meno recente, sebbene tali interventi non sembrano aver affatto toccato il contenuto, che è sicuramente di matrice classica⁴⁰⁶. Il maestro severiano si limita ad affermare come nei vari *senatus consulta* fossero altresì indicati espressamente i giorni prestabiliti entro i quali era possibile accusare nuovamente il *reus* (*intra dies praestitutos reum repeterit*)⁴⁰⁷.

Nel § 1 del commentario papiniano alla *lex Iulia de adulteriis*, il giurista pone in relazione la disciplina dell'accusa privilegiata con quella dell'*abolitio publica*. A seguito di quest'ultima, infatti, l'accusa eventualmente ripresentata nei termini dal marito che si fosse determinato ad esercitare il *ius repetendi* non sarebbe stata considerata come presentata *iure extranei*, ma avrebbe goduto ancora dei vantaggi conseguenti

⁴⁰⁵La versione greca della costituzione è riportata in I ad Bas. 60.1.21 (Schelt. B VIII, p. 3069 = Heimb. V, p. 246). Nel testo, peraltro, si afferma che colui che non avesse provveduto ad accusare nuovamente il *reus* τοῦ ὀρισμένου χρόνου, non sarebbe incorso nelle sanzioni previste dalla συκοφαντικῶν νόμων. Il passo dei Basilici, pertanto, sembrerebbe alludere ad una possibile applicazione non del Turpilliano, ma della *lex Remmia*. La discrasia, tuttavia, è solo apparente, giacché nello scolio 2 ad h.l. (Schelt. B VIII, p. 3069 = 4 ad h.l., Heimb. V, p. 247) si rinvia a Bas. 60.66.4 ove, nello scolio di Teodoro sub 1 (Schelt. B IX, p. 3947 = Heimb. V, p. 911), si precisa come la desistenza sarebbe stata punita in virtù delle disposizioni del Turpilliano.

⁴⁰⁶Secondo Mommsen, ad h.l., l'inciso *interveniente publica abolitione ex senatus consulto* costituirebbe un glossema, mentre LENEL, *Palingenesia*, 2, cit., col. 935, nt. 1, attribuisce l'inciso alla penna dei compilatori. Così anche FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 60, nt. 147. BESELER, *Textkritische Studien I*, cit., p. 3, ricostruisce come segue il passo in questione: <Cum> [interveniente publica abolitione ex senatus consulto, ut fieri adsolet, vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex aliqua causa, ex qua] senatus censuit abolitionem reorum fieri, [nec intra dies praestitutos reum repeterit:] dicendum est cessare Turpillianum senatus consultum. [Nec enim videtur desistere, qui exemptum reum non defert: eximitur autem reorum abolitione interveniente]. L'espunzione dell'ultima frase è tuttavia criticata da WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 124, nt. 95, il quale definisce del tutto arbitraria tale assunzione di Beseler.

Alla luce di quanto si è visto sopra, non sembra doversi accogliere la proposta di Mommsen e Lenel di espunzione della frase *interveniente publica abolitione ex senatus consulto*. Non mi sembra nemmeno che la frase *nec intra dies praestitutos reum repeterit* sia da eliminare dal testo originale, come sostenuto da Beseler: affermare che la disciplina della *tergiversatio* non trovasse più spazio una volta disposta la cancellazione del nome dell'accusato a seguito dell'*abolitio* sembra quasi tautologico, giacché non vi era più un procedimento pendente nel quale potesse configurarsi *tergiversatio* (prima doveva essere accertata la desistenza e poi sarebbe stata disposta l'*exemptio* del nome dell'accusato dalla relativa lista). L'inciso in questione è importante in quanto serve a delimitare il perimetro della problematica affrontata dal giurista, che riguardava l'applicabilità del Turpilliano nei confronti del soggetto che non avesse accusato nuovamente nei giorni concessi a tale scopo. Paradossalmente, è proprio l'ultima frase che sembra quella maggiormente sospetta, dato che semplicemente chiosa quanto affermato nella frase precedente.

⁴⁰⁷Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 25; MER, *L'accusation*, cit., p. 177, nt. 1. In 4§ ad Bas. 60.1.21 (Schelt. B VIII, p. 3069 = 2 ad h. l., Heimb. V, p. 246) si precisa come il tempo prestabilito corrispondesse a trenta giorni (λ' ἡμέρων).

all'*accusatio iure mariti*⁴⁰⁸. Il § 2 - invece - testimonia come l'usuale periodo prescritto al fine di ripresentare l'accusa nei confronti del *reus* in questo tipo di *abolitiones* fosse pari a trenta giorni⁴⁰⁹: il tenore di tale affermazione sembra infatti esulare dalla trattazione specifica dell'*abolitio* connessa all'*accusatio adulterii*. Papiniano riferisce anche che Traiano precisò ulteriormente come questi trenta giorni dovessero essere intesi come *dies utiles*⁴¹⁰ e che il termine dovesse iniziare a decorrere a partire dal momento in cui fosse terminata la festività in occasione della quale era stata disposta l'*abolitio publica*⁴¹¹. Anche il consesso senatorio venne investito di un'ulteriore questione interpretativa affine a quella sottoposta al *princeps*, sebbene in questo punto il frammento sia probabilmente monco⁴¹²: il Senato stabilì pertanto che tale termine iniziasse a decorrere solo a partire dal momento in cui all'accusatore fosse stato possibile presentarsi personalmente (*adire*) davanti al giudice competente per riproporre l'accusa⁴¹³.

La presenza del termine di trenta giorni emerge anche dalla lettura del passo di Macro, nel quale si affronta la questione dell'individuazione del *dies a quo* in caso di pluralità di *abolitiones publicae* successive. Il giurista ritiene che tale termine dovesse essere computato a partire dalla seconda *abolitio* e non dalla prima⁴¹⁴.

Quanto affermato nei passi dei giuristi di età severiana combacia parzialmente con le disposizioni che si rinvencono all'interno del *commentarium ludorum saecularium* del 204 d.C.⁴¹⁵:

⁴⁰⁸Si veda anche 7 ad Bas. 60.1.19 (Schelt. B VIII, p. 3068 = 7 ad h.l., Heimb. V, p. 245). Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 117, nt. 55. Il passo in questione, peraltro, richiama il principio generale affermato da Ulpiano in D. 48.16.7 pr.: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 25; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 60, nt. 146; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., pp. 310-311. Erroneamente GIOMARO, *Per lo studio della calunnia*, cit., p. 61, sostiene che questo passo testimoniarebbe la ritrattabilità dell'*abolitio privata* rispetto a quella *publica*.

⁴⁰⁹Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 456. In D. 48.16.12 si ha una formulazione più generale, dato che si parla unicamente di *dies praestitutos*. Anche in C. 9.43.1 si parla di *intra diem statutum repetere*, senza indicare un lasso temporale preciso.

⁴¹⁰Cfr. B. KÜBLER, v. «Tempus utile», in *PWRE V A.1* (1934), coll. 485 e ss.; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 308.

⁴¹¹Cfr. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 308: «Die Frist begann allerdings nicht schon mit Verkündigung der *abolitio*, sondern lief erst ab dem Ende der Anlass gebenden Feierlichkeiten». Nel caso vi fossero state più festività in un breve lasso temporale, era possibile che vi fossero una pluralità di *abolitiones* e che i periodi disposti per *repetere reum* si sovrapponevano. Questa particolare ipotesi è stata affrontata e risolta nel passo di Macro tradito in D. 48.16.15.6 poc'anzi visto. Cfr. altresì REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 275; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 60.

⁴¹²Cfr. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., col. 806, nt. 2.

⁴¹³Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 117, nt. 55.

⁴¹⁴Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 456; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 25; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., pp. 308-309. Il caso affrontato da Macro doveva essere il seguente. In conseguenza del primo provvedimento di *abolitio* era avvenuta l'*exemptio* dell'accusato e la conseguente chiusura del primo procedimento. Prima del decorso del termine per l'esercizio del *ius repetendi*, tuttavia, intervenne una nuova *abolitio publica* che garantì all'accusatore ulteriori trenta giorni per presentare nuovamente l'accusa. L'accusatore si determinò quindi ad esercitare l'accusa dopo il termine dei trenta giorni fissato dalla prima *abolitio*, ma - ovviamente - prima dello scadere di quello nuovo: il *reus*, di conseguenza, volle opporre una *praescriptio* finalizzata ad impedire la nuova *nominis receptio*, adducendo che la nuova accusa era stata presentata oltre il termine previsto dalla prima *abolitio*. Il giurista risolve la questione in favore dell'accusatore, probabilmente sulla base della considerazione logica che - anche laddove l'accusatore avesse esercitato il *ius repetendi* prima della seconda *abolitio* - sarebbe stato comunque costretto a ripresentarla nel termine fissato da quest'ultima.

⁴¹⁵Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 456, nt. 3.

Schnegg, Acta Severiana, l. 45-46: [d]IEBV[S], QVIBUS TAM SOL[emni · 123 ·]A OCCVPAVERIT, ACCVS[atōri-] | BVS REPETENDI REOS SV[os · 124 ·] *vacat(18)* [· 3 ·]

CIL VI 32326, ll. 45-46: iis] diebus quibus tam sol[lemni 110]a occupaverit, accus[atōri]bus repetendi reos su[os 120] *vac., l. 15*

Schnegg, Acta Severiana, ll. 76-77: QVO LAETITIAE PVBLICAE FRVCTVS A[d un]IVERSOS [cives perveniat, · 11 ·]VDIS SAE CVLARIBVS, QVOS EDITVRI SVMVS, PLACERE [· 84 · reorum] | NOMINA ABOLENDA ITA, VTI POS[t d]IEM TRICENSIM[um, accusatoribus · 6 · eo]S RE[p]ETENDI IVS SIT, EDICENDVM EXISTIMA[vimus · 84 ·]

CIL VI 32327, ll. 19-20: Quo laetitiae publicae fructus a[d un]iversos [cives perveniat,]Iudis saecularibus, quos edituri sumus, placere [90 reorum] | nomina abolenda ita uti pos[t d]iem tricensimu[m accusatoribus eo]s re[p]etendi ius sit, edicendum existima[vimus 85]

La proposta ricostruttiva di quest'ultima parte del *commentarium* generalmente accettata - sia nel *Corpus Inscriptionum Latinarum*, che da Schnegg - differisce significativamente dalla disciplina dell'*abolitio publica* che si rinviene nei passi dei giuristi di età severiana e nelle costituzioni imperiali di età quasi coeva agli *acta*. Il contrasto è particolarmente evidente con la già vista costituzione di Caracalla del 215 d.C., trādita in C. 9.43.1, di solo un decennio successiva alla celebrazione dei *ludi*. Considerata la presenza di una piccola lacuna del testo prima di «os] re[p]etendi ius sit», è probabile che in essa fosse contenuta una negazione, al fine di impedire l'esercizio del *ius repetendi* dopo il decorso del trentesimo giorno, similmente a quanto riferito dalla cancelleria imperiale e dai giuristi sul punto⁴¹⁶. In sostanza, tenendo presente questa integrazione, il *commentarium* sarebbe così perfettamente in linea con la disciplina dell'*abolitio publica* sul finire dell'età classica⁴¹⁷.

Rimane unicamente da vedere l'ultimo profilo di specialità di questa forma di *abolitio*, operante sul piano degli effetti, che è forse la peculiarità che più la distanzia da quella *privata*.

L'esercizio del *ius repetendi* costituiva ovviamente una facoltà e non un obbligo per l'accusatore. Di conseguenza, come ha correttamente rilevato Wolfgang Waldstein, l'*abolitio publica* costituiva un caso di chiusura dei procedimenti pendenti subordinata alla volontà dell'accusatore, poiché solo la mancata ripresentazione dell'accusa nel termine previsto permetteva la stabilizzazione definitiva dei suoi effetti⁴¹⁸.

Che non si trattasse di una mera sospensione temporanea del processo criminale pendente, ma di una

⁴¹⁶Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 107, nt. 12.

⁴¹⁷Ciò, peraltro, è confermato anche da *Paul. Sent.* 5.17.1: *Post abolitionem publicam a delatore suo reus intra tricensimum diem repeti potest, postea non potest*. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 456, nt. 3; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 60; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 308.

⁴¹⁸Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 214-215: «Die anhängigen Strafverfahren wurden (...) zwar niedergeschlagen, doch hing die endgültige Wirkung einer solchen Begnadigung noch vom Willen des Anklägers ab».

vera e propria chiusura dello stesso disposta mediante il *contrarius actus* della *nominis receptio*⁴¹⁹, lo si può desumere dal seguente testo:

D. 48.16.7 pr. (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 159): *Si quis repetere velit crimen publica abolitione interveniente, eo iure repetit, quo accusabat: neque enim possunt praescriptiones ei obici, quae ante reorum abolitionem non sunt obiectae. Et ita divus Hadrianus rescripsit.*

Nel *principium* di questo passo ulpiano tratto dall'ottavo⁴²⁰ dei suoi *libri disputationum*⁴²¹, l'unico rimasto della presunta rubrica *ad SC Turpillianum*, il testo pare confermare la tesi che l'esercizio del *ius repetendi* dopo un'*abolitio publica* avrebbe determinato - sul piano meramente formale - l'apertura di un nuovo procedimento: tale conclusione sembra potersi desumere dal fatto che Ulpiano parla di «*reorum abolitionem*» per indicare gli effetti immediati provocati dall'*abolitio publica*. Il giurista tuttavia precisa come, in questo caso, il nuovo procedimento incardinato dal medesimo accusatore non potesse essere considerato come tale anche sotto il profilo sostanziale, giacché l'*accusator* avrebbe riproposto la medesima accusa (*eo iure*)⁴²²: un rescritto di Adriano, peraltro, aveva stabilito che il *reus* non potesse opporre all'accusatore alcuna

⁴¹⁹Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 215, nt. 54: «Dabei spielt die Löschung des Namens des Angeklagten aus dem Anklagenverzeichnis eine Rolle, doch offenbar als sinnfälliger Ausdruck dafür, daß die Betreffenden nicht mehr als Angeklagte anzusehen sind».

⁴²⁰L'ottavo e ultimo libro dell'opera - secondo la ricostruzione leneliana - si differenzia dai precedenti in quanto non tratta di materie secondo la scansione dell'editto perpetuo, ma - dopo un primo gruppo di frammenti (Pal. 141-143) a commento delle disposizioni dell'editto degli edili curuli, si apre la trattazione delle *disputationes* riguardanti *leges, senatus consulta* e *constitutiones principum*: cfr. LENEL, *Palingenesia*, 2, cit., col. 387, nt. 1. A sua volta, il libro in questione può essere suddiviso in una prima parte, dedicata ad argomenti privatistici (*ad edictum aedilium curulium*, Pal. 141-143; *ad legem Falcidiam*, Pal. 144; *ad legem Iuliam et Papiam*, Pal. 145-150); una seconda parte, relativa alla trattazione di questioni di diritto criminale che si apre con la rubrica *ad legem Iuliam de iudiciis publicis*, Pal. 151-153 (a seguire: *ad legem Iuliam maiestatis*, Pal. 154; *ad legem Iuliam de adulteriis*, Pal. 155; *ad legem Pompeiam de parricidiis*, Pal. 156; *ad legem Corneliam de falsis*, Pal. 157-158; *ad SC Turpillianum*, Pal. 159). A queste sarebbe seguita una possibile rubrica *de poenis militum*, creata da Lenel sulla scorta dell'ordine seguito anche nelle *Pauli Sententiae* (cfr. LENEL, *Palingenesia*, 2, cit., col. 419, nt. 2). Il libro si sarebbe poi chiuso con la trattazione *de appellationibus* (Pal. 161-162) e *de iure fisci* (Pal. 163-165).

⁴²¹La dottrina si è a lungo interrogata circa la natura delle *disputationes* ulpianee. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 433, riteneva che tale opera costituisse una collezione di dispute accademiche e forensi. Di *disputatio fori* parla anche WIEACKER, *Textstufen*, cit., p. 385. Secondo FREZZA, *'Responsa' e 'quaestiones'*, cit., pp. 222 e ss., le *disputationes* avrebbero uno stile molto simile a quello delle *quaestiones* di Papiniano o di Scevola: esse sarebbero state pertanto redatte in un linguaggio rigorosamente tecnico, «rivolto ad un pubblico di iniziati, e legato all'attività rispondente del maestro». LIEBS, v. «*Domitius Ulpianus* (§ 424)», cit., p. 185, afferma invece che «das Material lieferten Ulpian's eigene Lehr- und Beratertätigkeit, die Rechtsliteratur, auch die Praxis anderer Juristen und Kaiserconstitutionen». Il tema del dibattito poteva provenire da un caso concreto, testimoniato dall'uso del verbo *consulere* (in D. 42.1.57), ma «in tutti gli altri casi la derivazione del tema del dibattito dalla prassi o dalla configurazione di un caso ad opera dello stesso maestro rimane dubbia». Dal canto suo, LOVATO, *Studi sulle disputationes*, cit., pp. 3 e ss., ritiene che «lungi dal costituire il resoconto di alcune diatribe giudiziarie, le *Disputationes* ulpianee nascono da un'attività di insegnamento» (p. 15), condotta nella forma di una conversazione tra maestro e allievi. La tesi di Lovato sul punto è tuttavia stata criticata in E. STOLFI, *I «libri disputationum» di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, in *Rivista di diritto romano* 3 (2003), pp. 437 e ss.

⁴²²Secondo WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 14, nt. 25 - il quale, a sua volta, segue un'intuizione di Cuiacio - l'espressione *eo iure* alluderebbe unicamente all'opposizione *accusatio iure mariti* e *iure extranei*, pertanto la portata del rescritto adrianeo non potrebbe essere generalizzata e andrebbe riferita unicamente ai processi per adulterio. Tale opinione è stata validamente contestata da MER, *L'accusation*, cit., p. 178, nt. 1, sulla scorta del rilievo che il tono adottato dal giurista «présente un caractère très général», pertanto «doit signifier que l'accusateur reprenant l'accusation se trouve dans la même situation juridique que lorsqu'il intentait la première accusation». Così anche GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 310, il quale generalizza la portata del dettato ulpiano, facendo leva sul principio di economia processuale: «Prozesshindernde Einwendungen (*praescriptiones*), über die der Angeklagte im ersten Prozess noch nicht verfügt (*nova producta*) oder die er auch bloß nicht erhoben hatte (*nova reperta*), konnten nach einem Reskript Hadrians dem

praescriptio che non fosse già stata opponibile all'accusatore prima dell'intervento dell'*abolitio*⁴²³.

zweiten Verfahren nicht entgegenghalten werden. Aus Gründen der Prozessökonomie lag es überdies nahe, bereits im ersten Verfahren erzielte Ergebnisse (Beweise und dergleichen) im späteren Prozess zu verwerten».

Una chiave di lettura per comprendere l'effettiva portata del *rescriptum* di Adriano può essere forse costituita dalla dialettica tra legislazione imperiale e *interpretatio prudentium* in età imperiale. Come ha rilevato VOLTERRA, *Il problema del testo*, cit., pp. 958-959, infatti, «i giuristi, a differenza di quanto si riscontra nei Codici (...), non si preoccupano nella maggioranza dei casi di identificare le costituzioni attraverso gli indirizzi, ma mostrano (...) la tendenza di dare rilievo esclusivo al loro contenuto, attribuendo anche alle decisioni di casi pratici valore di norma e di principio giuridico astratto», seguendo così un'opinione già espressa da G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, 2, Milano, 1963, pp. 159-160, secondo il quale «i giuristi (...) appaiono soprattutto intenti ad enucleare le nuove regole contenute nelle costituzioni imperiali, cercando di coordinarle con quelle tradizionalmente accolte. Non solo, ma attraverso un'approfondita e rigorosa ricerca della volontà normativa del *princeps* i giuristi accertano se tali regole, al di là dell'occasione particolare che le ha motivate, debbano trovare applicazione generale, se possano essere estese, in via analogica, ad altri rapporti, o debbano, invece, essere ristrette alle fattispecie per le quali furono originariamente dettate». Cfr. altresì R. ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali*, Roma, 1937, (rist. Torino, 1962), pp. 65 e ss., nonché M. TALAMANCA, '*Rescripta*', '*epistulae*', '*decreta*', in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. TALAMANCA, 2ª ed., Milano, 1989, pp. 417 e ss. Di conseguenza, non sembra errato ritenere, seguendo l'opinione di Mer e Gamauf, che il principio sancito nel rescritto adrianeo, pur potendo essere originariamente riferito ad un processo in tema di adulterio, nella *disputatio* ulpiana venne successivamente generalizzato a tutti i procedimenti criminali ordinari.

⁴²³L'*abolitio publica* non può pertanto nemmeno essere equiparata all'interruzione del processo, giacché il primo processo - quantomeno a livello formale - veniva estinto: non esisteva un'interruzione o sospensione in senso processuale moderno del termine, ove il processo, in determinate condizioni, potesse rimanere in uno stato di quiescenza sino a quando non fosse stato riassunto da una delle parti. Nel nuovo procedimento introdotto a seguito dell'esercizio del *ius repetendi*, tuttavia, non era possibile - mutuando impropriamente dalla terminologia processualciviltistica moderna - ampliare il perimetro del *petitum*, sia sotto il profilo dell'accusato che dell'accusatore: dal tenore del rescritto adrianeo, tuttavia, sembra potersi desumere che il *reus* potesse anche decidere di non opporre nuovamente all'accusatore le *praescriptiones* già addotte in prima battuta. Cfr. altresì MER, *L'accusation*, cit., pp. 177 e ss.

Secondo Waldstein, una limitazione al principio esposto in D. 48.16.7 pr. sarebbe tuttavia contenuta in D. 48.2.12. pr.-1 (Ven. 2 *de iudic. publ.* = Pal. 35): [*pr.*] *Hos accusare non licet: legatum imperatoris, id est praesidem provinciae, ex sententia Lentuli dicta Sulla et Trione consulibus: item legatum provinciam eius dumtaxat criminis, quod ante commiserit, quam in legationem venerit: item magistratum populi Romani eumve, qui rei publicae causa afuerit, dum non detractandae legis causa abest.* [1] *Hoc beneficio etiam in reos recepti uti possunt, si abolitione interveniente repeti se non debere contendant, secundum epistulam divi Hadriani ad Glabrimonem consulem scriptam.* Ad avviso dell'autore austriaco, inoltre, l'*epistula divi Hadriani* qui citata potrebbe corrispondere al *rescriptum* menzionato proprio in D. 48.16.7 pr., «aus dem Ulpian und Venuleius Saturninus nur jeweils die für sie wichtigen Bestimmungen zitieren» (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 116). In questa *epistula* indirizzata al console ordinario del 124 - cfr. P. von ROHDEN, v. «*Acilius (n. 41)*», in *PWRE* I.1 (1893), coll. 257-258 - era contenuta la previsione di un *beneficium* nei confronti dei soggetti elencati nel *principium* del passo, in forza del quale essi non avrebbero potuto essere accusati nuovamente dopo un'*abolitio publica*, potendo così opporre una *praescriptio* all'esercizio del *ius repetendi*. Adriano - in quel momento - non si trovava in Italia, in quanto impegnato nell'immenso viaggio di ispezione dell'impero che, a partire dal 120/121, lo tenne lontano dalla capitale fino al 126: cfr. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, cit., pp. 403 e ss.; A.R. BIRLEY, *Hadrian: the Restless Emperor*, London-New York, 1997, pp. 113 e ss. Un passo della *Historia Augusta* relativa alla vita di Adriano ricorda come una tappa di questo viaggio lo portò in Nord Africa al fine di reprimere una rivolta dei Mauri, all'esito della quale - informato della vittoria - il Senato dispose la celebrazione di *supplicationes* (Hist. Aug. *Hadr.* 12.7: *Germanis regem constituit, motus Maurorum compressit et a senatu supplicationes emeruit*). Poiché Manio Acilio Glabrione fu console ordinario, ricoprendo l'incarico dal 1° gennaio al 15 settembre (cfr. DEGRASSI, *I fasti consolari*, cit., p. 36) e la vittoria sui ribelli della Mauretania viene generalmente collocata nel 123, immediatamente prima della partenza dell'imperatore per le province orientali dell'Impero (cfr. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, cit., p. 406 e BIRLEY, *Hadrian*, cit., p. 150), non appare illogico ipotizzare che - in occasione delle *supplicationes* volute dal Senato per celebrare la vittoria nordafricana - fosse stata disposta anche un'*abolitio publica*. Alla luce di tutto ciò, sembra possibile individuare con maggior precisione il caso che determinò la previsione del *beneficium* e la portata dello stesso ricordato da Venuleio Saturnino. Un soggetto venne accusato della commissione di un *crimen*, probabilmente nel 123, e nel 124 - pur con un procedimento criminale pendente nei suoi confronti - riuscì comunque a rivestire una delle cariche elencate nel *principium*. Nelle more, all'interno delle *supplicationes* disposte dal Senato per la vittoria sui Mauri tra la fine del 123 e l'inizio del 124, venne disposto un provvedimento di *abolitio publica*. L'accusatore, tuttavia, si decise di esercitare il *ius repetendi* nei confronti dell'*ex reus*, il quale si oppose a questa nuova *receptio inter reos* adducendo il fatto di ricadere ora all'interno del novero di coloro che *hos accusare non licet*. Investito l'imperatore della questione, questi inviò l'*epistula* menzionata al console - forse trattandosi di un processo svoltosi davanti al Senato - nella quale concesse al soggetto la facoltà di opporre tale eccezione all'accusatore, nonostante non avesse potuto sollevarla in occasione della prima *nominis receptio* in quanto, allora, non era entrato ancora in carica.

Una volta che l'accusatore non avesse esercitato il *ius repetendi* o lo avesse fatto tardivamente, si sarebbero dunque consolidati gli effetti tipici dell'*abolitio* intesa come categoria generale, come espresso chiaramente nella già vista costituzione di Caracalla trādita in C. 9.43.1⁴²⁴, ove al *persequi crimina volens* non deve essere dato ascolto, una volta che *supersederit repetere intra diem statutum*. Il mancato esercizio di tale facoltà - come espressamente statuito in D. 48.16.12 da Ulpiano - non poteva pertanto essere qualificato come desistenza e tale comportamento non era quindi ritenuto punibile ai sensi del Turpilliano⁴²⁵

In questo caso - come in ogni altro caso di *exemptio nominis*, a prescindere dalla causa - l'unica conseguenza negativa che l'accusatore subiva era quella dell'impossibilità di riproporre l'accusa abbandonata. È proprio quest'ultimo aspetto a costituire il comune denominatore, il punto di contatto tra le varie fattispecie, che spinse Macro a trattare congiuntamente ipotesi tra loro così diverse - *abolitio privata, publica* e semplice desistenza dell'accusatore - in D. 48.2.11.2. La logica conseguenza di tutti questi eventi menzionati dal giurista severiano era la prematura *exemptio* dell'accusato, alla quale conseguiva la possibilità che un terzo presentasse la medesima accusa nei confronti dello stesso soggetto del primo procedimento, facoltà che sarebbe stata definitivamente preclusa tanto all'accusatore desistente con o senza *abolitio privata*, quanto a quello che avesse ommesso di riproporre l'accusa nel tempo previsto per *repetere reum*⁴²⁶.

Anche Papiniano, come Macro, compie uno sforzo di sintesi tra le diverse ipotesi che avrebbero potuto determinare la cancellazione del nome dell'accusato, individuando così diverse tipologie di *abolitiones*, tra le quali emerge un nuovo tipo di *abolitio*, quella *ex lege*. In questo caso, il criterio prescelto dal giureconsulto severiano è costituito dalla cancellazione del nome dell'accusato⁴²⁷: tutti gli atti o fatti che conducono a questo effetto ricadono conseguentemente nello spazio semantico dell'*abolitio*, che in questo caso assume il senso più generico di «Löschung des Namens in dem Anklagenverzeichnis, ohne dass der Prozess zu Ende geführt wird»⁴²⁸.

I tentativi di Macro e Papiniano di compendiare la materia delle *abolitiones* costituiscono, a mio avviso, l'ennesima riprova del fatto che - sul finire dell'età classica - si era giunti ormai alla fase conclusiva di quel

⁴²⁴Imp. Ant. A. Rutiliano consulari Lyciae, a. 215: *Qui potentatus et vis aliorumque criminum reum fecit, si post abolitionem ex forma solita reorum factam et edicta proposita intra diem statutum repetere supersederit, persequi crimina volens non est audiendus.*

⁴²⁵Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 61.

⁴²⁶Cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 275; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 368; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 308.

⁴²⁷Anche in D. 23.2.34.1 (Pap. 4 resp. = Pal. 495) sembra che Papiniano stia parlando di *abolitio* in generale (con l'esclusione dell'*abolitio ex lege*): *Ream adulterii, quam vir iure mariti postulavit, non prohibetur post abolitionem uxorem denuo ducere: sed et si non iure mariti ream postulavit, iure contractum matrimonium videbitur*. In questo caso, infatti, Papiniano afferma semplicemente come, in ogni caso di *abolitio*, al marito che avesse accusato *iure viri* era consentito riprendere nuovamente come moglie la donna accusata e che lo stesso principio avrebbe trovato applicazione anche laddove egli non avesse esercitato l'accusa privilegiata: cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 91; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 88, nt. 66; MCGINN, *Prostitution*, cit., p. 237; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 311. Laddove invece il marito avesse risposato la moglie prima della sentenza di assoluzione, questo comportamento, ad avviso della giurisprudenza, sarebbe stato considerato incompatibile con la volontà di portare avanti l'accusa e pertanto egli sarebbe incorso nelle sanzioni previste dal Turpilliano e della *lex Petronia*, come risulta dalla lettura di D. 48.5.41(40).1 (sul quale, cfr. *supra*, § II.2.3).

⁴²⁸Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 452, nt. 1.

processo generale di “riappropriazione” della materia criminalistica da parte dei giuristi evidenziato dalla dottrina⁴²⁹. I giuristi di età severiana, dunque, riescono ad andare oltre alle particolarità delle singole ipotesi al fine di fornire un quadro più razionale dell’argomento, a riprova della piena maturità e della sicurezza raggiunta dai *prudentes* nella trattazione delle problematiche di diritto criminale.

II.3.3. *L'abolitio ex lege*

L'abolitio ex lege, come si è visto, viene definita come il *tertium genus* di *abolitio* da Papiniano:

D. 48.16.10 pr. (Pap. 2 *de adult.* = Pal. 16): *aut privatim actore postulante. Tertio genere fit ex lege abolitio accusatore mortuo vel ex iusta causa impedito, quo minus accusare possit.*

La chiarezza e la sinteticità del passo papiniano permettono di mettere subito in luce gli elementi di profonda differenza che distinguevano questo terzo tipo di *abolitio* dai primi due. *L'abolitio ex lege*, infatti, non veniva concessa in base ad una richiesta dell’accusatore, né tantomeno in forza di una disposizione contenuta all’interno di un provvedimento generale, bensì in tutti i casi in cui l’accusatore fosse deceduto (*accusatore mortuo*) o fosse *ex iusta causa impedito*, in modo così grave da non poter portare avanti validamente l’accusa⁴³⁰.

La particolare configurazione dell’*abolitio ex lege* ha da sempre sollevato dubbi circa l’effettiva riconducibilità al pensiero degli autori classici dell’elaborazione di questo *tertium genus*⁴³¹: il fatto che venga ricordata come tale in un solo passo non sembrerebbe deporre a favore di quest’ultima ipotesi. Queste riserve manifestate dalla dottrina moderna al riguardo si riflettono anche sui passi che affrontano tale istituto, compreso D. 48.16.10 pr.⁴³².

⁴²⁹Per tutti, cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali “de publicis iudiciis”*, cit., pp. 284-285.

⁴³⁰Già MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 453, infatti, rilevava come «die Behinderung *ex iusta causa* ist schwerlich die für die Motivierung der *abolitio privata* erforderliche, sondern etwa die Einberufung zum Kriegsdienst oder ähnliche von dem Gericht von Amtswegen zu berücksichtigende Hindernisse». La locuzione *ex iusta causa impedito*, pertanto, deve essere interpretata con riferimento ad impedimenti gravi e permanenti, tali da precludere all’*accusator* la minima possibilità di gerire tale incarico, come può essere il caso di una malattia fortemente invalidante, la *capitis deminutio maxima*, lo svolgimento del servizio militare o altro incarico in grado di tenerlo lontano da Roma per un significativo lasso temporale. Laddove infatti vi fosse stata una *iusta causa*, ma non di una portata tale da determinare una di queste situazioni di impossibilità permanente di *peragere*, l’accusatore si sarebbe potuto avvalere della facoltà di presentare *excusationes* e giustificare così la propria assenza temporanea, oppure avrebbe potuto avanzare un’istanza di *abolitio privata* e chiedere di essere definitivamente esentato dall’onere di condurre il processo a sentenza. Cfr. altresì REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., pp. 275-276 - il quale ricomprende erroneamente tra i casi di *abolitio ex lege* anche quello del *libellus* privo degli elementi essenziali menzionato in D. 48.2.3.1 - nonché FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 61.

⁴³¹Ad esempio, secondo WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 117, i casi ricondotti dalle fonti giuridiche nel novero dell’*abolitio ex lege* non sarebbero il frutto della riflessione dei giuristi di età classica: «Es ist daher zu vermuten, daß diese Fälle erst bei einer späteren, weniger differenzierenden Bearbeitung systematisch zu den *abolitiones* gestellt wurden».

⁴³²In particolare, DONATUTI, *Iustus, iuste, iustitia*, cit., p. 80, ritiene insticizia la parte finale dell’ultima frase [*vel ex iusta causa impedito, quo minus accusare possit*], in quanto - ad avviso dell’autore - ogni utilizzo del termine *iustus* nel senso di “idoneo” sarebbe «sempre sospetto, nei frammenti attribuiti a giuristi classici». S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, 1, Palermo, 1936, (rist. Aalen, 1974), p. 135, nt. 197, espunge direttamente tutta la frase finale [*Tertio genere - quo minus accusare possit*], in quanto ritiene che l’*ex lege* vada riferito al Turpilliano, sicché l’utilizzo del termine *lex* per indicare un provvedimento del Senato costituirebbe un chiaro indizio di interpolazione. L’espressione, tuttavia, non può alludere al

Anche in un passo di Paolo viene affrontata la questione degli effetti della cancellazione del nome dell'accusato a seguito della morte dell'accusatore, sebbene il giurista non utilizzi l'espressione *abolitio ex lege*:

D. 48.2.3.4 (Paul. 3 *de adult.* = Pal. 15): *Si accusator decesserit aliave quae causa ei impederit, quo minus accusare possit, [et si quid simile], nomen rei aboletur postulante reo: idque et lege Iulia de vi et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. [Sed intra quod tempus, videbimus: et utique triginta dies utiles observandi sunt].*

Il brano paolino è tratto dal suo *De adulteriis libri III*⁴³³ e, in linea di massima, non è sospettato di particolari rimaneggiamenti⁴³⁴. Il passo, tuttavia, presenta alcune incongruenze in grado di supportare la tesi di una parte della dottrina, secondo la quale il testo sarebbe stato successivamente modificato nel corso dell'età tardoantica⁴³⁵.

Ciò sembra potersi ricavare dal paragone tra il passo paolino in questione e D. 48.16.10 (in particolare, il *pr.* e il § 2), tratto anch'esso da un'opera - questa volta di Papiniano - posta a commento della *lex Iulia de adulteriis*.

La formulazione di parte della prima frase del passo paolino in esame è, infatti, quasi identica alla seconda frase di D. 48.16.10 *pr.*, con alcune differenze significative. Da un lato, Papiniano definisce espressamente quello di cui sta parlando come *abolitio ex lege*, mentre Paolo - pur non descrivendolo come un *genus abolitionis* - si limita a dire che nei casi previsti il nominativo dell'accusato verrà cancellato (*nomen rei aboletur*) su richiesta di quest'ultimo (*postulante reo*). La conclusione di Beseler, che propende per l'eliminazione di «*et si quid simile*», sembra accettabile alla luce del confronto con il passo papiniano e la già relativa ampiezza

Turpilliano, giacché in caso di morte dell'accusatore sarebbe venuta meno l'accusa, sicché il processo si sarebbe comunque chiuso senza possibilità di procedere oltre. In questo caso, dunque, il riferimento può essere in generale al provvedimento legislativo istitutivo della singola *quaestio*, che avrebbe dovuto contenere la relativa previsione, oppure alla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, che potrebbe aver generalizzato le norme sulla cancellazione del nome dell'accusato in caso di morte dell'accusatore presenti nelle singole *leges iudiciorum publicorum*. Quest'ultima ipotesi è sostenuta da FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 61, nt. 150 e - peraltro - pare corroborata dal riferimento paolino alla *lex Iulia de vi* contenuto in D. 48.2.3.4.

⁴³³Così come l'omonima opera di Papiniano, anche quest'opera di Paolo costituisce un commento alle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis coercendis*: cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 336; CERVENCA, *Appunti sui 'libri singulares de adulteriis'*, cit., p. 410; LIEBS, v. «*Iulius Paulus (§ 423)*», cit., p. 160; COSSA, *Per uno studio dei libri singulares*, cit., p. 480. Secondo WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 421 e ss., i *libri tres* sarebbero stati originariamente una parte dell'*ad edictum*, successivamente estrapolata e trattata come un'opera autonoma. CERVENCA, *Appunti sui 'libri singulares de adulteriis'*, cit., p. 410, nt. 60, rileva come tra il *liber singularis* e i *libri tres* di Paolo non si ravvisi una differenza strutturale, circostanza che fa peraltro propendere l'autore per la non genuinità della monografia paolina. Sui rapporti tra queste due opere, nonché per un quadro generale delle varie posizioni assunte dalla dottrina circa la classicità o meno della monografia nel corso del tempo, cfr. ora COSSA, *Per uno studio dei libri singulares*, cit., pp. 480-481, ove bibliografia.

⁴³⁴Eccezione fatta per Beseler, il quale - partendo dal presupposto che «*Similis ist im Bereiche des VJR sicher fast immer, wahrscheinlich immer unecht*» (p. 17) - sostituisce a [*impedierit*] un <*impedimento sit*> ed espunge l'inciso [*et si quid simile*]: cfr. BESELER, *Textkritische Studien I*, cit., p. 45.

⁴³⁵È infatti difficile pensare che Triboniano e gli altri commissari siano gli autori di questa maldestra aggiunta, giacché nel Digesto è ancora ben chiara la distinzione sul piano della disciplina tra *abolitio publica* ed *ex lege*, pur trattandosi di una separazione che non aveva più ragion d'essere nel VI sec. d.C., stante la caduta in desuetudine dell'*abolitio publica* di matrice classica.

della previsione «*aliave quae causa ei impederit, quo minus accusare possit*», che la rende ridondante⁴³⁶. Qualche dubbio potrebbe residuare anche in relazione all'inciso «*postulante reo*», laddove si prendesse in considerazione il concetto di *deserere* originariamente previsto nel Turpilliano imperniato sull'assenza⁴³⁷, ma la sua genuinità sembra essere ulteriormente corroborata alla luce del progressivo ampliamento delle fattispecie concrete sussunte sotto quella definizione operato da giuristi e dalla cancelleria⁴³⁸.

La frase «*idque et lege Iulia de vi et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum*» non ha alcun riscontro nel passo di Papiniano, ma la sua bontà non sembra dover essere messa in discussione. Il riferimento alla *lex Iulia de vi* menzionata, infatti, non implica necessariamente che essa fosse la prima, tantomeno l'unica, *lex* che avesse previsto la cancellazione del nome dell'accusato in caso di morte dell'accusatore⁴³⁹. Il senatoconsulto menzionato è con molta probabilità il Turpilliano, ma - allo stesso modo - ciò non significa che ad esso vada ascritta la prima regolamentazione *ex novo* del fenomeno. Alla luce della portata del presente passo, sembra dunque potersi affermare che nel senatoconsulto - *a latere* della previsione introdotta *ex novo* circa la possibilità di richiedere l'*abolitio privata* - venne per la prima volta ripresa e generalizzata la disposizione presente in alcune (probabilmente in tutte) le *leges iudiciorum publicorum* circa l'*abolitio nominis* a seguito della morte o impedimento dell'accusatore⁴⁴⁰.

⁴³⁶Si è già visto *supra* come una previsione di questo tipo fosse già in grado di ricomprendere tutte quelle situazioni talmente gravi, ovviamente diverse dalla morte, da impedire all'accusatore di gerire il proprio *officium*. Non avrebbe avuto pertanto senso aggiungere nuovamente che in ogni situazione simile a questa si sarebbe dovuto provvedere alla cancellazione del nome dell'accusato.

⁴³⁷Nel regime originario, infatti, l'assenza ingiustificata dell'accusatore all'udienza avrebbe automaticamente determinato la chiusura d'ufficio del procedimento, con conseguente facoltà del terzo di accusare nuovamente. Era tuttavia possibile che decorresse un lasso temporale significativo tra la *nominis receptio* e l'udienza di trattazione della causa, e pertanto è ammissibile immaginare il caso dell'accusato che, venuto a sapere della morte del suo *nominis delator*, decidesse di attivarsi tempestivamente al fine di ottenere l'*exemptio* senza attendere la data fissata per lo svolgimento del giudizio.

⁴³⁸Cfr. *infra*, § III.2. Si pensi - ad esempio - alla fissazione di un limite temporale massimo (solitamente un anno) entro il quale l'accusatore era tenuto a condurre a sentenza il giudizio, pena l'essere considerato *tergiversator*. In questo caso, si sarebbe dunque potuto assistere ad un notevole ampliamento dei tempi del giudizio, con conseguente interesse dell'accusato - al verificarsi di una di queste ipotesi - ad ottenere la chiusura del procedimento al più presto.

⁴³⁹Cfr. G. COSSA, *Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata*, in *SDHI* 74 (2008), p. 249 e nt. 171: «non ritengo probabile, poi, che Paolo avesse voluto sommariamente indicare l'unica *lex Iulia* che poteva rilevare nel caso specifico in esame. Il frammento si collocava originariamente in una *sedes* non attinente la *vis* - i frammenti immediatamente precedenti nel III libro *de adulteriis* (D. 48.2.3 pr.-3) trattano di questioni processuali - talché nessun riferimento al tipo di violenza (pubblica o privata) può ricavarsi dal contesto». Per una panoramica generale sulla *lex Iulia de vi publica et privata*, cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 198-199; COSSA, *Attorno ad alcuni aspetti*, cit., pp. 209 e ss.

⁴⁴⁰Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 62. Il giurista severiano sembra infatti richiamare una disposizione particolare di una delle *leges iudiciorum publicorum* a titolo di esempio, per poi ricordare come il senatoconsulto Turpilliano contenesse una disposizione simile che - per la sua portata generale - era idonea a trovare applicazione in ogni *iudicium publicum*. Rimane tuttavia aperta la questione dell'esistenza di una previsione simile nella *lex Iulia iudiciorum publicorum*: essa avrebbe costituito la *sedes materiae* perfetta per riprenderla ed estenderla in via generale a tutti i giudizi avanti alle *quaestiones*, ma Paolo preferisce richiamare la *lex Iulia de vi*. In 13§ ad Bas. 60.1.19 (Schelt. B VIII, p. 3068 = 2 *ad h.l.*, Heimb. V, p. 245) si precisa solo che l'*ex lege* deve essere riferito ad una *lex Iulia*, ma nulla più. La mancata menzione da parte del giurista severiano fa propendere per l'assenza di una misura di questo tenore all'interno della legge augustea sul riordinamento giudiziario dei processi criminali, per la quale dunque bisognerà attendere il Turpilliano: «Daß schon früher Regelungen für diesen Fall vorgesehen waren, ist nicht zu bezweifeln, doch läßt noch die *oratio Claudii BGU 611* das Fehlen einheitlicher Regelungen erkennen» (cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 128, nt. 13). PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 247 e nt. 90, inoltre, rileva correttamente come in un altro frammento di Papiniano - D. 48.1.13 pr.-1 (Pap., 15 *resp.* = Pal. 721: *Accusatore defuncto res ab alio, iudicante praeside provinciae, peragi potest* [1] *Ad crimen iudicii publici persequendum frustra procurator intervenit, multoque magis ad defendendum: sed excusationes absentium ex senatus consulto iudicibus allegantur et si*

La chiosa finale, invece, è fortemente sospetta. La menzione dei trenta giorni per *repetere reum*, infatti, non ha alcun senso con riferimento alla fattispecie trattata da Paolo, giacché - come si è visto - essa afferiva unicamente alla disciplina delle *abolitiones publicae*. In questo caso, invece, l'accusatore era deceduto e, pertanto, la chiusura anticipata del procedimento nei confronti del *reus* lo avrebbe reso liberamente accusabile da qualsiasi altro soggetto, senza alcun limite di tempo⁴⁴¹. In particolare, la chiusura ricalca parzialmente la parte iniziale del § 2 di D. 48.16.10 (*Triginta dies repetendi rei divus Traianus utiles esse interpretatus est, ex die scilicet, quo feriae finitae sunt*). Probabilmente, l'autore del rimaneggiamento - trovandosi di fronte all'espressione *repetere reum* contenuta nel testo dell'opera paolina - la intese allo stesso modo che in D. 48.16.10.2, cioè con riferimento all'esercizio del *ius repetendi* all'interno di un'*abolitio publica*, non rendendosi conto che - nel passo paolino - tale locuzione assume un significato diverso dall'uso che ne fa Papiniano, indicando semplicemente come il *reus* potesse essere accusato nuovamente da un terzo in caso di morte del primo accusatore. Complice forse la scomparsa delle *abolitiones publicae* sul finire dell'epoca classica, in favore della nuova *abolitio generalis*, nella quale non è prevista la facoltà di *repetere reum*, l'ignoto glossatore tentò di chiarire la portata di questa espressione di Paolo inserendo la frase in questione, chiosando quanto affermato da Papiniano senza avvedersi che ai §§ 1 e 2 quest'ultimo non stava più discorrendo dell'*abolitio ex lege*, ma era passato a trattare della materia dell'*abolitio publica*⁴⁴².

In tutti questi casi, non si poneva ovviamente il problema di impedire la ripetibilità dell'accusa, giacché l'accusatore era deceduto oppure si trovava comunque in una condizione tale da non poter portare avanti l'accusa presentata, tale da legittimare l'intervento di un nuovo accusatore⁴⁴³.

Si è già brevemente accennato al fatto che la disciplina di quei fenomeni che Papiniano indicò come *abolitio ex lege* non costituì affatto una novità introdotta dal Turpilliano, né tantomeno sembra potersi ascrivere a qualche altro provvedimento adottato nel corso del primo Principato. Già in età repubblicana, infatti, dalla morte dell'accusatore sarebbero discese le medesime conseguenze ricordate anche da Paolo e Papiniano: cancellazione del nome dell'accusato, perenzione del procedimento e la conseguente possibilità di intentare un nuovo processo da parte di un altro consociato, come chiaramente attestato da Cicerone *Verr.* II.2.99⁴⁴⁴. Nel passo in questione, infatti, l'oratore ricorda come egli fosse stato costretto ad affrettare la sua

iustam rationem habeant, sententia differtur) - la trattazione della materia delle *excusationes* per gli assenti che, come si è visto *supra*, era disciplinata anche all'interno del Turpilliano, viene affiancata a quella della morte o grave impedimento dell'accusatore. Di conseguenza, non sembra peregrino ipotizzare che nel provvedimento senatorio venisse affrontata anche quest'ultima fattispecie. Dal canto suo, REIN, *Criminalrecht der Römer*, cit., p. 275, non identifica espressamente il senatoconsulto menzionato con il Turpilliano e ritiene che tale disciplina fosse altresì contenuta nella *lex Iulia de adulteriis*, sulla base dell'erronea convinzione che il caso dei *libelli* mancanti dei requisiti essenziali ricordato da Paolo in D. 48.2.3.1 (3 *de adult.*) costituisca un caso di *abolitio ex lege* nel senso inteso da Papiniano.

⁴⁴¹Come dimostrato chiaramente ancora da D. 48.1.13 pr., cfr. nota precedente.

⁴⁴²Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 128-129. Diversamente, MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 453, nt. 3, ritiene che la ragione di tale inserimento possa essere rinvenuta con riferimento alla disciplina della «civilrechtlichen Translation».

⁴⁴³Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 453; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 61.

⁴⁴⁴(...) *Etenim, si posset reus absente accusatore condemnari, non ego a Vibone Veliam parvulo navigio inter fugitivorum ac praedonum ac tua tela venissem, quo tempore omnis illa mea festinatio fuit cum periculo capitis, ob eam causam, ne tu ex reis eximerere si ego ad diem non adfuissem* (...). Cfr. più diffusamente *supra*, § I.4.

partenza dalla Sicilia al fine di essere presente all'udienza fissata all'esito del *dies inquisitionis* concessi dalla *quaestio*, sfidando non solo bande di schiavi fuggiaschi (*fugitivorum*) e predoni (*praedonum*), ma anche - sembrerebbe - assassini assoldati da Verre (*tua tela*). Sembra così potersi desumere che, laddove Cicerone fosse deceduto nel corso del viaggio di ritorno, sarebbe stata comunque disposta l'*exemptio* del nome di Verre. La morte avrebbe impedito all'Arpinate di essere presente in giudizio e, pertanto, come qualsiasi altro caso di mancanza dell'accusatore all'udienza, il procedimento criminale pendente si sarebbe comunque chiuso. Come nel caso della riproponibilità dell'accusa in seguito alla sentenza di assoluzione ottenuta mediante *praevaricatio*, la presenza di una norma del genere è comprovata solo per la *quaestio de repetundis* ai tempi di Cicerone e per la *lex Iulia de vi* in età augustea, ma nulla impedisce - stante la problematica generale sottesa a tale misura e la centralità del ruolo riconosciuto all'accusatore nel processo criminale romano⁴⁴⁵ - che essa fosse prevista nella totalità delle *leges iudiciorum publicorum*, salvo poi essere generalizzata solo dal senatoconsulto Turpilliano.

Le considerazioni poc'anzi svolte consentono dunque di affermare che, da un lato, la chiusura del procedimento criminale conseguente alla morte o grave impedimento dell'accusatore fosse già presente quantomeno nella fase matura del processo per *quaestiones*, ma - stante la centralità ricoperta dalla figura dell'accusatore - sembra possibile affermare che essa fosse già presente agli albori della nascita di questa nuova forma processuale; dall'altro, che - a differenza di quanto ritenuto da Waldstein - la riconduzione di tale disciplina al concetto di *abolitio ex lege* costituisce ancora il frutto della riflessione della giurisprudenza classica, ascrivibile in particolare a Papiniano e al suo tentativo di categorizzazione delle varie circostanze che potevano determinare l'*abolitio nominis*.

⁴⁴⁵GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 61, sottolinea il ruolo paradigmatico rivestito dall'*abolitio ex lege* per la comprensione del ruolo ricoperto dalle *abolitiones* all'interno del processo criminale romano: «è appunto questa terza ipotesi che ci fa comprendere l'esatta portata dell'*abolitio*: la morte dell'accusatore, infatti, impedisce la prosecuzione dell'azione in quanto il sistema accusatorio, com'è ancora prevalente il sistema processuale romano, richiede l'iniziativa dell'accusatore non solo per investire il giudice dell'accusa, ma altresì per il successivo sviluppo e per assicurarne il regolare svolgimento».

III. L'evoluzione della disciplina della *tergiversatio* e dell'*abolitio* fino all'età severiana

Nel capitolo precedente si è tentato di individuare quali fossero le disposizioni originariamente contenute nel senatoconsulto Turpilliano con riguardo al *crimen tergiversationis* e all'*abolitio*. Attraverso l'analisi delle fonti - giuridiche e non - si è così avuto modo di proporre una ricostruzione delle misure approvate dal Senato nell'anno 61 d.C. per il contrasto alla fattispecie della desistenza degli accusatori all'interno dei *iudicia* dell'*ordo*.

Il presente capitolo sarà dedicato alle successive evoluzioni che interessarono tale disciplina attraverso l'attività interpretativa della giurisprudenza e gli interventi della cancelleria imperiale sino alla fine dell'età severiana, che condussero infine alla regolamentazione di questi istituti, che noi ritroviamo all'interno dei passi delle opere dei giuristi conservati nel titolo XVI del XLVIII libro del Digesto e in svariate costituzioni di età classica e del primo periodo tardoantico¹.

La trattazione degli argomenti nel corso di questo capitolo seguirà la scansione già proposta nel corso del primo capitolo. Si partirà analizzando l'ampliamento del campo di applicazione del senatoconsulto ai *iudicia publica* affidati alle *cognitiones*, per poi passare a verificare se ciò sia avvenuto anche in relazione ai processi relativi ai nuovi *crimina extraordinaria* e ai processi d'appello. Si esporranno in seguito i nuovi comportamenti sussunti sotto il concetto di *tergiversatio*, le nuove pene irrogate in via straordinaria che andarono ad affiancarsi alla vecchia pena prevista dal senatoconsulto e - infine - le numerose integrazioni alla disciplina generale delle *abolitiones*, con particolare riguardo per quelle che interessarono l'*abolitio privata*. Il capitolo si concluderà infine con l'analisi della regolamentazione speciale delle persone che - per

¹Nel prosieguo di questo capitolo, per comodità espositiva, quando si parlerà di "senatoconsulto Turpilliano" non si farà riferimento - a meno che non sia espressamente indicato - alla sola disciplina della desistenza come risultante dal testo della delibera senatoria, ma anche agli sviluppi della stessa avvenuti in seguito all'opera interpretativa dei giuristi di età classica e all'intervento delle costituzioni imperiali.

via giurisprudenziale o a seguito di un provvedimento imperiale - vennero escluse dall'applicazione della disciplina del Turpilliano (*personae exceptae*).

III.1. L'estensione del campo di applicazione del senatoconsulto Turpilliano

Il primo aspetto innovativo che deve essere preso in considerazione è quello della progressiva estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del senatoconsulto Turpilliano ai nuovi processi delle *cognitiones*, sia che conoscessero delle vecchie fattispecie criminose previste dalle *leges iudiciorum publicorum*, sia con riguardo ai nuovi *crimina* emersi per la prima volta all'interno della nuova repressione *extra ordinem*.

Nel corso del primo capitolo², infatti, si è posto in luce come le *quaestiones perpetuae*, nonostante dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* fossero state riconosciute quale forma ordinaria di repressione dei crimini a Roma, persero gradualmente terreno rispetto ai tribunali di nuova formazione, la cui attività iniziò già nel corso dei primi decenni di vita del Principato. Il processo giunse tuttavia a compimento solo in età severiana - eccezione fatta, forse, per la sopravvivenza della *quaestio de adulteriis* - ove, con la già ricordata *epistula* di Settimio Severo al *praefectus urbi* Fabio Cilone, a Roma e in Italia «*omnia omnino crimina praefectura urbis sibi vindicavit*»³.

Questi sviluppi toccarono ovviamente anche la disciplina del senatoconsulto Turpilliano. Il fatto che l'accusa ebbe un ruolo fondamentale anche all'interno delle nuove forme processuali fece sorgere ovviamente l'interrogativo circa la possibilità di applicare anche in esse la disciplina della desistenza originariamente destinata ai soli processi davanti alle *quaestiones*⁴.

III.1.1. Il Turpilliano e i *iudicia publica* davanti ai nuovi tribunali straordinari

La premessa necessaria all'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dal Turpilliano anche ai *iudicia publica*, la cui repressione venne affidata ai nuovi tribunali straordinari, è rappresentata, ovviamente, dalla sopravvivenza delle norme procedurali previste dalle *leges iudiciorum publicorum* anche nei processi relativi ai vecchi *crimina*, la cui persecuzione avveniva ora davanti ai tribunali *extra ordinem*. In particolare, condizione necessaria al fine di tale estensione era costituita dalla generale sopravvivenza del requisito

²Cfr. *supra*, § I.1.3.

³D. 1.12.1 pr. (Ulp. *l.s. de off. praef. urb.* = Pal. 2079).

⁴E non solo, dato che il Turpilliano venne esteso anche ai processi fiscali per le somiglianze strutturali di questi con i procedimenti criminali. In questa sede, sia sufficiente richiamare quanto già anticipato nel corso del secondo capitolo: cfr. *supra*, § II.2.1.

dell'impulso processuale del privato mediante accusa (non necessariamente estesa al *quivis de populo*⁵) quale elemento essenziale al fine dell'apertura e della prosecuzione del procedimento criminale⁶.

Di fronte ai nuovi tribunali straordinari, incaricati di giudicare in merito ai vecchi *crimina* di competenza delle *quaestiones*, si conservarono non solo le norme di diritto "sostanziale", cioè quelle norme che individuavano la fattispecie costitutiva del *crimen* e le relative pene, ma anche le disposizioni processuali da seguire nel corso del relativo procedimento, a meno che queste ultime non fossero del tutto incompatibili con la nuova modalità processuale adottata nei giudizi *extra ordinem*, come la regolamentazione delle modalità di composizione e votazione della corte giudicante o la possibilità di irrogare unicamente la *poena legis*⁷.

La dottrina, pertanto, è concorde nel ritenere che - quantomeno con riguardo ai *iudicia publica* - l'*accusatio* si mantenne come punto focale attorno al quale ruotava anche la nuova repressione straordinaria dei *crimina* previsti dalle vecchie leggi istitutive⁸. Come si è già visto, la presenza del requisito dell'accusa privata era connaturata alla possibilità di abusi dello strumento del processo criminale, pertanto dovette apparire del tutto

⁵Cfr. BOTTA, *L'iniziativa processualcriminale*, cit., cit., p. 292, nt. 19: «credo non susciti particolari discussioni l'affermare che per qualificare il modello accusatorio sia del tutto indifferente il regime della legittimazione dell'accusa (se, ad esempio, ristretta al soggetto leso dall'illecito o concessa al *quivis de populo*. (...) Semmai la legittimazione tende a qualificare la natura dell'azione esercitata e conseguentemente (in presenza di particolari condizioni rappresentate dal rapporto che la norma - legislativa o giurisprudenziale - individuava della legittimazione istituisce tra quest'ultima e l'interesse privato alla repressione) del *iudicium*».

⁶Cfr. BOTTA, *Profili essenziali*, cit., pp. 80-81, ove l'autore ribadisce come - per tutta la durata del Principato - la struttura del processo criminale si «mantenne generalmente bilaterale», caratterizzandosi dunque per la continua presenza di alcuni aspetti propri dei vecchi giudizi avanti alle *quaestiones*: terzietà del giudice, principio dispositivo, distinzione tra soggetto che dava impulso al procedimento e soggetto che avrebbe poi giudicato, attribuzione all'accusatore dell'onere e dell'obbligo della prova. Per una sintesi delle diverse posizioni assunte dalla dottrina al riguardo, cfr. diffusamente PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 13 e ss., e ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 1 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 243 e ss.; B. SANTALUCIA, *Accusatio e inquisitio nel processo penale romano di età imperiale*, in *Atti del convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi"*. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001, Milano, 2011, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, pp. 313 e ss.

⁷Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 339 e ss.; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 298 e ss.; LEVY, *Gesetz und Richter*, cit., pp. 446 e ss.; PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., pp. 34 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., pp. 31 e ss.; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 63 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 746 e ss.; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., pp. 273 e ss.; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 24 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 243 e ss.; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 23 e ss.; SANTALUCIA, *Accusatio e inquisitio*, pp. 313 e ss.; M. BIANCHINI, «*Cognitiones*» e «*accusatio*»: per una rimeditazione del problema, in *Atti del convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi"*. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001, Milano, 2011, pp. 49 e ss.; BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 292 e ss.; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., pp. 133 e ss.; BOTTA, *Ordo/extra ordinem*, cit., pp. 3 e ss.

⁸L'*accusatio* aperta al *quivis de populo* costituisce infatti uno dei due criteri posti alla base della nuova concezione di *iudicium publicum* proposta da Macro in D. 48.1.1 (Macer 1 *de publ. iudic.* = Pal. 15): *Non omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus iudiciorum publicorum veniunt, ut Iulia maiestatis, Iulia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficis, Pompeia parricidii, Iulia peculatus, Cornelia de testamentis, Iulia de vi privata, Iulia de vi publica, Iulia ambitus, Iulia repetundarum, Iulia de annonae*. Come ha dimostrato Fabio Botta, la mancanza della *lex Cornelia de iniuriis* «rappresenta l'indizio principale di un forte mutamento concettuale intervenuto nella definizione di *publicum iudicium* tra l'età antonina e severiana poiché concreta la giustapposizione (...) al parametro strettamente connesso alla fonte di produzione - per cui è *publicum* solo il *iudicium* che si svolge nelle forme previste e per la repressione di illeciti puniti da ciascuna legge istitutiva di *quaestio* - del criterio discrezionale rappresentato dal regime di legittimazione proprio di ognuna delle *leges* stesse, così che *publicum* diviene il *iudicium* nel quale si conoscono *crimina* previsti dalle sole *leges iudiciorum publicorum* in forza delle quali la legittimazione è concessa al *quivis de populo*»: cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 298-299. Su questo tema, vd. più diffusamente *infra*, ove si tratterà della natura del giudizio contro i *tergiversatores*.

naturale estendere la disciplina del Turpilliano anche a questi nuovi procedimenti e, sotto questo particolare profilo, gli studiosi moderni non hanno mai sollevato particolari dubbi. Alcune delle fonti già esaminate nel corso del secondo capitolo, infatti, testimoniano chiaramente la piena operatività del meccanismo previsto dal senatoconsulto Turpilliano anche nei processi svoltisi avanti al tribunale senatorio e alla *cognitio principis* relativi a illeciti previsti nelle vecchie *leges iudiciorum publicorum*⁹.

L'ampliamento del campo di applicazione del Turpilliano, tuttavia, è attestato non solo all'interno delle fonti letterarie, ma è una questione che ovviamente venne affrontata anche dai giuristi romani. A meno di menzioni esplicite dell'operatività del senatoconsulto di fronte ai nuovi organi *extra ordinem* - come nel caso di D. 48.16.15.1 - il principale indicatore di tale fenomeno è costituito dal riferimento ad una pena *extra ordinem* irrogata per la desistenza dall'accusa in relazione ad una fattispecie criminosa prevista da una delle *leges iudiciorum publicorum* o da uno dei senatoconsulti estensivi del primo Principato.

La testimonianza più importante sul punto - anche per il ruolo di "capofila" rivestito dall'opera dal quale essa è tratta¹⁰ - è contenuta in un passo di Macro:

D. 48.16.15.1 (Macer 2 *publ.* = Pal. 36): *An ad eos, qui hodie de iudiciis publicis extra ordinem cognoscunt, senatus consultum pertineat, quaeritur: sed iam hoc iure ex sacris constitutionibus utimur, [ut pertineat]*¹¹ *ita ex singulis causis singulae poenae irrogentur.*

I sospetti di rimaneggiamenti successivi avanzati in passato¹² sono stati a ragione smentiti dalla dottrina

⁹Per la *cognitio* senatoria, si veda la narrazione di Plinio del processo per *repetundae* di Vareno Rufo, cfr. *supra*, § II.3.1.1. Per quanto riguarda i processi davanti al tribunale dell'imperatore, si veda il resoconto di Plinio sulla sessione del tribunale imperiale a *Centum Cellae* (cfr. *supra*, § II.2.3.), relativamente all'episodio di Gallitta e a quello di Senecione ed Euritmo. In tutti questi casi, infatti, è attestata l'operatività della disciplina dettata dal senatoconsulto Turpilliano, pur trattandosi di procedimenti di tipo cognitorio ai quali era stata affidata la trattazione di una fattispecie criminosa che - in quel momento - era probabilmente di competenza di una *quaestio* ancora funzionante.

¹⁰Cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., p. 322, il quale sottolinea l'«espressa finalità teorico/definitoria» perseguita dal giurista severiano che spinse i giustiniani ad utilizzarla come opera principale per la composizione dei titoli iniziali del XLVIII libro.

¹¹Cfr. VOLTERRA, *D. 48.16.15.1*, cit., p. 281 e nt. 1; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 428.

¹²Il passo è ritenuto interamente frutto di un intervento compilatorio da ALBERTARIO, *Hodie*, cit., p. 136, giacché - secondo l'autore - «nelle fonti genuine accanto all'*hodie* esiste sempre la menzione della fonte innovativa del diritto» (p. 128). Anche VOLTERRA, *D. 48.16.15.1*, cit., pp. 279 e ss., aderisce alla posizione di Albertario. Dal canto suo, BESELER, *Beiträge zur Kritik*, 2, cit., p. 105, indica il passo in questione tra quelli nei quali la parola *hodie* costituirebbe un'aggiunta ascrivibile ad interventi avvenuti nel corso del tardoantico, ma già l'autore tedesco specifica come «scheint es weder erweislich noch an sich wahrscheinlich». Contro questa corrente di pensiero si è espresso chiaramente BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., p. 310 e nt. 67, ove lo studioso riscontra in altri passi l'utilizzo dell'avverbio di tempo nel medesimo senso nel quale viene utilizzato in questo testo: D. 48.11.7.3 (Macer 1 *iudic. publ.* = Pal. 27: *Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur et plerumque vel exilio puniuntur vel etiam durius, prout admiserint [...]*); D. 48.19.13 (Ulp. 1 *de appellat.* = Pal. 9: *Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre, vel graviolem vel leviolem, ita tamen ut in utroque moderationem non excedat*); D. 48.14.1 pr. (Mod. 2 *de poen.* = Pal. 160: *Haec lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem*). Volterra ritiene inoltre di rinvenire una prova della paternità giustiniana dell'*hodie* in 6 ad Bas. 60.1.24 (Schelt. B VIII, pp. 3070-3071 = 7 ad h. l., Heimb. V, p. 248), nel quale Doroteo avrebbe affermato «che l'*hodie* sarebbe stato posto dal Βασιλεύς (il quale è chiaramente l'imperatore vivente, Giustiniano) appunto per mostrare come la norma enunciata costituisca un'innovazione e per evitare così una contraddizione con la legge citata nello scolio, la quale corrisponde esattamente alla L. 7 § 1 D. eod. [D. 48.16.7.1]». Contro la ricostruzione sposata dall'autore italiano si è espresso LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 429, nt. 96, il quale rileva correttamente come nello scolio in questione già lo stesso Heimbach sospettasse che la parola non fosse βασιλεύς, bensì βασιλικός, inteso come "norma dei Basilici": pertanto, ad avviso

più recente. Quest'ultima ha correttamente evidenziato come il passo di Macro funga da risposta ad uno degli interrogativi principali che la recente *epistula* a Fabio Cilone - mediante la quale venne disposto il trasferimento definitivo della competenza in materia di *iudicia publica* dalle *quaestiones* ai tribunali straordinari¹³ - aveva presentato ai giuristi sul finire dell'età classica. Tale problematica era costituita sostanzialmente dalla «questione circa l'obbligo del sistema giurisdizionale straordinario di recepire e applicare *in toto* l'apparato normativo predisposto nel tempo al fine di regolamentare i *iudicia* in ciascuno dei fenomeni, quali la desistenza *ex Sco Turpilliano* - di diritto processuale e sostanziale - loro connessi»¹⁴.

La risposta fornita dal giurista è affermativa, in quanto tale estensione trovò un riconoscimento all'interno di svariate costituzioni imperiali (*sed iam hoc iure ex sacris constitutionibus utimur*)¹⁵, le quali tuttavia sancirono altresì la possibilità di irrogare una pena straordinaria, che tenesse conto «dello specifico fatto lesivo e della specifica situazione»¹⁶, in luogo della sanzione fissa - costituita dalla perdita del *ius accusandi* - originariamente prevista dal testo del senatoconsulto (*ex singulis causis singulae poenae irrogantur*)¹⁷.

Non vi sono dubbi che il *senatus consultum* menzionato da Macro sia il Turpilliano: oltre alla collocazione del passo all'interno del titolo del Digesto precipuamente dedicato (anche) al commento delle misure del provvedimento senatorio di età neroniana, nel *principium* Macro esordisce parlando proprio di coloro che «*in senatus consultum Turpillianum incidunt*»¹⁸.

Quanto affermato da Macro trova riscontro anche in alcune costituzioni imperiali emanate verso il finire

dello studioso tedesco, l'*hodie* «ist sowenig Justinian wie der Verfasser des Scholions Dorotheos». Nell'edizione curata da Scheltema degli scolii, infatti, il curatore accoglie questa seconda proposta (B VII, pp. 3070-3071). Inoltre, il collegamento che l'autore dello scolio fa tra il nuovo carattere straordinario dei processi criminali e il venir meno della *formula* «zeugt von einer Ahnungslosigkeit, wie sie einem der Hauptmitarbeiter Justinians kaum zugetraut werden darf». La genuinità dell'*hodie* è affermata anche in DE ROBERTIS, *Arbitrium iudicantis e statuizioni imperiali*, cit., p. 225 e nt. 6.

¹³Il *quaeritur*, infatti, testimoniarebbe il tono problematico del discorso e l'incertezza sottesa all'interrogativo che il giurista si pone: cfr. QUADRATO, *Sulle tracce dell'annullabilità*, cit., p. 72 e nt. 56.

¹⁴Cfr. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., p. 311. Così anche GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 179. *Contra*, VOLTERRA, *D. 48.16.15.1*, cit., p. 281, il quale espunge anche l'inciso [*hodie de iudiciis publicis*] in quanto lo ritiene ascrivibile ad intervento compilatorio. Secondo Volterra, infatti, il passo in questione - originariamente - avrebbe stabilito semplicemente che per i *crimina extraordinaria* non avrebbe trovato applicazione il Turpilliano, similmente a quanto affermato da Ulpiano in *D. 48.16.7.1* (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 159), giacché «i compilatori sentivano il bisogno di estendere il principio, stabilito nel diritto classico per i soli *crimina extraordinaria*, anche a coloro che *hodie de iudiciis publicis extra ordinem cognoscunt*». Tale conclusione deve essere rigettata, sulla scorta delle osservazioni che verranno svolte in questo paragrafo.

¹⁵VOLTERRA, *D. 48.16.15.1*, cit., p. 281, ricostruisce così questa parte: <et> [*sed iam*] *hoc iure* [*ex sacris constitutionibus*] *utimur* (...). Cfr. però quanto osservato in LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 429, nt. 97, il quale rileva come tale espressione fosse in uso già in età tardoclassica e - sebbene non particolarmente diffusa - trova riscontro in altri passi di Macro, come ad esempio in *D. 49.5.4* e *49.5.6*, estrapolati rispettivamente dal primo e dal secondo libro del *de appellationibus*. Sul punto, cfr. anche MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 195, nt. 3 e p. 501, nt. 3, il quale non assume una posizione netta sulla classicità o meno dell'inciso in commento.

¹⁶Cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 711. Allo stesso modo, cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 74; BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 310 e ss.; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 179; SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., p. 205 e nt. 37; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 290, nt. 98.

¹⁷Sulla coesistenza tra la vecchia sanzione della perdita del *ius accusandi* e le nuove pene *extra ordinem*, cfr. più diffusamente *infra*, § III.4.

¹⁸*D. 48.16.15 pr.*: *In senatus consultum Turpillianum incidunt, qui subiecissent accusatores, aut subiecti postulassent nec peregissent reos, aut aliter quam abolitione facta destitissent: quique chirographum ob accusandum dedissent pactionemve aliquam interposuissent. Hoc autem verbum "nec peregissent" ad universos supra scriptos pertinere dicendum est.* Su questo passo, cfr. *infra*, § III.2.3.

dell'età classica. La prima che verrà presa in esame è una costituzione imperiale datata al 222 d.C.:

C. 9.1.3 pr.-1 (Imp. Alex. A. Rufo, a. 222): [pr.] *Qui crimen publicum*¹⁹ *instituire properant, non aliter ad hoc admittantur, nisi [prius inscriptionum pagina processerit et*²⁰ *] fideiussor*²¹ *de exercenda lite adhibitus fuerit. [1] Sin vero post satisfactionem praesentes non fuerint, edicto admonendi sunt, ut veniant ad causam agendam, et si non adfuerint, non solum extra ordinem puniendi sunt, sed etiam sumptus, quos in eam rem et circa ipsum iter ad litem vocati fecerunt, dependere cogentur.*

La costituzione è stata erroneamente attribuita ad Alessandro Severo, ma la datazione al 3 febbraio 222 (a. 222 pp. III non. Feb. Alexandro A. cons.)²² consente di ascriverla correttamente ad Eliogabalo, giacché egli venne assassinato poco tempo dopo, l'11 marzo dello stesso anno, insieme alla madre Giulia Soemia²³.

Il cennato provvedimento imperiale - che è già stato preso in considerazione, seppur marginalmente, quando è stata affrontata la questione delle modalità di *vocatio in iudicium* dell'accusatore assente²⁴ - è inserito all'interno del titolo posto in apertura del IX libro del *Codex* (*Qui accusare non possunt*). Nel *principium*, l'imperatore affronta la questione generale delle formalità introduttive dell'accusa, concentrandosi poi sul «verbürgten Pflicht zur Durchführung des Prozesses»²⁵, nel caso in cui un soggetto avesse voluto tentare

¹⁹Secondo MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 10, nt. 4, l'espressione *crimen publicum*, originariamente «tautologisch», sarebbe diventata più comune nel linguaggio giuridico a partire solo dalla tarda età classica. ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, cit., pp. 176 e ss., ritiene che la dizione *crimen publicum* «si affaccia soltanto in testi interpolati o appartenenti alla tarda epoca romano-ellenica e giustiniana». Con precipuo riguardo alla costituzione in commento, lo studioso italiano cassa la parte dall'inizio sino a *properant* e afferma che «nel testo è intervenuta certo, forse anche per accorciarlo o generalizzarlo, la mano dei compilatori»; inoltre, *properare* risulterebbe solo in costituzioni a partire dall'età costantiniana e la locuzione *instituire crimen* sarebbe stata inserita in luogo di *instituire accusationem*: cfr. ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, cit., p. 177. Contro la tesi sostenuta da Albertario, tuttavia, si veda quanto affermato in LONGO, *Delictum e crimen*, cit., pp. 100-101, il quale ritiene che l'utilizzo del termine *properare* non sia estraneo alle cancellerie di età severiana e che *crimen instituire* costituisca un'espressione tipica del «processo accusatorio - nelle *quaestiones* e nella *cognitio extra ordinem* - e sarebbe strano che i compilatori si fossero serviti di essa». In realtà, a prescindere dalla presenza o meno di un intervento dei compilatori, l'idea di fondo espressa nel *principium* viene generalmente ritenuta classica: cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 108 e ss.; BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., p. 154; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 244 e nt. 199; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 37, nt. 43. Lo stesso WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 86, nt. 13, afferma che «ob die Kompilatoren den Text des pr. der c. 3 cit. noch weiter geändert haben (ob etwa *ad hoc* von ihnen stammt), das ist unerheblich».

²⁰L'inciso [*prius inscriptionum pagina*] è definito come «kompilatorisch» in WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 86, nt. 13. Lo studioso austriaco propone di cassare dunque queste parole e di sostituire altresì [*processerit*] con <*praecesserit*>. Così anche NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 83.

²¹La menzione della figura del *fideiussor de exercenda lite* è generalmente ritenuta genuina. *Contra*, cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 109-110, la quale - pur non occupandosi propriamente della questione - ritiene sospetta la menzione del *fideiussor*, ipotizzando che tale termine sia entrato in uso in ambito criminalistico solo nel corso dell'età tardoantica.

²²Il 1° gennaio del 222 Alessandro Severo rivestì il consolato insieme al cugino (e padre adottivo) Eliogabalo, imperatore in carica: cfr. DEGRASSI, *I fasti consolari*, cit., p. 62. L'attribuzione al successore di Eliogabalo era già stata sostenuta in WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 86 e, più recentemente, da ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 38.

²³Herodian, 5.8.5-8, nonché A. CALDERINI, *I Severi. La crisi dell'impero nel terzo secolo*, Bologna, 1949, p. 113. Come ha correttamente osservato F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro*, Napoli, 2006, p. 20, nt. 43, la costituzione era originariamente stata promulgata sotto Eliogabalo, ma la *damnatio memoriae* nei confronti di quest'ultimo la portò ad essere attribuita al successore. Insieme a C. 9.1.3, anche C. 4.44.1 e C. 8.44.5 sono erroneamente assegnate all'ultimo imperatore della dinastia severiana, in luogo del suo predecessore.

²⁴Cfr. *supra*, § II.2.2.1.

²⁵Sulle nuove formalità introduttive dell'accusa, denominate sul finire dell'età classica come *sollemnia accusationis*, cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 83 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., pp. 117 e ss.; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 101 e ss.; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., pp. 273 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 190-191; B. SANTALUCIA, *Costantino e i «libelli famosi»*, in *Index* 26 (1998), ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, p. 431; ZANON, *Le*

un'accusa relativa ad un *crimen publicum*: l'imperatore sta pertanto limitando la portata della costituzione ai soli *iudicia publica* che - nel momento in cui venne redatta la costituzione - ricadevano ora nella competenza delle varie *cognitiones*²⁶. In questa sede, tuttavia, l'attenzione deve essere rivolta prevalentemente al § 1, nel quale la cancelleria tratta della problematica degli accusatori che - *post satisfactionem*²⁷ - *praesentes non*

strutture accusatorie, cit., pp. 23 e ss. La *delatio* dell'accusatore era ora effettuata mediante la presentazione di *libelli inscriptionis* scritti, redatti secondo le formalità enunciate in D. 48.2.3 pr. La nuova *inscriptio* era pertanto integrata dalla consegna dei *libelli*, seguita dalla registrazione all'interno di *tabulae publicae*: cfr. per tutti ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 29 e ss. All'*inscriptio*, tuttavia, sarebbe dovuta seguire la *subscriptio* da parte dell'accusatore: parte della dottrina ritiene che essa fosse integrata dalla mera sottoscrizione del *libellus* presentato da parte dell'accusatore (così MER, *L'accusation*, cit., pp. 149 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 191, nt. 11), mentre altri studiosi vedono in essa l'apposizione della sottoscrizione dell'accusatore nelle *tabulae publicae*, subito dopo l'*inscriptio* effettuata dal magistrato (cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 19, nt. 32; PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., p. 29, nt. 2; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 105; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 41; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., pp. 76 e ss.). Lo scopo di questa *subscriptio* - quale che fosse, nel concreto, la modalità di effettiva realizzazione - è chiaramente identificato in D. 48.2.7 pr.-1 (Ulp., 7 de off. procons. = Pal. 2184): [pr.] *Si cui crimen obiciatur, praecedere debet crimen subscriptio. Quae res ad id inventa est, ne facile quis prosiliat ad accusationem, cum sciat inultam sibi accusationem non futuram. [1] Cavent itaque singuli, quod crimen obiciant, et praeterea perseveraturos se in crimine usque ad sententiam*. Nel passo in questione, il giurista severiano evidenzia come la funzione della *subscriptio* effettuata dall'accusatore fosse finalizzata, da un lato, alla formalizzazione dell'accusa, disincentivando al contempo la proposizione di accuse affrettate (*ne facile quis prosiliat ad accusationem*), dall'altro, ad assicurare di *peragere* sino alla pronuncia di merito (*perseveraturos se in crimine usque ad sententiam*): cfr. MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., p. 276; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 36-37. *Contra*, tuttavia, SANTALUCIA, *Accusatio e inquisitio*, cit., pp. 326-327, per il quale la necessità della *subscriptio* in relazione ai nuovi *crimina extraordinaria* non avrebbe mutato la natura inquisitoria del giudizio, sempre affidata all'iniziativa d'ufficio del giudice, ma era finalizzata unicamente a frenare la temerarietà dei privati nella presentazione delle denunce, in base alle quali il funzionario si sarebbe dovuto poi attivare. Solo con la formalizzazione dell'accusa a seguito della *subscriptio*, pertanto, avrebbe iniziato ad operare l'obbligo di *peragere* sino alla pronuncia di merito, presidiato dalle sanzioni previste dal Turpilliano per la desistenza ingiustificata: «[La *subscriptio*] dient e dazu, dass der Ankläger die Verantwortung für die Klage übernahm, d.h. insbesondere den Anklägerstrafen wegen wissentlich falscher Anklage (*calumnia*) und Abstehens von der Anklage (*tergiversatio*) unterworfen werden konnte» (cfr. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 86).

²⁶La costituzione di Eliogabalo presenta notevoli similitudini con un provvedimento, di qualche anno anteriore, attribuito all'imperatore Caracalla: *is demum in senatus consultum incidisse videtur, qui crimen publici iudicii detulit et causa ordinata, id est inscriptionibus depositis et fideiussore de exercenda lite praestito eoque qui accusatur sub custodia officii facto, non impetrata abolitione ab executione criminis destitit* (C. 9.45.1, Imp. Ant. A. Anniano, anno ignoto). La costituzione di Caracalla ha un contenuto classico, sebbene svariati autori abbiano rilevato come la frase [*id est inscriptionibus depositis et fideiussore de exercenda lite praestito eoque qui accusatur sub custodia officii facto*] costituisca un'aggiunta successiva, anche alla luce della menzione della custodia preventiva: WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 90, nt. 18; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 360-361; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 110; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 38 e nt. 47; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 83. Anche in questo caso, nella costituzione si precisa che «*in senatus consultum incidisse videtur*» solo coloro che avessero presentato un'accusa in relazione ad una fattispecie originariamente prevista in una delle *leges iudiciorum publicorum*. Al momento della redazione della costituzione, tuttavia, l'attività delle *quaestiones* doveva essersi completamente esaurita, pertanto l'ambito di riferimento del provvedimento era necessariamente costituito dai nuovi *iudicia publica* trattati davanti agli organi giurisdizionali *extra ordinem*. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 38, nt. 46, seguita anche da NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 83, rileva correttamente come solo la *subscriptio* costituiva l'unica formalità inderogabile per la presentazione di un'accusa in relazione ad ogni fattispecie criminosa, sia quelle originariamente ricomprese nell'*ordo* che quelle nuove di matrice straordinaria, mentre solo per i *crimina publica* era necessario rispettare tanto l'obbligo di deposito dei libelli scritti - senza, dunque, poter effettuare la *querella apud acta* - quanto la prestazione della garanzia. Su questa costituzione, cfr. anche FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 74-75.

²⁷Cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 39: «solo dopo la *satisfactio* si producono gli effetti per l'accusatore: per un verso quest'ultimo è legittimato a collaborare alla persecuzione del crimine, per l'altro è obbligato a comparire e a sostenere l'accusa nel corso del processo». Cfr. altresì BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 113, nonché SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 244-245, secondo il quale «fu stabilito che il cittadino che intendeva proporre una *delatio* dovesse sottoscrivere la sua accusa sul registro del tribunale adito (*subscriptio in crimen*), e promettere con una cauzione garantita da fideiussori di condurre il processo fino alla sentenza (*cautio e fideiussio de exercenda lite*)». In questo modo, secondo lo studioso italiano, i *delatores* si trovarono nella medesima posizione degli accusatori veri e propri, essendo anch'essi assoggettati alle pene previste per i casi di «Anklagervergehen». Queste formalità vennero poi progressivamente estese anche ai procedimenti *extra ordinem* relativi alle fattispecie criminose previste

*fuert*²⁸. Si è già rilevato come la previsione dell'ammonizione «*ut veniam ad causam agendam*» richiami - seppur non collimando perfettamente - i contenuti di altri passi nei quali vengono enunciate le formalità previste per la *vocatio in iudicium* delle parti assenti nel corso di un giudizio criminale²⁹. L'imperatore ricorda espressamente come, all'interno di un *iudicium publicum*, fosse oramai data per assodata la possibilità di irrogare agli accusatori desistenti una sanzione in via straordinaria (*non solum extra ordinem puniendi sunt*)³⁰. In questo caso, il secondo elemento richiamato dalla congiunzione correlativa *sed etiam* è costituito dalla sanzione pecuniaria del rimborso delle spese (*sumptus*) - sia processuali (*in eam rem*), che di viaggio (*circa ipsum iter*) - sostenute dai soggetti chiamati a partecipare all'udienza (*ad litem vocati*)³¹.

Sul punto, a ulteriore conferma di quanto osservato in precedenza, si può menzionare anche una costituzione emanata da Gordiano III nel 239:

C. 9.45.2 (Imp. Gord. A. Appio, a. 239): *Si pro eo, qui in crimen subscripsit, fidem tuam adstrinxisti isque destitit et commissa stipulatio est, non ultra quantitatem quam spondesti obligatus es: eo qui destitit infamia nihilo minus notando et extra ordinem secundum iudicalem motum puniendo.*

Su questo *rescriptum* si ritornerà più tardi, quando si esaminerà la concorrenza tra la vecchia pena ordinaria prevista dal senatoconsulto Turpilliano per la desistenza e le nuove pene straordinarie³². Pur non menzionando esplicitamente a quale tipo di procedimento accedesse la richiesta avanzata da Appio, è possibile desumere che si trattasse di un *iudicium publicum* grazie alla menzione dell'*infamia*³³ quale conseguenza sanzionatoria prevista per la desistenza dell'accusatore³⁴, alla quale sarebbe stata affiancata anche una pena

nelle vecchie *leges publicae*.

²⁸In questo caso, l'imperatore - diversamente da quanto avviene, ad esempio, in D. 48.1.10 - non detta una disciplina congiunta per l'assenza in giudizio valida sia per l'accusatore, sia per il *reus*, ma affronta solo la questione della mancata presentazione in giudizio di coloro che *crimen publicum instituere properant*.

²⁹Cfr. *infra*, § II.2.2.1.

³⁰Levy ha avuto modo di osservare come «gleichwohl mußte man hinsichtlich des materiellen Tergiversationsrechtes zu einer Bejahung gelangen», allo stesso modo in cui «mit der man bei der Calumnia tortz aller prozessualen Umwälzungen den Grundgedanken der Lex Remmia wacherhielt»: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 429. Così come la disciplina della *calumnia* trovò applicazione davanti ai nuovi *iudicia publica* non più affidati alle *quaestiones*, allo stesso modo anche la disciplina del Turpilliano - ovviamente non nel senso di quella contenuta unicamente nel testo originale, ma insieme alle successive integrazioni della stessa frutto della riflessione giurisprudenziale e degli interventi imperiali - venne ad essi estesa.

³¹Cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 39. La previsione del rimborso delle spese sostenute, peraltro, nelle parole dell'autrice «suggerisce che il mancato intervento dell'accusatore avrebbe comunque impedito la prosecuzione *ex officio* del giudizio». Cfr. altresì GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 180-181.

³²Cfr. *infra*, § III.4.

³³La menzione dell'*infamia* deve ritenersi genuina, giacché - agli inizi del III secolo d.C. - aveva già preso avvio il processo di progressiva formazione del relativo concetto anche sul piano tecnico-giuridico, che tuttavia giunse a pieno compimento solo con la compilazione giustiniana. In questa fase, pertanto, è possibile che la cancelleria imperiale avesse già ricondotto la perdita del *ius accusandi* nel novero del più generale concetto di *infamia*. Ritenendo limitativo far riferimento alla pena prevista originariamente dal Turpilliano, preferì quindi adoperare quest'ultimo concetto: cfr. *supra*, § I.6.2.4. In maniera parzialmente diversa, LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 425-426, ritiene che la frase finale costituisca una «nachgetragene Schluß» per via proprio della menzione della sola *infamia*, ma tale aggiunta successiva «ist es auch nichts Unklassisches».

³⁴La costruzione testuale dell'ultima frase permette di desumere che l'inciso *infamia nihilo minus notando* costituisse la pena fissa sancita dall'*ordo* per la *tergiversatio*, alla quale faceva da contraltare la sanzione variabile *extra ordinem* irrogata *secundum iudicalem motum*, sebbene ciò non venga esplicitato nel rescritto.

*extra ordinem*³⁵.

In conclusione, l'estensione formale della disciplina della desistenza *ex senatus consultum Turpillianum* ai nuovi *iudicia publica* avvenne senza particolari stravolgimenti, inserendosi pienamente all'interno del più generale fenomeno dell'applicazione delle norme processuali fissate originariamente dalle *leges iudiciorum publicorum* alle nuove *cognitiones*, ove queste avessero giudicato in tema di *crimina* sorti per la prima volta all'interno dell'*ordo*.

III.1.2. La desistenza nei processi relativi ai *crimina extraordinaria*

Prima di passare all'analisi della disciplina della desistenza davanti ai processi relativi agli illeciti sorti per la prima volta nell'ambito della repressione *extra ordinem*, appare opportuno chiarire brevemente in via preliminare una questione. Si è già osservato come la repressione della desistenza - e, più in generale, di ogni tipologia di «Anklägervergehen» - presupponga la presenza di una parte processuale, diversa dal giudice terzo chiamato poi ad esprimersi sul merito della questione, gravata dall'onere di introduzione mediante *accusatio* e di prosecuzione della causa fino a sentenza. Appare pertanto evidente la necessità di verificare, in primo luogo, se in questa nuova tipologia di procedimenti relativi ai *crimina extraordinaria*³⁶ si possa riscontrare la presenza di un procedimento a struttura bilaterale nel quale il ruolo dell'accusatore fosse separato da quello di giudicante, oppure se in essi al giudice fosse attribuito non solo l'esercizio dell'attività giurisdizionale, ma anche il potere/dovere di iniziativa processuale e di ricerca degli elementi di prova.

Una parte della dottrina, più risalente nel tempo, prendendo spunto dalla tesi esposta nel fondamentale lavoro di Mario Lauria in tema di *accusatio e inquisitio* nei processi criminali di età imperiale³⁷, sostiene la

³⁵Cfr. tuttavia GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 181, il quale non ritiene possibile precisare «se la decisione imperiale riguardasse le sole *cognitiones* relative a crimini stabiliti da costituzioni imperiali oppure anche i *publica iudicia*, mentre il rescritto di Alessandro Severo [C. 9.1.3] opera un chiaro riferimento a questi ultimi. Al tempo di Gordiano i processi criminali di fronte a *quaestiones* dovevano essere comunque assai rari (...). È probabile, di conseguenza, che l'imperatore non intendesse distinguere tra *publica iudicia* e *cognitiones* dirette a reprimere *crimina* sia *publica* sia *extra ordinem*». Giglio ritiene, dunque, che la mancata chiara indicazione del preciso campo di applicazione nel testo sia il frutto di una scelta consapevole della cancelleria, al fine di determinare l'applicazione generalizzata della costituzione a tutti i procedimenti criminali, ma tale conclusione non convince, alla luce anche di quanto si osserverà circa la "mancata" estensione della disciplina del Turpilliano ai *crimina extraordinaria*.

³⁶Per una panoramica generale sulle nuove fattispecie di illeciti sorte per la prima volta in seno alla repressione *extra ordinem*, cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., pp. 704 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 266 e ss.; BOTTA, *Profili essenziali*, cit., pp. 70 e ss.

³⁷In particolare, lo studioso italiano ravvisava come «l'avvento del principato segna l'inizio dell'involuzione dell'accusa pubblica»: cfr. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 302. Per quanto riguarda i giudizi avanti alle *quaestiones*, l'*accusatio* aperta al *quibus e populo* sarebbe andata incontro ad un progressivo declino a causa del disfavore da parte del nuovo governo imperiale nei confronti di quest'ultima. Ad avviso di Lauria, infatti, già la *lex Iulia iudiciorum publicorum* aveva regolato tale istituto in senso restrittivo: «il principio repubblicano dell'accusa aperta (...) è sommerso da una serie di limitazioni. Questa direttiva solo apparentemente contraddice all'altra dell'estensione dell'accusa alle donne, ai pupilli agli infami. Entrambe sono piuttosto due faccie (*sic*) di una stessa medaglia: l'accusa è estesa a chi ha un interesse personale alla punizione del reo; (...) l'accusa è invece tolta a molte categorie di *cives* perché non si sente più la necessità che molti siano gli accusatori, perché (...) è un relitto del passato che mal si confà coi nuovi ordinamenti e col potere repressivo affermatosi nel *princeps* ed esercitato da lui e dai suoi delegati» (cfr. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 308). I nuovi *crimina extraordinaria*, invece, sarebbero stati «repressi secondo procedimenti *extra ordinem*, mancanti di accusa pubblica e di *quaestio*» (p. 278).

tesi della graduale affermazione del modello inquisitorio nel corso del Principato³⁸, sino a giungere ad una sua predominanza nel periodo intercorrente tra il tardo Principato e il Dominato³⁹. Ciò avrebbe riguardato in special modo in procedimenti relativi ai nuovi *crimina extraordinaria* i quali, salvo rare eccezioni, sarebbero stati puniti solo su iniziativa *ex officio*⁴⁰. Studi più recenti, tuttavia, hanno evidenziato la permanenza di elementi tipici del processo di stampo accusatorio⁴¹ anche all'interno del processo criminale ben oltre il termine del periodo tardoclassico⁴², rielaborando, sul punto, la tesi già formulata da Mommsen circa la generale sopravvivenza dell'impostazione accusatoria durante tutto il corso del Principato⁴³. Questi autori hanno correttamente rilevato come - con riferimento alle nuove fattispecie criminose - fosse quantomeno ammessa la possibilità di presentare un'*accusatio*⁴⁴ e, anzi, in alcuni casi il relativo procedimento poteva essere avviato solo mediante la presentazione dell'accusa da parte di un privato⁴⁵.

³⁸Su questa corrente di pensiero si collocano anche PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., pp. 5 e ss.; BOVE, v. «*Inquisitio*», cit., p. 716; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 241 e ss.; SANTALUCIA, *Accusatio e inquisitio*, cit., pp. 313 e ss.

³⁹All'interno di questo gruppo di autori, ovviamente, non si registra una completa uniformità di vedute. Vi è infatti chi, come GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, cit., pp. 105 e ss., si spinge anche oltre, sostenendo che «la procedura *extra ordinem* aveva carattere inquisitorio. Il giudizio era promosso e portato a termine d'ufficio. Non era necessaria un'*accusatio* formale. Anche per i *crimina publica* (...), se perseguiti nelle nuove forme, (...) la "pubblica accusa" da parte di un cittadino, ancora praticata, non era comunque indispensabile. (...) Si ebbe, insomma, il riaffermarsi ed il generalizzarsi il (*sic*) principio dell'*inquisitio* da parte del giudice, senza neppure distinguere ancora tra funzioni c.d. "requirenti" (di indagine e di promozione dell'azione penale) e funzioni "giudicanti"» (p. 106). Una ricognizione di queste posizioni dottrinali è effettuata in PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 13 e ss.; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 2 e ss.; BOTTA, *L'iniziativa processualcriminale*, cit., pp. 289 e ss.

⁴⁰Cfr., per tutti, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 241 e ss.

⁴¹L'utilizzo di questi termini viene effettuato tenendo conto del *caveat* metodologico secondo il quale non esiste una tipologia processuale puramente inquisitoria o accusatoria: «in realtà (...) gradazioni intermedie tra accusatorio ed inquisitorio sono facilmente rinvenibili in fenomeni processuali posti nel concreto divenire storico. Ciò dimostra l'utilità di un riscontro - sul piano della realtà della procedura del tardoantico [ma non solo] - che accerti in che modo si combinino gli elementi che, a livello teorico, verrebbero a caratterizzare gli antitetici modelli di processo» (BOTTA, *L'iniziativa processualcriminale*, cit., pp. 297-298).

⁴²Cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 31 e ss.; BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., pp. 115 e ss.; A. BISCARDI, C. 9.2.7. *Inquisitio ed accusatio nel processo criminale "extra ordinem"*, in *Seminarios complutenses de derecho romano* 1 (1989), pp. 235 e ss.; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., *passim*. La loro permanenza sembra essere attestata anche per il periodo successivo, per tutto il corso del Dominato e persino in età giustiniana: cfr. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 53 e ss.; BOTTA, *L'iniziativa processualcriminale*, cit., pp. 285 e ss.; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., *passim*. Contro questa linea di pensiero si è espresso, tra gli altri, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 280 e ss., secondo il quale nel corso del Basso Impero sarebbe avvenuto il definitivo passaggio dal sistema accusatorio a quello inquisitorio. Si vedano i lavori citati per ulteriore bibliografia al riguardo.

⁴³Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 339 e ss.

⁴⁴Cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 63 e ss.; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 37 e ss.; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 1 e ss.; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., pp. 29 e ss.; BOTTA, *L'iniziativa processualcriminale*, cit., pp. 285 e ss.; BIANCHINI, «*Cognitiones*» e «*accusatio*», cit., pp. 49 e ss.; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 3 e ss. Cfr., per tutti, BOTTA, *Ordo/extra ordinem*, cit., p. 6: «Dalla diretta osservazione di queste può ricavarsi, per l'età del Principato (...) che, lungi dal riconoscersi un'unitaria e omogenea procedura preposta alla cognizione dei crimini di nuovo conio, questi sono introdotti innanzi all'organo per loro competente in via esclusiva, e cioè l'organo giurisdizionale *extra ordinem*, o per mezzo di accusa ristretta all'interessato o - ma in casi assai rari - *ex officio*, secondo quanto dispongono le fonti aventi funzione generatrice della repressione di tali illeciti e cioè le costituzioni imperiali, direttamente o attraverso l'approvazione della prassi e dell'*interpretatio* giurisprudenziale. Se, dunque, secondo questo punto di vista, davanti agli organi di giurisdizione straordinaria, le regole processuali e sanzionatorie sono comunque dettate dalle fonti di produzione della repressione dei *crimina extraordinaria*, vengono ulteriormente a rafforzarsi i numerosi indizi che inducono a vedere applicate anche dinanzi a quei medesimi organi di giustizia le stesse regole processuali e sanzionatorie previste, per la cognizione dei *crimina publica* propri dell'ordo, dalle fonti (*leges publicae* e senatoconsulti estensivi) generatrici della repressione di quegli illeciti».

⁴⁵Come nel caso dello *stellionatus*, dell'*expilata hereditas*, della *praevaricatio* dell'*advocatus* e del *partus suppositus*: cfr. LAURIA,

Data per assodata la presenza dell'*accusatio* anche nei procedimenti relativi ai nuovi *crimina extraordinaria*, è possibile passare all'analisi delle fonti giuridiche relative alla repressione della desistenza dall'accusa avente ad oggetto *crimina extraordinaria*⁴⁶.

All'interno della *sedes materiae* del Digesto si rinviene un passo di Ulpiano sicuramente riferito alla desistenza in relazione ai nuovi *crimina* di matrice straordinaria:

D. 48.16.7.1 (Ulp. 8 *disp.* = Pal. 159): *Si stellionatum quis obiecerit vel expilatae hereditatis crimen et destitit, poenam senatus consulti Turpilliani non subibit, [nec si furti vel iniuriarum]⁴⁷: sed officio iudicis culpa eius coercebatur.*

La *disputatio* ulpiana menziona due ipotesi particolari di *crimina extraordinaria*, lo *stellionato*⁴⁸ e il *crimen expilatae hereditatis*⁴⁹, fattispecie criminose che le fonti ricordano essere perseguite mediante *accusatio*⁵⁰, la quale tuttavia non era a legittimazione diffusa, bensì ristretta alla sola persona offesa dal

Accusatio-inquisitio, cit., p. 315 e nt. 312; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 138 e nt. 8, ove fonti.

⁴⁶Non si potrebbe infatti parlare di desistenza laddove non vi fosse stata l'accusa privata anche in relazione ai nuovi processi relativi ai *crimina extraordinaria*.

⁴⁷L'inciso è comunemente ritenuto un'aggiunta tardoantica o - addirittura - giustiniana. Secondo ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, cit., p. 183, si tratterebbe di una frase di «origine spuria». La ragione sottesa alla conclusione raggiunta dallo studioso italiano è che - in questo caso - il termine *crimen* viene riferito ad atti illeciti che non erano puniti con una sanzione di tipo pubblico, ma solo sul piano privato: «nessun testo genuino usa il termine *crimen* per indicare un esempio di *delictum*» (p. 181). Così anche U. ZILLETTI, *Annotazioni sul 'crimen stellionatus'*, in *Arch. giur.* 91 (1961), p. 78; LONGO, *Delictum e crimen*, cit., p. 122; R. MENTXAKA, «*Stellionatus*», in *BIDR* 91 (1988), p. 315; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 159. Vd. tuttavia le osservazioni svolte in M. BALZARINI, «*De iniuria extra ordinem statui*». *Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica*, Padova, 1983, pp. 60-61, il quale - pur non escludendo che si possa trattare di un'aggiunta successiva - rileva come questa «non avrebbe comportato, dunque, modifica alcuna di carattere sostanziale rispetto allo stato del diritto classico in materia», giacché al tempo di Ulpiano era presente tanto il *crimen furti*, quanto «un *crimen* definibile come *iniuriarum*».

⁴⁸Si vedano anche D. 47.20.1 (Pap. 1 *resp.* = Pal. 407: *Actio stellionatus neque publicis iudiciis neque privatis actionibus continetur*), nonché il successivo D. 47.20.2 (Ulp. 8 *ad Sab.* = Pal. 2498: *Stellionatus iudicium famosum quidem non est, sed coercionem extraordinariam habet*). Nel concetto di stellionato ricadevano plurime ipotesi tra loro anche molto differenti, accomunate dal fatto che non erano già ricomprese in altre fattispecie delittuose, come alcuni atti fraudolenti in materia di pegno (ad esempio, la sottoposizione a pegno di cosa già pignorata da altri), la vendita dello *statuliber* e altre ancora: cfr. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., pp. 71 e ss. Sul *crimen stellionatus*, vd. altresì I. PFAFF, v. «*Stellionatus*», in *PWRE* III A.2 (1929), coll. 2326 e ss.; ZILLETTI, *Annotazioni sul 'crimen stellionatus'*, cit., pp. 72 e ss.; MENTXAKA, «*Stellionatus*», cit., pp. 277 e ss.; P. STEIN, *The Crime of Fraud in the Uncodified Civil Law*, in *Current Legal Problems* 46 (1993), pp. 135 e ss.; R. MENTXAKA, *Ancora sullo "stellionatus"*, in *Labeo* 42 (1996), pp. 492 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 267; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., pp. 5 e ss.; L. GAROFALO, «*Stellionatus*: storia di una parola, in *Arch. giur.* 220 (2000), ora in L. GAROFALO (a cura di), «*Crimina* e *delicta*». *Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, Napoli, 2019, pp. 31 e ss.; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., pp. 266 e ss.

⁴⁹Questa fattispecie criminosa era integrata dall'appropriazione di beni facenti parte di un'eredità giacente. Su questo *crimen*, cfr. R. LEONHARD, v. «*Crimen expilatae hereditatis*», in *PWRE* IV.2 (1901), col. 1718; F. GNOLI, *Hereditatem expilare. Il principio 'rei hereditariae furtum non fit' e la 'usucapio hereditatis'*, Milano, 1984, pp. 7 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 266-267; M. LEMOSSE, *Crimen expilatae hereditatis*, in *Revue historique de droit français et étranger* 76 (1998), pp. 255 e ss.; F. PULITANÒ, *Per uno studio del crimen expilatae hereditatis: considerazioni palinogenetiche su D. 47.19*, in *BIDR* 103 (2019), pp. 259 e ss.

⁵⁰In generale, si veda D. 47.11.3 (Ulp. 3 *de adult.* = Pal. 1962): *Stellionatus vel expilatae hereditatis iudicia accusationem quidem habent, sed non sunt publica*. Per quanto riguarda i profili dell'accusa in relazione al *crimen expilatae hereditatis*, si veda anche quanto affermato nel brano delle *Institutiones* marciinee in D. 47.19.1 (Marcian. 3 *inst.* = Pal. 84), posto in apertura del titolo del Digesto dedicato proprio a questa nuova fattispecie illecita: *Si quis alienam hereditatem expilaverit, extra ordinem solet coerceri per accusationem expilatae hereditatis, sicut et oratione divi Marci cavetur*. Su questo passo, che costituisce peraltro la più antica menzione del *crimen* in questione, cfr. GNOLI, *Hereditatem expilare*, cit., pp. 9 e ss.; ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., pp. 220 e ss.; DURSI, *Aelius Marcianus*, cit., pp. 173-174; PULITANÒ, *Per uno studio*, cit., pp. 263-264.

reato e ai suoi parenti⁵¹. In queste ipotesi, Ulpiano esclude l'applicabilità del senatoconsulto Turpilliano, ma afferma altresì che il comportamento di colui che avesse abbandonato l'accusa non sarebbe andato comunque impunito, poiché nei suoi confronti - se rilevata la *culpa* dell'accusatore⁵² - sarebbe stata irrogata una sanzione che non trovava la propria ragion d'essere nel testo del provvedimento senatorio, bensì nell'*officium* rivestito dal giudicante⁵³.

A riprova di quanto affermato da Ulpiano, una parte della dottrina adduce anche un passaggio particolare del *liber singularis* marciano relativo all'*accusatio suspecti tutoris*:

D. 48.16.1.11 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): *Suspecti tutoris accusatio pro tribunali tantum examinari potest, et nullus alius de huiusmodi quaestione quam praeses pronuntiare potest: et tamen qui ab ea destitit, senatus consulto non tenetur.*

La prima parte del brano è di facile lettura. In essa, Marciano afferma che l'*accusatio suspecti tutoris* doveva essere trattata necessariamente adottando il massimo grado di formalità che poteva essere impiegato per assumere una decisione, quello *pro tribunali*, e costituiva inoltre una di quelle questioni che il governatore non avrebbe potuto delegare al personale subalterno⁵⁴. La seconda parte è solo apparentemente lineare: il giurista afferma che colui che avesse desistito dall'*accusatio suspecti tutoris* non sarebbe ricaduto nel perimetro applicativo del Turpilliano.

⁵¹Le fonti purtroppo non forniscono molti elementi dai quali possano desumersi chiaramente i confini dell'accusa in questi casi. La dottrina maggioritaria propende per la tesi che vuole che la legittimazione ad intentare l'accusa per stellionato, per *expilata hereditas* e per tutti gli altri *crimina extraordinaria* non fosse aperta a tutti, ma ristretta ai soli soggetti passivi del reato e ai loro parenti: LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 314 e ss.; ZILLETTI, *Annotazioni sul 'crimen stellionatus'*, cit., pp. 71 e ss.; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., pp. 141 e ss.; SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., p. 212. Cfr. in particolare BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 83 e ss., secondo il quale questa tipologia di giudizi venne esclusa dal novero dei *iudicia publica* non solo a causa della loro mancata introduzione mediante una delle *leges iudiciorum publicorum*. Il giurista severiano - sulla scorta di quanto emerge in relazione a D. 23.2.43.10 (Ulp. *1 ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 1981) - avrebbe infatti avuto una concezione di *iudicium publicum* nella quale uno dei caratteri essenziali dello stesso era costituito dalla presenza di un'*accusatio* aperta a chiunque, pertanto «è allora probabile che la non pubblicità dei *iudicia stellionatus* ed *expilatae hereditatis* derivi (...) dal fatto che la legittimazione alla repressione di quei *crimina* non fosse attribuita a chiunque, ma al solo interessato».

⁵²Il riferimento alla *culpa* evidentemente allude al fatto che il giudice, pur non avendo la sanzione del Turpilliano quale referente legislativo dal quale partire, non era completamente libero nell'irrogazione della sanzione, ma doveva comunque parametrarla al comportamento tenuto dall'accusatore desistente. La menzione di una *culpa* implica che vi potessero essere casi in cui questa *culpa* poteva mancare: non sembra dunque peregrino ipotizzare che, anche nella repressione dei *crimina extraordinaria*, trovasse applicazione un meccanismo simile a quello dell'*abolitio privata* propriamente detta, con la possibilità - per l'accusatore - di chiedere di essere esentato dall'onere di portare avanti l'accusa in presenza di valide motivazioni, in modo da poter così escludere la *culpa* e, di conseguenza, le possibili sanzioni. Su tale questione, si veda anche quanto affermato in Bas. 60.1.16 (Schelt. A VIII, p. 2741 = Heimb. V, p. 244). Nella traduzione greca cade infatti ogni riferimento alla *culpa*, ma nello scolio 5 *ad h.l.* (Schelt. B VIII, p. 3066 = 7 *ad h.l.*, Heimb. V, p. 244) si menziona comunque la necessità di ottenere la previa *abolitio* anche con riferimento ai *ἐγγλῆματα ἐξτραορδινάρια*.

⁵³Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 501 e nt. 2; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 429-430; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 318, nt. 327; LONGO, *Delictum e crimen*, cit., p. 121; QUADRATO, *Sulle tracce dell'annullabilità*, cit., p. 72, nt. 55; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 75; MENTXAKA, "Stellionatus", cit., p. 315; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., pp. 158-159; LOVATO, *Studi sulle disputationes*, cit., p. 105, nt. 8; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 179-180; SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., pp. 212-213.

⁵⁴Allo stesso modo dell'*abolitio privata*, così come ricordato sempre da Marciano in D. 48.16.1.8: cfr. *supra*, § II.3.1. Su questo punto, cfr. anche B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 502, nt. 371. Si veda inoltre D. 26.10.1.3 (Ulp. *35 ad ed.* = Pal. 1019): *Damus autem ius removendi suspectos tutores Romae praetoribus, in provinciis praesidibus earum*. Tuttavia, la rigosità di questo principio andò attenuandosi, come si avrà modo di vedere nel prosieguo di questo lavoro.

Il problema sorge in relazione alle motivazioni sottese all'esclusione dell'applicazione delle misure del Turpilliano a questa ipotesi. La sua collocazione all'interno della *sedes materiae* del Digesto dedicata ai crimini degli accusatori nei procedimenti criminali farebbe deporre, in un primo momento, per la spiegazione che apparentemente pare essere più logica: l'*accusatio suspecti tutoris* costituiva agli occhi del giurista un *crimen extraordinarium* e, pertanto, similmente alle ipotesi di stellionato ed *expilatae hereditatis*, chi l'avesse proposta non sarebbe stato punito formalmente in virtù delle disposizioni del senatoconsulto, ma unicamente attraverso una pena irrogata *extra ordinem* a discrezione del giudice⁵⁵.

In realtà - nonostante la sua denominazione di *accusatio* conservata nelle fonti - la stessa natura dell'*accusatio suspecti tutoris*⁵⁶ è altamente dibattuta in dottrina. Una parte minoritaria della dottrina ritiene che l'*accusatio suspecti tutoris* ricadesse fin dalle XII Tavole nel campo del diritto criminale⁵⁷, mentre la dottrina nettamente maggioritaria esclude tale ipotesi, propendendo per la sua qualificazione come azione di natura mista⁵⁸ o, forse più correttamente, come azione popolare⁵⁹.

⁵⁵Così come fanno FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 74-75; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 159 e nt. 94; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 180.

⁵⁶È difficile racchiudere in una sola definizione la nozione di *tutor suspectus*, giacché a tale categoria la giurisprudenza romana ha ricondotto una pluralità di comportamenti tra loro differenti, accomunati dall'elemento del dolo e dalla loro riferibilità alla figura del tutore. In base a quanto affermato in D. 26.10.3.5 (Ulp. 35 *ad ed.* = Pal. 1019), tuttavia, è quantomeno possibile fornire una generalissima enunciazione, affermando che «la *accusatio suspecti tutoris* podía ejercitarse cuando el tutor hubiera obrado dolosamente, para a continuación desgranar una serie de conductas que podían propiciar la acusación: la malversación del patrimonio familiar, el fraude en su gestión o la mala gestión de los asuntos pupilares»: cfr. M. HERRERO MEDINA, *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrahendis y la accusatio suspecti tutoris*, Madrid, 2019, p. 254. G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015, p. 26, propende per una definizione più ampia, ritenendo che l'elemento del dolo in capo al tutore non fosse sempre necessario: «il criterio copre situazioni diverse, che vanno dalla vera e propria frode alla grave inettitudine rispetto all'ufficio (*segnitia*)». La mancanza di una precisa definizione di che cosa potesse rendere un tutore *suspectus* è collegata probabilmente alla finalità stessa dell'*accusatio*, cioè quella di colpire tutti quei comportamenti che costituivano una violazione della *fides* nella gestione della tutela: cfr. M. LAURIA, '*Periculum tutoris*', in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, 3, Palermo, 1936, (rist. Aalen, 1974), pp. 283 e ss.; VIARENGO, *Studi sulla tutela*, cit., pp. 25-26; HERRERO MEDINA, *Origen y evolución de la tutela impuberum*, cit., p. 256. Sull'*accusatio suspecti tutoris*, oltre alle opere già citate, cfr. anche C.S. TOMULESCU, *An Exception to the Principle 'nemo alieno nomine lege agere potest'*, in *The Irish Jurist* 2 (1967), pp. 144 e ss.; ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., pp. 498 e ss.; M. MIGLIETTA, *Le norme di diritto criminale*, in *XII Tabulae: testo e commento*, 2, a cura di M.F. CURSI, Napoli, 2018, pp. 508-509; A. SPINA, *I volti della fides e la tutela impuberum. Dal tutor suspectus al falsus tutor*, Roma, 2018, pp. 72 e ss.

⁵⁷Cfr. M. KASER, *Das römische Privatrecht*, 1, 2^a ed., München, 1971, p. 90 e p. 363. Determinando forse l'irrogazione della pena capitale nel corso del periodo arcaico (cfr. KASER, *Das römische Privatrecht*, 1, cit., p. 90, nt. 44), l'*accusatio* avrebbe mantenuto la sua caratteristica di «öffentlichen Strafverfahren» anche in età classica. Secondo lo studioso tedesco, questa *accusatio* sarebbe stata aperta al *quivis de populo*. Sotto il profilo delle sanzioni, il magistrato non avrebbe irrogato alcuna pena, eccezion fatta per la *remotio* del tutore. In conseguenza di ciò, tuttavia, quest'ultimo sarebbe stato colpito dall'*infamia*: cfr. KASER, *Das römische Privatrecht*, 1, cit., p. 363. Dal canto suo, SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, cit., p. 120, parla di «evanescente connotazione penale di questo procedimento cognitorio a iniziativa pubblica, nel quale all'accoglimento dell'accusa non conseguiva, di regola, una vera e propria pena, ma solo la rimozione del tutore dichiarato *suspectus*».

⁵⁸Cfr. HERRERO MEDINA, *Origen y evolución de la tutela impuberum*, cit., pp. 373: «a la vista de estas incertidumbres, resulta complicado determinar si se trataba de una acción penal de carácter delictual o criminal. Por ese motivo, hemos considerado más prudente limitarnos a hacer referencia a una acción de naturaleza mixta en la que se combinaban algunos elementos de carácter criminal con otros de naturaleza puramente privatística». Così anche TOMULESCU, *An Exception to the Principle*, cit., pp. 149-150 e, più recentemente, S. SCIORTINO, *Lege agere pro tutela*, in *Iuris Antiqui Historia* 1 (2009), p. 177, ha affermato che «resta dubbia la stessa natura dell'*accusatio*, sospesa tra accusa di diritto criminale e procedura amministrativa contro il tutore testamentario svolgentesi per intero innanzi al magistrato *in iure*».

⁵⁹Così M. MIGLIETTA, v. «Azione popolare», in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, 1, Napoli, 2009, p. 697; VIARENGO,

Il giurista severiano, pertanto, sembra aver escluso l'operatività della disciplina del Turpilliano in questo caso non tanto perché il relativo procedimento fosse reputato come equipollente, ad esempio, a quello criminale che sorgeva nel caso dello *stellionatus*, quanto perché dalla proposizione dell'*accusatio suspecti tutoris* non sarebbe sorto un *iudicium* criminale vero e proprio, bensì un procedimento che - pur presentando, a onor del vero, alcune similitudini con quest'ultimo - agli occhi dei giuristi aveva una natura diversa e ibrida⁶⁰.

A favore di questa ipotesi possono essere portati anche ulteriori elementi indiziari. In primo luogo, la collocazione del frammento. Il § 11 in esame, infatti, è seguito immediatamente - tanto nella *sedes materiae* del Digesto, quanto a livello di ricostruzione palinogenetica, che rispetta integralmente la scansione seguita nella compilazione - dal § 12, il quale, pur trattando di casi diversi, presenta profili di comunanza sia nella costruzione esteriore del testo, sia con riguardo al percorso argomentativo seguito dal giurista. Il caso sotteso al § 12⁶¹, infatti, è quello di un soggetto che - dopo aver affermato che l'accusatore dovesse essere punito

Studi sulla tutela, cit., p. 26; MIGLIETTA, *Le norme di diritto criminale*, cit., p. 508. La qualifica di azione popolare viene però negata da HERRERO MEDINA, *Origen y evolución de la tutela impuberum*, cit., p. 338, sulla scorta del rilievo che «nuestra acción no protege en realidad ningún interés colectivo, ni pretende que se aplique una sanción pecuniaria sobre el sujeto condenado y ni tan siquiera se deriva ningún beneficio para el acusador».

⁶⁰Esemplificata anche dalla creazione giustiniana del titolo D. 47.23 (*de popularis actionibus*), il quale è collocato in chiusura del libro XLVII, in posizione di "cerniera" tra la trattazione della materia dei *delicta* e quella dei *crimina*: cfr. F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le «actiones populares»*, Napoli, 1958, p. 6 e nt. 24, e ora MIGLIETTA, v. «Azione popolare», cit., p. 696, per il quale «l'azione popolare veniva a trovarsi, pertanto, nel diritto giustiniano, in una posizione per così dire intermedia tra il delitto e il crimine, in quanto esperibile, nel termine di un anno, per (...) la difesa di un pubblico interesse (...), non, tuttavia, nelle forme del processo pubblico, bensì in quelle del processo civile (privato), e, parimenti, mai contro gli eredi del responsabile dell'azione lesiva». In maniera parzialmente difforme, ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 502, ritiene che «il procedimento giudiziario con il quale si faceva valere in concreto l'*accusatio suspecti tutoris* non si svolse mai, probabilmente, nelle forme ordinarie proprie dei processi nei quali si perveniva alla risoluzione delle liti private (...); ma a quel che pare costituì sempre una *cognitio*, e cioè un complesso di atti processuali che si realizzavano tutti presso l'organo magistratuale. (...) In epoca imperiale avanzata, nei casi più gravi e nei confronti di certe persone, il magistrato investito dell'*accusatio* poteva rinviare al *praefectus urbi*, poiché provvedesse ad irrogare al tutore sanzioni di tipo afflittivo criminale». Sul punto, si vedano inoltre le persuasive considerazioni svolte in SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, cit., pp. 147-148, ntt. 60 e 62. Lo studioso, in particolare, ritiene che «l'inflizione di una pena, anche se inquadrata anch'essa nell'ambito del *crimen suspecti*, venisse tuttavia avvertita come estranea alla configurazione tipica della *accusatio suspecti tutoris*, il cui esito negativo era scorto unicamente nella rimozione (con l'*infamia* che ne seguiva)». La declaratoria di infamia e la *remotio* erano conseguenze che, peraltro, non avrebbero sempre trovato applicazione all'esito di tale procedura, ma solo laddove fossero stati ravvisati il dolo o la grave violazione dei doveri da parte del *tutor*: laddove per circostanze particolari, come la presenza di un rapporto di parentela, affinità o patronato intercorrente tra tutore e pupillo, si volessero evitare le cennate conseguenze negative, non sarebbe stato disposto l'allontanamento dal tutore, ma semplicemente quest'ultimo sarebbe stato affiancato da un *curator* o da un altro tutore. La previsione di una punizione *extra ordinem* - ricordata, ad esempio, in D. 26.10.3.15 (Ulp. 35 *ad ed.* = Pal. 1019) - si sarebbe pertanto aggiunta solo in un momento successivo ed essa era avvertita dai giuristi come l'esito di un procedimento distinto rispetto a quello proprio dell'*accusatio suspecti tutoris*. L'elemento di comunanza tra tutte queste posizioni è quello costituito dalla diversità - sul finire dell'età classica - tra il procedimento criminale, anche *extra ordinem*, e quello che sorgeva dalla proposizione dell'*accusatio suspecti tutoris*.

⁶¹D. 48.16.1.12: *Item si dicat aliquis in senatus consultum incidisse Turpillianum, praesidis est super ea re notio: et tamen contra desertorem senatus consulti non intervenit coercitio: qui autem dicit quem in hoc senatus consulto incidisse, accusator non est*. Il passo è generalmente ritenuto genuino. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 427, nt. 78, tuttavia, puntualizza come - molto probabilmente - manchi il pezzo iniziale dell'ultima frase, subito dopo *coercitio*. Si confronti l'utilizzo del termine *notio* da parte di Marciano con quello fatto da Ulpiano in D. 42.1.5 pr. (Ulp. 59 *ad ed.* = Pal. 1377: *Ait praetor: "cuius de ea re iurisdictio est". Melius scripsisset: "cuius de ea re notio est": etenim notionis nomen etiam ad eos pertineret, qui iurisdictionem non habent, sed habent de quavis alia causa notionem.*) e in D. 50.16.99 pr. (Ulp. 1 *de off. cons.* = Pal. 2047: *"Notionem" accipere possumus et cognitionem et iurisdictionem.*). Secondo SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, cit., p. 142, «Ulpiano avverte chiarissima (...) l'esigenza di una terminologia comune, comprensiva di *ordo* e *cognitio*» e pertanto avrebbe proposto «di adoperare *notio* come termine comprensivo di ogni attività

per aver desistito - avesse a sua volta ritirato questa affermazione. Anche in questo caso, Marciano afferma innanzitutto che della questione dovesse comunque essere investito il governatore (*praesidis est super ea re notio*), in qualità - evidentemente - di giudice del procedimento, puntualizzando quindi quale fosse il soggetto competente a esaminare la questione⁶². In seconda battuta, il giurista si pone la questione se colui che «dicat

giurisdizionale». Tale sforzo di Ulpiano corrisponde all'esigenza, avvertita anche dagli altri giuristi di età severiana, di «elaborare criteri idonei a raggruppare e distinguere atti e funzioni ricompresi in un concetto amplissimo di *iurisdictio*», originariamente riferito al solo processo ordinario civile, al fine della sua utilizzazione nella risoluzione dei problemi allora attualissimi in tema di competenza e mandato giurisdizionale, specialmente con riferimento alla figura del governatore provinciale.

⁶²Nel § 11, tuttavia, Marciano - oltre all'indicazione del *praeses* quale organo competente al quale presentare l'*accusatio suspecti tutoris* - aggiunge anche che il relativo procedimento dovrà rimanere interamente nelle sue mani e dovrà essere trattato *pro tribunali*. Nel § 12 manca questo tipo di specificazione, ma si afferma che «*praesidis est super ea re notio*». Marciano sembra utilizzare il termine *notio* nel senso inteso anche da Ulpiano, cioè come espressione idonea a ricomprendere «qualunque attività processuale, ordinaria o cognitoria, compresa quella criminale» (cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, cit., p. 143). Con riguardo all'ambito provinciale, al quale fa riferimento anche lo stesso Marciano, nella più generale questione dei limiti della *mandata iurisdictio* del governatore, un punto dolente sembra che fosse rappresentato proprio dalla possibilità o meno di delegare l'esercizio della giurisdizione penale, che - secondo Papiniano (in D. 1.21.1 pr.) e Ulpiano (in D. 1.16.1 pr.) - sarebbe stata generalmente intrasferibile ai subalterni: cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, cit., pp. 119 e ss. Lo studioso italiano affronta incidentalmente anche la questione della possibilità di delega dell'*accusatio suspecti tutoris*, che - come si è visto poc' anzi - costituisce un procedimento che, pur avendo connotati penalistici, non può essere equiparato ad un procedimento criminale *tout court*. I dubbi dei giuristi dovevano riguardare tanto la possibilità di delegare in via speciale la competenza in tema di *accusatio suspecti tutoris*, quanto la sua eventuale inclusione all'interno del mandato generale della giurisdizione, suscitando così l'intervento diretto della cancelleria imperiale. Un rescritto di Settimio Severo e Caracalla al proconsole della provincia *Africa* - il cui contenuto è riportato in D. 26.10.1.4 (Ulp. 35 *ad ed.* = Pal. 1019: *An autem apud legatum proconsulis suspectus postulari possit, dubium fuit: sed imperator Antoninus cum divo Severo Braduae Maurico proconsuli Africae rescripsit posse, quia mandata iurisdictione officium ad eum totum iuris dicundi transit. Ergo et si praetor mandet iurisdictionem, simili modo dicendum est suspectum posse apud eum postulari cui mandata est: cum enim sit in provincia hoc rescriptum, consequens erit dicere et eum, cui a praetore mandata est iurisdictione, posse de suspecto cognoscere*) e in D. 1.21.4 pr. (Macer 1 *de off. praesid.* = Pal. 53: *Cognitio de suspectis tutoribus mandari potest. Immo etiam ex mandata generali iurisdictione propter utilitatem pupillorum eam contingere constitutum est in haec verba: "imperatores Severus et Antoninus Braduae proconsuli Africae. Cum propriam iurisdictionem legatis tuis dederis, consequens est, ut etiam de suspectis tutoribus possint cognoscere"*) - aveva stabilito la facoltà, per il *proconsul*, di delegare la giurisdizione in tema di *accusatio suspecti tutoris* anche al legato. Ulpiano allargò l'ambito applicativo di questo rescritto anche al caso di *iurisdictio mandata* del pretore a Roma, mentre Macro avrebbe esteso la portata della decisione a tutti i governatori provinciali, sulla base del principio dell'*utilitas pupillorum*. Sul passo di Macro, cfr. altresì MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., p. 19, nt. 22; SPINA, *I volti della fides*, cit., pp. 104 e ss.; ALESSANDRÌ, *Aemilius Macer*, cit., pp. 79 e ss. Questi studiosi hanno tutti posto in luce come l'estensione di Macro costituisca espressione della «visione unitaria dell'organizzazione provinciale», ampliando la portata originaria del rescritto ed applicandola anche alle province non rette da un proconsole: cfr. ALESSANDRÌ, *Aemilius Macer*, cit., pp. 75 e ss., con il commento a D. 1.18.1 (Macer 1 *de off. praesid.* = Pal. 50)

Quanto affermato da Macro in D. 1.21.4 pr., tuttavia, pare contrastare con D. 48.16.1.11, poiché, in questo secondo caso, Marciano afferma che «*nullus alius de huiusmodi quaestione quam praeses pronuntiare potest*». Ciò potrebbe essere semplicemente un caso di *ius controversum*, sicché Marciano avrebbe proposto nel suo *liber singularis* un'interpretazione restrittiva del dettato del *rescriptum* in contrasto con l'opinione del suo contemporaneo. Un tentativo di conciliare le due posizioni potrebbe ricavarsi da quanto osservato da SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum*, cit., p. 146, secondo il quale l'irrogazione della sanzione *extra ordinem* nei confronti del *tutor* dichiarato *suspectus* «era riservata, a Roma, al *praefectus urbi*, al quale il pretore, competente solo per la rimozione, doveva rimettere il reo. In provincia la distinzione tra i due procedimenti, o tra due fasi di uno stesso procedimento, era meno palpabile, rientrando sia la *remotio* che la punizione del tutore nella competenza del governatore, doveva tuttavia essere avvertita, specie in riferimento al mandato giurisdizionale. Mi sembra certo che la decisione di Severo e Caracalla riguardasse solo l'*accusatio suspecti* in senso stretto, quella che a Roma era di competenza del pretore: il legato, o qualunque mandatario della giurisdizione, poteva rimuovere il tutore, non infliggergli una pena». Sempre secondo lo studioso italiano, dal passo di Ulpiano in D. 26.10.1.4 sarebbe possibile ricavare come «era in discussione la delegabilità della *cognitio suspecti tutoris* in senso stretto, non della *animadversio extra ordinem*, che, come in generale la giurisdizione criminale, non era delegabile ed era riservata, in provincia, al governatore» (p. 172, nt. 63). Di conseguenza, si potrebbe anche affermare che - vista la struttura particolare e i contorni sfumati della fattispecie, che la rendevano di difficile collocazione anche agli occhi dei giuristi romani - Macro e Marciano stessero facendo riferimento a due aspetti differenti dell'*accusatio*. Da un lato, la *cognitio de suspectis tutoribus* a cui allude Macro e della quale viene ammessa la facoltà di delega potrebbe essere intesa unicamente come l'*accusatio* in senso stretto, mentre Marciano alluderebbe alla fase dell'irrogazione della pena *extra*

aliquis in senatus consultum incidisse Turpillianum» potesse a sua volta commettere un *deserere* punibile ai sensi dello stesso provvedimento senatorio. Il giurista risponde negativamente, sulla scorta del fatto che «*qui autem dicit quem in hoc senatus consulto incidisse, accusator non est*»⁶³. Sembra dunque potersi desumere che - in questa parte della sua monografia dedicata all'esame della disciplina del Turpilliano - Marciano si stesse preoccupando di delimitare in negativo il campo di applicazione di quest'ultima, evidenziando come il prerequisite per la sua operatività fosse costituito dalla presenza di un'*accusatio*, intesa come atto specifico d'avvio del processo criminale, e di un accusatore⁶⁴.

In conclusione, D. 48.16.1.11 non può essere reputato un passo relativo alla trattazione dell'applicabilità ai processi relativi ai nuovi *crimina extraordinaria* del senatoconsulto Turpilliano. Fortunatamente, D. 48.16.7.1 fornisce già elementi di per sé sufficienti a permettere di giungere alla conclusione che in età classica il Turpilliano non venne formalmente esteso anche ai procedimenti relativi ai *crimina extraordinaria*. In questi casi, la desistenza dell'accusatore veniva comunque punita⁶⁵, ma - a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i vecchi crimini dell'*ordo* - il fondamento della sua punizione non riposava su una *lex* o un *senatus consultum* estensivo, bensì sull'*officium* del soggetto investito dell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

III.1.3. Desistenza e appello

Marciano si occupa anche della problematica dell'applicazione della disciplina della desistenza ai processi d'appello⁶⁶:

ordinem contro il *tutor*, riservata ancora in via esclusiva al *praeses*. Questa separazione, avanzata dalla dottrina moderna, tra l'*accusatio suspecti tutoris* in senso proprio e le pene irrogate in via straordinaria potrebbe spiegare anche la collocazione del passo all'interno del titolo dedicato al Turpilliano: Marciano si starebbe dunque occupando della richiesta di irrogazione di sanzioni straordinarie al *tutor* avanzata al *praeses*, che troverebbe il proprio fondamento nella precedente riconoscenza del *tutor* come *suspectus*. In questo caso, pertanto, non essendo di fronte ad un procedimento criminale vero e proprio, l'applicabilità del Turpilliano in caso di mancato *peragere* in relazione a questa fase sanzionatoria doveva essere esclusa.

⁶³Che ricalca parzialmente proprio la chiusa finale del § 11: *et tamen qui ab ea destitit, senatus consulto non tenetur*.

⁶⁴Cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 10, nt. 16. La parte finale di D. 48.16.1.12, peraltro, è costruita - anche sul piano formale - in modo da legarsi perfettamente al paragrafo successivo. Se il § 12 si chiude, come si è visto, con l'affermazione che - nel caso ivi esposto - il soggetto «*qui autem dicit quem in hoc senatus consulto incidisse*» non dovesse essere considerato un accusatore, il § 13 si apre proprio con la frase «*incidit in hoc senatus consulto*», segnando così il passaggio dalla trattazione dei limiti negativi della disciplina a quelli positivi, cioè all'enumerazione dei comportamenti assoggettati alla regolamentazione della desistenza. Sul punto, già MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499, osservava come «das in diesem Fall eintretende Rechtsverfahren ist nicht ein Rechtsstreit zwischen den Parteien im Hauptprozess, wie das wegen Calumnia und Prävarikation, sondern vielmehr eine von dem beikommenden Gericht erkannte Strafe wegen missbräuchlicher Anrufung desselben».

⁶⁵Salva forse, anche in questo caso, la facoltà dell'accusatore di richiedere l'autorizzazione al giudice di ritirare l'accusa, in virtù del possibile parallelismo con l'istituto dell'*abolitio privata*.

⁶⁶Per un inquadramento generale dell'istituto e dei suoi sviluppi sino alla fine dell'età severiana, cfr. T. KIPP, v. «*Appellatio* (n. 1)», in *PWRE* II.1 (1895), coll. 194 e ss.; M. LAURIA, *Sull'«appellatio»*, in *Arch. giur.* 97 (1927), ora in M. LAURIA, *Studi e ricordi*, Napoli, 1983, pp. 65 e ss.; R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, 2ª ed., Torino, 1953, pp. 166 e ss.; R. ORESTANO, v. «*Appello* (dir. rom.)» in *ED* 2 (1958), pp. 708 e ss.; G. SCHERILLO, *Lezioni sul processo. Introduzione alla cognitio extra ordinem*, Milano, 1960, pp. 261 e ss.; L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, Milano, 1961, pp. 5 e ss.; BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, cit., pp. 124 e ss.; P. GARNSEY, *The Lex Iulia and Appeal under the Empire*, in *JRS* 56 (1966), pp. 167 e ss.; DE MARTINO, *Storia*, 4.1, cit., pp. 512 e ss.; BUTI, *La cognitio extra ordinem*, cit., pp. 54 e ss.; W. LITEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen (Ein Abriß) I. Principat*, in *ANRW* II.14, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1982, pp. 60 e ss.;

D. 48.16.1.14 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): *Reus condemnatus provocavit, deinde accusator destitit: an in hoc senatus consulto incidit? Prope est, ut incidisse videatur, quia provocationis remedio condemnationis extinguitur pronuntiatio.*

Partendo dal caso del *reus* che avesse appellato avverso alla sentenza condannatoria (*reus condemnatus provocavit*)⁶⁷, il giurista si pone l'interrogativo se la desistenza dell'accusatore nel corso del giudizio d'appello potesse essere sanzionata ai sensi del Turpilliano: Marciano risponde in maniera affermativa⁶⁸ alla domanda⁶⁹, sulla base del rilievo che la sentenza di condanna emessa dal giudice di prime cure (*pronuntiatio condemnationis*)⁷⁰ era venuta meno (*extinguitur*) a seguito dell'interposizione dell'appello (*provocationis remedio*) avverso di essa⁷¹.

L. DE GIOVANNI, *L'appello nel giurista Marciano*, in *SDHI* 54 (1988), ora in L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1989, pp. 79 e ss.; V.M. MINALE, *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul de appellationibus di Emilio Macro*, Napoli, 2017, *passim*; ALESSANDRÌ, *Aemilius Macer*, cit., pp. 51 e ss. Per gli sviluppi nel corso dell'età tardoantica, cfr. F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, pp. 11 e ss. Con precipuo riguardo alla nascita e agli sviluppi dell'appello relativamente al processo criminale, cfr. L.M. HARTMANN, v. «*Appellatio* (n. 2)», in *PWRE* II.1 (1895), coll. 208 e ss.; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 468 e ss.; SCHERILLO, *Lezioni sul processo*, cit., pp. 62 e ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 668, nt. 28; ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, cit., p. 11; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 219 e ss. e pp. 230 e ss. V'è peraltro da notare come manchi *ab origine* una distinzione tra appello civile e penale: come ha rilevato ORESTANO, v. «*Appello (dir. rom.)*» cit., p. 710, «nelle fonti non si fa alcuna distinzione normativa o concettuale fra un appello "civile" e un appello "penale". Le opere dei giuristi classici e i titoli specifici del Codice teodosiano, del Codice giustiniano e del Digesto ne trattano come di un istituto unitario, limitandosi volta a volta a mettere in rilievo, secondo i casi, particolarità determinate dalla materia su cui cadeva l'appello».

⁶⁷Sulla sinonimia tra *provocatio* e *appellatio* a seguito dell'estensione della cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero avvenuta con la *constitutio Antoniniana*, cfr. ORESTANO, *L'appello*, cit., pp. 154 e ss.; PERGAMI, *L'appello*, cit., pp. 238 e ss.; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 249, nt. 310.

⁶⁸Cfr. M. CAMPOLUNGH, *Gli effetti sospensivi dell'appello in materia penale. A proposito di Scaev., D. 26, 7, 57, 1*, in *BIDR* 75 (1973), p. 181, nt. 83. L'espressione «*prope est, ut (...)*» si incontra spesso nel lessico giuridico, per indicare «*aliquid magis minusve congruere cum ratiocinatione prudenti, doctrina meliore (...)*»: cfr. v. «*prope*» in *ThLL*, vol. 10.2.II, col. 1960. Nell'Oxford Latin Dictionary, l'espressione viene tradotta anche come «it is almost the case (that)»: cfr. v. *prope* in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, p. 1491, *sub* 7.

⁶⁹Gli autori che si sono trovati ad affrontare la tematica della desistenza si sono solo limitati a rilevare quanto affermato da Marciano, senza aggiungere molto altro: cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 362 e nt. 93; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 292, nt. 102. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 163, nt. 58, sostiene in generale che «im allgemeinen hebt die Appellation die Kraft der Verurteilung auf», pertanto D. 48.16.1.14 testimonierebbe la sopravvivenza «im Fall der Appellation die Pflicht zum *peragere* selbst die Ausfällung des ersten Urteils». Si tratta peraltro di uno dei pochi passi riguardanti i reati degli accusatori che non viene nemmeno menzionato da Levy nell'articolo ad essi dedicato.

⁷⁰In relazione alla necessità o meno di attendere la sentenza definitiva per poter procedere all'*appellatio*, cfr. VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., p. 4: «quanto poi ai processi criminali ordinari (...) non vi è altra testimonianza circa l'esistenza, anche se non la si può escludere in astratto, di *interlocutio* in sede di *iudicium publicum*. Resta in ogni modo pressoché esclusivamente limitato ai processi, civili come criminali, di *cognitio extra ordinem* l'ambito di applicazione dell'istituto». L'unica testimonianza in tema di *appellatio ante sententiam* in materia di *iudicia publica* sembra essere contenuta in D. 49.5.2 (Scaev. 4 *reg.* = Pal. 212: *Ante sententiam appellari potest, si quaestionem in civili negotio habendam iudex interlocutus sit, vel in criminali, si contra leges hoc faciat*), ma la chiusa finale relativa alla mezione dei procedimenti criminali è ritenuta di matrice non originale da VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., pp. 13 e ss. Lo studioso italiano, per *iudicia publica*, intende i giudizi relativi a fattispecie criminose previste in via legislativa decisi davanti alle *quaestiones*, mentre quando parla di *cognitio extra ordinem* fa riferimento sia ai *iudicia publica* giudicati ora davanti ai funzionari imperiali, sia ai procedimenti relativi ai nuovi *crimina extraordinaria*: cfr. VINCENTI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., pp. 18 e ss. Sulla problematica dell'appellabilità delle sentenze dell'*ordo*, cfr. la panoramica generale delle posizioni dottrinali al riguardo contenuta in CAMPOLUNGH, *Gli effetti sospensivi*, cit., p. 181, nt. 83. Che nel passo marciano si discorra di un'estensione giurisprudenziale della disciplina del Turpilliano è indubbio, dato che nel 61 d.C. il concetto di appello era ancora embrionale ed è pertanto molto probabile che questa ipotesi non fosse stata presa in considerazione all'interno del testo del provvedimento senatorio: cfr. CAMPOLUNGH, *Gli effetti sospensivi*, cit., p. 181 e nt. 83; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 65.

⁷¹La valida proposizione dell'appello avrebbe infatti determinato la devoluzione dell'intera causa ad un organo diverso da

In realtà, come sembra aver correttamente ipotizzato Campolunghi, anche da questo testo di Marciano trasparirebbe come all'impugnazione della prima sentenza conseguisse normalmente l'impossibilità di procedere all'esecuzione della condanna per via dell'applicazione dell'effetto sospensivo dell'appello e non invece per via della cassazione della sentenza a seguito della proposizione di quest'ultimo. Una volta interposto il gravame, la desistenza dell'accusatore «porterebbe all'impossibilità di condurre a conclusione il nuovo giudizio. Il legame tra i due procedimenti viene ad essere spezzato e la prima sentenza, che era rimasta bloccata, direi "congelata" dall'appello, viene praticamente posta nel nulla. Dunque sarebbe stato più preciso dire che l'appello sospende la prima sentenza, ma che è la desistenza dell'accusatore che la estingue»⁷². Alla luce di queste osservazioni, si comprende infine perché Marciano avesse avvertito la necessità di imporre anche all'accusatore appellato l'obbligo di *peragere*, presidiato dalle sanzioni del Turpilliano: senza l'intervento dell'accusatore, infatti, sarebbe stato impossibile che il giudizio d'appello giungesse alla sua naturale conclusione⁷³.

quest'ultimo e determinando così l'espletamento di un nuovo procedimento: cfr. ORESTANO, *L'appello*, cit., pp. 409 e ss. e p. 428; PERGAMI, *L'appello*, cit., pp. 368 e ss. La dottrina propende per la presenza di un effetto anche sospensivo ricollegato alla interposizione del gravame: cfr. ORESTANO, *L'appello*, cit., pp. 393 e ss.; W. LITEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen (III)*, in *RIDA* 3^e serie, 14 (1967), pp. 390 e ss.; CAMPOLUNGI, *Gli effetti sospensivi*, cit., pp. 151 e ss.; PERGAMI, *L'appello*, cit., pp. 365 e ss. Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, Mommsen - proprio sulla base di quest'ultima affermazione di Marciano - negava la presenza di un effetto sospensivo riconducibile all'appello criminale in età classica: «es ist incorrect der letzteren eine suspensive Wirkung beizulegen. Das Urtheil der oberen Instanz kann materiell mit dem der niederen zusammengallen, ist aber formell ein neues», giacché - ad avviso del maestro tedesco - la valida proposizione dell'appello avrebbe determinato la perdita della «Rechtskraft» da parte della prima pronuncia (MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 472 e nt. 2). Questa tesi, tuttavia, non sembra dover trovare accoglimento, giacché sul finire dell'età classica la questione si presentava notevolmente più complessa di come ipotizzato da Mommsen. Come osserva correttamente ORESTANO, *L'appello*, cit., p. 395, «il riconoscimento di questa verità elementare [cioè l'esistenza di un effetto sospensivo riconnesso alla proposizione dell'appello] sembra tuttavia relativamente tardo, in quanto vediamo gli imperatori, da Antonino Pio in avanti, e la coeva giurisprudenza, ancora intenti a regolare con sapore di "novità" questa materia, sulla quale fino allora dovevano essersi avute in dottrina e in pratica notevoli oscillazioni»; sulla medesima linea di pensiero si colloca anche PERGAMI, *L'appello*, cit., p. 366. Queste fluttuazioni sono testimoniate da una serie di passi di giuristi di età severiana, dai quali sembra emergere l'idea che l'appello non cancellasse, ma rendesse unicamente insegueibile la sentenza di primo grado, fino alla nuova pronuncia del giudice *ad quem*, in particolare da D. 28.1.13.2 (Marcian. 4 *inst.* = Pal. 89), D. 28.3.6.8-9 (Ulp. 10 *ad Sab.* = Pal. 2507), relativi alla questione della perdita della *testamenti factio* attiva del *capitali crimine damnatus* che avesse appellato la sentenza e che fosse morto nelle more del giudizio d'appello, fino alla generalizzazione del principio sotteso alle *regulae iuris* elaborate con riferimento a questi casi contenuto in D. 48.19.2.2 (Ulp. 48 *ad ed.* = Pal. 1207: *Eum accipiemus damnatum, qui non provocavit: ceterum si provocet, nondum damnatus videtur. sed et si ab eo, qui ius dammandi non habuit rei capitalis, quis damnatus sit, eadem causa erit: damnatus enim ille est ubi damnatio tenuit*): cfr. ORESTANO, *L'appello*, cit., pp. 397 e ss.; CAMPOLUNGI, *Gli effetti sospensivi*, cit., pp. 152 e ss. Su questi passi, cfr. anche DURSI, *Aelius Marcianus*, cit., p. 183, il quale tuttavia non tratta la questione in relazione alla problematica degli effetti sospensivi dell'appello. Conseguentemente, Orestano - in relazione all'affermazione di Marciano contenuta in D. 48.16.1.14 - osserva quanto segue: «che l'appello operasse direttamente sulla sentenza è avvertito anche da Marciano, il quale, esprimendo il concetto forse in una maniera eccessiva, arriva in un altro caso a dire che l'appello addirittura "estingue" la sentenza di condanna: *provocationis remedio condemnationis extinguitur pronuntiatio* (D. 48.16.1.14). In realtà non di vera e propria estinzione poteva parlarsi, in quanto, se l'*appellatio* fosse stata poi con tutti i crimini *non recepta* oppure fosse stata giudicata *iniusta* nel merito, sarà sempre la sentenza del giudice *a quo* ad avere valore di giudicato, o direttamente in sé stessa o per la conferma ricevuta dal giudice *ad quem*» (cfr. ORESTANO, *L'appello*, cit., p. 399, in questo senso anche CAMPOLUNGI, *Gli effetti sospensivi*, cit., pp. 173 e ss.). La necessità di paralizzare - nelle more della proposizione dell'appello - l'esecuzione di una sentenza di condanna in ambito criminale nei confronti del *reus* era di palmare evidenza anche ai giuristi romani, esigenza avvertita forse di più in questo caso che nel caso di appello di una pronuncia emessa in sede civile.

⁷²Cfr. CAMPOLUNGI, *Gli effetti sospensivi*, cit., p. 182. Anche LITEWSKI, *Die römische Appellation (III)*, cit., p. 392, preferisce parlare di «Fehlen der Wirksamkeit des Urteils, dass die Rechtskraft des Urteils noch nicht in Frage kam».

⁷³Negli scolii relativi al passaggio in esame sembra trasparire questo fatto, laddove si afferma che proprio perché il *reus* aveva

III.2. L'ampliamento del concetto di *tergiversatio*

Il processo di progressivo allargamento subito dalla disciplina originaria del Turpilliano non operò solo al livello di semplice allargamento del campo di applicazione, ma investì complessivamente tutta la materia della desistenza regolata dal senatoconsulto.

In questa parte del lavoro, si tratterà infatti degli interventi giurisprudenziali e imperiali attraverso i quali nuove fattispecie, originariamente non previste dal senatoconsulto, vennero ricondotte nell'alveo del *crimen tergiversationis*. Purtroppo, vista la scarsità di informazioni, risulta difficile collocare con precisione a livello temporale gli ampliamenti che interessarono il concetto di *tergiversatio* dal 61 d.C. alla fine dell'età classica, ma si cercherà comunque di avanzare una proposta che dia atto dell'evoluzione diacronica da quest'ultimo subita.

III.2.1. I comportamenti concludenti

Alcuni passi del Digesto registrano come l'intervento dei *prudentes* portò ad una prima grande novità. Sembra infatti che uno dei primi passi verso la configurazione "matura" della *tergiversatio* sia stato quello di ammettere la possibilità che il *desistere* potesse essere integrato anche da comportamenti tenuti in via stragiudiziale reputati incompatibili con la volontà di proseguire nell'accusa intentata⁷⁴.

Un caso particolare di questa tipologia di desistenza realizzata per *facta concludentia* è ricordato all'interno di un *responsum* del giurista Paolo⁷⁵:

D. 48.5.41(40).1 (Paul. 19 *resp.* = Pal. 1594): *Item quaeritur, an idem maritus destituisse videatur [vel lenocinium commisisse], qui eandem reduxit uxorem. Paulus respondit eum, qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit, destituisse videri et ideo ex eadem lege postea accusandi ei ius non superesse.*

impugnato la sentenza di condanna, si rendeva viepiù necessario il *peragere* dell'accusatore: 57 ad Bas. 60.1.10 (Schelt. B VIII, p. 3060 = 60 *ad h.l.*, Heimb. V, p. 241).

In assenza di ulteriori elementi, purtroppo, non è dato sapere quali fossero le conseguenze per il *reus* della desistenza dell'accusatore in appello. In una costituzione di Gordiano III, trådita in C. 9.6.6 (Imp. Gord. A. Iuliano, a. 239), nel § 1 si affronta il caso della morte dell'accusatore durante la pendenza del giudizio d'appello. L'imperatore afferma che - similmente al caso della morte del *reus* trattato nel *principium* - anche in questo secondo caso «*crimen morte finitum est*». Nel § 2 si afferma tuttavia la necessità di proseguire il giudizio d'appello sino a sentenza anche in caso di morte del *reus*, laddove questi fosse stato condannato alla *relegatio* e alla confisca parziale dei beni (*in parte bonorum damnatus*), al fine di verificare se quest'ultima fosse legittima o meno. Partendo da questo provvedimento, CAMPOLUNGI, *Gli effetti sospensivi*, cit., p. 182, nt. 84, sembra alludere alla possibilità dell'«estinzione del reato per mancata prosecuzione dell'accusa nel procedimento di appello», ma - allo stato delle nostre conoscenze - questa affermazione rimane solo una congettura.

⁷⁴Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 420 e ss.; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 362-363; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 247.

⁷⁵Sui *responsorum libri* di Paolo, cfr. WIEACKER, *Textstufen*, cit., pp. 377 e ss.; SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 431 e ss.; FREZZA, *'Responsa' e 'quaestiones'*, cit., pp. 226 e ss.; LIEBS, v. «*Iulius Paulus (§ 423)*», cit., pp. 173-174; GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo*, cit., pp. 30 e ss.

Secondo Lenel, il brano in questione costituisce l'unico frammento della compilazione tratto dalla rubrica *ad legem Iuliam de adulteriis* dell'opera paolina, la cui autenticità non viene generalmente messa in discussione dalla dottrina moderna⁷⁶. Il caso sotteso a questo *responsum* è esposto limpidamente dal giureconsulto severiano nella prima frase: dopo aver presentato un'accusa di adulterio⁷⁷ nei confronti della moglie e aver divorziato da quest'ultima, il marito - nelle more del procedimento criminale - aveva ripreso la moglie presso di sé⁷⁸. La *quaestio iuris* che venne posta al giurista riguardava se tale comportamento potesse integrare una desistenza dall'accusa (*destitisse videatur*), evidentemente con riguardo ai profili della punibilità ai sensi della disciplina risultante dal Turpilliano e dalla già cennata *lex Petronia*⁷⁹: il giurista risponde positivamente al quesito⁸⁰, affermando che al marito desistente sarebbe stata applicata la sanzione prevista dalla legge - per tale intendendosi la *lex Iulia de adulteriis* così come integrata dalla *lex Petronia* in punto sanzionatorio - e che, pertanto, egli non avrebbe più potuto accusare in materia di adulterio.

Il caso sotteso al responso paolino venne tuttavia ricondotto nell'alveo della desistenza sanzionabile *ex senatus consulto* in un momento imprecisato tra il principato di Traiano e l'età severiana⁸¹, in quanto nel

⁷⁶Con l'eccezione di Beseler: cfr. BESELER, *Et (atque) ideo*, cit., p. 487. Partendo dall'ipotesi di lavoro secondo la quale le espressioni *et (atque) ideo*, *et (atque) idcirco*, *ideoque*, *idcircoque* sarebbero «in den Klassikertexten immer oder meistens unecht», l'illustre romanista tedesco ricostruisce nel seguente modo il presunto tenore classico del passo: *Item quaeritur, an idem maritus destitisse videatur < si> [vel lenocinium commisisse, qui] eandem reduxit uxorem. Paulus respondit [eum, qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit,] destitisse videri [et ideo ex eadem lege postea accusandi ei ius non superesse]*. Per le motivazioni che verranno esposte nel corso dell'esegesi del testo, non sembra doversi seguire la proposta di Beseler con riguardo all'eliminazione della parte finale del frammento. Da accogliere invece l'eliminazione dell'inciso [vel lenocinium commisisse]: come ha avuto modo di precisare GORIA, *Studi sul matrimonio*, cit., p. 98, nt. 25, tale frase «è probabilmente una glossa postclassica per richiamare un'opinione opposta, oppure una maldestra interpolazione giustiniana per ricordare l'alternativa che si intende escludere». Il fatto che Paolo non affronti la questione del lenocinium neppure incidentalmente fa propendere per un'aggiunta successiva al testo originale paolino.

I fautori dell'autenticità del riferimento al *crimen lenocinii* in questo passo, infatti, si sono sempre trovati in difficoltà di fronte al silenzio del giurista sulla materia. Secondo RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 162, nt. 144, invece, «il giurista esclude forse il lenocinium perché, siccome il desistere in un *iudicium publicum*, senza aver richiesto l'*abolitio ab exsecutione criminis* (C. 9.45.1), costituisce un'ipotesi repressa dal s.c. Turpilliano, reputa sufficiente che il colpevole sia privato per il futuro del diritto di accusare di adulterio». Dal canto suo, MCGINN, *Prostitution*, cit., p. 237, ritiene che Paolo non avesse risposto alla questione circa il lenocinium in quanto non attinente al diritto, e dunque non di competenza del giurista, ma solo al fatto: «the answer depends on a showing of the facts (i.e., whether the wife committed adultery)».

⁷⁷Probabilmente *iure mariti*, in quanto presupponeva l'obbligo di divorziare dalla moglie: cfr. *supra*, § II.2.2.

⁷⁸Nell'idea del giurista, pertanto, il marito accusatore avrebbe dovuto richiedere l'*abolitio* prima di riprendere in moglie la donna. Sul rapporto tra *abolitio* e accusa privilegiata in tema di adulterio, cfr. *infra*, § III.6.2.

⁷⁹Sui profili sanzionatori collegati alla desistenza in materia di adulterio e sulla *lex Petronia*, cfr. quanto osservato *supra*, § II.2.3.

⁸⁰Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499 e nt. 2; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420 e p. 425, nt. 66; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 363; MER, *L'accusation*, cit., p. 464; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 247 e nt. 91; ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 178; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 71-72; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 77, nt. 70; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 160 e nt. 144; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 179 e nt. 421.

⁸¹Svetonio ricorda un caso simile occorso durante il regno di Domiziano: *equitem R. ob reductam in matrimonium uxorem, cui dimissae adulterii crimen intenderat, erasit iudicum albo* (Svet. Dom. 8.3). L'esponente della classe equestre venne punito con la cancellazione del suo nominativo dall'albo dei giudici: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 134, nt. 40. Il cavaliere aveva molto probabilmente risposato la moglie prima di presentare la richiesta di *abolitio*: cfr. MCGINN, *Prostitution*, cit., p. 237. Da tale passo, tuttavia, non si può trarre affatto l'idea che già a quell'epoca l'aver ripreso in moglie la donna accusata integrasse un comportamento punibile ai sensi del Turpilliano. Svetonio parla dell'episodio mentre sta elencando una serie di interventi ascrivibili alla volontà di *correctio morum* di Domiziano: se la desistenza fosse già stata punibile in via - per così dire - legislativa, non avrebbe avuto alcun senso ricordare tale episodio e ascriverlo all'intervento imperiale. Evidentemente, si trattava di una punizione straordinariamente (in tutti i sensi) irrogata nei confronti del cavaliere romano, menzionata da Svetonio proprio per la sua natura atipica. Su questi aspetti, cfr. anche

procedimento per adulterio nei confronti di Gallitta (107 d.C.), il caso del marito che aveva ripreso in casa la moglie accusata non venne qualificato come un'ipotesi di desistenza integrata per fatti concludenti, ma egli venne costretto a presentarsi davanti all'imperatore per *peragere*.

Il medesimo principio viene esplicitato in un altro passo del Digesto, sempre tratto da un'opera di Paolo, questa volta dai suoi *de adulteriis libri III*⁸²:

D. 48.16.13 pr. (Paul. 3 *de adult.* = Pal. 16): *Destitisse eum accipiemus, qui in totum animum agendi deposuit, non qui distulit accusationem.*

Paolo sembra dunque affermare in via generale che si considerava come desistente colui che avesse perso completamente la volontà di portare avanti l'accusa (l'*animus agendi*), cioè la volontà di condurre il processo alla sua naturale conclusione, non chi avesse semplicemente differito la prosecuzione del procedimento criminale (sintetizzata dall'espressione *differre accusationem*)⁸³. In questo testo, dunque, Paolo sottolinea come - per considerare l'accusatore come *tergiversator* - il giudice avrebbe dovuto valutare il comportamento asseritamente incompatibile con la volontà di *peragere* tenuto da quest'ultimo non in quanto tale, ma in quanto espressione di uno stato soggettivo dell'accusatore incompatibile con la volontà di perseverare nel processo⁸⁴. L'estensione generale del principio qui sancito a tutti i procedimenti - e non solo a quelli relativi al *crimen adulterii* - non viene generalmente messa in dubbio dalla dottrina⁸⁵.

F. GRELLE, *La 'correctio morum' nella legislazione flavia*, in ANRW II.13, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1980, pp. 340 e ss.

⁸²Ritenuto genuino in LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420, nt. 21. Per la sostanziale classicità del passo propendono anche F. PRINGSHEIM, *Die archaische Tendenz Justinians*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, I, 1929, ora in F. PRINGSHEIM, *Gesammelte Abhandlungen*, 2, Heidelberg, 1961, p. 35, nt. 181; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 363; MER, *L'accusation*, cit., p. 463, nt. 3.

⁸³Cfr. MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 286, nt. 91. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 71, nt. 170, rinviene due esempi di questo *differre accusationem*. Il primo, sarebbe contenuto in D. 48.5.39(38).10 (Pap. 36 *quaest.* = Pal. 378): *Si quis in honore ministeriove publico sit, reus quidem postulat, sed differitur eius accusatio et [cautionem iudicio sistendi causa] promittit in finem honoris. Et hoc ita Tiberius Caesar rescripsit*. Il secondo, invece, sarebbe contenuto in D. 37.9.8 (Paul. 1 *de adult.* = Pal. 7): *Si ventris nomine mulier missa sit in possessionem, divus Hadrianus Calpurnio Flacco differendam accusationem adulterii rescripsit, ne quod praeiudicium fieret nato*. In questi casi, tuttavia, non ritengo che il *differre accusationem* debba essere inteso allo stesso modo del presente passo di Paolo, giacché nelle ipotesi considerate dalla studiosa si discorre della facoltà di posticipare l'accusa attribuita al *reus* in virtù di una serie di rescritti imperiali. Più probabilmente, Paolo sta alludendo alla facoltà dell'accusatore di presentare *excusationes* nel corso del procedimento e di dilazionare, di conseguenza, la trattazione della causa, in modo da escluderle dal novero dei potenziali comportamenti in grado di integrare la desistenza stragiudiziale dell'accusatore. Un altro esempio dell'operatività di queste *dilationes* è contenuto nella costituzione di Onorio e Teodosio conservata in C.Th. 9.36.2, sulla quale cfr. *infra*, § III.2.2.

⁸⁴Sotto questo profilo, appare emblematica la lettura dello scolio 1 ad Bas. 60.1.22 (Schelt. B VIII, p. 3069 = 2 *ad h.l.*, Heimb. V, p. 247): Ὁ ψυχῆ. Lo scoliaste, per chiarire ulteriormente questo profilo, richiama altresì Bas. 7.5.10 (Schelt. A I, p. 335 = Heimb. I, p. 277), cioè la versione greca di D. 5.1.10 (Ulp. 10 *ad ed.* = Pal. 362): *Destitisse videtur non qui distulit, sed qui liti renuntiavit in totum: desistere enim est de negotio abstinere, quod calumniandi animo instituerat. Plane si quis cognita rei veritate suum negotium deseruerit nolens in lite improba perseverare, quam calumniae causa non instituerat, is destitisse non videtur*.

⁸⁵Cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 247 e nt. 91; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 71; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 286, nt. 91. Già BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 363, pur affermando la classicità del passo sotto il profilo contenutistico, sosteneva che «ove non sia del tutto un'interpolazione generalizzante, rappresenta sicuramente l'osservazione mutilata del giurista classico». La generalizzazione di questo principio a tutti i procedimenti potrebbe essere messa in dubbio sulla base del fatto che il passo è stato estrapolato dal commentario paolino alla *lex Iulia de adulteriis* e che, pertanto, avrebbe trovato applicazione unicamente in relazione ai procedimenti di adulterio. Questa ipotesi pare possa essere confutata guardando alla collocazione palinogenetica del frammento. Lenel colloca correttamente D. 48.16.13 pr. subito dopo D. 48.2.3 pr.-4 (Pal. 15), il lungo passo nel quale Paolo affronta la questione dei *libelli*

Nel medesimo titolo del Digesto si rinviene altresì un altro passo:

D. 48.16.6.1 (Paul. 1 *sent.* = Pal. 1941) = **Paul. Sent. 1.6b.1b**: [*Animo ab accusatione destitit, qui affectum et animum accusandi deposuit*].

Già solo in quanto proveniente dai *sententiarum libri V*, il passo è stato fortemente sospettato di non essere genuino⁸⁶. L'analisi dei suoi contenuti non può che confermare questa supposizione: si afferma infatti che si ritiene aver abbandonato l'accusa colui che avesse perso qualsivoglia desiderio di accusare (*affectum et animum accusandi*). In dottrina si era già avuto modo di rilevare come questo brano «seems to overemphasize the *animus* element, as if there were a *desistere corpore* and a *desistere animo*», ma «an unexpressed intention cannot have been punished, even in postclassical time»: il risultato è costituito pertanto da una regola «objectionable in its form, impracticable in its scope and, as a whole, completely meaningless»⁸⁷. Tale conclusione sembra essere corroborata anche dalla presenza di un'evidente tautologia nel testo⁸⁸. Sempre ad avviso di Ernst Levy, questo testo sarebbe stato elaborato in età tardoantica a partire dal principio - quello sì classico - espresso in D. 48.16.13 pr., ma mancherebbe dell'approccio pratico tipico del periodo precedente, nel quale la discussione circa l'effettiva intenzione di *desistere* o meno dell'accusatore era comunque sempre affrontata facendo riferimento ad atti compiuti da quest'ultimo⁸⁹.

inscriptionum, le cui formalità sarebbero state poi estese a tutti i procedimenti dell'*ordo* mediante la *lex Iulia iudiciorum publicorum*: cfr. *supra*, § I.2.2. Nel quarto e ultimo paragrafo del frammento, che si è già dimostrato rimaneggiato, il giurista affronta la questione dell'*abolitio ex lege*, che - come si è osservato altresì *supra*, § II.3.3 - costituisce una misura che necessariamente trovava applicazione in tutti i procedimenti criminali che presupponessero la presenza di un'*accusatio*. Appare dunque realistico ipotizzare che nel terzo libro del *de adulteriis* Paolo trattasse questioni non esclusivamente limitate ai procedimenti relativi a fattispecie criminose che trovavano il proprio sostrato normativo nella *lex Iulia de adulteriis*, ma comuni a tutti i procedimenti criminali. Una portata generale, peraltro, sembra avere anche il successivo § 1, nel quale si afferma che «*sed qui permissu imperatoris ab accusatione destitit, impunitus est*». Ciò condusse i giustinianeî a collocare D. 48.2.3 pr.-4 nel titolo «*de accusationibus et inscriptionibus*», mentre il secondo nella *sedes materiae* del Turpilliano. Considerati tutti questi elementi nel loro insieme, pertanto, la tesi maggioritaria ne esce ancor più rafforzata. La trattatistica in materia di adulterio - peraltro - costituiva il luogo nel quale erano solite essere trattate anche questioni comuni a tutti i *iudicia publica*: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 296 e ss.

⁸⁶Cfr. altresì VOLTERRA, *Sull'uso delle Sententiae di Paolo*, cit., p. 111, sulla base del confronto con D. 48.16.13 pr., propone la seguente ricostruzione del testo: [*Animo*] *ab accusatione destitit, qui [affectum et] animum accusandi deposuit*.

⁸⁷Questo è il duro giudizio espresso in LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., p. 120, e in LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420, nt. 21. Sulla medesima linea di pensiero si attesta anche BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 371 e nt. 128, il quale rileva che - a differenza del *principium* di D. 48.16.13 - «più probabilmente si tratta (...) di una mal riuscita generalizzazione postclassica che ci rappresenta la tendenza del diritto e non una regola intenzionalmente formulata», giacché - se presa alla lettera - essa renderebbe punibile a titolo di *tergiversatio* anche gli «atti preparativi più remoti». Nessun dubbio viene posto al riguardo da GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 179, il quale peraltro lo indica erroneamente come D. 48.16.6.2. Contro il pensiero di Levy, tuttavia, si è espresso LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Africa*, cit., p. 44, nt. 54.

⁸⁸Già rilevata in VOLTERRA, *Sull'uso delle Sententiae di Paolo*, cit., p. 111.

⁸⁹Cfr. sul punto le considerazioni generali svolte da F. PRINGSHEIM, *Animus in Roman Law*, in *Law Quarterly Review* 49 (1933), cit., p. 47: «Primitive legal systems pay exclusive attention to the outward expression, which must as a rule be in a special form; such a formalism, which has always something crude in it, once held sway at Rome also. Under the influence of a more refined way of legal thinking, assisted by Greek philosophy, (...) men learnt that law has the task of investing the declared intention with operative force. Even in the Classical period it was well understood that a more careful and thorough treatment of acts must attach some value to the intention behind the declaration. (...) As in other provinces, so here also, Roman jurisprudence, with its admirably clear sense for the reality of law, gave effect to psychological elements only in so far as they were realized in external facts». Secondo lo studioso tedesco, sarà solo in età bizantina che venne elaborandosi una teoria dell'*animus* - specialmente in campo privatistico - del tutto separata dai fatti concreti posti in essere: «Men no longer strove to reach, by every method of interpretation, the real, visible, audible, living intentions, as

Che la questione della desistenza integrata per *facta* non fosse affrontata con mere enunciazioni teoriche, ma sempre facendo riferimento a situazioni concrete, è provato ancora da una costituzione di Diocleziano:

C. 9.45.6 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Luciliano, *anno ignoto*): *In executionibus criminum obtinuisse videtur illos destitisse, qui animum accusationis implendae prorsus deseruerunt. Cum igitur aliis ex causis [vel simplicitatis ratione] necdum te ad finem vindictae pervenisse preces tuae testentur, poteris postposita formidine impedimenti super aliquantulo silentio institutam accusationem secundum leges perferens quam probabis tibi debitam vindictam reportare.*

Nella prima frase, Diocleziano ribadisce il principio classico esposto in D. 48.16.13 pr.⁹⁰ Nella seconda parte, egli passa ad esaminare il caso sottopostogli dall'accusatore Luciliano. Il giudice doveva aver ritenuto che Luciliano avesse desistito in via stragiudiziale e - pertanto - all'accusatore doveva essere stato impedito di portare avanti il procedimento. Quest'ultimo, volendo giungere «*ad finem vindictae*», si rivolse pertanto all'imperatore⁹¹, adducendo - probabilmente senza particolari giustificazioni⁹² - di non aver affatto

in the best period the great practical jurists had done. They were content, since they could not always determine the inner, unexpressed intention, with presumptions and fictions, with an implied intention, unreal and remote from life» (p. 411). In particolare, sui profili di evoluzione dell'elemento intenzionale nel diritto criminale romano, cfr. C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino, 1970, pp. 63 e ss.

Le problematiche incontrate dai giuristi romani nel tentativo di individuare quali comportamenti integrassero la sicura volontà dell'accusatore di non proseguire nel processo intentato sembrano peraltro molto simili a quelli che la dottrina e la giurisprudenza contemporanea si trovano ad affrontare ove chiamate a interpretare la nozione di «atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto» contenuta nell'art. 56, co. 1 c.p., in particolare con riguardo al profilo della definizione - e, conseguentemente, della prova in sede processuale - dell'elemento dell'univocità degli atti: cfr. E. LO MONTE, *Il delitto tentato. Contributo all'individuazione della condotta punibile*, Torino, 2013, pp. 69 e ss. Quest'ultimo, in particolare, afferma come «quando il legislatore (...) utilizza formule che sfuggono alle esigenze di rigorosa descrizione della fattispecie determinata, appare inevitabile l'intervento 'creativo' del giudice, a cui viene demandato il non facile compito di delineare la reale portata di fattispecie che presentano un pericoloso sfasamento tra condotta ed evento e, dunque, (...) l'indeterminatezza della fattispecie coinvolge oltre alla condotta anche l'evento, con ovvie ripercussioni sulla prova dell'illecito. Risulta, così, amplificato quel fenomeno c.d. di supplenza giudiziaria a cui viene demandato il gravoso compito di colmare le lacune della tecnica di normazione» (pp. 92-93). Anche oggi, pertanto, pur in presenza di un codice, la problematica della valutazione della congruenza dei comportamenti tenuti dalla parte ai quali ricollegare determinate conseguenze giuridiche - in questo caso, ai fini della configurazione del tentativo - è necessariamente affidata, in ultima analisi, al prudente apprezzamento del soggetto giudicante.

⁹⁰Cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 14, nt. 23, secondo la quale il principio fissato in D. 48.16.6.2 sarebbe stato poi accolto in C. 9.45.6, quando invece è molto probabile che sia avvenuto il contrario: fu l'autore delle *Sententiae* a prendere ispirazione da C. 9.45.6 e - probabilmente - da D. 48.16.13 pr.

⁹¹I continui riferimenti al concetto di *vindicta* potrebbero far pensare al fatto che Luciliano stesse perseguendo una *suam suorumque iniuria*. Questo uso di *vindicta* è attestato in numerose fonti, tra le quali spiccano D. 48.5.38(37) (Pap. 5 *quaest.* = Pal. 112: *Filium familias publico iudicio adulterium in uxorem sine voluntate patris arguere constitutum est: vindictam enim proprii doloris consequitur*) e D. 48.5.12(11).3 (Pap. *l.s. de adult.* = Pal. 20: [...] *quare non inique repellatur, qui commodum dotis vindictae domus suae praeponere non erubuit*). Sul concetto di vendetta nel panorama giuridico romano, cfr. F. BOTTA, *La vendetta come officium pietatis*, in *Antropologia della vendetta*, a cura di G. LORINI e M. MASIA, Napoli, 2015, pp. 11 e ss.

⁹²Questo si può desumere dal tenore della replica imperiale, la quale inizia proprio con l'affermazione che nella sua richiesta (*praece tuae*) l'accusatore aveva ammesso (solo) di non aver concluso la propria "vendetta" nei confronti dell'accusato «*aliis ex causis*», cioè in virtù di qualche ragione (ulteriore rispetto all'abbandono dell'accusa) o per ignoranza (*simplicitas*). La mancata indicazione da parte della cancelleria della precisa ragione giustificativa sottesa alla richiesta di Luciliano implica allora che quest'ultimo non dovesse averla indicata precisamente nella prece inviata all'imperatore. Il riferimento alla *simplicitas* viene eliminato - a ragione - da PRINGSHEIM, *Die archaische Tendenz Justinians*, cit., p. 35, nt. 181. Da un lato, infatti, eccezion fatta per l'utilizzo del termine con riferimento ai privilegi concessi ai militari, *simplicitas* non compare in alcuna fonte pregiustiniana. Dall'altro, sul piano logico, l'inciso «*vel simplicitatis ratione*» sarebbe astrattamente già ricompreso nelle *aliis ex causis*: «das nachgeschobene „oder auf Grund der simplicitas“ ist ein überflüssiges, unlogisch eingesetztes Beispiel; die Worte gewinnen auch dann keinen besseren Sinn, wenn man übersetzt: aus anderen Gründen oder (ohne Grund) nur aus Einfalt; denn für die Frage, um die es geht, ist es ganz belanglos, welches der Grund für den Aufschub war».

abbandonato l'accusa. L'imperatore acconsentì alla richiesta dell'accusatore, dichiarando che egli avrebbe potuto abbandonare il timore della presenza di qualsivoglia impedimento connesso al periodo di inattività (*postposita formidine impedimenti super aliquantulo silentio*) per portare così a compimento l'accusa presentata (*accusationem secundum leges perferes*) e conseguire così la vendetta sperata (*tibi debitam vindictam reportare*)⁹³.

Le ragioni che spinsero la prassi ed i giuristi a configurare come desistenza anche i comportamenti stragiudiziali dell'accusatore è chiaramente posta in luce da Levy, il quale rileva che «die Möglichkeit des vorterminliche *desistere* kürzte den Schwebezustand erwünscht ab»⁹⁴: da un lato, ciò sarebbe andato a favore del *reus*, in quanto avrebbe permesso la sua cancellazione dalla lista degli accusati⁹⁵ e la possibilità di opporsi alla ripresa del procedimento ormai chiusosi con l'*abolitio nominis*⁹⁶; dall'altro, tuttavia, ciò sarebbe andato

⁹³Il contenuto della costituzione viene sunteggiato in Bas. 60.66.6 (Schelt. A VIII, pp. 3123-3124 = Heimb. V, p. 911). La versione dei Basilici e i relativi scolii, tuttavia, sembrano dare ormai per superata la configurabilità della desistenza per *facta concludentia* alla luce della nuova conformazione assunta dalla *tergiversatio* come mancata conclusione del procedimento nel lasso temporale predeterminato (sulla quale, cfr. *infra*). In particolare, lo scolio 1 ad Bas. 60.66.6 (Schelt. B IX, p. 3947 = Heimb. V, p. 911) di Teodoro afferma che chiunque avesse ommesso di continuare il procedimento per un certo lasso di tempo (πρὸς χρόνον μόνον) per qualsiasi motivo (διὰ τινὰ αἰτίαν) o per inesperienza (δι' ἀπραγμοσύνην) non sarebbe stato considerato *tergiversator*. Il riferimento all'inesperienza compare in questo senso anche in P. Oxy. I 71, col. II, l. 16, datato al 303 d.C. (cfr. J. EVANS GRUBBS, *Women and the Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood*, London-New York, 2002, p. 55), in relazione alla petizione presentata da una donna al prefetto d'Egitto Clodio Culciano. Ancora più chiaro, sotto questo aspetto, è lo scolio 2 *ad h.l.* (Schelt. B IX, p. 3947 = Heimb. V, p. 911). In primo luogo, le *aliis ex causis* scompaiono e sono sostituite dal riferimento alla malattia (ὡς νόσῳσας). Quello che interessa particolarmente è l'ultima frase dello scolio, nella quale si afferma che - richiamando quanto stabilito in Bas. 60.65.1 (Schelt. VIII A, p. 3122 = Heimb. V, p. 908), nel quale è riportato con modifiche il contenuto di C. 9.44.1 (Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Desiderio vic., a. 385) - l'accusatore, per evitare la sanzione connessa alla desistenza, sarebbe dovuto comparire (entro) l'ultimo giorno del biennio concesso per dimostrare di aver unicamente dilazionato il *peragere* e non aver quindi desistito, evitando così l'applicazione delle sanzioni per la *tergiversatio*. Nei Basilici, dunque, sembra passare in secondo piano la questione della desistenza realizzata con comportamenti concludenti: seppur ancora possibile, l'obbligo di portare a compimento il procedimento entro due anni dal suo avvio gravante sull'accusatore rendeva quasi superflua la valutazione dall'atteggiamento assunto dall'accusatore in quel lasso temporale.

⁹⁴Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421.

⁹⁵LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, nt. 22, menziona un altro vantaggio che sarebbe conseguito in questa ipotesi (a dir la verità, in ogni caso di *abolitio nominis*), ricordato in D. 50.4.6.2 (Ulp. 4 *de off. procons.* = Pal. 2163): *Si quis accusatorem non habeat, non debet honoribus prohiberi, quemadmodum non debet is, cuius accusator destiterit. Ita enim imperator noster cum divo patre suo rescripsit.*

⁹⁶C. 9.45.4 (Impp. Valer. et Gallien. AA. Patrofilo, a. 260): *Si is, de quo supplicas, contra parentes vestros desertam, ut dicis, accusationem coeperit persequi, praescriptio illi in iudicio praesiditae destitutae rei poterit opponi.* La costituzione è già stata presa in considerazione nel secondo capitolo con riguardo alle *praescriptiones*, visto che la *praescriptio rei destitutae* può essere opposta a qualsiasi tentativo dell'accusatore desistente o che avesse ottenuto l'*abolitio*, qualora questi avesse avuto intenzione di riprendere l'accusa abbandonata. Dal testo, a grandi linee, è possibile comprendere quale fosse il caso sotteso alla richiesta di Patrofilo. I genitori di quest'ultimo erano stati accusati da un tale, il quale aveva - a detta di Patrofilo stesso - abbandonato l'accusa. Successivamente, l'accusatore aveva manifestato l'intenzione di *accusationem coeperit persequi*: Patrofilo, tuttavia, lo anticipò sul tempo, rivolgendosi dunque all'imperatore, il quale replicò informandolo che, nel caso in cui l'accusatore avesse presentato nuovamente la medesima accusa, la *nominis receptio* avrebbe potuto essere paralizzata da una *praescriptio rei destitutae*. L'*ut dicis* impiegato nel rescritto allude al fatto che la validità di ogni rescritto imperiale era subordinata alla veridicità dei fatti esposti dal richiedente all'interno del *libellus*, sicché - ai fini della validità del principio di diritto ivi enunciato - quest'ultimo e la *subscriptio* imperiale avrebbero dovuto essere prodotti in giudizio, affinché il giudicante potesse verificare così la corrispondenza tra il caso esposto nella petizione e quello sottoposto al suo giudizio: cfr. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, 2, cit., p. 41; N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano, 1974, p. 51; TALAMANCA, *'Rescripta', 'epistulae', 'decreta'*, cit., pp. 418 e ss. L'utilizzo dell'espressione *parentes vestros* potrebbe forse testimoniare che l'accusatore dei genitori di Patrofilo fosse a sua volta fratello di quest'ultimo: la cancelleria imperiale, infatti, non si rivolge mai al richiedente usando la seconda persona plurale, ma sempre usando la seconda persona singolare (*de quo supplicas, ut dicis*). Tuttavia, la questione

anche a svantaggio del *reus*, in quanto ciò eventualmente avrebbe aperto la strada ad un eventuale terzo accusatore, in grado di condurre il procedimento a sentenza⁹⁷.

III.2.1.1. D. 48.16.6 pr. e il *loquere de compositione criminis*

I giuristi romani si interrogarono anche circa la validità e la rilevanza, non solo sul piano del diritto criminale, del *transigere vel pacisci de crimine*⁹⁸, sollevando numerosi interrogativi ai quali la dottrina moderna non ha fornito una risposta unitaria⁹⁹. Gli accordi *ob accusandum vel non accusandum* conclusi prima dell'avvio del procedimento criminale, ovviamente, non avrebbero potuto di per sé integrare alcuna tipologia di reato degli accusatori, in quanto precedenti alla presentazione di un'*accusatio*¹⁰⁰, a differenza degli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del *ius accusandi* conclusi una volta che quest'ultimo fosse già sorto.

Una parte della dottrina, infatti, si è schierata a favore dell'ammissibilità di queste tipologie di accordi per tutta l'età classica e oltre. La progressiva affermazione del procedimento criminale di tipo inquisitorio a discapito di quello basato sull'*accusatio* avrebbe infine determinato, in età costantiniana, l'affermazione del divieto di queste tipologie di *pacta*, che si sarebbe mantenuto anche in età giustiniana¹⁰¹. Altra parte della dottrina, più correttamente, ha invece dimostrato come tale divieto trovasse applicazione già in età classica e

dell'ammissibilità generalizzata dell'accusa del figlio nei confronti dei genitori è dibattuta: per un quadro generale della problematica, cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 95 e ss.

⁹⁷Pur essendo ammissibile tale ipotesi sul piano formale, si è già peraltro osservato come la chiusura del procedimento a seguito di *abolitio nominis* - sia determinata da un'*abolitio publica* o *privata*, sia da mera desistenza del primo accusatore - spesso determinasse la sostanziale impunità dell'accusato, in quanto il soggetto che spesso aveva l'interesse maggiore ad ottenere la condanna del *reus* non avrebbe più potuto fare nulla: cfr. *supra*, § II.3.1.2.

⁹⁸Sull'uso di queste espressioni, cfr. G. PROVERA, *Riflessi privatistici dei pacta de crimine*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, 2, Milano, 1965, p. 544, nt. 4.

⁹⁹Su questa tematica, cfr. C. BERTOLINI, *Della transazione secondo il diritto romano*, Torino, 1900, pp. 199 e ss.; M.E. PETERLONGO, *La transazione nel diritto romano*, Milano, 1936, pp. 230 e ss.; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 401 e ss.; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 337 e ss.; M. KASER, v. «*Transactio*», in *PWRE VI A.2* (1937), coll. 2146 e ss.; PROVERA, *Riflessi privatistici*, cit., pp. 541 e ss.; C. LAZARO GUILLAMON, *Conflict Resolution by Consensus in Roman Law: Historical Approach to Mediation*, in *Journal on European History of Law* 11.2 (2020), pp. 53 e ss.

¹⁰⁰Ciò non significa che tali accordi andassero esenti da sanzione. Ad esempio, il caso di colui che avesse percepito del denaro *ob accusandum vel non accusandum* integrava il *crimen repetundarum* laddove fosse stato commesso da un esponente della classe senatoria, come risulta da D. 48.11.6.2 (Ven. 3 *publ. iudic.* = Pal. 40). Un senatoconsulto estensivo, probabilmente di età tiberiana, estese a questa ipotesi le sanzioni previste dalla *lex Cornelia de falsis* anche a coloro che non fossero di estrazione senatoria: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 402, nt. 56; PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., p. 553.

¹⁰¹Cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 371 e ss., secondo il quale «il diritto classico, trasportando il perseguimento dei crimini (*iudicia publica*) in generale nelle mani dei cittadini come loro diritto, controllava e limitava l'eventuale abuso di questo diritto, ma esso non obbligava nessuno a farne uso. Perciò esso permetteva anche la derelizione per patto di un'accusa incoata. Siccome però nel periodo postclassico lo Stato assoluto affida per principio ai suoi propri organi la procedura criminale e conserva la forma del processo accusatorio soltanto facoltativamente (...), il carattere di accusa pubblica e la posizione di pubblico accusatore di trasformano profondamente. Colla introduzione del processo criminale l'accusatore assume qui volontariamente un dovere dello Stato ed egli è obbligato a compiere questo dovere come un'organo [*sic*] dello Stato destinato a tale funzione, non dunque più come un suo diritto. Perciò egli non può 'derelinquere' l'accusa una volta promossa per le ragioni riguardanti la sua propria persona ed in particolare a causa di un qualsiasi patto coll'accusato». Su questa linea si inserisce anche PETERLONGO, *La transazione*, cit., pp. 231 e ss. Più recentemente, alla posizione esposta dallo studioso ceco accede anche LAZARO GUILLAMON, *Conflict Resolution*, cit., pp. 53 e ss.

sia rimasto in vigore - senza soluzione di continuità - per tutto il tardoantico e in età giustiniana¹⁰².

Gli accordi interscorsi tra accusatore e accusato a processo pendente, generalmente, non erano ricondotti dai giuristi romani alla *tergiversatio*, ma alla fattispecie della *calumniā* oppure a quella della *praevericatio*¹⁰³. Poco oltre la metà del III secolo d.C., tuttavia, è testimoniata la liceità di pattuizioni con le quali l'accusatore si fosse impegnato a richiedere l'*abolitio*, dietro promessa di una controprestazione nel caso in cui l'autorizzazione al *desistere* fosse stata concessa¹⁰⁴.

All'interno di questo quadro generale si inserisce la problematica affrontata in un passo tratto dalle *Pauli Sententiae*:

D. 48.16.6 pr. (Paul. 1 *sent.* = Pal. 1941) = **Paul. Sent. 1.6b.1a**: *Ab accusatione destitit, qui cum adversario suo de compositione eius criminis quod intendebat fuerit locutus.*

Nel passo in questione, l'autore delle *Sententiae* afferma che sarebbe stato considerato *tergiversator* colui che avesse discusso con il *reus* (*adversario suo*) relativamente ad un possibile accomodamento volto ad ottenere l'abbandono dell'accusa. Il principio espresso nel passo è classico¹⁰⁵, ma la dottrina che si è occupata in particolare del testo in questione ha puntualizzato come l'estensore dell'opera pseudopaolina abbia compendiato fortemente il testo originale paolino: infatti, partendo dal presupposto della liceità - anche in età classica - dei patti finalizzati ad ottenere l'*abolitio*, «das loqui allein, das etwa nur der Vorbereitung eines Abolitions-gesuches dienen mochte, kann unmöglich schon den Tatbestand des *desistere* (*citra abolitionem*) vollendet haben»¹⁰⁶. Pertanto, il giudicante non avrebbe potuto qualificare ogni tipo di contatto tra accusatore e *reus* come *tergiversatio*, ma era necessario che vi fosse qualcosa di più di un mero avvicinamento tra le parti del giudizio.

Queste conclusioni, però, non convincono appieno. La problematica del *loquere de compositione criminis* si intreccia con quella dei patti conclusi tra accusatore ed accusato a processo avviato aventi ad oggetto l'*abolitio*, nonché con la questione del requisito del consenso dell'accusato ai fini della concessione di

¹⁰²Così già BERTOLINI, *Della transazione*, cit., pp. 202 e ss., nonché LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421, e PROVERA, *Riflessi privatistici*, cit., pp. 543 e ss.

¹⁰³In presenza di un patto tra accusatore e accusato avente ad oggetto l'abbandono dell'accusa presentata dietro corrispettivo, a seconda che l'accusa fosse stata presentata *calumniae causa* o per proteggere l'accusato, cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 399 e ss.; KASER, v. «*Transactio*», cit., coll. 2146-2147; PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 560-561.

¹⁰⁴A comprova di ciò, si legga C. 9.45.3 (Imp. Valer. et Gallien. AA. Arcadio, a. 258): *Quamvis eum ordinem scriptura contineat, ut primo abolitio criminis posceretur, tunc de omnibus placitis obtemperaretur, non observantibus tamen adversariis pactorum fidem instaurare accusationem minime potes, a qua ipse destitisti*. Sugli accordi aventi ad oggetto la richiesta di *abolitio*, cfr. più diffusamente *infra*, § III.5.2.1.

¹⁰⁵A differenza di quanto sostenuto in BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 370 e ss., il quale - sostenendo la tesi della validità dei patti relativi all'esercizio del *ius accusandi* anche in età classica - è costretto a cassare interamente il *principium*, definendolo incompatibile con i principi del diritto classico e frutto della nuova procedura inquisitoria sviluppatasi nel corso del tardoantico.

¹⁰⁶Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420, nt. 20; LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., p. 120; MER, *L'accusation*, cit., p. 464; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 179.

quest'ultima¹⁰⁷. Purtroppo, l'assenza di ulteriori testimonianze di età classica - dato che le costituzioni imperiali in nostro possesso che trattano della questione sono tutte successive al regno di Alessandro Severo - impediscono di trarre conclusioni sicure sul punto per quest'epoca¹⁰⁸.

L'impressione che si ricava è che l'accordo non fraudolento intercorso tra le parti volto ad addivenire alla *compositio criminis* non fosse di per sé sufficiente a permettere la libera desistenza dell'accusatore, ma che tale richiesta dovesse comunque essere accompagnata dall'ottenimento dell'*abolitio privata*¹⁰⁹. Esso, infatti, non sembra potesse sostituirsi alla necessaria presenza delle *iustae causae abolitionis* che dovevano essere adottate dall'accusatore ai fini dell'ottenimento dell'*abolitio privata*. Anche nei casi particolari - non è dato sapere quali - nei quali già in età classica venne richiesto il consenso dell'accusato all'*abolitio*¹¹⁰, la sensazione è che questo requisito vada ad aggiungersi alla presenza di valide motivazioni, non a sostituirle. Dall'altro lato, però, la fonte in questione testimonia - seppur in determinate ipotesi - la necessità che il *reus* acconsentisse all'*abolitio*: ciò significa che il *loquere* poteva non essere punibile in particolari situazioni.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è possibile nemmeno escludere l'ipotesi che - semplicemente - la giurisprudenza classica abbia affrontato solo marginalmente tali questioni e che la discussione circa la liceità di questi patti relativi alla concessione dell'*abolitio* si sia diffusa solo nel corso della prima età tardoantica, quando è attestata la generalizzazione del requisito del necessario consenso del *reus* all'*abolitio*, seppure anche in quel tempo esso non dovesse sempre essere ottenuto, ma solo a determinate condizioni. La cancelleria imperiale avrebbe pertanto iniziato ad interessarsi alla questione solo quando, nella pratica, iniziarono ad emergere casi di accordi aventi ad oggetto la richiesta di *abolitio*, suscitando dunque gli interventi imperiali poi ricordati nel codice Teodosiano e in quello giustiniano.

Mi pare pertanto che si possa unicamente affermare che Paolo originariamente considerasse il *loquere*

¹⁰⁷Se si ammette la validità - anche per l'epoca classica - di queste tipologie di accordi, è evidente allora che non ogni forma di *loquere* con il *reus* potesse essere punita, in quanto essa poteva costituire il presupposto necessario per addivenire ad un accomodamento. Inoltre, seppur il consenso dell'accusato all'istanza di abbandono dell'accusa non presupponesse necessariamente il raggiungimento di un accordo con l'accusatore, potendo essere espresso *in iure*, è tuttavia possibile - se non addirittura probabile - che l'accusatore cercasse di ottenere il consenso del *reus* già prima dello svolgimento dell'udienza, accordandosi così con quest'ultimo. L'accusatore, inoltre, poteva anche cercare di persuadere semplicemente l'accusato a dare il suo consenso in futuro, senza peraltro addivenire ad alcun accordo vero e proprio sul punto.

¹⁰⁸Un tenue elemento a supporto dell'ipotesi della classicità di questa tipologia di accordi può forse ricavarsi dalla lettura di D. 3.6.1.3 (Ulp. 10 *ad ed.* = Pal. 364): *Sed et constitutio imperatoris nostri, quae scripta est ad Cassium Sabinum, prohibuit iudici vel adversario in publicis vel privatis vel fiscalibus causis pecuniam dare, et ex hac causa litem perire iussit. Nam tractari potest, si adversarius non per calumniam transigendi animo accepit, an constitutio cessat? Et puto cessare sicuti hoc quoque iudicium: neque enim transactionibus est interdictum, sed sordidis concussionibus.* La costituzione dell'imperatore *noster* menzionata da Ulpiano è stata identificata con quella di Caracalla contenuta in C. 7.49.1 (Imp. Ant. A. ad Gaudium, a. 212): *Constitit in quacumque causa sive privata sive publica sive fiscali, ut, cuicumque data fuerit pecunia, vel iudici vel adversario, amittat actionem is, qui diffidentia iustae sententiae in pecuniae corruptela spem negotii reposuerit.* Ulpiano, infatti, sembra ammettere la validità della dazione di denaro laddove l'accipiente lo riceva *non per calumniam*, ma *transigendi animo*, fissando l'ambito di operatività della regola *in publicis vel privatis vel fiscalibus causis*. Su questo passo ulpiano e sulla costituzione in esame, cfr. BERTOLINI, *Della transazione*, cit., cit., pp. 217-218; GIOMARO, *Per lo studio della calunnia*, cit., cit., pp. 76-77; LAZARO GUILLAMON, *Conflict Resolution*, cit., cit., p. 53.

¹⁰⁹Fatti salvi i casi di *personae exceptae*, che potevano desistere senza richiedere l'*abolitio*, cfr. *infra*, § III.6.

¹¹⁰Cfr. *infra*, § III.5.2.

de compositione criminis come un forte indizio dell'abbandono della volontà di *peragere*. Tuttavia, la "massimazione" del testo originario impedisce di cogliere l'effettiva portata della regola di diritto espressa: il riferimento alla *compositio criminis* esclude sicuramente che il semplice *loquere* con la controparte potesse integrare un *desistere* rilevante ai sensi del Turpilliano. Per quanto riguarda la delimitazione tra queste due ipotesi - similmente a quanto visto per la valutazione delle *excusationes* e delle *iustae causae abolitionis* - è probabile che, sul punto, la qualificazione di tale attività come desistenza o meno fosse lasciata quasi totalmente alla valutazione del giudice.

Nel caso esposto nella *sententia* pseudopaolina, comunque, un *pactum* tra le parti non era ancora stato raggiunto¹¹¹, ma il solo fatto di aver preso seriamente in considerazione l'ipotesi di raggiungere tale accordo costituiva una testimonianza del fatto che l'accusatore non avesse più l'*animus agendi* e - pertanto - dovesse essere considerato un *tergiversator*¹¹².

III.2.2. Il mancato rispetto del termine massimo di durata dei processi

Nel lasso temporale compreso tra la fase finale dell'età classica e l'età costantiniana, il concetto di *tergiversatio* venne nuovamente ampliato, fino a ricomprendere anche la mancata conclusione del procedimento criminale all'interno di un determinato periodo di tempo fissato all'uopo dall'organo giudiziale.

Questa estensione è probabilmente ascrivibile in primo luogo alla prassi dei tribunali, spinti dall'esigenza di assicurare il rapido disbrigo delle cause criminali¹¹³. Già in età tardo-repubblicana, al *praetor* presidente della corte giudicante spettava, una volta effettuata la *nominis receptio*, il compito di organizzare il "calendario dei lavori" della *quaestio* e di fissare la data dell'udienza di trattazione. Questo potere riconosciuto al giudice

¹¹¹Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499, nt. 2: «wenn der Kläger dem Beklagten Vergleichsvorschläge macht».

¹¹²Il passo, peraltro, guarda unicamente alla figura dell'accusatore e non menziona affatto l'irrogazione di alcuna sanzione in capo all'accusato, pertanto non è dato sapere - allo stato delle fonti - se anche quest'ultimo venisse punito, magari in via *extra ordinem*, per il comportamento tenuto nel corso dell'età classica. BERTOLINI, *Della transazione*, cit., pp. 210 e ss., ritiene che l'accusato che avesse concluso una transazione *post inscriptionem* andasse incontro ad una multa da pagare al fisco, sulla scorta di quanto affermato in D. 49.14.34 (Macer 2 *publ.* = Pal. 42) e al contempo sarebbe stato equiparato al reo confesso, in base a D. 47.15.7 (Ulp. 4 *de cens.* = Pal. 24), ma erra nel riferire D. 48.16.6 pr. al caso di transazione conclusa che integrasse la *praevaricatio* dell'accusatore. Su questi passi, cfr. J.-L. FERRARY, V. MAROTTA e A. SCHIAVONE, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones, de censibus*, Roma-Bristol, 2021, pp. 302 e ss. Tuttavia queste sanzioni riguardavano unicamente il *possessor* nei processi fiscali e l'estensione successiva alle cause criminali venne operata solo durante il periodo tardoantico: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 411 e ss.; PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 81 e ss.

¹¹³Necessità che traspare anche dalla lettura di D. 50.4.7 pr. (Marcian. 2 *publ.* = Pal. 218): *Reus delatus etiam ante sententiam honores petere principalibus constitutionibus prohibetur: nec interest, plebeius an decurio fuerit. Sed post annum, quam reus delatus est, petere non prohibetur, nisi per ipsum stetit, quo minus causa intra annum expediretur*. Come ha correttamente evidenziato WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 206, infatti, «offenbar hielt also Marcian eine Prozeß von mehr als einjähriger Dauer für ungewöhnlich und ungehörig». La durata eccessiva dei procedimenti ai tempi in cui scrive Marciano aveva dunque portato alla regola secondo la quale il divieto di candidarsi agli *honores* per un soggetto accusato sarebbe comunque venuto meno trascorso un anno dal momento in cui il *reus* era divenuto tale, cioè dal momento del perfezionamento dell'accusa. L'unico caso in cui tale divieto avrebbe continuato ad operare anche oltre il termine annuale era costituito dall'ipotesi in cui la mancata conclusione del procedimento nel lasso temporale prefissato fosse imputabile al *reus* stesso: cfr. MENTXAKA, *Los requisitos para acceder*, cit., p. 24. La studiosa spagnola propende per ricondurre alla legislazione imperiale non solo il divieto, ma anche l'eccezione a quest'ultimo ricordata nel *principium*.

si mantenne anche nel corso dell'età imperiale: l'introduzione della disciplina della *tergiversatio*, unita all'esigenza sempre presente di assicurare la rapida risoluzione delle cause criminali, costituì dunque il sostrato ideale per lo sviluppo dell'idea di fissare un termine massimo di durata¹¹⁴. Una volta decorso quest'ultimo - ove l'accusatore non avesse fornito una giustificazione valida del perché il processo non fosse ancora terminato - la causa criminale sarebbe caduta in perenzione e l'*accusator* sarebbe stato punito come *tergiversator*¹¹⁵, come testimoniato da alcuni passi che si analizzeranno nel presente paragrafo.

Una costituzione di Alessandro Severo del 230 d.C. sembra infatti ribadire ancora il vecchio regime fissato dal Turpilliano, nel quale l'intervento del giudice costituiva ancora una mera "reazione" al comportamento omissivo tenuto dall'accusatore:

C. 9.1.7 (Imp. Alex. A. Felici, a. 230): *Si ea quae crimen intendit cognitionem moratur, certa perferendae accusationi tempora iudex competens praestet, intra quae si agere supersederit, renuntiasse causae intellegitur.*

Nella costituzione di Alessandro Severo destinata a un tale Felice, il *princeps* afferma che, ove l'accusatrice (*ea quae crimen intendit*) avesse ritardato la prosecuzione del procedimento criminale incardinato (*cognitionem moratur*), il giudice davanti al quale quest'ultimo era pendente avrebbe dovuto provvedere alla fissazione di termini (*tempora iudex competens praestet*) per portare a termine l'accusa (*perferendae accusationi*)¹¹⁶. Ove tali termini non fossero stati rispettati (*si agere supersederit*), ciò avrebbe reso evidente la volontà dell'accusatrice di abbandonare il procedimento e - sebbene ciò non venga esplicitato - la donna sarebbe stata conseguentemente soggetta alle sanzioni del Turpilliano.

L'utilizzo del sostantivo *tempora* all'accusativo plurale - e non *tempus*, al singolare - nonché la menzione del fatto che l'accusatrice *cognitionem moratur*, infatti, sembrano alludere più alla facoltà del giudice di

¹¹⁴L'ipotesi formulata in MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., pp. 268 e ss., circa la conclusione del processo a Paolo di Tarso parte proprio dal presupposto che l'assenza degli accusatori di quest'ultimo oltre il biennio fissato per la trattazione della causa davanti alla *cognitio* avesse determinato la chiusura del procedimento e l'assoluzione di Paolo. Se ciò fosse vero, stante anche la contiguità temporale tra le vicende processuali di Paolo e l'approvazione del Turpilliano, questo episodio potrebbe testimoniare come l'estensione alle *cognitiones* della disciplina ivi contenuta fosse avvenuta quasi immediatamente, nonché il fatto che probabilmente già il testo del Turpilliano prevedesse la possibilità di fissare un termine massimo per la trattazione delle cause. La studiosa infatti ipotizza che «ben potrebbe ipotizzarsi che il tribunale imperiale abbia discrezionalmente ritenuto di fissare in due anni, nel caso di Paolo, il termine per *peragere reum*». Per quanto suggestiva, la stessa Mandas rileva come sia impossibile - allo stato delle fonti - ricostruire precisamente lo svolgimento del procedimento davanti a Nerone e le circostanze precise della morte di Paolo: cfr. MANDAS, *Il processo contro Paolo*, pp. 293-294, sulla scia di quanto già osservato da B. SANTALUCIA, *Paul's Roman Trial: Legal Procedures Regarding Roman Citizens Convicted of Serious Charges in the First Century CE*, in *The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013*, a cura di TÀRRECH A.P., BARCLAY J.N. e FREY J., Tübingen, 2015, p. 230.

¹¹⁵Questa è l'opinione espressa da WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 102, nt. 6: «meines Erachtens beruht die genannte Frist weder auf einem Volksgesetz noch auf einem Senatuskonsult. Sie mag in der Praxis aufgekommen sein, und zwar bei der Handhabung des turpillianischen Senatsbeschlusses. 'Gesetzlich' wurde sie vermutlich erst durch Konstantin I.» Cfr. altresì MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., pp. 290 e ss.

¹¹⁶Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 70 e nt. 167.

fissare nuove scadenze temporali per il compimento di determinati atti, similmente a quanto si è visto in BGU 611, che non alla fissazione del termine massimo di durata della causa criminale¹¹⁷.

Un passo delle *Sententiae* attribuite a Paolo sembra invece collocarsi a cavallo tra la vecchia e la nuova disciplina del *crimen tergiversationis*:

D. 48.16.6.2 (Paul., 1 *sent.* = Pal. 1941) = **Paul. Sent. 1.6b.1c**: *Destitisse videtur, qui intra praefinitum accusationis a [praeside] <praetore> tempus reum suum non peregit.*

La formulazione originaria del passo non doveva essere questa, ma la dottrina ha generalmente riconosciuto la classicità del principio in esso espresso¹¹⁸. Si è già accennato al fatto che, molto probabilmente, il passo originario fosse stato scritto in un momento in cui era già diffusa la pratica, per i giudici, di fissare un termine massimo entro il quale concludere la causa, ma che - al contempo - dal testo così strutturato trapelasse anche la vecchia conformazione del *desistere* come mera assenza in giudizio dell'accusatore¹¹⁹.

Per la forma della sua stesura, il passo in questione si adatta sia alla vecchia concezione di *peragere* inteso in senso meramente fisico e passivo - dato che all'accusatore non veniva richiesta alcuna attività particolare, se non quella di presenziare fisicamente in giudizio¹²⁰ - sia a quella nuova, che richiedeva da parte dell'*accusator* l'assunzione di un ruolo attivo nel corso del procedimento.

In quest'ultimo senso, dunque, il passo si attaglia perfettamente anche all'ipotesi in cui - una volta presentata l'accusa - il giudice avesse al contempo individuato un lasso temporale preciso entro il quale l'accusatore avrebbe dovuto *peragere reum*, cioè condurre il procedimento a sentenza, sotto minaccia delle penalità previste per i *tergiversatores*.

Ciò che preme sottolineare in questa sede, tuttavia, è l'assenza - sia in Paolo, che nella costituzione di Alessandro Severo - di un limite temporale predeterminato. In questi passi, infatti, ci si limita a statuire che il giudice dovrà fissare *certa tempora* o *praefinitum tempus*.

Sotto questo profilo, D. 48.16.6.2 e C. 9.1.7 sembrano in contrasto con quanto scritto da Macro, più o meno negli stessi anni¹²¹, in un passo della sua opera dedicata ai *iudicia publica*¹²²:

¹¹⁷Questo fatto è posto in luce in WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 209 e nt. 22, ove lo studioso austriaco afferma che «von diesen sind auch hinsichts der Rechtsfolge solche Fristen und Termine zu unterscheiden, die der Richter für die Vornahme einzelner Prozeßhandlungen (z. B. Beischaffung von Beweisen) anordnet. Auf die letzteren scheint sich auch Alex. C. 9.1.7 (...) zu beziehen. Allein der Rücktritt wegen Vereitelung des *perferre accusationem* ist nach diesem Reskript - wie gerade die *tempora* zeigen - erst anzunehmen, wenn zwei oder mehrere Fristen versäumt sind. Nur sie zusammen oder, anders ausgedrückt, das letzte versäumte *tempus* hat die Folge, daß die Anklägerin *renuntiasse causae intellegitur*». Cfr. anche MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 292 e nt. 101.

¹¹⁸Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499; LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., pp. 121-122; MER, *L'accusation*, cit., p. 463; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 292, nt. 101. Sembra propendere - sebbene implicitamente - per questa ipotesi anche FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 70 e nt. 167.

¹¹⁹Cfr. *supra*, § II.2.2.

¹²⁰Cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 462-463, e NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 122, nt. 550, i quali ricollegano il principio espresso nella *sententia* pseudopaolina con la facoltà di *citare accusatorem* che in BGU 611 Claudio aveva riconosciuto al pretore presidente della *quaestio*.

¹²¹Cfr. KUNKEL, *Die römischen Juristen*, cit., pp. 256-257; LIEBS, v. «(M.?) Aemilius Macer (§ 430.3)», cit., p. 214, nonché - ora - le «tracce di una biografia» in ALESSANDRÌ, *Aemilius Macer*, cit., pp. 3 e ss.

¹²²L'attività letteraria del giurista consta di cinque opere citate nel Digesto (*De iudiciis publicis*, *De officio praesidis*, *Ad legem*

D. 48.16.15.5 (Macer, 2 publ. = Pal. 36): *Qui post inscriptionem ante litem contestatam anno vel biennio agere non potuerint variis praesidum occupationibus vel etiam civilium officiorum necessitatibus districti, in senatus consultum non incident.*

All'interno della ricostruzione palinogenetica dell'opera di Macro, Lenel ritiene che la trattazione della materia del senatoconsulto Turpilliano fosse collocata al secondo posto¹²³, subito dopo il titolo di apertura del secondo e ultimo libro dell'opera dedicato alla trattazione generale della disciplina della legittimazione attiva all'accusa (*Qui accusare possint*).

A differenza di quanto visto in D. 48.16.6.2 e in C. 9.1.7, in questo passo di Macro si afferma che, qualora l'accusatore «*agere non potuerint*» in un anno o in un biennio dopo il compimento dell'*inscriptio* e prima della *litis contestatio*, questi sarebbe andato esente dalle sanzioni previste dal Turpilliano solo laddove avesse potuto addurre una serie di cause di giustificazione di tale comportamento derivanti da «*variis praesidum occupationibus*» o da «*civilium officiorum necessitatibus*»¹²⁴. Questo frammento sembra dunque porsi in contrasto con la disciplina vigente in età classica ricordata nella *sententia* pseudopaolina e dalla costituzione di Alessandro Severo, dalle quali traspare come il giudicante potesse fissare liberamente la durata massima del procedimento, senza subire alcuna imposizione in termini quantitativi.

Il passo ha sicuramente subito rimaneggiamenti ed esso ha costituito e costituisce ancora oggi motivo di dibattito nella giusromanistica, soprattutto per via del riferimento alla *litis contestatio* contenuto nel testo¹²⁵.

vicensimam hereditatium, De re militari e De appellationibus), la cui composizione dovrebbe collocarsi indicativamente tra il 210/211 d.C. e il 230/235 d.C. In particolare, il *de iudiciis publicis* sarebbe stata composta attorno al 210 d.C.: cfr. LIEBS, v. «(M.?) Aemilius Macer (§ 430.3)», cit., pp. 214-215; ALESSANDRÌ, *Aemilivs Macer*, cit., pp. 6-7.

Gli studiosi hanno rilevato come le opere di Macro si inseriscano perfettamente all'interno del modo di operare della giurisprudenza severiana: «i giuristi dell'epoca, Callistrato, Trifonino, Marciano, Macro, Modestino, pienamente consapevoli del radicale processo di trasformazione che caratterizza il momento storico concentrano, pertanto, la propria attenzione su istituzioni centrali dell'amministrazione imperiale, al fine di fornire ai funzionari strumenti di facile consultazione, in cui i principi da seguire fossero conoscibili, uniformi e ben definiti» (cfr. ALESSANDRÌ, *Aemilivs Macer*, cit., pp. 7-8). Più in generale, sul rapporto tra giurisprudenza e legislazione imperiale in età antonina e severiana, si vedano le osservazioni svolte in GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, 2, cit., pp. 109 e ss. In questo senso, anche il *De iudiciis publicis* di Macro ha un taglio prettamente pratico, finalizzato ad essere una sorta di *vademecum* per il funzionario imperiale chiamato a giudicare in materia criminale. Non deve stupire, allora, che il ruolo centrale che questo giurista generalmente riserva nelle proprie opere all'attività normativa della cancelleria imperiale emerga anche in questa opera dedicata ai *iudicia publica*: cfr. MINALE, *L'appello nell'ultima età dei Severi*, cit., pp. 17 e ss.; ALESSANDRÌ, *Aemilivs Macer*, cit., pp. 11 e ss.

¹²³Il titolo dell'opera del giurista dedicata al provvedimento senatorio, secondo la ricostruzione leneliana, consta di due soli frammenti contenuti nel Digesto: D. 48.16.9 (Pal. 35), evidentemente monco e dedicato alla materia dell'*abolitio publica*, e il lungo D. 48.16.15 pr.-6.

¹²⁴WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 203, nt. 10, critica la scelta operata da Naber di eliminare la parola [*praesidum*]. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., pp. 136 e ss., invece, cassa l'inciso [*praesidum occupationibus*] e lo sostituisce con <*publicorum*>, ritenendo classica la contrapposizione tra *officia civilia* (funzioni private come l'incarico di tutore, giudice, *cognitor*, *procurator*) e *publica* (cariche pubbliche, *honores*, *munera publica*). Secondo l'autore italiano, i compilatori avrebbero inserito tale riferimento per «considerare giustificabile l'indisponibilità del giudice - alla stessa stregua di un impedimento ufficiale dell'accusatore - se il fatto si verificava prima della *litis contestatio*», stabilendo così il campo di applicazione per la disposizione ricordata in C. 9.44.3 (Imp. Iust. A. Menae. pp., a. 529), nella quale Giustiniano avrebbe imposto una pena pecuniaria pari a venti libbre d'oro al giudice e ai suoi subalterni che avessero ritardato oltre il biennio la trattazione della causa, come ricordato ancora in 16 ad Bas. 60.1.24 (Schelt. B VIII, p. 3071 = 20 ad h.l., Heimb. V, p. 249). In questo senso, cfr. anche BONINI, *Ricerche*, pp. 215 e ss.; LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 226. Più recentemente, FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 70, ha affermato come «solo un glossatore postclassico avrebbe potuto pensare di annoverare gli impegni del preside tra le cause di esonero dell'accusatore».

¹²⁵Su tale questione, vd. in generale MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 392-393; WLASSAK, *Anklage*, cit., *passim*;

In via preliminare, si deve rilevare come gli studiosi siano concordi nel ritenere il riferimento al periodo temporale di due anni come frutto di un'interpolazione, sulla scorta del rilievo che il termine per portare a compimento il *peragere* non poteva essere superiore al termine massimo di durata fissato allora per i procedimenti criminali, pari ad un anno sul finire dell'età classica. Il *biennium* troverebbe dunque la propria origine in C. 9.44.3¹²⁶, costituzione nella quale Giustiniano fissò in due anni dalla *litis contestatio* il termine massimo per la conclusione delle cause criminali¹²⁷.

P. LOTMAR, *Die Litiscontestatio im römischen Akkusationsprozess*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* 31 (1918), pp. 249 e ss.; M. WLASSAK, *Anklage und Streitbefestigung: Abwehr gegen Philipp Lotmar*, Wien, 1920, *passim*; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., pp. 340 e ss.; A. BISCARDI, *Sur la litis contestatio du procès criminel*, in *RIDA* 3^e série, 7 (1960), pp. 307 e ss.; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 96 e ss.; BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., pp. 119 e ss.; BONINI, *Ricerche*, cit., pp. 223 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 244, nt. 199; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 32-33; T. BEGGIO, *A obra centenária: Moriz Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *Interpretatio Prudentium* 2 (2017), pp. 24 e ss.; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 291, nt. 99. Particolarmente importanti appaiono le due posizioni espresse da Wlassak e da Biscardi. Wlassak, nel suo *Anklage und Streitbefestigung*, prende posizione contro le teorie di Mommsen e di Naber. Secondo Mommsen, la classicità della *litis contestatio* costituirebbe un corollario della sua idea generale di processo criminale come processo civile rafforzato, pertanto «das Quästionenverfahren ist allerdings eine aus der Combination des privaten und des öffentlichen Strafprozesses hervorgegangen Zwitterbildung, und insoweit es durch *sacramentum* und überhaupt durch *in ius vocatio* eingeleitet ward, kann die Litiscontestatio ihm nicht gefehlt haben» (MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 393). Secondo Mommsen, pertanto, la *litis contestatio* sarebbe comparsa grazie all'apporto della giurisprudenza di età severiana, al fine di assicurare la trasmissibilità passiva delle pene pecuniarie in capo agli eredi dell'accusato defunto nelle more del processo. Dal canto suo, Wlassak si oppone questa tesi di Mommsen, ritenendo che la *litis contestatio* in campo criminale abbia fatto la sua comparsa unicamente in età giustiniana - segnatamente, con C. 9.44.3 (Imp. Iust. A. Menae. pp., a. 529) - e che la menzione di una «Streitbefestigung» sia stata inserita dai commissari in D. 48.16.15.5 e D. 48.2.20 (Mod. 2 *de poen.* = Pal. 156) solo per richiamare l'attenzione del lettore al nuovo istituto introdotto da Giustiniano. Essa, pertanto, costituirebbe una «Randglosse», che non tocca affatto il senso del discorso svolto dal giurista classico: «nichts Anderes war beabsichtigt, als bei passender oder unpassender Gelegenheit auf die neue Streitbefestigung hinzudeuten und nebenbei ihren Platz im Kriminalverfahren festzustellen» (WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 218-219). Anche D. 48.2.20, pertanto, sarebbe interpolato per lo studioso austriaco: cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 142 e ss. Le conclusioni di Wlassak sono state contestate da Arnaldo Biscardi, secondo il quale il riferimento alla *litis contestatio* sarebbe del tutto classico e costituirebbe uno degli approdi ai quali era pervenuta la giurisprudenza di età severiana. L'autore, comunque, concorda con Wlassak che in ambito criminalistico sia «in ogni caso da escludere (...) che essi [i termini *litis contestatio* e *litem contestari*] abbiano mai potuto fare allusione ad un qualsiasi accordo delle parti» (p. 120); egli tuttavia sostiene che «se, infatti, noi intendiamo il termine *litis contestatio* nel suo significato generico, cioè come espressione usata per indicare l'atto costitutivo irrevocabile di un qualsiasi rapporto processuale, tutto diviene chiaro e l'adozione di questa terminologia in relazione al processo penale diventa giustificabile già verso la fine dell'età classica, senza bisogno di dover necessariamente pensare a glossemi o ad interpolazioni» (BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., pp. 124-125). Di conseguenza, ad avviso dello studioso italiano, l'espressione *lis contestata* costituirebbe un sinonimo di *sollemnia accusationis*, usato per indicare tutte quelle attività il cui compimento è necessario al fine della nascita del rapporto processuale criminale. Anche BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 96 e ss., BONINI, *Ricerche*, cit., pp. 223 e ss., e SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 244, nt. 199, sostengono la tesi di Biscardi. In particolare, Bonini rileva come in età classica sarebbe esistita una differenza anche sostanziale tra *inscriptio* e *litis contestatio*, mentre tale distinzione sarebbe caduta in età giustiniana: le ragioni della «riesumazione giustiniana della *litis contestatio* penale» andrebbero individuate nel «desiderio di unificare terminologicamente il punto iniziale, agli effetti della perenzione, di tutti i processi, civili, penali e fiscali» e non di una semplice «reminiscenza classicistica» (p. 226).

¹²⁶Imp. Iust. A. Menae. pp., a. 529: *Criminales causas omnimodo intra duos annos a contestatione litis connumerandos finire censemur nec ulla occasione ad ampliara produci tempora, sed post bienii excessum minime ulterius lite durante accusatum absolvi, scientibus iudicibus eorumque officii, quod, si litigatoribus admonentibus ipsi litis introductionem vel examinationem distulerint, poena vicenarum librarum auri ferientur.*

¹²⁷Cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 202; LOTMAR, *Die Litiscontestatio*, cit., pp. 268 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., pp. 468 e ss.; BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., p. 129; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 70; BONINI, *Ricerche*, cit., pp. 215 e ss.; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 32, nt. 33. MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 292, nt. 99, tuttavia, ipotizza che le parole «*ultimum autem finem strepitus criminalis, quem litigantem disceptantemque fas non sit excedere, anni spatio limitamus*» - in particolare, l'uso del verbo *limitare* - utilizzate da Costantino in C.Th. 9.19.2.2 possano alludere al fatto che, prima di lui, il lasso temporale concesso fosse maggiore, così come riferito in D. 48.16.15.5, e che Costantino avesse voluto ridurlo a un anno. L'autrice, dunque, non chiude completamente all'idea di un'origine più risalente nel tempo del termine biennale rispetto a quanto affermato in

Biscardi ritiene che il passo di Macro poc'anzi citato corrisponda a livello contenutistico a quanto affermato in C. 9.45.1¹²⁸: «soltanto l'accusatore che desiste dopo aver compiuto tutte le formalità richieste per la costituzione del giudizio penale (...) incorre senza remissione nella pena del senatoconsulto, salvo il caso che riesca ad ottenere dall'autorità giudiziaria l'annullamento del processo (...). Invece, l'accusatore che desista non avendo ancora compiuto tutte le formalità potrà sempre sfuggire alla pena stabilita per i *tergiversatores*, anche senza chiedere l'*abolitio*, qualora possa invocare a sua discolpa certe scuse legittime (*abolitio ex lege* [?] [...])»¹²⁹.

La ricostruzione proposta dallo studioso italiano, tuttavia, non convince.

L'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dal Turpilliano presupponeva infatti il completamento dei *sollemnia accusationis*: prima della formalizzazione dell'accusa, infatti, non si poteva parlare né di accusatore, né di accusato, pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio del senatoconsulto. Tale principio rimase in vigore per tutta l'età classica, come dimostrato ancora da alcune fonti di età classica¹³⁰. In realtà, stante il principio della libertà dell'accusa, il soggetto che avesse consegnato

modo unanime dalla dottrina.

¹²⁸Imp. Ant. A. Anniano, *anno ignoto: Is demum in senatus consultum incidisse videtur, qui crimen publici iudicii detulit et causa ordinata, id est inscriptionibus depositis et fideiussore de exercenda lite praestito eoque qui accusatur sub custodia officii facto, non impetrata abolitione ab executione criminis destitit.*

¹²⁹Cfr. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., pp. 135-136. Nel medesimo senso si è espressa anche BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 97-98.

¹³⁰Ad esempio, D. 48.16.5 (Paul. 2 resp. = Pal. 1452): *Quaesitum est, an is, qui libello principi dato falsum se obiecturum minatus est, si non obiecisset, Turpilliano senatus consulto tenetur. Paulus respondit verbis senatus consulti Turpilliani eum de quo quaeritur non contineri.* Già Biscardi aveva rilevato il contrasto tra quanto affermato da Paolo e da Macro in D. 48.16.15.5, chiedendosi «perché (...) colui al quale allude la l. 5, pur desistendo dall'accusa di falso intrapresa contro il suo avversario senza invocare alcuna giustificazione della sua desistenza, se la cava a buon mercato, mentre la l. 15,5 non esonera dalla pena del senatoconsulto Turpilliano, prescindendo dall'*abolitio* giudiziaria, se non gli accusatori che abbiano desistito per un motivo riconosciuto legittimo, e non dopo la *litis contestatio*?». La risposta che viene fornita dallo studioso è che nel testo di Macro il processo aveva già trovato avvio con l'*inscriptio*, mentre nel presente passo paolino il soggetto non avrebbe nemmeno compiuto quest'ultimo atto, pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione il Turpilliano: cfr. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., pp. 141-142; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 66. L'espressione *obicere crimine* viene usata nelle fonti per indicare appunto il processo criminale instaurato, ma non ancora giunto al termine: cfr. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni*, cit., p. 188. Un altro frammento, questa volta di Modestino, sembra gettare la corretta luce anche sul presente passo di Macro: *cum Titia testamentum Gaii fratris sui falsum arguere minaretur et sollemnia accusationis non implevit intra tempus a praeside praefinitum, praeses provinciae iterum pronuntiavit non posse illam amplius de falso testamento dicere: adversus quas sententias Titia non provocavit, sed dixit se post finitum tempus de irritato testamento dicere. Quaero, an Titia, quae non appellavit adversus sententiam praesidis, possit ad falsi accusationem postea reverti. Respondit nihil aperte proponi, propter quod adversus sententiae auctoritatem de falso agens audienda sit* (D. 48.2.18, Mod. 17 resp. = Pal. 341). In questo passo, Tizia aveva minacciato - probabilmente nel corso del procedimento civile relativo alle sorti dei lasciti testamentari del fratello - di presentare anche l'*accusatio falsi*. Il *praeses*, come sembra fosse solito comportarsi in questi casi, decise di sospendere temporaneamente il procedimento civile e di fissare un termine per la donna entro il quale avrebbe dovuto provvedere alla presentazione dell'accusa. Decorso inutilmente il termine, ad essa venne così impedito di presentare *pro futuro* l'accusa di falso in relazione al caso *de quo* (*praeses provinciae iterum pronuntiavit non posse illam amplius de falso testamento dicere*): cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 211 e ss. Anche in questo caso, alla donna venne richiesto il compimento dei *sollemnia accusationis*, cioè di effettuare tutte le formalità necessarie per la presentazione dell'accusa, e non di effettuare la sola *inscriptio*, che costituiva unicamente il primo gradino di questa fase preliminare e che si doveva concludere con la *subscriptio* dell'accusatore: cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 117-118; VINCENZI, «*Ante sententiam appellari potest*», cit., p. 28; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 23 e ss. Allo stesso modo deve essere interpretato anche D. 48.16.4 pr. (Pap. 15 resp. = Pal. 730): *Mulier, quae falsi crimen iniuriae propriae post interpositam denuntiationem desistens omisit, ex senatus consulto Turpilliano teneri non videtur.* Anche in questo caso, infatti, il termine *denuntiatio* indica esclusivamente «un atto che non determina in modo definitivo la costituzione del rapporto» e - pertanto - «è naturale che si escluda l'applicabilità del senatoconsulto»,

i *libelli* avrebbe potuto anche decidere di non effettuare la *subscriptio* senza subire alcuna conseguenza negativa: il passo deve dunque essere interpretato, a mio avviso, nel senso che la desistenza nel lasso temporale intercorrente tra *inscriptio* e *subscriptio* fosse sempre possibile senza timore di subire conseguenze negative¹³¹.

Si deve pertanto condividere l'opinione di Wlassak secondo la quale in D. 48.16.15.5 il riferimento alla *litis contestatio* sarebbe interpolato¹³². Dubbi di entità minore vengono sollevati per quanto riguarda l'utilizzo del termine *inscriptio*: esso potrebbe anche essere utilizzato in senso parzialmente diverso rispetto all'uso fattone in età classica, giacché già nel periodo prediocleziano iniziò ad essere impiegato anche per indicare l'intera fase preprocessuale di presentazione dell'accusa, e non solo lo specifico atto della stessa¹³³.

Si può passare ora all'analisi del riferimento all'*annus* come lasso temporale entro il quale concludere il procedimento incardinato¹³⁴. Questo termine annuale per i processi criminali compare già nei testi della giurisprudenza classica - segnatamente in uno di Marciano, D. 50.4.7 pr. - ma in quest'ultimo caso esso non indicava affatto il termine entro il quale *peragere*, bensì quello decorso il quale il *reus* avrebbe potuto *honores petere* nonostante la pendenza del procedimento criminale. Dall'altro lato, è stato posto in luce come D. 48.16.6.2 e C. 9.1.7 non fissassero affatto un periodo preciso, limitandosi a riconoscere all'organo giudicante la facoltà di determinare liberamente l'entità del lasso temporale da concedere all'accusatore entro il quale *peragere*.

La soluzione a questa apparente contraddizione individuata condivisibilmente dalla dottrina parte dal rilievo che il limite di un anno per la conclusione dei processi criminali venne fissato per via "legislativa" per la prima volta solo mediante una costituzione di Costantino del 320 d.C. e unicamente per il *crimen falsi*¹³⁵,

potendo la donna desistere liberamente in quanto non il procedimento criminale non era stato ancora incardinato: cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 92, nt. 54; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 380, nt. 284.

¹³¹Sotto questo profilo, il risultato è il medesimo sia che si ritenga il riferimento alla *litis contestatio* come interpolato, sia nel caso contrario, a patto che quest'ultimo elemento venga interpretato nel senso proposto da Biscardi, cioè come espressione equivalente a *sollemnia accusationis*.

¹³²Infatti, anche laddove si intendesse il termine come voluto da Biscardi, l'utilizzo dello stesso con il significato da lui proposto sembra aver trovato diffusione solo nel tardoantico e - in ogni caso - appare ad esempio meno utilizzato rispetto all'espressione *sollemnia accusationis*, la quale, pur non comparendo molto spesso nei frammenti tratti dalle opere dei giuristi dell'ultima età classica, rinvenendosi unicamente in D. 48.5.12(11).5 e D. 48.2.18, si ritrova spesso nelle costituzioni dell'età tardo-classica, prediocleziana e diocleziana: C. 9.22.4 (Imp. Alex. A. Cassio, a. 227); C. 9.2.7 (Imp. Gord. A. Proculo, a. 244); C. 3.42.6 (Imp. Philipp. A. Polemonidi, a. 244); C. 9.9.18.1 (Imp. Valer. et Gallien. AA. et C. Theod., a. 258); C. 9.12.3 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Bianori, a. 293); C. 9.22.16 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Fortunato, a. 294).

¹³³Cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 116: «l'atto che esprime tutta la fase preliminare è l'*inscriptio*, mentre, in particolare, la *subscriptio* sta ad indicare la stessa fase, ma esclusivamente per la parte che concerne l'attività dell'accusatore». Nel corso del III sec. d.C. inizia infatti a diffondersi l'espressione «*sollemnia inscriptionis*» per indicare il compimento di tutti gli atti preliminari da parte dell'accusatore: *Si crimen ad tuam tuorumque iniuriam pertinens exsequeris, sollemnibus te inscriptionibus adstringe, ut praesidem provinciae habere iudicem possis* (C. 9.1.10, Imp. Gord. A. Mucatraulo mil., a. 239). Su questa costituzione, cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 33-34. Pertanto, ritenendo che il riferimento alla *litis contestatio* sia frutto di un'interpolazione dettata probabilmente da ragioni formali e non sostanziali, il testo originale doveva far riferimento comunque ai *sollemnia accusationis* in generale o alla *subscriptio* dell'accusatore come atto conclusivo del procedimento di presentazione dell'accusa. Questi dubbi sono già stati rilevati da WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 219 e ss.

¹³⁴Ritenuto spurio unicamente da Naber e - più recentemente - da FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 70.

¹³⁵C.Th. 9.19.2.2 (Imp. Const. A. ad Maximum pu., a. 320): *Ultimum autem finem strepitus criminalis, quem litigantem*

termine successivamente generalizzato a tutti i procedimenti criminali solo ad opera di due costituzioni posteriori, rispettivamente di Teodosio I¹³⁶ e II¹³⁷. Conseguentemente, la dottrina giusromanistica ha correttamente ritenuto plausibile che già nel testo originale di Macro fosse contenuta la menzione del limite annuale: il giudice era libero nella determinazione del periodo temporale da concedere all'accusatore, ma ove avesse omesso di statuire alcunché in tal senso, la giurisprudenza di età severiana ritenne che la durata massima del procedimento non potesse superare l'anno dal momento della formalizzazione dell'accusa¹³⁸.

Di conseguenza, si può ipotizzare - alla luce di quanto osservato in precedenza - la seguente ricostruzione

disceptantemque fas non sit excedere, anni spatium limitamus, cuius exordium testatae apud iudicem competentem actionis nascetur auspicio: capitali post probationem supplicio, si id exigat magnitudo commissi, vel deportatione ei qui falsum commiserit imminente. La costituzione è stata successivamente riportata - con modifiche - anche nel *Codex sub C. 9.22.22.2: Ultimum autem finem strepitus criminalis compendioso spatium limitamus, quem litigantem disceptantemque fas non sit excedere, cuius exordium nascetur auspicio testatae actionis apud iudicem competentem: capitali post probationem supplicio, si id exigat magnitudo commissi, vel deportatione ei qui falsum commiserit imminente.* Particolarmente significativa è l'eliminazione del riferimento all'*annus* e la sua sostituzione con il *compendioso spatium*, che costituisce un elemento comune anche ad altre costituzioni imperiali del Teodosiano riportate anche nella compilazione giustiniana: le ragioni di queste alterazioni vanno ascritte all'introduzione del nuovo *biennium* da parte di Giustiniano e alla volontà dei compilatori di armonizzare il contenuto delle costituzioni imperiali di età tardoantica con quelle di età classica, nonché con quanto affermato dai giuristi (cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 208-209). Su questo provvedimento, cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 102 e ss.; LAURIA, *Calunnia*, cit., p. 267, nt. 148; MER, *L'accusation*, cit., pp. 454 e ss.; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 91, nt. 122; BANFI, *Acerrima indago*, cit., pp. 53 e ss.; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 291, nt. 99. L'eliminazione del riferimento al termine annuale avvenne anche con riguardo alla rubrica di C.Th. 9.36 (*ut intra annum criminalis quaestio terminetur*), che in C. 9.44 venne resa come «*ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur*»: cfr. BONINI, *Ricerche*, cit., pp. 89-90.

¹³⁶C.Th. 9.36.1 (Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Desiderio vic., a. 385) = C. 9.44.1. Anche in questo caso, la mano dei compilatori ha portato alla sostituzione di *intra anni tempus* con *intra certum tempus*. La costituzione, tuttavia, pone il termine iniziale al momento dell'*inscriptio* e la ragione di questo fatto può essere trovata nel fatto che, in età tardoantica, si sviluppò un nuovo concetto di *inscriptio*: «*war es in der Zeit des Prinzipsats sehr üblich, statt von der delatio zu reden, die inscriptio und subscriptio zu nennen, so bezeichnet in den nachklassischen Verordnungen das erstere Wort - fast durchweg - eine die Anfangspostulatio bloß begleitende Aufschreibung, durch die der Ankläger die Talionengefahr übernimmt und die Durchführung des Prozesses verspricht. Bei der wesentlichen Verschiedenheit des Zweckes, dem die alte und die jüngere Inskriptio diene, ist es schlechthin undenkbar, daß die eine bestimmt war, die andere abzulösen. Vielmehr mußten zweifellos beide nebeneinander auftreten; schon deswegen, weil die neuere inscriptio nur wirksam werden konnte, falls sich ihr zu seiten die Delatio behauptete*» (cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 94-95). Della medesima idea è anche BANFI, *Acerrima indago*, cit., p. 138, secondo il quale «la costituzione di Teodosio (...) pone il termine inderogabile di un anno per l'effettivo esercizio dell'azione criminale da parte di chi abbia confermato con l'*inscriptio* le proprie accuse avverso chichessia». Per un quadro generale dell'evoluzione subita nel tardoantico dall'utilizzo dei termini *inscriptio* e *subscriptio*, cfr. anche WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 19, nt. 32; MER, *L'accusation*, cit., pp. 104 e ss.; BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 100 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 282 e ss.; DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum»*, cit., p. 41 e nt. 86. Su questa costituzione in particolare, cfr. anche MER, *L'accusation*, cit., pp. 465-466.

¹³⁷C.Th. 9.36.2 (Impp. Honor. et Theodos. AA. Caeciliano pp., a. 409) = C. 9.44.2. Come per la costituzione immediatamente antecedente, anche qui si passa dalla versione «*a die inscriptionis intra anni curricula criminales causas limitandas*» contenuta nel Teodosiano a «*intra certum tempus criminales causas limitandas*» nel *Codex repetitae praelectionis*. Si vedano anche le considerazioni generali svolte da WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 105-106, su queste tre costituzioni: «*durch die Untersuchung der Kaisergesetze, welche von der accusatio coepta reden oder das Anfangsreignis des kriminellen Rechtsgangs erkennen lassen, ist also folgendes ermittelt. Nach allen drei Konstitutionen ist der Zeitpunkt genau derselbe, von dem ab die oft erwähnte Jahresfrist gezählt wird. Festgestellt ist er durch die erste deferierende Postulatio, zu der noch die verpflichtenden Verschreibungen des Anklägers hinzutreten müssen. Sind diese Akte gesetzt, so ist damit nach der Ausdrucksweise des 4. und 5. Jahrhunderts der Beginn des Anklageprozesses gegeben; dieser gilt jetzt als eröffnet*». Su questa costituzione, cfr. anche MER, *L'accusation*, cit., p. 466.

¹³⁸Cfr. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., p. 131: «l'omissione [del *peragere reum*] era considerata punibile se l'accusatore non raggiungeva questo traguardo entro un limite di tempo che i giuristi classici - salvo il caso di diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria (D. 48.16.6.2; C. 9.1.7) - avevano fissato in generale ad un anno dopo la *delatio nominis* (cfr. Marciano in D. 50.4.7) o la iscrizione a ruolo di questa (forse l'*inscriptio*, di cui parla il nostro testo)». Nel medesimo senso, cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 488; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 291, nt. 99.

del testo:

D. 48.16.15.5 (Macer, 2 *publ.* = Pal. 36): *Qui post [inscriptionem?] <subscriptionem?> [ante litem contestatam] anno [vel biennio] agere non poterint variis [praesidium occupationibus] <publicorum> vel etiam civilium officiorum necessitatibus districti, in senatus consultum non incident.*

Il testo così riformulato appare maggiormente in linea con la disciplina vigente sullo scorcio dell'età classica, nella quale la responsabilità dell'accusatore per la desistenza sarebbe potuta sorgere solo dopo il compimento di tutte le attività necessarie per la formalizzazione dell'accusa, prima della quale non esisteva ancora un processo criminale pendente, presupposto necessario perché potesse configurarsi la *tergiversatio*. Il giudice aveva pertanto la facoltà di fissare un termine massimo di durata del processo - in difetto, la giurisprudenza riteneva che un anno fosse sufficiente - entro il quale l'accusatore avrebbe dovuto ottenere una pronuncia di merito circa quanto ascritto al *reus*. In difetto, sarebbe stato considerato come un *tergiversator*, a meno che egli non potesse addurre valide giustificazioni in grado di scusare tale ritardo¹³⁹.

La disciplina ricordata da Macro andò perfezionandosi in via legislativa nel corso del tardoantico, come testimoniato dalle già ricordate costituzioni di fine IV, inizio V sec. d.C. di Teodosio I e II:

C.Th. 9.36.1¹⁴⁰ (Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Desiderio vic., a. 385): *Quisquis accusator reum in iudicium sub inscriptione detulerit, si intra anni tempus accusationem coeptam prosequi supersederit, vel, quod est contumacius, ultimo anni die adesse neglexerit, quarta bonorum omnium parte mulctatus aculeos consultissimae legis incurrat; scilicet manente infamia, quam veteres iusserant sanctiones.*

C. 9.44.1: *Quisquis accusator reum in iudicium sub inscriptione detulerit, si intra certum tempus accusationem coeptam persequi supersederit vel, quod est contumacius, ultimo die adesse neglexerit, quarta bonorum omnium parte mulctatus aculeos consultissimae legis incurrat, scilicet manente infamia, quam veteres iusserant sanctiones.*

¹³⁹Cfr. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale*, cit., p. 136: «i motivi legittimi di scusa considerati in generale validi, quando si tratti della omissione di un'attività che si sarebbe obbligati ad esplicare, si riportano il più delle volte o alla forza maggiore (*casus maior*, come l'*in hostium potestate esse*), o alla cattiva salute (*valetudo adversa*), o ad affari pressanti (*maior res sua, maioris causae occupatio*) e soprattutto a incarichi o doveri di pubblico interesse, come gli *officia publica et civilia*». Anche in questo caso dunque, come nel caso delle *excusationes* e delle *iustae causae* poste alla base dell'istanza di *abolitio privata*, si è di fronte ad un'esemplificazione e non ad una enumerazione esaustiva, lasciando così al giudice il più ampio margine discrezionale per valutare le scusanti addotte dall'accusatore per evitare la punizione ai sensi del Turpilliano.

¹⁴⁰= Brev. 9.26.1.

C.Th. 9.36.2¹⁴¹ (Imp. Honor. et Theodos. AA. Caeciliano pp., a. 409): *Noverint iudices cui-libet culmini honorive praesidentes, necessariis utrique parti, si petantur, dilationibus non negatis a die inscriptionis intra anni curricula criminales causas limitandas, quo emenso habeat accusator, quia destitit, poenam sibi legibus constitutam; et si persona vilior fuerit, cui damnum famae non sit iniuria, poenam patiatur exsilii, nisi forsitan intra anni metas consensus partium abolitionem poposcerit. In iudicium autem debet esse diligentia, ut, si nulla rationabilis a reo vel accusatore dilatio postuletur, urgeant talium causarum notionem, non exspectatis anni moris. Si vero accusator vel reus, propter documenta forsitan sibi necessaria, annum voluerint custodiri, dare assensum debet patientia cognitoris, in alteram partem severiorem formatura sententiam et cetera.*

C. 9.44.2 pr.-1: [pr.] *Noverint iudices cui-libet culmini honorive praesidentes, necessariis utrique parti, si petantur, dilationibus non negatis praecedentibus scilicet inscriptionibus, intra certum tempus criminales causas limitandas: quo emenso subeat accusator, quia destitit, poenam legibus constitutam, et si persona vilior fuerit, cui damnum famae non sit iniuria, poenam patiatur exilii, nisi forte intra statuti temporis metas consensus partium abolitionem poposcerit. [1] In iudicium autem debet esse diligentia, ut, si nulla rationabilis a reo vel accusatore dilatio postuletur, urgeant talium causarum notionem non exspectatis moris.*

In C.Th. 9.36.1 gli imperatori Valentiniano II, Teodosio I e il figlio di quest'ultimo, Arcadio, statuirono che colui che avesse formalmente avanzato un'accusa (*reum in iudicium sub inscriptione detulerit*)¹⁴² nei confronti di un *reus* e che avesse omissso di portare a compimento il processo così avviato a partire da un anno o - cosa ritenuta ancor più deprecabile¹⁴³ dagli imperatori (*quod est contumacius*) - avesse addirittura

¹⁴¹ = Brev. 9.26.2.

¹⁴² Si parla di *inscriptio*, ma non si deve confondere con l'*inscriptio libellis* tipica del processo criminale del Principato: in questo caso - seguendo la ricostruzione sposata dalla dottrina maggioritaria - questo termine indica già l'accusa presentata e ricevuta dal magistrato. In questo senso, si veda anche l'*Interpretatio* visigotica al testo in esame, nella quale il termine iniziale viene individuato nel giorno *quo inscripsit*, ma si parla poco dopo di *propositam actionem*: cfr. DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum»*, cit., pp. 172-173. Più in generale, sul linguaggio adottato nell'*Interpretatio*, la studiosa osserva che «in altri termini l'interprete avrebbe steso l'*Interpretatio* quando la *subscriptio* sarebbe già stata sostituita dall'*inscriptio*, chiarendo e aggiungendo alcune caratteristiche di quest'ultima. In tale prospettiva, la presenza del termine *subscriptio* - anziché di *inscriptio* - sarebbe risultata obsoleta, perciò espunta, almeno nel contesto qui considerato, ossia come coincidente con la *inscriptio*» (p. 41). In particolare, la dottrina dominante ritiene che - a partire da Costantino in avanti - «il termine *inscriptio* (...) avesse sostituito *subscriptio*, entrambe le espressioni avrebbero indicato il medesimo atto introduttivo dell'accusa» (p. 41, nt. 86).

¹⁴³ L'aggettivo *contumax*, infatti, possiede due significati: uno di uso comune, nel senso di «proud and unyielding, stubborn, defiant (usu. in a bad sense)» e uno tecnico, per indicare la mancata comparizione di un soggetto nonostante sia stato citato in giudizio (cfr. v. «*contumax*» in GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, cit., p. 437). L'utilizzo del termine al grado comparativo (*contumacior*) sembra far propendere per il primo dei due significati poc'anzi esposti, dato che non avrebbe senso parlare di un soggetto «più contumace», giacché l'accusatore o era presente o non lo era, ma questo termine particolare doveva sicuramente alludere anche alla situazione della mancata comparizione dell'accusatore nonostante la *vocatio in iudicium*: così, ad esempio, B.W. FRIER (a cura di), *The Codex of Justinian*, 3, Cambridge, 2016, p. 2415 («what is more insolent») e C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, Princeton, 1952, (rist. Clark, 2012), p. 251 («an act which is more contumacious»). Laddove si dovesse accogliere questa proposta, ritengo non debba escludersi che l'utilizzo del comparativo per indicare la maggior gravità della mancata comparizione in giudizio durante tutto il periodo indicato si traducesse in una sanzione più grave rispetto al caso del mancato rispetto dei termini. Per l'uso tecnico, invece, propendono LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 267 e nt. 149, e BONINI, *Ricerche*, cit., p. 219. Secondo Lauria, pertanto, non vi è affatto alcuna differenza tra le fattispecie considerate in termini di gravità del comportamento: «è dunque la semplice scadenza del termine quella che perfeziona il reato dell'accusatore, prescindendosi, a quanto pare, da ogni valutazione sulla colpevolezza o meno del suo contegno».

evitato di presentarsi in giudizio entro l'ultimo giorno utile prima del decorso del tempo (*ultimo anni die adesse neglexerit*)¹⁴⁴, sarebbe stato colpito sia dalla pena pecuniaria costituita dalla confisca di un quarto del suo patrimonio¹⁴⁵, sia dalla vecchia sanzione dell'*infamia*, ancora vigente (*scilicet manente infamia, quam veteres iusserant sanctiones*)¹⁴⁶.

La seconda costituzione¹⁴⁷, successiva di quasi venticinque anni, conferma incidentalmente l'impostazione generale della disciplina dettata nel precedente provvedimento. In questo caso, infatti, l'attenzione principale degli imperatori si concentra sulla disciplina delle dilazioni concesse dai giudici alle parti. Si afferma infatti che tali differimenti dovevano essere generalmente concessi (*si petantur, dilationibus non negatis*), a patto che i giudici tenessero comunque presente - ove chiamati a decidere sulla loro concessione - il limite inderogabile di un anno dall'*inscriptio* come termine finale entro il quale l'accusatore avrebbe dovuto concludere il procedimento (*Noverint iudices [...] a die inscriptionis intra anni curricula criminales causas limitandas*)¹⁴⁸. Anche in questo caso, decorso il termine, l'accusatore sarebbe stato colpito dalla *poenam* (...) *legibus constitutam* in quanto desistente, sanzione che, grazie a quanto si afferma poco dopo, può essere individuata *a contrario* ancora nell'*infamia*. Tuttavia, laddove l'accusatore fosse stato una persona *vilior*, nei cui confronti l'*infamia* non avrebbe causato particolari conseguenze negative, gli sarebbe stata inflitta la condanna all'esilio¹⁴⁹.

In conclusione, sul finire dell'età classica la desistenza dell'accusatore poteva anche essere integrata attraverso il mancato rispetto del termine per portare a conclusione il processo fissato dal giudice, generalmente pari a un anno, per assicurare il rapido disbrigo delle cause criminali. Questa disciplina sorse probabilmente nella prassi dei tribunali e venne poi recepita in primo luogo dai giuristi di età severiana interessati alle problematiche criminalistiche. In seguito, a tale questione si interessò anche la cancelleria imperiale che - specialmente nel corso del tardoantico - giunse a precisare maggiormente la disciplina, fissando in via

¹⁴⁴Cfr. BONINI, *Ricerche*, cit., p. 219: «le conseguenze di questi due possibili comportamenti (che sembrano esprimere un disinteresse più o meno accentuato per lo svolgimento del processo penale) sono identiche».

¹⁴⁵Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500, nt. 9 e 10; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 401, nt. 40; BONINI, *Ricerche*, cit., p. 220.

¹⁴⁶La costituzione della nuova categoria generale dell'*infamia* portò la cancelleria imperiale ad utilizzare questo nuovo termine, nel quale era oramai ricompresa anche la perdita del *ius accusandi* prevista dal Turpilliano: cfr. *supra*, § I.6.2.4. Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 426; MER, *L'accusation*, cit., pp. 475-476. Vd. altresì BANFI, *Acerrima indago*, cit., p. 138, il quale però parla di «sanzione accessoria dell'*infamia*», mentre a mio avviso sarebbe più corretto vedere nella costituzione in oggetto la sopravvivenza, anche in età tardoantica, della concorrenza tra la pena ordinaria e quella irrogata *officio iudicis* tipica dell'età tardoantica.

¹⁴⁷Sulla quale, in generale, cfr. WLASSAK, *Anklage*, cit., pp. 101 e ss.; LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 267; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 426; BONINI, *Ricerche*, cit., pp. 220 e ss.; DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum»*, cit., pp. 173 e ss.

¹⁴⁸Nel caso in cui una posposizione della trattazione fosse incompatibile con il termine annuale, infatti, i giudici avrebbero dovuto «*urgente talium causarum notionem, non expectatis anni moris*». LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 267, nt. 150, e BONINI, *Ricerche*, cit., p. 221, nt. 141, sottolineano come - anche alla luce della relativa *Interpretatio* - le parti potessero in maniera concorde richiedere al giudice di riservare l'intero anno dall'*inscriptio* alla fase di istruzione probatoria. Il giudice avrebbe dovuto pertanto riconoscere loro tale dilazione, ma - in questo caso - la parte soccombente sarebbe stata punita con una sanzione più severa di quella che avrebbe ottenuto laddove non avesse acconsentito al superamento del termine annuale.

¹⁴⁹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 428, nt. 89; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 481; BONINI, *Ricerche*, cit., p. 221; DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum»*, cit., pp. 172-173.

generale il limite annuale e coordinando la disciplina della desistenza con la facoltà delle parti di richiedere *dilationes*¹⁵⁰.

III.2.3. *Tergiversatio* e istigazione ad accusare

Una serie di brani di giuristi classici sembra inoltre dimostrare la punibilità non solo dell'accusatore, ma anche del soggetto che avesse spinto - anche per interposta persona - un altro soggetto ad assumere la veste formale di *accusator*. Come ha acutamente osservato Ernst Levy, infatti, già in Tac. *ann.* 14.41 la locuzione «*qui talem operam emptitasset vendidissetve*» indicava che «ein „Käufer“ dieser Art ist der sich einen Prävarikator bestellende Reus. Aber nicht er allein»: in generale, emerge la tendenza a colpire tutti i casi in cui un soggetto decida di abusare dell'apparato giudiziario rimanendo nell'ombra e avvalendosi di soggetti terzi¹⁵¹.

Ciò si desumerebbe, in particolare, dalla lettura di due passi, entrambi inseriti nel titolo del Digesto dedicato al Turpilliano:

D. 48.16.15 pr. (Macer 2 *publ.* = Pal. 36): *In senatus consultum Turpillianum incidunt, qui subiecissent accusatores, [aut subiecti postulassent nec peregissent reos, aut aliter quam abolitione facta destitissent]*¹⁵²: *quique chirographum ob accusandum dedissent pactionemve aliquam interposuissent. [Hoc autem verbum "nec peregissent" ad universos supra scriptos pertinere dicendum est]*¹⁵³.

D. 48.16.1.13 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): *Incidit in hoc senatus consulto et qui accusatorem summittit aut instigat*¹⁵⁴, *aut qui mandat alicui et instruit eum ad accusationem [capitalem] dando probationes [allegando accusationes: et merito: nam diffidendo crimini quod movet et eximendo se periculo calumniae vel desertionis merito calumniantis et desistentis poenae subdi debuit, nisi subornatus*

¹⁵⁰Secondo LAURIA, *Calumnia*, cit., pp. 266-267, C.Th. 9.36.1 testimonierebbe come, nel corso del IV sec. d.C., fosse intervenuta una nuova regolamentazione della *tergiversatio*, che determinò la perdita di tutte quelle caratteristiche che essa era andata assumendo in età classica: «la costituzione citata, infatti, non si preoccupa di distinguere se la desistenza abbia luogo per motivi illeciti o per semplice negligenza o per altre ragioni, ma vuole solo far rispettare il termine legale di un anno entro il quale devono portarsi a termine i giudizi penali». Per tutta l'età classica, dunque, la vecchia concezione di *tergiversatio* coesistette con quella nuova, permettendo così la punizione dell'accusatore che - prima del decorso del termine - avesse tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di accusare, tanto in sede stragiudiziale, quanto in sede processuale: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 420 e ss.; MER, *L'accusation*, cit., pp. 463-464.

¹⁵¹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 422-423; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 246 e nt. 86; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 113 e ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 264, nt. 303; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 73 e ss., nonché SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 29-30, secondo il quale «l'onerosità non era richiesta: nessun giurista accenna mai alla necessità che il mandante abbia versato o promesso danaro all'accusatore. Tacito dice, è vero: *qui talem operam emptitasset vendidissetve*, ma egli pensava certo al solo caso più comune e appariscente». Tuttavia, diversamente da Spagnuolo Vigorita, sembra preferibile ricondurre all'interpretazione giurisprudenziale l'estensione della fattispecie originaria prevista dal Turpilliano, inizialmente relativa alla sola presenza di un accordo oneroso con l'accusatore. Anche CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 115, ritiene che «el senadoconsulto (...) sancionaba con la misma pena (...) al mandante y al acusador propriamente dicho».

¹⁵²Secondo LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 423, nt. 49, questo inciso costituirebbe un glossema sorto dall'esigenza di completezza del suo autore, il quale tuttavia interrompe il ragionamento logico del giurista classico. Ad avviso dello studioso tedesco, inoltre, la seconda frase aperta dall'*aut* costituirebbe addirittura «ein Glossem im Glossem».

¹⁵³Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 424, nt. 52.

¹⁵⁴LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 423, nt. 43, espunge [*aut instigat*] in base al confronto con D. 3.2.20 (Pap. 1 *resp.* = Pal. 405): *Ob haec verba sententiae praesidis provinciae "callido commento videris accusationis instigator fuisse" pudor potius oneratur, quam ignominia videtur irrogari: non enim qui exhortatur mandatoris opera fungitur*. Diversamente, SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 28, lo ritiene genuino, così come il successivo *et instruite eum ad accusationem*.

*accusator probaverit crimen quod intendere suscepit. Nec interest, per se mandavit accusationem an per alium*¹⁵⁵: *verum [hunc], qui [hoc] ministerio usus est ad mandandam accusationem, non ex verbis, sed ex sententia senatus consulti puniri Papinianus respondit. [Summissus enim accusator similiter eodem senatus consulto plectitur; id est propter hoc solum punitur, quod ministerium alieni timoris recepit]*¹⁵⁶.

Nel passo tratto dal secondo libro del *de iudiciis publicis* di Macro, all'interno della formulazione *qui subiecissent accusatores* sarebbe ricompreso qualsiasi soggetto che avesse stretto un accordo con l'accusatore o avesse comunque suscitato l'attività di quest'ultimo¹⁵⁷: ovviamente, ai fini della punizione come *tergiversator* del mandante, era necessario che l'accusatore avesse abbandonato l'accusa senza aver ottenuto l'*abolitio*¹⁵⁸.

L'intero § 13 del *liber singularis* marciano, depurato così dalle parti non originali, appare ancora più chiaramente dedicato alla trattazione della materia dell'estensione della disciplina delle fattispecie previste dal Turpilliano a soggetti diversi dall'accusatore e dall'accusato. Levy ritiene di rinvenire nei passi in questione due fattispecie tra loro differenti: da un lato, *summittere* o *subicere accusatorem* indicherebbe infatti l'ipotesi in cui un soggetto incarichi un proprio subordinato di presentare l'accusa, mentre l'espressione *mandare accusatorem* designerebbe il caso in cui tale compito venga assegnato ad un terzo soggetto, dietro promessa di una somma di denaro o altra utilità¹⁵⁹. Spagnuolo Vigorita ha tuttavia dimostrato, in maniera convincente,

¹⁵⁵Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 423, nt. 47. L'autore tedesco, infatti, rileva in primo luogo come in nessun altro passo venga menzionato il fatto che si debba trattare unicamente di un'accusa relativa ad un delitto punito con la pena capitale. Una serie di stonature sul piano formale presenti in tutta questa parte del brano lo porta dunque a categorizzare tutto l'inciso da *capitalem a per alium* come un'aggiunta successiva. Meno drastico è SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 28, nt. 32, secondo il quale fino a *probationes* il testo dovrebbe essere genuino, eccezion fatta per il vocabolo *capitalem*, riguardo al quale concorda con Levy. Secondo Spagnuolo Vigorita, infatti, anche l'attività di colui che avesse fornito prove all'accusatore avrebbe testimoniato un forte interesse del primo al procedimento criminale intentato dal secondo, a prescindere dalla dimostrazione dell'esistenza di un accordo tra i due avente ad oggetto la proposizione dell'accusa, sicché ciò rendeva il primo punibile per le varie fattispecie di reati degli accusatori poste in essere dall'accusatore. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 74-75, tuttavia, accoglie l'intera frase come originale.

¹⁵⁶Anche questa frase è ritenuta posticcia da LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 424, nt. 54. In particolare, Levy rileva come l'applicabilità del Turpilliano anche all'*accusator summissus* non era affatto in discussione nei processi criminali, a differenza di quanto accadeva per il *delator* nei processi fiscali. Anche qui, una serie di errori sul piano formale tradirebbero l'inserimento successivo di questa porzione di testo. Così anche SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 26, nt. 21.

¹⁵⁷Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 492 e nt. 2. Secondo LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 424, nt. 58, sarebbe proprio questo il principio che l'autore dei glossemi qui presenti ha tentato di esprimere. La frase «*quique chirographum ob accusandum dedissent pactionemve aliquam interposuissent*», in particolare, ricomprenderebbe due ipotesi tra loro differenti: «probabilmente Macro pensava alla costituzione da parte del mandante di un credito nei propri confronti a vantaggio dell'accusatore, credito di cui il documento che gli consegnava costituiva la prova. Il *pactionem interponere* non è ipotesi diversa, ma solo più generale: qualunque altro tipo d'accordo, diverso dalla promessa di danaro» (cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 28, nt. 37). Lo studioso italiano non esclude nemmeno che *chirographum* potesse indicare un documento essenziale per l'accusa, essendo che - in senso più generale - esso indicava una scrittura redatta in prima persona, realizzata spesso a finalità probatorie.

¹⁵⁸Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 424, nt. 57; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 29; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 115; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 176.

¹⁵⁹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 423, nt. 50: «neben dem Abhängigen, dem man das Anklagen einfach befiehlt, verdiente der Selbständige, den man durch besondere Versprechungen erst zu dem Dienste geneigt machen muß, sehr wohl besondere Erwähnung. Die Doppelgliedrigkeit entspricht der des Marcian *qui ... summittit ... aut qui mandat*».

In ogni caso, il limite oltre il quale scattava la punibilità di questa tipologia di comportamenti è ben individuato in D. 3.2.20, nel quale Papiniano puntualizza come la semplice esortazione ad accusare non configurasse un caso di istigazione ad accusare (*non enim qui exhortatur mandatoris opera fungitur*) sanzionabile ai sensi del Turpilliano: cfr. PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 362 e nt. 752. Si

come una distinzione così netta tra i due comportamenti non emerga a seguito di un'analisi più approfondita dei testi di età classica dedicati all'istigazione ad accusare o a presentare una delazione al fisco¹⁶⁰: si deve pertanto rilevare «la presenza di una interpretazione che non restringeva la sfera di applicazione del Turpilliano ai soli casi di mandato e della istigazione qualificata nel senso di Levy, ma la estendeva ad ogni attivo incitamento, esclusa solo la mera esortazione»¹⁶¹. Nel testo marciano, dunque, dopo aver menzionato il genere *summittere accusationem*, il giurista avrebbe elencato alcuni esempi del modo in cui tale *summittere* poteva realizzarsi in concreto¹⁶².

Marciano riporta infine l'opinione di Papiniano¹⁶³, secondo la quale sarebbe stato punito in base al senatoconsulto anche colui che avesse istigato la presentazione dell'accusa per interposta persona, avvalendosi dell'aiuto di un intermediario: il giurista sottolinea come, anche in questo caso, la punibilità del "mandante" non sarebbe avvenuta in base ad una disposizione appartenente al testo del senatoconsulto, ma in base ad un'interpretazione teleologica di quest'ultimo (*non ex verbis, sed ex sententia senatus consulti puniri*)¹⁶⁴.

Conseguentemente, il Turpilliano avrebbe inizialmente sanzionato la sola ipotesi di «*qui talem operam emptitasset vendidissetve*». Successivamente, gli interventi della giurisprudenza determinarono l'estensione del perimetro applicativo del provvedimento senatorio a qualsiasi altra ipotesi di istigazione ad accusare e - infine - anche al soggetto che non avesse suscitato direttamente l'attività dell'accusatore, ma *per suppositam personam*. L'estensione della disciplina del Turpilliano ai processi fiscali attraverso un senatoconsulto successivo determinò l'applicazione di questa disciplina anche al *delator*: come testimoniato da una serie di

veda anche quanto osservato da SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 27, con riferimento al passo di Papiniano: l'esclusione «dipende probabilmente da un'attitudine interpretativa benevola (...), che lo spingeva ad escludere l'applicazione delle sanzioni per la *calumnia* e le ipotesi equiparate ogni volta che le parole della sentenza fossero sufficientemente imprecise da consentirlo. Oppure potrebbe darsi che Papiniano si trovasse di fronte ad un caso concreto in cui fosse possibile escludere l'applicazione del Turpilliano, perché non si era neppure verificata una istigazione vera e propria, ma una semplice e magari vaga esortazione ad accusare».

¹⁶⁰Come già rilevato da Spagnuolo Vigorita, infatti, lo stesso Levy - in altro luogo (cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425) - sembra accogliere anche un'idea di *summittere (subicere)* più generale rispetto a quella più ristretta di «istigazione qualificata dal rapporto di subordinazione». In particolare, lo studioso italiano nota come l'alternanza tra *accusatorem subicere* e *accusatorem mandare* si riscontri unicamente in D. 48.16.1.13 e D. 48.16.15 pr., mentre in tutti gli altri testi - riguardanti tanto i processi criminali, quanto quelli fiscali - si rinviene o l'una o l'altra espressione, mai contrapposte: cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 26, ntt. 23, 24, 25 e 26, ove testi.

¹⁶¹Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 27. Dal punto di vista lessicale, l'autore rileva come *accusatorem summittere* o *subicere* costituisca «l'espressione tecnica più generale e più frequente per indicare la fattispecie regolata nell'appendice del Turpilliano e nel provvedimento che ne estese le norme al processo delatorio. *Mandare* è più raro, ma non sembra avere un significato diverso» (cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 26-27). Anche CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 74-75, si esprime a favore dell'idea che Marciano, con l'espressione *accusatorem summittit*, indichi la fattispecie generale «e che abbia, successivamente, specificato con funzione esplicativa, utilizzando le altre espressioni, i casi ricompresi nella fattispecie generale».

¹⁶²Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 28-29. Oltre all'accordo per accusare, Marciano ricorda anche il caso dell'istigazione ad accusare senza accordo e il caso di colui che avesse fornito all'accusatore le *probationes* necessarie a portare avanti il procedimento.

¹⁶³Questa sembra essere contenuta in D. 48.19.34.1 (Pap. 16 resp. = Pal. 737): *Eos quoque poena delatoris ex sententia senatus consulti teneri respondi, qui per suppositam personam delatori causam dederunt*.

¹⁶⁴Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 424; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 246 e nt. 86; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 27, nt. 29; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 114; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 76-77; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 23 e nt. 21.

testi, l'istigazione a presentare una delazione al fisco subì un'evoluzione molto simile a quella che interessò il *subicere accusatorem*¹⁶⁵.

III.3. La natura del procedimento contro il *tergiversator*

L'evoluzione della *tergiversatio* delineata nei paragrafi precedenti ebbe un significativo risvolto anche sul piano delle norme processuali che regolavano l'accertamento di questa fattispecie delittuosa. Per come era configurata la *tergiversatio* all'interno della formulazione originaria del Turpilliano, infatti, non si necessitava affatto di un vero e proprio procedimento che necessitasse di un impulso processuale da parte del *reus* per ottenere la declaratoria della stessa: in caso di assenza dell'accusatore all'udienza nuovamente fissata, il *praetor* avrebbe dichiarato immediatamente la chiusura del procedimento e la punizione dell'*accusator* come *tergiversator*; anche laddove quest'ultimo avesse addotto *excusationes* a mezzo di soggetti terzi, il presidente

¹⁶⁵In D. 49.14.2.5 (Call. 2 de iure fisci = Pal. 84): *Divus Pius Caecilio Maximo rescripsit constitutionem patris sui, qua compelleretur delator edere mandatorum ac, nisi edidisset, ut in vincula deduceretur, eo pertinere, non ut delator poena subduceretur, si mandatorum haberet, sed ut mandator quoque perinde atque si ipse detulisset puniretur*, Callistrato riporta un rescritto di Antonino Pio, nel quale il *princeps* richiamava i contenuti di un provvedimento del proprio predecessore, con il quale Adriano aveva fissato l'obbligo in capo al *delator* di rendere pubblico l'eventuale rapporto di mandato sotteso alla presentazione della *delatio* (*qua compelleretur delator edere mandatorum*) e - ove non avesse provveduto in tal senso - sarebbe stato *deductus in vincula*. La formulazione della costituzione di Adriano doveva aver suscitato qualche dubbio, che determinò il successivo intervento di Antonino Pio, nel quale l'imperatore precisò come la prima dovesse essere interpretata non tanto come la previsione di una sanzione in capo al *delator* in ogni caso in cui vi fosse stata un'istigazione a *deferre* (sancendo così surrettiziamente un divieto assoluto in tal senso), quanto nel senso di parificare la posizione del *delator* a quella del mandante per sottoporre quest'ultimo alle medesime sanzioni per la *calumnia*, *praevaricatio* e *tergiversatio*: cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 27; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 33; PULIATTI, *Callistratus*, cit., pp. 362 e ss. In senso parzialmente diverso, LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 115. Il medesimo principio è affermato anche in D. 49.14.24 (Marcian. *l.s. de delator*. = Pal. 9): *Non tantum delator punitur, si non probaverit, sed et mandator: quem exhibere debet delator*. Alcuni passi consentono di formulare interessanti considerazioni con riguardo al rapporto tra questa fattispecie e la concessione dell'*abolitio*. Un rescritto di Settimio Severo e Caracalla, ricordato in D. 49.14.22.3 (Marcian. *l.s. de delator*. = Pal. 8), ribadì il principio generale della necessità di richiedere l'*abolitio* anche per il *delator* che avesse avuto intenzione di abbandonare l'azione: *Sicut nuntiare causam nemo cogitur, ita liberum arbitrium desistendi ei non datur qui detulit: et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt: et idem esse, licet alieno mandato detulisset. Plane rescripserunt delatorem audiendum volentem a lite desistere, si sibi mandatorum subtractum quaeratur*. Questo principio avrebbe trovato applicazione anche laddove il *delator* avesse agito su mandato di un soggetto terzo: ove l'attore avesse palesato la presenza di tale rapporto in ossequio a quanto affermato in D. 49.14.2.5, tuttavia, l'eventuale istanza di *abolitio privata* poteva essere concessa anche in base a circostanze particolari, segnatamente «la revoca del mandato, la mancata presentazione delle prove da parte del mandante o più in generale delle istruzioni necessarie al regolare esercizio dell'azione, e la morte del mandante stesso, dato che anche questa ipotesi si risolveva in un caso di revoca del mandato in conseguenza del rapporto *intuitu personae* che legava l'istigatore al *delator*»: cfr. PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 364, nonché PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., pp. 71-72; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31. Al caso particolare del decesso del mandante si riferisce D. 49.14.23 (Call. 2 de iure fisci = Pal. 85): *De eo delatore, qui causam solus agere instituerat non habita mentione mandatoris, si postea desistat, praetendens mandatorum causae decessisse, puniendum divi fratres rescripserunt*. Il rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero stabilì infatti che ove il *delator* non avesse ottemperato all'obbligo di *edere mandatorum*, la morte di quest'ultimo non avrebbe costituito una *iusta causa abolitionis*: cfr. PROVERA, *La vindicatio caducorum*, cit., p. 71; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 31; PULIATTI, *Callistratus*, cit., p. 364. Questi passi si riferiscono ovviamente ai soli processi fiscali e in assenza di testi al riguardo non è possibile sapere con sicurezza se principi consimili valessero anche nei processi criminali, tuttavia - viste le similitudini intercorrenti tra processi fiscali e criminali - non sembra del tutto illogico ipotizzare che anche in questi ultimi, ove l'accusatore avesse palesato il fatto di agire per conto di un altro soggetto, egli potesse addurre a sostegno della propria richiesta di *abolitio* le medesime circostanze ricordate in questi due testi.

della *quaestio* avrebbe immediatamente assunto una decisione su di esse, stabilendo il rinvio della trattazione della causa o dichiarando l'avvenuto abbandono dell'accusa.

La nuova concezione del *deserere accusationem* comportò che questo delitto non fu più - per usare una terminologia moderna - considerato esclusivamente come un reato istantaneo, la cui consumazione avveniva nel momento in cui l'accusatore non si fosse presentato in giudizio o ove le *excusationes* addotte per giustificare tale comportamento non fossero state reputate idonee, senza che il *reus* dovesse attivarsi in alcun modo per suscitare l'intervento del giudice. Basti pensare al caso dell'accusatore che - ad avviso dell'accusato - ponga in essere comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di *peragere*: come si è già osservato, il *reus* potrebbe aver avuto tutto l'interesse nel chiudere il prima possibile il procedimento criminale, rivolgendosi così al giudice per suscitare il suo intervento e la relativa condanna dell'accusatore senza attendere, a tal scopo, la successiva udienza.

Una prova di questa nuova concezione è testimoniata nel seguente passo:

D. 48.16.1.12 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): *Item si dicat aliquis in senatus consultum incidisse Turpillianum, praesidis est super ea re notio [: et tamen contra desertorem senatus consulti non intervenit coercitio]¹⁶⁶: qui autem¹⁶⁷ dicit quem in hoc senatus consulto incidisse, accusator non est.*

Marciano afferma che, laddove il *reus* avesse sostenuto che il proprio accusatore avesse commesso una delle fattispecie criminose punite dalla pena prevista dal Turpilliano, la competenza a conoscere di questa questione sollevata incidentalmente sarebbe stata affidata al governatore, evidentemente qui inteso nel suo ruolo di giudice davanti al quale era pendente il procedimento nel quale si era realizzata la *calumnia* o la *tergiversatio*¹⁶⁸. L'ultima frase precisa come l'accusato che intendesse ottenere una condanna dell'accusatore (*qui autem dicit quem in hoc senatus consulto incidisse*) non fosse considerato a sua volta un *accusator*¹⁶⁹: conseguentemente, nei suoi confronti non avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina del Turpilliano¹⁷⁰,

¹⁶⁶Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 427, nt. 79, secondo il quale la frase finale sarebbe originale, mentre quella precedente no. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 75, nt. 180, nota inoltre come il termine *desertor* venga preferibilmente utilizzato nel Digesto per indicare il soldato disertore.

¹⁶⁷MOMMSEN, *ad h.l.*, propone di sostituire *qui autem* con *quia qui*.

¹⁶⁸Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 492, nt. 3. La *praevercatio*, quantomeno in senso proprio, deve essere esclusa, in quanto dava per presupposto l'avvenuta assoluzione del *reus* e, quindi, la chiusura del primo procedimento. Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 76, la quale ritiene che il giudicante sarebbe intervenuto «su segnalazione di un collaboratore che non assumeva le funzioni di *accusator*».

¹⁶⁹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 427.

¹⁷⁰Il ragionamento che CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 63 e p. 116, compie con riferimento alla sola *calumnia* può essere tranquillamente esteso anche alla *tergiversatio*: chiunque asserisca che un accusatore abbia abbandonato l'accusa in seno ad un procedimento pendente non è da considerarsi un vero e proprio accusatore, sicché - laddove avesse successivamente ritrattato tale affermazione - egli non avrebbe potuto essere considerato a sua volta *tergiversator*. Un parallelismo simile è effettuato anche in ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 10, nt. 16, ove la studiosa ritiene che il passo marciano in esame - alla luce anche del paragone con D. 38.2.14.6 (*Si libertus maiestatis patroni filium accusavit et patroni filium calumniae eum capitis puniri desideravit*), dove peraltro si può notare l'utilizzo del verbo *desiderare* in luogo di *accusare* - testimoni come la persecuzione del calunniatore «dovesse, comunque, trovare origine nella manifestazione di volontà di un soggetto distinto dall'organo giudicante». Zanon prosegue, affermando che «alla peculiarità di tale procedimento, per il cui avvio e la cui prosecuzione non era necessario l'intervento di un accusatore in senso stretto, sembrerebbe dunque riferirsi Marciano in D. 48.16.1.12, ove (...) rileva come il soggetto che affermi la responsabilità *ex senatus consulto*

laddove egli avesse deciso di non insistere ulteriormente per la declaratoria di *tergiversatio*.

Appurato come il *reus* potesse rivolgersi al giudice per ottenere la chiusura del procedimento criminale intentato nei suoi confronti e la condanna dell'accusatore che - all'esito - fosse stato riconosciuto come *tergiversator*, non stupisce allora che i giuristi si siano interrogati anche con riferimento alla natura di questo procedimento incidentale:

D. 47.15.3.3 (Macer 1 *publ. iudic.* = Pal. 19): *Si ideo quis accusetur, quod dicatur crimen iudicii publici destituisse, iudicium publicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est, neque per senatus consultum, quo [poena quinque auri librarum] in desistentem statuitur, publica accusatio inducta est.*

Il testo in esame è tratto da un frammento più ampio, inserito nel titolo del Digesto dedicato all'esposizione della disciplina della *praevaricatio* (D. 47.15), nel quale il giurista concentra la discussione sulla individuazione della corretta natura da attribuire al *iudicium praevaricationis*¹⁷¹. Nel § 3, dopo aver affermato che il procedimento incidentale e preliminare per l'accertamento della *praevaricatio* era *publicum* solo nel caso in cui riguardasse l'*accusator*, mentre nel caso dell'*advocatus* dell'accusato non lo era¹⁷², Macro chiude la propria trattazione portando anche l'esempio del *iudicium tergiversationis*.

Il § 3 costituisce una applicazione concreta della nuova nozione di *iudicia publica* elaborata da Macro, in virtù della quale ricadevano in tale categoria tutti quei procedimenti che riguardassero *crimina* previsti da una delle *leges iudiciorum publicorum* o da un *senatus consultum* estensivo¹⁷³ e che, al contempo, prevedessero una legittimazione attiva diffusa. Il giurista, infatti, esclude il procedimento in tema di *tergiversatio* da questo

Turpilliano del proprio accusatore *non est accusator*». Anche nei Basilici e nei relativi scolii emerge l'applicabilità generale a tutte le fattispecie contemplate nei reati degli accusatori. In Bas. 60.1.10, infatti, si precisa come οὔτε ἀριστάμενος ὑποπίπτει τῷ νόμῳ (Schelt. A VIII, p. 2739 = Heimb. V, p. 239). Nel relativo scolio 42 ad Bas. 60.1.10 alla parola τις, inoltre, lo scoliaste esemplifica gli addebiti che potevano essere mossi all'accusatore: Ὡς ἀποστᾶτες δίχα ἀβολιτίονος ἢ ὡς προδότης τῆς οἰκείας δίχης, cioè - rispettivamente - l'aver abbandonato l'accusa o l'aver commesso una *praevaricatio*.

¹⁷¹D. 47.15.3 pr.-2: [pr.] *Praevaricationis iudicium aliud publicum, aliud moribus inductum est. [1] Nam si reus accusatori publico iudicio ideo praescribat, quod dicat se eodem crimine ab alio accusatum et absolutum, cavetur lege Iulia publicorum, ut non prius accusetur, quam de prioris accusatoris praevaricatione constiterit et pronuntiatum fuerit. Huius ergo praevaricationis pronuntiatio publici iudicii intellegitur. [2] Quod si advocato praevaricationis crimen intendatur, publicum iudicium non est: nec interest, publico an privato iudicio praevaricatus dicatur.* Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 499, nt. 1.

¹⁷²A differenza del *iudicium* relativo alla *praevaricatio* dell'*accusator*, che trova il proprio fondamento nella *lex Iulia iudiciorum publicorum*, quello concernente l'*advocatus* - pur essendo probabilmente aperto all'accusa del *quivis e populo* - è privo di tale qualifica in quanto esso non venne previsto né da una legge, né da un senatoconsulto: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 53 e ss.

¹⁷³Un esempio è quello di alcune fattispecie assimilabili al *iudicium concussionis* ricordate in D. 47.13.2 (Macer 1 *publ. iudic.* = Pal. 17): *Concussionis iudicium publicum non est: sed si ideo pecuniam quis accepit, quod crimen minatus sit, potest iudicium publicum esse ex senatus consultis, quibus poena legis Corneliae teneri iubentur, qui in accusationem innocentium coierint quive ob accusandum vel non accusandum, denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperit.* Se il *iudicium concussionis* non è normalmente *publicum*, alcune fattispecie assimilabili alla *concussio* davano però origine ad un *iudicium publicum*, in quanto previste inizialmente in un senatoconsulto estensivo mediante il quale ad esse venne estesa la pena prevista dalla *lex Cornelia de falsis* e, pur nel silenzio del testo, per via della legittimazione aperta al *quivis e populo*: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 60 e ss.; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 21 e ss. Su questo passo, cfr. anche C. VENTURINI, *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, 6, Milano, 1987, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015, pp. 555 e ss.; C. VENTURINI, *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità (Catania, 11-13 dicembre 1995)*, a cura di R. SORACI, Catania, 1999, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015, pp. 536-537.

insieme, poiché tale fattispecie delittuosa non trovava la propria origine in un provvedimento legislativo, né tantomeno il senatoconsulto Turpilliano aveva contemplato al riguardo un'*accusatio* aperta ad ogni consociato¹⁷⁴.

In conclusione, i frammenti analizzati in questa sezione - oltre alla semplice negazione della natura di *iudicium publicum* - testimoniano come il giudizio relativo al *crimen tergiversationis* non fosse aperto al *quivis e populo*, ma, similmente a quanto accadeva per il *crimen calumniae*, l'unico soggetto che avrebbe potuto portare all'attenzione del giudice l'asserito *deserere ab accusationem* da parte dell'attore era unicamente il *reus*.

III.4. La concorrenza tra sanzione ordinaria ed *extra ordinem*

Nel primo e secondo capitolo si è affrontata la questione della pena del Turpilliano. Sulla base del parallelismo con la *lex Remmia de calumniatoribus*, si è giunti alla conclusione che la pena irrogata dal senatoconsulto Turpilliano per l'ipotesi di *tergiversatio* dovesse originariamente essere quella della perdita del *ius accusandi*, successivamente ricondotta - sul finire dell'età classica - nel novero del più generale concetto di *infamia*, che andava assumendo la conformazione unitaria che si affermerà definitivamente in età giustiniana.

Il parallelismo con la disciplina sanzionatoria della *calumnia*, tuttavia, non si esaurisce qui. Come per i *calumniatores*¹⁷⁵, nel corso dell'età del Principato la sanzione prevista dal Turpilliano si dimostrò del tutto inadeguata a punire i *tergiversatores* e, più in generale, ad esercitare qualsiasi forma di deterrenza general-preventiva¹⁷⁶. Anche con riguardo alla *tergiversatio*, pertanto, è ampiamente testimoniata sul finire dell'età classica (e anche oltre) la punibilità in via straordinaria delle fattispecie che erano state ricondotte a questa ipotesi delittuosa nei processi svolti in sede cognitoria relativi ad un *crimen* previsto dalle vecchie *leges iudiciorum publicorum*:

C. 9.1.3.1 (Imp. Alex. A. Rufo, a. 222): *Sin vero post satisfactionem praesentes non fuerint, edicto admonendi sunt, ut veniant ad causam agendam, et si non adfuerint, non solum extra ordinem puniendi sunt, sed etiam sumptus, quos in eam rem et circa ipsum iter ad litem vocati fecerunt, dependere cogentur*¹⁷⁷.

¹⁷⁴Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 56; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 18 e ss.; BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 301-302. Contro questa impostazione si sono espressi FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 99, per la quale la mancata qualificazione come *iudicium publicum* discenderebbe unicamente dalla mancata presenza di una *publica accusatio* introdotta con legge o senatoconsulto, nonché GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., cit., p. 41, nt. 161, per il quale l'esclusione dal novero di questa tipologia di *iudicia* sarebbe avvenuta solo per via dell'«inesistenza di previsioni legislative riguardo al medesimo», mentre la menzione della mancata previsione di una *publica accusatio* sarebbe stata inserita «solo per eliminare ogni ulteriore dubbio».

¹⁷⁵Circa l'evoluzione sanzionatoria subita dal *crimen calumniae* in età classica, cfr. *supra*, § I.6.2.3. Vd. anche LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 428: «die offizielle Gleichstellung des Tergiversators mit der Calumniator, die der Senat angeordnet hatte, kennzeichnet auch den weiteren Werdegang im Laufe des Prinzipats. Wie dort so begnügt sich die Rechtsprechung hier vielfach nicht mit der bloßen Infamie; sie verhängt selbständige Strafen nach freiem Ermessen». In particolare, sul punto, si

¹⁷⁶Per quanto riguarda l'inefficacia della pena prevista per la calunnia, basti ricordare quanto affermato in Plin. *paneg.* 35.3: *neque ut antea exsanguem illam et ferream frontem nequiquam convulnerandam praebeant punctis et notas suas rideant, sed spectant paria praemio damna nec maiores spes quam metus habeant timeantque, quantum timebantur*. Su questo passo, cfr. § I.6.2.1.

¹⁷⁷Su questa costituzione, cfr. più diffusamente *supra*, § III.1.1.

D. 48.19.5.1 (Ulp. 7 *de off. procons.* = Pal. 2189): *In accusatorem autem absentem nonnumquam gravius statuendum, [quam Turpilliani senatus consulti poena irrogatur, dicendum est].*

Ulpiano ricorda come in alcuni casi fosse possibile irrogare una pena più grave di quella sancita dal Turpilliano¹⁷⁸. Sebbene il giurista severiano paia ammettere unicamente una sostituzione della pena straordinaria più grave rispetto a quella prevista dal senatoconsulto, le costituzioni imperiali riconoscono senza problema la possibilità di una coesistenza tra la *poena senatus consulti* e l'eventuale sanzione irrogata dal giudice: in quest'ultimo caso, il giudice avrebbe dovuto tenere conto non solo delle circostanze di fatto relative al *deserere* posto in essere dall'accusatore, ma anche del tipo di *crimen* sollevato nell'accusa poi abbandonata, in ossequio a quanto affermato anche in D. 48.16.15.1 (Macer 2 *publ.* = Pal. 36)¹⁷⁹.

In dottrina, pertanto, è stata postulata la tesi della coesistenza - sul finire dell'età classica - tra la vecchia pena fissata nel provvedimento istitutivo del *crimen* e le nuove sanzioni irrogate in via straordinaria, seguendo le conclusioni alle quali perviene Ernst Levy¹⁸⁰. L'opinione espressa dallo studioso tedesco viene corroborata

¹⁷⁸In 8 ad Bas. 60.51.5 (Schelt. B IX, p. 3880 = 6 *ad h.l.*, Heimb. V, p. 855), si sottolinea proprio come l'accusatore desistente potesse essere sanzionato da una pena più grave rispetto all'*infamia*, commisurata alla gravità dell'accusa mossa: δὲ τὸ τρᾶχὺ τυχὸν τῆς κατηγορίας, τιμωρεῖ αὐτόν. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500 e nt. 1; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 286, nt. 91.

¹⁷⁹Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., pp. 428 e ss. il quale peraltro rinviene nel passo di Macro una traccia dell'operatività - anche nel caso del *crimen tergiversationis* - del principio dell'«elastische Spiegelung»: «darum scheint Macer die ganze Frage beiseitezuschieben, um auf den praktisch wichtigeren Gesichtspunkt hinzuweisen, daß „heute“ auf Grund mehrerer *sacrae constitutiones* (neben der generellen Sanktion) individuelle (*singulae*) Strafen verhängt werden, die sich den individuellen (*singulis*) Sachverhalten anpassen. Das ist doch wohl die Spiegelung, und man wird nicht fehlgehen, wenn man zu den Kaisererlassen, die dem Juristen vor Augen standen, auch den in D. 47.15.6 mitgeteilten zählt». Ovviamente, anche in questo caso il riferimento è ai soli *iudicia publica* (non tutti, giacché la «Spiegelung», secondo Levy, trovava applicazione in relazione al solo *ordo exercendorum publicorum capitalium*), nei quali era originariamente prevista una pena fissa, giacché nei giudizi relativi ai *crimina extraordinaria* mancava la previsione di una sanzione fissa che potesse essere irrogata all'accusatore desistente.

Su questo passo, cfr. altresì BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 364-365; MER, *L'accusation*, cit., pp. 474-475; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 711; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 115; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 74-75; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 25 e ss.; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 31, nt. 122 e pp. 156 e ss.; BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis"*, cit., pp. 310-311; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., pp. 179 e ss.; SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., pp. 204-205 e nt. 37; MANDAS, *Il processo contro Paolo*, cit., p. 290, nt. 98.

¹⁸⁰Opinione seguita anche in MER, *L'accusation*, cit., pp. 474-475. Questa impostazione è stata tuttavia recentemente criticata da NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 125, nt. 563, secondo il quale «CJ 9.45.2 aus dem Jahr 239 n.Chr. kann nicht auf die klassische Zeit übertragen werden». È vero che non vi è traccia di un passo tratto da opere dei giuristi classici che attesti chiaramente questa compresenza tra pena ordinaria e straordinaria, ma la critica di Nogrady non pare cogliere nel segno. Nella dottrina più risalente, per «età classica» della giurisprudenza romana si intendeva generalmente il periodo che prese avvio da Antistio Labeone e che perdurò sino alla morte di Erennio Modestino (cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 181 e ss.; CANNATA, *Lineamenti*, cit., pp. 51-52 e p. 80), qualificando così Ermogeniano come «nachklassisch». Anche accogliendo questa tesi più risalente, infatti, la scomparsa di Modestino deve comunque collocarsi sicuramente dopo il 239 d.C., dato che a quell'anno è datata un'altra costituzione di Gordiano III, trädita in C. 3.42.5 (Imp. Gord. A. Sabiniano mil., a. 239: *Ad exhibendum actione non tantum eum qui possidet, sed etiam eum teneri, qui dolo fecit, quominus exhiberet, merito tibi a non contemnendae auctoritatis iuris consulto Modestino responsum est*) nella quale egli appare ancora vivo e in attività: cfr. KUNKEL, *Die römischen Juristen*, cit., pp. 259-260; D. LIEBS, v. «*Herennius Modestinus* (§ 427)», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, p. 196; A. MAFFI, B.H. STOLTE e G. VIARENGO, *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI*, Roma-Bristol, 2021, p. 13. Secondo WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte II*, cit., p. 146, nel 245 d.C. Modestino avrebbe ricoperto l'incarico di *praefectus vigilum*. Pertanto, seguendo l'opinione corrente, la costituzione di Gordiano ricadrebbe ancora all'interno della cosiddetta età classica della giurisprudenza romana: in ogni caso, appare comunque difficile ipotizzare che Gordiano abbia introdotto una significativa innovazione sul punto, in rottura con la disciplina antecedente. Sul punto, cfr. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte II*, cit., p. 158: «Rechtsordnung und Jurisprudenz des späteren 3.Jhs. sind noch

dalla testimonianza offerta da una costituzione di Gordiano III del 239 d.C.:

C. 9.45.2 (Imp. Gord. A. Appio, a. 239): *Si pro eo, qui in crimen subscripsit, fidem tuam adstrinxisti isque destitit et commissa stipulatio est, non ultra quantitatem quam spondisti obligatus es: eo qui destitit infamia nihilo minus notando et extra ordinem secundum iudicalem motum puniendo.*

La costituzione era destinata a un tale Appio, il quale aveva prestato garanzia mediante *stipulatio* circa il fatto che l'accusatore portasse a termine il procedimento. L'imperatore afferma innanzitutto che lo *stipulator* non era tenuto a corrispondere più di quanto pattuito¹⁸¹. La seconda parte della costituzione invece ricorda il trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti dell'accusatore *qui destitit*: oltre all'*infamia* - alla quale era stata ricondotta la sanzione prevista dal *Turpillianum* - che avrebbe comunque colpito il desistente (*nihilo minus notando*)¹⁸², infatti, il giudice avrebbe dovuto irrogare una sanzione straordinaria individuata dal

nicht ‚nachklassisch‘. Die kennzeichnenden Züge des ‚Nachklassischen‘: der byzantinischen Absolutismus und das Gegenspiel von Volgarismus und akademisch-offiziellem Klassizismus sind ihr noch fremd. Weder in den Reskripten noch in den fachjuristischen Handbüchern um die Wende zum 4.Jh. finden wir die Auflösungserscheinungen eines Übergangszeitalters, in denen inkonsistente Neuerungen die Trümmer zerfallener Institutionen überfluten». Ogni periodizzazione della storia in fasi, peraltro, è per definizione una semplificazione non rispondente alla realtà, frutto di una convenzione tra gli storici, ma tale operazione è essenziale in quanto «is a form of historical understanding, designed as a historiographical tool for making the past understandable, intelligible, and meaningful by dividing it into compartments» (cfr. M. SATO, *Time, Chronology, and Periodization in History*, in *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 24, a cura di J.D. WRIGHT, 2^a ed., Amsterdam, 2015, p. 412). Nelle parole di Benedetto Croce «pensare la storia è certamente periodizzarla, perché il pensiero è organismo, dialettica, dramma, e, come tale, ha i suoi periodi, il suo principio, il suo mezzo e la sua fine, e tutte le altre pause ideali che un dramma comporta e richiede. Ma quelle pause sono ideali, e perciò inseparabili dal pensiero, con il quale fanno tutt'uno come l'ombra dal corpo»: cfr. B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia*, 4^a ed., Bari, 1941, (rist. Napoli, 2007), p. 94. Il filosofo italiano continua ricordando come «sappiamo che le storie di Sparta e Atene e di Roma si svolsero nel primo millennio avanti Cristo, e quelle dei longobardi e dei visigoti e dei franchi nel primo millennio dopo Cristo (...); e via via con lo stesso metodo particolareggiando, che l'impero d'Occidente finì (sebbene veramente non finisse allora o fosse già finito prima) il 476 d.C. (...). E ci è utilissimo sapere codeste cose, ossia (poiché in realtà a questo modo non si sa nulla) acquistare la capacità di così contrassegnare le notizie dei fatti per ritrovarle all'uopo comodamente e prontamente; e nessuno pensa già di dir male delle cronologie e cronografia e tabelle e quadri sinottici della storia, sebbene in essi si corra il rischio (...) di vedere la buona gente immaginare che il numero produca l'avvenimento, come il raggio dell'oriuolo, incontrando il segno dell'ora, fa scattare la soneria; o (come diceva un mio vecchio professore) che nell'anno 476 cali il sipario sulla recita della storia antica, per rialzarsi subito dopo a dar principio a quella storia medievale»: cfr. CROCE, *Teoria e storia*, cit., pp. 95-96. Anche laddove si ritenesse il provvedimento del 239 come ormai appartenente alla primissima fase tardoantica della giurisprudenza romana, pertanto, ciò non escluderebbe affatto che la costituzione in esame possa ancora tramandare la disciplina sanzionatoria classica della *tergiversatio*. Sulle problematiche della periodizzazione della storia giuridica romana, si vedano ora le perspicue osservazioni svolte in E. STOLFI, *Prima lezione di diritto romano*, Bari-Roma, 2023, pp. 23 e ss. Sui problemi connessi all'utilizzo del criterio della "classicità" con riferimento all'esperienza giuridica romana, cfr. M. BRETONI, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, 6^a ed., Roma-Bari, 2004, pp. 228 e ss.

¹⁸¹L'istituto della garanzia entrò nel processo criminale solo sul finire dell'età classica. Secondo BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 108 e ss. e nt. 86, tuttavia, l'espressione classica per indicare tale istituto sarebbe stata *satisdare* o *fidem adstringere*, mentre la menzione del *fideiussor* costituirebbe un'innovazione sorta nel corso dell'età tardoantica, ma prima di Giustiniano. La studiosa prende così posizione contro l'opinione maggioritaria che ritiene la menzione del *fideiussor* come genuina.

¹⁸²È interessante notare come nella formulazione della costituzione contenuta in Bas. 60.66.2 scompaia ogni riferimento all'*infamia*, giacché si afferma che ὑποπίπτει δὲ καὶ ἐξτραορδίνεμ κολάσει (Schelt. A VIII, p. 3123 = Heimb. V, p. 910). La menzione dell'*infamia*, infatti, si ritrova solo nella relativa traduzione in greco (κατὰ πόδαζ) del testo della costituzione che si rinviene *sub* 1 ad Bas. 60.66.2 (Schelt. B IX, p. 3946 = Heimb. V, pp. 910-911). Secondo H. KRÜGER, *Verweisungsedikte im prätorischen Album*, in ZSS 37 (1916), pp. 268-269, il riferimento nella costituzione all'*infamia*, così come quello al *iudicalem motum*, costituirebbe un'interpolazione giustiniana, giacché il *Turpilliano* avrebbe sanzionato la desistenza solo con una multa e con la perdita del *ius accusandi*. Questa opinione è stata tuttavia validamente confutata da BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., pp. 363 e ss., sebbene lo studioso ritenga erroneamente che le sanzioni *extra ordinem* menzionate in questo provvedimento di Gordiano e negli altri luoghi fossero solamente penne pecuniarie.

giudice in base al suo prudente apprezzamento (*secundum iudicalem motum*)¹⁸³.

La sopravvivenza della pena prevista dal Turpilliano e la sua coesistenza con le nuove sanzioni straordinarie sono provate altresì dalle già menzionate costituzioni di Teodosio I, Valentiniano II e Arcadio del 385 e di Teodosio II del 409¹⁸⁴.

In conclusione, pertanto, sembra potersi accogliere la tesi di Levy secondo la quale, anche per quanto riguarda la *tergiversatio* commessa in un *iudicium publicum* svoltosi nelle forme delle *cognitiones*, il giudicante avrebbe potuto irrogare contestualmente la vecchia sanzione prevista dal senatoconsulto Turpilliano, riconosciuta ora nell'*infamia*, insieme a una nuova misura irrogata in base all'*officium iudicis*. Il problema non riguardava pertanto le cause relative ai nuovi *crimina extraordinaria*, giacché - non trovando applicazione il Turpilliano - non si poteva nemmeno porre il problema della concorrenza tra una pena ordinaria ed una straordinaria.

III.5. Gli sviluppi della disciplina dell'*abolitio privata*

Nel capitolo precedente si è dimostrato come l'*abolitio privata* sia comparsa all'interno del panorama giuridico romano solo con l'approvazione del Turpilliano, a differenza dell'*abolitio publica* e di quella *ex lege*, che erano già esistenti prima del senatoconsulto, sebbene probabilmente non fossero ancora conosciute con questo nome.

¹⁸³Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500 e nt. 9 e 10; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 426; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 40; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 188. Diversamente, ma in maniera poco persuasiva, BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., pp. 112-113, sembra alludere ad una sorta di rimaneggiamento successivo del testo, che portò all'inserimento della sanzione *extra ordinem*: «originariamente il frammento doveva parlare solo dell'*infamia*, tipica sanzione degli *iudicia publica*, che comportava la perdita della capacità di accusare; successivamente, affermandosi altri e ben diversi principi, non si ritenne più applicabile l'antica sanzione (divenuta ormai anacronistica), ma si lasciò al giudice la facoltà di determinare, caso per caso, la pena ritenuta più opportuna. Pur tuttavia, e questo si verifica anche in altri testi sicuramente rimaneggiati, si mantiene, accanto alla nuova, la precedente disposizione, come se fosse ancora in vigore e si presenta così una situazione immutata, sia pure solo in apparenza».

¹⁸⁴Nella prima (C.Th. 9.36.1 = C. 9.44.1), gli imperatori precisano come - sotto il profilo del trattamento sanzionatorio - accanto all'irrogazione della sanzione pecuniaria della confisca del quarto dei beni dell'accusatore, permane comunque la vecchia pena ordinaria dell'*infamia*, «*quam veteres iusserant sanctiones*». Ciò concorda con quanto riportato nel secondo dei provvedimenti menzionati (C.Th. 9.36.2 = C. 9.44.2 pr.-1), nel quale Teodosio II e Onorio affermano che colui che avesse ommesso di portare a compimento il procedimento criminale in un determinato lasso temporale sarebbe stato colpito dalla *poena legem constitutam*, in quanto il suo comportamento sarebbe stato equiparato all'abbandono dell'accusa; quale fosse questa pena è desumibile dal prosiegua del testo, laddove emerge la distinzione a seconda che tale comportamento fosse stato posto in essere da un *honestior* o da un *humilior*. Si afferma infatti che - laddove a porre in essere questa condotta fosse stata una *persona vilior* - questa sarebbe stata punita con l'esilio, giacché nei suoi confronti il mero *damnum famae* non avrebbe costituito affatto una sanzione adeguata: di conseguenza, la pena che andava a colpire l'*honestior* desistente era costituita dall'*infamia*. Su questi profili della costituzione, cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 426 e p. 428, nt. 89; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 461 e p. 481; MER, *L'accusation*, cit., pp. 476-477. Sulla distinzione tra *honestiores* e *humiliores* che si sviluppò all'interno della repressione criminale a partire dall'età degli Antonini, cfr. F.M. DE ROBERTIS, *La variazione della pena nel diritto romano*, Bari, 1954, ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti vari di diritto romano*, 3, Bari, 1987, pp. 488 e ss.; GARNSEY, *Social Status*, cit., pp. 103 e ss.; M. BALZARINI, *Nuove prospettive sulla dicotomia honestiores-humiliores*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. BURDESE, Padova, 1988, pp. 159 e ss.; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., pp. 213 e ss.; RILINGER, *Humiliores-honestiores*, cit., *passim*; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 254-255. Su queste costituzioni, si veda anche quanto osservato *supra*, § III.2.2.

In questa parte del lavoro, si illustreranno gli sviluppi subiti dalla disciplina dell'*abolitio*, in special modo quella privata, sino al termine dell'epoca classica per come essi emergono dalla lettura dei passi del Digesto e del *Codex*.

III.5.1. Pluralità di accuse e pluralità di *abolitiones*

Nel sistema delle *quaestiones perpetuae* non era possibile accusare più di un *reus* all'interno di un unico procedimento relativo ad un singolo *crimen* per il quale era competente la corte adita. Non è un caso che questo principio venga ancora ribadito sul finire dell'età classica in relazione al *crimen adulterii*, giacché la relativa *quaestio*, secondo parte della dottrina, sembra sia stata la corte permanente che sopravvisse più a lungo di tutte, attiva ancora in piena età severiana¹⁸⁵:

D. 48.5.33(32).1 (Macer 1 *de publ. iudic.* = Pal. 22): *Cum alterum ex adulteris elegerit maritus, alterum non ante accusare potest, quam prius iudicium finietur, quia duos simul ab eodem accusari non licet. Non tamen prohibetur accusator simul cum adultero vel adultera eum quoque accusare, qui domum suam praebuit vel consilio fuit, ut crimen redimeretur.*

In relazione al *crimen adulterii*, Macro ci informa che non era possibile procedere ad un'accusa simultanea nei confronti di entrambi gli adulteri (*duos simul ab eodem accusari non licet*), ma che l'accusatore avrebbe potuto accusare il secondo correo solo dopo aver concluso il procedimento intentato nei confronti del primo¹⁸⁶. Tale principio viene ribadito anche in un altro brano, questa volta di Papiniano, inserito sempre nella *sedes materiae* del Digesto dedicata alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*:

D. 48.5.40(39).6 (Pap. 15 *resp.* = Pal. 723): *Duos quidem adulterii, marem et feminam, propter commune crimen simul non iure nec a viro postulari convenit. Cum tamen duobus denuntiatum fuisset ab eo, qui postea desistere volebat, abolitionem esse necessariam in utriusque personam respondi.*

Il *responsum*¹⁸⁷ si apre con l'affermazione che nemmeno al marito era permesso accusare simultaneamente la moglie adultera e l'amante¹⁸⁸. Tuttavia, nella prassi tale divieto doveva essere sovente disatteso, come testimoniato dal prosieguito del frammento, particolarmente rilevante per la tematica in esame. Papiniano afferma infatti come - nel caso in cui tale divieto non fosse stato rispettato¹⁸⁹ - l'accusatore che avesse voluto

¹⁸⁵Cfr. *supra*, § I.1.3.

¹⁸⁶Cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 150. Il giurista tuttavia ricorda come fosse possibile accusare allo stesso tempo uno dei due adulteri e colui «*qui domum suam praebuit*». Il *domum praebere* era l'espressione utilizzata nelle fonti per indicare il comportamento di colui che, senza partecipare al reato, ne abbia comunque favorito la commissione: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 144 e ss.

¹⁸⁷Il passo non è generalmente sospettato di rimaneggiamenti: cfr. LEVY e RABEL, *Index interpolationum*, 3, cit., coll. 533-534. Lenel colloca il frammento sotto la rubrica *Ad legem Iuliam de adulteriis*, la cui esistenza è comprovata da Coll. 4.5.1.

¹⁸⁸Cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 92, nt. 54; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 50, nt. 136. Si veda anche D. 48.5.16(15).9 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1954): *Si quis et adulterum et adulteram simul detulit, nihil agit poteritque, quasi neutrum detulerit, rursus a quo velit initium facere, quia nihil agit prima delatione.*

¹⁸⁹Come testimoniato dall'uso del *tamen* avversativo.

desistere dall'accusa simultaneamente intentata, sarebbe stato tenuto a chiedere l'*abolitio* in relazione ad entrambi i *rei*, affinché potesse desistere senza timore di incorrere nelle sanzioni del Turpilliano¹⁹⁰.

Un principio simile viene affermato in via di interpretazione del testo del Turpilliano da Marciano per quanto riguarda l'ipotesi di una pluralità di accuse mosse nei confronti del medesimo *reus* da parte dello stesso accusatore¹⁹¹:

D. 48.16.1.9 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): *Si plura crimina idem eidem intulit, singulorum*

¹⁹⁰Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 125; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 63; GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 311.

Il responso di Papiniano che si ritrova in D. 48.5.40(39).6 è peraltro riportato anche all'interno del lungo (e tormentato) § 10 di D. 48.16.1. All'interno del suo *liber singularis*, infatti, Modestino richiama spesso il pensiero di Papiniano, come testimoniato dalle citazioni in D. 48.16.1.4, 5, 10 e 13. Il tenore originario di D. 48.16.1.10 è di difficile comprensione, essendo stato soggetto a forti rimaneggiamenti da parte di uno sconosciuto autore successivo. In particolare, la parte che interessa in questa sede è la seguente: (...) *Adquin idem* [Papiniano] *alias scribit non posse aliquem duos eodem tempore adulterii accusare, marem et feminam, et tamen, si utriusque simul denuntiaverit, in utriusque persona abolitionem eum petere debere, ne in hoc senatus consulto incidat. Quid porro refert, propter causas supra scriptas accusatio non valuerit an propter numerum personarum non tenuerit? An haec intersint, plenam habuerit aliquis accusandi facultatem, sed propter personarum coniunctionem ab accusatione summoveatur, an vero stricta ratione quibusdam accusandi facultas non competat? Merito itaque dicendum est omnes excepta muliere et minore nisi abolitionem petierint, in hoc senatus consulto incidere.* Vi sono tuttavia alcuni elementi che fanno propendere per la non genuinità del passaggio in questione. Come è stato giustamente rilevato in dottrina, D. 48.16.1.10 si apre con la trattazione della problematica circa la necessità di richiedere l'*abolitio* per colui che avesse mosso un'accusa alla quale sarebbero potute essere opposte delle *praescriptiones*, analizzando il caso del soggetto che avesse accusato di adulterio dopo il decorso del quinquennio o trascorso il semestre dal divorzio della donna, affermando la necessità di ottenere la previa autorizzazione giudiziale a *desistere*. Successivamente, si menziona anche l'opinione di Papiniano, secondo la quale la donna che avesse accusato in tema di falso, ma non per perseguire una *sua suorumque iniuria*, non sarebbe stata soggetta alle disposizioni del senatoconsulto (su questa fattispecie si ritornerà *infra*, § III.6.4): anche in questo caso, l'accusa della donna avrebbe potuto essere paralizzata da una *praescriptio*, giacché il *crimen* non aveva toccato lei, né tantomeno i suoi stretti congiunti. Quello che sembra sufficientemente chiaro è che l'inserimento dei contenuti del rescritto tradito in D. 48.5.40(39).6 non sia ascrivibile al giurista classico: cfr. SOLAZZI, *Infirmas aetatis e infirmas sexus*, cit., p. 371, nt. 42; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 378, nt. 279. L'intero passo ha generalmente suscitato fortissimi dubbi negli studiosi che lo hanno trattato: cfr. SOLAZZI, *Infirmas aetatis e infirmas sexus*, cit., pp. 370 e ss.; M. KASER, *Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen Recht*, in ZSS 60 (1940), p. 105. La porzione di testo da «*Adquin Papinianus*» sino alla fine del brano è interamente considerata una parafrasi epiclassica da G. von BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 4, Tübingen, 1920, p. 191, il quale afferma che «das ganze unerträglich breite, inhaltlich minderwertige, sprachlich vielfach auffällige Stück ist Paraphrasis. Auch ein Paraphrast konnte Papinian zitieren», la cui opinione è seguita anche in B. KÜBLER, *Atquin. Kritische Studien zur Interpolationenforschung*, in ZSS 42 (1921), p. 539, mentre SCHULZ, *Storia*, cit., p. 337, estende i dubbi all'intero D. 48.16.1. Contro queste tesi che presuppongono la totale alterazione del frammento si è schierato, con valide argomentazioni, QUADRATO, *Sulle tracce dell'annullabilità*, pp. 67 e ss., per il quale «se (...) l'andamento del brano suscita molte riserve per la sua prolissità, per la qualità, scadente, della sostanza e della forma, è arbitrario ricavarne un giudizio negativo totale» (p. 70). Secondo lo studioso, infatti, la prima parte del testo, fino alla prima citazione di Papiniano, dovrebbe andare esente da sospetti, quantomeno sul contenuto espresso, mentre egli poco dice sul testo che troviamo dopo la frase «*num ergo et in ceteris idem responsurus sit?*», limitandosi a rilevare come la critica mossa da Solazzi - «chi ha scritto il periodo *quid enim interest rell.* mostra di non conoscere il principio su cui si fondava il responso di Papiniano» (vd. SOLAZZI, *Infirmas aetatis e infirmas sexus*, cit., p. 371) - non sia del tutto infondata. Pertanto, per quanto il contenuto del responso papiniano contenuto in D. 48.5.40(39).6 sia correttamente riportato in D. 48.16.1.10, esso si colloca nella parte del testo che la maggioranza degli autori ritiene sicuramente spuria.

Nella traduzione greca del passo contenuta nei Basilici, il § 10 è notevolmente più corto: dopo aver menzionato il caso dell'accusa proposta dopo il decorso del tempo massimo, nel testo greco si afferma che anche se non è stata proposta un'accusa valida, sarebbe stato comunque necessario richiedere l'*abolitio*, in quanto l'abbandono della stessa non era lasciato alla volontà dell'accusatore, ma essa era affidata τῇ αὐθεντία τοῦ δικαστοῦ. Si afferma poi il divieto di accusare contemporaneamente la donna e l'amante, chiudendo il tutto con l'affermazione generale che tutti gli accusatori avrebbero dovuto chiedere l'*abolitio*, πλὴν γυναικὸς καὶ ἀφ'ἑλικοῦ (Schelt. A VIII, p. 2739 = Heimb. V, p. 238).

¹⁹¹Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 125.

debet abolitionem petere: alioquin [prout quid admiserit,]¹⁹² eius nomine senatus consulti poenam patietur.

Con la scomparsa delle *quaestiones* e l'attribuzione generalizzata delle loro competenze ai funzionari imperiali, come nel caso del *praefectus urbi* per i *crimina* commessi a Roma ed entro le cento miglia dal pomerio, era dunque possibile accusare il *reus* di una pluralità di delitti senza dover necessariamente rivolgersi ad un organo giudicante differente. Marciano afferma che in questo caso non si sarebbe potuta chiedere un'*abolitio* generalizzata, ma era onere dell'accusatore quello di richiedere un'*abolitio* per ogni fattispecie criminosa contestata al fine di sottrarsi alla punizione prevista per i *tergiversatores*¹⁹³.

III.5.2. Il consenso dell'accusato all'*abolitio*

Un'evoluzione della disciplina riconducibile espressamente agli interventi imperiali in materia è quella ricordata in D. 48.16.18 pr.-1:

D. 48.16.18 pr.-1 (Papir. 1 *de const.* = Pal. 7): [pr.] *Imperatores Antoninus et Verus Augusti Iulio vero rescripserunt, cum satis diu litem traxisse dicitur, invito adversario non posse eum abolitionem accipere.*

[1] *Item rescripserunt, nisi evidenter probetur consentire adversarium, abolitionem non dari.*

Il frammento costituisce l'unico di quelli contenuti all'interno del titolo D. 48.16 non collocabile all'interno di un'opera di età severiana, in quanto tratto dai *constitutionum libri XX*¹⁹⁴, l'unico scritto a noi pervenuto di Papirio Giusto, giurista dell'età degli Antonini¹⁹⁵.

¹⁹²Trattasi di un glossema: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 428, nt. 89.

¹⁹³Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 63.

¹⁹⁴Come dice la stessa sua denominazione, si tratta di una raccolta di costituzioni imperiali: cfr. G. FRANCIOSI, *I «libri viginti constitutionum» di Papirio Giusto*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 5, Torino, 1972, pp. 149 e ss.; E. VOLTERRA, *L'ouvrage de Papirius Justus Constitutionum libri XX*, in *Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae*, 1, a cura di H. ANKUM, R. FEENSTRA e W.F. LEEMANS, Leiden, 1968, pp. 165 e ss. I frammenti a noi pervenuti contengono unicamente rescritti di Marco Aurelio e Lucio Vero o del solo Marco Aurelio: cfr. D. LIEBS, v. «*Papirius Iustus* (§ 415.5)», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, p. 113. O. LICANDRO e N. PALAZZOLO, *Papirius Iustus. Libri XX de constitutionibus*, Roma-Bristol, 2021, pp. 37 e ss., propendono - tra le varie tesi proposte in dottrina - per quella che ritiene che l'opera contenesse «non solo le costituzioni di Marco Aurelio e Lucio Vero e quelle del solo Marco Aurelio, bensì anche quelle degli anni successivi, degli anni cioè in cui Marco Aurelio regnò insieme al figlio Commodo, e di quelli dello stesso Commodo, fino a quando, entrato in disgrazia dell'imperatore, [Papirio Giusto] fu fatto uccidere da lui». A onor del vero, gli autori precisano come a sostegno di tale ipotesi non vi siano indizi documentali in grado di corroborarla, ma ipotizzano che l'assenza di citazioni di passi provenienti dal libro IX al libro XX dell'opera possa essere dovuta alla *rescissio actorum* disposta a seguito della *damnatio memoriae* di Commodo, con la conseguente scomparsa dagli archivi imperiali di qualsiasi riferimento a Commodo e «che probabilmente gli stessi giuristi della sua epoca vi si siano adeguati». La composizione dell'opera, secondo questa ricostruzione, sarebbe avvenuta in due momenti, una prima parte la cui composizione ricomprende temporalmente tutto il principato di Marco Aurelio, una seconda parte sotto il solo Commodo.

¹⁹⁵Le informazioni sulla vita di Papirio Giusto sono estremamente scarse. LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., coll. 947-948, si limitava a notare che «*collegit divorum fratrorum et divi Marci rescripta*». SCHULZ, *Storia*, cit., p. 268 e nt. 8, ritiene che Papirio Giusto fosse un funzionario degli archivi, avanzando la tesi della sua identificazione con Marco Aurelio Veranio Papirio Dionisio, segretario a *libellis* e a *cognitionibus* ucciso da Commodo «e venne forse per ciò chiamato “Iustus” dopo la sua morte». Questa tesi avanzata da Schulz venne contestata da KUNKEL, *Die römischen Juristen*, cit., p. 216, nt. 418, ma ha trovato recente accoglimento in LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, pp. 10 e ss. Cfr. altresì LIEBS, v. «*Papirius Iustus* (§ 415.5)», pp. 112-113.

Nel *principium* viene riprodotto¹⁹⁶ il contenuto di un'*epistula* inviata dai *divi fratres* al legato di Siria dal 163 al 166, Giulio Vero¹⁹⁷. In essa si afferma che l'*abolitio* (evidentemente *privata*) non poteva essere concessa all'accusatore laddove non vi fosse stato anche il consenso dell'accusato (*invito adversario*), nel caso in cui il procedimento si fosse protratto "sufficientemente a lungo" (*satis diu litem traxisse*). Nel § 1, invece, si stabilisce che il consenso dell'avversario dovesse essere provato in maniera evidente (*evidenter*).

Il testo in questione ha cagionato grossi dubbi in dottrina per quel che concerne la sua effettiva portata, principalmente perché le altre fonti giurisprudenziali e le costituzioni imperiali di età classica in tema di *abolitio* - tutte temporalmente successive - non menzionano mai la necessità del requisito del consenso del *reus* ai fini della sua concessione¹⁹⁸.

Anche su questi testi, ovviamente, grava il dubbio circa la loro formulazione originaria¹⁹⁹, ma la spiegazione che sembra preferibile per conciliare il contenuto di questo passo con la disciplina vigente in età classica per l'*abolitio privata* è quella fornita da Waldstein, per il quale «dürfte die Zustimmung des Angeklagten erst unter gewissen Voraussetzungen notwendig geworden sein. Diese mußten dann aber auch im Reskript genannt werden»²⁰⁰.

¹⁹⁶Sull'attività di massimazione da parte della giurisprudenza dei testi delle costituzioni imperiali, in generale cfr. VOLTERRA, *Il problema del testo*, cit., pp. 853 e ss. e pp. 1095 e ss.; G.G. ARCHI, *Sulla cosiddetta 'massimazione' delle costituzioni imperiali*, in *SDHI* 52 (1986), pp. 161 e ss., nonché ora LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., pp. 67 e ss. Partendo dalle conclusioni alle quali è pervenuto Volterra, in LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., pp. 67-68, si afferma come nella nozione di "massimazione" possano ricomprendersi due ordini di attività: «c'è da un lato l'opera di "riduzione" e uniformazione delle *inscriptiones* e delle *subscriptiones*, nonché forse di eliminazione di quelle parti ritenute superflue ai fini della comprensione della fattispecie cui si applicava la disposizione imperiale. E c'è dall'altro tutto un lavoro di sunteggiatura, di riproposizione, con parole nuove, di un testo molto più lungo e complesso, allo scopo di individuarne il principio giuridico sottostante e la norma astratta di carattere generale».

¹⁹⁷Cfr. LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 43. Con precipuo riguardo all'opera in commento, VOLTERRA, *Il problema del testo*, cit., p. 961, afferma che «Papirio Giusto abbia avuto a disposizione i rescritti originali o per le meno una raccolta, in cui era riprodotto il testo integrale delle risposte degli imperatori e che egli stesso abbia da queste risposte estratto e formulato le massime giuridiche esposte nella sua opera e raccolte sistematicamente secondo la materia». Lo studioso italiano, pertanto, sostiene che Papirio Giusto «non si preoccupa tanto di raccogliere le decisioni imperiali emanate per singoli casi, quanto di formulare le massime giuridiche generali che possono trarsi da queste. (...) raccoglie i rescritti soprattutto con l'evidente scopo di stabilire la volontà normativa del principe in guisa da poter applicare la regola a casi analoghi che si verificano in seguito» (p. 965). Sulla questione della massimazione delle *constitutiones principum* nei *libri constitutionum* in esame, Palazzolo afferma che «non possiamo non rilevare come in essi siano comprese entrambe le attività (...), da un lato i tagli e la riduzione dei testi originali, dall'altro il riassunto, con parole proprie, dei rescritti citati» (cfr. LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 69). In alcuni frammenti, infatti, il giurista deve aver avuto accesso ad un archivio contenente i testi completi delle costituzioni citate, dai quali poi riportò solo alcune parti. La maggior parte di esse, tuttavia, «sono riassunti con parole del giurista, secondo la migliore tradizione giurisprudenziale. Papirio, in sostanza, conferisce alla decisione imperiale, emessa per un caso particolare, il valore di regola generale, anche oltre le intenzioni degli stessi imperatori» (p. 70).

¹⁹⁸La frase *cum satis - dicetur* è ritenuta interpolata da BESELER, *Romanistische Studien* II, cit., p. 46, il quale - pertanto - ammette implicitamente che il consenso dell'accusato fosse un requisito generale per la concessione dell'*abolitio privata* già nel corso dell'età classica. Questa opinione è stata efficacemente confutata in WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 123, nt. 87, seguito anche in LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 141, nt. 73. GAMAUF, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio*, cit., p. 312, rimane molto vago, affermando che tale elemento comparve «in einer fortgeschrittenen Prozessphase».

¹⁹⁹Cfr. LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 69 e nt. 179.

²⁰⁰Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 123-124. Non è questa la sede per discutere l'ipotesi - avanzata in ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., pp. 114 e ss., e seguita anche in LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., pp. 140 e ss. - secondo la quale lo scopo dei rescritti ricordati in D. 48.16.18 pr.-2 sarebbe stato quello di estendere anche alle *cognitiones* in campo civile l'istituto dell'*abolitio*. Non mi sembra di dover concordare con LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 141, ove si ritiene che il *principium* e il § 1 non affrontassero affatto la disciplina dell'istituto nei processi criminali, la quale sarebbe trattata solo in maniera indiretta nel § 2, mentre

Ci si deve domandare, pertanto, chi abbia eliminato queste porzioni del testo originario. A mio avviso, si deve concordare con quella parte della dottrina che ha ascritto tale operazione ai compilatori²⁰¹, i quali espunsero le circostanze particolari che avevano portato gli imperatori ad affermare nel caso concreto la necessità di ottenere il previo consenso dell'accusato, al fine di allineare il dettato del rescritto (o dei rescritti) dei *divi fratres* con la nuova disciplina in tema di consenso dell'accusato affermatasi in via generale in età tardoantica e riportata in una costituzione di Valentiniano I, Graziano e Valente del 369 d.C. conservata in C.Th. 9.37.2²⁰² che, fortemente rimaneggiata, venne successivamente inserita in C. 9.42.3²⁰³. La *ratio* dietro all'inserimento del brano rimaneggiato di Papirio Giusto nella *sedes materiae* del Turpilliano, pertanto, era quella di affermare l'esistenza del requisito generale del consenso del *reus* all'*abolitio*, salvo poi rimandare alla costituzione contenuta nel titolo del *Codex «de abolitionibus»* per rinvenire l'esposizione della disciplina

invece sembra ancora preferibile sposare la tesi di ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., p. 115, secondo la quale i tre rescritti sarebbero stati comunque riferibili tutti (anche) al processo criminale.

²⁰¹Che si sia trattato di un intervento compilatorio è sostenuto in LICANDRO e PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 142, ove si afferma l'identità tra il rescritto menzionato nel *principium* e quello al § 1: «si tratterebbe cioè di una sintesi operata in epoca giustiniana, o appena precedente; i compilatori, cioè, avrebbero estrapolato le due frasi più significative del rescritto (l'una più attenta ai presupposti obiettivi della richiesta: *cum satis diu litem traxisse dicitur*, l'altra alla prova dell'esplicito consenso dell'avversario: *nisi evidenter probetur consentire adversarium*) per presentarle come se fossero due rescritti diversi. Del tutto improbabile, invece, che a presentarli in tal modo sia stato Papirio Giusto, del quale, al contrario, si è rilevata l'estrema cura nella distinzione tra le diverse disposizioni imperiali».

²⁰²Imppp. Valentin., Valens et Grat. AAA. ad Probum pp., a. 369: *Accusator, qui se laqueo legis adstringit, agnoscat, nullum sibi fore ad latebram abolitionis recursum, postquam aliquid iniuriae merito inscriptionis illatae tolerarit inscriptus, id est si vel carcerem sustinuerit vel tormenta vel verbera vel catenas, nisi forte ille, qui haec pertulit, contemnat et donet ipse, quod pertulit, ac par fuerit tam petitoris quam petiti in accipienda abolitione consensus. Prius tamen quam aliquis de quaestione liberetur, sequitur illud, ut plerisque criminibus ne consentientibus quidem partibus praestetur abolitio, ut sunt illa, in quibus aut violata maiestas, aut patria oppugnata vel prodita, aut peculatus admissus, aut sacramenta deserta sunt, omniaque ea, quae iure veteri continentur. In quibus iudex non minus accusatorem ad docenda, quae detulit, quam reum ad purganda, quae negat, debet urgere. Su questa costituzione, cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 213, nt. 41; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 8, nt. 17; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 283, nt. 40; BANFI, *Acerrima indago*, cit., p. 116. Si veda altresì C.Th. 9.37.4 (Imppp. Honor. et Theodos. AA. Caeciliano pp., a. 409): *Abolitionem invito reo, postquam fuerit officii custodiae traditus, intra dies XXX accusatori petenti dari permittimus, post hoc tempus, nisi reus consentiat, censemus non esse tribuendam. Si vero ingenuos aliquos, velut testes criminis petitos ab accusatore, deductos esse constiterit, solam custodiae iniuriam tolerasse, qui testes dicantur esse, non conscii, eorum ab accusatore sumptibus consulendum est. Quod si ingenuorum, licet plebeiorum, corpora fuerint laesa verberibus tormentisque vexata, abolitionem, etiam duarum partium consensu petitam, iubemus vigore iudicium denegari, et crimen propositum, cuius examen tormentis iam coeperat, agitari, nec ante a iudice dimitti, quam in reum, probato crimine, vindicetur, aut in accusatorem pari forma sententiae damnatio referatur et cetera.**

²⁰³Questa costituzione fonde al proprio interno anche le successive costituzioni contenute in C.Th. 9.37.3-4. Il testo nella versione riportata nel *Codex giustiniano* è il seguente: [pr.] *Fallaciter incusantibus accusationis abolitio non dabitur* [1] *Sin autem sincera mente accusationem instituerit et reus aliquid iniuriae inscriptionis illatae toleraverit, id est si vel carcerem sustinuerit vel tormenta vel verbera vel catenas, abolitio non petetur, nisi forte ille qui haec passus est suum consensum ad petendam abolitionem accommodavit.* [2] *Quando autem reus nihil tale passus est, postquam fuerit officii custodiae traditus, intra dies triginta accusatori petenti, etiam invito reo, dari permittitur. Post hoc vero tempus, nisi reus consentiat, censemus non esse tribuendam.* [3] *Quod si ingenuorum, licet plebeiorum, qui conscii vel participes criminum non erant, testimonii gratia corpora fuerint lacessita verberibus tormentisque vexata, abolitionem etiam duarum partium consensu petitam iubemus vigore iudicis denegari et crimen propositum, cuius examen tormentis iam coeperat, agitari.* [4] *Sin autem testibus tormenta minime sunt illata, et sic abolitio non dabitur in illis criminibus, ut in violata maiestate aut patria oppugnata vel prodita aut peculatus admissus aut sacramentis desertis, omniaque quae iuri veteri continentur: in quibus iudex non minus accusatorem ad docenda quae detulit, quam reum purganda quae negat debet urgere.* Dalla lettura del testo si evince come la necessità del consenso dell'accusato non sussistesse sempre, ma solo nel caso in cui la richiesta di *abolitio* fosse arrivata dopo il trentesimo giorno dalla carcerazione preventiva del *reus* (*postquam fuerit officii custodiae traditus*, § 2) oppure laddove il *reus* fosse stato soggetto ad una serie di *iniuriae* (*carcerem, tormenta, verbera* o *catenas*, § 1): cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 213, nt. 41; LOVATO, *Il carcere*, cit., pp. 191-192 e p. 210, nt. 88.

che nel concreto avrebbe dovuto trovare attuazione nella procedura criminale dell'età della compilazione.

Sul finire dell'età classica, pertanto, l'assenso dell'accusato all'*abolitio* non costituiva affatto un elemento essenziale ai fini della concessione di quest'ultima, ma vi erano state delle costituzioni imperiali che avevano affermato come in determinate circostanze - sicuramente connesse alla particolare durata del procedimento, ma purtroppo non precisabili maggiormente allo stato delle fonti²⁰⁴ - il giudice non avrebbe potuto garantire l'autorizzazione all'accusatore in assenza del beneplacito del *reus*.

III.5.2.1. Il patto tra accusatore e accusato in tema di *abolitio*

Una parte della dottrina ha ipotizzato la validità - anche in età classica - degli accordi tra accusatore e accusato aventi ad oggetto la concessione dell'*abolitio*, sempre che essi non fossero sorretti dalla volontà di concludere il processo in maniera fraudolenta²⁰⁵. La prima testimonianza chiara sul punto deriva però da una costituzione di Valeriano e Gallieno:

C. 9.45.3 (Impp. Valer. et Gallien. AA. Arcadio, a. 258): *Quamvis eum ordinem scriptura contineat, ut primo abolitio criminis posceretur, tunc de omnibus placitis obtemperaretur, non observantibus tamen adversariis pactorum fidem instaurare accusationem minime potes, a qua ipse destitisti.*

L'accusatore Arcadio (destinatario del *rescriptum*) e i *rei* avevano concluso un accordo scritto (*scriptura*) in base al quale il primo avrebbe presentato una domanda di *abolitio privata* al giudice, una volta ottenuta la quale gli (ormai ex) accusati avrebbero a loro volta eseguito quanto promesso all'interno della pattuizione così conclusa. Ottenuta l'*abolitio*, gli ex accusati si erano rifiutati di eseguire quanto promesso. Arcadio pertanto si rivolse alla cancelleria imperiale, sottoponendo la questione di diritto se - in virtù della mancata esecuzione dell'accordo - gli fosse consentito di accusare nuovamente i *rei* inadempienti. Nella *subscriptio*, gli imperatori riaffermano il principio generale vigente in tema di *abolitio*, cioè che - una volta richiesta ed ottenuta quest'ultima - l'accusa abbandonata non potesse più essere ripresa²⁰⁶.

Questo provvedimento non afferma esplicitamente la validità del patto avente ad oggetto l'*abolitio*, ma gli studiosi ricavano ciò dal fatto che si parli di *fidem pactorum*²⁰⁷.

²⁰⁴Cfr. WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 213, nt. 41.

²⁰⁵Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 420, nt. 20; LEVY, *Pauli Sententiae*, cit., p. 120. Cfr. altresì PROVERA, *Riflessi privatistici*, cit., pp. 561-562: «l'interesse pubblico, che esige la tempestiva scoperta e punizione di ogni patto prevaricatorio, appariva sufficientemente tutelato dal momento che l'*abolitio* veniva concessa solo dopo approfondita indagine del magistrato, il quale avrebbe certamente negato il provvedimento se si fosse accorto che dietro all'accordo concesso fra accusatore e reo si nascondeva il proposito di troncargli fraudolentemente il corso del processo».

²⁰⁶Cfr. PROVERA, *Riflessi privatistici*, cit., p. 562: «egli pretendeva di rinnovare l'accusa per costringere i *rei* all'osservanza di un *pactum* concluso mediante semplice accordo non formale, riconducibile, forse, allo schema *facio ut des* o *facio ut facias*, che escludeva l'impiego della *condictio* per ripetere la prestazione già eseguita (con l'istanza diretta ad ottenere l'*abolitio*) o di agire per la controprestazione (difficoltà questa che fu superata assai tardi entro limiti ampiamente discussi dalla dottrina)». Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500 e nt. 7; BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 369.

²⁰⁷Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 421 e nt. 30; PROVERA, *Riflessi privatistici*, cit., pp. 562-563. Sembra propendere per questa idea anche WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 213 e nt. 42, ove afferma che «faktisch wird aber die *abolitio privata* sehr

La validità di questa tipologia di pattuizioni viene da parte della dottrina generalmente ricavata anche da quanto affermato da Diocleziano e Massimiano all'interno di un rescritto inviato ad una tale Matrona e relativo ad un procedimento criminale intentato da quest'ultima:

C. 9.45.5 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Matronae, a. 294): *Si femina suam suorumque iniuriam exsequatur, cum ipsa pacto contra vetitum destitisse profiteatur, in senatus consulti Turpilliani poenam eam incidisse certi iuris est*

Per poter accusare, la donna si era avvalsa della formula di legittimazione speciale riconosciuta agli incapaci, adducendo una «*suam suorumque iniuriam*» e, in questi casi, essa sarebbe andata esente sia dal *periculum calumniae*, sia dalle sanzioni previste in caso di desistenza *citra abolitionem*²⁰⁸. La donna aveva tuttavia desistito in base ad un accordo illecito (*pacto contra vetitum*) stipulato con il *reus*: gli imperatori affermano che, in questa ipotesi, essa dovesse certamente incorrere (*certi iuris est*) nelle sanzioni previste dal Turpilliano per l'abbandono ingiustificato dell'accusa. In questo caso, venne infatti individuata un'eccezione al principio generale dell'impunità degli incapaci²⁰⁹. Pur non riguardando propriamente un caso di patto finalizzato ad ottenere l'*abolitio*, il testo in esame sembra comunque ammettere la possibilità che la donna potesse validamente desistere anche a seguito di un accordo concluso con il *reus*, ove questo non fosse *contra vetitum*.

Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla lettura di un provvedimento di età costantiniana:

C.Th. 9.37.1 (Imp. Const. A. ad Ianuarinum pu., a. 319): *Si post strepitum accusationis exortae abolitio postuletur, causa novae miserationis debet inquiri, ut, si citra depectionem id fiat, postulata humanitas praebetur; sin aliquid suspicionis extiterit, quod manifestus reus depectione celebrata legibus subtrahentur, redemptae miserationis vox minime admittatur, sed adversus nocentem reum inquisitione facta poena competens exeratur*²¹⁰.

häufig zur Straffreiheit des Angeklagten geführt haben, dies insbesondere dann, wenn der *abolitio* ein Vergleich zwischen dem durch das Verbrechen geschädigten Ankläger und dem Angeklagten vorausgegangen ist».

²⁰⁸Su questi aspetti, cfr. *infra*, § III.6.4. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 172 - come LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 265, nt. 137, prima di lui - ritiene che Matrona avesse accusato di falso, affiancando - a mio avviso, erroneamente - la costituzione di Diocleziano con il caso esposto in D. 48.16.4 pr. (Pap. 15 *resp.* = Pal. 730). In primo luogo, mancano dati ricavabili dal testo che possano giustificare l'avvicinamento dei due testi. In secondo luogo, come si è avuto modo di osservare *supra*, l'esclusione dell'applicabilità alla donna delle misure in tema di desistenza dipende non tanto da una espressa previsione del senatoconsulto, quanto dal fatto che essa aveva desistito prima del completamento di tutte le formalità necessarie per l'incardinamento dell'accusa.

²⁰⁹Con riguardo a questo testo, una corrente di pensiero dottrinale facente già capo a MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 501, nt. 1 - argomentando *a contrario* - ha rilevato come la decisione imperiale «conferma (...) l'ammissibilità dell'abolizione riponente sul patto tra le parti (se la destinataria avesse richiesto l'abolizione, sia in base al patto, essa non sarebbe colpita da pena)» (cfr. BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 370). In questo senso, vd. anche PETERLONGO, *La transazione*, cit., p. 234. Essi però partono dal presupposto erroneo che la donna dovesse comunque richiedere l'*abolitio* al giudice, mentre in realtà essa non era necessaria: cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 66; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 245, nt. 79. In maniera corretta CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 118, nt. 17, sottolinea come uno dei limiti oltre il quale non trovava più applicazione il *beneficium* riconosciuto in tema di esenzione dal *crimen calumniae* e dalla *tergiversatio* per la donna fosse proprio quello della desistenza dall'accusa «mediante patto», anche se lo studioso spagnolo non evidenzia come quest'ultimo accordo dovesse essere *contra vetitum*.

²¹⁰Riportato, con modifiche, in C. 9.42.2.1: *Sin autem per depectionem vel pecuniis a reo corruptus ad postulandam abolitionem venit, redemptae miserationis vox minime admittatur, sed adversus nocentem reum inquisitione facta poena competens exeratur*.

Nel testo si afferma che - in caso di richiesta di *abolitio privata* - il giudice avrebbe dovuto indagare (*debet inquiri*) le cause sottese a questa nuova manifestazione di compassione (*causa novae miserationis*) da parte dell'accusatore nei confronti dell'accusato²¹¹. Laddove il giudice avesse rilevato la presenza di un accordo illecito di tipo corruttivo tra accusatore e *reus*, infatti, non avrebbe dovuto concedere l'autorizzazione ad abbandonare l'accusa (*redemptae miserationis vox minime admittatur*)²¹².

Rigettata l'*abolitio*, inoltre, il giudice avrebbe dovuto punire l'accusatore desistente²¹³, dopo aver effettuato l'istruzione probatoria (*inquisitione facta*) necessaria a tal fine²¹⁴.

Quest'ultima costituzione testimonia la generale validità dei patti relativi all'*abolitio*, quantomeno per l'età costantiniana. L'elemento discriminante tra i patti leciti e quelli non ammessi dall'ordinamento è

²¹¹Cfr. SANTALUCIA, *Costantino e i «libelli famosi»*, p. 428; BOTTA, *Funzione inquirente e poteri istruttori*, cit., p. 78; BANFI, *Acerrima indago*, cit., p. 52.

²¹²Anche la relativa *Interpretatio* sottolinea la differenza tra l'*abolitio* richiesta in base ad un accordo (lecito) concluso con l'accusatore che si fosse accorto di aver erroneamente presentato l'accusa, il quale avrebbe determinato l'assoluzione di entrambe le parti, e quello concluso con intenti prevaricatori (*criminosum esse cognoverit et inter reum et accusatorem per corruptionem de absolute reatus convenerit*), sia il *reus* che l'*accusator* sarebbero stati puniti: *Si quem paenituerit accusasse criminaliter et inscriptionem fecisse de id, quod probare non poterat, si ei cum accusato innocente convenerit, invicem se absolvant. Si vero iudex eum, qui accusatus est, criminosum esse cognoverit et inter reum et accusatorem per corruptelam de absolute reatus convenerit, is qui reus probatur remoto concludio poenam excipiat legibus constitutam*. Gli scolii a Bas. 60.64.2 (= C. 9.42.2), invece, negano la possibilità di richiedere l'*abolitio* in ogni caso di accordo tra accusatore e accusato, costituendo «presunzione assoluta di prevaricazione» (cfr. PROVERA, *La vindictio caducorum*, p. 563, nt. 54), in particolare I ad Bas. 60.64.2 (Schelt. B IX, pp. 3940-3941 = Heimb. V, p. 906), nel quale si nega la concessione dell'*abolitio* nel caso in cui l'accusatore abbia percepito del denaro a tal riguardo o - comunque - sia intercorso un accordo con l'accusato (ἀβολιτίονα ἢ χρήματα λαβών, ἢ συμφωνήσας λαβεῖν παρὰ τοῦ ῥέου). Taleleo invece, in 2 *ad h.l.* (Schelt. B IX, p. 3941 = 1 *ad h.l.*, Heimb. V, p. 907), sembra colpire in generale i soli accordi che prevedessero la corresponsione di una somma di denaro.

²¹³L'inciso finale testimoniarebbe, in particolare, la progressiva perdita di importanza dell'accusatore in favore di un ruolo maggiormente attivo del giudicante all'interno del procedimento criminale. Secondo l'interpretazione corrente, la costituzione riconoscerebbe al giudice la facoltà - pur a seguito della desistenza dell'accusatore - di proseguire il procedimento e giungere così alla condanna dell'accusato: cfr. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, cit., pp. 44 e ss.; PROVERA, *La vindictio caducorum*, cit., pp. 563-564; WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., pp. 176-177; GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato*, cit., p. 33, nt. 128; SANTALUCIA, *Costantino e i «libelli famosi»*, pp. 423 e ss.; BANFI, *Acerrima indago*, cit., pp. 52-53. In particolare, BANFI, *Acerrima indago*, cit., p. 53, osserva che dal testo emergerebbe «un attivismo del giudice che mal si concilia con il modello accusatorio: di certo, in questo caso, non si può parlare di “processo di parti”, poiché sarà il giudice in prima persona a indagare sulle ragioni della desistenza dell'accusatore, e al giudice spetterà l'acquisizione delle prove nel caso in cui egli decida che il procedimento sia meritevole di proseguire fino a sentenza». In maniera parzialmente difforme, PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., pp. 81-82, ritiene che tale costituzione non sia in grado di testimoniare la generale supremazia del principio inquisitorio nei procedimenti di età costantiniana, giacché essa sarebbe riferita al solo caso della prosecuzione del giudizio a seguito dell'abbandono dell'accusa da parte dell'accusatore sulla base di motivi illeciti. Recentemente, Botta ha fornito un'interpretazione - accolta anche in questa sede - che è in grado di conciliare questa costituzione con la disciplina della desistenza dell'accusatore. Seguendo uno spunto già presente in Andrea Alciato, Botta ritiene infatti che l'espressione *reum nocentem*, nei cui confronti il giudice avrebbe dovuto irrogare la *poena competens* non sia da riferire al soggetto accusato, bensì l'accusatore desistente: «con la ripulsa della richiesta di *abolitio*, incorrendo l'accusatore - secondo le regole classiche fissate nel SC Turpilliano - nel *crimen* di desistenza, il processo principale è naturalmente interrotto. Deve e può procedersi però contro l'accusatore colluso. Se così fosse, proprio perché “*praesidis est super ea re notio*” (D. 48.16.1.12), v'è qui naturale iniziativa d'ufficio, ma solo nel giudizio incidentale di cognizione e repressione della desistenza punibile» (cfr. BOTTA, *Funzione inquirente e poteri istruttori*, cit., pp. 80-81).

²¹⁴BOTTA, *Funzione inquirente e poteri istruttori*, cit., p. 81, ritiene che «*inquisitione facta*, seconda occorrenza del lemma presente nella *lex* costantiniana, equivarrebbe perciò ancora una volta a *cognitione facta*», espressione che indica la fase istruttoria e - in quanto riferita al giudicante - anche decisoria di un procedimento. Questa soluzione, peraltro, ha anche il pregio di ricomporre la discordanza che emergerebbe dal testo della costituzione laddove dovesse trovare accoglimento la tesi maggioritaria: il *reus*, infatti, appare già come *manifestus* e pertanto non si comprenderebbe il senso di effettuare ulteriori indagini istruttorie volte ad appurare la colpevolezza dello stesso. Anche l'*Interpretatio* della costituzione in esame, infatti, afferma la condanna automatica del *reus* una volta provata la *depectio*: cfr. BOTTA, *Funzione inquirente e poteri istruttori*, cit., pp. 78-79, nt. 91.

costituito dal fatto che esso non fosse posto in essere con intenti fraudolenti²¹⁵.

Questa è la situazione nella prima età epiclassica per quanto riguarda i patti aventi ad oggetto l'*abolitio*. Non v'è pertanto nulla di certo ricavabile per l'età classica, solo ipotesi che - allo stato delle testimonianze in nostro possesso - non possono essere dimostrate.

III.5.3. L'intervento del *princeps* nel procedimento di *abolitio*

Sul finire dell'età classica, l'*abolitio privata* presenta ancora tutte le caratteristiche che sono state illustrate nel precedente capitolo: essa viene richiesta dall'accusatore, deve essere sorretta da idonee giustificazioni, la richiesta deve essere presentata *pro tribunali* e su di essa si può esprimere solo il giudice. Tuttavia, Paolo testimonia altresì come il *princeps* potesse intervenire in questo procedimento, anche laddove non si trattasse di cause affidate alla *cognitio principis*:

D. 48.16.13.1 (Paul. 3 *de adult.* = Pal. 16): *Sed qui permissu imperatoris ab accusatione destitit, impunitus est.*

L'autorizzazione rilasciata dal *princeps* permette all'accusatore di desistere senza incorrere in alcuna sanzione: la concessione imperiale, pertanto, impone al giudice di prescindere dalla valutazione circa la presenza o meno di una valida *iusta causa abolitionis*. L'intervento imperiale assume il carattere di un *privilegium*, nel senso che il termine andò acquistando a partire dall'età imperiale, cioè di provvedimento puntuale emanato a vantaggio del singolo soggetto in deroga alla disciplina ordinaria in una determinata materia²¹⁶.

²¹⁵Cfr. PROVERA, *Riflessi privatistici*, cit., p. 563 e nt. 53, secondo il quale «la costituzione riportata più sopra [cioè C. 9.42.2.1] nel testo parla di *depectio* e cioè di *pactum turpe*, indizio sicuro di prevaricazione e turpe non era, ad esempio, la convenzione prevista in C. 9.45.3», esprimendo una posizione seguita anche da WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 198 e, più recentemente, da BONINI, *Ricerche*, cit., pp. 145-146; BOTTA, *Funzione inquirente e poteri istruttori*, cit., pp. 78 e ss., e PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 82, nt. 112. Questi autori si collocano in una posizione dissimile da quella espressa da BERTOLINI, *Della transazione*, cit., p. 207, secondo il quale «la transazione rendeva impossibile l'*abolitio*; sicché qui cade la riserva che per l'applicazione del senatoconsulto si ha nel caso di abbandono gratuito»: C. 9.45.3 dimostra infatti come fosse ammissibile la presenza di una controprestazione in capo al *reus*. Il discrimine, pertanto, non sembra corresse sulla linea gratuità-onerosità, ma unicamente sugli scopi perseguiti dalle parti. Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 405: «von den strafbaren Anklageabkommen (*reputundae, falsum*) heben sich die Anklägervergehen nicht bloß dadurch ab, daß sie eine Geldnahme des Anklägers nicht voraussetzen. (...) Handelt der Ankläger auf Grund des Geldabkommens, so verwirklicht er in Realkonkurrenz zwei selbständige Vergehen, die in Tatbestand und Sanktion ihren eigenen Gesetzen folgen. (...) Sehr häufig wird nur das illoyale Prozeßverhalten und nicht das verschwiegene Abkommen erweisbar gewesen sein». Il fatto che le fattispecie integranti i reati degli accusatori prescindessero dall'aspetto patrimoniale è testimoniata chiaramente dall'elenco dei soggetti esclusi dall'accusa contenuto in D. 48.2.4 (Ulp. 2 *de adult.* = Pal. 1951), ove si rinvencono - separatamente - «*quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatu erit*», seguiti immediatamente da «*quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit*»: l'aver ricevuto del denaro *ob accusandum* poteva infatti integrare sia un caso di *calumnia*, ove commesso "reusfeindlich", mentre laddove posto in essere per proteggere l'accusato poteva costituire una *praevaricatio*, ma nell'elenco ulpiano le fattispecie sono tenute separate.

²¹⁶Cfr. R. LEONHARD, v. «*Beneficium*», in *PWRE* III.1 (1897), coll. 272-273; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 500 e nt. 5; V. SCARANO USSANI, v. «*Privilegio (dir. rom.)*» In *ED* 25 (1986), pp. 705 e ss.

Nello stesso senso deve essere intesa l'autorizzazione imperiale a riproporre l'accusa abbandonata contenuta in una costituzione di età diocleziana: *Praeses provinciae si perspexerit abolitionem ad omnia crimina quae mota sunt pertinentem a se impetratam, ne semel finita instaurentur, intercessione auctoritatis suae prospiciet. Supplicatione vero porrecta nutui principali praefata abolitione sopitum*

Purtroppo, la stringatezza del passo impedisce di comprendere se questo privilegio intervenisse unicamente come surrogato della *iusta causa abolitionis*, sicché - una volta concessa l'*abolitio* - avrebbe comunque trovato applicazione il divieto di riproporre l'accusa abbandonata, oppure se questo beneficio comportasse una sorta di ritorno allo *status quo ante* la presentazione dell'accusa, permettendo così all'accusatore di ripresentarla²¹⁷.

III.6. *Personae exceptae*

Svariati passi del Digesto e numerose costituzioni imperiali riportano casi nei quali i giuristi e gli imperatori sancirono l'esenzione dalle pene del Turpilliano in relazione a ipotesi particolari o a determinate categorie di persone. La complessità delle diverse problematiche sottese alla questione delle *personae exceptae* comporta che sia difficile pervenire in questa sede a conclusioni precise circa il fondamento e l'estensione di tale beneficio e, pertanto, ci si limiterà a compiere una ricognizione generale e preliminare della tematica.

Il senatoconsulto Turpilliano - molto probabilmente - prese in considerazione solo alcune di queste ipotesi, mentre altre furono individuate in via di interpretazione giurisprudenziale o attraverso provvedimenti della cancelleria imperiale. Questa sezione verrà dedicata alla trattazione della materia delle *personae exceptae* e verrà condotta avvalendosi non solo guardando i testi della giurisprudenza e della cancelleria imperiale di età severiana, ma anche tenendo in considerazione costituzioni dell'età immediatamente successiva, dalle quali sembra possibile trarre elementi importanti per la comprensione del fenomeno durante l'età classica.

L'operatività di questo tipo di esenzione sembra essere stata attuata, sul piano processuale, attraverso il riconoscimento all'accusatore della facoltà di non compiere la *scriptio* dopo la presentazione dei *libelli inscriptionis* o la *querella apud acta*, atto che, come si è visto, ordinariamente chiudeva la procedura formale di presentazione dell'accusa nell'età del Principato. Una delle funzioni della *scriptio*, infatti, era proprio quella di imporre all'accusatore l'obbligo di *peragere* sino alla sentenza²¹⁸, come testimoniato in:

crimen ab eadem persona renovari potest (C. 9.42.1, Imp. Diocl. et Maxim. AA. Paternae, a. 287). Dopo aver ribadito il principio generale che il *praeses* avrebbe dovuto impedire la riproposizione di accuse abbandonate (*ne semel finita instaurentur*) a seguito della concessione di un'*abolitio*, infatti, si afferma che la riproposizione dell'accusa abbandonata (*sopitum crimen*) sarebbe stata possibile laddove ciò fosse stato autorizzato dall'imperatore a seguito di una richiesta presentatagli dall'accusatore.

²¹⁷A tal riguardo, cfr. G. FALCONE, *Beneficia imperiali e 'logica del sistema'. Spunti di metodo tra le righe di Alberto Burdese*, in *BIDR* 109 (2015), p. 217: «sembra abbastanza normale, se non naturale, che l'*interpretatio* di un *beneficium* imperiale, proprio perché frutto di discrezionalità e non ispirato alla normale logica del sistema, venisse sempre più avvertita come da attendersi in battuta definitiva dallo stesso *princeps* autore del provvedimento, senza che questo impedisse, peraltro, una valutazione da parte di un giurista rispondente». Pertanto, anche in questo caso, proprio per la sua natura di provvedimento emanato in relazione al singolo caso, è probabile che la stessa autorizzazione imperiale a *deserere* indicasse - quantomeno a grandi linee - il proprio perimetro (ed eventuali limiti) della sua operatività.

²¹⁸La *scriptio* riveste il medesimo ruolo anche all'interno della procedura straordinaria, come attestato in D. 47.2.93(92) (Ulp. 38 *ad ed.* = Pal. 1060): *Meminisse oportebit nunc furti plerumque criminaliter agi et eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit iudicium, sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coercendam. Non ideo tamen minus, si qui velit, poterit civiliter agere*. Anche in questo caso, infatti, lo scopo dell'estensione del requisito della *scriptio* alla repressione straordinaria del furto viene giustificato proprio con la necessità di colpire la *temeritas* degli accusatori: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit.,

D. 48.2.7 pr.-1 (Ulp. 7 *de off. procons.* = Pal. 2184): [*pr.*] *Si cui crimen obiciatur, praecedere debet crimen subscriptio. Quae res ad id inventa est, ne facile quis prosiliat ad accusationem, cum sciat inultam sibi accusationem non futuram. [1] Cavent itaque singuli, quod crimen obiciant, et praeterea perseveraturos se in crimine usque ad sententiam*²¹⁹.

La mancata effettuazione della *subscriptio* avrebbe infatti permesso ai soggetti ai quali era riconosciuto tale beneficio di desistere liberamente, senza pertanto dover richiedere l'*abolitio* al giudice del procedimento²²⁰.

Il perimetro applicativo dell'esenzione dal *periculum calumniae* corrispondeva altresì esattamente a quello dell'esenzione del *crimen tergiversationis*, come testimoniato da un passo tratto dal *de iudiciis publicis* di Macro:

D. 48.16.15.2 (Macer 2 *publ.* = Pal. 36): *Eos, de quorum calumnia agi non permittitur, si destiterint, non incidere in poenam huius senatus consulti constitutionibus cavetur.*

Il tenore del testo è molto chiaro: coloro che non potevano essere condannati per *calumnia* non sarebbero stati soggetti alla pena prevista dal senatoconsulto per i *tergiversatores*, categoria che - generalmente - ricomprendeva i soggetti incapaci che avessero un interesse proprio all'accusa, ma non solo²²¹. Il giurista peraltro individua chiaramente come questa previsione fosse contenuta all'interno di costituzioni imperiali (*constitutionibus cavetur*)²²².

L'approccio casistico tipico della giurisprudenza romana, a seguito della maturazione dell'interesse per la materia criminalistica che si registrò a partire dell'età degli Antonini, ovviamente non permise di giungere mai all'elaborazione di un principio omnicomprensivo che racchiudesse tutte queste situazioni, ma il tentativo di razionalizzazione di Macro pare essere sufficiente per ricomprendere - se non tutte - quantomeno la maggior parte di queste ipotesi che verranno prese in considerazione in questa sede.

p. 94, nt. 147; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 35, nt. 47; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 56. Si veda anche D. 47.1.3, sempre di Ulpiano (2 *de off. procons.* = Pal. 2155): *Si quis actionem, quae ex maleficiis oritur, velit exsequi: si quidem pecuniariter agere velit, ad ius ordinarium remittendus erit nec cogendus erit in crimen subscribere: enimvero si extra ordinem eius rei poenam exerceri velit, tunc subscribere eum in crimen oportebit.* Circa l'utilizzo del concetto di *temeritas* da parte dei giuristi in relazione alle fattispecie di reati degli accusatori, cfr. *supra*, § II.3.1.1.

²¹⁹La formulazione di quest'ultima parte solleva molti dubbi circa la sua genuinità secondo LENEL, *Palingenesia*, 2, cit., col. 974, nt. 1.

²²⁰Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 7, per il quale in età classica ciò non sarebbe mai stato necessario, mentre tale possibilità sarebbe stata introdotta solo con Costantino, attraverso la costituzione trādita in C. 9.42.2. In questo senso, cfr. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 245 e nt. 79; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 40, nt. 54. Contro questa opinione si sono schierati MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 501, nt. 1, e BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 367, per i quali sarebbe sempre esistito l'obbligo per le *personae exceptae* di richiedere l'*abolitio* al giudicante, ma «in tale caso la concessione di abolizione consisteva nella semplice constatazione del loro privilegio». Alle medesime conclusioni giunge anche VOLTERRA, *Per la storia dell'accusatio adulterii*, cit., pp. 252 e ss., in relazione alla sola accusa di adulterio.

²²¹Cfr. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 306 e nt. 232; BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 292-293.

²²²Botta osserva correttamente come «gli esonerati dalla calunnia non dovessero essere originariamente previsti nel testo del senatoconsulto [Turpilliano] e che per costoro il privilegio di cui godevano sia venuto estendendosi alla desistenza solo in virtù di disposizioni imperiali». La lettura di questo passo, infatti, dimostra come la norma sulle *personae exceptae* preesistesse al senatoconsulto, nel quale era previsto espressamente solo - a quanto consta dalle fonti in nostro possesso - il caso della madre che avesse accusato per vendicare la morte del figlio. Cfr. altresì BOHÁČEK, *Un esempio*, cit., p. 367; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 245; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 117; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 76; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 39, nt. 53; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 82 e nt. 39.

III.6.1. L'accusa per la morte di un parente

Un primo gruppo di testi riguarda casi nei quali, a partire da un'accusa mossa per ottenere la punizione dell'omicida di un parente, l'accusatore non poteva essere condannato come *calumniator* né, conseguentemente, come *tergiversator*²²³.

III.6.1.1. C. 9.46.2 pr.: *accusatio mortis della madre per l'omicidio del figlio*

Un rescritto imperiale di Alessandro Severo del 224 d.C. testimonia chiaramente come la madre potesse accusare senza temere conseguenze per ottenere la punizione dell'omicida del figlio²²⁴:

C. 9.46.2 pr. (Imp. Alex. A. Apolloniae, a. 224): *Mater inter eas personas est, quae sine calumniae timore necem filii sui vindicare possunt: idque beneficium senatus consulti et in aliis publicis iudiciis servatum est.*

La formulazione di questa costituzione, inviata a una tale Apollonia, presenta un problema dal punto di vista logico, giacché il testo parla di una intera di categoria di persone (*inter eas personas est*), alle quali apparterebbe anche la madre, che potevano accusare *sine calumniae timore* in relazione all'omicidio del figlio, quando in realtà l'unico altro soggetto che poteva rientrare in tale categoria era il padre. Questo rilievo ha generato nella dottrina sospetti di rimaneggiamenti successivi, anche se il principio espresso pare essere totalmente classico²²⁵. L'imperatore continua, affermando il riconoscimento dell'esenzione dal *crimen calumniae* troverebbe la propria origine in un *beneficium* previsto in un *senatus consultum*. Questa misura avrebbe trovato inoltre applicazione in *iudicia publica* relativi ad altre fattispecie criminose.

Botta ha dimostrato in maniera convincente come la donna venne probabilmente ammessa in via straordinaria all'*accusatio ex lege Cornelia de sicariis* per l'omicidio dei congiunti dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum*²²⁶: sembra pertanto plausibile ipotizzare che tale *beneficium* fosse già previsto nel testo del prove-

²²³Sulla conformazione come *officium* della vendetta nei confronti dell'assassino dei prossimi congiunti, cfr. in generale BOTTA, *La vendetta come officium pietatis*, cit., pp. 11 e ss.

²²⁴Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 501, nt. 1; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 66; LAURIA, *Accusatio inquisitio*, cit., p. 306 e nt. 231; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 245 e nt. 81; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 118-119; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 76-77; BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 276-277; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 39, nt. 53; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 75, nt. 63; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 82, nt. 39; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 48; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 172.

²²⁵Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 77, nt. 182. Dal canto suo, BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 292, risolve tale dubbio ipotizzando che la cancelleria imperiale stesse richiamando la più ampia categoria dei soggetti esonerati dal rischio della calumnia, che - come attestato da Macro in D. 48.16.15.2 e in D. 47.15.4 (in relazione alla *praevaricatio*) - venivano indicati con un'espressione come «*eos, de quorum calumnia agi non permittitur*» o «*is, de cuius calumnia agi prohibetur*».

²²⁶Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 296 e ss.

dimento senatorio del 61 d.C.²²⁷ e che, in seguito, fosse stato esteso - probabilmente per via giurisprudenziale o mediante interventi imperiali - anche ad altri *iudicia publica*²²⁸.

III.6.1.2. D. 48.1.14: *accusatio mortis* del padre per l'omicidio del figlio

Un *responsum* papiniano estende la medesima soluzione già vista per la madre anche al padre che avesse accusato per vendicare l'uccisione del figlio:

D. 48.1.14 (Pap. 16 *resp.* = Pal. 735): *Generi servis a socero veneficii accusatis praeses provinciae patrem calumniam intulisse pronuntiaverat. Inter infames patrem defunctae non habendum respondi, quoniam et si publicum iudicium inter liberos de morte filiae constitisset, citra periculum pater vindicaretur.*

Il passo viene inserito dal Lenel sotto l'ipotizzata rubrica «*de servorum quaestione poenisque eorum*» del sedicesimo libro dei *Responsa* papiniani. Il caso riguarda un'accusa di omicidio intentata da un soggetto in seguito al presunto avvelenamento della figlia. La particolarità di questa vicenda è costituita dal fatto che gli asseriti colpevoli non erano persone libere, bensì schiavi appartenenti al marito della defunta, nei cui confronti non avrebbe trovato applicazione la disciplina generale prevista dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, bensì le misure introdotte dal senatoconsulto Siliano nel 10 d.C.²²⁹, così come successivamente integrate ad opera di un senatoconsulto di età neroniana²³⁰.

²²⁷Il senatoconsulto menzionato da Alessandro Severo è infatti proprio il Turpilliano: cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 118; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 77; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 293.

²²⁸L'effettiva portata del *beneficium* riconosciuto alla donna è discussa in dottrina, anche alla luce del confronto con l'affermazione finale di D. 48.16.1.10 (*merito itaque dicendum est omnes excepta muliere et minore nisi abolitionem petierint, in hoc senatus consulto incidere*), sulla quale si ritornerà *infra*, § III.6.4. Secondo BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 293, nt. 114, l'ipotesi che il Turpilliano prevedesse la possibilità per la donna e per il *minor XXV annis* di desistere senza necessità di richiedere l'*abolitio* da qualsiasi *accusatio* instaurata all'interno di un *iudicium publicum* apparirebbe plausibile sia alla luce di alcune risposdenze nelle fonti (segnatamente, D. 48.16.1.10 e D. 48.16.4 pr.), sia in base alla «generale tendenza della legislazione del principato - orientata su norme di protezione per le categorie di incapaci ammessi all'esercizio dell'accusa (e di altri *officia publica* o *civilia*), in funzione dell'elaborazione del concetto di *infirmitas sexus et aetatis*». Lo studioso italiano, tuttavia, non esclude che la *lex Iulia iudiciorum publicorum* in merito all'esclusione dal *periculum calumniae* contenesse anche altre fattispecie, oltre a quella considerata nel presente rescritto: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 294. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 245-246, assume una posizione di *non liquet*, affermando che «non sappiamo, infine, neppure se l'eccezione prevista da Marciano in D. 48.16.1.10 per la donna e il minore risalga al testo del senatoconsulto». CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 118-119, in particolare, evidenzia le due possibili interpretazioni del testo: «tanto puede significar que este *beneficium senatusconsulti* se le concedía a la madre (...) sino tambien cuando ella planteaba la acusación de cualquier otro *crimen* - siempre que fuera cometido contra un hijo suyo -; como podría entenderse también, que la expresión, antes referida, tiene significado por sí misma - y no en relación con la frase anterior -, y equivale a declarar que el *beneficium* se otorgaba también a otras personas y en otro tipo de acusaciones».

²²⁹Per un quadro generale sul senatoconsulto Siliano del 10 d.C. e sull'estensione della sua disciplina in discussione in questa sede, avvenuta in età neroniana, cfr. O.F. ROBINSON, *Slaves and the Criminal Law*, in ZSS 98 (1981), pp. 233 e ss.; D. DALLA, *Senatus consultum Silianum*, Milano, 1994, *passim*; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 210 e ss.; SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., pp. 241 e ss.; D.V. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Siliano*, Bari, 2018, *passim*; F. REDUZZI, *Osservazioni sulla quaestio de servis tra età repubblicana e Principato: violenza privata e violenza di Stato*, in *Praxis e Ideologías de la Violencia. Para una anatomía de las sociedades patriarcales esclavistas desde la Antigüedad. XXXVIII Coloquio del GIREA*, a cura di ANTONIO GONZALES, Besançon, 2019, pp. 389 e ss.; P. LAMBRINI, *L'efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurisprudenza classica*, Napoli, 2020, pp. 9 e ss., ove altra bibliografia.

²³⁰Cfr. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 372 e nt. 879. Questo provvedimento, databile al 57 d.C., estese l'applicabilità della procedura della *publica quaestio* - originariamente prevista per i soli schiavi di proprietà dell'ucciso -

Il padre della vittima era stato condannato dal *praeses* come *calumniator*, ma Papiniano dissente sul punto, affermando che il padre non avrebbe potuto essere condannato all'*infamia*, giacché anch'egli ricadeva in quella categoria di soggetti che possono accusare *citra periculum [calumniae] de morte filiae*²³¹.

Dal testo emergono alcuni elementi significativi ai fini della presente indagine.

In particolare, è interessante notare come Papiniano - nel discorrere dell'esenzione dal rischio della calunnia riconosciuta in via generale al padre in tutti i *iudicia publica* aventi ad oggetto la morte del figlio - nella sostanza contrapponga il *publicum iudicium* svolto *inter liberos*²³² e il procedimento in esame, che concerneva gli schiavi del genero. L'antitesi sottesa al brano in questione consente, a mio avviso, di comprendere la ragione che aveva spinto il *praeses* a non applicare in primo luogo la regola generale dell'esenzione dal rischio della calunnia per il *pater* che avesse accusato al fine di vendicare la morte della figlia.

Secondo quanto disposto dal Silaniano, la morte violenta del *dominus* avrebbe infatti determinato l'apertura di una *quaestio publica* nei confronti dell'intera *familia* servile che si trovava *sub eodem tecto* al momento dell'uccisione, procedimento che avrebbe comportato la tortura e l'uccisione di tutti gli schiavi, in quanto reputati compartecipi al reato, anche in assenza di prove in tal senso²³³. Nel caso di avvelenamento, non avrebbe trovato formale applicazione la disciplina del Silaniano, poiché la *quaestio* non avrebbe riguardato tutti gli schiavi, ma solo quelli che fossero stati consapevoli della commissione del delitto o che avessero preso parte allo stesso²³⁴.

anche agli schiavi di proprietà del coniuge, come attestato da Paul. Sent. 3.5.5: *Neroniano senatus consulto cavetur, ut occisa uxore etiam de familia viri quaestio habeatur, idemque ius in uxoris familia observatur, si vir dicatur occisus*. In questo caso, infatti, trovava applicazione il principio ricordato anche da Ulpiano in D. 29.5.1.15 (50 *ad ed.* = Pal. 1235): *Si vir aut uxor occisi esse proponantur, de servis eorum quaestio habetur, quamquam neque viri servi proprie uxoris dicantur neque uxoris proprie viri: sed quia commixta familia est et una domus est, ita vindicandum atque in propriis servis senatus censuit*. A tal riguardo, vd. per tutti PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano*, cit., pp. 98 e ss.

²³¹Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 494 e nt. 2; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 306 e nt. 231; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 75 e p. 117; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 294, nt. 117; PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 39, nt. 53; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 75, nt. 63; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., pp. 81-82; G.M. OLIVIERO, *In tema di «ultio necis» del «de cuius»*, in *Index* 27 (1999), p. 94.

²³²Cfr. BESELER, *Beiträge zur Kritik*, 2, cit., p. 48, il quale ritiene che da *quoniam* sino alla fine della frase si sia di fronte ad un'aggiunta successiva. In particolare, «*citra periculum pater vindicaretur*» avrebbe sostituito un originario *idem dicendum esset*. Questa conclusione deve tuttavia essere rigettata, alla luce di quanto si osserverà *infra* nel testo.

²³³Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 211. Nell'ottica di questo provvedimento, gli schiavi «erano tenuti a due tipi di comportamenti necessari: il primo, di non attentare alla vita del *dominus*, il secondo, di impedire che altri lo mettessero in pericolo» (cfr. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano*, cit., p. 44), in base a quanto affermato da Ulpiano in D. 29.5.1 pr. (Ulp. 50 *ad ed.* = Pal. 1234). Le ragioni dell'adozione di questo provvedimento furono molteplici: «innanzitutto il Senato, obbediente alla politica augustea, ritenne opportuno dare un esempio di forza e di severità per evitare il verificarsi di episodi violenti nei riguardi specialmente degli esponenti delle classi più elevate. Inoltre ci si aspettava che questo provvedimento servisse a contenere l'arroganza delle masse servili, sempre più numerose, più violente, più pericolose. Infine si voleva impedire che la punizione degli schiavi fosse affidata alla stessa famiglia dell'ucciso e quindi spesso a quegli eredi che avrebbero avuto tutto l'interesse a salvare il patrimonio rinveniente dall'essere proprietari di servi» (cfr. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano*, cit., p. 46).

²³⁴Il testo del senatoconsulto Silaniano, probabilmente, non distingueva il caso di morte violenta da quella per avvelenamento, come testimoniato dal fatto che l'esclusione dell'ipotesi di avvelenamento dall'applicazione della misura dell'uccisione dell'intera compagine servile di proprietà dell'ucciso sembra essere attribuibile ad una corrente interpretativa giurisprudenziale facente capo già a

Il procedimento così incardinato, però, non era considerato un *iudicium publicum*, dato che si caratterizzava per la particolarità di non essere diretto contro, né tantomeno presupporre necessariamente, un *reus* specifico: la “accusa” intentata dal *quavis e populo* serviva solo ad informare il magistrato dell’avvenuta uccisione del *dominus*, affinché potesse trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio previsto dal Silaniano²³⁵. Il *responsum* in questione, pertanto, ribadisce, da un lato, la regola generale sull’esonazione della calunnia nei *iudicia publica* nell’ipotesi considerato, mentre, dall’altro, la estende anche al procedimento speciale - che *iudicium publicum* non era - previsto dal “combinato disposto” dei senatoconsulti Silaniano e Neroniano²³⁶.

III.6.1.3. C. 9.46.4: *accusatio mortis dei figli per l’omicidio del genitore*

Una brevissima costituzione dell’imperatore Marco Aurelio Caro, emanata insieme ai figli Carino e Numeriano nel 283 d.C., testimonia chiaramente come anche ai figli fosse permesso accusare *sine calumniae timore* per l’omicidio del genitore²³⁷:

C. 9.46.4 (Imppp. Carus, Carinus et Numer. AAA. Archelao, a. 283): *Calumniae poena in paternae mortis accusatione cessat.*

L’eccessiva stringatezza del testo è probabilmente frutto di un’operazione di abbreviazione successiva. Peraltro, pur risalendo quasi agli inizi dell’età diocleziana, alla luce di quanto visto nei paragrafi precedenti

Labeone, sulla base di quanto affermato in D. 29.5.1.17 (Ulp. 50 *ad ed.* = Pal. 1236): cfr. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano*, cit., p. 29. I giuristi, pertanto, attenuarono progressivamente la rigidità della normativa iniziale. Uno dei modi in cui ciò avvenne è - ad esempio - l’esclusione dell’avvelenamento dall’applicazione del meccanismo repressivo previsto dal Silaniano e dal Neroniano, in favore di una sua versione “ridotta”. In base a quanto affermato da Ulpiano in D. 29.5.1.21 (Ulp. 50 *ad ed.* = Pal. 1236: *Quid ergo, si dominus veneno non per vim necatus esse proponatur? Impunitum erit factum? Nullo modo: licet enim cessat senatus consultum Silanianum nec quaestio suppliciumque de his qui sub eodem tecto fuerunt habeatur, tamen si qui conscii vel factores sceleris fuerunt, hi demum supplicio adficiuntur: et adiri hereditas apeririue tabulae etiam ante quaestionem habitam possunt*), infatti, in caso di veneficio la *quaestio* e il *supplicium* non avrebbero riguardato tutti gli schiavi che si trovassero sotto lo stesso tetto del defunto, ma solo quelli che fossero stati «*conscii vel factores sceleris*»: cfr. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano*, cit., pp. 47-48.

²³⁵Cfr. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano*, cit., pp. 45-46: «L’*accusatio* nella fattispecie del Silaniano aveva solo il fine di mettere a conoscenza l’ordinamento criminale della morte violenta di un soggetto che avesse schiavi alle dipendenze. Non avrebbe avuto una rilevanza sostanziale l’indicazione dell’autore del reato perché comunque sarebbe scattata la disciplina repressiva contro tutti gli schiavi che si fossero trovati *sub eodem tecto*, sia che fossero stati effettivamente colpevoli, sia che avessero omesso di soccorrere il *dominus* aggredito. Dunque, se qualcosa mutò nell’*accusatio*, fu probabilmente il contenuto di essa, non interessando in questo caso l’accusa di un determinato soggetto colpevole, ma rilevando solo lo scopo di far conoscere al magistrato l’esistenza di un crimine, perseguibile attraverso la disciplina silaniana». A ciò si aggiunga anche che, probabilmente, la decisione da parte del magistrato non assumeva la forma di una sentenza di condanna vera e propria, giacché si limitava a confermare - all’esito di una valutazione sommaria - la condanna a morte degli schiavi, indipendentemente dalla presenza o meno di elementi di dolo o colpa: cfr. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano*, cit., p. 47.

²³⁶Cfr. CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 75, il quale parla di una estensione in via di analogia dell’ambito di operatività di questa eccezione concessa al *pater* per perseguire l’omicidio della figlia in un *iudicium publicum*, applicandola anche ai casi di accuse mosse contro schiavi.

²³⁷Cfr. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 306 e nt. 231; BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 294, nt. 117; PIETRINI, *Sull’iniziativa*, cit., p. 39, nt. 53; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 99, nt. 8; CENTOLA, *Il crimen calumniae*, p. 82, nt. 39; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, cit., p. 49.

sembra potersi affermare che la regola ivi riportata sia di matrice classica, in quanto esprime il medesimo principio contenuto nei due casi visti in precedenza²³⁸.

III.6.2. L'accusa privilegiata in tema di adulterio

Maggiori dubbi in dottrina ha suscitato l'esenzione dalla disciplina del senatoconsulto Turpilliano per il caso di esperimento dell'accusa di adulterio privilegiata *iure mariti vel patris*. Vi è stato chi ha sostenuto che in questi casi si avesse l'esenzione totale dall'applicabilità della disciplina della *tergiversatio* o - quantomeno - l'applicazione di un regime sanzionatorio meno grave rispetto a quello ordinario fissato dal senatoconsulto del 61 d.C.²³⁹.

In particolare, le divergenze di opinioni tra gli studiosi costituiscono la ripercussione - sul piano della riflessione dottrinale moderna - delle incongruenze che emergono da una prima lettura dai frammenti dei giuristi e dalle costituzioni imperiali relativi a questo argomento²⁴⁰. Ad un gruppo di testimonianze che sembrano affermare l'esenzione dal *periculum calumniae* - e, quindi, dalla disciplina del Turpilliano²⁴¹ - se ne contrappone un altro, composto da testi che, ad un primo sguardo, sembrerebbero affermare l'esatto contrario dei primi²⁴².

²³⁸Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 494 e nt. 2; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 119. Secondo lo studioso spagnolo, pur in assenza di ulteriori elementi a conforto della sua tesi, questa esenzione sarebbe stata contenuta - insieme a tutti gli altri casi poc' anzi esposti - già nel testo del Turpilliano, trovando la propria ragion d'essere «en una relación personal y directa del acusador con la víctima del crimen acusado».

²³⁹Cfr. VOLTERRA, *Per la storia dell'accusatio adulterii*, cit., p. 228 e ss. e pp. 252 e ss.; LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 305; GORIA, *Studi sul matrimonio*, cit., pp. 93 e ss.; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 119 e ss.; ANKUM, *La captiva adultera*, cit., pp. 173 e ss.; VENTURINI, "Accusatio adulterii", cit., pp. 48 e ss.; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, pp. 41 e ss.

²⁴⁰Gli autori presi in considerazione concordano generalmente sul fatto che l'accusa *iure extranei* non fosse mai esente dal *periculum calumniae*: cfr. ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 177; VENTURINI, "Accusatio adulterii", cit., p. 51. Così anche RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 46 e p. 49, ove l'autore discorre di C. 9.9.6 pr.-1 (Imp. Alex A. Sebastiano, a. 223). In questo rescritto, infatti, il *princeps* rassicura il marito che avesse lasciato decorrere i sessanta giorni per l'esercizio dell'accusa privilegiata, affermando che laddove il marito fosse stato convinto della fondatezza della propria accusa, egli non avrebbe dovuto comunque temere il rischio di una condanna per *calumnia*. I *divi parentes* dell'imperatore, infatti, avevano già riconosciuto anche al marito che accusasse *iure extranei* la facoltà di avvalersi della *quaestio servorum*, prerogativa solitamente connesso all'esercizio della sola accusa privilegiata: tale concessione avrebbe infatti reso molto più semplice per il marito raccogliere elementi probatori che dimostrassero l'adulterio della donna. In questo caso, pertanto, l'imperatore non aveva affatto riconosciuto al marito l'esenzione dal rischio della calunnia, ma aveva solo reso più agevole da raggiungere la prova della commissione del crimine. Nel medesimo senso, cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 75 e nt. 62.

²⁴¹I testi solitamente richiamati dalla dottrina sono i seguenti: D. 4.4.37.1 (Tryph. 3 *disp.* = Pal. 12: *Sed et in sexaginta diebus praeteritis, in quibus iure mariti sine calumnia vir accusare mulierem adulterii potest, denegatur ei in integrum restitutio: quod ius omissum si nunc repetere vult, quid aliud quam delicti veniam, id est calumniae deprecatur? Et cum neque in delictis neque in calumniatoribus praetorem succurrere oportere certi iuris sit, cessabit in integrum restitutio. In delictis autem minor annis viginti quinque non meretur in integrum restitutionem, utique atrocioribus, nisi quatenus interdum miseratio aetatis ad mediocrem poenam iudicem produxerit. Sed ut ad legis Iuliae de adulteriis coercendis praecepta veniamus, utique nulla deprecatio adulterii poenae est, si se minor annis adulterum fateatur. Dixi, nec si quid eorum commiserit, quae pro adulterio eadem lex punit, veluti si adulterii damnatam sciens uxorem duxerit, aut in adulterio deprehensam uxorem non dimiserit, quaestumve de adulterio uxoris fecerit, Pretiumve pro comperto stupro acceperit, aut domum praebuerit ad stuprum adulteriumve in eam committendum: et non sit aetatis excusatio adversus praecepta legum ei, qui dum leges invocat, contra eas committit) e Coll. 4.4.1 (Paulus libro singulari de adulteris sub titulo: *Iure mariti vel patris qui accusat, potest et sine calumniae poena vinci: si iure extranei accusat, potest calumniae poena puniri*).*

²⁴²Come D. 48.5.31(30) pr. (Paul. 1 *de adult.* = Pal. 6: *Pater sine periculo calumniae non potest agere*) e D. 48.5.15(14).3 (Scaev. 4

La dottrina moderna ha pertanto cercato di fornire una serie di possibili spiegazioni al riguardo.

La prima soluzione proposta, avanzata da Edoardo Volterra, sposava la tesi dell'esonazione totale dalla possibilità di essere accusati per *calumnia* riconosciuta in capo al marito e al padre che si fossero avvalsi dell'accusa privilegiata. In quest'ottica, lo studioso italiano ritiene che D. 48.5.31(30) pr. e D. 48.5.15(14).3 originariamente affermassero il contrario e che la versione presente all'interno del Digesto sia pertanto il frutto di rimaneggiamenti ascrivibili all'intervento dei compilatori²⁴³. Più recentemente, Ankum ha formulato una proposta per superare alcune criticità presenti all'interno della tesi di Volterra, affermando che i testi in esame testimonierebbero semplicemente un caso di *ius controversum*: partendo dal presupposto che la *lex Iulia de adulteriis coercendis* non avrebbe contenuto alcuna disposizione circa l'esonazione dal *periculum calumniae*, i giuristi di età classica avrebbero pertanto maturato opinioni sul punto tra loro differenti²⁴⁴. Infine, Carlo Venturini - partendo anch'egli dal medesimo presupposto di Ankum, cioè dell'assenza di una previsione espressa sul punto contenuta nella legge augustea - ha dimostrato in maniera convincente come, ad una più attenta analisi dei testi, il principio sotteso a tutti questi brani sia il medesimo: l'accusa privilegiata in tema di adulterio poteva essere *sine calumniae timore*, ma non sempre lo era²⁴⁵.

reg. = Pal. 206: *Iure mariti qui accusant, calumniae periculum non evitant*). LENEL, *Palingenesia*, 1, cit., col. 951, nt. 7, ricollega il passo del *de adulteriis* paolino con Coll. 4.4.1 (Pal. 20), ritenendo che il frammento in questione facesse riferimento alla sola accusa *iure extranei* del *pater*. Sempre al fine di tentare di armonizzare le risultanze dei passi discordanti, come questa *regula* di Scevola, con Coll. 4.4.1, LENEL, *Palingenesia*, 2, cit., col. 287, nt. 3, propone di togliere l'avverbio di negazione *non* dal *non evitant* all'interno di D. 48.5.15(14).3. Cfr. anche LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 312 e nt. 290 e p. 321 e nt. 352.

²⁴³Cfr. VOLTERRA, *Per la storia dell'accusatio adulterii*, cit., pp. 228 e ss., il quale individua la *ratio* di queste modifiche nei primi «germi» del nuovo regime dell'*accusatio mariti* che venne successivamente definito all'interno della Nov. 117 da Giustiniano, caratterizzatosi per l'applicazione del principio del taglione nei confronti del marito che avesse accusato d'adulterio la moglie e che, di conseguenza, determinò la definitiva scomparsa dell'esonazione dal *periculum calumniae* per l'*accusatio iure viri*. La tesi dello studioso italiano è accolta anche in CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 119 e ss. Circa la fonte di questo privilegio riconosciuto al marito e al padre, Camiñas sottolinea come «no es posible - dado el silencio de los textos - señalar con certeza si vendría recogida en la *lex Iulia de adulteriis* o en el SC. Turpiliano», ma egli ipotizza comunque che esso fosse stato previsto per la prima volta all'interno del provvedimento augusteo e che il Turpilliano si fosse limitato ad effettuare un richiamo più o meno esplicito alle disposizioni della *lex Iulia*.

²⁴⁴Cfr. ANKUM, *La captiva adultera*, cit., pp. 176 e ss. In particolare, lo studioso spiega l'apparente contraddittorietà del pensiero paolino, come espresso da D. 48.5.31(30) pr. e da Coll. 4.4.1, affermando che «dans le premier livre de ses *tres libri de adulteriis* (...) il a suivi l'opinion positive de son maître Q. Cervidius Scaevola, tandis que plus tard, dans le *liber singularis* sur le même sujet (...), il a accepté à la suite de nouvelles réflexions l'opinion de Tryphoninus». Entrambe le correnti di pensiero, secondo questo autore, avrebbero avuto pregi agli occhi dei *iuris periti*. Da un lato, la possibilità di essere condannati per calumnia avrebbe avuto come effetto quello di scoraggiare l'*accusatio iure mariti vel patris*, con il rischio che l'adulterio della donna rimanesse impunito, tenendo presente che il marito era il soggetto che - nella maggior parte dei casi di adulterio - si trovava nella posizione migliore per raccogliere gli elementi di prova e più interessato alla repressione del *crimen*. Dall'altro, tuttavia, l'impossibilità di essere riconosciuti come *calumniatores* avrebbe determinato l'effetto opposto, cioè che la completa impunità del marito e del padre che avesse ricoperto la veste di accusatore potesse determinare l'aumento esponenziale di accuse calunniose, senza la possibilità di sanzionare il *falsus accusator*: cfr. ANKUM, *La captiva adultera*, cit., p. 177.

²⁴⁵Cfr. VENTURINI, «*Accusatio adulterii*», cit., pp. 48 e ss. Lo studioso italiano, infatti, rileva come Coll. 4.4.1 non affermi la generale esonazione dalla *calumnia*, ma solo che di tale beneficio si può avvalere soltanto chi abbia esperito l'accusa privilegiata. Nel passo di Trifonino, il giurista non distingue rigidamente tra accusa privilegiata e *iure extranei*, ma afferma che nei sessanta giorni nel corso dei quali poteva essere esperita l'*accusatio iure mariti* sarebbe stato possibile accusare *sine calumnia*: la mancata punibilità per *calumnia* non è tuttavia presentata come sempre operante. Anche da questo passo, pertanto, sembrerebbe trasparire che tale beneficio non trovasse applicazione *in re ipsa* in ogni caso di accusa privilegiata, ma fosse concesso solo in particolari ipotesi. D. 48.5.15(14).3 afferma - nella formulazione stringata tipica dei *libri regularum* - che in caso di *accusatio iure mariti* non sarebbe, di per sé, venuto

Un ulteriore brano che può aiutare a gettare luce su questi profili è il già esaminato rescritto di Valeriano e Gallieno:

C. 9.9.16.1 (Imp. Valer. et Gallien. AA. et Valer. C. Arcesilao, a. 256): *Ceterum erras tu marite existimans, etiam si simpliciter, id est sine abolitione, destitisses, senatus consulto in persona tua futurum locum non fuisse: diversum enim divi principes saepe sanxerunt.*

In questo caso, gli imperatori non fanno leva sull'esenzione dal *periculum calumniae* per delimitare l'ambito di operatività del senatoconsulto Turpilliano, ma trattano direttamente la questione. Anche in questo caso, infatti, di fronte alla desistenza di Arcesilao - che aveva esercitato l'accusa *iure mariti* e aveva desistito senza richiedere l'*abolitio* - la cancelleria non dà una risposta netta, affermando ad esempio in via generale la libera desistenza dall'*accusatio iure viri*, ma si limita a dire che precedenti costituzioni imperiali spesso (*saepe*) - quindi, non in ogni caso - stabilirono l'opposto, cioè la necessità di ottenere l'*abolitio*²⁴⁶. Anche in questo caso, pertanto, così come per quanto visto in tema di esenzione dal *periculum calumniae*, non sembra fosse presente una regola generale: in alcuni casi, pertanto, il marito avrebbe potuto desistere senza la necessità di richiedere l'*abolitio*, in altri invece avrebbe dovuto richiederla.

La dottrina maggioritaria ritiene infatti che uno dei profili di specialità dell'*accusatio iure mariti vel patris* fosse costituito dalla possibilità di derogare ad alcune formalità del procedimento ordinario per incardinare l'accusa: sembra che - in caso di accusa privilegiata - l'accusatore potesse, in determinati casi, agire senza compiere la *scriptio*²⁴⁷: in questo modo, egli non sarebbe stato soggetto né all'obbligo di *peragere* sino

meno il *periculum*, sicché anche tale passo non sarebbe affatto incompatibile con i due precedenti. L'unico testo che presenta problemi è D. 48.5.31(30) pr. Secondo Venturini, esso - dei quattro passaggi presi in esame - costituirebbe quello meno affidabile. Ad avviso dello studioso, «l'esclusivo accenno al *pater* rende, infatti, plausibile collegare la redazione del passo a noi giunta (di fin troppo lapidaria e, quindi, sospetta concisione) ad uno stadio della repressione del *crimen adulterii* caratterizzato, ormai, dalla formale dissociazione dell'accusa del padre rispetto a quella del marito, in ossequio alla riforma costantiniana (...) che (...) circoscrive al marito l'accusa privilegiata, relegando il padre (che solo Giustiniano provvederà a ricordare di nuovo esplicitamente) tra le *proximae necessariaeque personae*, legittimate a quella *iure extranei*» (VENTURINI, "Accusatio adulterii", cit., p. 49). La tesi di Venturini è accolta anche in RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 48 e ss.

²⁴⁶Cfr. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., p. 425, nt. 66. Da questo punto di vista, VOLTERRA, *Per la storia dell'accusatio adulterii*, cit., pp. 252 e ss., riteneva che il marito dovesse sempre chiedere l'*abolitio* - così come ogni altro soggetto escluso dal *periculum calumniae* - giacché «il mezzo usato dagli imperatori per escludere i privilegiati dalla pena, [era] appunto quello di concedere loro il diritto all'*abolitio privata*», concessa automaticamente a richiesta di questi soggetti. Per quanto riguarda la fattispecie particolare dell'accusa privilegiata di adulterio, lo studioso italiano rinviene la *ratio* della richiesta formale di *abolitio* nella necessità di ufficializzare «il momento in cui terminava la prima [l'accusa privilegiata] e si apriva la seconda [l'accusa *iure extranei*]». PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 245 e nt. 84, ritiene che non vi fosse una espressa previsione riguardo al *beneficium* riconosciuto al marito che avesse accusato *iure viri*, ma che - alla luce di C. 9.9.29.1 - «evidentemente però l'*abolitio* veniva più facilmente concessa al marito». In linea con la sua idea circa l'introduzione dell'*abolitio privata*, WALDSTEIN, *Untersuchungen*, cit., p. 115, ritiene che il «*divi principes saepe sanxerunt*» debba essere riferito non tanto al fatto che il marito dovesse chiedere l'*abolitio* anche in caso di accusa privilegiata, quanto all'introduzione in via generale della necessità dell'*abolitio*: «dabei ist es besonders auffallend, daß Valerianus und Gallienus in CJ 9, 9, 16, 1 bei der Erklärung, wann ein strafbares *desistere* vorliegt, nicht auf die Regelung des SC Turpillianum verweisen, sondern auf das *divi principes saepe sanxerunt*. Dies berechtigt zur Annahme, daß im SC Turpillianum eine Unterscheidung zwischen dem *simpliciter* und *cum abolitione desistere* nicht getroffen wurde, sondern daß sie sich erst dessen praktischer Handhabung entwickelte». L'impostazione accolta da Waldstein, tuttavia, non sembra dover trovare accoglimento: cfr. *supra*, § II.3.1.3.

²⁴⁷Cfr. MER, *L'accusation*, cit., pp. 262 e ss.; VENTURINI, "Accusatio adulterii", cit., p. 47, nt. 55; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 102, nt. 122. Meno sicuro, sul punto, VOLTERRA, *Per la storia dell'accusatio adulterii*, cit., pp. 23 e ss.

alla sentenza²⁴⁸, né tantomeno al *periculum calumniae*²⁴⁹.

Gli studiosi, tuttavia, non sono concordi nell'individuare con precisione quali fossero questi casi nei quali all'accusatore privilegiato potesse essere riconosciuto questa prerogativa. La discussione, generalmente, ruota attorno ad una costituzione di Costantino del 326 d.C.:

C.Th. 9.7.2 (Imp. Const. ad Evagrium pp., a. 326): *Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur, tamen, ne volentibus temere liceat foedare connubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est patri vel consobrino et consanguineo maxime fratri, quos verus dolor ad accusationem impellit. Sed et his personis legem imponimus, ut crimen abolitione compescant. In primis maritum genialis tori vindicem esse oportet, cui quidem ex suspitione etiam ream coniugem facere, nec intra certa tempora inscriptionis vinculo contineri, veteres retro principes annuerunt. Extraneos autem procul arceri ab hac accusatione censemus. Nam etsi omne genus accusationis necessitas inscriptionis adstringat, nonnulli tamen proterve id faciunt et falsis contumeliis matrimonia deformant*²⁵⁰.

Il provvedimento costantiniano è estremamente importante ai fini di questa indagine, in quanto testimonia la volontà imperiale di restringere sempre più il perimetro della legittimazione attiva all'accusa di adulterio, limitandolo ai soli parenti prossimi della donna²⁵¹. Tra le varie questioni affrontate dall'imperatore, tuttavia, ve n'è una di particolare importanza per la problematica in esame: in relazione all'*accusatio iure viri*, l'imperatore ribadisce il contenuto di vecchie costituzioni imperiali (*veteres retro principes annuerunt*) nelle quali si affermava la facoltà di promuovere l'accusa in base a meri sospetti (*ex suspitione*), quindi in assenza di prove, e - *intra certa tempora*²⁵² - la facoltà di esercitare l'accusa senza essere soggetto al *vinculum inscriptionis*. In dottrina manca un consenso unanime riguardo all'effettiva portata di quest'ultima affermazione contenuta nel testo²⁵³.

²⁴⁸Cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 67. L'assenza dell'obbligo di *peragere* avrebbe pertanto comportato la libertà, da parte dell'accusatore, di *deserere* senza dover richiedere l'*abolitio* al giudice e senza incappare nelle pene fissate dal Turpilliano. Secondo PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 67, nt. 90 e 91, al marito fu necessario concedere, già prima di Costantino, la dispensa dalle formalità della *subscriptio*, al fine di impedire che rispondesse dell'abbandono ingiustificato dall'accusa.

²⁴⁹Cfr. VENTURINI, "Accusatio adulterii", cit., p. 51: «l'esenzione dalla *calumnia* costituiva, in ultima analisi, un effetto collegabile all'esonero dei *sollemnia accusationis* di cui (...) l'accusa privilegiata poteva fruire».

²⁵⁰La costituzione è stata poi riportata - con modifiche - in C. 9.9.29 pr.-4: cfr. BONINI, *Ricerche*, cit., pp. 151 e ss.

²⁵¹Cfr. per tutti RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 98 e ss. ove ampia sintesi delle posizioni dottrinali al riguardo, nonché SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 294 e ntt 102-103.

²⁵²Si allude ovviamente al termine dei sessanta giorni per l'esercizio dell'accusa privilegiata: cfr. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., p. 110; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 65.

²⁵³Cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 67: «maggiormente complicato risulta invece stabilire se tale beneficio, volto essenzialmente ad evitare all'accusatore l'irrogazione della pena nelle ipotesi di calunnia e *tergiversatio*, riguardasse qualsiasi *accusatio iure mariti*, ovvero rappresentasse una caratteristica specifica di quella particolare forma di procedimento, indicata con Costantino con la perifrasi *ream coniugem facere ex suspitione*, basata sin dall'inizio e per ammissione dello stesso accusatore, sull'assenza di prove univoche di colpevolezza». La studiosa propende per quest'ultima ipotesi, sulla scorta di quanto già osservato in GORIA, *Studi sul matrimonio*, cit., pp. 93 e ss. *Contra*, cfr. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 67, nt. 91, nonché RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., pp. 107 e ss., secondo il quale «espressioni quali "*adulterii accusare ex suspitione*" (...) stanno quindi ad indicare che si accusa di adulterio sebbene in mancanza della certezza, derivante da prove inoppugnabili - in pratica dalla *deprehensio* degli adulteri -, della colpevolezza della persona che si persegue, ma senza che da questa circostanza derivino modificazioni strutturali al processo cui si dà inizio» (p. 114). Allo stesso modo, VENTURINI, "Accusatio adulterii", cit., p. 51, adduce a sostegno di questa ipotesi anche C.Th.

La tesi che appare più convincente, sotto questo profilo, è che la *subscriptio* potesse essere omessa solo nel caso di accusa *ex suspicione*²⁵⁴. Al di fuori di questi casi, l'accusa privilegiata (e - a maggior ragione - quella esercitata *iure extranei*) sarebbe dovuta sottostare alle normali formalità, con la conseguente punibilità dell'accusatore per *calumnia* e *tergiversatio*²⁵⁵.

III.6.2.1. Un altro caso di *accusatio ex suspicione*: l'*heres extraneus* e l'*accusatio* per la morte del *de cuius*

Una conferma di quanto visto può venire forse dal paragone tra l'accusa *iure mariti* e il caso sotteso alla già vista costituzione di Alessandro Severo, nella quale l'imperatore ricorda l'esclusione dal *periculum calumniae* - e, pertanto, anche dalle pene del Turpilliano per la desistenza - anche per l'*heres extraneus* che avesse accusato per la morte del proprio dante causa:

C. 9.46.2.1 (Imp. Alex. A. Apolloniae, a. 224): *Sed et extraneus heres, qui suspicionem, quam de morte sua habuisse defunctus cavit, exsequitur, hoc nomine a calumnia excusatus est, cum inter voluntariam*

9.19.4 pr.-2 (= C. 9.22.23 pr.-1, Imppp. Valens, Grat. et Valent. AAA. ad Maximum pp., a. 376), in tema di *crimen falsi*: cfr. BONINI, *Ricerche*, cit., pp. 155 e ss. Il § 1 della costituzione in oggetto menziona infatti come - in caso di *accusatio falsi* - il giudice potesse permettere all'accusatore di *certare sine inscriptione*. Il medesimo ragionamento avrebbe trovato applicazione anche in relazione ad altri *crimina*: (...) *Rationi quoque huius modi plenissime suffragatur antiquitas, quae nequissimos homines et argui voluit et coerceri legibus variis, Cornelia de veneficiis, sicariis, parricidiis, Iulia de adulteriis ambitusve criminibus, ceterisque ita promulgatis, ut possit etiam sine inscriptione cognosci, poena tamen accusatorem etiam sine solemnibus occuparet* (...). Questo provvedimento, pertanto, ricorderebbe come la *lex Iulia de adulteriis* avesse previsto la possibilità di *sine inscriptione cognosci* e di irrogare eventualmente una pena all'accusatore anche in assenza del compimento dei *sollemnia accusationis*. Su questa costituzione di Valente, Graziano e Valentiniano I, cfr. altresì ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., pp. 58 e ss., la quale - correttamente - rileva come la deroga alle formalità dell'*inscriptio* ricordata in C.Th. 9.19.4 non mandasse l'accusatore esente da responsabilità: ad avviso della studiosa, il *sine solemnibus* costituirebbe un sinonimo per evitare di dover ripetere il *sine inscriptione*. In questa costituzione, pertanto, non si discorre di esenzione dalla *poena calumniae* in conseguenza della mancata *subscriptio*, bensì della facoltà di ottenere l'autorizzazione alla presentazione orale dell'accusa: cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 61, nt. 29.

²⁵⁴In particolare, l'assenza nel libello di alcuni degli elementi elencati da Paolo in D. 48.2.3 pr. avrebbe determinato la chiusura anticipata del procedimento (*rei nomen aboletur*) e la facoltà di *ex integro repetendi reum*: cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 70 e nt. 48. Il passo di Modestino trådito in D. 48.5.36(35) (8 reg. = Pal. 242: *Accusaturus adulterii si quid circa inscriptionem erraverit, si tempora largiantur, emendare non prohibetur, ne causa aboletur*) non si pone in contrasto con tale disciplina, giacché Modestino sembra individuare una disciplina particolare, limitata ai soli casi di irregolarità formale facilmente sanabile, nozione nella quale sembra difficile far rientrare il caso dell'accusa mossa *ex suspicione*: cfr. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 31, nt. 28.

²⁵⁵Si veda anche D. 4.4.37.1 (Tryph. 3 disp.). Dal passo in questione la dottrina ricava l'ammissibilità del *minor XXV annis* all'accusa privilegiata *iure viri* in tema di adulterio: cfr. F. BOTTA, *Ancora in tema di accusatio adulterii del minor XXV annis*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, I, Napoli, 2007, pp. 444 e ss. Secondo Botta, Trifonino farebbe parte di quella corrente giurisprudenziale che riteneva che l'accusatore *iure viri* fosse sempre escluso dal rischio della calumnia, a differenza dell'accusatore *iure extranei*, anche laddove questo fosse stato un *minor XXV annis* che accusasse *propria iniuria*. A differenza di Trifonino, invece, Ulpiano in D. 48.5.16(15).6 (2 de adult. = Pal. 1952), sempre secondo Botta, sarebbe «propenso a non tenere conto della mancata prova dell'addebito»: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 343, nt. 222. Mi sembra tuttavia che il passo ulpiano - laddove dichiara che «*sane si iuvenali facilitate ductus vel etiam fervore aetatis accensus ad accusationem prosilit, accusanti ei non facile calumniae poena irrogabitur*» - non affermi il divieto assoluto di condanna per *calumnia* del minore nel caso in cui questi abbia accusato *iure extranei* in relazione al proprio matrimonio (*si suum matrimonium vindicare velit*), ma solo che nei suoi confronti non si sarebbe irrogata facilmente una condanna di questo tipo, laddove risultasse che si fosse determinato all'accusa per via dell'irruenza collegata alla sua giovane età: cfr. BOTTA, *Ancora in tema di accusatio adulterii*, cit., pp. 462 e ss., il quale tuttavia ritiene che il *minor* andasse esente dalla *calumnia* ogni volta in cui avesse accusato *iure viri*. Peraltro, non è detto che Trifonino stesse facendo riferimento a tutte le ipotesi di *accusatio iure viri*, poiché con la locuzione «*in sexaginta diebus praeteritis, in quibus iure mariti sine calumnia vir accusare mulierem adulterii potest*» potrebbe alludere alle sole accuse privilegiate *ex suspicione*, le uniche nelle quali il marito poteva accusare *sine calumnia*.

accusationem et officii necessitatem heredis multum intersit.

L'imperatore - subito dopo aver parlato del *beneficium* riconosciuto alla madre - affronta la questione dell'*heres extraneus* che avesse accusato qualcuno per la morte del *de cuius*²⁵⁶, stabilendo che anch'egli sarebbe andato esente dal pericolo della calunnia laddove avesse accusato il presunto omicida del testatore, nel caso in cui quest'ultimo avesse manifestato dei sospetti in punto di morte circa il possibile responsabile della stessa²⁵⁷.

La ragione circa la concessione del medesimo *beneficium* all'erede estraneo viene individuata da Alessandro Severo nel fatto che vi fosse molta differenza tra un'accusa presentata volontariamente e una in esecuzione *officii necessitatem*²⁵⁸ gravante sull'erede. Il fatto che la soluzione imperiale non venga espressa con una

²⁵⁶Trattandosi di un *rescriptum*, ci si potrebbe domandare come mai l'imperatore decise di affrontare nella medesima costituzione particolare due fattispecie diverse tra loro. Dando per presupposto che le soluzioni proposte riguardassero entrambe la stessa situazione di fatto, le possibili spiegazioni del loro accostamento - mi sembra - potrebbero essere due. Una prima ragione potrebbe essere quella per cui la posizione della madre, considerata *heres extraneus* nella successione testamentaria del figlio (cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, 1, cit., pp. 399 e ss.; VOCI, *Diritto ereditario*, 2, cit., pp. 634 e ss.), fosse stata trattata sotto entrambi i profili dalla cancelleria imperiale. Questa soluzione, però, non sembra attagliarsi particolarmente bene al testo in esame. Sotto un profilo formale, infatti, il *sed* avversativo segna una cesura con quanto precede, mentre - dal punto di vista contenutistico - all'*heres extraneus* sembra che tale esenzione non venisse riconosciuta in tutti i casi, ma unicamente laddove egli accusasse in base al sospetto manifestatogli in punto di morte dal *defunctus*, mentre il *beneficium* riconosciuto nel *principium* alla madre operava in ogni caso in cui avesse accusato per la morte del figlio, senza alcun limite. In conseguenza, si potrebbe ipotizzare un caso nel quale il presunto assassino del *de cuius* fosse stato accusato congiuntamente dalla madre e dall'erede del figlio e che, nel prosieguo del procedimento, questi non fossero stati in grado di provare l'accusa mossa, rischiando - pertanto - una contro-accusa di *calunnia* da parte del soggetto accusato.

²⁵⁷Così E. NARDI, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano, 1937, p. 176, nt. 5. Pur sembrando anch'egli propendere per questa soluzione, BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 295, nt. 120, rileva tuttavia come appaia «dubbio se la concessione del *beneficium senatusconsulti* sia attribuita dalla costituzione a tutti gli eredi nell'esercizio dell'*ultio mortis* coatta o soltanto a coloro che versano nella particolare fattispecie descritta dal rescritto». *Contra*, ad esempio, si è espresso LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 307-308, secondo il quale le accuse obbligatorie per l'erede sarebbero andate sempre esenti dal *periculum calumniae*: in questo senso, cfr. altresì BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 73, nt. 17; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., pp. 38-39 e nt. 15, e - sembra - anche GIOMARO, *Per lo studio della calunnia*, cit., p. 48. In questo senso sembra esprimersi anche CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 119, sembra assumere una posizione chiara sul punto, affermando che «como justificación para librarle [l'erede estraneo] del riesgo de *calunnia*, se aduce el no haber presentado l'acusación voluntariamente, sino en virtud de una obligación derivada del *officium heredis*». Di esenzione dal *periculum* nel caso «eines von dem Erblasser erhaltenen Auftrags erhobenen Criminalklagen» parlava già MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 494.

²⁵⁸Cfr. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 307-308; G.I. LUZZATTO, *Sull'obbligo degli eredi di vendicare l'uccisione dell'ereditando*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, a cura di E. ALBERTARIO, Milano, 1933, pp. 543 e ss.; NARDI, *I casi di indegnità*, cit., pp. 167 e ss. VOCI, *Diritto ereditario*, 1, cit., pp. 468-469; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 119; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 82; OLIVIERO, *In tema di «ultio necis» del «de cuius»*, cit., pp. 87 e ss.; BOTTA, *La vendetta come officium pietatis*, cit., pp. 11 e ss. Cfr. LUZZATTO, *Sull'obbligo degli eredi*, cit., pp. 562 e ss., il quale ritiene che l'obbligo di *ultio mortis* colpisse in primo luogo discendenti e ascendenti, quantomeno sino al finire dell'età antoniniana, e che all'erede estraneo al nucleo familiare il medesimo onere potesse essere imposto solo mediante una clausola espressa. Solo in età severiana sarebbe comparso l'obbligo di accusa in capo all'erede estraneo, come risultato della «separazione del rapporto ereditario e familiare, ed attraverso il perdersi del senso della solidarietà familiare, divenuta ormai poco più che un ricordo storico, e cessante ogni funzione coll'avvento del processo *extra ordinem* nel quale l'accusa è di fatto promossa direttamente dal magistrato» e alla luce dei nuovi interessi del fisco all'ottenimento dei beni dell'erede che non avesse adempiuto a tale incombenza («data la sanzione della vindicazione al fisco, si comprende come l'obbligo passi a colpire gli eredi e non più i familiari in genere, in quanto solo col conferimento dell'eredità si ha un *quid* che può essere vindicato al fisco; come quindi, per questa via, l'obbligo di vendetta si stacchi dalla funzione familiare, per riconnettersi all'erede in quanto tale»): cfr. LUZZATTO, *Sull'obbligo degli eredi*, cit., pp. 564-565. BOTTA, *La vendetta come officium pietatis*, cit., p. 30, ha inoltre rilevato come dal testo emergerebbero le «due diverse tipologie di *ultio necis* processuale che così vengono ad affiancarsi, quella obbligatoria e sanzionata, motivata dall'esercizio dell'*officium heredis*, e quella libera e volontaria con la quale si esplica l'*officium pietatis* del congiunto, - con la prima costringendo all'accusa, con la seconda ampliando l'area di coloro i quali a quell'accusa possono

formulazione generale, legata unicamente alla qualifica di *heres extraneus*, ma riconnessa alla menzione della *suspicio*, unita alla distinzione tra *voluntariam accusationem* e *officii necessitatem heredis* sembra far propendere per l'idea che l'esenzione dal *periculum calumniae* non fosse riconosciuta in via generale all'erede²⁵⁹. Anche in questo caso, come nella costituzione di Costantino relativa all'accusa privilegiata in materia di adulterio (il quale - a sua volta - richiama quanto statuito dai *veteres principes*), il riconoscimento del beneficio viene collegato all'accusa presentata dall'erede sulla base del solo sospetto espresso dal testatore sul letto di morte, evidentemente in assenza di prove concrete a tal riguardo²⁶⁰.

Il rescritto in questione sembra pertanto estendere al solo caso in esame il *beneficium senatus consulti* riconosciuto invece in via generale alla madre in ogni caso di *ultio mortis* per la morte di un discendente: di conseguenza, non è possibile che il Turpilliano prevedesse al proprio interno questa tipologia di esenzione, giacché essa avrebbe trovato il proprio fondamento unicamente nella cennata costituzione di Alessandro Severo²⁶¹.

III.6.3. L'accusa mossa dal tutore per conto del pupillo

Alcuni passi trattano dell'applicazione della disciplina del Turpilliano a un'*accusatio* presentata dal tutore per conto del pupillo.

Il primo testo che deve essere esaminato è un brano estratto dai *libri disputationum* di Claudio Trifonino²⁶²:

accedere - si rendono parimenti strumenti del primario interesse "statuale" alla punizione del reo».

²⁵⁹Cfr. OLIVIERO, *In tema di «ultio necis» del «de cuius»*, cit., p. 95 e nt. 37; BOTTA, *La vendetta come officium pietatis*, cit., p. 29.

²⁶⁰La motivazione posta a fondamento del riconoscimento del beneficio all'erede in questo caso particolare è chiara: egli, in quanto obbligato ad accusare, si sarebbe trovato nella situazione di dover proporre un'accusa senza aver alcuna prova a sostegno della stessa, il che lo avrebbe esposto al rischio di vedersi condannare per *calumnia* o - in caso di abbandono dell'accusa - per *tergiversatio*. In un passaggio della sua opera, CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 29 e ss., pone in luce lo stretto collegamento sussistente tra questa costituzione e D. 34.9.22 (sul quale, cfr. il paragrafo successivo). Anche in quest'ultimo caso, infatti, il tutore accusa nell'adempimento di un dovere connesso al suo ufficio e anch'egli viene esentato dal *periculum calumniae*. La spiegazione di ciò viene rinvenuta da Camiñas nel fatto che «en el proceso por *calumnia* no se apreciará la existencia de *animus calumniandi* cuando la acusación fue planteada por el tutor para dar cumplimiento a los deberes de su oficio y no para hacer valer una *simultas* propia». Tuttavia, la lettura di C. 9.46.2 lo costringe ad affermare che la «excusa para la *calumnia*» individuata nel provvedimento imperiale riposi rispettivamente, nel caso esposto nel *principium*, sul dolore della madre che ha perduto il figlio, mentre in quello contenuto nel § 1 sulla «sospecha que el difunto comunicó en vida a su heredero extraño acerca de su propia muerte» (p. 31). Lo studioso, a mio avviso, non soppesa adeguatamente l'inciso relativo alla *suspicio*, qualificandolo come un mero esempio dell'assenza dell'*animus calumniandi* e non come l'elemento di discriminazione tra l'accusa esente dal *periculum calumniae* e quella ad esso soggetta. Del resto, se il principio fosse stato riconosciuto in via generale a ogni caso di *accusatio* proposta dall'erede estraneo, non si comprenderebbe la necessità di precisare nel rescritto il fatto che egli avesse agito solo in base al mero sospetto manifestatogli dal *de cuius* in punto di morte.

²⁶¹Cfr. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 82; PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., p. 245, nt. 82. Cfr. altresì CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 119, il quale, pur affermando inizialmente che l'estensione del beneficio fosse avvenuta mediante la presente costituzione imperiale e che non fosse contenuta nel testo del Turpilliano, in quanto non definito espressamente come *beneficium ex senatus consulto*, non esclude completamente che l'ipotesi contemplata al § 1 della costituzione potesse rientrare già in quelle previste all'interno del Turpilliano nelle quali al soggetto era garantita la possibilità di accusare *sine periculum calumniae*.

²⁶²Sui *libri disputationum XXI* del giurista, cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 420; D. LIEBS, v. «*Claudius Tryphoninus (§ 417.3)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, p. 126; K. FILDHAUT, *Die libri disputationum des Claudius Tryphoninus eine spätclassische Juristenschrift*, Berlin, 2000, pp. 14 e ss. e *passim*; S. STEPAN, *Scaevola noster. Schulgut in den 'libri disputationum' des Claudius Tryphoninus?*, Tübingen, 2018, pp. 5 e ss. e *passim*.

D. 34.9.22 (Tryph. 5 disp. = Pal. 15): *Tutorem, qui pupilli sui nomine falsum vel inofficiosum testamentum dixit, non perdere sua legata, si non optinuerit, optima ratione defenditur et, si libertum patris pupilli sui nomine capitis accusaverit, non repelli a bonorum possessione contra tabulas, quia officii necessitas et tutoris fides excusata esse debet*²⁶³. *Nec quisquam iudicum calumnia notabit tutorem, qui non suis simultatibus accusationem sub nomine pupilli instituit, sed cogente forte matre pupilli vel libertis patris instantibus. Et si tutor reum aliquem postulaverit pupilli nomine et ideo non sit exsecutus, quod interim ad pubertatem pupillus pervenerit, non oportet dici in Turpillianum eum senatus consultum incidisse. Discreta sunt enim iura, quamvis plura in eandem personam devenierint, aliud tutoris, aliud legatarii: et cum non suae personae iure, sed pupilli accusaverit, propriam poenam mereri non debet. Denique pupillo relicta in eo testamento, nisi a principe conservata sint, pereunt: adeo ille est accusator, is defensor et quasi patronus. Idem et Sabinus libris ad Vitellium scripsit.*

Nel passo in questione²⁶⁴, il giurista si occupa di una serie di problematiche, principalmente in tema di indegnità successoria, che potevano investire il tutore che avesse agito in giudizio in nome del suo pupillo, mediante proposizione dell'*accusatio* relativa al falso testamento del padre del pupillo o, in alternativa, proponendo la *querela inofficiosi testamenti* in sede civile: «sullo sfondo emerge la questione (...) se le conseguenze negative dell'indegnità a succedere, sul piano del *ius civile* e su quello del *ius honorarium*, come pure le conseguenze e le sanzioni del *senatus consultum Turpillianum* investissero detto tutore»²⁶⁵.

Per quanto di interesse in questa sede, Trifonino esclude altresì la possibilità di condanna per *calumnia* del tutore laddove questi avesse presentato l'accusa in nome del pupillo non in virtù di una sua inimicizia personale (*non suis simultatibus accusationem sub nomine pupilli instituit*), ma in quanto costretto - per esempio - dalle pressioni provenienti dalla madre del pupillo o dai liberti paterni (*cogente forte matre pupilli vel libertis patris instantibus*). Si devono rigettare le critiche circa l'autenticità di questa parte del brano²⁶⁶, poiché essa si inserisce perfettamente all'interno della questione affrontata dal giurista. Trifonino, infatti, sembra escludere la punibilità per *calumnia* del tutore solo laddove egli avesse presentato l'accusa di falso testamentario in quanto indotto a ciò da una falsa rappresentazione della realtà da parte di soggetti vicini al pupillo, come la madre o i liberti del padre: in questo modo, il giurista ribadisce *a contrario* la generale inapplicabilità dell'esenzione dal *periculum calumniae* per il tutore²⁶⁷.

²⁶³La frase da *et, si libertum patris a esse debet* è ritenuta una interpolazione da NARDI, *I casi di indegnità*, cit., p. 87, nt. 3, tesi seguita anche da FILDHAUT, *Die libri disputationum*, cit., p. 132. Per la genuinità di questa porzione di brano si sono tuttavia espressi con argomentazioni convincenti MASI DORIA, *Bona libertorum*, cit., p. 421, nt. 445, e, da ultimo, BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., p. 122 e nt. 36.

²⁶⁴Per l'inquadramento generale dei problemi sollevati dal passo in questione, cfr. G. LAVAGGI, *D. 34.9.22*, in *SDHI* 3 (1937), pp. 360 e ss.; E. NARDI, *Tornando su due passi delle fonti. D. 34.9.22 e D. 34.9.9 pr.* In *SDHI* 5 (1939), pp. 439 e ss.; CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., pp. 28 e ss.; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 79-80; FILDHAUT, *Die libri disputationum*, cit., pp. 130 e ss.; BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., pp. 110 e ss.

²⁶⁵Cfr. BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., p. 111.

²⁶⁶L'intera frase da *nec quisquam* sino a *libertis patris instantibus* viene espunta da SOLAZZI, *Ancora sull'edictum de postulando*, cit., p. 299, nt. 27. Queso tesi è seguita anche in LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 256, nt. 66, e in LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 308 e nt. 255. Evidentemente, per questi studiosi, il tutore non avrebbe mai potuto essere esentato completamente dal *periculum calumniae*, così come testimonierebbero alcune costituzioni imperiali: C. 9.1.2.1 (Imp. Ant. A. Ingenuo, a. 205); C. 6.35.2.1 (Impp. Sev. et Ant. AA. Vero, a. 208) e C. 5.37.6 (Imp. Alex. A. Paconio, a. 223).

²⁶⁷Cfr. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 94; BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., p. 115. In senso

Subito dopo, Trifonino tratta anche dei profili di sanzionabilità del tutore per la desistenza *citra abolitionem* dall'accusa intentata²⁶⁸, ritenendo anche in questo caso che la punibilità dei *tutores* fosse la regola: il giurista severiano afferma infatti che tale comportamento non sarebbe stato punito solo laddove il *pupillus* avesse raggiunto la pubertà e si sarebbe potuto dunque sostituire al *tutor* e sostenere personalmente l'accusa, sottolineando dunque «la funzione “strumentale” dell'attività svolta dal tutore in sede processuale»²⁶⁹.

Un rescritto imperiale, ricordato da Ulpiano, corrobora quest'ultima affermazione:

D. 48.16.14 (Ulp. 7 *de off. procons.* = Pal. 2185²⁷⁰): *Divus Hadrianus Salvio Caro proconsuli Cretae rescripsit tutorem, qui pupilli causa instituerat accusationem, defuncto pupillo, cuius causa accusare coeperat, non esse cogendum accusationem implere.*

In questo provvedimento inviato al proconsole di Creta e Cirene del 134 d.C. Salvio Caro²⁷¹, l'imperatore Adriano fissò il principio per cui il tutore che avesse presentato un'accusa per conto del pupillo (*pupilli causa*) non sarebbe stato tenuto a portare il procedimento a sentenza, laddove il pupillo fosse deceduto nelle more del processo²⁷²: evidentemente, il sostrato sul quale si inserisce questo rescritto imperiale è costituito ancora dalla generale punibilità del tutore in caso di desistenza, sul quale si può così inserire l'esenzione disposta da Adriano menzionata da Ulpiano.

In conseguenza di quanto sopra esposto, si può concludere che il *tutor* che avesse accusato per conto del proprio pupillo non andava esente - se non in casi particolari - dal *periculum calumniae*, né, conseguentemente, dalla disciplina sanzionatoria prevista per la desistenza dall'accusa così proposta.

parzialmente diverso, SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 39, nt. 15, secondo il quale «per i tutori, l'esenzione non è totale, o meglio, lo è solo in quanto essi difendano realmente gli interessi del pupillo». Ad avviso di Spagnuolo Vigorita, questo testo e C. 5.37.6 stabiliscono «che [i tutori] possano incorrere nella *calumnia*, anche se il giudice non la pronunzierà se non in casi particolarmente gravi ed evidenti». In questo senso si è espresso anche CAMIÑAS, *lex Remmia*, cit., p. 30.

Ulteriori elementi si possono ricavare dalla lettura di Apul. *apol.* 2.3, nel quale si narra del tentativo di Sicinio Emiliano di accusare Apuleio di magia esclusivamente in nome del nipote e pupillo Sicinio Pudente, *minor XXV annis* che però aveva già vestito la toga virile, il quale era peraltro figliastro di Apuleio: lo scopo perseguito da Emiliano era quello di accusare non in nome proprio, ma attraverso un soggetto che non potesse essere imputato di *calumnia*. Il governatore aveva invitato per due volte Emiliano a presentare l'accusa a nome proprio, ma sembra che quest'ultimo non avesse provveduto. Secondo NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 95, «dass der Statthalter das Verfahren trotzdem fortsetzte, zeigt, dass die Bestimmung, anklagen könne man nur im eigenen Namen, für die Provinzen noch nicht so klar formuliert war wie im Reskript aus dem Jahr 205 n.Chr. [C. 9.1.2 pr.-1], so dass Raum für eine Ermessensentscheidung des Richters war».

²⁶⁸Cfr. BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., p. 116: «anche la *tergiversatio* processuale sfocia però (...) in una *pronuncia de calumnia* (e conseguente indegnità a succedere); una precisazione dei termini entro i quali la desistenza processuale del *tutor* non è sanzionata sulla base del *Turpillianum* appare quindi al giurista opportuna, oltre che necessaria».

²⁶⁹Cfr. BUONGIORNO, *Ipotesi su Vitellio*, cit., p. 112. Cfr. altresì SOLAZZI, *Ancora sull'edictum de postulando*, cit., pp. 298-299; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 79-80; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 94; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 172.

²⁷⁰Il testo è inserito all'interno del presunto titolo *de accusationibus et subscriptionibus* dell'opera ulpiana, ma - in esso - Lenel lo colloca in una posizione particolare, utilizzandolo per spezzare la continuità del lungo frammento *sub* D. 48.2.7 (diviso, pertanto in D. 48.2.7 pr.-3 [= Pal. 2184] e D. 48.2.7.4-5 [= Pal. 2186]). Questa ricostruzione è criticata espressamente in MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., p. 282, giacché la problematica affrontata dal rescritto di Adriano, concernente il profilo della libertà dell'accusa, ben avrebbe potuto essere anteposta ai temi trattati in D. 48.2.7.

²⁷¹Cfr. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., p. 94.

²⁷²Cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 73, nt. 17; FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 80; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., p. 282; NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian*, cit., pp. 93 e ss.

III.6.4. Donne e impuberi

In chiusura del § 10 del lungo frammento marciano tratto dal *liber singularis ad senatus consultum Turpillianum*, il giurista giunge alla conclusione che tutti avrebbero dovuto richiedere l'*abolitio* per desistere dall'accusa intentata, salvo il caso in cui ad accusare fosse stato un *minor XXV annis* o una donna²⁷³:

D. 48.16.1.10 (Marcian. *l.s. ad sc Turpill.* = Pal. 287): (...) *Merito itaque dicendum est omnes excepta muliere et minore nisi abolitionem petierint, in hoc senatus consulto incidere.*

Quest'ultima frase desta numerosi sospetti circa la sua autenticità, giacché è inserita nella parte del testo che - in maniera praticamente unanime - è ritenuta fortemente rimaneggiata, se non addirittura interamente frutto di un intervento successivo²⁷⁴.

In realtà, vi sono una serie di brani che sembrano affermare un principio contrario a quello esposto da Marciano e da Ulpiano. Oltre ai passi già visti nei paragrafi precedenti in relazione all'accusa del minore²⁷⁵, vi sono anche testimonianze riguardanti l'accusa compiuta da donne che sono in grado di escludere la valenza generale di quanto affermato da Marciano.

Una di queste è contenuta all'interno di un passo di Ulpiano tratto dal suo commentario alla legislazione matrimoniale augustea:

D. 23.2.43.11 (Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap.* = Pal. 1981): *Si qua calumniae iudicio damnata sit ex causa publici iudicii et quae praevaricationis damnata est, publico iudicio damnata esse non videtur.*

Il giurista severiano ricorda come la donna condannata per *calumnia* o per *praevaricatio* non fosse considerata come una *publico iudicio damnata*, il che significa che, in determinati e non meglio precisati casi, la donna potesse essere condannata per *calumnia* e - di conseguenza - anche per *tergiversatio*²⁷⁶.

²⁷³Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 293, nt. 14. Secondo MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 369, la donna che avesse accusato «*suam suorumque iniuria*» non avrebbe mai rivestito il ruolo formale di accusatrice, ma si sarebbe limitata unicamente ad effettuare una denuncia informale. Anche FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 86, ritiene che «secondo i principi del sistema accusatorio, il suo ruolo non è propriamente quello di *accusator*. Anch'essa dunque non potrà considerarsi *publico iudicio damnata* e, come nella *pronuntiatio calumniae*, nei suoi confronti si attuerà una repressione straordinaria». Contro questa opinione si era già correttamente espresso LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 305 e ss.

²⁷⁴In relazione al paragrafo in questione, che ha sollevato moltissimi problemi agli studiosi che lo hanno analizzato, ben illustrati in QUADRATO, *Sulle tracce dell'annullabilità*, cit., pp. 66 e ss., e in BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 375 e ss. Più in generale, si è avuto modo di vedere in svariati luoghi della presente ricerca come il testo del *liber singularis* marciano abbia sicuramente sofferto di ritocchi consistenti rispetto al tenore originale dell'opera. Anche in questo caso - come si vedrà - vi sono passi di giuristi di età classica che attestano la punibilità della donna per *calumnia* e, di conseguenza, anche per *tergiversatio*. Non sembra pertanto errato concludere che anche questa frase, posta in chiusura del § 10, costituisca un rimaneggiamento di età tarda sul testo marciano che introdusse una doppia generalizzazione: da un lato si dichiara, infatti, che tutti avrebbero chiesto l'*abolitio*, dall'altro si afferma che le donne e il *minor XXV annis* avrebbero potuto sempre abbandonare liberamente l'accusa. Entrambe queste affermazioni, tuttavia, non corrispondono affatto al regime delle *personae exceptae* che si è visto operare per l'età classica.

²⁷⁵Ossia D. 4.4.37.1 e D. 48.5.16(15).6.

²⁷⁶Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 380, nt. 284.

Altri testi, invece, sembrano deporre a favore di quanto affermato da Marciano. Un esempio è dato dalla già ricordata costituzione 294 d.C. in tema di desistenza della donna a seguito di un patto illecito intercorso con la controparte:

C. 9.45.5 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Matronae, a. 294): *Si femina suam suorumque iniuriam exsequatur, cum ipsa pacto contra vetitum destituisse profiteatur, in senatus consulti Turpilliani poenam eam incidisse certi iuris est.*

In questo provvedimento imperiale, infatti, si ricorda chiaramente come la donna - nonostante non fosse tenuta a richiedere l'*abolitio* - potesse comunque incorrere nella pena prevista dal Turpilliano in caso di desistenza, anche laddove fosse stata ammessa all'accusa avvalendosi della formula di legittimazione speciale riconosciuta agli incapaci e sintetizzata nella formulazione «*suam suorumque iniuriam exsequatur*»²⁷⁷. Questa costituzione richiama pertanto una deroga consolidata (*certi iuris est*) al principio della generale impunità della donna per la desistenza, nel caso in cui avesse denunciato una «*suam suorumque iniuriam*», dettata dalla presenza di un patto concluso *contra vetitum* posto alla base del *deserere* compiuto dalla donna²⁷⁸.

L'esclusione della donna che avesse accusato avvalendosi della formula di legittimazione speciale riconosciuta agli incapaci sembrerebbe emergere da un'altra costituzione diocleziana, di un anno precedente:

C. 9.1.12 pr.-1 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Corinthiae, a. 293): *[pr.] De crimine quod publicorum fuerit iudiciorum mulieri accusare non permittitur nisi certis ex causis, id est si suam suorumque iniuriam persequatur, secundum [antiquitus] <antiqui iuris>²⁷⁹ statuta tantum de quibus specialiter eis concessum est non exacta subscriptione. [1] Unde aditus praeses provinciae in primis examinabit, an tale sit crimen, cuius accusationem mulier subire non prohibetur.*

Questo testo è molto importante soprattutto per quanto riguarda la questione della ridefinizione in età tardoantica dei limiti della legittimazione ad accusare riconosciuta alla donna²⁸⁰. Ai fini della presente ricerca, tuttavia, si deve rilevare come la cancelleria imperiale ricordi come ad essa fosse concesso di presentare un'accusa senza dover procedere alla *scriptio* (*non exacta subscriptione*)²⁸¹. L'esenzione dalla *scriptio*

²⁷⁷Cfr. LAURIA, *Calumnia*, cit., p. 265, nt. 137, sebbene lo studioso affianchi la costituzione in questione a D. 48.16.4 *pr.* e a D. 48.16.1.10.

²⁷⁸Cfr. *supra*, § III.5.2.1.

²⁷⁹Così già Krüger, *ad h.l.*. Ricostruzione seguita anche in BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 388 e nt. 304.

²⁸⁰Nel testo, infatti, la cancelleria diocleziana determina un superamento del semplice criterio legato all'interesse ad agire, affiancando alla formula classica della «*suam suorumque iniuria*» anche le cause riconosciute alle donne dagli «*antiqui iuris statuta*». Come ha rilevato Botta, in essa Diocleziano cerca di individuare una formulazione generale atta a ricomprendere l'intero perimetro della legittimazione all'accusa riconosciuta alla donna, giacché la formula classica legata unicamente all'interesse ad accusare non era più sufficiente, a seguito dell'apertura dell'accusa alle donne in relazione ad alcune fattispecie di *crimina* slegata a qualsivoglia interesse personale all'accusa. In altre ipotesi, come per l'adulterio, alla donna era stato inoltre proibito di accusare nonostante la presenza di una *sua iniuria*. Sotto questo profilo, pertanto, si comprende il senso della menzione delle *causae* contenute negli *antiqui iuris statuta* e il relativo invito - contenuto al § 1 - al governatore di condurre un'indagine preliminare atta a verificare se la donna potesse, nel concreto, essere ammessa all'accusa: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 390-391. Sul testo, cfr. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 27 e nt. 38.

²⁸¹Dubbi sulla genuinità della costituzione in questione sono stati sollevati da WLASSAK, *Anklage*, cit., p. 96 e nt. 34, in quanto egli ritiene la menzione della *scriptio* come un'interpolazione giustiniana: «denn Justinian nimmt nicht bloß das Wort 'in-scriptio'»

avrebbe pertanto determinato l'esenzione sia dal *periculum calumniae*, sia dalla necessità di richiedere l'*abolitio* per poter desistere senza subire le conseguenze previste per la *tergiversatio*²⁸².

Anche nel caso di donne e minori, pertanto, si pone il problema di rinvenire, quantomeno in via provvisoria, una possibile spiegazione di tale discordanza nelle fonti.

Affermare l'operatività generale della massima di Marciano non è un'opinione che trova sufficiente conforto nelle fonti²⁸³, le quali ci trasmettono un quadro più frammentario di quello asseritamente ipotizzato nel *liber singularis* marciano: da esse infatti risultano casi nei quali donne e minori potevano incorrere nelle sanzioni previste dal Turpilliano per la desistenza²⁸⁴. Questa è l'unica conclusione certa alla quale si ritiene di poter pervenire in questa sede.

Una prima spiegazione al problema, ad ogni modo, è fornita da Botta, il quale ritiene generalmente che l'esenzione dalla *calumnia* e dalla *tergiversatio* trovasse applicazione solo nei confronti di coloro che accusassero nell'adempimento di un *officium*, rimanendo esclusa da tale esenzione ogni forma di accusa basata sulla persecuzione di una *propria iniuria*²⁸⁵.

Accanto a questa, un'altra possibile spiegazione di tale discrasia potrebbe impennarsi sul rilievo che - a partire dal II sec. d.C. in avanti - si assistette ad un processo di progressiva apertura dell'accusa a categorie di soggetti - donne, minori, soldati, schiavi, *infames*²⁸⁶ - oltre i ristretti limiti della formula di legittimazione straordinaria²⁸⁷. Si potrebbe ipotizzare che, laddove esponenti di queste categorie fossero state ammesse

im alten Sinn in seine Rechtsbücher auf, sondern führt, dem Beispiel Konstantins folgend, auch die damals vermutlich verschollene *subscriptio* der Klassiker in den Strafprozeß der Pandekten und des Kodex wieder ein». Il riferimento alla *subscriptio* è tuttavia ritenuto genuino dalla dottrina successiva: cfr. BIANCHINI, *Le formalità costitutive*, cit., p. 107 e nt. 80; BOTTA, *Legittimazione*, cit., pp. 388 e nt. 305; ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 35 e nt. 38.

²⁸²Cfr. BANFI, *Accerrima indago*, cit., p. 71. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 369 e nt. 5, non riconosceva formalmente alla donna la posizione di accusatrice, anche laddove essa avesse accusato in relazione a fatti criminosi che avessero toccata direttamente lei stessa o uno dei parenti stretti: nei soli casi di *maiestas* e *annona* le era riconosciuta la facoltà di accusare senza incontrare alcun limite. Peraltro, già lo studioso tedesco sottolineava la connessione tra assenza di *subscriptio* ed esenzione dalla *calumnia*, ma riteneva che anche in questo caso la donna avrebbe potuto essere punita nel caso di «evidenter Unredlichkeit».

²⁸³Come sostiene ad esempio LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 306, seguito, più recentemente, anche da GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa*, cit., p. 172.

²⁸⁴Cfr. anche FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., p. 79, la quale afferma che «il pupillo, come la *mulier*, sarà stato dunque esentato dal *periculum calumniae* e dalle sanzioni del senatoconsulto Turpilliano nei casi in cui la *lex Iulia* aveva eccezionalmente consentito loro di presentare l'accusa. In seguito all'ulteriore concessione della facoltà di agire e *lege Cornelia de falsis*, il *beneficium senatus consulti* sarà stato applicato anche a questo caso, fino a realizzare la generalizzazione, *et in aliis publicis iudiciis*, presente nella costituzione di Alessandro Severo [C. 9.46.2 pr.]». Sposa la tesi dell'esenzione riconosciuta in ogni caso di accusa per vendicare una «*suam suorumque iniuria*» anche PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 39.

²⁸⁵Con riguardo precipuo alla donna, in base a quanto affermato in D. 23.2.43.11, l'autore infatti afferma che «visti i limiti di legittimazione fissati per la donna e l'esenzione certa dalla calumnia per quelle che accusavano per l'omicidio di parenti, residua spazio per una condanna per calumnia o per *praevicatio* solo ove la donna accusasse *propria iniuria*»: cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 380, nt. 284. Cfr., per quanto riguarda il caso del minore, BOTTA, *Ancora in tema di accusatio adulterii*, cit., p. 458 e ss. In senso parzialmente difforme, LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., p. 312, escludeva dal perimetro applicativo del *crimen calumniae* e degli altri reati degli accusatori coloro che avessero agito *suas suorumque iniuria* e quelli che avessero accusato *ratione officii*.

²⁸⁶Per un quadro generale, cfr. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, cit., pp. 304 e ss.; F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956, pp. 125 e ss. Serrao, basandosi su quanto affermato da Lauria, ritiene però che relativamente al *crimen maiestatis* le donne non potessero assumere la veste di accusatrici, ipotizzando che ciò sia avvenuto solo in un'epoca posteriore a quella di Paolo.

²⁸⁷Cfr. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 369, nt. 271 e p. 390, ove si sottolinea come, in età diocleziana, «la formula [ossia *si suam*

all'accusa al di fuori del caso della *suam suorumque iniuria*, costoro fossero soggetti alle normali formalità previste per la presentazione dell'accusa. Pertanto, in quanto tenuti ad effettuare la *subscriptio*, essi sarebbero stati esposti al *periculum calumniae* e all'obbligo di *peragere*: di conseguenza, la menzione della possibilità di una condanna per *calumnia* della donna contenuta in D. 23.2.43.11 potrebbe spiegarsi anche in relazione alla proposizione di un'accusa per una di quelle fattispecie criminose nelle quali anche gli incapaci erano stati ammessi in via generale all'*accusatio*, sebbene quanto qui espresso - al momento - costituisca tutt'al più una suggestione.

suorumque iniuriam persequatur] è difatti di per sé inidonea a segnalare la legittimazione femminile ad *accusationes* ormai diffuse nella pratica, come quelle di *maiestas*, *parricidium*, falso in monete, *annona*, in ordine alle quali erano, come visto, le stesse incapacità ad essere considerate eccezionalmente inoperanti e rispetto alle quali risultava dunque irrilevante ogni eccezione ancorata all'interesse».

Osservazioni finali

Per concludere, pare opportuno richiamare brevemente gli esiti che si ritiene di aver raggiunto nel corso della ricerca. In questa sede, verranno richiamate unicamente le risultanze collegate all'interrogativo di ricerca principale - costituito dall'esposizione dell'evoluzione storico-giuridica del *crimen tergriversionis* dalla sua introduzione al finire dell'età classica - lasciando al corpo principale del testo le ulteriori e più generali considerazioni che si possono trarre per la comprensione del fenomeno della repressione criminale a Roma in età classica.

Nel primo capitolo - dopo aver tratteggiato la storia delle forme processuali di repressione criminale a Roma dalla nascita della prima *quaestio perpetua* nel 149 a.C. sino all'avvento al soglio imperiale da parte di Claudio²⁸⁸ - sono state brevemente illustrate le caratteristiche tipiche e i limiti dell'*accusatio* nel medesimo lasso temporale²⁸⁹, evidenziando in particolare il principio della libertà dell'accusa, che si sostanziava altresì nella completa attribuzione della disponibilità del procedimento nelle mani dell'accusatore. In capo a quest'ultimo, infatti, non sussisteva alcun obbligo di presentare l'accusa, anche qualora avesse assistito personalmente alla commissione di un fatto criminoso. Il principio della libertà dell'accusa non operava unicamente nel momento genetico del processo, ma anche nel corso dello svolgimento di quest'ultimo: il *quivis e populo*, infatti, avrebbe potuto liberamente optare per l'abbandono dell'*officium* di accusatore del quale era stato investito in via preliminare per procedere alla *nominis delatio*.

Il ruolo essenziale svolto dall'accusa e dall'accusatore che se ne faceva carico nei processi criminali del Principato è ben rappresentato dalla circostanza che, in ogni caso in cui fosse venuta meno la volontà di accusare, per volontario abbandono o per morte dell'accusatore, il procedimento si sarebbe immediatamente chiuso, senza giungere così ad alcuna sentenza di merito sul punto. L'accusatore - in assenza di un sistema di funzionari pubblici preposti all'esercizio dell'azione penale - si sarebbe dovuto altresì fare carico dell'istruzione probatoria e della trattazione della causa, al fine di permettere di giungere al naturale sbocco di ogni procedimento criminale, ossia la pronuncia sul merito degli addebiti mossi.

Il fatto che l'attivazione e realizzazione della pretesa statutale alla repressione dei crimini a Roma fosse

²⁸⁸Cfr. *supra*, § I.1.

²⁸⁹Cfr. *supra*, § I.2.

affidata in via esclusiva a privati cittadini la rendeva particolarmente vulnerabile a strumentalizzazioni. Già in età repubblicana si registrano infatti numerose testimonianze di abuso dell'accusa criminale per colpire avversari politici, per ragioni di semplice inimicizia nei confronti di un soggetto o - molto più prosaicamente - per poter beneficiare dei premi previsti in caso di vittorioso esperimento dell'accusa. Non stupisce pertanto che una prima forma di contrasto della *praevaricatio* fosse già contenuta all'interno del testo della *lex Acilia repetundarum*; qualche anno dopo, con l'approvazione della *lex Remmia de calumniatoribus*, venne fornita la prima vera disciplina organica del *crimen calumniae*²⁹⁰. Quest'ultima, in particolare, ricoprirà un ruolo molto importante, fungendo da modello al quale si ispireranno prima Claudio, poi Nerone per la repressione della desistenza degli accusatori²⁹¹. In particolare, nel corso della ricerca mi pare si sia stati in grado di dimostrare come la sanzione prevista da questa legge fosse costituita dalla perdita del *ius accusandi*, che - in virtù dell'equiparazione disposta tra *calumniator* e *tergiversator* già in BGU 611 - costituirà la sanzione ordinaria per il caso di *desistere ab accusationem* disposta anche nel Turpilliano²⁹².

Sino all'età augustea, il contrasto alla figura del «schikanöser Ankläger» rimase pertanto imperniato su queste due fattispecie criminose: la prima, che colpiva i comportamenti collusivi tra accusatore e accusato finalizzati all'assoluzione di quest'ultimo, e la seconda, che mirava a sanzionare la proposizione di accuse false. La desistenza sino ad allora non costituì affatto un problema, giacché la mera presenza in giudizio dell'accusatore avrebbe permesso di concludere il procedimento, mentre laddove l'accusatore avesse omesso di presentarsi si sarebbe avuta la chiusura anticipata del processo, senza alcuna conseguenza negativa per l'accusatore e per l'accusato.

La situazione cambiò in un momento imprecisato tra l'età di Cicerone e l'avvento di Augusto, nel quale si affermò la prassi di non disporre più la perenzione del procedimento in caso di assenza dell'accusatore all'udienza di discussione fissata davanti alla *quaestio*, ma semplicemente di ordinare il rinvio della trattazione della causa: in questo modo, veniva a determinarsi la possibilità che il procedimento rimanesse in stato di pendenza per lungo tempo, contribuendo al rallentamento del sistema giudiziale romano attraverso il netto aumento del carico di processi pendenti e, al contempo, costringendo il *reus* a subire gli effetti negativi connessi alla sua condizione di indagato²⁹³.

L'analisi della prima disciplina della desistenza dell'accusatore contenuta nel papiro BGU 611 consente di ricavare elementi importantissimi per la comprensione del successivo senatoconsulto del 61 d.C. In particolare, dalla lettura dell'*oratio* si può ricavare come la desistenza - nell'ottica del provvedimento imperiale - fosse integrata unicamente dall'*absentia* dell'accusatore all'udienza di trattazione fissata davanti alla corte giudicante. Al fine di contrastare questo fenomeno, l'imperatore attribuisce, nei soli procedimenti

²⁹⁰Cfr. *supra*, § I.3.

²⁹¹Cfr. *supra*, § I.6.

²⁹²Cfr. *supra*, § I.6.2.

²⁹³Cfr. *supra*, § I.4.

dell'*ordo*, la facoltà di chiamare in giudizio l'accusatore ad una successiva udienza, nel corso della quale - ove la sua assenza fosse perdurata o in assenza di valide *excusationes* - il pretore avrebbe equiparato l'accusatore al *calumniator*, irrogando la relativa sanzione della perdita del *ius accusandi*²⁹⁴. Questo costituisce il nucleo tratlatizio della disciplina dell'*oratio Claudii* che verrà trasfuso anche nel senatoconsulto Turpilliano.

Quest'ultimo provvedimento sembra avere ripreso la disciplina della desistenza testimoniata in BGU 611, precisandone forse alcuni aspetti che Claudio aveva affrontato in maniera meno circostanziata e sancendo così la creazione di una nuova fattispecie criminosa, quella che verrà in seguito conosciuta come *tergiversatio*, con l'aggiunta *ex novo* della disciplina dell'*abolitio privata* e dei relativi effetti ad essa connessi²⁹⁵. Il Turpilliano si preoccupò anche di sanzionare il soggetto che si fosse avvalso di un terzo per presentare l'accusa²⁹⁶ e di riconoscere sicuramente alla donna che avesse accusato per vendicare la morte del figlio l'esenzione dalle sanzioni in caso di desistenza *citra abolitionem*²⁹⁷.

Nel corso del lavoro, peraltro, mi sembra sia stato dimostrato che il Turpilliano trattò in maniera completa della sola *abolitio privata*, toccando forse incidentalmente alcuni aspetti dell'*abolitio publica* e tralasciando completamente quella che Papiniano chiamerà *abolitio ex lege*²⁹⁸.

Una volta individuato il possibile nucleo di disposizioni facenti parte del testo originario del Turpilliano, il terzo capitolo è stato dedicato all'evoluzione subita dalla disciplina del *crimen tergiversationis* sino al termine dell'età classica.

Il primo profilo che si è evidenziato è costituito dall'estensione della disciplina della desistenza anche al di fuori del perimetro originario di applicazione del provvedimento senatorio. I giuristi di età severiana, con la progressiva caduta in desuetudine delle *quaestiones perpetuae*, si posero l'interrogativo circa la sua applicazione anche alle nuove *cognitiones* alle quali era stata affidata la repressione dei *crimina* dell'*ordo*, domanda alla quale diedero una risposta positiva²⁹⁹. La sanzionabilità nel concreto della desistenza venne sancita anche per i processi relativi alle nuove fattispecie criminose previste per la prima volta *extra ordinem*: in questo caso, i giuristi negarono che dal punto di vista formale trovasse applicazione la disciplina del Turpilliano, ma disposero comunque che il giudice dovesse irrogare una sanzione straordinaria all'accusatore desistente³⁰⁰. Il Turpilliano, infine, trovò applicazione anche all'interno dei processi criminali d'appello³⁰¹.

Per quanto riguarda i mutamenti subiti dal concetto di *tergiversatio*, tale fattispecie non venne più limitata al solo caso di *absentia* dell'accusatore in giudizio, ma venne ampliata fino a ricomprendere anche

²⁹⁴Cfr. *supra*, § I.5.2.

²⁹⁵Cfr. *supra*, § II.3.1.

²⁹⁶Cfr. *supra*, § III.2.3.

²⁹⁷Cfr. *supra*, § III.6.1.1.

²⁹⁸Cfr. *supra*, §§ II.3.2 e 3.

²⁹⁹Cfr. *supra*, § III.1.1.

³⁰⁰Cfr. *supra*, § III.1.2.

³⁰¹Cfr. *supra*, § III.1.3.

comportamenti concludenti stragiudiziali incompatibili con la volontà di *peragere*³⁰² e, successivamente, anche il mancato rispetto del termine massimo di durata fissato dal giudice³⁰³. La giurisprudenza intervenne inoltre per definire ulteriormente i limiti alla punibilità dell'istigatore che avesse spinto un altro soggetto ad accusare, stabilendo altresì che sarebbe stato punito come *tergiversator* colui che avesse agito in tal senso anche avvalendosi dell'apporto di un intermediario³⁰⁴.

La discussione circa la natura del procedimento contro il *tergiversator* condusse i giuristi severiani ad escludere che esso rientrasse nel nuovo concetto di *iudicium publicum* da essi elaborato, in quanto la fattispecie criminosa non era stata prevista in una *lex* o in uno dei senatoconsulti ampliativi, né tantomeno era stata sancita al riguardo una legittimazione attiva aperta al *quivis e populo*³⁰⁵.

I mutamenti interessarono anche l'*abolitio privata*³⁰⁶. In particolar modo, quest'ultimo istituto si intreccia con una serie di ulteriori problematiche che iniziano ad affacciarsi nel panorama del processo criminale di età antonina e severiana, come la questione relativa alla necessità - in determinate circostanze - di ottenere il previo consenso del *reus* all'autorizzazione all'abbandono dell'accusa e la discussione relativa alla complessa e affascinante questione dei rapporti tra essa e i *pacta de crimine*, in particolare per quanto concerne la validità delle pattuizioni aventi ad oggetto la concessione dell'*abolitio*³⁰⁷.

L'ultimo aspetto che è stato preso in considerazione è costituito dall'esposizione delle nuove ipotesi di *personae exceptae*, esentate perciò dall'onere di chiedere l'*abolitio* e dalle sanzioni del Turpilliano, accanto all'ipotesi originariamente prevista nel testo della delibera senatoria della madre che avesse accusato per vendicare l'omicidio del figlio. Sotto questo profilo, la giurisprudenza severiana e la cancelleria sembrano aver preferito un approccio casistico, sebbene dalle fonti emergano tentativi di razionalizzazione delle varie categorie di soggetti ricondotti a questa ipotesi.

In conclusione, nel corso di questo elaborato si è cercato di discernere prevalentemente tra i contenuti originariamente contenuti nel Turpilliano e integrazioni successive. Il confronto con il testo del papiro BGU 611 e le testimonianze provenienti dalle fonti letterarie ha consentito - a mio avviso - di individuare con un discreto grado di sicurezza la possibile conformazione del deliberato senatorio di età neroniana. Maggiori difficoltà sono sorte nel tentare di collocare le varie evoluzioni subite dalla disciplina nel lasso temporale che va dal 61 d.C. all'età severiana. Purtroppo, ciò non è stato possibile, se non in determinati (e rari) casi.

La sensazione che accompagna questo bilancio finale è - almeno di primo acchito - quella di essere sostanzialmente riusciti a raggiungere gli obiettivi di ricerca principali che ci si era proposti.

³⁰²Cfr. *supra*, § III.2.1.

³⁰³Cfr. *supra*, § III.2.2.

³⁰⁴Cfr. *supra*, § III.2.3.

³⁰⁵Cfr. *supra*, § III.3.

³⁰⁶Cfr. *supra*, § III.5.

³⁰⁷Cfr. *supra*, § III.5.2.

Tuttavia, in maniera più equilibrata, è forse maggiormente corretto affermare che per una accurata valutazione del lavoro in questione, esso debba essere collocato in prospettiva e osservato all'interno del più ampio fenomeno complessivo dei reati degli accusatori che interessò il processo criminale nel corso del Principato. Non è infatti un caso che Ernst Levy decise di occuparsi - nel suo articolo del 1933 - di tutte le ipotesi di «Anklägersgehen»: sebbene la loro storia prenda avvio in momenti diversi dell'esperienza giuridica romana, nel corso del Principato l'impressione che si ricava è che la loro evoluzione abbia seguito strade parallele e che essi siano, pertanto, fortemente interconnessi tra loro.

Ad una valutazione più attenta, questo lavoro sembra pertanto non costituire un punto di arrivo, ma un punto di partenza, uno studio parziale e preliminare sulla strada per giungere a cogliere pienamente la portata di un fenomeno giuridico, come quello dei reati degli accusatori, che - a mio avviso - costituisce a sua volta un elemento essenziale per avvicinarsi sempre più alla piena comprensione del processo criminale romano di età classica.

Indice delle fonti

Fonti giuridiche

A. Fonti pregiustiniane

CODEX THEODOSIANUS

- 1.16.2
 - p. 184, nt. 322
- 4.12
 - p. 112, nt. 32
- 8.1.1
 - p. 79, nt. 270
- 9.1.5
 - p. 187, nt. 333
- 9.7.2
 - p. 158, nt. 216; p. 283
- 9.10.3
 - p. 91, nt. 302
- 9.19.2.2
 - p. 124, nt. 91; p. 248, nt. 128; p. 250, nt. 136
- 9.19.4 pr.
 - p. 284, nt. 253
- 9.19.4.1
 - p. 284, nt. 253
- 9.19.4.2
 - p. 284, nt. 253
- 9.36
 - p. 251, nt. 136
- 9.36.1
 - p. 79, nt. 270; p. 251, nt. 137; p. 252; p. 255, nt. 150;
p. 264, nt. 184

- 9.36.2
 - p. 237, nt. 83; p. 251, nt. 138; p. 253; p. 264, nt. 184
- 9.37
 - p. 112, nt. 31; p. 174, nt. 276
- 9.37.1
 - p. 186, nt. 332; p. 271
- 9.37.2
 - p. 197, nt. 370; p. 269 e nt. 202
- 9.37.3
 - p. 269, nt. 202
- 9.37.4
 - p. 269, nt. 202
- 9.38
 - p. 174, nt. 276
- 9.40.2
 - p. 77, nt. 262

CONSULTATIO VETERIS CUIUSDAM

IURISCONSULTI

- 6.21
 - p. 87

FONTES IURIS ROMANI ANTEIUSTINIANI

I. Leges

(Ed. S. RICCOBONO et al., Firenze, 1941²)

- n. 7
 - vd. *lex Acilia repetundarum*

- n. 8
 vd. *lex agraria*
- n. 13
 Vd. *Tabula Heracleensis*
- n. 21
 Vd. *lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*
- n. 44
 Vd. *oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis*
- n. 91
 Vd. *edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes*

GAI INSTITUTIONES

- 4.84
 p. 153, nt. 194
- 4.171
 p. 88
- 4.172
 p. 88
- 4.173
 p. 88
- 4.174
 p. 77, nt. 263; p. 88
- 4.175
 p. 77, nt. 263; p. 88
- 4.176
 p. 88
- 4.177
 p. 88
- 4.178
 p. 88
- 4.179
 p. 88
- 4.180
 p. 88
- 4.181
 p. 88

- 4.182
 p. 88
- 4.183
 p. 88
- LEX DEI *sive* MOSAICARUM ET
 ROMANARUM LEGUM COLLATIO
- 1.3.1
 p. 5, nt. 15
- 1.11 pr.
 p. 126, nt. 96
- 1.11.1
 p. 126, nt. 96
- 1.11.2
 p. 126, nt. 96
- 1.11.3
 p. 126, nt. 96
- 1.11.3
 p. 126, nt. 96
- 2.3
 p. 141, nt. 149; p. 142, nt. 151
- 4.4.1
 p. 280, nt. 241; p. 281, ntt. 242, 244 e 245
- 4.5
 p. 153, nt. 193
- 4.5.1
 p. 265, nt. 187
- 4.7
 p. 158, nt. 216
- 4.8
 p. 158, nt. 216
- 4.9
 p. 158, nt. 216
- 4.10
 p. 158, nt. 216
- 4.11
 p. 158, nt. 216
- 6.6

p. 158, nt. 216

8.2

p. 164, nt. 238

LEX ROMANA VISIGOTHORUM *sive*
BREVIARIUM ALARICIANUM

9.26.1

p. 252, nt. 140

9.26.2

p. 253, nt. 141

9.27.2

p. 197, nt. 370

PAULI SENTENTIAE

1.3.10

p. 87; p. 88, nt. 293; p. 89, nt. 294

1.5.2

p. 87; p. 88, nt. 293; p. 89, nt. 294

1.6b.1a

p. 242

1.6b.1b

p. 238

1.6b.1c

p. 124; p. 246

1.6b.3

p. 189, nt. 342

1.13a.1f

p. 129, nt. 115

3.5.5

p. 278, nt. 230

5.5a.5b

p. 149, nt. 180

5.16.11

p. 154, nt. 195

5.16.13

p. 89, nt. 294

5.17.1

p. 207, nt. 417

5.25.6

p. 102, nt. 9

B. Fonti giustinianee

DIGESTA IUSTINIANI AUGUSTI

Cost. Tanta

6b

p. 85, nt. 283

1.1.7

p. 141, nt. 149

1.2.2.52

p. 194, nt. 362

1.3.1

p. 141, nt. 149

1.12.1 pr.

p. 19; p. 218, nt. 3

1.15.3.1

p. 20, nt. 68

1.16.1 pr.

p. 231, nt. 62

1.16.9.3

p. 178, nt. 296

1.16.9.6

p. 125, nt. 92

1.18.1

p. 231, nt. 62

1.18.14

p. 165, nt. 242

1.18.20

p. 157, nt. 212

1.21.1 pr.

p. 19; p. 231, nt. 62

1.21.4 pr.

p. 231, nt. 62

1.22.6

p. 157, nt. 211

2.8.16

p. 129, nt. 116

3.1.1.6	5.1.69
p. 97	p. 147, nt. 171; p. 149, nt. 177
3.1.1.11	5.1.70
p. 97, nt. 322	p. 118, nt. 70; p. 147, nt. 171; p. 149, nt. 177
3.1.2	5.1.71
p. 97, nt. 322	p. 149, nt. 177
3.2	5.1.72
p. 92, nt. 307	p. 148, nt. 173; p. 149, nt. 177
3.2.1	5.1.73 pr.
p. 97 e nt. 325	p. 147, ntt. 169 e 171; p. 149, nt. 177
3.2.1	5.1.73.1
p. 92, nt. 307	p. 147, ntt. 169 e 171; p. 148, nt. 176; p. 149, nt. 177
3.2.4.4	5.1.73.2
p. 42, nt. 135	p. 148, nt. 176; p. 149, nt. 177
3.2.2.2	5.1.75
p. 131, nt. 123	p. 149, nt. 178; p. 150
3.2.20	5.1.79 pr.
p. 255, nt. 154; p. 256, nt. 159	p. 186, nt. 333
3.3.33.2	5.3.20.6d
p. 154, nt. 195	p. 148, nt. 172
3.3.71	22.5.13
p. 155, nt. 197	p. 68, nt. 225; p. 78, nt. 265; p. 93, nt. 308; p. 98 e ntt. 329, 332
3.5.30(31).2	22.5.14
p. 129	p. 158, nt. 216
3.6.1 pr.	23.2.34.1
p. 65, nt. 213; p. 88	p. 175, nt. 282; p. 210, nt. 427
3.6.1.3	23.2.43.4
p. 243, nt. 108	p. 175, nt. 282
4.1.7 pr.	23.2.43.10
p. 147, nt. 169	p. 228, nt. 51
4.4.37.1	23.2.43.11
p. 280, nt. 241; p. 284, nt. 255; p. 289, nt. 275	p. 289; p. 291, nt. 285; p. 292
4.6.24	26.4.1.3
p. 118, nt. 70	p. 118, nt. 70
5.1.10	26.10.1.3
p. 129, nt. 113; p. 237, nt. 84	p. 228, nt. 54
5.1.68	26.10.1.4
p. 147, nt. 171; p. 149, nt. 177	

- p. 231, nt. 62
- 26.10.3.5
p. 229, nt. 56
- 26.10.3.15
p. 230, nt. 60
- 27.2.3.4
p. 143, nt. 152
- 28.1.13.2
p. 234, nt. 71
- 28.3.6.8
p. 234, nt. 71
- 28.3.6.9
p. 234, nt. 71
- 29.5.1 pr.
p. 278, nt. 233
- 29.5.1.15
p. 278, nt. 230
- 29.5.1.17
p. 279, nt. 234
- 29.5.1.21
p. 279, nt. 234
- 29.5.13
p. 23, nt. 79; p. 163, nt. 237; p. 164, nt. 238
- 31.57
p. 116, nt. 55
- 34.9.22
p. 111, nt. 28; p. 286, nt. 260; p. 287
- 37.9.8
p. 237, nt. 83
- 37.14.9.1
p. 85, nt. 284
- 37.14.10
p. 9, nt. 25; p. 85, nt. 283; p. 86, nt. 284; p. 175, nt. 282; p. 193
- 37.14.11
p. 85, nt. 283
- 37.15.2 pr.
p. 93, nt. 310
- 38.2.14 pr.
p. 84, nt. 281; p. 85 e nt. 284; p. 86, nt. 284; p. 128
- 38.2.14.1
p. 85, nt. 281; p. 86; p. 128 e nt. 106
- 38.2.14.2
p. 85, nt. 281; p. 86; p. 111, nt. 28; p. 119, nt. 73; p. 127; p. 128; p. 129; p. 175, nt. 282; p. 179, nt. 298
- 38.2.14.3
p. 85, nt. 281; p. 86; p. 128; p. 193, nt. 359
- 38.2.14.4
p. 85, nt. 281; p. 86; p. 128
- 38.2.14.5
p. 85, nt. 281; p. 86; p. 128
- 38.2.14.6
p. 83; p. 85, nt. 281; p. 86; p. 89; p. 128; p. 259, nt. 170
- 38.2.14.7
p. 85, nt. 281; p. 86; p. 128
- 38.2.14.8
p. 9, nt. 25; p. 85, nt. 281; p. 86; p. 128; p. 129, nt. 112
- 38.2.14.9
p. 128
- 38.2.14.10
p. 128
- 38.2.14.11
p. 128
- 38.2.16.5
p. 84
- 40.1.24 pr.
p. 170, nt. 261
- 40.12.39.1
p. 186, nt. 333
- 41.3.38
p. 175, nt. 282
- 42.1.5 pr.
p. 230, nt. 61
- 42.1.54.1
p. 129, nt. 115

- 42.1.57
p. 208, nt. 421
- 46.7.11
p. 129, nt. 115
- 47.1.3
p. 275, nt. 218
- 47.2.93(92)
p. 164, nt. 240; p. 186, nt. 333; p. 187, nt. 333; p. 274, nt. 218
- 47.10.11.1
p. 175, nt. 282
- 47.10.17.6
p. 175, nt. 282
- 47.10.40
p. 167, nt. 248
- 47.11.3
p. 227, nt. 50
- 47.13.2
p. 260, nt. 173
- 47.15.1 pr.
p. 42, nt. 135
- 47.15.1.1
p. 17, nt. 57; p. 42, nt. 135
- 47.15.3 pr.
p. 115; p. 260, nt. 171
- 47.15.3.1
p. 11, nt. 34; p. 45; p. 105, nt. 15; p. 260, nt. 171
- 47.15.3.2
p. 115; p. 260, nt. 171
- 47.15.3.3
p. 78; p. 115; p. 119, nt. 72 e 74; p. 260
- 47.15.4
p. 276, nt. 225
- 47.15.5
p. 29; p. 42, nt. 136
- 47.15.6
p. 17, nt. 57; p. 83; p. 86 e nt. 287; p. 89; p. 91; p. 262, nt. 179
- 47.15.7
p. 244, nt. 112
- 47.17.1
p. 17, nt. 57
- 47.19.1
p. 17, nt. 57; p. 227, nt. 50
- 47.20.1
p. 40, nt. 133; p. 227, nt. 48
- 47.20.2
p. 227, nt. 48
- 47.20.3.2
p. 17, nt. 57
- 47.23
p. 230, nt. 60
- 48.1.1
p. 78, nt. 267; p. 219, nt. 8
- 48.1.2
p. 21, nt. 73
- 48.1.5 pr.
p. 10, nt. 32
- 48.1.8
p. 17, nt. 57; p. 21; p. 84, nt. 280; p. 90, nt. 300
- 48.1.10
p. 65, nt. 214; p. 116 e nt. 60; p. 141; p. 142; p. 143; p. 144; p. 146; p. 149; p. 150; p. 151; p. 153; p. 154, nt. 196; p. 155, nt. 201; p. 156 e nt. 202; p. 224, nt. 28
- 48.1.13 pr.
p. 120, nt. 75; p. 155, nt. 201; p. 213, nt. 440; p. 214, nt. 441
- 48.1.13.1
p. 153; p. 155, nt. 201; p. 213, nt. 440
- 48.1.14
p. 277
- 48.2.2 pr.
p. 29, nt. 96; p. 30; p. 31, nt. 109
- 48.2.2.1
p. 29, nt. 96; p. 30; p. 31, nt. 109
- 48.2.3 pr.

p. 27; p. 28, nt. 94; p. 213, nt. 439; p. 238, nt. 85; p. 284, nt. 254	p. 175, nt. 282; p. 191, nt. 352
48.2.3.1	48.2.12.2
p. 28; p. 175, nt. 282; p. 211, nt. 430; p. 213, nt. 439; p. 214, nt. 440; p. 238, nt. 85	p. 29
48.2.3.2	48.2.12.4
p. 213, nt. 439; p. 238, nt. 85	p. 17, nt. 57
48.2.3.3	48.2.14
p. 213, nt. 439; p. 238, nt. 85	p. 10, nt. 32
48.2.3.4	48.2.18
p. 175, nt. 282; p. 212 e nt. 432; p. 238, nt. 85	p. 249, nt. 131; p. 250, nt. 133
48.2.4	48.2.19.1
p. 30; p. 42, nt. 136; p. 94; p. 96, nt. 321; p. 163, nt. 236; p. 273, nt. 215	p. 10, nt. 32
48.2.6	48.2.20
p. 178, nt. 296	p. 143, nt. 152; p. 166, nt. 245; p. 248, nt. 126
48.2.7 pr.	48.3.2 pr.
p. 223, nt. 25; p. 275; p. 288, nt. 270	p. 198, nt. 372
48.2.7.1	48.3.2.1
p. 223, nt. 25; p. 275; p. 288, nt. 270	p. 175, nt. 282; p. 190, nt. 349; p. 196, nt. 370; p. 198 e nt. 375
48.2.7.2	48.3.7
p. 45, nt. 144; p. 106, nt. 15; p. 288, nt. 270	p. 59, nt. 195
48.2.7.3	48.4.7.3
p. 288, nt. 270	p. 186, nt. 333
48.2.7.4	48.4.11
p. 288, nt. 270	p. 166, nt. 245
48.2.7.5	48.5.2 pr.
p. 288, nt. 270	p. 120, nt. 75; p. 133, nt. 128
48.2.8	48.5.2.1
p. 23, nt. 80; p. 31; p. 163, nt. 236; p. 165, nt. 242	p. 119, nt. 72; p. 168, nt. 256; p. 173, nt. 275
48.2.11 pr.	48.5.2.5
p. 31; p. 94, nt. 313; p. 165, nt. 242	p. 132, nt. 125
48.2.11.2	48.5.2.7
p. 11, nt. 35; p. 119, nt. 72; p. 157, nt. 215; p. 165, ntt. 240, 241 e 242; p. 175, nt. 282; p. 188; p. 189; p. 210	p. 10, nt. 32
48.2.12 pr.	48.5.4.2
p. 9, nt. 28	p. 11, nt. 35
48.2.12.1	48.5.5
	p. 120, nt. 75
	48.5.12(11) pr.
	p. 158, nt. 216

- 48.5.12(11).1
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).2
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).3
p. 119, nt. 72; p. 158, nt. 216; p. 239, nt. 91
- 48.5.12(11).4
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).5
p. 158, nt. 216; p. 250, nt. 133
- 48.5.12(11).6
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).7
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).8
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).9
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).10
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).11
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).12
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).13
p. 158, nt. 216
- 48.5.12(11).10
p. 131, nt. 124; p. 132, nt. 126
- 48.5.14(13).9
p. 175, nt. 282
- 48.5.15(14).2
p. 131, nt. 124; p. 132, nt. 126
- 48.5.15(14).3
p. 280, nt. 242; p. 281 e ntt. 242, 245
- 48.5.16(15).1
p. 9, nt. 28
- 48.5.16(15).6
p. 284, nt. 255; p. 289, nt. 275
- 48.5.16(15).7
p. 11, nt. 34; p. 159, nt. 220
- 48.5.16(15).9
p. 133, nt. 130; p. 265, nt. 188
- 48.5.18(17).6
p. 133, nt. 130
- 48.5.20(19).3
p. 131, nt. 124; p. 132, nt. 125
- 48.5.27(26) pr.
p. 131, nt. 124; p. 132, nt. 125
- 48.5.30(29) pr.
p. 23, nt. 79
- 48.5.30(29).1
p. 23, nt. 79
- 48.5.30(29).2
p. 23, nt. 79
- 48.5.30(29).3
p. 23, nt. 79
- 48.5.30(29).4
p. 23, nt. 79; p. 135, nt. 136
- 48.5.30(29).5
p. 23, nt. 79; p. 131, nt. 124; p. 132, nt. 126; p. 159, nt. 219
- 48.5.30(29).6
p. 23, nt. 79; p. 427, nt. 26
- 48.5.30(29).7
p. 23, nt. 79; p. 427, nt. 26
- 48.5.30(29).8
p. 7, nt. 21; p. 10, nt. 32; p. 23, nt. 79
- 48.5.30(29).9
p. 23, nt. 79
- 48.5.31(30) pr.
p. 280, nt. 242; p. 281 e nt. 244; p. 282, nt. 245
- 48.5.31(30).1
p. 132, nt. 126
- 48.5.32(31)
p. 10, nt. 32; p. 120, nt. 75; p. 133, nt. 130; p. 159, nt. 219

- 48.5.33(32).1
p. 133, nt. 130; p. 265
- 48.5.36(35)
p. 7, nt. 21; p. 9, nt. 27; p. 175, nt. 282; p. 284, nt. 254
- 48.5.38(37)
p. 239, nt. 91
- 48.5.39(38).10
p. 237, nt. 83
- 48.5.40(39).6
p. 133, nt. 130; p. 175, nt. 282; p. 265; p. 266, nt. 190
- 48.5.41(40).1
p. 119, nt. 72; p. 165, nt. 241; p. 173, nt. 275; p. 174, nt. 275; p. 210, nt. 427; p. 235
- 48.7.1.2
p. 17, nt. 57
- 48.8.4.1
p. 126, nt. 96
- 48.8.11.2
p. 170, nt. 261
- 48.9.10
p. 163, nt. 237; p. 164, nt. 238; p. 164, nt. 240
- 48.10.26
p. 175, nt. 282; p. 190, nt. 349
- 48.10.29
p. 186, nt. 333
- 48.11.6.2
p. 241, nt. 100
- 48.11.7.3
p. 17, nt. 57; p. 220, nt. 12
- 48.13.4.2
p. 17, nt. 57
- 48.13.9
p. 23, nt. 79
- 48.14.1 pr.
p. 220, nt. 12
- 48.16
p. IX; p. 112; p. 119, nt. 72; p. 174, nt. 276; p. 192
- 48.16.1 pr.
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 118, nt. 70; p. 186, nt. 333; p. 187, nt. 333
- 48.16.1.1
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 118, nt. 70; p. 119, nt. 72
- 48.16.1.2
p. IX, nt. 10; p. 68, nt. 225; p. 72; p. 76, nt. 258; p. 88; p. 113, nt. 38
- 48.16.1.3
p. IX, nt. 10; p. 72; p. 76, nt. 258; p. 91, nt. 304; p. 113, nt. 38
- 48.16.1.4
p. IX, nt. 10; p. 72; p. 76, nt. 258; p. 89, nt. 294; p. 91, nt. 304; p. 92, nt. 305; p. 113, nt. 38; p. 266, nt. 190
- 48.16.1.5
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 186, nt. 333; p. 187, nt. 333; p. 266, nt. 190
- 48.16.1.6
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 155, nt. 201
- 48.16.1.7
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 119, nt. 72; p. 175, nt. 282
- 48.16.1.8
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 175, nt. 282; p. 177; p. 178, nt. 296; p. 228, nt. 54
- 48.16.1.9
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 175, nt. 282; p. 266
- 48.16.1.10
p. IX, nt. 10; p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 38; p. 119, nt. 72; p. 159, nt. 219; p. 175, nt. 282; p. 186, nt. 333; p. 266, nt. 190; p. 277, nt. 228; p. 289 e nt. 274
- 48.16.1.11
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 119, nt. 72; p. 178, nt. 296; p. 228; p. 230; p. 231, nt. 62; p. 232 e nt. 63
- 48.16.1.12
p. IX, nt. 10; p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 38; p. 178, nt. 296; p. 230 e nt. 61; p. 231, nt. 62; p. 232, nt. 64; p. 259 e nt. 170; p. 272, nt. 213

- 48.16.1.13
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 119, nt. 72; p. 232, nt. 64; p. 255; p. 256; p. 257, nt. 160; p. 266, nt. 190
- 48.16.1.14
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 38; p. 119, nt. 72; p. 233 e nt. 69; p. 234, nt. 71
- 48.16.2
p. 112, nt. 34; p. 119, nt. 72; p. 163; p. 164; p. 165, nt. 240
- 48.16.3
p. 17, nt. 57; p. 86, nt. 287; p. 87; p. 88, nt. 291 e 292; p. 90, nt. 299; p. 112, nt. 34
- 48.16.4 pr.
p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 35; p. 119, nt. 72; p. 189, nt. 343; p. 249, nt. 131; p. 271; p. 277, nt. 228
- 48.16.4.1
p. 113, nt. 35; p. 175, nt. 282; p. 189 e nt. 343
- 48.16.5
p. 111, nt. 28; p. 112, nt. 34; p. 249, nt. 131
- 48.16.6 pr.
p. 119, nt. 72; p. 124; p. 241; p. 242; p. 244, nt. 112
- 48.16.6.1
p. 119, nt. 72; p. 124; p. 238
- 48.16.6.2
p. 119, nt. 72; p. 120, nt. 75; p. 124; p. 238, nt. 87; p. 239, nt. 90; p. 246; p. 247; p. 250; p. 251, nt. 139
- 48.16.6.3
p. 124
- 48.16.6.4
p. 124
- 48.16.7 pr.
p. 11, nt. 34; p. 113, nt. 36; p. 175, nt. 282; p. 206, nt. 408; p. 208; p. 209, nt. 423
- 48.16.7.1
p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 36; p. 119, nt. 72; p. 220, nt. 12; p. 221, nt. 14; p. 227; p. 232
- 48.16.8
p. 113, nt. 35; p. 175 e nt. 282; p. 177; p. 203
- 48.16.9
p. 113, nt. 37, p. 165; p. 175; p. 203; p. 247, nt. 124
- 48.16.10 pr.
p. 113, nt. 35; p. 175 e nt. 282; p. 177; p. 178, nt. 296; p. 211; p. 212
- 48.16.10.1
p. 113, nt. 35; p. 175, nt. 282; p. 205
- 48.16.10.2
p. 113, nt. 35; p. 205; p. 206; p. 212; p. 214
- 48.16.11
p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 35; p. 158 e nt. 216
- 48.16.12
p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 36; p. 119, nt. 72; p. 175, nt. 282; p. 188; p. 197; p. 202; p. 203, nt. 395; p. 204; p. 206, nt. 409; p. 210
- 48.16.13 pr.
p. 112, nt. 34; p. 119, nt. 72; p. 237; p. 238 e ntt. 85, 86, 87; p. 239 e nt. 90
- 48.16.13.1
p. 112, nt. 34; p. 119, nt. 72; p. 273
- 48.16.14
p. 113, nt. 36; p. 288
- 48.16.15 pr.
p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 37; p. 117, nt. 61; p. 119, nt. 72; p. 120, nt. 75; p. 139, nt. 146; p. 175, nt. 282; p. 221, nt. 18; p. 247, nt. 124; p. 255; p. 257, nt. 160
- 48.16.15.1
p. 17, nt. 57; p. 20; p. 113, nt. 37; p. 114; p. 220; p. 247, nt. 124; p. 262
- 48.16.15.2
p. IX, nt. 10; p. 113, nt. 37; p. 119, nt. 72; p. 247, nt. 124; p. 275; p. 276, nt. 225
- 48.16.15.3
p. 40, nt. 133; p. 113, nt. 37; p. 119, nt. 72, p. 166 e nt. 245; p. 167; p. 247, nt. 124
- 48.16.15.4
p. 113, nt. 37; p. 119, nt. 72; p. 166; p. 167 e nt. 248; p. 247, nt. 124
- 48.16.15.5
p. 113, nt. 37; p. 143, nt. 152; p. 247; p. 247, nt. 124; p. 248, ntt. 126 e 128; p. 249, nt. 131; p. 250; p. 252

- 48.16.15.6
p. 113, nt. 37; p. 175, nt. 282; p. 205; p. 206, nt. 411;
p. 247, nt. 124
- 48.16.16
p. 113, nt. 34; p. 175, nt. 282; p. 190, nt. 349; p. 196,
nt. 370; p. 198, nt. 375
- 48.16.17
p. 10, nt. 32; p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 38; p. 175, nt.
282; p. 197, nt. 370
- 48.16.18 pr.
p. 58, nt. 191; p. 113, nt. 39; p. 175, nt. 282; p. 267;
p. 268, nt. 200; p. 269, nt. 201
- 48.16.18.1
p. 113, nt. 39; p. 175, nt. 282; p. 267; p. 268 e nt.
200; p. 269, nt. 201
- 48.16.18.2
p. 113, nt. 39; p. 175, nt. 282; p. 268, nt. 200
- 48.18.1.27
p. 186, nt. 333
- 48.19.1.3
p. 17, nt. 57; p. 90, nt. 300
- 48.19.2.2
p. 234, nt. 71
- 48.19.5 pr.
p. 126 e nt. 96; p. 138, nt. 144
- 48.19.5.1
p. 111, nt. 28; p. 126 e nt. 96; p. 127, nt. 100; p. 156,
nt. 202; p. 262
- 48.19.5.2
p. 126, nt. 96
- 48.19.13
p. 17, nt. 57; p. 21, nt. 75; p. 89, nt. 294; p. 220, nt.
12
- 48.19.33
p. 175, nt. 282
- 48.19.34.1
p. 257, nt. 163
- 48.19.37
p. 17, nt. 57
- 48.19.41
p. 142 e nt. 151
- 49.5.2
p. 223, nt. 70
- 49.5.4
p. 221, nt. 15
- 49.5.6
p. 221, nt. 15
- 49.9.1
p. 154, nt. 195
- 49.14.1 pr.
p. 116, nt. 54
- 49.14.2 pr.
p. 145 e nt. 163
- 49.14.2.1
p. 145 e nt. 163
- 49.14.2.2
p. 145 e nt. 163
- 49.14.2.3
p. 116; p. 119, nt. 72; p. 145 e nt. 163; p. 148, nt.
175; p. 149, nt. 180; p. 150; p. 168
- 49.14.2.4
p. 145 e nt. 163
- 49.14.2.5
p. 145 e nt. 163; p. 258, nt. 165; p. 258, nt. 165
- 49.14.2.6
p. 145 e nt. 163
- 49.14.2.7
p. 145 e nt. 163
- 49.14.15 pr.
p. 116; p. 146, nt. 167; p. 150; p. 175, nt. 282; p.
185; p. 190; p. 193
- 49.14.15.1
p. 116; p. 117
- 49.14.15.2
p. 140, nt. 147
- 49.14.15.4
p. 140, nt. 147; p. 150

49.14.22.3
 p. 258, nt. 165

49.14.23
 p. 119, nt. 72; p. 145, nt. 163; p. 258, nt. 165

49.14.34
 p. 244, nt. 112

49.15.7.2
 p. 10, nt. 32

49.17.17
 p. 142, nt. 151

50.1.15 pr.
 p. 89, nt. 294; p. 91, nt. 304; p. 92, nt. 304

50.2.6 pr.
 p. 157, nt. 209

50.2.6.1
 p. 157, nt. 209

50.2.6.2
 p. 157, nt. 209

50.2.6.3
 p. 69; p. 95; p. 108, nt. 18; p. 109; p. 111, nt. 28; p. 114; p. 119, nt. 73; p. 156; p. 157, nt. 209; p. 174; p. 175, nt. 282; p. 193 e nt. 356

50.2.6.4
 p. 157, nt. 209

50.2.6.5
 p. 157, nt. 209

50.4.6.2
 p. 119, nt. 72; p. 157, nt. 215; p. 240, nt. 95

50.4.7 pr.
 p. 244, nt. 113; p. 250; p. 251, nt. 139

50.8.4
 p. 157, nt. 211

50.8.5
 p. 157, nt. 211

50.13.5
 p. 147, nt. 170

50.16.99 pr.
 p. 230, nt. 61

50.17.83
 p. 142, nt. 151

CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS

1.4.3.1
 p. 197, nt. 370

2.7.1
 p. 187, nt. 333

3.26.3
 p. 119, nt. 73

3.42.5
 p. 262, nt. 180

3.42.6
 p. 250, nt. 133

4.21.2
 p. 10, nt. 32

4.44.1
 p. 222, nt. 23

5.37.6
 p. 287, nt. 266; p. 288, nt. 267

6.35.2.1
 p. 287, nt. 266

7.43.1
 p. 147, nt. 169

7.49.1
 p. 243, nt. 108

8.44.5
 p. 222, nt. 23

9.1.1
 p. 7, nt. 21

9.1.2 pr.
 p. 288, nt. 267

9.1.2.1
 p. 287, nt. 266; p. 288, nt. 267

9.1.3
 p. 222, nt. 23; p. 225, nt. 35

9.1.3 pr.
 p. 149, nt. 183; p. 222

9.1.3.1	p. 149, nt. 183; p. 222; p. 223; p. 261	p. 132, nt. 125
9.1.5	p. 10, nt. 32	9.9.10
9.1.6	p. 189	p. 132, nt. 125
9.1.7	p. 245; p. 246 e nt. 118; p. 247; p. 250; p. 251, nt. 139	9.9.11
9.1.10	p. 250, nt. 134	p. 131, nt. 124; p. 132, nt. 125
9.1.12 pr.	p. 290	9.9.13(12)
9.1.12.1	p. 290 e nt. 280	p. 136, nt. 138
9.2.3	p. 154, nt. 195	9.9.16 pr.
9.2.7	p. 250, nt. 133	p. 168; p. 175, nt. 282; p. 177, nt. 289; p. 280, nt. 240
9.2.8	p. 28, nt. 94	9.9.16.1
9.2.9	p. 11, nt. 35; p. 45, nt. 144	p. 67, nt. 222; p. 110, nt. 26; p. 119, nt. 72; p. 168; p. 169; p. 172; p. 173; p. 175, nt. 282; p. 280, nt. 240; p. 282 e nt. 246
9.2.11	p. 45, nt. 144	9.9.16.2
9.6.2	p. 175, nt. 282	p. 67, nt. 222; p. 110, nt. 26; p. 120, nt. 75; p. 165, ntt. 240 e 241; p. 168; p. 169; p. 170 e nt. 263; p. 172
9.6.3	p. 119, nt. 73; p. 166, nt. 245	9.9.18.1
9.6.6 pr.	p. 235, nt. 73	p. 250, nt. 133
9.6.6.1	p. 235, nt. 73	9.9.19
9.6.6.2	p. 235, nt. 73	p. 151, nt. 188
9.9.8	p. 120, nt. 75; p. 133, nt. 130	9.9.27
9.9.9		p. 159, nt. 219
		9.9.29
		p. 158, nt. 216; p. 175, nt. 282; p. 283, nt. 250
		9.9.29.1
		p. 282, nt. 246
		9.12.3
		p. 250, nt. 133
		9.12.7 pr.
		p. 87, nt. 287; p. 91, nt. 302
		9.12.7.1
		p. 87, nt. 287; p. 91, nt. 302
		9.16.5
		p. 10, nt. 32
		9.22.4
		p. 250, nt. 133
		9.22.12
		p. 23, nt. 79

- 9.22.16
p. 250, nt. 133
- 9.22.22.2
p. 251, nt. 136
- 9.22.23 pr.
p. 284, nt. 253
- 9.22.23.1
p. 284, nt. 253
- 9.23.3
p. 197, nt. 370
- 9.42
p. 113, nt. 41; p. 174, nt. 276
- 9.42.1
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 274, nt. 216
- 9.42.2 pr.
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 179, nt. 296; p. 186;
p. 187, nt. 333; p. 188; p. 190; p. 275, nt. 220
- 9.42.2.1
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 186, nt. 332; p. 271,
nt. 210; p. 273, nt. 215; p. 275, nt. 220
- 9.42.2.2
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 272, nt. 212; p. 275,
nt. 220
- 9.42.3
p. 197, nt. 370; p. 269
- 9.42.3 pr.
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 269, nt. 203
- 9.42.3.1
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 269, nt. 203
- 9.42.3.2
p. 113, nt. 41; p. 269, nt. 203
- 9.42.3.3
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 269, nt. 203
- 9.42.3.4
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 197, nt. 370; p. 269,
nt. 203
- 9.43
p. 113, nt. 41; p. 174, nt. 276
- 9.43.1
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 196, nt. 368; p. 201;
p. 206, nt. 409; p. 207; p. 210 e nt. 424
- 9.43.2
p. 113, nt. 41; p. 175, nt. 282; p. 196, nt. 368
- 9.43.3
p. 113, nt. 41; p. 196, nt. 368
- 9.43.1
p. 10, nt. 32
- 9.44
p. 251, nt. 136
- 9.44.1
p. 79, nt. 270; p. 240, nt. 93; p. 251, nt. 137, p. 252;
p. 264, nt. 184
- 9.44.2
p. 251, nt. 138
- 9.44.2 pr.
p. 119, nt. 72; p. 175, nt. 282; p. 253; p. 264, nt. 184
- 9.44.2.1.
p. 264, nt. 184
- 9.44.3
p. 247, nt. 125; p. 248 e ntt. 126, 127; p. 253
- 9.45
p. 111, nt. 28; p. 119, nt. 73
- 9.45.1
p. 113, nt. 41; p. 115; p. 119, nt. 72; p. 175, nt. 282;
p. 223, nt. 26; p. 236, nt. 76; p. 249 e nt. 129
- 9.45.2
p. 113, nt. 41; p. 119, nt. 72; p. 159; p. 224; p. 262,
nt. 180; p. 263
- 9.45.3
p. 113, nt. 41; p. 119, nt. 72; p. 175, nt. 282; p. 242,
nt. 104; p. 270; p. 273, nt. 215
- 9.45.4
p. 113, nt. 41; p. 119, nt. 72 e 73; p. 168, nt. 257
- 9.45.5
p. 111, nt. 28; p. 113, nt. 41; p. 119, nt. 72; p. 240,
nt. 96; p. 271; p. 290
- 9.45.6
p. 113, nt. 41; p. 119, nt. 72 e 73; p. 239 e nt. 90

9.46.2 pr.
p. 29, nt. 96; p. 176, nt. 286; p. 276; p. 286, nt. 260;
p. 291, nt. 284

9.46.2.1
p. 284; p. 286, nnt. 260 e 261

9.46.4
p. 279

9.46.9
p. 175, nt. 282

9.47.17
p. 77, nt. 262

NOVELLAE CONSTITUTIONES

117
p. 132, nt. 125; p. 281, nt. 243

C. Fonti postgiustinianee

BASILICORUM LIBRI LX

(Ed. H.J. SCHELTEMA et al., Groningen, 1955-1988; G.E. HEIMBACH et al., Leipzig, 1833-1870 [rist. Frankfurt am Main, 2014])

7.5.10
p. 237, nt. 84

60.1.10
p. 260, nt. 170

60.1.11
p. 165, nt. 241

60.1.16
p. 228, nt. 52

60.33.10
p. 143, nt. 152

60.33.16
p. 154, nt. 195

60.64.2
p. 272, nt. 212

60.65.1
p. 240, nt. 93

60.66.2

p. 263, nt. 182

60.66.4
p. 205, nt. 405

60.66.6
p. 240, nt. 93

SCHOLIA AD BASILICORUM LIBRI LX

(Ed. H.J. SCHELTEMA et al., Groningen, 1953-1985; G.E. HEIMBACH et al., Leipzig, 1833-1870 [rist. Frankfurt am Main, 2014])

5 ad Bas. 28.4.16
p. 132, nt. 125

42 ad Bas. 60.1.10
p. 260, nt. 170

57 ad Bas. 60.1.10
p. 235, nt. 73

1 ad Bas. 60.1.11
p. 165, nt. 241

3* ad Bas. 60.1.11
p. 165, nt. 241

4 ad Bas. 60.1.13
p. 190, nt. 345

6 ad Bas. 60.1.13
p. 190, nt. 345

5 ad Bas. 60.1.16
p. 228, nt. 52

7 ad Bas. 60.1.19
p. 206, nt. 408

13§ ad Bas. 60.1.19
p. 213, nt. 440

1 ad Bas. 60.1.21
p. 205, nt. 405

2 ad Bas. 60.1.21
p. 205, nt. 405

4§ ad Bas. 60.1.21
p. 205, nt. 407

1 ad Bas. 60.1.22
p. 237, nt. 84

6 ad Bas. 60.1.24

p. 220, nt. 12
 16 ad Bas. 60.1.24
 p. 247, nt. 125
 1 ad Bas. 60.33.16
 p. 154, nt. 195
 4 ad Bas. 60.33.16
 p. 155, nt. 198
 1 ad Bas. 60.64.2
 p. 272, nt. 212
 2 ad Bas. 60.64.2
 p. 272, nt. 212
 1 ad Bas. 60.66.1
 p. 115, nt. 49
 8 ad Bas. 60.51.5

p. 262, nt. 178
 1 ad Bas. 60.66.2
 p. 263, nt. 182
 1 ad Bas. 60.66.4
 p. 205, nt. 405
 1 ad Bas. 60.66.6
 p. 240, nt. 93
 2 ad Bas. 60.66.6
 p. 240, nt. 93

TEOPHILI INSTITUTIONUM PARAPHRASIS

4.7.7
 p. 109, nt. 19

Fonti letterarie

ACTUS APOSTOLORUM

25.6
 p. 178, nt. 295

APPIANUS

Bella civilia

4.94
 p. 195, nt. 366

APUELIUS MADAURENSIS, LUCIUS

Apologia

2.3
 p. 288, nt. 267

ASCONIUS PEDIANUS, QUINTUS

(Ed. T. STANGL, *Ciceronis orationum scholiastae*, Wien, 1912
 [rist. Hildesheim, 1964])

In Cornelianam

p. 48, l. 26

314

p. 11, nt. 36
 p. 49, l. 1
 p. 11, nt. 36
 p. 49, l. 6
 p. 12, nt. 38; p. 42, nt. 136; p. 49; p. 137, nt. 143
 p. 49, l. 7
 p. 12, nt. 38; p. 42, nt. 136; p. 49; p. 137, nt. 143
 p. 49, l. 8
 p. 12, nt. 38; p. 42, nt. 136; p. 49, p. 50; p. 137, nt. 143
 p. 49, l. 9
 p. 42, nt. 136; p. 50
 p. 49, l. 13
 p. 139, nt. 144
 p. 51, l. 7
 p. 120, nt. 77
 p. 51, l. 8
 p. 120, nt. 77
 p. 51, l. 9
 p. 120, nt. 77

In Milonianam

p. 35, l. 25
 p. 151, nt. 188

p. 35, l. 26
 p. 151, nt. 188

p. 35, l. 27
 p. 151, nt. 188

p. 35, l. 28
 p. 151, nt. 188

p. 35, l. 29
 p. 151, nt. 188

p. 46, l. 17
 p. 139, nt. 144

p. 46, l. 18
 p. 139, nt. 144

p. 46, l. 19
 p. 139, nt. 144

p. 46, l. 20
 p. 139, nt. 144

p. 46, l. 21
 p. 139, nt. 144

p. 46, l. 22
 p. 139, nt. 144

p. 46, l. 23
 p. 139, nt. 144

p. 46, l. 24
 p. 139, nt. 144

p. 46, l. 25
 p. 139, nt. 144

In Scaurianam

p. 23, l. 1
 p. 48, nt. 151

p. 23, l. 2
 p. 48, nt. 151

p. 24, l. 16
 p. 48, nt. 151

p. 24, l. 17
 p. 48, nt. 151

p. 24, l. 18
 p. 48, nt. 151

p. 24, l. 19
 p. 48, nt. 151

p. 24, l. 20
 p. 48, nt. 151

In toga candida

p. 68, ll. 3
 p. 42, nt. 136

p. 68, l. 4
 p. 42, nt. 136

BELLUM AFRICANUM

8.4
 p. 118, nt. 70

CASSIUS DIO COCCEIANUS, LUCIUS

Historiae romanae

49.43.5
 p. 195, nt. 366

52.1-12
 p. 100, nt. 5

52.21.1
 p. 19, nt. 67; p. 90, nt. 300

52.21.2
 p. 19, nt. 67; p. 90, nt. 300

53.27.1
 p. 121, nt. 77

54.3.2
 p. 16, nt. 55

54.3.3
 p. 16, nt. 55

54.3.4
 p. 16, nt. 55

54.3.5
 p. 16, nt. 55

54.3.6
 p. 16, nt. 55
 58.14.2
 p. 106, nt. 15
 58.16.3
 p. 106, nt. 15
 59.4.3
 p. 35, nt. 119
 60.28.6
 p. 54; p. 59; p. 111, nt. 26
 63.27.1^a
 p. 110, nt. 23
 66.19.3
 p. 83, nt. 277
 68.1.2
 p. 82, nt. 276; p. 83, nt. 277
 69.18.3
 p. 20, nt. 69
 69.18.4
 p. 20, nt. 69
 76.16.4
 p. 202, nt. 394

CENSORINUS

De die natali

17.1
 p. 200, nt. 384

CICERO, MARCUS TULLIUS

Ad Atticum

4.17.2
 p. 50, nt. 156

10.7.1
 p. 118, nt. 70

Ad familiares

8.6.1
 p. 6, nt. 19; p. 8, nt. 25
 8.8.1
 p. 10, nt. 32; p. 12, nt. 44
 8.8.3
 p. 6, nt. 19; p. 37, nt. 126

Ad Quintum fratrem

2.12(11).2
 p. 11, nt. 36
 3.1.15
 p. 25, nt. 83
 3.3.2
 p. 9, nt. 30

Brutus

89
 p. 24, nt. 83
 90
 p. 24, nt. 83
 106
 p. 2, nt. 5
 152
 p. 141, nt. 149

De domo sua ad Pontifices

50
 p. 26, nt. 86
 77
 p. 26, nt. 89
 88
 p. 6, nt. 18; p. 25

De inventione

2.58
 p. 10, nt. 33; p. 12, nt. 44
 2.59
 p. 12, nt. 44

	<i>De lege agraria</i>	p. 9, nt. 30
2.10		51
p. 41, nt. 134		p. 9, nt. 30
	<i>De natura deorum</i>	58
		p. 39, nt. 130
3.74		63
p. 96, nt. 321		p. 6, nt. 19; p. 7, nt. 23; p. 8, nt. 25
	<i>De officiis</i>	64
		p. 6, nt. 19; p. 8, nt. 25
2.49		69
p. 32, nt. 112		p. 24, nt. 83
2.51		71
p. 70, nt. 232		p. 77; p. 80, nt. 272
2.75		
p. 2, nt. 5		<i>In Catilinam</i>
3.61		2.4.7
p. 96, nt. 321		p. 96, nt. 321
3.118		
p. 118, nt. 70		<i>In Vatinius</i>
	<i>De oratore</i>	41
		p. 10, nt. 32
1.227		
p. 24, nt. 83		<i>In Verrem</i>
1.228		I.6
p. 24, nt. 83		p. 27, nt. 90; p. 48, nt. 151
	<i>Divinatio in Caecilium</i>	I.43
		p. 50, nt. 156
10		I.51
p. 7, nt. 22; p. 8, nt. 25		p. 2, nt. 5
29		II.1.20
p. 39, nt. 130		p. 151, nt. 188
31		II.1.26
p. 39, nt. 130		p. 2, nt. 5
34		II.1.29
p. 23, nt. 81		p. 48, nt. 151
50		II.1.30
		p. 27, nt. 90; p. 48, nt. 151

II.2.68	127	
p. 41, nt. 134; p. 47, nt. 146	p. 427, nt. 26	
II.2.83		<i>Philippicae</i>
p. 47, nt. 146		
II.2.85	2.56	
p. 47, nt. 147	p. 41, nt. 134	
II.2.86	11.11	
p. 47, nt. 147	p. 41, nt. 134	
II.2.88	11.12	
p. 47, nt. 147	p. 41, nt. 134	
II.2.90		<i>Pro Archia</i>
p. 7, nt. 24; p. 47, nt. 147		
II.2.91	4.8	
p. 11, nt. 36	p. 95, nt. 318	
II.2.93		<i>Pro Balbo</i>
p. 47, nt. 147		
II.2.94	21	
p. 47, nt. 148 e 149	p. 95, nt. 318	
II.2.98		<i>Pro Caecina</i>
p. 48, nt. 150		
II.2.99	10.29	
p. 12, nt. 38; p. 46; p. 137, nt. 143; p.214	p. 12, nt. 42	
II.3.112		<i>Pro Caelio</i>
p. 7, nt. 24		
II.4.41	47	
p. 10, nt. 32	p. 80, nt. 272	
II.5.12	76	
p. 41, nt. 134	p. 80, nt. 272	
II.5.13	80	
p. 41, nt. 134	p. 106, nt. 15	
		<i>Pro Cluentio</i>
<i>Partitiones oratoriae</i>		
124	1	
p. 427, nt. 26; p. 105, nt. 15	p. 3, nt. 8	
125	56	
p. 427, nt. 26	p. 12, nt. 44	
126	58	
p. 427, nt. 26	p. 41, nt. 135; p. 44, nt. 142	

83		59	
p. 44, nt. 142		p. 24, nt. 83	
84		67	
p. 44, nt. 142		p. 24, nt. 83	
85			<i>Pro Plancio</i>
p. 44, nt. 142		67	
86		p. 118, nt. 70	
p. 10, nt. 32; p. 43, nt. 138; p. 44, nt. 142; p. 93, nt. 310			<i>Pro Roscio Amerino</i>
87		33	
p. 43, nt. 138; p. 44, nt. 142		p. 52, nt. 166	
94		54	
p. 24, nt. 83		p. 74, nt. 248	
114		55	
p. 10, nt. 32		p. 33, nt. 113; p. 52, nt. 165; p. 53, nt. 169; p. 68, nt. 227; p. 70, nt. 230; p. 73; p. 74; p. 94	
119		56	
p. 23, nt. 81		p. 33, nt. 113; p. 52, nt. 165; p. 53, nt. 169; p. 73; p. 74; p. 75	
120		57	
p. 23, nt. 81; p. 98, nt. 332		p. 427, nt. 26; p. 52, nt. 165; p. 73; p. 74; p. 75; p. 93; p. 94	
121			<i>Pro Roscio comoedo</i>
p. 21, nt. 76; p. 23, nt. 81		37	
	<i>Pro Ligario</i>	p. 118, nt. 70	
17			<i>Pro Sulla</i>
p. 6, nt. 19		63	
	<i>Pro Milone</i>	p. 12, nt. 44	
14			<i>Tusculanae disputationes</i>
p. 12, nt. 44		3.41	
54		p. 118, nt. 70	
p. 118, nt. 70			COLUMELLA, LUCIUS IUNIUS MODERATUS
	<i>Pro Murena</i>		<i>De re rustica</i>
58			
p. 151, nt. 188			
58			
p. 24, nt. 83			

12.3.7
p. 118, nt. 70

DE VIRIS ILLUSTRIBUS URBIS ROMAE

66.1
p. 70, nt. 235

66.2
p. 70, nt. 235

EVANGELIA

Secundum Iohannem

19.13
p. 178, nt. 295

Secundum Matthaeum

27.19
p. 178, nt. 295

FLORUS, (LUCIUS ?) ANNAEUS

Epitoma

2.13
p. 118, nt. 70

FRONTINUS, SEXTUS IULIUS

De aquaeductu urbis Romae

5
p. 118, nt. 70

Strategemata

1.1.10
p. 118, nt. 70

GELLIUS, AULUS

Noctes Atticae

2.4.1
p. 7, nt. 22

6.3.52
p. 50, nt. 156

11.7.9
p. 50, nt. 156

13.12.1
p. 136, nt. 142

13.12.2
p. 136, nt. 142

13.12.3
p. 136, nt. 142

13.12.4
p. 136, nt. 142

13.12.5
p. 136, nt. 142

13.12.6
p. 136, nt. 142; p. 138, nt. 143

13.12.7
p. 136, nt. 142

13.12.8
p. 136, nt. 142

13.12.9
p. 136, nt. 142

15.28.3
p. 70, nt. 231

HERODIANUS

Ab excessu Divi Marci

5.8.5
p. 222, nt. 23

5.8.6
p. 222, nt. 23

5.8.7
p. 222, nt. 23

5.8.8
p. 222, nt. 23

<p style="text-align: center;">HESIODUS</p> <p style="text-align: center;"><i>Fragmenta</i></p> <p style="text-align: center;">(Ed. R. MERKELBACH, M.L. WEST, <i>Fragmenta Hesiodica</i>, Oxford, 1967)</p> <p>frg. 286, l. 2 p. 111, nt. 26</p> <p style="text-align: center;">HORATIUS FLACCUS, QUINTUS</p> <p style="text-align: center;"><i>Saturae</i></p> <p>1.4.124 p. 50, nt. 156</p> <p>1.4.125 p. 50, nt. 156</p> <p>1.4.126 p. 50, nt. 156</p> <p style="text-align: center;">JULIANUS IMPERATOR</p> <p style="text-align: center;">Μισοπώγων</p> <p>360 p. 78, nt. 265</p> <p style="text-align: center;">LIVIUS, TITUS</p> <p style="text-align: center;"><i>Ab urbe condita</i></p> <p>4.14.4 p. 118, nt. 70</p> <p>4.42.6 p. 119, nt. 75</p> <p>5.47.3 p. 74, nt. 250</p> <p>25.4.9 p. 151, nt. 188</p> <p>30.31.8 p. 118, nt. 70</p> <p>33.47.5 p. 37, nt. 126; p. 39, nt. 129</p>	<p>34.46.5 p. 118, nt. 70</p> <p>38.52.3 p. 118, nt. 70</p> <p>39.40.12 p. 24, nt. 83</p> <p style="text-align: center;">LUCILIUS, GAIUS</p> <p style="text-align: center;"><i>Saturarum fragmenta</i></p> <p style="text-align: center;">(Ed. W. KRENKEL, <i>Satiren, Lucilium</i>, Oxford, 1967; F. MARX, <i>C. Lucilii carminum reliquiae</i>, 1-2, Leipzig, 1904-1905)</p> <p>Krenkel 840-841 = Marx 920-921 p. 8, nt. 25</p> <p style="text-align: center;">MARTIALIS, MARCUS VALERIUS</p> <p style="text-align: center;"><i>Epigrammaton (vel spectaculorum) liber</i></p> <p>4 p. 80, nt. 272; p. 82, nt. 276</p> <p>4b p. 82, nt. 276</p> <p style="text-align: center;">NEPOS, CORNELIUS</p> <p style="text-align: center;"><i>Alcibiades</i></p> <p>4.3 p. 10, nt. 32</p> <p style="text-align: center;">OVIDIUS NASO, PUBLIUS</p> <p style="text-align: center;"><i>Epistulae ex Ponto</i></p> <p>4.6 p. 121, nt. 77</p> <p>4.6.27-30 p. 119, nt. 75</p> <p style="text-align: center;"><i>Tristia</i></p> <p>1.24 p. 119, nt. 75</p> <p>2.128 p. 427, nt. 26</p>
--	--

- 2.129
p. 427, nt. 26
- 2.130
p. 427, nt. 26
- 2.131
p. 18, nt. 61
- 2.132
p. 427, nt. 26
- 2.133
p. 427, nt. 26
- 2.134
p. 427, nt. 26
- 2.135
p. 427, nt. 26
- 2.136
p. 427, nt. 26
- 2.137
p. 427, nt. 26
- 2.138
p. 427, nt. 26

PATERCULUS, VELLEIUS

Historiae Romanae

- 2.45.1
p. 26, nt. 86
- 2.91.2
p. 16, nt. 55

PLAUTUS, TITUS MACCIUS

Aulularia

- 415
p. 8, nt. 25

Persa

- 62
p. 427, nt. 26

- 63
p. 80, nt. 272

- 74
p. 80, nt. 272

PLINIUS SECUNDUS, CAIUS

Naturalis historia

- 10.51
p. 74, nt. 250; p. 75, nt. 251 e nt. 254
- 29.57
p. 75, nt. 251

PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, CAIUS

Epistulae

- 3.4.2
p. 180, nt. 305

- 3.9.4
p. 119, nt. 75; p. 180, nt. 305

- 3.9.5
p. 180, nt. 305

- 3.9.21
p. 180, nt. 305

- 3.9.29
p. 181, nt. 305

- 3.9.30
p. 119, nt. 75

- 3.9.31
p. 181, nt. 305

- 3.9.35
p. 120, nt. 75

- 4.9.3
p. 180, nt. 305

- 4.11.6
p. 106, nt. 15

- 5.20
p. 180; p. 181, nt. 306

- 5.20.1
p. 180, nt. 305

5.20.2	7.6
p. 180, nt. 305	p. 182
5.20.6	7.6.1
p. 181, nt. 309	p. 181, nt. 305; p. 186, nt. 333
6.5	7.6.2
p. 180; p. 181, nt. 311	p. 180, nt. 303
6.5.1	7.6.6
p. 181, nt. 311	p. 179; p. 180; p. 183
6.13	7.6.7
p. 180; p. 182, nt. 312	p. 107, nt. 15
6.31	7.6.8
p. 190	p. 107, nt. 15
6.31.1	7.6.9
p. 130, nt. 119	p. 107, nt. 15
6.13.2	7.6.10
p. 182, nt. 312	p. 107, nt. 15
6.13.6	7.6.11
p. 182, nt. 313	p. 107, nt. 15
6.31.3	7.6.12
p. 162, nt. 232	p. 107, nt. 15
6.31.4	7.6.13
p. 130; p. 182, nt. 312	p. 107, nt. 15
6.31.5	7.6.14
p. 130	p. 183
6.31.6	7.10
p. 130; p. 134; p. 162, nt. 232	p. 180
6.31.7	7.10.3
p. 49, nt. 154; p. 160	p. 183, nt. 317; p. 184, nt. 322
6.31.8	9.2.4
p. 49, nt. 154; p. 160	p. 180, nt. 305
6.31.9	9.2.5
p. 49, nt. 154; p. 160	p. 180, nt. 305
6.31.10	
p. 49, nt. 154; p. 160	
6.31.11	
p. 49, nt. 154; p. 160	
6.31.12	
p. 49, nt. 154; p. 160; p. 162, nt. 228; p. 179	
	<i>Panegyricus</i>
	35.3
	p. 78, nt. 265; p. 81, nt. 272; p. 261, nt. 176
	35.4
	p. 81, nt. 272

12.9.9
p. 75, nt. 253

12.10.53
p. 15, nt. 54

RHETORICA AD HERENNIUM

1.12.22
p. 7, nt. 23

4.35.47
p. 25, nt. 84

4.36.48
p. 12, nt. 42

SALLUSTIUS CRISPUS, CAIUS

De coniuratione Catilinae

30.6
p. 195, nt. 366

SCHOLIA GRONOVIANA

(Ed. T. STANGL, *Ciceronis orationum scholiastae*, Wien, 1912
[rist. Hildesheim, 1964])

p. 309, ll. 22 e ss.
p. 75, nt. 255

SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE

Vita Hadriani

12.7
p. 209, nt. 423

SENECA, LUCIUS ANNAEUS

Apocolocyntosis

10
p. 54, nt. 172

12
p. 54, nt. 172

14
p. 54, nt. 172; p. 110, nt. 26

De beneficiis

3.24.1
p. 118, nt. 70

Dialogorum libri XII

4.2.5
p. 18, nt. 61

7.8.6
p. 118, nt. 70

Epistulae ad Lucilium

66.16
p. 118, nt. 70

SENECA, LUCIUS ANNAEUS (*rhetor*)

Controversiae

10.1.2
p. 119, nt. 75

SISENNA, LUCIUS CORNELIUS

Fabula milesia

4
p. 118, nt. 70

SVETONIUS TRANQUILLUS, CAIUS

Divus Iulius

74.2
p. 172, nt. 272

Divus Augustus

27.3
p. 50, nt. 156

32.1

p. 203, nt. 400
 32.2
 p. 50; p. 55, nt. 175; p. 80, nt. 272; p. 199
 33.1
 p. 15, nt. 53
 33.2
 p. 15, nt. 53
 51.1
 p. 427, nt. 26
 51.2
 p. 427, nt. 26
 51.3
 p. 427, nt. 26
 56.4
 p. 16, nt. 55; p. 50, nt. 159

Tiberius

8.1
 p. 16, nt. 55
 11.3
 p. 138, nt. 143
 33.1
 p. 178, ntt. 295 e 296
 35.1
 p. 109, nt. 19
 35.2
 p. 109, nt. 19

Caligula

15.4
 p. 35, nt. 119; p. 200, nt. 383
 16.2
 p. 18, nt. 61; p. 61, nt. 199
 30.1
 p. 35, nt. 119

Divus Claudius

15.2
 326

p. 54; p. 59; p. 111, nt. 26
 23.1
 p. 111, nt. 26

Nero

15.2
 p. 101, nt. 5
 17
 p. 102, nt. 9
 47
 p. 118, nt. 70

Galba

16.1
 p. 50, nt. 156

Divus Titus

8.5
 p. 82, nt. 275 e 276; p. 107, nt. 15

Domitianus

8.3
 p. 236, nt. 81
 8.4
 p. 106, nt. 15
 9.2
 p. 199; p. 204, nt. 404
 9.3
 p. 82, nt. 276

TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS

Agricola

5.2
 p. 100, nt. 5
 15-16.4
 p. 100, nt. 5
 16.3
 p. 110, nt. 23

<i>Annales</i>	
1.72	p. 83, nt. 277
p. 18, nt. 61	6.10
1.74	p. 83, nt. 277
p. 34, nt. 116	11.5
1.75	p. 61, nt. 200; p. 108, nt. 19
p. 178, nt. 295	11.6
2.27	p. 108, nt. 19
p. 52, nt. 164; p. 83, nt. 277	11.7
2.28	p. 108, nt. 19
p. 83, nt. 277	11.11
2.29	p. 200, nt. 384
p. 83, nt. 277	12.42
2.30	p. 83, nt. 277
p. 83, nt. 277	13.23
2.31	p. 83, nt. 277
p. 83, nt. 277	13.33
2.32	p. 83, nt. 277
p. 52, nt. 164	13.43
2.64	p. 27, nt. 90; p. 34, nt. 119
p. 16, nt. 55	14.28
2.85	p. 57, nt. 183
p. 109, nt. 19; p. 169, nt. 259; p. 171, nt. 270	14.28
3.37	p. 100
p. 83, nt. 277	14.29
3.38	p. 110, nt. 23
p. 16, nt. 55	14.39
3.68	p. 100 e nt. 5; p. 101, nt. 5; p. 100, nt. 23
p. 18, nt. 61	14.40
4.21	p. 19, nt. 64; p. 101; p. 103, nt. 11
p. 18, nt. 61; p. 119, nt. 75	14.41
4.28	p. 19, nt. 64; p. 101; p. 108, nt. 18; p. 109; p. 110; p. 157; p. 255
p. 49, nt. 154; p. 123, nt. 85	14.42
4.29	p. 101
p. 49, nt. 154	14.43
4.30	p. 101
p. 33, nt. 114; p. 52	14.44
4.31	p. 101

14.45 p. 101			
15.72 p. 110, nt. 23			
		<i>Dialogus de oratoribus</i>	
7.1 p. 160, nt. 226			
		<i>Historiae</i>	
1.6.1 p. 110, nt. 23			
1.37.2 p. 110, nt. 23			
1.55.1 p. 134, nt. 133			
4.40.3 p. 35, nt. 119; p. 83, nt. 276			
4.41.1 p. 83, nt. 276			
4.45.1 p. 108, nt. 19			
		VALERIUS MAXIMUS	
			<i>Facta et dicta memorabilia</i>
			3.7.9 p. 9, nt. 28; p. 10, nt. 31; p. 68, nt. 225
			5.3.2a p. 10, nt. 32
			5.4.4 p. 119, nt. 75
			8.1 abs. 2 p. 24, nt. 83
			8.1 abs. 11 p. 24, nt. 83
			ZONARAS
			<i>Epitome historiarum</i>
			11.13 p. 110, nt. 23
			ZOSIMUS
			<i>Historia nova</i>
			2.1.1 p. 200, nt. 384

Fonti epigrafiche e papirologiche

BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN	(Ed. B. SCHNEGG, <i>Die Inschriften zu den Ludi Saeculares. Acta ludorum saecularium</i> , Berlin-Boston, 2020)
II n. 611 Vd. <i>oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis</i>	1. 30 p. 201
II n. 628 <i>recto</i> Vd. <i>edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes</i>	1. 45 p. 201; p. 207
COMMENTARIUM LUDORUM SAECULARIUM SEPTIMORUM CIL VI 32326-32336	1. 46 p. 201; p. 207
	1. 71 p. 201
	1. 72

- p. 201
 l. 73
 p. 201
 l. 74
 p. 201
 l. 75
 p. 201
 l. 76
 p. 201; p. 203, nt. 397; p. 207
 l. 77
 p. 201; p. 203, nt. 397; p. 207
 l. 78
 p. 201
 l. 79
 p. 201

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

(Ed. TH. MOMMSEN et al., Berlino, 1863-)

- I² n. 583
 Vd. *lex Acilia repetundarum*
 I² n. 585
 Vd. *lex agraria*
 I² n. 593
 Vd. *Tabula Heracleensis*
 I², 1, *elog.* n. 30
 p. 70, nt. 235
 II n. 3661
 p. 160, nt. 223
 II² n. 594
 Vd. *Lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*
 VI n. 32323
 p. 200, nt. 385
 VI n. 32326-32336
 Vd. *Commentarium ludorum saecularium septimo-*
rum
 XIII n. 3162
 p. 181, nt. 305

**EDICTUM NERONIS DE PRAEFINITIONE
 TEMPORUM CIRCA APPELLATIONES IN
 CRIMINALIBUS CAUSIS**

BGU II n. 628 r = *FIRA* I² n. 91

(Ed. G. PURPURA, *Edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis*, in G. PURPURA [a cura di], *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani [FIRA]. Studi preparatori. I. Leges*), Torino, 2012, pp. 383 e ss.

- col. I, l. 2
 p. 172, nt. 230
 col. I, l. 3
 p. 58
 col. I, l. 4
 p. 58
 col. I, l. 5
 p. 60
 col. I, l. 6
 p. 60
 col. I, l. 7
 p. 60
 col. I, l. 8
 p. 57
 col. I, l. 9
 p. 57
 col. I, l. 10
 p. 57
 col. I, l. 11
 p. 57
 col. I, l. 15
 p. 59
 col. I, l. 16
 p. 59
 col. I, l. 19
 p. 60
 col. I, l. 20
 p. 60 e nt. 196
 col. I, l. 21
 p. 60

- col. II, l. 2
p. 59
- col. II, l. 3
p. 59
- col. II, l. 4
p. 59
- col. II, l. 7
p. 59, nt. 195
- col. II, l. 8
p. 59, nt. 195
- col. II, l. 16
p. 55, nt. 175
- col. II, l. 17
p. 59
- col. II, l. 18
p. 59
- col. II, l. 19
p. 59
- col. II, l. 20
p. 59
- col. II, l. 21
p. 59
- col. II, l. 22
p. 59

LEX ACILIA REPETUNDARUM

CIL I² n. 583 = *FIRA* I² n. 7

(Ed. A. LINTOTT, *Judicial reform and land reform in the Roman Republic*, Cambridge, 1992; M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, London, 1996)

- l. 4
p. 2, nt. 2
- l. 5
p. 11, nt. 35; p. 188, nt. 336
- l. 6
p. 2, nt. 2
- l. 9
p. 9, nt. 25
- l. 19

- p. 7, nt. 24; p. 10, nt. 31; p. 37 e nt. 126
- l. 23
p. 2, nt. 5
- l. 26
p. 10, nt. 32
- l. 27
p. 10, nt. 32
- l. 30
p. 427, nt. 26
- l. 54
p. 40
- l. 55
p. 40
- l. 56
p. 40 e nt. 133; p. 105, nt. 15
- l. 74
p. 2, nt. 5

LEX AGRARIA

CIL I² n. 585 = *FIRA* I² n. 8

(Ed. A. LINTOTT, *Judicial reform and land reform in the Roman Republic*, Cambridge, 1992.; M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, London, 1996)

- l. 38
p. 11, nt. 35

LEX COLONIAE GENETIVAE IULIAE sive

URSONENSIS

CIL II² n. 594 = *FIRA* I² n. 21

(Ed. A. LINTOTT, *Judicial reform and land reform in the Roman Republic*, Cambridge, 1992.; M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1, London, 1996)

- l. 38
p. 44, nt. 141
- l. 123
p. 42 e nt. 137

ORATIO CLAUDII DE AETATE

RECUPERATORUM ET DE

ACCUSATORIBUS COERCENDIS

BGU II n. 611 = FIRA I² n. 44	
(Ed. P. BUONGIORNO, <i>Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio, 41-54 d.C.</i> , Napoli, 2010, pp. 203 e ss.; P. BUONGIORNO, <i>Das „verleumderische“ negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611</i> , in <i>JJP</i> 40 [2010], pp. 111 e ss.)	
col. I, l. 1	p. 123
p. 61, nt. 199	
col. II, l. 2	col. II, l. 18
p. 121	p. 123
col. II, l. 3	col. II, l. 19
p. 121	p. 123
col. II, l. 4	col. II, l. 20
p. 121	p. 123
col. II, l. 5	col. II, l. 21
p. 121	p. 123
col. II, l. 6	col. II, l. 22
p. 65; p. 67; p. 121	p. 123
col. II, l. 7	col. III, l. 1
p. 67	p. 123
col. II, l. 8	col. III, l. 2
p. 67	p. 123
col. II, l. 9	col. III, l. 4
p. 67	p. 122
col. II, l. 10	col. III, l. 5
p. 67	p. 64; p. 122; p. 139
col. II, l. 11	col. III, l. 6
p. 7, nt. 21; p. 67; p. 123	p. 64; p. 65; p. 122; p. 139; p. 144 e nt. 160; p. 151
col. II, l. 12	col. III, l. 7
p. 7, nt. 21; p. 123	p. 64; p. 122; p. 139; p. 144 e nt. 160; p. 151
col. II, l. 13	col. III, l. 8
p. 7, nt. 21; p. 64; p. 65, nt. 216; p. 123	p. 64; p. 122; p. 139; p. 144 e nt. 160; p. 151
col. II, l. 14	col. III, l. 9
p. 7, nt. 21; p. 64; p. 123	p. 64; p. 122; p. 139; p. 144 e nt. 160; p. 151
col. II, l. 15	col. III, l. 10
p. 7, nt. 21; p. 64; p. 123	p. 67, nt. 221
col. II, l. 16	
p. 123	
col. II, l. 17	
	PAPYRI OXYRYNCHUS
	I.71, col. II, l. 16
	p. 240, nt. 93
	TABULA HERACLEENSIS
	CIL I² n. 593 = FIRA I² n. 13
	(Ed. M.H. CRAWFORD, <i>Roman Statutes</i> , 1, London, 1996)
	I. 108
	p. 95

l. 109		l. 119
p. 95		p. 95
l. 110		l. 120
p. 95		p. 95

Bibliografia

- ALBANESE, B., «*Definitio periculosa*». *Un singolare caso di duplex interpretatio*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, 3, a cura di S.O. CASCIO, Padova, 1970, pp. 229–376, ora in M. MARRONE (a cura di), *Scritti giuridici*, 1, Palermo, 1991.
- *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979.
- ALBERTARIO, E., *Hodie (contributo alla dottrina delle interpolazioni)*, Pavia, 1911, ora in *Studi di diritto romano*, 6, Milano, 1953.
- *Delictum e crimen nel diritto romano-classico e nella legislazione giustiniana*, Milano, 1924, ora in *Studi di diritto romano*, 3, Milano, 1936.
- ALESSANDRÌ, S., *Aemilius Macer: De officio praesidis, Ad legem XX hereditivm, De re militari, De appellationibvs*, Roma-Bristol, 2020.
- ALEXANDER, M.C., *Repetition of Prosecution, and the Scope of Prosecutions, in the Standing Criminal Courts of the Late Republic*, in *Classical Antiquity* 1.2 (1982), pp. 141–166.
- *Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto, 1990.
- *The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era*, Ann Arbor, 2002.
- AMELOTTI, M., *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958.
- *Le forme classiche di testamento*, 1, Torino, 1966.
- *Le forme classiche di testamento*, 2, Torino, 1967.
- v. «*Prescrizione (dir. rom.)*» In *ED* 25 (1986), pp. 36–46.
- ANKUM, H., *La captiva adultera. Problèmes concernant l'accusatio adulterii en droit romain classique*, in *RIDA* 3^e série, 32 (1985), pp. 153–205.
- ARANGIO-RUIZ, V., *La legislazione*, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, 1938, pp. 101–146, ora in V. ARANGIO-RUIZ, *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1977.
- *Storia del diritto romano*, 7^a ed., Napoli, 1957, (rist. Napoli, 1984).
- ARCARIA, F., *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale*, Milano, 1992.
- *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino, 2003.

- *Dal senatus consultum ultimum alla cognitio senatus. Forme, contenuti e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra Repubblica e Principato*, Napoli, 2016.
- «*Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam*». *Princeps, giudici e iustitia in Plinio il Giovane*, Napoli, 2019.
- ARCHI, G.G., *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, Pavia, 1941, ora in G.G. ARCHI, *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981.
- *Sulla cosiddetta 'massimazione' delle costituzioni imperiali*, in *SDHI* 52 (1986), pp. 161–194.
- ASTOLFI, R., *La lex Iulia et Papia*, 4^a ed., Padova, 1996.
- BALZARINI, M., *In tema di repressione "extra ordinem" del furto nel diritto classico*, in *BIDR* 72 (1969), pp. 203–311.
- «*De iniuria extra ordinem statui*». *Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica*, Padova, 1983.
- *Nuove prospettive sulla dicotomia honestiores-humiliores*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. BURDESE, Padova, 1988, pp. 159–169.
- BANFI, A., *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.* Torino, 2013.
- BARBATI, S., *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardoromano*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche* 1 (2007), pp. 67–136.
- BATTISTONI, F., *Ponto e Bitinia*, in *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, a cura di C. LETTA e S. SEGENNI, Roma, 2015, pp. 193–198.
- BAUMAN, R.A., *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1967.
- *I libri «de iudiciis publicis»*, in *Index* 5 (1974), pp. 39–48.
- *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.* München, 1974.
- *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW* II.13, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1980, pp. 103–233.
- *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and the emperors from Augustus to Hadrian*, München, 1989.
- *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London, 1996.
- BEGGIO, T., *Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones: alcune considerazioni sull'evoluzione dei iudicia legitima a partire dalla lex Aebutia*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, 3, 2015, pp. 83–140.

- *A obra centenária: Moriz Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *Interpretatio Prudentium* 2 (2017), pp. 17–38.
- *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in *AUPA* 60 (2017), pp. 17–42.
- *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Bari, 2020.
- BEHREND, O., *Der Zwölftafelprozess*, Göttingen, 1975.
- BELLARDI, G. (a cura di), *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, 3, Torino, 1975.
- (a cura di), *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, 1, Torino, 1978.
- BELLODI ANSALONI, A., *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, Milano, 1998.
- BERGER, A., v. «*Iulius (n. 382)*», in *PWRE* X.1 (1918), coll. 690–752.
- BERNSTEIN, F., *Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom*, Stuttgart, 1998.
- BERTOLINI, C., *Della transazione secondo il diritto romano*, Torino, 1900.
- BESELER, G. von, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 2, Leipzig, 1911.
- *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 3, Leipzig, 1913.
- *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 4, Tübingen, 1920.
- *Et (atque) ideo, et (atque) idcirco, ideoque, idcircoque*, in *ZSS* 45 (1925), pp. 456–488.
- *Romanistische Studien II*, in *ZSS* 50 (1930), pp. 18–77.
- *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 5, Leipzig, 1931.
- *Textkritische Studien I*, in *ZSS* 53 (1933), pp. 1–63.
- *Romanistische Studien I*, in *ZSS* 54 (1934), pp. 1–34.
- *Unklassische Wörter*, in *ZSS* 56 (1936), pp. 26–98.
- BETTINAZZI, M., *La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento nell'esperienza giuridica romana*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. FERRARY, Pavia, 2012, pp. 515–544.
- BIANCHINI, M., *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano, 1964.
- «*Cognitiones*» e «*accusatio*»: per una rimediazione del problema, in *Atti del convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi"*. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001, Milano, 2011, pp. 49–54.
- BIAVASCHI, P., *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel Breviarium Alaricianum: il titolo De accusationibus et inscriptionibus*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, 2, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI e P. BIAVASCHI, Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 111–159.

- BIONDI, B., *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario dalla nascita*, a cura di R. PARIBENI, Milano, 1939, pp. 141–262, ora in B. BIONDI, *Scritti giuridici*, 2, Milano, 1965.
- *Successione testamentaria e donazioni*, 2^a ed., Milano, 1955.
- BIRLEY, A.R., *Hadrian: the Restless Emperor*, London-New York, 1997.
- BISCARDI, A., *Sur la litis contestatio du procès criminel*, in *RIDA* 3^e série, 7 (1960), pp. 307–359.
- *Le papyrus de la προκάταρξις*, in *SDHI* 33 (1967), pp. 320–336.
- *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana*, 2^a ed., Milano, 1978.
- *C. 9.2.7. Inquisitio ed accusatio nel processo criminale "extra ordinem"*, in *Seminarios complutenses de derecho romano* 1 (1989), pp. 235–241.
- BLEICKEN, J., *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung der Prozessrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962.
- BOHÁČEK, M., *Un esempio dell'insegnamento di Berito ai compilatori*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, 1, Palermo, 1936, pp. 335–398, (rist. Aalen, 1974).
- BONETTI, P., *La «litis contestatio» in uno scolio dei Basilici*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, 1, Milano, 1965, pp. 467–484.
- BONFANTE, P. et al. (a cura di), *Digesta Iustiniani Augusti*, 2, Milano, 1931.
- BONIN, F., *Evoluzione normativa e ratio legum. Qualche osservazione sulla legislazione matrimoniale augustea*, in *BIDR* 111 (2017), pp. 273–297.
- *Vanissimas Papias leges exclusit. Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 8 (2018), pp. 175–206.
- *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 12 (2019), pp. 1–45.
- *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari, 2020.
- BONINI, R., *Ricerche di diritto giustiniano*, 2^a ed., Milano, 1990.
- BOTTA, F., *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei publica iudicia*, Cagliari, 1996.
- *L'iniziativa processualcriminale delle personae publicae nelle fonti giuridiche di età giustiniana*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del convegno (Modena, 21-22 maggio 1998)*, a cura di S. PULIATTI e A. SANGUINETTI, Milano, 2000, pp. 285–378.
- *'Crimen subreptorum instrumentorum' e 'crimen falsi'. Contributo allo studio della sistematica giuscriminale nella giurisprudenza severiana*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, 1, Napoli, 2001, pp. 283–313.

- *Ancora in tema di accusatio adulterii del minor XXV annis*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, 1, Napoli, 2007, pp. 439–463.
- *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis" e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 1, Milano, 2008, pp. 281–322.
- *Funzione inquirente e poteri istruttori nel processo tardoantico: inquirere/inquisitio nel lessico del Codex Theodosianus*, in *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del Convegno (Parma, 18-19 giugno 2009)*, a cura di S. PULIATTI e U. AGNATI, Parma, 2010, pp. 37–81.
- *La vendetta come officium pietatis*, in *Antropologia della vendetta*, a cura di G. LORINI e M. MASIA, Napoli, 2015, pp. 11–38.
- *Profili essenziali di storia del diritto e del processo penale romano*, Cagliari, 2016.
- *Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica*, in *Donne e diritto. Un dibattito*, a cura di M. MASIA e M.V. SANNA, Cagliari, 2019, pp. 77–88.
- *Ordo/extra ordinem. Sistemi giurisdizionali e ordinamenti penali durante il Principato*, in *Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele*, a cura di A. GUIDARA, Torino, 2021, pp. 3–10.
- BOVE, L., v. «*Inquisitio*», in *NNDI* 8 (1962), p. 716.
- BRASIELLO, U., *Sull'assenza dal giudizio nel processo penale romano*, in *Studi urbinati* 7 (1933), pp. 1–54.
- *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937.
- *Sulle linee e i fattori dello sviluppo del diritto penale romano*, in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della casa editrice Jovene*, a cura di A. GUARINO, Napoli, 1954, pp. 443–469.
- v. «*Calunnia (dir. rom.)*» In *ED* 5 (1959), pp. 814–816.
- *Sulla desuetudine dei «iudicia publica»*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, 4, Milano, 1962, pp. 553–570.
- v. «*Infamia (dir. rom.)*» In *NNDI* 8 (1962), pp. 641–643.
- *Sulla persecuzione degli eredi del colpevole nel campo criminale*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, 4, Milano, 1971, pp. 325–345.
- BRASSLOFF, S., v. «*Commendatio*», in *PWRE* IV.1 (1901), coll. 722–726.
- BRETONE, M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, 2^a ed., Napoli, 1982.
- *Diritto e tempo nella tradizione europea*, 6^a ed., Roma-Bari, 2004.
- BROUGHTON, T.R.S., *The Magistrates of the Roman Republic*, 1, New York, 1951.
- *The Magistrates of the Roman Republic*, 2, New York, 1952.
- *The Magistrates of the Roman Republic. Supplementum*, Atlanta, 1986.
- BRUNS, G. (a cura di), *Fontes iuris romani antiqui*, 7^a ed., Tübingen, 1909.
- BRUNT, P.A., *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, in *Historia* 10 (1961), pp. 189–227.

- BUCKLAND, W.W., *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1908, (rist. Holmes Beach, 1994).
- BUONGIORNO, P., *Das „verleumderische“ negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, in *JJP* 40 (2010), pp. 111–134.
- *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio, 41-54 d.C.* Napoli, 2010.
- *Arcaismo e continuismo desuetudine nelle deliberazioni senatorie di età giulio-claudia*, in *Iura* 61 (2013), pp. 218–257.
- *Claudio il principe inatteso*, Palermo, 2017.
- v. «*Lex (Iunia?) Petronia de servis*», in *Handwörterbuch der antiken Sklaverei*, 2, Stuttgart, 2017, pp. 1763–1764.
- *Ipotesi su Vitellio*, in *Prolegomena per una palingenesi dei libri 'ad Vitellium' di Paolo. Atti dell'incontro di studi italo-tedesco (Bologna - Ponte Ronca, 26-29 maggio 2016)*, a cura di C. BALDUS, G. LUCHETTI e M. MIGLIETTA, Alessandria, 2020, pp. 57–79, ora in P. BUONGIORNO, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Napoli, 2020.
- BUONGIORNO, P., GALLO A. e MARINO S. (a cura di), *Edoardo Volterra. Senatus consulta*, Stuttgart, 2017.
- BUTI, I., *La cognitio extra ordinem: da Augusto a Diocleziano*, in *ANRW II.14*, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1982, pp. 29–59.
- *Il «praetor» e le formalità introduttive del processo formulare*, Napoli, 1984.
- CALDERINI, A., *I Severi. La crisi dell'impero nel terzo secolo*, Bologna, 1949.
- CAMACHO DE LOS RÍOS, F., *La infamia en el Derecho Romano*, Alicante, 1997.
- CAMIÑAS, J.G., *La lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1984.
- *Le crimen calumniae dans la lex Remmia de calumniatoribus*, in *RIDA* 3^e série, 37 (1990), pp. 117–133.
- *Régimen jurídico del iusiurandum calumniae*, in *SDHI* 60 (1994), pp. 457–468.
- CAMODECA, G., *Ricerche sui curatores rei publicae*, in *ANRW II.13*, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1980, pp. 453–533.
- *Delatores, praemia e processo senatorio de maiestate in una inedita tabula Herculaneensis di età neroniana*, in *SDHI* 75 (2009), pp. 381–402.
- CAMPOLUNGI, M., *Gli effetti sospensivi dell'appello in materia penale. A proposito di Scaev., D. 26, 7, 57, 1*, in *BIDR* 75 (1973), pp. 151–220.
- CANNATA, C.A., *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea: I. La giurisprudenza romana e il passaggio dall'antichità al medioevo*, 2^a ed., Torino, 1976.
- CANTARELLI, L., *La serie dei prefetti di Egitto*, 1, Roma, 1906, (rist. Roma, 1968).
- CARRO, V., *Et ius et aequom postulas. Studio sull'evoluzione del significato di postulare*, Napoli, 2006.

- CARROL, K.K., *The Date of Boudicca's Revolt*, in *Britannia* 10 (1979), pp. 197–202.
- CASAVOLA, F., *Studi sulle azioni popolari romane. Le «actiones populares»*, Napoli, 1958.
- CASCIONE, C., *Appunti su pensio e vocatio nei rapporti tra potestates romane*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wołodkiewicz*, 1, a cura di M. ZABLOCKA, Warszawa, 2000, pp. 161–178, ora in *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli, 2008.
- CENDERELLI, A., *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano, 1973.
- CENTOLA, D.A., *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli, 1999.
- *Alcune osservazioni in tema di calumnia nel processo privato romano dalla Repubblica al Principato*, in *SDHI* 66 (2000), pp. 165–199.
- *La poena reciproci*, in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. DE GIOVANNI, Napoli, 2012, pp. 105–119.
- *L'accusa nel sistema processuale delle quaestiones perpetuae tra funzione civica, dimensione premiale e disciplina sanzionatoria*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, a cura di L. SOLIDORO, Torino, 2016, pp. 15–32.
- *Contra constitutiones iudicare. Alle origini di una dialettica nell'età dei Severi*, Napoli, 2017.
- CERAMI, P., «*Accusatores populares*», «*delatores*», «*indices*». *Tipologia dei «collaboratori di giustizia» nell'antica Roma*, in *Index* 26 (1998), pp. 117–148.
- CERVENCA, G., v. «*Restitutio in integrum*», in *NNDI* 15 (1968), pp. 740–744.
- *Appunti sui 'libri singulares de adulteriis' di Papiniano e Paolo*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, 3, Milano, 1971, pp. 395–416.
- CHAMPLIN, E., *Miscellanea Testamentaria*, in *ZPE* 62 (1986), pp. 247–255.
- CHAPOT, V., v. «*Tribunal*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 5, a cura di CH. DAREMBERG e EDM. SAGLIO, Paris, 1892, pp. 417–418, (rist. Graz, 1969).
- CHASTAGNOL, A., *Le Sénat romain à l'époque impériale*, 2^a ed., Paris, 2004.
- CLARK, A.C. (a cura di), *Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis quinque enarratio*, Oxford, 1907.
- COARELLI, F., *Note sui ludi Saeculares*, in *Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique: actes de la table ronde organisée par l'Equipe de recherches étrusco-italiques de l'UMR 126 (CNRS, Paris) et l'Ecole française de Rome: Rome, 3-4 mai 1991*, Roma, 1993, pp. 211–245.
- *Il Campo Marzio: dalle origini alla fine della repubblica*, Roma, 1997.
- COLI, U., v. «*Apparitores*», in *NNDI* 1 (1957), pp. 719–721.
- CORIAT, J.P., *Le prince législateur*, Roma, 1997.

- *I tribunali dell'Impero tra I e III secolo: status quaestionis e prospettive*, in *I tribunali dell'Impero: relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 7-10 giugno 2006*, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2015, pp. 3–39.
- COSSA, G., *Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata*, in *SDHI* 74 (2008), pp. 209–308.
- *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018.
- *Iulius Paulus. Libri singulares I*, Roma-Bristol, 2022.
- COSTA, E., *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, 1, Bologna, 1894, (rist. Roma, 1964).
- *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, 1921.
- *Cicerone giureconsulto*, 2, Bologna, 1927.
- CRAWFORD, M.H. (a cura di), *Roman Statutes*, 1, London, 1996.
- CRIFÒ, G., *Procedimento accusatorio criminale nel Basso Impero (rec. a MER, L'accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire Romain)*, in *Index* 2 (1971), pp. 389–394.
- *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW* II.15, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1976, pp. 708–789.
- CROCE, B., *Teoria e storia della storiografia*, 4^a ed., Bari, 1941, (rist. Napoli, 2007).
- CROOK, J.A., *Augustus: Power, Authority, Achievement*, in *The Cambridge Ancient History. X. The Augustan Empire 43 B.C.-A.D. 69*, a cura di A.K. BOWMAN, E. CHAMPLIN e A. LINTOTT, Cambridge, 1996, pp. 113–146.
- CUQ, E., *Trois nouveaux documents sur les cognitiones caesarianae*, in *NRH* 3^e série, 23 (1899), pp. 110–123.
- CURSI, M.F., *Gli illeciti privati*, in *XII Tabulae: testo e commento*, 2, a cura di M.F. CURSI, Napoli, 2018, pp. 561–646.
- D'AMATI, L., *L'inattività del convenuto nel processo formulare: 'indefensio', 'absentia' e 'latitatio'*, Napoli, 2016.
- D'ORS, A., *Divus-Imperator. Problemas de cronología y transmisión de las obras de los jurisconsultos romanos*, in *Anuario de historia del derecho español* (1943), pp. 33–80.
- *Epígrafa jurídica de la España romana*, Madrid, 1953.
- DALLA, D., *Senatus consultum Silanianum*, Milano, 1994.
- DARESTE, R., *Nouveaux testes de droit romain*, in *NRH* 3^e série, 22 (1898), pp. 685–693.
- DE DOMINICIS, A.M., *Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare 'constante matrimonio' la moglie adultera*, in *SDHI* 16 (1950), pp. 221–253.
- DE GIOVANNI, L., *L'appello nel giurista Marciano*, in *SDHI* 54 (1988), pp. 147–169, ora in L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1989.
- DE MARINI AVONZO, F., *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957.

- «*Cognitio senatus*». *Origini, competenze, forme processuali*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano: atti del Convegno Internazionale di Diritto Romano e del III Premio Romanistico "G. Boulvert": Copanello 5 - 8 giugno 1996*, a cura di F. MILAZZO, Napoli, 1999, pp. 369–383.
- DE MARTINO, F., *I «quadruplatores» nel «Persa» di Plauto*, in *Labeo* 1 (1955), pp. 32–48, ora in *Diritto e società nel mondo romano*, 2, Napoli, 1996.
- *Nota sulla lex Iulia municipalis*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze, 1955, pp. 225–238, ora in *Diritto e società nel mondo romano*, 2, Napoli, 1996.
- *Nota storica sui decurioni*, in *Rivista del diritto della navigazione* 29 (1963), pp. 56–64, ora in *Diritto e società nel mondo romano*, 2, Napoli, 1996.
- *Storia della costituzione romana*, 2, 2^a ed., Napoli, 1973.
- *Storia della costituzione romana*, 4.1, 2^a ed., Napoli, 1974.
- *Storia della costituzione romana*, 4.2, 2^a ed., Napoli, 1975.
- DE ROBERTIS, F.M., *La repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe. Il praefectus urbi e le autorità concorrenti*, Bari, 1937, ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti varii di diritto romano*, 3, Bari, 1987.
- *Arbitrium iudicantis e statuizioni imperiali. Pena discrezionale e pena fissa nella cognitio extra ordinem*, in *ZSS* 59 (1939), pp. 219–260.
- *Sull'efficacia normativa delle costituzioni imperiali*, Bari, 1941, ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti varii di diritto romano*, 3, Bari, 1987.
- *La variazione della pena nel diritto romano*, Bari, 1954, ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti varii di diritto romano*, 3, Bari, 1987.
- DEGRASSI, A., *I fasti consolari dell'impero romano*, Roma, 1952.
- DELL' ANDRO, R., v. «*Amnistia (dir. pen.)*» In *ED* 2 (1958), pp. 306–314.
- DELL' ORO, A., *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960.
- DI CINTIO, L., *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, Milano, 2013.
- DI SALVO, S., *Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e II secolo a.C.* Napoli, 1979.
- *In tema di infamia e di postulatio*, in *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno. Atti del XXXIII Convegno internazionale G.I.R.E.A dedicati alla memoria di Francesco Salerno*, a cura di F. REDUZZI, Roma, 2012, pp. 393–396.
- DILIBERTO, O., *Ricerche sull'«auctoramentum» e sulla condizione degli «auctorati»*, Milano, 1981.
- DONATUTI, G., *Iustus, iuste, iustitia nel linguaggio dei giuristi classici*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Perugia* 33 (1921), pp. 375–437, ora in R. REGGI (a cura di), *Studi di diritto romano*, 1, Milano, 1976.

- DÜLL, R., *Über die Bedeutung des Verfahrens de piano im Römischen Zivilprozeß*, in ZSS 65 (1932), pp. 170–194.
- DURSI, D., *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma, 2019.
- *Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale*, Napoli, 2020.
- DYCK, A.R. (a cura di), *Pro Sexto Roscio*, Cambridge, 2010.
- (a cura di), *Pro Marco Caelio*, Cambridge, 2013.
- ECK, W., v. «*Sempronius (n. 84)*», in PWRE S XV (1978), coll. 566–567.
- ECK, W., A. CABALLOS e F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München, 1996.
- EVANS GRUBBS, J., *Women and the Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood*, London-New York, 2002.
- F., GRELE e M. SILVESTRINI, *I praefecti di Venusia e la lex Petronia*, in *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C. Atti della "XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain" (Campobasso, 24-26 settembre 2015)*, a cura di S. EVANGELISTI e C. RICCI, Bari, 2017, pp. 61–74.
- FALCHI, G.F., *Diritto penale romano*, 2, Padova, 1932.
- FALCONE, G., *Beneficia imperiali e 'logica del sistema'. Spunti di metodo tra le righe di Alberto Burdese*, in *BIDR* 109 (2015), pp. 207–224.
- FANIZZA, L., *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli, 1982.
- *Il crimine e la morte del reo*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité* 96 (1984), pp. 671–695.
- *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma, 1988.
- *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992.
- *L'amministrazione della giustizia nel Principato. Aspetti, problemi*. Roma, 1999.
- FASOLINO, F., *Postulare iudicem*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, 2, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2012, pp. 241–266.
- *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica*, Napoli, 2016.
- FERRARY, J.-L., *Princeps legis et adscriptores. La collegialité des magistrats romains*, in *Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes* 70 (1996), pp. 217–246, ora in J.L. FERRARY, *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia, 2012.
- *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. FERRARY, Pavia, 2012, pp. 569–592.
- FERRARY, J.-L., V. MAROTTA e A. SCHIAVONE, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones, de censibus*, Roma-Bristol, 2021.

- FERRINI, C., *Intorno all'ordinamento dell'Editto pretorio prima di Salvio Giuliano*, in *Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere* 24 (1891), pp. 560–565, ora in E. ALBERTARIO (a cura di), *Opere di Contardo Ferrini*, 2, Milano, 1929.
- *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano, 1899.
- *Sulla condanna degli imputati assenti nel diritto penale romano*, in *Filangeri* 24 (1899), pp. 55–56, ora in V. ARANGIO-RUIZ (a cura di), *Opere di Contardo Ferrini*, 5, Milano, 1930.
- FIEBIGER, O., v. «*Exauctorare*», in *PWRE* VI.2 (1909), col. 1553.
- FILDHAUT, K., *Die libri disputationum des Claudius Tryphoninus eine spätclassische Juristenschrift*, Berlin, 2000.
- FINAZZI, G., *Ricerche in tema di negotiorum gestio. II.2. Obbligazioni gravanti sul gestore e sul gerito e responsabilità*, Cassino, 2006.
- FLINIAUX, A., *Une réforme judiciaire de l'empereur Claude (BGU 611). A propos de travaux récents*, in *NRH* 4^e série, 10 (1931), pp. 509–519.
- FLINT, W.W., *The Delatores in the Reign of Tiberius, as Described by Tacitus*, in *CJ* 8 (1912), pp. 37–42.
- FOTI TALAMANCA, G., *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. II. L'introduzione del giudizio*, 1, Milano, 1979.
- FRACCARO, P., *Sulle «leges iudicariae» romane*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere* 52 (1919), pp. 335–370, ora in *Opuscula*, 2, Pavia, 1957.
- FRAKES, R.M., *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity*, Oxford, 2011.
- FRANCIOSI, G., *I «libri viginti constitutionum» di Papirio Giusto*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 5, Torino, 1972, pp. 149–180.
- FREZZA, P., *'Responsa' e 'quaestiones'. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI* 43 (1977), pp. 203–262.
- FRIER, B.W. (a cura di), *The Codex of Justinian*, 3, Cambridge, 2016.
- FUHRMANN, M., *Geschichte der römischen Literatur*, Stuttgart, 1999.
- GALEOTTI, S., *Ex fisco principis nostri: l'amministrazione finanziaria del principato da Augusto a Tiberio (note sul Sc. de Cn. Pisone patre)*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 10 (2017), pp. 1–38.
- *Il fiscus Caesaris nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 10 (2017), pp. 1–24.
- GALLIVAN, P.A., *Some Comments on the Fasti for the Reign of Nero*, in *The Classical Quarterly* 24 (1974), pp. 290–311.
- GAMAUF, R., *Zu den Rechtsfolgen der abolitio im klassischen römischen Recht*, in *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike. Beiträge zum 1. Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte 27.-28.10.2008*, a cura di K. HARTER-UIBOPUU e F. MITTHOF, Wien, 2013, pp. 299–318.

- GARNSEY, P., *The Lex Iulia and Appeal under the Empire*, in *JRS* 56 (1966), pp. 167–189.
- *Adultery Trials and the Survival of the Quaestiones in the Severan Age*, in *JRS* 57 (1967), pp. 55–60.
- *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970.
- *Aspects of the Decline of the Urban Aristocracy in the Empire*, in *ANRW* II.1, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1974, pp. 229–252.
- GAROFALO, L., *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1998.
- ‘*Stellionatus*’: *storia di una parola*, in *Arch. giur.* 220 (2000), pp. 415–452, ora in L. GAROFALO (a cura di), ‘*Crimina*’ e ‘*delicta*’. *Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, Napoli, 2019.
- GARZETTI, A., *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1960.
- GEORGES, K. e F. CALONGHI (a cura di), *Dizionario enciclopedico della lingua latina*, 4^a ed., Torino, 2002.
- GIACHI, C., *Il commento di Ulpiano all'editto de postulando*, in *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.* A cura di E. STOLFI, Napoli, 2011, pp. 215–234.
- *Storia dell'editto e struttura del processo in età pre-adrianea. Un'ipotesi di lavoro*, in *Atti del Convegno Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica nel mondo antico in memoria di Arnaldo Biscardi. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001*, Milano, 2011, pp. 113–129.
- GIGLIO, S., *Il problema dell'iniziativa nella "cognitio" criminale: normative e prassi da Augusto a Diocleziano*, 2^a ed., Torino, 2009.
- *Aspetti della procedura penale nel tardo impero romano*, Torino, 2017.
- GILLIVER, K., *The Augustan Reform and the Structure of the Imperial Army*, in *A Companion to the Roman Army*, a cura di P. ERDKAMP, Oxford, 2011, pp. 183–200.
- GILTAIJ, J., *The problem of the content of the lex Iulia iudiciorum publicorum*, in *RHD* 81 (2013), pp. 507–525.
- GIOFFREDI, C., *I principi del diritto penale romano*, Torino, 1970.
- GIOMARO, A.M., *Per lo studio della calumnia. Aspetti di “deontologia” processuale in Roma antica*, Torino, 2003.
- *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, in *Studi urbinati* 67 (2016), pp. 7–75.
- GIOVANNINI, A., *Die Tabula Heracleensis: Neue Interpretationen und Perspektiven. Teil I: Die frumentationes*, in *Chiron* 34 (2004), pp. 187–204.
- *Die Tabula Heracleensis: Neue Interpretationen und Perspektiven. Teil II: Die lex Iulia municipalis*, in *Chiron* 38 (2008), pp. 47–61.
- GIRARD, P.F., *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in *ZSS* 34 (1913), pp. 295–372.

- GIUFFRÈ, V., *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in ANRW II.15, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1976, pp. 632–666.
- *Imputati, avvocati e giudici nella Pro Cluentio ciceroniana*, Napoli, 1993.
- «*Nominis delatio*» e «*nominis receptio*», in *Labeo* 40 (1994), pp. 359–364.
- *Lecture e ricerche sulla “res militaris”*, 2, Napoli, 1996.
- *La repressione criminale nell’esperienza romana. Profili*, 4^a ed., Napoli, 1997.
- *Una singolare coerenza di Cicerone tra il De inventione e la Pro Cluentio oratio*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, pp. 251–264.
- GLARE, P.G.W. (a cura di), *Oxford Latin Dictionary*, Oxford, 1982.
- GNOLI, F., *Hereditatem expilare. Il principio ‘rei hereditariae furtum non fit’ e la ‘usucapio hereditatis’*, Milano, 1984.
- GORIA, F., *Studi sul matrimonio dell’adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino, 1975.
- GRECO, G., *Brevi osservazioni sui rapporti tra onorabilità dei litiganti e processo privato*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 11 (2018), pp. 1–36.
- GREENIDGE, A.H.J., *Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law*, Oxford, 1894.
- GRELLE, F., *La ‘correctio morum’ nella legislazione flavia*, in ANRW II.13, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1980, pp. 340–365.
- GRIFFIN, M., *The Tribune C. Cornelius*, in *JRS* 63 (1973), pp. 196–213.
- GROAG, E., v. «*Calpurnius (n. 55)*», in *PWRE* III.1 (1897), col. 1374.
- v. «*P. Petronius Turpilianus (n. 74)*», in *PWRE* XIX (1938), coll. 1227–1228.
- v. «*P. Petronius Turpilianus (n. 75)*», in *PWRE* XIX (1938), coll. 1228–1229.
- GRUEN, E.S., *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.* Cambridge, 1968.
- GUALANDI, G., *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, 2, Milano, 1963.
- GUARINO, A., *I «libri definitionum» di Papiniano*, in *Labeo* 24 (1978), pp. 235–236, ora in *Pagine di diritto romano*, 5, Napoli, 1994.
- *La formazione dell’editto perpetuo*, in ANRW II.13, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1980, pp. 62–102.
- *Storia del diritto romano*, 11^a ed., Napoli, 1996.
- *Giusromanistica elementare*, 2^a ed., Napoli, 2002.
- HABEL, P., v. «*Apparitores*», in *PWRE* II.1 (1895), coll. 191–194.
- HANSLIK, R., v. «*P. Petronius (n. 24)*», in *PWRE* XIX (1938), coll. 1199–1201.
- v. «*Valerius Ponticus (n. 295)*», in *PWRE* VIII A.1 (1955), col. 176.
- v. «*Varenius (n. 7)*», in *PWRE* VIII A.1 (1955), coll. 375–376.

- HARRIS, B.F., *Bithynia: Roman Sovereignty and the Survival of Hellenism*, in *ANRW* II.7.2, Berlin-New York, 1980, pp. 857–901.
- HARTMANN, L.M., v. «*Appellatio* (n. 2)», in *PWRE* II.1 (1895), coll. 208–210.
- HERRERO MEDINA, M., *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrahendis y la accusatio suspecti tutoris*, Madrid, 2019.
- HINARD, F., *Remarques sur les "praecones" et le "praeconium" dans la Rome de la fin de la République*, in *Latomus* 35 (1976), pp. 730–746.
- HITZIG, H.F., v. «*Calumnia*», in *PWRE* III.1 (1899), coll. 1414–1421.
- v. «*Divinatio*», in *PWRE* V.1 (1905), coll. 1234–1236.
- HOHL, E., v. «*Iulius* (n. 511)», in *PWRE* X.1 (1918), col. 842.
- HOLLARD, V., *Le rituel du vote. Les assemblées du peuple romain*, Paris, 2010.
- HONORÉ, T., *Ulpian: Pioneer of Human Rights*, 2^a ed., Oxford, 2002.
- HONORÈ, T., *Proculus*, in *TJR* 30 (1962), pp. 472–509.
- HUMBERT, G., v. «*Calumnia*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 1.2, a cura di CH. DAREMBERG e EDM. SAGLIO, Paris, 1887, pp. 853–854, (rist. Graz, 1969).
- v. «*Infamia*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 3.1, a cura di CH. DAREMBERG e EDM. SAGLIO, Paris, 1900, pp. 483–485, (rist. Graz, 1969).
- JONES, A.H.M., *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in *Historia* 3 (1955), pp. 464–488.
- *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972.
- JÖRS, P., v. «*Cocceius* (n. 15)», in *PWRE* IV.1 (1900), coll. 132–133.
- *Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Die Ehegesetze des Augustus - Über das Verhältnis der Lex Iulia de maritandis ordinibus zur Lex Papia Poppaea*, Napoli, 1985, (con una nota di lettura di TULLIO SPAGNUOLO VIGORITA).
- JÖRS, P. e P. von ROHDEN, v. «*Aemilius* (n. 105)», in *PWRE* I.1 (1893), coll. 572–575.
- KASER, M., v. «*Transactio*», in *PWRE* VI A.2 (1937), coll. 2139–2147.
- *Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen Recht*, in *ZSS* 60 (1940), pp. 95–150.
- *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS* 73 (1956), pp. 220–278.
- *Das römische Privatrecht*, 1, 2^a ed., München, 1971.
- KASER, M. e K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 2^a ed., München, 1996.
- KEPPIE, L., *The Army and the Navy*, in *The Cambridge Ancient History. X. The Augustan Empire 43 B.C.-A.D. 69*, a cura di A.K. BOWMAN, E. CHAMPLIN e A. LINTOTT, Cambridge, 1996, pp. 371–396.
- KIPP, T., v. «*Appellatio* (n. 1)», in *PWRE* II.1 (1895), coll. 194–208.
- KLEBS, E., v. «*Aurelius* (n. 98)», in *PWRE* II.2 (1896), coll. 2484–2485.

- KLINGMÜLLER, F., v. «*Restitutio*», in *PWRE* I A,1 (1920), coll. 676–685.
- KOESTERMANN, E. (a cura di), *Annalen. Band IV. Buch 14-16*, Heidelberg, 1968.
- KORNEMANN, E., v. «*Concilium*», in *PWRE* IV.1 (1900), coll. 801–830.
- v. «*Curatores*», in *PWRE* IV.2 (1901), coll. 1774–1813.
- KROLL, W., v. «*Iunius (n. 93)*», in *PWRE* X.1 (1918), coll. 1050–1051.
- KRÜGER, H., *Verweisungsedikte im prätorischen Album*, in *ZSS* 37 (1916), pp. 230–316.
- KRÜGER, P. (a cura di), *Codex Iustinianus*, 9^a ed., Berlin, 1915, (rist. Berlin, 1967).
- KÜBLER, B., v. «*Decurio (n. 1)*», in *PWRE* IV 2 (1901), coll. 2319–2352.
- *Atquin. Kritische Studien zur Interpolationenforschung*, in *ZSS* 42 (1921), pp. 515–542.
- v. «*Sulpicius (n. 94)*», in *PWRE* IV A.1 (1932), coll. 850–860.
- v. «*Tempus utile*», in *PWRE* V A.1 (1934), coll. 485–489.
- KUNKEL, W., *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962.
- v. «*Quaestio*», in *PWRE* XIV (1963), coll. 720–786, ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974.
- *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*, 2^a ed., Graz-Wien-Köln, 1967, (rist. Köln, 2001).
- *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht*, II, in *ZSS* 85 (1968), pp. 253–329, ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974.
- *Ernst Levy zum Gedächtnis*, in *ZSS* 86 (1969), pp. XIII–XXXII.
- *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, München, 1969, ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974.
- KUNKEL, W. e R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. Zweiter Abschnitt: die Magistratur*, München, 1995.
- LAFFI, U., *Senatori prosciolti: a proposito di un provvedimento poco noto del 33 a.C. (Cassio Dione XLIX, 43,5)*, in *Athenaeum* 82 (1994), pp. 41–52.
- *Governatori e personale amministrativo nelle province imperiali*, in *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, a cura di C. LETTA e S. SEGENNI, Roma, 2015, pp. 36–48.
- LAMBRINI, P., *L'efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurisprudenza classica*, Napoli, 2020.
- LANFRANCHI, F., *Il diritto nei retori romani*, Milano, 1938.
- LANGE, L., *Geschichte der römischen Alterthümer*, 3, Leipzig, 1876.
- LANGHAMMER, W., *Die rechtliche und soziale Stellung der magistratus municipales und der decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spatantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)*, Wiesbaden, 1973.
- LAURIA, M., *Sull'«appellatio»*, in *Arch. giur.* 97 (1927), pp. 3–9, ora in M. LAURIA, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983.

- *Ricerche su «Pauli sententiarum libri»*, in *Annali della Regia Università di Macerata* 6 (1930), pp. 33–108, ora in M. LAURIA, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983.
- *Calumnia*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, a cura di E. ALBERTARIO, Milano, 1933, pp. 97–135, ora in M. LAURIA, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983.
- *Accusatio-inquisitio. Ordo - cognitio extra ordinem - cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *Atti della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli* 56 (1934), pp. 304–369, ora in M. LAURIA, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983.
- *‘Periculum tutoris’*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, 3, Palermo, 1936, pp. 283–317, (rist. Aalen, 1974).
- v. «*Accusatio*», in *Novissimo Digesto Italiano* 1 (1957), pp. 188–189.
- v. «*Calumnia*», in *Novissimo Digesto Italiano* 2 (1958), pp. 677–678.
- LAVAGGI, G., *D. 34.9.22*, in *SDHI* 3 (1937), pp. 360–362.
- LAZARO GUILLAMON, C., *Conflict Resolution by Consensus in Roman Law: Historical Approach to Mediation*, in *Journal on European History of Law* 11.2 (2020), pp. 44–56.
- LE BOHEC, Y., *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma, 1992, (= LE BOHEC, Y., *L'armee romaine sous le Haut-Empire*, Paris, 1989, traduzione italiana a cura di SAMPAOLO, M.)
- LEGRAS, H., *La table latine d'Héraclée (La prétendue lex Iulia municipalis)*, Paris, 1907.
- LEHNE-GSTREINTHALER, C., *Jurists in the Shadows: The Everyday Business of the Jurists of Cicero's Time*, in *Cicero's Law. Rethinking Roman Law of the Late Republic*, a cura di P. du PLESSIS, Edinburgh, 2016, pp. 88–99.
- LEIFER, F., v. «*Postulatio*», in *PWRE* XXII.1 (1953), coll. 874–889.
- LEMOSSÉ, M., *Accusation calomnieuse et action d'injures à propos d'une inscription récente*, in *RHD* 31 (1953), pp. 430–439.
- *Crimen expilatae hereditatis*, in *Revue historique de droit français et étranger* 76 (1998), pp. 255–260.
- LENEL, O., *Palingenesia iuris civilis*, 1, Leipzig, 1889, (rist. Graz, 1960).
- *Palingenesia iuris civilis*, 2, Leipzig, 1889, (rist. Graz, 1960).
- *Das Edictum perpetuum*, 3^a ed., Leipzig, 1927, (rist. Amsterdam, 2010).
- LENGLE, J., v. «*Tribunus (n. 9)*», in *PWRE* VI A.2 (1937), coll. 2439–2448.
- LEONHARD, R., v. «*Beneficium*», in *PWRE* III.1 (1897), coll. 272–273.
- v. «*Crimen expilatae hereditatis*», in *PWRE* IV.2 (1901), col. 1718.
- v. «*Lex Iunia Petronia*», in *PWRE* XII.2 (1925), col. 2393.
- v. «*Lex Petronia (n. 1)*», in *PWRE* XII.2 (1925), col. 2401.

- LEVICK, B.M., *Imperial Control of the Elections under the Early Principate: Commendatio, Suffragatio, and Nominatio*, in *Historia* 16 (1967), pp. 207–230.
- LEVY, E., *Die römische Kapitalstrafe*, Heidelberg, 1931, ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln, 1963.
- *Zur Infamie im römischen Strafrecht*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, 2, Palermo, 1932, pp. 79–100, ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln, 1963.
- *Von den römischen Anklägervergehen*, in *ZSS* 53 (1933), pp. 151–233, ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln, 1963.
- *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht. Erster teil. Die Strafzumessung*, in *BIDR* 45 (1938), pp. 57–166, ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln, 1963.
- *Pauli Sententiae: a Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca, 1945.
- *Vulgarization of Roman law in the early Middle Ages as illustrated by successive versions of Pauli Sententiae*, in *BIDR Suppl.* 55-56 (1951), pp. 222–258, ora in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln, 1963.
- LEVY, E. e E. RABEL (a cura di), *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, 3, Weimar, 1935.
- LICANDRO, O., *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*, in *Index* 25 (1997), pp. 447–471.
- LICANDRO, O. e N. PALAZZOLO, *Papirius Iustus. Libri XX de constitutionibus*, Roma-Bristol, 2021.
- LIEBS, D., *Die Herkunft der „Regel“ bis de eadem re ne sit actio*, in *ZSS* 84 (1967), pp. 104–132.
- *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York, 1976, pp. 197–286.
- *Römische Rechtsgutachten und „Responsorum libri“*, in *Strukturen der Mündlichkeit in der römischen Literatur*, a cura di G. VOGT-SPIRA, Tübingen, 1990, pp. 83–94.
- *Die pseudopaulinischen Sentenzen. Versuch einer neuen Palingenesie*, in *ZSS* 112 (1995), pp. 151–171.
- *Die pseudopaulinischen Sentenzen II. Versuch einer neuen Palingenesie, Ausführung*, in *ZSS* 113 (1996), pp. 132–242.
- v. «(M.?) Aemilius Macer (§ 430.3)», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 214–216.
- v. «Aelius Marcianus (§ 428.1)», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 201–205.
- v. «Aemilius Papinianus (§ 416)», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 117–123.
- v. «Callistratus (§ 430.1)», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 211–213.

- v. «*Claudius Tryphoninus (§ 417.3)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 125–126.
- v. «*Domitius Ulpianus (§ 424)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 175–187.
- v. «*Herennius Modestinus (§ 427)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 195–201.
- v. «*Iulius Paulus (§ 423)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 150–174.
- v. «*Iunius Mauricianus (§ 421.3)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 142–143.
- v. «*Papirius Iustus (§ 415.5)*», in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, VIII.4, a cura di K. SALLMANN, 1997, pp. 112–113.
- *Römische Jurisprudenz in Africa. Mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, 2^a ed., Berlin, 2005.
- *Älius Marcian. Ein Mittler des römischen Rechts in die hellenistische Welt*, in *ZSS* 128 (2011), pp. 39–82.
- LINTOTT, A., *Judicial reform and land reform in the Roman Republic*, Cambridge, 1992.
- *Cicero as Evidence. A Historian's Companion*, Oxford, 2008.
- LITEWSKI, W., *Die römische Appellation in Zivilsachen (III)*, in *RIDA* 3^e serie, 14 (1967), pp. 301–403.
- *Die römische Appellation in Zivilsachen (Ein Abriß) I. Principat*, in *ANRW* II.14, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1982, pp. 60–96.
- LIVA, S., *Ricerche sul iudex pedaneus. Organizzazione giudiziaria e processo*, in *SDHI* 73 (2007), pp. 159–196.
- *Sulle funzioni del quaesitor. Testi e ipotesi*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, pp. 115–125.
- LO CASCIO, E., *Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana*, in *Athenaeum* 78 (1990), pp. 287–317.
- *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000.
- LO MONTE, E., *Il delitto tentato. Contributo all'individuazione della condotta punibile*, Torino, 2013.
- LONGO, G., *Delictum e crimen*, Milano, 1976.
- LONGO, S., *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino, 2012.
- LOTMAR, P., *Die Litiskontestation im römischen Akkusationsprozess*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* 31 (1918), pp. 249–279.
- LOVATO, A., *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994.
- *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003.

- LUCREZI, F., *Senatusconsultum Macedonianum*, Napoli, 1992.
- LURASCHI, G., *Il "praemium" nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, 4, Milano, 1983, pp. 239–283.
- LUZZATTO, G.I., *Sull'obbligo degli eredi di vendicare l'uccisione dell'ereditando*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, a cura di E. ALBERTARIO, Milano, 1933, pp. 543–589.
- *Roma e le province*, 1, Bologna, 1985.
- MACKENDRICK, P., *The Speeches of Cicero. Context, Law, Rethoric*, London, 1995.
- MAFFI, A., B.H. STOLTE e G. VIARENGO, *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI*, Roma-Bristol, 2021.
- MAGNINO, D. (a cura di), *Appiani bellorum civilium liber quartus*, Como, 1998.
- MAIURI, A., *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma, 2012.
- MANDAS, A.M., *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27-28.31)*, Napoli, 2017.
- MANNI, A., *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo penale romano*, 2^a ed., Napoli, 2013.
- MANTOVANI, D., *Sulla competenza penale del praefectus urbi attraverso il liber singularis di Ulpiano*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. BURDESE, Padova, 1988, pp. 171–223.
- *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla « quaestio » unilaterale alla « quaestio » bilaterale*, Padova, 1989.
- *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis'*, in *BIDR* 96-97 (1993–1994), pp. 203–267.
- *Gaio Gracco e i δικασταί di Plut. C. Gr. 3.7*, in *Athenaeum* 82 (1994), pp. 13–29.
- *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. MANTOVANI e A. SCHIAVONE, Pavia, 2007, pp. 323–385.
- MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, 11^a ed., Milano, 2020.
- MARINONE, N. (a cura di), *Cicerone. Il processo a Verre*, 10^a ed., Milano, 2019.
- MAROTTA, V., *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988.
- *Mandata principum*, Torino, 1991.
- *Ulpiano e l'Impero*, 1, Napoli, 2000.
- *L'elogium nel processo criminale (secoli III e IV d.C.)* In *Crimina e delicta nel tardo antico*, a cura di F. LUCREZI e G. MANCINI, Milano, 2003, pp. 69–114.
- *Ulpiano e l'Impero*, 2, Napoli, 2004.
- *Conflitti politici e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, a cura di F. AMARELLI, Roma, 2005, pp. 121–201.

- MARSHALL, B., *The Career Pattern of M. Livius Drusus*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica* 115 (1987), pp. 317–324.
- MARTIN, P.M. (a cura di), *Les hommes illustres de la ville de Rome*, Paris, 2016.
- MARTINI, R., *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966.
- MASI DORIA, C., *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996.
- *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, in *I tribunali dell’Impero: relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 7-10 giugno 2006*, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2015, pp. 145–191.
- MAYER-MALY, T., v. «*Proculus (n. 9a)*», in *PWRE* XXIII.1 (1957), coll. 1234–1240.
- v. «*Vincula*», in *PWRE* VIII A.2 (1958), coll. 2198–2206.
- MAZZACANE, A., v. «*Infamia (storia)*», in *ED* 21 (1971), pp. 382–387.
- MCCLINTOCK, A., *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010.
- MCGINN, T.A.J., *The SC from Larinum and the Repression of Adultery at Rome*, in *ZPE* 93 (1992), pp. 273–295.
- *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, New York, 1998.
- MENTXAKA, R., “*Stellionatus*”, in *BIDR* 91 (1988), pp. 277–335.
- *Ancora sullo “stellionatus”*, in *Labeo* 42 (1996), pp. 492–511.
- *Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los escritos de los juristas clásicos*, in *Veleia* 28 (2011), pp. 9–68.
- MER, L., *L’accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire romain. Thèse pour le doctorat*, Rennes, 1953.
- MERKELBACH, R. e M.L. WEST (a cura di), *Fragmenta Hesiodica*, Oxford, 1967.
- MEROLA, G.D., *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del medio Eufrate*, Napoli, 2012.
- MESSANA, M.A., *Sui libri definitionum di Emilio Papiniano. Definitio e definire nell’esperienza giuridica romana*, in *AUPA* 45.2 (1998), pp. 61–322.
- MEYER, H.D., *Die Straflagekonsumption beim Repetundendelikt und die Rechtsregel „bis de eadem re ne sit actio”*, in *ZSS* 95 (1978), pp. 138–157.
- MICELI, M., *Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano*, 1, Milano, 2008.
- MIGLIETTA, M., *Riflessioni intorno al processo a Gesù*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche* 41 (1994), pp. 147–184, ora in M. MIGLIETTA, *I.N.R.I.: studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, 2^a ed., Napoli, 2021.
- «*Pilatus dimisit illis Barabbam*», in *Ponzio Pilato o del giusto giudice. Profili di simbolica politico-giuridica*, a cura di C. BONVECCHIO e D. COCCOPALMERIO, Padova, 1998, pp. 165–237, ora in M. MIGLIETTA, *I.N.R.I.: studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, 2^a ed., Napoli, 2021.

- *L'invio al tetrarca di Galilea e Perea*, in *Il processo contro Gesù*, a cura di F. AMARELLI e F. LUCREZI, Napoli, 1999, pp. 105–150, ora in M. MIGLIETTA, *I.N.R.I.: studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, 2^a ed., Napoli, 2021.
- *rec. a CENTOLA, Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, in *Iura* 50 (1999), pp. 202–220.
- «*Servus dolo occisus*». *Contributo allo studio del concorso tra 'actio legis Aquiliae' e 'iudicium ex lege Cornelia de sicariis'*, Napoli, 2001.
- v. «*Azione popolare*», in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, 1, Napoli, 2009, pp. 694–709.
- «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana*, Trento, 2010.
- *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della «regula iuris»*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 25 (2012), pp. 187–243.
- *Le norme di diritto criminale*, in *XII Tabulae: testo e commento*, 2, a cura di M.F. CURSI, Napoli, 2018, pp. 479–559.
- MINALE, V.M., *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul de appellationibus di Emilio Macro*, Napoli, 2017.
- MITTEIS, L., *Zur Berliner Papyruspublication II*, in *Hermes* 32 (1897), pp. 629–659.
- *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde. Juristischer Teil. Hälfte 1: Grundzüge*, Leipzig, 1912, (rist. Hildesheim, 1963).
- *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde. Juristischer Teil. Hälfte 2: Chrestomathie*, Leipzig, 1912, (rist. Hildesheim, 1963).
- MOMMSEN, TH., *Römisches Staatsrecht*, 2.2, Leipzig, 1887, (rist. Basel, 1952).
- *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, (rist. Darmstadt, 1961).
- *Gesammelte Schriften. I. Abteilung: Juristische Schriften. 1. Band*, Berlin, 1905.
- MOREAU, P., *La lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 75 (1987), pp. 465–492.
- MÜNZER, F., v. «*Cornelius (n. 18)*», in *PWRE* IV.1 (1901), coll. 1252–1255.
- v. «*Erucius (n. 2)*», in *PWRE* VI.1 (1907), col. 552.
- v. «*Remmius (nn. 1-2)*», in *PWRE* I A.1 (1914), col. 595.
- v. «*Sulpicius (n. 95)*», in *PWRE* IV A.1 (1932), coll. 860–862.
- MUSCA, D.A., *Da Traiano a Settimio Severo: «senatusconsultum» o «oratio principis»?* , in *Labeo* 31 (1985), pp. 7–46.
- MUSSGNUG, D., *Die Juristische Fakultät*, in *Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus*, a cura di W.U. ECKART, V. SELLIN e E. WOLGAST, Heidelberg, 2006, pp. 261–317.

- NABER, J.C., *Zum Text der Berliner lateinischen Papyri BGU 611 und 628*, in *Berichte über die Verhandlungen der Königl.-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse* 63 (1911), pp. 129–132.
- NARDI, E., *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano, 1937.
- *Tornando su due passi delle fonti. D. 34.9.22 e D. 34.9.9 pr.* In *SDHI* 5 (1939), pp. 439–449.
- NARDUCCI, E., *Cicerone. La parola e la politica*, Roma, 2009.
- NASTI, F., *L'attività normativa di Severo Alessandro*, Napoli, 2006.
- NICCOLINI, G., *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano, 1934.
- NICOLET, C., *Table d'Héraclée dite parfois lex Iulia municipalis (80-43 av. J.C.)* In *Les lois des Romains*, 2, a cura di V. GIUFFRÈ, pp. 148–158.
- NILSSON, M.P., v. «*Saeculares ludi*», in *PWRE* I A.2 (1920), coll. 1696–1720.
- NIPPERDEY, K. (a cura di), *P. Cornelius Tacitus. Annalen. Ab excessu divi Augusti XI-XVI*, 6^a ed., (rist. Berlin 1978), Berlin, 1908.
- NOGRADY, A., *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin, 2009.
- NORCIO, G. (a cura di), *Epigrammi di Marco Valerio Marziale*, Torino, 1980.
- OLIVIERO, G.M., *In tema di «ultio necis» del «de cuius»*, in *Index* 27 (1999), pp. 87–103.
- ORESTANO, R., *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali*, Roma, 1937, (rist. Torino, 1962).
- *L'appello civile in diritto romano*, 2^a ed., Torino, 1953.
- v. «*Appello (dir. rom.)*» In *ED* 2 (1958), pp. 708–714.
- *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, in *SDHI* 46 (1980), pp. 236–247.
- PALAZZOLO, N., *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano, 1974.
- PASETTI, L., *Introduzione*, in *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano I (244-292)*, a cura di L. PASETTI et al., Bologna, 2019.
- PASSOW, F., *Handwörterbuch der griechischen Sprache*, I.1, Darmstadt, 1983.
- PERGAMI, F., *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000.
- PESARESI, R., *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica*, Napoli, 2005.
- PETERLONGO, M.E., *La transazione nel diritto romano*, Milano, 1936.
- PFÄFF, I., v. «*Infamia*», in *PWRE* IX 2 (1916), coll. 1537–1540.
- v. «*Stellionatus*», in *PWRE* III A.2 (1929), coll. 2326–2330.
- PHARR, C., *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, Princeton, 1952, (rist. Clark, 2012).

- PIACENTE, D.V., *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silariano*, Bari, 2018.
- PIACENTIN, S., *Financial Penalties in the Roman Republic. A Study of Confiscations of Individual Property, Public Sales, and Fines (509–58 BC)*, Leiden-Boston, 2022.
- PIAZZA, M.P., *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991.
- PIETRINI, S., *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996.
- *I libri de publicis iudiciis di Venuleio Saturnino. Aspetti metodologici e problemi di autenticità*, in *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III sec. d.C.* A cura di E. STOLFI, Napoli, 2011.
- POMMERAY, L., *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937.
- PRINGSHEIM, F., *Die archaische Tendenz Justinians*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, 1, 1929, pp. 551–587, ora in F. PRINGSHEIM, *Gesammelte Abhandlungen*, 2, Heidelberg, 1961.
- *Animus in Roman Law*, in *Law Quarterly Review* 49 (1933), pp. 43-60 e pp. 379–412.
- PROCCHI, F., *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa, 2012.
- «Dispositio in re praesente constituta»: «ordine nestorico» e strategia argomentativa nelle arringhe di accusa alla luce di Plin., ep. 3.9.19-21, in *Rivista di diritto romano* 20 (2020), pp. 233–242.
- PROVERA, G., *La vindictio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964.
- *Riflessi privatistici dei pacta de crimine*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, 2, Milano, 1965, pp. 541–569.
- *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970.
- PUGLIESE, G., *Figure processuali ai confini tra «iudicia privata» e «iudicia publica»*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1948, pp. 391–417, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, 1, Napoli, 1985.
- *Processo privato e processo pubblico*, in *Rivista di diritto processuale* 3 (1948), pp. 3–49, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, 1, Napoli, 1985.
- *Il processo civile romano*, 2, Milano, 1963.
- v. «Iudicium», in *NNDI* 9 (1963), pp. 335–339.
- *Aspetti giuridici della «pro Cluentio» di Cicerone*, in *Iura* 21 (1970), pp. 155–181, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, 2, Napoli, 1985.
- *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW* II.14, a cura di H. TEMPORINI, Berlin-New York, 1982, pp. 722–789, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, 2, Napoli, 1985.
- *Un nuovo esame della ciceroniana «pro Cluentio»*, in *Labeo* 40 (1994), pp. 248–255.
- PULIATTI, S., *Il «de iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992.
- *Callistratus: opera*, Roma-Bristol, 2020.
- PULITANÒ, F., *Per uno studio del crimen expilatae hereditatis: considerazioni palinogenetiche su D. 47.19*, in *BIDR* 103 (2019), pp. 259–280.

- PURCELL, N., *The Apparitores: A Study in Social Mobility*, in *Papers of the British School at Rome* 51 (1983), pp. 125–173.
- PURPURA, G., *Il papiro BGU 611 e la genesi del SC Turpilliano*, in *AUPA* 36 (1976), pp. 219–251.
- *Edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, a cura di G. PURPURA, Torino, 2012, pp. 383–392.
- *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, a cura di G. PURPURA, Torino, 2012, pp. 383–392.
- QUADRATO, R., *Sulle tracce dell'annullabilità. Quasi nullius nella giurisprudenza romana*, Napoli, 1983.
- RAGGI, A., *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa, 2006.
- RAGGI, L., *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, Milano, 1961.
- RAVIZZA, M., *Nominis receptio in absentia rei*, in *Iura* 51 (2000), pp. 77–86.
- *Sulla pretesa «lex Memmia de absentibus»*, in *Labeo* 47 (2001), pp. 185–208.
- *Pontefici e vestali nella Roma repubblicana*, Milano, 2020.
- REDUZZI, F., *Osservazioni sulla quaestio de servis tra età repubblicana e Principato: violenza privata e violenza di Stato*, in *Praxis e Ideologías de la Violencia. Para una anatomía de las sociedades patriarcales esclavistas desde la Antigüedad. XXXVIII Coloquio del GIREA*, a cura di ANTONIO GONZALES, Besançon, 2019, pp. 383–399.
- REIN, W., *Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, (rist. Aalen, 1962).
- RICCI, C., *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino*, Milano, 2006.
- RICCOBONO, S. (a cura di), *Fontes iuris romani anteiustiniiani. I. Leges*, Firenze, 1968.
- RICHARDSON, J.S., *The purpose of the lex Calpurnia de repetundis*, in *Journal of Roman Studies* 77 (1987), pp. 1–12.
- RILINGER, R., *Humiliores-honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1988.
- RIVIÈRE, Y., *Les délateurs sous l'Empire romain*, Roma, 2002.
- RIZZELLI, G., *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, 1997.
- RIZZI, M., *Poenam legis Corneliae... statuit. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma, 2020.
- ROBINSON, O.F., *Slaves and the Criminal Law*, in *ZSS* 98 (1981), pp. 213–254.
- *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore, 1995.

- *The Role of the Senate in Roman Criminal Law during the Principate*, in *The Journal of Legal History* 17 (1996), pp. 130–143.
- *Roman Law: Reality and Context. The Role of Delators*, in *Festschrift für Herbert Hausmaninger zum 70. Geburtstag*, a cura di R. GAMAUF, Wien, 2006, pp. 255–267.
- *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London, 2007.
- ROHDEN, P. von, v. «*Acilius (n. 41)*», in *PWRE* I.1 (1893), coll. 257–258.
- ROTONDI, G., *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912, (rist. Hildesheim 1962).
- RUCIŃSKI, S., *Praefectus urbi. Le Gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznań, 2009.
- RUGGIERO, I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017.
- SACCHI, O., *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico*, Napoli, 2006.
- SALERNO, F., *Dalla «consecratio» alla «publicatio bonorum»*, Napoli, 1990.
- «*Minime in ... facie scribantur*»: Costantino ed i «*damnati ad metalla*», in *Aspetti della 'marginalità' sul finire di un mondo*, Napoli, 2009, pp. 53–60.
- SALWAY, P., *Roman Britain*, Oxford, 1981.
- SÁNCHEZ-MORENO ELLART, C., v. «*Lex Coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*», in *The Encyclopedia of Ancient History* 7 (2013), pp. 4037–4039.
- v. «*Tabula Heracleensis*», in *The Encyclopedia of Ancient History* 11 (2013), pp. 6505–6507.
- SANTALUCIA, B., *Le note pauline ed ulpianee alle «Quaestiones» ed ai «Responsa» di Papiniano*, in *BIDR* 68 (1965), pp. 49–146.
- v. «*Processo penale (dir. rom.)*» In *ED* 36 (1987), pp. 318–360.
- *La repressione penale e le garanzie del cittadino [in età repubblicana]*, in *Storia di Roma. II. L'impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale*, a cura di A. MOMIGLIANO e A. SCHIAVONE, Torino, 1990, pp. 535–556, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009.
- *Crimen furti. La repressione straordinaria del furto nell'età del Principato*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al prof. J.L. Murga Gener*, a cura di J. PARICIO, Madrid, 1994, pp. 785–797, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009.
- *Processi “fuori turno” e quaestiones extra ordinem: spunti critici*, in *Collatio iuris romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e Anniversaire*, 2, a cura di R. FEENSTRA et al., Amsterdam, 1995, pp. 437–444.
- *Cicerone e la «nominis delatio»*, in *Labeo* 43 (1997), pp. 404–417.
- *Costantino e i «libelli famosi»*, in *Index* 26 (1998), pp. 185–198, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009.

- *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2^a ed., Milano, 1998.
- *Augusto e i iudicia publica*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Princeps' e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 5-8 giugno 1996*, a cura di F. MILAZZO, Napoli, 1999, pp. 261–277, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009.
- *Fausto Silla e il iudicium de accusatore*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, 1, a cura di M.P. BACCARI e C. CASCIONE, Napoli, 2006, pp. 761–773.
- *Le formalità introduttive del processo per quaestiones tardo-repubblicano*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, pp. 93–114.
- *Accusatio e inquisitio nel processo penale romano di età imperiale*, in *Atti del convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi"*. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001, Milano, 2011, pp. 249–258, ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009.
- *Paul's Roman Trial: Legal Procedures Regarding Roman Citizens Convicted of Serious Charges in the First Century CE*, in *The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013*, a cura di TÀRRECH A.P., BARCLAY J.N. e FREY J., Tübingen, 2015, pp. 213–230.
- *Praeses provideat. Il governatore provinciale fra iudicia publica e cognitio extra ordinem*, in *I tribunali dell'Impero: relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 7-10 giugno 2006*, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2015, pp. 193–216.
- *Osservazioni su BGU II 628 r*, in *Iura* 64 (2016), pp. 265–275.
- (a cura di), *Asconio. Commento alle orazioni di Cicerone*, Venezia, 2022.
- SANTORELLI, B. (a cura di), *[Quintiliano], Il ricco accusato di tradimento: (Declamazioni maggiori, 11); Gli amici garanti: (Declamazioni maggiori, 16)*, Cassino, 2014.
- SARGENTI, M., *Studi sulla «restitutio in integrum»*, in *BIDR* 69 (1966), pp. 193–298.
- SATO, M., *Time, Chronology, and Periodization in History*, in *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 24, a cura di J.D. WRIGHT, 2^a ed., Amsterdam, 2015, pp. 409–414.
- SCARANO USSANI, V., v. «Privilegio (dir. rom.)» In *ED* 25 (1986), pp. 705–713.
- SCHERILLO, G., *Note critiche su opere della giurisprudenza romana*, in *Iura* 1 (1950), pp. 204–222.
- *Lezioni sul processo. Introduzione alla cognitio extra ordinem*, Milano, 1960.
- *Corso di diritto romano. Il testamento*, 2^a ed., Bologna, 1995.
- SCHIAVO, S., *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, Milano, 2007.
- SCHILLER, A.A., *The First Edict of BGU II 628 Recto*, in *An American Experience in Roman Law*, Göttingen, 1971, pp. 179–198.
- SCHILLING, A., *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010.

- SCHMIDT, J., v. «*Adlectio*», in *PWRE* I.1 (1894), coll. 366–370.
- SCHNEGG, B., *Die Inschriften zu den Ludi saeculares. Acta ludorum saecularium*, Berlin-Boston, 2020.
- SCHNEIDER, K., v. «*Praeco*», in *PWRE* XXII.1 (1953), coll. 1193–1199.
- SCHULZ, F., *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968, (= SCHULZ, F., *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961, traduzione italiana a cura di G. NOCERA).
- SCIORTINO, S., *Lege agere pro tutela*, in *Iuris Antiqui Historia* 1 (2009), pp. 159–193.
- *Sull'assenza dell'imputato nel processo criminale romano*, in *AUPA* 60 (2017), pp. 185–236.
- SEAGER, R., *Tiberius*, London, 1972.
- SERRAO, F., *Il procurator*, Milano, 1947.
- *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956.
- v. «*Repetundae*», in *NNDI* 15 (1968), pp. 454–461.
- *Dalle XII Tavole all'editto del pretore*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno Pavia 26-27 aprile 1985*, a cura di M. SARGENTI e G. LURASCHI, Pavia, 1987, pp. 51–100.
- SHERWIN-WHITE, A.N., *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford, 1963.
- *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966.
- *The Date of the Lex Repetundarum and its Consequences*, in *Journal of Roman Studies* 62 (1972), pp. 83–99.
- SOLAZZI, S., *Ancora sull'edictum de postulando*, in *BIDR* 37 (1929), pp. 1–31, ora in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1960.
- *Infirmetas aetatis e infirmitas sexus*, in *Arch. giur.* 104 (1930), pp. 3–31, ora in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1960.
- *Glosse a Gaio*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, 1, Palermo, 1936, pp. 71–191, (rist. Aalen, 1974).
- *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *Arch. giur.* 133 (1946), pp. 3–14, ora in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, 4, Napoli, 1963.
- SPAGNUOLO VIGORITA, T., *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978.
- *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984.
- *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index* 18 (1990), pp. 113–166, ora in F. GRELLE (a cura di), *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013.
- *La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano: atti del Convegno Internazionale di Diritto Romano e del III Premio Romanistico "G. Boulvert": Copanello 5 - 8 giugno 1996*, a cura di F. MILAZZO, Napoli, 1999,

- pp. 449–484, ora in F. GRELLE (a cura di), *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013.
- v. «*Konfiskation*», in *RAC* 21 (2006), coll. 355–416.
- *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, 3^a ed., Napoli, 2010.
- SPAGNUOLO VIGORITA, T. e V. MAROTTA, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in *Storia di Roma. 2. L'impero mediterraneo. III. La cultura e l'impero*, a cura di E. GABBA e A. SCHIAVONE, Torino, 1992, pp. 85–155.
- SPINA, A., *I volti della fides e la tutela impuberum. Dal tutor suspectus al falsus tutor*, Roma, 2018.
- STEIN, A., v. «*Iulius (n. 510)*», in *PWRE* X.1 (1918), col. 842.
- v. «*Sempronius (n. 84)*», in *PWRE* II A.2 (1923), col. 1437.
- v. «*C. Petronius (n. 21)*», in *PWRE* XIX (1938), coll. 1197–1199.
- STEIN, P., *The Crime of Fraud in the Uncodified Civil Law*, in *Current Legal Problems* 46 (1993), pp. 135–147.
- STEPAN, S., *Scaevola noster. Schulgut in den ‚libri disputationum‘ des Claudius Tryphoninus?*, Tübingen, 2018.
- STEVENSON, S.W., C.R. SMITH e F.W. MADDEN, *A Dictionary of Roman Coins*, London, 1889, (rist. Hildesheim, 1969).
- STIEFEL, E.C. e F. MECKLENBURG, *Deutsche Juristen im amerikanischen Exil (1933-1950)*, Tübingen, 1991.
- STOLFI, E., *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano, 2001.
- *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002.
- *I «libri disputationum» di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, in *Rivista di diritto romano* 3 (2003), pp. 427–447.
- *Prima lezione di diritto romano*, Bari-Roma, 2023.
- STRACHAN-DAVIDSON, J.L., *Problems of the Roman Criminal Law*, 1, Oxford, 1912.
- *Problems of the Roman Criminal Law*, 2, Oxford, 1912.
- STROUX, J., *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius*, München, 1929.
- SUTHERLAND, C.H.V. (a cura di), *Roman Imperial Coinage*, 1, London, 1984.
- SYME, R., *Tacitus*, 1, Oxford, 1958.
- *Tacitus*, 2, Oxford, 1958.
- TALAMANCA, M., *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR* 80 (1977), pp. 195–344.
- *'Rescripta', 'epistulae', 'decreta'*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. TALAMANCA, 2^a ed., Milano, 1989, pp. 417–423.

- *I senatusconsulta nell'età del principato*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. TALAMANCA, 2^a ed., Milano, 1989, pp. 395–399.
- *rec. a FANIZZA, Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, in *BIDR* 92-93 (1989–1990), pp. 696–700.
- *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990.
- TALBERT, R.J.A., *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984.
- TAUBENSCHLAG, R., *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig, 1916.
- v. «*Tergiversatio*», in *PWRE* V A.1 (1934), coll. 723–724.
- TERRINONI, A., *Ludi, lucar, memoria: un contributo allo studio dei senatus consulta nei commentari augustei dei ludi saeculares*, in *Die senatus consulta in den epigraphischen Quellen*, a cura di P. BUONGIORNO e G. CAMODECA, Stuttgart, 2021, pp. 343–368.
- THOMAS, J.A.C., *Prescription of Crimes in Roman Law*, in *RIDA* 3^e serie, 9 (1962), pp. 417–430.
- TOMULESCU, C.S., *An Exception to the Principle 'nemo alieno nomine lege agere potest'*, in *The Irish Jurist* 2 (1967), pp. 144–150.
- TRISOGLIO, F. (a cura di), *Opere di Plinio Cecilio Secondo*, 1, Torino, 1973.
- TUORI, K., *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, 2016.
- VARVARO, M., «*Certissima indicia*». *Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, in *AUPA* 52 (2008), pp. 369–428.
- VENTURINI, C., *La repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla 'lex Calpurnia' del 149 a.C.* In *BIDR* 72 (1969), pp. 19–87, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015.
- *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano, 1979.
- “*Quaestio extra ordinem*”, in *SDHI* 53 (1987), pp. 74–109.
- *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, 6, Milano, 1987, pp. 133–157, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015.
- “*Accusatio adulterii*” e politica costantiniana (per un riesame di *C.Th.* 9.7.2), in *SDHI* 54 (1988), pp. 66–109.
- *rec. a FANIZZA, Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, in *Iura* 39 (1988), pp. 171–180, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 2, Padova, 2015.
- «*Quaestiones*» e accusa popolare, in *Labeo* 39 (1993), pp. 95–111, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 2, Padova, 2015.

- '*Quaestiones perpetuae constitutae*' (per una riconsiderazione della '*lex Calpurnia repetundarum*'), in *Iura* 47 (1997), pp. 1–76, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015.
- *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità (Catania, 11-13 dicembre 1995)*, a cura di R. SORACI, Catania, 1999, pp. 305–330, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015.
- *Nota introduttiva: la giurisdizione criminale in Italia e nelle province nel primo secolo*, in *Il processo contro Gesù*, a cura di F. AMARELLI e F. LUCREZI, Napoli, 1999, pp. 1–38, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015.
- *Il processo accusatorio romano tra punti fermi e problematiche aperte*, in *Scritti in onore di Antonio Cristiani*, a cura di G. DE FRANCESCO, Torino, 2001, pp. 775–797, ora in F. PROCCHI e C. TERRENI (a cura di), *Scritti di diritto penale romano*, 1, Padova, 2015.
- *Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, pp. 317–338.
- VIARENGO, G., *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015.
- VINCENTI, U., *Aspetti procedurali della cognitio senatus*, in *BIDR* 85 (1982), pp. 101–126.
- «*Ante sententiam appellari potest*». *Contributo allo studio dell'appellabilità delle sentenze interlocutorie nel processo romano*, Padova, 1986.
- VITUCCI, G., *Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale (sec. I-III)*, Roma, 1956.
- VOCI, P., *Diritto ereditario romano*, 2, 2^a ed., Milano, 1963.
- *Diritto ereditario romano*, 1, 2^a ed., Milano, 1967.
- VOIGT, M., *Römische Rechtsgeschichte*, 2, Leipzig, 1899.
- VOLTERRA, E., *D. 48.16.15.1 e il Senatoconsulto Turpilliano nel diritto giustiniano*, in *Studi Cagliari* 17 (1928), pp. 115–118, ora in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, 1, Napoli, 1991.
- *Per la storia dell'accusatio adulterii iure mariti vel patris*, in *Studi Cagliari* 17 (1928), pp. 1–63, ora in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, 1, Napoli, 1991.
- *Intorno alla prescrizione dei reati in diritto romano*, in *BIDR* 37 (1929), pp. 57–76, ora in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, 7, Napoli, 1999.
- *Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustiniani*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma, XVII-XXVII aprile, MCMXXXIII)*, Pavia, 1934, pp. 35–165, ora in E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, 4, Napoli, 1993.
- *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *RIDA* 3^e série, 3 (1949), pp. 485–500.
- *L'ouvrage de Papirius Justus Constitutionum libri XX*, in *Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae*, 1, a cura di H. ANKUM, R. FEENSTRA e W.F. LEEMANS, Leiden, 1968, pp. 215–223.

- v. «*Senatus consulta*», in *NNDI* 16 (1969), pp. 1047–1078, ora ripubblicata in P. BUONGIORNO, A. GALLO e S. MARINO, *Edoardo Volterra, Senatus Consulta*, Stuttgart, 2017, pp. 79–185.
- *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del 2° Congresso internazionale della società italiana di storia del diritto, 1967*, a cura di B. PARADISI, Firenze, 1971, pp. 821–1097.
- WACHER, J., *Britain 43 B.C. to A.D. 69*, in *The Cambridge Ancient History. X. The Augustan Empire 43 B.C.-A.D. 69*, a cura di A.K. BOWMAN, E. CHAMPLIN e A. LINTOTT, Cambridge, 1996, pp. 503–516.
- WALDE, A. e J.B. HOFMANN (a cura di), *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, 3ª ed., Heidelberg, 1954.
- WALDSTEIN, W., *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio - indulgentia - venia*, Innsbruck, 1964.
- v. «*Bona damnatorum*», in *PWRE S X* (1965), coll. 96–119.
- WATSON, A., *Law Making in the Later Roman Republic*, Oxford, 1974.
- WEBSTER, G., *The Roman Imperial Army of First and Second Centuries A.D.* London, 1996.
- WEISS, E., v. «*lex Petronia (n. 2)*», in *PWRE XII* (1924), coll. 2401–2402.
- v. «*Tribunal (n. 1)*», in *PWRE VI A.2* (1937), coll. 2428–2430.
- WENGER, L., *Zu drei Fragen aus dem römischen Zivilprozeßrechte*, in *ZSS* 59 (1939), pp. 315–389.
- WESENER, G., v. «*Quadruplator (n. 1)*», in *PWRE XXIV* (1963), coll. 710–711.
- WHEELER, A.L. (a cura di), *Ovid with an English translation. Tristia - Ex Ponto*, Cambridge, 1924, (rist. Cambridge, 1965).
- WIEACKER, F., *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1959, (rist. Göttingen, 1975).
- *Römische Rechtsgeschichte II. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike*, a cura di J.G. WOLF, München, 2006.
- WINTERBOTTOM, M. (a cura di), *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York, 1984.
- WLASSAK, M., *Römische Prozessgesetze*, 1, Leipzig, 1888.
- *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien, 1917.
- *Anklage und Streitbefestigung: Abwehr gegen Philipp Lotmar*, Wien, 1920.
- WOESS, F. von, *Die oratio des Claudius über Richteralter, Prozeßverschleppung und Anklägertyrannei (BGU. 611)*, in *ZSS* 51 (1931), pp. 336–368.
- WOJCIECH, K., *Die Stadtpräfektur im Prinzipat*, Bonn, 2010.
- WOLF, J.G., *Lo stigma dell'ignominia*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana (dall'epoca di Plauto a Ulpiano)*, a cura di A. CORBINO, M. HUMBERT e G. NEGRI, Pavia, 2010, pp. 491–550.
- WOUW, J.A.C.J. van de, *Papinians libri duo de adulteriis*, in *TJR* 41 (1973), pp. 311–324.
- ZANON, G., *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel Principato*, Padova, 1998.

- (a cura di), *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, Napoli, 2006.
- ZILLETI, U., *Annotazioni sul 'crimen stellionatus'*, in *Arch. giur.* 91 (1961), pp. 72–107.
- *Note sulla restitutio in integrum damnatorum*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 2, Torino, 1969, pp. 35–93.
- ZUMPT, A.W., *Der Criminalprocess der römischen Republik*, Leipzig, 1871.